

21  
**ATTI**

DEL

# PARLAMENTO ITALIANO

## SESSIONE DEL 1860


dal 2 aprile al 28 dicembre 1860

(VII Legislatura)

RACCOLTI E CORREDATI DI NOTE E DI DOCUMENTI INEDITI

DA

**GALLETTI GIUSEPPE E TROMPEO PAOLO**



**TORINO 1861**

TIPOGRAFIA EREDI BOTTA

palazzo Carignano



---

PROPRIETÀ LETTERARIA

---

# **D O C U M E N T I**

## AVVERTENZA

---

Tanto riguardo alla compilazione della presente ristampa, quanto in ordine alle ragioni che la consigliarono, veggasi la Prefazione che precede il volume contenente le *Discussioni* della Camera dei Deputati durante la Sessione del 1860, già pubblicato.




## MATERIE

contenute nel presente volume.

---


Ufficio di Presidenza del Senato . . . . .	VII
Elenco dei Senatori . . . . .	IX
Uffici di Presidenza della Camera dei Deputati . . . . .	XIV
Elenco dei Deputati . . . . .	XV
Elenco dei Collegi elettorali . . . . .	XXXIII
Elenco dei Deputati impiegati regii stipendiati . . . . .	XLIX
Ministeri durante la Sessione . . . . .	LII
Discorso della Corona per l'apertura del Parlamento . . . . .	1
Risposta del Senato del Regno al Discorso della Corona . . . . .	2
Risposta della Camera dei Deputati al Discorso della Corona . . . . .	3
Progetti di legge, Relazioni e Documenti diversi . . . . .	4
Appendice :	
Legge elettorale del 20 novembre 1859 . . . . .	545
Tabella di ripartizione dei collegi elettorali . . . . .	553
Regio decreto portante rettificazioni all'articolo 105 della legge elettorale . . . . .	563
Promulgazione dello Statuto e della legge elettorale nelle pro- vincie dell'Emilia . . . . .	ivi
Tabella di ripartizione dei collegi elettorali nelle regie provincie dell'Emilia . . . . .	565
Promulgazione dello Statuto e della legge elettorale nella Toscana . . . . .	568
Tabella di ripartizione dei collegi elettorali della Toscana . . . . .	570
Tavola cronologica dei Documenti . . . . .	573
Indice alfabetico ed analitico . . . . .	597



# UFFICIO DI PRESIDENZA

## DEL SENATO DEL REGNO

	NOME, COGNOME E QUALITÀ	DATA DELLA NOMINA
PRESIDENTE . . .	ALFIERI DÌ SOSTEGNO marchese Cesare	Decreto 27 marzo 1860.
VICE-PRESIDENTI . . .	RIDOLFI marchese Cosimo . . . . .	Decreto 29 marzo 1860.
	PASOLINI conte Giuseppe . . . . .	Id.
	SERRA marchese Domenico . . . . .	Id.
	CASATI conte Gabrio . . . . .	Id.
SECRETARI . . . . .	CIBRARIO commendatore Luigi . . . . .	Seduta dell'11 aprile 1860.
	ARNULFO cavaliere Giuseppe . . . . .	Id.
	SAN VITALE conte Luigi . . . . .	Id.
	D'ADDA nobile Carlo . . . . .	Id.
QUESTORI . . . . .	NOMIS DI POLLONE conte Antonio . . . . .	Id.
	CAGNONE commendatore Carlo . . . . .	Id.



# ELENCO DEI SENATORI DEL REGNO

(I signori Senatori, il nome dei quali è contrassegnato da un asterisco, non hanno tuttora voto deliberativo, o per mancanza d'età, o per non aver ancora prestato il giuramento.)

N° PROGRESSIVO	NOME, COGNOME E QUALITÀ	DATA DEL DECRETO DI NOMINA	OSSERVAZIONI
	S. A. R. EUGENIO principe di Savoia Carignano	. . . . .	Art. 34 dello Statuto.
1	ALFIERI DI SOSTEGNO Ecc. marchese Cesare .	1848 3 aprile	
2	AMBROSETTI Giovanni Antonio . . . . .	1849 18 dicembre	
3	*ARALDI marchese Erizzo . . . . .	1860 29 febbraio .	Non ha ancora compiuta l'età.
4	ARESE conte Francesco . . . . .	1854 26 novembre	
5	ARNULFO cavaliere Giuseppe . . . . .	1860 29 febbraio	
6	ARRIVABENE conte Giovanni . . . . .	id.	
7	AUDIFREDI cavaliere Giovanni . . . . .	1853 20 ottobre	
8	BALBI-PIOVERA marchese Giacomo . . . . .	1848 3 aprile	
9	BELGIOIOSO (Barbiano di) conte Luigi . . .	1860 29 febbraio	
10	BEVILACQUA marchese Carlo . . . . .	1860 18 marzo	
11	<i>BILLET</i> monsignore Alessio . . . . .	1848 3 aprile .	Cessò per l'unione della Savoia alla Francia.
12	BONA commendatore Bartolommeo . . . . .	1854 26 novembre	
13	BORGHESI conte Scipione . . . . .	1860 23 marzo	
14	BORROMEO conte Vitaliano . . . . .	1853 20 ottobre	
15	BREME (Arborio Gattinara di) march. Ferdinando	1849 18 dicembre	
16	BRIGNOLE-SALE Ecc. marchese Antonio . .	1848 3 aprile	
17	*BUFALINI cavaliere Maurizio . . . . .	1860 18 marzo	Non ha ancora prestato giuramento.
18	CACCIA conte Francesco . . . . .	1852 4 marzo	
19	CADORNA commendatore Carlo . . . . .	1858 29 agosto	
20	CAGNONE commendatore Carlo . . . . .	1852 4 marzo	
21	CALABIANA (Nazari di) monsignor Luigi . .	1848 3 maggio	
22	CAMBRAY DIGNY conte Guglielmo . . . . .	1860 23 marzo	
23	CAMOZZI-VERTOVA nobile Giovanni Battista .	1860 29 febbraio	
24	CANTU' commendatore Giovanni Lorenzo . .	1850 2 novembre	Non ha ancora prestato giuramento.
25	*CAPPONI marchese Gino . . . . .	1860 23 marzo	
26	CARBONIERI avvocato Francesco . . . . .	1860 18 marzo	

ELENCO DEI SENATORI DEL REGNO

N° PROGRESSIVO	NOME, COGNOME E QUALITÀ	DATA DEL DECRETO DI NOMINA	OSSERVAZIONI
27	CASATI conte Gabrio . . . . .	1855 20 ottobre	
28	CASTELLI commendatore Michelangelo . . .	1860 29 febbraio	
29	CASTAGNETTO (Trabucco di) conte Cesare .	1848 5 aprile	
30	CATALDI cavaliere Giuseppe . . . . .	id.	
31	CAVERI cavaliere Antonio . . . . .	1860 25 marzo	
32	CENTOFANTI Silvestro . . . . .	id.	
33	CEPPI conte Lorenzo . . . . .	1860 29 febbraio	
34	CHIESI cavaliere Luigi . . . . .	1860 18 marzo	
35	* CHIGI Carlo Corradino . . . . .	1860 25 marzo	Non ha ancora prestato giuramento.
36	CHIODO barone Agostino . . . . .	1848 14 ottobre	
37	CIBRARIO Ecc. commendatore Luigi . . .	1848 17 ottobre	
38	COCCOPANI-IMPERIALE marchese Ercole . .	1860 18 marzo	
39	COLLA Ecc. commendatore Federico . . .	1848 5 aprile	
40	COLLEGNO (Provana di) Ecc. cavaliere Luigi .	id.	
41	COLOBIANO (Avogadro di) Ecc. conte Filiberto	id.	
42	CONELLI-DE PROSPERI avvocato Francesco .	1852 4 marzo	
43	COPPI Tito . . . . .	1860 25 marzo	
44	CORSI DI BOSNASCO conte Carlo . . . . .	1860 25 marzo	
45	COTTA commendatore Giuseppe . . . . .	1848 5 aprile	
46	DABORMIDA commendatore Giuseppe . . .	1852 7 novembre	
47	D'ADDA nobile Carlo . . . . .	1860 29 febbraio	
48	DALLA VALLE marchese Rolando Giuseppe .	1848 5 aprile	
49	D'ANGENNES Ecc. monsignor Alessandro . .	id.	
50	D'AZEGLIO (Taparelli) marchese Roberto . .	id.	
51	D'AZEGLIO (Taparelli) cavaliere Massimo . .	1855 20 ottobre	
52	DE CARDENAS conte Lorenzo . . . . .	1848 5 aprile	
53	DEFERRARI Ecc. commendatore Domenico . .	1849 10 luglio	
54	DEFERRARI marchese Raffaele duca di Galliera	1849 18 dicembre	
55	DEFORESTA commendatore Giovanni . . . .	1855 51 maggio	
56	DE GORI-PANNILINI conte Augusto . . . . .	1860 25 marzo	
57	DELLA MARMORA (Ferrero) cavaliere Alberto .	1848 5 aprile	
58	* DELLA PLANARGIA (Palliaciù) Ecc. marchese Giovanni . . . . .	1849 5 aprile.	Morto il 24 novembre 1860.
59	DESAMBROIS Ecc. commendatore Luigi . . .	1849 18 dicembre	
60	DI POLLONE conte Antonio . . . . .	id.	
61	D'ORIA marchese Giorgio . . . . .	1848 5 aprile	

ELENCO DEI SENATORI DEL REGNO

N° PROGRESSIVO	NOME, COGNOME E QUALITÀ	DATA DEL DECRETO DI NOMINA	OSSERVAZIONI
62	DURANDO commendatore Giacomo . . . . .	1855 1° aprile	
63	DURANDO cavaliere Giovanni . . . . .	1860 29 febbraio	
64	ELENA commendatore Domenico . . . . .	1854 15 settembre	
65	FANTI commendatore Manfredi . . . . .	1860 29 febbraio	
66	FARINA cavaliere Paolo . . . . .	1857 25 ottobre	
67	FENAROLI conte Ippolito . . . . .	1860 29 febbraio	
68	FENZI cavaliere Emmanuele . . . . .	1860 25 marzo	
69	FERRETTI conte Cristoforo . . . . .	id.	
70	FOREST cavaliere Guglielmo . . . . .	1849 10 luglio	<i>Cessò per l'unione della Sa- voia alla Francia.</i>
71	GALLINA Ecc. conte Stefano . . . . .	1848 14 ottobre	
72	GALVAGNO commendatore Filippo . . . . .	1860 29 febbraio	
73	GAMBA conte Ippolito . . . . .	1860 18 marzo	
74	GIOIA commendatore Pietro . . . . .	1850 22 marzo	
75	GIORGINI cavaliere Gaetano . . . . .	1860 25 marzo	
76	GIROD Ecc. commendatore Luigi . . . . .	1858 21 marzo .	<i>Cessò per l'unione della Sa- voia alla Francia.</i>
77	GIULINI DELLA PORTA conte Cesare . . . . .	1860 29 febbraio	
78	GONNET commendatore Claudio . . . . .	1855 20 ottobre	
79	GOZZADINI conte Giovanni . . . . .	1860 18 marzo	
80	JACQUEMOUD barone Giuseppe . . . . .	1850 2 novembre	
81	IMPERIALI marchese Giuseppe . . . . .	1854 26 novembre	
82	LACONI (Aymerich di) marchese Ignazio . . . . .	1848 5 maggio	
83	* LAMBRUSCHINI cavaliere abate Raffaele . . . . .	1860 25 marzo	<i>Non ha ancora prestato giu- ramento.</i>
84	LAUZI nobile Giovanni . . . . .	1860 29 febbraio	
85	LAZARI conte Fabrizio . . . . .	1848 5 aprile	<i>Morto l'8 dicembre 1860.</i>
86	LECHI conte Luigi . . . . .	1860 29 febbraio	
87	LINATI conte Filippo . . . . .	1860 18 marzo	<i>Non ha ancora prestato giu- ramento.</i>
88	* LOMBARDINI Elia . . . . .	1860 29 febbraio	<i>Morto l'11 novembre 1860.</i>
89	MAESTRI cavaliere Ferdinando . . . . .	1848 6 giugno .	
90	MALASPINA marchese Luigi . . . . .	1849 10 luglio	
91	MALVEZZI conte Giovanni . . . . .	1860 18 marzo	
92	MAMELI commendatore Cristoforo . . . . .	1854 26 novembre	
93	MANNO Ecc. barone Giuseppe . . . . .	1848 5 aprile	
94	MANZONI nobile Alessandro . . . . .	1860 29 febbraio	
95	MARIONI commendatore Giuseppe . . . . .	1850 15 giugno	
96	MARTINENGO DI VILLAGANA conte Giovanni . . . . .	1860 29 febbraio	
97	MARZUCCHI cavaliere Carlo . . . . .	1860 18 marzo	

ELENCO DEI SENATORI DEL REGNO

N° PROGRESSIVO	NOME, COGNOME E QUALITÀ	DATA DEL DECRETO DI NOMINA	OSSERVAZIONI
98	MASSA-SALUZZO Ecc. conte Leonzio . . . . .	1850 2 novembre	
99	MATTEUCCI Carlo . . . . .	1860 18 marzo	
100	MENABREA cavaliere Luigi Federico . . . . .	1860 29 febbraio	
101	MERINI sacerdote Andrea . . . . .	id.	
102	MONTANARI Antonio . . . . .	1860 18 marzo	
103	MONTEZEMOLO marchese Massimo . . . . .	1850 2 novembre	
104	MORIS commendatore Giuseppe . . . . .	1848 3 maggio	
105	MOSCA commendatore Carlo . . . . .	1848 3 aprile	
106	MUSIO Ecc. commendatore Giuseppe . . . . .	id.	
107	NAZARI Giovanni Battista . . . . .	1860 29 febbraio	
108	NEGRI Giuseppe . . . . .	id.	
109	NIGRA conte Giovanni . . . . .	1848 3 aprile	
110	NOTTA commendatore Giovanni . . . . .	1860 29 febbraio	
111	*NOVASCONI monsignor Antonio . . . . .	id.	Non ha ancora prestato giuramento.
112	ONETO cavaliere Giacomo . . . . .	1849 27 luglio	
113	PALEOCAPA commendatore Pietro . . . . .	1854 6 marzo	
114	PALLAVICINI marchese Ignazio . . . . .	1848 3 aprile	
115	PALLAVICINO-MOSSI marchese Lodovico . . . . .	1848 14 ottobre	
116	PALLAVICINO-TRIVULZIO marchese Giorgio . . . . .	1860 29 febbraio	
117	PAMPARATO (Cordero di) marchese Stanislao . . . . .	1848 3 aprile	
118	PANIZZA cavaliere Bartolommeo . . . . .	1860 29 febbraio	
119	PASOLINI conte Giuseppe . . . . .	1860 18 marzo	
120	PERZOGGIO commendatore Carlo . . . . .	1855 1° aprile . .	Morto il 29 agosto 1860.
121	PIAZZONI Giambattista . . . . .	1860 29 febbraio	
122	PICOLET commendatore Lorenzo . . . . .	1848 3 aprile . .	Cessò per l'unione della Savoia alla Francia.
123	PINELLI Ecc. conte Alessandro . . . . .	1850 2 novembre	
124	PIZZARDI marchese Luigi . . . . .	1860 18 marzo	
125	PLANA barone Giovanni . . . . .	1848 3 aprile	
126	PLEZZA avvocato Giacomo . . . . .	id.	
127	POGGI Enrico . . . . .	1860 23 marzo	
128	PORRO nobile Alessandro . . . . .	1860 29 febbraio	
129	PRAT conte Ferdinando . . . . .	1848 14 ottobre	
130	PRINETTI Ignazio . . . . .	1860 29 febbraio	
131	*PUCCINOTTI Francesco . . . . .	1860 23 marzo	Non ha ancora prestato giuramento.
132	QUARELLI DI LESEGNO Ecc. conte Celestino . . . . .	1848 3 aprile	
133	REGIS Ecc. conte Giovanni . . . . .	1850 2 novembre	



ELENCO DEI SENATORI DEL REGNO

N° PROGRESSIVO	NOME, COGNOME E QUALITÀ	DATA DEL DECRETO DI NOMINA	OSSERVAZIONI
134	RIBERI commendatore Alessandro . . . . .	1849 10 luglio	
135	RICCI marchese Alberto . . . . .	1848 3 aprile	
136	RIDOLFI marchese Cosimo . . . . .	1860 25 marzo	
137	RIVA cavaliere Pietro . . . . .	1854 26 novembre	
138	RONCALLI cavaliere Vincenzo . . . . .	1855 20 ottobre	
139	RONCALLI conte Francesco . . . . .	1860 29 febbraio	
140	SALMOUR (Gabaleone di) conte Ruggero . . . . .	id.	
141	* SALVAGNOLI cavaliere Vincenzo . . . . .	1860 25 marzo	<i>Non ha ancora prestato giuramento.</i>
142	SAN MARTINO (Ponza di) conte Gustavo . . . . .	1854 6 marzo	
143	SAN MARZANO (Asinari di) conte Ermolao . . . . .	1848 3 aprile	
144	SANVITALE conte Luigi . . . . .	1860 18 marzo	
145	SAULI D'IGLIANO conte Lodovico . . . . .	1848 3 aprile	
146	SAULI marchese Francesco . . . . .	1853 20 ottobre	
147	SELLA cavaliere Giovanni Battista . . . . .	id.	
148	SELVATICO conte Pietro . . . . .	1860 18 marzo	
149	SCLOPIS DI SALERANO Ecc. conte Federico . . . . .	1849 10 luglio	
150	SERRA marchese Domenico . . . . .	1848 3 aprile	
151	SERRA marchese Orso . . . . .	1860 7 marzo	
152	SONNAZ (Gerbaix de) Ecc. cavaliere Ettore . . . . .	1848 3 maggio	
153	STARA Ecc. conte Giuseppe . . . . .	1848 3 aprile	
154	* STROZZI principe Ferdinando . . . . .	1860 25 marzo	<i>Non ha ancora l'età.</i>
155	TADDEI Gioachino . . . . .	id.	<i>Morto il 28 maggio 1860.</i>
156	TAVERNA conte Carlo . . . . .	1860 29 febbraio	
157	TORELLI commendatore Luigi . . . . .	id.	<i>Non venne ancora ammesso.</i>
158	TORNIELLI DI BORGO LAVEZZARO marchese Gerolamo . . . . .	1848 3 aprile	
159	VARANO marchese Rodolfo . . . . .	1860 18 marzo	
160	VESME (Baudi di) conte Carlo . . . . .	1850 2 novembre	
161	VIGLIANI commendatore Paolo Onorato . . . . .	1860 23 gennaio	
162	* VILLAMARINA (Pes di) marchese Salvatore . . . . .	1856 14 maggio	<i>Non ha ancora prestato giuramento.</i>
163	* ZANNETTI Ferdinando . . . . .	1860 23 marzo	<i>Idem</i>

**UFFICIO PROVVISORIO DI PRESIDENZA**  
**DELLA CAMERA DEI DEPUTATI**

---

**PRESIDENTE** . . . . QUAGLIA generale Zenone. (*Morto il 6 aprile 1860.*) Indi  
 ZANOLINI avvocato Antonio.

**SECRETARI** . . . . { COTTA-RAMUSINO avvocato Giuseppe.  
 BOGGIO avvocato Pier Carlo.  
 AGUDIO ingegnere Tommaso.  
 BONGHI professore Ruggiero.

---

**UFFICIO DEFINITIVO DI PRESIDENZA**  
**DELLA CAMERA DEI DEPUTATI**

---

	NOME COGNOME E QUALITÀ	DATA DELLA NOMINA
<b>PRESIDENTE</b> . . . .	LANZA commendatore Giovanni . . . . .	Seduta del 10 aprile 1860.
<b>VICE-PRESIDENTI</b> . . . .	{ ANDREUCCI avvocato Ferdinando . . . . .	Id.
	{ MINGHETTI commendatore Marco . . . . .	Id.
	{ TECCHIO commendatore Sebastiano . . . . .	Id.
	{ MALMUSI commendatore Giuseppe . . . . .	Id.
<b>SECRETARI</b> . . . .	{ CAVALLINI cavaliere Gaspare . . . . .	Seduta dell'11 aprile 1860.
	{ GALEOTTI cavaliere Leopoldo . . . . .	Id.
	{ TENCA cavaliere Carlo . . . . .	Id.
	{ MARTINELLI Massimiliano . . . . .	Id.
	{ MISCHI cavaliere Baldassarre . . . . .	Id.
<b>QUESTORI</b> . . . .	{ CASARETTO Michele . . . . .	Id.
	{ VALVASSORI cavaliere Angelo . . . . .	Id.
	{ CHIAVARINA conte Amedeo . . . . .	Id.

# ELENCO ALFABETICO DEGLI ELETTI A DEPUTATI

**Nota.** I nomi degli eletti che non furono ammessi o che cessarono di far parte della Camera sono in carattere corsivo. Sono pure in carattere corsivo i Collegi non rappresentati dall'eletto.

Nell'elenco dei Collegi elettorali che fa seguito al presente sono indicati i motivi delle vacanze dei Collegi stessi.

NOME, COGNOME E QUALITÀ	DATA DELL'ELEZIONE	DESIGNAZIONE DEI COLLEGI IN CUI FURONO ELETTI
AGUDIO Tommaso Ingegnere . . . . .	21, 29 maggio - 6, 40 maggio . . . . .	<i>Lecco, Lecco.</i>
AIRENTI Giuseppe Avvocato . . . . .	25, 29 marzo . . . . .	<i>Porto Maurizio.</i>
ALASIA Giuseppe Avvocato, Segr. gen. del Minist. dell'istruzione pubbl., Cav. O. M.	id. . . . .	<i>Raccenigi.</i>
ALBASIO Carlo Francesco Notaio, Cav. O. M.	6, 40 maggio . . . . .	<i>Torino 6° collegio.</i>
ALBICINI Cesare Conte, Uff. O. M. . . . .	25, 29 marzo . . . . .	<i>Forlì.</i>
<i>ALEARDI</i> Aleardo Avvocato . . . . .	id. . . . .	<i>Lonato</i>
ALFIERI Carlo Conte di Magliano, Sindaco di Caluso, Consigli. prov. di Torino . . . . .	id. . . . .	<i>Caluso</i>
ALLIEVI Antonio Dottore in leggi, Cav. O. M. . . . .	id. . . . .	<i>Barlantina.</i>
ALVIGINI Andrea Avvocato, Consigliere di Cassazione di Milano, Comm. O. M. . . . .	id. . . . .	<i>Tortona.</i>
AMEGLIO Giuseppe Avvocato . . . . .	id. . . . .	<i>San Remo.</i>
ANDREUCCI Ferdinando Avvocato, Cav. O. M. . . . .	id. . . . .	<i>Colle.</i>
ANELLI Luigi Abate . . . . .	id. . . . .	<i>Lodi 1° collegio.</i>
ANGUISSOLA-SCOTTI Ranuzio Conte . . . . .	6, 40 maggio . . . . .	<i>Rivergaro.</i>
ANNONI Francesco Conte di Cerro, Mag- gior Generale, Comandante la Guardia Nazionale di Milano, Uff. O. M. . . . .	25, 29 marzo . . . . .	<i>Treccate</i>
ANTINORI Nicolò Marchese, Cav. O. M. . . . .	id. . . . .	<i>Incisa.</i>
ARA Casimiro Avvocato, Cav. O. M. . . . .	id. . . . .	<i>Trino</i>
ARCONATI-VISCONTI Giuseppe Marchese, Gr. Uff. O. M. . . . .	id. . . . .	<i>Cuggiono.</i>
ARMELONGHI Leonzio Avvocato, Segr. gen. del Minist. dell'Interno per le Province dell'Emilia, Cav. O. M. . . . .	id. . . . .	<i>Carpaneto.</i>
ASPRONI Giorgio Avvocato . . . . .	id. . . . .	<i>Lanusei. Nuoro.</i>

ELENCO ALFABETICO DEGLI ELETTI A DEPUTATI

NOME, COGNOME E QUALITÀ	DATA DELL'ELEZIONE	DESIGNAZIONE DEI COLLEGI IN CUI FURONO ELETTI
ASTENGO Giacomo Avvocato, Cav. O. M.	25, 29 marzo . . .	<b>Savona.</b>
AUDINOT Rodolfo Commerciante, Cav. O. M.	id. . . . .	<b>Bologna 5° collegio.</b>
AVESANI Giovanni Francesco Barone ed Avvocato . . . . .	id. . . . .	<b>Bergamo 2° collegio.</b>
BAINO Luigi Avvocato, Cav. O. M. . . .	id. . . . .	<b>Asti.</b>
BALDUZZI Vincenzo Ingegnere . . . . .	id. . . . .	<b>Clusone.</b>
BARTOLOMMEI Ferdinando Marchese, Gonfaloniere di Firenze, Comm. O. M.	id. . . . .	<b>Montecatini</b>
BASTOGI Pietro Banchiere, Cav. dell'O. di S. Gius. di Tosc. e dell'O. M. . . .	id. . . . .	<b>Cascina, Montalcino.</b>
BEAURAIN Cesare Avvocato . . . . .	id. . . . .	<i>Thonon.</i>
BECCALOSSI Cesare Avvocato . . . . .	id. . . . .	<b>Leno.</b>
BELLI Giovanni Ingegnere . . . . .	id. . . . .	<b>Domodossola.</b>
BELLISOMI Stefano Nobile avvocato . .	id. . . . .	<i>Pavia 2° collegio.</i>
BELTRAMI Pietro Conte, Cav. O. M. . .	id. . . . .	<b>Bagnacavallo</b>
BEOLCHI Carlo Avvocato . . . . .	id. . . . .	<b>Arona.</b>
BERETTA Paolo Emilio Avvocato . . . .	6, 10 maggio - 4, 5 luglio . . . . .	<b>Bollate, Varese.</b>
BERNARDI Achille Avvocato . . . . .	25, 29 marzo . . .	<b>Verzuolo.</b>
BERTANI Agostino Medico-Chirurgo, Cav. O. Mil. di Savoia . . . . .	id. . . . .	<b>Milano 6° collegio, Cassano</b>
BERTEA Cesare Avvocato . . . . .	id. . . . .	<b>Pinerolo.</b>
BERTI Domenico Prof. di filosofia, Mem- bro del Cons. sup. di san., Uff. O. M.	6, 10 maggio . . .	<b>Tempio.</b>
BERTI-PICHAT Carlo Cav. O. M. . . . .	25, 29 marzo . . .	<b>Bologna 3° collegio.</b>
BERTINI Gio. Batt. Avvocato . . . . .	id. . . . .	<b>Barge.</b>
BERRUTI Ignazio Avvocato, Cav. O. M. .	id. . . . .	<b>Montechiaro d'Asti.</b>
BESANA Alessandro . . . . .	id. . . . .	<b>Cantù.</b>
BESANA Enrico Dottore . . . . .	6, 10 maggio . . .	<b>Cassano.</b>
BEZZI Giovanni Prof. di letteratura ita- liana, Cav. O. M. . . . .	25, 29 marzo . . .	<b>Mombello.</b>
BIANCHERI Giuseppe Avvocato . . . . .	id. . . . .	<b>Ventimiglia.</b>
BIANCHI Andrea Dottore . . . . .	6, 10 maggio . . .	<b>Guastalla.</b>
BIANCHI Celestino Segret. gen. del Gover- natore gen. della Toscana, Cav. O. M.	25, 29 marzo . . .	<b>Firenzuola.</b>
BIANCOLI Oreste Conte, Cav. O. M. . . .	4, 5 luglio . . . .	<b>Adro.</b>
BICH Emmanuele Barone, Protomedico, Vice-Pres. del Consiglio di sanità del Circondario d'Aosta, Uff. O. M. . . .	25, 29 marzo . . .	<b>Quart.</b>

ELENCO ALFABETICO DEGLI ELETTI A DEPUTATI

NOME, COGNOME E QUALITÀ	DATA DELL'ELEZIONE	DESIGNAZIONE DEI COLLEGI IN CUI FURONO ELETTI
BICHI Gaetano Conte di Scorgiano, Cav. O. M. . . . .	25, 29 marzo . . .	<b>Pietrasanta.</b>
BINARD Luigi Dottore, Consigliere del Municipio di Livorno . . . . .	6, 10 maggio . . .	<b>Livorno 1° collegio.</b>
BLANC Maurizio Commmerciante . . . . .	25, 29 marzo . . .	<i>Ugine.</i>
BO Angelo Medico, Direttore generale della Sanità marittima e Prof. di medicina nell'Università di Genova, Comm. O. M., Uff. Leg. d'On. di Francia.	id. . . . .	<b>Sestri Levante.</b>
BOCCACCINI Domenico Cav. O. M. . . . .	id. . . . .	<b>Castel Bolognese.</b>
BOGGIO Pier Carlo Avv. coll., Prof. regg. di diritto costituzionale nell'Università di Torino (in aspettativa) . . . . .	id. . . . .	<b>Valenza, Castellamonte.</b>
BOLMIDA Vincenzo Banchiere, Cav. O. M.	id. . . . .	<b>Varallo.</b>
BONA Bartolommeo Abate, Prof. emerito di filologia nell'Università di Torino, Cav. O. M. . . . .	id. . . . .	<b>Nizza Monferrato.</b>
BONATI Luigi Licenziato in legge . . . . .	6, 10 maggio . . .	<b>Cremona 2° collegio.</b>
BON-COMPAGNI Carlo Cav. di Mombello Inviato straord. e Ministro plenipotenziario (in ritiro), Gr. Cr. O. M., Cav. O. Civ. di Savoia . . . . .	25, 29 marzo . . .	<b>Firenze 3° collegio, Sant'Arcangelo.</b>
BONGHI Ruggiero Prof. di filosofia nell'Università di Pavia . . . . .	id. . . . .	<b>Belgioioso</b>
BONOLLO Giovanni Avvocato . . . . .	id. . . . .	<b>Como 3° collegio.</b>
BORELLA Alessandro Medico . . . . .	6, 10 maggio . . .	<b>Vercelli.</b>
BORELLI Gio. Batt. Medico-Chirurgo coll., Chirurgo primario dell'ospedale maggiore mauriziano, Uff. O. M., Cav. Leg. d'On. di Fr. . . . .	25, 29 marzo . . .	<b>Boves.</b>
BORGATTI Francesco Avvocato, Consigliere di Cassazione in Bologna . . . . .	id. . . . .	<b>Cento.</b>
BORGHI Giulio Dottore in legge . . . . .	id. . . . .	<b>Angera.</b>
BORSARELLI Giorgio Avvocato, Sindaco di Mondovì, Cav. O. M. . . . .	6, 10 maggio . . .	<b>Mondovì.</b>
BORSARI Luigi Avvocato, Consigliere d'appello in Bologna e Professore di diritto nell'Università di detta città . . . . .	25, 29 marzo - 6, 10 maggio . . . . .	<b>Argenta.</b>
BOSCHI Pietro Avv., Segr. gen. del Ministero dei lavori pubblici, Comm. O. M.	6, 10 maggio . . .	<b>Chiavenna, Piacenza.</b>
BOSELLINI Ludovico Avvocato, Professore di leggi a Modena. . . . .	1, 5 luglio . . . . .	<i>Pavullo.</i>
BOSSI Giulio Nobile, Dottore in leggi . . . . .	id. . . . .	<b>Varese.</b>

ELENCO ALFABETICO DEGLI ELETTI A DEPUTATI

NOME, COGNOME E QUALITÀ	DATA DELL'ELEZIONE	DESIGNAZIONE DEI COLLEGI IN CUI FURONO ELETTI
BOTTERO Gio. Batt. Dottore in medicina e chirurgia . . . . .	25, 29 marzo . . .	<b>Castelnuovo ne' Monti.</b>
BOTTURI Andrea, Avvocato . . . . .	1, 5 luglio . . .	<b>Montechiaro di Brescia.</b>
BRAVI Giuseppe Abate, Cav. O. M. . . . .	25, 29 marzo . . .	<b>Ponte San Pietro.</b>
BRIDA Giuseppe Avvocato, Sindaco d'Ivrea, Cav. O. M. . . . .	1, 5 luglio . . .	<b>Ivrea.</b>
BRIGNONE Filippo Magg. Gen., Uff. O. M. Comm. O. M. S., 2 Med. V. M. . . . .	25, 29 marzo . . .	<b>Bricherasio.</b>
BRIZIO-FALLETTI Giuseppe Conte di Castellazzo . . . . .	id. . . . .	<b>Bra.</b>
BRUNET Carlo Avvocato, Uff. O. M. . . . .	id. . . . .	<b>Cunco.</b>
BUSACCA Raffaele già Ministro delle finanze in Toscana . . . . .	id. . . . .	<b>Borgo San Lorenzo, Montepulciano.</b>
BUTTINI Bonaventura Avvocato . . . . .	1, 5 luglio . . .	<b>Caraglio.</b>
CABELLA Cesare Avvocato, Cav. O. M. . . . .	25, 29 marzo . . .	<b>Genova 1° collegio.</b>
CADORNA Raffaele Cavaliere, Maggior Generale di fanteria, Comm. O. M., Cav. O. Mil. di Savoia, Uff. Leg. d'On. di Francia, ecc. . . . .	id. . . . .	<b>Fallanza, Castiglion Fiorentino.</b>
CAGNOLA Carlo Nobile : . . . . .	. . . . .	<b>Appiano.</b>
CAGNOLA Giovanni Battista . . . . .	id. . . . .	<b>Verdello.</b>
CAIROLI Benedetto Dottore . . . . .	6, 10 maggio . . .	<b>Pavia 2° collegio.</b>
CAMOZZI Gabriele Nobile, già Maggiore ne' Cacciatori delle Alpi, Uff. O. M. . . . .	25, 29 marzo . . .	<b>Trescore.</b>
CAMPORI Giuseppe Marchese . . . . .	6, 10 maggio . . .	<b>Modena 1° collegio.</b>
CANALIS Gio. Batt. Avvocato . . . . .	25, 29 marzo . . .	<b>Savigliano.</b>
CANESTRINI Giuseppe Professore, Cav. O. M. . . . .	6, 10 maggio . . .	<b>Montepulciano.</b>
CANTELLI Gerolamo Conte, Gr. Uff. O. M. . . . .	25, 29 marzo . . .	<b>Parma 2° collegio.</b>
CANTU' Cesare Cav. O. M., dell'O. Civ. di Savoia, della Leg. d'On. di Fr. e di altri Ordini . . . . .	id. . . . .	<b>Almenno San Salvatore.</b>
CAPRIOLI Tartarino Conte . . . . .	id. . . . .	<b>Brescia 2° collegio.</b>
CAPRIOLO Vincenzo Avv., Comm. O. M. . . . .	id. . . . .	<b>Bosco.</b>
CARBONIERI Luigi Avvocato, Cav. O. M. . . . .	id. . . . .	<b>Brescello, Pavullo.</b>
CAREGA Francesco Nobile, Dottore in scienze fisiche e naturali, Prof. d'agricoltura nell'Istituto di perfezionamento di Firenze, Segr. gen. di Ministero alla Direzione delle finanze, commercio e lavori pubblici in Toscana, Cav. O. M. . . . .	id. . . . .	<b>Viareggio.</b>

ELENCO ALFABETICO DEGLI ELETTI A DEPUTATI

NOME, COGNOME E QUALITÀ	DATA DELL'ELEZIONE	DESIGNAZIONE DEI COLLEGI IN CUI FURONO ELETTI
CARPI Leone Economista, già deputato alla Costituente Romana, membro di varie accademie . . . . .	6, 10 maggio . . .	<b>Ferrara 2° collegio.</b>
CARRANO Francesco Cavaliere, Maggiore, Uff. O. M., Ufficiale d'ordinanza di S. M. . . . .	25, 29 marzo . . .	<i>Codogno.</i>
CARUTTI Domenico Segr. gen. del Min. degli affari esteri, Comm. O. M., Cav. O. Civ. di Savoia, ecc. . . . .	id. . . .	<b>Avigliana.</b>
CASARETTO Michele Commerciante . . .	id. . . .	<b>Recco.</b>
CASARINI Camillo Avvocato, Regio Commissario presso la ferrovia dell'Italia centrale . . . . .	. . . . .	<b>Castel San Pietro.</b>
CASSINIS Gio. Batt. Avvocato, Ministro Guardasigilli, Gr. Cord. O. M. . . .	id. . . .	<b>Torino 4° collegio, Cossato.</b>
CASTELLANI-FANTONI Luigi Conte, già Ufficiale di cavalleria . . . . .	id. . . .	<b>Corpi Santi Milano 2° collegio.</b>
CASTELLANZA Marco Avvocato, Intend. gen. (in riposo), Comm. O. M. . . .	6, 10 maggio . . .	<b>Morbegno.</b>
CASTELLI Demetrio Commerciante, Cav. O. M. . . . .	25, 29 marzo . . .	<b>Voltri.</b>
CASTELLI Luigi Barone ed Avvocato . . .	id. . . .	<b>Rho.</b>
CASTELLI Odoardo P. P. Corte d'appello di Casale, G. Uff. O. M. . . .	6, 10 maggio . . .	<i>Ales.</i>
CASTIGLIONI Pietro Medico-Chirurgo . .	25, 29 marzo . . .	<b>Casalmaggiore.</b>
CATTANEO Carlo Professore . . . . .	id. . . .	<b>Milano 5° coll., Sarnico, Cremona 1° coll.</b>
CAVALERI Michele Avvocato . . . . .	id. . . .	<b>Gorgonzola, Corpi Santi Milano 1° collegio.</b>
CAVALETTO Alberto Ingegnere . . . . .	1, 5 luglio . . . .	<b>Chiari.</b>
CAVALLINI Carlo Giuseppe Avvocato . .	25, 29 marzo . . .	<b>Castelnuovo Scrivia.</b>
CAVALLINI Gaspare Avvocato, Uff. O. M.	id. . . .	<b>Mede.</b>
CAVOUR (Benso Camillo Conte di) Presid. del Cons. dei Ministri e Ministro degli affari esteri e della marina, Cav. O. SS. N., G. Cord. O. M., Cav. O. Civ. di Savoia, e decorato di varii Ordini stranieri . . . . .	id. . . .	<b>Torino 1° collegio, Bologna 1° collegio, Bozzolo, Brescia 1° collegio, Firenze 4° collegio, Genova 2° collegio, Intra, Milano 1° collegio, Vercelli.</b>
CAVOUR (Benso Gustavo Marchese di) . .	id. . . .	<b>Santhià, Tempio.</b>
CEMPINI Leopoldo Avvocato . . . . .	6, 10 maggio . . .	<b>Montalcino.</b>
CHALLEND Giuseppe . . . . .	25, 29 marzo . . .	<i>Albertville.</i>
CHAPPERON Timoleone Avvocato . . . .	id. . . .	<i>Pont-Beauvoisin.</i>

ELENCO ALFABETICO DEGLI ELETTI DEPUTATI

NOME, COGNOME E QUALITÀ	DATA DELL'ELEZIONE	DESIGNAZIONE DEI COLLEGI IN CUI FURONO ELETTI
<i>CHENAL</i> Agricola Avvocato . . . . .	25, 29 marzo . . . . .	<i>Cluses.</i>
<i>CHIAPUSSO</i> Francesco Avvocato . . . . .	id. . . . .	<i>Susa.</i>
<i>CHIAVARINA</i> Amedeo Conte di Rubiana . . . . .	id. . . . .	<i>Rivoli.</i>
<i>CHIAVES</i> Desiderato Avvocato . . . . .	id. . . . .	<i>Canale.</i>
<i>CHIO'</i> Felice Cavaliere, Prof. di fisica . . . . .	id. . . . .	<i>Crescentino</i>
<i>CIALDINI</i> Eurico Generale d'armata, Gran Cord. O. Milit. di Savoia, Uff. O. M., Comm. Leg. d'On. di Fr., ecc. . . . .	id. . . . .	<i>Reggio.</i>
<i>CIARDI</i> Giovanni Ingegnere . . . . .	id. . . . .	<i>Prato 2° collegio.</i>
<i>CINI</i> Bartolommeo Commerciante . . . . .	id. . . . .	<i>Pistoia 2° collegio.</i>
<i>CIPRIANI</i> Emilio Professore (in aspettativa)	id. . . . .	<i>Campi.</i>
<i>CLERICI</i> Carlo Nobile . . . . .	id. . . . .	<i>Bollate.</i>
<i>COLLACCHIONI</i> Gio. Batt. Nobile, Gon- faloniere di S. Sepolcro, Cav. del Me- rito mil. di Tosc. e dell'O. M. . . . .	id. . . . .	<i>San Sepolcro.</i>
<i>COLOMBANI</i> Francesco Ingegnere . . . . .	id. . . . .	<i>Lodi 2° collegio.</i>
<i>CONFORTI</i> Raffaele Avvocato . . . . .	4, 5 luglio . . . . .	<i>Broni.</i>
<i>CONTI</i> Pietro Ingegnere . . . . .	id. . . . .	<i>Comacchio.</i>
<i>COPPINI</i> Camillo Avvocato . . . . .	id. . . . .	<i>Pontremoli.</i>
<i>COPPINO</i> Michele Prof. di rett., Preside della facoltà di filos. e lett. nell'Univ. di Torino, Membro ordinario del Con- siglio superiore d'Istruzione pubblica, Cav. O. M. . . . .	25, 29 marzo - 16, 20 settembre . . . . .	<i>Alba.</i>
<i>CORNERO</i> Giuseppe Avvocato . . . . .	25, 29 marzo . . . . .	<i>Membercelli</i>
<i>CORRIAS</i> Giuseppe Nobile, Cav. O. M. . . . .	id. . . . .	<i>Oristano.</i>
<i>CORSI</i> Tommaso Avvocato, Ministro del- l'Agricoltura, commercio ed industria.	25, 29 marzo - 6, 10 maggio . . . . .	<i>San Casciano.</i>
<i>COSENZ</i> Enrico Colonnello, G. C. O. M. . . . .	6, 10 maggio . . . . .	<i>Como 1° collegio.</i>
<i>COSTA</i> Antonio Avvocato e Commerciante.	25, 29 marzo . . . . .	<i>Alghero.</i>
<i>COSTAMEZZANA</i> Marcello Dottore in ma- tematiche . . . . .	6, 10 maggio . . . . .	<i>Parma 1° collegio.</i>
<i>COTTA-RAMUSINO</i> Giuseppe Avvocato . . . . .	25, 29 marzo . . . . .	<i>Mortara.</i>
<i>CREMA</i> Federico Dottore . . . . .	id. . . . .	<i>Concordia.</i>
<i>CUCCHIARI</i> Domenico Luogot. Generale . . . . .	id. . . . .	<i>Carrara.</i>
<i>CUGIA</i> Effisio Cavaliere, magg. gen. co- mandante la brigata Como, Cav. O. M. e di Santo Stef. di Russia, dec. di due med. al val. mil. . . . .	1, 5 luglio . . . . .	<i>Senorbi, Cuglieri.</i>



ELENCO ALFABETICO DEGLI ELETTI A DEPUTATI

NOME, COGNOME E QUALITÀ	DATA DELL'ELEZIONE	DESIGNAZIONE DEI COLLEGI IN CUI FURONO ELETTI
CUZZETTI Francesco Avvocato . . .	25, 29 marzo . . .	<b>Breno.</b>
D'ANCONA Sansone Dottore in matematiche, Direttore Generale per le Finanze, Commercio e Lavori Pubblici in Toscana . . . . .	id. . . .	<b>Bagno a Ripoli.</b>
D'ASTE Alessandro March., Cap. di vasc. di 1 <sup>a</sup> classe, Uff. O. M. S., M. O. V. M.	6, 10 maggio . . .	<b>Albenga.</b>
DE AMICIS Gerolamo Avvocato, Cav. O. M.	25, 29 marzo . . .	<b>Sestri Ponente.</b>
DEANDREIS Giovanni Maurizio Avvocato, Consigliere di Stato, Comm. O. M. e di Carlo III di Spagna . . . . .	id. . . .	<b>Borgo San Dalmazzo.</b>
DE BENEDETTI Angelo Conte . . . . .	id. . . .	<b>Sarzana.</b>
DE BERNARDIS Gio. Batt. Avvocato . . . . .	id. . . .	<b>Rapallo.</b>
DE BLASIS Francesco Avvocato . . . . .	6, 10 maggio . . .	<b>Bibbiena.</b>
DE BOIGNE Ernesto Conte . . . . .	25, 29 marzo . . .	<i>Ciamberi.</i>
DEGIORGI Giuseppe Avvocato collegiato . . . . .	id. . . .	<b>Torriglia.</b>
DE GIULI Agostino Avvocato . . . . .	id. . . .	<b>Binasco.</b>
DE HERRA Alberto Barone, Dott. in leggi, Cav. O. M. . . . .	id. . . .	<b>Melegnano.</b>
DELLA GHERARDESCA (Ugolino Conte), Cav. Priore dell'O. mil. di S. Stefano di Toscana, Uff. O. M. . . . .	id. . . .	<b>Rosignano.</b>
DE LA FLÉCHÈRE Alessio Conte . . . . .	id. . . .	<i>St-Jeoire.</i>
DELLA MARMORA (Ferrero Alfonso Cav.) gen. d'armata, Cav. O. S. SS. N., Gr. Cord. O. M., Gr. Cord. O. Mil. di Savoia, decor. M. O., M. A. al V. M. e di 9 Ordini stranieri. . . . .	id. . . .	<b>Biella.</b>
DEMARIA Carlo Medico, Ispettore delle scuole universitarie, Membro del Consiglio di Sanità, Cav. O. M. . . . .	id. . . .	<b>Rivarolo.</b>
DE MARTINEL Gustavo Nobile . . . . .	id. . . .	<i>Aix.</i>
DEPRETIS Agostino Avvocato . . . . .	6, 10 maggio . . .	<b>Stradella, Milano 4° e 6° collegio, Broni.</b>
DE SONNAZ (Gerbaix Maurizio Conte) Luogotenente Generale . . . . .	16, 20 luglio . . .	<b>Cesena 2° collegio.</b>
DI CASTELLAMONTE Conte Michele, Seg. gen. del Minist. di Graz. e giust., Comm. O. M., e di Carlo III di Spagna.	25, 29 marzo . . .	<i>Ivrea.</i>
DI COSSILLA (Nomis Augusto Conte), già Intendente Generale, Sindaco di Torino, Uff. O. M. . . . .	id. . . .	<b>Cagliari, Broni, Gassino.</b>
DI PERSANO (Pellion Carlo Conte) Vice Ammir., G. Uff. O. M. S., Comm. O. M.	id. . . .	<b>Spezia.</b>

ELENCO ALFABETICO DEGLI ELETTI A DEPUTATI

NOME, COGNOME E QUALITÀ	DATA DELL'ELEZIONE	DESIGNAZIONE DEI COLLEGI IN CUI FURONO ELETTI
DI REVEL (Thaon Genova Cav.) Colonnello d'artiglieria, Uff. Ord. Mil. di Savoia, Cav. O. M., dec. di due M. A. al V. M. . . . .	6 10 maggio . . .	<b>Gassino.</b>
DOSSENA Giovanni Avvocato . . . . .	25, 29 marzo . . .	<b>Felizzano.</b>
<i>ERCOLANI</i> Giovanni Battista Conte, Professore . . . . .	id. . . . .	<i>Vergato.</i>
FABRE Benedetto Avvocato, Cav. O. M.	6, 10 maggio . . .	<b>Torino 5° collegio.</b>
FABRIZI Giovanni Avvocato, Profess. (in aspettativa) di legislaz. criminale nell'università di Pisa . . . . .	25, 29 marzo - 1, 5, luglio . . . . .	<b>Livorno 2° collegio.</b>
FAGNOLI Giuseppe Dott. in matematiche	6, 10 maggio - 1, 5 luglio . . . . .	<b>Meldola.</b>
FALCONCINI Enrico Nobile . . . . .	1, 5 luglio . . . . .	<b>Arezzo 2° collegio.</b>
FALQUI-PES Bernardino Barone, Consigliere d'Appello titol., Prof. di diritto (in ritiro), Rappresentante dell'Ordine Mauriziano in Sardegna, Comm. O. M.	25, 29 marzo . . . . .	<b>Santadi.</b>
FANTONI Paolo Conte . . . . .	6, 10 maggio . . . . .	<b>Fivizzano.</b>
FARINI Carlo Luigi Medico, Ministro dell'interno, Cav. O. S. SS. N., Gr. Cord. O. M., Cav. O. Civ. di Savoia, ecc.	25, 29 marzo . . . . .	<b>Cigliano, Faenza, Cesena 1°, Milano 4°, Modena 1°, Parma 1°, Ravenna 3°, Torino 6°.</b>
FAVRAT Federico Barone di Bellevaux.	id. . . . .	<i>Evian.</i>
FENZI Carlo Banchiere, Colonn. Comand. la Guardia Nazionale di Firenze, Cav. O. di S. Stefano di Tosc., Uff. O. M.	id. . . . .	<b>San Giovanni.</b>
FERRACCIU Nicolò Avvocato . . . . .	id. . . . .	<b>Osilo.</b>
FERRARI Giuseppe Professore di filosofia	id. . . . .	<b>Luvino.</b>
FIGOLI Carlo Commerciante, Consigliere del Municipio, Membro della Camera di Commercio di Genova . . . . .	6, 10 maggio . . . . .	<b>Novi.</b>
FINALI Gaspare avvocato . . . . .	25, 29 marzo . . . . .	<i>Cesena 2° collegio.</i>
FINZI Giuseppe, Assessore Municipale e Consigliere prov. di Milano, Uff. O. M.	id. . . . .	<b>Viadana.</b>
FIORUZZI Carlo Avvocato, Prof. di legislazione criminale nell'Univ. di Piacenza, Uff. O. M., Dec. della med. pei benemeriti della sanità pubblica nel 1836	id. . . . .	<b>Bettola, Rivergaro.</b>
FONTANELLI Camillo Marchese, Maggiore nel 4° regg. granat. di Lomb., Uff. d'ordin. onor. di S. M., Cav. O. M., dec. di med. d'arg. al val. mil. . . . .	id. . . . .	<b>Castelfranco.</b>

## ELENCO ALFABETICO DEGLI ELETTI A DEPUTATI

NOME, COGNOME E QUALITÀ	DATA DELL'ELEZIONE	DESIGNAZIONE DEI COLLEGI IN CUI FURONO ELETTI
FRANCHINI Francesco Nobile, già Ministro della Pubblica Istruzione in Toscana, Dirett. del liceo Forteguerra di Pistòia, Gonfaloniere di Porta Carratica, Priore dei comuni di Pistoia e Porta Lucchese	25, 29 marzo . . .	<b>Pistoia 1° collegio.</b>
FRAPOLLI Ludovico Colonnello . . .	id. . .	<b>Casalpusterlengo.</b>
FRULLANI Emilio Cavaliere . . .	5, 9 agosto . . .	<b>Firenze 1° collegio.</b>
FUSCONI Sebastiano Medico . . .	25, 29 marzo . . .	<b>Ravenna 1° collegio.</b>
GADDA Giuseppe Avvocato, Cav. O. M. .	id. . .	<b>Saronno.</b>
GALEOTTI Leopoldo Adv., Comm. O. M.	id. . .	<b>Pescia.</b>
GALLENZA Antonio Cav. O. M. . . .	1, 5 luglio . . .	<b>Castellamonte.</b>
<b>GAMBERINI</b> Domenico Conte . . .	25, 29 marzo . . .	<b>Imola.</b>
GARIBALDI Giuseppe Generale d'armata, Med. O. V. M.	25, 29 marzo - 1, 5 luglio . . . . .	<b>Corniglio, Nizza di mare, Stradella, Varese, Milano 4°.</b>
GASTALDETTI Celestino Avvocato, Prof. di storia del diritto nell'università di Torino, Membro del Cons. sup. di sanità, Cav. O. M. . . . .	25, 29 marzo . . .	<b>Mongrando.</b>
<b>GARILLI</b> Raffaele Avvocato . . . . .	1, 5 luglio . . .	<b>Piacenza.</b>
<b>GAZZOLETTI</b> Antonio Avvocato, Cav. O. M.	6, 10 maggio . . .	<b>Castel San Giovanni.</b>
GENERO Felice Cav. Ord. M., Banchiere, Presid. della Cassa di sconto e del Banco-sete . . . . .	25, 29 marzo . . .	<b>Condove.</b>
<b>GENTILI</b> Francesco Conte e Dott. in leggi	id. . .	<b>Pontassieve.</b>
GHERARDI Silvestro Prof. di fisica sperimentale nella Università di Torino, Cav. O. M. . . . .	id. . .	<b>Lugo.</b>
<b>GINET</b> Giuseppe Avvocato Cav. O. M. .	id. . .	<b>Rumilly.</b>
GINORI-LISCI Lorenzo Marchese, Cav. di Malta e dell'O. di S. Giuseppe di Toscana, Uff. O. M. . . . .	id. . .	<b>Pellegrino.</b>
GIORGINI G. B. Avvocato, Professore di storia del Diritto nell'Univ. di Pisa, Uff. O. M. . . . .	id. . .	<b>Siena, Adro.</b>
GIOVANOLA Antonio Avvocato, Segretario generale del Ministero delle Finanze, Comm. O. M. . . . .	25, 29 marzo - 16, 20 settembre . . .	<b>Romagnano.</b>
<b>GIROD DE MONTFALCON</b> Luigi Barone.	25, 29 marzo . . .	<b>Yenne.</b>
<b>GIUDICI</b> Vittorio Medico militare (in aspettativa) . . . . .	id. . .	<b>Appiano.</b>
<b>GIUSTINIAN</b> Giovanni Battista Conte . .	id. . .	<b>Edolo.</b>

## ELENCO ALFABETICO DEGLI ELETTI A DEPUTATI

NOME, COGNOME E QUALITÀ	DATA DELL'ELEZIONE	DESIGNAZIONE DEI COLLEGI IN CUI FURONO ELETTI
GORINI Carlo, Dott. leggi, Magg. nel 2° Reggimento Cacc. delle Alpi, Dec. M. A. al Val. mil. . . . .	25, 29 marzo . . .	<b>Robecco</b>
GRANGE Francesco Industriale . . .	id. . .	<i>Aiguebelle.</i>
GRATTONI Severino Ingegnere, Membro della Direzione tecnica dei lavori per traforo delle Alpi, Cav. O. M. . .	id. . .	<b>Ceva.</b>
GREYFIÉ Amedeo Conte di Bellecombe.	id. . .	<i>Moutiers, St-Jean de Maurienne.</i>
GRILLENZONI Carlo Medico-Chir., Prof. di chirurgia e di ostetricia nell'Univ. di Ferrara . . . . .	id. . .	<b>Ferrara 3° collegio, Comacchio.</b>
GRIMELLI Geminiano Professore, già Direttore gen. del Ministero di Pubblica Istruzione di Modena, Rettore dell'Università e Presidente dell'Accademia di scienze, lettere ed arti di Modena .	id. . .	<b>Carpi.</b>
GRIXONI Giuseppe Michele Nobile, Maggiore (in ritiro), Cav. O. M., Dec. della med. al val. mil. . . . .	5, 9 agosto . . .	<b>Ales.</b>
GROSSI Angelo Medico . . . . .	6, 10 maggio . . .	<b>Borghetto.</b>
GUALTERIO Filippo Ant. Marchese, Comm. O. M., Dec. della med. al val. mil. . .	25, 29 marzo . . .	<b>Cortona.</b>
GUARDABASSI Francesco Cav. O. M. . .	1, 5 luglio . . .	<b>Castiglion Fiorentino.</b>
GUERRAZZI Domenico Francesco Avvocato . . . . .	25, 29 marzo . . .	<b>Rocca San Casciano</b>
GUERRIERI-GONZAGA Anselmo Marchese, Cav. O. M. . . . .	id. . .	<b>Asola.</b>
GUGLIANETTI Francesco Adv., Segr. gen. del Min. dell'Interno, Comm. O. M. . .	id. . .	<b>Borgomanero.</b>
GUICCIARDI Enrico Nobile, Avvocato, già Capitano nei Bersaglieri, Uff. O. M. . .	id. . .	<b>Sondrio.</b>
IMBRIANI Paolo Emilio Avvocato, Prof. di diritto naturale e delle genti nell'Univ. di Pisa . . . . .	id. . .	<b>Pisa 1° collegio.</b>
INCONTRI Attilio Marchese. . . . .	id. . .	<b>Volterra.</b>
JACINI Stefano dott. in scienze, Ministro ai Lavori pubblici, Comm. O. M. . . .	id. . .	<b>Pizzighettone, Morbegno, Crema 1° collegio, Chiavenna.</b>
JORIO Maurizio Avvocato, Sindaco di Romagnano e Consigliere Prov. di Torino	16, 20 settembre . .	<b>Strambino.</b>
KRAMER Edoardo, dott. in legge ed Ing.	25, 29 marzo . . .	<b>Maraggio.</b>
LA FARINA Giuseppe . . . . .	id. . .	<b>Busto-Arsizio, Guastalla, Fivizzano, Cremona 2° collegio, Castel San Giovanni, Scandiano.</b>
LANZA Giovanni Medico, Comm. O. M. . .	id. . .	<b>Occimiano.</b>

ELENCO ALFABETICO DEGLI ELETTI A DEPUTATI

NOME, COGNOME E QUALITÀ	DATA DELL'ELEZIONE	DESIGNAZIONE DEI COLLEGI IN CUI FURONO ELETTI
<b>LAURENTI-ROUBAUDI</b> Carlo Cavaliere.	25, 29 marzo . . .	<i>Nizza 2° collegio.</i>
LEO Pietro Consigliere d'app. in Cagliari, Uff. O. M. . . . .	id. . . . .	<b>Iglesias.</b>
LEVI Davide Avvocato . . . . .	id. . . . .	<b>Sant'Angelo.</b>
LIGNANA Giacomo Professore di belle lettere . . . . .	1, 5 luglio . . . . .	<b>Crescentino.</b>
LISSONI Andrea Avvocato, Uff. O. M. . .	25, 29 marzo . . . . .	<b>Monza 1° collegio.</b>
LONGO Francesco Nobile . . . . .	id. . . . .	<b>Bagnolo.</b>
LOI Effisio Consigl. d'appello in Cagliari, Uff. O. M. . . . .	id. . . . .	<b>Quarto.</b>
LORETA Clemente Ingegnere . . . . .	6, 10 maggio . . . . .	<b>Ravenna 3° collegio.</b>
<b>LOUARAZ</b> Antonio Cav. O. M. . . . .	25, 29 marzo . . . . .	<i>St-Pierre d'Albigny.</i>
MACCABRUNI Giuseppe Avvocato . . . . .	id. . . . .	<b>Corteolona.</b>
MACCHI Mauro Professore . . . . .	6, 10 maggio . . . . .	<b>Cremona 1° collegio.</b>
MACCIO' Didaco Dottore in leggi . . . .	25, 29 marzo . . . . .	<b>Serravalle.</b>
MACERI Bernardino Avvocato . . . . .	6, 10 maggio . . . . .	<b>Preseglie.</b>
MAGGI Bernardo Conte, Cav. O. M. . . .	25, 29 marzo . . . . .	<b>Crema 2° collegio.</b>
MAGNANI Antonio Nobile, già Senatore, Consigliere di cassazione in Firenze (in ritiro), Gonfaloniere di Montecavoli, Cav. di S. Giuseppe di Tosc. . . . .	id. . . . .	<b>Fucecchio.</b>
MAYR Carlo Avv. Intendente di Bologna.	6, 10 maggio . . . . .	<i>Ferrara 1° collegio.</i>
MAJ Giovanni Avvocato . . . . .	25, 29 marzo . . . . .	<b>Pavia 1° collegio.</b>
MAJOCCHI Francesco Abate, Prof. demis- sionario di matematica e storia na- turale, Sub-Economo dei Beneficii va- canti pei mandamenti di Codogno e Malea . . . . .	1, 5 luglio . . . . .	<b>Codogno.</b>
MALENCHINI Vincenzo Luogoten. colon- nello, Cav. O. M. . . . .	25, 29 marzo . . . . .	<b>Livorno 3° collegio.</b>
MALMUSI Giuseppe Console gen. (in aspet- tativa), Gr. Uff. O. M., Comm. O. d'Isa- bella la Catt. . . . .	id. . . . .	<b>Modena 2° collegio</b>
MAMIANI della Rovere Terenzio, Conte di Sant'Angelo, Mnistro dell'Istruzione pubblica . . . . .	id. . . . .	<i>Cuorgnè, Ferrara 2° collegio, Arezzo 2° col- legio, Bibbiena, Mondovì, Oneglia.</i>
MANCINI Pasquale Stanislao, Prof. di di- ritto internazionale nell'Univ. di To- rino, Comm. O. M. . . . .	id. . . . .	<b>Sassari, Vigevano.</b>
MANFREDI Giuseppe Avvocato, Prof. di diritto civile, Segr. gen. del Ministero di grazia e giustizia per l'Emilia, Cav. O. M. . . . .	id. . . . .	<b>Monticelli.</b>

ELENCO ALFABETICO DEGLI ELETTI A DEPUTATI

NOME, COGNOME E QUALITÀ	DATA DELL'ELEZIONE	DESIGNAZIONE DEI COLLEGI IN CUI FURONO ELETTI
MANGANARO Giorgio Avvocato, Cav. O. M.	25, 29 marzo . . .	<b>Portoferraio.</b>
MANGINI Rolando Consigliere d'appello in Genova, Cav. O. M. . . . .	id. . . . .	<b>Cicagna.</b>
MANSI Gerolamo Marchese, Cav. O. M. . .	id. . . . .	<b>Lucca 1° collegio.</b>
MARABOTTO Francesco Colonnello d'ar- tiglieria, Uff. O. M. . . . .	id. . . . .	<b>Genova 5° collegio.</b>
MARAMOTTI Benedetto Direttore di di- visione al Ministero dell'interno . . .	id. . . . .	<i>Castelnuovo di Garfagnana.</i>
MARI Adriano Avvocato, Cav. O. M. . . .	id. . . . .	<b>Legnaia.</b>
MARLIANI Emmanuele, Uff. O. M. . . . .	id. . . . .	<b>Budrio.</b>
MARSILI Carlo Conte . . . . .	id. . . . .	<b>Castel Maggiore.</b>
MARTINELLI Massimiliano Dottore, Segre- tario delle ferrovie dell'Italia centrale.	id. . . . .	<b>San Giovanni in Persiceto.</b>
MARTINI Enrico Conte . . . . .	25, 29 marzo, - 6, 10 maggio . . . . .	<b>Crema 1° collegio.</b>
MASSA Paolo Avvocato . . . . .	25, 29 marzo . . . . .	<b>Lanzo.</b>
MASSARANI Tullio Dottore, Consigliere Comunale e Provinciale di Milano . . .	id. . . . .	<b>Carate.</b>
MASSARI Giuseppe Cav. O. M. e della Leg. d'On. . . . .	6, 10 maggio . . . . .	<b>Borgo San Donnino, Castiglion Fiorentino.</b>
MASSEI Carlo Conte, Avvocato, già Pres. del Trib. di comm. di Lucca, già De- putato all'Assemblea Toscana, già Pre- fetto del Compartimento di Grosseto . .	25, 29 marzo . . . . .	<b>Lucca 2° collegio.</b>
MATHIS Alfonso Conte . . . . .	id. . . . .	<b>Alessandria 2° collegio.</b>
MATTEI Felice Ingegnere, Dirett. delle costruzioni navali, Uff. O. M. . . . .	id. . . . .	<b>San Damiano.</b>
MAZZA Pietro Avvocato . . . . .	id. . . . .	<b>Bobbio.</b>
MAZZOLDI Angelo Avvocato . . . . .	id. . . . .	<i>Montechiaro di Brescia.</i>
MEDICI Giacomo Generale Gr. C. O. M. . .	5, 9 agosto . . . . .	<b>Firenze 4° collegio.</b>
MELEGARI Luigi Amedeo Avvocato, già Prof. di Diritto costituzionale nell'Uni- versità di Torino, Consigliere di Stato, Uff. O. M. . . . .	25, 29 marzo . . . . .	<b>Correggio.</b>
MELEGARI Luigi Dottore in leggi, Sin- daco di Medole . . . . .	id. . . . .	<b>Castiglione delle Stiviere.</b>
MELLANA Filippo Avvocato . . . . .	id. . . . .	<b>Casale.</b>
MENICETTI Tito Avvocato . . . . .	6, 10 maggio . . . . .	<b>San Miniato.</b>
MENOTTI Achille . . . . .	25, 29 marzo . . . . .	<b>Sassuolo.</b>
MEURON Napoleone nobile . . . . .	id. . . . .	<b>Capannori.</b>
MICHELINI Cavaliere Alessandro, Cav. O. M.	id. . . . .	<b>Dogliani.</b>

## ELENCO ALFABETICO DEGLI ELETTI A DEPUTATI

NOME, COGNOME E QUALITÀ	DATA DELL'ELEZIONE	DESIGNAZIONE DEI COLLEGI IN CUI FURONO ELETTI
MICHELINI Gio. Batt. Conte di San Martino e di Rivalta, Avvocato . . .	25, 29 marzo . . .	<b>Cortemiglia.</b>
MIGLIETTI Vincenzo Adv., Gr. Uff. O. M.	id. . .	<b>Torino 2° collegio.</b>
MINGHELLI-VAINI Giov. Adv., Cav. O. M.	id. . .	<b>San Secondo.</b>
MINGHETTI Marco Ministro dell'Int., Gr. Uff. O. M., Cav. O. Civ. di Sav. . .	id. . .	<b>Bologna 4° collegio.</b>
MISCHI Giuseppe Marchese ed Avvocato, Uff. O. M. . . . .	id. . . . .	<b>Firenzuola, Piacenza.</b>
MONGENET Baldassarre Banchiere ed industriale, Cav. O. M. . . . .	id. . . . .	<b>Verrès.</b>
MONGINI Luigi Avvocato . . . . .	6, 10 maggio . . .	<b>Oneglia.</b>
MONTEZEMOLO (Cordero Enrico Cavaliere di) . . . . .	25, 29 marzo . . .	<b>Sospello.</b>
MONTICELLI Marchese Pietro Gr. Uff. O. M.	id. . . . .	<b>Finalborgo, Novi, Albenga.</b>
MORANDINI Giovanni Ingegnere . . . . .	id. . . . .	<b>Massa marittima.</b>
MORARDET Michele Dottore in medicina.	6, 10 maggio . . .	<b>Corpi Santi Milano 1° collegio.</b>
MORDINI Antonio Avvocato . . . . .	25, 29 marzo . . .	<b>Borgo a Mozzano.</b>
MORELLI Giovanni Dottore in medicina.	6, 10 maggio . . .	<b>Bergamo 1° collegio.</b>
MORETTI Andrea Dottore in leggi . . .	25, 29 marzo . . .	<b>Treviglio.</b>
MORINI Michele Avvocato . . . . .	id. . . . .	<b>Oleggio.</b>
MOSCA Antonio Avvocato . . . . .	id. . . . .	<b>Milano 3° collegio.</b>
MOSSA-FILIPPI Francesco Professore di diritto nell'Università di Sassari .	6, 10 maggio . . .	<b>Bitti.</b>
MUREDDU-COSSU Antonio Avvocato . . .	id. . . . .	<b>Nuoro.</b>
NEGRONI Carlo Avvocato . . . . .	1, 5 luglio . . . .	<b>Vigevano.</b>
NEGROTTO-CAMBIASO Lazzaro Marchese	25, 29 marzo . . .	<b>Pontedecimo.</b>
NICOLINI Giovanni Battista Avvocato . .	6, 10 maggio . . .	<b>Brescia 1° collegio.</b>
NIEL Desiderato Abate . . . . .	25, 29 marzo . . .	<b>Utelle.</b>
ODORICI Federico Cav. O. M. . . . .	id. . . . .	<b>Salò.</b>
OLDOFREDI-TADINI Ercole Conte, Comm. O. M., Uff. Leg. d'On. . . . .	id. . . . .	<b>Romano.</b>
OLLANDINI Filippo Marchese, Comandante dei Carabinieri in Toscana . .	6, 10 maggio . . .	<b>Arezzo 2° collegio.</b>
OYTANA Gio. Batt. Avvocato, Consigliere di Stato, Comm. O. M. e Gr. Uff. O. L. Belgio . . . . .	25, 29 marzo . . .	<b>Pancalieri.</b>
PANATTONI Giuseppe Nobile, Avvocato patrocinante, Cav. del Merito Civile di 1ª classe della Repubblica di San Marino e dell'O. M. . . . .	id. . . . .	<b>Lari.</b>

## ELENCO ALFABETICO DEGLI ELETTI A DEPUTATI

NOME, COGNOME E QUALITÀ	DATA DELL'ELEZIONE	DESIGNAZIONE DEI COLLEGI IN CUI FURONO ELETTI
PARETO Lorenzo Marchese . . . . .	6, 10 maggio . . . . .	<b>Genova 2° collegio.</b>
PASINI Valentino Avvocato . . . . .	id. . . . .	<b>Bozzolo.</b>
PATERI Filiberto Avvocato, Prof. di diritto nell'Univ. di Torino, Membro del Consiglio superiore di pubblica istruzione, Cav. O. M. . . . .	25, 29 marzo . . . . .	<b>Moncalieri.</b>
PELLEGRINI Giuseppe Avvocato, Consigliere nel Supremo Trib. di Revisione in Modena . . . . .	id. . . . .	<b>Massa.</b>
PELLOUX Giuseppe Medico Cav. O. M. . . . .	id. . . . .	<i>Bonneville.</i>
PELOSI Eugenio Ingegnere, Cav. O. M. . . . .	1, 5 luglio . . . . .	<b>Castelnuovo di Garfagnana.</b>
PELUSO Francesco Avvocato . . . . .	25, 29 marzo . . . . .	<b>Tradate.</b>
PEPOLI Carlo Conte, Cav. O. M. . . . .	id. . . . .	<b>Finale, Castel San Pietro.</b>
PEPOLI Gioachino Napoleone Marchese, Gr. Cord. O. M. . . . .	id. . . . .	<b>Bologna 2° collegio, Meldola, Como 1° col.</b>
PERUZZI Ubaldo Direttore delle strade ferrate Livornesi, Comm. O. M. . . . .	id. . . . .	<b>Firenze 3° collegio.</b>
PESCATORE Matteo, Avvocato collegiato, Professore emerito di diritto giudiziario nell'Università di Torino, Consigliere di Cassazione in Milano, Uff. O. M. . . . .	id. . . . .	<b>Cirié.</b>
PESCETTO Federico Colonnello del Genio Militare, Direttore del Genio in Alessandria, Cav. O. M. . . . .	id. . . . .	<b>Varazze.</b>
PETITTI-BAGLIANI DI RORETO Agostino Conte di Roreto, Tenente Generale, Uff. O. M., M. V. M. . . . .	id. . . . .	<b>Cherasco.</b>
PEZZANI Carlo Avvocato. . . . .	id. . . . .	<b>Voghera.</b>
PIROLI Giuseppe avvocato e Professore di legislazione criminale nell'Università di Parma . . . . .	id. . . . .	<b>San Donato, Borgo San Donnino.</b>
PIRONDI Prospero Dott. in med. e chir. . . . .	id. . . . .	<b>Rubiera.</b>
PISSARD Ippolito Avvocato . . . . .	id. . . . .	<i>St-Julien.</i>
PISTONE Emilio Capo d'ufficio al Min. di pubbl. istruz. (in ritiro), Cav. O. M. . . . .	id. . . . .	<b>Spigno.</b>
POERIO Carlo Barone ed Avvocato . . . . .	id. . . . .	<b>Arezzo 1° collegio, Livorno 1° collegio.</b>
POLTI Achille Cavaliere ed Avvocato . . . . .	id. . . . .	<b>Gravedona.</b>
POSSENTI Carlo Ingegnere, Membro del Congresso permanente dei ponti e strade, Cav. O. M. . . . .	6, 10 maggio . . . . .	<b>Soresina.</b>
PROSPERI Gherardo Conte ed Avvocato, Cav. O. M. . . . .	id. . . . .	<b>Ferrara 1° collegio, Comacchio.</b>



## ELENCO ALFABETICO DEGLI ELETTI A DEPUTATI

NOME, COGNOME E QUALITÀ	DATA DELL'ELEZIONE	DESIGNAZIONE DEI COLLEGI IN CUI FURONO ELETTI
PUCCIONI Giuseppe Cav. O. M., Vice Presid. della Corte suprema di Firenze.	6, 10 maggio . . .	<b>Firenze 1° collegio.</b>
QUAGLIA Zenone Generale in ritiro . .	25, 29 marzo . . .	<i>Chieri.</i>
RASPONI Gioachino Conte, Assessore mu- nicipale di Ravenna, Cav. O. M. . .	id. . . . .	<b>Ravenna 2° collegio.</b>
RATTAZZI Urbauo Avvocato, G. C. O. M.	id. . . . .	<b>Alessandria 1° collegio.</b>
REGNOLI Oreste Avvocato, Professore di Codice civile nell'Università di Bologna	id. . . . .	<b>Savignano.</b>
REPLAT Antonio Avvocato, Cav. O. M.	id. . . . .	<i>Annecy.</i>
RESTELLI Francesco Avvocato, Membro effettivo dell'Istituto Lombardo di scienze, lettere ed arti . . . . .	id. . . . .	<b>Gallarate.</b>
RIBOTTI Ignazio Luogotenente Generale, Comandante la 12 <sup>a</sup> divisione . . . . .	6, 10 maggio . . .	<b>Sant'Arcangelo.</b>
RICASOLI Bettino Barone Governatore Ge- nerale della Toscana, Cav. O. S. S. N.	25, 29 marzo . . .	<b>Torino 3° collegio, Firenze 1°.</b>
RICASOLI Vincenzo Barone, Maggiore nel Corpo di Stato Maggiore, Uff. O. M. . .	id. . . . .	<b>Grosseto.</b>
RICCI Antonio Cav. O. M. . . . .	id. . . . .	<b>Pienza.</b>
RICCI Giovanni Marchese . . . . .	id. . . . .	<b>Genova 4° collegio.</b>
RICCI Vincenzo Marchese . . . . .	id. . . . .	<b>Genova 6° collegio.</b>
RICETTA Nicolò Avvocato . . . . .	id. . . . .	<b>Villanuova d'Asti.</b>
RIDOLFI Cosimo Marchese . . . . .	id. . . . .	<i>San Miniato.</i>
ROBECCHI Giuseppe Sacerdote (da Garlasco).	id. . . . .	<b>Garlasco.</b>
ROBECCHI Giuseppe Avvocato . . . . .	id. . . . .	<b>Vimercate.</b>
RORA (Lucerna Emanuele Marchese di) .	id. . . . .	<b>Cavour.</b>
ROSSI Gabriele Professore . . . . .	6, 10 maggio . . .	<i>Castel San Pietro.</i>
ROVERA Giacomo Industriale, Sindaco di Dronero . . . . .	25, 29 marzo . . .	<b>Dronero.</b>
RUBIERI Ermolao Luogotenente di Stato Magg. gen. (in ritiro), Consultore di Governò, Dec. med. mil. Tosc., Cav. O. M. . . . .	id. . . . .	<b>Prato 1° collegio.</b>
RUFFINI G. B. Nobile, Maggiore Comand. la scuola milit. di Modena, Cav. O. M.	id. . . . .	<b>Mirandola.</b>
RUSCHI Rinaldo Dott. in scienze, Cav. O. M.	id. . . . .	<b>Pisa 2° collegio.</b>
RUSCONI Pietro Dottore in leggi, Con- sigliere d'Appello in Milano . . . . .	id. . . . .	<b>Oggionno.</b>
SACCHI Giacomo Protomedico, Medico ordinario dell'ospedale di Faenza . . .	6, 10 maggio . . .	<b>Faenza.</b>
SALADINI-PILASTRI Conte Saladino . . .	1, 5 luglio . . . .	<b>Cesena 1° collegio</b>

ELENCO ALFABETICO DEGLI ELETTI A DEPUTATI

NOME, COGNOME E QUALITÀ	DATA DELL'ELEZIONE	DESIGNAZIONE DEI COLLEGI IN CUI FURONO ELETTI
SALVAGNOLI-MARCHETTI Antonio Dott., Ispettore sanitario e Consigliere della Direzione economica-idraulica delle maremme toscane, Cav. O. M. e del Merito industriale di Tosc. . . . .	4, 5 luglio . . . .	<b>Empoli.</b>
SALVAGNOLI-MARCHETTI Vincenzo Cav.	25, 29 marzo . . .	<i>Empoli.</i>
SALVONI Vincenzo Conte, Assessore mu- nicipale e Consigliere provinciale di Rimini, Cav. O. M. . . . .	id. . . . .	<b>Rimini.</b>
SANGUINETTI Apollo Dottore in filosofia, già professore . . . . .	id. . . . .	<b>Cairo.</b>
SANNA Giovanni Antonio . . . . .	id. . . . .	<b>Isili.</b>
SANNA-SANNA Giuseppe Avvocato . . .	id. . . . .	<b>Ozieri.</b>
SANSEVERINO Faustino Conte, Cav. O. M.	id. . . . .	<b>Soncino.</b>
SANVITALE Iacopo Conte, Cav. O. M., Membro emerito ed onorario in più rami della pubblica istruzione . . .	id. . . . .	<b>San Pancrazio</b>
SARACCO Giuseppe Avvocato, Cav. O. M.	id. . . . .	<b>Aequi.</b>
SARTORELLI Francesco Medico-Chirurgo	6, 10 maggio . . . .	<b>Abbiategrosso.</b>
SCIALOIA Antonio Avvocato, Segr. gen. del Ministero di agricoltura, commercio ed industria, Comm. O. M. . . . .	25, 29 maggio . . . .	<b>Moncalvo, Caraglio.</b>
SELLA Gregorio Industriale, Cav. O. M.	id. . . . .	<b>Bioglio.</b>
SELLA Quintino Ingegnere, Membro del Consiglio delle Miniere, dell'Accademia delle Scienze e del Consiglio Superiore di pubblica istruzione, Uff. O. M. . .	6, 10 maggio . . . .	<b>Cossato.</b>
SERGARDI Tiberio Nobile, Cav. O. M. . .	25, 29 marzo . . . .	<b>Radicondoli.</b>
SERRA Francesco Maria Comm. O. M., Presidente della Corte d'appello in Cagliari . . . . .	25, 29 marzo - 6, 10 maggio - 4, 5 lu- glio . . . . .	<i>Decimomannu, Senorbi, Decimomannu.</i>
SERRA Luigi, Maggiore Generale (in dispo- nibilità), Cav. O. M. . . . .	5, 9 agosto . . . . .	<b>Bitti.</b>
SFORZA-CESARINI Lorenzo Duca . . . .	25, 29 marzo . . . .	<b>Arcidosso.</b>
SILVANI Paolo Avvocato . . . . .	5, 9 agosto . . . . .	<i>Vergato.</i>
SIMONETTI Rinaldo Principe, Uff. O. M.	6, 10 maggio . . . .	<b>Imola.</b>
SINEO Riccardo Avvocato . . . . .	25, 29 marzo . . . .	<b>Sanluri.</b>
SIOTTO-PINTOR Giovanni Cav., Consi- gliere d'appello . . . . .	id. . . . .	<i>Ales, Cuglieri, Bitti.</i>
SIRTORI Giuseppe Generale . . . . .	id. . . . .	<b>Missaglia, Sorena, Abbiategrosso.</b>
SOLARI Vittorio Antonio Avvocato . . .	id. . . . .	<b>Chiavari.</b>

ELENCO ALFABETICO DEGLI ELETTI A DEPUTATI

NOME, COGNOME E QUALITÀ	DATA DELL'ELEZIONE	DESIGNAZIONE DEI COLLEGI IN CUI FURONO ELETTI
SOLAROLI Paolo Barone, Tenente Gen., Aiut. di campo di S. M., Uff. O. M.	25, 29 marzo . . .	<b>Novara.</b>
SOMIS Aristide Conte di Chiavriè, Mag- gior Generale, Uff. O. M. . . . .	id. . . . .	<i>Strambino.</i>
SOMMEILLER Germano Ingegnere, Mem- bro della Direzione tecnica dei lavori pel traforo delle Alpi, Cav. O. M. .	id. . . . .	<b>Aosta.</b>
SPERINO Casimiro Professore d'oculistica, Membro straord. del Consiglio super. di pubbl. istruz. e del Consiglio super. di sanità, Ispett. sanit., medico pri- mario dell'ospizio celtico e chirurgo dell'ospedale oftalmico ed infantile, Uff. O. M. . . . .	id. . . . .	<b>Fossano.</b>
STRIGELLI Luigi Ingegnere, Cav. O. M. .	id. . . . .	<b>Brivio.</b>
SUSANI Guido Ingegnere, Cav. O. M. .	6, 10 maggio . . .	<b>Sarnico.</b>
TANARI Luigi Marchese . . . . .	id. . . . .	<b>Bologna 1° collegio.</b>
TECCHIO Sebastiano Avv., Comm. O. M.	25, 29 marzo . . .	<b>Carmagnola.</b>
TEGAS Luigi Avvocato . . . . .	id. . . . .	<b>Perosa.</b>
TENCA Carlo Cav. O. M. . . . .	id. . . . .	<b>Milano 2° coll., Borghetto, Bergamo 1° coll.</b>
TERRACHINI Enrico Avvocato, Cav. O. M.	id. . . . .	<b>Montecchio.</b>
TESTA Pietro Commerciante . . . . .	id. . . . .	<b>Lovere.</b>
TIBALDI Ignazio Avvocato . . . . .	id. . . . .	<b>Como 2° collegio, Preseglie.</b>
TOMMASEO Nicolò . . . . .	id. . . . .	<i>Corniglio.</i>
TOMATI Cristoforo, Dottore in medicina, Prof. d'anatomia nella Università di Torino, Membro del Consiglio super. di pubblica istruzione, Cav. O. M. .	id. . . . .	<b>Genova 3° collegio.</b>
TONELLI Ignazio Avvocato . . . . .	id. . . . .	<b>Montefiorino.</b>
TONELLO Michelangelo Avvocato, Consi- gliere di Stato, Comm. O. M. . . .	id. . . . .	<b>Saluzzo</b>
TORELLI Giuseppe Cav. O. M. . . . .	6, 10 maggio . . .	<b>Intra.</b>
TORRIGIANI Pietro Professore (in aspet- tativa) di economia politica nell'Uni- versità di Parma, Uff. O. M. . . . .	25, 29 marzo - 4, 5 luglio . . . . .	<b>Borgotaro.</b>
TOSCANELLI Giuseppe Maggiore Coman- dante la Guardia Nazionale di Pisa, Cav. O. M. e dell'O. di S. Stefano di Tosc., dec. della med. di Venezia .	25, 29 marzo . . .	<b>Pontedera.</b>
TREZZI Ambrogio Cons. d'app., in Milano Uff. O. M. . . . .	6, 10 maggio . . .	<b>Milano 1° collegio.</b>
TURATI Carlo Avvocato . . . . .	25, 29 marzo . . .	<b>Monza 2° collegio.</b>

ELENCO ALFABETICO DEGLI ELETTI A DEPUTATI

NOME, COGNOME E QUALITÀ	DATA DELL'ELEZIONE	DESIGNAZIONE DEI COLLEGI IN CUI FURONO ELETTI
UGONI Filippo Nobile . . . . .	25, 29 marzo . . .	<b>Verolanuova.</b>
VALERIO Cesare Ingegnere . . . . .	id. . . . .	<b>Casteggio.</b>
VALVASSORI Angelo Ingegnere, Uff. O. M., dec. med. al val. civ. . . . .	id. . . . .	<b>Sannazzaro.</b>
VANNUCCI Atto Professore . . . . .	6, 10 maggio . . .	<i>Firenze 4° collegio.</i>
VARESE Carlo Dottore in medicina, Ca- valiere del M. Civ. di Savoia . . .	25, 29 marzo . . .	<b>Gavi</b>
VEGEZZI Francesco Zaverio Avvocato, Ministro delle finanze, Commendatore O. M. . . . .	id. . . . .	<b>Garessio, Torino 5° collegio.</b>
VEGEZZI-RUSCALLA Giovenale Ispett. gen. delle carceri (in ritiro), Uff. O. M. . .	6, 10 maggio . . .	<b>Scandiano.</b>
VILLA Vittorio Avvocato . . . . .	id. . . . .	<b>Chieri.</b>
VIORA Paolo Avvocato collegiato . . .	25, 29 marzo . . .	<b>Chivasso.</b>
VISCONTI-VENOSTA Emilio Nobile, Mem- bro del contenzioso diplomatico presso il Ministero dell'estero, Uff. O. M. . .	id. . . . .	<b>Tirano.</b>
ZAMBELLI Barnaba Vincenzo Professore .	id. . . . .	<b>Zogno.</b>
ZANARDELLI Giuseppe Avvocato . . . .	id. . . . .	<b>Gardone, Chiari.</b>
ZANOLINI Antonio Avvocato, Cav. O. M.	id. . . . .	<b>San Giorgio in Piano.</b>

# ELENCO ALFABETICO DEI COLLEGI ELETTORALI

## E DELLE LORO ELEZIONI

*Nota. I collegi e i Deputati eletti dalla Savoia e dal circondario di Nizza riuniti alla Francia sono in carattere corsivo.*

COLLEGI ELETTORALI	GIORNI STABILITI PER LA CONVOCAZIONE DEI COLLEGI	ELETTI A DEPUTATI	MOTIVI DELLE VACANZE DEI COLLEGI
175. <b>Abbiategrosso</b> . . . . .	25, 29 marzo . . . . . 6, 10 maggio . . . . .	SIRTORI . . . . . SARTORELLI	<i>Optò per il collegio di Missaglia.</i>
6. <b>Acqui</b> . . . . .	25, 29 marzo . . . . .	SARACCO	
48. <b>Adro</b> . . . . .	id. . . . . 6, 10 maggio . . . . . 4, 5 luglio . . . . .	GIORGINI . . . . . GAZZOLETTI . . . . . BIANCOLI	<i>Optò per il collegio di Siena.</i> <i>Optò per il collegio di Castel San Giovanni.</i>
78. <b>Aiguebelle</b> . . . . .	25, 29 marzo . . . . .	GRANGE	
72. <b>Aic</b> . . . . .	id. . . . .	DE MARTINEL	
442. <b>Alba</b> . . . . .	id. . . . . 16, 20 settembre	COPPINO . . . . . COPPINO	<i>Nominato membro ordinario del Consiglio superiore di pubblica istruzione. Decreto 22 luglio 1860.</i>
137. <b>Albenga</b> . . . . .	25, 29 marzo . . . . . 6, 10 maggio . . . . .	MONTICELLI . . . . . D'ASTE	<i>Optò per il collegio di Finalborgo.</i>
75. <b>Albertville</b> . . . . .	25, 29 marzo . . . . .	CHALLEND	
69. <b>Ales</b> . . . . .	id. . . . . 6, 11 maggio . . . . . 4, 5 luglio . . . . .	SIOTTO-PINTOR . . . . . CASTELLI Odoardo . . . . . GRIXONI	<i>Optò per il collegio di Cuglieri.</i> <i>Estratto a sorte per eccedenza del numero dei deputati magistrati. Seduta 22 giugno 1860. (V. pagina 726 Discussioni.)</i>
1. <b>Alessandria 1° coil.</b> . . . . .	25, 29 marzo . . . . .	RATTAZZI	
2. — 2° — . . . . .	id. . . . .	MATHIS	
221. <b>Alghero</b> . . . . .	id. . . . .	COSTA	
34. <b>Almenno S. Salvatore</b> . . . . .	id. . . . .	CANTÙ	
89. <b>Angera</b> . . . . .	id. . . . .	BORGHI	
22. <b>Anncy</b> . . . . .	id. . . . .	REPLAT	
245. <b>Aosta</b> . . . . .	id. . . . .	SOMMEILLER	
86. <b>Appiano</b> . . . . .	id. . . . . 16, 20 settembre	GIUDICI . . . . . CAGNOLA	<i>Richiamato in servizio attivo di medico di reggimento. Decreto 1° luglio 1860.</i>
385. <b>Arcidosso</b> . . . . .	25, 29 marzo . . . . .	SFORZA-CESARINI	
374. <b>Arezzo 1° collegio</b> . . . . .	id. . . . .	POERIO	

## ELENCO DEI COLLEGI ELETTORALI

COLLEGI ELETTORALI	GIORNI STABILITI PER LA CONVOCAZIONE DEI COLLEGI	ELETTI A DEPUTATI	MOTIVI DELLE VACANZE DEI COLLEGI
375. Arezzo 2° collegio . . .	25, 29 marzo . . 6, 10 maggio . . 4, 5 luglio . . .	MAMIANI . . . . . OLLANDINI . . . . . FALCONCINI	<i>Optò per il collegio di Cuornè.</i> <i>Annullata l'elezione per le funzioni esercitate dall'eletto. § 6°, art. 97 della legge elettorale. Seduta 5 aprile 1860. (V. pag. 24 Disc.)</i>
276. Argenta . . . . .	25, 29 marzo . . 6, 10 maggio . .	BORSARI . . . . . BORSARI BEOLCHI	<i>Annullata l'elezione per violazione del disposto dell'art. 92 della legge elettorale. Seduta 5 aprile 1860. (V. pag. 16 Discussioni.)</i>
191. Arona . . . . .	25, 29 marzo . .	BEOLCHI	
55. Asola . . . . .	id. . . . .	GUERRIERI	
9. Asti . . . . .	id. . . . .	BAINO	
259. Avigliana . . . . .	id. . . . .	CARUTTI	
320. Bagnacavallo . . . . .	id. . . . .	BELTRAMI	
331. Bagno a Ripoli . . . . .	id. . . . .	D'ANCONA	
44. Bagnolo . . . . .	id. . . . .	LONGO	
125. Barge . . . . .	id. . . . .	BERTINI	
170. Barlassina . . . . .	id. . . . .	ALLIEVI	
207. Belgioioso . . . . .	id. . . . .	BONGHI	
30. Bergamo 1° collegio . . . . .	id. . . . . 6 10 maggio . .	TENCA . . . . . MORELLI	<i>Optò per il 2° collegio di Milano.</i>
31. — 2° — . . . . .	25, 29 marzo . .	AVESANI	
342. Bettola . . . . .	id. . . . .	FIORUZZI	
376. Bibbiena . . . . .	id. . . . . 6, 10 maggio . .	MAMIANI . . . . . DE-BLASIIS	<i>Optò per il collegio di Cuornè.</i>
192. Biella . . . . .	25, 29 marzo . .	DELLA MARMORA	
176. Binasco . . . . .	id. . . . .	DE GIULI	
194. Bioglio . . . . .	id. . . . .	SELLA	
223. Bitti . . . . .	id. . . . . 6, 10 maggio . .	SIOTTO-PINTOR . . . . . MOSSA. . . . . SERRA	<i>Optò per il collegio di Cuglieri.</i> <i>Annullata l'elezione per essere compiuto il numero dei deputati addetti all'insegnamento universitario. Seduta 27 giugno 1860. (V. pag. 777 Discussioni.)</i>
210. Bobbio . . . . .	25, 29 marzo . .	MAZZA	
159. Bollate . . . . .	id. . . . . 4, 5 luglio . . .	CLERICI . . . . . BERETTA	<i>Accettate le demissioni. Seduta del 46 maggio 1860. (V. pag. 172 Discussioni.)</i>
261. Bologna 1° collegio . . . . .	25, 29 marzo . . 6, 10 maggio . .	CAVOUR Camillo . . . . . TANARI	<i>Optò per il 1° collegio di Torino.</i>
262. — 2° — . . . . .	25, 29 marzo . .	PEPOLI Gioachino . . . . .	<i>Nominato commissario generale delle provincie dell'Umbria.</i>
263. — 3° — . . . . .	id. . . . .	BERTI-PICHAT	

ELENCO DEI COLLEGI ELETTORALI

COLLEGI ELETTORALI	GIORNI STABILITI PER LA CONVOCAZIONE DEI COLLEGI	ELETTI A DEPUTATI	MOTIVI DELLE VACANZE DEI COLLEGI
264. <b>Bologna 4° collegio</b> . . . . .	25, 29 marzo . . . . .	MINGHETTI . . . . .	<i>Nominato ministro dell'interno il 31 novembre 1860.</i>
265. — 5° — . . . . .	id. . . . .	AUDINOT	
25. <i>Bonneville</i> . . . . .	id. . . . .	PELLOUX	<i>Optò per il 2° collegio di Milano.</i>
163. <b>Borghetto</b> . . . . .	id. . . . .	TENCA . . . . .	
	6, 10 maggio . . . . .	GROSSI	
353. <b>Borgo a Mozzano</b> . . . . .	25, 29 maggio . . . . .	MORDINI	
190. <b>Borgomanero</b> . . . . .	id. . . . .	GUGLIANETTI	
108. <b>Borgo San Balmazzo</b> . . . . .	id. . . . .	DEANDREIS	
305. <b>Borgo San Donnino</b> . . . . .	id. . . . .	PIROLI . . . . .	<i>Optò per il collegio di San Donato.</i>
	6, 10 maggio . . . . .	MASSARI	
332. <b>Borgo San Lorenzo</b> . . . . .	25, 29 marzo . . . . .	BUSACCA	
308. <b>Borgotaro</b> . . . . .	id. . . . .	TORRIGIANI . . . . .	<i>Annullata l'elezione per estrazione a sorte stante l'eccedenza del numero dei deputati addetti all'insegnamento universitario. Seduta 2 giugno 1860. (V. pag. 469 Discussioni.)</i>
	1, 5 luglio . . . . .	TORRIGIANI	
5. <b>Bosco</b> . . . . .	25, 29 marzo . . . . .	CAPRIOLO	<i>Optò per il 1° collegio di Torino.</i>
107. <b>Boves</b> . . . . .	id. . . . .	BORELLI	
105. <b>Bozzolo</b> . . . . .	id. . . . .	CAVOUR Camillo . . . . .	
	6, 10 maggio . . . . .	PASINI	
113. <b>Bra</b> . . . . .	25, 29 marzo . . . . .	BRIZIO-FALLETTI	
49. <b>Breno</b> . . . . .	id. . . . .	CUZZETTI	
330. <b>Bresciglio</b> . . . . .	id. . . . .	CARBONIERI	
42. <b>Brescia 1° collegio</b> . . . . .	id. . . . .	CAVOUR Camillo . . . . .	<i>Optò per il 1° collegio di Torino.</i>
	6, 10 maggio . . . . .	NICOLINI	
43. — 2° — . . . . .	25, 29 marzo . . . . .	CAPRIOLI	
255. <b>Bricherasio</b> . . . . .	id. . . . .	BRIGNONE	
93. <b>Brivio</b> . . . . .	id. . . . .	STRIGELLI	
217. <b>Broni</b> . . . . .	id. . . . .	NOMIS DI COSSILLA . . . . .	<i>Optò per il collegio di Cagliari.</i>
	6, 10 maggio . . . . .	DEPRETIS . . . . .	<i>Optò per il collegio di Stradella.</i>
	1, 5 luglio . . . . .	CONFORTI	
266. <b>Budrio</b> . . . . .	25, 29 marzo . . . . .	MARLIANI	
172. <b>Busto Arsizio</b> . . . . .	id. . . . .	LA FARINA	
58. <b>Cagliari</b> . . . . .	id. . . . .	NOMIS DI COSSILLA	
147. <b>Cairo</b> . . . . .	id. . . . .	SANGUINETTI	
252. <b>Caluso</b> . . . . .	id. . . . .	ALFIERI	
333. <b>Campi</b> . . . . .	id. . . . .	CIPRIANI	
114. <b>Canale</b> . . . . .	id. . . . .	CHIAVES	

ELENCO DEI COLLEGI ELETTORALI

COLLEGI ELETTORALI	GIORNI STABILITI PER LA CONVOCAZIONE DEI COLLEGI	ELETTI A DEPUTATI	MOTIVI DELLE VACANZE DEI COLLEGI
85. <b>Cantù</b> . . . . .	25, 29 marzo . .	BESANA Alessandro	
354. <b>Capannori</b> . . . . .	id. . . . .	MEURON	
110. <b>Caraglio</b> . . . . .	id. . . . .	SCIALOJA . . . . .	<i>Optò per il collegio di Moncalvo.</i>
	1, 5 luglio . . . .	BUTTINI . . . . .	<i>Morto il 5 ottobre 1860.</i>
169. <b>Carate</b> . . . . .	25, 29 marzo . .	MASSARANI	
236. <b>Carmagnola</b> . . . . .	id. . . . .	TECCHIO	
314. <b>Carpaneto</b> . . . . .	id. . . . .	ARMELONGHI	
295. <b>Carpi</b> . . . . .	id. . . . .	GRIMELLI	
288. <b>Carrara</b> . . . . .	id. . . . .	CUCCHIARI	
14. <b>Casale</b> . . . . .	id. . . . .	MELLANA	
103. <b>Casalmaggiore</b> . . . . .	id. . . . .	CASTIGLIONI	
164. <b>Casalpusterlengo</b> . . . . .	id. . . . .	FRAPOLLI	
364. <b>Cascina</b> . . . . .	id. . . . .	BASTOGI	
157. <b>Cassano</b> . . . . .	id. . . . .	BERTANI . . . . .	<i>Optò per il 6° collegio di Milano.</i>
	6, 10 maggio . . . .	BESANA Enrico	
216. <b>Casteggio</b> . . . . .	25, 29 marzo . .	VALERIO	
322. <b>Castel Bolognese</b> . . . . .	id. . . . .	BOCCACCINI	
294. <b>Castel Franco</b> . . . . .	id. . . . .	FONTANELLI	
250. <b>Castellamonte</b> . . . . .	id. . . . .	BOGGIO . . . . .	<i>Optò per il collegio di Valenza.</i>
	1, 5 luglio . . . .	GALLENGA	
267. <b>Castelmaggiore</b> . . . . .	25, 29 marzo . .	MARSILI	
300. <b>Castelnuovo di Garfagnana</b> . . . . .	id. . . . .	MARAMOTTI . . . . .	<i>Annullata l'elezione per incompatibilità d'impiego. Seduta 10 maggio 1860. (V. pag. 154 Disc.)</i>
	1, 5 luglio . . . .	PELOSI	
328. <b>Castelnovo ne' Monti</b> . . . . .	25, 29 marzo . .	BOTTERO	
21. <b>Castelnuovo Scrivia</b> . . . . .	id. . . . .	CAVALLINI Carlo	
310. <b>Castel San Giovanni</b> . . . . .	id. . . . .	LA FARINA . . . . .	<i>Optò per il collegio di Busto Arsizio.</i>
	6, 10 maggio . . . .	GAZZOLETTI	
274. <b>Castel San Pietro</b> . . . . .	25, 29 marzo . .	PEPOLI Carlo . . . . .	<i>Optò per il collegio di Finale.</i>
	6, 10 maggio . . . .	ROSSI . . . . .	<i>Annullata l'elezione per non essersi proceduto al ballottaggio. Seduta 16 maggio 1860. (V. p. 175 Disc.)</i>
	1, 5 luglio . . . .	CASARINI . . . . .	<i>Annullata l'elezione per un'incompatibilità d'impiego. Seduta 4 ottobre 1860. (V. pag. 897 Disc.)</i>
53. <b>Castiglione delle Stiviere</b> . . . . .	25, 29 marzo . .	MELEGARI Luigi	
377. <b>Castiglion Fiorentino</b> . . . . .	id. . . . .	CADORNA . . . . .	<i>Optò per il collegio di Pellanza.</i>
	6, 10 maggio . . . .	MASSARI . . . . .	<i>Optò per il collegio di Borgo S. Donnino.</i>
	1, 5 luglio . . . .	GUARDABASSI	



ELENCO DEI COLLEGI ELETTORALI

COLLEGI ELETTORALI	GIORNI STABILITI PER LA CONVOCAZIONE DEI COLLEGI	ELETTI A DEPUTATI	MOTIVI DELLE VACANZE DEI COLLEGI
256. <b>Cavour</b> . . . . .	25, 29 marzo . .	RORA	
277. <b>Cento</b> . . . . .	id. . .	BORGATTI	
282. <b>Cesena 1° collegio</b> . .	id. . .	FARINI . . . . .	<i>Optò per il collegio di Cigliano.</i>
	6, 10 maggio . .	. . . . .	<i>Non furono compiute le operazioni elettorali stante la morte di uno dei due candidati che nella prima votazione avea ottenuto maggiori voti. Seduta 16 maggio 1860. (V. pag. 177 Discussioni.)</i>
	1, 5 luglio . . .	SALADINI-PILASTRI	
283. — 2° — . . . . .	25, 29 marzo . .	FINALI . . . . .	<i>Nominato consigliere di Governo. Decreto 18 luglio 1860.</i>
	16, 20 settembre	GERBAIX DE SONNAZ	
147. <b>Ceva</b> . . . . .	25, 29 marzo . .	GRATTONI	
70. <i>Ciampere</i> . . . . .	id. . .	DE BOIGNE	
120. <b>Cherasco</b> . . . . .	id. . . .	PETITTI	
47. <b>Chiari</b> . . . . .	id. . . .	ZANARDELLI . . . .	<i>Optò per il collegio di Gardone.</i>
	6, 10 maggio . .	DEPRETIS . . . . .	<i>Optò per il collegio di Stradella.</i>
	1, 5 luglio . . .	CAVALLETTO	
139. <b>Chiavari</b> . . . . .	25, 29 marzo . .	SOLARI	
228. <b>Chiavenna</b> . . . . .	id. . . .	JACINI . . . . .	<i>Optò per il collegio di Pizzighettone.</i>
	6, 10 maggio . .	BOSCHI	
238. <b>Chieri</b> . . . . .	25, 29 marzo . .	QUAGLIA . . . . .	<i>Morto il 6 aprile 1860.</i>
	6, 10 maggio . .	VILLA	
241. <b>Chivasso</b> . . . . .	25, 29 marzo . .	VIORA	
142. <b>Cicagna</b> . . . . .	id. . . .	MANGINI	
202. <b>Cigliano</b> . . . . .	id. . . .	FARINI	
240. <b>Ciriè</b> . . . . .	id. . . .	PESCATORE	
27. <i>Cluses</i> . . . . .	id. . . .	CHENAL	
10. <b>Clusone</b> . . . . .	id. . . .	BALDUZZI	
163. <b>Codogno</b> . . . . .	id. . . .	CARRANO . . . . .	<i>Accettate le demissioni. Seduta 24 maggio 1860. (V. pag. 269 Disc.)</i>
	1, 5 luglio . . .	MAIOCCHI	
368. <b>Colle</b> . . . . .	25, 29 marzo . .	ANDREUCCI	
279. <b>Comacchio</b> . . . . .	id. . . .	GRILLENZONI . . . .	<i>Annullata l'elezione per non essersi compiute le operazioni elettorali. Seduta del 6 aprile 1860. (Vedi pag. 19 Discussioni.)</i>
	6, 10 maggio . .	PROSPERI . . . . .	<i>Per estroazione a sorte rimase deputato del 2° collegio di Ferrara.</i>
	1, 5 luglio . . .	CONTI . . . . .	<i>Non fu riferita l'elezione.</i>

## ELENCO DEI COLLEGI ELETTORALI

COLLEGI ELETTORALI	GIORNI STABILITI PER LA CONVOCAZIONE DEI COLLEGI	ELETTI A DEPUTATI	MOTIVI DELLE VACANZE DEI COLLEGI
80. Como 1° collegio . . .	25, 29 marzo . . 6, 10 maggio . .	PEPOLI Gioachino . COSENZ	<i>Per estrazione a sorte rimase deputato del 2° collegio di Bologna.</i>
81. — 2° — . . . . .	25, 29 marzo . .	TIBALDI	
82. — 3° — . . . . .	id. . . . .	BONOLLO	
297. Concordia . . . . .	id. . . . .	CREMA	
260. Condove . . . . .	id. . . . .	GENERO	
303. Corniglio . . . . .	id. . . . . 1, 5 luglio . . .	TOMMASEO . . . . . GARIBALDI	<i>Accettate le demissioni. Seduta 10 maggio 1860. (V. pag. 145 Disc.)</i>
325. Correggio . . . . .	25, 29 marzo . .	MELEGARI Luigi A.	
154. Corpi Santi (Milano) 1° collegio.	id. . . . . 6, 10 maggio . .	CAVALERI. . . . . MORARDET	<i>Optò per il collegio di Gorgonzola.</i>
155. 2° — . . . . .	25, 29 marzo . .	CASTELLANI-FANTONI	
115. Cortemiglia . . . . .	id. . . . .	MICHELINI G. B.	
208. Corteolona . . . . .	id. . . . .	MACCABRUNI	
378. Cortona . . . . .	id. . . . .	GUALTERIO	
193. Cossato . . . . .	id. . . . . 6, 10 maggio . .	CASSINIS . . . . . SELLA Quintino	<i>Optò per il 1° collegio di Torino.</i>
100. Crema 1° collegio . .	25, 29 marzo . . 6, 10 maggio . .	JACINI . . . . . MARTINI	<i>La Camera riconobbe valida fin dal primo scrutinio l'elezione del cavaliere Stefano Jacini, e nulle e come non avvenute la votazione di ballottaggio e la proclamazione del conte Martini. Seduta del 13 aprile 1860. (V. pag. 49 Disc.)</i>
101. — 2° — . . . . .	25, 29 marzo . .	MAGGI	
95. Cremona 1° collegio . .	id. . . . . 6, 10 maggio . .	CATTANEO . . . . . MACCHI	<i>Optò per il 5° collegio di Milano.</i>
96. — 2° — . . . . .	25, 29 marzo . . 6, 10 maggio . .	LA FARINA . . . . . BONATI	<i>Optò per il collegio di Busto Arsizio.</i>
203. Crescentino . . . . .	25, 29 marzo . . 1, 5 luglio . . .	CHIO' . . . . . LIGNANA	
177. Cuggiono . . . . .	25, 29 marzo . .	ARCONATI-VISCONTI	
68. Cuglieri . . . . .	id. . . . . 1, 5 luglio . . .	SIOTTO-PINTOR . . CUGIA . . . . .	<i>Nominato il 15 aprile 1860 sostituito procuratore generale presso la Corte di cassazione.</i>
106. Cuneo . . . . .	25, 29 marzo . .	BRUNET	<i>Annullata l'elezione per non aver riportato il maggior numero dei voti validamente espressi. Seduta 4 ottobre 1860. (V. pagina 900 Discussioni.)</i>
251. Cuornè . . . . .	id. . . . .	MAMIANI	

## ELENCO DEI COLLEGI ELETTORALI

COLLEGI ELETTORALI	GIORNI STABILITI PER LA CONVOCAZIONE DEI COLLEGI	ELETTI A DEPUTATI	MOTIVI DELLE VACANZE DEI COLLEGI
60. <b>Decimomannu</b> . . . . .	25, 29 marzo . . 6, 10 maggio . .	SERRA . . . . . SERRA . . . . .	<i>Optò per il collegio di Senorbi.</i> <i>Annullata l'elezione per mancanza delle liste elettorali della sezione di Monastir. Seduta 25 maggio 1860. (V. pag. 251 Discussioni.)</i>
449. <b>Dogliani</b> . . . . .	1, 5 luglio . . . .	SERRA . . . . .	<i>Annullata l'elezione per essere compiuto il numero dei deputati appartenenti alla magistratura. Seduta 4 ottobre 1860. (V. p. 896 Discussioni.)</i>
496. <b>Domodossola</b> . . . . .	id. . . . .	MICHELINIAlessandro BELLI	
414. <b>Bronero</b> . . . . .	id. . . . .	ROVERA	
50. <b>Edelo</b> . . . . .	id. . . . .	GIUSTINIAN	
349. <b>Empoli</b> . . . . .	id. . . . . 1, 5 luglio . . . .	SALVAGNOLI Vincenzo SALVAGNOLI Antonio	<i>Accettate le demissioni. Seduta 10 maggio 1860. (V. pag. 145 Disc.)</i>
29. <b>Evian</b> . . . . .	25, 29 marzo . . . .	FAVRAT DE BELLEVAUX	
321. <b>Faenza</b> . . . . .	id. . . . . 6, 10 maggio . . . .	FARINI . . . . . SACCHI	<i>Annullata l'elezione perchè i voti ottenuti dall'eletto erano minori del terzo voluto dall'art. 91 della legge elettorale. Seduta 9 aprile 1860. (V. pag. 32 Discussioni.)</i>
4. <b>Felizzano</b> . . . . .	25, 29 marzo . . . .	DOSSENA	
273. <b>Ferrara 1° collegio</b> . . . . .	id. . . . . 6, 10 maggio . . . .	MAYR . . . . . PROSPERI	<i>Annullata l'elezione per essere stato posteriormente nominato intendente generale di Bologna. Seduta 6 aprile 1860. (V. pag. 35 Discussioni.)</i>
274. — 2° — . . . . .	25, 29 marzo . . . . 6, 10 maggio . . . .	MAMIANI . . . . . CARPI	<i>Optò per il collegio di Cuorgnè.</i>
275. — 3° — . . . . .	25, 29 marzo . . . .	GRILLENZONI	
158. <b>Finalborgo</b> . . . . .	id. . . . .	MONTICELLI	
278. <b>Finale</b> . . . . .	id. . . . .	PEPOLI Carlo	
335. <b>Firenze 1° collegio</b> . . . . .	id. . . . . 6, 10 maggio . . . . 5, 9 agosto . . . .	RICASOLI Bettino . . PUCCIONI FRULLANI	<i>Per estrazione a sorte rimase deputato del 5° collegio di Torino.</i>
336. — 2° — . . . . .	25, 29 marzo . . . .	PERUZZI	
337. — 3° — . . . . .	id. . . . .	BON-COMPAGNI	
338. — 4° — . . . . .	id. . . . . 6, 10 maggio . . . . 5, 9 agosto . . . .	CAVOUR Camillo . . . VANUCCI . . . . . MEDICI	<i>Optò per il 1° collegio di Torino.</i> <i>Annullata l'elezione per essere compiuto il numero dei deputati addetti all'insegnamento universitario. Seduta 22 giugno 1860. (V. pag. 726 Discussioni.)</i>
313. <b>Firenzola</b> . . . . .	25, 29 marzo . . . .	MISCHI	
339. <b>Firenzuola</b> . . . . .	id. . . . .	BIANCHI	

ELENCO DEI COLLEGI ELETTORALI

COLLEGI ELETTORALI	GIORNI STABILITI PER LA CONVOCAZIONE DEI COLLEGI	ELETTI A DEPUTATI	MOTIVI DELLE VACANZE DEI COLLEGI
289. <b>Fivizzano</b> . . . . .	25, 29 marzo . .	LA FARINA . . . .	<i>Optò per il collegio di Busto Arsizio.</i>
	6, 10 maggio . .	FANTONI	
280. <b>Forlì</b> . . . . .	25, 29 marzo . .	ALBICINI	
109. <b>Fossano</b> . . . . .	id. . . . .	SPERINO	
350. <b>Fucecchio</b> . . . . .	id. . . . .	MAGNANI	
171. <b>Gallarate</b> . . . . .	id. . . . .	RESTELLI	
46. <b>Gardone</b> . . . . .	id. . . . .	ZANARDELLI	
118. <b>Gareggio</b> . . . . .	id. . . . .	VEGEZZI Zaverio	
213. <b>Garlasco</b> . . . . .	id. . . . .	ROBECCHI sacerdote	
239. <b>Gassino</b> . . . . .	id. . . . .	NOMIS DI COSSILLA .	<i>Optò per il collegio di Cagliari.</i>
	6, 10 maggio . .	DI REVEL	
49. <b>Gavi</b> . . . . .	25, 29 marzo . .	VARESE	
126. <b>Genova 1° collegio</b> . .	id. . . . .	CABELLA	
127. — 2° — . . . . .	id. . . . .	CAVOUR Camillo. . .	<i>Optò per il 1° collegio di Torino.</i>
	6, 10 maggio . .	PARETO	
128. — 3° — . . . . .	25, 29 marzo . .	TOMATI	
129. — 4° — . . . . .	id. . . . .	RICCI Giovanni	
130. — 5° — . . . . .	id. . . . .	MARABOTTO	
131. — 6° — . . . . .	id. . . . .	RICCI Vincenzo	
156. <b>Gorgonzola</b> . . . . .	id. . . . .	CAVALERI	
81. <b>Gravedona</b> . . . . .	id. . . . .	POLTI	
382. <b>Grossetto</b> . . . . .	id. . . . .	RICASOLI Vincenzo	
329. <b>Guastralla</b> . . . . .	id. . . . .	LA FARINA . . . .	<i>Optò per il collegio di Busto Arsizio.</i>
	6, 10 maggio . .	BIANCHI Andrea	
63. <b>Iglesias</b> . . . . .	25, 29 marzo . .	LEO	
270. <b>Imola</b> . . . . .	id. . . . .	GAMBERINI . . . .	<i>Annullata l'elezione per non avere l'età voluta dall'art. 40 dello Statuto. Seduta 7 aprile 1860. (V. pag. 55 Discussioni.)</i>
	6 10 maggio . .	SIMONETTI	
310. <b>Incisa</b> . . . . .	25, 29 marzo . .	ANTINORI	
198. <b>Intera</b> . . . . .	id. . . . .	CAVOUR Camillo . .	<i>Optò per il 1° collegio di Torino.</i>
	6, 10 maggio . .	TORELLI	
66. <b>Isili</b> . . . . .	25, 29 marzo . .	SANNA Giovanni	
248. <b>Ivrea</b> . . . . .	id. . . . .	DI CASTELLAMONTE	<i>Nominato il 27 aprile 1860 procuratore generale presso la Corte di appello di Sardegna.</i>
	1, 5 luglio . . . .	BRIDA	
65. <b>Lanusci</b> . . . . .	25, 29 marzo . .	ASPRONI	
142. <b>Lanzo</b> . . . . .	id. . . . .	MASSA	

ELENCO DEI COLLEGI ELETTORALI

COLLEGI ELETTORALI	GIORNI STABILITI PER LA CONVOCAZIONE DEI COLLEGI	ELETTI A DEPUTATI	MOTIVI DELLE VACANZE DEI COLLEGI
362. <b>Lari</b> . . . . .	25, 29 marzo . .	PANATTONI	<i>Accettate le demissioni. Seduta 13 aprile 1860. (V. pag. 107 Disc.)</i>
91. <b>Lecco</b> . . . . .	id. . . . .	AGUDIO . . . . .	
	6, 10 maggio . .	AGUDIO	
344. <b>Legnaja</b> . . . . .	25, 29 marzo . .	MARI	<i>Optò per il 1° collegio di Arezzo.</i>
57. <b>Leno</b> . . . . .	id. . . . .	BECCALOSSI	
384. <b>Livorno 1° collegio</b> . .	id. . . . .	POERIO . . . . .	
	6, 10 maggio . .	BINARD	
385. — 2° — . . . . .	25, 29 marzo . .	FABRIZI . . . . .	<i>Annullata l'elezione in seguito a sorteggio, per eccedenza del numero dei deputati addetti all'insegnamento universitario. Seduta 2 giugno 1860. (V. pagina 469 Discussioni.)</i>
	1, 5 luglio . . .	FABRIZI	
386. — 3° — . . . . .	25, 29 marzo . .	MALENCINI	
160. <b>Lodi 1° collegio</b> . . . .	id. . . . .	ANELLI	
161. — 2° — . . . . .	id. . . . .	COLOMBANI	
45. <b>Lonato</b> . . . . .	id. . . . .	ALEARDI . . . . .	<i>Nominato professore di letteratura italiana a Milano.</i>
355. <b>Lucca 1° collegio</b> . . . .	id. . . . .	MANSI	
356. — 2° — . . . . .	id. . . . .	MASSEI	
41. <b>Lovere</b> . . . . .	id. . . . .	TESTA	
319. <b>Lugo</b> . . . . .	id. . . . .	GHERARDI	
88. <b>Luvino</b> . . . . .	id. . . . .	FERRARI	
287. <b>Massa</b> . . . . .	id. . . . .	PELLEGRINI	
383. <b>Massa marittima</b> . . . .	id. . . . .	MORANDINI	
214. <b>Mede</b> . . . . .	id. . . . .	CAVALLINI Gaspare	
281. <b>Meldola</b> . . . . .	id. . . . .	PEPOLI Gioachino .	<i>Per estrazione a sorte rimase deputato del 2° collegio di Bologna.</i>
	6, 10 maggio . .	FAGNOLI . . . . .	<i>Annullata l'elezione per non aver ottenuta la maggioranza dei voti voluta dalla legge. Seduta 19 maggio 1860. (V. p. 218 Disc.)</i>
158. <b>Melegnano</b> . . . . .	25, 29 marzo . .	DE HERRA	
83. <b>Menaggio</b> . . . . .	id. . . . .	KRAMER	
148. <b>Milano 1° collegio</b> . . . .	id. . . . .	CAVOUR Camillo. .	<i>Optò per il 1° collegio di Torino.</i>
	6, 10 maggio . .	TREZZI	
149. — 2° — . . . . .	25, 29 marzo . .	TENCA	
150. — 3° — . . . . .	id. . . . .	MOSCA	
151. — 4° — . . . . .	id. . . . .	FARINI . . . . .	<i>Optò per il collegio di Cigliano.</i>
	6, 10 maggio . .	DEPRETIS . . . . .	<i>Optò per il collegio di Stradella.</i>
	1, 5 luglio . . .	GARIBALDI . . . . .	<i>Per estrazione a sorte rimase deputato di Corniglio.</i>
152. — 5° — . . . . .	25, 29 marzo . .	CATTANEO	
153. — 6° — . . . . .	id. . . . .	BERTANI	

## ELENCO DEI COLLEGI ELETTORALI

COLLEGI ELETTORALI	GIORNI STABILITI PER LA CONVOCAZIONE DEI COLLEGI	ELETTI A DEPUTATI	MOTIVI DELLE VACANZE DEI COLLEGI
286. <b>Mirandola</b> . . . . .	25, 29 marzo . .	RUFFINI	
92. <b>Missaglia</b> . . . . .	id. . .	SIRTORI	
291. <b>Modena 1° collegio</b> . .	id. . .	FARINI . . . . .	<i>Optò per il collegio di Cigliano.</i>
	6, 10 maggio .	CAMPORI	
292. — 2° — . . . . .	25, 29 marzo . .	MALMUSI	
17. <b>Mombello</b> . . . . .	id. . .	BEZZI	
11. <b>Momberecelli</b> . . . . .	id. . .	CORNERO	
257. <b>Moncalieri</b> . . . . .	id. . .	PATERI	
16. <b>Moncalvo</b> . . . . .	id. . .	SCIALOIA	
116. <b>Mondovi</b> . . . . .	id. . .	MAMIANI . . . . .	<i>Optò per il collegio di Cuorgnè.</i>
	6, 10 maggio .	BORSARELLI	
195. <b>Mongrando</b> . . . . .	25, 29 marzo . .	GASTALDETTI	
369. <b>Montalcino</b> . . . . .	id. . .	BASTOGI . . . . .	<i>Optò per il collegio di Cascina.</i>
	6, 10 maggio .	CEMPINI	
357. <b>Montecatini</b> . . . . .	25, 29 marzo . .	BARTOLOMMEI	
326. <b>Montecchio</b> . . . . .	id. . .	TERRACHINI	
12. <b>Montechiaro d'Asti</b> . .	id. . .	BERRUTI	
54. <b>Montechiaro di Brescia</b>	id. . .	MAZZOLDI . . . . .	<i>Nominato professore di storia d'Italia nell'Università di Torino. Seduta 21 maggio 1860. (Vedi pag. 233 Discussioni.)</i>
	1, 5 luglio . .	BOTTURI	
299. <b>Montefiorino</b> . . . . .	25, 29 marzo . .	TONELLI	
372. <b>Montepulciano</b> . . . . .	id. . .	BUSACCA . . . . .	<i>Optò per il collegio di Borgo San Lorenzo.</i>
	6, 10 maggio .	CANESTRINI	
315. <b>Monticelli</b> . . . . .	25, 29 marzo . .	MANFREDI	
166. <b>Monza 1° collegio</b> . .	id. . .	LISSONI	
167. — 2° — . . . . .	id. . .	TURATI	
227. <b>Morbegno</b> . . . . .	id. . .	JACINI . . . . .	<i>Optò per il collegio di Pizzighettone.</i>
	6, 10 maggio .	CASTELLANZA	
211. <b>Mortara</b> . . . . .	25, 29 marzo . .	COTTA-RAMUSINO	
79. <b>Moutiers</b> . . . . .	id. . .	GREIFIÈ	
178. <b>Nizza di mare 1° collegio</b>	id. . .	GARIBALDI . . . . .	<i>Accettate le demissioni. Seduta 10 maggio 1860. (V. pag. 131 e 145 Discussioni.)</i>
179. — 2° — . . . . .	id. . .	LAURENTI-ROUBAUDI	<i>Accettate le demissioni. Seduta 10 maggio 1860. (V. pag. 131 e 140 Discussioni.)</i>
7. <b>Nizza Monferrato</b> . . .	id. . .	BONA	
186. <b>Novara</b> . . . . .	id. . .	SOLAROLI	

## ELENCO DEI COLLEGI ELETTORALI

COLLEGI ELETTORALI	GIORNI STABILITI PER LA CONVOCAZIONE DEI COLLEGI	ELETTI A DEPUTATI	MOTIVI DELLE VACANZE DEI COLLEGI
18 <b>Novi</b> . . . . .	25, 29 marzo . . 6, 10 maggio . .	MONTICELLI . . . FIGOLI	<i>Optò per il collegio di Finalborgo.</i>
222. <b>Nuoro</b> . . . . .	25, 29 marzo . . 6, 10 maggio . .	ASPRONI . . . . . MUREDDU	<i>Optò per il collegio di Lanusei.</i>
15. <b>Occimiano</b> . . . . .	25, 29 marzo . .	LANZA	
94. <b>Oggionno</b> . . . . .	id. . . . .	RUSCONI	
187. <b>Oleggio</b> . . . . .	id. . . . .	MORINI	
182 <b>Oneglia</b> . . . . .	id. . . . . 6, 10 maggio . .	MAMIANI . . . . . MONGINI	<i>Optò per il collegio di Cuornè.</i>
67. <b>Oristano</b> . . . . .	25, 29 marzo . .	CORRIAS	
220. <b>Osilo</b> . . . . .	id. . . . .	FERRACCIU'	
224. <b>Ozieri</b> . . . . .	id. . . . .	SANNA-SANNA Gius.	
197. <b>Pallanza</b> . . . . .	id. . . . .	CADORNA	
257. <b>Pancalieri</b> . . . . .	id. . . . .	OYTANA	
301. <b>Parma 1° collegio</b> . .	id. . . . . 6, 10 maggio . .	FARINI . . . . . COSTAMEZZANA	<i>Optò per il collegio di Cigliano.</i>
302. — 2° — . . . . .	25, 29 marzo . .	CANTELLI	
205. <b>Pavia 1° collegio</b> . . .	id. . . . . 6, 10 maggio . .	RICASOLI Bettino . . MAJ	<i>Per estrazione a sorte rimase deputato del 3° collegio di Torino.</i>
206. — 2° — . . . . .	25, 29 marzo . . 6, 10 maggio . .	BELLISOMI . . . . . CAIROLI	<i>Accettate le demissioni. Seduta del 12 aprile 1860. (V. pag. 83 Disc.)</i>
298. <b>Pavullo</b> . . . . .	25, 29 marzo . .	CARBONIERI . . . . .	<i>Per estrazione a sorte rimase deputato del collegio di Brescello.</i>
342. <b>Pellegrino</b> . . . . .	1, 5 luglio . . . . 25, 29 marzo . .	BOSELLINI . . . . . GINORI-LISCI	<i>Annullata l'elezione per essere compiuto il numero dei deputati addetti all'insegnamento universitario. Seduta 4 ottobre 1860. (V. pag. 900 Discussioni.)</i>
254. <b>Perosa</b> . . . . .	id. . . . .	TEGAS	
358. <b>Pescia</b> . . . . .	id. . . . .	GALEOTTI	
309. <b>Piacenza</b> . . . . .	id. . . . . 6, 10 maggio . .	MISCHI . . . . . BOSCHI . . . . .	<i>Optò per il collegio di Firenzuola.</i> <i>Optò per il collegio di Chiavenna.</i>
375. <b>Pienza</b> . . . . .	1, 5 luglio . . . . 25, 29 marzo . .	GARILLI . . . . . RICCI Antonio	<i>Annullata l'elezione per non avere l'età prescritta. Seduta 4 ottobre 1860. (V. pag. 901 Disc.)</i>
359. <b>Pietrasanta</b> . . . . .	id. . . . .	BICHI	
253. <b>Pinerolo</b> . . . . .	id. . . . .	BERTEA	
363. <b>Pisa 1° collegio</b> . . . .	id. . . . .	IMBRIANI	
364. — 2° — . . . . .	id. . . . .	RUSCHI	

ELENCO DEI COLLEGI ELETTORALI

COLLEGI ELETTORALI	GIORNI STABILITI PER LA CONVOCAZIONE DEI COLLEGI	ELETTI A DEPUTATI	MOTIVI DELLE VACANZE DEI COLLEGI
346. <b>Pistoia 1° collegio</b> . . .	25, 29 marzo . . .	FRANCHINI	
347. — 2° — . . .	id. . .	CINI	
97. <b>Pizzighettone</b> . . . . .	id. . .	JACINI	
343. <b>Pontassieve</b> . . . . .	id. . .	GENTILI	
74. <i>Pont-Beauvoisin</i> . . . . .	id. . .	CHAPPERON	
134. <b>Pontedecimo</b> . . . . .	id. . .	NEGROTTO	
365. <b>Pontedera</b> . . . . .	id. . .	TOSCANELLI	
35. <b>Ponte San Pietro</b> . . .	id. . .	BRAVI	
290. <b>Pontremoli</b> . . . . .	id. . .	COPPINI	
387. <b>Portoferraio</b> . . . . .	id. . .	MANGANARO	
183. <b>Porto Maurizio</b> . . . .	id. . .	AIRENTI	
344. <b>Prato 1° collegio</b> . . .	id. . .	RUBIERI	
345. — 2° — . . . . .	id. . .	CIARDI	
52. <b>Presegliè</b> . . . . .	id. . .	TIBALDI . . . . .	<i>Optò per il 2° collegio di Como.</i>
	6, 10 maggio . . .	MACERI	
246. <b>Quart</b> . . . . .	25, 29 marzo . . .	BICH	
59. <b>Quarto</b> . . . . .	id. . .	LOI	
124. <b>Racconigi</b> . . . . .	id. . .	ALASIA	
370. <b>Radicondoli</b> . . . . .	id. . .	SERGARDI	
140. <b>Rapallo</b> . . . . .	id. . .	DE BERNARDIS	
316. <b>Ravenna 1° collegio</b> . .	id. . .	FUSCONI	
317. — 2° — . . . . .	id. . .	RASPONI	
318. — 3° — . . . . .	id. . .	FARINI . . . . .	<i>Optò per il collegio di Cigliano.</i>
	6, 10 maggio . . .	LORETA	
136. <b>Recco</b> . . . . .	25, 29 marzo . . .	CASARETTO	
323. <b>Reggio</b> . . . . .	id. . .	CIALDINI	
174. <b>Rho</b> . . . . .	id. . .	CASTELLI	
285. <b>Rimini</b> . . . . .	id. . .	SALVONI	
243. <b>Rivarolo</b> . . . . .	id. . .	DEMARIA	
311. <b>Rivergaro</b> . . . . .	id. . .	FIORUZZI . . . . .	<i>Optò per il collegio di Bettola.</i>
	6, 10 maggio . . .	ANGUIZZOLA-SCOTTI	
244. <b>Rivoli</b> . . . . .	25, 29 marzo . . .	CHIAVARINA	
99. <b>Robecco</b> . . . . .	id. . .	GORINI	
352. <b>Roeca San Casciano</b> . .	id. . .	GUERRAZZI	



## ELENCO DEI COLLEGI ELETTORALI

COLLEGI ELETTORALI	GIORNI STABILITI PER LA CONVOGAZIONE DEI COLLEGI	ELETTI A DEPUTATI	MOTIVI DELLE VACANZE DEI COLLEGI	
189. <b>Romagnano</b> . . . . .	25, 29 marzo . .	GIOVANOLA . . . .	<i>Nominato il 18 ottobre 1860 segretario generale del Ministero delle finanze.</i>	
	16, 20 settembre	GIOVANOLA		
38. <b>Romano</b> . . . . .	id. . . .	OLDOFREDI		
366. <b>Rosignano</b> . . . . .	id. . . .	DELLA GHERARDESCA		
324. <b>Rubiera</b> . . . . .	id. . . .	PIRONDI		
23. <b>Rumilly</b> . . . . .	id. . . .	GINET		
77. <b>St-Jean de Maurienne</b> . .	id. . . .	GREYFIÈ . . . .		<i>Per estrazione a sorte rimase deputato del collegio di Moutiers.</i>
26. <b>Saint-Jeoire</b> . . . . .	id. . . .	DE LA FLÉCHÈRE		
24. <b>Saint-Julien</b> . . . . .	id. . . .	PISSARD		
73. <b>St-Pierre d'Albigny</b> . . .	id. . . .	LOUARAZ		
51. <b>Salò</b> . . . . .	id. . . .	ODORICI		
121. <b>Saluzzo</b> . . . . .	id. . . .	TONELLO		
334. <b>San Casciano</b> . . . . .	id. . . .	CORSI . . . . .	<i>Nominato ministro senza portafoglio. Decreto 8 aprile 1860; indi ministro d'agricoltura, industria e commercio. Decreto 5 luglio 1860.</i>	
	6, 10 maggio . .	CORSI		
10. <b>San Damiano</b> . . . . .	25, 29 marzo . .	MATTEI		
304. <b>San Donato</b> . . . . .	id. . . .	PIROLI		
269. <b>San Giorgio in Piano</b> . . .	id. . . .	ZANOLINI		
379. <b>San Giovanni (Arezzo)</b> . . .	id. . . .	FENZI		
268. <b>San Giovanni in Persiceto</b> .	id. . . .	MARTINELLI		
62. <b>Sanluri</b> . . . . .	id. . . .	SINEO		
351. <b>San Miniato</b> . . . . .	id. . . .	RIDOLFI . . . . .		<i>Annullata l'elezione per aver accettata la carica di senatore del regno. Seduta del 6 aprile 1860. (V. pag. 58 Discussioni.)</i>
	6, 10 maggio . .	MENICHETTI		
209. <b>Sannazzaro</b> . . . . .	25, 29 marzo . .	VALVASSORI		
307. <b>San Pancrazio</b> . . . . .	id. . . .	SANVITALE		
184. <b>San Remo</b> . . . . .	id. . . .	AMEGLIO		
306. <b>San Secondo</b> . . . . .	id. . . .	MINGHELLI-VAINI		
380. <b>San Sepolero</b> . . . . .	id. . . .	COLLACCHIONI		
64. <b>Santadi</b> . . . . .	id. . . .	FALQUI-PES		
162. <b>Sant'Angelo</b> . . . . .	id. . . .	LEVI		
286. <b>Sant'Arcangelo</b> . . . . .	id. . . .	BON-COMPAGNI . . .	<i>Optò per il 3° collegio di Firenze.</i>	
	6, 10 maggio . .	RIBOTTI		
201. <b>Santhià</b> . . . . .	25, 29 marzo . .	CAVOUR Gustavo		
36. <b>Sarnico</b> . . . . .	id. . . .	CATTANEO . . . . .	<i>Optò per il 5° collegio di Milano.</i>	
	6, 10 maggio . .	SUSANI		

ELENCO DEI COLLEGI ELETTORALI

COLLEGI ELETTORALI	GIORNI STABILITI PER LA CONVOCAZIONE DEI COLLEGI	ELETTI A DEPUTATI	MOTIVI DELLE VACANZE DEI COLLEGI
173. Saronno . . . . .	25, 29 marzo . .	GADDA	
144. Sarzana . . . . .	25, 29 marzo . .	DE BENEDETTI	
219. Sassari . . . . .	id. . . . .	MANCINI	
293. Sassuolo . . . . .	id. . . . .	MENOTTI	
123. Savigliano . . . . .	id. . . . .	CANALIS	
284. Savignano . . . . .	id. . . . .	REGNOLI	
145. Savona . . . . .	id. . . . .	ASTENGO	
327. Scandiano . . . . .	id. . . . .	LA FARINA . . . . .	<i>Optò per il collegio di Busto Arsizio.</i>
	6, 10 maggio . .	VEGEZZI Ruscalla	
61. Senorbi . . . . .	25, 29 marzo . .	SERRA . . . . .	<i>Nominato presidente alla Corte di appello in Cagliari. Decreto 15 aprile 1860.</i>
	1, 5 luglio . . .	CUGIA	
348. Serravalle . . . . .	25, 29 marzo . .	MACCIO'	
141. Sestri Levante . . . . .	id. . . . .	BO	
132. Sestri Ponente . . . . .	id. . . . .	DE-AMICIS	
371. Siena . . . . .	id. . . . .	GIORGINI	
102. Soncino . . . . .	id. . . . .	SANSEVERINO	
226. Sondrio . . . . .	id. . . . .	GUICCIARDI	
98. Soresina . . . . .	id. . . . .	SIRTORI . . . . .	<i>Optò per il collegio di Missaglia.</i>
	6, 10 maggio . .	POSSENTI	
181. Sospello . . . . .	25, 29 marzo . .	MONTEZEMOLO	
143. Spezia . . . . .	id. . . . .	DI PERSANO	
8. Spigno . . . . .	id. . . . .	PISTONE	
218. Stradella . . . . .	id. . . . .	GARIBALDI . . . . .	<i>Optò per il 1° collegio di Nizza.</i>
	6, 10 maggio . .	DEPRETIS	
249. Strambino . . . . .	25, 29 marzo . .	SOMIS . . . . .	<i>Morto il 6 agosto 1860.</i>
	16, 20 settembre	IORIO	
258. Susa . . . . .	25, 29 marzo . .	CHIAPUSSO	
225. Tempio . . . . .	id. . . . .	CAVOUR Gustavo . .	<i>Optò per il collegio di Santhià.</i>
	6, 10 maggio . .	BERTI	
28. Thonon . . . . .	25, 29 marzo . .	BEAURAIN	
229. Tirano . . . . .	id. . . . .	VISCONTI-VENOSTA	
230. Torino 1° collegio . .	id. . . . .	CAVOUR Camillo	
231. — 2° — . . . . .	id. . . . .	MIGLIETTI	
232. — 3° — . . . . .	id. . . . .	RICASOLI Bettino	
233. — 4° — . . . . .	id. . . . .	CASSINIS	

## ELENCO DEI COLLEGI ELETTORALI

COLLEGI ELETTORALI	GIORNI STABILITI PER LA CONVOCAZIONE DEI COLLEGI	ELETTI A DEPUTATI	MOTIVI DELLE VACANZE DEI COLLEGI
234. — 5° — . . .	25, 29 marzo . . . 6, 10 maggio . . .	VEGEZZI Zaverio . . . FABRE	<i>Optò per il collegio di Garesio.</i>
235. — 6° — . . .	25, 29 marzo . . . 6, 10 maggio . . .	FARINI . . . . . ALBASIO	<i>Optò per il collegio di Cigliano.</i>
135. <b>Torriglia</b> . . . . .	25, 29 marzo . . .	DEGIORGI	
20. <b>Tortona</b> . . . . .	id. . . . .	ALVIGINI	
90. <b>Tradate</b> . . . . .	id. . . . .	PELUSO	
188. <b>Treccate</b> . . . . .	id. . . . .	ANNONI	
33. <b>Trescore</b> . . . . .	id. . . . .	CAMOZZI	
37. <b>Treviglio</b> . . . . .	id. . . . .	MORETTI	
204. <b>Trino</b> . . . . .	id. . . . .	ARA	
76. <i>Ugine</i> . . . . .	id. . . . .	BLANC	
180. <i>Utelle</i> . . . . .	id. . . . .	NIEL	
3. <b>Valenza</b> . . . . .	id. . . . .	BOGGIO	
199. <b>Varallo</b> . . . . .	id. . . . .	BOLMIDA . . . . .	
146. <b>Varazze</b> . . . . .	id. . . . .	PESCETTO	
87. <b>Varese</b> . . . . .	id. . . . . 6, 10 maggio . . . 1, 5 luglio . . .	GARIBALDI . . . . . BERETTA . . . . . BOSSI	<i>Optò per il 1° collegio di Nizza.</i> <i>Annullata l'elezione per irregolarità constatate da protesta. Seduta 19 maggio 1860. (V. p. 216 Discussioni.)</i>
185. <b>Ventimiglia</b> . . . . .	25, 29 marzo . . .	BIANCHERI	
200. <b>Vercelli</b> . . . . .	id. . . . . 6, 10 maggio . . .	CAVOUR Camillo . . . BORELLA	<i>Optò per il 1° collegio di Torino.</i>
39. <b>Verdello</b> . . . . .	25, 29 marzo . . .	CAGNOLA	
272. <b>Vergato</b> . . . . .	id. . . . . 1, 5 luglio . . .	ERCOLANI . . . . . SILVANI . . . . .	<i>Annullata l'elezione in seguito a sorteggio per eccedenza del numero dei deputati addetti all'insegnamento universitario. Seduta 2 giugno 1860. (V. p. 952 Disc.)</i> <i>Annullata l'elezione per non avere l'Ufficio della prima sezione proclamato il candidato che aveva ottenuto il maggior numero di voti. Seduta del 9 ottobre 1860. (V. pag. 952 Discussioni.)</i>
56. <b>Verolanuova</b> . . . . .	25, 29 marzo . . .	UGONI	
257. <b>Verrès</b> . . . . .	id. . . . .	MONGENET	
122. <b>Verzuolo</b> . . . . .	id. . . . .	BERNARDI	
104. <b>Viadana</b> . . . . .	id. . . . .	FINZI	
360. <b>Viareggio</b> . . . . .	id. . . . .	CAREGA	
212. <b>Vigevano</b> . . . . .	id. . . . . 1, 5 luglio . . .	MANCINI . . . . . NEGRONI	<i>Per estrazione a sorte rimase deputato del collegio di Sassari.</i>
13. <b>Villanuova d'Asti</b> . . .	25, 29 marzo . . .	RICHETTA	

ELENCO DEI COLLEGI ELETTORALI

COLLEGI ELETTORALI	GIORNI STABILITI PER LA CONVOCAZIONE DEI COLLEGI	ELETTI A DEPUTATI	MOTIVI DELLE VACANZE DEI COLLEGI
168. <b>Vimercate</b> . . . . .	25, 29 marzo . .	ROBECCHI avvocato	
215. <b>Voghera</b> . . . . .	id. . .	PEZZANI	
367. <b>Volterra</b> . . . . .	id. . .	INCONTRI	
133. <b>Voltri</b> . . . . .	id. . .	CASTELLI Demetrio	
71. <i>Yenne</i> . . . . .	id. . .	<i>GIROD</i>	
32. <b>Zogno</b> . . . . .	id. . .	ZAMBELLI	

# ELENCO DEI DEPUTATI IMPIEGATI REGII STIPENDIATI

20 OTTOBRE 1860.

(Articoli 97, 98, 99 e 100 della legge elettorale.)

## *Ministero della Guerra.*

- 1 BRIGNONE cav. Filippo, maggiore generale
- 2 CADORNA cav. Raffaele, id.
- 3 CIALDINI cav. Enrico, generale d'armata
- 4 CUCCHIARI cav. Domenico, luogotenente generale
- 5 CUGIA cav. Effisio, maggior generale
- 6 FERRERO DELLA MARMORA cav. Alfonso, generale d'armata
- 7 FONTANELLI marchese Camillo, maggiore
- 8 GERBAIX DE SONNAZ conte Maurizio, luogotenente generale
- 9 GORINI Carlo, maggiore
- 10 MARABOTTO cav. Francesco, colonnello
- 11 PESCETTO cav. Federico, colonnello
- 12 PETITTI-BAGLIANI DI RORETO cav. Agostino, tenente generale
- 13 RIBOTTI Ignazio, luogotenente generale
- 14 RICASOLI barone Vincenzo, maggiore
- 15 RUFFINI nobile Giovanni Battista, maggiore
- 16 THAON DI REVEL cav. Genova, colonnello

## *Ministero dell'Estero.*

- 17 CARUTTI comm. Domenico, segretario generale

## *Ministero dell'Interno.*

- 18 ARMELONGHI Leonzio, segretario generale nell'Emilia
- 19 BERTI prof. Domenico, membro del Consiglio superiore di sanità
- 20 BIANCHI cav. Celestino, segretario generale nella Toscana
- 21 DEANDREIS comm. Giovanni, consigliere di Stato
- 22 DEMARIA cav. Carlo, membro del Consiglio superiore di sanità
- 23 GASTALDETTI prof. Celestino id.
- 24 GUGLIANETTI avv. Francesco, segretario generale
- 25 MELEGARI cav. Luigi Amedeo, consigliere di Stato
- 26 OYTANA comm. Giovanni Battista id.
- 27 TONELLO comm. Michelangelo id.

*Ministero di Grazia e Giustizia.*

- 28 1 ALVIGINI comm. Andrea, consigliere di Cassazione in Milano  
29 2 BORGATTI Francesco, consigliere di Cassazione in Bologna  
30 3 BORSARI prof. Luigi, consigliere del Tribunale supremo di revisione  
in Modena  
31 4 LEO cav. Pietro, consigliere d'appello in Cagliari  
32 5 LOI Effisio id.  
33 MANFREDI prof. Giuseppe, segretario generale nell'Emilia  
34 6 MANGINI Rolando, consigliere d'appello in Genova  
35 7 PESCATORE cav. Matteo, consigliere di Cassazione in Milano  
36 8 PELLEGRINI Giuseppe, consigliere del Tribunale supremo di revisione in Modena  
37 9 RUSCONI Pietro, consigliere d'appello in Milano

*Ministero della Marina.*

- 38 BO cav. Angelo, direttore generale della Sanità marittima  
39 D'ASTE marchese Alessandro, capitano di vascello di seconda classe  
40 MATTEI cav. Felice, ingegnere-direttore delle costruzioni navali  
41 PELLIONE DI PERSANO conte Carlo, contr'ammiraglio

*Ministero dell'Istruzione Pubblica.*

- 42 ALASIA cav. Giuseppe, segretario generale  
43 1 BONGHI Ruggiero, professore di filosofia in Pavia  
44 2 CIPRIANI Emilio, professore in aspettativa  
45 COPPINO professore Giovanni Michele, membro ordinario del Consiglio superiore di pubblica istruzione  
46 3 FIORUZZI Carlo, professore di legislazione criminale in Piacenza  
47 4 GHERARDI Silvestro, professore di fisica sperimentale in Torino  
48 5 GIORGINI Giovanni Battista, professore di storia del diritto in Pisa  
49 6 IMBRIANI Giulio, professore di diritto naturale in Pisa  
50 7 MANCINI cav. Pasquale, professore di diritto internazionale in Torino  
51 PATERI cav. Filiberto, professore e membro del Consiglio superiore di pubblica istruzione  
52 8 PIROLI Giuseppe, professore di legislazione criminale in Parma  
53 9 REGNOLI Oreste, professore di Codice civile in Bologna  
54 SELLA cav. Quintino, membro del Consiglio superiore di pubblica istruzione  
55 SPERINO cav. Casimiro id.  
56 TOMATI cav. Cristoforo id.

*Ministero delle Finanze.*

- 57 CARREGA Francesco, segretario generale in Toscana
- 

*Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.*

- 58 SCIALOIA comm. Antonio, segretario generale
- 

*Ministero dei Lavori Pubblici.*

- 59 BOSCHI comm. Pietro, segretario generale  
60 POSSENTI cav. Carlo, membro del Congresso permanente di ponti e  
strade
-

# MINISTERI

**durante la Sessione Parlamentare 1860.**

Ministero nominato con decreto 21 gennaio 1860.

- Presid. del Consiglio dei Ministri* BENSO DI CAVOUR conte Camillo.
- Ministero dell'Estero* . . . . BENSO DI CAVOUR conte Camillo.
- Id. dell'Interno* . . . . BENSO DI CAVOUR conte Camillo, incaricato della reggenza interinale; surrogato il 24 marzo 1860 da FARINI cavaliere e dottore Luigi Carlo; surrogato il 31 novembre 1860 da MINGHETTI commendatore Marco.
- Id. della Guerra e Marina* FANTI cav. Manfredo, luogotenente generale. (Con decreto 18 marzo 1860 il ministero di Marina venne staccato da quello della Guerra.)
- Id. della Marina* . . . . BENSO DI CAVOUR conte Camillo.
- Id. di Grazia e Giustizia* . CASSINIS cav. ed avv. Giovanni Battista.
- Id. delle Finanze* . . . . VEGEZZI avv. e comm. Zaverio.
- Id. dell'Istruzione Pubbl.* MAMIANI DELLA ROVERE conte Terenzio.
- Id. dei Lavori Pubblici* . JACINI cav. Stefano.
- Id. d'Agricoltura, Indust. e Commercio.* CORSI cav. ed avv. Tommaso, nominato con decreto 8 aprile 1860 ministro senza portafoglio; indi con decreto 5 luglio ministro del dicastero suddetto.

*NB.* — Durante l'assenza dei ministri dell'interno (FARINI) e della guerra (FANTI), quei Ministeri furono retti interinalmente, il primo dal ministro di grazia e giustizia, il secondo da quello della marina (decreti 29 settembre 1860); e nell'assenza del ministro di grazia e giustizia fu retto quel dicastero dal ministro VEGEZZI (decreto 17 novembre 1860).



# DISCORSO

## DELLA CORONA

### PER L'APERTURA DEL PARLAMENTO

2 APRILE 1860

SIGNORI SENATORI! SIGNORI DEPUTATI

L'ultima volta che io apriva il Parlamento, in mezzo ai dolori dell'Italia ed ai pericoli dello Stato, la fede nella divina giustizia confortavami a bene augurare delle nostre sorti.

In tempo brevissimo un'invasione respinta, libera la Lombardia per gloriose gesta di eserciti, libera l'Italia centrale per meravigliosa virtù dei popoli, ed oggi qui raccolti intorno a me i rappresentanti del diritto e delle speranze della nazione.

Di tanto bene andiamo debitori ad un alleato magnanimo, alla prodezza de' suoi e dei nostri soldati, alla annegazione dei volontari, alla perseverante concordia dei popoli, e ne rendiamo merito a Dio, chè senza aiuto sovraumano non si compiono imprese memorabili alle presenti ed alle future generazioni.

Per riconoscenza alla Francia, pel bene d'Italia, per assodare la unione delle due nazioni, che hanno comunanza di origini, di principii e di destini, abbisognando alcun sacrificio, ho fatto quello che costava di più al mio cuore.

Salvi il voto dei popoli e l'approvazione del Parlamento, salve in riguardo della Svizzera le guarentigie del diritto internazionale, ho stipulato un trattato sulla riunione della Savoia e del circondario di Nizza alla Francia.

Molte difficoltà avremo ancora a superare, ma, sorretto dalla opinione pubblica e dall'amore dei popoli, io non lascerò offendere nè menomare verun diritto, veruna libertà.

Fermo, come i miei maggiori, nei dommi cattolici e nell'ossequio al capo supremo della religione, se l'autorità ecclesiastica adoperi armi spirituali per interessi temporali, io, nella sicura coscienza e nelle tradizioni degli avi stessi,

troverò la forza per mantenere intera la libertà civile e la mia autorità, della quale debbo ragione a Dio solo ed ai miei popoli.

Le provincie dell'Emilia hanno avuto ordinamento conforme a quello delle antiche; ma nelle toscane, che hanno leggi ed ordini propri, era necessaria una temporanea provvisione particolare.

Il tempo breve e gli eventi rapidi hanno impedito di preparare le leggi che dovranno dare assestamento e forza al nuovo Stato. Nel primo periodo di questa Legislatura non avrete a discutere che le più urgenti proposte. I miei ministri prepareranno poi, colle debite Consulte, i disegni sui quali nel secondo periodo dovrete deliberare.

Fondata sullo Statuto la unità politica, militare e finanziaria, e la uniformità delle leggi civili e penali, la progressiva libertà amministrativa della provincia e del comune rinnoverà nei popoli italiani quella splendida e vigorosa vita che, in altre forme di civiltà e di assetto europeo, era il portato delle autonomie dei municipi, alle quali oggi ripugna la costituzione degli Stati forti ed il genio della nazione.

SIGNORI SENATORI! SIGNORI DEPUTATI!

Nel dar mano agli ordinamenti nuovi, non cercando nei vecchi partiti che la memoria dei servigi resi alla causa comune, noi invitiamo a nobile gara tutte le sincere opinioni per conseguire il sommo fine del benessere del popolo e della grandezza della patria. La quale non è più l'Italia dei Romani, nè quella del medio evo: non deve essere più il campo aperto delle ambizioni straniere, ma deve essere bensì l'Italia degli Italiani.

*(Gazzetta ufficiale del regno)*

## RISPOSTA DEL SENATO DEL REGNO

AL

# DISCORSO DELLA CORONA

APPROVATA NELLA SEDUTA DEL 14 APRILE 1860

SIRE!

Durante il corso dei grandi avvenimenti che si compivano tra l'ultima Sessione legislativa e questo faustissimo giorno, i nostri voti sempre vi seguirono, o Sire, e tra i pericoli a cui vi esponeste per l'onore della Corona e la salute della patria, l'ansia del nostro affetto si ragguagliava allo slancio del vostro valore.

Una guerra altrettanto breve quanto gloriosa, nella quale voi ed il potente vostro alleato misuraste il numero delle vittorie su quello delle battaglie, ottenne splendidi risultamenti, e tali da preparare nuovi ed alti destini a quell'Italia che vi acclamava Re, mentre vi salutava liberatore. Il Senato, che ne partecipò i dolori, ne partecipa ora l'esultazione, e s'allega della vostra gloria personale, che è un nazionale trionfo.

Il doloroso sacrificio, che V. M. s'impose per assodare l'unione di due nazioni in una scambievole fiducia ed in più stretti legami, è pure dal Senato profondamente sentito: sia almeno a voi, Sire, ed a noi conforto il pensiero che pel concorso di virtù che s'improntano di carattere uguale, la divina Provvidenza avvalori le nostre più care speranze.

Il Senato si farà un dovere di cooperare col maggior zelo a quei provvedimenti che si richiedono per l'ordinamento di

uno Stato, in cui le provincie nuove gareggiano colle antiche d'amore e di fede verso l'augusto Sovrano, non che di civile prudenza e di caldissimo affetto per la libertà e per l'indipendenza della patria.

Se alcun grave ostacolo rimane ancora, V. M., seguendo gli esempi di fermezza e di moderazione dei suoi gloriosi antenati, saprà superarlo, dimostrandosi ad un tempo Principe cattolico e Re costituzionale. E per questa come per ogni altra impresa avrà nel legittimo esercizio dei suoi diritti plaudenti e cooperanti il Parlamento e la Nazione.

Il Senato che sente lo splendore e l'autorità sua accresciuti dai tesori di civile sapienza, che gli recano nuovi onorandi colleghi da tante illustri provincie, oggi aggregate al vostro regno, nutre ferma fiducia che non si tarderà a raggiungere, anche in ciò che riguarda l'interna amministrazione, quella felicità che conviensi al merito di magnanimi sacrifici con tanto senno e sì gran cuore sostenuti.

*Incaricato della redazione l'Ufficio di Presidenza.*

*Deputazione per presentare l'indirizzo al Re: ALFIERI DI SOSTEGNO, presidente, GIOIA, ARRIVABENE, AUDIFREDI, D'ADDA, COCCAPANI, CONELLI, CIBRARIO — Supplenti: MARZUCCHI e GALVAGNO.*

## RISPOSTA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

AL

# DISCORSO DELLA CORONA

APPROVATA NELLA SEDUTA DEL 14 APRILE 1860

SIRE!

La solenne parola colla quale la M. V. annunziò usciti propizi quei presagi, fra cui s'aperse l'ultima Sessione legislativa, è scesa negli animi commossi e grati dei rappresentanti del vostro popolo, dei rappresentanti soprattutto di quelle provincie, di cui non indarno prendeste a compatire ai dolori e a proteggere le speranze.

Se non tutte le speranze poterono ora essere esaudite, nè tutti i dolori venir alleviati, la Provvidenza ha pur benedetto altamente le vostre prove di valore e di lealtà; essa ha consacrato colla vittoria delle armi e con quella del suffragio popolare il desiderio unanime di undici milioni d'Italiani.

Mercè l'aiuto d'un possente alleato, mercè la prodezza degli eserciti e l'annegazione dei volontari, mercè il senno e la mirabile fermezza dei popoli, voi avete aggiunto alle antiche le nuove provincie della Lombardia, dell'Emilia e della Toscana, e composto con esse quel forte Stato italiano, che sarà ormai il fondamento incrollabile della nazione.

Adunati ora intorno a voi i rappresentanti di questo Stato, custode e vindice dei diritti e delle sorti d'Italia, sentono il debito di ringraziarvi per quanto avete operato in beneficio della patria comune.

Essi sanno che, se non falli la costanza nella sciagura, se non venne meno la fede tra i pericoli, vostro è il vanto d'aver sorretti gli animi e dato il primo l'esempio dei grandi sacrifici. Ed ora che v'è chiesto il sacrificio maggiore e il più grave al vostro cuore, ora che alla fortuna d'Italia cedete il possesso di nobili e fedeli provincie, essi sentono vivissimo il vostro rammarico e si stringono con affetto più intenso intorno al vostro trono.

Gravi difficoltà rimangono ancora a superare. Ma voi traete dalla devozione dei popoli, dalla sicurezza del diritto, dalla riverenza di tutte le genti civili tal forza che basta a rintuzzare ogni offesa, a fiaccare ogni minaccia. In un animo, quale è il vostro, profondamente devoto alla fede degli avi e conscio del bene operato, nulla possono, se travolte a conflitti ed intenti mondani, le armi spirituali. Nulla ha da temere per esse la vostra autorità dovunque è sacro il nome di patria e vivo il culto delle civili virtù. Simbolo venerato delle comuni

speranze, quest'autorità è pei vostri popoli e per l'Italia il più alto e prezioso dei beni: nessuno può tentare di menomarne lo splendore.

Discusse le più urgenti proposte, noi attenderemo che il maturo consiglio del Governo di V. M. ci porga a deliberare le leggi regolatrici del nuovo Stato. Nella varietà degli ordini che ressero le provincie insieme aggregate, noi cercheremo l'unità che stringe ma non aggioga; noi, lasciando a ciascuna quel parziale svolgimento di forze da cui prende impronta la nativa civiltà, recheremo in uno quei vincoli supremi nel cui nodo sta la saldezza degli Stati. Questo felice connubio delle gloriose tradizioni storiche colle nuove sorti italiane ci venne già da voi additato; ad esso sarà affidata la futura prosperità della nazione.

SIRE!

Questa vita novella che, mercè vostra, s'apre a sì gran parte d'Italia; questo sì bello esempio di civili virtù; questa sì rara concordia degli animi, se fanno contrasto colle commozioni e coi dolori resi più gravi d'altre provincie italiane, fanno pur fede della maturità dei comuni destini e del valore delle acquistate libertà. Noi, qui raccolti presso a voi, quai membri d'una dispersa famiglia che si riconoscono e si abbracciano esultando, pur colla gioia amareggiata dal pietoso desiderio degli assenti, noi sentiamo tutto il pregio di quella vostra parola che annunzia un'Italia nuova, l'Italia degli Italiani. Questa parola ci sarà presente in ogni nostra deliberazione, sarà il lume d'ogni nostro consiglio. Essa varrà a noi di stimolo, agli altri, meno di noi fortunati, di conforto e di augurio. A tutti sarà bello un giorno il ripeterla, poichè avrà consociata la grandezza della nazione alla gloria imperitura del vostro nome.

*Incaricato della redazione il deputato TENCA.*

*Deputazione per presentare l'indirizzo al Re: RICETTA, RUSCONI, PERUZZI, MAZZOLDI, BELTRAMI, MICHELINI G. B., RESTELLI, TORRIGIANI, GAEDA, MACCIÒ, TURATI, TOSCANELLI, BORELLI e TEGAS.*

# PROGETTI DI LEGGE, RELAZIONI

## E DOCUMENTI DIVERSI

### Annessione delle provincie dell'Emilia e della Toscana.

*Progetti di legge presentati alla Camera il 12 aprile 1860  
dal presidente del Consiglio, ministro dell'estero (CAVOUR).*

SIGNORI! — Ho l'onore di presentarvi i reali decreti del 18 e del 22 dello scorso mese di marzo, in virtù dei quali le provincie dell'Emilia e della Toscana vennero dichiarate parte integrante degli Stati di Sua Maestà.

Questi decreti già ebbero solenne sanzione e nel recente voto dei comizi elettorali, e nel plauso universale delle popolazioni, e nell'approvazione da voi data alla nomina dei deputati delle provincie che son venute ad unirsi con noi in una sola monarchia.

Il Governo del Re confida pertanto che, nel convalidare il suo operato colle forme volute dalla Costituzione, voi sarete lieti di associare ad un atto così glorioso per la storia nostra, di tanto momento per i destini della patria, il nome e l'autorità di questo Parlamento, che fu sempre leale espressione e fermo sostegno dei voti e delle speranze della nazione.

#### PROGETTO DI LEGGE.

*Articolo unico.* Il Governo del Re è autorizzato a dar piena ed intiera esecuzione all'articolo 1 del regio decreto del 18 marzo 1860, del tenore seguente:

« Le provincie dell'Emilia faranno parte integrante dello Stato dal giorno della data del presente decreto. »

#### PROGETTO DI LEGGE.

*Articolo unico.* Il Governo del Re è autorizzato a dar piena ed intiera esecuzione all'articolo 1° del regio decreto del 22 marzo 1860, del tenore seguente:

« Le provincie della Toscana faranno parte integrante dello Stato dal giorno della data del presente decreto. »

#### REGIO DECRETO

VITTORIO EMANUELE II,

ECC., ECC., ECC.

Visto il risultamento della votazione universale tenutasi nelle provincie dell'Emilia, dalla quale risulta essere generale voto di quelle popolazioni di unirsi al nostro Stato;

Udito il nostro Consiglio dei ministri,  
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Le provincie dell'Emilia faranno parte integrante dello Stato dal giorno della data del presente decreto.

Art. 2. Il presente decreto verrà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

I nostri ministri sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, il quale, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta degli atti del Governo e pubblicato nelle provincie dell'Emilia.

Torino, addì 18 marzo 1860.

*Firmato:* VITTORIO EMANUELE

*Il presidente del Consiglio, ministro degli affari esteri  
e reggente il Ministero dell'interno*

*Firm. C. CAVOUR.*

*Il ministro di guerra e marina*

*Firm. M. FANTI.*

*Il ministro dell'istruzione pubblica*

*Firm. T. MAMIANI.*

*Il ministro di grazia e giustizia*

*Firm. G. B. CASSINIS.*

*Il ministro delle finanze*

*Firm. F. S. VEGEZZI.*

*Il ministro dei lavori pubblici*

*Firm. S. JACINI.*

Per copia conforme all'originale:

*Il segretario generale del Ministero degli affari esteri  
CARUTTI.*

REGIO DECRETO

VITTORIO EMANUELE II,

ECC., ECC., ECC.

Visto il risultamento della votazione universale delle provincie della Toscana, dalla quale consta essere generale il voto di quelle popolazioni di unirsi al nostro Stato;

Udito il nostro Consiglio dei ministri,  
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Le provincie della Toscana faranno parte integrante dello Stato dal giorno della data del presente decreto.

Art. 2. Il presente decreto verrà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

I nostri ministri sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, il quale, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta degli atti del Governo e pubblicato nelle provincie della Toscana.

Torino, addì 22 marzo 1860.

*Firmato:* VITTORIO EMANUELE

*Il presidente del Consiglio, ministro degli affari esteri e reggente il Ministero dell'interno*

*Firm. C. CAVOUR.*

*Il ministro di guerra e marina*

*Firm. M. FANTI.*

*Il ministro dell'istruzione pubblica*

*Firm. T. MAMIANI.*

*Il ministro di grazia e giustizia*

*Firm. G. B. CASSINIS.*

*Il ministro delle finanze*

*Firm. F. S. VEGEZZI.*

*Il ministro dei lavori pubblici*

*Firm. S. JACINI.*

Per copia conforme all'originale:

*Il segretario generale del Ministero degli affari esteri*

*CARUTTI.*

Annessione delle provincie dell'Emilia e della Toscana.

*Relazione fatta alla Camera il 13 aprile 1860 dalla Commissione composta dei deputati MONTICELLI, RORÀ, PERUZZI, BRUNET, ROBECCI (da Garlasco), ZANOLINI, CABELLA, SERRA, e SARACCO, relatore.*

SIGNORI! — I rappresentanti del diritto e delle speranze della nazione affrettavano col desiderio questo giorno benedetto, per attestare con segni autorevoli e sicuri il sentimento universale del paese, e consacrare con solennità di voto la indissolubilità di un patto scolpito nella coscienza de' popoli innanzi ancora che ne facesse amplissima testimonianza la splendida manifestazione della volontà popolare. Raccolti perciò senza indugio nei loro uffici per chiamare ad esame i regii decreti onde le provincie dell'Emilia e della Toscana furono dichiarate parte integrante dello Stato, vennero tutti a quest'unico pensiero di acclamare l'unione di quei popoli alla monarchia delle speranze italiane.

Facile adunque e gradito sovra ogni altro è il compito che rimane alla vostra Giunta, la quale, unanime ancor essa, si onora con patriottica esultanza di proporre alla Camera un voto di acclamazione onde approvare quei provvedimenti governativi che affrettarono l'unione di due nobilissime provincie a questo regno italiano, e diedero a quei popoli la sicurtà e l'immediato esercizio di tutte le franchigie costituzionali che sono il nostro orgoglio ed il segreto del nostro avvenire.

Però la vostra Giunta crederebbe, o signori, di fallire al debito di giustizia, se, plaudendo ai nuovi fratelli e stringendo ad essi amica la mano, intralasciasse di rendere pubblico omaggio di stima agl'insigni uomini, che in tempi difficili rimasero con senno e con fortuna al governo dei popoli della Emilia e della Toscana, i quali a loro volta riscossero meritata fama di sapienza civile; e più ci sentiamo superbi di poter cogliere la presente opportunità per esprimere col puro accento del cuore la riconoscenza che undici milioni di Italiani, raccolti quasi per incanto in una sola famiglia, serbano profonda ed incancellabile verso Re Vittorio Emanuele, simbolo delle nostre speranze, amore e gloria delle genti italiane. Riceva egli, il nostro Re, in cambio della eroica costanza, riceva Italia in questo giorno così lieto e solenne, il sacramento che noi facciamo di non sostare un istante nel glorioso cammino. Così ne aiuti Iddio giusto a ricomporre sul capo della veneranda madre la nobile ed invidiata corona!

Annessione delle provincie dell'Emilia e della Toscana.

*Relazione del presidente del Consiglio, ministro dell'estero (CAVOUR), 13 aprile 1860, con cui presenta al Senato i progetti di legge adottati dalla Camera dei deputati lo stesso giorno.*

SIGNORI! — Ho l'onore di sottoporre alle deliberazioni del Senato due progetti di legge per la convalidazione dei decreti reali di annessione delle provincie dell'Emilia e della Toscana.

Il Senato si renderà facilmente capace della necessità della loro pronta adozione e vorrà quindi occuparsene colla maggior possibile sollecitudine.

Annessione delle provincie dell'Emilia e della Toscana.

*Relazione fatta al Senato il 14 aprile dall'ufficio centrale composto dei senatori MONTEZENOLO, CADORNA, D'ADDA, AR-RIVABENE, e DES AMBROIS, relatore.*

SIGNORI! — Fu giorno di festa nazionale quello in cui convennero per la prima volta in quest'aula attorno al trono del Re i rappresentanti dell'Emilia e della Toscana. Con gli stessi sentimenti d'intima compiacenza voi ammettete poc'anzi nel seno del Senato gli eminenti personaggi di quelle provincie che ci onoriamo di doverare fra i nostri colleghi. Le leggi sottoposte in oggi alle vostre deliberazioni sono l'ultimo suggello apposto ad un'unione che tutti erano già avvezzi a considerare come moralmente compiuta. Nobili e generosi popoli con mirabile concordia di animi e fermezza di propositi vengono a dividere le nostre sorti ed accrescere lo splendore del

regno col ricco loro retaggio di civiltà e di gloria. Accogliendoli con ricambiato affetto, noi provvediamo alla forza ed all'indipendenza comune, e l'Europa imparziale comprenderà che nel soddisfare alle aspirazioni del cuore noi diamo l'unica soluzione che sia oramai praticamente possibile a questioni che da anni la tenevano in perpetue inquietudini.

L'ufficio centrale, che volle scegliermi a suo relatore, m'incarica di proporvi l'adozione pura e semplice dei progetti di legge.

### **Proroga dell'attuazione nelle provincie dell'Emilia dei Codici sardi civile, di procedura civile, di procedura criminale, di commercio, e della legge sull'ordinamento giudiziario.**

*Progetto di legge presentato al Senato il 18 aprile 1860 dal ministro di grazia e giustizia (CASSINIS).*

SIGNORI! — Il dittatore delle provincie modenesi e parmensi e governatore delle Romagne con decreto 27 scorso dicembre prescriveva che al 1° del prossimo maggio dovessero in quelle provincie andare in vigore i Codici sardi civile, penale, di procedura civile, di procedura criminale, e di commercio. Aggiungeva inoltre che con decreti successivi sarebbero pubblicate le disposizioni e le modificazioni occorrenti. E siccome era necessario che contemporanea alla osservanza di taluno fra quei Codici fosse l'attuazione del nuovo ordinamento giudiziario stabilitosi colla legge 15 passato novembre, con decreto 12 marzo si promulgava la legge suddetta, dandosi facoltà al ministro di grazia, giustizia e culti di pubblicare i regolamenti, le tabelle e quanto altro potesse per la esecuzione della medesima occorrere.

Miravano questi provvedimenti a che nel giorno in cui si fosse la desiderata politica attuata, si avesse anche nell'amministrazione della giustizia quella parità, la quale, fra provincie che fanno parte dello stesso regno, è indispensabile. Ma gli eventi che stavano maturando, essendosi, mercè il fermo proposito ed il concorde voto dei popoli, con meravigliosa celebrità compiuti il 18 scorso marzo, più non poté il Governo dell'Emilia pubblicare le disposizioni e modificazioni cui accennava il mentovato decreto 27 dicembre.

Ora, se nel passaggio da una ad altra legislazione è sempre utile che questo con opportuni ordinamenti si agevoli, ciò era, soprattutto nel caso presente, in cui trattavasi di provincie in ciascuna delle quali vigevo leggi ed istituti diversi, indispensabile.

Quindi il Governo del Re si accinse senza ritardo, valendosi delle facoltà che gli erano dalle leggi generali del regno e più specialmente dal preaccennato decreto 12 marzo acconsentite, a provvedere perchè i Codici suddetti potessero il 1° maggio andare di fatto, come certamente lo andrebbero di diritto, in vigore; e già aveva tutti preparati gli occorrenti lavori.

Senonchè, essendo l'attuale Codice civile sottoposto all'esame di una Commissione, e dovendo il Ministero, per obbligo impostogli dalla legge, quanto prima presentare alla approvazione del Parlamento un disegno di modificazioni del medesimo, da varie parti mi si venne osservando essere per avventura meno opportuno che si ponesse ora in vigore un Codice il quale verrà fra pochi mesi in parecchie sue disposi-

zioni mutato, e doversi queste modificazioni attendere per non assoggettare quelle provincie ad una duplice, troppo immediata e sempre gravissima variazione di leggi. Si aggiunse che, ove si soprassedesse dalla attivazione del Codice civile, era pure conveniente il sospendere quella dei Codici di procedura e della legge di ordinamento giudiziario, perchè, a parte il nesso che esiste tra questi e la legislazione civile, troppo gravi perturbazioni ne sarebbero ad ogni modo al momento avvenute.

Mentre però con molte istanze chiedevasi che fino alla imminente pubblicazione del nuovo Codice civile si sospendessero i Codici e la legge anzi mentovata, si espresse pure un vivo desiderio che fosse mantenuto in vigore il decreto 27 dicembre del dittatore dell'Emilia per quanto concerne l'osservanza in quelle provincie del Codice penale; imperciocchè questo ultimamente riveduto e corretto per opera di una Giunta composta di egregi giurisperiti e magistrati è oggi conforme ai progressi della scienza, alla condizione dei tempi, allo spirito delle nostre libere istituzioni; d'altronde, se nelle leggi civili è tollerabile, quantunque assai deploranda, una diversità di disposizioni fra le varie parti del regno medesimo, questa non può in guisa veruna giustificarsi nelle leggi penali, non potendo, secondo gli immutabili principii dell'equo e del giusto sanciti da una legge fondamentale e comune, consentirsi fra cittadini d'un regno medesimo tale disuguaglianza, per cui l'azione punita in una provincia, in altra sfugga a pena, o questa abbia con diversa misura ad infliggersi secondo il luogo in cui fu il reato stesso ed in circostanze identiche perpetrato. D'altronde l'osservanza del Codice penale non è così connessa con quella del Codice di procedura che senza quest'ultimo quello non possa attuarsi. Perciò, mentre si instava presso il Governo per la sospensione degli altri Codici, si richiedeva fosse mantenuta l'attuazione del Codice penale.

Le ragioni suesposte assai mi parvero fondate e convincenti; venni perciò nel pensiero di proporre che fosse prorogata l'attuazione dei Codici civile, di procedura civile, di procedura penale e della legge sull'ordinamento giudiziario al tempo assai vicino in cui potresti in tutto lo Stato avere una conforme legislazione civile, mantenendo però fermo il decreto 27 dicembre, per quanto concerne il Codice penale.

Rimaneva tuttavia un ostacolo, e questo consisteva nella difficoltà che una tal proroga fosse, attese le circostanze presenti, sancita per legge prima che la legale osservanza dei Codici suddetti sia, a termini del mentovato decreto, diventata un fatto compiuto. Ma non valse tale considerazione ad arrestarmi; persuaso una volta del bisogno di provvedere, dovette senz'altro avvisare ai mezzi. Unico ed ovvio mi si presentava quello di fissare l'epoca in cui la presente legge andrebbe in vigore a quel giorno stesso in cui dovrebbe produrre i suoi effetti il decreto 27 dicembre.

Non mi dissimulai certo la gravità di questa disposizione, secondo la quale venendo la legge ad avere effetto retroattivo colpisce fatti già consumati e diritti acquisiti. Ma nella storia della legislazione questo non è un esempio nè nuovo nè unico, essendosi ciò praticato ogniquale volta urgenti considerazioni di pubblico ordine lo consigliarono. D'altronde nel caso presente non sono a temersi gravi conseguenze; imperocchè o trattasi di fatti necessari, e questi saranno in numero assai ristretto e tanto minore quanto più presto potrà la legge promulgarsi; o trattasi di fatti volontari, ed a loro riguardo essendo i cittadini di ciò avvertiti per l'avvenuta presentazione della legge, avranno sin d'ora una norma secondo cui regolare le loro azioni.

SGNORI!

Sono questi i motivi che mi inducono a presentarvi l'unito disegno di legge, al quale confido sarà pronto e favorevole il vostro suffragio.

PROGETTO DI LEGGE.

Art. 1. L'attuazione dei Codici sardi civile, di procedura civile, di procedura criminale, di commercio, della legge di organizzazione giudiziaria, pubblicati rispettivamente coi decreti del dittatore delle regie provincie dell'Emilia del 27 dicembre e 12 marzo ultimi scorsi, è prorogata per quelle provincie al 1° gennaio 1861.

Art. 2. La presente legge avrà il suo effetto al 1° di maggio 1860.

Proroga dell'attuazione nelle provincie dell'Emilia dei Codici sardi civile, di procedura civile, di procedura criminale, di commercio, e della legge sull'ordinamento giudiziario.

*Relazione fatta al Senato il 23 aprile 1860 dall'Ufficio centrale composto dei senatori CORSI, GIOIA, CEPPI, MARZUCCHI, e DEFORESTA, relatore.*

SGNORI! — Mentre i popoli dell'Emilia con mirabile slancio e con imponente costanza di proposito proclamavano la loro unione politica alla gloriosa monarchia sabauda sotto lo scettro costituzionale di Vittorio Emanuele II, il dittatore di quelle provincie con ottimo intendimento decretava che col 1° maggio 1860 andrebbero in vigore nelle stesse provincie i Codici sardi civile, penale, di procedura civile, e di procedura criminale, il Codice di commercio, e la legge sul riordinamento giudiziario.

Compiutasi l'unione politica, il Governo del Re si accinse senza ritardo a maturare i provvedimenti necessari onde l'attuazione di dette leggi potesse aver luogo all'epoca stabilita.

Ma intanto l'attuale Codice civile essendo stato sottoposto all'esame di un'eledda Commissione, e dovendo il Governo per obbligo di legge quanto prima presentare al Parlamento un disegno di modificazione del medesimo Codice, parve a taluni che non sarebbe conveniente di porre il detto Codice in osservanza nelle menzionate provincie, mentre sta per essere in varie parti modificato; e si aggiunse che qualora si soprasseda all'attivazione del Codice civile, debbasi sostare eziandio a quella del Codice di commercio e dei Codici di procedura civile e di procedura criminale, non che della legge sul riordinamento della magistratura, perchè, a parte il nesso che esiste tra questi e la legislazione civile, troppo gravi perturbazioni ne sarebbero al momento avvenute.

Furono pertanto fatti analoghi richiami al ministro di grazia e giustizia, ed egli, aderendo ai medesimi ed alle surriferite considerazioni, viene proponendo col disegno di legge sottoposto all'approvazione del Senato, che l'attivazione dei Codici e della legge summenzionati nelle anzidette provincie dell'Emilia sia prorogata al 1° gennaio 1861; eccettuando però da questa prorogazione il Codice penale per essere questo stato ultimamente riveduto e corretto per opera di una Giunta composta di egregi giurisperiti e magistrati, giusta i progressi della scienza, la condizione dei tempi e lo spirito delle libere istituzioni: perchè d'altronde più grave e meno tollerabile

che nelle leggi civili sia la diversità di legislazione penale in un medesimo Stato, e perchè infine l'osservanza del Codice penale non è così connessa con quella del Codice di procedura, che senza quest'ultimo non possa attuarsi.

La vostra Commissione si è di leggieri fatta persuasa della sussistenza delle ragioni addotte dal signor ministro per quanto concernono il Codice civile, il Codice di commercio ed il Codice di procedura civile, e senza difficoltà riconobbe essa pure la convenienza di prorogare l'epoca dell'attuazione di questi Codici. Ma dubitò se tale proroga fosse del pari necessaria ed opportuna rispetto al Codice di procedura criminale dacchè non si proroga l'attuazione del Codice penale. Maggiore ancora fu la di lei ripugnanza riguardo alla legge sul riordinamento giudiziario, la quale se avesse potuto essere attuata ad un tempo in tutto lo Stato od almeno in tutte le provincie dove già fu pubblicata, sarebbe riuscita più agevole, ed avrebbe meglio corrisposto alle convenienze del servizio dell'amministrazione della giustizia e dei funzionari della medesima.

Tuttavia, dacchè il Governo afferma che l'attivazione di queste leggi nelle anzidette provincie potrebbe nel momento dar luogo a gravi perturbazioni, la Commissione, mentre deplora la necessità in cui si è trovato il Ministero di addimandare tale proroga, crede che non sarebbe prudente consiglio di negargliela.

Ma posto che si proroga l'attuazione della legge sull'ordinamento giudiziario e dei Codici civile, di commercio, di procedura civile, e di procedura criminale, non sarà egli meglio e più sicura via di prorogare eziandio l'esecuzione del Codice penale?

A dir vero la Commissione in sulle prime stette in forse se dovesse pronunciarsi per l'affermativa, massime che, come opportunamente notava alcuno dei suoi membri, questo Codice in vari articoli si riferisce alle disposizioni tanto del Codice civile quanto del Codice di commercio e del Codice di procedura criminale, e che d'altronde, per quanto tale Codice sia recente e sieno pregievoli e generalmente applaudite le modificazioni che arreca alle preesistenti leggi penali, non potrebbe tuttavia ritenersi fin d'ora come cosa certa che nella generale unificazione della legislazione del regno non vada esso pure soggetto ad alcun'altra modificazione.

Prevalse però il riflesso giustamente fatto dal Ministero che, se può talvolta per gravi motivi tollerarsi nelle leggi civili la diversità di disposizioni fra le varie parti del regno medesimo, essa non è mai giustificabile nelle leggi penali, perchè troppo manifestamente offende il senso morale dei cittadini il vedere che in un medesimo Stato un'azione sia punita come reato in una provincia ed in altra sia considerata come cosa lecita e sfugga a pena qualunque, ovvero lo stesso reato sia in identiche circostanze punito più o meno severamente secondo il paese in cui fu perpetrato. Al quale riflesso aggiungevasi un'altra considerazione non meno potente nell'animo dei commissari, quella cioè che l'accennato Codice penale contenendo parecchie disposizioni, le quali o diminuiscono le pene sancite dalle leggi penali ora in esse provincie esistenti, o meglio ne regolano l'applicazione, non potrebbero quelle popolazioni privarsi, sia anche per pochi mesi, del beneficio di tali modificazioni, già loro guarentito per legge, senza una invincibile necessità, la quale non è in verun modo dimostrata.

Che se è vero che in alcuni articoli il nuovo Codice penale si riferisce alle disposizioni degli altri Codici, cioè tanto del Codice civile, quanto del Codice di commercio e del Codice di procedura criminale, siccome questi Codici sono stati pubblicati nelle ridette provincie, può avviarsi agli inconvenienti

che potrebbero derivare da cotale circostanza con dichiarare in questa legge medesima che le disposizioni di detti Codici, alle quali si riferisce il Codice penale, avranno vigore all'epoca stessa in cui l'avrà questo, ristrettivamente però all'effetto penale; alla quale aggiunta il signor ministro ha dichiarato che aderiva di buon grado.

Rimaneva per ultimo ad esaminare se debba approvarsi l'articolo secondo del disegno ministeriale per cui si dichiara che questa legge avrà effetto dal primo maggio 1860, tuttochè sia evidente che a quell'epoca non potrà ancora essere approvata dai due rami del Parlamento e promulgata.

Certamente il dar effetto retroattivo ad una legge è tal cosa e di tanta gravità che non può essere giustificata fuorchè per specialissime circostanze e ben giusti motivi; ma non si contesta che sia in facoltà del legislatore di ordinare espressamente questo effetto retroattivo, alloraquando giustissimi motivi ed imperiosa necessità lo richiedano.

Ora, egli è evidente che questa imperiosa necessità ed i giusti motivi concorrono pienamente nel caso attuale; avvegnachè derivano dalla ragione e dallo scopo stesso della legge, a segno tale che tanto varrebbe non farla se non potesse produrre il suo effetto nel giorno medesimo in cui dovrebbero aver vigore le leggi delle quali vuolsi prorogare l'attuazione. Arroge che nel caso concreto la retroazione potrà tanto meno offendere la giustizia e dar luogo a plausibili lagnanze, in quanto che fin d'ora le anzidette provincie sono diffidate che l'epoca in cui andranno in vigore le predette leggi sarà il primo gennaio 1861, invece del primo maggio 1860.

Per tutte le sovra esposte considerazioni, l'Ufficio centrale vi propone, o signori, l'approvazione del disegno di legge presentato dal signor ministro di grazia e giustizia, colla aggiunta però all'articolo primo, stata già con esso concertata.

PROGETTO DI LEGGE.

Art. 1. L'attuazione dei Codici sardi civile, di procedura civile, di procedura criminale, di commercio, e della legge di organizzazione giudiziaria, pubblicati rispettivamente coi decreti del dittatore delle regie provincie dell'Emilia, del 27 dicembre e 12 marzo ultimi scorsi, è prorogata per quelle provincie al primo gennaio 1861.

Avranno tuttavia vigore fino dal primo maggio 1860 le disposizioni dei suddetti Codici alle quali si riferisce il Codice penale, ristrettivamente però all'effetto penale contemplato nello stesso Codice.

Art. 2. La presente legge avrà il suo effetto dal primo maggio 1860.

Proroga dell'attuazione nelle provincie dell'Emilia dei Codici sardi civile, di procedura civile, di procedura criminale, e di commercio, e della legge sull'ordinamento giudiziario.

*Relazione del ministro di grazia e giustizia (CASSINIS), 8 maggio 1860, alla Camera con cui presenta il progetto di legge approvato dal Senato il 27 aprile 1860.*

SIGNORI! — Il Senato del regno, avendo nella sua tornata del 27 scorso aprile approvato il disegno di legge da me presentato ed inteso a prorogare nelle provincie dell'Emilia fino al 1° gennaio 1861 l'osservanza dei Codici sardi civile, di procedura

civile, di procedura penale, e di commercio, e della legge sull'ordinamento giudiziario, che secondo i decreti 27 dicembre e 12 marzo ultimi scorsi del dittatore e governatore di quelle provincie avrebbero dovuto andare colà in vigore il primo corrente maggio, ho ora l'onore di sottoporre il medesimo alle deliberazioni della Camera dei deputati.

Le ragioni stesse che movevano il governatore dell'Emilia ad accelerare con tutti i mezzi possibili la parificazione legislativa di quella nobile parte d'Italia con le antiche provincie del regno, mi persuasero a nulla pretermettere dal canto mio affinchè potessero gli accennati due decreti avere effetto, non senza cercar di evitare quelle pericolose economiche perturbazioni che avevansi a temere dal troppo rapido avvicinarsi di leggi diverse; al quale riguardo era mio pensiero che, mercè transitorii temperamenti, si mantenessero tuttora colà quelle particolari disposizioni ora vigenti di cui manifesti erano i vantaggi, e alcune delle quali, coordinandosi col sistema del nuovo Codice civile, di cui vi sarà quanto prima presentato lo schema, sono destinate a farne parte.

Ma mentre tutti consentivano nella convenienza della immediata attivazione del Codice penale nelle provincie dell'Emilia, da varie parti si mossero al Ministero vive istanze per chiedere che il Codice civile attuale, di cui, come dissi, è imminente la riforma, non andasse per ora in osservanza, e che questa per esso, pei Codici di procedura e per la legge di ordinamento si rimandasse al tempo non lontano in cui il nuovo Codice civile modificato verrà a tutto il regno esteso. Fondavasi tale domanda sugli inconvenienti delle troppo ripetute mutazioni delle leggi, e sull'opportunità che quanto si attiene alla amministrazione della giustizia fosse nel tempo medesimo e con le stesse norme regolato.

A simili osservazioni, cui aggiungevano peso il numero e l'autorità delle persone da cui erano fatte, io credetti di dover acconsentire anche perchè, attese le considerazioni sovra espresse, non veniva a protrarsi di soverchio quella legislativa unificazione la quale è nei comuni desiderii, e sottoposi quindi all'altra parte del Parlamento l'unito disegno di legge.

I motivi che lo dettarono sono accennati nella relazione con cui lo accompagnai nel presentarlo al Senato e vennero ampiamente svolti nella discussione che è seguita in quel recinto. Credo pertanto inutile più a lungo soffermarmi ad enunciarli. Solo accennerò ancora come, avendo preveduto essere difficilissimo che il presente progetto fosse in legge convertito prima del giorno in cui sarebbero andati in vigore i Codici e la legge summentovata, introdussi nell'articolo secondo di esso una disposizione con cui viene data alla legge una forza retroattiva. Conosco le obiezioni che mi si possono muovere, ma i tardivi richiami fatti al Ministero perchè non andassero in vigore i due decreti 27 dicembre e 12 marzo del governatore dell'Emilia, la convinzione in cui io era che questi si potessero senza pericolo, mercè opportune disposizioni transitorie, attuare, e le eccezionali circostanze per cui furono i lavori della Camera interrotti, impedironmi di altrimenti provvedere. Non è d'altra parte nè unico, nè nuovo l'esempio di una legge retroattiva, ed io confido, o signori, che voi con il rendere sollecitamente il partito sull'unito disegno togliete quegli inconvenienti i quali da una prolungata incertezza sulla legislazione in vigore potrebbero per avventura derivare.

PROGETTO DI LEGGE.

Art. 1. L'attuazione dei Codici sardi civile, di procedura civile, di procedura criminale, di commercio, e della legge di organizzazione giudiziaria, pubblicati rispettivamente coi



decreti del dittatore delle regie provincie dell'Emilia del 27 dicembre e 12 marzo ultimi scorsi, è prorogata per quelle provincie al 1° gennaio 1864.

Avranno tuttavia vigore fino dal 1° maggio 1860 le disposizioni dei suddetti Codici alle quali si riferisce il Codice penale, ristrettivamente però all'effetto penale contemplato nello stesso Codice.

Art. 2. La presente legge avrà il suo effetto dal 1° maggio 1860.

Però saranno validi gli atti che da detto giorno e sino alla promulgazione di questa legge fossero fatti nelle forme stabilite dai Codici summenzionati.

Proroga dell'attuazione nelle Provincie dell'Emilia dei Codici sardi civile, di procedura civile, di procedura criminale, e di commercio, e della legge sull'ordinamento giudiziario.

Relazione fatta alla Camera il 16 maggio 1860 dalla Commissione composta dei deputati FIORUZZI, ARA, MARTINELLI, PIROLI, PEPOLI GIOVACHINO, LISSONI, CASTELLI, MINGHETTI, e MANCINI, relatore.

SIGNORI! — Mentre le generose popolazioni dell'Emilia, guidate dal sentimento della nazionale indipendenza e dal bisogno di fortemente garantirsi dalle straniere offese, per organo delle loro Assemblee e per ogni maniera di manifestazioni esprimevano con mirabile unanimità il voto dell'unione di quelle provincie alla sola Monarchia costituzionale che in Italia sotto lo scettro invitto della Casa di Savoia da oltre a due lustri offrì l'ammirato spettacolo della libertà conciliata con l'ordinato progresso sociale, il dittatore e governatore delle provincie medesime col suo decreto del 27 dicembre 1859 compì uno de' tanti atti di politica sapienza, mercè i quali, studiandosi ognora di secondare e ridurre ad effetto quel voto nazionale, ben meritava della comune patria e delle sue sorti avvenire.

Quel decreto promulgavasi mentre una Commissione legislativa, istituita per l'Emilia fin dal 50 novembre, da quasi un mese raccoglievasi in Bologna, ed attendeva alacremente all'opera di studiare le più urgenti ed importanti modificazioni che fosse d'uopo introdurre ne' Codici e nelle altre principali leggi vigenti nello Stato sardo, acciò la loro uniforme autorità potesse con maggior facilità e sicura utilità sostituirsi al più presto alle tre difformi legislazioni, con le quali allora tuttavia reggevasi le provincie modenesi e parmensi e le Romagne.

Se non che in quei giorni essendo annunziata la prossima riunione in Parigi di un Congresso de' maggiori potentati d'Europa, nel quale doveva tentarsi dar soluzione alla questione italiana, parve savio consiglio, come dichiarò più tardi nel suo rapporto il presidente della Commissione stessa, senza indugio, e prima ancora del compimento di quei lavori, confermare coi fatti la volontà espressa dai Parlamenti, e compiere per quanto fosse possibile legislativamente la bramata annessione di quelle provincie al reame sardo, mostrando all'Europa come esse avessero di già spontaneamente ripudiata ogni tradizione di municipio, rigettata un'autonomia che aveva ridotto i Governi precedenti indipendenti di solo nome, benchè vassalli di fatto del potente nemico della nazione, ed alla varietà degli istituti e degli ordini loro propri surrogata unità di leggi e di forme di amministrazione.

Tale era la ragione ed il significato del decreto del 27 dicembre, col quale fu ordinato che dal 1° maggio 1860 nelle provincie dell'Emilia dovessero andare in vigore, in luogo delle preesistenti legislazioni, i Codici sardi civile, penale, di procedura civile e criminale, e di commercio, con l'espressa riserva di pubblicare con decreti successivi le altre disposizioni e le modificazioni in essi occorrenti.

Queste ulteriori disposizioni e modificazioni erano considerate assolutamente necessarie, non meno per regolare la condizione transitoria de' giuridici rapporti nel passaggio alla nuova legislazione, che per allontanare da quelle provincie gl'inconvenienti che avrebbe prodotti l'adozione pura e semplice della codificazione sarda nel suo stato attuale, soprattutto perchè in alcune di esse le leggi civili in vigore avrebbero ceduto l'impero ad altre in qualche parte reputate deteriori, o almeno ripugnanti di troppo alle abitudini ed all'opinione generale, specialmente quanto agli atti dello stato civile ed agli ordinamenti matrimoniali, alla partecipazione delle femmine nelle successioni, ed alle forme necessarie per la validità dei testamenti e degli altri atti civili.

Fatta pertanto la ragionevole riserva di simili urgenti modificazioni, nel resto la decretata uniformità legislativa non era soltanto una logica applicazione del principio dell'unità politica dello Stato, ma diveniva altresì saldo vincolo di unione tra le antiche e le nuove provincie, un ostacolo di più al ritorno all'antico ordine di cose, o a vagheggiare nuove e diverse combinazioni, e moltiplicava gli utili rapporti e l'uniforme distribuzione de' civili benefici ed obblighi tra popolazioni consociate dalla comune nazionalità.

Con lo stesso intendimento il governatore dell'Emilia alquanto più tardi, nel 12 marzo 1860, con altro suo decreto promulgava in quelle provincie anche la nuova legge sarda sull'ordinamento giudiziario del 13 novembre precedente, lasciando facoltà al ministro di grazia e giustizia di pubblicare i regolamenti, le tabelle e quanto altro occorresse per l'esecuzione della medesima.

Ma sebbene la Commissione legislativa dell'Emilia avesse diligentemente fornito il suo compito, ed apparecchiate le proposte delle principali modificazioni stimate necessarie specialmente nel Codice civile, e delle disposizioni transitorie che accompagnar dovessero la promulgazione di questo e degli altri Codici del regno sardo, nondimeno, incalzando gli avvenimenti, ed essendosi felicemente compiuta l'annessione nel 18 marzo, quelle proposte non vennero mai ridotte in legge; e di accordo col nostro Governo, il quale aveva dato un simile mandato ad altra Commissione legislativa adunata in Torino, fu deliberato che esse rimanessero qual lavoro semplicemente preparatorio delle proposte definitive di riforma, le quali sarebbero studiate ed elaborate da unica Commissione mista di giureconsulti delle antiche e delle nuove provincie, comprese l'Emilia e la Toscana. Questa Commissione intende difatti con assidui studi all'adempimento del grave incarico; e tutto lascia sperare che il Governo sarà posto in grado di cominciare ben tosto la presentazione del progetto del Codice civile riformato al Parlamento.

In tale stato di cose adunque appressavasi il giorno 1° di maggio 1860, e non poca incertezza e disparità di opinioni incontravansi relativamente alla condizione legislativa in cui l'Emilia troverebbesi.

Alcuni credevano che il decreto del 27 dicembre, per difetto delle promesse e riservate modificazioni, come pure pe' dubbi insorti intorno la regolare promulgazione e pubblicazione de' Codici di cui è parola, non potesse ancora aver compimento di vigore e di effetto.

Non mancava chi pensasse conservar tuttavia il Governo facoltà di pubblicare esso stesso quelle modificazioni e tutti i provvedimenti riguardanti l'ordinamento giudiziario, con semplici decreti, in virtù della riserva fattane negli atti legislativi del 27 dicembre e del 12 marzo.

Altri in vece di ciò dubitavano, e pur credevano che nel 1° di maggio verrebbero ad entrare in osservanza nell'Emilia i Codici sardi, tali quali erano, senza modificazioni di sorta ed appropriate disposizioni transitorie; ed almeno per rimuovere l'insorto dubbio, sollecitavano istantemente la presentazione di un disegno di legge che ciò impedisse, e dichiarasse prorogata l'introduzione di que' Codici fino all'epoca in cui potesse sperarsi attribuita definitiva autorità al nuovo Codice civile; riconoscendo però la convenienza ed utilità di non opporre verun indugio all'immediata osservanza del solo Codice penale di recente migliorato, la cui esecuzione non faceva presagire inconvenienti. Quest'ultimo consiglio raccolse suffragi così numerosi ed autorevoli, specialmente di coloro che più da presso conoscevano le condizioni ed i bisogni delle provincie dell'Emilia, che il ministro guardasigilli credè doverlo anteporre a' suoi propri divisamenti, e quindi introdusse avanti al Senato la relativa proposta di legge, con la quale l'attuazione de' Codici sardi in quelle provincie, ad eccezione del solo Codice penale, dichiaravasi prorogata dal 1° di maggio 1860 al 1° gennaio 1861.

Il Senato approvò questa legge, introducendovi due aggiunte: l'una per attribuir vigore dal 1° di maggio 1860, insieme al Codice penale, anche a quelle poche disposizioni degli altri Codici alle quali il Codice penale si riferisse, ristrettivamente però al solo effetto penale contemplato nel medesimo; l'altra per prevenire il pericolo che atti in buona fede celebrati dopo il 1° maggio in conformità de' Codici sardi da coloro che potessero crederli già entrati in osservanza rimanessero in conseguenza di questa nuova legge invalidati per difetti di forma; si volle in tal guisa purgare la lamentata retroattività di essa del più pernicioso de' suoi effetti, ed abbondare nel senso di accordare agli atti fatti con le antiche o con le nuove forme durante tale incertezza una garanzia di validità.

Sottoposto questo disegno di legge agli uffici della Camera, tutti furono concordi nel riconoscere la gravità delle condizioni eccezionali che rendevano necessario un provvedimento di simil natura.

Sette di essi, facendo anche ragione dell'urgenza somma di non prolungare per quelle provincie uno stato di dannosa incertezza, avvisarono doversi il progetto dalla Camera senz'altro approvare, rinunziando a qualunque proposito di emendarlo nella sostanza o nella forma, benchè non si volessero taciuti i desiderii che in ispecie sotto quest'ultimo aspetto esso lasciava.

Due altri uffizi, accettando parimente il progetto, domandarono se non fosse conveniente emendarlo, limitandolo alle sole provincie modenesi e parmensi, e lasciando entrare in osservanza l'intera codificazione sarda nelle Romagne, per farvi cessare l'autorità di ordini, leggi e forme di procedura in parte poco conciliabili con le garentie liberali.

Ma uno di questi ultimi aggiungeva che nella ipotesi di avvenuta regolare promulgazione de' Codici, quando dovesse entrarsi nella via degli emendamenti, fosse d'uopo introdurre anche quello per cui la nuova legge, senza alcuna retroattività specialmente sugli avvenuti trasferimenti di proprietà, dovesse avere effetto soltanto dall'epoca della sua promulgazione.

La vostra Commissione, o signori, ha ritenuto che innanzi a tutte le altre considerazioni dovesse andar quella del ma-

nifesto ed urgentissimo bisogno in cui trovansi le provincie dell'Emilia di veder determinata con un atto legislativo la loro presente condizione, e de' gravi danni che le medesime soffrirebbero da qualunque maggiore ritardo, se il progetto ora sottoposto alle vostre deliberazioni, anzichè acquistare in pochi giorni autorità di legge, dovesse essere all'altra Camera nuovamente rimandato, soprattutto poi se le emendazioni si arrestassero alla forma della proposta senza immutarne l'essenza.

Con la scorta di questo criterio la Commissione, benchè parecchi de'suoi membri inclinassero a preferire che insieme col Codice penale si attribuisse altresì pronta osservanza ed esecuzione anche al Codice di commercio ed a quello di procedura criminale con la parte relativa dell'ordinamento giudiziario per non indugiare in quelle provincie del reame la introduzione della benefica guarentigia della istituzione dei giurati ne' criminali giudizi, tuttavia, prevedendo obiezioni e difficoltà di varia natura inevitabili nel corso delle ulteriori fasi e discussioni cui andrebbe soggetto il disegno di legge, ha dovuto venire nell'unanime convincimento che in niun modo potrebbe meglio provvedersi al vantaggio di quelle popolazioni, che proponendo alla Camera l'approvazione pura e semplice della legge medesima.

Non ha tralasciato però la Commissione di preoccuparsi dello scrupolo sollevato da che questa legge sembri avere un'efficacia retroattiva, cioè fin dall'epoca già trascorsa del 1° maggio 1860. E sebbene ammetta non essere nuova ed affatto inconciliabile co' principii del diritto la promulgazione di legge avente alcun effetto retroattivo in vista di gravissime necessità od utilità sociali, richiedendosi soltanto che nella legge stessa venga espressamente dichiarato di provvedersi (secondo l'espressione della romana sapienza) *nominatim et de praeterito tempore, et adhuc pendentibus negotiis* (L. 7, C. De Legibus), non potrebbe mettere in dubbio esser debito di giusto e prudente legislatore evitare con ogni studio di ricorrere ad un simile espediente, e restringerne l'uso a casi rarissimi e di evidente morale impossibilità del contrario.

Ma è forse innegabile nella proposta legge il deplorato vizio di retroattività?

La vostra Commissione, o signori, ha creduto poterne dubitare. Ed invero a fronte della premessa esposizione dei fatti che precedettero l'emanazione del decreto del 27 dicembre, e delle condizioni nelle quali essa avvenne, cioè mentre la Commissione legislativa bolognese attendeva a studiare e proporre le modificazioni da introdursi ne' Codici sardi, è mestieri in buona fede riconoscere che secondo i termini, e molto più secondo lo spirito di quel decreto, non si volle ordinare che questi Codici, e specialmente il Codice civile, entrassero in osservanza in tutto il territorio dell'Emilia nel 1° di maggio 1860 nello stato in cui allora trovavansi, ma in quanto dovessero più tardi pubblicarsi co' promessi decreti le modificazioni occorrenti. Tali decreti non essendo stati in seguito emanati, niuno contenderà per lo meno che un ragionevole dubbio potrebbe oggi elevarsi avanti i tribunali di quelle provincie sulla quistione, se ciò non ostante quelli tra i Codici sardi, su' quali eransi proposte ed apparecchiate le modificazioni, e specialmente il Codice civile, nel giorno 1° di maggio siano veramente entrati in osservanza, o se in vece fino ad un nuovo atto legislativo, e ad una più compiuta e regolare promulgazione, proseguano intanto ad essere in vigore i vari Codici e le leggi preesistenti. Ed è un fatto che a quest'ultima opinione aderisce in preferenza l'opinione dei giuristi e la coscienza delle stesse moltitudini in quei paesi.

Or una legge intesa a risolvere questo dubbio, e ad impedire la grave perturbazione che arrecherebbe alla sicurezza di tutti i diritti l'abbandonare una tale quistione alla varia risoluzione dei tribunali, non solo si raccomanda per la manifesta sua necessità, ma è altresì per la sua indole una legge dichiarativa, come quella che interpreta i due primi articoli del decreto del 27 dicembre, ne fissa l'intelligenza, e ne regola l'esecuzione.

Se ciò si conceda, sarà ovvio il rammentare che tutte le leggi dichiarative, quelle cioè con le quali lo stesso potere legislativo interpreta una legge anteriore e ne determina la significazione e gli effetti, debbe sempre, in conformità dei principii generali del diritto, retroagire, identificandosi con la legge anteriore spiegata e dichiarata; o per dir meglio non può incorrere nel vizio della retroattività appunto perchè sostanzialmente non è una legge nuova, ma è la stessa legge antica autenticamente interpretata, onde togliere alla giurisprudenza il pericolo dell'arbitrio e dell'errore. La convenienza dell'intervento del potere legislativo per interpretare il decreto del 27 dicembre è poi manifesta, perchè il dubbio nè pur si restringe ad alcuna legge speciale, ma comprende l'intero sistema della codificazione che debba ritenersi imperante in una parte dello Stato.

La concorde sentenza dei maestri nel diritto e gl'insegnamenti pacifici della giurisprudenza sottraggono all'efficacia delle leggi dichiarative soltanto le transazioni ed i giudicati già irrevocabili nell'epoca della loro promulgazione; ma non hanno mai dubitato che, fuori di tali casi, esse di lor natura possano e debbano applicarsi e considerarsi efficaci anche a riguardo di fatti anteriormente e nell'intervallo consumati.

Pertanto, ove il proposto disegno di legge si riguardi sotto un tale aspetto, forse non vi sarà peritosa coscienza che debba turbarsi per una retroattività più apparente che reale, certamente poi non ripugnante ai principii del diritto, e determinata altresì da evidenti e gravissime esigenze di sociale utilità.

L'esclusione del Codice penale da questa legge dichiarativa è giustificata da che i dubbi insorti in dipendenza della riserva di modificazioni non potevano estendersi al Codice penale dopo che la Commissione legislativa dell'Emilia, nel sciogliersi, aveva espressamente dichiarato non occorrere in esso alcuna modificazione, limitandosi ad esprimere voti di miglioramento da prendersi in considerazione allorchè il medesimo venisse sottoposto ad una revisione parlamentare; ed il governatore dell'Emilia in successivi atti legislativi, come nel decreto sulla pubblica sicurezza, riferendosi a parecchie disposizioni dello stesso Codice penale, aveva confermato l'universale certezza che il Codice anzidetto sarebbe entrato in osservanza nel 1° maggio; e parimente non fu sollevata alcuna dubbietà intorno alla regolarità della sua promulgazione e pubblicazione.

Quanto alle speciali disposizioni di altri Codici alle quali rinvia il Codice penale, e che il Senato volle benanche poste in osservanza dal 1° maggio 1860, sarà questa una innocua retroattività, soccorrendo la provvida norma dell'articolo 3 dello stesso Codice penale, secondo il quale, tra due leggi penali diverse nel tempo del commesso reato e nel tempo del giudizio, la nuova legge non altrimenti può avere applicazione, se non in quanto sia comparativamente la più mite.

L'altra aggiunta del Senato per dichiarare non impugnabili per vizio di forma gli atti fatti in conformità dei Codici sardi nel breve tempo trascorso dopo il 1° di maggio è intesa alla maggiore preservazione dei diritti in buona fede esercitati dalle parti contraenti o disponenti, e costituisce

una sanatoria di atti eseguiti sotto l'influenza di circostanze straordinarie, dei quali potrebb'essere contrastata la validità; e non potrebbesi negare al potere legislativo la facoltà di emettere provvedimenti eccezionali di simil natura, dei quali non sono rari gli esempi, specialmente nel passaggio da una ad altra legislazione.

D'altronde, o signori, sia che si consideri il principio su cui la legge è fondata, sia che si discenda alle sue particolari applicazioni, niuno penserà che nella notoria realtà di quello stato d'incertezza fosse preferibile una contraria risoluzione degli insorti dubbi, o qualunque legislativa dichiarazione che menasse all'effetto di attribuire un effimero vigore ed una transitoria efficacia alla codificazione sarda nell'attuale suo stato dal 1° maggio 1860 fino al giorno in cui dovrà esser posto in osservanza il Codice civile riformato. La rapida vicenda di tre successive legislazioni in un solo anno sarebbe al certo per qualunque paese, anzichè un beneficio, sorgente di danni incalcolabili.

Sono queste, o signori, le principali considerazioni, per le quali la vostra Commissione ha l'onore di proporvi l'approvazione pura e semplice del progetto di legge.

### Convalidazione del regio decreto 1° dicembre 1859 relativo ai due trattati conchiusi, il primo tra la Sardegna e la Francia, ed il secondo tra la Sardegna, la Francia e l'Austria, sottoscritti ambidue a Zurigo il 10 novembre 1859.

*Progetto di legge presentato alla Camera il 12 aprile 1860 dal presidente del Consiglio dei ministri e ministro dell'estero (CAVOUR).*

SIGNORI! — Nel presentare alla vostra approvazione i due trattati stipulati a Zurigo il 10 novembre 1859, l'uno fra il Governo di S. M. e la Francia, l'altro fra il Governo di S. M., l'Austria e la Francia, credo necessario di porgere alcuni schiarimenti intorno alle principali condizioni sotto le quali la Lombardia venne unita al Piemonte, tralasciando le considerazioni politiche a cui i negoziati di Zurigo potevano dar luogo. Queste considerazioni non avrebbero oggidì alcuna opportunità effettiva, perchè il Governo del Re, avendo studiato il modo di eliminar dai trattati ogni stipulazione che non riguardasse esclusivamente la Lombardia, ed essendo in ciò pienamente riuscito, diventerebbe inutile ogni disputa sopra disegni che non vennero effettuati ed ai quali il Piemonte si è costantemente opposto.

I preliminari di Villafranca constavano di due parti distinte: dapprima statuivansi le clausole della cessione alla Francia della Lombardia che dovea essere retroceduta alla Sardegna; in secondo luogo ponevansi alcune massime intorno all'assetto che l'imperatore di Francia e d'Austria giudicavano potersi raccomandare all'Italia. S. M. avendo accettati quei preliminari solamente per quanto lo concernevano, il Governo non doveva prendere ingerimento di sorta alcuna intorno ai negoziati che riguardassero il divisato riordinamento italiano.

Tali furono le istruzioni date ai regii plenipotenziari, e conformi ad esse vennero conchiusi i trattati che la Camera è chiamata a disaminare. La cessione della Lombardia invol-

geva due questioni di alta importanza, e parecchie altre che, al paragone, potevano dirsi minori.

Le prime versavano circa la delimitazione delle nuove frontiere e il ripartimento del debito pubblico; le altre si riferivano alle strade ferrate, alla restituzione dei depositi giudiziari ed amministrativi esportati dall'Austria; trattavasi inoltre di assicurare alcuni diritti per le popolazioni che dovevano mutar signoria, e di ottenere ampia amnistia pei fatti dell'ultima guerra.

I preliminari di Villafranca non recavano la cessione della intera Lombardia. Mantova e Peschiera non eranvi comprese; non lo erano i distretti mantovani di oltre Po. Inoltre una notevole distesa di territorio veniva pure riserbata all'Austria intorno a Peschiera, imperocchè si stabiliva che la frontiera dei possedimenti austriaci partirebbe dal raggio estremo di questa fortezza e si stenderebbe in linea retta lungo il Mincio sino alle Grazie, e di là fino a Scorzaro ed a Luzzara.

Fondandosi sopra queste espressioni non ben chiare, l'Austria pretendeva: 1° che le dovesse appartenere una striscia di territorio lungo la riva destra del Mincio, partendo dal raggio estremo di Peschiera; 2° che questo raggio si estendesse a sei mila metri di distanza dalle fortificazioni, essendo questa la portata dei recenti cannoni rigati.

I plenipotenziari del Re sostenevano per contro: 1° che il raggio intorno alla fortezza non poteva essere di sei mila metri, ma doveva restringersi a mille circa, giusta quanto prescrivono per lo più le legislazioni dei vari paesi sulle servitù militari; 2° che il *thalweg* del Mincio doveva formare, durante tutto il suo corso, il limite dei due Stati.

Dopo lunghe discussioni la Francia propose come temperamento l'adozione di un raggio di 3500 metri. L'Austria vi aderì, ma a condizione che Monzambano le fosse aggiudicato. I plenipotenziari sardi e francesi ricusarono, e solamente dopo di ciò l'Austria acconsentì alla proposta francese.

Non minore insistenza posero i plenipotenziari austriaci circa la delimitazione lungo il Mincio, respingendo il *thalweg* come linea di separazione. Proposero a tal fine alcuni scambi di territorii, che vennero dai nostri ricusati. Se non che la Francia avendo dichiarato che nel concetto dei preliminari di Villafranca il *thalweg* del Mincio doveva servir di confine, e che una contraria interpretazione sarebbe contraria e alla ragione e ai principii generalmente adottati in tutti i trattati di delimitazione, cessarono le opposizioni dell'Austria.

Il lago di Garda fu diviso senza contestazione, e la navigazione dichiarata libera, salvi i diritti degli Stati ripuari di regolare la polizia dei porti e delle sponde.

Prima che la conferenza si radunasse in Zurigo, il Governo del Re avea fatti uffici per veder modo di ottenere, mediante compensi, Peschiera, Mantova e i distretti di oltre Po; ma le risposte ricevute non lasciarono speranza di accordo. Tuttavia, cogliendo il destro della discussione dei confini e dei proposti scambi di territorii, i plenipotenziari sardi aprirono nuove pratiche in proposito per mezzo dei plenipotenziari francesi. Esse non sortirono miglior effetto, perchè l'Austria le troncò ricisamente, dichiarando che non accetterebbe discussione alcuna sovra questa materia.

Se la Lombardia si fosse considerata quale paese di conquista, avrebbero dovuto cadere a suo carico i soli debiti provinciali; quei debiti cioè che possono chiamarsi speciali del paese, e come inerenti al territorio. Risguardandola invece come ceduta in virtù di internazionale componimento, sor-geva la quistione se non dovesse assumere una quota del debito generale dell'impero di cui essa faceva parte. Gli Stati diffatti sono grandi associazioni, i cui membri, quando ven-

gono a rompersi i vincoli sociali, debbono naturalmente dividere i benefizi ed i carichi del corpo intero. La base più giusta e più semplice di tal divisione sembra doversi desumere o dalla popolazione, o combinando insieme i due elementi della popolazione e della ricchezza. Occupata dalle armi alleate di Francia e di Sardegna, la Lombardia fu il prezzo di ripetute vittorie. Ma i vincitori non usarono il diritto di conquista.

I preliminari di Villafranca, limitandosi a rapidi cenni dei diritti ceduti dal vinto, acquistati dal vincitore, non parlarono delle conseguenze finanziarie della cessione. Però il ministro degli affari esteri d'Austria riteneva che, in un colloquio avuto in allora con S. M. l'imperatore dei Francesi, questi avesse consentito a che la Lombardia, oltre il debito del monte lombardo-veneto, sopportasse anche una parte del debito generale dell'impero austriaco.

Fondandosi su queste memorie, il gabinetto di Vienna chiedeva:

1° Si dividesse il debito del monte fra la Lombardia e la Venezia a ragione di 3 quinti per la prima, e di 2 quinti per la seconda;

2° Che si spartisse del pari il debito generale fra la Lombardia ed il resto dell'impero in proporzione della popolazione.

Il Governo del Re opinava per contro potersi e doversi da lui sostenere che a ragion di diritto la Lombardia dovesse rimanere estranea al debito generale della monarchia austriaca, perchè il regno lombardo-veneto avea una esistenza sua propria ed un sistema finanziario distinto. Questa separazione finanziaria essere provata da una serie di fatti averatisi dal 1814 al 1850. Aversene poi argomento certissimo nella conservazione del monte, cioè del debito dell'antico regno d'Italia a carico esclusivo del regno lombardo-veneto. Che per conseguenza il vero e real debito della Lombardia era quello costituito dal suo monte. Che tutto al più sarebbesi potuto sino ad un certo punto considerare qual debito imposto alla Lombardia il prestito detto *volontario*, ma in realtà forzato, che era stato posto a carico speciale di essa nel 1854. Un aggiustamento fondato su queste basi avea il vantaggio di partire da un principio positivo, il principio cioè della separazione finanziaria che era stato rispettato e riconosciuto dall'Austria. Il Governo del Re si risolveva perciò di proporre le seguenti basi, cioè: 1° d'incaricarsi dei tre quinti del monte; 2° di aggiungervi, ove non si potesse altrimenti conchiudere, la parte del prestito del 1854 addossato alla Lombardia.

In sul principio il Governo francese sembrava trovar plausibile la divisione del debito in ragione di popolazione, salvo ad inglobare il debito del monte lombardo-veneto nel debito generale dell'impero, e adoperare poi il proporzionato riparto della somma totale. Ma non tardò a riconoscere che questo metodo ripugnava al fatto non controvertibile della separazione finanziaria che sempre avea avuto vigore per la Lombardia, ed avrebbe condotto il Piemonte ad assumere carichi incomportabili. Diffatti a ragione di popolazione la Lombardia avrebbe dovuto accollarsi un debito di circa 500 milioni, oltre alla sua parte del monte.

Quindi il Governo francese trovò equo un sistema di accomodamento per cui la Lombardia non sopportasse altro peso oltre la sua tangente del passivo del monte e la parte di prestito forzoso che le era stata ascritta nel 1854.

Appena aperte le conferenze, i plenipotenziari sardi, corrispondendo all'invito ricevuto dal primo plenipotenziario francese, aveano fatto conoscere l'ultimo termine delle concessioni che erano autorizzati a consentire, e che abbiamo poco anzi riferito. Dal loro canto gli austriaci significarono la ferma

risoluzione di volere la divisione del debito generale in ragione di popolazione. In una nota verbale, rimessa il 13 agosto al signor Di Bourqueney, il conte di Colloredo osservava che il ripartimento dei debiti del regno d'Italia all'epoca della ristaurazione era stato fatto sulle basi combinate della popolazione e del reddito; soggiungeva poi che qualora si seguisse questo sistema, che pareva il più giusto ed equo, la quota della Lombardia dovrebbe computarsi in 250 milioni di fiorini (657 milioni e mezzo di franchi), non compreso il monte, la cui quota salirebbe a 60,750,000 fiorini; sicchè in tutto avrebbero 310 milioni di fiorini, o 796,968,750 franchi.

Il conte Colloredo tuttavia non instava per l'adozione di questa base combinata di popolazione e di reddito, mentre notava in pari tempo che, ove fossesi adottata qual base di divisione il numero della popolazione, la quota del debito generale spettante alla Lombardia sarebbe stata di 175 milioni di fiorini (498,750,000 franchi), oltre il debito del monte.

I plenipotenziari francesi fecero una proposta conforme al *maximum* consentito dai sardi. Essa fu respinta dal Gabinetto di Vienna, e non vedevasi modo di possibili accordi, quando l'Austria introdusse dirette trattative a Parigi, e cominciò a calare dalle eccessive pretese. In primo luogo consentiva a comprendere il debito del monte nel debito generale dell'impero; poscia alquanto più tardi proponeva una combinazione mercè la quale il debito della Lombardia sarebbe ridotto a 227,670,260 fiorini (597,461,182 franchi).

Fra queste discussioni trascorse tutto il mese di settembre. L'Austria persisteva in quest'ultima domanda; la Francia continuava a sostenere la proposta che noi avevamo messa innanzi.

Il primo di ottobre i plenipotenziari francesi significarono le definitive istruzioni del loro Governo. La divisione del debito sarebbe operata secondo il nostro sistema; ma dal canto nostro eravamo invitati a rinunziare a parecchie domande di indennità e di crediti che avevamo mosse, salva naturalmente la restituzione dei depositi o fondi d'estinzione ch'erano stati esportati dal Governo austriaco al cominciare della guerra. Mediante questo compenso speravasi por fine alle controversie.

Ma le resistenze dell'Austria ritardarono un'altra volta il pronto scioglimento delle difficoltà.

Stanco delle opposizioni incontrate, S. M. l'imperatore dei Francesi faceva dichiarare il 9 ottobre ai plenipotenziari del Re, che aveva proposto al Gabinetto di Vienna di sottoporre la questione della divisione del debito alla decisione di un arbitro, il quale avrebbe pronunziato secondo equità, sentite le ragioni di ambe le parti; che intanto stipulerebbersi il trattato di pace, rimettendo la divisione del debito al giudizio che l'arbitro avrebbe pronunziato.

Siffatta proposta aveva il vantaggio di stabilire prontamente la pace, assicurare il possesso della Lombardia, e tranquillare gli animi. Ma era impossibile il non vedervi gravissimi inconvenienti. Lasciar in sospenso, dopo così lunghe trattative, una questione tanto capitale, non era partito senza pericoli. D'altronde la larghezza, che per necessità bisognava lasciare all'arbitro che verrebbe scelto, non ci dava sufficiente sicurezza di andar esenti da carichi maggiori di quelli che noi riputavamo dovuti, e che eravamo in grado di sopportare.

Il Governo del Re giudicava perciò di somma importanza il rimuovere il Gabinetto francese da un pensiero suggerito da nobile desiderio di conciliazione, ma che in realtà poteva turbare ancora maggiormente le cose. La missione di rappresentare a questo proposito le ragioni del Governo era affidata da S. M. al generale Dabormida, ministro degli affari esteri.

I suoi uffici e l'operoso suo zelo furono coronati da lieto

successo. L'idea di un arbitrato veniva abbandonata. Tuttavia riputava il Governo francese che per venire ad un componimento sarebbe indispensabile fare all'Austria qualche maggior concessione. Proponeva quindi che, invece di addossarci il prestito del 1854, noi pagassimo a quella potenza una somma di 100 milioni in danaro suonante, mediante la quale il debito risultante dal prestito rimarrebbe a carico delle finanze austriache. Contemporaneamente il Governo di S. M. veniva informato che il Gabinetto austriaco sembrava disposto a ridurre i carichi per la cessione della Lombardia a 525 milioni, e fors'anche a 500 milioni di franchi, compreso il monte lombardo. La proposta della Francia era senza dubbio più vantaggiosa quanto all'entità della somma, ma il Ministero non poteva indursi ad accettarla, perchè in quei momenti di sfiducia e di crisi non si sarebbe potuto contrarre un imprestito di 100 milioni per pagare in contanti quella somma all'Austria, salvo che a condizioni onerose per le nostre finanze, le quali doveano già ricorrere al credito pubblico per i correnti bisogni dello Stato.

Queste osservazioni esposte al Governo francese furono da lui prese in benevola considerazione. Ma, siccome scorgevasi manifesto che, nelle condizioni in cui versava l'Austria, l'unico mezzo di piegarla a condiscendenza era quello suggerito dalla Francia, il generale Dabormida prima di partire da Parigi ebbe la soddisfazione di annunziare a S. M. che l'imperatore dei Francesi, volendo dare nuova testimonianza de' suoi sentimenti verso il Piemonte, avrebbe fatto sborsare dal tesoro imperiale i 100 milioni all'Austria, e che la Sardegna li rimborserebbe consegnando alla Francia una rendita corrispondente a 100 milioni di numerario.

Già era concluso e parafato su queste basi il trattato, quando l'Austria, pretendendo che i suoi plenipotenziari avevano parlato sempre di 40 milioni di fiorini (105 milioni di franchi), dichiarò che non poteva ora accettare soli 100 milioni di franchi. Questa differenza venne pure troncata dall'augusto nostro alleato, il quale consentiva a porre questa partita a carico della Francia, computandola nelle indennità di guerra di cui si parlerà in appresso.

Per non essere tirati a concessioni intorno a questo punto tanto per noi importante, il Governo del Re e quello dell'Imperatore dei Francesi dovettero mostrarsi meno rigidi circa l'altro delle strade ferrate.

Il Governo austriaco avea alienato nel 1856 ad una società privata tutte le ferrovie del Lombardo-Veneto, concedendole inoltre facoltà di costruirne alcune altre. Ne avea ricevuto in corrispettivo la somma di settanta milioni di franchi, di cui venti erano ancora da pagarsi. Parimente il Governo avea guarentito alla società l'interesse del 5 per 0/0; ma erasi stipulato che, se il beneficio eccedesse il 7 per 0/0, il soprappiù sarebbe devoluto alle finanze dello Stato sino alla concorrenza di trenta milioni di franchi.

Ora i plenipotenziari sardi sostenevano che questo era un contratto d'interesse locale, di cui le provincie lombardo-venete doveano sole sopportare il carico e godere i vantaggi; che perciò il nuovo Governo di Lombardia dovea riscuotere i tre quinti dei 20 milioni ancor dovuti allo Stato, malleverare l'interesse del 5 per 0/0 sulle ferrovie che percorrevano il suo territorio, e in ricambio ottenere i vantaggi eventuali derivanti dal contratto, nel caso che le ferrovie dessero un beneficio superiore al 7 per 0/0.

Rispondevano gli austriaci che non sarebbe stato nè equo nè giusto che l'impero, dopo di aver fatto costruire le ferrovie a sue spese, dovesse essere privato del prezzo della vendita.

Replicavano i plenipotenziari del Re con una ragionata memoria; ma la Francia avendoci consigliati di non insistere affine di non compromettere l'andamento degli altri negoziati pendenti, dovemmo almeno provvedere in guisa che l'Austria, pur mantenendo un diritto eventuale sui benefici delle ferrovie, non potesse per altro esercitare nè sorveglianza nè sindacato nell'amministrazione di esse. Ciò fu ottenuto espressamente coll'articolo 11 del secondo trattato.

Allorchè le truppe austriache sgombrarono le provincie lombarde, i depositi giudiziari erano stati per ordine del Governo trasportati a Verona. I plenipotenziari austriaci non opposero mai difficoltà alla restituzione di quei valori spettanti ai privati; dicevano solamente che non era mestieri farne oggetto di articolo di trattato. I nostri plenipotenziari avendo persistito nella loro domanda, la restituzione fu stipulata coll'articolo 9.

L'articolo 16 incontrò la più viva opposizione per parte del Governo del Re. Ma l'Imperatore dei Francesi avendolo accettato per sé, la Sardegna era in necessità di accettarlo anch'essa nell'atto di retrocessione. Tuttavia i plenipotenziari nostri fecero dichiarazione formale che col detto articolo la Sardegna non intendeva portare offesa alcuna ai principii del nostro diritto pubblico interno intorno a questa materia.

L'articolo 12 del secondo trattato provvede, secondo ragione, agli abitanti delle provincie smembrate, nella elezione della loro sudditanza e del loro domicilio.

L'articolo 21 assicura ai distretti limitrofi i diritti che il trattato del 1751 guarentiva agli abitanti ripuari del Ticino.

Finalmente l'articolo 22 concedette ampia amnistia a tutti coloro che avevano in qualsivoglia modo partecipato agli ultimi moti della penisola.

Le conferenze volgeano al loro termine quando i plenipotenziari francesi presentavano la domanda di un'indennità per le spese di guerra. Questa indennità era stata concordata, in principio, fra il Governo del Re e quello dell'Imperatore al rompersi della guerra. Gravi considerazioni potevano far credere che la Francia vi aveva rinunciato; ma dacchè veniva richiesta istantemente, era dovere del Governo di acconsentirla, cercando per altro che venisse ristretta in limiti non soverchiamente onerosi. Niuno riputerà esorbitante la somma fissata, quando consideri che il pagamento venne operato mediante cedole del nostro debito pubblico al pari, e che mercè di essa vennero estinte le pretensioni che il Governo francese inoltrava sopra alcune dotazioni stabilite dal primo impero francese sopra il monte Napoleone. In questa somma la Francia computò eziandio il rimborso voluto dall'Austria nel conteggio dei fiorini in franchi.

Queste sono, o signori, le principali disposizioni dei trattati di Zurigo sovra cui io credeva opportuno di richiamare la vostra attenzione. Chi giudichi con animo imparziale e la nostra condizione d'allora e le difficoltà che, in conseguenza dei preliminari di Villafranca, pesavano sopra i negoziati, riconoscerà di leggieri che si è ottenuto quanto si poteva ragionevolmente domandare. Io confido impertanto che la Camera darà ai due trattati quell'approvazione che lo Statuto richiede, e che S. M., nel decreto che ha dovuto firmare per mandarli ad esecuzione, le ha specificamente riserbata.

PROGETTO DI LEGGE.

*Articolo unico.* Il Governo del Re è autorizzato a dar piena ed intera esecuzione al trattato conchiuso tra la Sardegna e la Francia, ed a quello conchiuso tra la Sardegna, l'Austria e la Francia, sottoscritti ambidue a Zurigo addì 10

del mese di novembre, l'anno del Signore mille ottocento cinquantanove, le ratificazioni dei quali vennero colà scambiate il 21 dello stesso mese.

REGIO DECRETO

VITTORIO EMANUELE II

ECC. ECC. ECC.

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per gli affari esteri;

Udito il nostro Consiglio dei ministri,

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1. Il Governo del Re è autorizzato a dar piena ed intera esecuzione al trattato conchiuso tra la Sardegna e la Francia, ed a quello conchiuso tra la Sardegna, l'Austria e la Francia, sottoscritti ambidue a Zurigo il 10 dell'or scorso novembre, le ratificazioni dei quali vennero colà scambiate il 21 dello stesso mese.

Art. 2. Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dat. in Torino, addì 1° dicembre 1859.

VITTORIO EMANUELE

DABORMIDA.

TRAITÉ CONCLU LE 10 NOVEMBRE 1859 A ZURICH

ENTRE

LA SARDAIGNE ET LA FRANCE

VICTOR-EMMANUEL II

ETC. ETC.

*A tous ceux qui les présentes lettres verront, salut.*

Un traité ayant été conclu entre nous et Sa Majesté l'Empereur des Français, et signé par nos plénipotentiaires respectifs à Zurich le dixième jour du mois de novembre de cette année mil huit cent cinquante-neuf, dans le but de consolider notre alliance et régler par un accord définitif les résultats de notre participation à la dernière guerre,

Traité dont la teneur suit:

*Au nom de la très-sainte et indivisible Trinité!*

Sa Majesté le Roi de Sardaigne et Sa Majesté l'Empereur des Français voulant consolider leur alliance et régler par un accord définitif les résultats de leur participation à la dernière guerre, ont résolu de consacrer par un traité les dispositions des préliminaires de Villafranca relatives à la cession de la Lombardie. Ils ont nommé à cet effet pour leurs plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté le Roi de Sardaigne, le sieur François-Louis chevalier Des Ambrois de Nevache, chevalier grand cordon de son ordre des Saints Maurice et Lazare, vice-président de son Conseil d'Etat, sénateur et vice-président du Sénat du Royaume, etc., etc., et le sieur Alexandre chevalier Jocteau,

commandeur de son ordre des Saints Maurice et Lazare et de l'ordre impérial de la Légion d'Honneur, son ministre résident près la Confédération Suisse ;

Sa Majesté l'Empereur des Français, le sieur François-Adolphe baron De Bourqueney, sénateur de l'empire, grand-croix de l'ordre impérial de la Légion d'Honneur, etc., etc., et le sieur Gaston-Robert Morin marquis de Banneville, officier de l'ordre impérial de la Légion d'Honneur, commandeur de l'ordre des Saints Maurice et Lazare, etc., etc.; lesquels, après avoir échangé leurs pleins-pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

Art. 1.

Par un traité en date de ce jour, Sa Majesté l'Empereur d'Autriche ayant renoncé pour lui et tous ses descendants et successeurs, en faveur de Sa Majesté l'Empereur des Français, à ses droits et titres sur la Lombardie, Sa Majesté l'Empereur des Français transfère à Sa Majesté le Roi de Sardaigne les droits et titres qui lui sont acquis par l'article 4 du traité précité, dont la teneur suit :

« Sa Majesté l'Empereur d'Autriche renonce pour lui et tous ses descendants et successeurs, en faveur de Sa Majesté l'Empereur des Français, à ses droits et titres sur la Lombardie, à l'exception des forteresses de Peschiera et de Mantoue, et des territoires déterminés par la nouvelle délimitation, qui restent en la possession de Sa Majesté I. et R. Apostolique.

« La frontière, partant de la limite méridionale du Tyrol sur le lac de Garda, suivra le milieu du lac jusqu'à la hauteur de Bardolino et de Manerba, d'où elle rejoindra en ligne droite le point d'intersection de la zone de défense de la place de Peschiera avec le lac de Garda. Cette zone sera terminée par une circonférence, dont le rayon, compté à partir du centre de la place, est fixé à 3500 mètres, plus la distance du dit centre au glacis du fort le plus avancé. Du point d'intersection de la circonférence, ainsi désignée, avec le Mincio, la frontière suivra le *thalweg* de la rivière jusqu'à Le Grazie; s'étendra de Le Grazie, en ligne droite, jusqu'à Scorzarolo; suivra le *thalweg* du Pô jusqu'à Luzzara, point, à partir duquel il n'est rien changé aux limites actuelles, telles qu'elles existaient avant la guerre.

« Une Commission militaire, instituée par les Gouvernements intéressés, sera chargée d'exécuter le tracé sur le terrain, dans le plus bref délai possible. »

Art. 2.

Sa Majesté le Roi de Sardaigne, en prenant possession des territoires à lui cédés par Sa Majesté l'Empereur des Français, accepte les charges et conditions attachées à cette cession, telles qu'elles sont stipulées dans les articles 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16 du traité conclu en date de ce jour entre Sa Majesté l'Empereur des Français et Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, qui sont ainsi conçus :

« a) Le nouveau Gouvernement de la Lombardie prendra à sa charge les trois cinquièmes de la dette du monte lombardo-veneto.

« Il supportera également une portion de l'emprunt national de 1854, fixée entre les hautes parties contractantes à 40 millions de florins « monnaie de convention. »

« b) Une Commission internationale sera immédiatement instituée pour procéder à la liquidation du monte lombardo-veneto. Le partage de l'actif et du passif de cet établissement s'effectuera, en prenant pour base la répartition de trois cinquièmes, pour le nouveau Gouvernement, et de deux cinquièmes pour l'Autriche.

« De l'actif du fonds d'amortissement du monte et de sa

« caisse de dépôts, consistant en effets publics, le nouveau Gouvernement recevra trois cinquièmes et l'Autriche deux cinquièmes; et quant à la partie de l'actif qui se compose de biens-fonds, ou de créances hypothécaires, la Commission effectuera le partage, en tenant compte de la situation des immeubles, de manière à en attribuer la propriété, autant que faire se pourra, à celui des deux Gouvernements sur le territoire duquel ils se trouvent situés.

« Quant aux différentes catégories de dettes inscrites jusqu'au 4 juin 1859 sur le monte lombardo-veneto et aux capitaux placés à intérêts à la caisse de dépôts du fonds d'amortissement, le nouveau Gouvernement se charge pour trois cinquièmes et l'Autriche pour deux cinquièmes, soit de payer les intérêts, soit de rembourser le capital, conformément aux règlements jusqu'ici en vigueur. Les titres de créance des sujets autrichiens entreront, de préférence, dans la quote-part de l'Autriche, qui, dans un délai de trois mois, à partir de l'échange des ratifications, ou plus tôt, si faire se peut, transmettra, au nouveau Gouvernement de la Lombardie, des tableaux spécifiés de ces titres.

« c) Le nouveau Gouvernement de la Lombardie succède aux droits et obligations résultant des contrats régulièrement stipulés par l'administration autrichienne, pour des objets d'intérêt public, concernant spécialement le pays cédé.

« d) Le Gouvernement autrichien restera chargé du remboursement de toutes les sommes versées par les sujets lombards, par les communes, établissements publics et corporations religieuses dans les caisses publiques autrichiennes à titre de cautionnements, dépôts ou consignations. De même, les sujets autrichiens, communes, établissements publics et corporations religieuses, qui auront versé des sommes à titre de cautionnements, dépôts ou consignations dans les caisses de la Lombardie, seront exactement remboursés par le nouveau Gouvernement.

« e) Le nouveau Gouvernement de la Lombardie reconnaît et confirme les concessions de chemins de fer accordées par le Gouvernement autrichien sur le territoire cédé dans toutes leurs dispositions et pour toute leur durée, et notamment les concessions résultant des contrats passés en date du 14 mars 1856, 8 avril 1857 et 25 septembre 1858.

« A partir de l'échange des ratifications du présent traité, le nouveau Gouvernement est subrogé à tous les droits et à toutes les obligations qui résultaient pour le Gouvernement autrichien des concessions précitées en ce qui concerne les lignes de chemins de fer situées sur le territoire cédé.

« En conséquence le droit de dévolution qui appartenait au Gouvernement autrichien, à l'égard de ces chemins de fer, est transféré au nouveau Gouvernement de la Lombardie. Les paiements qui restent à faire sur la somme due à l'Etat par les concessionnaires, en vertu du contrat du 14 mars 1856, comme équivalent des dépenses de construction des dits chemins, seront effectués intégralement dans le trésor autrichien.

« Les créances des entrepreneurs de construction et des fournisseurs, de même que les indemnités pour expropriations de terrains, se rapportant à la période où les chemins de fer en question étaient administrés pour le compte de l'Etat, et qui n'auraient pas encore été acquittées, seront payées par le Gouvernement autrichien et, pour autant qu'ils y sont tenus en vertu de l'acte de concession, par les concessionnaires, au nom du Gouvernement autrichien.

« Une convention spéciale réglera, dans le plus bref délai

« possible, le service international des chemins de fer entre les pays respectifs.

« f) Les sujets lombards, domiciliés sur le territoire cédé par le présent traité, jouiront pendant l'espace d'un an, à partir du jour de l'échange des ratifications, et moyennant une déclaration préalable à l'autorité compétente, de la faculté pleine et entière d'exporter leurs biens-meubles en franchise de droits, et de se retirer avec leurs familles dans les Etats de S. M. I. et R. Apostolique, auquel cas la qualité de sujets autrichiens leur sera maintenue. Ils sont libres de conserver leurs immeubles situés sur le territoire de la Lombardie.

« La même faculté est accordée réciproquement aux individus originaires du territoire cédé de la Lombardie établis dans les Etats de Sa Majesté l'Empereur d'Autriche.

« Les Lombards qui profiteront des présentes dispositions ne pourront être, du fait de leur option, inquiétés de part ni d'autre, dans leurs personnes ou dans leurs propriétés situées dans les Etats respectifs.

« Le délai d'un an est étendu à deux ans pour les sujets originaires du territoire cédé de la Lombardie qui, à l'époque de l'échange des ratifications du présent traité, se trouvent hors du territoire de la monarchie autrichienne. Leur déclaration pourra être reçue par la mission autrichienne la plus voisine, ou par l'autorité supérieure d'une province quelconque de la monarchie.

« g) Les sujets lombards faisant partie de l'armée autrichienne, à l'exception de ceux qui sont originaires de la partie du territoire lombard réservé à Sa Majesté l'Empereur d'Autriche par le présent traité, seront immédiatement libérés du service militaire, et renvoyés dans leurs foyers. Il est entendu que ceux d'entre eux qui déclareront vouloir rester au service de S. M. I. et R. Apostolique ne seront point inquiétés, pour ce fait, soit dans leurs personnes, soit dans leurs propriétés.

« Les mêmes garanties sont assurées aux employés civils originaires de la Lombardie qui manifesteront l'intention de conserver les fonctions qu'ils occupent au service de l'Autriche.

« h) Les pensions tant civiles que militaires, régulièrement liquidées, et qui étaient à la charge des caisses publiques de la Lombardie, restent acquises à leurs titulaires, et, s'il y a lieu, à leurs veuves et à leurs enfants, et seront acquittées à l'avenir par le nouveau Gouvernement de la Lombardie.

« Cette stipulation est étendue aux pensionnaires tant civils que militaires, ainsi qu'à leurs veuves et enfants, sans distinction d'origine, qui conserveront leur domicile dans le territoire cédé, et dont les traitements acquittés jusqu'en 1814 par le ci-devant royaume d'Italie, sont alors tombés à la charge du trésor autrichien.

« i) Les archives contenant les titres de propriété et documents administratifs et de justice civile, relatifs soit à la partie de la Lombardie dont la possession est réservée à Sa Majesté l'Empereur d'Autriche par le présent traité, soit aux provinces vénitiennes, seront remises aux commissaires de S. M. I. et R. Apostolique aussitôt que faire se pourra.

« Réciproquement, les titres de propriété, documents administratifs et de justice civile concernant le territoire cédé, qui peuvent se trouver dans les archives de l'empire d'Autriche, seront remis aux commissaires du nouveau Gouvernement de la Lombardie.

« Les hautes parties contractantes s'engagent à se commu-

« niquer réciproquement, sur la demande des autorités administratives supérieures, tous les documents et informations relatifs à des affaires concernant à la fois la Lombardie et la Vénétie.

« j) Les corporations religieuses établies en Lombardie pourront librement disposer de leurs propriétés mobilières et immobilières dans le cas où la législation nouvelle sous laquelle elles passent n'autoriserait pas le maintien de leurs établissements. »

Art. 3.

Par l'article additionnel au traité conclu en date de ce jour entre Sa Majesté l'Empereur des Français et Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, le Gouvernement français s'étant engagé vis-à-vis du Gouvernement autrichien à effectuer, pour le compte du nouveau Gouvernement de la Lombardie, le paiement de 40 millions de florins (monnaie de convention), stipulés par l'art. 7 du traité précité, Sa Majesté le Roi de Sardaigne, en conséquence des obligations qu'il a acceptées par l'article précédent, s'engage à rembourser cette somme à la France de la manière suivante :

Le Gouvernement sarde remettra à celui de Sa Majesté l'Empereur des Français des titres de rente sardes 5 pour 100 au porteur, pour une valeur de 100 millions de francs ; le Gouvernement français les accepte au cours moyen de la bourse de Paris du 29 octobre 1859. Les intérêts de ces rentes courent au profit de la France à partir du jour de la remise des titres, qui aura lieu un mois après l'échange des ratifications du présent traité.

Art. 4.

Pour atténuer les charges que le Gouvernement français s'est imposées à l'occasion de la dernière guerre, le Gouvernement de Sa Majesté le Roi de Sardaigne s'engage à rembourser au Gouvernement de Sa Majesté l'Empereur des Français une somme de 60 millions de francs, pour le paiement de laquelle une rente 5 pour 100 de trois millions sera inscrite sur le grand livre de la dette publique de Sardaigne. Les titres en seront remis au Gouvernement français, qui les accepte au pair. Les intérêts de ces rentes courent au profit de la France à partir du jour de la remise des titres, qui aura lieu un mois après l'échange des ratifications.

Art. 5.

Le présent traité sera ratifié, et les ratifications en seront échangées à Zurich dans un délai de 15 jours, ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Zurich le dixième jour du mois de novembre de l'an de grâce mil huit cent cinquante-neuf.

(L. S.) DES AMBROIS.

(L. S.) JOCTEAU.

(L. S.) BOURQUENEY.

(L. S.) BANNEVILLE.

Nous, ayant pour agréable le traité qui précède en toutes et chacune des dispositions qu'il renferme, déclarons tant pour nous que pour nos héritiers et successeurs, qu'il est approuvé, accepté, ratifié et confirmé, et par les présentes nous l'approuvons, acceptons, ratifions et confirmons, promettant de l'observer et de le faire observer inviolablement.

En foi de quoi nous avons signé de notre main les pré-



sentes lettres de ratification et y avons fait apposer le grand sceau de nos armes.

Donné à Turin le dix-septième jour du mois de novembre de l'an de grâce mil huit cent cinquante-neuf.

VICTOR-EMMANUEL

Par le Roi

*Le ministre secrétaire d'Etat pour les affaires étrangères*

DABORMIDA.

Pour copie conforme à l'original :

*Le secrétaire général du Ministère des affaires étrangères*

CARUTTI.

TRAITÉ CONCLU LE 10 NOVEMBRE 1859 A ZURICH

ENTRE

LA SARDAIGNE, L'AUTRICHE ET LA FRANCE

VICTOR-EMMANUEL II

ETC. ETC.

*A tous ceux qui les présentes lettres verront, salut.*

Un traité de paix ayant été conclu entre nous, Sa Majesté l'Empereur des Français et Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, signé à Zurich le dixième jour du mois de novembre de cette année mil huit cent cinquante-neuf par les plénipotentiaires respectifs,

Traité dont la teneur suit :

*Au nom de la très-sainte et indivisible Trinité!*

Sa Majesté le Roi de Sardaigne, Sa Majesté l'Empereur d'Autriche et Sa Majesté l'Empereur des Français voulant compléter les conditions de la paix, dont les préliminaires arrêtés à Villafranca ont été convertis en un traité conclu, en date de ce jour, entre Sa Majesté l'Empereur d'Autriche et Sa Majesté l'Empereur des Français; voulant de plus consigner dans un acte commun les cessions territoriales telles qu'elles sont stipulées dans le traité précité, ainsi que dans le traité conclu ce même jour entre Sa Majesté le Roi de Sardaigne et Sa Majesté l'Empereur des Français, ont nommé à cet effet pour leurs plénipotentiaires, savoir :

Sa Majesté le Roi de Sardaigne, le sieur François-Louis chevalier Des Ambrois de Nevache, chevalier gran cordon de son ordre des Saints Maurice et Lazare, vice-président de son Conseil d'Etat, sénateur et vice-président du Sénat du royaume, et le sieur Alexandre chevalier Jocteau, commandeur de son ordre des Saints Maurice et Lazare, commandeur de l'ordre impérial de la Légion d'Honneur, etc., etc., etc., son ministre résident près la Confédération suisse;

Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, le sieur Aloïs comte Károlyi Wagy de Károly, son chambellan et ministre plénipotentiaire, commandeur de l'ordre du Sauveur de Grèce, et le sieur Othon baron de Meysenbug, chevalier de l'ordre impérial et royal de Léopold, commandeur de l'ordre impérial de la Légion d'Honneur, etc., etc., etc., son ministre plénipotentiaire, conseiller aulique, etc., etc.;

Sa Majesté l'Empereur des Français, le sieur François-Adolphe baron de Bourqueney, sénateur de l'empire, grand-croix de l'ordre impérial de la Légion d'Honneur et de l'or-

dre de Léopold d'Autriche, etc., etc., etc., et le sieur Gaston-Robert Morin marquis de Banneville, officier de l'ordre impérial de la Légion d'Honneur, commandeur de l'ordre des Saints Maurice et Lazare, chevalier de grâce de l'ordre Constantinien des Deux-Siciles, etc., etc., etc.;

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins-pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

Art. 1.

Il y aura, à dater du jour de l'échange des ratifications du présent traité, paix et amitié entre Sa Majesté le Roi de Sardaigne et Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, leurs héritiers et successeurs, leurs Etats et sujets respectifs à perpétuité.

Art. 2.

Les prisonniers de guerre, autrichiens et sardes, seront immédiatement rendus, de part et d'autre.

Art. 3.

Par suite des cessions territoriales stipulées dans les traités conclus en ce jour, entre Sa Majesté l'Empereur d'Autriche et Sa Majesté l'Empereur des Français d'un côté, et Sa Majesté le Roi de Sardaigne et Sa Majesté l'Empereur des Français de l'autre, la délimitation entre les provinces italiennes de l'Autriche et de la Sardaigne sera à l'avenir la suivante :

La frontière partant de la limite méridionale du Tyrol, sur le lac de Garda, suivra le milieu du lac jusqu'à la hauteur de Bardolino et de Manerba, d'où elle rejoindra, en ligne droite, le point d'intersection de la zone de défense de la place de Peschiera avec le lac de Garda.

Elle suivra la circonférence de cette zone, dont le rayon, compté à partir du centre de la place, est fixé à 3500 mètres, plus la distance du dit centre au glacis du fort le plus avancé. Du point d'intersection de la circonférence, ainsi désignée, avec le Mincio, la frontière suivra le *thalweg* de la rivière jusqu'à Le Grazie, s'étendra de Le Grazie, en ligne droite, jusqu'à Scorzarolo, suivra le *thalweg* du Pô jusqu'à Luzzara, point à partir duquel il n'est rien changé aux limites actuelles telles qu'elles existaient avant la guerre.

Une Commission militaire instituée par les hautes parties contractantes sera chargée d'exécuter le tracé sur le terrain dans le plus bref délai possible.

Art. 4.

Les territoires encore occupés, en vertu de l'armistice du 8 juillet dernier, seront réciproquement évacués par les troupes sardes et autrichiennes, qui se retireront immédiatement en deçà des frontières déterminées par l'article précédent.

Art. 5.

Le Gouvernement de Sa Majesté le Roi de Sardaigne prendra à sa charge les trois cinquièmes de la dette du monte lombardo-veneto. Il supportera également une portion de l'emprunt national de 1854 fixée entre les hautes parties contractantes à quarante millions de florins « monnaie de convention. »

Art. 6.

A l'égard des quarante millions de florins stipulés dans l'article précédent, le Gouvernement de Sa Majesté l'Empereur des Français renouvelle l'engagement qu'il a pris vis-à-vis du Gouvernement de Sa Majesté l'Empereur d'Autriche d'en effectuer le paiement selon le mode déterminé dans l'article additionnel au traité signé en date de ce jour, entre les deux hautes parties contractantes.

D'autre part, le Gouvernement de Sa Majesté le Roi de Sardaigne constate de nouveau l'engagement qu'il a contracté, par le traité signé également aujourd'hui entre la Sardaigne et la France, de rembourser cette somme au Gou-

vernement de Sa Majesté l'Empereur des Français, d'après le mode stipulé dans l'article 5 du dit traité.

Art. 7.

Une Commission composée de délégués des hautes parties contractantes sera immédiatement instituée pour procéder à la liquidation du monte lombardo-veneto. Le partage de l'actif et du passif de cet établissement s'effectuera en prenant pour base la répartition de trois cinquièmes pour la Sardaigne et de deux cinquièmes pour l'Autriche.

De l'actif du fonds d'amortissement du monte et de sa caisse de dépôts, consistant en effets publics, la Sardaigne recevra trois cinquièmes et l'Autriche deux cinquièmes; et quant à la partie de l'actif qui se compose de biens-fonds ou de créances hypothécaires, la Commission effectuera le partage en tenant compte de la situation des immeubles, de manière à en attribuer la propriété, autant que faire se pourra, à celui des deux Gouvernements, sur le territoire duquel ils se trouvent situés.

Quant aux différentes catégories de dettes, inscrites jusqu'au 4 juin 1859 sur le monte lombardo-veneto, et aux capitaux placés à intérêts à la caisse de dépôts du fonds d'amortissement, la Sardaigne se charge pour trois cinquièmes et l'Autriche pour deux cinquièmes, soit de payer les intérêts, soit de rembourser le capital, conformément aux règlements jusqu'ici en vigueur.

Les titres des créances des sujets autrichiens entreront, de préférence, dans la quote-part de l'Autriche qui, dans un délai de trois mois, à partir de l'échange des ratifications, ou plutôt, si faire se peut, transmettra au Gouvernement sarde des tableaux spécifiés de ces titres.

Art. 8.

Le Gouvernement de Sa Majesté Sarde succède aux droits et obligations résultant des contrats régulièrement stipulés par l'administration autrichienne, pour des objets d'intérêt public, concernant spécialement le pays cédé.

Art. 9.

Le Gouvernement autrichien restera chargé du remboursement de toutes les sommes versées par les sujets lombards, par les communes, établissements publics et corporations religieuses, dans les caisses publiques autrichiennes, à titre de cautionnement, dépôts ou consignations. De même les sujets autrichiens, communes, établissements publics et corporations religieuses, qui auront versé des sommes, à titre de cautionnements, dépôts ou consignations dans les caisses de la Lombardie, seront exactement remboursés par le Gouvernement sarde.

Art. 10.

Le Gouvernement de Sa Majesté le Roi de Sardaigne reconnaît et confirme les concessions de chemins de fer accordées par le Gouvernement autrichien, sur le territoire cédé, dans toutes leurs dispositions, et pour toute leur durée, et, notamment, les concessions résultant des contrats passés en date des 14 mars 1856, 8 avril 1857 et 23 septembre 1858.

A partir de l'échange des ratifications du présent traité, le Gouvernement sarde est subrogé à tous les droits et à toutes les obligations qui résultaient, pour le Gouvernement autrichien, des concessions précitées, en ce qui concerne les lignes de chemins de fer situées sur le territoire cédé.

En conséquence le droit de dévolution qui appartenait au Gouvernement autrichien à l'égard de ces chemins de fer est transféré au Gouvernement sarde.

Les paiements qui restent à faire sur la somme due à l'Etat par les concessionnaires, en vertu du contrat du 14 mars 1856, comme équivalent des dépenses de constructions des dits che-

mins, seront effectués intégralement dans le trésor autrichien.

Les créances des entrepreneurs de construction et des fournisseurs, de même que les indemnités pour expropriations de terrains, se rapportant à la période où les chemins de fer en question étaient administrés pour le compte de l'Etat, qui n'auraient pas encore été acquittées, seront payées par le Gouvernement autrichien, et pour autant qu'ils y sont tenus, en vertu de l'acte de concession, par les concessionnaires au nom du Gouvernement autrichien.

Une convention spéciale réglera, dans le plus bref délai possible, le service international des chemins de fer entre la Sardaigne et l'Autriche.

Art. 11.

Il est entendu que le recouvrement des créances, résultant des paragraphes 12, 13, 14, 15 et 16 du contrat du 14 mars 1856, ne donnera à l'Autriche aucun droit de contrôle et de surveillance sur la construction et l'exploitation des chemins de fer dans le territoire cédé.

Le Gouvernement sarde s'engage, de son côté, à donner tous les renseignements qui pourraient lui être demandés, à cet égard, par le Gouvernement autrichien.

Art. 12.

Les sujets lombards, domiciliés sur le territoire cédé, jouiront, pendant l'espace d'un an, à partir du jour de l'échange des ratifications, et moyennant une déclaration préalable à l'autorité compétente, de la faculté pleine et entière d'exporter leurs biens-meubles en franchise de droits, et de se retirer avec leurs familles dans les Etats de S. M. I. et R. Apostolique, auquel cas la qualité de sujets autrichiens leur sera maintenue. Ils seront libres de conserver leurs immeubles situés sur le territoire de la Lombardie.

La même faculté est accordée réciproquement aux individus, originaires du territoire cédé de la Lombardie, établis dans les Etats de Sa Majesté l'Empereur d'Autriche.

Les Lombards qui profiteront des présentes dispositions, ne pourront être, du fait de leur option, inquiétés, de part ni d'autre, dans leurs personnes ou dans leurs propriétés situées dans les Etats respectifs.

Le délai d'un an est étendu à deux ans pour les sujets originaires du territoire cédé de la Lombardie qui à l'époque de l'échange des ratifications du présent traité se trouveront hors du territoire de la monarchie autrichienne.

Leur déclaration pourra être reçue par la mission autrichienne la plus voisine ou par l'autorité supérieure d'une province quelconque de la monarchie.

Art. 13.

Les sujets lombards faisant partie de l'armée autrichienne, à l'exception de ceux qui sont originaires de la partie du territoire lombard réservée à Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, seront immédiatement libérés du service militaire et renvoyés dans leurs foyers.

Il est entendu que ceux d'entre eux qui déclareront vouloir rester au service de S. M. I. et R. Apostolique ne seront point inquiétés, pour ce fait, soit dans leurs personnes, soit dans leurs propriétés.

Les mêmes garanties sont assurées aux employés civils, originaires de la Lombardie, qui manifesteront l'intention de conserver les fonctions qu'ils occupent au service de l'Autriche.

Art. 14.

Les pensions tant civiles que militaires régulièrement liquidées, et qui étaient à la charge des caisses publiques de la Lombardie, restent acquises à leurs titulaires et, s'il y a lieu,

à leurs veuves et à leurs enfants, et seront acquittées, à l'avenir, par le Gouvernement de Sa Majesté sarde.

Cette stipulation est étendue aux pensionnaires, tant civils que militaires, ainsi qu'à leurs veuves et enfants, sans distinction d'origine, qui conserveront leur domicile dans le territoire cédé, et dont les traitements, acquittés jusqu'en 1814 par le ci-devant royaume d'Italie, sont alors tombés à la charge du trésor autrichien.

Art. 15.

Les archives contenant les titres de propriété et documents administratifs et de justice civile, relatifs, soit à la partie de la Lombardie, dont la possession est réservée à Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, soit aux provinces vénitiennes, seront remises aux commissaires de S. M. I. et R. Apostolique, aussitôt que faire se pourra.

Réciproquement les titres de propriété, documents administratifs et de justice civile, concernant le territoire cédé, qui peuvent se trouver dans les archives de l'Empire d'Autriche, seront remis aux commissaires de Sa Majesté le Roi de Sardaigne.

Les Gouvernements de Sardaigne et d'Autriche s'engagent à se communiquer réciproquement, sur la demande des autorités administratives supérieures, tous les documents et informations relatifs à des affaires concernant à la fois la Lombardie et la Vénétie.

Art. 16.

Les corporations religieuses établies en Lombardie, et dont la législation sarde n'autoriserait pas l'existence, pourront librement disposer de leurs propriétés mobilières et immobilières.

Art. 17.

Tous les traités et conventions conclus entre Sa Majesté le Roi de Sardaigne et Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, qui étaient en vigueur avant le 1<sup>er</sup> avril 1859, sont confirmés en tant qu'il n'y est pas dérogé par le présent traité. Toutefois les deux hautes parties contractantes s'engagent à soumettre, dans le terme d'une année, ces traités et conventions à une révision générale, afin d'y apporter, d'un commun accord, les modifications qui seront jugées conformes à l'intérêt des deux pays.

En attendant, ces traités et conventions sont étendus au territoire nouvellement acquis par Sa Majesté le Roi de Sardaigne.

Art. 18.

La navigation du lac de Garda est libre, sauf les règlements particuliers des ports et de police riveraine. La liberté de la navigation du Pô et de ses affluents est maintenue conformément aux traités.

Une convention destinée à régler les mesures nécessaires pour prévenir et réprimer la contrebande sur ces eaux, sera conclue entre la Sardaigne et l'Autriche dans le terme d'un an, à dater de l'échange des ratifications du présent traité. En attendant on appliquera à la navigation les dispositions stipulées dans la convention du 22 novembre 1851, pour la répression de la contrebande sur le Lac Majeur, le Pô et le Tessin: et pendant le même intervalle, il ne sera rien innové aux règlements et aux droits de navigation en vigueur à l'égard du Pô et de ses affluents.

Art. 19.

Le Gouvernement sarde et le Gouvernement autrichien s'engagent à régler, par un acte spécial, tout ce qui tient à la propriété et à l'entretien des ponts et passages sur le Mincio, là où il forme la frontière, aux constructions nouvelles à faire à cet égard, aux frais qui en résulteront et à la perception des péages.

Art. 20.

Là où le *thalweg* du Mincio marquera désormais la frontière entre la Sardaigne et l'Autriche, les constructions ayant pour objet la rectification du lit et l'endiguement de cette rivière, ou qui seraient de nature à altérer son courant, se feront d'un commun accord entre les deux Etats limitrophes. Un arrangement ultérieur réglera cette matière.

Art. 21.

Les habitants des districts limitrophes jouiront réciproquement des facilités qui étaient antérieurement assurées aux riverains du Tessin.

Art. 22.

Pour contribuer de tous leurs efforts à la pacification des esprits, Sa Majesté le Roi de Sardaigne et Sa Majesté l'Empereur d'Autriche déclarent et promettent que dans leurs territoires respectifs, et dans les pays restitués ou cédés, aucun individu compromis à l'occasion des derniers événements dans la péninsule, de quelque classe ou condition qu'il soit, ne pourra être poursuivi, inquiété ou troublé dans sa personne ou dans sa propriété, à raison de sa conduite ou de ses opinions politiques.

Art. 23.

Le présent traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Zurich dans l'espace de 15 jours, ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Zurich le dixième jour du mois de novembre de l'an de grâce mil huit cent cinquante-neuf.

(L. S.) DES AMBROIS.

(L. S.) JOCTEAU.

(L. S.) KÁROLYI.

(L. S.) MEYSENBURG.

(L. S.) BOURQUENEY.

(L. S.) BANNEVILLE.

Nous, ayant vu et examiné le traité qui précède, l'avons approuvé, accepté, ratifié et confirmé, et par les présentes nous l'approuvons, acceptons, ratifions et confirmons, promettant de l'observer et de le faire observer inviolablement.

En foi de quoi nous avons signé de notre main les présentes lettres de ratification et y avons fait apposer le grand sceau de nos armes.

Donné à Turin le dix-septième jour du mois de novembre de l'an de grâce mil huit cent cinquante-neuf.

VICTOR-EMMANUEL

Par le Roi

*Le ministre secrétaire d'Etat pour les affaires étrangères*

DABORMIDA.

Pour copie conforme à l'original:

*Le secrétaire général du Ministère des affaires étrangères*

CARUTTI.

Trattati conclusi tra la Sardegna, la Francia e l'Austria,  
sottoscritti a Zurigo il 10 novembre 1859.

*Relazione fatta alla Camera il 16 maggio 1860 dalla Commissione composta dei deputati CHIAVES, MONTEZEMOLO, SINEO, MONTICELLI, MAZZA, GUERRIERI, RESTELLI, MANCINI, e TONELLO, relatore.*

SIGNORI! — I popoli della Lombardia non si tosto ebbero nel 1848 per virtù propria e coll'aiuto di armi nazionali scosso il giogo dell'Austria e poterono disporre liberamente delle loro sorti, mossi da quei sentimenti di nazionalità e d'indipendenza, i quali sono ormai signori di ogni cuore italiano, dichiararono con voto solenne e spontaneo di voler far parte di questo regno costituzionale.

Questo voto, accolto con giubilo dal Parlamento, fu tosto sanzionato con legge.

Ma non era ancor giunto il momento in cui avessero a cessare i patimenti di quelle provincie italiane. Chè per dolorosi avvenimenti ricadute sotto la straniera oppressione, ne ebbero ben anco a soffrire i tristi rigori per un lungo decennio.

Nel qual tempo esse fidenti nell'avvenire e nella giustizia della loro causa, mentre sopportavano con nobile dignità la loro sventura, mai però non cessarono a costo di qualsivoglia pericolo e tormento di dimostrare in tutti i modi esser fermo loro proposito di ritornare al consorzio legittimamente contratto.

Ed allorquando nell'anno scorso, pel felice esito di quella guerra che il Re prode e leale coll'aiuto di un possente e generoso alleato moveva per difendere il proprio territorio e pur dando ascolto ai gridi di dolore di quelle popolazioni, venivano esse nuovamente sottratte alla prepotenza nemica, acclamarono tosto colle maggiori dimostrazioni di gioia e di entusiasmo il loro Re Vittorio Emanuele II, e protestarono in ogni maniera di voler mantenere quei vincoli coi quali già si erano spontaneamente associati a questo regno italiano.

Ora, o signori, siccome i trattati che questa Commissione ebbe da voi l'onorevole incarico di esaminare hanno per iscopo di confermare e mettere in sodo, per quanto concernono i risultati della guerra, questa stessa unione politica sorta dal voto popolare, già altra volta solennemente sancita, e che concorre ad accrescere non poca forza a questo regno delle speranze d'Italia, essa tiene quindi per fermo che non siavi fra voi chi non sia per approvarli colla più grande esultanza.

Credette tuttavia la vostra Commissione essere dover suo il prendere ad esame le varie clausole di questi trattati. Al che accintasi, avvertiva innanzi tutto con gran compiacenza che in essi siensi unicamente stabilite le condizioni della riunione della Lombardia all'antico Stato, senzachè nulla siasi statuito che potesse impedire ulteriori svolgimenti della nazionalità italiana. Ond'è che, salvi i trattati, potè felicemente compiersi l'annessione dell'Emilia e della Toscana, dalle cui popolazioni era stata con eguale patriottismo votata.

E per quanto concerne alle disposizioni in essi trattati contenute, la Commissione ebbe di leggieri a convincersi che i nostri negoziatori colla rara loro abilità e sagacia, tenuto conto della difficile posizione in cui si trovavano, ottennero pure quei maggiori vantaggi per lo Stato che sperar si potessero.

Preoccupossi maggiormente la vostra Commissione di ciò

che s'attiene all'esecuzione di questi trattati. Molte parti di essi non possono altrimenti essere attuate salvo si facciano provvedimenti, si prendano concerti, si stipolino nuovi accordi. Desiderava essa di avere gli opportuni lumi in proposito. Chiamato quindi nel suo seno il presidente del Consiglio dei ministri, ministro per gli affari esteri, ne ebbe sovra ogni punto tali schiarimenti per cui si persuase che nulla viene trascurato che tender possa a tutelare gl'interessi dello Stato e dei cittadini.

Vi propone essa impertanto l'adozione pura e semplice del progetto di legge statoci presentato.

Trattati conclusi tra la Sardegna, la Francia e l'Austria,  
sottoscritti a Zurigo il 10 novembre 1859.

*Relazione del presidente del Consiglio, ministro dell'estero (CAVOUR), 23 maggio 1860, con cui presenta al Senato il progetto di legge approvato dalla Camera il 21 stesso mese.*

SIGNORI! — Nel presentare alla vostra approvazione i due trattati conclusi a Zurigo dal Governo del Re coll'Austria e colla Francia, io credo dovermi limitare a brevissime considerazioni.

Poche parole bastano per vero a render conto delle importanti stipulazioni contenute in questi due atti diplomatici, che la Camera dei deputati già avvalorò col suo voto nella seduta del 21 maggio.

Le circostanze in cui si trovava l'Italia all'epoca dei preliminari di Villafranca imponevano al Governo del Re l'obbligo di non prender parte ad alcun negoziato che non si riferisse strettamente al trasferimento della Lombardia. Si fu mercè questa prudente riserva che rimase l'adito aperto al proseguimento di quella politica di cui il Senato consacrò lo splendido risultato mercè la legge d'annessione della Toscana e dell'Emilia agli Stati di S. M.

Limitato così il campo delle trattative a quelle sole stipulazioni che si riferivano alla Lombardia, rimase più efficace l'azione del Governo nel discutere le quistioni amministrative che tale argomento suscitava. Tuttavia gravi difficoltà incepparono spesso l'opera dei negoziatori, cosicchè fu d'uopo di una paziente accortezza per risolvere anche queste quistioni nel modo più favorevole per gl'interessi del paese.

Senza riandare le fasi dei negoziati basterà accennare sommarariamente i risultati ottenuti.

Riconosciuta e constatata per mezzo d'uno scambio di note la impossibilità d'indurre l'Austria a cedere Mantova e Peschiera, la linea di confine fu tracciata per modo che, lasciata attorno a Peschiera una zona di 5300 metri di raggio, essa segna il *thalweg* del Mincio sino a Scorzarolo e le Grazie, d'onde per una linea retta essa scende a raggiungere il Po.

La ripartizione del debito, argomento in cui l'Austria accampava gravissime pretese, fu stabilita per modo che, oltre i tre quinti del debito del monte lombardo-veneto, lo Stato abbia a sopportare la quota che spettava alla Lombardia nel prestito nazionale austriaco del 1854, quota che venne calcolata a 100 milioni di franchi.

Non essendosi riescito ad ottenere che l'Austria rinunziasse ai benefizi eventuali ch'essa si era riservati nei contratti di concessione delle ferrovie lombarde, s'inserì una clausola ap-

posita per impedire che il diritto riserbato si trasformasse in un vero sindacato politico ed amministrativo.

Oltre all'aver stipulata per gli abitanti del paese ceduto la facoltà di eleggere liberamente il domicilio e la sudditanza che meglio loro convenissero, si richiamarono in vigore a favore degli abitanti dei distretti finitimi le disposizioni del trattato del 1751 fra il Re di Sardegna e la Regina d'Ungheria circa i ripuari del Ticino.

Con una nota verbale apposta si riparò a quanto potesse contenere di contrario al nostro diritto pubblico interno la clausola relativa ai beni delle corporazioni religiose esistenti in Lombardia. Questa clausola essendo già stata accettata dall'Imperatore dei Francesi nel trattato separato da lui concluso coll'Austria, era impossibile al Governo del Re di respingerla senza respingere anche le altre stipulazioni succennate.

Finalmente, con atto, per quanto dipendeva da noi, esplicito ed ampio, fu stipulata una reciproca amnistia.

Tali sono, o signori, i principali risultamenti dei negoziati di Zurigo. Per essi i benefici ottenuti da una guerra gloriosa furono posti sotto l'egida di pubbliche convenzioni internazionali. Questa considerazione varrà senza dubbio a meritare loro la vostra approvazione, o signori, e ad assicurar loro un posto distinto fra i pubblici atti dell'augusta nostra Dinastia.

Trattati conclusi tra la Sardegna, la Francia e l'Austria,  
sottoscritti a Zurigo il 10 novembre 1859.

*Relazione fatta al Senato il 29 maggio 1860 dall'ufficio centrale composto dei senatori SCLOPIS, PLEZZA, LAUZI, ARRIVABENE, e GALVAGNO, relatore.*

SIGNORI! — Non poteva essere cosa nè difficile, nè di lunga indagine per il vostro ufficio centrale il deliberare sull'argomento intorno al quale ho l'onore di riferire, cioè sul progetto di legge per la convalidazione del regio decreto relativo ai due trattati di Zurigo.

Infatti non vi poteva essere, nè vi fu chi muovesse dubbio su quanto vi esponeva il Ministero nella relazione che accompagna la presentazione del progetto intorno alle migliorate condizioni della pace di Villafranca, cosa evidentissima per chi ponga a confronto gli ultimi risultamenti di quelle convenzioni diplomatiche coi preliminari che sembrava dovessero formarne la base imprescindibile.

Ai plenipotenziari del Re, assecondati dai rappresentanti dell'augusto suo alleato, fu dato di limitare la loro azione a ciò che si riferisce alla cessione della Lombardia, e quindi di ridurre tale cessione ad essere il glorioso inizio della costituzione di quella nazionalità che le popolazioni della Toscana e della Emilia seppero con tanto senno continuare, e dalla quale giova sperare che la concordia e la saviezza degli Italiani potranno loro meritare il definitivo conseguimento.

Quantunque il voto dell'ufficio centrale in questo motivo essenzialmente si riassume, che è impossibile il non acciarsi con lieto animo a ciò che è bene, solo perchè non contenga tutto ciò che potrebbe contenere di meglio, massimamente dacchè il modo con cui si ottenne non fu inciampo a proseguire verso la meta, tuttavia credette l'ufficio centrale che non avrebbe esaurito intieramente il suo mandato quando non avesse, esaminando i trattati in ciascuno dei loro articoli, cercato di chiarire i dubbi, di eliminare i timori di danni che

la loro esecuzione avrebbe potuto ingenerare, dubbi e timori manifestati dai diversi uffizi del Senato. Richiese pertanto il presidente del Consiglio, ministro degli affari esteri, ed il ministro delle finanze degli opportuni schiarimenti, che riuscirono soddisfacenti. E fra gli oggetti sui quali fu chiamata la loro attenzione, per alcuni i dubbi vennero immediatamente chiariti, per altri si stanno risolvendo dalla Commissione ora sedente in Milano, per altri infine ricevette l'ufficio dai ministri l'affidamento che non mancherebbero, venendone l'opportunità, di promuovere quei concerti che valgano a rimuovere ogni pericolo di danno ed a soddisfare i ben giusti desiderii degli interessati.

I punti sui quali abbiamo creduto di richiamare l'attenzione dei ministri, e che ora accenniamo al Senato, sono i seguenti:

a) Coll'articolo 16 del trattato si ammise che le corporazioni religiose esistenti in Lombardia, e delle quali la legislazione sarda non autorizza l'esistenza, potrebbero disporre della loro proprietà. Fu necessità ammettere questa eccezione alle norme generali del nostro diritto pubblico interno, che riconosce la vacanza, e quindi il passaggio al demanio dello Stato dei beni delle corporazioni soppresse. La nota verbale provvede perchè ciò che fu ammesso in questa circostanza, e sarà quindi eseguito in conformità dello stipulato, non possa mai venire tratto ad ulteriori conseguenze.

b) Fu chiesto del modo con cui si sarebbe proceduto all'intestazione delle cartelle del monte lombardo-veneto per quella parte che, posseduta dai nostri concittadini di Lombardia, si trovi eccedente i tre quinti del debito totale posto a carico delle regie finanze; quali perciò sarebbero fra quei possessori i preferiti a comporre i tre quinti, se la data del titolo, un conto di proporzione, od il sorteggio, servirebbe di base alla esecuzione di questa parte del trattato. La Commissione internazionale, sedente ora in Milano, dovrà risolvere tal dubbio in quel modo che un profondo studio della materia sarà per indicare come più conforme alla giustizia.

c) I depositi appartenenti a privati lombardi, trasportati a Verona nell'imminenza della guerra, già furono esattamente restituiti. Si domandò se per avventura non fossero stati ommessi quei depositi che per necessità di legge già esistessero prima a Verona, od i cui titoli per la stessa causa esistessero nella capitale dell'impero. Tali i depositi per tutela di figli di militari, per ventilazione di successioni di militari, operazioni queste che avevano luogo presso il tribunale militare sedente in Verona; tali i depositi di cartelle per doti di mogli e vedove di militari, che dovessero, come si dice, conservarsi presso le cancellerie di Vienna. La Commissione internazionale compirà la sua operazione a riguardo di questi depositi, oltrechè sarebbero pur sempre ascoltati i richiami dei privati contro qualunque errore od involontaria omissione a loro pregiudizio.

d) Il Governo fu dall'articolo 8 del trattato investito ed incaricato dei diritti e delle obbligazioni risultanti da contratti regolarmente stipulati dall'amministrazione austriaca per oggetti d'interesse pubblico, riguardanti specialmente il paese ceduto; si accennò a spropriazioni di terreni per fortificazioni, che ebbero luogo poco tempo prima dell'apertura della guerra, per modo che alcuni contratti non furono ancora posti in piena regola; gli spropriati non ricevettero ancora il prezzo, e per alcune famiglie il terreno loro tolto era l'unica loro risorsa. Si accennò specialmente a cittadini pavesi.

Il ministro delle finanze farà esaminare lo stato delle cose e, mantenendo le dichiarazioni già fatte in altro recinto su questo argomento, provvederà siccome giustizia esige.

e) L'esistenza di argini sul Po, o di edifizi sopra canali, che portano le loro acque al Po, destinati al buon regime delle acque, e situati in territorio rimasto in possesso dell'Austria, richiede molta solerzia e vigilanza nella conservazione dei primi e nel maneggio dei secondi, per evitare in tempo di piene le inondazioni che nuocerebbero grandemente ai territorii superiori compresi nella parte ceduta dello stesso distretto. Qualche concerto sarà necessario a tale riguardo fra le autorità limitrofe; lo richiede la protezione dovuta a quei territorii.

Il richiamo del trattato del 1751 per assicurare agli abitanti dei distretti limitrofi le facilitazioni che già erano assicurate agli abitanti delle due rive del Ticino renderà pur utile qualche spiegazione sul modo di sua applicazione, in ispecie per l'articolo 5, che faceva facoltà ai proprietari di fondi da una parte ed abitanti nell'altra d'introdurre liberamente per uso delle loro famiglie i frutti raccolti nei fondi medesimi.

Infine l'articolo 18 assicura la libera navigazione del Po e dei suoi affluenti in conformità dei trattati.

Di questi è nell'articolo 17 proclamata la conferma, come di tutti quelli che erano in vigore prima dell'aprile 1859, col l'impegno però della loro revisione nel termine d'un anno per arrecarvi di comune le modificazioni che sarebbero riconosciute conformi all'interesse dei due paesi.

La revisione di quei trattati porgerà occasione a tali provvedimenti che valgano ad assicurare in ogni parte l'esecuzione delle convenzioni che voi siete per approvare, e specialmente a guarentire la reale ed assoluta libertà della navigazione del Po, la quale sarebbe pure nell'interesse di amendue le parti che venisse dichiarata a vantaggio del commercio e dell'industria.

Esposte così in breve le più essenziali considerazioni sulle quali il vostro ufficio centrale ha creduto dover chiamare l'attenzione del Governo, non mi rimane che a proporre in suo nome l'adozione del progetto di legge che viene sottoposto alle vostre deliberazioni.

### Permuta del palazzo demaniale il Marino con quello municipale il Broletto nella città di Milano.

*Progetto di legge presentato alla Camera il 1° maggio 1860 dal ministro delle finanze (VEGEZZI).*

SIGNORI! — Seguita, dopo i gloriosi fatti dell'ultima guerra, l'annessione della Lombardia agli Stati sardi, il municipio di Milano dava opera a promuovere gli studi necessari per l'attuazione di progetti tendenti a coordinare un complesso di migliorie e di abbellimenti destinati a soddisfare, nell'interesse pubblico, ad antichi bisogni ed alle nuove esigenze di quella illustre capitale lombarda.

Fra tali progetti primeggiava quello di stabilire la sede della rappresentanza civica in altro edifiizio più centrale e più appropriato ai diversi bisogni del novello ordine di cose, a cui più non ben corrispondeva il fabbricato del Broletto, di proprietà municipale.

Presentavasi invece acconcio all'uopo il palazzo governativo detto *del Marino*, il quale, sciolto ora dal preesistente emporio doganale e sgombro dai caseggiati attigui, stati demoliti, quando venisse ancora decorato della necessaria sua facciata, formerebbe per la propria sontuosità e per la sua posizione verso la gran via fra l'ingrandita piazza del teatro

della Scala e quella del Duomo, un importante punto centrale pienamente adeguato alle viste della nuova sua destinazione.

Basata sopra analoghi riflessi e diretta a questo scopo, fu quindi la proposta presentata al Governo dal municipio di Milano di permutare il palazzo di propria spettanza detto *del Broletto* con quello demaniale detto *del Marino*.

Mosso da particolari considerazioni e per riguardi di cui ravvisava ben meritevole quella cospicua città, il Governo del Re aderiva in massima al propostogli progetto di permuta.

Desiderando però di conciliare i riguardi di favore coll'interesse dell'amministrazione del demanio nazionale, il Ministero eliminava, nelle preliminari trattative del proposto cambio di quelle proprietà, alcuni computi di rispettivo compenso nell'estimo dei valori per ispese di successive costruzioni ai due edifizi, le cui deduzioni riescivano a risultati troppo onerosi per le finanze; e concretava in seguito, nel corso delle trattative, un sistema diverso di perizia dei rispettivi valori, che, basato sopra dati ed elementi equi e ragionevoli, veniva dallo stesso municipio riconosciuto ammissibile ed atto ad equiparare in pratica la differente condizione delle due proprietà ed a risolvere ogni difficoltà nella fissazione dei relativi valori.

Presi quindi fra i rappresentanti delle due amministrazioni civica e delle finanze gli opportuni concerti, si procedette dai rispettivi delegati tecnici all'estimo definitivo delle due proprietà stabili, che, come rilevasi dalla relazione 3 gennaio ultimo, venne a risultare concretato nei seguenti valori, cioè:

Quello del palazzo Broletto nella somma di L.	487,052 54
Quello del palazzo Marino nella somma di »	484,448 59
E così col maggior compenso di . . . L.	2,583 95
dovuto dalle finanze dello Stato al municipio di Milano pel maggior valore del palazzo Broletto.	
A dette L. 2,583 95 aggiungendosi inoltre il prezzo peritato in . . . »	20,118 52
del caseggiato detto <i>lo Stallazzo</i> attiguo ed annesso al Broletto, la somma complessiva da sborsarsi dall'erario nazionale a quello municipale per l'intera permuta rileva a . . . L.	22,702 47

Gli stessi motivi di convenienza che indussero nel tempo il municipio di Milano all'acquisto di quel caseggiato per riunirlo al Broletto fecero riconoscere la necessità nell'interesse del demanio dello Stato di conservare tale aggregazione onde ovviare ai nocivi inconvenienti che la separazione trarrebbe inevitabilmente seco; fu quindi giocoforza di comprendere nella cessione del Broletto anche quella della casa suddetta ad esso attigua.

In base dei risultati della precitata perizia fu stipulata in Milano, in data del 4 gennaio 1860, fra il rappresentante delle finanze dello Stato e quello dell'amministrazione municipale di quella città, la convenzione privata relativa all'intesa permuta del palazzo demaniale del Marino con quello civico del Broletto ed annessavi casa detta *lo Stallazzo*, mediante il suppletivo pagamento, a carico delle finanze, della precennata somma di L. 22,702 47 pel maggior valore attribuito a queste ultime due proprietà municipali.

Dopo aver riconosciuta la validità dei titoli, stati presentati dal municipio di Milano per comprovare in esso la piena proprietà e libera disponibilità degli'immobili che cede in permuta al demanio nazionale, il Ministero onorasi di sottoporre

al vostro esame la riferita convenzione, portando fiducia che la Camera elettiva, apprezzando essa pure le considerazioni speciali che lo indussero ad assecondare la proposta del municipio di Milano, si disporrà a darvi la propria adesione, onde la convenzione stessa, quando sia rivestita dell'approvazione legislativa, possa esser quindi ridotta in atto pubblico ed avere in seguito la regolare sua esecuzione.

A questo scopo è diretto l'unito schema di legge.

PROGETTO DI LEGGE.

Art. 1. È approvata la convenzione in data del 4 gennaio 1860 seguita tra le finanze dello Stato e la città di Milano per la cessione in permuta da quelle a questa del palazzo demaniale detto *del Marino* contro quella del fabbricato civico detto *del Broletto* ed annessavi casa denominata *lo Stallazzo*, mediante il maggior corrispettivo di lire italiane ventidue mila settecento due, centesimi quarantasette (L. 22,702 47), da soddisfarsi dalla prima alla seconda per il riconosciuto maggior valore delle proprietà municipali.

L'anzidetta convenzione sarà ridotta in atto pubblico.

Art. 2. Per il pagamento della somma summenzionata è autorizzata una corrispondente spesa nuova straordinaria di lire italiane ventidue mila settecento due, centesimi quarantasette, che verrà stanziata nel bilancio per le provincie di Lombardia per l'esercizio 1860, con applicazione ad apposita categoria col n° 98, sotto la denominazione: *Maggior corrispettivo dovuto dalle finanze alla città di Milano per il maggior valore del palazzo del Broletto ceduto alle finanze in permuta con quello demaniale detto del Marino.*

Permuta del palazzo demaniale **il Marino** con quello municipale **il Broletto** nella città di Milano.

*Relazione fatta alla Camera il 19 maggio 1860 dalla Commissione composta dei deputati AMEGLIO, PELUSO, CAVALERI, MATTEI, CAPRIOLO, COLOMBANI, MAZZOLDI, OYTANA, e ARME-  
LONGHI, relatore.*

SIGNORI! — Il dì 4 gennaio di quest'anno le finanze dello Stato stipulavano col municipio di Milano un contratto di permuta del palazzo *il Marino*, di ragione demaniale, col palazzo *il Broletto* e il caseggiato contiguo denominato *lo Stallazzo*, ambidue di ragione comunale. A stringere tale convenzione le finanze furono indotte dalle richieste di quel municipio che mostravasi desideroso di acquistare *il Marino* per farne la sede della rappresentanza comunale, e di cedere in ricambio *il Broletto*, assai meno adatto a questa destinazione.

La Commissione a voti unanimi giudicò approvabile intieramente il disegno del Governo di assecondare il giusto desiderio della città di Milano.

Fermato il proposito di consentire la permuta dei due edifici principali, il Governo s'avvide che non si poteva a meno di comprendere nel contratto anche il caseggiato *lo Stallazzo*, perchè a questo appartengono parecchie servitù di passaggio, di vista ed altre a carico del *Broletto*; laonde lo Stato non avrebbe avuto la proprietà libera del secondo, ove dalla convenzione si fosse escluso il primo. Anche la vostra Commissione riconobbe appieno la necessità che le finanze, acquistando *il Broletto*, non pretermettessero *lo Stallazzo*; ma considerando

che il possesso per parte dello Stato di un edificio ad uso esclusivo di stallatico (poichè il caseggiato in discorso trae il nome appunto dall'uso a cui è adoperato) non è scevro d'inconvenienza, la quale non si dileguerebbe per l'affittamento dell'edificio, avvegnachè il fittabile sarebbe pur sempre il legale rappresentante dello Stato locatore, così, a mo' di semplice osservazione, la Commissione istessa manifestò il voto che *lo Stallazzo* sia al più presto venduto, eliminando però, ben s'intende, le servitù che ora gli competono, se ciò è concesso dalle condizioni locali, o, in caso contrario, sia atter-  
rato.

In tutte le altre parti del progetto di legge, le quali non sono che naturale conseguenza delle premesse, la vostra Commissione non trovò nulla a ridire, e quindi essa propone a voi l'approvazione del progetto medesimo, tanto nel suo concetto generale, quanto nelle particolari disposizioni che lo costituiscono.

Permuta del palazzo demaniale **il Marino** con quello municipale **il Broletto** nella città di Milano.

*Relazione del ministro delle finanze (VEGEZZI), 23 maggio 1860, con cui presenta al Senato il progetto di legge approvato dalla Camera il 22 stesso.*

SIGNORI! — Nella seduta del 22 corrente mese la Camera dei deputati ha approvato il progetto di legge relativo alla stipulata permuta col municipio di Milano del palazzo demaniale detto *del Marino* con quello comunale detto *il Broletto* ed annessavi casa denominata *lo Stallazzo*, mediante l'inteso maggiore corrispettivo a carico dell'erario nazionale di italiane lire 22,702 47.

I motivi e le considerazioni che indussero il Governo a concludere tale contratto di permuta risultando già dall'unita relazione fatta alla Camera elettiva, il referente onorasi quindi di presentare il medesimo progetto di legge cogli annessi titoli giustificativi al Senato del regno, nella fiducia che anche voi, o signori, sarete per dare il vostro favorevole voto all'intesa convenzione.

Permuta del palazzo demaniale **il Marino** con quello municipale **il Broletto** nella città di Milano.

*Relazione fatta al Senato il 30 maggio 1860 dall'ufficio centrale composto dei senatori RONCALLI FRANCESCO, MARTI-  
NINGO, ARESE, BORROMEO, e GIULINI, relatore.*

SIGNORI! — Il giorno 4 gennaio 1860 fu concluso fra il Ministero delle finanze ed il municipio di Milano un contratto di permuta del palazzo detto *il Marino*, situato in detta città, e di ragione demaniale, col civico palazzo *il Broletto*. Lo scopo della convenzione era di assecondare il giusto desiderio espresso da quel municipio di procurare alla civica rappresentanza milanese una sede sontuosa e corrispondente alla importanza ed alle nobili condizioni di città sì cospicua. L'atto è ora presentato alla vostra approvazione, e l'ufficio centrale da voi scelto ad esaminarlo viene a proporvi di sanzionarlo, confermando così la validazione già pronunziata dalla Camera

dei deputati. Tale suo voto si fonda sopra di ciò che allo Stato non può derivare inconveniente di sorta da detta permuta, e che anzi gliene ridonda un vantaggio che in data eventualità può essere considerevole. Il valore dei due caseggiati fu determinato da regolare perizia, sulla quale non insorge eccezione alcuna. Quanto poi alla appropriazione degli edifici, lo Stato possiede già in Milano parecchi bellissimi palazzi, sicchè non gli importa punto di averne uno di più.

Collo scambio delle due proprietà esso viene in possesso di uno stabile avente un vero valore venale ed assai considerevole, che sarebbe facile ad alienarsi con profitto, qualora l'amministrazione delle finanze avesse a trovare conveniente di vendere alcuno de' beni demaniali che sono in Milano: il che non sarebbe punto del palazzo del Marino, il quale per le sue forme monumentali non può nell'epoca nostra servire che per pubblici stabilimenti, come precisamente viene ad essere destinato.

Il Ministero di finanze, consentendo alla permuta dei due palazzi, chiese che il municipio cedesse allo Stato anche la casa detta *Stallazzo*, pure di ragione civica, e che è attigua al Broletto. I motivi che indussero il Governo a tale acquisto furono i medesimi che altre volte persuasero la municipalità a comperare quella casa, cioè l'intento di rendere più comodo l'uso del locale principale. L'ufficio centrale vi propone d'approvare anche questo complemento del contratto, come lo fu già dalla Camera dei deputati.

Qui però insorge una divergenza fra l'opinione del vostro ufficio centrale e quella della Commissione che riferì alla Camera elettiva sullo stesso argomento. Questa, in via di semplice osservazione, insisteva presso al Ministero onde la casa detta *Stallazzo* avesse ad essere venduta prontamente, fatta ben intesa riserva di tutte le servitù attive da stabilirsi a vantaggio del palazzo il Broletto; in caso di difficile vendita ne consigliava la demolizione, onde togliere la sconvenienza che lo Stato in tale località avesse a tenere un edificio destinato a stallazzo. Il vostro ufficio centrale, sempre in via di semplice osservazione, crede di dover esprimere un contrario parere.

La demolizione estinguerebbe un valore senza compenso alcuno, e collo sconcio della eurtmia, non essendo punto richiesta una piazzetta in quella località. La vendita poi potrebbe inceppare il comodo uso del locale principale e dar luogo a future contestazioni.

Del resto tutto si fonda su d'un equivoco, come se realmente lo stallazzo esistesse, invecechè non ne dura che il nome, essendo da più anni soppresso lo stallazzo, e sostituitovi degli uffici secondari del municipio, i quali agevolmente possono essere surrogati da uffici governativi.

Per ciò il vostro ufficio centrale è di parere che convenga sospendere ogni risoluzione circa all'alienazione di detta casa sino a quando non si sarà definitivamente disposto del palazzo che entra ora a far parte del demanio dello Stato.

Intanto l'ufficio centrale, nulla avendo da eccepire sul progetto di legge, nè per la massima, nè per le singole disposizioni, ve ne propone l'adozione pura e semplice.

## Maggiore spesa sul bilancio 1859 del Ministero della marina per noleggi, trasporti, indennità, ecc.

*Progetto di legge presentato alla Camera il 1° maggio 1860 dal ministro delle finanze (VEGEZZI).*

SIGNORI! — Alla categoria 25 del bilancio della marina per l'anno 1859 veniva assegnata somma di L. 21,400 con cui sopperire alle spese di noliti, trasporti, indennità di via e vacanze. Presumendo che, in dipendenza delle vicende politiche, maggiori sarebbero state le esigenze di questo ramo di servizio, venne aggiunta nella parte straordinaria di quel bilancio altra analoga categoria col n° 46 e coll'assegnamento di L. 25,000 autorizzato colla legge 20 novembre 1859.

Ciò non di meno insufficienti riuscirono all'uopo gli assegnati fondi, giacchè, avendo dovuto la regia marina noleggiare bastimenti mercantili per inviarli carichi di carbon fossile nell'Adriatico, a disposizione della regia divisione navale destinata ad agire in quelle acque congiuntamente alla squadra imperiale francese, le relative spese di noleggio eccedettero alquanto le previsioni ed i computi fatti dall'amministrazione.

I molti trasporti poi sulle ferrovie d'individui, vettovaglie e materiali avviati da Genova al lago di Garda, in servizio del nuovo stabilimento che vi si sta costruendo e delle cinque cannoniere ivi esistenti a tutela del nostro litorale, ed il trasporto di un battaglione del reggimento Real Navi con truppa aggregata, spedito in maggio 1859 dal Varignano nelle provincie modenesi, cagionarono eziandio una rilevante spesa.

Infatti i pagamenti che già ebbero luogo in modo regolare sulle indicate due categorie sommano a L. 45,997 69, e quelli ancora a farsi, come da stati, note e parcelle già verificati dall'amministrazione, e dai calcoli più approssimativi istituiti in ordine a qualche spesa che rimane tuttavia a regolarizzarsi, rilevano a L. 9,502 51; cosicchè al fondo di L. 46,400 sarebbe necessaria l'aggiunta di L. 9,100.

Prego quindi la Camera di voler autorizzare l'accennata maggiore spesa di L. 9,100 alla categoria n° 46 del bilancio della marina per l'anno 1859.

### PROGETTO DI LEGGE

*Articolo unico.* È autorizzata la maggiore spesa di L. 9,100 alla categoria n° 46, *noleggi, trasporti, indennità diverse*, inscritta sul bilancio della marina per l'anno 1859.

## Maggiore spesa sul bilancio 1859 del Ministero della marina per noleggi, trasporti, indennità, ecc.

*Relazione fatta alla Camera il 16 maggio 1860 dalla Commissione composta dei deputati RUSCHI, SELLA, SINEO, BRIZIO, FUSCONI, CARANO, ZANOLINI, MICHELINI G. B., e AIRENTI, relatore.*

SIGNORI! — La somma di lire 21,400 stanziata alla cat. 25 del bilancio della marina per l'anno 1859, con cui far fronte alle spese di noleggi, trasporti, indennità di via e vacanze, si prevede non poter bastare all'uopo a causa di maggiori biso-



gni che crearono circostanze straordinarie, che non potevano conoscersi allorchando veniva approvato quel bilancio; si giudicò quindi necessaria l'aggiunta di altra analoga categoria col numero 46, e coll'assegnamento di lire 25,000 autorizzato dalla legge 20 novembre 1859.

Non ostante l'aumento fatto furono ancora insufficienti i fondi assegnati, giacchè, giusta il risultamento di accurate informazioni assunte al riguardo, la spesa necessaria per sopperire ai pagamenti già fatti ed a quelli rimasti a farsi sulle indicate due categorie rileva alla somma di lire 55,500.

Ond'è che, essendo il presente progetto di legge diretto unicamente ad ottenere l'autorizzazione di una maggiore spesa di lire 9,100, che, aggiunte alle lire 46,400 già state assegnate nel bilancio predetto, formano appunto la complessiva somma sovrindicata di lire 55,500, la vostra Commissione unanime ne propone l'approvazione.

### Maggiore spesa sul bilancio 1859 del Ministero della marina per noleggi, trasporti, indennità, ecc.

*Relazione del ministro delle finanze (VEGEZZI), 25 maggio 1860, con cui presenta al Senato il progetto di legge approvato dalla Camera il 22 stesso.*

SIGNORI! — Prevedendo che gli avvenimenti politici dell'anno 1859 avrebbero cagionato in quanto alla marina militare rilevanti spese di noliti, trasporti, indennità di via, e vacanze, cui non avrebbe potuto bastare il fondo di lire 21,400, stanziato alla categoria 25 del bilancio 1859 del Ministero della marina, si è con legge 20 novembre dello stesso anno autorizzata la spesa straordinaria di lire 25,000, applicabile alla categoria n° 46, appositamente istituita sul bilancio predetto.

Se non che le esigenze del servizio manifestaronsi ancora superiori alle previsioni; ed infatti non solo si dovettero noleggiare bastimenti mercantili per l'invio di carbon fossile nell'Adriatico, ma fu pur necessario di provvedere per molti trasporti sulle ferrovie d'individui, vettovaglie e materiali da Genova al lago di Garda e di un intero battaglione del reggimento Real Navi, con truppa aggregata, dal Varignano alle provincie modenesi.

Siffatte ed altrettali esigenze, che riscontransi anche in tempi normali, cagionarono la spesa di L. 55,500, che per la concorrente di L. 45,997 69 già venne effettuata, mentre rimangono a pagarsi L. 9,502 51, come da calcoli istituiti all'appoggio di note, stati, parcelle e simili documenti.

A fronte della narrata spesa, il fondo, come sovra assegnato, presenta un disavanzo di L. 9,100, per cui venne dalla Camera elettiva, nella seduta del 22 corrente mese, adottato l'unito progetto di legge che ho ora l'onore di presentare alle deliberazioni del Senato.

### Maggiore spesa sul bilancio 1859 del Ministero della marina per noleggi, trasporti, indennità, ecc.

*Relazione fatta al Senato il 27 maggio 1860 dall'ufficio centrale composto dei senatori LINATI, CASTELLI, LAMARMORA, e DI SALMOUR, relatore.*

SIGNORI! — Per quanto siano da lamentarsi le domande di crediti supplementari, tuttavolta però, in condizioni sì fattamente eccezionali quali furono quelle dell'anno scorso, esse

sono inevitabili, imperocchè è impossibile il provvedere anticipatamente ai bisogni che nascono da circostanze straordinarie ed imprevedibili.

Non è quindi meraviglia se le somme stanziata alle categorie 25 e 46 del bilancio della marina per l'anno 1859 furono insufficienti alle esigenze del servizio per noleggi, trasporti, indennità diverse, e se questa insufficienza motivò il progetto di legge sottoposto alle vostre deliberazioni.

Constando infatti dalle assunte informazioni che la somma di L. 55,500 è realmente necessaria per sopperire ai pagamenti già fatti ed a quelli rimasti a farsi sopra le due categorie in discorso, mentre il complessivo ammontare di esse è di sole L. 46,400, il vostro ufficio centrale, unanime, vi propone, signori, l'approvazione del presente progetto di legge, unicamente diretto ad autorizzare la maggiore spesa di L. 9,100, indispensabile al pareggio fra lo speso e lo stanziato, per il ramo di servizio in questione.

### Maggiore spesa sul bilancio 1860 del Ministero dell'istruzione pubblica per riparazioni al fabbricato dell'Università di Cagliari.

*Progetto di legge presentato alla Camera il 10 maggio 1860 dal ministro delle finanze (VEGEZZI).*

SIGNORI! — Nel mese di febbraio p. p. un forte uragano cagionava notevoli guasti al palazzo dell'Università degli studi in Cagliari, danneggiandone sensibilmente il tetto e le imposte delle finestre.

Dietro apposite disposizioni del Ministero dell'istruzione pubblica e di quell'ufficio di governo vennero tosto praticate le occorrenti riparazioni sotto la direzione di quell'ufficio del genio civile, e per opera del mastro muratore Avendrace Murgia, cui, attesa l'urgenza, veniva affidato siffatto lavoro a trattativa privata, e mediante il peritato e convenuto prezzo di lire 710 76.

Nel bilancio del Ministero dell'istruzione pubblica per l'anno 1860 trovansi stanziata all'articolo 4 della categoria 18 lire 1,200 a calcolo per le spese di riparazioni che concernono l'Università predetta e gli stabilimenti che ne dipendono. Ma, oltrechè tale fondo trovasi già per più di due terzi erogato in spese ordinarie di tal natura, il residuo disponibile potrà appena bastare alle future simili esigenze.

Quindi è non solo opportuno, ma necessario che per provvedere al pagamento dell'accennata spesa di lire 710 76, cui diede luogo una circostanza di natura affatto straordinaria, sia concesso apposito credito suppletivo indipendentemente dal residuo fondo prementovato.

Si ha perciò l'onore di rassegnare all'approvazione della Camera il seguente

#### PROGETTO DI LEGGE.

*Articolo unico.* È autorizzata la maggiore spesa di L. 710 76 alla cat. 18 iscritta sul bilancio 1860 del Ministero della pubblica istruzione per le antiche provincie del regno colla denominazione *Riparazioni ordinarie e miglioramenti agli edifici universitari e stabilimenti scientifici dipendenti.*

**Maggiore spesa sul bilancio 1860 del Ministero dell'istruzione pubblica per riparazioni al fabbricato dell'Università di Cagliari.**

*Relazione fatta alla Camera il 16 maggio 1860 dalla Commissione composta dei deputati DEMARIA, BERTI-PICHAT, BICH, RUBIERI, GIOVANOLA, ZANOLINI, MAZZOLDI, ASPRONI, e TEGAS, relatore.*

SIGNORI! — Il Ministero dell'istruzione pubblica presentava il 10 maggio corrente alla Camera un progetto di legge per l'autorizzazione della maggiore spesa di lire 710 76, per riparazioni straordinarie al palazzo dell'Università degli studi di Cagliari.

Il Ministero fondava la sua domanda sui notevoli guasti cagionati a quell'edificio da un forte uragano, e sull'insufficienza del fondo di lire 1,200 stanziato all'art. 4 della categoria 18 del bilancio dell'istruzione pubblica, per essersi tale articolo per più di due terzi erogato in ispese ordinarie di tal natura e per non bastare il residuo disponibile alle future simili esigenze.

La vostra Giunta, o signori, reputando abbastanza giuste e fondate le ragioni che appoggiano la richiesta spesa d'indole affatto straordinaria, ha l'onore di proporvi l'approvazione del progetto di legge.

**Maggiore spesa sul bilancio 1860 del Ministero dell'istruzione pubblica per riparazioni al fabbricato dell'Università di Cagliari.**

*Relazione del ministro delle finanze (VEGEZZI), 23 maggio 1860, con cui presenta al Senato il progetto di legge approvato dalla Camera il 22 stesso.*

SIGNORI! — Nella tornata del 16 corrente mese la Camera dei deputati adottava un progetto di legge diretto all'autorizzazione d'una maggiore spesa di L. 710 76 sul bilancio del Ministero dell'istruzione pubblica dell'esercizio 1860 per riparazioni al fabbricato dell'Università di Cagliari.

Motivo di siffatta maggiore spesa furono i sensibili guasti cagionati al fabbricato suddetto da un impetuoso uragano che imperversò in Cagliari nella notte del 27 al 28 febbraio prossimo passato.

Le opere di ristauo, che quindi abbisognarono al tetto ed alle imposte delle finestre, vennero praticate sotto la direzione di quell'ufficio del genio civile dal mastro muratore Avendrace Murgia, cui, stante l'urgenza, vennero tali opere deliberate a trattativa privata, e che avendo riportato regolare certificato di collaudazione è in diritto di conseguire il pagamento del relativo prezzo convenuto nella precitata somma di L. 710 76.

Ma siccome le spese occorse in quest'anno per ordinarie riparazioni al fabbricato dell'Università predetta e degli stabilimenti che ne dipendono già assorbirono più de' due terzi della somma di L. 1,200 in proposito stanziata all'art. 4 della categoria 18 del bilancio suddetto; e siccome altre spese di egual natura non mancheranno di verificarsi nel corrente anno, così prudenza vuole che, conservando per esse il residuo fondo di quell'articolo, si conceda pel pagamento di cui si tratta un apposito credito supplementare.

Ho quindi l'onore di rassegnare all'approvazione del Senato il mentovato progetto di legge.

**Maggiore spesa sul bilancio 1860 del Ministero dell'istruzione pubblica per riparazioni al fabbricato dell'Università di Cagliari.**

*Relazione fatta al Senato il 1° giugno 1860 dall'ufficio centrale composto dei senatori MAMELI, LINATI, LAGONI, e CASTELLI, relatore.*

SIGNORI! — La spesa per la quale il ministro della pubblica istruzione chiede al Senato l'autorizzazione d'iscrivere nel bilancio del 1860 la maggiore somma di L. 710 76 risulta da un fatto cui non si può sempre prevedere, benchè contemplato nelle spese straordinarie, cioè da guasti cagionati da un uragano al palazzo dell'Università degli studi in Cagliari. L'urgenza delle riparazioni necessitò l'opera immediata, ed il fondo a queste spese destinato di L. 1,200 all'art. 4 della categoria 18 del bilancio della pubblica istruzione fu già per i due terzi erogato.

Sia dunque per la provata necessità della spesa, che per la impossibilità di altrimenti provvedervi, il vostro ufficio crede di dovervi proporre l'adozione pura e semplice del progetto di legge a tal fine presentato dal Ministero.

**Spesa straordinaria sul bilancio 1860 del Ministero dell'interno per la mobilitazione della Guardia nazionale.**

*Progetto di legge presentato alla Camera il 10 maggio 1860 dal ministro delle finanze (VEGEZZI).*

SIGNORI! — Con decreto del luogotenente generale di S. M., in data 29 maggio 1859, la guardia nazionale del regno veniva chiamata a somministrare corpi distaccati pel servizio di guerra da destinarsi alla guarnigione di fortezze, di città e ad altri servizi interni d'ordine e di sicurezza pubblica, a termini dell'articolo 3 della legge 27 febbraio dello stesso anno.

Quei corpi in breve tempo organizzati pel sollecito concorso dei chiamati coi volontari che numerosi gareggiavano d'ingrossarne le file, alternativamente somministrarono guarnigione in diversi punti dello Stato, e specialmente nella fortezza di Alessandria.

Ma, siccome dal buon volere dei militi non poteva andare disgiunta l'attitudine al servizio militare, vennero istituiti appositi Consigli sulle norme del regolamento generale delle leve, ai quali venne dato lo incarico di riconoscere se riunivansi nei concorrenti le qualità richieste dalla legge sul reclutamento dell'esercito.

A vece di periti militari, che in quei momenti prestavano più importanti servizi presso l'esercito in campagna, furono delegati chirurghi addetti alla milizia cittadina, e dove questi non erano in sufficiente numero, alcuni medici-chirurghi privati.

Trattasi ora di corrispondere a questi ultimi ed ai commissari di leva, che in alcuni luoghi ebbero l'incarico di procedere alla formazione dei ruoli della guardia mobilitata, un'indennità proporzionata al tempo che ebbero ad impiegare ed allo straordinario lavoro da essi rispettivamente sostenuto.

I calcoli istituiti dimostrarono che, per quanto riguarda i commissari di leva ed a coloro che ne compirono le veci, l'indennità in discorso rileva alla complessiva somma di

L. 260, mentre pei medici-chirurghi privati risulta necessaria quella di L. 7,713, al ragguaglio di L. 2 per ogni ora da cadun di essi impiegata, non fatto però caso delle frazioni d'ora, cosicchè la somma totale in proposito occorrente per l'anno 1859 ascende a L. 7,973.

Ma oltre di ciò, per provvedere alle consimili future evenienze, importa che siano fatte nel corrente anno le nuove inserzioni sui ruoli della milizia mobile già esistenti nelle antiche provincie del regno, e si ponga mano alla formazione di essi in quelle della Lombardia e dell'Emilia.

A tale oggetto ritenesi necessaria la somma di L. 17,000, di cui L. 5,500 per le operazioni a praticarsi nelle antiche provincie, al cui riguardo d'altro non si tratta che di aggiungere nuovi iscritti ai quadri già formati; L. 8,500 per le provincie lombarde, e L. 5,000 per quelle dell'Emilia, presso cui tali quadri ancora debbonsi iniziare.

Ciò premesso, e ritenuto che nel bilancio 1859 del Ministero dell'interno per le antiche provincie, come in quello del corrente anno, tanto per queste quanto per le provincie di Lombardia e dell'Emilia, non trovasi stanziato alcun fondo con cui sopperire alle spese in discorso, si fa preghiera al Parlamento perchè voglia approvare l'unito schema di legge, col quale si autorizza la spesa straordinaria di L. 24,973, ripartibile fra gli accennati bilanci nelle proporzioni sovranotate.

PROGETTO DI LEGGE.

Art. 1. È autorizzata la spesa straordinaria di L. 24,973 sul bilancio del Ministero dell'interno per ispeze di mobilitazione della guardia nazionale.

Art. 2. Per l'applicazione di tali spese sono istituite le seguenti categorie, colla denominazione *Milizia nazionale*, spese di mobilitazione, cioè:

Per L. 7,973, categoria n° 67, sul bilancio 1859 delle antiche provincie del regno;

Per L. 5,500, categoria n° 67, sul bilancio 1860 delle provincie predette;

Per L. 8,500, categoria n° 51 sul bilancio 1860 delle provincie di Lombardia;

E per L. 5,000, categoria n° 47, sul bilancio 1860 delle provincie dell'Emilia.

Spesa straordinaria sui bilanci 1859 e 1860 del Ministero dell'interno per la mobilitazione della Guardia Nazionale.

Relazione fatta alla Camera il 18 maggio 1860 dalla Commissione composta dei deputati DEMARIA, MONTEZEMOLO, MACCIÒ, RICETTA, GIOVANOLA, ZANOLINI, CANTELLI, MASSEI, e MAZZA PIETRO, relatore.

SIGNORI! — Mentre la Commissione faceva plauso al sollecito concorso de' militi e de' volontari che nella fortezza di Alessandria e in altri punti dello Stato supplirono durante la guerra al valoroso esercito campale, riconosceva insieme la necessità e il vantaggio della proposta spesa sovrascritta.

Perchè, in effetto, il servizio militare che la milizia nazionale era chiamata a rendere dal decreto 29 maggio del luogotenente generale del Re potesse riuscire in una utile allo Stato e comportevole alla stessa milizia, facea d'uopo che si istituissero, come si fece, appositi Consigli, per riconoscere colle norme del regolamento generale per le leve se i concorrenti avessero le qualità richieste dalla legge sul recluta-

mento dell'esercito. Così d'altra parte esigea formalmente si procedesse l'art. 7 della legge 27 febbraio 1859.

La Giunta ebbe cura di verificare presso il Ministero le tabelle delle indennità spettanti sì a' signori medici-chirurghi cui venne fidata da' detti Consigli la visita de' militi soggetti a mobilitazione, sì a' commissari di leva che in alcuni luoghi ebbero l'incarico di procedere alla formazione de' ruoli della guardia mobilitata, e le risultò che la cifra d'indennità si ragguaglia veramente, per questi a lire 260, per quelli a lire 7,713; in tutto a lire 7,973, cioè appunto alla somma che vi si propone d'iscrivere a tal riguardo sul bilancio 1859.

Avendosi poi a provvedere anche per l'anno presente e per le nuove provincie di Lombardia e dell'Emilia alla mobilitazione medesima, la vostra Commissione non ha trovata soverchia la spesa che il Ministero propone di stanziare *a calcolo*, cioè di lire 5,500 per le operazioni a fare nelle antiche provincie, al cui riguardo non si tratta che di aggiungere nuovi iscritti ai quadri già formati; di lire 8,500 per la Lombardia, e di lire 5,000 per l'Emilia, dove i quadri sono tuttavia a formarsi per intero, in tutto di lire 17,000 da iscrivere sul bilancio 1860.

In tal modo si forma la spesa totale di L. 24,973 propositavi dal Ministero col suo articolo 1°, che la Commissione, per maggior regolarità, avvisò di partire in due, scrivendo nel primo di essi la spesa già fatta sul bilancio 1859, nel secondo quella in corso sul bilancio 1860. A questa maggiore esattezza si credè anche bene di conformare il titolo della proposta legge, che accennando solo alla spesa pel 1859, ometteva quella per l'anno corrente.

Alcuni uffici, avvertendo opportunamente che, mentre si provvedeva alla mobilitazione della milizia nelle provincie di Lombardia e dell'Emilia, nulla si proponea per quella di Toscana, presero questa occasione per esprimere il voto che anche alla Toscana fossero accomunati il più tosto tutti i liberi istituti onde godono le altre parti dello Stato, e specialmente quello della milizia nazionale.

Significatosi questo voto al signor ministro dell'interno, egli non esitò ad ammetterne la giustezza e a dichiarare che nelle più prossime tornate avrebbe presentato alla Camera una proposta di legge perchè anche in Toscana fosse prontamente attuata la legge sulla milizia nazionale.

Prendendo atto di questa dichiarazione, e colla sovraddetta variante, già consentita dal signor ministro per le finanze, la Giunta vi propone unanime di approvare il seguente progetto di legge:

Art. 1. È autorizzata la spesa straordinaria di lire 7,973 sul bilancio del Ministero dell'interno per l'anno 1859 delle antiche provincie del regno per mobilitazione della guardia nazionale.

Per l'applicazione di tale spesa è istituita apposita categoria sul bilancio predetto col n° 67, e colla denominazione *Milizia nazionale (mobilitazione)*.

Art. 2. È pure autorizzata per la mobilitazione suddetta la spesa straordinaria di lire 17,000 sul bilancio del Ministero dell'interno per l'esercizio 1860 ripartitamente come segue:

Lire 5,500 sul bilancio delle antiche provincie del regno;

Lire 8,500 sul bilancio di Lombardia;

Lire 5,000 sul bilancio dell'Emilia.

Per l'applicazione di tale spesa è istituita su ciascuno dei preaccennati bilanci apposita categoria colla denominazione *Milizia nazionale (mobilitazione)*, e col n° 67 pel bilancio delle antiche provincie, col n° 51 per quello di Lombardia, col n° 47 per quello dell'Emilia.

**Spesa straordinaria sui bilanci 1859 e 1860 del Ministero dell'interno  
per la mobilitazione della Guardia Nazionale.**

*Relazione del ministro delle finanze (VEGEZZI), 23 maggio 1860, con cui presenta al Senato il progetto di legge approvato dalla Camera il 22 stesso.*

SIGNORI! — Ebbi l'onore di presentare alla Camera dei deputati, nella tornata del 10 corrente mese, un progetto di legge per l'approvazione di una spesa straordinaria applicabile ai bilanci 1859 e 1860 del Ministero dell'interno, concernente la mobilitazione della guardia nazionale.

Tale progetto venne in seduta del 18 stesso mese in massima adottato dalla Camera elettiva, la quale v'introdusse alcune modificazioni di semplice forma dal Ministero acconsentite.

Diede luogo all'accennata presentazione di legge la necessità di provvedere sia pel pagamento delle spese che occorsero nell'anno 1859 per la mobilitazione della guardia nazionale, ordinata con decreto del luogotenente generale di S. M. in data 29 maggio dell'anno predetto, quanto per quelle altre spese che allo stesso oggetto potrebbero occorrere nel 1860 per tutte le provincie del regno, escluse quelle della Toscana.

Dalle risultanze di apposite tabelle, compilate per cura del Ministero dell'interno, emerge che per la seguita mobilitazione della milizia cittadina nelle antiche provincie, che sollecita e numerosa accorse nel 1859, alternativamente somministrando guarnigione in diversi punti dello Stato, e particolarmente nella fortezza di Alessandria, fu necessaria la spesa di L. 7,975.

La medesima è per la concorrente di L. 7,713 diretta ad indennizzare i medici-chirurghi privati ai quali, in mancanza di periti militari in quel tempo di servizio presso l'esercito in campagna, ed in supplemento al ristretto numero dei chirurghi addetti alla milizia stessa, venne affidato l'incarico di procedere alla visita dei militi soggetti alla mobilitazione.

Siccome poi fu in alcuni luoghi necessaria altresì l'opera di commissari di leva, i quali attendessero alla formazione dei ruoli della guardia mobilitata, si dovettero a tal fine erogare L. 260, che formano il compimento dell'accennata somma di L. 7,975.

Se per le possibili future evenienze di tal fatta stimasi poter bastare in ordine al 1860 la somma di L. 5,500 per le antiche provincie, dove d'altro non si tratta che di aggiungere nuovi iscritti ai quadri già formati, altrettanto non può dirsi delle provincie di Lombardia e dell'Emilia, presso cui ancor debbesi por mano alla formazione dei quadri predetti; quindi si crede non essere eccessiva la somma di L. 8,500 per le prime, e di L. 5,000 per le seconde.

Su tali basi poggia per conseguenza il progetto di legge che ho l'onore di presentare all'approvazione del Senato.

**Spesa straordinaria sui bilanci 1859 e 1860 del Ministero dell'interno  
per la mobilitazione della Guardia Nazionale.**

*Relazione fatta al Senato il 1° giugno 1860 dall'ufficio centrale composto dei senatori SERRA ORSO, LINATI, NOTTA, e PRAT, relatore.*

SIGNORI! — Le spese proposte dal signor ministro delle finanze per la mobilitazione della guardia nazionale apparvero all'ufficio vostro di una necessità incontestabile.

Quella invero di L. 7,975 per la mobilitazione effettuata nello scorso anno 1859 ha la piena sua giustificazione nelle cause e spiegazioni addotte dal signor ministro, le quali sono di pubblica notorietà.

Quelle poi preventivamente fissate pel corrente anno 1860, in complessivo L. 17,000, nel caso che la guardia nazionale venisse nuovamente mobilitata, mostransi affatto modiche e rigorosamente necessarie.

Savio poi anche e giusto parve all'ufficio il proposto riparto in ragione di L. 5,500 sul bilancio delle antiche provincie, di L. 8,500 su quello della Lombardia, e di L. 5,000 su quello dell'Emilia.

Per questi ben ovvii riflessi, l'ufficio che ho l'onore di rappresentare vi propone per mezzo mio l'approvazione pura e semplice del progetto di legge del quale si tratta.

**Riunione della Savoia e del circondario di Nizza  
alla Francia — Trattato sottoscritto in Torino  
il 24 marzo 1860.**

*Progetto di legge presentato alla Camera il 10 maggio 1860 dal presidente del Consiglio dei ministri e ministro degli affari esteri (CAVOUR).*

SIGNORI! — Ho l'onore di presentare alla Camera il progetto di legge che autorizza il Governo del Re a dar esecuzione al trattato conchiuso a Torino il 24 marzo 1860 per la riunione della Savoia e del circondario di Nizza alla Francia.

Gli avvenimenti memorabili testè compiutisi danno ragione di questo importantissimo atto politico.

In pochi mesi, mercè l'aiuto generoso accordatoci dall'Imperatore dei Francesi, un regno di undici milioni d'Italiani, capaci di difendere oramai la propria indipendenza, sottentrò a quello Stato subalpino che per avere assunta la difesa della causa d'Italia vedeva le sue provincie invase dalle truppe austriache.

Questo splendido risultato non poteva essere senza grande influenza sulla politica estera del Governo del Re.

La Francia, che ebbe tanta parte nei combattimenti avvenuti, espose al Governo del Re non essere conveniente che il regno di Sardegna, così ampliato di territorio e di sudditi, conservasse quella stessa linea di frontiere che l'Europa aveva fissata fra i due paesi nei trattati del 1815. Il Governo francese domandò quindi la cessione, a titolo di rettificazione di frontiere, delle nostre provincie poste al di là delle Alpi.

Per quanto grave fosse il sacrificio che ci veniva chiesto, il Re ed i suoi ministri non riputarono di poter respingere questa domanda.

Consci, anche per recenti esperienze, che l'ingratitude è il peggiore dei sistemi politici; noi non volemmo che la Francia potesse rammaricare l'aiuto accordatoci, e stimarsi meno tranquilla e sicura avendo per vicina, anzichè l'Italia debole e divisa, l'Italia degli Italiani.

Però, nell'acconsentire alla separazione di due provincie, le quali, benchè divise dal resto dello Stato da alte catene di monti, avevano dato all'augusta nostra Dinastia tante prove di fedeltà e d'affetto, il Governo del Re appose al suo assenso alcune importantissime condizioni.

Stabili in primo luogo che la Francia si obbligasse ad osservare, rispetto alle provincie neutralizzate della Savoia, tutte le speciali stipulazioni vigenti a questo proposito fra la Sardegna e la Confederazione Elvetica.

Chiese inoltre che le popolazioni della Savoia e del circondario di Nizza fossero consultate intorno alla loro riunione alla Francia con quella stessa forma di votazione con cui gli abitanti dell'Italia centrale manifestarono la loro volontà di formare un popolo solo con gli antichi sudditi di Re Vittorio Emanuele.

Si convenne poi espressamente che una Commissione mista avrebbe fissato i nuovi confini fra i due paesi tenendo conto delle necessità reciproche della difesa e della configurazione delle montagne. Questa Commissione, che dovrà pure recarsi sui luoghi, non ha ancora compiuti i lavori che gli furono affidati. Il riferente è però lieto di recare a notizia della Camera che, giusta gli accordi già tenuti col Governo francese, il nostro Stato rimarrà in possesso del corso superiore della Roia, della Tinea e della Vesubia, come pure degli altipiani del grande e del piccolo Cenisio, ora parte della provincia della Moriana.

Altre Commissioni miste furono incaricate di sciogliere le questioni relative alla quota di debito pubblico afferente alle provincie cedute, non che al tunnel del Moncenisio, alle ferrovie, ecc., ecc.

La soluzione di queste questioni, benchè non possa effettuarsi in breve spazio di tempo, e richieda lavori e studi minuti e diligenti, non offre però difficoltà tali da lasciare campo a controversie. Il Governo del Re crede adunque che possa bastare per ora d'aver stabilito che tali questioni saranno risolte d'accordo fra i due Governi in quel modo che è più conforme alle massime generali del diritto pubblico ed alla convenienza reciproca.

Fu pure guarentita agli impiegati, che divenissero sudditi francesi, la conservazione del loro titolo, grado o pensione, e riservata a ciascuno degli abitanti delle provincie riunite alla Francia la facoltà di conservare la sudditanza sarda.

La necessità urgente di por fine ad uno stato d'incertezza che non era senza pericoli per l'ordine pubblico fece sì che si dovesse procedere alle votazioni nella Savoia e nel circondario di Nizza prima che il trattato potesse essere sottomesso al Parlamento, del quale però fu espressamente riservata l'approvazione. Ma, essendosi adottata appunto quella forma larghissima di votazione che fu adoperata testè nell'Emilia e nella Toscana, non parve inopportuno che il voto del Parlamento fosse preceduto da questa solenne inchiesta intorno alla volontà delle popolazioni.

Rimane ora che il Parlamento consacri o respinga col suo voto questa importante stipulazione. Nel sottoporre questo grave argomento alle vostre deliberazioni, il riferente si limita ad osservare che, se ogni cessione di territorio è sempre dolorosa, essa lo è assai meno quando non è il risultato d'umilianti sconfitte, ma la conseguenza d'una guerra gloriosa; non è una concessione ad un vittorioso nemico, ma un attestato solenne della gratitudine d'un popolo risorto verso il suo generoso alleato.

#### PROGETTO DI LEGGE.

*Articolo unico.* Il Governo del Re è autorizzato a dar piena ed intiera esecuzione al trattato conchiuso tra la Sardegna e la Francia per la riunione della Savoia e del circondario di Nizza alla Francia, sottoscritto in Torino il giorno ventiquattro del mese di marzo dell'anno mille ottocento sessanta, le cui ratificazioni furono ivi scambiate addì trenta stesso mese ed anno.

## TRAITÉ DE RÉUNION

### DE LA SAVOIE ET DE L'ARRONDISSEMENT DE NICE A LA FRANCE

VICTOR-EMMANUEL II

ETC. ETC.

*A tous ceux qui les présentes lettres verront, salut.*

Un traité ayant été conclu et signé à Turin le 24 mars 1860 entre la Sardaigne et la France relatif à la réunion de la Savoie et de l'arrondissement de Nice à la France,

Traité dont la teneur suit :

*Au nom de la très-sainte et indivisible Trinité!*

Sa Majesté l'Empereur des Français ayant exposé les considérations qui par suite de changements survenus dans les rapports territoriaux entre la Sardaigne et la France lui faisaient désirer la réunion de la Savoie et de l'arrondissement de Nice (*circondario di Nizza*) à la France, et Sa Majesté le Roi de Sardaigne s'étant montré disposé à y acquiescer, leurs dites Majestés ont décidé de conclure un traité à cet effet et ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir :

Sa Majesté le Roi de Sardaigne, Son Excellence M. le comte Camille Benso de Cavour, chevalier de son ordre suprême de la très-sainte Annonciade, chevalier grand'croix décoré du grand cordon de l'ordre royal des Saints Maurice et Lazare, chevalier de l'ordre civil de Savoie, chevalier grand'croix de l'ordre impérial de la Légion d'Honneur, et des ordres de Saint Alexandre-Newsky de Russie en diamants, du Medjidié de Turquie, du Lion et du Soleil de Perse, grand cordon des ordres de Léopold de Belgique, de Charles III d'Espagne, du Sauveur de Grèce, etc., etc., président du Conseil et son ministre des affaires étrangères, notaire de la Couronne, etc., et Son Excellence M. le chevalier Charles-Louis Farini, chevalier de l'ordre suprême de la très-sainte Annonciade et des ordres des Saints Maurice et Lazare et du mérite civil de Savoie, son ministre secrétaire d'Etat pour les affaires de l'intérieur;

Et Sa Majesté l'Empereur des Français, M. le baron de Talleyrand-Périgord, commandeur de son ordre impérial de la Légion d'Honneur, chevalier grand'croix des ordres de l'Etoile Polaire de Suède, du Lion de Zoeringen de Bade et du Faucon Blanc de Saxe-Weimar, etc., etc., son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire auprès de Sa Majesté le Roi de Sardaigne, et M. Vincent Benedetti, commandeur de l'ordre impérial de la Légion d'Honneur, grand officier de l'ordre royal des Saints Maurice et Lazare, etc., etc., conseiller en son Conseil d'Etat, son ministre plénipotentiaire et directeur des affaires politiques au département des affaires étrangères; lesquels après avoir échangés leurs pleins-pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

Art. 1<sup>er</sup>.

Sa Majesté le Roi de Sardaigne consent à la réunion de la Savoie et de l'arrondissement de Nice (*circondario di Nizza*) à la France, et renonce pour lui et tous ses descendants et successeurs en faveur de Sa Majesté l'Empereur des Français à ses droits et titres sur les dits territoires. Il est entendu entre leurs Majestés que cette réunion sera effectuée sans nulle contrainte de la volonté des populations et que les Gouvernements du Roi de Sardaigne et de l'Empereur des Français

se concerteront le plus tôt possible sur les meilleurs moyens d'apprécier et de constater les manifestations de cette volonté.

Art. 2.

Il est également entendu que Sa Majesté le Roi de Sardaigne ne peut transférer les parties neutralisées de la Savoie qu'aux conditions auxquelles ils les possède lui-même, et qu'il appartiendra à Sa Majesté l'Empereur des Français de s'entendre à ce sujet tant avec les Puissances représentées au Congrès de Vienne, qu'avec la Confédération Helvétique, et de leur donner les garanties qui résultent des stipulations rappelées dans le présent article.

Art. 3.

Une Commission mixte déterminera dans un esprit d'équité les frontières des deux Etats, en tenant compte de la configuration des montagnes et de la nécessité de la défense.

Art. 4.

Une ou plusieurs Commissions mixtes seront chargées d'examiner et de résoudre dans un bref délai les diverses questions incidentes auxquelles donnera lieu la réunion, telle que la fixation de la parte contributive de la Savoie et de l'arrondissement de Nice (*circondario di Nizza*) dans la dette publique de la Sardaigne, et l'exécution des obligations résultantes des contrats passés avec le Gouvernement sarde, lequel se réserve toutefois de terminer lui-même les travaux entrepris pour le percement du tunnel des Alpes (Mont-Cenis.)

Art. 5.

Le Gouvernement français tiendra compte aux fonctionnaires de l'ordre civil et aux militaires appartenant par leur naissance à la province de Savoie et à l'arrondissement de Nice (*circondario di Nizza*), et qui deviendront sujets français, des droits qui leur sont acquis par les services rendus au Gouvernement sarde; ils jouiront notamment du bénéfice résultant de l'immovibilité pour la magistrature et des garanties assurées à l'armée.

Art. 6.

Les sujets sardes originaires de la Savoie et de l'arrondissement de Nice, ou domiciliés actuellement dans ces provinces qui entendront conserver la nationalité sarde, jouiront pendant l'espace d'un an à partir de l'échange des ratifications, et moyennant une déclaration préalable, faite à l'autorité compétente, de la faculté de transporter leur domicile en Italie et de s'y fixer; auquel cas la qualité de citoyen sarde leur sera maintenue.

Ils seront libres de conserver leurs immeubles situés sur les territoires réunis à la France.

Art. 7.

Pour la Sardaigne le présent traité sera exécutoire aussitôt que la sanction législative nécessaire aura été donnée par le Parlement.

Art. 8.

Le présent traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Turin dans le délai de dix jours, ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait en double expédition à Turin le vingt-quatrième jour du mois de mars de l'an de grâce mil huit cent soixante.

(L. S.) C. CAVOUR.

(L. S.) FARINI.

(L. S.) TALLEYRAND.

(L. S.) V. BENEDETTI.

Nous ayant vu et examiné le dit traité, l'avons approuvé et approuvons en toutes et chacune des dispositions qui y sont

contenues. Déclarons qu'il est accepté, ratifié et confirmé; et promettons qu'il sera inviolablement observé. En foi de quoi nous avons signé de notre main les présentes lettres de ratification et y avons fait apposer notre grand sceau royal.

Donné au palais royal de Turin le vingt-neuvième jour du mois de mars de l'an de grâce mil huit cent soixante.

VICTOR-EMMANUEL.

Par le Roi

*Le président du Conseil des ministres,  
ministre secrétaire d'Etat pour les affaires étrangères*

C. CAVOUR.

Pour copie conforme à l'original :

*Le secrétaire général du Ministère des affaires étrangères*

CARUTTI.

*Verbale di spoglio e proclamazione delle votazioni per suffragio universale seguite nel circondario di Nizza per la sua annessione alla Francia nei giorni 15 e 16 aprile 1860.*

L'anno mille ottocento sessanta il ventotto del mese di aprile in Nizza marittima.

La real Corte d'appello, riunite le due sezioni in solenne tenuta nel suo palazzo di Giustizia e nella sala delle pubbliche udienze, in virtù del dispaccio del signor ministro guardasigilli di S. M. del 14 corrente, con cui la Corte è stata autorizzata ad assecondare l'istanza del signor governatore provvisorio per riconoscere e proclamare in conformità del suo decreto dell'11 detto mese il risultato delle votazioni per l'annessione di questo circondario alla Francia;

Presieduta dal signor commendatore Pio Toesca, consigliere presidente in assenza di S. E. don Giuseppe Musio, senatore del regno e presidente capo;

Presenti i signori consiglieri d'appello conte ed ufficiale dell'ordine Mauriziano Eugenio Spitalieri di Cessole, cavaliere Carlo De Viry, cavaliere Emilio Mari, cavaliere Luigi Faraudi, cavaliere Vincenzo Arduini, cavaliere Francesco Cambiaggio, cavaliere Nicola Rodi, Teodoro Uberti, cavaliere Luigi Negri, conte Adolfo Ravicchio di Vallo e Giacomo Balestreri ed il segretario civile e criminale Luigi de Santeiron;

Presente pure il signor cavaliere Zaverio Martini di Castelnuovo, primo sostituto avvocato fiscale generale in surrogazione del signor commendatore Luigi Ignazio Lubonis, avvocato fiscale generale incaricato della gerenza della carica di governatore di questa provincia;

Veduti i succennati decreto del signor governatore provvisorio dell'undici corrente e dispaccio ministeriale del quattordici detto;

Veduto ugualmente il dispaccio del signor ministro dell'interno del venticinque stesso mese;

Veduti i verbali originali formati per raccogliere i voti per suffragio universale della popolazione nei singoli comuni di questo circondario, stati riuniti in fascicoli per ogni mandamento e trasmessi dal prelodato signor governatore provvisorio col suo foglio del venticinque detto;

Udita la lettura di tutti i menzionati documenti e verbali datane dal signor segretario della Corte;

Ed eseguito da questa Corte lo spoglio degli stessi verbali, ha riconosciuto quanto segue:

COMUNI DISTRIBUITI PER MANDAMENTO		NUMERO DEGLI INDIVIDUI INSCRITTI	NUMERO DEI VOTANTI	SCHEDE RINVENUTE portanti scritto		SCHEDE DICHIARATE NULLE	OSSERVAZIONI
				SÌ	NO		
NIZZA .....	Nizza ( <i>intra ed extra</i> )....	7918	6846	6810	11	25	
CONTES .....	Contes.....	521	499	499	»	»	
	Berra.....	175	174	174	»	»	
	Castelnuovo .....	557	305	305	»	»	
	Coarazza .....	211	209	209	»	»	
	Falicone .....	52	51	51	»	»	
	Sant'Andrea .....	167	166	166	»	»	
	Totale.....	1463	1404	1404	»	»	
GUILLAUMES .....	Guillaumes.....	507	292	292	»	»	
	Boglio.....	152	145	145	»	»	
	Castelnuovo d'Entraunes.	75	70	70	»	»	
	Daluis.....	95	94	94	»	»	
	Entraunes.....	151	147	147	»	»	
	Peona .....	179	179	179	»	»	
	San Martino d'Entraunes.	158	148	148	»	»	
	Sause.....	91	74	74	»	»	
	Villanova d'Entraunes...	75	75	75	»	»	
		Totale.....	1281	1222	1222	»	»
LEVENZO .....	Levenzo.....	407	481	481	»	»	
	Aspromonte.....	505	412	412	»	»	
	Duranus.....	81	76	76	»	»	
	Rocchetta San Martino...	255	228	228	»	»	
	San Biagio.....	102	98	98	»	»	
	Torrettas.....	408	569	569	»	»	
	Totale.....	1738	1664	1664	»	»	
MENTONE .....	Mentone.....	910	695	659	54	2	
	Castellaro.....	219	157	79	58	»	
	Gorbio.....	171	85	59	26	»	
	Roccabruna.....	210	194	194	»	»	
	Sainte-Agnès.....	176	96	91	5	»	
	Totale.....	1686	1207	1062	145	2	

Non compresi 16 marinai che, partiti il giorno 12 da Mentone, hanno per iscritto dichiarato votare per l'annessione. Dal verbale non risulta del numero degli iscritti; venne però unita la lista originale dei medesimi.

COMUNI DISTRIBUITI PER MANDAMENTO		NUMERO DEGLI INDIVIDUI ISCRITTI	NUMERO DEI VOTANTI	SCHEDE RIVENUTE portanti scritto		SCHEDE DICHIARATE NULLE	OSSERVAZIONI
				SI	NO		
POGCETTO TENIERI .....	Poggetto-Tenieri .....	574	552	552	»	»	
	Ascros. ....	146	129	129	»	»	
	Auvare .....	33	33	32	»	1	
	La Croix .....	92	90	90	»	»	
	La Penne .....	71	70	70	»	»	
	Poggetto Rostagno .....	60	57	57	»	»	
	Rigaud .....	156	144	144	»	»	
	St-Léger .....	58	58	58	»	»	
	Totale. ....	970	915	912	»	1	
ROCCASTERONE .....	Roccastellone .....	122	122	122	»	»	
	Bonsone .....	120	114	114	»	»	
	Cicala .....	118	118	118	»	»	
	Cuebris .....	92	84	84	»	»	
	Gilletta .....	250	230	230	»	»	
	Pietrafuoco .....	68	66	66	»	»	
	Sant'Antonino .....	27	27	27	»	»	
	Todone .....	140	139	139	»	»	
	Torretta Revest .....	119	119	119	»	»	
	Totale. ....	1056	1019	1019	»	»	
SOSPELLO .....	Sospello .....	940	868	864	2	2	
	Breglio .....	841	557	556	1	»	
	Castiglione .....	100	73	72	1	»	
	Molinetto .....	350	251	251	»	»	
		Totale. ....	2211	1729	1723	4	2
SCARENA .....	Scarena .....	465	425	424	1	»	Un individuo ritenuto in letto ha per iscritto dichiarato annuire all'annessione.
	Drappo .....	247	217	217	»	»	
	Lucerame .....	305	302	302	»	»	
	Peglia .....	348	408	408	»	»	
	Peglione .....	167	151	151	»	»	
	Roetto Scarena .....	123	105	105	»	»	
	Totale. ....	1855	1608	1607	1	»	



COMUNI DISTRIBUITI PER MANDAMENTO		NUMERO DEGLI INDIVIDUI INSCRITTI	NUMERO DEI VOTANTI	SCHEDE RINVENUTE portanti scritto		SCHEDE DICHIARATE NULLE	OSSERVAZIONI
				SÌ	NO		
SAN MARTINO LANTOSCA . . .	San Martino Lantosca . . .	441	423	423	»	»	
	Belvedere . . . . .	283	261	261	»	»	
	Bolena . . . . .	210	208	208	»	»	
	Maria . . . . .	72	67	67	»	»	
	Rimplas . . . . .	71	55	55	»	»	
	Roccabigliera . . . . .	327	303	303	»	»	
	Valdiblorra . . . . .	282	212	212	»	»	
	Venansoni . . . . .	84	70	70	»	»	
	<b>Totale . . . . .</b>	<b>1970</b>	<b>1801</b>	<b>1801</b>	»	»	
SANTO STEFANO MONTI . . .	Santo Stefano Monti . . . .	609	303	303	»	»	
	Isola . . . . .	287	266	266	»	»	
	Robione . . . . .	103	101	101	»	»	
	Rora . . . . .	157	134	134	»	»	
	San Dalmazzo . . . . .	213	213	213	»	»	
	San Salvatore . . . . .	148	117	117	»	»	
	<b>Totale . . . . .</b>	<b>1319</b>	<b>1336</b>	<b>1336</b>	»	»	
TENDA . . . . .	Tenda . . . . .	676	388	387	1	»	
	Briga . . . . .	1190	323	323	»	»	
	Saorgio . . . . .	793	603	603	»	»	
		<b>Totale . . . . .</b>	<b>2659</b>	<b>1316</b>	<b>1313</b>	<b>1</b>	»
UTELLE . . . . .	Utelle . . . . .	729	694	694	»	»	
	Lantosca . . . . .	696	627	627	»	»	
		<b>Totale . . . . .</b>	<b>1425</b>	<b>1321</b>	<b>1321</b>	»	»
VILLAFRANCA . . . . .	Villafranca . . . . .	604	333	333	»	»	Compresi 38 militari stanziati in quella città.
	Eza . . . . .	171	133	133	»	»	
	Trinità Vittorio . . . . .	433	301	301	»	»	
	Turbia . . . . .	224	191	191	»	»	Compresi sei militari stanziati nella città di Monaco.
		<b>Totale . . . . .</b>	<b>1432</b>	<b>1160</b>	<b>1160</b>	»	

COMUNI DISTRIBUITI PER MANDAMENTO		NUMERO DEGLI INDIVIDUI ISCRITTI	NUMERO DEI VOTANTI	SCHEDE RINVENUTE portanti scritto		SCHEDE DICHIARATE NULLE	OSSERVAZIONI
				SÌ	NO		
VILLARS .....	Villars.....	245	228	228	»	»	
	Bairols .....	67	65	65	»	»	
	Clanzo.....	252	212	212	»	»	
	Illonza.....	154	124	124	»	»	
	La Torre.....	244	227	227	»	»	
	Lieuccia .....	52	47	47	»	»	
	Malaussena .....	125	109	109	»	»	
	Massoins.....	81	78	78	»	»	
	Pierlas .....	55	46	46	»	»	
	Thierri .....	64	61	61	»	»	
	Toetto Boglio.....	114	114	114	»	»	
Tornaforte .....	60	56	56	»	»		
	Totale.....	1469	1567	1567	»	»	
	TOTALE GENRALE.....	50712	25935	25745	160	50	

La real Corte d'appello, visto lo spoglio di cui nel su particolarizzato quadro dal quale risulta :

1° Che il numero degli iscritti è stato di . . . 50712  
 2° Che il numero dei votanti è stato di . . . 25953  
 Cioè:

Pel <b>si</b> . . . . .	25743
Pel <b>no</b> . . . . .	160
Voti nulli . . . . .	50
<b>Totale</b> . . . . .	<u>25953</u>

Sentito il Pubblico Ministero nelle sue requisitorie,  
 Dichiarò e proclamò che il voto generale della popolazione del circondario di Nizza è per la sua annessione alla Francia.

Così fatto e dichiarato dalla Corte in sua pubblica udienza il giorno, mese ed anno suddetti, e si sono i signori intervenienti sottoscritti :

TOESCA — DI CESSOLE — C. DE VIRY — MARI —  
 FARAUDI — ARDUINI — CAMBIACCIO — RODI —  
 UBERTI — NEGRI — RAVICCHIO — BALESTRERI.

LUIGI DE SANTEIRON, segretario.

La Cour d'appel de Savoie, Chambres assemblées,  
 En exécution des conventions passées entre le Gouvernement de S. M. le Roi de Sardaigne et celui de S. M. l'Empereur des Français, conventions faisant suite au traité du vingt-quatre mars mil huit cent soixante,

Et en conformité des ordres transmis par le Gouvernement de S. M. le Roi de Sardaigne ;

Vu les manifestes publiés par les gouverneurs des deux provinces de la Savoie en date des sept et huit avril courant ;  
 Vu spécialement l'article 2 du manifeste du gouverneur d'Annecy ainsi conçu :

« Le vote aura lieu par *oui* ou par *non*, au scrutin secret, au moyen d'un bulletin manuscrit ou imprimé ;

« Tout bulletin qui ne répondrait pas directement à la question posée sera considéré comme nul . . . . .  
 néanmoins les votes ainsi conçus : *oui* et *non*, sont déclarés valables et considérés comme affirmatifs ; »

Vu les procès-verbaux dressés le vingt-deux et vingt-trois avril courant dans six cent vingt-huit communes de la Savoie, les dits procès-verbaux constatant le résultat du vote auquel tous les Savoisiens, âgés de vingt et un ans, ont été appelés à prendre part sur la question suivante :

*La Savoie veut-elle être réunie à la France ?*

Où les rapports faits en audience publique, dans la séance générale du vingt-huit de ce mois, sur ces procès-verbaux, lesquels avaient déjà été l'objet de vérifications particulières dans chaque Chambre, aux séances des vingt-quatre, vingt-cinq, vingt-six et vingt-sept du même mois ;

Où le Ministère Public en ses observations et conclusions orales :

Après en avoir délibéré à huis clos ;

Considérant que, si les procès-verbaux des communes d'Espagny et de Saint-Jorioz ne sont pas encore parvenus à la Cour, ce ne saurait être là un motif de retarder la déclaration du vote, puisqu'il est constant que la votation qui aurait eu lieu dans ces communes ne pourrait apporter dans tous les cas qu'une très-minime différence dans le résultat général,

Déclare que les procès-verbaux sont réguliers et qu'ils n'ont donné lieu à aucune réclamation :

« Le nombre des inscrits est de cent trente-cinq mille quatre cent quarante-neuf . . . . . 153449

« Le nombre des votants est de cent trente mille huit cent trente-neuf . . . . . 150859

« Les bulletins affirmatifs pour la réunion à la France ont été au nombre de cent trente mille cinq cent trente-trois . . . . . 150533

« Les bulletins négatifs ont été au nombre de deux cent trente-cinq . . . . . 235

« Les bulletins nuls ont été au nombre de soixante-onze . . . . . 71

Les tableaux numéros un, deux et trois, dressés ceant, et contenant les résultats partiels ainsi que le résultat général du dépouillement, seront visés à chaque feuillet par le président de la Cour et par le secrétaire, successivement ils seront annexés, ainsi que les manifestes et les procès-verbaux ci-dessus mentionnés, à la minute du présent arrêt, laquelle sera signée par tous les membres de la Cour.

Fait et prononcé dans tout son contenu, à Chambéry, au palais de justice, en séance publique, dans la Chambre des audiences de la Cour, ce jourd'hui vingt-neuf avril mille huit cent soixante à deux heures après midi.

Signé: GIROD, premier président — PICOLET, deuxième président — MILLET, troisième président — MONOD, MARECHAL, CLERT, BOUVIER, DULLIN, NICOD, DE CHATILLON, PERNAT, GALLAY, FALQUET, DE BLAY, CURTON, DUBOULOZ, HUGARD, DUBOIN, conseillers — BOUTTAZ, secrétaire civil.

Pour extrait conforme :

Chambéry, le 10 mai 1860.

(Signé) BOUTTAZ.

## Etat récapitulatif du vote par arrondissement.

PROVINCE	ARRONDISSEMENT	NOMBRE DES		BULLETINS			OBSERVATIONS
		Inscrits	Votants	Affirmatifs	Négatifs	Nuls	
CHAMBÉRY.....	Chambéry.....	56826	55961	55892	51	18	
	Albertville.....	10477	10542	10534	6	2	
	St-Jean de Maurienne...	15458	15240	15226	12	2	
	Moutiers.....	9249	9095	9084	5	4	
	Total.....	71990	70636	70536	74	26	
ANNECY.....	Annecy.....	28986	24999	24948	43	11	
	Thonon.....	14894	13866	13836	27	5	
	Bonneville.....	22879	21558	21216	91	51	
	Total.....	65459	60203	59997	161	45	
	TOTAL GÉNÉRAL.....	138449	130839	130533	235	71	

Chambéry, le 29 avril 1860.

*Signé* — GIROD, premier président,  
et BOUTTAZ, secrétaire.

Pour copie conforme :

*Signé* — BOUTTAZ.

Riunione della Savoia e del circondario di Nizza alla Francia  
Trattato sottoscritto in Torino il 24 marzo 1860.

*Relazione fatta alla Camera il 16 maggio 1860 dalla Commissione composta dei deputati ALFIERI, BON-COMPAGNI, LA FARINA, ANDREUCCI, GORINI, ROBECCHI (da Garlasco), MIGLIETTI, MINGHETTI, e ROKÀ, relatore.*

SIGNORI! — La vostra Commissione ha preso a maturo esame il trattato presentatovi dal Governo del Re per la riunione della Savoia e del circondario di Nizza alla Francia.

Essa partecipa ai sentimenti di gratitudine espressi nella relazione che precede il progetto di legge, ma trae la giustificazione del trattato da più profonda ragione. Imperocchè lo giudica, non come un fatto isolato, ma come parte della nostra politica nazionale. Il trattato del 24 marzo collegando in più intima unione la Francia e l'Italia, nel momento appunto che per le fatte annessioni i vincoli dell'alleanza correvano forse pericolo d'allentarsi; questo trattato consacra il passato, rassicura il presente, e prepara l'avvenire.

Le condizioni d'Europa, gl'interessi e le relazioni multiple di numero e di frequenza rendono più che mai difficile ad ogni nazione il vivere e il progredire segregatamente. Questa difficoltà diviene quasi impossibilità quando trattasi di compiere una grande impresa e di fare che i risultati di essa siano ammessi nel diritto pubblico europeo. L'Italia dunque, a fornire il compito assegnatole dalla Provvidenza, ha mestieri di alleanze sincere, intime e soprattutto operose.

Ora un'alleanza è un ricambio di buoni uffici, e di mutui sacrifici ove occorra. La Francia lo provò accorrendo in nostro aiuto quando l'Austria invadeva il nostro territorio. I suoi prodi soldati versarono il sangue sul Ticino e sul Mincio; e gli eserciti alleati di vittoria in vittoria liberarono la Lombardia e la ricongiunsero alle antiche provincie. La Francia si mostrò ancora generosa alleata, vietando qualunque intervento straniero nell'Italia centrale, e lasciando in tal modo liberi delle loro azioni i popoli dell'Emilia e della Toscana, i quali col senno e colla perseveranza seppero riuscire all'esito desiderato. Finalmente, qualunque fossero stati i primi suoi consigli sul futuro ordinamento d'Italia, essa riconobbe il nuovo regno quale si trova ora costituito.

Ora il Governo del Re ci propone che per parte nostra non ci opponiamo a ciò che la Savoia e il circondario di Nizza si riuniscano alla Francia col consenso delle popolazioni.

Certo è grave e doloroso sacrificio il separarci da queste nobili provincie. Nizza, sebbene distinta dall'Italia ed attinente alla Provenza per posizione geografica, per lingua e per antiche memorie, ebbe comuni con noi quasi cinque secoli di storia; lo spirito italiano già vi metteva radici. Savoia, distinta ancor più dall'Italia, fu culla dei nostri Re, terra classica dell'onore, della fedeltà e della prodezza militare. Pure, bene considerando la natura dei luoghi e delle popolazioni, non si può affermare che dal presente trattato venga lesa il principio della nazionalità italiana. Tale fu il convincimento unanime della vostra Commissione. E come senza di ciò non vi avrebbe mai aderito, così ne trae argomento irrefragabile per la integrità futura del territorio nazionale.

Senza accettare l'autorità del suffragio universale come principio assoluto, dobbiamo però riconoscere essere un grande progresso nel diritto pubblico europeo, che non possa disporsi dei popoli senza il loro consentimento. Il voto universale che già fu applicato nell'Italia centrale a conferma

delle deliberazioni delle Assemblee, potrà forse nell'avvenire ricevere ulteriori applicazioni. Noi non potevamo dunque rifiutarlo rispetto alla Savoia ed a Nizza.

Finalmente non si dee pretermettere che da questi fatti risulta un argomento nuovo ed efficace perchè i diritti sanciti nei trattati del 1815 non possano invocarsi a danno d'Italia.

Passando ora a far parola dei particolari del trattato, la vostra Commissione avrebbe desiderato che il Governo indicasse con precisione i nuovi confini fra il regno e la Francia; ma le difficoltà inseparabili da questa operazione, e la necessità di togliere Nizza e Savoia da uno stato d'incertezza e di precarietà penoso, e nocivo ai loro interessi, l'indusse a non insistere su questo punto. Bensì prendemmo atto delle dichiarazioni fatte nella relazione che precede il progetto di legge ed insistemmo inoltre vivamente perchè il Ministro faccia ogni sforzo affinchè rimangano all'Italia quei punti che più s'attengono a noi e che hanno maggiore importanza militare per la difesa.

Fu esposta al ministro la difficile condizione nella quale si troverebbero alcune popolazioni delle alte valli, le quali, rimanendo unite a noi, non avrebbero comunicazione dalla parte meridionale col rimanente dello Stato, se non attraversando il territorio francese; e ne avemmo assicurazione che condizioni doganali apposite sarebbero concertate colla Francia, per assicurare loro libertà di transazioni commerciali: provvedendo in appresso con nuove vie di comunicazione.

La Commissione ebbe dal ministro spiegazioni soddisfacenti riguardo alle disposizioni della Francia circa il Chiablese ed il Faucigny, non solo rispetto alla neutralità svizzera, ma anche riguardo alla difesa del regno.

Similmente accolse di buon grado le sue dichiarazioni circa le vertenze contenute nell'articolo 4°. La Francia, che tanto cooperò ad appianare gli ostacoli finanziari che sorsero coll'Austria in occasione del trattato di Zurigo, si dimostra pure ben disposta in questa circostanza, ed essa non vorrà opporre difficoltà alle nostre giuste esigenze.

Riservandosi la direzione e la esecuzione del tunnel sotto le alpi, il Governo del Re credette fare opera patriottica, poichè questa gigantesca impresa fu ideata ed incominciata da ingegneri italiani e con mezzi italiani. Ciò però non toglie che il Governo francese non concorra anch'esso in equa proporzione alla spesa occorrente.

Senza entrare in più minute considerazioni sull'arduo argomento, la Commissione unanime vi propone l'adozione pura e semplice del progetto di legge.

Essa esprime i più caldi voti di prospero avvenire alle nobili provincie che per tanti secoli ebbero con noi comuni le sorti, e che pagarono sì largo tributo alla nostra causa. Sappiano esse che i sensi espressi al Parlamento dal generoso Principe che ci regge sono scolpiti nel cuore di tutti.

Riunione della Savoia e del circondario di Nizza alla Francia  
Trattato sottoscritto in Torino il 24 marzo 1860.

*Relazione del presidente del Consiglio dei ministri, ministro degli affari esteri (CAVOUR), 31 maggio 1860, con cui presenta al Senato il progetto di legge approvato dalla Camera il 29 stesso.*

SIGNORI! — Ho l'onore di presentare al Senato il progetto di legge che autorizza il Governo del Re a dar esecuzione al trattato conchiuso a Torino il 24 marzo 1860, per la riunione della Savoia e del circondario di Nizza alla Francia.

Nel sottoporre alle vostre deliberazioni un atto per cui vengono separate dalla monarchia provincie che per tanti secoli ebbero comuni con essa le sorti, che tante prove le diedero di fedeltà e di devozione, il Governo del Re non si nasconde quanto esso debba dolere a questo Consesso, al quale particolarmente si appartiene il mandato di conservare i diritti e le tradizioni del regno. Ma il politico vostro senno fa in pari tempo persuaso il Governo del Re che saranno da voi imparzialmente ponderate le imperiose ragioni che lo indussero a questa gravissima risoluzione.

Il Senato del regno rammenta con patriottica soddisfazione i gloriosi avvenimenti per cui non solo fu respinta dagli antichi confini l'invasione nemica, ma vennero a noi congiunte in una sola famiglia tante e così belle parti d'Italia. Però i trionfi ottenuti dal principio nazionale che l'augusta Casa di Savoia ha associato da secoli ai propri destini non sarebbero stati possibili senza il generoso concorso di quel potente alleato che volle dare alla giusta nostra causa l'aiuto dei tesori e del sangue della sua nazione.

La gratitudine pei benefizi ricevuti ed una leale deferenza alle sollecitudini che ci venivano manifestate per la sicurezza e gl'interessi della Francia non avrebbero consentito di respingere una domanda che veniva giustificata da così alti motivi.

Per altro nell'acconsentirla il Governo del Re si adoperò ad ottenere tutte quelle condizioni che valessero a legittimare le nuove sorti delle provincie cedute, ad assicurare al territorio dello Stato una conveniente linea di difesa, ed a tutelarne i materiali interessi.

Quindi le popolazioni furono consultate col più largo modo di suffragio che si potesse adottare; le posizioni acquistate dai pubblici funzionari furono poste sotto la salvaguardia di apposite stipulazioni; agli abitanti delle provincie cedute venne fatta facoltà di conservare la sudditanza sarda.

Una speciale Commissione venne istituita per determinare i confini, tenendo conto delle condizioni strategiche e topografiche dei due paesi, ed a questo riguardo mi è grato annunziare sin d'ora al Senato che la difesa del nostro territorio è convenientemente assicurata, essendoci conservati il corso superiore della Tinea e della Vesubia, come pure gli altipiani del grande e piccolo Cenisio.

Altre Commissioni ebbero incarico di regolare quanto riguarda il debito pubblico, le ferrovie e simili altre questioni; e sebbene i loro lavori richiedano studi e tempo, può sperarsi tuttavia con fondamento che saranno fra non molto condotti a termine in modo soddisfacente.

Il Governo del Re confida pertanto che il Senato del regno vorrà convalidare col suo voto un trattato consigliato non meno dalla riconoscenza che dalla ragione politica, e cooperare così a stringere sempre più i vincoli di una amicizia nella quale è lecito riporre fondate speranze per i nostri destini.

### Riunione della Savoia e del circondario di Nizza alla Francia Trattato sottoscritto in Torino il 24 marzo 1860.

*Relazione fatta al Senato il 5 giugno 1860 dall'ufficio centrale composto dei senatori DI SALMOUR, GALVAGNO, CEPPI, RIDOLFI, e CIBRARIO, relatore.*

SIGNORI! — La prima impressione che si ha dall'esame del trattato di cessione della Savoia e del circondario di Nizza alla Francia è un senso di gran dolore. Il separarci da provincie sorelle, legate a noi per vincoli di secolare affetto, colle quali

per un lunghissimo volger de' tempi abbiamo avuto comuni le gioie e le sventure, i pericoli e le vittorie, è sacrificio che, quand'anche ne sia dimostrata la ineluttabile necessità, non può compiersi senza grave rammarico, senza uno sforzo quasi eroico di civile coraggio.

Niuno può dimenticare che dalla gloriosa Savoia venne quella forza iniziale d'espansione che procacciò alla monarchia larghi e successivi accrescimenti di territorio. Tutti ricordano che la fedelissima Nizza e i suoi porti furono il principio della nostra marina, e che non senza ragione Carlo il Buono, scrivendo a Carlo V imperatore, proclamava gli abitanti di quella riviera i *primi marinai del mondo*.

Ma, dopo d'aver consentito al cuore lo sfogo d'un affetto che non si cancellerà mai, era debito dell'ufficio centrale lasciar per un momento in disparte il sentimento per non attenersi fuorchè ai calcoli della fredda ragione.

Procedendo su queste basi, i vostri commissari hanno pigliato ad esaminare:

- 1° Lo scopo del trattato;
- 2° La convenienza del trattato;
- 3° La forma e la sostanza di esso.

Lo scopo del trattato è quello di renderci sempre più amica la Francia, dismettendo provincie ch'ella considera, secondo il gran principio delle nazionalità, come più francesi che italiane; dove in fatti si è in vari tempi manifestata qualche tendenza a diventar francesi, di dar una prova di gratitudine al magnanimo alleato che ci liberò dall'invasione, che ci aiutò a costituir l'Italia, e che col sancito principio del non intervento impedì che l'opera sacrosanta fosse disturbata o disfatta.

Lo scopo del trattato è di accarezzare l'amor proprio della Francia, l'utile suo ed il nostro con una nuova solenne infrazione dei trattati del 1815, conchiusi dopo un trionfo di popoli a pregiudicio de' popoli, che s'erano prima ingannati con fallaci promesse di libertà e d'indipendenza; infine, di render tutta la Francia solidale dei generosi sensi che mossero l'Imperator dei Francesi a stendere un braccio soccorritore all'Italia, con un merito ed una potenza d'iniziativa che ha pochi riscontri nella storia. Atto di sublime eroismo è senza dubbio profonder sangue e tesori per un principio giusto e santo, senza voler altro che un compenso morale; ma quando uno de' collegati estende notevolmente i suoi domini invocando quel principio, perchè non potrà invocarlo utilmente l'alleato, il cui concorso largo, sollecito, generoso assicurò la vittoria? Questa è la dottrina, a nostro avviso, incensurabile della nazione francese, della quale Napoleone III si rese interprete chiedendoci la cessione di Savoia e Nizza.

Ed ecco che, quasi senza avvedercene, dallo scopo del trattato siamo passati a giudicarne la convenienza. I vostri commissari lo reputano, o signori, non solo conveniente, ma necessario, ma indispensabile. In questo glorioso e periglioso travaglio del rinascimento della nazionalità italiana, fra tanti nemici e malevoli che ci attorniano, fra tante insidie che sorgono da ogni lato, potremo noi prudentemente confidarci delle sole nostre forze, o non abbiamo piuttosto bisogno di mantenere e rafforzare l'alleanza francese?

La quistione, posta in questi termini, non può avere altra risposta che questa: « L'alleanza francese è indispensabile. »

Ora poniamo una seconda quistione.

Sarebbe egli sperabile di mantenere e di rafforzare l'alleanza con Francia, negandole quel compenso ch'ella ci chiede in virtù di quel principio medesimo di nazionalità che abbiamo insieme propugnato sui campi di battaglia, resi immortali da tante vittorie?

Noi siam certi che pochi oserebbero affermarlo.

Ma invece sorgono molte opinioni rispettabili a mostrare i pericoli d'un compenso dato a queste condizioni, a contrastare che nel compenso proposto si faccia una verace applicazione del principio delle nazionalità.

Si teme da taluno che la cessione della Savoia e di Nizza lasci l'addentellato ad ulteriori domande di compensi territoriali pel caso di futuri ingrandimenti del regno italiano; che si voglia ricostruir l'impero di Napoleone I; che dopo d'aver dismesso terre di certa o di dubbia nazionalità francese, ci troviamo forzati a far mercato di terre italiane. L'ufficio centrale non è compreso da questi timori. Anzitutto non vede ragione per cui si possa fondatamente porre in dubbio la lealtà dell'Imperatore dei Francesi, che, essendosi fatto propugnatore del principio delle nazionalità, non potrebbe rinnegare una professione di fede, la quale noi, dal nostro canto, non rinnegheremo giammai. Sebbene in fatto di lealtà politica i timori non sieno talvolta che previsioni, pure nel caso presente molte considerazioni escludono la possibilità del temuto evento.

La storia antica non si riproduce co' medesimi successi, poichè i nuovi elementi dovuti al progresso civile ne modificano profondamente lo svolgimento. A niun principe può sorridere adesso l'illusione d'una monarchia universale, o quasi. Appena uscito dai naturali suoi confini, gli si farebbe incontro, a nome delle nazionalità, la lega non solo dei Re, ma de' popoli; quella lega stessa che ha trionfato di Napoleone I, perchè tutti combattevano colla fiamma dell'amor patrio in cuore, perchè propugnavano il risorgimento delle oppresse nazionalità.

Ma i vostri commissari, o signori, senza andare in traccia di altri argomenti, amano meglio tornare sul primo e ripetere che nulla ci autorizza a dubitare che Napoleone III receda da quella via nella quale s'è messo spontaneamente al cospetto del mondo, e nella quale ha già impresso così splendide vestigia. Ed altronde ricordano con verace soddisfazione due solenni dichiarazioni fatte dal presidente del Consiglio in un altro recinto. La prima, cioè, che la cessione di cui ci occupiamo fa parte dell'intero sistema politico della redenzione italiana; l'altra, che, compiuto una volta questo sacrificio indispensabile, il Governo, piuttosto che cedere un palmo di terra italiana, rinunzierebbe alla speranza dei più desiderabili e più desiderati acquisti.

Senonchè sorgono molti ad affermare che il principio delle nazionalità è violato colla cessione di Nizza, la quale essi affermano esser terra veramente italiana.

Se si guarda all'origine, Nizza è, come Marsiglia, una colonia greca. In tempi posteriori essa fece costantemente parte della Provenza, e come membro della contea di Provenza la considerò la Casa di Savoia, poichè dopo la dedizione s'indicava col nome di *patria provinciae*.

Il dialetto che vi si parla è provenzale: dall'Italia la separano alti monti. Facili accessi la congiungono alla Francia. Certissimamente il dominio della Casa italiana di Savoia vi ha introdotto molti elementi italiani, come molti ne aveva introdotti nella Provenza il dominio dei Papi in Avignone. Ammetteremo ancora che nelle antiche geografie il Varo segni i limiti estremi d'Italia. Ma quando ciò accadeva, il sovrano d'Italia e delle Gallie era un solo, l'imperatore dei Romani.

Per storiche tradizioni, per idioma, per configurazione topografica Nizza può dunque considerarsi come più francese che italiana. E pertanto non si può dire che il principio delle nazionalità sia violato nella cessione di Nizza alla Francia.

I Nicesi, fatti giudici in causa propria, votarono in questo senso ad immensa maggioranza, e con un picciol numero di astensioni.

Taluni domandarono se, in compenso della doppia cessione di Savoia e di Nizza, la Francia ci guarentiva i novelli acquisti dell'Emilia e della Toscana. L'onorevolissimo presidente del Consiglio rispose in altro recinto che non avea domandato nè desiderato tal guarentigia.

Ma i vostri commissari credono che una tale guarentigia sarebbe stata superflua. Essa infatti già esiste nello stabilito principio del *non intervento*, che induce l'obbligo di farlo rispettare, ad ogni modo, ed anche, occorrendo, coll'armi. Questo principio riguarda, è vero, solamente gli stranieri. Ma, in quanto alle altre potenze d'Italia, siamo forti abbastanza per guarentirci da noi.

La forma del trattato è stata soggetto di vari appunti. Vi fu chi disse che non era trattato, ma un preliminare di convenzione, essendo incerta la quantità di territorio ceduto, perchè non determinata la linea di confine.

I vostri commissari invece ravvisano in esso tutti i caratteri sostanziali di un vero trattato conchiuso dal Re in virtù dell'art. 5 dello Statuto, colla riserva ivi espressa dell'approvazione del Parlamento, perchè si tratta di variazione di territorio, e colla riserva inoltre, non prescritta dallo Statuto, della votazione popolare, in omaggio al principio che noi professiamo, ed in virtù del quale regna l'Imperatore dei Francesi.

Nè incerti possono dirsi in senso assoluto i limiti della cosa ceduta. Il trattato cede le due provincie di Savoia e il circondario di Nizza, di cui son noti i confini. Ma siccome opportunamente si era convenuto all'art. 5 che una Commissione mista determinerebbe i confini secondo l'equità, tenendo conto della configurazione dei monti e della necessità della difesa, quindi è che la quantità di territorio ceduto alla Francia può essere ristretta, ma non allargata giammai. Ed infatti l'onorevole presidente del Consiglio ha dichiarato all'ufficio centrale che, sebbene le negoziazioni non fossero terminate, poteva per altro accertare il Senato che rimarranno italiane le due opposte pendici dell'alpi marittime, con Tenda e Briga, e le più alte valli della Vesubia e della Tinca; e che il forte di Lesseillon, devoluto alla Francia, sarebbe distrutto.

Riconoscono i vostri commissari che sarebbe stato più regolare che la linea definitiva di confine fosse stabilita, e che varie altre condizioni abbastanza rilevanti relative alla esecuzione del trattato avessero già fatto l'oggetto d'una particolare convenzione, affinchè il Parlamento potesse procedere con piena cognizione di causa in una quistione così importante come è quella della futura nostra linea di difesa, ed in altre che riguardano la quota del debito pubblico che la Francia dee assumere sopra di sè, non che il concorso che dovrebbe prestare per il traforo del Moncenisio. Ma il presidente del Consiglio ha dichiarato come non sia sperabile di veder in breve tempo terminate tali controversie, e risulta dall'altro lato ai commissari che l'indugio alla determinazione del confine deriva appunto dallo zelo perseverante del Governo nel sostenere i diritti e gl'interessi della nazione. Ora, avendo lo stesso ministro soggiunto che una più lunga dilazione all'approvazione del trattato potrebbe produrre inconvenienti assai gravi, per causa della precaria ed irregolare condizione in cui si trovano le provincie ed il circondario ceduti, l'ufficio centrale ha creduto che il Senato possa passare alla discussione del trattato, del quale, per le considerazioni fin qui esposte, ha l'onore di proporvi l'approvazione: avvertendo che in due uffici (III e V) i voti dei senatori presenti furono unanimi in favore del trattato; e che nei tre altri i dissenzienti non oltrepassarono il numero di quattro (2 voti contrari nel I ufficio, uno nel II, uno nel IV).

## Maggiore spesa sul bilancio 1859 del Ministero della guerra per le operazioni della Leva.

*Progetto di legge presentato alla Camera il 1° maggio 1860 dal ministro delle finanze (VEGEZZI).*

SIGNORI! — In vista delle straordinarie circostanze in cui versa il paese, le operazioni della leva fattasi nell'annata 1859, anche nelle provincie di Lombardia, per gli inscritti della classe 1858 vennero per quanto fu possibile accelerate, attalchè gl'individui della prima categoria della classe predetta si poterono raccogliere ed avviare ai depositi dei rispettivi reggimenti nel giorno 12 dicembre di detto anno.

Il soldo e le indennità di via, corrisposte agl'inscritti pel tempo che precedette il loro incorporamento, vogliono quindi applicare al bilancio 1859, come le simili competenze agli inscritti della classe 1857, i quali venivano raccolti ed avviati ai rispettivi corpi nello stesso anno 1859.

Le spese a tal riguardo già fatte con regolari mandati, oppure mediante anticipazioni prelevate dai comandi militari sulle tesorerie delle antiche provincie o sulle casse di finanza in Lombardia, rilevano alla totale somma di lire 63,950.

Ma essendo di sole lire 46,950 il fondo assegnato al bilancio suddetto, risulta la deficienza di lire 17,000, cui non potrebbero altrimenti supplire se non dietro autorizzazione di apposita maggiore spesa nel modo apparente dal progetto di legge che a tal fine oggi si rassegna all'approvazione della Camera.

### PROGETTO DI LEGGE.

*Articolo unico.* È autorizzata la maggiore spesa di L. 17,000 alla categoria n° 7 inscritta sul bilancio della guerra per l'anno 1859 colla denominazione *Spese di leva*.

## Maggiore spesa sul bilancio 1859 del Ministero della guerra per le operazioni della Leva.

*Relazione fatta alla Camera il 25 maggio 1860 dalla Commissione composta dei deputati CAMOZZI, BRIGNONE, SINEO, BRIZIO, ZANOLINI, MICHELINI G. B., COTTA-RAMUSINO, e CAVALLINI GASPARE, relatore.*

SIGNORI! — La somma, stata inscritta nel bilancio della guerra per l'esercizio del 1859 alla categoria n° 7, per le spese di leva, è di L. 46,950.

Le spese, alle quali si dovette nel 1859 sopperire per la chiamata sotto le armi degli inscritti nelle classi della leva del 1857 e 1858, ascensero alla somma di L. 57,546 88.

Si è quindi verificata per le operazioni di leva nelle antiche provincie dello Stato una maggiore spesa di L. 10,596 88.

La leva, ordinata nelle provincie di Lombardia con decreto reale del 17 giugno 1859, per gli inscritti nati nel 1859, ha pure dato luogo ad una nuova spesa di L. 10,285 42.

Alla maggiore spesa di lire 10,596 88 per le antiche provincie, ed alla nuova spesa di L. 10,285 42 per quelle di Lombardia, costituenti in complesso la somma di L. 20,682 50, l'amministrazione della guerra ha fatto fronte con mandati provvisorii, che importa di regolarizzare con mandati definitivi, mediante autorizzazione per parte del Parlamento di una somma corrispondente.

Lo specchio, che si unisce al presente rapporto, dimostra quale sia l'importare per soldo ed indennità di via agl'inscritti di leva della classe del 1857, quale quello per gli inscritti del 1858, e delle altre spese dipendenti dal reclutamento, che nel volgere del 1859 si ebbero a sostenere; delle spese, cioè, di stampe, pubblicazioni ed onorari corrisposti ai medici e chirurghi borghesi chiamati ad assistere ai Consigli di leva; ed infine l'ammontare delle somme che da ogni cassa di Finanza della Lombardia furono anticipate per la leva che si è eseguita nelle provincie lombarde.

Da questo specchio risulta appunto che i pagamenti imputabili alla categoria n° 7 del bilancio del 1859 salirono a lire 67,652 50, e quindi a lire 20,682 50 in più della somma di L. 46,950 iscritte in bilancio.

Il signor ministro della guerra col suo schema di legge, che presentava nella tornata del 1° di questo mese, si limitava a chiedere un credito suppletivo di L. 17,000; ma, essendogli in seguito pervenute altre domande di rimborsi per lire 3,682 50, ha fatto istanza presso il presidente della Camera, perchè gli fosse accordata la maggiore somma apparente dal quadro summenzionato; e la vostra Commissione, riconoscendo la giustizia delle risultanze di detto quadro, non ha esitato ad ammetterla.

Essa quindi unanime vi propone il seguente progetto:

*Articolo unico.* È autorizzata la maggiore spesa di lire L. 20,682 50 alla categoria n° 7 del bilancio del Ministero della guerra per l'anno 1859, colla denominazione *Spese di leva*.



*Specchio dimostrativo delle spese cadenti sulla categoria 7, Spese di leva del bilancio 1859.*

NATURA DELLE SPESE	S O M M E	
	PARZIALI	TOTALI
<i>Spese pagate e rimborsate.</i>		
* Soldo ed indennità di via agli iscritti di leva della classe 1837 chiamati sotto le armi addì 5 gennaio 1859 . . . . .	14,626 29	
Spese di pubblicazioni e provviste di stampe occorse pel servizio della leva nell'anno 1859. . . . .	11,907 68	
Onorari ai medici e chirurghi borghesi chiamati presso i Consigli di leva . . .	2,221 45	
Soldo ed indennità di via ad iscritti di leva della classe 1838 chiamata sotto le armi addì 12 dicembre 1859 . . . . .	18,194 24	
Totale dei pagamenti imputati sulla categoria 7 . . .	46,949 64	46,949 64
<i>Mandati provvisorii da rimborsarsi.</i>		
N° 31 pagati dai tesorieri delle antiche provincie per soldo ed indennità di via ad iscritti della classe 1838 . . . . .	10,107 24	
Onorari ai medici e chirurghi come sovra . . . . .	290 »	
Mandati provvisorii da rimborsarsi, stati pagati dalle case di finanza della Lombardia come infra:		
Bergamo 19 novembre 1859 . . . . .	45 »	
»    14 dicembre 1859 . . . . .	150 »	
Cremona 12 agosto 1859 . . . . .	4,938 27	
»    16 settembre 1859 . . . . .	750 »	
»    24 ottobre 1859 . . . . .	24 »	
Lodi 15 settembre 1859 . . . . .	400 »	
Como 11 agosto 1859 . . . . .	1,000 »	
»    22 settembre 1859 . . . . .	1,500 »	
Brescia 15 settembre 1859 . . . . .	500 »	
»    6 dicembre 1859 . . . . .	500 »	
Sondrio 5 ottobre 1859 . . . . .	75 »	
Milano 19 novembre 1859 . . . . .	100 »	
Pavia 17 dicembre 1859 . . . . .	203 15	
Totale dei mandati provvisorii da rimborsare . . .	20,182 66	20,182 66
Per i saldi delle contabilità e degli onorari . . . . .		500 »
Totale della spesa cadente sulla categoria 7 . . .		67,632 50
Fondo assegnato colla legge del bilancio 1859 . . . . .		46,950 »
Differenza ossia credito supplementario occorrente . . .		20,682 50

**Maggiore spesa sul bilancio 1859 del Ministero della guerra  
per le operazioni della Leva.**

*Relazione del ministro delle finanze (VEGEZZI), 31 maggio 1860, con cui presenta al Senato il progetto di legge stato approvato dalla Camera il 30 stesso mese.*

SIGNORI! — Ho l'onore di presentare all'approvazione del Senato un progetto di legge adottato dalla Camera elettiva nella seduta di ieri, e portante autorizzazione d'una maggiore spesa di L. 20,682 50 sul bilancio 1859 del Ministero della guerra, per soldo ed indennità di via agli iscritti di leva delle classi 1857 e 1858.

Siffatto progetto, quale veniva presentato alla Camera dei deputati, accennava soltanto alla somma di L. 17,000, se non che, essendo in seguito pervenute al Ministero della guerra nuove domande di rimborso di spese fatte per l'oggetto di cui sovra, in L. 5,682 50, se ne fece apposita comunicazione alla Camera, la quale ebbe a concedere il credito supplementare nella preindicata somma di L. 20,682 50.

Dalle carte unite alla presente potrà il Senato desumere i motivi che indussero il Ministero a far domanda del credito di cui si tratta.

**Maggiore spesa sul bilancio 1859 del Ministero della guerra  
per le operazioni della Leva.**

*Relazione fatta al Senato il 6 giugno 1860 dall'ufficio centrale composto dei senatori REGIS, MARTINENGO, RIVA, CASATI, e CHIESI, relatore.*

SIGNORI! — Le spese che lo Stato dovette sostenere per la chiamata sotto le armi degli iscritti nelle classi della leva del 1857 e 1858 ammontano alla complessiva somma di L. 67,652 50; e di ciò fanno non dubbia prova le carte rassegnate dal Ministero di finanze. La somma che venne iscritta nel bilancio della guerra per l'esercizio del 1859, alla categoria n° 7, per le *spese di leva*, è ristretta a sole L. 46,950. Questa differenza, che è di L. 20,682 50, ed alla quale l'amministrazione della guerra non poté sopperire con mandati regolari e definitivi, giustifica il progetto di legge presentato dal Ministero, e già adottato dalla Camera elettiva. Perciò l'ufficio centrale, che ho l'onore di rappresentare, ve ne propone l'approvazione pura e semplice.

E lo stesso ufficio, prevedendo che le circostanze straordinarie in cui trovatisi il regno, al quale furono di fresco aggiunte nuove provincie, non possono non mettere il Governo nella necessità di ricorrere al Parlamento per l'approvazione di maggiori spese non stanziata nel bilancio, non vuol rimanersi dall'esprimere il desiderio che il Ministero raccolga i diversi titoli di maggiori spese non calcolate nel bilancio sotto un unico progetto di legge.

Se il Ministero avviserà di potere attenersi ad un tale sistema, potrà il Parlamento dedicare quasi tutto il tempo delle sue tornate allo studio ed alla discussione delle proposte gravi ed importanti che saranno sottoposte alle sue deliberazioni.

**Maggiore spesa sul bilancio 1860 del Ministero  
dell'interno relativa alle Guardie di pubblica  
sicurezza.**

*Progetto di legge presentato alla Camera il 10 maggio 1860 dal ministro di finanze (VEGEZZI).*

SIGNORI! — Coerentemente al disposto dall'art. 154 della legge 15 novembre 1859, n° 5720, emanava in data 11 marzo 1860 il reale decreto, n° 4008; che, determinando il numero degli individui di cui debbe essere composto il corpo delle guardie di pubblica sicurezza, lo fissa a 925; laddove a termini dell'art. 51 della legge 8 luglio 1854, n° 6, il medesimo non era che di 414.

Nel proporre gli stanziamenti del bilancio 1860 tanto per le provincie antiche, quanto per le lombarde, il Ministero dell'interno ebbe bensì un qualche riguardo alle probabili maggiori esigenze delle rispettive categorie in dipendenza della nuova legge di pubblica sicurezza, ma, oltrechè sfuggì inosservato il conto delle spese di armamento, di vestiario, di prima quota d'ingaggio, e simili, non potevasi in quell'epoca prevedere al giusto quale avrebbe dovuto essere il numero effettivo degli individui componenti la forza del corpo predetto, nè in qual proporzione dovesse la medesima ripartirsi fra le antiche e le nuove provincie del regno.

Quindi i fondi come sovra stanziati, mentre trovansi alcun poco al disotto del bisogno in quanto alla categoria n° 41 del bilancio delle antiche provincie, non possono sopperire che per metà alla spesa a farsi sulla categoria n° 59 del bilancio lombardo.

Giusta il risulamento di apposite tabelle compilate per cura del Ministero dell'interno, la spesa necessaria per le paghe e per gli oggetti di vestiario, di casermaggio, di armamento e simili per l'intero corpo della guardia rileva a L. 903,960, ripartibili per L. 455,960 sul bilancio delle antiche provincie, e per L. 472,000 su quello delle provincie lombarde.

In vece gli stanziamenti del primo sono a questo riguardo di sole L. 404,740, e così inferiori al bisogno per la concorrente di L. 29,220; e quelli del secondo, non rilevando che a L. 257,000, danno luogo ad una maggiore spesa di L. 253,000.

Questo sensibile divario tra il fondo assegnato nel bilancio di Lombardia e le relative esigenze trae la sua origine dacchè le previsioni di tale bilancio nell'aver di mira, come si è detto, le sole paghe, limitaronsi per di più ai due quinti della relativa spesa, mentre la forza poscia ripartita fra i vari capoluoghi di circondario in Lombardia componesi di 427 individui su 925. Oltre a ciò, se per le antiche provincie del regno le spese di armamento, di vestiario, ecc., occorrono in minima proporzione, perchè ristrette al numero di 82 individui aggiunti al primitivo numero di 414, così non succede per la Lombardia dove tali spese si riferiscono a tutti indistintamente gli individui del corpo ivi stanziato.

Vero è bensì che in quanto al vestiario debbono sottostare alla relativa spesa gli stessi agenti che ne fanno uso, e che sono perciò assoggettati alla ritenuta sulle paghe, prescritta dall'art. 13 del regolamento 16 gennaio 1860. Ma, siccome importava che fossero immediatamente provveduti di uniformi, ed era d'altronde molto difficile di rinvenire imprenditori che acconsentissero ad essere soddisfatti del loro avere in parziali rate, e nelle epoche in cui sono possibili le ritenute, il Ministero ha dovuto disporre per la sollecita provvista e pel pagamento della relativa spesa; la quale sarà rimborsata allo

Stato col prodotto delle ritenute stesse, e mediante disposizioni a darsi dal Ministero delle finanze analoghe a quelle che occorrono per ottenere dai comuni il rimborso della metà della spesa per la retribuzione ai bassi-ufficiali ed alle guardie, non che pel casermaggio a norma dell'art. 147 della precitata legge 13 novembre 1859.

Trattandosi di una spesa indispensabile al mantenimento dell'ordine pubblico, il Ministero confida che la Camera accorderà la sua approvazione al seguente

PROGETTO DI LEGGE.

*Articolo unico.* È autorizzata la maggiore spesa di lire 264,220, ripartibile per L. 29,220 alla categoria n° 41 inscritta sul bilancio 1860 del Ministero dell'interno per le antiche provincie del regno colla denominazione: *Guardie di pubblica sicurezza (Personale)*, e per L. 235,000 alla categoria n° 59 inscritta sul bilancio predetto per le provincie lombarde colla denominazione: *Ufficiali di pubblica sicurezza (Personale)*.

Maggiore spesa sul bilancio 1860 del Ministero dell'interno  
relativa alle Guardie di pubblica sicurezza.

*Relazione fatta alla Camera il 24 maggio 1860 dalla Commissione composta dei deputati SCIALOJA, MACCIÒ, RORÀ, PEPOLI GIOVACHINO, GIOVANOLA, ZANOLINI, GINORI-LISCI, COTTARAMUSINO, e TEGAS, relatore.*

SIGNORI! — Colla legge 30 settembre 1848 venne creata un'amministrazione di sicurezza pubblica diretta a vegliare e provvedere preventivamente all'ordine ed all'osservanza delle leggi nell'interesse pubblico. La legge 11 luglio 1852 portò al numero di 514 la forza del corpo delle guardie di sicurezza, che l'articolo 51 della successiva legge 18 luglio 1854 modificò per le cosiddette *competenze*, il cui ammontare venne posto metà a carico dello Stato e metà dei comuni capo-luoghi di provincia, a ciascuno dei quali si stimò utile estendere il servizio di coteste guardie.

L'ultima legge di pubblica sicurezza, promulgata il 13 novembre 1859, coll'art. 153 lasciò a coteste guardie, in concorrenza coi carabinieri reali, l'esecuzione delle sue disposizioni, aumentatane però la retribuzione, portato il numero con reale decreto 11 marzo 1860 a 923, ed esteso alle provincie lombarde, mentre emanavasi il 16 gennaio precedente apposito regolamento, col quale si provvide a stabilire la forza numerica, la disciplina, l'armamento delle guardie di pubblica sicurezza, e venne determinato il diritto alla pensione di riposo e l'ammontare delle pensioni.

Lo stanziamento sul bilancio 1860 delle antiche provincie per le paghe e per gli oggetti di vestiario, di casermaggio, di armamento, e simili, è di 404,740, esu quello delle provincie lombarde di 237,000, e così in complesso per L. 641 74.

Ora il Ministero ci afferma che questi fondi trovansi alquanto inferiori al bisogno per le antiche provincie, e non possono sopperire che per metà alla spesa a farsi per ciò che spetta alle provincie lombarde, occorrendo per le prime una deficienza di lire 29,220, e dando luogo le altre ad una maggiore spesa di lire 235,000.

Questa notevole differenza, massime per riguardo alla Lombardia, si deve ripetere dal non aver preveduto in bilancio che le sole paghe e dal non essersi per tre quinti provveduto alla relativa spesa, mentre la forza, poscia ripartita fra i vari capo-luoghi di circondario in Lombardia, componesi di 427 individui, per i quali tutti si dovette pensare all'armamento, al vestiario e simili, mentre delle 514 guardie che stavano nelle antiche provincie non si dovettero fornire che 82 individui, di cui venne accresciuto quel corpo.

L'art. 15 del citato regolamento 16 gennaio 1860 sottopone pure gli agenti di sicurezza pubblica alla ritenuta sulle paghe per il vestiario. Ma dovendosi ora provvedere a questo bisogno tutto in una volta, e non potendosi soddisfare gl'intraprenditori a more lunghe e con rate parziali, lo Stato deve fare l'anticipazione delle spese, salvo il rimborso col prodotto delle ritenute stesse in modo analogo a quello che s'ottiene dai comuni per la metà delle spese summenzionate e del casermaggio, giusta l'art. 147 della vigente legge sulla pubblica sicurezza.

Riconosciuta la verità delle contingenze narrate, e trattandosi di spesa indispensabile al mantenimento dell'ordine pubblico, la vostra Giunta, o signori, non esitò a proporvi l'approvazione di questa maggiore spesa di lire 264,220 che, aggiunta agli stanziamenti già fatti, darebbe per l'intero corpo delle guardie la somma di lire 905,950.

Mentre la Giunta ha creduto di unire a questa sua relazione due quadri dimostranti la forza numerica e la ripartizione per comune degli agenti di sicurezza pubblica tanto nelle antiche quanto nelle nuove provincie, affinché tutti possano formare un giudizio circa la realtà ed utilità di siffatta destinazione di servizio, non crede che sia questa la sede opportuna di trattare le questioni che a quest'ordinamento della *polizia* si riferiscono, nè di parlare di miglioramenti che si lasciano in quel corpo desiderare, nè di riferire le opinioni di molti intorno all'unificazione di tutta la forza di sicurezza pubblica, preventiva e giudiziaria, con un sol centro di direzione e con mezzi tali d'esecuzione che meglio valgano a tutelare le persone e le proprietà.

È materia ardua e delicata che vorrebbe un serio e lungo esame, come gravi e molteplici e lunghe ne furono sempre le discussioni.

PROGETTO DI LEGGE.

*Articolo unico.* È autorizzata la maggiore spesa di lire 264,220, ripartibile per lire 29,220 alla categoria n° 41 inscritta sul bilancio 1860 del Ministero dell'interno per le antiche provincie del regno colla denominazione: *Guardie di pubblica sicurezza (Personale)*, e per lire 235,000 alla categoria n° 59 inscritta sul bilancio predetto per le provincie lombarde colla denominazione: *Guardie di pubblica sicurezza (Personale)*.

## MINISTERO DELL'INTERNO

QUADRO della forza numerica degli agenti di sicurezza pubblica destinati in servizio nelle antiche provincie dello Stato secondo il riparto determinato dal Ministero in base alla composizione del corpo stabilito col reale decreto 11 marzo 1860, n° 4008.

PROVINCIE	CIRCONDARI COMPONENTI LE PROVINCIE	COMANDANTI	MARESCIALLI D'ALLOGGIO	BRIGADIERI	SOTTO- BRIGADIERI	APPUNTATI	GUARDIE	TOTALE
ALESSANDRIA.....	Alessandria.....	»	1	1	1	2	9	14
	Acqui.....	»	»	»	1	»	2	3
	Asli.....	»	»	1	1	1	7	10
	Casale.....	»	»	1	»	2	6	9
	Novi.....	»	»	»	1	1	5	5
	Tortona.....	»	»	»	1	1	5	5
	Anney.....	»	»	1	»	1	5	5
	Thonon.....	»	»	»	1	»	2	3
	Bonneville.....	»	»	»	»	1	2	3
	CAGLIARI.....	Cagliari.....	»	»	1	1	2	7
Iglesias.....		»	»	»	»	1	2	3
Lanusei.....		»	»	»	»	1	2	3
Oristano.....		»	»	»	»	1	2	3
CHAMBERY.....		Chambery.....	»	»	1	1	1	5
	Albertville.....	»	»	»	»	1	2	3
	St-Jean.....	»	»	»	»	1	2	3
	Moutiers.....	»	»	»	»	1	2	3
	CUNEO.....	Cuneo.....	»	»	1	1	1	5
Alba.....		»	»	»	»	1	2	3
Mondovì.....		»	»	1	1	1	5	6
Saluzzo.....		»	»	»	1	1	5	5
GENOVA.....		Genova.....	1	1	5	10	10	104
	Albenga.....	»	»	»	»	1	2	3
	Chiavari.....	»	»	»	1	1	2	4
	Spezia.....	»	»	1	1	1	5	6
	Savona.....	»	»	1	1	1	5	6
<i>A riportarsi.....</i>		1	2	15	24	56	188	264

PROVINCIE	CIRCONDARI COMPONENTI LE PROVINCE	COMANDANTI	MARESCIALLI D'ALLOGGIO	BRIGADIERI	SOTTO- BRIGADIERI	APPUNTATI	GUARDIE	TOTALE
	<i>Riporto.....</i>	1	2	13	24	56	188	264
NIZZA.....	Nizza.....	"	1	1	1	1	8	12
	Oneglia.....	"	"	"	"	1	2	3
	San Remo.....	"	"	"	"	1	2	3
NOVARA.....	Novara.....	"	"	1	1	1	6	9
	Biella.....	"	"	"	1	"	2	3
	Domodossola.....	"	"	"	"	1	2	3
	Pallanza.....	"	"	"	"	1	2	3
	Valsesia.....	"	"	"	"	1	2	3
	Vercelli.....	"	"	1	1	1	5	8
PAVIA.....	Bobbio.....	"	"	"	1	"	2	3
	Mortara.....	"	"	"	1	"	2	3
	Voghera.....	"	"	"	1	1	3	5
SASSARI.....	Sassari.....	"	"	1	1	1	4	7
	Alghero.....	"	"	"	"	1	2	3
	Nuoro.....	"	"	"	1	"	2	3
	Ozieri.....	"	"	"	"	1	2	3
	Tempio.....	"	"	"	1	"	2	3
TORINO.....	Torino.....	1	1	3	6	8	120	139
	Aosta.....	"	"	"	1	"	2	3
	Ivrea.....	"	"	"	1	"	2	3
	Pinerolo.....	"	"	1	1	1	4	7
	Susa.....	"	"	"	"	1	2	3
		2 a lire 1,500	4 a lire 1,200	21 a lire 1,000	45 a lire 900	58 a lire 800	568 a lire 720	496
	Rilevare della spesa ragguagliata al numero e grado degli agenti di sicurezza pubblica. (Articolo 1, <i>Paghe</i> )..... L.	3,000	4,800	21,000	38,700	46,400	264,960	378,860

**SPECIFICA della spesa occorrente per le paghe, vestiario, quote d'ingaggio, armamento e casermaggio agli agenti di sicurezza pubblica numerati nel quadro che precede, ivi compresi i premi, le gratificazioni e sovvenzioni per azioni segnalate e servizi distinti, non che le indennità e spese di trasferta per servizi comandati.**

OGGETTO DEGLI ARTICOLI DI SPESA		MONTARE DELLA SPESA		DIFFERENZA IN MENO IN BILANCIO ossia MAGGIORE SPESA da AUTORIZZARSI	CAUSALI DELLE DIFFERENZE
		OCCORRENTE	PREVISTA IN BILANCIO		
1	Paghe come infra secondo la tabella n° 2 annessa alla legge 13 novembre 1859, cioè:				
	2 comandanti a . . . . . L. 1,500 »	3,000 »	3,000 »	»	
	4 marescialli d'alloggio a . . . . . » 1,200 »	4,800 »	4,800 »	»	
	21 brigadieri a . . . . . » 1,000 »	21,000 »	21,000 »	»	
	43 sotto-brigadieri a . . . . . » 900 »	38,700 »	36,900 »	1,800 »	Aumento di 2 brigadieri.
	58 appuntati a . . . . . » 800 »	46,400 »	45,600 »	800 »	Aumento di 1 appuntato.
	368 guardie . . . . . » 720 »	264,960 »	259,920 »	5,040 »	Aumento di 7 guardie.
	<b>496</b>	<b>378,860 »</b>	<b>371,220 »</b>	<b>7,640 »</b>	
2	Quote d'ingaggio a 82 guardie in più del numero stabilito dalla legge 8 luglio 1854 e ad altre già in servizio cui spetta la 2 <sup>a</sup> o 3 <sup>a</sup> rata in ragione di L. 50 caduno qual premio pel sessennio di ferma stabilito dall'art. 10 del regolamento 16 gennaio 1860, n° 3967 . . . . .	5,000 »	5,000 »	»	
3	Rinnovamento delle armi usate ed inette al bisogno, indennità per la conservazione in buono stato di quelle in corso di durata e spese di provvista di munizioni da fuoco . . . . . L. 3,000 »	9,150 »	3,000 »	6,150 »	Armamento delle nuove guardie non previsto in bilancio.
	Armamento di dette 82 guardie di cui all'articolo 2 computato in ragione di L. 75 caduna . . . . . » 6,150 »				
4	Casermaggio di 490 individui del corpo, cioè: brigadieri, sotto-brigadieri, appuntati e guardie (esclusi i comandanti e marescialli d'alloggio) in ragione di annue lire 40 per caduno stabilite colla tabella n° 2 annessa alla legge succitata del 13 novembre 1859. . . . .	19,600 »	19,360 »	240 »	Aumento di n° 6 individui in dipendenza della composizione del corpo stabilito col regio decreto 11 marzo ultimo scorso, numero 4008, e del riparto fissato dal Ministero in senso dell'art. 2 del regolamento approvato col reale decreto 16 scorso gennaio, numero 3967.
5	Premii, gratificazioni e sovvenzioni ai graduati ed alle guardie (esclusi i comandanti) per arresto di condannati ed in contumacia o per distinti servizi a termini dell'art. 52 del regolamento suscitato. . . . .	2,000 »	1,500 »	500 »	Maggiore spesa che si ravvisa indispensabile in dipendenza dell'aumento del numero degli agenti di sicurezza pubblica ed anche per supplire all'insufficienza del fondo previsto in bilancio.
6	Spese per trasferte comandate a termini dell'art. 53 del regolamento suscitato, non che pel pagamento di dritti di passaggio sulle ferrovie dei carabinieri reali o delle guardie di sicurezza pubblica in servizio speciale governativo, giusta il disposto dell'art. 5 del regolamento annesso al reale decreto 7 dicembre 1856, numero 1932. . . . .	5,000 »	4,660 »	340 »	Maggiore spesa presunta stante l'aumento del numero degli agenti di sicurezza pubblica.
7	Vestiario degli 82 agenti di sicurezza pubblica in più del numero stabilito dalla legge 8 luglio 1854, calcolato in ragione di lire 175 caduno. . . . .	14,350 »	»	14,350 »	Nuovo articolo da istituirsi per l'oggetto contro indicato non preveduto in bilancio.
		<b>433,960 »</b>	<b>404,740 »</b>		
	Maggiore spesa da autorizzarsi alla categoria n° 41 del bilancio 1860 per le antiche provincie. . . . .	29,220 »		29,220 »	

**MINISTERO DELL'INTERNO**

QUADRO della forza numerica degli agenti di sicurezza pubblica destinati in servizio nelle provincie lombarde secondo il riparto determinato dal Ministero in base alla composizione del corpo stabilita col reale decreto 11 marzo 1860, n° 4008.

PROVINCIE	CIRCONDARI COMPONENTI LE PROVINCIE	COMANDANTI	MARESCIALLI D'ALLOGGIO	BRIGADIERI	SOTTO- BRIGADIERI	APPUNTATI	GUARDIE	TOTALE
BERGAMO.....	Bergamo.....	»	1	1	2	3	19	26
	Treviglio.....	»	»	»	1	1	5	5
	Clusone.....	»	»	»	»	1	2	3
BRESCIA.....	Brescia.....	»	»	1	1	2	8	12
	Chiari.....	»	»	»	»	1	2	3
	Breno.....	»	»	»	»	1	2	3
	Salò.....	»	»	»	»	1	2	3
	Castiglione.....	»	»	»	»	1	2	3
	Verolanuova.....	»	»	»	»	1	2	3
COMO.....	Como.....	»	»	1	1	1	5	8
	Varese.....	»	»	»	1	1	5	5
	Lecco.....	»	»	»	»	1	2	3
CREMONA.....	Cremona.....	»	»	1	1	1	7	10
	Crema.....	»	»	»	1	»	2	3
	Casalmaggiore.....	»	»	1	»	1	4	6
MILANO.....	Milano.....	1	1	5	10	15	265	297
	Lodi.....	»	»	1	1	1	4	7
	Monza.....	»	»	1	1	1	5	8
	Gallarate.....	»	»	»	»	1	2	3
	Abbiategrosso.....	»	»	»	1	»	2	3
	<i>A riportarsi.....</i>	1	2	12	21	55	345	414

<b>PROVINCIE</b>	<b>CIRCONDARI</b> COMPONENTI LE PROVINCE	COMANDANTI	MARESCIALLI D'ALLOGGIO	BRIGADIERI	SOTTO- BRIGADIERI	APPUNTATI	GUARDIE	<b>TOTALE</b>
	<i>Riporto.....</i>	1	2	12	21	35	345	414
PAVIA.....	Pavia.....	»	»	1	1	1	7	10
SONDRIO.....	Sondrio.....	»	»	»	»	1	2	5
		1	2	15	22	37	352	427
		a lire	a lire	a lire	a lire	a lire	a lire	
		1,500	1,200	1,000	900	800	720	
	Rilevare della spesa ragguagliata al numero e grado degli agenti di sicurezza pubblica. (Ammontare delle <i>Paghe</i> ).....L.	1,500	2,400	13,000	19,800	29,600	253,440	319,740



**SPECIFICA della spesa occorrente per le paghe, vestiario, quote d'ingaggio, armamento e casermaggio agli agenti di sicurezza pubblica numerati nel quadro che precede, ivi compresi i premi, le gratificazioni e sovvenzioni per azioni segnalate e servizi distinti, non che le indennità e spese di trasferta per servizi comandati.**

OGGETTO DEGLI ARTICOLI DI SPESA		MONTARE DELLA SPESA		DIFFERENZA IN MENO IN BILANCIO ossia MAGGIORE SPESA da AUTORIZZARSI	CAUSALI DELLE DIFFERENZE
		OCCORRENTE	PREVISTA IN BILANCIO		
Unico	<b>A</b> Paghe come infra secondo la tabella n° 2 annessa alla legge 15 novembre 1859.				
	1 comandante a . . . . . L. 1,500	1,500 »			
	2 marescialli d'alloggio a . . . . . » 1,200	2,400 »			
	13 brigadieri a . . . . . » 1,000	13,000 »			
	22 sotto-brigadieri a . . . . . » 900	19,800 »			
	57 appuntati a . . . . . » 800	29,600 »			
	552 guardie a . . . . . » 720	255,440 »			
	427	519,740 »	257,000 »	82,740 »	Aumento del numero degli agenti di sicurezza pubblica.
	<b>B</b> Vestiario degli agenti di sicurezza pubblica sovra numerati (escluso il comandante), e così in numero di 426 calcolato in ragione di L. 175 caduno per provvista degli oggetti contemplati nella tabella n° 1 annessa al regolamento approvato col regio decreto 16 gennaio ultimo scorso, n° 5967 . . . . .	74,550 »	»	74,550 »	Spesa non prevista in bilancio.
	<b>C</b> Armamento di detti agenti di sicurezza pubblica (escluso il comandante), calcolato in ragione di L. 75 caduno per provvista degli oggetti contemplati nella tabella n° 1 annessa al succitato regolamento . . . L. 51,950	55,950 »	»	55,950 »	Spesa non prevista in bilancio.
Fondo a calcolo per riparazioni alle armi e provvista di munizioni da fuoco . . . . . » 2,000					
<b>D</b> Prima quota d'ingaggio da accreditarsi ai suddetti agenti in L. 50 caduno per il primo triennio sulla base delle lire 150 a titolo di premio per sessennio di fermastabilito dall'art. 10 del regolamento succitato . . . . .	21,500 »	»	21,500 »	Spesa non prevista in bilancio.	
<b>E</b> Casermaggio di detti agenti (esclusi il comandante e marescialli d'alloggio) in ragione di lire 40 caduno stabilito colla tabella n° 2 annessa alla legge succitata 15 novembre 1859 . . . . .	16,960 »	»	16,960 »	Spesa non compresa in bilancio.	
<b>F</b> Premi, qualificazioni e sovvenzioni ai graduati ed alle guardie (escluso il comandante) per arresto di condannati e per distinti servizi a termini dell'art. 52 del succitato regolamento . . . . .	1,500 »	»	1,500 »	Spesa non prevista in bilancio.	
<b>G</b> Spese per le trasferte comandate a termini dell'art. 53 del regolamento precitato, non che per il pagamento dei dritti di passaggio sulle ferrovie dei carabinieri reali e delle guardie di sicurezza pubblica in servizio speciale governativo, giusta il disposto dall'articolo 5 del regolamento annesso al regio decreto 7 dicembre 1856, n° 1952, a calcolo . . . . .	4,000 »	»	4,000 »	Spesa non prevista in bilancio.	
	472,000 »	257,000 »			
Maggiore spesa da autorizzarsi alla categoria 59 del bilancio 1860 per le provincie di Lombardia . . . . .	235,000 »	»	235,000 »		

**Maggiore spesa sul bilancio 1860 del Ministero dell'interno  
relativa alle Guardie di pubblica sicurezza.**

*Relazione del ministro delle finanze (VEGEZZI), 51 maggio 1860,  
con cui presenta al Senato il progetto di legge approvato  
dalla Camera il 50 stesso.*

SIGNORI! — La Camera dei deputati adottò nella seduta di ieri il progetto di legge che ho l'onore di rassegnare alle deliberazioni del Senato, e che concerne l'autorizzazione di una maggiore spesa di lire 264,220, occorrente sul bilancio 1860 del Ministero dell'interno, pel servizio di pubblica sicurezza, e ripartibile per lire 29,220 sul bilancio delle antiche provincie del regno, e per lire 233,000 su quello delle provincie lombarde.

I motivi che determinano l'accennata maggiore spesa sono sviluppati nei documenti annessi.

**Maggiore spesa sul bilancio 1860 del Ministero dell'interno  
relativa alle Guardie di pubblica sicurezza.**

*Relazione fatta al Senato il 9 giugno 1860 dall'ufficio centrale composto dei senatori RONCALLI FRANCESCO, PASOLINI, RIVA, CASATI, e MARTINENGO, relatore.*

SIGNORI! — Adempiendo l'onorevole incarico, il vostro ufficio centrale, per mezzo del sottoscritto referente, vi propone, o signori, l'approvazione della somma di lire 264,220, spesa in più di quella stanziata nel bilancio dell'anno 1860, pel titolo: *Guardie di pubblica sicurezza*, che erasi preventivamente inscritta in lire 641,000 74.

A primo scontro non si può scansare un'osservazione sull'entità della somma occorsa in più; la quale vuolsi dividere per lire 233,000 spese per le nuove provincie della Lombardia, e lire 29,220 per le provincie antiche del regno.

Svanisce però ogni appunto, ove si rifletta che nello stanziamento della primitiva somma non fecesi calcolo delle spese di armamento, vestiario e prima quota di ingaggio, per cui riesce giustificata la maggiore spesa occorsa, la quale appare altresì comprovata dalle esibite tabelle di spese, le cui risultanze, in quanto alle lire 29,220 per le antiche provincie offrono lire 6,150 spese per armamento, 7,640 per maggiori paghe a graduati e guardie aggiunte, e così lire 4,154 50 per vestiario, ed altre spese regolarmente comprovate; come parimente lo sono pienamente nelle singole parti le lire 233,000 occorse per l'istituzione delle nuove guardie di pubblica sicurezza in Lombardia, portate dalla legge 13 novembre 1859.

L'ufficio referente è ben certo come a nessuno possa sembrar gravosa la somma impiegata per un titolo di siffatta importanza e necessità, quale si è la pubblica sicurezza, che primeggia fra gli obblighi di un buon Governo; e ciò rendesi tanto più calzante nelle nuove provincie del regno perchè, sottrattesi queste di recente da abborrita dominazione, non è a stupirsi se portano i segni e gli effetti deleteri dei più cari vincoli sociali, ed abbiano bisogno di qualche maggior vigore di repressione, sino a tanto che siano diffusi nelle masse i benefici influssi di una più utile istruzione e fatti comuni i cementi di una ragionevole libertà.

A rinforzo di tali riflessi, il referente ottenne convinzione

che il Ministero possa dar opera a che la parte della legge 13 novembre 1859, concernente le guardie di pubblica sicurezza, ottenga quel maggiore sviluppo e quel provvido ordinamento che valgano a far sicuri i cittadini e gli abitatori del contado; e sieno efficaci non solo a tutelare le persone e le proprietà, ma ben anco a scoprire i delitti, e, mantenendo la vigilanza sulle tracce dei facili a delinquere, si consegua anche la possibile repressione dei reati.

Per tutto ciò non esita l'ufficio centrale a proporre, o signori, alla vostra approvazione pura e semplice la maggiore spesa di lire 264,220 fatta pel titolo: *Guardie di pubblica sicurezza*, essendo certo che nel nuovo preventivo verrà compresa la totale somma occorrente a così importante oggetto.

**Convenzione addizionale al trattato di commercio  
e di navigazione tra la Sardegna e lo Zollverein  
in data 23 giugno 1845, conchiusa a Berlino  
il 28 ottobre 1859.**

*Progetto di legge presentato alla Camera il 10 maggio 1860  
dal presidente del Consiglio dei ministri e ministro dell'estero (CAVOUR).*

SIGNORI! — Già da alcuni anni il Governo prussiano aveva aperto trattative perchè fossero dalla Sardegna estesi agli spiriti fabbricati nello Zollverein ed introdotti in Piemonte i favori che erano stati accordati agli spiriti originari di Austria e Francia coi trattati di commercio del 22 novembre 1851 e del 14 febbraio 1852.

Il Governo del Re accoglieva quella domanda, ma avvertiva che una siffatta concessione non poteva essere dal canto nostro gratuita e chiedeva un qualche compenso, proponendo una riduzione dei diritti sui risi. Le pratiche però fatte dalla Prussia, per conseguire a tale riguardo l'assenso dello Zollverein, non ottenevano in allora verun risultato e non potevansi perciò condurre a compimento le iniziate negoziazioni.

Trascorsi alcuni anni, la Prussia rinnovò la sua domanda, e nel mese di ottobre ultimo propose al Governo del Re, a nome dello Zollverein, di ribassare notevolmente i diritti che si riscuotevano sulle sete provenienti dallo Stato sardo, in compenso dei vantaggi che si sarebbero dal Piemonte accordati agli spiriti dello Zollverein. Siffatta proposta venne favorevolmente ammessa dal Governo del Re, non solo perchè ravvisava in essa un equo compenso alla concessione che lo Zollverein voleva ottenere, ma perchè gli era fatta abilità di provare in questa prima stipulazione internazionale, a cui addiveniva dopo che la Lombardia era entrata a far parte del regno di S. M., quanto si avessero a cuore gli interessi commerciali di quella provincia. Difatti, dopo la separazione dalla monarchia austriaca della Lombardia, questa incontrava nelle tariffe che regolavano gli scambi cogli Stati settentrionali dell'Europa un ostacolo assai grave allo smercio di uno dei principali suoi prodotti. Sembrava quindi provvido pensiero che uno dei primi atti del Governo del Re fosse diretto a conseguire dalla associazione doganale della Germania vantaggi notevoli all'esportazione delle sete nazionali.

Per siffatti motivi il Governo del Re acconsentì che quelle reciproche concessioni fossero ridotte in definitiva stipulazione mediante la conclusione di una convenzione addizionale

al trattato di commercio collo Zollverein del 25 giugno 1843. Siccome però stavasi in quel tempo negoziando colle provincie dell'Italia centrale una lega doganale che doveva pienamente assimilare il loro sistema di dogane a quello vigente presso di noi, il Governo del Re credette di dover insistere perchè quelle provincie fossero esse pure comprese nella stipulazione cui volevasi procedere dal Governo prussiano. D'accordo pertanto col medesimo, si stabilì che in un protocollo finale, che avrebbe avuto la medesima forza e valore della convenzione, si sarebbe dichiarato che, nel caso di formazione di una lega doganale del Piemonte colle provincie dell'Italia centrale, quelle provincie sarebbero considerate come parti contraenti della convenzione stessa.

Il 28 ottobre ultimo sottoscrivevasi quindi in Berlino la convenzione, le cui ratificazioni erano poi scambiate il 31 del successivo dicembre.

Essendosi stabilito nell'articolo 3 che dovesse essa convenzione entrare in vigore il 1 gennaio 1860, il Governo del Re ha creduto di dover proporre a S. M. di porla intanto in esecuzione; il che ebbe luogo col reale decreto del 24 gennaio che ne riservava al Parlamento la conversione in legge.

Ho perciò l'onore di presentare alla Camera la convenzione addizionale al trattato di commercio tra la Sardegna e lo Zollverein conclusa in Berlino il 28 ottobre 1859 coll'annesso protocollo finale, nella fiducia che voi vorrete, o signori, approvare l'operato dal Governo del Re adottando il seguente

PROGETTO DI LEGGE.

*Articolo unico.* Il Governo del Re è autorizzato a dar piena ed intera esecuzione alla convenzione addizionale al trattato di commercio e navigazione tra la Sardegna e lo Zollverein in data 25 giugno 1843, conclusa a Berlino il 28 ottobre 1859 e le cui ratificazioni furono ivi scambiate il 31 dicembre stesso anno.

CONVENTION ADDITIONNELLE AVEC LE ZOLLVEREIN

VICTOR-EMMANUEL II

ECC. ECC.

*A tous ceux qui les présentes verront, salut.*

Ayant été conclue et signée à Berlin le 28 du mois d'octobre dernier entre la Sardaigne et les Etats de l'Association de douanes et de commerce allemande une convention additionnelle au traité de commerce et de navigation du 25 juin 1843, et à la convention additionnelle au dit traité conclue à Turin le 20 mai 1851;

Convention dont la teneur suit:

Sa Majesté le Roi de Sardaigne d'une part,

Et son Altesse Royale le Régent, Prince de Prusse, au nom de Sa Majesté le Roi de Prusse, agissant tant en son nom et pour les autres pays et parties de pays souverains compris dans son système de douanes et d'impôts, savoir: le grand-duché de Luxembourg, les enclaves du grand-duché de Mecklembourg-Rossow, Netzeband et Sehöenberg, la principauté de Birkenfeld du grand-duché d'Oldenbourg, les duchés d'Anhalt-Dessau-Coethen et d'Anhalt-Bernbourg, les

principautés de Waldeck et Pymont, la principauté de Lippe et le grand-baillage de Meisenheim du landgraviat de Hesse, qu'au nom des autres membres de l'Association de douanes et de commerce allemande, savoir: la couronne de Bavière, la couronne de Saxe, la couronne de Hanovre et la couronne de Wurtemberg, le grand-duché de Bade, l'électorat de Hesse, le grand-duché de Hesse, tant pour lui que pour le baillage de Hombourg, du landgraviat de Hesse, les Etats formant l'Association de douanes et de commerce de Thuringe, savoir: le grand-duché de Saxe, les duchés de Saxe-Meiningen, de Saxe-Altembourg, de Saxe-Cobourg-et-Gotha, les principautés de Schwarzbourg-Rudolstadt et Schwarzbourg-Sondershausen, de Reuss, ligne aînée, et de Reuss, ligne cadette; le duché de Brunswick, le duché d'Oldenbourg, le duché de Nassau et la ville libre de Francfort d'autre part,

Désirant étendre de plus en plus et favoriser les relations commerciales entre les Etats sardes et les Etats du Zollverein, ont voulu les consolider par une convention additionnelle au traité de commerce et de navigation du 25 juin 1843 et à la convention additionnelle au dit traité, conclue à Turin le 20 mai 1851; ont nommé pour leurs plénipotentiaires:

Sa Majesté le Roi de Sardaigne,

Le sieur Edouard comte de Launay, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près la cour de Prusse, commandeur de son ordre religieux et militaire de Saint-Maurice et de Saint-Lazare, chevalier de l'ordre de l'Aigle rouge de Prusse, etc., etc.

Et son Altesse Royale le Régent Prince de Prusse

Le sieur Alexandre Gustave Adolphe baron de Schleinitz, son ministre d'Etat et des affaires étrangères, chevalier de l'ordre de l'Aigle rouge de la deuxième classe avec la plaque, chevalier de l'ordre de St-Jean de Jérusalem, etc., etc.

Et les deux plénipotentiaires, munis de pleins-pouvoirs, ont arrêté les articles suivants:

Art. 1.

Les Etats du Zollverein s'engagent à réduire les droits actuellement établis sur les soies sardes à leur entrée dans les Etats du Zollverein, savoir:

a) Pour les soies écrues retorses, de 11 écus à 1/2 écu le quintal;

b) Pour toutes les soies décrusées, non teintées, y compris les bourres de soie filées, de 8 écus à 1/2 écu le quintal;

c) Pour les soies teintées retorses, y compris les bourres de soie retorses, de même que pour les fils retors, mêlés de soie et de coton, de 11 écus à 8 écus le quintal.

La Sardaigne s'engage à admettre tous les spiritueux et les eaux-de-vie de production des Etats du Zollverein, à leur entrée dans les Etats sardes, au droit suivant:

En cerceles  $\left\{ \begin{array}{l} \text{supérieurs à 22 degrés, à 10 fr. par hectolitre,} \\ \text{de 22 degrés et au-dessous, à 5 fr. et 50 cent.} \end{array} \right.$

En bouteilles, à 10 cent. par bouteille qui ne dépasse pas le litre.

En même temps le Gouvernement sarde garantit que dans aucun cas les spiritueux et eaux-de-vie des Etats du Zollverein ne seront assujettis, par les administrations communales, à des droits d'octroi ou de consommation autres ou plus élevés que ceux auxquels seront assujettis les spiritueux et eaux-de-vie du pays.

Art. 3.

La présente convention sera mise en vigueur le 1<sup>er</sup> janvier 1860; elle aura la force et la valeur du traité du 25 juin 1843, et de la convention additionnelle au dit traité, dont elle formera l'annexe.

## Art. 4.

La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Berlin dans le plus court délai.

En foi de quoi les deux plénipotentiaires ont signé la présente convention et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait en double original à Berlin, le 28<sup>e</sup> jour du mois d'octobre de l'an mil huit cent cinquante-neuf.

Signé LAUNAY  
(L. S.)

Signé SCHLEINITZ  
(L. S.)

**Protocole final.**

Les négociations entre la Sardaigne d'une part, et la Prusse et les autres Etats du Zollverein d'autre part, ayant amené la conclusion d'une convention additionnelle au traité de commerce et de navigation conclu à Berlin le 25 juin 1843, les soussignés se sont réunis aujourd'hui pour la signature de cette convention. Avant de procéder à cet acte, le comte de Launay s'étant référé à l'article 19 du traité du 25 juin 1843, les soussignés sont tombés d'accord, qu'en cas de formation d'une ligue douanière entre la Sardaigne et les Etats de l'Italie centrale, ces Etats seront considérés comme parties contractantes de la présente convention.

Cette clause aura la même force et valeur que si elle était insérée dans la convention conclue en ce jour.

Ensuite lecture a été faite de la dite convention, dressée en double expédition, et les deux exemplaires ayant été trouvés conformes, ils ont été signés par les plénipotentiaires respectifs et scellés du cachet de leurs armes.

Berlin, le 28 octobre 1859.

Signé LAUNAY  
(L. S.)

Signé SCHLEINITZ  
(L. S.)

Nous, ayant vu et examiné la convention qui précède, ainsi que le protocole y annexé, les approuvons, ratifions et confirmons, promettant de les observer et de les faire observer inviolablement.

En foi de quoi nous avons signé de notre main les présentes lettres de ratification, et y avons fait apposer notre sceau royal.

Donné à Turin le dix-septième jour du mois de novembre de l'an de grâce mil huit cent cinquante-neuf.

VICTOR-EMMANUEL

Par le Roi

*Le ministre secrétaire d'Etat pour les affaires étrangères*  
DABORMIDA.

Pour copie conforme à l'original déposé aux archives du Ministère des affaires étrangères.

*Le secrétaire général*  
CARUTTI.

Convenzione addizionale al trattato di commercio e di navigazione tra la Sardegna e lo Zollverein, in data 23 giugno 1843, conclusa a Berlino il 28 ottobre 1859.

*Relazione fatta alla Camera il 28 maggio 1860 dalla Commissione composta dei deputati AUDINOT, VISCONTI-VENOSTA, MACCIÒ, GENERO, GUERRIERI, TIBALDI, BOGGIO, RICCI VINCENZO, e BRUNET, relatore.*

SIGNORI! — Fra il nostro Governo e la Prussia, come rappresentante lo Zollverein, venne concluso, addì 23 giugno 1843, un trattato di commercio e di navigazione.

Nel 1851, addì 20 maggio, fu stipulato altro trattato durevole sino al 1858, colla condizione di prosecuzione in caso di non dato preventivo vicendevole diffidamento di dodici mesi.

Tale diffidamento non ebbe luogo, e così le nostre relazioni commerciali collo Zollverein sono regolate dal trattato del 1851.

Intanto coi trattati 22 novembre 1851 e 14 febbraio 1852 essendosi, tra il nostro Governo e i Governi d'Austria e di Francia, convenute alcune riduzioni doganali sugli spiriti pella loro introduzione nel nostro Stato, anche la Prussia, a nome dello Zollverein, chiedeva un tale favore.

Da noi si chiedeva per contro una riduzione al dazio doganale sulle nostre sete. Seguirono trattative su tale riguardo, ed ebbero per risultato la convenzione 28 ottobre 1859, che viene ora proposta all'approvazione del Parlamento.

Va annesso a questa convenzione un protocollo, firmato colla stessa data, ove è detto che le provincie dell'Italia centrale che fossero a noi unite con lega doganale sarebbero considerate come parti contraenti; e così, benchè stipulato prima dell'annessione degli Stati dell'Italia centrale, crediamo non vi sia dubbio che in esso debbansi questi Stati ravvisarsi compresi.

Affinchè la Camera possa giudicare della convenienza delle modificazioni che col trattato si arrecano sui dazi delle sete che da noi vanno nello Zollverein, e degli spiriti che dallo Zollverein vengono da noi, crediamo opportuno di accennare quali siano questi dazi.

Gli spiriti che provengono dallo Zollverein pagano, secondo le nostre tariffe in vigore, le seguenti somme cioè:

Gli spiriti superiori a 22 gradi, L. 20 per ettolitro.

Quelli inferiori a 22 gradi, L. 12 per ettolitro.

Gli spiriti in bottiglia non superiore al litro, centesimi 60 per ogni bottiglia.

Nell'articolo 1° del trattato questo dazio sarebbe in favore dello Zollverein ridotto alla metà circa, cioè:

Pegli spiriti superiori a 22 gradi è stabilito a L. 10 per ettolitro.

Pegli spiriti inferiori, L. 5 50.

Le bottiglie contenenti spiriti in quantità non maggiore di un litro, il dazio viene limitato a centesimi 10 per ogni bottiglia. Questi sono i favori che col trattato il nostro Governo concede allo Zollverein.

Quanto alle sete, la tariffa generale dello Zollverein stabilisce:

Un dazio di  $\frac{1}{2}$  scudo per ogni quintale di seta greggia.

Un dazio di 8 scudi per ogni quintale di seta sbianchita o tinta, non torta.

Un dazio di 11 scudi pella seta torta.

Nell'articolo 1° del trattato non si introduce modificazione

circa alla seta greggia; ma si riducono gli altri dazi nel modo seguente:

Il dazio pella seta cruda torta da 11 scudi a  $\frac{1}{2}$  scudo al quintale.

Pelle sete cotte (*décrusées*) non tinte, da 8 scudi a mezzo scudo al quintale.

Pelle sete ritorte tinte, da 11 scudi a 8 scudi per quintale.

Questi sono i favori che col trattato sarebbero concessi alle nostre sete pella loro introduzione nello Zollverein.

Crediamo poi opportuno l'osservare che lo scudo dello Zollverein corrisponde a fr. 575, e che il quintale doganale dello Zollverein non corrisponde che a 50 chilogrammi, cioè alla metà del nostro quintale metrico.

Conosciuta così la parte relativa alle tariffe, crediamo opportuno di dare un cenno del movimento commerciale seguito fra noi e lo Zollverein, durante l'ultimo quinquennio sino al 1857, delle materie che sono contemplate nel trattato.

Durante il quinquennio 1852 al 1857, il valore ufficiale annuale medio degli spiriti introdotti dallo Zollverein negli Stati sardi fu di L. 51,877 per ettolitri 472 di varie qualità.

Il dazio doganale, da noi riscosso annualmente, sarebbe in media di circa L. 5,752.

Il valore ufficiale delle varie sete, da noi annualmente introdotte nello Zollverein, fu in media di L. 1,586,824 in chilogrammi 26490; pei quali, calcolata una media sui differenti dazi stabiliti pelle sete di varie qualità, si sarebbe pagato da noi allo Zollverein un dazio annuale di L. 18,744 circa.

Questi computi si danno come elemento approssimativo, per aver un'idea delle relazioni commerciali della Sardegna collo Zollverein, riguardo alle materie che furono oggetto del trattato.

Noi abbiamo fiducia che queste relazioni acquisteranno ben maggiore estensione; e così, se lo Zollverein sarà favorito nello smercio degli spiriti, non meno, e diremo anzi più importanti saranno i vantaggi che le nostre sete otterranno nelle stipulate diminuzioni dei dazi pella loro ammissione nello Zollverein.

La Commissione quindi, nel proporre l'approvazione del trattato, osserva come essa crederebbe cosa grandemente utile alle nuove provincie, che il signor ministro, prendendone ad esame le molte e svariate produzioni, si facesse con nuovi trattati, con nuove convenzioni internazionali ad aprire loro un più facile, un più ampio smercio.

Convenzione addizionale al trattato di commercio e di navigazione tra la Sardegna e lo Zollverein in data 23 giugno 1845, chiusa a Berlino il 28 ottobre 1859.

*Relazione del presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'estero (CAVOUR), 31 maggio 1860, con cui presenta al Senato il progetto di legge approvato dalla Camera il 30 stesso mese.*

SIGNORI! — Ho l'onore di sottoporre alla vostra approvazione una convenzione addizionale al trattato di commercio collo Zollverein, che la Camera dei deputati già avvalorò col suo voto nella seduta del 30 maggio.

Il Governo prussiano avendo chiesto a nome della lega doganale germanica che fossero estesi agli spiriti fabbricati nello Zollverein i vantaggi accordati agli spiriti di Francia ed Au-

stria coi trattati di commercio vigenti con quegli Stati, ed offerto in compenso di ridurre notevolmente i dazi sulle sete importate dagli Stati di S. M., il Governo del Re credette di poter aderire a tale domanda, ed acconsentì a stipulare collo Zollverein una convenzione addizionale al trattato di commercio del 25 giugno 1845.

Questa convenzione, che fu firmata in Berlino il 28 ottobre 1859, e le cui ratificazioni furono ivi scambiate il 31 del successivo dicembre, oltre all'assicurare un equo compenso pei favori concessi dalla Sardegna, mise eziandio il Governo del Re in grado di agevolare alla Lombardia lo smercio di uno dei principali suoi prodotti, alla cui esportazione erano dapprima di ostacolo le tariffe che regolavano i nostri scambi coi paesi settentrionali dell'Europa.

In un protocollo finale poi, avente la medesima forza e valore della convenzione, si stabilì che, nel caso in cui venisse mandata ad effetto la lega doganale che si stava in allora negoziando colle provincie dell'Italia centrale, dovessero le medesime considerarsi come parti contraenti della convenzione stessa.

Per questi motivi, che dimostrano chiaramente l'opportunità e la convenienza di siffatta stipulazione, io nutro fiducia che voi vorrete, o signori, approvare questa convenzione, che in base a quanto era stabilito nell'articolo 5 dovette esser posta in esecuzione con reale decreto del 24 gennaio, che ne riservò tuttavia al Parlamento la conversione in legge.

Convenzione addizionale al trattato di commercio e di navigazione tra la Sardegna e lo Zollverein in data 23 giugno 1845, chiusa a Berlino il 28 ottobre 1859.

*Relazione fatta al Senato l'8 giugno 1860 dall'ufficio centrale composto dei senatori DE FORESTA, PIAZZONI, D'ADDA, ARNULFO, e FARINA, relatore.*

SIGNORI! — Il giorno 28 ottobre 1859 veniva sottoscritta in Berlino una convenzione fra il conte Edoardo di Launay, inviato straordinario e ministro plenipotenziario del nostro Stato presso la Corte di Prussia, ed il signor barone di Schleinitz, ministro degli affari esteri di quella potenza, colla quale volendo estendere e convalidare le stipulazioni del trattato di navigazione e commercio tra gli Stati dello Zollverein e gli Stati sardi del 25 giugno 1845, e della convenzione addizionale ad esso del 20 maggio 1851, stipulavasi la seguente riduzione dei diritti di dogana sulle sete dello Stato sardo all'ingresso degli Stati compresi nello Zollverein, cioè:

Da undici scudi a mezzo scudo (1) il quintale (2) per le sete crude ritorte;

Da otto scudi a mezzo scudo il quintale per le sete cotte (*décrusées*) non tinte;

Da undici a otto scudi il quintale per le sete ritorte, tinte, comprese le borre di seta ritorte, ed i fili ritorti misti di seta e cotone.

A niuno può sfuggire l'importanza di questa riduzione, la quale col pagamento di un tenue diritto agevola ad uno dei principali prodotti agricoli delle antiche e nuove provincie dello Stato un mercato di circa 35 milioni di abitanti, a tale

(1) Il tallero dell'associazione vale 375 di franco.

(2) Giovi qui l'avvertire che il quintale doganale dello Zollverein non è che di 50 chilogrammi di peso metrico.

numero ascendendo, dopo l'accessione allo Zollverein dell'Hannover (trattati 16 settembre 1845, e 7 settembre 1851), e quella del gran-ducatato di Oldemburgo (1 marzo 1852) la popolazione compresa nell'associazione doganale tedesca dello Zollverein. Nè lieve era l'importazione di tale materia negli Stati dello Zollverein, la quale, da 7000 quintali cui ascendeva nel 1859, salì triplicando nel 1856 a 21687 quintali doganali prussiani (1), dei quali 2500, per un valore dichiarato dal commercio di L. 10,554,080, vennero esportati dalle antiche provincie dello Stato (2).

Questo dischiudersi di un ampio mercato europeo ai prodotti della cultura serica riusciva sommamente opportuno specialmente per le provincie di Lombardia, alle quali, in forza dell'annessione allo Stato sardo, veniva a riuscire considerevolmente meno agevole l'accesso ai mercati dell'impero austriaco.

A vero dire sarebbe stato a desiderarsi, onde il compenso potesse riuscire più completo per le provincie lombarde, che la riduzione dei diritti doganali dello Zollverein si fosse potuta conseguire non soltanto sui filati, ma anche sui tessuti di pura seta, tuttora aggravati del dazio di lire nuove 825 per ogni quintale metrico; ma troppo prevalenti sgraziatamente ed in Prussia e negli Stati dell'associazione doganale tedesca sono tuttora le idee protezioniste con grande corredo d'ingegno e dottrina ivi professate dal defunto List e da altri distinti statisti per potere lusingarsi di potere ottenere la riduzione anche a favore dei tessuti.

Nè qui vuolsi tacere che l'estensione presa dall'atrofia dei bachi in Italia non solo fece diminuire l'esportazione di tale prodotto all'estero, in modo che la quantità dalle antiche provincie dello Stato esportata nello Zollverein cadde nel 1857 a 782 (5) quintali doganali di Prussia, e così ad un terzo circa di quello che era stata nell'anno precedente; ma diede altresì occasione a che nelle tessiture dell'associazione doganale germanica, ed in altre i fili serici dell'India, della China ed altri, venissero surrogati ai filati della seta d'Italia, circostanza questa che creò un nuovo ostacolo da vincere nella lotta di concorrenza che i nostri prodotti avranno a sostenere quando piacerà a Dio di ridonarci nella loro integrità e pienezza.

In corrispettivo della diminuzione accordata dallo Zollverein nei diritti di dogana per i nostri filati di seta, il nostro Stato ridusse da L. 20 a L. 10 all'ettolitro il diritto sugli spiriti superiori a 22 gradi; da L. 12 a L. 5 50 per ettolitro quello sugli spiriti inferiori a 22 gradi, e da 60 a 10 centesimi quello per gli spiriti in bottiglie di una capienza non maggiore di un litro.

Tutte le sovraindicate stipulazioni poi vennero con protocollo finale della stessa data estese anche agli Stati dell'Italia centrale pel caso della formazione con essi di una lega doganale, e conseguentemente l'effetto del trattato si estende anche ad essi dacchè si unirono con noi non con una semplice lega doganale, ma con una completa fusione politica.

Sebbene l'utilità del trattato sia stata riconosciuta da tutti gli uffici, tuttavia in uno di essi sollevò qualche osservazione la stipulazione dell'ultimo alinea dell'art. 1°, in forza della quale il Governo sardo garantisce che le amministrazioni comunali non assoggetteranno le consumazioni degli spiriti e delle acquavite provenienti dallo Zollverein a diritti diversi o più elevati di quelli imposti sugli stessi prodotti del nostro paese.

(1) RICHELOT, *L'association douanière allemande*, pag. 498. — Paris, 1859.

(2) Movimento commerciale del 1856.

(3) Movimento commerciale del 1857.

Sembrava a taluno che una tale stipulazione potesse contenere una specie di spogliazione dei comuni relativamente alla generica facoltà loro attribuita dall'articolo 115 della legge 25 ottobre 1859, nel quale è detto che potranno i comuni, *nel caso d'insufficienza delle rendite loro nei limiti ed in conformità delle leggi*, istituire dazi, da riscuotersi per esercizio o per abbonamento sui commestibili, bevande, combustibili, materiali di costruzione, ecc., colla sola limitazione che non possano mai imporre alcun onere o divieto al transito immediato; di modo che non era esclusa a senso degli obbietti la facoltà di imporre dazi differenziali sui vari oggetti di consumazione.

Ma la surriferita disposizione dell'art. 115, colla quale venne riprodotta con parole ad un dipresso identiche la disposizione dell'art. 129 della precedente legge 7 ottobre 1848, tranne che nell'attuale venne aggiunta la frase: *nei limiti ed in conformità delle leggi*, che segnano i confini della facoltà dei comuni, attribuisce bensì ai comuni la facoltà di far fronte all'insufficienza delle rendite loro mediante dazi sui commestibili, bevande, ecc., ma non dà loro altresì il potere di rendere tali dazi differenziali, cioè più o meno gravosi a seconda del luogo di produzione dell'oggetto dal dazio di consumazione colpito; e per altra parte, considerato che per conseguire lo scopo di far fronte alla *insufficienza delle rendite comunali* non è nè necessaria, nè conveniente la varietà dell'ammontare del dazio a seconda del luogo d'origine, la quale appare quindi diretta soltanto a proteggere determinate industrie locali, e che tale facoltà di protezione non è dalla legge ai comuni attribuita; così sembra dimostrato che non abbia alcun fondamento l'obiezione sollevata nell'ufficio primo.

Del resto, se tale obiezione poteva per avventura avere qualche apparenza di valore sotto il regime della legge 7 ottobre 1848, le espressioni della quale sembravano accennare ad una facoltà assoluta ed illimitata dei comuni di imporre sulle consumazioni dei commestibili e bevande (facoltà che in fatto per altro non venne mai riconosciuta), anche tale apparente fondamento di buon diritto cessa indubbiamente dopo che la legge del 25 ottobre 1859 espressamente circoscrisse le facoltà dei comuni di imporre sulle consumazioni *nei limiti ed in conformità delle leggi*, ed essendo per legge che la presente convenzione è approvata, riesce evidente che le sue disposizioni rientrano nel novero di quelle già virtualmente destinate a porre un limite al principio di assoluta libertà dei comuni a tale riguardo.

Dietro tutto quanto sovra pertanto, l'ufficio centrale commetteva a me l'onorevole incarico di proporvi l'approvazione dell'articolo di legge che autorizza il Governo del Re a dare esecuzione alla convenzione conclusa collo Zollverein il 28 ottobre 1859 a Berlino.

## Modificazioni alla legge 16 marzo 1850 intorno alla dotazione della Corona.

*Progetto di legge presentato alla Camera il 12 maggio 1860 dal ministro delle finanze (VEGEZZI).*

SIGNORI! — L'unione delle provincie italiane che per virtù d'armi e per unanime suffragio de' popoli si sono testè costituite in un solo Stato sotto lo scettro di Vittorio Emanuele rappresenta il momento più rilevante del nostro nazionale ri-

volgimento, quello che separa il passato dall'avvenire, e dà principio al nuovo indirizzo delle sorti future della nazione.

La storia dirà come un principe di antichissima casa, accettando con esempio unico, anzichè raro, il nuovo diritto delle genti, inaugurava e proseguiva con indefesso ardore una politica schiettamente liberale, affrontava ogni pericolo, sobbarcavasi ad ogni sacrificio e, tenendo salda la sua fede in mezzo alla dubbia varietà dei tempi, meritava sul trono il titolo di *Re Galantuomo*, e sul campo delle battaglie quello di *Primo Soldato dell'Indipendenza*, raccoglieva intorno a sè l'affetto di popolazioni ch'eran da secoli divise, e provava all'Europa diffidente che « qui in Italia, secondo la sentenza del gran politico fiorentino, è virtù grande nelle membra, quando ella non manca ne' capi. »

Largo compenso è certamente per questo Principe generoso il veder dalla Provvidenza premiati i suoi sforzi, ed avviate a pratico effetto le sue magnanime aspirazioni, che sono pur quelle dell'intera nazione.

Ma ora l'aumentato imperio gli aggiunge nuovi obblighi, e l'ampliato dominio lo aggrava di nuovi pesi e di nuovi dispendi.

La patria de' monumenti e delle arti, quale fu sempre l'Italia, non consentirebbe che nel nuovo regno la Corona si astenesse dal concorrere alla conservazione degli uni ed allo incremento delle altre, nè che fosse povera e scarsa posseditrice di palagi, di ville e di altri edifici, che per lo più sono memorie delle cittadine magnificenze e decoro della nazione; oltrechè l'ampiezza del concetto politico che questo nuovo regno simboleggia ed incarna, e la naturale sua importanza economica ben richiedono che colui che ne personifica la maestà vi possa corrispondere col lustro della rappresentanza, e sino ad un certo segno con una provvida liberalità.

Dall'altro canto è da rammentare che la illustre Casa di Savoia, tra molti titoli di grandezza che vanta, non ultimo annovera quello di non aver mai curato di accumulare altro tesoro, fuorchè il preziosissimo di tutti, l'amore e la devozione dei popoli.

Il Ministero quindi interpretando, o signori, le vostre intenzioni ed il sentimento universale della nazione che rappresentate, ha creduto suo debito il proporvi che la dotazione della Corona sia convenientemente aumentata. A voi spetta il fissarne il montare; e certo l'occasione che ora vi si offre di esercitare sì nobile e preziosa prerogativa, riservata dallo Statuto alla prima Legislatura d'un nuovo regno, è più che altra mai propizia, nè sarà a voi meno grata ed accetta.

#### PROGETTO DI LEGGE.

Art. 1. La dotazione del Re, per la parte che concerne l'assegnamento in beni mobili ed immobili, comprenderà, oltre quelli menzionati negli articoli 2, 3, 4 della legge 16 marzo 1850, anche gli altri indicati nell'elenco unito alla presente legge.

Art. 2. A spese delle finanze ed in contraddittorio del ministro della real Casa sarà compilato, colle formalità e sotto le condizioni espresse nell'articolo 4 della legge 16 marzo 1850, un inventario così dei beni stabili col relativo piano figurativo, come dei beni mobili aggiunti alla dotazione in virtù dell'articolo precedente.

Al precedente inventario ne sarà aggiunto altro, il quale indicherà gli oggetti d'arte che, sebbene appartengano al pubblico demanio, pure sono temporaneamente depositati in alcuni edifici compresi nella dotazione.

Art. 3. L'assegnazione sopra le finanze per la dotazione della Corona è fissata, a contare dal 1° gennaio 1860, a . . . . milioni di lire.

Art. 4. Le disposizioni contenute nella legge 16 marzo 1850 sono applicabili alla nuova dotazione nelle parti in cui non sono state modificate dalla presente legge.

#### ELENCO dei beni stabili che si propone assegnare alla dotazione della Corona in aggiunta a quelli già assegnati dalla legge del 16 marzo 1850.

##### Milano.

Palazzo di Corte sulla piazza della Metropolitana.  
Villa reale presso i pubblici giardini.  
Casino e palchi di Corte nel regio teatro alla *Scala* — palco di rappresentanza numeri 1, 2, seconda fila a destra.  
Teatro alla *Cannobbiana* - palco di rappresentanza numeri 1, 2, 6, seconda fila a destra.  
Teatro *Carcano* — palco di mezzo in seconda fila.  
Pulvinare nell'anfiteatro dell'*Arena*.

##### Monza.

Palazzo di Corte.  
Villetta di Mirabello.  
Villetta di Mirabellino.  
Parco reale della estensione di pertiche milanesi 10582.  
Giardino o serre della superficie di pertiche 558.  
Vivaio regio delle piante di pertiche 115 presso la stazione della ferrovia di Monza.

##### Cremona.

Palazzo ereditario Ala-Ponzone.  
Alle spese di manutenzione di questo palazzo provvede la sostanza ereditaria per disposizione del testamento del marchese Giuseppe Sigismondo Ala di Ponzone del 30 luglio 1856.

##### Modena.

Palazzo reale con giardini e scuderie.

##### San Felice.

Tenuta e bosco.

##### Reggio.

Palazzo reale con piccolo giardino.

##### Castelvetro.

Bosco e fondi inerenti.

##### Parma.

Palazzo reale, scuderie e alloggi per la servitù.  
Palazzo del giardino.

##### Colorno.

Palazzo ducale con giardino e parco.

##### Sala.

Casino dei Boschi con giardino inglese.  
Casino del Feriario id.  
Podere Sant'Anselmo o di Pasciuti.

Possessione Capanna Baiardi.  
Id. Casenove col prato grande.  
Podere Meriglie colla vigna del Ferlaro.

**Sala e Collecchio.**

Possessione del Monte e Fornace Fedolfi.  
Boschi cedui da castagni e da pini.

**Collecchio.**

Proprietà di Montecoppe.  
Podere vigna Bourbel.  
Serraglio col campo Savi.  
Fabbricato del nuovo castello di Montecoppe basso.

**Colorno.**

Tenuta del parco o serraglio.  
Bosco ceduo.

**Bologna.**

Villa di San Michele in Bosco.

**Firenze.**

Palazzo Pitti con tutte le sue dipendenze e col giardino di Boboli.

**Pisa.**

Palazzo di residenza.  
Fabbrica nuova e casa delle Vedove.  
Palazzo Battaglia e casa Cecconi.  
Fabbrica nuova di San Vito e palazzina annessa.  
Magazzino delle Gondole.  
Tenuta di San Rossore e Coltano.

**Livorno.**

Palazzo di residenza.  
Stabile detto la Paggeria.  
Scuderia in via del Leon d'oro.

**Siena.**

Palazzo di residenza.

**Arezzo.**

Palazzo di residenza con piccola fabbrica annessa.

**Lucca.**

Palazzo di residenza.  
Palazzina detta di *San Romano*, con scuderie.  
Casa Bicchierai.

**Poggio a Caiano.**

Villa, giardino e fabbriche dipendenti.  
Capanna rustica a Bonistallo.  
Fabbriche staccate.

**Castello Petrala.**

Villa, giardino e fabbriche dipendenti.  
Villa, parco, giardino ed annessi.

**Marlia.**

Villa reale con tutte le sue dipendenze.

Si riserva inoltre il diritto alla Corona di servirsi parzialmente delle scuderie di San Marco in Firenze e della cavallerizza di Pisa colle attigue rimesse e stalle ogniqualvolta S. M. abbia a recarsi in quelle due residenze.

Modificazioni alla legge 16 marzo 1850 intorno alla dotazione della Corona.

*Relazione fatta alla Camera il 5 giugno 1860 dalla Commissione composta dei deputati RATTAZZI, SOLAROLI, TORRIGIANI, CHIAPUSSO, AIRENTI, MANCINI, ALLIEVI, NEGROTTA, e GALEOTTI, relatore.*

SIGNORI! — I nuovi destini d'Italia porgono al Parlamento grata occasione di deliberare dopo un decennio intorno a nuova dote della Corona, non per mutamento di monarca, ma per accrescimento di regno.

Il Governo, nel presentarvi intorno a ciò la proposta di legge, mentre vi ha offerto l'elenco di quella parte di beni stabili che dal patrimonio dello Stato, in cui rimangono tutti gli altri, deve passare quanto all'usufrutto nel godimento della Corona, imitando l'esempio seguito nel 1850, ha lasciato a voi la cura di determinare l'assegno annuo in contante, detto altrimenti *lista civile*, il quale, come è noto, è parte aliquota della dotazione.

Gli uffici della Camera, astenendosi dal deliberare su quest'oggetto, dettero ai loro commissari quasi un voto di fiducia; talchè la vostra Commissione trovasi nella delicata condizione di dover essa proferire quella parola che il Governo e gli uffici non proferirono, e di sottoporre alla vostra deliberazione una proposta che sia conveniente alla dignità del Parlamento ed alle sorti del nuovo regno.

Intendesi facilmente che la Commissione non poteva desumere nessun criterio sicuro nè dall'art. 19 dello Statuto che fu base alla legge del 13 marzo 1850, nè dalla gratitudine che la nazione professa per un Re leale e generoso cui l'Italia principalmente va debitrice di nuova vita; ma doveva invece desumerlo sia dagli usi degli altri popoli, sia dal complesso delle dotazioni che pagavansi in passato dalle nostre provincie, sia dalle circostanze eccezionali in cui trovatisi il nuovo regno.

Negli altri Stati più o meno costituzionali, fra i quali rammentiamo Francia, Spagna, Prussia, Belgio, Portogallo, la dotazione della Corona componesi come fra noi di un assegno in contanti corrisposto dalla finanza in rate mensili, componesi di beni mobili ed oggetti preziosi, componesi di beni stabili capaci di una rendita netta.

In Francia, per modo di esempio, la lista civile è costituita nella somma di franchi 25,000,000, e i beni stabili che, fino dalla legge del 1852 furono assegnati in dotazione, forniscono oggi una rendita netta di oltre franchi 6,500,000. Però la lista civile propriamente detta negli Stati soprammentovati ha colle entrate dello Stato e colla popolazione una proporzione che varia naturalmente secondo che variano le condizioni economiche, il modo col quale si fanno i bilanci e la grandezza degli Stati medesimi. Così in Francia per esempio la lista civile corrisponde a franchi 1 e 40 circa per ogni cento franchi di entrata, ed a 0,75 circa per ogni individuo della popolazione: nel Belgio corrisponde a franchi 2 per ogni franchi 100 di entrata, ed a 0,74 per ogni persona; mentre nel Portogallo la lista civile, che è di franchi 4,166,550, corrisponde a franchi 4 e 84 per ogni cento lire di entrata, ed a franchi 1 e 8 per ogni individuo della popolazione.

Nelle provincie costituenti adesso il nuovo regno le diverse liste civili che dai pubblici erari si corrispondevano sia al nostro Re, sia ai principi decaduti ascendevano nel loro complesso alla somma di franchi 41,315,180, al netto delle gran-



diose spese di manutenzione, che nelle nuove provincie sopportavansi quasi tutte dalla finanza dello Stato.

La diversità delle norme colle quali in tutte queste provincie compilavasi, come accennammo, il bilancio, non ci permette di determinare il ragguaglio in cui la cifra suddetta sta alle pubbliche entrate: ma conoscendo la cifra delle popolazioni, che nel loro totale ascendono a 11,781,853 abitanti, ci è dato dedurne che in alcune provincie, come in Toscana ed in Parma, la lista civile corrispondeva a franchi 1 e 29, o franchi 2 e 8/4 a testa, talchè nel loro complesso corrispondevano in media a 0,96 per ogni abitante.

La Commissione adunque, per soddisfare con tranquilla coscienza all'ufficio suo, volle prendere come elementi di calcolo e liste civili dei paesi stranieri, ed il complesso di quelle già corrisposte dalle antiche e nuove provincie.

Ragioni di prudenza politica consigliavano e convincevano doversi provare anche in questa occasione come la unione di queste provincie in un regno solo abbia giovato agl'interessi non solamente politici, ma anche economici della nazione.

Ma al tempo stesso la Commissione non poteva dimenticare nè le necessità che sono inerenti alla Corona, nè le condizioni speciali del nuovo regno.

Infatti nelle altre monarchie d'Europa le spese di rappresentanza sono essenzialmente proporzionate alla esistenza di una sola capitale, che al tempo stesso è centro politico, letterario, ed economico, a tutti gl'interessi del regno; laddove in Italia, sia che si guardi alle nostre tradizioni, sia che vogliasi considerare la indole della nazione, sia che tengasi anche conto delle esigenze pratiche di questo periodo di transizione, se è bene, se è necessità che si concentri e si fortifichi in questa capitale il potere politico e militare, non sarebbe nè bene nè utile che si spegnesse quella vita morale che fu sempre sparsa e diffusa sui diversi punti del territorio, e cui dobbiamo, giova pur dirlo, la nostra civiltà.

Quindi per la Corona la necessità di molteplici rappresentanze nei luoghi stati un tempo residenza di Corte; quindi il bisogno di provvedere che lo splendore dell'arte italiana, statoci un tempo unico compenso a secolari sventure, non venga offuscato per insolito abbandono; quindi la convenienza che l'augusta persona del Re, con frequenti viaggi e col prestigio della sua presenza, mantenga vivo l'entusiasmo delle popolazioni, e stringa viepiù intorno a sè i vincoli che uniscono insieme le antiche e le nuove provincie; quindi la utilità che la unica Corte continui quel sistema di elargizioni e di sussidi che le cessate Corti praticavano più o meno nelle antiche capitali.

Nè basta. Noi siamo nel paese delle arti, e le nuove glorie di potenza cui aspiriamo non devono farci obliare le antiche; essendochè le une e le altre sieno elementi di nazionale grandezza. La trasformazione economica e civile, ormai compiuta nei nostri paesi, non consente per lo più ai privati quei dispendi che servivano un tempo all'incoraggiamento delle arti. La munificenza della Corona, anche in questa parte, si è fatta quasi la principale rappresentante della nazione negli Stati moderni; e per non citare esempi stranieri, ci basti rammentare come al magnanimo re Carlo Alberto la reale Torino vada debitrice di più gagliardo impulso nell'amore delle arti, e nel culto del bello.

La Commissione doveva pertanto prevedere che l'ingrandimento del regno arreca alla Corona, anche per questo rispetto, un aumento proporzionale, ma pur sempre grandioso di spesa, avuto riguardo ai molteplici empori artistici e letterari, i quali è bene ed è necessario che godano con eguale larghezza i benefizi e gli incoraggiamenti della sovrana munificenza.

Non doveva poi la Commissione vostra meritarsi il rimprovero di avere dimenticato quanto sia conveniente che la Corona di Casa Savoia abbia il modo di seguitare, ed eziandio di progredire in quella via di protezione e di beneficenza che fece vie più spiccare le sue glorie e la sua grandezza, divenute ormai patrimonio della nazione.

Casa Savoia, o signori, fra i tanti titoli che ha al nostro amore ed alla nostra reverenza, ha pur quello autorevolissimo che in otto secoli di regno si mantenne la più povera fra tutte le Case regnanti d'Europa, perchè fu sempre suo vanto la generosità. Se fu detto dagli storici che in questa gloriosa stirpe non trovasi un principe tiranno, possiamo affermare senza taccia di adulazione non incontrarvisi nemmeno un principe avaro. Laonde ebbe a notare con ragione un illustre statista in questo stesso recinto, che se la Casa Medici in cento anni poteva dirsi fosse divenuta proprietaria quasi di mezza Toscana, in otto secoli la dinastia qui regnante non ha quasi un patrimonio privato.

Per queste considerazioni la Commissione, volendo conciliare la convenienza verso la Corona colle esigenze della pubblica finanza, aveva risoluto di determinare la cifra costituente la *lista civile*, propriamente detta, nella somma di fr. 10,000,000. In questo sistema, non tenendo conto dell'elemento proporzionale risultante dalle pubbliche entrate non abbastanza accertato, la somma da noi proposta avrebbe rappresentato sulla popolazione del regno un aggravio di 0,86 per ogni abitante; e così di ben poco superiore a quello che sopportano la maggior parte degli Stati liberi dell'Europa, ma sempre inferiore notabilmente a quello che ricadeva complessivamente in media sopra i popoli ora riuniti sotto lo scettro costituzionale di Casa Savoia.

Ma qui offrivasi alla vostra Commissione un nuovo campo di considerazioni che venivagli aperte dall'esame di fatti palesi, non meno che dalle notizie comunicateci dal ministro delle finanze e dal ministro della Casa reale.

Egli è un principio, o, se questo non vuoi, egli è un uso costante degli Stati costituzionali che la lista civile nuova non eredita nè i diritti, nè le obbligazioni della lista civile precedente; e così ogniqualvolta, al principio di nuovo regno, i Parlamenti deliberano la lista civile nuova, viene questa purificata dalle passività della precedente che addivengono subbietto di separata liquidazione a carico dello Stato.

Quest'uso non fu praticato per ispeciali considerazioni, allorchè il nostro Parlamento costituì la dotazione al principio di questo regno. E da ciò ne provenne che l'attuale lista civile restasse gravata delle grandiose passività contratte durante il regno del magnanimo Carlo Alberto; e ne provenne altresì che, mentre passavano nel dominio dello Stato i beni già proprietà della Corona, e vi passavano altresì la R. Pinacoteca e la Regia Accademia Albertina, restasse a carico della lista civile il mantenimento di questi pubblici stabilimenti, e quello che è più da notarsi, rimanessero pure a carico dello scarso patrimonio privato anche l'imprestato contratto a Francoforte nel 10 dicembre 1844 ascendente a L. 5,524,556, ed il debito contratto colla regia finanza in L. 750,000, sebbene avessero servito, come è notorio, parte alla creazione di quegli stabilimenti, parte ai grandiosi restauri del regio castello di Racconigi.

La Commissione, prendendo in serio esame questo fatto, non che le conseguenze economiche che ne erano derivate ai danni della lista civile, dovette dubitare se mai non fosse stato migliore consiglio il riparare a sì grave inconveniente, presentandovi una nuova legge *ex integro* di dotazione normale, anzichè la proposta del Governo. Ma le spiegazioni

avute dall'onorevole ministro di finanza, non meno che dall'onorevole ministro della Casa del Re, e diverse considerazioni d'ordine pubblico e di convenienza politica, fecero preferire il partito di ritenere in massima il progetto quale fu dal Governo proposto al Parlamento, e che procede per addizione alla legge del 13 marzo 1859. Quindi, non potendo scindere la questione, trovossi costretta ad adottare un sistema unico, sebbene questo sistema portasse alla conseguenza che nella nuova lista civile trapassassero non lievi oneri e pesi, che sono inerenti alle liste civili delle cessate dinastie, e che più regolarmente avrebbero dovuto trapassare nella regia finanza; così, a carico della lista civile, trapassano in questo sistema non solamente le spese di manutenzione de' regi palazzi e ville che a Milano, Parma, Modena, Bologna e Firenze ascendono annualmente alla somma presagita sulla norma degli antichi bilanci di L. 1,295,702 78; ma anche la spesa annua di L. 1,185,460 56 occorrente per le pensioni e gli stipendi del personale delle cessate Corti, che per ogni ragione di prudenza politica e di umanità (finchè non se ne renda immeritevole) non poteva lasciarsi senza mezzi di sussistenza.

In tale sistema ne sarebbe avvenuto che, ritenuta la rendita netta dei beni stabili assegnati alla Corona nella cifra di fr. 562.902 78, e unita questa alla somma determinata in astratto di fr. 10,000,000, la cifra nominale complessiva di fr. 10,562,992 78 fatte le due sottrazioni indicate superiormente, riducevasi alla somma reale di fr. 7,885,829 44: somma che per gli ottenuti schiarimenti sembrava realmente inferiore ai bisogni ed alla dignità della Corona.

E qui è luogo ad osservare che, se è coerente agli usi costituzionali degli altri paesi che trapassino a carico della lista civile le spese di manutenzione che in addietro erano a carico dei rispettivi erarii, i beni stabili che in altri Stati sono dotazione della Corona bastando non solo alle spese di manutenzione dei reali palazzi e ville, ma dando anche alla Corona un largo avanzo di rendita, fanno sì che la lista civile sia sostanzialmente al netto delle spese di manutenzione, e così assegnamento certo e sicuro. La natura dei beni, che nel caso nostro accrescono la dotazione della Corona, porta a conseguenze diametralmente opposte. Esaminò invero la Commissione se l'elenco dei beni stabili che fa corredo al progetto di legge potesse essere suscettibile di alcuna riduzione, ma dovette astenersene per due considerazioni le quali, nelle circostanze presenti del regno, la savia politica rendeva anche più gravi.

Dovè astenersene perchè i palazzi notati nell'elenco sono, relativamente ai diversi paesi in cui trovansi situati, palazzi monumentali, e quindi subbietto di affezioni e di memorie locali che non consentirebbero l'alienazione senza incorrere la taccia di manomessa civiltà.

Dovè astenersene altresì, perchè l'alienazione o la diversa destinazione data a quegli stabili, oltrechè avrebbe compromesso usi, servitù, consuetudini che vi sono inerenti, sarebbero dispiaciute alle popolazioni, che nel possesso di quei palazzi reali nutrono la speranza di essere qualche volta onorate dall'augusta presenza del Re.

Quindi l'elenco dei beni stabili costituenti la nuova dotazione della Corona fu rispettato dalla Commissione, salvo una lieve modificazione, aggiungendovi poi alcuni piccoli oggetti stati per inavvertenza dimenticati; e così le conseguenze numeriche del calcolo superiormente istituito rimasero inalterabili ed inconcusse.

Tutto ciò esaminato, la Commissione aveva due sistemi da seguire.

Poteva proporvi di assegnare alla Corona, come parte aliquota di dotazione, una lista civile, aumentata di quella somma che occorre, sia per soddisfare agli impegni giuridici o morali che in lei trapassano, sia per cuoprire il disavanzo delle spese di manutenzione cui non bastano le rendite dei beni.

Poteva invece proporvi un sistema misto che meglio convenisse all'interesse della finanza, e questo sistema misto consisteva: 1° nell'aumentare di lire 500,000 l'assegno annuo costituente la lista civile, la quale in tal modo viene costituita nella somma di lire 10,500,000; 2° nell'addossare alla finanza dello Stato alcuni pesi che troppo irregolarmente furono mantenuti fino a qui a carico della lista civile, e che dovrebbero sopportare naturalmente dallo Stato che ne ha il godimento, quali sono l'imprestito di Francoforte e il debito verso la regia finanza.

Questo sistema fu naturalmente preferito come più coerente alle regole di savia economia dalla vostra Commissione, perchè si tratta di oneri temporari e non permanenti. L'imprestito di Francoforte, originariamente di L. 5,524,556, ora è ridotto a lire 2,547,694, estinguibile in dieci annualità a tutto il 1° agosto 1869. Il debito verso la regia finanza, originariamente di L. 750,000, ora è ridotto a L. 575,000, estinguibile in cinque rate annue, compresa quella del 1859 ora scaduta.

In questo aspetto i risultati finali del nostro calcolo sono i seguenti:

Le antiche liste civili ascendevano a . . . . . L.	11,515,180	»
senza le spese di manutenzione dei beni assegnati come dotazione delle Corone. Queste liste civili in ragguaglio alle popolazioni rappresentavano, come fu detto in principio, una media di L. 0 96 a testa.		
Accordando a S. M. una lista civile di . . . . . L.	10,500,000	»
E più in dotazione beni che rappresentano una rendita netta presunta di . . . . . »	362,999 78	
La Camera apparentemente sanziona la somma complessiva di . . . . . L.	10,862,999 78	
Ma se le rendite dei beni ascendono a lire 562,992 78, le spese di manutenzione per i reali palazzi e ville ammontano a 1,298,702 78.		
Così, mentre in altri paesi i beni della Corona danno una rendita netta, quelli della nuova Corona italiana costituiscono una vera e propria diminuzione della lista civile, la quale tenendo a calcolo le suddette rendite e le suddette spese si riduce a . . . . . L.	9,567,200	»
Ma questa somma si assottiglia ancora della forte spesa occorrente per il personale addetto alle cessate Corti, di L. 1,185,460 56, spesa che dovrebbe cessare se giustizia e prudenza lo consentissero, o dovrebbe rimanere a carico della regia finanza. Rimanendo a carico della Corona, per ragioni di convenienza apprezzate dalla Commissione, la lista civile propriamente detta si restringe a . . . . . L.	8,383,739 56	

La somma apparente di lire 10,500,000, ridotta nella realtà a L. 8,383,739 56, ragguaglia a L. 0 74 per ogni abitante, e così si mantiene al livello delle liste civili della maggior parte degli Stati liberi d'Europa, e più specialmente della lista civile propriamente detta della Francia e del Belgio. Questa somma purificata dai due aggravii che d'ora in poi

dovrebbero sopportare dalla regia finanza, secondo i calcoli più diligenti, secondo le notizie più sicure, secondo le considerazioni più scrupolose, apparisce alla vostra Commissione come necessaria per soddisfare a tutte le convenienze della Corona.

Così, non tenendo in computo poichè d'indole temporaria gli aggravii sopra mentovati portati a carico della finanza, le antiche e le nuove provincie dello Stato conseguono nella sostanza un risparmio annuale di L. 1,747,882 52.

L'articolo 2 della proposta governativa nella sua parte finale richiamava la Commissione ad altre considerazioni.

Le provincie che fanno parte del nuovo regno sono ricche di tradizioni e di istituzioni artistiche, non meno che di copiose raccolte di belle arti: Torino, Milano, Parma, Bologna, Firenze hanno scuole ed accademie di belle arti dove le giovani generazioni si educano al culto del bello ed al decoro dell'arte italiana. Hanno quelle città pinacoteche e gallerie di quadri, di statue, di antichità, di oggetti preziosi esistenti nei pubblici edifizii, ovvero nei palazzi assegnati in dote alla Corona.

Niun dubbio che le gallerie e pinacoteche esistenti in pubblici e separati edifizii continueranno ad esser governate dai regolamenti loro propri, sotto la sorveglianza dello Stato: e niun dubbio nemmeno che rimarranno colle discipline loro proprie, e sotto la direzione del Governo le reali accademie di belle arti che trovansi nelle nuove provincie.

Ma altri dubbi si offrivano all'esame della Commissione.

Nasceva dubbio circa la regia manifattura delle pietre dure esistente in Firenze, che prima dipendeva dalla Corte, ed ora non vedevasi figurare fra i beni della Corona; ma il dubbio scomparve, poichè rimase accertato che tale artistica manifattura creata dalla munificenza medicea dipende adesso dal Ministero della pubblica istruzione, il quale continuerà a mantenerla e dirigerla, sia per il decoro dell'arte, sia per il compimento della stupenda cappella medicea di San Lorenzo cui è precipuamente destinata.

Nasceva altro dubbio per le disposizioni e patti, in forza dei quali certe tali raccolte di belle arti, sebbene proprietà dello Stato, sono però inalienabili, inamovibili, e destinate all'uso pubblico ed al vantaggio degli artisti; ma il dubbio fu dileguato, aggiungendo nella proposta di legge che le raccolte di belle arti, sebbene esistenti nei reali palazzi, continueranno ad essere destinate all'uso pubblico secondo i regolamenti e consuetudini vigenti nei rispettivi paesi.

Nasceva finalmente altro dubbio circa la reale Pinacoteca e la reale Accademia Albertina di Torino. In quanto che da un lato sembrava non troppo regolare che, essendo quei due stabilimenti proprietà dello Stato, dovessero restare a carico della Corona, laddove nelle altre città dello Stato sono a carico della finanza. E dall'altro lato non pareva si potessero quei due stabilimenti portare a carico della finanza, senza sottoporli come tutti gli altri alla direzione del Governo. E qui la Commissione non voleva proporre un provvedimento che potesse riuscire meno gradito alla Corona, e temeva al tempo stesso di alterare quelle discipline, in forza delle quali la reale Accademia ha così bene corrisposto fin qui alle intenzioni del magnanimo fondatore.

Ma anche questo punto delicatissimo fu superato felicemente dalla Commissione, la quale poté accertarsi che il proposto provvedimento non dispiacesse alla Corona: persuasa come essa è che la reale Pinacoteca e la reale Accademia, conservando il nome acquistato dal fondatore, troveranno nella superiore direzione del Governo quell'appoggio efficace, quella tutela e quelle guarentigie che sono opportune a

mantenerle in quella via di perfezionamento che è decoro della Parte e della nazione.

Sono queste, o signori, le ragioni fondamentali della proposta di legge che viene sottoposta alla vostra deliberazione. La Commissione è persuasa che, qualunque essa fosse, voi l'avreste accettata, essendo questa opportuna e solenne occasione di testimoniare all'Europa quanto sia l'affetto, quanta la reverenza, quanta la gratitudine che ci legano alla Corona. Ma, essendo persuasa egualmente di aver piuttosto angustiati che ecceduti i limiti del proprio mandato, si augura che, come unanime essa fu nel proporre, così unanime sarà la Camera nel deliberare.

#### PROGETTO DI LEGGE.

Art. 1. La dotazione del Re, per la parte che concerne l'assegnamento in beni mobili ed immobili, comprenderà, oltre quelli menzionati negli articoli 2, 3, 4 della legge 16 marzo 1850, anche gli altri indicati nell'elenco unito alla presente legge.

Art. 2. A spese delle finanze ed in contraddittorio del ministro della Real Casa sarà compilato colle formalità e sotto le condizioni espresse nell'art. 4 della legge 16 marzo 1850 un inventario così dei beni stabili col relativo piano figurativo, come dei beni mobili aggiunti alla dotazione in virtù dell'articolo precedente.

Al precedente inventario ne sarà aggiunto altro, il quale indicherà gli oggetti d'arte che, sebbene appartengano al pubblico demanio, pure sono temporaneamente depositati in alcuni edifici compresi nella dotazione.

Però le raccolte di oggetti d'arte esistenti nei reali palazzi ora consegnati alla Corona conserveranno nelle attuali loro sedi la loro destinazione all'uso pubblico, ed al servizio delle arti.

Art. 3. L'assegnazione sopra le finanze per la dotazione della Corona è fissata a contare dal 1° gennaio 1860 in L. 10,500,000.

Art. 4. La regia Accademia Albertina e la regia Pinacoteca di Torino, come gli altri stabilimenti di eguale natura, saranno d'ora in poi a carico della regia finanza, e sotto la direzione dello Stato.

Art. 5. Sarà a carico della regia finanza il pagamento residuale dell'imprestito di Francoforte dipendente dal contratto del 10 dicembre 1844, e rimane estinto il credito residuale della stessa regia finanza accertato coll'istrumento dell'8 giugno 1855.

Art. 6. Le disposizioni contenute nella legge 16 marzo 1850 sono applicabili alla nuova dotazione nelle parti in cui non sono state modificate dalla presente legge.

*ELENCO dei beni stabili che si propone assegnare alla dotazione della Corona in aggiunta a quelli già assegnati dalla legge del 16 marzo 1860.*

#### Milano.

Palazzo di Corte sulla piazza della Metropolitana, con i locali annessi del Casino, e della soppressa chiesa di San Giovanni in Conca.

Villa reale presso i pubblici giardini.

Casino e palchi di Corte nel regio teatro alla *Scala*, palco di rappresentanza, numeri 1, 2, nella seconda fila a sinistra.  
Palchi di Corte nei teatri della *Cannobbiana*, e *Carcano*.  
Pulvinare nell'anfiteatro dell'*Arena*.

**Monza.**

Palazzo di Corte.  
Villetta di Mirabello.  
Villetta di Mirabellino.  
Parco reale della estensione di pertiche milanesi 10582.  
Giardino o serre della superficie di pertiche 558.  
Vivajo regio delle piante di pertiche 115 presso la stazione della ferrovia di Monza.

**Cremona.**

Palazzo ereditario Ala-Ponzone.  
Alle spese di manutenzione di questo palazzo provvede la sostanza ereditaria per disposizione del testamento del marchese Giuseppe Sigismondo Ala di Ponzone del 30 luglio 1836.

**Modena.**

Palazzo reale con giardini e scuderie.

**San Felice.**

Tenuta e bosco.

**Reggio.**

Palazzo reale con piccolo giardino.

**Le Pentatore.**

Tenuta e bosco.

**Parma.**

Palazzo reale, scuderie e alloggi per la servitù.  
Palazzo del Giardino e giardino annesso.  
Palco grande e sei palchetti di seconda fila nel teatro reale di Parma.

**Colorno.**

Palazzo reale con giardino e parco.

**Sala.**

Casino dei Boschi con giardino inglese.  
Casino del Ferlaro id.  
Podere Sant'Anselmo o di Pasciuti.  
Possessione Capanna Baiardi.  
Id. Casenove col prato grande.  
Podere Meriglie colla vigna del Ferlaro.

**Sala e Collecchio.**

Possessione del Monte e Fornace Fedolfi  
Boschi cedui da castagni e da pini.

**Collecchio.**

Proprietà di Montecoppe.  
Podere vigna Bourbel.  
Serraglio col campo Savi.  
Fabbricato del nuovo castello di Montecoppe basso.

**Colorno.**

Tenuta del parco o serraglio.  
Bosco ceduo.

**Bologna.**

Villa di San Michele in Bosco.

**Firenze.**

Palazzo Pitti con tutte le sue dipendenze e col giardino di Boboli.

**Pisa.**

Palazzo di residenza.  
Fabbrica nuova e casa delle Vedove.  
Palazzo Battaglia e casa Cecconi.  
Fabbrica nuova di San Vito e palazzina annessa.  
Magazzino delle Gondole.  
Tenuta di San Rossore e Coltano.

**Livorno.**

Palazzo di residenza.  
Stabile detto la Paggeria.  
Scuderia in via del Leon d'oro.

**Siena.**

Palazzo di residenza.

**Arezzo.**

Palazzo di residenza con piccola fabbrica annessa.

**Lucca.**

Palazzo di residenza.  
Palazzina detta di *San Romano*, con scuderie.  
Casa Bicchierai.

**Poggio a Caiano.**

Villa, giardino e fabbriche dipendenti.  
Capanna rustica a Bonistallo.  
Fabbriche staccate.

**Castello Petraia.**

Villa, giardino e fabbriche dipendenti.  
Villa, parco, giardino ed annessi.

**Marlia.**

Villa reale con tutte le sue dipendenze.  
Si riserva inoltre il dritto alla Corona di servirsi parzialmente delle scuderie di San Marco in Firenze e della Cavalierizza di Pisa colle attigue rimesse e stalle ogni qual volta S. M. abbia a recarsi in quelle due residenze.

Modificazioni alla legge 16 marzo 1850 intorno alla dotazione della Corona.

*Relazione del ministro delle finanze (VEGEZZI), 8 giugno 1860, con cui presenta al Senato il progetto di legge approvato dalla Camera dei deputati il 6 stesso mese.*

SIGNORI! — Lo Statuto fondamentale attribuisce alla prima Legislatura d'un regno nuovo la facoltà di stabilire la dotazione della Corona. Ond' è che l'esercizio di questa facoltà compete alla Legislatura attuale, ora che il regno è felicemente rinnovato, non pel caso più ovvio preveduto dalla lettera dell'arti-

colo 19 dello Statuto, ma sì per dominio ampliato dall'armi, e, ciò che più vale, dall'affetto fraterno e dal suffragio concorde dei popoli.

Il Governo del Re, interpretando un desiderio universalmente avvertito, presentava quindi alla Camera elettiva un disegno di legge, col quale ne provocava il voto intorno a questa delicata materia.

E la Camera, per mezzo della Giunta a ciò da lei deputata, la discusse accuratamente; e fatta per un istante sosta ai sensi di gratitudine e di affetto verso il Principe a cui tanto deve il patrio risorgimento, disaminò colla pacatezza e col rigore dell'aritmetica le necessità della Corona e gli aggravi a cui sottostanno la lista civile e l'amministrazione de' beni che le si addicono. Questa disamina condusse la Giunta a fissare la dotazione in danaro a L. 10,500,000, oltre l'assegnamento in beni mobili ed immobili conforme all'annesso elenco.

E per vero, aggiunte a questa somma altre L. 562,999 di rendita probabile che può ritrarsi da alcuni beni, e sottrattane la spesa di 1,298,702 lire per manutenzione de' reali palazzi e delle ville, e quella di L. 1,185,460 per stipendi e pensioni alla gente addetta al servizio delle cessate Corti, che per considerazioni politiche si è lasciata a carico della Corona, più tosto che dell'erario pubblico, si ha questo risultamento, cioè che la somma netta assegnata per dotazione alla Corona riducesi in realtà a 8,585,739 lire e riesce quindi proporzionata alle liste civili della maggior parte degli altri Stati retti da monarchie costituzionali. In ogni modo poi è minore della somma delle dotazioni già esistenti nelle provincie che ora costituiscono il nuovo regno.

La Giunta parlamentare considerò nel tempo stesso che la dotazione della Corona ebbe fin oggi a sopportare il peso di obbligazioni pecuniarie contratte dal magnanimo Carlo Alberto ed il mantenimento della reale Pinacoteca e dell'Accademia Albertina, quantunque l'una e l'altra passassero nel dominio dello Stato, del pari che i beni già dalla Corona posseduti a titolo di proprietà. Ora è contrario all'uso costantemente seguito negli Stati costituzionali di far pesare sopra una nuova lista civile le passività della precedente, e più ancora le spese di stabilimenti demaniali; e però fu proposto che almeno la rimanente parte così del prestito contratto dalla Real Casa nel 1844, cioè L. 2,547,694, come del debito verso le finanze, cioè L. 375,000, non che la spesa di quei due stabilimenti fossero poste a carico dello Stato.

Queste conclusioni erano accolte senza osservazioni di sorta dall'intera Camera elettiva, che le approvava con quel rispettoso silenzio che mostra quanto fosse universale la spontaneità del voto ed unanime la riverenza dell'Assemblea.

A questo voto il Ministero invoca dal Senato che voglia ora aggiungere il suo, per compiere, mediante la legittima rappresentanza del nuovo reame, quella concorde dimostrazione di riconoscente ossequio che tra le memorie del passato, gli splendidi esempi recenti, e le agitate speranze dell'avvenire, la nazione intera tributa al Principe leale e valoroso, il quale non risparmia sacrifici, nè schiva pericoli, quante volte si tratta di migliorarne i destini.

### Modificazione alla legge 16 marzo 1850 intorno alla dotazione della Corona.

*Relazione fatta al Senato il 15 giugno 1860 dall'ufficio centrale, composto dei senatori SCLOPIS, GALVAGNO, BORROMEO, ARNUFI, e CAMBRAY-DIGNY, relatore.*

SIGNORI! — Nel proporre al Parlamento alcune sostanziali modificazioni alla legge 16 marzo 1850 intorno alla dotazione della Corona, rese indispensabili dalla maggior importanza e dalla grandezza del nuovo regno, il Governo lasciava alla Camera dei deputati la cura di determinare l'assegno annuo in contanti, e si limitava ad esibire un elenco dei beni stabili, i quali avrebbero dovuto passare, quanto all'usufrutto, nel godimento della Corona; e la Camera dei deputati, senza fare notevoli variazioni all'elenco medesimo, e considerate le rendite nette che da taluno di quei beni possono ricavarci, e le spese necessarie al mantenimento e alla conservazione degli altri, non meno che i pesi provenienti dalle pensioni e dagli stipendi degli impiegati addetti allo speciale servizio della Corona, determinava l'assegno in contanti in L. 10,500,000.

Approvata senza discussione nell'altro ramo del Parlamento questa proposta di legge, è sottoposta oggi alle deliberazioni del Senato, e il vostro ufficio centrale che ne ha fatto accurato esame mi ha incaricato di proporvene l'adozione pura e semplice.

Senza seguire il relatore della Giunta parlamentare in tutti i calcoli istituiti affine di giungere a stabilire lo importo dell'assegno in contanti, ci limiteremo ad indicarvi i risultati principali che da quei calcoli sono emersi.

Gli accolli di beni stabili che si propone di fare alla Corona le relicheranno un aggravio di L. 955,803, imperocchè risulta dalle carte presentate dal ministro delle finanze che i palazzi e le ville, sebbene il numero ne sia stato limitato a quelli veramente monumentali, o situati in luoghi dove per considerazioni politiche era ritenuto necessario che il Re conservasse una residenza, pur nonstante richiedono di puro mantenimento L. 1,298,702 78; mentre le rendite nette dei pochi fondi rustici compresi nel citato elenco non oltrepassano L. 562,999 78.

Se a questo aggravio si aggiunge la cifra occorrente a supplire alle pensioni dei vecchi impiegati delle cessate Corti delle nuove provincie, e agli stipendi di quelli conservati in attività di servizio, pensioni e stipendi valutati in tutto L. 1,185,460 56, si trova che l'assegno in contanti viene a subire un diffalco, il quale non lascia a disposizione della Corona più di L. 8,585,739 44.

Ragguagliata alla popolazione del nuovo regno questa cifra equivale a L. 0,74 per abitante, proporzione che non può dirsi gravosa, mentre è uguale o inferiore a quella di altri reami di Europa, e inferiore poi vistosamente a quella dei diversi Stati italiani ora compresi nel regno, la quale in media ascendeva a L. 0,96 per abitante.

Tanto meno poi può ritenersi gravosa se si voglia considerare la peculiare condizione del nuovo Stato. Entrano in esso diverse città importanti, celebri per dovizia di monumenti, e ricche di ogni maniera d'istituti di belle arti, di lettere e di scienze. La munificenza del Re vorrà, senza dubbio, e sarà politico accorgimento, ugualmente esercitarsi su tutte; la sua presenza di tempo in tempo gioverà a restringere i nuovi vincoli che le uniscono insieme; ma tutto questo offrirà alla Corona frequenti occasioni di gravissime spese; occasioni

che non si presentano laddove tutto il lustro del paese sia per lungo volgere di secoli concentrato nella capitale.

Non venne dunque al vostro ufficio centrale nemmeno il dubbio che la cifra approvata dai deputati potesse incontrare la minima obiezione al Senato. Esso ebbe per altro a considerare se fosse veramente conveniente lo accollare alla Corona le pensioni e gli stipendi degl' impiegati delle cessate Corti, che sembravano invece dover rimanere tra le spese dello Stato. Questo dubbio scomparve per altro in faccia all'osservazione che mettendo a carico della finanza coteste sovvenzioni si verrebbe ad ingerire nell'animo di coloro i quali ne godono l'idea di averci un diritto assoluto o inalienabile; mentre nel modo concordato essi dovranno riconoscersi obbligati del beneficio al solo Monarca, tanto più che nessun articolo della proposta di legge ne fa menzione.

La legge del 16 marzo 1850, mentre trasferiva nella proprietà dello Stato la regia Accademia Albertina e la regia Pinacoteca di Torino, ne lasciava il mantenimento a spese della Corona, senza sgravare quest'ultima dell'imprestito contratto a Francoforte nel 1844 per lire 5,524,856, nè tampoco del debito di lire 750,000 contratto colla regia finanza, sebbene in gran parte avessero l'uno e l'altro servito alla creazione di quei pubblici stabilimenti. La legge che ora è sottoposta alle deliberazioni del Senato toglie ogni traccia di questa transazione. Volendo che tutti gli istituti di belle arti rimangano sotto la protezione del Governo, e conformandosi alla consuetudine, ammessa in tutti gli Stati costituzionali, che una lista civile non erediti dei dritti e dei pesi della precedente, essa pone a carico della regia finanza il mantenimento dei due stabilimenti citati, e i pagamenti residuali delle accennate passività ascendenti insieme a lire 2,722,694.

Nell'elenco dei beni stabili destinati a passare nel godimento della Corona, l'ufficio centrale ha dovuto notare alcune indicazioni non abbastanza esatte, alle quali però non ha creduto doversi fermare, avendo ottenuto dal ministro delle finanze e da quello della Casa di S. M. la positiva assicurazione che sarebbero rettificata nell'inventario, che a termini dell'articolo 1 dovrà essere formato in contraddittorio tra i due citati ministri.

Erano nati per altro alcuni dubbi più gravi, i quali in particolar modo si riferivano a due stabilimenti esistenti in Firenze, e mantenuti in addietro dalla cessata Corte granducale.

Si era dubitato che, rimanendo a carico dello Stato il laboratorio di mosaici in pietre dure, non potesse trovare una sufficiente ragione di esistere, mentre i suoi costosi prodotti non trovano spaccio se non in quanto servono ad arricchire i regii appartamenti o qualche monumentale edificio, ed a fornire oggetti degni di essere offerti in dono ad alti personaggi. Ma il vostro ufficio centrale ha dovuto considerare essere quello stabilimento strettamente legato ai lavori della reale cappella di S. Lorenzo, tuttora lontani dal loro compimento; avere d'altronde, più che altro, il carattere d'artistica istituzione, e quindi essere ragionevole che rimanesse sotto la direzione del Governo come tutte le altre istituzioni congeneri.

D'altronde le più positive assicurazioni ricevute e dal presidente del Consiglio e dai ministri delle finanze e della Casa di S. M. che questo importante stabilimento sarebbe conservato e protetto, persuasero il vostro ufficio centrale a non proporvi alcun cambiamento alla legge.

Fra le dipendenze nel real palazzo Pitti esiste un museo di fisica e storia naturale cui sono annessi due giardini botanici, uno dei quali si trova internato nel regio giardino di Boboli.

Questo importante stabilimento, il quale era pure mantenuto dalla cessata Corte, passò dopo il 27 aprile nella dipendenza del Ministero d'istruzione pubblica del Governo della Toscana, ed ora appartiene a quello del regno. Nasceva dubbio se fosse o no compreso nell'elenco; ma il ministro della Real Casa da noi interpellato e presi gli ordini di S. M. dette all'ufficio centrale l'assicurazione che il regio museo di fisica e i suoi due giardini continuerebbero, come per il passato, a servire allo scopo di pubblica utilità cui furono destinati; soggiungendo eziandio che nel compilare l'inventario sarebbe chiaramente espresso che questo stabilimento deve rimanere a carico e sotto la direzione del Ministero di pubblica istruzione.

Venivano per tal modo eliminate tutte le obiezioni che alla pratica applicazione di questa legge potevano opporsi. Intorno alla convenienza e alla opportunità di essa l'ufficio centrale non crede d'aver bisogno d'insistere. Sono noti abbastanza i titoli che ha la Casa di Savoia all'affetto ed alla venerazione degli Italiani; sono noti i sacrifici da essa costantemente incontrati per la felicità dei suoi popoli, e per la grandezza della nazione; ed il prode e leale Re, nel cui patriottismo e nel cui valore si affidano le popolazioni italiane, corona oggi una storia di otto secoli assicurando le nostre sorti e fondando la nostra indipendenza. L'ufficio centrale non dubita adunque che il Senato non si unisca volentoso all'altra Assemblea per dare, colla unanime approvazione di questa legge, un nuovo attestato di riconoscenza e di ossequio ad un Monarca cui tanto deve la patria.

## Leva militare sui giovani nati nell'anno 1839.

*Progetto di legge presentato alla Camera il 16 maggio 1860 dal ministro della guerra (FANTI).*

SIGNORI! — A seconda degli ordini di S. M., il sottoscritto ministro della guerra ha l'onore di presentarvi un progetto di legge per la leva ordinaria dell'anno corrente.

Giusta la legge organica sul reclutamento del 20 marzo 1854, i giovani debbono nei tempi normali concorrere alla leva militare nell'anno in cui compiono il vigesimo primo dell'età loro. (Art. 4 della legge 20 marzo 1854.)

In quest'anno adunque dovrebbero regolarmente essere chiamati alla leva i giovani nati nel 1839.

Se non che la leva sulla classe 1859 già fu operata prima dell'annessione nella Toscana e negli ex-ducati di Parma e Modena, e fu pure ultimata dal Governo del Re nelle provincie di Lombardia, in virtù del R. Decreto 17 giugno 1859.

Non rimane perciò che a compiere questa leva negli antichi Stati e nelle provincie di Bologna, Ferrara, Forlì e Ravenna, dove da più di mezzo secolo non fu più operata veruna coscrizione.

Trattandosi di determinare il quantitativo del contingente di prima categoria che deve essere prelevato, considerando che negli anni scorsi la cifra normale era di 9000 uomini per le antiche provincie, si propone che, seguendo approssimativamente la stessa proporzione, venga fissato il totale di diecimila uomini.

Infatti la popolazione degli antichi Stati, giusta l'ultimo censimento ufficiale, era di 3,041,853. (Regio Decreto 19 dicembre 1858.)

Detraendo la popolazione della Savoia e del circondario di

Nizza, ed aggiungendo invece quella delle quattro provincie di Bologna, Ferrara, Forlì e Ravenna, il totale della popolazione su cui la leva della classe 1859 deve essere operata ammonta a 5,588,944.

Ove si seguisse esattamente la proporzione, il contingente di prima categoria dovrebbe essere di 9600; pare però che, senza recar troppo aggravio agl'inscritti che debbono concorrere a formare questo contingente, si possa fissare la cifra di diecimila, tenendo conto dell'urgente bisogno di uomini di leva che si fa sentire in parecchi corpi dell'esercito.

Ottemperando a quanto sta prescritto nell'articolo 129 della citata legge organica sul reclutamento, il ministro della guerra si vale dell'opportunità per informare il Parlamento che il numero delle liberazioni accordate ed il numero degli assoldamenti ammessi dopo firmato il trattato di pace fu di 517.

I militari affidati per l'assoldamento, che ancora trovansi disponibili (in numero di circa 550), sono tenuti in serbo a favore dei giovani che chiedano la liberazione nella leva di quest'anno.

PROGETTO DI LEGGE.

Art. 1. Il Governo del Re è autorizzato ad operare la leva militare sui giovani nati nell'anno 1859 nelle antiche provincie dello Stato (meno la Savoia ed il circondario di Nizza) e nelle provincie di Bologna, Ferrara, Forlì e Ravenna.

Art. 2. Il contingente di prima categoria è fissato a diecimila uomini.

Gl'inscritti designabili che sopravvanzeranno dopo completato il contingente di prima categoria formeranno la seconda categoria.

Leva militare sui giovani nati negli anni 1839 e 1840.

Relazione fatta alla Camera il 4 giugno 1860 dalla Commissione composta dei deputati RUSCHI, MORDINI, FRAPOLLI, BORGATTI, CAPRIOLO, CABELLA, GINORI, COTTA-RAMUSINO, e PESCIOTTO, relatore.

SIGNORI! — I vostri uffizi accolsero unanimi il progetto di legge che sottoponiamo ora alla vostra sanzione, e nel desiderio vivissimo che la nostra forza armata corrisponda alle grandi eventualità che ci stanno a fronte, diedero incarico ai singoli membri della Commissione sul progetto di legge in discorso d'assumere dal ministro della guerra informazioni sulla forza numerica, sull'istruzione, sulla disciplina, sull'armamento e sul corredo dei vari corpi componenti l'esercito, e di vedere poscia se convenisse aumentarne maggiormente le file colla chiamata non solo della classe di leva 1859 dal Ministero richiestavi, ma pur anco con quella 1840.

I commissari, intimamente persuasi della somma nazionale convenienza d'avere nei gravi momenti ne' quali versa la patria un esercito forte e disciplinato, quanto più acconsentono e la popolazione e le finanze dello Stato, sì che tutelata e garantita ne sia l'indipendenza, ed in uno si trovi in buone e valide condizioni pronto ai grandi compiti ai quali pare sia per chiamarlo la Provvidenza, si occuparono profondamente dell'incarico che loro affidaste, e ne fecero oggetto di severe indagini e studi.

Il ministro della guerra, richiesto in seno della Commis-

sione, fornì ampi ragguagli sull'armata e sull'organizzazione che in parecchie delle sue armi già si operò, ed in altre si sta imminente per operare. Il ministro stesso ragguagliò pure la Commissione sui vari istituti militari che sono attivati, e sulle basi che ne determineranno lo stabilimento onde i vari corpi possano dai medesimi avere i giovani uffiziali che al mantenimento dei loro quadri occorrono, ed espose i vistosi acquisti che vennero per sua cura in questi ultimi mesi fatti, d'armi, munizioni e merci per vestiario ed equipaggiamento.

La Commissione, dalle informazioni avute, ha accolta la convinzione che possiate continuare ad avere nell'armata quella fiducia che la si guadagnò sui campi da Montebello a S. Martino. Nè seppe ristarli dall'invitare il signor ministro a continuare in quell'operosità che ci dimostrò avere spiegata, onde al più presto sieno i corpi tutti dell'armata, i vari istituti, officine e magazzini che l'alimentano e sostengono, posti in un perfetto stato di forte ed attiva organizzazione.

La forza numerica del nostro esercito, in questi giorni, risultò alla vostra Commissione maggiore di quanto generalmente si crede. Voi, signori, vorrete apprezzare la riserva in cui su questo punto crediamo di tenerci. Possiamo bensì esporvi il senso di dolore che provammo, e che voi certo con noi dividerete, pella perdita che ci risultò siamo forse alla vigilia di fare, di un da dodicimila soldati, nei valorosi e disciplinati figli dei generosi ed invitti circondari della Savoia e di Nizza.

A questa diminuzione delle file dell'armata, ed all'aumento anzi di questa, noi ci siamo assicurati che il Governo del Re può far fronte, mediante i poteri che con anteriori leggi furono ad esso conferiti, chiamando sotto le armi, quando i bisogni della nazione il richiedessero:

1° La seconda categoria della classe 1858 delle antiche provincie del regno, che potrà dare almeno . . . uomini	7,000
2° La prima e seconda categoria della classe 1859 delle provincie lombarde, le quali forniranno . . . »	8,000
3° La prima e seconda categoria della classe 1841 delle provincie della Toscana, che daranno . . . »	5,000
Totale . . . . .	20,000

i quali, per essere compite tutte le operazioni della leva possono trovarsi sotto le armi un da quindici giorni dopo che vi siano chiamati.

Colla legge che vi presentò il Ministero della guerra pella leva sulla classe 1859, e colle due categorie di questa, l'esercito potrebbe aumentare le sue file, quattro mesi circa dopo la promulgazione della legge medesima, di altri 20,000 uomini, e così di 40,000 con i suddetti.

Malgrado quest'aumento, e malgrado la profonda nostra convinzione che, fra tutti i tributi che occorrono al bene dello Stato ed ai bisogni della nazione, quello d'uomini pella armata riesca il più dolorosamente sentito, pure, incorati dai voti emessi negli uffizi, noi abbiamo creduto nostro dovere di porre il Governo del Re in facoltà di chiamare sotto le armi anco la classe del 1840, colla quale egli potrà rinforzare l'esercito, tra la 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> categoria della stessa, di 30000 uomini; e così aumentarlo, con i 40000 de' quali vi tenemmo anzi parola, di 70000 uomini.

Questa nostra proposta, che caldamente vi raccomandiamo, è inoltre basata sulla considerazione che con essa attestiamo all'Europa intiera essere gli Italiani pronti a qualunque maggior sacrificio, che il bene della nazione, che la sua indipendenza ed unificazione siano per richiedere.

Mediante essa si potrebbero compiere tutti gl'incumbenti

preparatorii della leva, i quali, vi abbiamo già detto, esigono un da quattro mesi di tempo; e così il Governo, nelle contingenze possibili della difesa, potrebbe trovarne predisposti i mezzi.

A termini della legge organica sul reclutamento, la levata dei giovani nati nel 1840 dovrebbe in massima essere fatta nel 1861; aggiungete, o signori, ai mesi che di quest'anno saranno per essere decorsi prima della promulgazione della legge che vi proponiamo, i quattro almeno che richiedonsi per avere un contingente sotto le armi, e vi convincerete che di pochi mesi sarà precorso il termine legale, e ciò tanto più che l'articolo propostovi di legge dà al Governo la facoltà di tale chiamata solo quando tanto esigesse la difesa del paese. Motivi finanziari e specialmente di militare convenienza pratica persuasero la vostra Giunta a non istabilire in modo assoluto che la classe 1840 debba essere raccolta sotto le armi contemporaneamente a quella del 1859.

Mi resta infine, signori, a pregarvi di notare la modificazione di dicitura che abbiamo creduto dover introdurre nell'articolo 1 del progetto ministeriale; la crediamo di tale logica evidenza, da poterci dispensare di svilupparvela.

Da queste esposizioni il progetto ministeriale viene modificato in quello che la Giunta sottopone alla vostra disamina, alla vostra approvazione.

#### PROGETTO DI LEGGE.

Art. 1. Il Governo del Re è autorizzato ad operare la leva militare sui giovani nati nell'anno 1859 nelle antiche provincie dello Stato ed in quelle di Bologna, Ferrara, Forlì e Ravenna.

Art. 2. Il bisogno di difesa richiedendolo, il Governo del Re è parimente autorizzato ad effettuare la leva militare sui giovani nati nell'anno 1840 in tutte le provincie dello Stato nelle quali non fosse per anco fatto.

Art. 3. Il contingente di prima categoria per la leva dell'anno 1859 è fissato in diecimila uomini; quello per la leva del 1840 è stabilito in quindicimila uomini.

Gl'inscritti designabili che sopravanzarono dopo completato il contingente di prima categoria, formeranno la seconda categoria.

#### Leva militare sui giovani nati nell'anno 1839.

*Relazione del ministro della guerra (FANTI), 8 giugno 1860, con cui presenta al Senato il progetto di legge approvato dalla Camera dei deputati il 5 stesso mese.*

SIGNORI! — Il ministro della guerra ha l'onore di presentare al Senato un progetto di legge già adottato dall'altro ramo del Parlamento per la leva militare dei giovani nati negli anni 1859 e 1840 in quelle provincie in cui la leva su tali classi non fu peranco operata.

A seconda della legge organica sul reclutamento vigente negli antichi Stati, i giovani debbono in via normale concorrere alla leva nell'anno in cui compiono il ventunesimo di loro età.

In quest'anno adunque sarebbero a chiamarsi i nati nel 1859, tuttavia collo schema di legge che viene sottoposto alle

deliberazioni del Senato, sarebbe autorizzata sia la leva sulla classe 1859, sia quella sulla classe 1840.

Non intende il Governo del Re operare le due leve in modo contemporaneo, ma nelle attuali circostanze di tempi sembra opportuno che gli si conceda fin d'ora la facoltà di anticipare, occorrendo, la chiamata della classe 1840.

Quanto alla cifra che vien proposta per il contingente di prima categoria da prelevarsi sulle due classi, essa non si discosta gran fatto da ciò che in proporzione della popolazione era fissato negli anni scorsi.

Com'è noto al Senato, si prelevava negli antichi Stati un contingente di prima categoria di 9 mila uomini sopra una popolazione di 5041835 abitanti.

Ora è da avvertire che la leva sulla classe 1859 già fu operata nelle provincie di Lombardia, in virtù del regio decreto 17 giugno 1859. Questa leva fu pure effettuata prima dell'annessione nelle provincie modenesi e parmensi, e in Toscana, non solo fu già fatta la leva sulla classe 1859, che anzi essendo costume, secondo le leggi toscane, di chiamare i giovani alla coscrizione nell'anno diciannovesimo di loro età, fu pure compiuta la leva sulla classe 1840, e quella sulla classe 1841, iniziata sul principio del volgente anno, si sta in questi giorni definitivamente ultimando.

Ciò premesso, la leva sulla classe 1859, che deve operarsi in forza del presente progetto, non si estende che agli antichi Stati (meno la Savoia ed il circondario di Nizza) ed alle provincie di Bologna, Ferrara, Forlì e Ravenna, val quanto dire sopra una popolazione complessiva di 5587000 anime.

La leva sulla classe 1840 si effettuerà su tutta la popolazione di tutto il nuovo regno, meno la Toscana, cioè sopra una popolazione di 9250000 abitanti.

Prelevando un contingente di prima categoria di 10 mila uomini sulla classe 1859, e di 17 mila uomini sulla classe 1840, non si suprà se non in lieve misura la proporzione antica, e si può quindi prevedere che rimarrà, come per il passato, disponibile per la seconda categoria un numero d'uomini di poco inferiore a quello della categoria prima.

Esposte così le ragioni della legge e delle cifre proposte, il sottoscritto spera che il Senato vorrà rendere favorevole il voto.

#### PROGETTO DI LEGGE.

Art. 1. Il Governo del Re è autorizzato ad operare la leva militare sui giovani nati nell'anno 1859 nelle antiche provincie dello Stato, ed in quelle di Bologna, Ferrara, Forlì e Ravenna.

Art. 2. Il Governo del Re è parimente autorizzato ad effettuare la leva militare sui giovani nati nell'anno 1840 in tutte le provincie dello Stato, nelle quali non fosse peranco fatta.

Art. 3. Il contingente di prima categoria per la leva dell'anno 1859 è fissato in 10 mila uomini; quello per la leva del 1840 è stabilito in 17 mila uomini.

Gl'inscritti designabili che sopravanzassero dopo completato il contingente di prima categoria, formeranno la seconda categoria.



### Leva militare sui giovani nati nell'anno 1839 e 1840.

*Relazione fatta al Senato il 16 giugno 1860 dall'ufficio centrale, composto dei senatori D'AZEGLIO ROBERTO, FENAROLI, FERRETTI, CASATI, e DI SALMOUR, relatore.*

SIGNORI! — Gloria e speranza della patria, l'esercito è siffattamente l'oggetto della vostra predilezione e della vostra sollecitudine che, animosi e pronti a promuoverne in ogni maniera l'incremento, approvaste negli uffizi all'unanimità il progetto di legge per la leva del 1839 e del 1840, perchè esso accenna ad un notevole aumento della sua forza numerica.

Non vi sfuggiva talvolta, signori, che le buone e valide condizioni di un esercito, anziché nella sua forza numerica, sono nella sua qualità e nella sua disciplina; che l'aumento di giovani soldati può essere incaglio, anziché utile all'esercito, qualora ecceda certe proporzioni; che finalmente l'assoluta necessità può solo autorizzare l'anticipazione d'una leva.

Per queste ed altre considerazioni, mentre avete dato ai vostri commissari il mandato di approvare lo schema di legge, li avete eziandio incaricati di fare in proposito severe indagini e studi.

Prima cura del vostro ufficio centrale fu in conseguenza quella di chiamare nel suo seno il signor ministro della guerra per avere precise informazioni sopra la forza numerica, sopra l'istruzione, sopra la disciplina, sopra l'armamento e sopra le condizioni tutte dell'esercito.

I ragguagli semministrati con somma compiacenza dal signor ministro furono ampi ed espliciti; ma duole al vostro ufficio centrale il dover astenersi di darvene intera comunicazione, per quella riserva che gli è imposta, e che voi, signori, di leggieri apprezzerete.

La cessione della Savoia e di Nizza è per l'esercito più dolorosa e maggiormente sentita per la perdita che esso fa di circa 14000 buoni e ben disciplinati soldati, che servivano nella brigata di Savoia, ed in altri corpi, segnatamente nell'artiglieria, nella cavalleria e nei carabinieri reali. Tuttavolta però questa perdita è menomata dalla circostanza che i quattro quinti degli ufficiali della brigata di Savoia rimangono nel nostro esercito, sicchè, mentre serbiamo così i quadri, e con essi le tradizioni di questa valorosa ed invitta brigata, l'Italia acquista generosi figli, i quali già anticipatamente le diedero irrecusabili prove di filiale loro affetto versando il loro sangue sui campi di battaglia per la sua nazionalità e per la sua indipendenza.

Questa circostanza non consta in modo positivo al vostro ufficio centrale, ma esso reputa tuttavia doverla accennare siccome fatto il quale, avverandosi, onorerebbe ad un tempo i benemeriti ufficiali della brigata Savoia e la patria nostra.

Ciò premesso sopra le conseguenze della cessione per l'esercito, alle quali il progetto di legge tende in parte a rimediare, dalle informazioni assunte dal ministro della guerra risulta al vostro ufficio centrale:

Che la forza numerica attuale del nostro esercito è soddisfacente e maggiore di quella che si crede sia in uomini che in cavalli;

Che se in alcuni corpi l'istruzione lascia qualche desiderio di sé, in generale però anche sotto questo rapporto l'esercito è in condizioni tali da poter entrare immediatamente in campagna e farvi, come per lo passato, bella mostra di sé;

Che se alcuni recenti fatti d'indisciplina sono da deplorarsi, essi si spiegano dalla condizione affatto eccezionale dei col-

pevoli e non possono menomamente infermare la buona disciplina del nostro esercito, sia perchè questi fatti furono soverchiamente esagerati, sia perchè la loro causa era imprevedibile, sia finalmente perchè la loro repressione ed i provvedimenti dati in proposito impediranno che essi si riproducano in avvenire;

Che ad eccezione dell'artiglieria e del genio, per i quali provvederà il progetto di legge presentatovi dal ministro della guerra nella seduta dell'8 corrente, i quadri degli altri corpi sono sufficienti, e gl'istituti militari, destinati ad alimentarli, bastevoli all'ufficio loro, tuttochè bisognevoli di migliore definitivo ordinamento, per il quale il ministro presenterà al Parlamento un apposito progetto di legge nella seconda parte di questa sessione legislativa;

Che ingenti acquisti si fecero in questi ultimi mesi di armi, di munizioni da guerra, di cavalli, di carreggi e di merci per il corredo e l'equipaggiamento;

Che ogni ramo del servizio amministrativo procede ognor più regolarmente e che, indipendentemente dai depositi di ogni genere di provvigioni per l'esercito, si è già fin d'ora provveduto alla sua sussistenza in caso di guerra, mediante apposito e ben inteso appalto;

Che in sostanza, nei limiti che la popolazione e le finanze consentono, tutto è fin d'ora sufficientemente ordinato perchè il nostro esercito corrisponda alle grandi eventualità che ci stanno a fronte, tuteli la nostra indipendenza ed aggiunga, occorrendo, alla corona d'Italia allori non dissimili da quelli da lui colti nei campi di Palestro, di Montebello e di San Martino.

Ciò nullameno, se molto si è fatto dal precedente e dall'attuale ministro della guerra, se quest'ultimo si va ogni dì acquistando titoli di benemerita per la sua solerzia e per le indefesse sue cure, pure molto rimane ancora a farsi per il compiuto e perfetto ordinamento dell'esercito.

Nel ringraziare quindi il ministro delle date informazioni, e nell'assicurarne del concorso del Senato, il vostro ufficio centrale non ristette dall'esortarlo a continuare nella lodevole da lui spiegata attività, sicchè nel più breve spazio di tempo possibile l'esercito raggiunga da ogni lato il più perfetto stato di forte ed attivo ordinamento.

Resovi così succinto e sommario conto delle informazioni assunte sopra le attuali condizioni dell'esercito, e per quanto la prudenza il concedeva, il vostro ufficio centrale spera avervi persuasi che l'ordinamento attuale della nostra armata è tale da ispirare fiducia.

Venendo ora al progetto di legge, a mente dell'articolo 4 della legge sul reclutamento del 20 marzo 1854, i giovani nati nel 1839 potrebbero soli essere regolarmente chiamati alla leva.

Ora, siccome questa leva del 1839 fu ultimata nelle provincie lombarde in virtù del decreto 17 giugno 1859, ed operata prima della loro annessione nelle provincie della Toscana, di Parma e di Modena, ne consegue che essa rimarrebbe solo a compiersi nelle antiche provincie (la Savoia e Nizza eccettuate) ed in quelle di Bologna, Ferrara, Forlì e Ravenna.

Il ministro della guerra, nel progetto di legge da lui presentato alla Camera dei deputati, si limitava quivi a chiedere questo compimento della leva del 1839, se non che egli eccedeva alcun che nel prelevamento del contingente di prima categoria, fissandolo a 10000 uomini, mentre, a norma di quanto praticavasi per lo passato nelle antiche provincie, l'esatta proporzione limitava questo contingente a soli 9600 uomini.

Colle due categorie di questo compimento della leva del 1859, l'esercito aumenterà di 20000 uomini circa, indipendentemente da altri 20000 uomini circa, disponibili all'evenienza sulla seconda categoria della classe del 1858 nelle antiche provincie (1), sulle due categorie della classe 1859 nelle provincie lombarde (2) e sopra le due categorie della classe del 1841 già operatasi in Toscana (3), perchè la legge vi prescrive la leva sopra i giovani di 19 anni.

Malgrado la disponibilità per l'esercito di questo aumento di 40000 uomini, risultanti per metà da rimanenza delle leve anteriori e per l'altra metà dal compimento di quella del 1859, la Camera dei deputati per propria iniziativa autorizzava eziandio la leva del 1840, ed il prelevamento sopra di essa di un contingente di prima categoria di 17000 uomini.

Il progetto che è sottoposto alla vostra disamina reca quindi non solo il compimento della leva del 1859, ma eziandio quella del 1840 sopra tutte le provincie dello Stato, la Toscana solo eccettuata, perchè detta leva vi fu già compiuta.

La leva del 1859 è regolare, e l'aumento del contingente di prima categoria giustificato dal bisogno d'uomini di leva per riempire i vuoti nei vari corpi dell'esercito. D'altronde questo aumento non supera se non in lieve misura la proporzione antica, prelevandosi un contingente di 10000 uomini di prima categoria per una popolazione di 5587000 anime, mentre nelle antiche provincie questo contingente era di 9000 uomini di prima categoria sopra una popolazione di 5041855 abitanti.

In quanto poi alla leva del 1840, la cosa è diversa, sia rispetto alla sua anticipazione, sia rispetto al prelevamento assegnatole per il contingente di prima categoria.

L'anticipare una leva è sempre tale una gravissima deroga alla legge costitutiva del massimo dei tributi, che essa non può avere altro plausibile motivo se non l'assoluta necessità.

Ora nella specialità del caso non può invocarsi tale necessità, nè per le condizioni dell'esercito, nè per la ragione di Stato.

La leva del 1859 basta di per sè a riempire i vuoti lasciati nell'esercito dalla cessione della Savoia e di Nizza, se non nella qualità, nel numero dei soldati. Il bisogno dell'esercito risultante da questa cessione non si può quindi soddisfare colla chiamata di una nuova leva, ma sibbene avvisando al modo di ritenere nelle file dell'esercito e di richiamarvi provetti soldati.

Rispetto alla ragion di Stato, se dobbiamo prepararci alacramente all'evento, niun pericolo ci sovrasta di tale imminenza da autorizzare l'anticipazione di una leva. Per quanto patriottismo, per quanto slancio siavi in una nazione, siffatta anticipazione vi arreca sempre una certa perturbazione, la quale si fa maggiore e più intensa quando essa non è giustificata da assoluta necessità, segnatamente poi quando non vi ha probabilità che questa ultima possa essere prossima. In siffatta condizione di cose si colpiscono gli spiriti non solo di coloro che alla leva anticipata appartengono, ma eziandio di quelli ascritti alla seguente, la cui chiamata si teme imminente, sia per essere la prima disponibile, sia per la previsione dell'assoluta necessità che può autorizzarla. A queste considerazioni vuolsi aggiungere nel caso nostro che nelle provincie della Romagna, dove da più di mezzo secolo non vi fu coscrizione, questa simultanea duplice leva del 1859 e 1840 dovrà necessariamente giungere più gravosa che altrove.

Rispetto al proposto prelevamento da farsi sulla leva del

(1) 7000 uomini almeno.

(2) 8000 id.

(3) 9000 id.

1840 per il contingente di prima categoria, esso eccede tanto più l'antica proporzione in quanto che fu ragguagliato a quello da prelevarsi sopra la leva del 1859, il quale già lo superava.

Ora lo eccedere tale proporzione ha gravi inconvenienti sia per gli individui, sia per le finanze, sia finalmente per l'organismo stesso del nostro reclutamento.

Gli uomini di prima categoria sono chiamati immediatamente sotto le armi e vi rimangono tutto il tempo della loro ferma, mentre quelli di seconda categoria non lo sono che in casi eccezionali, e rimangono quindi alle case loro. Il tributo della leva pesa in conseguenza maggiormente sopra i primi che sopra i secondi.

I soldati in servizio attivo dovendo essere pagati, mantenuti e vestiti, ne consegue che maggiore è il contingente di prima categoria, maggiore è la spesa a carico delle finanze dello Stato.

La legge del 15 luglio 1837, colla quale venne istituita la seconda categoria, compì il sistema del nostro reclutamento, il quale è incontrastabilmente fra i migliori per accoppiare l'economia col maggior numero di soldati, ed il più perfetto per dare a tutte le classi della società abitudini militari, e per informare la nazione a sentimenti di uguaglianza, di patriottismo e d'indipendenza. Ora l'organismo del nostro reclutamento richiede che si mantenga la voluta proporzione fra la prima e seconda categoria, segnatamente perchè in questa sta appunto la parte più liberale e più nazionale di quest'organismo.

Queste osservazioni non accennano al reietto del progetto di legge, ma unicamente a dedurre dalla non assoluta necessità della leva del 1840, quella di andar a rilento nell'effettuarla e di compierla quindi con tutte le precauzioni atte a menomare gli inconvenienti della sua anticipazione.

Le assicurazioni date dal ministro della guerra di non procedere alla leva del 1840 se non nei limiti dell'assoluta necessità; le vacanze che stanno per farsi nell'esercito col finir della ferma di un gran numero di volontari e dalla cessione di Savoia e di Nizza, la convenienza a difetto di altro mezzo di supplire con un maggior numero di soldati alla perdita arrecata all'esercito da detta dolorosa cessione, inducono il vostro ufficio centrale a proporvi l'approvazione del progetto di legge in discussione.

### Istituzione di una Sezione temporanea presso il Consiglio di Stato per lo studio e la compilazione di progetti di legge.

*Progetto di legge presentato alla Camera il 16 maggio 1860 dal ministro dell'interno (FARINI).*

SIGNORI! — Unita la Lombardia al regno, il Governo, volendo dare ordine uniforme, come prima potesse, all'amministrazione, pubblicò alcune leggi e Codici nuovi, ed altri preparò. Ma ampliato maggiormente lo Stato per la unione dell'Emilia e della Toscana, il Ministero, che più non aveva podestà legislativa, rafferma in quelle provincie gli ordini esistenti. Ond'è che oggi, quantunque in Lombardia e nell'Emilia il Codice penale e non poche leggi sieno uniformi a quelle delle antiche provincie, vi sono tuttavia e Codici e leggi differenti, e la Toscana ha particolare reggimento. La qual

cosa non potendo a lungo durare senza danno e pubblica scontentezza, vuolsi colla maggiore sollecitudine possibile dividere un ordinamento bene accomodato al nuovo Stato. Sono perciò necessari molti pronti e diligenti lavori a preparare i disegni sui quali il Parlamento dovrà discutere e deliberare.

Vuolsi preparare un ordinamento amministrativo pel quale si accordino le ragioni dell'unità e della forte autorità politica dello Stato colla libertà dei comuni, delle provincie e dei consorzi; libertà che deve prendere il posto delle vecchie autonomie politiche, spente per sempre, e ben usare in vantaggio dello Stato tutti i benefizi dell'istruzione patria e del costume antico, tutte le virtù e le doti del genio nazionale, e tutti gli aiuti della civiltà moderna.

Anche la legislazione delle imposte addimanda pronto studio ed efficace correzione, cosicchè i carichi sieno uguagliati e meglio distribuiti, e la finanza venga in buon assetto.

Affinchè le proposte da introdursi in Parlamento sieno informate allo stesso spirito, divisate con chiaro concetto e bene ordinate nella sostanza e nella forma, è parso conveniente il dare l'incarico di studiarle e prepararle, sopra gli schemi che il Ministero darà, a riguardevoli persone delle varie provincie del regno, riunite in una sezione temporanea del Consiglio di Stato.

Il Ministero di grazia e giustizia potrà anch'esso fornire a questa sezione molta materia di lavoro. Perchè, lasciando stare i Codici, i quali, essendo oramai compiuti, attendono soltanto lo studio e il voto del Parlamento, sono a prepararsi le leggi sul notariato, sull'amministrazione dei beni ecclesiastici, sulla tariffa degli atti giudiziarii e sulla circoscrizione giudiziaria resa indispensabile, al paro della amministrativa, per le mutazioni accadute nei limiti e nelle condizioni dello Stato.

Con queste brevi avvertenze è raccomandata all'approvazione della Camera la seguente proposta di legge.

#### PROGETTO DI LEGGE.

Art. 1. È istituita nel Consiglio di Stato una sezione temporanea per lo studio e la formazione di progetti di legge.

Essa si compone di un presidente di sezione, di nove consiglieri e di un segretario di sezione coll'occorrente personale di segreteria.

Art. 2. I detti presidenti e consiglieri non hanno stipendio. Essi hanno un assegnamento a titolo d'indennità; ma, cessando dall'ufficio, non hanno diritto nè a pensione, nè a trattamento di aspettativa.

Il segretario di sezione col personale di segreteria possono essere in tutto pareggiati agli altri impiegati del Consiglio di Stato in egual grado.

Art. 3. La nomina a membro di detta sezione non fa cessare la qualità di deputato, nè i membri di essa sono computati nel numero degli impiegati contemplato nell'art. 100 della legge del 20 novembre 1859, n° 3778.

Art. 4. Per decreto reale saranno determinati i modi e le forme da osservarsi nella sezione temporaria nell'esercizio delle sue funzioni, e le indennità da assegnarsi al presidente ed ai consiglieri.

Art. 5. Per la spesa necessaria delle indennità, degli stipendi del segretario e del personale di segreteria, è autorizzata la maggiore spesa di L. 60,000 in aumento alla categoria 3 del bilancio passivo del Ministero dell'interno del corrente esercizio per le antiche provincie dello Stato.

È pure autorizzata la maggiore spesa di lire 3,000 in aumento della categoria 4 dello stesso bilancio, per maggiori spese d'ufficio e di stampa.

Istituzione di una Commissione straordinaria e temporanea presso il Consiglio di Stato per lo studio e la compilazione di progetti di legge.

*Relazione fatta alla Camera il 5 giugno 1860 dalla Commissione composta dei deputati MARI, TEGAS, LA FARINA, BRUNET, MAZZA, DEPRETIS, GALEOTTI, TECCHIO, e MINGHETTI, relatore.*

SIGNORI! — La Commissione è stata unanime nel riconoscere la opportunità del progetto che, in conseguenza della unione dell'Emilia e della Toscana, è sottoposto al vostro giudizio, e la necessità di esaminare la legislazione del nuovo regno, per accomodarla uniformemente alle varie provincie che lo compongono.

Rispetto ai Codici, udiste già quali sieno gli intendimenti del ministro di grazia e giustizia. Rispetto alle materie amministrative il ministro dell'interno nella presente proposta accenna ad un ordinamento pel quale s'accordino le ragioni dell'unità e della forte autorità politica dello Stato colla libertà dei comuni, delle provincie e dei consorzi. Una legge siffatta, alla quale tante altre naturalmente si attengono, sarà efficacissima ad operare la desiderata unificazione, nè solo apparente e simmetrica, ma intima e sostanziale: ed è di grande rilievo che sia compiuta il più sollecitamente possibile; perchè, laddove gli antichi ordini tuttavia durano senza credito e senza autorità, e i nuovi non sono ancora ben determinati, l'amministrazione corre pericolo, a lungo andare, di disgregarsi e dissolversi.

Similmente è di somma importanza che siano condotti con celerità a termine gli studi e i lavori relativi all'assetto delle finanze; pei quali vengano equabilmente distribuite le imposte in tutte le parti del regno.

La vostra Commissione consente adunque, che si debbano fornire al Governo i mezzi necessari a tal fine. Sebbene sia intenzione espressa dal ministro, che gli uomini chiamati all'ufficio predetto non abbiano nè stipendio, nè prerogative, nè diritti spettanti a pubblici impiegati, pure occorreranno al certo indennità di viaggi, diarie, spese d'ufficio, di stampa ed altre somiglianti. Per le quali cose la Commissione accetta lo stanziamento della maggior somma richiesta di lire 63,000.

Ma se in questi punti essenziali della proposta i membri della Commissione furono unanimi, negli altri secondari ebbero a trovarsi in qualche differenza d'opinione. Imperocchè, mentre taluni erano disposti ad accettare il progetto ministeriale nella sua integrità, altri invece desideravano che gli studi legislativi fossero commessi ad una o più Commissioni al tutto segregate ed indipendenti dal Consiglio di Stato. A sostegno di questo pensiero adducevano che il Consiglio ha sue proprie attribuzioni, e che il Ministero è padrone d'interrogarlo o no a suo talento sui progetti di legge. Quindi allegavano la consuetudine di affidare i lavori straordinari di simil genere a speciali Commissioni interamente libere nell'opera loro, alle quali aggregavansi talvolta anche membri del Consiglio medesimo. Dubitavano che la istituzione di una sezione temporanea fosse occasione e stimolo a renderla permanente. Temevano infine che la sezione, trovandosi in minoranza rispetto all'intero Consiglio di Stato, potesse per avventura incontrare difficoltà a far prevalere le proprie opinioni.

La pluralità dei membri della vostra Commissione, sebbene scorgesse in queste osservazioni alcune parti di vero, stimava nondimeno utile, conveniente e decoroso di serbare, con-

forme alla proposizione del ministro, fra questa nuova temporanea istituzione e il Consiglio di Stato un collegamento morale e materiale. Collegamento morale, in quanto che esso potrebbe somministrare opportune notizie, e aiutare l'opera colle cognizioni e colla esperienza delle antiche leggi; collegamento materiale, in quanto alla comodità di giovare del locale, degli archivi, degli impiegati del Consiglio medesimo.

Nondimeno, volendo escludere qualunque dubbio sulla trasformazione della sezione temporanea in permanente, ed ovviare anche agli altri pericoli che s'indicarono, la pluralità si attenne ad un termine medio e conciliativo. E propone che non una sezione del Consiglio di Stato sia istituita, ma piuttosto una Commissione presso il Consiglio di Stato, la quale sia da esso distinta, ma non segregata; connessa, ma non dipendente; che possa giovare de' suoi aiuti senza perdere la propria libertà d'azione.

Di che interpellato il ministro dell'interno, e avutone anche il suo assenso, abbiamo l'onore di sottoporre alla vostra deliberazione il progetto di legge così modificato:

Art. 1. È istituita presso il Consiglio di Stato una Commissione straordinaria e temporanea per lo studio e la formazione dei progetti di legge, dei quali verrà dal Ministero incaricata.

Ella potrà dividersi in più Sotto-Commissioni, secondo le materie.

Art. 2. È autorizzata l'iscrizione, nel bilancio del Ministero dell'interno per l'anno 1860, della somma di lire 65,000, destinata a sopperire alle spese occorrenti per la detta Commissione.

Questa somma sarà stanziata fra le spese straordinarie del bilancio in apposita categoria colla denominazione di *Spese di Commissioni per istudi legislativi*.

Istituzione di una Commissione straordinaria e temporanea presso il Consiglio di Stato per lo studio e la compilazione di progetti di legge.

*Relazione del ministro dell'interno (FARINI), 12 giugno 1860, con cui presenta al Senato il progetto di legge approvato dalla Camera l'8 stesso mese.*

SIGNORI! — Nella tornata dell'8 corrente mese la Camera dei deputati approvò un progetto di legge, per cui viene istituita presso il Consiglio di Stato una Commissione straordinaria e temporanea per lo studio e la formazione dei progetti di legge, e si accorda una somma di L. 65,000 per sopperire alle spese occorrenti.

Qualche modificazione fu dalla Camera elettiva introdotta nel progetto dal Ministero presentato; al che mi sono accomodato facilmente, considerando che le variazioni di forma, piuttosto che di sostanza, non alteravano punto il concetto primitivo, nè ci disviavano dallo scopo.

L'opportunità, anzi la necessità della proposta, non fu da nissuno contestata; perciò, senza aggiungere altre parole in appoggio di essa, mi restringo a raccomandarla alle illuminate vostre deliberazioni.

Istituzione di una Commissione straordinaria e temporanea presso il Consiglio di Stato per lo studio e la compilazione di progetti di legge.

*Relazione fatta al Senato il 18 giugno 1860 dall'ufficio centrale composto dei senatori POGGI, ARNULFO, LAUZI, GIOIA, e SCLOPIS, relatore.*

SIGNORI! — Quanto evidente è la necessità che venga il più presto possibile composta ed ordinata in tutto ciò che concerne ad amministrazione ed a finanze l'assimilazione delle varie provincie che si accomunano nei destini del nuovo regno; altrettanto stringente è il bisogno di procedere con appropriata fermezza di concetto e con tranquilla alacrità di opere al compimento degli ordini relativi.

Ogni indugio pertanto nell'assecondare gl'intendimenti del Governo del Re, per giungere a quell'importantissimo scopo, sarebbe dannoso e riprovevole. Quindi l'ufficio centrale non esita di ammettere la proposta del Ministero nella forma che le venne attribuita in seguito alle discussioni della Camera elettiva.

Non è già che nell'esame preliminare di questo progetto di legge fattosi dagli uffizi del Senato non sorgesse disparità di opinioni, non sull'idea principale della proposta attuale, ma bensì sul modo di mandarla ad effetto.

Temevano gli uni che fosse meno conforme allo spirito delle istituzioni costituzionali il creare per legge una semplice Commissione straordinaria e temporanea non esercente ufficio proprio e diretto, ma destinata soltanto ai servizi momentanei del Ministero.

Credevano gli altri che meglio sarebbe stato l'attenersi all'uso dianzi esistente di stabilire per semplice decreto reale, se non se per sola deliberazione ministeriale, Commissioni poste sotto l'unica ed immediata direzione dei rispettivi Ministeri.

V'era chi pensava che il Ministero, mercè di cotesto sussidio d'opere, per virtù di legge messo a sua disposizione, si sottraesse in qualche guisa alla responsabilità dell'esito di que' lavori.

Altri infine partecipava nei timori sorti nell'altro ramo di Parlamento che, per effetto della combinazione del doppio elemento del Consiglio di Stato e della Commissione straordinaria che verrebbe a porsi in moto nell'intento medesimo, meno estesa sembrar potesse la sfera d'azione attribuita all'elemento nuovo rimpetto all'elemento preesistente.

Ma un'accurata disamina delle obiezioni possibili non tardò a convincere il vostro ufficio che esse non erano di tanto peso da impedire che si accettasse il mezzo pronto di far cosa utile che ne offre il progetto di legge.

Non parve diffatti ai vostri commissari che si offendessero i principii costituzionali nel determinare sulla dimanda del Ministero la forma degli aiuti straordinari da fornirsi al Ministero stesso per un'emergenza straordinaria, urgentissima, che interessa tutto lo Stato; tanto più che viene a concedersi nel tempo medesimo la somma presunta necessaria per far fronte alle spese occorrenti a tal uopo.

Nè in conseguenza dell'approvazione data dal Parlamento alla scelta di questi mezzi preparatorii di formazione di leggi organiche si scema per nulla la responsabilità ministeriale. Siccome il ministro non sarebbe poi menomamente legato, dal fatto dell'apprestamento di tali mezzi, nella scelta del partito definitivo da sottoporsi al Parlamento, così egli non potrebbe

mai sciogliersi da verun vincolo di responsabilità rispetto alla legge che stimerebbe di presentare all'una e all'altra Camera legislativa.

Quantunque l'uso costante presso di noi sia stato di prevalersi di Commissioni governative o ministeriali per la preparazione di lavori straordinari, non si può tuttavia disconoscere che nelle attuali circostanze, in vista della gran mole e dell'estrema importanza de' progetti di leggi che si ricercano, non è superflua una maggiore solennità nell'istituzione della Commissione straordinaria di cui si ragiona.

Nè del pari può chiamarsi superfluo, che anzi si deve riputare particolarmente opportuno, il congiungere l'azione di detta Commissione con quella del Consiglio di Stato.

Importa assai che nell'opera preparatoria dei sovra-indicati progetti di leggi organiche concorra una numerosa Giunta di personaggi appartenenti alle provincie di recente annesse al regno, che co' loro lumi, colla loro esperienza e coll'autorità dei loro nomi, rappresentino vigorosamente l'elemento nuovo.

L'opera di questa Giunta debbe avere il suo naturale e provvido svolgimento nell'elaborazione delle nuove leggi destinate ad introdurre nuovi rapporti tra le diverse parti, ad eliminare il male, a consolidare il bene, a comporre insomma in un provvido accordo forze per lo avanti disgregate, interessi, se non opposti, almeno divergenti, intendimenti che prima vagavano per l'incerto, ed ora possono e debbono aver uno scopo fisso e glorioso nel promuovere la grande impresa e far sì che si verifichi più e più la massima che l'unione fa la forza.

Ma di gran rilievo sarà pure il concorso in quest'opera del Consiglio di Stato, nel quale si raccoglie tanta parte di sapienza civile, corredata da lunga ed illuminata esperienza, e provata da serie e estesa di benemerite assistenze al Governo.

E veramente sarebbe stato sconvenevole per ambe le parti se la Commissione ed il Consiglio avessero dovuto cooperare disgiuntamente ad un intento nel quale si possono reciprocamente giovare.

Il vostro ufficio, signori, si preoccupò vivamente del modo col quale l'elemento nuovo sarebbe nella Commissione rappresentato, e della relazione in cui la Commissione stessa verrebbe posta col Consiglio di Stato.

S. E. il ministro dell'interno, invitato a venire nel seno dell'ufficio centrale, fornì ogni desiderabile schiarimento a tal uopo. Si seppe da lui che la Commissione, composta di persone appartenenti alle nuove provincie, non conterebbe certamente meno di nove membri; che essa lavorerebbe congiuntamente co' membri del Consiglio di Stato; che per attivare maggiormente il lavoro si formerebbero delle Giunte separate, nelle quali sederebbero coi membri del Consiglio di Stato quelli della Commissione, le quali Giunte separate potrebbero poi riunirsi insieme nella definitiva deliberazione dei progetti; che a mantenere la necessaria regolarità del movimento di questa Giunta, e ad apprestare un pronto compimento dell'opera intrapresa, si estenderebbe la proficua vigilanza del presidente del Consiglio di Stato; che finalmente nulla si ometterebbe affinché il lavoro sia prontamente ultimato ed attestato nel suo risultato finale un felice accordo d'ogni nobile aspirazione, d'ogni riconosciuto diritto, d'ogni ragionevole permanente interesse.

L'ufficio centrale riconobbe facilmente che nulla di meglio aspettare si potrebbe nell'attuale condizione di cose, e col ministro ha fiducia che, mediante questa combinata maniera di mezzi d'azione, si giungerà prontamente alla desiderata meta.

L'ufficio crede che, inteso in questa guisa il progetto di legge che è sottoposto al Senato, porga un'adeguata soddisfazione alla giusta aspettativa in cui stanno le provincie recentemente annesse al regno, di vedere i particolari loro interessi rappresentati e mantenuti nella debita misura nel riordinamento organico dello Stato.

Non ometterà l'ufficio d'avvertire che il fatto dell'associazione d'individui estranei al Consiglio di Stato in certe più gravi contingenze venne già preveduto e regolato dalle due leggi organiche del Consiglio medesimo.

Nell'articolo 4 del regio editto 18 agosto 1831 il Re così si esprimeva: « Noi aggiungeremo al Consiglio di Stato, quando gli affari lo richiederanno, altri soggetti i quali, sia per la loro personale dignità, sia per le loro cognizioni speciali, o per superiorità di talenti, ci sembreranno meritare tutta la nostra confidenza. »

L'articolo successivo poi prescriveva « che questi membri aggiunti non potranno eccedere la metà dei consiglieri di Stato che parteciperanno alla deliberazione. »

La nuova legge organizzatrice del Consiglio di Stato, emanata in virtù dei poteri straordinari conferiti a S. M. il 30 ottobre dell'anno scorso, stabilisce all'articolo 9 che: « col consenso del ministro il presidente del Consiglio (di Stato) potrà invitare persone distinte per cognizioni speciali a intervenire nelle sedute per dare la loro opinione, o somministrare schiarimenti. »

In virtù di tale disposizione si trovò radicalmente modificato il concetto della legge anteriore, poichè, oltre all'essere la designazione degli aggiunti al Consiglio di Stato non più fatta dal Re, ma solo dal presidente del Consiglio, col consenso del ministro, il voto di questi aggiunti cessò dall'essere deliberativo e si ridusse ad un semplice parere consultivo.

Tanto basta per dimostrare che il provvedimento che adesso si vuol fare entrava anche nelle previsioni dei regolamenti anteriori del Consiglio di Stato, e per indicare che eguale autorità di legge si può richiedere per conseguire oggi l'intento medesimo.

Ora i membri della Commissione di cui si tratta, operanti con quelli del Consiglio di Stato, avranno voto deliberativo, e si troveranno nell'esercizio delle funzioni temporanee e secondarie loro affidate in perfetta parità di attribuzioni coi consiglieri di Stato.

Nel complesso di coteste funzioni si formerà come un Comitato di legislazione generale, il quale risponderà senza dubbio alle esigenze più premurose delle circostanze.

Tuttavia l'ufficio centrale non ha potuto a meno di avvertire come, anche terminato questo lavoro d'urgenza, rimarrebbe il bisogno di provvedere con una speciale continuità di vedute alle successive emergenze in materia di legislazione generale estensiva all'intero Stato, e che quindi gli parrebbe ragionevole e fondato il desiderio che venisse aggiunta al Consiglio di Stato una sezione permanente di legislazione generale.

In questa sezione avrebbero pur anche opportunissima sede i membri che rappresenteranno l'elemento nuovo fuso oramai coll'antico.

In Francia, dove il Consiglio di Stato ha fatto così buona prova, il Consiglio stesso nella sua organica costituzione fu diviso in sei sezioni: la prima delle quali è appunto quella di legislazione. (V. art. 76 del Senatusconsulto organico del 28-30 fiorile, anno xu.) Nell'antico regno italico sotto Napoleone I era specificamente compreso nel Consiglio di Stato un Consiglio legislativo esistente per conoscere di tutti i progetti di legge qualunque fosse il loro oggetto. (Art 23 del terzo statuto organico promulgato il 7 giugno 1805.)

Poichè presso di noi il Consiglio di Stato si considera come una istituzione costituzionale in relazione all'art. 83 dello Statuto, ragion vuole che tale istituzione si coordini colle esigenze dei servizi pubblici nel miglior modo possibile, e ciò si otterrà appunto mercè della sezione di legislazione generale che si desidera.

Quanto alla somma di lire 63,000 destinate a sopperire alle spese occorrenti per la detta Commissione, essa non è paruta per nulla eccessiva, ed anzi forse al disotto delle presumibili esigenze, ove, com'è da credere, i componenti della Commissione tocchino il numero di nove o di dodici.

Colle premesse avvertenze l'ufficio centrale ha l'onore di proporvi per organo mio l'adozione del presente progetto di legge.

### Maggiore spesa sul bilancio 1860 dell'interno per sussidi ad emigrati politici ricoverati nel regno.

*Progetto di legge presentato alla Camera il 16 maggio 1860 dal ministro dell'interno (FARINI).*

SIGNORI! — Nell'anno 1848 il Governo del Re fu abilitato, per legge del 16 dicembre, a spendere la somma di L. 200 mila in sollievo degli emigrati politici. E perchè nell'anno seguente se ne accrebbe il numero, furono stanziati altre 100 mila lire. Essendosi poi, per leggi particolari, provveduto a quelli che avevano militato in Ungheria, ed agli ufficiali che avevano preso parte alla difesa di Venezia, fu annualmente iscritta in apposita categoria del bilancio del Ministero dell'interno una somma per sussidi alla emigrazione.

La somma solita a stanziarsi in bilancio era di L. 160,000. Ma coll'andar del tempo essendo diminuito il numero degli emigrati che avevano bisogno di soccorsi, perchè molti avevano trovato modo di onesto sostentamento, quella categoria era ridotta per l'esercizio 1859 a L. 100,000. Poi, aumentato nuovamente il numero degli emigrati, fu necessità lo stanziare altre L. 75,000.

Pel 1860 fu, nel bilancio del Ministero dell'interno per le antiche provincie, scritta nella categoria 60 la somma di lire 90,000 sotto la denominazione *Emigrazione italiana*, nella quale sono pur compresi gli assegni agli ufficiali veneti. Ma nessuna somma è iscritta nei bilanci delle nuove provincie pel *corrente esercizio*, i quali rimangono ancora separati, non per la sostanza, ma per la forma.

Tale categoria è presentemente del tutto esausta; il che non farà meraviglia a chi consideri la straordinaria e crescente emigrazione. Molti fra gli emigrati sono entrati nell'esercito, ma ad altri ciò non è consentito dall'età o dalla debole costituzione; e vi hanno pure non pochi giovanetti ben nati, ai quali rimangono a compiere gli studi interrotti.

È quindi indispensabile la somma di lire 300,000, la quale per regio decreto, a relazione del Ministero delle finanze, potrebbe essere ripartita sui bilanci così delle nuove come delle antiche provincie.

Ed io raccomando alla Camera la pronta discussione e l'approvazione del seguente progetto di legge:

Art. 1. È autorizzata sull'esercizio 1860 una maggiore spesa di lire 300,000 per sussidi ad emigrati politici ricoverati nel regno.

Tale somma verrà ripartita per decreto reale sui vari bi-

lanci passivi del Ministero dell'interno per le antiche e per le nuove provincie.

Art. 2. Saranno pure per decreto reale determinati i modi e le norme da osservarsi nella distribuzione di detti sussidi.

### Maggiore spesa sul bilancio dell'interno 1860 per sussidi ad emigrati politici ricoverati nel regno.

*Relazione fatta alla Camera il 1° giugno 1860 dalla Commissione composta dei deputati BONOLLO, VISCONTI, BRAVI, CAVALLINI CARLO, POERIO, GUERRIERI, e GUALTERIO, relatore.*

SIGNORI! — Il progetto di legge sul quale ho l'onore di esporvi il parere della Commissione ebbe l'unanime plauso degli uffici. E adire il vero non poteva altrimenti accadere. Conciossiachè potete in questo progetto vedere la conferma di quella nobile e generosa politica che così larghi frutti recò non che al regno, all'Italia nell'anno decorso. Una urgente necessità lo consigliava, come aveva già consigliato simili provvedimenti dopo le vicende del 1848.

Deve soltanto considerarsi, che se allora al Parlamento piemontese sembrava utile e conveniente sovvenire ai bisogni di coloro che avevano perduta la loro patria in conseguenza della sciagura che ci toccò nella prima infelice guerra d'indipendenza, se poneva fra le conseguenze di quel disastro il dover provvedere a queste private calamità, conseguenza funesta della calamità universale; questa volta dopo il 1859, dopo aver noi colti i frutti della vittoria, dopo avere allargato così notabilmente il regno, dopo avere di tanto avvantaggiata l'impresa dell'italiano riscatto, altre e forse più gravi ragioni ci confortano a seguire quella via ed imitare la generosa politica seguita nelle precedenti Legislature. Le speranze suscitate dalla guerra che ci mosse l'Austria, e quelle maggiori cresciute dalle vittorie degli eserciti alleati portavano nelle file del nostro esercito la gioventù che da molte parti d'Italia si levò unanime e corse ad arruolarsi sotto le nostre bandiere. Questa speranza diè luogo a manifestazioni di simpatia, e talora a moti ed agitazioni che prestarono un materiale e morale concorso alla nostra impresa. L'Austria e i Governi italiani che per lei parteggiavano crebbero in sospetto; e la persecuzione in quelle provincie, le quali non ebbero agio nè tempo di emanciparsi, si fece grave oltre ogni misura. In qualche provincia italiana queste speranze, queste agitazioni furono crudelmente soffocate nel sangue, e vittime generose caddero col grido del nostro Re e della comune patria sulle labbra, ed altre più furono costrette a cercare un sicuro asilo fra noi. Niuno di voi ha dimenticato i dolori della provincia di Perugia, che mossero a pietà tutta l'Europa; molti hanno potuto contare i suoi esuli o ricoverati nell'esercito all'ombra della nostra bandiera, o miseramente raminghi per le nostre città. Niuno di voi ignora quanti dolori, quante sciagure seguirono (ahi troppo da presso!) le brevi speranze dell'infelice Venezia. La riazione in quelle provincie cresciuta in proporzione, direi quasi, dei vantaggi ottenuti dalle altre parti d'Italia più fortunate, accrebbe e minaccia accrescere ogni giorno più il numero delle vittime. Quindi è che, se il Parlamento piemontese nel 1848 fece opera saggia e generosa ad un tempo provvedendo all'emigrazione italiana, il nuovo Parlamento nazionale farà opera eziandio giusta imitandone con non minore larghezza l'esempio.

La vostra Commissione non dimenticò però di preoccuparsi del modo con cui questi sussidi sarebbero distribuiti. Ma

parve a lei che l'articolo 2° della legge mostrava con sufficiente chiarezza l'intenzione del Governo di assicurarsi con i modi migliori, che la possibile equità fosse conservata in questa distribuzione e che le opportune cautele non fossero dimenticate. Una esatta statistica, e l'aiuto di Commissioni agevoleranno al Governo la via, e impediranno che si rinnovino (per quanto sarà possibile) alcuni sconci che in proposito si ebbero qualche volta a lamentare.

Esprimeva anche la Commissione il desiderio che nello stabilire queste norme il Governo serbasse a sè sufficiente latitudine per impedire, quanto era possibile, che il sussidio non si convertisse in incoraggiamento all'ozio ed al vagabondaggio; e che per renderlo più decoroso potesse preferire al giornaliero soccorso l'avviamento ad un utile lavoro. La Commissione è ben certa che di questi soccorsi il Governo non sarebbe largo giammai a coloro i quali non volessero cercare nel lavoro e nell'industria i mezzi di campare la vita, e che nello stesso tempo avendo le fisiche condizioni che li rendessero atti alle armi, si rifiutassero ad arruolarsi nell'esercito, o che senza competenti ragioni, solo per amor dell'ozio o per repulsione alla militare disciplina abbandonassero le bandiere.

Alcune parole della relazione del ministro dell'interno che precedono il progetto di legge a noi sottoposto, e che riguardano i giovani emigrati che hanno bisogno di sussidio per proseguire gli interrotti studi, ci rassicurano abbastanza in proposito sulle intenzioni del ministro.

Solo nella redazione dell'articolo 1° della legge insorse una difficoltà posta innanzi da deputati delle provincie toscane.

È ben manifesta l'intenzione del ministro di provvedere agli emigrati che si trovano in tutte le provincie del regno. Considerando però che forse la più grossa parte dell'emigrazione delle provincie romane trovasi in Toscana, e che ad essa conviene urgentemente provvedere, non sembrò a bastanza chiaro l'ultimo inciso che dice doversi le lire 300,000 ripartire nei bilanci passivi (del 1860) del Ministero dell'interno per le antiche e per le nuove provincie. Ora, come voi non ignorate, o signori, se i bilanci del 1860 per la Lombardia e per l'Emilia possono essere compresi sotto quella frase generica, non altrettanto forse potrebbe dirsi per quello della Toscana, ove esistono ancora reggenze provvisorie, dalle quali e non dal Ministero dell'interno dipendono le singole amministrazioni per quella provincia. È ben vero che questa autonomia amministrativa può considerarsi, ed altro non è realmente, che una semplice e provvida liquidazione d'interessi; ma siccome può per necessità questo stato prolungarsi ancora, siccome il bilancio toscano del 1860 non è ancora parte di quello dello Stato, e siccome in quel bilancio della Toscana alcuna categoria non esiste sotto questo titolo di soccorsi all'emigrazione, sembrò alla Commissione che fosse molto conveniente adottare una dicitura più chiara, la quale fosse più conforme e alle intenzioni del ministro, e alle vostre, non che alle necessità dell'emigrazione medesima. Parve adunque alla Commissione che si dovessero indicare esplicitamente tutte le nuove provincie che devono portare nei loro bilanci questo peso proporzionatamente ai bisogni.

La Commissione opina che questo sarà un nuovo passo verso l'unificazione vera anche degli interessi, e sarà con ciò posto in chiaro sempre più che le separate amministrazioni le quali conturbarono alcune menti non si riducono ormai che ad una provvida e prudente liquidazione.

La Commissione infine considerò che la somma di L. 300,000 stabilita dal ministro per l'anno 1860 provvede forse a suf-

ficienza ai bisogni, essendo quasi la metà dell'anno trascorsa; ma unanimemente dichiarò (ed in ciò crede aver consentito tutta la Camera) che se maggiori risultassero, o più gravi si facessero le necessità, essa sperava che il Governo non avrebbe mancato di chiedere ulteriori crediti, certo come deve essere, che tutte le volte che per esso si faccia domanda di provvedimenti dettati dalla giustizia, e consigliati da un generoso sentimento e dall'amore alla causa italiana, non gli mancherà giammai il consenso ed il concorso del Parlamento.

#### PROGETTO DI LEGGE.

Art. 1. È autorizzata sull'esercizio 1860 una maggiore spesa di lire 300,000 per sussidi ad emigrati politici ricoverati nel regno.

Tale somma verrà ripartita per decreto reale sul bilancio passivo delle antiche provincie e su quelli della Lombardia, dell'Emilia e della Toscana.

Art. 2. Saranno pure per decreto reale determinati i modi e le norme da osservarsi nella distribuzione di detti sussidi.

#### Maggiore spesa sul bilancio dell'interno 1860 per sussidi ad emigrati politici ricoverati nel regno.

*Relazione del ministro dell'interno (FARINI), 8 giugno 1860, con cui presenta al Senato il progetto di legge approvato dalla Camera il 4 stesso mese.*

SIGNORI! — Nella tornata del 6 corrente mese la Camera dei deputati ha approvato un progetto di legge, che autorizza una maggiore spesa di lire trecentomila sull'esercizio 1860 per sussidi ad emigrati politici ricoverati nel regno.

Le ragioni di opportunità e di convenienza che mossero il Governo del Re a presentare quella proposta, e la Camera dei deputati ad approvarla, vi sono manifeste, o signori, e perciò porto fiducia che non tarderà ad essere confermata dal vostro autorevole voto.

#### Maggiore spesa sul bilancio dell'interno 1860 per sussidi ad emigrati politici ricoverati nel regno.

*Relazione fatta al Senato il 20 giugno 1860 dall'ufficio centrale, composto dei senatori DEFORESTA, MARTINENGO, MOSCA, ARRIVABENE, e FARINA, relatore.*

SIGNORI! — Nell'esame delle diverse proposte di leggi colle quali veniva chiesta l'autorizzazione di varie spese nuove, ebbe l'ufficio centrale ad avvedersi che non sempre dal Ministero fu seguito uno stesso sistema, giacchè per alcune di queste nuove spese si domandava che venisse aperto un credito sul bilancio in genere del Ministero al quale la spesa si riferiva; per altre invece si chiedeva che la spesa si riferisse al bilancio della provincia nella quale la spesa era eseguita; per altre, sebbene venissero eseguite nelle nuove provincie, chiedevasi l'apertura del credito sul bilancio delle antiche provincie dello Stato; per altre infine chiedevasi che la spesa venisse ripartita sui bilanci delle antiche provincie e su quelli della Lombardia, dell'Emilia e della Toscana.

Interpellato il ministro delle finanze su questa diversità di modi di procedere nelle varie richieste di autorizzazione di spese, premetteva anzitutto che la separazione dei bilanci non era che disposizione di amministrazione interna, soggiungendo che nelle richieste di autorizzazione di spese egli si era attenuto alla massima che le spese le quali venissero regolate e sorvegliate dalle amministrazioni finanziarie locali delle diverse provincie, egli chiedeva che queste fossero autorizzate sui bilanci speciali delle provincie medesime; ma che, per le spese regolate direttamente ed immediatamente dall'amministrazione centrale dello Stato, egli chiedeva che queste fossero autorizzate od in genere sul bilancio di quel dato Ministero, od anche iscritte in aumento delle relative categorie sul bilancio delle antiche provincie del regno, quando per avventura già in esso si trovasse inserita apposita categoria.

Il sistema adottato dal Ministero delle finanze parve sufficientemente razionale, siccome quello che aveva per base un fatto attuale, quello, cioè, dell'amministrazione della somma, nell'una piuttosto che nell'altra maniera consentita.

Vero è che le amministrazioni locali delle provincie sono ed esser devono, nell'impiego del pubblico denaro, subordinate e soggette alle autorità centrali dei ministri, che soli sono responsabili in faccia alla nazione ed al Parlamento, e che senza di ciò non vi può essere vera unità politica nello Stato; ma dacchè tale separazione di solo ordine interno dell'amministrazione dei singoli Ministeri era già stata, sebbene forse inavvertentemente riconosciuta in altre leggi, dal Parlamento approvata, l'ufficio centrale non vide motivo sufficiente per istaccarsi da tale uso nel caso della legge attuale.

Nè con ciò vogliamo noi negare il fatto che in Toscana esista per ora un'amministrazione temporaneamente separata; ma, oltre che quell'amministrazione non può essere considerata come indipendente dalla amministrazione centrale e responsabile dello Stato, non possiamo quindi disconoscere il fatto che, come ai rifugiati politici dimoranti in Toscana provide fin qui (sebbene già ci troviamo giunti pressochè alla metà dell'attuale esercizio) il Ministero dell'interno direttamente, il quale solo aveva somme a ciò destinate sul bilancio delle antiche provincie dello Stato, così non havvi motivo per credere che ciò non sia per fare anche per l'avvenire, e molto meno havvi motivo per sancire un ordine di cose diverso da quello che esiste, e che non potrebbe aver vita che per cinque o sei mesi. Per altra parte incompleta risulterebbe la legge quale è formulata nello schema sottoposto all'approvazione del Senato, poichè in essa è bensì demandata al potere esecutivo la facoltà di ripartire la somma sul bilancio delle antiche provincie, e su quelli della Lombardia, dell'Emilia e della Toscana; ma, oltrechè di tali bilanci dell'Emilia e della Toscana non ha cognizione il Parlamento, non avendo potuto essergli presentati, giova altresì avvertire che al Parlamento stesso, e non ad altri, spetta lo stabilire le categorie sui bilanci, ed il determinare il numero e l'intitolazione; che la facoltà di ciò fare non è proposta nello schema di legge, e che ciò stante il potere esecutivo si troverebbe nell'impossibilità di eseguire la legge, pel motivo che, nè nei bilanci della Toscana nè in quelli dell'Emilia esistendo categoria a tale oggetto relativa, potrebbe ad essa categoria assegnare il fondo che avesse per avventura ripartito.

Dietro quanto sovra pertanto, e ritenuto in massima che il carico delle L. 500,000 debba sopportarsi proporzionatamente da tutte le singole provincie dello Stato, l'ufficio centrale trova opportuno di emendare l'alinea dell'articolo 1, proponendovi, del resto, l'adozione della legge in tale modo emendata.

PROGETTO DI LEGGE.

Art. 1. È autorizzata sull'esercizio 1860 una maggiore spesa di lire 500,000 per sussidi ad emigrati politici ricoverati nel regno.

Tale somma verrà iscritta nel bilancio del Ministero dell'interno alla cat. 60 ed in aggiunta delle lire 90,000 già stanziata per l'Emigrazione italiana.

Art. 2. Saranno per decreto reale determinati i modi e le norme da osservarsi nella distribuzione di detti modi.

**Spesa straordinaria sul bilancio del Ministero della marina 1860, per la riforma di una parte del materiale da guerra.**

*Progetto di legge presentato alla Camera il 1° maggio 1860 dal ministro delle finanze (VEGEZZI).*

SIGNORI! — Il sistema di cannoni rigati recentemente adottato dalle principali potenze d'Europa e la conseguente innovazione nella confezione dei proiettili formarono oggetto di attento esame e di accurati studi per parte della superiore amministrazione del Comitato della marina e degli ufficiali specialmente preposti al servizio del materiale d'artiglieria.

Ebbesi da tali studi e disamine per risultamento che non si possa disconoscere la superiorità dei cannoni rigati su quelli di antica forma, e sorse quindi la necessità di provvedere acciò la nostra marina possa anche a tal riguardo proporzionatamente conservarsi a paro delle altre marine militari mediante una riforma da operarsi a gradi nel materiale da guerra, secondo i trovati che finora si riscontrarono migliori.

Per tali motivi, e stante l'alacrità colla quale altri Stati curano gli apprestamenti di guerra, il Ministero della marina già ebbe ad avvisare al modo di fare entro breve termine cerchiare, trapanare e rigare 125 circa cannoni di diversi calibri e di fare acquisto di 60 cannoni di bronzo rigati di piccola portata, oltre ad una competente quantità di proiettili cilindro-ogivali e di spolette metalliche appropriate al nuovo sistema.

A tal uopo sono in corso le pratiche per l'acquisto di una macchina di sufficiente potenza per la rigatura dei cannoni anche di grosso calibro, e quelle pur anco per dare ad impresa la fondita dei preaccennati 60 cannoni di bronzo da quattro e da sei, destinati ad armare le imbarcazioni dei legni nazionali e per la provvista dei necessari proiettili.

Rinvandosi ad altra epoca la trasformazione del rimanente materiale di artiglieria, onde potere all'occorrenza trar partito dei possibili progressi della scienza in questo principale ramo dell'arte militare, è intanto indispensabile al sovra indicato oggetto la spesa di L. 600,000, da farsi nel volgente anno, per gli acquisti e lavori infra specificati, cioè:

Importo di una macchina da rigar cannoni	L.	17,000	»
Trapanatura e rigatura di 125 bocche da fuoco . . . . .	»	38,000	»
Prezzo d'acquisto di 60 cannoni di bronzo da quattro e da sei, rigati . . . . .	»	42,000	»
Prezzo d'acquisto di 34500 proiettili cilindro-ogivali di diversi diametri . . . . .	»	423,000	»
Prezzo d'acquisto di 33000 spolette metalliche	»	80,000	»

L. 600,000 »



Siccome nell'epoca della formazione del bilancio della marina per l'anno 1860 non è stata prevista tale spesa, così rendesi necessario un credito suppletivo dell'indicata somma di L. 600,000, che vorrebbe stanziare ad apposita categoria di detto bilancio col n° 45 e colla denominazione di *Spesa straordinaria per cannoni rigati e proiettili cilindro-ogivali*, come dall'unito progetto di legge che sottopongo all'approvazione della Camera, confidando che la medesima, facilmente persuasa della necessità di tali opere e dell'urgenza di provvedervi, voglia concedere il mezzo di sopprimerli.

PROGETTO DI LEGGE.

Art. 1. È autorizzata la spesa straordinaria di L. 600,000 per la riforma di una parte del materiale da guerra della marineria militare.

Art. 2. Per l'applicazione di tale spesa è istituita apposita categoria sul bilancio 1860 del Ministero della marineria, col n° 45 e colla denominazione: *Spesa straordinaria per cannoni rigati e proiettili cilindro-ogivali*.

Spesa straordinaria sul bilancio del Ministero della Marineria 1860 per la riforma di una parte del materiale da guerra.

Relazione fatta alla Camera il 2 giugno 1860 dalla Commissione composta dei deputati KRAMER, MANGANARO, BERTI-PICCHAT, BRUNET, PESCHETTO, CARANO, ZANOLINI, MICHELINI G. B., e RICCI V., relatore.

SIGNORI! — Il primo pensiero che quasi unanime sorse negli uffici, alla disamina della proposta per la riforma di parte dell'artiglieria di marina, si fu quello della scarsità del provvedimento. Nella troppo riconosciuta necessità di ampliare rapidamente il nostro naviglio da guerra, parve tenue il numero di centoventicinque bocche da fuoco da sottoporre alla *rigatura*, e così del pari insufficiente l'entità delle altre provviste.

Ed è perciò che la Commissione ripeté suo dovere di assumere informazioni, e chiedere spiegazioni al Ministero di marina.

Le nozioni richieste furono compiutamente date, e risultò dalle medesime:

1° Che l'uso dei cannoni rigati non è per ora esclusivo neppure nell'artiglieria terrestre, ma unicamente cumulativo e misto;

2° Che la quota indicata di L. 42,000 per l'acquisto di cannoni da quattro e da sei non è propriamente che il rimborso della man d'opera della fondita e dell'adattamento, giacchè il metallo è somministrato intieramente dall'arsenale marittimo che già lo possiede;

3° Infine che, ritenuta l'angustia dei locali e la scarsità dei macchinismi di cui può valersi la nostra marina, un più forte lavoro ed un più rapido procedere di costruzioni difficilmente potrebbe attualmente raggiungersi nel corso del presente anno.

Ritenute cotali indicazioni e circostanze di fatto, la Commissione ha dovuto persuadersi che le somme richieste sono destinate piuttosto ad un largo esperimento, che ad un compiuto sistema di trasformazione delle artiglierie marittime.

E ciò parve tanto più prudente, che presso molte estere nazioni fervono presentemente gli studi intorno al miglior si-

stema delle bocche da fuoco, nè finora può dirsi che la scienza abbia raggiunto l'ultimo o definitivo suo stadio in codeste applicazioni.

Del resto, omettendo ogni osservazione tecnica, e per quanto più direttamente concerne le competenze del Parlamento, ossia lo stanziamento delle somme, ulteriori e più proporzionati assegnamenti verranno stabiliti nel prossimo bilancio della marina. E sarà quella veramente l'occasione più opportuna di trattare ampiamente dei bisogni e dello sviluppo necessario alla marineria militare, nelle diverse sue parti, mentre ogni parziale discussione di qualche speciale ramo riuscirebbe per ora incompiuta, e quindi inefficace.

Nulla occorre osservare intorno al metodo delle provviste, giacchè a ciò provvede la legge di amministrazione e di contabilità.

Ed è perciò che la Commissione, esortando il Ministero a procedere colla massima alacrità in sì fatte bisogno, vi propone unanime di approvare i due articoli quali vennero proposti.

Spesa straordinaria sul bilancio del Ministero della Marineria 1860 per la riforma di una parte del materiale da guerra.

Relazione del ministro delle finanze (VEGEZZI), 8 giugno 1860, con cui presenta al Senato il progetto di legge approvato dalla Camera il 4 stesso mese.

SIGNORI! — Nella seduta del 4 corrente mese la Camera dei deputati adottò un progetto di legge diretto all'autorizzazione di una spesa straordinaria di L. 600,000 sul bilancio 1860 del Ministero della marina, per la riforma di una parte del materiale da guerra e della marina militare.

I motivi che consigliano una siffatta spesa, e che la ottennero autorizzata dalla Camera elettiva, trovansi sviluppati nell'unita relazione fatta alla Camera stessa nella tornata del 1° maggio p. p.

Mi dispenso perciò dal farne ancora qui parola, nella fiducia che il Senato, apprezzando le ragioni in detta relazione esposte, vorrà approvare lo schema di legge che a tal fine ho l'onore di presentargli.

Spesa straordinaria sul bilancio del Ministero della Marineria 1860 per la riforma di una parte del materiale da guerra.

Relazione fatta al Senato il 20 giugno 1860 dall'ufficio centrale, composto dei senatori DEFORESTA, MARTINENGO, MOSCA, ARRIVABENE, e FARINA, relatore.

SIGNORI! — La spesa di L. 600,000 venne chiesta dal Ministero della marina, e votata dall'altro ramo del Parlamento, onde cerchiare, trapanare e rigare 125 circa cannoni di diversi calibri; fondere e rigare 60 piccoli cannoni di bronzo da quattro e da sei, e fare acquisto di 34500 proiettili cilindro-ogivali di diversi diametri e 35000 spolette metalliche.

L'insufficienza degli armamenti marittimi, la sproporzione grandissima fra la estensione della marina mercantile e quella della marina da guerra erano verità già sentite ed altamente proclamate prima che lo Stato nostro fosse più che

duplicato coll'annessione di nuove provincie, e che le sponde marittime di esso si estendessero su due mari.

Ed invero, ove si avverta che il continuo trasformarsi della marina a vele in marina mista, attesa l'applicazione delle macchine ad elice ai bastimenti, agevola prodigiosamente gli sbarchi di truppe straniere su tutti i punti di approdo dei litorali marittimi, è agevole convincersi come, per uno Stato a contatto col mare, una competente e proporzionata militare marina rientri nel sistema della necessaria ed indispensabile territoriale difesa. La quale sentenza, se vera dovunque, lo è tanto più per la penisola italiana, la configurazione geografica della quale tanto prolungasi fra l'Adriatico ed il Mediterraneo, e stanno a riscontro della sua occidentale costiera isole grandi e popolose.

Ciò premesso, non deve recare meraviglia se lo stanziamento della somma richiesta sembrasse insufficiente all'estensione del bisogno, nè abbastanza concludenti apparissero le osservazioni che anche gli altri Stati si prevalgono fino ad ora anche negli armamenti terrestri di artiglierie in parte rigate ed in parte no; che insufficienti ad una completa trasformazione di essa siano i locali e le macchine; e che infine, facendosi presso esteri Governi tuttora studi per migliorare le artiglierie, fosse prudente attendere l'esito dei medesimi prima di sobbarcarsi ad ulteriori spese; mentre sembrava agevole il rispondere che la non per anco compiuta trasformazione dell'artiglieria, anche di terra, debba piuttosto attribuirsi a scarsità di tempo e di pratiche cognizioni che ad altro; che alla mancanza di locali e macchine si può facilmente supplire; soprattutto che in fatto di armamenti lo scopo principale a raggiungersi è quello che i propri non riescano inferiori a quelli del nemico che si prevede di dover combattere, anzichè quello di affaticarsi dietro un perfezionamento ideale, che, coll'incessante progredire dello scibile umano, niuno mai può vantarsi d'aver raggiunto.

Ad ogni modo, siccome ancor più che di cannoni scarseggiamo in questo momento di bastimenti da guerra, e che per avere questi ultimi richiedesi un tempo considerevole, durante il quale potranno venire chieste anche ulteriori somme per le artiglierie; e che infine è minor male chesi faccia poco, di quello che si faccia nulla; così l'ufficio centrale fu unanime nel proporvi l'adozione di questo progetto di legge.

## Maggiori spese e spese nuove sul bilancio 1859 ed anni precedenti.

*Progetto di legge presentato alla Camera il 1° maggio 1860 dal ministro delle finanze (VEGEZZI).*

SIGNORI! — Circostanze straordinarie, che non potevano prevedersi allorquando veniva approvato il bilancio dell'esercizio 1859, crearono bisogni, cui non bastarono le somme autorizzate alle diverse categorie di quel bilancio.

Comprovatasi la necessità e l'urgenza delle relative maggiori spese, il Ministero, attesa l'assenza del Parlamento, si trovò nella necessità di promuovere l'emaneazione di decreti reali per la provvisoria autorizzazione delle medesime in virtù della facoltà fatta dall'art. 20 della legge 15 novembre 1859 correlativo all'art. 25 della legge 23 marzo 1855.

In obbedienza al prescritto dall'art. 21 della precitata legge 15 novembre 1859, io mi pregio ora di sottoporre alla convalidazione della Camera le maggiori spese di cui si tratta, e per la cui giustificazione unisco alla presente relazione copia di quelle che furono a suo tempo pubblicate nella *Gazzetta ufficiale del regno* a termini della legge stessa, ed in cui sono svolti i motivi che diedero rispettivamente luogo alla menzionata eccedenza di spesa.

### PROGETTO DI LEGGE.

Art. 1. Sono approvate le maggiori spese e le spese nuove in aggiunta a quelle stanziato nel bilancio 1859, state autorizzate in via provvisoria per decreti reali in senso dell'art. 20 della legge 15 novembre 1859, e rilevanti alla complessiva somma di L. 555,684 58 ripartitamente fra le diverse categorie del bilancio 1859 in conformità di apposito quadro annesso alla presente legge.

Art. 2. Sono approvate le maggiori spese e le spese nuove in aggiunta a quelle provenienti dagli esercizi scaduti, state autorizzate in via provvisoria per decreti reali a termini della succitata legge 15 novembre 1859 nella complessiva somma di L. 91,971 40 ripartitamente fra le diverse categorie del bilancio 1859 in conformità del quadro suddetto.

<b>C A T E G O R I E</b>		<b>AMMONTARE DELLE SPESE NUOVE E MAGGIORI SPESE per caduna categoria</b>		
NUMERO	DENOMINAZIONE	ANNO <b>1 8 5 9</b>	ANNI <b>PRECEDENTI</b>	<b>TOTALE</b>
<b>Ministero di finanze.</b>				
SPESE ORDINARIE.				
<i>Annualità, malleverie, interessi di capitali.</i>				
27	Annualità e prestazioni perpetue diverse . . . . .	288 »	2,880 »	3,168 »
29	Interessi di capitali diversi dovuti dalle finanze dello Stato . . . . .	31,785 42	»	31,785 42
<i>Servizio delle contribuzioni dirette.</i>				
55	Stipendi e competenze fisse del personale superiore delle contribuzioni dirette, e dei pesi e delle misure, giusta i regii decreti 29 agosto 1851, 2 novembre 1853 e 9 settembre 1854 . . . . .	31,535 85	»	31,535 85
<i>Servizio dell'insinuazione e del demanio.</i>				
56	Fitti di locali in servizio dell'amministrazione demaniale . . . . .	325 »	»	325 »
57	Spese diverse in servizio dell'insinuazione e demanio . . . . .	»	28 45	28 45
<i>Servizi diversi.</i>				
131	Commissariati governativi presso le banche Nazionale e di Savoia, ed altre società industriali . . . . .	66 66	»	66 66
SPESE STRAORDINARIE.				
150 septies	Sussidio allo stabilimento balneario d'Aix a senso dell'articolo 6° della legge 9 giugno 1856 . . . . .	3,456 71	»	3,456 71
		<b>67,457 64</b>	<b>2,908 45</b>	<b>70,546 09</b>
<b>Ministero dell'estero.</b>				
SPESE ORDINARIE.				
<i>Ministero.</i>				
6	Corrieri, corrispondenze telegrafiche, ecc., ecc. . . . .	14,000 »	»	14,000 »
8	Decorazioni e regali . . . . .	50,000 »	»	50,000 »
<i>Legazioni e consolati.</i>				
12	Spese di primo stabilimento . . . . .	30,000 »	»	30,000 »
13	Viaggi di agenti diplomatici e consolari . . . . .	6,000 »	»	6,000 »
<i>A riportarsi . . . . .</i>		100,000 »	»	100,000 »

<b>C A T E G O R I E</b>		AMMONTARE DELLE SPESE NUOVE E MAGGIORI SPESE per ciascuna categoria		
NUMERO	DENOMINAZIONE	ANNO <b>1 8 5 9</b>	ANNI <b>PRECEDENTI</b>	<b>TOTALE</b>
	<i>Riporto . . . . .</i>	100,000 »	»	100,000 »
14	Spese di corrispondenza . . . . .	500 »	»	500 »
16	Sovvenzioni ad ospedali . . . . .	6,500 »	»	6,500 »
	<i>Spese comuni.</i>			
21	Spese casuali . . . . .	11,000 »	»	11,000 »
	<b>SPESE STRAORDINARIE.</b>			
23	Missioni straordinarie all'estero . . . . .	»	3,170 11	3,170 11
		118,000 »	3,170 11	121,170 11
	<b>Ministero dell'istruzione pubblica.</b>			
	<b>SPESE ORDINARIE.</b>			
	<i>Amministrazione ed insegnamento nelle università.</i>			
15	Riparazioni ordinarie (materiale) . . . . .	7,621 89	»	7,621 89
	<i>Amministrazione ed insegnamento delle scuole classiche e speciali.</i>			
21	Personale insegnante e bidelli dei collegi nazionali, regii e comunali (personale) . . . . .	3,443 02	»	3,443 02
		11,064 91	»	11,064 91
	<b>Ministero dell'interno.</b>			
	<b>SPESE ORDINARIE.</b>			
	<i>Intendenze provinciali.</i>			
16	Fitto dei locali . . . . .	1,147 09	»	1,147 09
	<i>Opere pie e fanciulli esposti.</i>			
23	Spese diverse . . . . .	»	948 19	948 19
	<i>Carceri di pena.</i>			
27	Spese di mantenimento e di personale interno . . . . .	»	114 10	114 10
	<i>A riportarsi . . . . .</i>	1,147 09	1,062 29	2,209 38

<b>C A T E G O R I E</b>		<b>AMMONTARE DELLE SPESE NUOVE E MAGGIORI SPESE per caduna categoria</b>		
NUMERO	DENOMINAZIONE	ANNO <b>1 8 5 9</b>	ANNI <b>PRECEDENTI</b>	<b>TOTALE</b>
	<i>Riporto . . . . .</i>	1,147 09	1,062 29	2,209 38
	<i>Carceri giudiziarie.</i>			
33	Spese di mantenimento e diverse . . . . .	»	1,473 49	1,473 49
34	Trasporto dei detenuti sotto processo . . . . .	»	1,715 03	1,715 03
35	Fitto dei locali . . . . .	85 »	»	85 »
36	Riparazioni ordinarie . . . . .	»	155 96	155 96
	<i>Sicurezza pubblica.</i>			
38	Carabinieri reali (gratificazioni e compensi) . . . . .	3,253 »	»	3,253 »
42	Fitto di locali d'ufficio e d'alloggio, e minute riparazioni . . . . .	8,000 »	33 83	8,033 83
43	Casermaggio dei carabinieri reali . . . . .	4,486 47	»	4,486 47
	<i>Spese comuni a tutti i rami.</i>			
53	Spese di stampa . . . . .	18,184 23	»	18,184 23
54	Spese di porta-lettere . . . . .	500 »	»	500 »
53	Assegnamenti d'aspettativa . . . . .	5,207 79	»	5,207 79
	<b>SPESE STRAORDINARIE.</b>			
57	Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione . . . . .	2,214 16	»	2,214 16
63	Spesa per il censimento . . . . .	»	52,000 »	52,000 »
		<b>45,077 74</b>	<b>56,442 60</b>	<b>99,520 34</b>
	<b>Ministero dei lavori pubblici.</b>			
	<b>SPESE ORDINARIE.</b>			
	<i>Acque, ponti e strade.</i>			
8	Spese d'annua manutenzione . . . . .	»	500 »	500 »
20	Spese di miglioramento, strada nazionale da Nizza a Voltri . . . . .	»	301 82	301 82
23	Spese di miglioramento, strada nazionale da Bobbio a Voghera . . . . .	»	25,567 50	25,567 50
	<i>Casuali.</i>			
39	Casuali per lavori pubblici ordinari . . . . .	8,000 »	»	8,000 »
	<b>SPESE STRAORDINARIE.</b>			
67 A	Spese di miglioramento, strada nazionale di Piacenza . . . . .	»	3,080 83	3,080 83
75 ter	Ponte di barche sul Ticino . . . . .	19,761 09	»	19,761 09
		<b>27,761 09</b>	<b>29,450 15</b>	<b>57,211 24</b>

<b>C A T E G O R I E</b>		<b>AMMONTARE DELLE SPESE NUOVE E MAGGIORI SPESE per caduna categoria</b>		
NUMERO	DENOMINAZIONE	ANNO <b>1 8 5 9</b>	ANNI <b>PRECEDENTI</b>	<b>TOTALE</b>
	<b>Ministero della guerra.</b>			
	SPESE STRAORDINARIE.			
85 cinque	Acquisto della caserma di Santa Prassede in Milano . . . . .	86,340 »	»	86,340 »
	<b>RICAPITOLAZIONE.</b>			
	Ministero delle finanze . . . . .	67,437 64	2,908 45	70,346 09
	Id. dell'estero . . . . .	118,000 »	3,170 11	121,170 11
	Id. dell'istruzione pubblica . . . . .	11,064 91	»	11,064 91
	Id. dell'interno . . . . .	43,077 74	56,442 60	99,520 34
	Id. dei lavori pubblici . . . . .	27,761 09	29,450 15	57,211 24
	Id. della guerra . . . . .	86,340 »	»	86,340 »
		<b>353,681 58</b>	<b>91,971 31</b>	<b>445,652 69</b>

**ELENCO delle spese nuove e maggiori spese al bilancio 1859 autorizzate con decreti reali.**

BILANCIO DEL MINISTERO DI	NUMERO DELLE CATEGORIE	AMMONTARE DELLE SPESE NUOVE E DELLE MAGGIORI SPESE	DATA DEI DECRETI REALI D'AUTORIZZAZIONE	N° D'ORDINE DELLE RELAZIONI	DATA DELLA PUBBLICAZIONE NELLA GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO
FINANZE.....	27	3,168 »	18 marzo 1860	13	7 aprile 1860 N° 84
	29	31,785 42	16 gennaio 1860	4	12 marzo 1860 » 61
	35	31,555 85	Id.	4	Id.
	56	525 »	Id.	4	Id.
	57	28 45	18 marzo 1860	13	7 aprile 1860 » 84
	131	66 66	16 gennaio 1860	4	12 marzo 1860 » 61
	150 septies	3,456 71	1 aprile 1860	15	14 aprile 1860 » 90
	6	14,000 »	12 febbraio 1860	6	9 aprile 1860 » 85
	8	50,000 »	16 gennaio 1860	2	16 marzo 1860 » 65
	12	50,000 »	Id.	2	Id.
ESTERO.....	15	6,000 »	12 febbraio 1860	6	9 aprile 1860 » 85
	14	500 »	29 febbraio 1860	8	Id.
	16	6,500 »	Id.	8	Id.
	21	11,000 »	Id.	8	Id.
	23	3,170 11	16 gennaio 1860	2	16 marzo 1860 » 65
	15	7,621 89	18 marzo 1860	12	7 aprile 1860 » 84
ISTRUZIONE PUBBLICA.....	21	3,445 02	12 febbraio 1860	7	Id.
	16	1,147 09	29 gennaio 1860	5	3 aprile 1860 » 80
	25	948 19	Id.	5	Id.
	27	114 40	Id.	5	Id.
INTERNI.....	53	1,475 49	Id.	5	Id.
	54	1,715 05	Id.	5	Id.
	55	85 »	Id.	5	Id.
<i>A riportarsi....</i>	.....	208,064 01			

Segue **ELENCO** delle spese nuove e maggiori spese al bilancio 1859 autorizzate con decreti reali.

BILANCIO DEL MINISTERO DI	NUMERO DELLE CATEGORIE	AMMONTARE DELLE SPESE NUOVE E DELLE MAGGIORI SPESE	DATA DEI REALI DECRETI D'AUTORIZZAZIONE	N° D'ORDINE DELLE RELAZIONI	DATA DELLA PUBBLICAZIONE NELLA GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO
<i>Riporto. . . . .</i>		208,064 »			
	56	155 96	29 gennaio 1860	5	5 aprile 1860 N° 80
	58	3,253 »	7 marzo 1860	10	24 marzo 1860 » 72
	42	8,055 85	29 gennaio 1860	5	5 aprile 1860 » 80
	45	4,486 47	29 febbraio 1860	9	11 aprile 1860 » 87
<i>Segue INTERNI. . . . .</i>	53	18,184 25	Id.	9	Id.
	54	500 »	29 gennaio 1860	5	5 aprile 1860 » 80
	55	5,207 79	Id.	5	Id.
	57	2,214 16	Id.	5	Id.
	63	52,000 »	25 marzo 1860	11	30 marzo 1860 » 77
	8	500 »	16 gennaio 1860	3	15 marzo 1860 » 62
	20	501 82	Id.	3	Id.
	23	25,567 50	25 marzo 1860	14	12 aprile 1860 » 88
<i>LAVORI PUBBLICI. . . . .</i>	39	8,000 »	16 gennaio 1860	3	15 marzo 1860 » 62
	67 A	5,080 85	Id.	3	Id.
	75 ter	19,761 09	Id.	3	Id.
	85 cinque	86,540 »	25 dicembre 1859	1	5 gennaio 1860 » 4
		445,652 69			



**Maggiori spese e spese nuove sul bilancio 1859 ed anni precedenti.**

*Relazione fatta alla Camera il 1° giugno 1860 dalla Commissione composta dei deputati SELLA GREGORIO, SINEO, BRIZIO-FALLETTI, NEGROTTI, ROVERA, ZANOLINI, MICHELINI G. B., RICCI V., e SANGUINETTI, relatore.*

SIGNORI! — Scopo di questo progetto si è l'approvazione di maggiori spese e spese nuove in aggiunta a quelle stanziato sul bilancio 1859 rilevanti alla somma complessiva di lire 553,681 58 e di altre maggiori spese e spese nuove nella somma complessiva di lire 91,971 51 in aggiunta ad esercizi scaduti anteriormente al 1859.

Le somme suaccennate, che si trovano divise in varie categorie, e furono autorizzate con decreti reali, essendo nel loro complesso assai rilevanti, chiamarono l'attenzione della Commissione ad un esame accurato su ciascheduna categoria.

Da tale esame la Commissione ebbe a convincersi che le spese, di cui si tratta, causate da motivi giusti e ragionevoli, rivestivano il carattere della necessità ed urgenza, imperocchè non si sarebbe potuto prescindere dalle medesime senza che si mancasse ad impegni contratti, o ne venisse a scapitare il servizio amministrativo.

Quindi è che la vostra Commissione dovette riconoscere che non furono oltrepassati i limiti accordati dall'articolo 21 della legge 15 novembre 1859; epperò, senza entrare nei particolari di ciascheduna categoria (locchè darebbe luogo a relazione troppo prolissa, e d'altra parte superflua, per essere i reali decreti preceduti da relazione motivata), ha l'onore di proporvi l'approvazione del citato progetto con una tenuissima modificazione, quale sarebbe di aggiungere nove centesimi alla somma complessiva contemplata nell'articolo 2, che così sarebbe nel progetto

L. 91,971 51	
Aggiunti centesimi	» 0 09
<hr/>	
Totale	L. 91,971 40

Quest'aumento di centesimi nove fu occasionato da ciò che nella categoria 25 dei lavori pubblici si stanziò in aggiunta (mediante decreto) la somma di L. 25,567 50, mentre in realtà la spesa cui volevasi provvedere fu di L. 25,567 89; eccedeva cioè di centesimi nove.

**PROGETTO DI LEGGE.**

Art. 1. Sono approvate le maggiori spese e le spese nuove in aggiunta a quelle stanziato nel bilancio 1859, state autorizzate in via provvisoria per decreti reali in senso dell'articolo 20 della legge 15 novembre 1859, e rilevanti alla complessiva somma di L. 553,681 58 ripartitamente fra le diverse categorie del bilancio 1859 in conformità di apposito quadro annesso alla presente legge.

Art. 2. Sono approvate le maggiori spese e le spese nuove in aggiunta a quelle provenienti dagli esercizi scaduti, state autorizzate in via provvisoria per decreti reali a termini della succitata legge 15 novembre 1859 nella complessiva somma di L. 91,971 40 ripartitamente fra le diverse categorie del bilancio 1859 in conformità del quadro suddetto.

**Maggiori spese e spese nuove sul bilancio 1859 ed anni precedenti.**

*Relazione del ministro delle finanze (VEGEZZI), 8 giugno 1860, con cui presenta al Senato il progetto di legge approvato dalla Camera il 2 stesso mese.*

SIGNORI! — Attesa l'assenza del Parlamento, e valendosi della facoltà fattagli dall'articolo 20 della legge 15 novembre 1859, il Ministero promuoveva l'emanazione di decreti reali per la provvisoria autorizzazione di spese che circostanze straordinarie ed imprevedute all'epoca della formazione del bilancio 1859 dimostrarono indispensabili in aggiunta a quelle autorizzate alle varie categorie del bilancio stesso, e nella somma complessiva di L. 445,652 69.

Vennero quelle maggiori spese sottoposte alla convalidazione della Camera dei deputati, la quale, nella seduta del 2 corrente mese, adottò il relativo progetto di legge, introducendovi però una leggera modificazione, che accenna all'aumento di centesimi nove riconosciuti necessari a compimento della spesa pel miglioramento della strada nazionale da Bobbio a Voghera, iscritta alla categoria n° 25 del bilancio del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1859, anni precedenti.

Tali spese trovansi ripartitamente indicate nell'unito quadro, ed i motivi che le determinarono sono sviluppati nelle pure unite relazioni a S. M., state a suo tempo pubblicate nella *Gazzetta ufficiale del regno*.

Confido, ciò stante, che piaccia al Senato di adottare lo schema di legge che ho l'onore di presentargli per le sue deliberazioni.

**Maggiori spese e spese nuove sul bilancio 1859 ed anni precedenti.**

*Relazione fatta al Senato il 20 giugno 1860 dall'ufficio centrale composto dei senatori DEFORESTA, MARTINENGO, MOSCA, ARRIVABENE, e FARINA, relatore.*

SIGNORI! — La legge del 1855, relativa alla contabilità dello Stato, statuisce all'art. 4 che « nella presentazione del bilancio attivo il Ministero debbe indicare i mezzi di far fronte compiutamente a tutte le spese previste nel bilancio passivo; » ed all'art. 22 soggiunge che, « ove si manifestasse la necessità di oltrepassare la somma assegnata ad alcuna delle categorie del bilancio per gli oggetti nella medesima previsti, o di eseguire una spesa nuova non prevista in apposita categoria, si provvederà con legge speciale, la quale determinerà i mezzi di farvi fronte. »

Egli è evidente che lo scopo delle sovraindicate due disposizioni di legge si è quello di fare in modo che nell'autorizzazione delle spese il Parlamento possa sempre esser certo che vi hanno i mezzi di farvi fronte, o colle somme già iscritte nel bilancio attivo dello Stato, o ricorrendo a nuovi prestiti od a nuove imposizioni.

Ciò premesso, può egli dirsi che il progetto di legge presentato dal Ministero per l'approvazione di maggiori spese e di spese nuove sul bilancio 1859 adempia alle prescrizioni della legge organica dianzi citata, dal momento che neppure accenna quali mezzi intenda impiegare per far fronte alle lire 445,652 69, delle quali ci viene chiedendo che autorizziamo la spesa?

Per altra parte poi come constatare la necessità di nuove somme per far fronte a maggiori spese, quando non si faccia

preventivamente risultare che tutte le somme già stanziare nelle relative categorie vennero esaurite?

È noto come gli storni, ossia i cambiamenti di destinazione delle somme suddivise fra i vari articoli di una stessa categoria possono farsi per semplice decreto; ora, potendo avvenire che le somme destinate per un articolo o non si spendano punto, o non vengano intieramente esaurite, non si può dire dimostrata la necessità di aumentare la somma destinata a far fronte ad una spesa compresa in un articolo di una determinata categoria, finchè non risulti che sono esaurite le somme destinate a far fronte alle spese di tutti gli articoli della categoria medesima.

Queste osservazioni noi femmo presenti al ministro delle finanze, il quale non disconobbe la giustezza di tali osservazioni, appoggiate anche a quanto nelle leggi generali di approvazione delle maggiori spese e delle spese nuove si praticò negli anni addietro; ma osservò che quanto alle risorse, che per far fronte alle spese delle quali ora richiede l'autorizzazione, potrebbero trarsi dai così detti *residui attivi* del bilancio 1859, dei quali si volesse fare applicazione con apposito articolo, da inserirsi nella presente legge, egli si troverebbe impossibilitato per il momento a determinarne l'ammontare, attese le complicazioni ed i ritardi occasionati nella appurazione della definitiva contabilità, dagli straordinari avvenimenti politici avvertatisi nel decorso dell'esercizio 1859; e che, non potendo determinarsi la parte delle L. 445,652 69, al pagamento delle quali potevasi far fronte coi residui fondi dell'esercizio 1859, nemmeno potevasi accertare quale sarebbe stata la somma rimanente che si sarebbe dovuta accollare al bilancio del 1860; e che per tali motivi il Ministero aveva creduto opportuno non fare cenno dei mezzi coi quali si doveva sopperire alle spese medesime. Soggiunse infine che la quistione è di *pura forma*, mentre qualunque sia l'ammontare, non peranco accertato, di questi residui attivi, dei quali non venne disposto, la spesa relativa ai medesimi dovendo essere *annullata*, l'ammontare loro figurerà nell'*attivo*, in seguito all'approvazione della legge d'assessamento definitivo del bilancio 1859.

L'ufficio centrale, non disconoscendo e la gravità dei fatti che occasionarono le complicazioni ed i ritardi dal ministro accennati e la verità dell'essere la quistione elevata di *pura forma*, la quale, se debbesi, nei casi ordinari, siccome base dell'ordine e della regolarità della contabilità, costantemente osservare, attese però le eccezionali circostanze politiche ed economiche verificatesi nel 1859 nel caso nostro si può trasgredire senza pericolo alcuno, opinò che si potesse proporre al Senato l'approvazione dello schema di legge del quale si tratta.

### Promulgazione nelle provincie dell'Emilia della legge 13 novembre 1859 sulla pubblica istruzione.

*Progetto di legge presentato alla Camera il 10 maggio 1860 dal ministro dell'istruzione pubblica (MAMIANI).* — (Vedi la nota a pagina 88.)

SIGNORI! — Il governatore delle provincie dell'Emilia diede, durante la sua amministrazione, non pochi provvedimenti nell'interesse della pubblica istruzione, che sono informati ai principii, i quali vegliano nelle antiche provincie dello Stato e nella Lombardia.

Tali si possono ravvisare i decreti che stabiliscono doversi conferire per concorso le cattedre universitarie nell'università di Modena; che istituiscono le autorità dalle quali debbono dipendere i vari istituti di istruzione e di educazione; che creano gli uffici dei provveditori e degli ispettori degli studi; che stabiliscono i licei, le scuole normali per le allieve maestre, i sussidi ai comuni per la creazione delle scuole tecniche, e che riducono nell'università di Parma a due le tre cattedre di chimica che prima vi erano; ma l'ordinamento delle varie università dell'Emilia è disforme dall'una all'altra, come varie sono le discipline regolatrici di ciascuna di esse.

Questa diversità di ordinamento, di insegnamenti, di discipline domina eziandio nei vari istituti di studi mezzani, classici, speciali, tecnici ed elementari, la maggior parte dei quali è tuttora retta dalle leggi e dai regolamenti che vigevano prima che quelle provincie si sciogliessero dalla signoria dei loro antichi dominatori.

La convenienza di assimilare quelle provincie alle altre del regno in questa parte di civile governo non ha bisogno di essere dimostrata; e nè anco ha bisogno di dimostrazione l'urgenza di siffatto provvedimento.

Per sollecitarlo il ministro sottoscritto ha l'onore di sottomettervi, o signori, l'unita proposta di legge, colla quale si delibera di pubblicare nell'Emilia la legge sulla pubblica istruzione del 13 novembre 1859, ed egli spera che non ricuserete il vostro voto alla sua proposta.

Egli è vero che, nonostante la sollecitudine che il Ministero impiegò in cercare ragguagli sufficienti di quelle nuove provincie per compilare gli specchi che andrebbero congiunti alla legge, egli non vi poté riuscire; ma, poichè quegli specchi o tabelle non variano punto l'indole e le disposizioni sostanziali della legge, il sottoscritto vi chiede, o signori, di poterle pubblicare in appresso, conformandosi ai principii dalla legge stessa stabiliti.

### PROGETTO DI LEGGE.

*Articolo unico.* La legge del 13 novembre 1859 sul riordinamento della pubblica istruzione sarà promulgata in tutte le provincie dell'Emilia per esservi osservata dal giorno della sua pubblicazione, ad eccezione delle tabelle annessevi, che formeranno oggetto di speciali provvedimenti da emanare per decreto reale.

### Modificazioni alla legge 13 novembre 1859 intorno ai collegi a convitto per le fanciulle ed alle scuole normali inferiori maschili e femminili.

*Progetto di legge presentato alla Camera il 10 maggio 1860 dal ministro dell'istruzione pubblica (MAMIANI).* — (Vedi la nota a pagina 88.)

SIGNORI! — Fra le istituzioni del regno italico, che durarono sotto le varie forme di governo in Lombardia e che attestano in modo singolare l'alta sapienza degli uomini che avevano in mano la somma delle cose di quel Governo, una splendidissima certamente è il regio collegio delle fanciulle in Milano, eretto nel 1809, per fornire una educazione civile alle famiglie agiate, e per mezzo di posti gratuiti provvedere ai bisogni di quelle che resero segnalati servizi allo Stato.

Altri nobilissimi frutti produsse in Lombardia quell'istituto,

poichè al suo modello si composero le case di educazione femminile, dirette da privati in modo che in nessun'altra provincia italiana, non che superare, si poterono neppure agguagliare.

Mosso da tale esempio il ministro proponente intenderebbe di fondare in alcune delle più insigni e popolose città del regno collegi a convitto femminili col doppio fine di costituire un buon esemplare ai privati istituti e di poter premiare con posti gratuiti le famiglie benemerite della patria.

Nel quale proposito egli si rafferma confortato dall'esperienza che si fece dal 1848 in poi dei collegi a convitto maschili, i quali valsero non poco a dare un indirizzo comune a tutti i convitti o provinciali o comunitativi o privati che si aprirono in quest'intervallo nelle antiche provincie del regno.

Ma mentre all'educazione maschile provvedeva ampiamente la legge del 4 ottobre 1848 e ne confermava le disposizioni quella del 13 novembre dello scorso anno, nulla di simile parve meritare l'educazione femminile.

Il disegno di legge che il ministro propone, coll'articolo 1 supplisce a quel mancamento, chiedendo la facoltà di istituire alcuni collegi a convitto femminili.

Nè si vuole opporre che la sola industria privata abbiassi ad occupare della femminile educazione, lasciando al Governo quanto spetta ai convitti maschili.

Abbiamo avuto nell'ultimo decennio una sufficiente esperienza da vedere come fra noi, poco informati ancora dello spirito di associazione, i privati riescano ad effetti mediocri, quando non abbiano un utile indirizzo e, diciamolo pure, una concorrenza colle istituzioni governative.

Nello stesso tempo credette il ministro proponente di innalzare a formola generale e da applicarsi a tutte le nuove provincie dello Stato quello che è stabilito all'articolo 557 della legge 13 novembre, distribuendo le scuole normali inferiori maschili e femminili non secondo le disposizioni delle provincie, ma secondo il numero degli abitanti e fissandone uno ogni 800000 abitanti.

Questa determinazione pare al proponente molto più razionale e più giusta, siccome quella che si fonda sopra base certa ed uguale in tutte le parti dello Stato.

L'importanza di queste due provvisioni, tendenti entrambe a rialzare l'educazione femminile ed a fornire le nostre scuole elementari maschili e femminili di abili maestri e maestre, sarà di leggieri riconosciuta dal Parlamento, alla cui approvazione è proposto il seguente disegno di legge.

#### PROGETTO DI LEGGE.

Art. 1. Potranno essere istituiti collegi-convitti per le fanciulle nelle città capitali più insigni e più popolose del regno.

Saranno in detti collegi stabiliti posti gratuiti a beneficio di famiglie benemerite dello Stato.

Il numero di detti posti verrà determinato ogni anno dalla legge del bilancio ed i posti saranno conferiti con decreto reale.

Art. 2. Il numero delle scuole normali inferiori maschili, determinato dall'articolo 557 della legge 13 novembre 1859, potrà essere aumentato, purchè non ecceda la proporzione di una ogni ottocentomila abitanti; il simil numero potrà essere determinato per le scuole normali inferiori femminili.

### Modificazioni alla legge 13 novembre 1859 intorno alla estensione del libero insegnamento, alla forma degli esami e ai gradi e onori accademici.

*Progetto di legge presentato alla Camera il 10 maggio 1860 dal ministro dell'istruzione pubblica (MAMIANI). — (Vedi la nota a pagina 88.)*

SIGNORI! — Molte considerazioni di utilità pubblica ci mossero a proporre le infrascritte modificazioni.

Primamente la necessità di crescere le guarentigie e di far vere ed efficaci le sussistenti, affine di poter dilatare senza pericolo e insino agli ultimi termini la libertà d'insegnamento nel fatto dell'alta scienza, come con altra proposta di legge abbiamo provveduto a crescere quella dell'insegnamento privato e inferiore.

In secondo luogo tendono le infrascritte modificazioni a dar credito nuovo e durevole ai gradi e onori accademici e per essi dare incremento progressivo al sapere più elevato e profondo, il quale oggi, conviene confessarlo, è alquanto sopraffatto dallo spirito mercantile e dalla copia e varietà delle meccaniche applicazioni, sebbene queste medesime non possano prosperare alla lunga e recare al mondo le lor meraviglie, sempre che non rampollino dal pedale di un'alta e robusta scienza.

In terzo luogo le prefate modificazioni procacciano che l'amore verso una simile scienza elevata e difficile si mantenga non solo per ambizione di gloria, ma per desiderio ragionevole e proporzionato di profitto e di lucro.

In ultimo abbiamo voluto in tutta questa materia introdurre semplicità ed accordo perfetto, e che l'insegnamento libero e l'insegnamento ufficiale entrino in nobile gara ed assidua.

Non nascondiamo che queste modificazioni mirano altresì a porre in amore e in credito gli studi letterari e filosofici, forse non appregiati abbastanza dallo spirito positivo del secolo. E insieme vogliono cansare il pericolo di moltiplicare eccessivamente la mediocrità in ambo quei rami di sapere.

Le tendenze generali dei tempi sono irresistibili ed hanno un perchè così necessario come fruttuoso. Ma un Governo prudente ed illuminato coordina i propri mezzi ed usa della propria efficacia non a combatterle, sibbene a regolarne il corso e temperarne gli eccessi. Certo è che nella vicina Francia (per qui allegare una prova di fatto), qualora il Governo non avesse in questi ultimi trent'anni protetto ed invigorito gli studi classici, e segnatamente le lettere greche e latine, quella nazione civilissima pericolava di perderne qualunque notizia. Oltrechè a pochissimi, credo, rimane nascosto oggidì come ogni declinazione della cultura letteraria e filosofica scemi grandemente nei più il pronto e fino criterio del vero, affievolisca il senso peranche del bello morale e svezzi le menti sì dalla meditazione e sì dalla facile applicazione dei principii.

Un altro fine assegnato a queste riforme si è di veder modo d'interessare vivamente e durevolmente agli studi le ricche e popolose città e invogliarle a spendere intorno ad essi con larga mano. Alcun municipio lombardo, per via d'esempio, vedrà di potere con la legge presente non che erigere tale cattedra o tale altra, ma, chiamando parecchi liberi insegnanti, e molto bene retribuendoli, istituire quasi intere facoltà universitarie. La scienza e le scuole staranno sempre basse e incerte insino a che se ne lasci tutto il carico al Governo, e i cittadini d'ogni ordine non se ne preoccupino continuamente e non le facciano cosa propria.

Una delle principali disposizioni della proposta si è che l'art. 100 della legge del 13 novembre 1859, in cui si limita l'insegnamento libero a certi luoghi e a certe specie di corsi, è abolito.

D'altro lato le prove di capacità sono fatte più sicure e compiute. L'esame orale, stendendosi in parte sul subbietto medesimo d'una dissertazione scritta, toglie di mezzo la possibilità d'ogni inganno e d'ogni plagio; e lo stesso fine si ottiene mediante la disputa sostenuta sul tema stampato.

Perciò la proposta distingue la disputazione vera ed efficace, la quale accade in seno della Commissione, dall'altra divenuta di pura forma, e convertita in grazioso spettacolo. La disputa reca eziandio il profitto notevole di assaggiare il candidato nella sua potenza ragionatrice e nel grado di padronanza al quale è pervenuto maneggiando a sua posta la materia disputata, e sciogliendola da tutte le ombre e da tutti i dubbi.

Coll'articolo 23, lettera *d*, e coll'articolo 25, lettera *d*, viene provveduto perchè la cultura letteraria non sia al tutto dimenticata dagli studiosi di scienze positive; e viceversa i filosofi e i letterati si avvezino alla certezza, all'ordine e al rigore di quelle. Dal che nasce altresì l'accordo delle facoltà intellettuali e l'intima unione delle scienze, delle lettere e della filosofia.

Era necessità distinguere la laurea professionale dalla dottrinale, e la prima fare meno assai laboriosa dell'altra.

Al corpo sociale umano bisognano in ciascun anno parecchi medici, chirurghi, avvocati, ingegneri. Occorre perciò contentarsi di quella dose di scienza che le annesse professioni ricercano.

Quanto ai maestri di ginnasi e licei, che pur bisognano all'educazione e istruzione pubblica, è grandemente mestieri addestrarli con particolare cura e speciale disciplina; quindi a tal fine è deputata la fondazione d'uno istituto magistrale superiore, intorno a cui vi sarà quanto prima, o signori, sottomesso un disegno di legge.

L'insegnamento universitario è in tal guisa mantenuto nel grado eminente che gli compete, e levatone ciò che vi rimaneva di istruzione pressochè elementare.

Ma ognun vede che la distinzione delle due lauree, quanto è razionale e profittevole all'alta scienza, tanto pericola di rompere ad uno degli scogli de'nostri tempi; e cioè, che niuno o pochissimi vogliono faticare a conseguire la laurea dottrinale, s'ella non reca altra cosa eccetto l'onore e il sapere.

Noi procurammo di ovviare a questo gravissimo ostacolo aprendo a quei laureati alcune carriere piene di dignità e non sprovviste di lucro. L'amministrazione dell'istruzione pubblica verrà un qualche poco vincolata; ma i vantaggi che dalla proposta emergono superano di gran lunga cotesto parziale impaccio.

Perchè poi le guarentigie di capacità che cerca la legge sieno effettive, conviene chiudere ai liberi insegnanti ed agli aggregati ogni altra via di giungere a quella loro dignità, salvo gli esperimenti di cui si parla qui sopra, e quindi conviene abolire l'articolo 96 e l'articolo 84 della legge del 13 novembre 1859, e serbar solo al ministro l'uso discreto dell'articolo 69.

Non è ferma ancor ora l'opinione pubblica sulla opportunità di sopprimere le università che abbiamo di second'ordine, e dove nondimeno si rischia che le lauree professionali vengano conferite con assai poco rigore.

Similmente si può temere che gli esami dati in questo liceo o in cotesto perdano di severità e di efficacia. Anzi una espe-

rienza comune insegna che il tempo e l'incuria conducono a poco per volta un simile effetto pressochè dappertutto.

Tal pericolo di negligenza e rilasciatezza può farsi maggiore appo alcuna università che sarà utile di trasmutare a prova di libertà in un perfetto corpo morale arbitro de' propri regolamenti e destini.

Rimedio a ciò abbiamo pensato una Giunta straordinaria da costituirsi *ad hoc*, divisa in due classi, e da inviarsi, quasi a modo delle Assise, ora in un luogo ed ora in un altro, essendo qui davvero il caso di dover di quando in quando richiamare le istituzioni inverso i loro principii.

## PROGETTO DI LEGGE.

### TITOLO I.

#### *Dei gradi e delle dignità accademiche.*

Art. 1. V'ha due sorta di gradi accademici:

Il diploma;

La laurea professionale.

Art. 2. Il diploma si concede ad ogni studente che prende tutte le iscrizioni dell'insegnamento obbligatorio d'una facoltà e supera la prova di tutti gli esami prescritti dall'art. 23, salvo la disputa pubblica e la stampa delle tesi.

Art. 3. La laurea professionale in medicina, in legge, in matematica si ottiene con le iscrizioni e gli esami qui innanzi notati, con la stampa delle tesi e la disputa pubblica.

Art. 4. Le dignità accademiche sono due:

Il professionato;

L'aggregazione.

Art. 5. Questa si distingue in due specie, in aggregazione semplice e in aggregazione superiore.

La prima conferisce la dignità della laurea dottrinale e del libero insegnamento.

L'aggregazione superiore conferisce di più il diritto di supplire nelle loro cattedre i professori dell'università a cui è adde-  
tto l'aggregato.

Art. 6. L'aggregazione semplice si ottiene mediante l'esperimento di cui all'art. 23.

L'aggregazione superiore si consegue con l'esperimento di cui all'art. 30.

Art. 7. Vi sarà un concorso annuale di aggregazione semplice in ciascuna facoltà per qualche speciale materia, di modo che tutte le principali insegnate in essa facoltà si vengano successivamente a far subbietto del concorso.

Art. 8. Si potrà oltre ciò aprire un simigliante concorso per la filologia greca e latina, per la filologia italiana, per la filologia orientale e per l'archeologia.

### TITOLO II.

#### *Degli onori e dei diritti delle due specie d'aggregazione.*

Art. 9. Chiunque abbia conseguito la laurea dottrinale appartiene indistintamente a tutte le università dello Stato, e in tutte può intervenire alle funzioni e solennità che vi si celebrano, prendendo posto fra gli aggregati della sua categoria appartenenti a quella medesima università.

Il suo nome sarà dal Ministero dell'istruzione pubblica notificato agli altri Ministeri, perchè dai medesimi possa esserne tenuto conto nella collazione degli impieghi che ne dipendono.

Art. 10. Nullameno egli è addetto particolarmente alla università in cui venne laureato, o ad altra da lui preferita.

Art. 11. Similmente ha diritto di alzare cattedra in qualsiasi luogo dello Stato sulla scienza di cui fu proclamato libero insegnante.

Art. 12. Professando in una università, o accademia, o istituto universitario, partecipa all'ammontare della tassa d'iscrizione pagata dagli studenti suoi e uditori, semprechè l'insegnamento suo sia di quelle materie che sono obbligatorie per il diploma, la laurea professionale e l'aggregazione.

Art. 13. Sotto la condizione medesima il libero insegnante partecipa alla tassa suddetta in qualunque luogo dello Stato professi; e le iscrizioni verranno registrate dal provveditore provinciale.

Art. 14. Partecipa eziandio all'ammontare delle propine, ognora che interviene agli esami facendo parte delle Commissioni.

Art. 15. Le cariche d'ispettore generale, provveditore di 1<sup>a</sup> classe, preside di liceo, primo bibliotecario, governatore dell'istituto magistrale superiore, non possono essere conferite se non agli aggregati universitari. E le pensioni loro di riposo sono pareggiate a quelle dei professori supplenti.

Art. 16. In ogni concorso per le cattedre universitarie, dove la Commissione deputata ad esaminare i titoli dei concorrenti non riconosca in veruno di questi le qualità contemplate dall'art. 69, debbono gli aggregati venir preferiti, e fra questi, a parità di merito, gli aggregati superiori.

Art. 17. Il numero degli aggregati superiori che sono chiamati a supplire non può oltrepassare della metà il numero dei professori ordinari; se v'ha numero dispari, vi sarà un supplente di più.

L'insegnamento verrà fra essi distribuito in modo che ciascuno possa supplire almeno a due professori, congiungendo insieme gl'insegnamenti che sono più affini.

Art. 18. Se il numero degli aggregati superiori oltrepassa quello dei supplenti, le supplenze che rimarranno vuote verranno occupate da chi ha il titolo di aggregazione corrispondente all'insegnamento e per diritto di anzianità nel titolo stesso.

Art. 19. Ricevono un emolumento corrispondente alla terza parte di quello assegnato ai professori ordinari, oltre una indennità proporzionata al supplimento da loro esercitato nell'anno.

Art. 20. Dopo trentadue anni di titolo hanno diritto ad una pensione corrispondente al terzo dell'emolumento dei professori ordinari.

Art. 21. Nella facoltà di lettere e filosofia non si può aspirare se non alla laurea dottrinale e all'aggregazione superiore.

Art. 22. Il diploma impartito dallo istituto magistrale superiore tiene luogo del diploma universitario e della laurea professionale.

### TITOLO III.

#### *Degli esami di laurea professionale, di laurea dottrinale e di aggregazione superiore.*

Art. 23. Gli esami per la laurea professionale consistono:

- a) In una composizione scritta a porte chiuse;
- b) In un esame orale sopra essa composizione;
- c) In altro esame orale sopra un tema estratto a sorte;
- d) In un terzo esame orale sopra un tema estratto a sorte ed attinente ad una disciplina letteraria o filosofica scelta dal

candidato fra tutte quelle insegnate nella facoltà di lettere o filosofia;

e) In una disputa pubblica secondo le consuete forme.

Art. 24. Gli esami per la laurea dottrinale non possono essere sostenuti prima di due anni, nè più tardi di cinque, dopo conseguita la prima laurea, o il diploma di cui all'art. 1, ovvero il diploma dell'istituto magistrale superiore. Sarà ammesso all'esperienza eziandio chiunque abbia in altra celebre università ottenuto la laurea professionale o un grado ad essa corrispondente.

Un regolamento indicherà nominativamente le università e determinerà la equipollenza dei gradi.

Art. 25. Detti esami consistono:

a) In una composizione scritta a porte chiuse e poi messa a stampa;

b) In un esame orale sopra essa stampa;

c) In altro esame orale sopra un tema estratto a sorte;

d) In un terzo sopra un tema estratto a sorte e attinente ad alcuna particolare disciplina scelta dal candidato.

Se questi aspira alla laurea o di lettere o di filosofia, la particolare disciplina verrà scelta fra tutte quelle insegnate nelle altre facoltà.

E viceversa verrà scelta fra le insegnate nella facoltà di lettere e filosofia, se il candidato aspira ad altra specie di laurea;

e) In una disputa sopra la tesi liberamente scritta e stampata dal candidato;

f) In una lezione improvvisa sul tema scelto dalla Commissione di esame;

g) Nella disputa pubblica secondo le consuete forme.

Art. 26. Il regolamento di ciascuna facoltà determina così le materie circa le quali si deve sostenere l'esame per la laurea professionale e da cui sono estratti i temi, come le altre materie per la laurea dottrinale.

Art. 27. Per quest'ultima il candidato è dichiarato altresì libero insegnante sulla scienza o ramo di scienza intorno al quale si volge la tesi liberamente scritta e stampata.

Art. 28. Nondimeno, se il laureato eserciterà con plauso l'insegnamento libero pel corso almeno di due anni, potrà mutar la materia di esso, quando non esca da tutte quelle insegnate nella facoltà in cui è laureato, e previo parere del Consiglio superiore.

Vi si intenderanno comprese eziandio le materie strettamente affini e connesse con quelle insegnate nella facoltà.

Art. 29. L'esperienza per l'aggregazione superiore non può essere data prima di due anni dopo conseguita l'aggregazione semplice, e non più tardi di cinque.

Art. 30. Esso consiste in una disputa del candidato col proprio competitore sulla tesi da ciascuno dei due scritta liberamente e stampata. E in una lezione improvvisa sul tema scelto dalla Commissione. E sì la tesi come il soggetto della lezione debbono versare in materie comprese nello insegnamento della facoltà in cui il candidato ottenne la laurea dottrinale.

Art. 31. Gli esperimenti per le due sorte di aggregazione non possono essere sostenuti che nelle università di prim'ordine.

### TITOLO IV.

#### *Della Giunta straordinaria per gli esami.*

Art. 32. Il ministro può nominare una Giunta straordinaria per gli esami e la invia dove crede più opportuno e secondo il bisogno.

Art. 53. La Giunta è divisa in due classi: l'una per gli esami in alcuna università e scuole annesse, e nell'istituto magistrale superiore; l'altra per gli esami nelle scuole inferiori.

TITOLO V.

Disposizione generale.

Art. 54. Per effetto della presente legge s'intenderanno abolite tutte le disposizioni contrarie alla medesima contenute in ogni legge anteriore, e segnatamente gli articoli 84 e 96 della legge del 15 novembre 1859.

**Modificazioni alla legge 13 novembre 1859 intorno ai presidi di licei, ai direttori dei ginnasi e agli insegnanti nelle scuole mezzane o secondarie.**

*Progetto di legge presentato alla Camera il 10 maggio 1860 dal ministro dell'istruzione pubblica (MAMIANI). — (Vedi la nota a pagina 88.)*

SIGNORI! — La legge del 15 novembre 1859, creando gli uffici de' presidi, de' licei e direttori dei ginnasi, e assegnando loro lo stipendio secondo l'importanza degli istituti cui sono chiamati a governare, tace interamente delle condizioni secondo le quali i loro stipendi, come quelli degli insegnanti, dovrebbero progredire, e delle norme che saranno per regolare la loro pensione di riposo.

Come conseguenza di questo silenzio, i presidi e direttori non otterrebbero mai alcun avanzamento nella propria carriera; e quando per la grave età o per l'inferma salute dovessero lasciare l'ufficio, sarebbero considerati quali ufficiali dell'ordine amministrativo, e quindi non godrebbero de' vantaggi assicurati dal regio biglietto 30 giugno 1852 agli insegnanti delle regie scuole mezzane o secondarie, con i quali parteciparono le fatiche per lunghi anni.

Questa diversità di trattamento avrebbe per primo e sicuro effetto lo allontanare gli insegnanti provetti dagli uffici di preside e di direttore; il che vede ciascuno quanto riuscirebbe dannoso non pure all'istruzione, che non potrebbe più giovare dell'opera e della esperienza de' più benemeriti insegnanti, ma anche alle finanze, le quali dovrebbero corrispondere la pensione di riposo a tali professori e sostenere ad un tempo la spesa degli stipendi dei presidi e dei direttori.

Per riparare a siffatti inconvenienti è necessario che i presidi de' licei e i direttori de' ginnasi siano pareggiati agli insegnanti nei diritti che a questi sono conferiti dalle leggi; e a ciò provvedono entro certi limiti e con certe condizioni le disposizioni dei primi tre articoli di questa proposta di legge.

Secondo gli articoli 72, 74 e 215 della legge, i professori titolari de' licei e de' ginnasi, i quali godono d'uno stipendio superiore a quello che è assegnato alla cattedra che occupano, non potrebbero godere del beneficio dell'aumento sessennale su tutto il loro stipendio, ma su quella parte soltanto che corrisponde alla somma fissata dalle tabelle.

Questa disposizione è certamente ragionevole quando sia ristretta ai professori delle università pei quali specialmente fu inserita nella legge, avendo essi avuto un notevole accrescimento del loro stipendio primitivo; ma non può dirsi egualmente giusta e conveniente per gli insegnanti delle scuole

mezzane o secondarie, la cui condizione, se venne d'alquanto migliorata dalla nuova legge, ciò fu principalmente per gli aumenti sessennali; cosicchè al beneficio della legge parteciperebbero quasi solo coloro i quali di poco sono entrati nella carriera dell'insegnamento e ne sarebbero pressochè esclusi quelli che hanno già prestato al Governo lunghi e lodevoli servigi.

Infatti secondo la legge del 15 novembre i professori titolari de' licei e de' ginnasi avranno dopo tre sessennii uno stipendio di molto superiore a quello onde sono provveduti al presente i professori di uguale o di maggiore anzianità. Dove pertanto la condizione degli attuali insegnanti più provetti non fosse alquanto vantaggiata, non è dubbio ch'essi abbandonerebbero in breve il pubblico servizio, e le finanze dello Stato, come già di sopra venne accennato rispetto ai presidi e ai direttori, dovrebbero sottostare al pagamento della loro pensione di riposo e allo stipendio degli insegnanti da cui sarebbero surrogati.

Si propone adunque coll'articolo 4 dell'unita proposta di legge che sia derogato al disposto del secondo capoverso dell'articolo 74 della legge 13 novembre, e che per conseguenza l'aumento sessennale per quelli fra gli insegnanti che contano 18 anni almeno di esercizio abbia luogo sull'intero stipendio di cui già sono in possesso e non su quella sola parte che corrisponde alla somma stabilita dalle tabelle F e G.

Nella tabella G, annessa alla legge più volte citata, è dichiarato che, dei cinque professori del ginnasio, tre saranno titolari e due reggenti; che uno dei titolari sarà addetto all'insegnamento delle classi superiori, e gli altri due alle classi inferiori; e che dei due reggenti uno insegnerà nelle classi superiori, ed uno nelle inferiori.

Queste minute prescrizioni non possono se non riuscir di inciampo al buon andamento ministeriale, poichè in molti casi accadrà al Ministero di dovere, richiedendolo l'interesse della istruzione, deputare più d'un titolare o più d'un reggente per l'insegnamento delle classi superiori od inferiori, e quindi è mestieri che l'amministrazione abbia in ciò la libertà che le è necessaria, e possa, senza alterare ciò che riguarda il numero e l'importanza degli stipendi, assegnare, secondo le convenienze, i tre titolari e i due reggenti alle classi.

A tal fine provvede il penultimo articolo della proposta di legge, col quale si ordina che dei cinque professori de' ginnasi stabiliti nella tabella G, tre saranno titolari e due reggenti, cogli stipendi loro attribuiti nella tabella stessa, secondo la classe del ginnasio, senza aver riguardo alla classe d'insegnamento a cui sono addetti.

PROGETTO DI LEGGE.

Art. 1. I presidi de' licei ed i direttori dei ginnasi sono pareggiati agli insegnanti delle scuole mezzane o secondarie in tutti i diritti a questi conferiti dal regio brevetto 30 giugno 1852, e dall'articolo 215 della legge 13 novembre 1859.

Art. 2. Pei presidi dei licei di 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> classe il sessennio di esercizio richiesto per gli aumenti di cui all'articolo 215 della legge 13 novembre 1859 non comincerà a decorrere se non dopo compiuti diciotto anni di esercizio scolastico.

Art. 3. Se gli insegnanti i quali sono nominati presidi o direttori godono già d'uno stipendio superiore a quello che è assegnato al nuovo ufficio, essi conserveranno il primitivo loro stipendio insieme coi diritti che avessero acquistato.

Art. 4. Non ostante il prescritto del secondo capoverso dell'art. 74 della legge 13 novembre 1859, gli insegnanti dei ginnasi e licei, che avranno compiuto diciotto anni di eser-

cizio, saranno ammessi all'aumento del decimo dell'intero stipendio di cui sono in possesso, ancorchè trovansi questo superiore a quello fissato dalle tabelle F e G per i licei o ginnasi ai quali trovansi addetti.

Art. 5. Dei cinque professori dei ginnasi stabiliti nella tabella G annessa alla legge 13 novembre 1859 tre saranno titolari e due reggenti, cogli stipendi loro attribuiti nella tabella suddetta, secondo la classe del ginnasio, senza aver riguardo alla classe d'insegnamento a cui sono addetti.

Art. 6. È derogato, in quanto sono contrarie al presente, alle disposizioni della legge 13 novembre 1859 e delle annesse tabelle.

### Modificazioni alla legge 13 novembre 1859:

- 1° Intorno ai collegi a convitto per le fanciulle ed alle scuole normali inferiori, maschili e femminili;
- 2° Intorno alla estensione del libero insegnamento, alla forma degli esami, e ai gradi e corsi accademici;
- 3° Intorno ai presidi di licei, ai direttori dei ginnasi, e agli insegnanti nelle scuole mezzane o secondarie;
- 4° Promulgazione nelle provincie dell'Emilia della legge 13 novembre 1859 sulla pubblica istruzione.

*Relazione fatta alla Camera il 21 giugno 1860 dalle Commissioni composte dei deputati: 1ª SANGUINETTI, BON-COMPAGNI, MACCIÒ, BORGATTI, MAZZA, CAPRIOLO, GUALTERIO, TENCA, REGNOLI. — 2ª SANGUINETTI, BON-COMPAGNI, MACCIÒ, BORGATTI, CAVALLINI G., CAPRIOLO, GUALTERIO, TENCA, ASPRONI. — 3ª SANGUINETTI, BON-COMPAGNI, MACCIÒ, BONA, CAVALLINI G., CAPRIOLO, GUALTERIO, TENCA, REGNOLI. — 4ª SANGUINETTI, BON-COMPAGNI, MACCIÒ, BONA, CAVALLINI G., CAPRIOLO, TENCA, ASPRONI, e GUALTERIO, relatore.*

SIGNORI! — La vostra Commissione incaricata di esaminare la legge n° 20, che vi propone modificazioni alla legge 13 novembre 1859 intorno ai presidi dei licei; portò quasi all'unanimità un parere degli uffizi, il quale, più che da considerazioni speciali della proposta medesima, era informato da considerazioni generali. Gravi (non conviene nascondere) fino dai primi giorni in cui il Parlamento si riunì erano le preoccupazioni per tutto ciò che ha rapporto al pubblico insegnamento; disparatissime si trovavano le sentenze sulle massime generali o che lo regolarono finora, o che potevano regolarlo in avvenire.

Le discussioni che si fecero nelle Legislature precedenti sulle massime stesse, e specialmente per ciò che riguarda e la libertà dell'insegnamento e l'ordinamento amministrativo più o meno concentrato, provano come queste divergenze siano di antica data, siano una eredità che il presente Parlamento nazionale ha ricevuto dai Parlamenti che lo hanno preceduto. Le varie leggi che una all'altra si sono succedute; il bisogno che ha sospinto il Ministero cessato all'epoca dei pieni poteri a profittare di quella occasione per troncargli in via di fatto le discussioni con una nuova legge, la quale da un lato sanciva il principio della libertà dell'insegnamento, dall'altro consacrava e assicurava le norme amministrative che dovevano regolarne le varie parti; questo fatto stesso, dico, prova come quei ministri subissero essi ancora le conseguenze delle precedenti discussioni, e presentissero quelle che si sarebbero in seguito sollevate.

La legge del 13 novembre infatti non contentò, come non poteva contentare, i sostenitori delle contrarie sentenze; e ciò maggiormente perchè, fatta in quei momenti di grave preoccupazione, non poteva essere in tutte le sue parti maturata, e perchè, tolta alla discussione, troncava troppo nettamente forse alcune questioni sulle quali maggiore era la discrepanza. Si sollevarono allora da molte parti immediatamente le re- criminationi, le quali crebbero non appena le mutate condizioni del regno vennero ad avvalorare e far più gravi le ragioni di coloro che l'avrebbero voluta informata a diversi principii. Le nuove provincie per buona ventura aggregate al regno possedevano centri d'istruzione per antica fama celebrati; possedevano istituzioni che in alcune parti avevano prodotti frutti talora invidiati; possedevano elementi e pratiche di libertà che dall'applicazione della parte amministrativa della legge 13 novembre potevano essere minacciate del pericolo di vedersi o paralizzate o rese infeconde; mentre in altre provincie all'opposto facevansi sentire bisogni più gravi che invocavano provvedimenti urgenti, che creassero e preparassero ciò che non esisteva, anzichè provvedimenti che regolassero ciò che si presupponeva esistesse.

Sembrava agli uffizi che il ministro stesso della pubblica istruzione avesse sentito la convenienza di un provvedimento dettato o da opinione in parte diversa che egli portasse dai passati legislatori, o da opinione in lui stesso modificata per le mutate condizioni del regno. Le copiose modificazioni che egli vi propose successivamente in varii schemi di legge, dei quali questo è il primo che viene in discussione innanzi a voi, sembravano farci testimonianza che il ministro eziandio fosse convinto della necessità di provvedimenti che riparassero a molti inconvenienti che la legge del 13 novembre presentava.

Troppo arduo sarebbe forse a lui sembrato il preparare una nuova legge, troppo difficile il porla in discussione, soprattutto nella presente Legislatura, e quindi sembrava avesse preferito il procedere per via di parziali modificazioni, le quali ai maggiori inconvenienti della legge riparassero.

Ma in questo frattempo, o signori, le cose gravemente si modificavano. Una legge veniva presentata e sancita dal Parlamento con la quale veniva istituita una Commissione presso il Consiglio di Stato incaricata appunto di compilare le leggi sulle varie parti della pubblica amministrazione che dovevano regolare il regno nelle nuove condizioni fattegli dalle annessioni. Queste leggi di pubblica amministrazione dovendo regolare l'ordinamento dei municipi e quello delle provincie, dovranno molto probabilmente tener conto eziandio dei rapporti che possono esistere fra la pubblica istruzione e i municipi e le provincie stesse, e rendere possibile un maggiore sviluppo di una provvida libertà, all'applicazione della quale forse non è utile accumulare preventivamente inopportune difficoltà.

Ponendo mente a ciò, parve alla Commissione che diventasse ora inopportuno per nostra parte qualunque sanzione anche implicita, non che qualunque esame sulla legge 13 novembre 1859, e per conseguenza precoce qualunque studio sulle modificazioni e miglioramenti che potrebbero nella medesima parzialmente introdursi. Queste generali considerazioni consigliavano di non entrare in disamina di varie modificazioni dal ministro della pubblica istruzione indicate prima che la Camera potesse avere notizia delle deliberazioni della nuova Commissione provvisoria del Consiglio di Stato, l'istituzione della quale variò lo stato delle cose. Queste considerazioni poi valevano tanto più per la proposta di legge n° 20, perchè in essa non solo trattasi di urgenti provvedi-

menti dettati dalla necessità, ma perchè riguarda appunto la parte più contestata della legge 13 novembre, cioè la parte amministrativa, e tendendo a migliorare la condizione dei presidi dei licei, direttori dei ginnasi ed insegnanti delle scuole mezzane o secondarie, avrebbe l'inconveniente di conferire frattanto nuovi diritti personali che incepperebbero sempre più l'azione del legislatore, qualora fosse chiamato in questa parte a portare radicali riforme nella legge medesima.

Quindi è che la Commissione, nella sua maggioranza, vi propone di non trattenervi nell'esame della proposta di legge n° 20, perchè per le mutate circostanze resa inopportuna.

E poichè la legge 13 novembre per la parte che riguarda l'ordinamento dei licei non è ancora attuata, la vostra Commissione prese a disamina la petizione n° 6680, rimandata nella tornata 24 maggio 1860 alle Commissioni che si occuparono delle leggi sul pubblico insegnamento. In questa molti comuni del circondario di Savona, cioè Pallare, Cairo, Salicetto, Dego, Piana, Santa Giulia, Carcare, Plodio, Millesimo, Altare, Rocchetta del Cairo, Mallare, Bormida e Carretto, vi espongono i danni dei quali sono minacciati i loro interessi per la soppressione dei corsi di filosofia nei collegi ora esistenti, e per l'ordinamento dei licei e ginnasi stabiliti con la legge 13 novembre. A quali reclami altri se ne aggiunsero, ed è noto alla Commissione che identiche petizioni sono giunte alla Camera sotto i numeri 6694, 6698, 6702, 6706, 6707, 6711, 6713, 6715, 6717, 6720, 6725, 6728, 6738, 6740, per parte dei comuni di Aosta, Biella, Pinerolo, Zubiena, Pratalungo, Mongrando, Borriana, Savigliano, Trivero, Portula, Camandona, Picetto, Bioglio, Candelo, Pologno, Viverone, Mosso Santa Maria, Valle inferiore e superiore Mosso, Veglio, Pistolesa, Ternengo, Occhieppo, Muzzano, Brusnengo, Verrone, Castellingo, Valdengo, Montalciana, Graglia, Selve, San Giuseppe, Pettinengo, Cossilla, Zimone, Sagliano, Cacciorna, Callabiana, Valle S. Nicolao, Quaregno, Mezzano, Camburzano, Cossato, Cerreto, Chiavazza, Vigliano, Villanova e Croce Mosso.

Sembrò alla Commissione che i reclami di questi comuni potessero aprire appunto la via ad un provvisorio temperamento, il quale, nulla pregiudicando in massima, potrebbe venire opportuno nell'incertezza del futuro ordinamento e della sorte che potrebbe per avventura subire la legge del 13 novembre in conseguenza degli studi che farà la nuova Commissione aggiunta al Consiglio di Stato. Si pensò che l'immediata attuazione di quella parte della legge, la quale riguarda i licei e i ginnasi, poteva forse inutilmente compromettere interessi e creare malcontenti, mentre una nuova legge potrà forse per avventura prevenirli o scemarli. Restare nel provvisorio per la parte della legge non attuata, cioè per la parte compresa nel titolo III, non sembrava dovesse per un anno produrre troppo gravi inconvenienti. Si considerò però che un ordine del giorno non poteva essere mai sufficiente sia per provvedere a quelle istanze, sia per torre il ministro dalla ineluttabile necessità in cui è di applicare la legge 13 novembre nell'anno prossimo scolastico. Si concluse quindi alla necessità di presentarvi un progetto di legge, il quale, basato sulle generali considerazioni che avevano preoccupato gli uffici e la Commissione, provvedesse e ai reclami numerosi ed all'urgente bisogno. La sospensione del titolo III della legge 13 novembre manterrebbe nelle antiche provincie e in Lombardia lo *statu quo* attuale, e tratterrebbe frattanto la nomina di una numerosa gerarchia, che renderebbe, per la sua esistenza, benchè recente, meno libero il concetto e la volontà del legislatore in una nuova compilazione di legge di pubblica istruzione.

Trovandosi poi i membri della Commissione della legge

n° 20, nella loro maggioranza, a far parte delle Commissioni nominate per le leggi numeri 17, 18 e 19, ragionando della presa deliberazione con i loro colleghi appositamente riuniti, e trovandosi con un identico mandato per le altre tre leggi, basato sulle medesime considerazioni già svolte per la prima, si esaminò se per avventura qualche altro provvedimento fosse necessario che potesse convenire nella parte principale ai desiderii del ministro.

L'applicazione della legge 13 novembre all'Emilia era bensì ancor essa respinta per le considerazioni predette, ma si asseriva essere il ministro in quelle provincie munito a sufficienza di poteri per i maggiori bisogni dell'andamento dell'istruzione in forza delle leggi e decreti colà pubblicati dal dittatore che quelle provincie aveva rette. Non volendo però lasciarlo nell'imbarazzo, se per avventura in qualche parte essenziale da quelli non fosse provveduto, si pensò che sarebbe opportuno munirlo di sufficienti facoltà perchè, in casi urgenti e in quelle parti colle quali gli anteriori decreti attualmente in vigore non avessero provveduto, potesse valersi di quella parte della legge del 13 novembre che riguarda l'insegnamento primario e che è già nelle antiche provincie pienamente attuata.

La Commissione pertanto, nel far voti perchè dagli studi che si faranno nel compilare le nuove leggi di pubblica amministrazione debba emergere un concetto largo e ragionevole, del quale possa essere informata una nuova legge sulla pubblica istruzione uniforme per tutto lo Stato, che porti i desiderati frutti e corrisponda ai bisogni ed ai desiderii comuni, desiderii che il ministro della pubblica istruzione certamente con noi divide, vi propone frattanto, come espediente che essa crede utile e provvido, il seguente schema di legge:

Art. 1. È sospesa per il prossimo anno scolastico 1860-61 l'attuazione del titolo III della legge 13 novembre 1859, in tutte quelle parti nelle quali non è ancora eseguita.

Art. 2. Per l'Emilia è autorizzato il ministro ad applicare provvisoriamente la legge 13 novembre in quei casi urgenti dell'insegnamento primario, ai quali non provvedessero sufficientemente le leggi e i decreti ivi in vigore.

*NB.* Con decreto del 25 giugno, presentato alla Camera nella seduta del giorno successivo, il ministro della pubblica istruzione fu autorizzato a ritirare i quattro disegni di legge surriferiti.

### Cessione della miniera demaniale di Monteponi presso Iglesias nell'isola di Sardegna.

*Progetto di legge presentato alla Camera il 1° giugno 1860 dal ministro delle finanze (VEGEZZI).*

SIGNORI! — Il demanio possiede da tempi antichi in Sardegna una miniera situata presso Iglesias nel luogo detto *Monteponi*.

Questa miniera, la cui produzione è la galena del commercio, mista d'argento in proporzione inferiore a 50 grammi per ogni quintale metrico di piombo, fu coltivata ad economia per conto del Governo sino al 1850, in cui per sottomissione del 6 giugno, seguita a regolari incanti, ne assumeva l'affittamento trentennale, mediante l'annuo corrispettivo di lire 52,000, il signor Giuseppe Molineri, per una società che tosto si costituiva in Genova il 18 dello stesso mese, denomi-



nata Società di Monteponi, regia miniera presso Iglesias in Sardegna, il cui statuto organico ottenne la sovrana sanzione con decreto del 5 dicembre successivo.

La società imprese tosto la coltivazione della miniera con mezzi appropriati a trarne il massimo profitto; migliorò le vie d'accesso e nuove ne apersero si tra i vari cantieri come verso la marina, costruì ferrovie, estese i fabbricati esistenti ed altri ne eresse in armonia coi maggiori bisogni; nè fu delusa ne' suoi propositi, giacchè la speculazione, apertasi sin dal principio colle più liete speranze, diede in seguito risultati ben lusinghieri.

Il buon esito di questa Società non poteva che tornar sommaramente gradito al Governo, per l'interesse che esso ha onde si animi nell'isola la metallurgia, per le risorse inesauribili che il terreno, giusta le induzioni geognostiche più giudiziose, è in grado di fornire a quest'industria, e delle quali la maggior parte sono ancora latenti od appena esplorate.

Per quanto promettente sia una speculazione, è d'ordinario peritante lo speculatore nell'avventurarsi ad opere per cui si richiedano vistosi capitali, quando egli non abbia la certezza di poter fruire, se non per un limitato spazio di tempo, i benefici di cui le opere stesse possono essere suscettive.

E questo, molto più che in qualsiasi altro genere di speculazione, avviene nella coltivazione delle miniere, dove i costosi lavori delle gallerie preparatorie esigono l'opera costante e non interrotta di molti anni prima che si raggiunga la regione metallifera, e perciò prima che diano beneficio qualsiasi. E siffatti lavori di somma importanza per l'avvenire della miniera negava d'intraprendere la società locataria, poichè non essa, ma piuttosto chi le avrebbe succeduto nella coltivazione avrebbe tratto vantaggio reale durevole.

Questa considerazione, che indusse la società franco-savoiana all'acquisto delle miniere di Pesey e Macot in Savoia, acconsentito dal Governo con atto del 5 novembre 1856, eccitò altresì la società di Monteponi a propendere a sua volta per l'acquisto della miniera ad essa affittata.

La proposta fu iniziata sin dal 1857 con l'offerta di lire 500,000, la quale venne respinta, perchè a giusto titolo l'amministrazione non vedeva in essa la convenienza di alienare una proprietà per cui aveva, ancora a ventiquattro anni avvenire, assicurata una rendita di lire 52,000.

D'allora in poi l'idea dell'acquisto andò abbandonata sin verso il finire del 1859, in cui un'altra offerta, presentata dal signor Marco Calvo nella somma di lire 400,000, indusse la società ad elevare la propria al pareggio, nella fiducia certa-mente di ottenere a partili uguali la preferenza.

A questo limite le finanze credettero di potersi arrendere alle trattazioni, atteso il giudizio espresso dal signor cavaliere Giordano, già ingegnere delle miniere dell'isola, il quale stabilisce in lire 500,000 il valore massimo che si possa giustamente attribuire alla miniera in discorso.

La pronunciata tendenza della società all'acquisto faceva presumere la possibilità di un avvicinamento fra l'offerta della medesima e l'esigenza dell'amministrazione; locchè al fatto si avverò, avendo sì l'una che l'altra modificato le proprie pretese, per intendersi in un prezzo, che fu giudicato di convenienza reciproca, nella somma di lire 480,000.

Nelle trattazioni eransi le finanze proposto di conseguire, qual prezzo della cessione della miniera, un capitale il quale, corrisposto in anticipazione, sostituisse cogli interessi progressivi i fitti dell'intero ventennio per cui la locazione in corso sarebbe stata per anco durativa, percepiti alle scadenze fissate dal contratto; oltre ad un equo beneficio in compenso dei capitali investiti nella miniera stessa per ridurla primiti-

vamente allo stato di usufruzione in cui trovavasi al principio della locazione attuale.

Detraendo dal total prezzo inteso per la cessione il capitale sostitutivo dei fitti, nella somma risultata da calcoli appositamente costituiti a un dipresso di L. 385,000, il beneficio di compenso si residua così in L. 95,000.

Tale beneficio riscosso sin d'ora si converte nel ventennio, coll'accumulazione degli interessi al 5 per 100, in un capitale di L. 252,000, il quale costituirà in sostanza il vero corrispettivo della cessione della miniera.

A prima giunta sembrò che qual mezzo più semplice di determinare questo corrispettivo si dovesse ricorrere alla capitalizzazione della quota annuale del fitto presente sulla ragione del cento per cinque; ma, oltrechè non sarebbe stato guari ragionevole il pretendere, senza far caso delle condizioni speciali in cui versa la proprietà in discorso, assicurata in perpetuo, mediante un capitale corrispondente, la rendita che attualmente si percepisce, avrebbe di certo la società preferito di continuare nell'affitto, anzichè di sostituirvi al cento per cinque un capitale, che in mani proprie, nel circolo continuo di un'attiva speculazione, è verosimilmente capace di una rendita d'assai maggiore.

Non si può d'altronde dissimulare, che a differenza delle proprietà rustiche, il cui valore può bensì entro certi limiti oscillare a seconda delle condizioni economiche del paese ma non già estinguersi, una miniera, per l'origine stessa da cui deriva il suo valore, va soggetta a moltissime eventualità, le quali, esclusivamente anche da qualsivoglia altra causa estrinseca, possono grandemente reagire sulla sua futura importanza. E si fu su queste basi appunto e nella medesima proporzione di prezzo che venne dal Governo eseguita la sovralliegata vendita delle miniere di Pesey e Macot.

Nè in vero sotto il citato rapporto è gran fatto rassicurante la miniera di Monteponi, in cui il minerale non si presenta già come nei casi più comuni in spaccature continue, ma bensì in massi saltuari, locchè ingenera fondatamente il timore di un improvviso esaurimento o di altre eventualità le quali ne rendano, prima di quanto si possa normalmente prevedere, ineconomica la coltivazione.

Il lucro che la società ha finora ritratto, sebbene in sè ragguardevole, non può aversi come un dato assoluto di valore, imperocchè è notoria l'attività straordinaria che nello scorso decennio la società ha costantemente spiegato nella coltivazione, spendendovi la considerevole somma di presso a cinque milioni: nascendo da ciò invece il dubbio, se cioè, per gli effetti che siffatta attività riflette sullo stato futuro della miniera, e tanto più tralasciandosi, come di certo avverrebbe, dalla società locataria d'intraprendere i lavori destinati a preparare la coltivazione negli anni avvenire, se, dico, la miniera non sarà in gran parte esausta, e se sarà possibile alle finanze di conseguire in una successiva locazione una rendita annuale pari a quella della presente.

Questo dubbio, il quale si presenta siccome una conseguenza ben ovvia di uno stato di cose che la società mantiene coi diritti che le conferisce il contratto d'affitto, consiglia all'amministrazione, sistematicamente aliena nella gestione delle proprietà pubbliche ad essa confidate da qualunque operazione di sorte, la quale cioè non miri ad un esito prevedibilmente certo, di attenersi in questo special caso al temperamento che meglio vale a collocarla al coperto dagli effetti di ogni eventualità sinistra.

All'allegato dubbio si aggiunge inoltre la circostanza, che cioè la società affittuaria, riconosciuti insufficienti all'indirizzò che essa si proponeva di dare alla speculazione i fab-

bricati esistenti, altri ne costruì di considerevol costo su terreni propri, destinati parimente ad esclusivo servizio della miniera, dei quali, alla scadenza del termine di locazione, sarebbero le finanze costrette, onde riaffittare con credito la miniera stessa, di rendersi rilevatarie collo sborso di somma di qualche considerazione.

Indipendentemente poi dalla somma totale intesa a corrispettivo della cessione stessa, la società, alla scadenza del ventennio, sarà inoltre tenuta, siccome proprietaria della miniera, a corrispondere l'annua quota d'imposta sul valore del minerale greggio estratto, stabilita sul ragguglio del 5 per 100 dalla legge del 20 novembre 1859 sulle miniere.

Fu mestieri di protrarre a tale termine la decorrenza dell'obbligo dell'imposta ordinaria ad istanza della società, la quale avrebbe, in caso contrario, reclamato una riduzione sul prezzo intero equivalente alla somma coi relativi interessi cui sarebbe stata tenuta di pagare a quest'oggetto pendente l'intero ventennio, in compenso di un onere che ora è compreso nell'annua somma pagata alle finanze pel contratto di affitto.

Ciò non pertanto eziandio quest'onere proveniente dal solo fatto, che cioè cessa la miniera di appartenere al demanio, vuolsi pur esso considerare; e qualunque abbia ad essere in seguito la sua entità, sarà nondimeno ugualmente un'attività a favore dell'erario, da aggiungersi, sebbene variabile, alla rendita fissa che già gli è assicurata dall'interesse della somma di L. 252,000, in cui al postutto si convertono, giusta i preallegati calcoli, le L. 95,000 che si qualificarono a titolo di compenso al primo possessore della miniera per i capitali produttivi in essa incorporati.

Prescindendo da qualunque considerazione generale inerente al principio che determinò il Governo ad adottare di massima la rinuncia per parte propria alla speculazione, e l'abbandono all'industria privata delle proprietà demaniali, il Ministero, anche per i soli riflessi afferenti al caso speciale di cui si tratta, e particolarmente per il considerevole beneficio del quale furono alle circostanti popolazioni i grandiosi lavori eseguiti dalla società, ha giudicato conveniente la cessione, ed addivenne perciò colla società cessionaria, all'oggetto legalmente rappresentata dai signori cavaliere Nicolay, presidente della società stessa, e conte Baudi di Vesme, membro amministratore, ad una convenzione che si fonda nelle sue disposizioni sulle basi intese nelle trattazioni preliminari seguite coi medesimi, e delle quali è fatto, per le più essenziali, un cenno analitico nella presente relazione.

Nel rassegnare al Parlamento questa convenzione, unitamente al contratto dell'affittamento in corso della miniera che viene dalla medesima rescisso, ed alla perizia del signor cavaliere Giordano, ingegnere reggente l'ispezione delle miniere, il referente porta fiducia che vorrà esso approvare l'operato del Ministero, accordando favorevole voto all'unito schema di legge.

#### PROGETTO DI LEGGE.

*Articolo unico.* È approvata la convenzione seguita in data 25 aprile 1860 tra le finanze dello Stato e la società anonima per la coltivazione della miniera di Monteponi presso Iglesias nell'isola di Sardegna, per la cessione da quelle a questa della miniera medesima, mediante il corrispettivo di lire 480,000, e sotto l'osservanza dei patti e delle condizioni in essa tenorizzati.

Tale convenzione sarà ridotta in atto pubblico.

#### *Convenzione tra le finanze dello Stato e la società anonima della miniera di Monteponi, in ordine alla cessione da quelle a questa di detta miniera.*

Addi ventitrè aprile mille ottocento sessanta in Torino, in una sala del Ministero di finanze.

Si premette che le finanze dello Stato sono proprietarie della miniera piombo-argentifera di Monteponi presso Iglesias nell'isola di Sardegna, la quale, in un cogli stabilimenti afferenti alla medesima, venne per atto stipulato nell'azienda generale dell'interno, al rogito Verzaldi, il 6 giugno 1850, stato approvato il 26 agosto 1850, affittata per anni trenta, a partire dal detto giorno, mese ed anno, al signor Giuseppe Molineri, mediante l'annuo fitto di L. 52,000, pagabile a semestri maturati;

Che per regio decreto del 5 dicembre 1850 è stata approvata la società anonima formata in Genova sotto il nome di Società di Monteponi, regia miniera presso Iglesias in Sardegna, secondo gli statuti inseriti nell'atto stipulato il 18 giugno 1850 davanti il notaio Giacomo Borsotto, sotto le modificazioni ed aggiunte in esso decreto accennate;

Che detta società abbia fin dal 1854 fatte offerte per l'acquisto della summentovata miniera, le quali offerte però rimasero senza effetto, attesa la discrepanza esistente tra il prezzo che dalle finanze si domandava, e quello che la società offeriva;

Che la società medesima abbia rinnovato sul principio del corrente anno le sue proposte spingendo il corrispettivo di acquisto sino alla somma di L. 400,000, la quale non discostandosi troppo dal prezzo che le finanze chiedevano, vennero intraprese trattative col signor cavaliere Paolo Antonio Nicolay, presidente di detta società, il quale, dopo molte discussioni, ebbe ad offerire la somma di L. 480,000, che poco si allontanava dal prezzo di L. 500,000 peritato dall'ingegnere reggente l'ispezione delle miniere, con relazione del 4 dicembre 1859;

Trovatasi dalle finanze equa ed accettabile tale offerta, si sarebbero intesi tra esse ed i signori cavaliere Paolo Antonio Nicolay, presidente della società prementovata, e conte Carlo Baudi di Vesme, senatore del regno, stati deputati dall'assemblea generale in seduta del 24 marzo ultimo a trattare e concludere l'acquisto di detta miniera, i seguenti capi di convenzione, la quale non s'intenderà valida se non dopo che sarà stata approvata per legge, e quindi ridotta in atto pubblico.

Sonosi perciò personalmente costituiti innanzi di me direttore-capo di divisione nel Ministero di finanze, ed alla presenza degli infrascritti testimoni, l'illustrissimo signor commendatore Francesco Saverio Vegezzi, ministro delle finanze, per parte delle finanze, ed i signori cavaliere Paolo Antonio Nicolay, presidente della predetta società anonima della miniera di Monteponi, e conte Carlo Baudi di Vesme, senatore del regno, per parte della predetta società, i quali hanno inteso e convenuto quanto segue:

#### Art. 1.

Le finanze dello Stato, nella persona del prelodato signor commendatore Francesco Saverio Vegezzi, hanno venduto e ceduto, come nella presente vendono e cedono, alla società anonima della miniera di Monteponi, per essa accettanti i sunnominati signori cavaliere Paolo Antonio Nicolay e conte Carlo Baudi di Vesme, la miniera piombo-argentifera a Monteponi presso Iglesias nell'isola di Sardegna, coi fabbricati e terreni demaniali in essa miniera esistenti, giusta le risultanze dell'annesso tipo.

Si dichiara che la vendita di detta miniera comprende per l'estensione dei lavori una superficie eguale ad un quadrato di due chilometri di lato, ossia ad una superficie di ettari 400, secondo il tipo sottoscritto in occasione dell'affittamento di detta miniera dal signor ingegnere Poletti e dal cavaliere Paolo Antonio Nicolay, il quale si unisce al presente per farne parte integrante e sostanziale.

Art. 2.

Questa vendita le finanze dello Stato hanno fatto e fanno per il prezzo di lire quattrocento ottantamila, che la società, in persona di cui sovra, si obbliga e si sottomette di pagare in sei rate eguali di lire ottantamila caduna; la prima cioè al momento della riduzione in pubblico atto della presente convenzione; la seconda un anno dopo, e così di seguito per le annate successive, con facoltà però alla detta società di pagare tali rate anche prima della scadenza, e con dichiara che sulle rate dovute dovranno corrispondersi gli interessi del cinque per cento all'anno.

Art. 3.

Resta inteso che dal giorno della stipulazione dell'atto pubblico la società cesserà di pagare alle finanze il fitto di lire 52,000 portato dall'atto di affittamento di detta miniera in data 6 giugno 1850.

Art. 4.

Dallo stesso giorno della stipulazione dell'atto pubblico sino al 26 agosto 1880, epoca in cui scade l'affittamento summenzionato, la società non sarà sottoposta ad alcun canone o tassa sulla miniera, il cui pagamento dovrà, quando ne sarà il caso, cominciare dal 27 agosto 1880 in poi.

Art. 5.

La società acconsente a garanzia delle finanze pel residuo prezzo della miniera, oltre al privilegio loro competente, ad un'ipoteca speciale sovra i terreni fabbricati di sua proprietà esistenti sulla superficie della miniera stessa.

Art. 6.

Le finanze acconsentono alla cancellazione dell'iscrizione ipotecaria accesa per la somma di lire 64,000 a carico del signor Giuseppe Matteo Nicolay, a cautela delle obbligazioni risultanti dal contratto d'affittamento della miniera di Montepioni, in data 6 giugno 1850, sul tenimento denominato *la Doria*, situato nei comuni di Struppa e Montoggio, mandamento di Staglieno, e nel comune di Russo, mandamento di Torriglia.

Art. 7.

Tutte le spese del contratto, comprensivamente a quelle per tre copie del contratto stesso ad uso delle finanze, saranno sopportate dalla società acquisitrice.

E richiesto, io direttore capo di divisione ho ricevuto la presente, in piè della quale, fatta per doppio originale, si sono le parti co' testimoni, tutti conosciuti, meco sottoscritti agli originali:

FRANCESCO SAVERIO VEGEZZI.  
P. A. NICOLAY.  
CARLO BAUDI DI VESME.  
GAETANO EUSTACHIO BERTA, *testimonio*.  
EUGENIO BRUNY, *testimonio*.  
TEODORO BARNATO, *direttore capo divisione*.

Per copia conforme:

*Il direttore capo della divisione demanio*  
T. BARNATO.

NB. Con decreto del 27 giugno 1860 il ministro delle finanze fu autorizzato a ritirare lo schema di legge surriferito.

## Accertamento del numero dei deputati impiegati regii stipendiati.

*Relazione fatta alla Camera il 25 maggio 1860 dalla Commissione composta dei deputati CHIAVARINA, CARUTTI, VALVASSORI, CAVALLINI G., BOTTERO, ARA, MICHELINI G. B., SINEO, e CAPRIOLO, relatore.*

SIGNORI! — La Commissione, cui onoraste del mandato di accertare il numero e la qualità dei funzionari e degli impiegati che a norma degli articoli 97, 99 e 100 della legge elettorale possono sedere in questa Camera, riuscì finalmente, dopo lunghe indagini e reiterate richieste, a comporre il seguente elenco, che ora si pregia di rassegnare alle savie vostre deliberazioni.

### Elenco degl'impiegati.

#### *Ministero di guerra.*

- 1 — Brignone cavaliere Filippo, maggior generale.
- 2 — Cadorna cavaliere Raffaele, id.
- 3 — Cialdini cavaliere Enrico, luogotenente generale.
- 4 — Cucchiari cavaliere Domenico, id.
- 5 — Castelli cavaliere Luigi, luogotenente colonnello.
- 6 — Ferrero Della Marmora cavaliere Alfonso, generale
- 7 — Fontanelli marchese Camillo, maggiore.
- 8 — Gorini Carlo, maggiore.
- 9 — Marabotto cavaliere Francesco, colonnello d'artiglieria.
- 10 — Malenchini cavaliere Vincenzo, luogotenente colonnello.
- 11 — Pescetto cavaliere Federico, luogotenente del genio.
- 12 — Petitti-Baglione di Roreto cavaliere Agostino, maggior generale.
- 13 — Ricasoli cavaliere Vincenzo, maggiore di stato maggiore.
- 14 — Ruffini nobile Giovanni Battista, maggiore comandante la scuola di Modena.
- 15 — Somis di Chiavrie cavaliere Aristide, maggiore generale.

#### *Ministero esteri.*

- 16 — Carutti commendatore Domenico, segretario generale.

#### *Ministero interni.*

- 17 — Armelonghi Leonzio, segretario generale nell'Emilia.
- 18 — Deandreis commendatore Giovanni, consigliere di Stato.
- 19 — Melegari cavaliere Amedeo, id.
- 20 — Oytana cavaliere Giovanni Battista, id.
- 21 — Tonello cavaliere Michelangelo, id.
- 22 — Guglianetti Francesco, segretario generale.
- 23 — Demaria cavaliere Carlo, membro del Consiglio superiore di sanità ed ispettore generale per gli studi universitari.
- 24 — Gastaldetti professore Celestino, membro del Consiglio superiore di sanità.

#### *Ministero grazia e giustizia.*

- 25 — 1) Alvigini commendatore Andrea, consigliere di cassazione a Milano.
- 26 — 2) Borgatti Francesco, consigliere di cassazione a Bologna.
- 27 — 3) Leo Pietro, consigliere d'appello in Cagliari.
- 28 — 4) Loi Effisio, id.
- 29 — 5) Mangini Lorenzo, consigliere d'appello in Genova.

- 50 — 6) Rusconi Pietro, consigliere d'appello in Milano.  
 51 — 7) Pescatore cavaliere Matteo, consigliere di cassazione in Milano.  
 52 — 8) Pellegrini Giuseppe, consigliere del tribunale superiore di revisione in Modena.  
 53 — Manfredi professore Giuseppe, segretario generale nell'Emilia.

*Ministero marina.*

- 54 — Bo cavaliere dottore Angelo, direttore generale della sanità marittima.  
 55 — Pellione di Persano cavaliere Carlo, contr'ammiraglio.  
 56 — Mattei cavaliere Felice, ingegnere direttore delle costruzioni navali.

*Ministero istruzione pubblica.*

- 37 — Alasia, cavaliere Giuseppe, segretario generale.  
 38 — 1) Bona dottore Bartolommeo, professore di grammatica superiore e di greco.  
 59 — 2) Bonghi Roggiero, professore di filosofia in Pavia.  
 40 — 3) Chiò cavaliere Felice, professore di fisica superiore in Torino.  
 41 — 4) Cipriani Emilio, professore *in aspettativa*.  
 42 — 5) Ercolani Giovanni Battista, professore di anatomia veterinaria in Torino.  
 43 — 6) Gherardi Silvestro, professore di fisica sperimentale in Torino.  
 44 — 7) Giorgini Giovanni Battista, professore di storia del dritto in Pisa.  
 45 — 8) Fioruzzi Carlo, professore di legislazione criminale in Piacenza.  
 46 — 9) Fabrizi Giovanni, professore di legislazione criminale in Pisa.  
 47 — 10) Imbriani Emilio, professore di dritto naturale in Pisa.  
 48 — 11) Mancini cavaliere Pasquale, professore di dritto internazionale in Torino.  
 49 — 12) Piroli Giuseppe, professore di legislazione criminale in Parma.  
 50 — 13) Regnoli Oreste, professore di Codice civile in Bologna.  
 51 — 14) Torrigiani Pietro, professore di economia in Parma.  
 52 — 15) Carega Francesco, professore nell'istituto di perfezionamento in Firenze.  
 53 — Coppino cavaliere Michele, membro del Consiglio superiore di pubblica istruzione.  
 54 — Pateri cavaliere Filiberto, id.  
 55 — Sperino cavaliere Casimiro, id.  
 56 — Tomati cavaliere Cristoforo, id.

*Ministero finanze.*

- 57 — Scialoia cavaliere Antonio, segretario generale.

Per quanta diligenza adopraste la vostra Commissione nel compiere questo mandato, non ottenne tuttavia tale convincimento da poter affermare con sicurezza che il surriferito elenco riusciva, in ogni sua parte, compiuto ed esatto.

Le nuove condizioni del nostro paese, e, più ancora, la nuova e speciale indole di alcuno de' pubblici uffici prima sconosciuti, tolgono affatto se possa, senz'altre indagini ed altri indugi, andar sicuri di aver compreso nell'elenco *tutti* gli impiegati, come pure di avervi annoverato quelli *appena* che, per disposizione della legge elettorale, sono ammessi a far parte della nazionale rappresentanza.

Ne affida tuttavia la specchiata lealtà de' nostri colleghi, sì da non poter rinvocare in dubbio che, ove per avventura si fosse ommesso nell'elenco il nome di qualche impiegato, non sia questi sollecito a sorgere spontaneo per dichiararlo. Ne affidano in un tempo la saviezza e l'autorità vostra, sì da non temere che ove la Commissione andasse errata nello apprezzare individuali condizioni, non sia, tosto e facilmente, l'erroneo giudizio da voi corretto e riparato.

Premessa questa dichiarazione, che per molti riguardi stimammo opportuna e necessaria, non ne resta che di riferirvi compendiosamente i dubbi che sollevaronsi nel seno della Commissione, e i precipui motivi che la condussero alle prese determinazioni.

Lo faremo con brevi parole.

I

Parve dubbio, anzitutto, in quale qualità avessero ad iscriversi quei funzionari che esercitavano due pubblici uffici, per amendue dei quali avevano incontrastabilmente diritto di sedere in questa Camera, siccome appunto sarebbero quelli di professore universitario e di membro del Consiglio superiore di sanità, o di pubblica istruzione.

« Stimava la minoranza (sono sue parole) che i deputati i quali, oltre la carica di professore, coprono contemporaneamente altri impieghi, debbano venire iscritti nella categoria speciale dei professori, per la ragione semplicissima che entrando nella Camera continuano a conservare pur sempre la qualità di professore; ripugnare troppo, del resto, l'acconsentire a tale interpretazione, per la quale una stessa persona fosse nello stesso tempo professore e non professore: fosse professore per percepire lo stipendio, fruire del dritto d'inalmovibilità, e di tutti gli altri attribuiti dalle leggi ai professori, e non fosse poi professore, quando si trattasse di farne la classificazione alla Camera.

« Che quest'opinione (soggiungeva) è inoltre più conforme allo spirito della legge, secondo la quale la limitazione speciale del numero dei professori che possono far parte della Camera ha per iscopo evidente di distrarre dalla cattedra il minor numero d'insegnanti.

« Che quando non si dovesse avere alcun riguardo alla qualità di professore, dal momento che sia desso investito di altro ufficio, converrebbe per una necessaria conseguenza procedere ben più oltre; converrebbe omettere di classificare fra gli impiegati quei professori che sieno membri del Consiglio superiore di sanità, poichè, non essendo quest'ufficio retribuito di verun assegnamento, essi, come tali, non potrebbero essere compresi fra gli impiegati aventi stipendio sul bilancio dello Stato.

« Che per ultimo osterebbe per nulla la deliberazione con cui la Camera approvava le elezioni degli onorevoli Bo, De maria e Coppino, perchè altro è lo stabilire che è valida la elezione di un deputato che abbia un impiego che lo renda eleggibile, malgrado che copra contemporaneamente altri impieghi che non gli conferiscano diritto di eleggibilità; ed altro è invece il dichiarare che quell'impiego assorba e disturga gli altri impieghi coperti dallo stesso deputato. »

Ma queste considerazioni non smuovevano la maggioranza dalla ferma credenza, che quegli il quale esercitava i due uffici di professore universitario e di membro di Consiglio superiore, avesse ad iscriversi nell'elenco degli impiegati, piuttosto quale membro di Consiglio superiore, che non quale professore universitario.

Per il professore, il numero di seggi alla Camera veniva dalla legge limitato assai più che non lo sia per i membri di

Consiglio superiore. Se questi possono partecipare all'onore di appartenere alla rappresentanza nazionale, sino a che non sia superato il numero di *settantasette* impiegati, i professori invece ne sono per legge esclusi, appena oltrepassino il numero di *nove*; è manifesto pertanto che a questo riguardo la condizione dei membri di Consiglio superiore è d'assai più favorevole che non sia quella dei professori universitari; e così è manifesto parimente che *nel dubbio*, quando pure ve n'abbia, vuolsi, a seconda de' più conosciuti principii, prescegliere quel partito che meglio giova all'eletto — il partito cioè d'inscriverlo nell'elenco degli impiegati in quella delle sue qualità che meno lo espone al pericolo dell'esclusione — nella qualità insomma di membro di Consiglio superiore.

Nè a quest'uopo importa che il professore cessi di essere professore, come si avvertiva dalla minoranza; è appunto perchè mantiene *amendue* le qualità, che dimostravasi, come *nel dubbio*, dovesse iscriversi nell'elenco degli impiegati, per quella che lo esponeva meno al pericolo di essere escluso dalla Camera.

Parimente è assai probabile che il legislatore, per mezzo del limite imposto alla categoria 8, si proponesse di porre ostacolo a che gran numero di insegnanti venisse distolto dalla cattedra; ma è ad avvertire che, anche per l'ordinario, non sono ammessi a far parte di Consiglio superiore se non i professori dell'università del luogo istesso ove hanno sede il Consiglio e il Parlamento, sicchè il professore che è pur membro di Consiglio superiore è sempre in grado di compiere il mandato di deputato, senza essere distolto dall'esercizio della sua cattedra.

Non sta neppure che dal considerare i professori siccome appartenenti al Consiglio superiore di cui siano membri, ne possa derivare la conseguenza che non abbiano più ad annoverarsi fra gli impiegati; perciocchè la qualità in cui sono iscritti nell'elenco non gli spoglia per niente dell'altra qualità di professore, ossia d'impiegato stipendiato; del resto la disposizione relativa ai membri del Consiglio superiore di sanità, che non hanno stipendio, fu appunto invocata nella Camera, per dimostrare come con essa intendesse il legislatore di aprire le porte del Parlamento a coloro che, sebbene coprissero un impiego al quale non era concessa l'eleggibilità, venivano tuttavia ad acquistarla, ottenendo il posto di membro di Consiglio superiore.

Finalmente non è, lo si ripete, che un impiego assorba l'altro; ma è appena che, avendosi l'eletto ad inscrivere per l'uno o per l'altro dei due impieghi che copre, vogliono gli invocati principii che lo si iscriva per quello che giova meglio all'efficacia della sua elezione.

La Giunta pertanto (voti 5 contro 2) determinava di non annoverare i professori:

- 1) Il cavaliere Tomali, membro del Consiglio superiore d'istruzione.
- 2) Il cavaliere Sperino, idem.
- 3) Il cavaliere Pateri, idem.
- 4) L'avvocato Gastaldetti, membro del Consiglio superiore di sanità.

E per identiche ragioni il professore *Giuseppe Manfredi*, anzichè nella sua qualità di professore, mandavasi ad annoverare in quella che tuttora mantiene di segretario generale del Ministero di grazia e giustizia.

## II

Ma il dubbio presentavasi più grave assai, allorchè volse la discussione sull'*iscrizione* di funzionario, la eleggibilità del quale non era *ugualmente* incontrovertibile per *amendue* i

pubblici uffici da lui esercitati, come appunto sarebbe del cavaliere Angelo Bo; imperciocchè, nel mentre la chiara parola della legge (art. 97, n° 8) lo rendeva incontrastabilmente eleggibile per l'ufficio di professore nell'università di Genova, era ben altrimenti per l'altro suo ufficio di direttore generale per la sanità marittima.

La minoranza della Giunta stimava si avesse egli ad inscrivere nell'elenco dei professori universitari, perciocchè, a suo credere, è per questa *sola* qualità che, dirimpetto alla legge elettorale, non potevasi rivocare in forse il suo diritto di sedere in Parlamento.

La maggioranza considerava invece:

Che la Camera, nel convalidare la elezione del cavaliere Angelo Bo, non determinava per niente, se lo facesse per la sua qualità di professore universitario, o non piuttosto per il suo ufficio di direttore generale per la sanità marittima;

Che pertanto alla Commissione non può ora competere di statuire distinzioni, e di imporre limitazioni che dalla Camera non furono statuite ed imposte;

Che altronde, nella grave discussione che ebbe luogo per questa elezione, fuvvi chi pur sostenne con efficacia di argomenti come il Consiglio di sanità marittima fosse sostanzialmente *Consiglio superiore di sanità*, poichè non eravi altro Consiglio che gli soprastasse; e come, per conseguenza, si potesse, con fondata ragione, invocare per il cavaliere Angelo Bo l'art. 97, n° 7, della legge elettorale, a motivo che esso cavaliere Bo, per il suo ufficio di direttore generale, fosse membro nato del Consiglio di sanità marittima;

Che infine, per quanto poco valore vogliasi assegnare a queste considerazioni, avrassi pur sempre ad attribuirle quelle almeno di generare un qualche dubbio; e nel dubbio, a seconda del già accennato principio, deve necessariamente prevalere il partito più favorevole all'eletto.

Perciò la Commissione (4 voti contra 5) determinava che, per la sua qualità di direttore generale di sanità marittima, venisse il cavaliere Bo iscritto nella categoria degli impiegati dipendenti dal Ministero di marina.

## III

Fu quindi la Commissione condotta a lungo dibattimento dal sollevato dubbio: se il funzionario, il quale eserciti un ufficio a cui sta per legge *annesso uno stipendio*, debba annoverarsi fra gli impiegati, comunque rinunziasse egli a tale stipendio ed a qualsiasi altro assegnamento che ne potesse in qualche modo tenere le veci.

La *minoranza* della Giunta credeva consimili funzionari non si dovessero inscrivere nell'elenco degli impiegati, perciocchè l'enunciato art. 97 della legge elettorale accenna ai soli funzionari e regii impiegati *aventi uno stipendio* sul bilancio dello Stato; e per conseguenza esclude manifestamente da tale novero quei funzionari che, per il fatto della loro rinunzia allo stipendio, hanno cessato di averne *uno*; hanno cessato insomma d'essere impiegati stipendiati.

Nè a fronte della parola così *precisa* della legge (soggiungeva la minoranza) può tornare il far opera di addentrarsi con induzioni e ragionamenti nei supposti propositi del legislatore; perciocchè qualunque argomento si possa addurre, varrà forse desso a dimostrare l'imperfezione della legge stessa e la necessità di riformarla, ma non varrà mai ad attribuire a qualsiasi l'enorme facoltà di volgerne la chiara parola a significato assolutamente contrario.

Alla maggioranza invece non parve sì chiara e precisa la parola della legge, da escludere affatto ogni possibilità di ragionamento e d'altra interpretazione.

L'art. 97 della legge elettorale, colla invocata locuzione di *funzionari e regii impiegati aventi uno stipendio sul bilancio dello Stato*, non esclude per niente quei funzionari ed impiegati i quali, solo per fatto di loro rinunzia, non riscuotono lo stipendio, che pure per il loro impiego trovansi stanziato nel bilancio dello Stato.

La parola della legge accenna *al fatto dell'allogamento dello stipendio sul bilancio dello Stato*, senza preoccuparsi punto della circostanza, se poi questo stipendio venga o no riscosso. Laonde basta di accertare che, per un dato impiego, abbiavi in bilancio il relativo stipendio per conchiuderne, senza tema di contraddire alla legge, che il funzionario il quale esercita un tale impiego, sta necessariamente compreso nella disposizione del pre nominato articolo 97 della legge elettorale.

E vuole ragione la sia così, perchè altrimenti verrebbero meno affatto il plausibile scopo ed i migliori effetti di questo articolo di legge.

Fra i motivi che poterono indurre il legislatore a dettare questa disposizione, troppo probabilmente stanno precipui questi due: il proposito cioè di non porre a rischio, o tampoco in sospetto, l'indipendenza della Camera; la considerazione del danno che ne sarebbe venuto alla pubblica cosa, quando in gran numero gl'impiegati avessero disertato il loro ufficio per adempire al mandato di deputato.

Or bene, è forse che l'impiegato, per il solo fatto di rinunziare temporariamente allo stipendio, modifichi i suoi personali rapporti e le sue speranze verso il Governo, per guisa da venire più indipendente che prima non era?

È forse che l'abbandono dell'ufficio riesca a minor danno della pubblica cosa perchè il funzionario che lo esercita si astiene di riscuotere l'assegnatogli stipendio?

Perchè, adunque, farebbsi tanta e sì grave differenza tra l'impiegato che riscuote lo stipendio e quello che, per temporaria rinunzia, non lo riscuote?

Ma puossi egli ragionevolmente, onestamente acconsentire a creare tale differenza da cui ne derivi la *possibilità*, riesca la Camera costituita *per intero* da impiegati, una parte dei quali continui a riscuotere lo stipendio, e l'altra parte, rinunziando temporariamente all'assegnamento, mantenga tuttavia il suo posto, l'anzianità, il diritto alle promozioni, e al conseguente accrescimento di retribuzione, per porre tosto un termine al calcolato sacrificio appena torni conto di farlo?

Sono queste le precipue considerazioni che condussero la Giunta (5 voti contra 5) ad avere in conto di funzionari stipendiati coloro che, sebbene per fatto di loro rinunzia non riscuotano alcun assegnamento, tuttavia esercitano un ufficio per il quale sta allogato nel bilancio un apposito stipendio.

In applicazione di quale principio conveniva pertanto la Giunta nelle seguenti conclusioni:

a) Non potersi considerare come funzionario da inserirsi nell'elenco degli impiegati il barone Bettino Ricasoli, per l'alto suo ufficio di governatore generale della Toscana; perciocchè tale ufficio, oltrechè per natura sua temporario, vuol essere pure, come sta nella speranza di tutti, di brevissima durata; e perchè altronde non istà scritto sul bilancio dello Stato, nè per esso il benemerito funzionario consegue altro compenso fuor questo solo della pubblica riconoscenza;

b) Aversì a dire lo stesso per il luogotenente generale barone Paolo Solaroli, e il maggior generale conte Francesco Annoni di Cerro, perciocchè il loro grado militare, a cui non istà annesso nè un ufficio, nè un assegnamento qualsiasi, non costituisce sostanzialmente che un semplice titolo di onorificenza;

Che se il barone Solaroli sta anche compiendo tuttodì le onorevoli attribuzioni di aiutante di campo di S. S. R. M., neppure per queste viene ad assumere qualità d'impiegato stipendiato, poichè nel decreto di sua nomina sta dichiarato che tale ufficio hassi per lui ad esercitare senza retribuzione e compenso di sorta alcuna;

c) Aversì invece a tenere in conto di regio impiegato *con stipendio sul bilancio dello Stato* l'onorevole D'Ancona Sansone per il posto conferitogli di direttore per le finanze, commercio e lavori pubblici in Toscana, comunque il giorno stesso che accettava l'ufficio, dichiarasse egli formalmente di rinunziare all'annessovi stipendio.

Una quale determinazione, pur troppo, conduce, in pregiudizio dell'onorevole D'Ancona, a gravissima conseguenza, conduce insomma a dover dichiarare che egli sino dal 6 del mese di aprile ultimo scadente *cessava di essere deputato*.

Sta in fatto che il D'Ancona conseguiva quell'impiego undici giorni dopo che otteneva il mandato di deputato; e l'articolo 103 della legge elettorale sancisce che *il deputato quando riceve un impiego, cessa in sull'istante di essere deputato*.

Nè a scansare questa inevitabile conseguenza potrebbesi invocare la già decretata convalidazione dell'elezione; perciocchè, quando pur fosse che la convalidazione vale da per sé a rimuovere ogni ostacolo di contraria sanzione della legge (il che pare non possa e non debba essere), tuttavia di questo esorbitante beneficio non potrebbe neppure giovarsi l'onorevole D'Ancona, a motivo che, in ogni caso, la sua elezione veniva convalidata nella tornata del 5 aprile, e l'impiego egli non lo conseguiva che per decreto del giorno successivo; sicchè viene ad essere tanto più fuori di ogni dubbio che la sua elezione cessava il giorno che otteneva l'impiego di direttore per le finanze, lavori pubblici e commercio in Toscana.

#### IV

Quasi corollario alla precedente discussione presentavasi tosto la questione relativa agli *impiegati in aspettativa*.

Era a determinare con quali norme e con quale criterio si avesse ad applicare a costoro l'art. 99 della legge elettorale che gli assimila agli *impiegati in attività*.

Come è ben naturale, appunto per questa assimilazione stabilita dalla legge, si atteneva la Giunta alla norma già seguita per gli impiegati *in attività*, e così determinava di annoverare fra gli impiegati stipendiati, gli impiegati in aspettativa a cui compete un assegnamento, sebbene per fatto di loro volontà non lo riscuotessero; ed invece di non annoverarvi quelli a cui nulla poteva competere, o per la brevità del tempo che esercitavano pubblico ufficio, o perchè l'aspettativa chiedevasi non per cagione d'infermità, ma per venire in grado di meglio provvedere a' propri particolari interessi o per soddisfare a più alti propositi.

Laonde conveniva facilmente la Giunta nel partito di non inscrivere nell'elenco degli impiegati l'onorevole Malmusi Giuseppe, console generale in aspettativa; perciocchè durava egli in ufficio appena un decennio, e l'aspettativa la chiedeva, non già per infermità ed impotenza, ma sì invece per intendere l'animo e le forze a cure anche maggiori; ond'è che non solo non riscuote egli alcun assegnamento, ma a lui non compete, nè può competere ragione di riscuoterne uno qualsiasi.

E in eguale sentenza veniva la Giunta per l'onorevole Pier Carlo Boggio, professore-reggente in aspettativa; perciocchè egli non ebbe ad esercitare la cattedra di dritto costituzionale che poco più di un trimestre; e il pubblico ufficio abbandona-

nava, non già per causa di corporali infermità, ma evidentemente per venire in grado di correre la palestra parlamentare.

V

Fra coloro che esercitano pubblico ufficio, ed hanno ad iscriversi nell'elenco degli impiegati, parve ad alcuni avesse pure a comprendersi il cavaliere Giovanni Battista Borelli per la sua qualità di medico primario dell'ospedale Mauriziano; qualità che gli venne conferita da nomina regia, e per la quale riscuote annuo stipendio.

Stimavasi non vi fosse ragione di costituire una differenza fra questo e gli altri impiegati, per ciò solo che lo stipendio al cavaliere Borelli viene corrisposto dalla cassa particolarmente amministrata dal gran magistero dell'Ordine Mauriziano; avvegnachè le sostanze di quest'Ordine non siano di ragione privata, ma appartengano allo Stato, come vi appartengono quelle che stanno scritte nel suo bilancio attivo.

Del resto, è fuori dubbio che il Governo ha diretta ingerenza, se non nella materiale amministrazione di quei fondi, certamente nel sorvegliare alla loro conservazione, e può anzi valersene per sovvenire ad urgenti bisogni dello Stato, come pure se ne valse altre volte cogli encomi del paese e senza richiamo dell'Ordine stesso.

A ciò contrapponevasi,

Che, per quanto possano essere giusti i desiderii che anche il bilancio dell'Ordine Mauriziano abbia a far parte di quello dello Stato a cui per ogni riguardo naturalmente appartiene, sta in fatto tuttavia che sino ad ora questo normale stato di cose non esiste.

E poichè l'art. 97 della legge elettorale dichiara ineleggibili appena gli impiegati che hanno uno stipendio sul bilancio dello Stato, è perciò che, senza far violenza alla legge, e senza contraddire ai più incontrastati principii che si oppongono all'estensione di una misura restrittiva, non potrebbesi mai comprendere in questa eccezione della legge quegli impiegati, lo stipendio dei quali sta allogato in un bilancio che dovrebbe essere, ma che tuttavia non è ancora bilancio dello Stato.

Non v'ha dubbio, per questa distinzione viene funestamente agevolato il modo d'introdurre nella Camera un numero di impiegati d'assai maggiore di quello ammesso dalla legge.

L'inconveniente è grave assai, ma sta al Parlamento di avvisare a porvi riparo per l'avvenire: intanto è forza per ora di ottemperare al precetto della legge, la quale non limita per niente la eleggibilità di quegli impiegati che sono nella condizione del cavaliere Giovanni Battista Borelli, che hanno cioè lo stipendio su di un bilancio che non è ancora quello dello Stato.

La Giunta, all'appoggio di tali considerazioni, riconosceva unanime non potersi intanto annoverare il cavaliere Giovanni Battista Borelli fra gli impiegati di cui è menzione nell'articolo 97 della legge elettorale.

VI

Solleavasi ancora un altro dubbio; gli onorevoli ingegneri cavaliere Serafino Grattoni e cavaliere Germano Sommeiller, e con essi l'ingegnere cavaliere Sebastiano Grandis, progettavano il traforo del Moncenisio col mezzo di un macchinismo di loro invenzione.

Il Governo non si peritò di assumere la grandiosa impresa coll'applicazione del nuovo macchinismo progettato dai prenommati ingegneri, siccome quello che doveva accelerare in modo straordinario il compimento dell'opera.

Forse per meglio assicurare l'esecuzione di quest'opera, e fors'anche per retribuire di qualche compenso l'ammirevole invenzione di essi ingegneri, con decreto del 4 novembre 1857 veniva affidata a loro la direzione tecnica per il traforo delle Alpi, assegnando loro all'espresso titolo d'indennità l'annua somma complessiva di lire 30,000.

Parve alla minoranza che, dirimpetto a questo decreto, non si potesse a meno di considerare gli onorevoli ingegneri Grattoni e Sommeiller quali regii impiegati, dacchè: 1° la loro nomina proveniva da decreto reale; 2° a loro veniva affidato un determinato ufficio; 3° era corrisposto a ciascuno di loro l'annuo stipendio di lire 10,000, allegate nel Bilancio dello Stato.

Sia pure, soggiungeva, che nel decreto di nomina si faccia menzione d'indennità, e non di stipendio, questo non modifica per niente la sostanza della cosa; perciocchè, quale pur siasi la qualificazione dell'annualità che il Governo assumeva di corrispondere, sta pur sempre che questa vuol essere corrisposta dalle casse dello Stato, e per una determinata opera, come avviene per ogni altro impiegato.

È fuori dubbio parimente che i prenommati ingegneri, per l'ufficio loro assegnato, sono stretti da somma dipendenza verso il Governo, perciocchè rilevasi dal decreto di nomina che loro non fu data alcuna guarentigia sulla durata dell'ufficio, sicchè ne possano essere rimossi, sempre quando piaccia al Governo di farlo.

Sarebbe, finalmente, funestissimo precedente questo di non considerare impiegati coloro a cui il compenso viene assegnato a titolo d'indennità, piuttosto che a quello di stipendio; in questo modo lascierebbesi illimitato arbitrio al Governo di contravvenire impunemente, quando gli torni, alla legge elettorale, introducendo nella Camera un numero indefinito d'impiegati, col troppo facile mezzo di cangiar nome alle cose, qualificando indennità quell'annuo compenso che dalla legge viene qualificato stipendio.

Osservava la maggioranza,

Che l'assegnato compenso, evidentemente, non era inteso a premio, o meglio a corrispettivo dell'opera di direzione tecnica, ben piuttosto e principalmente a retribuzione della maggior opera dell'ingegno, il quale, coll'invenzione di quel macchinismo, verrebbe, riuscendo, ad immigliare di tanto le condizioni economiche del nostro paese.

Ed a consimile retribuzione, di certo, non puossi ragionevolmente assegnare il nome di stipendio.

Respingere quest'ovvio riflesso, gli è supporre che il Governo volesse appropriarsi l'altrui e far suo pro di tanta invenzione senza ricompensare in alcun modo i benemeriti inventori; e il supposto sarebbe a troppi titoli e per troppi riguardi assolutamente inaccettabile.

Del resto, l'ufficio commesso agli onorevoli Grattoni e Sommeiller, oltre ad essere di sua natura temporaneo, è tale ancora che non attribuisce diritto alcuno nè a pensioni nè a giubilazione; è tale che non può mai costituire per loro un titolo e nè tampoco una ragione di speranza a promozioni ed a vantaggi avvenire.

La qual cosa esclude siano essi stretti verso il Governo da quella dipendenza che può scemare la libertà d'azione.

È verissimo che vuolsi andare assai a rilento nello ammettere principii e interpretazioni che possano aprire facile la via al Governo d'introdurre nella Camera impiegati in numero maggiore di quello acconsentito dalla legge elettorale.

Certo al Governo non deve tacersi, e in questa e in ogni altra occasione, che è sempre a lamentare grandemente,

quando, per intendimenti particolari, fossero pur giusti e lodevoli, si toglie efficacia ed autorità alla legge, col dare al paese il funesto, e pur troppo non mai infecondo esempio di quelle meditate *violazioni* che, seppure non portano con sé palese l'impronta del loro attentato, ne hanno però tutto il carattere, e ne producono tutte le lamentevoli conseguenze.

Ma perchè ne può, *forse*, e in altre circostanze, derivare un male, non è per certo che si possa ragionevolmente, e si debba intanto ricusar giustizia a cui vuol essere fatta;

Tanto massime allorquando l'ufficio ed il compenso (come nel nostro caso) vengono concessi ad inventori di applaudito disegno; sicchè non è a temere (e direbbesi meglio, non è pur troppo a sperare), che il Governo si trovi sovente in *identiche* condizioni da dover retribuire in questa forma coloro che coll'opera e coll'ingegno illustrano il paese e ne migliorano le sorti.

È ad avvertire finalmente (soggiungeva la maggioranza) non essere questa la prima volta che la questione si presenta alla Camera.

Nella precedente Legislatura l'elezione dell'onorevole Grattoni venne senza contrasti convalidata, dopo che il relatore ebbe svolto con molta chiarezza tutte le suindicate circostanze; quelle cioè del regio decreto di nomina, della natura dell'ufficio esercitato e del compenso che ne ritraeva.

Parimente in quella stessa Legislatura, allorchè trattavasi di comporre l'elenco degli impiegati, fu dichiarato dalla Camera che l'onorevole Grattoni, non ostante quel suo ufficio e l'indennità che conseguiva, non doveva fra loro annoverarsi.

Anche quest'anno nell'ufficio VII, dopo lunga discussione e diligente disamina della cosa, deliberavasi di proporre senz'altro alla Camera la convalidazione dell'elezione dell'onorevole Grattoni, e la Camera accoglieva la proposta e convalidava.

Dirimpetto a questi *precedenti* ben maggior autorità acquistano le anzi addotte ragioni; e fanno indubbio tanto più come non possano mai aversi in conto di impiegati gli onorevoli Grattoni e Sommeiller.

Appoggiata a queste considerazioni, la Giunta (voti 5 contro 2) deliberava non doversi inscrivere nell'elenco degli impiegati gli onorevoli Grattoni e Sommeiller, sebbene sia loro affidata con regio decreto la direzione tecnica dei lavori per il traforo delle alpi, e riscuotano ciascuno per tale ufficio, a titolo d'indennità, l'annuo compenso di L. 10,000.

## VII

Un'ultima questione certamente gravissima, non fosse che per le sue conseguenze, tenne in forse per lungo tempo la vostra Giunta, che non sapeva smettere la lusinga, non avesse ad essere insuperabile l'ostacolo che la legge pareva opporre a' suoi più vivi desiderii, ed ai più determinati suoi propositi.

Era questione se l'onorevole Celestino Bianchi, presentato alla Camera nella dichiarata qualità di *segretario generale del Governo di Toscana*, possa ancora sedere in Parlamento, sebbene, per il fatto di annessione, il particolare Governo di Toscana cessasse di essere, e per conseguenza la primitiva qualità che avevasi l'onorevole Bianchi di *segretario generale del Governo* si scambiasse in quella d'assai diversa ed inferiore di *segretario del governatore generale*.

Pareva ad alcuno che l'autorità e gli uffici del governatore generale, essendo così ampi ed indeterminati, tornava almeno malagevole lo stabilire con sicurezza se la qualità di segretario del governatore generale non equivallesse a quella di segretario generale del Governo.

Ma avvertivasi tosto rilevarsi dal regio decreto del 25 marzo ultimo scaduto, come per molti atti il governatore generale avesse a dipendere dal Ministero; dipendenza altronde che era naturale quanto necessaria, poichè per molti atti la responsabilità, dinanzi alla nazione, pesava pur sempre sul Ministero;

Sicchè non poteva essere dubbio che il segretario del *governatore* all'autorità del quale erano imposti limiti, esercitava ufficio necessariamente inferiore a quello di segretario generale del *Governo*, che nella sua azione non era stretto da altro vincolo, fuor da quel solo che gli imponevano la coscienza e il pubblico interesse.

Osservavasi inoltre che la nuova forma d'amministrazione veniva assegnata alla Toscana col prenomato regio decreto del 25 marzo ultimo scaduto, e così due giorni prima che si aprisse l'urna elettorale da cui usciva il nome dell'onorevole Bianchi; ond'è che in ogni caso, la mutazione d'ufficio, siccome avvenuta in tempo anteriore all'elezione, non potrebbe mai pregiudicare all'elezione stessa.

A ciò contrapponevasi che, sebbene l'invocato decreto porti la data del 25 marzo, tuttavia non sortiva il suo effetto se non il successivo giorno 26; giorno della sua pubblicazione: sicchè l'argomento di *anteriorità*, quando pur valesse, non potrebbe per niente giovare all'elezione dell'onorevole Bianchi. Più che della data del decreto, gli è dei suoi effetti che vuolsi tener conto; poco monta fosse il decreto anteriore o non alla elezione, quando è certo che per effetto di questo decreto scadeva l'onorevole Bianchi da quell'ufficio che gli attribuiva l'eleggibilità, per assumerne uno che non gli conferisce titolo per sedere in Parlamento.

Osservavasi ancora che, coll'articolo 9 del più volte menzionato decreto del 25 marzo, *tutti i funzionari ed impiegati venivano mantenuti nei rispettivi loro gradi*, per guisa che, all'appoggio di questa disposizione, puossi affermare che anche tuttodi l'onorevole Bianchi continua ad essere rivestito del grado di segretario generale del Governo; e ritenendo il grado non v'ha dubbio che ritiene e conserva ancora quel titolo di eleggibilità che prima si aveva, e per il quale la sua elezione venne convalidata.

Ma a questo avvertivasi che le ultime parole dello stesso invocato articolo 9 modificano d'assai le conseguenze che se ne vorrebbe trarre a vantaggio dell'elezione dell'onorevole Bianchi.

Dopo di essersi statuito che gli impiegati sono mantenuti nei loro gradi, si chiude quell'articolo 9 colle seguenti parole: *salva la destinazione che potrà in appresso loro (agli impiegati) venir data*.

È manifesto adunque che i *gradi sono mantenuti* appena a quegli impiegati a cui non è ancora data, e sino a che non si darà un'altra destinazione.

Ma l'onorevole Bianchi questa nuova destinazione l'ebbe già, poichè sta in fatto che, appena smesso l'ufficio di segretario generale del Governo, assunse quello di segretario del governatore generale.

Non è a lui pertanto che possa competere d'invocare la speciale disposizione del prenomato articolo 9. Oramai, anche a norma di quest'articolo, egli non può essere rivestito d'altro grado, fuor di quello che gli conferisce il nuovo ufficio che esercita, del grado, cioè, di segretario del governatore generale.

In ogni modo, soggiungevasi, comunque la possa essere, sta pure in fatto che la elezione dell'onorevole Bianchi veniva convalidata dalla Camera; e la convalidazione, quand'è pronunziata, vuol essere irrevocabile; perciocchè, acconsen-



tendo ad altra opinione, verrebbe a rendere incerta e precaria troppo la condizione del deputato.

Non può mai lasciarsi senza grave pericolo ad una maggioranza, fors'anche per poco prevalente, l'enorme facoltà di rimuovere dal loro seggio, quando le torni bene, quei deputati che per avventura le si fanno ostacolo a facili vittorie.

E l'enorme facoltà, senza dubbio, verrebbe accordata appena si acconsentisse a riconoscere *rivocabili* le decretate convalidazioni.

Del resto, la Camera, intorno alla validità delle elezioni, non altrimenti pronunzia che colle ragioni e nella qualità di supremo *giuri*. Onnipotente qual è in questa sfera di azione, essa non adduce motivi, nè fa d'uopo che n'adduca; essa *convalida, perchè le piace di convalidare*; d'onde l'impossibilità si possa mai con fondamento affermare, sorgessero nuovi argomenti e nuove circostanze da attribuire giusto titolo alla rivoceazione del primitivo giudizio.

Sentivasi tutta la gravità di queste considerazioni, ma non esitavasi tuttavia a preferire l'opposta sentenza; perciocchè, quale pur siasi l'indole speciale del giudizio che pronunzia la Camera nella verificaazione delle elezioni, tale non può essere certamente da far sì che l'efficacia del giudizio stesso si estenda anche all'*impensato*.

Quando la Camera pronunzi, guidata da meno esatte informazioni, ovvero indottavi dall'ignorare circostanze assolutamente *sostanziali*, non v'ha dubbio, in questi casi, la Camera non pronunzia irrevocabilmente.

Nè giova invocare la *onnipotenza* della Camera per farla poi più *impotente* che mai; per condurla a tale, insomma, da non poter riparare a manifesto errore, e nè anche all'aperta violazione della legge.

Che se gli è grave inconveniente rimanga alcune volte incerta e precaria la condizione del deputato a cui per avventura tornava propizio l'errore, e fors'anco (e in caso ben altro del nostro) la sorpresa, sarebbe poi danno funestissimo ed oltremodo lamentevole, che anche una sola volta all'errore e alla sorpresa si attribuisse efficacia di titolo per sedere in Parlamento contro il chiaro precetto della legge.

La Camera convalidava la elezione dell'onorevole Bianchi, perchè teneva per fermo, come le veniva riferito, che egli rivestisse il grado e la qualità di *segretario generale del Governo*: grado e qualità, se non superiori, eguali almeno a quelli di *segretario generale del Ministero*; ora che le risulta invece come l'onorevole Bianchi abbia grado e qualità inferiori, non sia cioè che il segretario del governator generale, incombe a lei di pronunziare, siccome avrebbe pronunziato, qualora questa *sostanziale circostanza* non le fosse stata taciuta.

Del resto, quando pur fosse che le convalidazioni si volessero irrevocabili, questo principio non potrebbe neppure invocare per l'onorevole Bianchi; perciocchè, come già osservavasi, il decreto 23 marzo non fu pubblicato, e così non prese vigore che il successivo giorno 26; perciò starebbe sempre che il nuovo impiego egli lo avrebbe conseguito dopo la elezione, e che, a norma dell'articolo 103 della legge elettorale, *cessava in sull'istante* di essere deputato, appunto come avveniva all'onorevole D'Ancona.

Per quali considerazioni tutte la Giunta (voti 6 contro 1) deliberava di proporvi la invalidazione dell'elezione dell'onorevole Celestino Bianchi.

Dopo questa rapida esposizione non rimane alla vostra Giunta che di raccogliere, riassumendo, tutte le proposte che intende di presentare al vostro definitivo giudizio.

Or bene, ritenuto che ammonta a 587 il numero complessivo dei deputati costituenti la rappresentanza nazionale, e che per conseguenza il *quinto* di questo numero, per l'effetto indicato all'alinea 1° dell'articolo 100 della legge elettorale, vuol essere di *settantasette*;

Ritenuto rilevarsi dall'elenco premesso a questa relazione, che, dedotti i sei impiegati della categoria 8, i quali eccedono il numero determinato dall'alinea 2° dell'istesso articolo 100, il complessivo numero degli impiegati ammonta appena al numero di *cinquantuno*,

La Giunta perciò vi propone che, riconosciuto esatto il presentatovi elenco, vogliate dichiarare:

1° Che l'*ottavo* del *quinto* assegnato, siccome limite insuperabile agli impiegati delle categorie 4 e 8, è costituito dal numero *nove*;

2° Che gli impiegati della categoria 8 eccedono di *sei* questo numero, epperò vuol essere estratto a sorte il nome di sei di loro, la cui elezione hassi ad annullare, siccome è statuito dal prenotato alinea 2° dell'art. 100 della legge elettorale;

3° Che gli impiegati della categoria 4 risultano appena in numero di *otto*, e così resta ancora per questa categoria di impiegati un posto vacante;

4° Che essendo appena *cinquantuno* gli impiegati i quali oggi fanno parte della Camera, restano ancora *ventisei* seggi, a cui funzionari ed impiegati possono accedere.

Inoltre, per le considerazioni addotte precedentemente, vi propone di riconoscere e dichiarare:

5° Che i funzionari i quali rivestono due qualità, e per amendue di esse sono eleggibili, vogliono essere iscritti nell'*elenco* in quella delle *qualità* per la quale sono dalla legge meno limitati i seggi nella Camera; e che perciò hanno ad iscriversi per la qualità di membri di Consiglio superiore e per quella di segretario generale, e non già per quella di professori universitari, gli onorevoli

Tomati, Sperino, Pateri, Gastaldetti, Manfredi Giuseppe;

6° Che parimente il cavaliere Angelo Bo vuol essere iscritto, non già quale professore universitario, ma si invece quale direttore generale della sanità marittima. Dacchè la Camera, nel convalidare la sua elezione, non determinava per quale delle due qualità la convalidasse, è debito ora di assegnare a questo giudizio l'interpretazione più favorevole all'onorevole Bo;

7° Che non può tenersi in conto d'impiegato compreso nella disposizione dell'art. 97 della legge elettorale quegli che esercita un pubblico ufficio per il quale non sta allogato nel *bilancio dello Stato* alcuno stipendio nè altro compenso di sorta, quali sarebbero appunto:

Il barone Bettino Ricasoli, governatore generale;

Il barone Paolo Solaroli, luogotenente generale e aiutante di campo di S. M.;

Il conte Francesco Annoni di Cerro, maggior generale;

Il cavaliere Giovanni Battista Borelli, medico primario dell'ospedale Mauriziano;

8° Che abbiasi invece a considerare impiegato avente uno stipendio sul bilancio dello Stato quegli che esercita un pubblico ufficio, per il quale nel bilancio dello Stato sta allogato uno stipendio, comunque questo stipendio, per volontaria rinunzia, non si riscuota;

In questa condizione trovarsi appunto l'onorevole Sansone D'Ancona, direttore per le finanze, commercio e lavori pubblici in Toscana. Ma, poichè quest'impiego gli venne conferito dopo la sua elezione di deputato, non basta di considerarlo impiegato *avente* uno stipendio, ma, a seconda dell'ar-

ticolo 105 della legge elettorale, non puossi a meno di riconoscere che *cessava senz'altro di essere deputato*;

9° Che per gl'impiegati *in aspettativa* bassi a tenere la stessa norma tenuta per gli impiegati *in attività*, cioè allora soltanto hanno a volersi compresi nelle disposizioni degli articoli 97 e 99 della legge elettorale, quando risulti che per l'*aspettativa* loro compete *diritto a compensi* verso lo Stato;

Non sono pertanto da iscriversi nell'elenco degli impiegati, perchè non trovansi in questa condizione, gli onorevoli Malmusi Giuseppe, console generale in aspettativa, e Pier Carlo Boggio, già reggente la cattedra di diritto costituzionale;

10. Che non sono ad annoverarsi fra gli impiegati, di cui è menzione nell'articolo 97 della legge elettorale, gli onorevoli Grattoni Serafino e Sommeiller Germano; perciocchè nè propriamente viene loro corrisposto uno *stipendio*, nè esercitano dessi un impiego, ma piuttosto, ad avverare con sollecitudine le molte speranze concette dal paese, adoprano a porre in efficace azione un loro *trovato*;

11. Che finalmente vuol essere invalidata la elezione dell'onorevole Celestino Bianchi, perciocchè, per il fatto della compiuta annessione, perdeva egli quella qualità, per la quale soltanto veniva ammesso alla Camera.

La Giunta ha compiuto così il compito suo il meglio che per lei si potesse. Attende ora il vostro giudizio, e questo, confida, le sarà benevolo.

### Accertamento del numero dei Deputati impiegati eletti il 6 e 10 maggio ultimo scorso.

*Relazione suppletiva fatta alla Camera il 21 giugno 1860 dalla Commissione composta dei deputati CHIAVARINA, CARUTTI, VALVASSORI, ARA, CAVALLINI G., BOTTERO, SINEO, MICHELLINI G. B., e CAPRIOLO, relatore.*

SIGNORI! — La vostra Commissione, mal potendo da se sola riuscire a sicura conoscenza de' nuovi impiegati che per le elezioni del 6 e 10 maggio ultimo scaduto vennero alla Camera, si rivolse senz'altro a chiederne contezza al Governo, e n'ebbe il seguente elenco:

- 1° Ribotti Ignazio, luogotenente generale comandante la 12ª divisione;
- 2° Thaon di Revel Genova, colonnello d'artiglieria;
- 3° Berti professore Domenico, membro del Consiglio superiore di sanità;
- 4° Possenti cavaliere Carlo, membro del Congresso permanente dei ponti e strade;
- 5° Boschi commendatore Pietro, segretario generale al Ministero de' lavori pubblici;
- 6° Sella cavaliere Quintino, membro del Consiglio superiore di pubblica istruzione;
- 7° D'Aste marchese Alessandro, capitano di vascello di 2ª classe;
- 8° Castelli commendatore Edoardo, primo presidente della Corte di Casale;
- 9° Borsari professore avvocato Luigi, consigliere alla Corte di Bologna;
10. Puccioni professore cavaliere Giuseppe, vice-presidente della Corte di cassazione di Toscana;

11. Vannucci Atto, professore nell'istituto di perfezionamento a Firenze.

All'appoggio di quale elenco:

Ritenuto che nella tornata del 2 del volgente mese di giugno dichiarava la Camera che gl'impiegati già riconosciuti ed ammessi erano in numero di *cinquantuno*;

Che dichiarava parimente come per la categoria *magistrati* non vi restasse vacante che solo un seggio;

Che riconosceva infine come fosse già completo il numero ammesso dalla legge per la categoria *professori universitari*,

La vostra Commissione facilmente conveniva unanime nel partito di proporvi:

1° Che si proceda all'estrazione a sorte fra i tre magistrati di cui è menzione ai numeri 8, 9 e 10 del premesso elenco, per guisa che perdano il seggio i due di loro il cui nome escirà dall'urna, siccome è prescritto dall'alineia 1° dell'articolo 100 della legge elettorale.

Ben è vero che gli onorevoli *Borsari* e *Puccioni*, oltre all'ufficio di magistrato, esercitano pur quello di professore; ma è pur vero che per la qualità di professori resterebbero, senz'altro, esclusi, quando, invece, per quella di magistrati sono ancora ammessi a fruire dell'eventuale beneficio della sorte; ond'è che hanno ad iscriversi nell'elenco, piuttosto per questa qualità *più favorevole*, che non per quella, siccome già avete voi a determinare nella tornata del 31 maggio ultimo scaduto;

2° Che si dichiari nulla l'elezione dell'onorevole professore Atto Vannucci, siccome viene chiaramente statuito dal penultimo alineia dell'istesso art. 100 della legge elettorale.

Considerando poi che, in conseguenza dell'esclusione di due fra gli eletti magistrati per mezzo dell'estrazione a sorte, come pure per la nullità dell'elezione dell'onorevole Vannucci, non sarebbero che in numero di *otto* i nuovi impiegati da ammettersi; i quali, aggiunti ai *cinquantuno* già ammessi nella tornata del 2 volgente mese, ammonterebbero complessivamente al numero di *cinquantanove*;

Ritenuto che, dedotti i collegi già appartenenti alla provincia di Savoia ed al circondario di Nizza, il numero complessivo dei deputati sarebbe di *trecentosessantacinque*, e così il *quinto* di loro, che, a norma dell'art. 100 della legge elettorale, possono coprire pubblico impiego, ammonterebbe a *settantatrè*; e così a numero ben maggiore di quello dei funzionari che sin qui vennero eletti;

La vostra Commissione perciò vi propone:

1° Di dichiarare che il numero complessivo degl'impiegati ammessi alla Camera è di *cinquantanove*;

2° Che, per conseguenza, restano ancora *quattordici* seggi a cui possono accedere funzionari che non appartengano però alle categorie 4ª ed 8ª dell'art. 97 della legge elettorale.

La vostra Commissione, nel mentre confida di avere per tal modo compiuto l'onorevole suo mandato, si lusinga in un tempo vorrete essere larghi di favorevole accogliamento alle fattevi proposte.

**Promulgazione nelle nuove provincie dello Stato della legge organica intorno al reclutamento militare 20 marzo 1854.**

*Progetto di legge presentato alla Camera il 16 maggio 1860 dal ministro della guerra (FANTI).*

SIGNORI! — Nel nuovo regno, come è attualmente costituito, varie sono le leggi di reclutamento che trovansi in modo contemporaneo in vigore, cioè:

Negli antichi Stati, la legge sul reclutamento 20 marzo 1854;

In Lombardia, la patente imperiale 17 settembre 1820, richiamata in vigore nel tempo dei pieni poteri con regio decreto 17 giugno 1859;

In Toscana, la legge 18 gennaio 1860, colla quale si sta attualmente operando la leva sui nati nell'anno 1841;

A Parma, il decreto sovrano 17 agosto 1851 di Carlo III di Borbone;

A Modena, le leggi di Francesco V.

Sembrando che sia indispensabile adottare una legge sola per tutte indistintamente le antiche e le nuove provincie e che la legge sarda sia da preferirsi, il ministro della guerra, d'ordine di S. M., ha l'onore di presentare alla Camera il qui unito progetto di legge, il quale è appunto diretto a conseguire l'unità di legislazione in questo importante ramo di servizio.

**PROGETTO DI LEGGE.**

Art. 1. La legge organica sul reclutamento del 20 marzo 1854, colle modificazioni delle leggi successive 12 giugno e 15 luglio 1857, sarà pubblicata e resa esecutoria per le leve avvenire nelle nuove provincie dello Stato.

Art. 2. Nulla è innovato alla legge organica di cui all'articolo precedente, se non che le operazioni in essa attribuite al Consiglio di leva di ogni provincia, si intenderanno devolute ad un Consiglio di leva che siederà in ogni capoluogo di circondario.

Art. 5. Le leggi, decreti e regolamenti che trovansi in vigore nelle provincie di Lombardia, negli ex-ducati di Parma, Modena e nella Toscana, rimangono aboliti appena siano ultimate le operazioni di leva attualmente in corso.

**Promulgazione nelle nuove provincie dello Stato della legge organica intorno al reclutamento militare 20 marzo 1854.**

*Relazione fatta alla Camera l'8 giugno 1860 dalla Commissione composta dei deputati RUSCHI, MORDINI, FRAPOLLI, BORGATTI, CAPRIOLO, CABELLA, GINORI-LISCI, COTTA-RAMUSINO, e PESCIOTTO, relatore.*

SIGNORI! — Da tempi i più da noi lontani, profondi pensatori, insigni filosofi e politici, che formano gloriosa corona di scrittori alla patria nostra, emettevano ardenti aspirazioni alla ricostituzione dell'Italia; questi voti andarono via via estendendosi negli animi, ed in questi nostri fortunati giorni, divenuti quelli della grande maggioranza degli Italiani, ebbero un principio di risultato nell'unione di buon numero di

provincie italiane in un regno indipendente dallo straniero, e governato da leggi informate a principii di libertà.

Questa unione, principalissima fra le più intime e perenni nostre gioie, è oggetto dei più fermi nostri propositi di mantenere, raffermare, compiere od estendere a quante provincie appartengono alla nazione italiana.

Per questi sentimenti appunto noi tutti ci troviamo pronti e disposti non solo ad appoggiare il Governo del Re nelle varie proposte ch'egli sia per farci a fine d'organizzare l'esercito il più forte ed il meglio disciplinato, ma, che è più, a precorrere il Governo stesso nelle domande sue a ciò, come dimostrammo in anteriori nostre deliberazioni.

Base principale della costituzione d'un esercito permanente non v'ha dubbio sia la legge che ne regola il reclutamento; quella vigente nelle antiche provincie dello Stato, elaborata in questo stesso Parlamento, appoggiata da quasi tutti i membri liberali e di maggior ingegno che vi siedeavano, è basata sui principii stessi che oggigiorno vorremmo attuati e che riassumo nella forza numerica massima col debito rispetto alla popolazione ed alla finanza.

La vostra Giunta reputa superfluo l'accingersi a dimostrarvi come questo scopo siasi cercato di raggiungere. Negli atti del nostro Parlamento, la discussione sulla legge in discorso e sulle modificazioni arrecatevi colle leggi 12 giugno e 15 luglio 1857 vi renderà di ciò ampio conto. Nè con ciò noi intendiamo dirvi che reputiamo perfetta la legge medesima, e che in essa non s'abbia ad introdurre modificazione alcuna.

Certo è però, signori, che senza raggiungere la perfezione, e non sappiamo invero se opera umana vi sia che la raggiunga, la legge 20 marzo 1854, e sue modificazioni suddette, è una fra le buone leggi di reclutamento vigenti in Europa, è la migliore fra le attuate in Italia; se da maggior numero d'anni essa si fosse trovata in vigore nei primordi del 1859, sicuramente l'esercito sardo si sarebbe trovato assai più numeroso e maggiormente avrebbe oppresso il nemico.

L'unanime incarico che s'hanno i vostri commissari dell'accettazione della legge pella promulgazione nelle nuove provincie di quella della quale vi tenemmo discorso conferma questi nostri asseriti.

Le annessioni fortunate di nuove colle antiche provincie non potremo considerare appieno compiute finchè tutte non sieno rette dalle stesse leggi, finchè tutte non godano dei medesimi vantaggi, non concorrano proporzionalmente ai singoli bisogni dello Stato, finchè, signori, nello Stato non vi saranno altri che Italiani, e non cesseranno antiche separazioni, più o men grandi suddivisioni, che il nefasto trattato di Vienna ricercò.

La legge per la promulgazione nelle nuove provincie di quella organica sul reclutamento militare vigente nelle antiche prelude alla uniformità della legislazione, alla uguale ripartizione dei vantaggi e degli oneri.

E ben a diritto debb'essa quasi prima fra le altre essere promulgata, perchè per essa potrà costituirsi un esercito tale da mantenere all'interno quella fiducia tanto necessaria all'incremento delle transazioni commerciali, agricole ed industriali, e corrispondente alla certezza della tutela dello Stato, e del rispetto a questo da chi volesse attentarne ai diritti.

Una grave discussione si sollevò nei vostri uffizi e nella vostra Commissione sull'applicazione della legge sul reclutamento vigente nelle antiche provincie a quelle di Toscana, senza conservarvi l'esenzione per i giovani appartenenti a famiglie di agricoltori che lavorano terreni a colonia o mezzeria, quando nelle famiglie coloniche non esistano altri tre maschi superiori ai quattordici ed inferiori ai sessant'anni; esenzione ac-

cordatavi dalla legge in quelle provincie emanata il 18 gennaio ultimo scorso.

Ragioni di politica attualità e d'agricoltura furono svolte con molto criterio e con vero amor patrio dagli onorevoli commissari Ginori e Mordini in seno della Giunta, ed in appoggio dell'esenzione accennatavi; pure sulle considerazioni che l'esenzione medesima non potrebbe concedersi alle sole provincie toscane, giacchè stabilirebbe un privilegio di casta e località, non ammesso dallo Statuto che ci regge, che condizioni perfettamente analoghe a quelle dei poderi e dell'agricoltura in Toscana riscontransi nelle Romagne, nella Liguria ed in altre provincie dello Stato; e che accordando l'esenzione in discorso, oltre a ridurre maggiormente il contingente che la difesa della patria richiama, si priverebbe in uno l'armata di buona parte di un elemento di essa fra i più preziosi, attesochè gli agricoltori riescono ottimi soldati per robustezza di costituzione, per abitudine alle fatiche di campagna ed alla inclemenza delle stagioni, e per infine la loro sobrietà ed intelligenza; la Giunta non ha creduto d'aderire all'inserzione nella presente legge di un articolo per conservare quest'eccezionale e locale esenzione; solo ne fa cenno in questa relazione, onde il Governo del Re conosca un tale desiderio, e ne studi tutta l'importanza, sì che in probabili proposte ch'egli s'abbia a fare di modificazioni alla legge sul reclutamento possa con valide ragioni e con dati statistici dimostrare la convenienza di ammetterla o non per tutto lo Stato.

Fu pure invocata la continuazione nelle provincie toscane del riparto del contingente e della tratta per caduna comunità, anzichè per cadun mandamento, e si sostenne sulla generalmente considerevole popolazione dei comuni toscani, sulle disagiati strade e sul lungo cammino che altrimenti avrebbero a percorrere gli iscritti, sulla confidenza maggiore che questi naturalmente accordano al gonfalciniere, ai deputati, al cancelliere del loro comune che conoscono individualmente, anzichè a persone estranee e ad essi ignote; infine sulla buona accoglienza, sulla soddisfazione che la popolazione toscana dimostrò per questa disposizione della legge sul reclutamento emanata in quella il 18 gennaio 1860.

Su queste considerazioni, sul desiderio di accettare tutte quelle modificazioni di forma che hanno a scopo il rendere meno dolorosa la leva, e su quella che la Giunta vostra non potè constatare alcun inconveniente sulla conservazione ai comuni di lista propria d'iscritti e dell'estrazione in essi, caldamente raccomanda la conservazione di quest'uso al signor ministro della guerra, e tanto anche pel principio, chè così s'evita il caso di vedere dall'estrazione fatta al capoluogo di mandamento o del distretto colpito più assai un comune che un altro di contingente.

Passando ora alla discussione particolare, noi dobbiamo proporvi due essenziali modificazioni nella redazione del progetto di legge che ci presentò il Governo.

Dall'articolo 2° del progetto ministeriale risulta che il Governo si è preoccupato di una spiegazione o meglio pareggiamento che la nuova legge comunale e provinciale rendeva necessaria a fronte delle disposizioni di quella sul reclutamento che collimavano coll'antecedente; ma non solo la legge comunale e provinciale è stata su altri principii e basi rifatta posteriormente a quelle sul reclutamento, ma ben anco il Codice penale; che più in alcuna delle nuove provincie sono tuttora in vigore leggi o regolamenti amministrativi e giudiziari loro speciali. Pertanto il pareggiamento di provincia a capoluogo di circondario è forse il meno importante che sia a farsi; numerosissimi sarebbero quelli che si dovrebbero in-

troddurre nella legge, se uno ad uno si volessero enumerare; inoltre alcuni non sarebbe così facile lo stabilire, e ciò più specialmente per le provincie toscane, nelle quali però per avventura la legge in discorso è probabile non sia per venir applicata, a meno delle più gravi contingenze della nostra patria, che fra due anni, essendochè in quelle di questi giorni viene ad esservi compilata la leva sulla classe del 1841; e fra due anni, ed anzi prima assai, nessuno di noi dubita che ogni indizio della funesta e lunga divisione dell'Italia sarà appieno scomparso.

Quindi la Giunta progettò il secondo articolo della legge in senso che il Governo possa senza ritardo, colla legge del reclutamento, attuare quella che di questi giorni votaste pella chiamata sotto le armi dei giovani iscritti negli anni 1839 e 1840, lasciando ad esso tutta la responsabilità di chiarire con reali decreti la popolazione interessata ed i funzionari addetti alla leva sugli articoli dei nuovi codici e leggi che debbono intendersi sostituiti a quelli antichi, dalla legge sul reclutamento invocati, ed alla sua esecuzione chiamati a concorrere; e per quest'esecuzione appunto, e nei limiti ed effetti dalla legge stessa voluti, il Governo viene ad essere autorizzato di promulgarli ed attuarli.

Infine, signori, molti e gravi incumbenti che pella leva occorrono sono affidati a speciali funzionari, che l'articolo 15 della legge 20 marzo 1854 qualifica quali commissari di leva, e che dipendono dal Ministero dell'interno; io non esito a dichiararvi che senza di questi, se le operazioni di una prima leva fossero pur possibili, cionondimeno procederebbero più assai a rilento e con confusione, e che complicate e confuse risulterebbero le operazioni negli anni successivi.

Il Ministero dell'interno avrebbe dovuto proporvi un'apposita legge per questi commissari di leva da nominarsi nelle nuove provincie, senonchè gravi difficoltà si presentano alla formazione d'uno schema completo e regolare di legge; e le molteplici e gravi pratiche in corso hanno inoltre impedito che per esso si predisponessero i dati.

Per altra parte bisogna che il Governo non abbia nella mancanza dei commissari di leva un intoppo serio all'attuazione della levata sui giovani nati nel 1859 e nel 1840, che con entusiasmo votaste testè oltre le cifre che la Commissione vi propose. Perciò la Giunta aggiunge al progetto di legge e nell'articolo 5° una disposizione pella quale il Governo è autorizzato a nominare nelle provincie dell'Emilia, in parte delle quali debbe farsi la levata or ora indicata, quel numero di commissari di leva che il bisogno del servizio sia per richiedere, e ad assegnare a questi funzionari quegli stipendi e quelle indennità che accertino la possibilità d'impiego di militari giubilati od in riforma, idonei per cognizioni, per fermezza, per lealtà e per ottimi precedenti, ad esercitare un tale uffizio, ed in ispecie in quelle tra le suddette provincie dell'Emilia che non contribuirono da ben cinquant'anni al tributo della leva.

Questa concessione d'urgenza fatta al Governo si estese naturalmente alle sole provincie dell'Emilia; in quelle di Toscana non essendo per ora a farsi alcuna leva, non esiste tale necessità.

Coll'articolo stesso il Governo è chiamato a sottoporre alla sanzione del Parlamento le disposizioni che avrà in merito emanate, completandole di proposte analoghe per le provincie toscane, onde in tutto lo Stato sia completato l'organamento militare, che riputiamo essere di somma importanza ed urgenza.

La Giunta stabilisce che questa sanzione debba aver luogo cumulativamente alla discussione del bilancio passivo pel

1861 del Ministero dell'interno, sia per essere prammatica adottata in questo Parlamento di discutere i singoli quadri e stipendi delle varie amministrazioni dello Stato nella discussione dei bilanci passivi, sia per ricordare la generale aspettazione, nella quale ci stiamo, dei bilanci stessi.

La Commissione, basata sulle considerazioni che viene di svolgere, vi presenta l'annesso progetto di legge, confidando nella benevolenza vostra pella sua sanzione.

**PROGETTO DI LEGGE.**

Art. 1. La legge organica sul reclutamento del 20 marzo 1854, colle modificazioni delle leggi successive 12 giugno e 15 luglio 1857, sarà pubblicata e resa esecutoria per le leve avvenire nelle nuove provincie dello Stato.

Art. 2. Il Governo del Re provvederà con decreti reali alla promulgazione ed esecuzione, per quelli effetti voluti dalle leggi sul reclutamento del 20 marzo 1854, 12 giugno e 15 luglio 1857, di quelli articoli di altre leggi in queste richiamati.

Art. 3. Parimente con regio decreto sarà determinato il numero, gli stipendi e le indennità dei commissari di leva, occorrenti al reclutamento nelle provincie dell'Emilia.

Il Governo del Re sottoporrà alla sanzione del Parlamento, in un col bilancio passivo del 1861 pel Ministero dell'interno, la pianta graduale numerica, gli stipendi e le indennità per i commissari di leva che avrà nominati nelle provincie dell'Emilia, e di quelli a nominarsi nelle provincie della Toscana.

Art. 4. Le leggi, decreti e regolamenti che trovansi in vigore nelle provincie di Lombardia, negli ex-ducati di Parma, Modena e nella Toscana, rimangono aboliti appena siano ultimate le operazioni di leva attualmente in corso.

Promulgazione nelle nuove provincie dello Stato della legge organica intorno al reclutamento militare 20 marzo 1854.

*Relazione del ministro della guerra (FANTI) 15 giugno 1860, con cui presenta al Senato il progetto di legge approvato dalla Camera il 12 stesso mese.*

SIGNORI! — Una delle leggi più importanti pel paese è certamente quella pel reclutamento o coscrizione militare; e se sacro deve essere per tutti i cittadini l'obbligo di concorrere alla difesa dello Stato, uniforme e strettamente uguale per tutti deve essere la legge che regola quest'obbligo.

Nel nuovo regno, come è attualmente costituito, varie sono le leggi di coscrizione che trovansi in modo contemporaneo in vigore, cioè:

Negli antichi Stati, la legge sul reclutamento 20 marzo 1854;

In Lombardia, la patente imperiale 17 settembre 1820, richiamata in vigore nel tempo dei pieni poteri con regio decreto 17 giugno 1859;

In Toscana, la legge 18 gennaio 1860, colla quale si sta attualmente operando la leva sui nati nell'anno 1841;

A Parma, il decreto sovrano 17 agosto 1851 di Carlo III di Borbone;

A Modena, le leggi di Francesco V.

Sarebbe superfluo voler dimostrare la necessità di sostituire a coteste varie leggi una legge sola ed unica per tutto lo Stato.

Tende appunto a questo scopo lo schema di legge che, già approvato con suffragio quasi unanime dalla Camera dei de-

putati, il ministro della guerra ha oggi l'onore di presentare al Senato.

Con questo progetto, la legge organica sul reclutamento del 20 marzo 1854, che è in vigore nelle provincie antiche, verrebbe resa esecutoria anche nelle provincie nuove; e siccome in taluna di esse non esiste per anco la desiderata uniformità di amministrazione civile e giudiziaria, mentre d'altro canto alcuni articoli di Codici ed alcune circoscrizioni territoriali in essa legge sul reclutamento citati avrebbero subito modificazioni o varianti, così il Governo del Re avrebbe autorità di sciogliere mediante decreti regii quelle difficoltà che nella pratica applicazione della legge medesima possano ora sollevarsi.

Similmente il Governo verrebbe autorizzato a nominare senza ulterior ritardo quei commissari di leva che siano necessari, con riserva di sottoporre al Parlamento, nel bilancio del 1861, la pianta numerica, gli stipendi e le indennità per tali impieghi assegnati.

L'urgenza di queste disposizioni, le quali sono necessario complemento all'altra legge già presentata per la leva sui nati negli anni 1859 e 1840, inducono nell'animo del ministro la speranza che elleno verranno ricevute dal Senato con benevola e sollecita accoglienza.

**PROGETTO DI LEGGE.**

Art. 1. La legge organica sul reclutamento del 20 marzo 1854, colle modificazioni delle leggi successive 12 giugno e 15 luglio 1857, sarà resa esecutoria per le leve avvenire nelle nuove provincie dello Stato.

Art. 2. Il Governo del Re provvederà con decreti reali alla promulgazione ed esecuzione degli articoli di leggi, ai quali si riferiscono quelle sul reclutamento, colle modificazioni volute dalla vigente legislazione, e determinerà, secondo la diversità delle provincie e delle leggi amministrative in esse vigenti, i distretti ed i funzionari corrispondenti a quelli indicati nelle predette leggi.

Art. 3. Parimenti con regio decreto sarà determinato il numero, gli stipendi e le indennità dei commissari di leva, occorrenti al reclutamento nelle provincie dell'Emilia e della Lombardia.

Il Governo del Re sottoporrà alla sanzione del Parlamento, in un col bilancio passivo del 1861 pel Ministero dell'interno, la pianta graduale numerica, gli stipendi e le indennità per i commissari di leva per tutto lo Stato.

Art. 5. Le leggi, decreti e regolamenti intorno al reclutamento militare, che trovansi in vigore nelle provincie di Lombardia, negli ex-ducati di Parma, Modena, e nella Toscana, rimangono aboliti appena siano ultimate le operazioni di leva attualmente in corso.

Promulgazione nelle nuove provincie dello Stato della legge organica intorno al reclutamento militare 20 marzo 1854.

*Relazione fatta al Senato il 25 giugno 1860 dall'ufficio centrale, composto dei senatori DELLA-MARMORA, GONNET, D'AZEGLIO ROBERTO, GIULINI, e MAMELI, relatore.*

SIGNORI! — La materia del reclutamento dell'esercito, che negli antichi Stati della monarchia è retta dalle leggi del 20 di marzo 1854, del 12 di giugno e 15 di luglio 1857, è soggetta a varie norme nelle provincie italiane, delle quali si è compiuta non ha guari l'annessione.

Per la Lombardia, la legge 17 dicembre 1820, la sovrana patente del 27 di luglio 1832 collo statuto annesso e l'altra patente del 29 di settembre 1838, formavano il complesso delle relative disposizioni; il decreto del 5 di aprile 1849, per il ducato di Modena; il decreto del 17 di agosto 1851, per quello di Parma.

Nella Toscana è in vigore la recente legge del 18 di gennaio ultimo passato, secondo la quale si opera attualmente la leva sui nati del 1841.

Un regio decreto del 17 di giugno 1859, emanato in tempo dei pieni poteri, relativamente alla Lombardia, ha prescritto che si debba ivi osservare la suddetta imperiale patente del 1820, con alcune modificazioni.

Questi pochi cenni dimostrano il bisogno d'introdurre un sistema uniforme in questo importante ramo di pubblico servizio, massime in quanto spetta alla coscrizione, che suole designarsi coll'odiosa denominazione d'*imposta di sangue*, e noi amiamo meglio chiamare *tributo patriottico e palladio della indipendenza nazionale*.

Tutta la difficoltà sta nel sistema di adottare. Se non stringesse l'urgenza di organizzare l'esercito nei tempi difficili in cui versiamo, onde trovarci preparati agli eventi, il migliore partito sarebbe stato certamente quello di combinare insieme con paziente studio tutti i sistemi, prendere il bello e il buono, ovunque si trovi, e proporre una legge organica che meglio rispondesse all'uopo.

Ma questa sarebbe opera di lungo esame e discussione che richiederebbe tempi più tranquilli e normali.

Costretto il Governo del Re a far presto, senza perdere di vista il meglio che sia ora possibile, non potea fare altro che scegliere uno dei sistemi che hanno già subito la prova dell'esperienza nelle diverse provincie dello Stato, il meno imperfetto e più conforme alle nostre istituzioni.

Se la bontà della legge dovesse unicamente misurarsi dalla più breve durata del servizio attivo, non v'ha dubbio che alla legge sancita nel 1854 col voto del Parlamento dovrebbero le altre prevalere.

Diffatti la legge parmense fissava in otto anni la durata del servizio, cinque in attività e tre in riserva, dieci per la gendarmeria, rimanendo in congedo illimitato per lo stesso termine di anni otto gli ascritti al ruolo detto *di deposito*.

La legge di Modena limitava il servizio attivo ad anni sei, e teneva parimenti in congedo per uguale tempo i requisiti per la riserva.

E per quanto spetta alla Lombardia, dal complesso delle relative leggi si rileva che ogni soldato, dal sergente in giù, a qualunque arma fosse addetto, dovea compiere otto anni di attivo servizio ed era inoltre tenuto ad una leva biennale.

Ma il criterio con cui debbono raffrontarsi le leggi di tal natura non si desume dalla più o meno breve durata del servizio. La legge migliore è quella che concilia l'interesse del pubblico servizio colla conservazione delle famiglie; che prescrive il tempo necessario a compiere l'educazione del soldato, senza privare della di lui opera lo Stato quando può tornargli più utile; che è più conforme al principio di eguaglianza, base di ogni Stato libero, e meglio risponde allo scopo della istituzione formando una milizia forte ed atta a garantire l'indipendenza nazionale.

A tutti questi bisogni risponde la nostra legge del 1854, migliorata colle successive modificazioni (1).

(1) La legge della Toscana, tracciata sotto l'influenza benefica della libertà, è dettata dagli stessi principii che informarono quella da cui è desunta.

Senza parlare del servizio di ordinanza, limitato ai pochi casi indicati nel primo alinea dell'articolo 168, la ferma provinciale della prima categoria è di anni undici: cinque sotto le armi e sei in congedo illimitato; quella della seconda categoria, di anni cinque.

La seconda categoria comprende, è vero, tutti g'inscritti non assegnati alla prima categoria, nè rimandati ad altra leva, nè riformati, esentati, dispensati, liberati o surrogati ordinari. Ma i militi alla medesima appartenenti non sono in tempi ordinari tenuti che ad un servizio di quarantacinque giorni; non è più in facoltà del potere esecutivo, come prima, di farli entrare nelle file dell'esercito attivo, è necessaria per ciò una legge; sono liberi di contrarre matrimonio, senza dipendere più dal beneplacito del ministro. Dimodochè si è resa più sicura la loro sorte, essendo certi che, fuori del caso di guerra o di circostanze veramente straordinarie, ottengono all'età di ventisei anni l'assoluto congedo.

E si può ben dire che la seconda categoria tien luogo dell'antica riserva, formata d'uomini visitati e costituiti soldati mediante l'assento, i quali in tempo di guerra sono pronti ad accorrere sotto le armi per colmare i vuoti che avvengono nelle file combattenti, senzachè rappresenti un secondo esercito da mettere in linea coi quadri organizzati.

Giustamente pertanto il Governo ha dato la preferenza a questa legge, la quale ha pure in suo favore l'argomento più valido e persuasivo, quello cioè dell'esperienza, avendo già il nostro esercito dato in tante battaglie le più luminose prove di valore e di disciplina, che ne hanno illustrato il nome.

La legge non è certamente perfetta, ha anche essa i suoi difetti; sarebbe tuttavia grave errore, a parer nostro, il mettersi ora la mano.

Senonchè l'uniformità di amministrazione civile e giudiziaria non essendo ancora stabilita in alcune provincie, e le circoscrizioni territoriali ed alcuni articoli dei Codici ai quali la legge sul reclutamento si riferisce essendo stati in molte parti variati, il Governo del Re, mentre propone che la legge del 1854, colle due correlative del 1857, siano attuate e rese esecutorie per l'avvenire anche nelle nuove provincie dello Stato, chiede pure di essere investito della facoltà di provvedere con decreti reali, tanto per la promulgazione ed esecuzione degli articoli di legge ai quali si riferisce quella sul reclutamento, quanto per fare le modificazioni volute dalla vigente legislazione, e determinare, secondo la diversità delle provincie e delle leggi amministrative che vi sono in vigore, i distretti ed i funzionari corrispondenti alle suddette leggi.

Nell'istesso modo si propone di determinare il numero, gli stipendi e le indennità dei commissari di leva, occorrenti pel reclutamento nelle provincie dell'Emilia e della Lombardia, vincolandosi a sottomettere alla sanzione del Parlamento, in un col bilancio passivo del 1861 pel Ministero dell'interno, la pianta graduale numerica, gli stipendi e le indennità dei commissari di leva per tutto lo Stato.

Per quanto il Parlamento debba essere sommamente geloso delle sue attribuzioni, noi non possiamo disconoscere la necessità delle cose, tanto più che il chiesto arbitrio non cade sui principii che informano la legge e sulle sue basi fondamentali, ma sopra alcune disposizioni accessorie, la mutazione delle quali, talvolta puramente indicativa e nominale, è indispensabile per la esecuzione della legge stessa.

Sarebbe impossibile il comprendere nella legge ed anche il prevedere tutte le variazioni che possono occorrere.

La legge proposta essendo unicamente diretta a provvedere per l'avvenire, noi non abbiamo stimato di promuovere alcuna disposizione onde regolare la condizione legale degli

individui delle nuove provincie già colpiti dalla leva per quanto spetta alla durata del servizio. E sebbene teniamo per fermo che debba a cotesti individui applicarsi la legge più mite, perchè non si possono imporre obbligazioni più gravi di quelle che nascono dal reclutamento, ossia dalla legge che ne determinava gli effetti, e nel caso contrario si dee serbare illeso fra i cittadini delle nuove e delle antiche provincie il principio della uguaglianza, crediamo tuttavia che siffatte indagini siano estranee all'argomento. Il Governo nei singoli casi apprezzerà meglio il merito delle ragioni e chiederà, ove sia d'uopo, un provvedimento legislativo.

Abbiamo quindi l'onore di proporvi l'adozione dello schema di legge quale è stato adottato dalla Camera elettiva.

### Proroga dei termini prescritti dalla legge 13 luglio 1857 per l'iscrizione e la trascrizione delle enfiteusi e di altre simili concessioni perpetue.

*Progetto di legge presentato alla Camera l'8 giugno 1860 dal ministro di grazia e giustizia (CASSINIS).*

SIGNORI! — La legge 13 luglio 1857 sullo svincolo delle enfiteusi, prevedendo il caso che l'utilista di un'enfiteusi o di altra simile concessione perpetua non si valesse, nel termine di un anno dalla promulgazione della legge, della facoltà di eseguire il riscatto, di consolidare cioè l'utile col diretto dominio, e che di uguale facoltà non facesse uso il direttario nei sei mesi successivi, dispose perchè, ciò avvenendo, non continuasse almeno a rimanere occulto il vincolo enfiteutico, acciocchè dal difetto di pubblicità di esso non potesse venirne danno ai terzi ed incagliata non ne fosse la libera trasmissione delle proprietà fondiarie. Perciò nell'articolo 14, alinea 2°, della citata legge fu imposto obbligo ai direttari delle enfiteusi perpetue, o che sono come tali considerate, e di cui non siasi, entro diciotto mesi dalla promulgazione della legge, promosso l'istanza per lo svincolamento, di far seguire prima della scadenza di detto termine l'iscrizione dei beni enfiteutici sui libri del catasto o censuari a propria colonna ed a quella dell'utilista, e di fare entro lo stesso termine trascrivere il proprio titolo all'ufficio delle ipoteche a forma dell'articolo 2304 del Codice civile albertino.

Siccome poi quest'obbligo imposto al direttario sarebbe riescito inefficace, ove non si fosse aggiunta una sanzione penale, perciò nello stesso articolo 14, alinea 3°, si dichiarò che, in difetto delle iscrizioni e trascrizioni sovra prescritte, i vincoli ed i rapporti dipendenti dalle concessioni, i quali continuassero a sussistere fra i direttari e gli utilisti, non avrebbero alcun effetto in pregiudizio dei terzi, i quali avessero presa ipoteca prima delle iscrizioni e trascrizioni eseguite dopo detta scadenza.

Potendo infine avvenire che il direttario non fosse munito di titolo per essersi nel volger degli anni smarrito o per altri motivi, per ciò gli si lasciò aperta la via di far riconoscere i proprii diritti in giudizio, dichiarando durante il medesimo sospesa la decorrenza dei termini. Ciò fu prescritto nell'articolo 15 della succitata legge, di cui non fia inopportuno riferire il tenore: « Quando il direttario non sia munito di titolo ed abbia entro l'anno istituito il giudizio per far riconoscere i suoi diritti, il termine per le iscrizioni e trascrizioni predette non scadrà che sei mesi dopo che la lite sia ultimata definitivamente. »

Essendo nel giugno del 1858 prossimi a scadere i termini come sovra fissati venne presentata al Parlamento una petizione da parecchi utilisti e direttari, dai quali principalmente si esponeva: che quasi tutti i beni enfiteutici erano trapassati col succedersi degli anni in possesso di diverse persone ed erano fra questi stati divisi e suddivisi; che essendo d'uopo di lunghe e pazienti indagini per rinvenire i necessari titoli, per riconoscere l'identità dei beni e per accertare le rispettive ragioni, i termini stabiliti negli articoli 8, 14 e 15 della legge 13 luglio 1857 eransi chiariti insufficienti, ed era perciò necessario venissero almeno di un anno prolungati.

In questa domanda consentendo il Governo ed il Parlamento, fu proposta e vinta la legge 26 giugno 1858, colla quale i termini suddetti furono prorogati di un anno.

Si colse tale opportunità per emendare un'inesattezza sfuggita nell'articolo 15; il che fu fatto dichiarando nell'art. 2 di detta legge che il termine fissato per l'iscrizione e per la trascrizione doveva pure intendersi concesso per l'istituzione del giudizio; onde, mentre a questo fine era accordato un anno nelle enfiteusi temporarie, vennero ad aversi 18 mesi di termine utile per istituire il giudizio nelle enfiteusi perpetue.

Mentre era in sul cadere il concesso anno di proroga, cioè a mezzo il 1859, ferveva la guerra dell'italiana indipendenza. Lo strepito delle armi non era certo favorevole alle transazioni sociali, ed in ispecie a quei contratti, a quei componimenti di privati interessi che hanno d'uopo di minuto e pacato esame, ed a cui regge la mente umana solo in tempo di pace, e non in quei giorni memorandi in cui sui campi di battaglia decidonsi le sorti della patria. Oltracciò alcune provincie dello Stato, e quelle specialmente in cui più numerose sono le enfiteusi, erano state occupate dall'oste nemica; onde essendo interrotte le comunicazioni era riescito a molti impossibile di far ricerca dei necessari ed antichi documenti nei pubblici e nei privati archivi, era tornato impossibile il tentare gli accordi cogli interessati, e fin anco, ove fosse stato d'uopo, di adire i tribunali. Come impertanto in allora si sospesero i termini giuridici, e quelli per l'iscrizione delle ipoteche, come si sospesero le scadenze degli effetti commerciali, così in virtù dei pieni poteri fu promulgata la legge 25 giugno 1859, colla quale i termini stabiliti dagli articoli 8, 14 e 15 della legge 13 luglio 1857 vennero nuovamente prorogati di sei mesi.

Ora vari onorevoli deputati di quest'italiano Parlamento, eletti da collegi di quelle antiche provincie del regno, ove maggiore è la copia dei beni vincolati ad enfiteusi, porsero istanza scritta al Governo, affinché avvisasse alla necessità di concedere una nuova proroga di sei mesi.

I termini stabiliti dai succennati articoli 8 e 14, parte prima ed alinea primo, essendo ristretti ad un sol anno, malgrado le concesse proroghe, ora trovansi scaduti; epperò, essendovi sorto un diritto quesito, non possono più essere prorogati.

E non è gran danno, poichè, sebbene l'articolo 8 attribuisca nel termine ivi fissato (cioè nel primo anno dalla pubblicazione della legge, stato poi prorogato di un altro anno e quindi di sei mesi) al solo utilista il diritto al riscatto, e quindi questo conceda pure al direttario, tuttavia anche dopo tal termine l'utilista può pretendere di essere preferito, solo che quindici giorni dopo la ricevuta notificazione della domanda del direttario dichiararsi formalmente di voler egli stesso effettuare la consolidazione; epperò dalla scadenza del termine e dal difetto di proroga non trovasi egli privato di un

diritto di prelazione, sibbene può più urgentemente esser eccitato a prevalersene.

Nell'articolo 14, *prima parte, alinea primo*, si stabilì l'obbligo dell'iscrizione e trascrizione delle enfiteusi temporarie, le quali sono meno delle perpetue frequenti ed i cui titoli generalmente risalgono a tempo meno antico.

Invece il termine fissato nell'alinea 2 dell'articolo 14, e quello stabilito dall'articolo 15 della legge 13 luglio 1857, emendato dall'articolo 2 della legge 26 giugno 1858, sono di 18 mesi, e così in seguito alle concesse proroghe non iscadono che il 13 luglio 1860. Essi, come da principio si riferì, impongono al direttario l'obbligo della iscrizione e trascrizione delle enfiteusi perpetue, la cui origine generalmente risale ad epoca assai remota, onde egli riesce più difficile procurarsi i titoli costitutivi o di reinvestitura. Il tempo trascorso dopo le concesse proroghe non fu guari più adatto di quello precedente alle difficili e lunghe ricerche di antichi documenti; non può quindi chiamarsi in colpa quel direttario il quale non abbia peranco in pronto i titoli necessari per le iscrizioni e trascrizioni delle enfiteusi perpetue. Già molti sono i riscatti i quali trovansi iniziati, e sarebbe grave spesa se, a fine unicamente di sospendere la decorrenza dei termini, le parti dovessero appigliarsi al mezzo segnato nell'articolo 15, di istituire apposito giudizio.

Sembrando impertanto conveniente che sieno ancora di sei mesi protratti i termini fissati dall'articolo 14, alinea 2, e dall'articolo 15 della legge 13 luglio 1857, già prorogati colle leggi dei 26 giugno 1858 e 25 giugno 1859, ho l'onore, o signori, di presentarvi il qui unito disegno di legge, che raccomandando alla sollecita vostra approvazione.

PROGETTO DI LEGGE.

Art. 1. I termini stabiliti dal secondo alinea dell'articolo 14 della legge 13 luglio 1857 per l'iscrizione e per la trascrizione delle enfiteusi e di altre simili concessioni perpetue, e dal successivo articolo 15 per l'istituzione del giudizio, stati prolungati colle leggi del 26 giugno 1858 e del 25 giugno 1859, sono nuovamente prorogati di sei mesi.

Art. 2. La presente legge avrà vigore il giorno immediatamente successivo alla sua promulgazione.

Proroga dei termini prescritti dalla legge 13 luglio 1857 per l'iscrizione e la trascrizione delle enfiteusi e di altre simili concessioni perpetue.

Relazione fatta alla Camera il 13 giugno 1860 dalla Commissione composta dei deputati TEGAS, BEZZI, DEPRETIS, DEGIULI, MENICETTI, TECCHIO, PEZZANI, SINEO, e MOSCA, relatore.

SIGNORI! — La Commissione che avete nominato per esaminare il progetto di legge presentato nella tornata dell'8 antecedente giugno dal ministro di grazia e giustizia circa la proroga dei termini prescritti per l'iscrizione e la trascrizione delle enfiteusi e di altre simili concessioni perpetue, non ha potuto a meno di riconoscere ed apprezzare all'unanimità i motivi in appoggio lucidamente esposti nella rispettiva relazione ministeriale; epperò fu concorde nell'accettare in massima il progetto medesimo.

Senonchè parve alla vostra Commissione che il termine ulteriore di sei mesi soltanto, a cui si limita la proroga contem-

plata nel progetto ministeriale, sia soverchiamente ristretto, anche in vista delle sussistenti circostanze che motivarono le proroghe precedenti, e non possa per avventura corrispondere all'indole e gravità del bisogno cui trattasi di provvedere; mentre poi un più lungo termine provvederebbe forse meglio anche ad un altro desiderabilissimo scopo, quello cioè che possibilmente la stessa misura dovesse obbligatoriamente trovarsi attuata in tutta l'estensione dello Stato nel tempo medesimo. E perciò la vostra Commissione, mentre forma dei voti perchè la stessa legge venga al più presto applicata anche alla Lombardia, vi propone a mezzo mio di accordare fin d'ora per le antiche provincie dello Stato un termine di proroga più lungo, e cioè quello di un anno.

Un'altra emendazione che parve, come la precedente, all'unanime avviso della vostra Commissione, di poter introdurre utilmente nel disegno di legge in esame, ha un carattere meno grave, e ne riguarda, più che altro, la redazione. Essa consiste nel sopprimere l'articolo 2 del progetto, il quale, non solo non presenta alcuna pratica utilità, ma potrebbe essere ravvisato come implicante e induttivo di ragionevoli dubbiezze sulla vera misura dei termini prorogati, nel caso molto verosimile che il giorno successivo alla promulgazione della legge non coincida esattamente col giorno successivo a quello della scadenza dei termini attualmente in corso; e ciò tanto se avvenga che la promulgazione della legge abbia luogo prima, come se abbia luogo dopo la scadenza medesima.

Ed anzi, per maggior chiarezza nel tenore della legge, la vostra Commissione vi propone col mio mezzo di supplire alla parte soppressa, emendando o piuttosto completando l'articolo 1 coll'aggiunta delle parole: *decorribile dalla scadenza dei rispettivi termini prorogati*.

Un membro della Commissione, facendosi organo del proprio ufficio, aveva espresso un ulteriore desiderio, cui, tuttochè ragionevole, non trovò per altro la grande maggioranza della Commissione, per altri motivi, di poter assecondare. Riflettendo che intanto era fatalmente scaduto il termine stabilito dall'articolo 8, parte prima ed alinea primo, e che la classe degli agricoltori, cui in maggior numero appartengono gli utilisti, è meritevole di uno speciale interessamento, avrebbe esso desiderato di prolegare almeno a di lei beneficio, in una certa misura, l'altro termine dei quindici giorni loro concesso per dichiararsi sulla domanda di svincolamento proposta dal direttario. Ma, indipendentemente anche dalla giustissima osservazione che, essendo sorto un contrario diritto quesito, la disposizione invocata verrebbe ad improntarsi di un carattere manifestamente retroattivo, e per ciò stesso inaccettabile, si considerò che, introducendo una tale disposizione, si verrebbe a toccare il merito stesso della legge 13 luglio 1857, snaturando così lo scopo meramente provvisorio e transitorio della legge in esame, con pericolo di far luogo a discussioni e in questa Camera e nell'altra che renderebbero problematico il soddisfacimento del bisogno urgente a cui è ora precipuo dovere di provvedere.

PROGETTO DI LEGGE.

Articolo unico. I termini stabiliti dal secondo alinea dell'articolo 14 della legge 13 luglio 1857 per l'iscrizione e per la trascrizione delle enfiteusi e di altre simili concessioni perpetue, e dal successivo articolo 15 per l'istituzione del giudizio, stati prolungati colle leggi del 26 giugno 1858 e del 25 giugno 1859, sono nuovamente prorogati di un anno, decorribile dalla scadenza dei rispettivi termini prorogati.



Proroga dei termini prescritti dalla legge 13 luglio 1857 per l'iscrizione e la trascrizione delle enfiteusi e di altre simili concessioni perpetue.

*Relazione del ministro di grazia e giustizia (CASSINIS) 21 giugno 1860, con cui presenta al Senato il progetto di legge approvato dalla Camera il 16 stesso mese.*

SIGNORI! — La Camera dei deputati nella tornata del 16 corrente mese rendeva il partito favorevole sul presentatogli progetto di legge per proroga del termine fissato dall'art. 14, alinea 2, della legge 13 luglio 1857, per l'iscrizione e per la trascrizione delle enfiteusi e di altre simili concessioni perpetue, e di quello stabilito dal successivo art. 13 per l'istituzione del giudizio in caso di mancanza di titolo.

Questi termini già furono prorogati di un anno colla legge 26 giugno 1858, e di sei mesi colla legge 25 giugno 1859.

La difficoltà di rinvenire titoli che nelle enfiteusi perpetue in specie risalgano a tempo assai remoto; l'essere stati gli anni ora scorsi poco appropriati a ricerche di tal natura, per le avvenute vicende politiche e segnatamente per la guerra combattuta in quelle stesse provincie, nelle quali maggiore è il numero dei beni enfiteutici; il trovarsi già iniziati molti trattati per riscatto che le parti sarebbero forse obbligate di troncarsi a mezzo, affine unicamente di istituire il giudizio e sospendere così la decorrenza dei termini, sono i motivi che indussero il Governo ad assecondare le istanze che gli vennero fatte di presentar al Parlamento uno schema di legge per una nuova proroga.

Era questa dal Ministero proposta in soli sei mesi. La Camera elettiva la fissò ad un anno, al che di buon grado io m'accomodai, sia perchè, non restringendosi, ma allargandosi la falta proposta, venivasi a viemmeglio allontanare il pericolo che per difetto delle formalità dell'iscrizione e della trascrizione le ragioni dei direttari, che sono di condominio, fossero per essere primeggiate e talvolta anche rese inefficaci da quelle de' semplici creditori ipotecari; sia, e principalmente perchè, alquanto maggiore essendo la concessa proroga, poteva tenersi per fermo che questa sarebbe stata ultima e perentoria. Ed in tale fiducia mi confortava eziandio il sapere come già molti sieno i beni enfiteutici, in forza della legge 13 luglio 1857, franchi da questo vincolo, e molti quelli di cui il riscatto è prossimo a compiersi; come tal legge già abbia prodotti ottimi frutti per cui già fu estesa in alcune delle nuove provincie del regno, ed in altre si espresse il voto vi sia pubblicata, al che io già rivolsi i miei studi, mentre sto pure preparando apposito schema da discutersi nella ventura Sessione per far scomparire le tracce dei vincoli feudali e fidcommissari in quelle provincie del nuovo regno, in cui essi gravano tuttora le proprietà fondiarie e ne inceppano la libera trasmissione.

Il termine fissato dall'art. 14, alinea 2, della legge summenzionata è di 18 mesi; quello stabilito dal successivo art. 13 fu dalla legge 26 giugno 1858, per le enfiteusi perpetue, egualmente recato a mesi 18; fatta ragione delle proroghe già concesse, essi verrebbero a compiersi il 13 del prossimo luglio; ciò chiarisce il motivo per cui nell'articolo 2 della proposta legge fu l'epoca della sua osservanza assegnata nel giorno immediatamente successivo alla sua promulgazione, e ciò pure rende palese la necessità che sia il presente progetto, siccome d'urgenza, sottoposto alle vostre deliberazioni.

PROGETTO DI LEGGE.

Art. 1. I termini stabiliti dal secondo alinea dell'articolo 14 della legge 13 luglio 1857 per la iscrizione e per la trascrizione delle enfiteusi e di altre simili concessioni perpetue, e dal successivo articolo 13 per la istituzione del giudizio, stati prolungati colle leggi del 26 giugno 1858 e del 25 giugno 1859, sono prorogati di un anno, decorribile dalla scadenza dei rispettivi termini prorogati.

Art. 2. La presente legge avrà vigore il giorno immediatamente successivo alla sua promulgazione.

Proroga dei termini prescritti dalla legge 13 luglio 1857 per l'iscrizione e la trascrizione delle enfiteusi e di altre simili concessioni perpetue.

*Relazione fatta al Senato il 24 giugno 1860 dall'ufficio centrale, composto dei senatori CORSI, QUARELLI, ARNULFO, LAUZI, e FARINA, relatore.*

SIGNORI! — L'ufficio centrale, convinto della necessità della disposizione legislativa emanata pel riscatto delle enfiteusi, doveva necessariamente accogliere con favore la proposta di legge per prorogare il termine fissato dall'articolo 14, secondo alinea, della legge 13 luglio 1857, relativo alla trascrizione dei titoli, ed all'iscrizione sui libri catastali del nome del direttario a fianco di quello dell'utilista, e di quello dell'utilista a fianco di quello del direttario, alla colonna del quale ultimo si devono pure portare i numeri di mappa ed altre indicazioni concernenti i beni enfiteutici, dei quali il diretto signore è comproprietario.

Sebbene questi termini siano già stati prorogati due volte con leggi del 26 giugno 1858 e 25 giugno 1859, pure l'urgenza di una nuova proroga non può revocarsi in dubbio, stantechè, e per le avvenute vicende politiche, e per la guerra combattuta nelle provincie nelle quali maggiore è il numero dei beni enfiteutici, poche sono le affrancazioni seguite e pochissimi i direttari che abbiano potuto adempiere al prescritto dall'articolo 14 della succitata legge 13 luglio 1857.

Se non che non si deve qui tacere di un grave ostacolo che alla esecuzione esatta della legge sorge dallo stato in cui sono per lo più i libri catastali. — In pochissimi comuni trovasi regolarmente tenuto il così detto libro dei trasporti, o trapassi di proprietà, dimodochè, quando il direttario cerca di iscrivere il proprio nome a fianco di quello dell'utilista, trova che il fondo nei registri catastali non è accollonnato al possessore attuale, ma trovasi tuttora intestato al precedente, o ad un altro che non lo possiede, e che colui che effettivamente ne ha ora il godimento e l'utile dominio non figura punto nel libro dei trasporti, sebbene dal Consiglio comunale sia stato già reso l'ordinato in forza del quale il trasporto si deve effettuare.

Redarguiti i catastari a questo riguardo, ebbero a far presente ai direttari come essi si trovino frequentemente nella impossibilità di effettuare i trasporti, stantechè negli istrumenti di vendita è detto bensì che Tizio, ad esempio, vende a Sempronio un pezzo di terreno del quale si indicano le coerenze, ma che quasi mai gli istrumenti contengono l'indicazione del numero della mappa del fondo venduto, o contenendola si riconosce sovente che essa è erronea, di maniera che il catastaro non può con certezza conoscere quale sia il

numero del fondo che deve accollare al compratore nell'effettuare la registrazione del seguito trapasso; e ciò tanto più sui catasti di vecchia data nei quali i fondi sono descritti, siccome assoggettati ad una coltura diversa dall'attuale, di modo che non di rado avviene che sia indicato a catasto, per esempio, come prato quel fondo che ora è coltivato a vigna, o come bosco quello che ora è stabile prato; la quale circostanza rende vieppiù malagevole il riconoscere sui registri catastali quale sia effettivamente il fondo venduto.

Nè il provvedere a tale gravissimo inconveniente può rimandarsi all'epoca in cui si metterà in vigore il nuovo catasto, mentre l'articolo 14, nel terzo alinea, contenendo la disposizione che: « in difetto delle iscrizioni e trascrizioni « sovra prescritte, i vincoli ed i rapporti dipendenti dalla « concessione, i quali continueranno a sussistere fra i direttari e gli utilisti, non avranno alcun effetto in pregiudizio « dei terzi i quali avessero preso ipoteca prima delle iscrizioni e trascrizioni eseguite dopo dette scadenze, » può facilmente verificarsi che il direttario venga dal creditore ipotecario dell'enfiteuta spogliato del suo diretto dominio per l'impossibilità in cui ora si trova di eseguire esattamente le prescrizioni dell'articolo 14, relative all'iscrizione del proprio nome a fianco di quello dell'utilista sui libri catastali, o per lo meno si trovi travolto in liti dispendiose e di esito incerto coi creditori medesimi.

Un altro inconveniente che si verifica per la trascrizione dei titoli si è quello che l'ufficio delle ipoteche, non rilasciando copia dei titoli che gli si presentano acciò vengano trascritti, il direttario trovasi con ciò privato del titolo sul quale si fonda ogni suo diritto, e del quale nelle enfiteusi antiche specialmente gli riesce sommamente malagevole rinvenire l'originale per procurarsene una nuova copia. — A tale inconveniente si potrebbe facilmente porre rimedio con una disposizione, in forza della quale gli uffici presso i quali si effettua la trascrizione dovessero, mediante un'equa e modica retribuzione, copiare i titoli che loro vengono presentati, e quindi restituire i medesimi agli esibitori.

Mentre pertanto l'ufficio centrale eccita il Ministero a promuovere le disposizioni legislative necessarie per riparare ai sovraccennati gravissimi inconvenienti, passa a proporre al Senato l'adozione del sottopostogli schema di legge.

### Attuazione in Toscana della legge sulla stampa del 26 marzo 1848 e delle altre leggi correlative.

*Progetto di legge presentato alla Camera il 21 maggio 1860 dal ministro di grazia e giustizia (CASSINIS).*

SIGNORI! — Per virtù del patto fondamentale essendo ora le provincie della Toscana unite al nuovo regno, diritto è che ad esse il beneficio si estenda di quelle leggi le quali, intese come sono a proteggere l'uso della libertà della stampa, e reprimerne gli abusi, assumono un carattere essenzialmente politico, e formano a così dire parte integrante e complementare dello Statuto.

La Toscana ebbe invero in materia di stampa la legge del 17 maggio 1848 nata sotto il reggimento costituzionale, e largamente informata ai principii di libertà; il decreto, che il testè cessato Governo toscano emanava prima del plebiscito, la richiamò in vigore, tranne nelle parti concernenti la istituzione dei giudici del fatto che vi era sancita per una determinata categoria di delitti.

Quest'ultima clausola restrittiva, che tocca ad una delle più preziose guarentigie della libertà della stampa, dettata da circostanze che non importa qui riferire, e che or più non sono, non poteva conciliarsi più oltre coi principii che informano lo Statuto fondamentale della monarchia, e doveva perciò abrogarsi, ed anzi, mutate le sorti di quelle elette provincie, era mestieri si pubblicassero quelle leggi che ritraggono dallo Statuto la ragione di loro esistenza, e informano il comune giure politico del regno.

Ma non vi ha dubbio che, senza alcuni temperamenti, la pratica applicazione delle leggi vigenti nelle altre provincie in materia di stampa incontrerebbe per la Toscana ostacoli gravi nella discrepanza di sistemi e di forme, che in essa reggono i vari rami della pubblica amministrazione.

Il progetto di legge che ho l'onore di rassegnare alla Camera tende appunto a rimuovere questi ostacoli, ed a rendere attuabili nelle provincie della Toscana la legge sulla stampa 26 marzo 1848 e le altre leggi alla medesima strettamente correlative, con quelle sole modificazioni ed aggiunte le quali, senza diminuire le guarentigie od alterarne alcuna sostanziale disposizione, sono richieste dalla necessità di contemporarle alla legislazione penale ed agli ordinamenti amministrativi e giudiziari della Toscana.

È importante l'avvertire che l'esercizio dell'azione penale, mentre per le leggi sarde spetta principalmente ai procuratori generali presso le Corti, in Toscana all'incontro appartiene essenzialmente ai regii procuratori presso i tribunali di circondario, sui quali i procuratori generali hanno una superiorità piuttosto direttiva e disciplinare, che di vera e propria polizia giudiziaria; onde avviene che in Toscana, e secondo la legge di stampa del 17 maggio 1848, tutti gli stampati dovessero presentarsi al regio procuratore del circondario, quando invece per la legge sarda questa presentazione deve essere fatta ai procuratori generali in tutti i luoghi in cui risiede una Corte d'appello (art. 7); la qual prescrizione mal si potrebbe estendere alla Toscana senza la notevole alterazione degli ordini di processura in esso vigenti.

Di qui le varianti che coll'articolo 2 del progetto si introducono al corrispondente articolo 7 della legge sarda, acciò possa il medesimo utilmente applicarsi alle provincie della Toscana; di qui le varianti che riguardano la consegna di una copia d'ogni stampato agli archivi di Corte in modo da agevolarne l'eseguimento.

Diversa affatto dal Codice sardo è in Toscana la classificazione delle azioni punibili, sceverate unicamente in delitti e in trasgressioni, omessa la qualificazione di *crimini*.

Rispetto alle pene, è sconosciuta in Toscana la indicazione di *pene di polizia* adoperata dalle leggi sarde, e, in più di un caso, nella legge sulla stampa.

Or bene ragion vuole che, per l'osservanza in Toscana di questa legge, gli articoli riferentisi ai due accennati capi siano coordinati per guisa a non lasciare, da un lato aperta la via dell'impunità ai colpevoli cui valga pretestare difetto di una legge che li punisca, e dall'altro lato in balia dell'autorità giudiziaria il creare un genere di pena che, in assenza di precisa determinazione della legge, darebbe facile occasione di arbitri e di abusi. Ai notati inconvenienti suppliscono gli articoli 3 e 5 del progetto.

Poco è a dirsi sull'articolo 4, col quale non si fa che segnare le correlazioni dei testi del Codice toscano con quelli del Codice penale sardo citati nei vari articoli della legge sulla stampa 26 marzo 1848. Il riscontro di tali articoli rivela la pressochè assoluta identità del concetto che vi si racchiude,

ed è indispensabile all'esecuzione della legge stessa nelle provincie di Toscana.

Le disposizioni che seguono riguardano la competenza delle Corti d'assise, la composizione dei giurati, e la forma dei giudizi; e con esse ha fiducia il Governo di superare le difficoltà più gravi che si affacciassero all'attuazione in Toscana della legge sarda sulla libertà della stampa.

Giova por mente alle modificazioni che già questa legge ha subito nelle antiche provincie, dappoichè trovansi in vigore, sia in ordine alla competenza, sia in ordine alla costituzione dei giurati. Mentre colla legge 26 febbraio 1852 fu sottratto alla cognizione dei giurati il reato contemplato dall'art. 25 della legge del 26 marzo 1848, furono col vigente Codice di procedura penale assegnati alla loro cognizione i reati previsti dagli articoli 16 e 18 della legge medesima; indi giusta ragione per cui rispetto a questi ultimi si estendesse alle provincie toscane guarentigia siffatta; guarentigia altronde che già stava nella legge toscana del 17 maggio 1848, e che, sebbene abbia sede nelle leggi di procedura delle antiche provincie, trovansi pur sì strettamente collegata coi nostri ordinamenti politici.

Nuova giunge alla Toscana la denominazione di *Corti di assise*, che nelle antiche provincie testè si aprirono colla legge di ordinamento giudiziario; legge che il Ministero diviserebbe di rendere esecutoria anche in Toscana nelle parti che riflettono la loro composizione, e convocazione, e le operazioni ivi determinate per la formazione della Giunta dei giurati.

Se riliensi che la legge sulla stampa 26 marzo 1848 era già stata in questa parte sensibilmente alterata colla legge 20 giugno 1858, e inoltre dai vigenti ordinamenti giudiziari e di processura radicalmente mutata, è manifesto quanto sarebbe incongruo ridonarle vigore nelle provincie della Toscana, frodandole di quei miglioramenti che sono il portato di gravi studi e di lunga esperienza, e i quali, se con frutto alle medesime applicati, benchè in angusta cerchia di reati, saranno un non lieve progresso in quella via di unificazione legislativa verso cui stanno costantemente rivolte le sollecitudini del Governo. Malgrado poi il divario che esiste fra l'organizzazione amministrativa della Toscana e quella delle antiche provincie, e la massima influenza che gli ordini amministrativi esercitano sul modo di eleggere e comporre le liste dei giurati, hannovi tuttavia tra l'una e l'altra punti di contatto e si ben definite corrispondenze di uffici, a dar sicurezza di esatta osservanza di tutte le formalità che sono stabilite dalla legge di ordinamento giudiziario a garanzia della indipendenza e legittimità dei giudizi popolari.

Sono questi i motivi che mi inducono a sottoporvi il presente disegno di legge, il quale, ove ottenga il suffragio del Parlamento, gioverà a meglio assicurare e guarentire la libertà della stampa in quelle provincie, e ad iniziare quella legislativa unificazione di cui è così vivamente sentito il bisogno, e a cui consacro con invitta costanza e con fidente animo ogni mio sforzo.

#### PROGETTO DI LEGGE.

Art. 1. Avranno vigore in Toscana, colle modificazioni ed aggiunte di cui nei seguenti articoli, le leggi sarde sulla stampa 26 marzo 1848 e 26 febbraio 1852, la legge correlativa 20 giugno 1858, non che per l'esecuzione delle leggi medesime, e, per quanto possa esser necessario al loro effetto, la legge sull'ordinamento giudiziario 15 novembre 1859.

Art. 2. La presentazione degli stampati, voluta dall'art. 7 di detta legge 26 marzo 1848, dovrà farsi ai regii procuratori,

ai quali spetta promuovere nei singoli casi l'azione penale per la repressione dei delitti di stampa.

Quanto alle pubblicazioni periodiche, la consegna prescritta dall'art. 42 si eseguirà all'ufficio del regio procuratore, e, nei luoghi ove questo non risiede, alla autorità giudiziaria locale per essere trasmessa al regio procuratore.

La copia degli stampati che deve essere consegnata agli archivi di Corte, giusta l'articolo 8, sarà nel termine ivi prefisso rimessa al regio procuratore, cui incombe curarne la trasmissione agli archivi di Corte. Quella che a mente dello stesso articolo deve consegnarsi alla biblioteca dell'università, sarà invece consegnata alla biblioteca del capoluogo del circondario in cui è seguita la pubblicazione.

Art. 3. Le provocazioni a delinquere, prevedute nell'art. 13 di detta legge sulla stampa, saranno punite o col carcere estensibile ad un anno e con la multa sino a lire 2,000, oppure con la multa sino a lire 100, secondo che il fatto provocato costituisca per il Codice penale toscano un delitto od una trasgressione.

Art. 4. Agli articoli dell'antico Codice penale sardo, ai quali è fatto rinvio dagli articoli 14, 16, 27, 28 di detta legge sulla stampa, s'intenderanno surrogati pel corrispondente concetto gli articoli del Codice penale toscano, cioè:

Agli articoli 183 e 184, citati nell'articolo 14 di detta legge, gli articoli 96, 111, § 1°, e 112, § 1°, del Codice penale toscano;

Agli articoli 164 e 165, citati nell'art. 16, l'art. 137, § 1°, del Codice penale toscano;

All'art. 617, citato nell'art. 27, l'art. 567 del Codice penale toscano;

Agli articoli 616, 618 e 620, citati nell'articolo 28, gli articoli 566, 568, § 5°, e 568, §§ 1° e 2° del Codice penale toscano.

Art. 5. Alle pene di polizia, cui si può far luogo secondo le circostanze a mente dell'art. 17 di detta legge sulla stampa, è sostituita la multa estensibile a lire 50.

In tutti i casi in cui, a termini della stessa legge, è fatta facoltà ai giudici di applicare o la pena degli arresti o quella del carcere, si applicherà la sola pena del carcere nella misura per i singoli reati determinata.

Art. 6. La cognizione dei reati preveduti negli articoli 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24 di detta legge sulla stampa appartiene alle Corti d'assise, coll'intervento dei giurati.

La cognizione di tutti gli altri reati si esercita secondo le competenze ordinarie.

Art. 7. Nei compartimenti di Firenze e di Lucca è stabilita una Corte d'assise, la quale è composta e convocata nei modi prescritti dagli articoli 45 e seguenti della legge sull'ordinamento giudiziario.

Art. 8. Per la elezione dei giurati, la formazione delle liste e la composizione definitiva dei giurati, si osserveranno le norme segnate nelle sezioni seconda e terza, capo 5°, e nelle disposizioni finali e transitorie della legge sull'ordinamento giudiziario.

A un tale effetto le attribuzioni che in essa legge sono demandate ai sindaci, ai governatori od intendenti e alla deputazione provinciale, spettano rispettivamente ai gonfalonieri, ai prefetti, ai Consigli di prefettura e ad una Commissione composta di tre consiglieri del Consiglio provinciale, fra i quali il più anziano avrà la presidenza, e di due altri membri come supplenti, eletti gli uni e gli altri dallo stesso Consiglio a maggioranza assoluta di voti.

Sono applicate al compartimento di Firenze le disposi-

zioni speciali contenute negli articoli 69 e 70 della suddetta legge, concernenti ai circoli delle assisie di Torino, Milano e Genova.

Art. 9. L'istruzione scritta degli atti, le citazioni e le forme dei pubblici giudizi avranno luogo secondo gli ordinamenti di procedura penale vigenti in Toscana, ferme, quanto al procedimento avanti le Corti d'assisie, le disposizioni degli articoli 64 e seguenti della legge sarda sulla stampa 26 marzo 1848.

Art. 10. Sono abolite le due prime parti dell'art. 73 e l'articolo 76 di detta legge 26 marzo 1848.

Art. 11. Allorquando l'accusato è stato dichiarato colpevole alla semplice maggioranza di sette voti, ed i giudici della Corte siano all'unanimità convinti che i giurati sonosi ingannati sul punto principale, la Corte sospende la sentenza e rimanda la causa ad altra sessione, per essere sottoposta ad altri giurati, esclusi tutti quelli che intervennero alla deliberazione.

Nessuno ha il diritto di provocare tale provvedimento; la Corte non può ordinarlo che d'ufficio, immediatamente dopo che la dichiarazione dei giurati è stata pronunziata.

Dopo la dichiarazione dei secondi giurati la Corte è tenuta a pronunziare la sentenza, quand'anche essa dichiarazione fosse conforme alla prima.

Art. 12. Se l'incolpato si rende contumace al giudizio avanti la Corte d'assisie, questa pronuncia senza intervento dei giurati.

Allorchè per altro siasi fatta opposizione alla sentenza contumaciale, la Corte giudicherà coll'intervento dei giurati se l'opponente comparisce; se questi non comparisce, la Corte, senza intervento dei giurati, ordinerà l'esecuzione della prima sentenza.

Art. 13. Le sentenze pronunziate in Toscana per reati di stampa non avranno altro rimedio se non quello del ricorso in cassazione, secondo le norme ivi vigenti.

La decisione però dei giurati non va mai soggetta ad alcun ricorso.

Art. 14. Alla pena della reclusione, comminata nell'art. 10 della legge 20 giugno 1858, è sostituita la pena della casa di forza da tre a dieci anni.

Art. 15. La presente legge avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione.

### Attuazione in Toscana della legge sulla stampa del 26 marzo 1848 e delle altre leggi correlative.

*Relazione fatta alla Camera l'8 giugno 1860 dalla Commissione composta dei deputati MARI, CIARDI, ANDREUCCI, RUBIERI, MAGNANI, BICHI, DE-GIULI, REGNOLI, e CEMPINI, relatore.*

SIGNORI! — Fino dal momento nel quale, in seguito della compiuta annessione della Toscana al regno italiano, entrò in pieno vigore in quella provincia lo Statuto sardo già dal precedente mese di gennaio colà promulgato, il più sentito desiderio si fu che contemporaneamente venissero attuate anche in quella parte del regno le leggi organiche le quali servono di complemento allo Statuto, e ne procurano la piena e perfetta applicazione.

Una tale necessità era così universalmente riconosciuta come urgente ed impreteribile, che fu da molti ritenuto dovessero quelle leggi considerarsi come già virtualmente estese

alla Toscana, senza che vi fosse bisogno a produr tale effetto di una ulteriore ed esplicita dichiarazione del Parlamento.

Se il Governo del Re non scese in questa opinione e credè necessario l'intervento del potere legislativo per operare l'estensione di quelle leggi alla nuova provincia, non per questo si mostrò meno convinto della necessità di affrettare un simile provvedimento e fu sollecito nel presentarvi, o signori, opportuni progetti di legge, alcuno dei quali ottenne già la vostra sanzione.

Di fronte a questa necessità suprema da tutti riconosciuta, non poteva nel seno della Commissione da voi nominata per l'esame del progetto inteso ad estendere alla Toscana le leggi sarde sulla stampa nascer questione circa alla convenienza di adottarle senza restrizione alcuna, qualunque ne fosse lo spirito ed il tenore e comunque potessero in qualche parte venir considerate come bisognevoli di correzione e riforma.

Animata da questo principio la vostra Commissione doveva tralasciare e tralasciò qualunque esame circa al merito intrinseco delle suddette leggi, ed unicamente rivolgere i suoi studi a chiarire se il progetto presentato dal Governo conferisse allo scopo di porre le leggi, che si attuavano, in armonia con quelle penali e di procedura penale vigenti in Toscana, alle quali non si voleva per il momento arrecare innovazione. Da ciò dipendeva il buon esito della proposta estensione di leggi.

Non però molto la Commissione a persuadersi dell'impossibilità di raggiungere una perfetta armonia fra le leggi penali toscane, e queste leggi speciali le quali erano state emanate per essere coordinate a una legislazione da quella toscana essenzialmente diversa.

Se però non potevano in questo difficile assunto evitarsi alcuni inconvenienti, bisognava intendere con ogni studio a far sì che essi fossero, per quanto era possibile, i meno numerosi e i più lievi. A tale scopo nel suo progetto aveva mirato il Governo e l'aveva in parte ottenuto; ma la Commissione credè che potessero indurvisi modificazioni le quali non poco avrebbero conferito al conseguimento del fine che si voleva raggiungere.

Senza tener parola di alcune modificazioni di secondaria importanza e solo dirette a rendere il progetto di legge più ordinato e più chiaro, unicamente vi accenneremo le ragioni che indussero le modificazioni di maggiore importanza.

Queste modificazioni, quantunque sparse in diversi articoli, possono dividersi in due categorie, la prima delle quali è diretta a mantenere per quanto era dato la perequazione delle pene; la seconda a porre d'accordo la istituzione delle Corti d'assisie e dei giurati con una legislazione cui queste libere istituzioni erano completamente estranee e sconosciute.

A più efficacemente raggiungere la uguaglianza della penalità ci parve il progetto sottoposto al nostro esame suscettivo di varie modificazioni.

L'art. 13 della legge del 26 marzo 1848, inteso a punire la provocazione a delinquere, portava tre specie di pene secondo che il fatto punibile cui si provocava costituiva, in ordine alla divisione stabilita dall'art. 2 del Codice penale sardo, un *crimine*, un *delitto* o una *contravvenzione*. Non esistendo nella legislazione penale toscana questa triplice divisione, ma sibbene quella soltanto di *delitti* e *trasgressioni*, il progetto di legge all'art. 3 aveva tralasciato il termine medio delle pene stabilite dal predetto art. 13, mantenendo soltanto i due termini *massimo* e *minimo*, e il primo applicando ai fatti qualificati in Toscana come *delitti*, il secondo ai fatti qualificati come *trasgressioni*.

Un grave inconveniente sembrò alla Commissione vostra che potesse nascere da questa disposizione, poichè si rila-

sciava all'arbitrio del giudice il punire in Toscana col massimo della pena reati che, qualificati dal Codice sardo come semplici *delitti*, non erano colpiti che dalla pena media. Ad ovviare un tale inconveniente intese la Commissione, ed essendosi dopo maturo esame dovuta persuadere che i reati qualificati dal Codice sardo per *crimini* corrispondevano a quelli colpiti in Toscana da una pena superiore al carcere, e i *delitti* a quelli colpiti dal carcere, a questi ultimi reati comminò la pena media, restringendo la massima a quelli soltanto colpiti da pena superiore al carcere, nulla innovando in ciò che riguarda le *contravvenzioni* o *trasgressioni*. Con questa modificazione ne sembrò di aver pienamente raggiunta la proporzione della penalità.

Nè meno meritevole di modificazione apparve l'articolo 5 del progetto di legge, il quale, dopo avere nella sua prima parte sostituita una multa sino a lire italiane 50 alla pena degli arresti e alle pene di polizia, che non si trovano iscritte fra le penalità toscane, ordinava poi nella parte seconda che, nei casi nei quali la legge dà facoltà ai giudici di applicare gli arresti o il carcere, dovesse sempre infliggersi quest'ultimo. Con tale disposizione, che poteva per avventura sembrare in contraddizione colla precedente, veniva a limitarsi il benigno arbitrio del giudice, e a rendersi più grave la condizione del delinquente toscano.

Una costante commutazione delle pene di polizia in una multa fino a lire italiane 50 sembrò alla Commissione il mezzo più adatto per togliere una simile incongruenza, e ristabilire la eguaglianza delle pene, mantenendo così intatta ai giudici la facoltà di scegliere fra la pena più mite e la più grave.

Nè mancò la Commissione di prendere in seria considerazione quanto era stato in vari uffizi osservato circa la diversità fra la gravità della pena del carcere ai termini del Codice penale sardo, e la pena del carcere ai termini di quello toscano.

Si osservava che, mentre per l'articolo 27 del Codice sardo la pena del carcere si limita alla semplice detenzione in una casa di correzione, dove il lavoro non è che *facoltativo*, al contrario, per l'articolo 17 del Codice penale toscano, il carcere porta la segregazione continua e il lavoro *obbligatorio*. Queste differenze nella gravità della pena facevan dedurre ad alcuno che, dovendo la pena del carcere in Toscana riguardarsi come più grave, bisognava per mantenerne la proporzione, o diminuirne la durata, o con esplicite disposizioni attenuarne la gravità.

Non credè però la vostra Commissione, malgrado l'apparente giustizia di tali considerazioni, portare alterazione alla legge, e ciò per due riflessi che le sembrarono decisivi.

Infatti il carcere comminato per i delitti di stampa non è il carcere ordinario, da infliggersi a tenore delle definizioni che di questa pena danno i diversi Codici, ma sibbene un carcere speciale come speciale è il delitto, regolato dall'articolo 34 della legge del 26 marzo 1848, che porta debba in tali casi sempre esser distinto da quello stabilito per i delitti comuni. Ora, l'articolo 34 essendo esteso insieme colla intera legge alla Toscana, ne consegue per implicito necessario che una tal pena potrà colà scontarsi in luoghi diversi dagli stabilimenti penitenziari destinati ai delinquenti comuni, e vien quindi per questo lato a sparire il temuto aggravamento di pena.

Nè aggravamento può indurre la comminazione del lavoro *obbligatorio* stabilita dall'art. 17 del Codice penale toscano, ove si rifletta che l'art. 13 del regolamento per gli stabilimenti penali toscani del 31 maggio 1835 porta che i con-

nati al carcere, i quali prima della condanna coltivavano le lettere, o le scienze, o le arti liberali, possono dedicarsi a quelle occupazioni loro abituali. Tale disposizione non assoggetta il detenuto ad un lavoro insolito ed umiliante, ed il lavoro restringe entro i limiti delle tendenze e delle abitudini dei condannati per reati di stampa, i quali, meno rare eccezioni, apparterranno sempre alle categorie dal precitato articolo 15 favorite.

Se però la Commissione non credè di ottemperare alle sovraaccennate considerazioni, non potè non trovar giusto l'obbietto che non vi era proporzione fra la casa di forza e la reclusione, cui quella veniva coll'art. 14 del progetto sostituita per i reati contemplati dall'art. 1 della legge del 20 giugno 1858.

Infatti, anche facendo astrazione dal maggiore esacerbamento di pena che trae seco in Toscana la segregazione continua stabilita nelle case di forza, era da aversi riguardo alle conseguenze giuridiche che la casa di forza apporta pei condannati, e che altamente diversificano da quelle della reclusione.

Mentre per l'art. 16, § 4, del Codice penale toscano la casa di forza fa soggiacere il condannato alla piena interdizione, una tal conseguenza è ben lunge dal venir prodotta ai termini del Codice penale sardo dalla pena della reclusione.

E maggiormente questa sproporzione rendevasi aperta e palese alla Commissione, pel riflesso che anche la pena della reclusione, relativamente più mite della casa di forza, sembrò al legislatore sardo troppo acerba, sicchè nell'art. 176 del nuovo Codice penale del 20 novembre 1859, in cui si contemplò il reato del quale teniamo parola, la ridusse alla minor pena della relegazione fino ad anni dieci.

Ardua impresa si era però il rintracciare nella scala penale toscana una specie di pena che potesse ritenersi come equipollente alla relegazione. Pensò per un momento la Commissione che potesse equamente alla relegazione sostituirsi il carcere per altrettanto tempo, ma trovò un ostacolo nella disposizione dell'art. 17, § 2, del Codice penale toscano, il quale limita a sei anni la durata del carcere.

Posta di fronte alla necessità di mitigare la pena sostituita dal progetto di legge, come quella che era troppo sproporzionata, e non trovando nella scala penale toscana una pena corrispondente a quella comminata dalle leggi sarde, un solo partito rimaneva, e quello si era d'introdurre in Toscana, per questo singolo caso speciale, la pena stessa che le leggi sarde stabiliscono, dandone contemporaneamente la congrua definizione. A questo partito si attenne la Commissione, proponendo che il reato in questione fosse punito colla relegazione estensibile fino a 10 anni, lusingandosi che il Parlamento, in vista della raggiunta eguaglianza nella sorte dei condannati, approverà questa innovazione che viene ad arrecarsi alla scala penale toscana.

Esaurite così le modificazioni dirette ad equiparare le pene, la Commissione pose mente al modo migliore di attuare in Toscana le istituzioni dei giurati e delle Corti d'assise.

Quantunque, ai termini della legge sull'ordinamento giudiziario, le Corti d'assise, per l'esercizio del loro ufficio, debbano trasferirsi da luogo a luogo, la Commissione trovò che l'articolo 7 del progetto di legge intendeva di dare invece provvisoriamente a queste Corti un carattere di stabilità e permanenza nel luogo in cui risiedevano le Corti d'appello, delle quali esse non erano che una emanazione.

Chiesti ed ottenuti in proposito gli opportuni schiarimenti dal ministro di grazia e giustizia, non potè non riconoscere la

importanza dei motivi che avevano determinata questa im-  
mutazione della legge.

Fino al momento in cui una legislazione uniforme in tutte  
le sue parti non parifichi in modo assoluto le provincie del  
regno, tutto non è, nè può essere che provvisorio. Son  
quindi da riguardarsi come provvisorie in Toscana le attuali  
circostrizioni amministrative, come provvisorie le circostrizioni  
giurisdizionali che all'effetto di attuare le Corti d'assise  
potrebbero oggi stabilirsi, e che dovràn forse subire varia-  
zione, quando la istituzione dei giurati venga dalla materia  
speciale dei reati di stampa estesa ai reati comuni.

Ora, se è vero che le Corti stesse, per l'indole alle mede-  
sime attribuita dalla legge sarda, debbono trasferirsi da luogo  
a luogo per tenere le loro udienze, è necessario che queste  
abbiano un locale adatto a tal uopo in ogni località in cui  
debbono condursi. Appariva quindi dannoso andare incontro  
alle gravi spese cui portava un simile impianto, di fronte al-  
l'attuale incertezza delle circostrizioni territoriali e di fronte  
al ritardo nell'attuazione delle Corti d'assise che necessaria-  
mente ne conseguirebbe.

La permanenza delle Corti d'assise nei luoghi di residenza  
delle Corti d'appello risparmiava questi inconvenienti e ren-  
deva possibile porle senza indugio in attività.

La legge sarda sull'ordinamento giudiziario per la tenuta  
delle assise divide la giurisdizione delle Corti d'appello in più  
parti, che essa chiama circoli. La vostra Commissione ha ri-  
lasciato al Governo la cura di dividere in circoli le giurisdizioni  
delle Corti di Firenze e di Lucca, dichiarando nella pro-  
posta legge che sarebbero determinati con decreto reale.

Rimaneva però da stabilire in quali modi i giurati dei di-  
versi circoli avrebbero partecipato presso la Corte d'assise  
permanente alla cognizione dei reati di stampa. Si offrivano  
qui tre metodi: o quello di ordinare che la lista dei giurati si  
estraesse soltanto dalle liste degli elettori di Firenze e di  
Lucca; o prescrivere che si formassero due sole liste di giu-  
rati, estratte da tutte le liste elettorali delle due circostrizioni  
giurisdizionali delle predette Corti d'appello; o formare  
una lista di giurati per ogni circolo dell'assise, e così chia-  
mare per ogni singolo reato i giurati appartenenti a quel cir-  
colo in cui il reato stesso si fosse verificato. Quest'ultimo  
metodo alla Commissione vostra sembrò preferibile.

Infatti, mentre riserva intatto a tutti gli elettori poli-  
tici della Toscana, che hanno i requisiti voluti dalla legge, il  
diritto di essere iscritti nelle liste dei giurati, essi non sono  
esposti a venir chiamati alla Corte d'assise se non quando il  
reato di stampa venga commesso entro il circolo a cui appa-  
rtengono; e ognuno comprende come questi reati sogliano es-  
sere di gran lunga più rari nei piccoli e remoti centri di po-  
polazione, che son quelli appunto i cui abitanti vanno incon-  
tro a disagi maggiori quando debbono recarsi alla sede della  
Corte d'assise.

Queste, o signori, sono le modificazioni più importanti che  
la Commissione ha creduto dover indurre nel progetto di  
legge, in seguito delle quali essa spera che potrà con facilità  
e prestezza estendersi alla Toscana questa nuova garanzia co-  
stituzionale, fino al momento da tutti bramato che un'iden-  
tica legislazione penale, maturamente discussa dal Parla-  
mento, tolga la ragione di simili differenze.

Quantunque, col fin qui detto, la Commissione abbia esau-  
rito il suo compito, spiegandovi le ragioni che la indussero  
alle principali modificazioni, pure crede di dovervi accennare  
anche l'aggiunta da lei indotta all'art. 2, consistente nell'or-  
dinare che dalle stamperie fuori di Firenze sia dovuta una  
copia d'ogni pubblicazione alla biblioteca Magliabechiana.

Quest'aggiunta ha la sua prima origine in una consuetu-  
dine antica, per la quale autori e stampatori solevano d'ogni  
pubblicazione far dono a quella celebre biblioteca che tanta  
utilità e tanto lustro arreca alla Toscana. Questa consuetu-  
dine venne nel 20 giugno 1859 ridotta a legge, in vista spe-  
cialmente dell'utilità che poteva provenire agli studiosi dal  
trovar raccolte in un sol luogo le pubblicazioni tutte che in  
Toscana si fanno.

Non credè la vostra Commissione che vi fosse motivo per  
far cessare in Toscana quest'obbligo, il cui adempimento non  
reca nessun soverchio gravame agli stampatori; e supplì  
quindi, coll'aggiunta di cui si tratta, al silenzio che in propo-  
sito serbava la proposta di legge.

La Commissione confida che la Camera, sanzionando il pro-  
getto che le viene così sottoposto, non ritarderà più a lungo  
alla provincia toscana il beneficio di una legge, la cui attua-  
zione è colà altamente ed universalmente invocata.

#### PROGETTO DI LEGGE.

Art. 1. Avranno vigore in Toscana, colle modificazioni ed  
aggiunte di cui nei seguenti articoli, le leggi sarde sulla  
stampa 26 marzo 1848 e 6 febbraio 1852, la legge correla-  
tiva 20 giugno 1858, non che per l'esecuzione delle leggi me-  
desime e, per quanto possa esser necessario al loro effetto,  
la legge sull'ordinamento giudiziario 13 novembre 1859.

Art. 2. La presentazione degli stampati, voluta dall'art. 7  
di detta legge 26 marzo 1848, dovrà farsi ai regii procuratori  
ai quali spetta promuovere nei singoli casi l'azione penale  
per la repressione dei delitti di stampa.

Quanto alle pubblicazioni periodiche, la consegna prescritta  
dall'art. 42 si eseguirà all'ufficio del regio procuratore, e, nei  
luoghi ove questo non risiede, alla autorità giudiziaria locale  
per essere trasmessa al regio procuratore.

La copia degli stampati che deve essere consegnata agli ar-  
chivi di Corte, giusta l'articolo 8, sarà nel termine ivi pre-  
fisso rimessa al regio procuratore cui incombe curarne la  
trasmissione agli archivi di Corte. Quella che è a mente dello  
stesso articolo deve consegnarsi alla biblioteca dell'Univer-  
sità sarà invece consegnata alla biblioteca del capoluogo del  
circondario in cui è seguita la pubblicazione.

Dalle stamperie situate fuori di Firenze un'altra copia sarà  
colle stesse norme dovuta alla biblioteca Magliabechiana.

Art. 3. Le provocazioni a delinquere prevedute dall'arti-  
colo 13 della detta legge sulla stampa saranno punite col car-  
cere estensibile ad un anno e con la multa sino a lire ita-  
liane 2,000, se il reato a cui si provoca porterebbe, secondo  
il Codice penale toscano, a una pena superiore alla carcere;  
colla carcere estensibile a tre mesi e con una multa sino a  
lire italiane 500 se porterebbe alla pena del carcere, e final-  
mente con una multa sino a lire italiane 100 se porterebbe a  
una pena inferiore.

Art. 4. Agli articoli dell'antico Codice penale sardo, ai  
quali è fatto rinvio dagli articoli 14, 16, 27 e 28 di detta  
legge sulla stampa, s'intenderanno surrogati pel corrispon-  
dente concetto gli articoli del Codice penale toscano, cioè:

Agli articoli 185 e 184, citati nell'art. 14 di detta legge,  
gli articoli 96, 111, § 1°, e 112, § 1°, del Codice penale to-  
scano;

Agli articoli 164 e 163, citati nell'art. 16, l'articolo 157,  
§ 1°, del Codice penale toscano;

All'art. 617, citato nell'art. 27, l'articolo 567 del Codice  
penale toscano;

Agli articoli 616, 618 e 620, citati nell'articolo 28, gli ar-

articoli 566, 568, § 3°, e 568, §§ 1° e 2°, del Codice penale toscano.

Art. 5. In tutti quei casi nei quali le predette leggi sulla stampa comminano sia la pena degli arresti, sia altre pene di polizia, verrà alle medesime sostituita la multa sino a lire italiane 50, da regolarsi, tanto in questi, quanto in tutti gli altri casi contemplati nella presente legge, secondo le norme stabilite dall'art. 22 del Codice penale toscano.

Art. 6. La cognizione dei reati preveduti negli articoli 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24 di detta legge sulla stampa appartiene alle Corti d'assise coll'intervento dei giurati.

La cognizione di tutti gli altri reati si esercita secondo le competenze ordinarie.

Art. 7. Nelle giurisdizioni delle Corti di appello di Firenze e di Lucca è stabilita una Corte d'assise, la quale giudicherà permanentemente nel luogo di sua residenza e verrà composta e convocata nei modi prescritti nella legge sull'ordinamento giudiziario dagli articoli 42 all'articolo 50 inclusive.

Le attribuzioni, che a norma del precitato articolo 50 sono devolute ai segretari della Corte d'appello e loro sostituti, verranno in Toscana affidate ai cancellieri delle Corti stesse e loro coadiutori.

Art. 8. Le giurisdizioni delle Corti d'appello di Firenze e di Lucca saranno divise in circoli con un decreto reale.

Art. 9. Alla cognizione dei reati di stampa interverranno i giurati di quel circolo ove il delitto sarà stato commesso, e la loro indennità, nei congrui casi, sarà regolata in ordine all'articolo 231 della legge sull'ordinamento giudiziario.

Art. 10. Per la elezione dei giurati, la formazione delle liste e la composizione definitiva dei giurati, si osserveranno le norme segnate nelle sezioni 2<sup>a</sup> e 5<sup>a</sup>, capo 4°, e nelle disposizioni finali e transitorie della legge sull'ordinamento giudiziario.

A un tale effetto le attribuzioni che in essa legge sono deferite ai sindaci, alle Giunte municipali, ai governatori o intendenti, ai Consigli di Governo e alle Commissioni o deputazioni provinciali, spettano rispettivamente ai gonfalonieri, ai collegi dei priori, ai prefetti, sotto-prefetti, o governatori civili e militari di Livorno e dell'isola dell'Elba, ai Consigli di prefettura o di governo, e ad una Commissione composta di tre consiglieri del Consiglio compartimentale, fra i quali il più anziano avrà la presidenza, e di altri due membri come supplenti, eletti gli uni e gli altri dallo stesso Consiglio a maggioranza assoluta di voti.

Sono applicate al circolo di Firenze le disposizioni speciali contenute negli articoli 69 e 70 della stessa legge, concernenti i circoli delle assise di Torino, Milano e Genova.

Art. 11. L'istruzione scritta degli atti, le citazioni e le forme dei pubblici giudizi avranno luogo secondo gli ordinamenti di procedura penale vigente in Toscana, ferme, quanto al procedimento avanti le Corti d'assise, le disposizioni degli articoli 63 e seguenti della legge sarda sulla stampa del 26 marzo 1848, ad eccezione delle due prime parti dell'art. 75, e l'art. 76 della legge stessa, che sono aboliti.

Art. 12. Allorquando l'accusato è stato dichiarato colpevole alla semplice maggioranza di sette voti, ed i giudici della Corte siano all'unanimità convinti che i giurati sonosi ingannati sul punto principale, la Corte sospende la sentenza e rimanda la causa ad altra sessione per essere sottoposta ad altri giurati, esclusi tutti quelli che intervennero alla deliberazione.

Nessuno ha il diritto di provocare tale provvedimento: la Corte non può ordinarlo che d'ufficio, immediatamente dopo che la dichiarazione dei giurati è stata pronunziata.

Dopo la dichiarazione dei secondi giurati la Corte è tenuta a pronunciare la sentenza, quand'anche essa dichiarazione fosse conforme alla prima.

Art. 13. Se l'incolpato si rende contumace al giudizio avanti la Corte d'assise, questa pronuncia senza intervento dei giurati.

Allorchè per altro siasi fatta opposizione alla sentenza contumaciale, la Corte giudicherà coll'intervento dei giurati se l'opponente comparisce; se questi non comparisce, la Corte, senza intervento dei giurati, ordinerà l'esecuzione della prima sentenza.

Art. 14. Le sentenze pronunciate in Toscana per reati di stampa non avranno altro rimedio se non quello del ricorso in cassazione, secondo le norme ivi vigenti.

La decisione però dei giurati non va mai soggetta ad alcun ricorso.

Art. 15. Il reato contemplato dall'articolo 1 della legge del 20 giugno 1858 sarà punito colla relegazione estensibile a 10 anni.

La relegazione consiste nella detenzione del condannato in un castello od in altro forte del regno.

Art. 16. La presente legge avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione.

### Attuazione in Toscana della legge sulla stampa del 26 marzo 1848 e delle altre leggi correlative.

*Relazione del ministro di grazia e giustizia (CASSINIS) 15 giugno 1860 con cui presenta al Senato il progetto di legge approvato dalla Camera l'11 stesso mese.*

SIGNORI! — La Camera dei deputati diede testè il suo suffragio a un progetto di legge rivolto a mettere in vigore nelle provincie toscane le nostre leggi sulla stampa del 26 marzo 1848, del 26 febbraio 1852, e del 20 giugno 1858, ed altresì la legge sull'ordinamento giudiziario del 13 novembre 1859, in quanto possa essere necessaria all'esecuzione delle leggi anzidette.

A presentare un tal progetto m'indusse quel proposito dell'unificazione legislativa che siede in cima a tutti i miei pensieri, e in pari tempo la convenienza che alla Toscana, già prosperata dallo Statuto fondamentale del regno, s'allarghi il beneficio di tutte le leggi politiche organiche, che ne sono il naturale esplicamento. Fra esse tien certo principal luogo la legge sulla stampa, la quale, mentre consacra la libertà del pensiero e della parola, le aggiunge più salda guarentigia col reprimerne i trascorrimenti e gli abusi. Nè già può mettersi dubbio sull'opportunità di darle piena esecuzione in una contrada di sì matura civiltà, com'è la Toscana, e di surrogarvela alla legge 17 maggio 1848, nata colà sotto il reggimento costituzionale, principalmente per questo, che il cessato Governo toscano, richiamandola in vigore col decreto 5 marzo 1860, ne escludeva le parti concernenti l'istituzione de' giudici del fatto.

Il concetto adunque di questo progetto di legge è di eguagliare la Toscana alle altre provincie dello Stato nelle disposizioni legislative, che danno norma all'esercizio di uno dei più preziosi diritti assicurati dallo Statuto. Siccome però le leggi sulla stampa in parte s'attengono al diritto penale comune, e in parte agli ordinamenti amministrativi e giudiziari, intorno ai quali havvi tuttavia divario fra la legislazione vigente in Toscana e quella delle antiche provincie del regno,

così furono necessari dei provvedimenti che mettessero in armonia le anzidette leggi e col Codice penale di Toscana, e con gli ordini amministrativi e giudiziari che tuttora prevalgono in quelle provincie. Di qui la maggior parte degli articoli onde consta l'unito schema di legge, de' quali mi scuserà dall'entrare in particolare disamina la minuta analisi che già ne feci nella relazione ch'ebbi l'onore di presentare alla Camera dei deputati. Introdusse questa alcune modificazioni nel mio progetto, ma non furono tali che ne mutassero il concetto o la generale economia, e si ridussero a temperamenti parziali intesi a coordinare viemmeglio le leggi di cui si tratta col Codice penale e col reggimento di Toscana, ovvero a prevenir dubbi, che per avventura avrebbero potuto sorgere nell'applicazione delle leggi medesime.

Io mi affido che il Senato vorrà aggiungere il suo al favorevole suffragio che questo progetto riportò dalla Camera elettiva, e che quindi esso potrà fra breve essere convertito in legge, e segnare un nuovo passo a quell'unificazione legislativa che deve essere saldo cemento alla concordia degli animi, dei voti e degl'intenti in ciascuna parte del regno.

#### PROGETTO DI LEGGE.

Art. 1. Avranno vigore in Toscana, colle modificazioni ed aggiunte di cui nei seguenti articoli, le leggi sarde sulla stampa 26 marzo 1848, e 26 febbraio 1852, la legge correlativa 20 giugno 1858, non che per l'esecuzione delle leggi medesime e, per quanto possa esser necessario al loro effetto, la legge sull'ordinamento giudiziario 15 novembre 1859.

Art. 2. La presentazione degli stampati, voluta dall'articolo 7 della legge 26 marzo 1848, dovrà farsi ai regii procuratori, ai quali spetta promuovere nei singoli casi l'azione penale per la repressione dei delitti di stampa.

Quanto alle pubblicazioni periodiche, la consegna prescritta dall'articolo 42 si eseguirà all'ufficio del regio procuratore, e, nei luoghi ove questo non risiede, all'autorità giudiziaria locale per essere trasmessa al regio procuratore.

La copia degli stampati, che deve essere consegnata agli archivi di Corte giusta l'articolo 8, sarà nel termine ivi prefisso rimessa al regio procuratore cui incombe curarne la trasmissione agli archivi di Corte. Quella che, a mente dello stesso articolo, deve consegnarsi alla biblioteca della università, sarà invece consegnata alla biblioteca del capoluogo del circondario in cui è seguita la pubblicazione.

Dalle stamperie situate fuori di Firenze un'altra copia sarà colle stesse norme dovuta alla biblioteca Magliabechiana.

Art. 3. Le provocazioni a delinquere prevedute dall'articolo 15 della detta legge sulla stampa saranno punite col carcere estensibile ad un anno e con la multa sino a lire italiane 2,000, se il reato a cui si provoca porterebbe, secondo il Codice penale toscano, a una pena superiore al carcere; col carcere estensibile a tre mesi e con una multa sino a lire italiane 500 se porterebbe alla pena del carcere, e finalmente con una multa sino a lire italiane 100 se porterebbe ad una pena inferiore.

Art. 4. Agli articoli dell'antico Codice penale sardo, ai quali è fatto rinvio dagli articoli 14, 16, 27 e 28 di detta legge sulla stampa, s'intenderanno surrogati pel corrispondente concetto gli articoli del Codice penale toscano, cioè:

Agli articoli 185 e 184, citati nell'articolo 14 di detta legge, gli articoli 96, 111, § 1°, e 112, § 1°, del Codice penale toscano;

Agli articoli 164 e 165, citati nell'articolo 16, l'art. 157, § 1°, del Codice penale toscano;

All'articolo 617, citato nell'articolo 27, l'articolo 567 del Codice penale toscano;

Agli articoli 616, 618, e 620, citati nell'articolo 28, gli articoli 566, 568, § 3, e 568, §§ 1° e 2°, del Codice penale toscano.

Art. 5. In tutti i casi nei quali le predette leggi sulla stampa comminano pene di polizia, cioè gli arresti o l'ammenda, verrà sostituita agli arresti la multa da lire 50 fino a lire 100, all'ammenda la multa sino a lire 50, da regolarsi, tanto in questi quanto in tutti gli altri casi contemplati nella presente legge, secondo le norme stabilite dall'articolo 22 del Codice penale toscano.

Art. 6. La cognizione dei reati preveduti negli articoli 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24 di detta legge sulla stampa appartiene alle Corti d'assise coll'intervento dei giurati.

La cognizione di tutti gli altri reati si esercita secondo le competenze ordinarie.

Art. 7. Nelle giurisdizioni delle Corti di appello di Firenze e di Lucca è stabilita una Corte d'assise, la quale giudicherà permanentemente nel luogo di residenza e verrà composta e convocata nei modi prescritti nella legge sull'ordinamento giudiziario dagli articoli 42 all'articolo 50 inclusivamente.

Le attribuzioni, che a norma del precitato articolo 50 sono devolute ai segretari della Corte d'appello e loro sostituiti, verranno in Toscana affidate ai cancellieri delle Corti stesse e loro coadiutori.

Art. 8. Le giurisdizioni delle Corti d'appello di Firenze e di Lucca saranno divise in circoli con un decreto reale.

Art. 9. Alla cognizione dei reati di stampa interverranno i giurati di quel circolo ove il delitto sarà stato commesso, e la loro indennità, nei congrui casi, sarà regolata in ordine all'articolo 251 della legge sull'ordinamento giudiziario.

Art. 10. Per la elezione dei giurati, la formazione delle liste e la composizione definitiva del giurì si osserveranno le norme segnate nelle sezioni 2<sup>a</sup>, e 3<sup>a</sup>, capo 4°, e nelle disposizioni finali e transitorie della legge sull'ordinamento giudiziario.

A un tale effetto le attribuzioni che in essa legge sono deferite ai sindaci, alle Giunte municipali, ai governatori o intendenti, ai Consigli di Governo e alle Commissioni o deputazioni provinciali, spettano rispettivamente ai gonfalonieri, ai collegi dei priori, ai prefetti, sotto-prefetti, o governatori civili e militari di Livorno e dell'isola dell'Elba, ai Consigli di prefettura o di Governo, e ad una Commissione composta di tre consiglieri del Consiglio compartimentale, fra i quali il più anziano avrà la presidenza, e di altri due membri come supplenti, eletti gli uni e gli altri dallo stesso Consiglio a maggioranza assoluta di voti.

Sono applicate al circolo di Firenze le disposizioni speciali contenute negli articoli 69 e 70 della suddetta legge, concernenti i circoli delle assise di Torino, Milano e Genova.

Art. 11. L'istruzione scritta degli atti, le citazioni e le forme dei pubblici giudizi avranno luogo secondo gli ordinamenti di procedura penale vigente in Toscana, ferme, quanto al procedimento avanti le Corti d'assise, le disposizioni degli articoli 63 e seguenti della legge sarda sulla stampa del 26 marzo 1848, ad eccezione delle due prime parti dell'articolo 73, e dell'articolo 76 della legge stessa, che sono aboliti.

Art. 12. Allorquando l'accusato è stato dichiarato colpevole alla semplice maggioranza di sette voti, ed i giudici della Corte siano all'unanimità convinti che i giurati sonosi in-



gannati sul punto principale, la Corte sospende la sentenza e rimanda la causa ad altra sessione per essere sottoposta ad altri giurati, esclusi tutti quelli che intervennero alla deliberazione.

Nessuno ha il diritto di provocare tale provvedimento; la Corte non può ordinarlo che d'ufficio, immediatamente dopo che la dichiarazione dei giurati è stata pronunciata.

Dopo la dichiarazione dei secondi giurati la Corte è tenuta a pronunciare la sentenza, quand'anche essa dichiarazione fosse conforme alla prima.

Art. 13. Se l'incolpato si rende contumace al giudizio avanti la Corte d'assise, questa pronuncia senza intervento dei giurati.

Allorchè per altro siasi fatta opposizione alla sentenza contumaciale, la Corte giudicherà coll'intervento dei giurati se l'opponente comparisce; se questi non comparisce, la Corte, senza intervento dei giurati, ordinerà l'esecuzione della prima sentenza.

Art. 14. Le sentenze pronunciate in Toscana per reati di stampa non avranno altro rimedio se non quello del ricorso in cassazione, secondo le norme ivi vigenti.

La decisione però dei giurati non va mai soggetta ad alcun ricorso.

Art. 15. Il carcere in tutti i casi previsti nella presente legge sarà scontato in Toscana senza gli aggravamenti del sistema penitenziario, ed in luogo sempre distinto da quello stabilito per i delinquenti di reati comuni.

Art. 16. Il reato contemplato dall'articolo 1 della legge 20 giugno 1838 sarà punito colla detenzione del condannato in un castello od in altro forte del regno per un tempo non minore di anni tre e non maggiore di anni dieci.

Art. 17. La presente legge avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione.

### Attuazione in Toscana della legge sulla stampa del 26 marzo 1848 e delle altre leggi correlative.

*Relazione fatta al Senato il 25 giugno 1860 dall'ufficio centrale, composto dei senatori COPPI, RIDOLFI, PERZOGLIO, DEFORESTA, e ARNULFO, relatore.*

SIGNORI! — L'unificazione legislativa delle diverse parti dello Stato è la necessaria conseguenza dell'annessione di nuove provincie e della promulgazione in esse dello Statuto, è un bisogno generalmente sentito, un desiderio vivamente manifestato.

Non potendosi prontamente, come si vorrebbe, conseguire la compiuta unificazione, giustizia richiede che intanto si procuri d'attuare nelle nuove provincie quelle leggi che hanno collo Statuto più diretta relazione. A questo scopo mira il progetto di legge che viene sottoposto all'esame del Senato.

Niuno degli uffici contrastò la convenienza d'estendere alla Toscana la legge sulla stampa del 26 marzo 1848, e quelle relative ora vigenti nelle antiche provincie. Anzi taluni lamentarono che le circostanze non consentano che fin d'ora si promulgino in tutto lo Stato, non solo la legge sulla stampa, ma altresì quella di creazione delle Corti d'assise e dei giurati, e fecero voti al fine che ciò possa aver luogo possibilmente senza troppo lungo indugio.

Quindi, in massima, tutti accettarono il progetto di legge dal Ministero presentato nella tornata del 15 corrente mese,

e soltanto sorsero alcune obiezioni, le quali l'ufficio ha esaminate, sentito altresì il signor ministro di grazia e giustizia.

Si osservò in primo luogo che il progetto nell'attribuire alle Corti d'assise la competenza per alcuni reati di stampa determina all'articolo 7 che giudicheranno *permanentemente* nel luogo di residenza delle Corti d'appello di Firenze e di Lucca, e perciò senza interruzione, il che non è in armonia coi motivi determinanti l'istituzione di tali corpi giudiziari, di cui nella legge 13 novembre 1859, chiamata in tal parte in vigore per la Toscana coll'art. 1 del progetto; poichè intanto si stabiliscono le Corti d'assise le quali giudicano a trimestri, in quanto che debbono esse periodicamente trasferirsi da un circondario all'altro.

Che limitata rimanendo, giusta il progetto, la giurisdizione delle Corti d'assise a decidere dei reati di stampa, possono nascere dubbi o sospetti di parzialità, sebbene infondati, nella scelta dei membri delle Corti d'appello che le debbono costituire, massime quando si tratti di materie politiche, perchè la designazione deve farsi dal Governo, il quale d'altronde troverebbe fors'anche qualche ripugnanza nei membri designati di far parte d'un tribunale quasi eccezionale.

Dal che se ne dedusse che sia miglior partito di prescindere per ora dalla creazione delle Corti d'assise nel modo prescritto dall'articolo 7 del progetto, e di stabilire in vece che dei reati di stampa giudichi la Corte d'appello coll'intervento dei giurati, fintantochè possa applicarsi alla Toscana compiutamente la legge del 13 novembre p. p.

L'ufficio centrale discusse le obiezioni surriferite, ma non credette tuttavia necessario di proporre modificazioni al progetto per le seguenti principali considerazioni.

Esaminato complessivamente lo schema di legge, se ne può arguire che la *permanenza* delle Corti d'assise nel luogo di residenza delle Corti d'appello di cui parla l'articolo 7 non si applica salvo al luogo in cui debbono sedere, e non alla durata delle sessioni; che, in una parola, quel vocabolo si riferisce alla immobilità dal luogo, non alla continuità del tempo di giudicare; ed in questo senso il signor ministro dichiarò all'ufficio centrale avere proposta la permanenza delle Corti d'assise; soggiungendo che a così fare fu indotto dalle difficoltà di trovare locali appropriati in molti circoli; dalle spese occorrenti per adattarli, e soprattutto dal conseguente ritardo, il quale male volentieri sarebbe sopportato dai Toscani, desiderosi di essere fin d'ora giudicati, in materia di stampa, nella stessa conformità e colle stesse guarentigie che lo sono i cittadini delle antiche provincie dello Stato, guarentigie che l'ufficio centrale crede non siano menomate dall'essere le assise tenute in un luogo piuttostochè in un altro.

D'altronde anche quando, per ipotesi, le Corti d'assise fossero chiamate a giudicare continuamente in ragione del bisogno, non ne nascerebbe inconveniente, anzi ciò gioverebbe alla più pronta amministrazione della giustizia. Ad un tale scopo appunto coll'art. 52 della legge 13 novembre ultimo si stabilì che le assise si tengano *ordinariamente* ogni trimestre nelle città capoluogo di circolo, ma che potranno *in ogni tempo* essere *straordinariamente* convocate dal primo presidente della Corte d'appello. Ciò vuol dire che almeno ogni trimestre debbono tenersi le assise, ma che il numero delle cause può determinare l'abbreviazione di questo termine, e fare sì che giudichino, occorrendo, anche senza interruzione.

In tal modo inteso l'articolo 7, scompare l'antinomia col disposto dell'articolo 12, da taluno rilevata, prescrivente che, nel caso ivi indicato, la causa venga rimandata ad altra ses-

sione per essere sottoposta ad altri giurati; poichè, sebbene le Corti d'assise non muovano dalle città di residenza delle Corti d'appello, avranno pur sempre luogo le sessioni e la surrogazione dei giurati, in conformità della legge 13 novembre ultimo scorso.

Quanto poi al timore della diffidenza che per avventura potesse nascere in materia politica per la scelta dei giudici fatta dal Governo, l'ufficio centrale considerò che chi decide della colpevolezza sono i giurati, nella cui designazione il Governo non ha ingerenza, ed i giudici non hanno altra missione, salvo di applicare le pene che sono tassativamente dalla legge determinate, ovvero con un *minimum* od un *maximum* stabilite, il che considerevolmente attenua il timore predetto. Il ministro poi di grazia e giustizia soggiunse che non erano a temersi delle difficoltà nella composizione delle Corti d'assise, le quali d'altronde, in conseguenza di progetti di legge già presentati e da presentarsi, sarebbero pure fra non molto chiamate a giudicare altri reati oltre quelli di stampa.

Si è in secondo luogo osservato che il progetto di legge di cui si tratta non contiene disposizioni transitorie, le quali non sono necessarie per provvedere ai fatti passati ed ai relativi processi pendenti.

L'ufficio centrale, mentre riconobbe che non sarebbe superflua qualche disposizione transitoria, non giudicò tuttavia che l'omissione sia di tale importanza da richiederne l'aggiunta, poichè provvedono sufficientemente i principii generali, secondo cui o trattasi della pena, ed è da tutti ammesso che s'applica la più mite, o trovasi scritta nella legge che cessa d'aver vigore, o nella recentemente promulgata. Ovvero trattasi delle forme dei procedimenti, e le norme della nuova legge sono applicabili anche per i fatti anteriori.

Quanto poi ai processi ora pendenti in materia di stampa, siccome la nuova legge fa cessare in parte la giurisdizione dei tribunali ordinari della Toscana, così coloro i quali promossero davanti ai medesimi criminali procedimenti per fatti che secondo la nuova legge saranno da giudicarsi dalle Corti d'assise coi giurati, dovranno necessariamente portare le cause nanti le Corti stesse. Ritenuti tali principii di diritto, il Ministero potrà, senza scostarsi dai medesimi, dare con disposizioni regolamentari le opportune direzioni, affinché più agevolmente si provveda all'esecuzione della legge in via transitoria.

Per le sovra riferite considerazioni l'ufficio centrale fu di parere di proporre per mezzo mio al Senato l'approvazione del progetto di legge senza modificazioni od aggiunte, mosso a ciò fare altresì dal desiderio di non recare il menomo ritardo od impedimento nel secondare i giusti desiderii ed i ragionevoli voti della Toscana.

### Proroga di termini ai procuratori per prestare la malleveria.

*Progetto di legge presentato alla Camera l'11 giugno 1860 dal ministro di grazia e giustizia (CASSINIS).*

SIGNORI! — La legge del 17 aprile 1839, mentre restringe alla metà la malleveria dei procuratori che già si trovavano in esercizio, impone loro l'obbligo di quella prestare entro il termine di sei mesi a far tempo dall'osservanza della medesima, ossia entro tutto il corrente mese di giugno. (Art. 66.)

Il regio decreto poi del 24 settembre stesso anno, provvedendo per l'esecuzione di detta legge, dichiara dimissionari

quelli fra essi procuratori che non siansi uniformati alla preaccennata disposizione nel termine stabilito. (Art. 1.)

Fu rappresentato al Governo del Re che molti degli antichi esercenti, per cagioni attribuibili, ben più che ad essi, alle condizioni economiche del paese, non siansi per anco trovati in grado di prestare la malleveria anzidetta.

L'applicazione pertanto della prementovata sanzione recherebbe un doppio danno: ai procuratori stessi, in quanto verrebbero ad essere privi del loro impiego, e molti di essi dei mezzi di sussistenza; del pubblico, in quanto che i litiganti dovrebbero affidare le loro cause vertenti, e trattate da procuratori che non fossero in grado di somministrare la prescritta cauzione, ad altri procuratori; il che di quanto incomodo e dispendio sarebbe cagione, niuno è che non vegga.

S'aggiunge essere testè pervenuta al Ministero notizia che in qualche città sede d'un tribunale di circondario non siavi neppure un procuratore il quale trovisi in condizione di fornire la prescritta malleveria; onde la conseguenza che, se non si soccorresse al caso con adeguata prorogazione di termini, verrebbe per mancanza dei legali rappresentanti delle parti ad arrestarsi il corso della giustizia.

Altronde poi, se è vero che non vogliansi, con troppa facilità ed a morale tutela di quei principii che hanno informata la legge, prorogare i termini prefiniti alla sua esecuzione, l'inconveniente scema assai de' suoi perniciosi effetti, o forse questi interamente scompaiono, tuttavolta che circostanze gravi sopraggiunte di poi, e non prevedibili per avventura all'epoca della sua promulgazione, ne inducano la necessità o ne consiglino la convenienza, e tale appunto sarebbe il caso presente.

Nè per altro canto è a temersi che l'ulteriore esercizio dei procuratori, comechè non guarentito dalla malleveria, possa volgersi in danno del pubblico; imperocchè, quanto a quelli che ripetono la loro qualità dalla nomina che ne ha fatta il Governo, la scelta medesima porge morale sicurezza della loro idoneità e probità, e quanto a tutti poi la loro condotta passata è guarentigia della loro condotta avvenire.

Per queste cose tutte io credo che senza pericolo veruno ed anzi con pubblico e privato vantaggio si possa concedere ai procuratori esercenti una proroga di sei mesi per prestare la prescritta malleveria, e a tal fine mi onoro, o signori, di presentarvi il qui unito disegno di legge.

#### PROGETTO DI LEGGE.

Art. 1. Il termine fissato dall'articolo 66 della legge del 17 aprile 1839 ai procuratori esercenti per prestare la malleveria è prorogato di sei mesi.

Art. 2. La presente legge avrà vigore il giorno immediatamente successivo alla sua pubblicazione.

### Proroga di termini ai procuratori per prestare la malleveria.

*Relazione fatta alla Camera il 19 giugno 1860 dalla Commissione composta dei deputati BERNARDI, CANTU', DE-GIULI, ALVICINI, COTTA-RAMUSINO, MANGINI, BORGATTI, FALQUI-PES, e CAPRIOLO, relatore.*

SIGNORI! — La vostra Giunta convenne unanime nel partito di acconsentire alla proroga di altri sei mesi a beneficio di coloro fra i procuratori esercenti che in questo primo semestre dell'anno non prestarono la malleveria ordinata dal-

l'art. 65 della legge 17 aprile 1859, e i quali, appunto per questo loro non-fatto, ove nuova legge non gli soccorra, cadrebbero in condizione di *demissionari*, siccome sta sancito dagli articoli 1 e 105 del regolamento annesso al regio decreto del 14 settembre ultimo scaduto.

In quale benigna sentenza era dato alla vostra Giunta di convenire con non poco suo compiacimento, per niun'altra considerazione fuor questa sola (altronde addotta anche dal signor guardasigilli): che se i fortunati avvenimenti di questo primo semestre compierono mirabile opera e ravvicinarono di tanto alla loro meta le più nobili aspirazioni, tuttavia non giovarono gran fatto alle condizioni economiche del paese; ond'è che anche al più diligente e al più voglioso di soddisfare alle esigenze della legge può essere avvenuto d'incontrare insormontabile ostacolo per l'immediato adempimento dell'obbligo di prestare la prescritta malleveria. Colpire con pena tanto severa, quale si è la perdita dell'esercizio della professione, una trascuranza che forse procede dalla forza degli eventi, anzichè da determinata volontà, poteva a ragione stimarsi, se non assoluta ingiustizia, certamente soverchio rigore. Quindi è ben naturale che bastasse il dubbio a rendere facile o, meglio, necessario il consenso di tutti alla concessione della chiesta proroga.

Che se non fosse stato per questa considerazione, non sarebbe mai indotta la maggioranza della Giunta a consimile concessione, non solo per iniziare un sistema e stabilire un precedente che riesce sempre a certo scapito dell'autorità della legge, ma benanco per non acconsentire alla immoralità di favorire al trasgressore della legge a pregiudizio di chi ne fu ossequente e scrupoloso osservatore.

Il procuratore che per obbedire alla legge fu sollecito a prestare la voluta malleveria, e, per farlo, sostenne forse gravissimi sacrifici, non v'ha dubbio, si trova in peggiore condizione di quello che, nel mentre gli muove forse funesta concorrenza nell'esercizio della professione, tuttavia, attribuendosi indebito privilegio, non presta intanto la prescritta malleveria, e così non soggiace, contro ogni ragione di eguaglianza, ai pesi ed alle perdite che dall'adempimento di quell'obbligo comune naturalmente derivano.

Una quale dichiarazione si stimò bene ed opportuno che venisse fatta per togliere che dalla facilità di questa concessione non si prenda per avventura argomento per accogliere la speranza di concessioni avvenire.

Giova per tutti i riguardi che sia ben compreso come non si possa onestamente, nè si debba aderire a sospendere l'esecuzione della legge senza che giusti e gravissimi motivi inducano a farlo, e come per conseguenza sarebbe un funesto illudersi il confidare in proroghe ulteriori. Giova che sia questa credenza in tutti i modi diffusa e generalmente accolta, seppure vogliansi sopite al loro nascere improvvide speranze, se vuolsi mantenuta alla legge costante ed efficace autorità.

Fatte appena queste riflessioni, due dei membri della Giunta, anche per mandato del loro ufficio, sorsero a proporre che la proroga non si limitasse a soli sei mesi, siccome chiedevansi, ma si estendesse invece ad un anno.

Affrettavasi ad appoggiare questa proposta altro dei commissari, a cui pareva nè giusto, nè conveniente che si assoggettasse al peso di malleveria l'esercizio di libera professione.

La maggioranza avvertiva che per le ragioni istesse per cui la proroga, o meglio la sospensione della legge non può, nè dev'essere acconsentita, se non lo consigliano gravi e speciali

motivi, così, accordata la proroga, non può raddoppiarsene il termine, se non è parimenti dimostrato esigerlo equità e giustizia, tanto massime quando la proroga, siccome anzi accennavasi, nel mentre giova agli uni, riesce d'immanchevole pregiudizio a quanti furono solleciti a prestare la voluta malleveria.

Altronde, poichè colla legge 17 aprile 1859 giudicavasi bastevole il termine di mesi sei per soddisfare a quest'obbligo della malleveria, non vedesi ragione per cui, volendo oggi restituire *in intero* i procuratori che lasciarono trascorrere questo primo semestre, abbiassi ad accordare loro un doppio termine, quasi siasi già in grado di prevedere sin d'ora che le eccezionali circostanze, le quali si frapposero ostacolo alla prestazione della malleveria nei mesi scorsi, abbiano anche a durare necessariamente per altri sei mesi successivi.

Nè torna adesso il farsi a discutere come e quanto sia giusto e convenga che questa malleveria abbia a prestarsi; perciocchè oramai non può farsi opportunamente altra discussione, fuor questa sola: come e quanto, cioè, abbia la legge 17 aprile 1859 ad essere eseguita.

Del resto, non proponendosi dal Governo che la sola proroga di mesi sei, non potrebbe ragionevolmente estendere la proposta a ben più lungo termine, a quello cioè di un anno, senza che abbiassi gravi e singolari ragioni che lo persuadano. Ma di queste ragioni non ne venne addotta alcuna.

Perciò la vostra Giunta ha l'onore di proporvi l'approvazione del progetto di legge quale venne presentato dal signor guardasigilli nella tornata dell'11 del volgente mese di giugno.

#### Proroga di termini ai procuratori per prestare la malleveria.

*Relazione fatta al Senato dal ministro di grazia e giustizia (CASSINIS) il 21 giugno 1860, con cui presenta al Senato il progetto di legge approvato dalla Camera il 20 stesso mese.*

SIGNORI! — Ho l'onore di presentarvi un progetto di legge che ottenne testè l'approvazione della Camera elettiva, mercè cui viene prorogato di sei mesi il termine fissato dalla legge 17 aprile 1859 ai procuratori esercenti per prestare la prescritta malleveria.

I motivi che mi inducono a proporvi questa proroga già li esposi per disteso nella relazione fatta all'altra Camera, e sono in riassunto i seguenti:

L'art. 66 della legge succitata fissa il termine di sei mesi ai procuratori che trovansi esercenti all'epoca della sua osservanza per adempiere al nuovo obbligo loro imposto di prestar cauzione; in difetto di questa il regio decreto del 24 settembre stesso anno li dichiara demissionari.

Consta, per rapporti ricevuti dall'autorità giudiziaria, che parecchi fra i procuratori esercenti, quelli in ispecie che non avevano fatto acquisto di piazze, ma che furono onorati di nomina regia, per cagioni, più che ad essi, alle generali condizioni economiche del paese attribuibili, non sono per anco in grado di soddisfare a questa prescrizione di legge.

Sarebbe gran danno per gli ufficiali suddetti se dovessero cessare o sospendere anche soltanto l'esercizio della professione loro, poichè in tal natura di uffici, in cui la libertà lascia libero campo alla concorrenza, niuno è che non sappia come una interruzione possa essere non pure pernicioso ma esiziale; alcuni di essi inoltre colle famiglie loro troverebbonsi ad assai mal partito ridotti, dovendo sospendere

l'esercizio di quella professione che forma l'unico loro patrimonio.

I clienti poi che dovrebbero affidare ad altri non informati, ed in cui non potrebbero per avventura riporre la loro fiducia, l'indirizzo delle loro cause, avrebbero pure motivo a dolersi.

Nè infine è da tacere che presso qualche tribunale neppur uno fra i procuratori attualmente esercenti è in grado di somministrare la stabilita malleveria, che vuole essere in cedole od in denaro, sebbene con alienazioni di stabili e con altri mezzi il possano dipoi.

Per allontanare il pericolo di gravi danni ai procuratori esercenti, ai litiganti ed alla stessa amministrazione della giustizia, era debito morale del Governo del Re il provvedere, e vi provvide con questa proposta di legge, della quale, quanta sia l'urgenza lo dice la circostanza che il termine si compie, e la legge vuol essere approvata, sancita e pubblicata prima del cadere del presente mese.

### Proroga di termini ai procuratori per prestare la malleveria.

*Relazione fatta al Senato il 25 giugno 1860 dall'ufficio centrale, composto dei senatori CORSI, QUARELLI, NOTTA, DEFORESTA, e ARNULFO, relatore.*

SIGNORI! — Le ragioni che persuasero il Ministero della convenienza di proporre la proroga di sei mesi al termine fissato dall'art. 66 della legge del 17 aprile 1859, persuasero l'ufficio centrale non solo della convenienza, ma della necessità di concederla. Tale proroga è richiesta non tanto dall'interesse dei procuratori, quanto da quello del pubblico.

Diffatti troppo grave perturbazione deriverebbe nell'andamento delle liti, e non lievi pregiudizi ne conseguirebbero allo scadere del termine da detto articolo prescritto, cioè al fine del mese corrente, cessando istantaneamente di pien diritto l'ufficio dei procuratori, per non avere prestata la cauzione, non potendo più essi perciò valersi del mandato in loro capo spedito dai clienti.

In aggiunta agli inconvenienti addotti dal Ministero, basterà l'accennare la decorrenza dei termini perentorii, le udienze fisse, nelle quali qualcuna delle parti non potesse più essere rappresentata, e simili.

Nè gioverebbe che il procuratore dovesse risarcire i danni derivanti dalla sua negligenza nel prestare la cauzione, perchè tale risarcimento potrebbe riescire impossibile quando i pregiudizi fossero gravi, per difetto appunto della cauzione e delle non superate difficoltà per prestarla.

Quindi è per ogni titolo prudente di provvedere a che gli inconvenienti non avvengano, quando pure vi fosse luogo al risarcimento dei danni. Se non che le circostanze eccezionali del tempo, nel quale la cauzione doveva essere prestata, rendono presso il legislatore scusabile il ritardo.

Per tali motivi l'ufficio centrale mi onorò dell'incarico di proporre al Senato l'approvazione del progetto, sì e come venne dal Ministero presentato.

### Spesa straordinaria sul bilancio 1860 del Ministero interni per il carcere centrale di Pellanza.

*Progetto di legge presentato alla Camera il 1° maggio 1860 dal ministro delle finanze (VEGEZZI).*

SIGNORI! — Il carcere centrale delle donne in Pellanza, quasi intieramente demolito nel 1847 e quindi ricostruito, venne per gravi motivi destinato fin dall'anno 1854 a ricevervi gli uomini condannati alla reclusione.

Sebbene di capacità molto superiore a quella del vecchio edificio, il nuovo carcere fu sin dal principio della sua attivazione riconosciuto bisognoso d'ingrandimento e di alcune migliorie nell'interesse dell'amministrazione interna dello stabilimento, della sorveglianza e degli stessi detenuti.

Epperò, dietro incarico avuto dal Governo, l'autore stesso del progetto, che servì di base alla ricostruzione dell'edificio, un altro ne proponeva nel 1857 per l'introduzione degli accennati miglioramenti e per la formazione dell'ala destra dei dormitoi e del porticato, che, giusta il primitivo progetto, doveva riunirla all'ala sinistra, e da cui si è creduto potersi prescindere allora quando ancor si riteneva che l'edificio ricostruendo, anzichè di carcere di reclusione per gli uomini, servir dovesse, come prima, di casa correzionale per le donne.

D'allora in poi altri cinque progetti furono allestiti per l'eseguimento delle opere in discorso, ed uno di essi in data 31 dicembre 1859, modificato in senso del voto emesso dal Consiglio permanente d'acque e strade, ottenne l'approvazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, a condizione però vi fossero praticate alcune varianti proposte dall'ufficio del Genio civile del circondario di Pellanza.

Secondo quel progetto sarebbero a praticarsi le opere seguenti:

1° Costruzione del braccio a destra per dormitoi in continuazione di quello appena incominciato, secondo il primitivo progetto, e rialzamento di un terzo piano sopra ambedue i lati onde portare la capacità dell'edificio al n° di 500 individui e provvedere una sufficiente quantità di celle d'isolamento e di prova, con adatto locale ad uso d'infermeria;

2° Formazione di cortili speciali all'estremità d'ambo i bracci dei dormitoi per servire di passeggio ai detenuti ad isolamento assoluto, e dei convalescenti.

La spesa che, giusta la perizia dell'ingegnere del circondario di Pellanza, sarebbe richiesta dalle opere in discorso, rileva a L. 170,000, ivi comprese L. 12,000 a disposizione dell'amministrazione per esigenze imprevedute, e per assistenza; e siccome le opere di cui si tratta, se prima erano necessarie, sono ora della massima urgenza stante l'ampliamento dello Stato e la quasi mancanza di case di pena nelle provincie di Lombardia, così confido che la Camera vorrà sanzionare il progetto di legge che approva la spesa straordinaria predetta sul bilancio dell'interno per il 1860.

#### PROGETTO DI LEGGE.

Art. 1. È approvata la spesa straordinaria di L. 170,000 per ampliamento e per miglioramento del carcere centrale di Pellanza.

Art. 2. Siffatta spesa sarà applicata ad apposita categoria sotto il n° 66, e colla denominazione *Carcere centrale di Pellanza: Opere d'ampliamento e di miglioramento*, in aggiunta al bilancio 1860 del Ministero dell'interno per le antiche provincie del regno.

**Spesa straordinaria sul bilancio 1860 del Ministero interni  
per il carcere centrale di Palianza.**

*Relazione fatta alla Camera il 31 maggio 1860 dalla Commissione composta dei deputati DEMARIA, MORINI, SINEO, GUERRAZZI, CAPRIOLO, ZANOLINI, MICHELINI G. B. REGNOLI, e BRUNET, relatore.*

SIGNORI! — Nel 1848 il Governo fece intraprendere a Palianza la costruzione di un carcere penitenziario capace di trecento reclusi. L'edificio può considerarsi come diviso in tre parti, l'una delle quali assegnata per l'amministrazione, un'altra per i laboratorii, e la terza formata da due fabbricati contenenti le celle dei detenuti.

Le due prime parti sono compiute, calcolando il numero di questi a 500. Ma i fabbricati contenenti le celle non vennero terminati, e così, a vece di 500, soli 200 circa possono essere ricevuti.

La somma di L. 170,000, che con questa legge viene chiesta dal Ministero, ha per iscopo di compiere i due fabbricati contenenti le celle per modo che il numero dei ricoverati possa giungere a trecento, e si possa provvedere ad un tempo alcune celle d'isolamento per l'infermeria ed alcuni cortiletti pel passeggio dei convalescenti, e pel passeggio dei detenuti che per qualche mancanza subiscono un temporario assoluto isolamento.

Se i bisogni di locali di reclusione regolarmente costruiti si facevano sentire nelle antiche provincie, tali bisogni s'accrebbero coll'aggiungersi della Lombardia, ove non esistono carceri di reclusione in proporzione del numero dei condannati. Difatti gran parte dei condannati subivano la pena nella reclusione di Mantova, mentre il carcere di Milano, tutto che ampio, non era di sufficiente capacità a contenerli; e così gran numero di detenuti che ci vennero consegnati dall'Austria si dovettero provvisoriamente ripartire nelle diverse carceri dello Stato.

La Commissione, avendo esaminato i progetti d'ampliamento che trattasi di mettere in esecuzione, li crede convenienti, e quindi propone l'approvazione del progetto di legge, ravvisando nell'attuazione dell'opera di che si tratta un passo avanti nel miglioramento e nelle riforme delle carceri di pena, alle quali il Governo da molti anni rivolse le sue cure e i suoi studi, ma che le condizioni finanziarie non hanno finora concesso di poter portare a compimento.

**Spesa straordinaria sul bilancio 1860 del Ministero interni  
per il carcere centrale di Palianza.**

*Relazione del ministro delle finanze (VEGEZZI) 8 giugno 1860, con cui presenta al Senato il progetto di legge approvato dalla Camera il 2 stesso mese.*

SIGNORI! — Considerazioni di non lieve importanza consigliano che si proceda senza ritardo ad alcune opere di ampliamento e di miglioramento del carcere centrale di Palianza, ora destinato a ricevervi gli uomini condannati alla reclusione.

Nella seduta del 2 corrente mese la Camera elettiva, cui venne presentato un progetto di legge per l'autorizzazione della spesa straordinaria di L. 170,000 in proposito occor-

rente, adottava quel progetto che ho in ora l'onore di rassegnare alle deliberazioni del Senato.

Unisco al progetto di legge la relazione sul medesimo fatto alla Camera dei deputati, e confido che il Senato, per i motivi in quella relazione esposti, si farà facilmente persuaso della necessità, non meno che dell'urgenza della spesa di cui si tratta, e vorrà quindi darvi la sua approvazione.

**Spesa straordinaria sul bilancio 1860 del Ministero interni  
per il carcere centrale di Palianza.**

*Relazione fatta al Senato il 22 giugno 1860 dall'ufficio centrale, composto dei senatori DEFORESTA, MARTINENGO, MOSCA, ARRIVABENE, e FARINA, relatore.*

SIGNORI! — Nel 1848 il Governo fece intraprendere a Palianza la costruzione di un carcere penitenziario secondo il sistema di Auburn. Tale costruzione non essendo stata condotta a compimento, il numero dei reclusi era limitato a duecento, e volendosi ora portare a trecento, rendesi necessario l'aumento del proporzionato numero di celle di reclusione, di celle d'isolamento, di laboratorii, di cortili ed altri accessori, a seconda delle esigenze di quel sistema che, se non ha il merito di dare i migliori risultamenti per la moralizzazione dei detenuti, ha però quello di riuscire il più dispendioso nella sua introduzione per la molteplicità dei locali che richiede.

Non è nostra intenzione di entrare qui a discutere del merito comparativo dei varii sistemi penitenziari, ponendo a confronto col sistema di Auburn quello di *Filadelfia*, o quello del carcere così detto *individuale* od il *misto* (1), stantechè non trattasi ora di dare la preferenza ad uno o ad altro di questi sistemi, ma soltanto di autorizzare il complemento di un fabbricato già in massima parte costruito a seconda delle esigenze del sistema Auburn. Quello per altro che non vogliamo tacere si è che i risultati della esperienza hanno oramai generalizzata l'opinione che le colonie penitenziarie sono di gran lunga preferibili ai carceri penitenziari di qualsiasi sistema.

Trattandosi tuttavia dell'ampliamento di un fabbricato, la necessità del quale, nel vigente sistema carcerario, non può revocarsi in dubbio, e l'ammontare della spesa risultando giustificata dai documenti annessi al progetto di legge sottoposto all'approvazione del Senato, l'ufficio centrale è d'avviso che si debba approvare la spesa nei modi e termini nei quali viene proposta.

**Maggiore spesa sul bilancio 1859 del Ministero  
dell'estero (Categorie 7, 11 e 18).**

*Progetto di legge presentato alla Camera il 26 maggio 1860 dal ministro delle finanze (VEGEZZI).*

SIGNORI! — I fondi stanziati sul bilancio del Ministero degli esteri per l'esercizio 1859 alle categorie 7, 11 e 18 riuscirono insufficienti ai bisogni che per caduna di esse si verificarono.

Il rimpatrio dei nazionali che all'aprirsi della passata cam-

(1) *Dictionnaire d'Economie politique*, Coquelin et Guillaumin, pag. 694 e seg., tom. II.

pagna militare accorsero a raggiungere le loro bandiere, ed il ritorno in paese d'individui appartenenti alle nuove provincie, furono causa di spesa assai più rilevante di quella calcolata allorchando venne approvato il bilancio; atteso che, esaurito non solo il fondo iscritto in L. 7,000 alla categoria 7 *Rimpatrio di nazionali*, ma quello ancora sulla stessa categoria concesso di L. 3,000 a titolo di credito suppletivo colla legge 6 novembre 1859, rimase ancora da provvedersi al pagamento di L. 3,500.

La categoria n° 11 concerne le paghe ai Dragomanni ed alle guardie. La insufficienza in essa di fondi deriva da che si dovettero provvedere di un dragomanno e di due guardie per ciascuno i consolati di Bukarest e di Belgrado istituiti dopo l'approvazione del bilancio 1859.

Per le spese della cancelleria ecclesiastica in Roma, che formano oggetto della categoria 18, è necessario un credito suppletivo di L. 800 con cui provvedere al rimborso tuttora ineffettuato di varie partite concernenti il quarto trimestre dell'anno 1859, atteso il difetto di appositi fondi.

Si è quindi compilato per l'autorizzazione degli accennati crediti suppletivi l'unito schema di legge, che si sottopone all'approvazione della Camera.

#### PROGETTO DI LEGGE.

*Articolo unico.* È approvata la maggiore spesa di L. 10,500 sul bilancio 1859 del Ministero dell'estero, ripartibile come infra:

Cat. 7. <i>Rimpatrio di nazionali</i> . . . . .	L. 3,500
Cat. 11. <i>Dragomanni e guardie</i> . . . . .	» 6,000
Cat. 18. <i>Spese di cancelleria</i> . . . . .	» 800

#### Maggiore spesa sul bilancio 1859 del Ministero dell'estero (Categorie 7, 11 e 18).

*Relazione fatta alla Camera l'8 giugno 1860 dalla Commissione composta dei deputati TIBALDI, BARTOLOMEI, SELLA GREGORIO, RESTELLI, PIRONDI, DOSSENA, CAVOUR G., GORINI, e FINALI, relatore.*

SIGNORI! — La Commissione fu unanime nell'ammettere la spesa suppletiva nelle tre categorie del bilancio del Ministero degli affari esteri, per i motivi indicati nel rapporto premesso al progetto.

Alcuni de' commissari incaricarono il relatore di chiedere schiarimenti sulle attribuzioni della cancelleria ecclesiastica in Roma, alla quale riferisce la spesa di lire 800 sulla categoria 18; e di ricercare se per l'avvenire potesse evitarsi qualunque spesa per siffatto titolo.

Il personale di quella cancelleria ecclesiastica nominato dal Governo del Re ha ufficio di trattare e spedire gli affari che riguardano dispense per matrimoni, collazione di benefici ed altrettali materie; nè potrebbe farsene a meno fino a tanto che non siano per legge mutati i rapporti fra la Chiesa e lo Stato. Altro importante ufficio della mentovata cancelleria è di conoscere gli atti che emanano dalla curia romana, affinché il Governo possa più facilmente impedirne nello Stato la pubblicazione, che volesse per avventura farsene senza le prescritte approvazioni.

La maggiore spesa poi relativa al quarto trimestre del 1859 è dovuta ad una disposizione di legge posteriore all'approvazione del bilancio di quell'anno, colla quale alcune tasse di spedizione degli atti, che si facevano pagare dalle partico-

lari persone aventivi interesse, furono portate a carico dello Stato.

La Commissione vi propone quindi d'approvare il progetto di legge.

(Vedi le relazioni del ministro e dell'ufficio centrale al Senato, a pag. 124.)

#### Spesa straordinaria sul bilancio del Ministero dei lavori pubblici 1860, relativa al ponte di barche sul Ticino presso Buffalora.

*Progetto di legge presentato alla Camera il 1° maggio 1860 dal ministro delle finanze (VEGEZZI).*

SIGNORI! — Con iscritta privata del 25 luglio 1859 il Ministero dei lavori pubblici concedeva a Biagio Viganotti l'appalto per la formazione di un ponte in barche sul Ticino presso Buffalora, autorizzata col reale decreto 18 agosto 1859, per riaprire le comunicazioni fra Novara e Milano impedita dalla rottura del ponte in pietra.

L'obbligo con tale scrittura assunto dall'impresario limitavasi alla costruzione del ponte ed alla somministrazione dei barconi, poichè, ritenendo che fosse eccessiva la somma che per la relativa manutenzione si chiedeva in lire 526 per cadun giorno, il Governo amò meglio di provvedervi ad economia, riservandosi di procedere a regolare appalto quando dalle non interrotte trattative gli fosse dato di ottenere un'offerta in ribasso della somma in prima domandata.

Nè avendo fallita la speranza di un miglior partito, poichè lo stesso Viganotti, per convenzione del 26 settembre 1859, assunse l'incarico della manutenzione in discorso a partire dal 1° ottobre successivo, mediante il compenso giornaliero di lire 5 per ogni barcone che prima corrispondevasi in lire 7, e di lire 85 per tutte le spese di manutenzione tanto delle barche quanto delle strade di accesso al ponte, come per ogni altra opera o provvista in proposito occorrente, per sopprimere a tali spese di fitto e di manutenzione a tutto dicembre 1859 destinavasi la metà della somma di L. 63,940 74, inserita sul bilancio 1859 del Ministero dei lavori pubblici in virtù del citato regio decreto 18 agosto dello stesso anno, non che la somma di lire 19,761 09 che veniva autorizzata coll'altro reale decreto 16 gennaio ultimo scorso, mentre l'altra metà dell'indicata somma di lire 63,940 74 veniva erogata nelle spese di costruzione del ponte.

Limitandosi a provvedere per le sole esigenze dell'anno 1859, il Ministero si riservava di promuovere l'autorizzazione delle spese successivamente occorrenti, quando, potendo prevedere il giorno in cui sarebbe cessato il bisogno di far uso del ponte in barche, avrebbe altresì potuto calcolare l'entità della somma in proposito necessaria.

Risulta ora che, salve imprevedibili straordinarie circostanze, l'ultimazione del ponte alla foggia americana, che debbe essere sostituito a quello in barche, e verrà destinato al duplice servizio delle locomotive e dei veicoli ordinari, finchè non siano ricostrutti gli archi dell'antico ponte in pietra, non può andare protratta oltre il mese di aprile 1860, e che la maggiore spesa di cui sovra non potrà quindi eccedere le lire 50,000.

All'autorizzazione di tale spesa è diretta la legge il cui progetto viene oggi rassegnato all'approvazione della Camera.

## PROGETTO DI LEGGE.

Art. 1. È autorizzata la spesa straordinaria di lire 50,000 per fitto di barconi occorrenti alla formazione del ponte provvisorio in barche sul Ticino presso Buffalora e per la manutenzione del ponte stesso.

Art. 2. Per l'applicazione di tale spesa è istituita apposita categoria sul bilancio 1860 del Ministero dei lavori pubblici per le antiche provincie del regno col n° 91 *ter* e colla denominazione *Ponte di barche sul Ticino presso Buffalora*.

### Spesa straordinaria sul bilancio 1860 del Ministero dei lavori pubblici, relativa al ponte di barche sul Ticino presso Buffalora.

*Relazione suppletiva presentata alla Camera il 4 giugno 1860 dal ministro delle finanze (VEGEZZI).*

SIGNORI! — Nella tornata del 1° maggio prossimo passato ebbi l'onore di presentare alla Camera un progetto di legge per l'autorizzazione della maggiore spesa di L. 50,000, occorrente sul bilancio 1860 del Ministero dei lavori pubblici, per fitto di barconi impiegati nella formazione del ponte provvisorio in barche sul Ticino presso Buffalora, e per la manutenzione di esso.

Dopo la formazione di quel progetto, lo stesso Ministero dei pubblici lavori ebbe a convincersi della necessità in cui si trovava di mantenere per a tempo ancora alcune opere provvisorie, le quali richiedono che la maggior spesa venga autorizzata nella somma di L. 67,100. La domanda di credito suppletivo nella somma di L. 50,000 fu fatta dal Ministero perché confidava che col destinare al duplice servizio delle locomotive e dei veicoli ordinari il ponte provvisorio all'*americana* appoggiato alle pile di quello in pietra, sarebbe cessato nei primi giorni dell'ora scorso maggio il bisogno di far uso del ponte in barche; però il notevole aumento nei passaggi dei convogli e dei veicoli ordinari di viaggiatori e di merci dall'una all'altra sponda del Ticino ha poscia dimostrato essere impossibile il divisato duplice transito nel ristretto spazio del ponte all'*americana* senza esporci a gravi pericoli, i quali non si potrebbero altrimenti cansare che assoggettando quel transito a rigorosissime prescrizioni, le quali, mentre sarebbero indispensabili per la sicurezza dei transitanti, riuscirebbero di grave incaglio alla celerità ed alla frequenza delle comunicazioni fra l'una e l'altra sponda del fiume.

Perciò, ed eziandio per ovviare al pericolo di fortuito accidente che determinasse la sospensione, anche per un sol giorno, del passaggio sul ponte all'*americana*, il Ministero si è persuaso che pel transito dei veicoli ordinari conviene assolutamente conservare il ponte in barche fino al totale ristabilimento di quello in pietra.

Ora si ha fondato motivo di credere che il ponte in pietra possa essere ultimato nel termine stabilito dal contratto, cioè alla metà del venturo ottobre; ma, dovendosi far qualche parte ai fortuiti possibili eventi, debbesi supporre che la manutenzione del ponte succursale in barche possa essere necessaria fino al termine del detto mese di ottobre.

Facendo base su questa previsione, la spesa giornaliera convenuta coll'impresario Viganotti in L. 220 ascenderebbe per i giorni 505 decorsi e decorrendi dal 1° gennaio al 31 ottobre suddetto a L. 67,100, come si è più sopra accennato.

Prego per conseguenza la Camera di volere tener conto delle esposte circostanze, ed autorizzare l'accennata maggiore spesa a vece di quella prima proposta in sole L. 50,000, introducendo nel progetto di legge quelle variazioni che in proposito occorrono.

### Spesa straordinaria sul bilancio 1860 del Ministero dei lavori pubblici relativa al ponte di barche sul Ticino presso Buffalora.

*Relazione fatta alla Camera l'8 giugno 1860 dalla Commissione composta dei deputati MEURON, TEGAS, SINEO, CAVALLERI, CASTIGLIONI, ZANOLINI, MIGHELINI G. B., UGONI, e FALQUIPES, relatore.*

SIGNORI! — La vostra Commissione non ha punto esitato a penetrarsi della saviezza dei motivi che hanno determinato il signor ministro delle finanze a chiedervi nella relazione suppletiva presentata nella tornata del 4 corrente giugno la somma di L. 67,100 a luogo delle sole L. 50,000 che aveva chieste col progetto di legge esibito nella tornata del 1° maggio, da stanziarsi nel bilancio dei lavori pubblici pel corrente esercizio, come spesa straordinaria di manutenzione del ponte in barche sul Ticino presso Buffalora, autorizzata con decreto reale del 18 agosto 1859, onde aprire le comunicazioni tra Novara e Milano che erano state interrotte dalla rottura dei tre archi del ponte in pietra ivi esistente, che si va ricostruendo.

Allorchè il signor ministro presentava quel progetto di legge, egli era nella ferma lusinga che, ultimato nell'aprile ultimo scaduto il ponte provvisorio in legno fatto costruire alla foggia americana nella località dei tre archi anzidetti, sarebbe questo sufficiente al duplice servizio cui si doveva provvedere, e del passaggio cioè delle locomotive, e dell'altro dei veicoli ordinari.

Basava egli questa lusinga sul ristretto numero dei convogli della ferrovia, e dei carri che attraversavano il ponte in barche, allorchè si divenne nel 26 settembre 1859 alla convenzione col Biagio Viganotti per la formazione di quel ponte, ed avea in allora consentiente in tale divisamento il reale corpo del genio civile.

Sperava quindi colle predette L. 50,000 di provvedere sufficientemente alle esigenze del servizio, saldando il conto col l'impresario a termini della convenzione medesima, che era stata resa esecutoria col decreto ministeriale del 26 percorso gennaio, e di risparmiare così le spese d'ulteriore manutenzione del ponte natante stabilito ad uso dei veicoli ordinari.

Nozioni però e dati positivi somministrati allo stesso signor ministro dell'anzidetto reale corpo del genio civile nel 20 maggio ultimo scaduto, e quindi posteriormente alla presentazione dall'anzidetto progetto di legge ebbero a persuaderlo del variato stato delle cose, mercè il considerevolmente accresciuto movimento dei viaggiatori, non meno che dei carri, lungo la strada che attraversa il ponte anzidetto.

Il nuovo orario infatti stabilito per le partenze dei convogli delle ferrovie dal 15 maggio in appresso portava ad otto le partenze dei convogli che in addietro non era che di cinque, ed il numero dei carri solito passare sul ponte in barche, che si ritenea per lo passato fra i 50 e 60, si riconoscea elevato tra i 100 e 120.

Ora questa maggior affluenza e di locomotive e di carri in senso del reale corpo anzidetto rendea assai difficile e somma-

mente pericoloso il far servire il ponte provvisorio costruito alla foggia americana ad uso d'ambe le strade, della ferrata cioè e dell'ordinaria, a meno che si facessero arrestare i convogli agli accessi del ponte, onde potersi assicurare di non trovarsi il medesimo occupato da carri e da viaggiatori.

Oltre però alla perdita del tempo che verrebbero a cagionare tali fermate, ed alla necessità che indurrebbero di variare l'orario delle ferrovie da pochi giorni stabilito, l'ufficio anzidetto del genio civile si preoccupava che qualunque sistema sia di segnali od altro che si volesse adottare per ciò, non potrebbe lo scopo raggiungersi con sufficiente sicurezza, ed avrebbe quanto meno a corrersi il pericolo di sottostare a gravissimi inconvenienti.

A fronte pertanto della variata condizione delle cose, e dei temuti inconvenienti e pericoli, assai opportunamente e con ben savio consiglio si determinò il Ministero di declinare dal primitivo concepito divisamento, e di venire colla sua relazione suppletiva proponendovi di protrarre l'osservanza della convenzione passata col Viganotti fino a tutto il prossimo venturo ottobre.

In tale epoca cesseranno tutti gl'inconvenienti e pericoli anzidetti, posti in vista dal reale corpo del genio civile, mercè l'ultimazione delle opere di ricostruzione delle tre rovinare arcate del ponte in pietra, come è stato nella relativa convenzione stabilito, e sarà allora il caso di sottrarsi alla spesa della manutenzione del ponte in barche provvisoriamente convenuta col Viganotti.

Per il momento però, trattandosi d'una comunicazione tanto interessante e proficua, la vostra Commissione concorre pienamente nell'avviso del Ministero che sia d'uopo allontanare ogni menomo pericolo di disgustosi accidenti, e d'assicurarne nel miglior modo possibile la frequenza non meno che la celerità.

Ristretta pertanto essendo la somma di L. 67,400 che il signor ministro delle finanze vi domanda al preciso ammontare della spesa portata dalla convenzione col Viganotti dal 1° gennaio al 31 ottobre prossimo venturo, la vostra Commissione vi propone l'adozione del seguente

PROGETTO DI LEGGE.

Art. 1. È autorizzata la spesa straordinaria di lire 67,400 per fitto di barconi occorrenti alla formazione del ponte provvisorio in barche sul Ticino presso Buffalora, e per la manutenzione del ponte stesso.

Art. 2. Per l'applicazione di tale spesa è istituita apposita categoria sul bilancio 1860 del Ministero dei lavori pubblici per le antiche provincie del regno col n° 91 ter e colla denominazione *Ponte di barche sul Ticino presso Buffalora*.

(Vedi le relazioni del ministro e dell'ufficio centrale al Senato, a pagina 124.)

**Maggiori spese e spese nuove sul bilancio 1860 del Ministero dei lavori pubblici per il servizio postale.**

*Progetto di legge presentato alla Camera il 1° maggio 1860 dal ministro delle finanze (VEGEZZI).*

SIGNORI! — Dalla disamina della contabilità dell'esercizio 1860 si ebbe a rilevare che alcune categorie del bilancio del Ministero dei lavori pubblici, concernenti il servizio dell'am-

ministrazione delle poste, risulteranno fra poco deficienti di fondi per provvedere al pagamento di tutte le spese occorse, e di quelle autorizzate od in corso d'esecuzione.

Le maggiori spese e spese nuove, che in complesso rilevano a L. 86,854, sono da attribuirsi in parte agli ultimi avvenimenti politici testè compiutisi nello Stato, ed in parte a miglioramenti che a reale vantaggio del paese furono introdotti nei varii rami del servizio dell'amministrazione predetta, e vogliansi ripartire fra le seguenti categorie, cioè :

CAT. 73. — *Indennità fisse*, L. 11,954.

Colla legge approvativa del bilancio pel corrente esercizio venne autorizzata a questa categoria la somma necessaria al pagamento delle indennità che si accordano agli impiegati ed ai servienti addetti agli uffici postali ambulanti prima d'ora stabiliti sulle principali linee delle ferrovie degli antichi Stati e di quelli da instituirsi sulla ferrovia che da Milano tende a Desenzano.

In seguito ai buoni risultati ottenuti dall'instituzione di detti uffici ambulanti, senza dei quali le corrispondenze dirette agli uffici laterali alle ferrovie non potrebbero avere la celerità che in ora con tali mezzi si ottiene, e non l'avrebbero neppure le corrispondenze dirette agli uffici posti sulle ferrovie medesime, l'amministrazione delle poste si fece persuasa della convenienza di estendere alla ferrovia che da Alessandria mette a Bologna un consimile servizio, onde far godere a quelle provincie testè riunite allo Stato i vantaggi di una più celere e più regolare diramazione delle corrispondenze.

Ad un tale effetto, con reale decreto del 25 febbraio ultimo che ebbe effetto dal 1° marzo p. p., vennero instituiti due uffici postali ambulanti sulla ferrovia che da Alessandria tende a Bologna, ed ai medesimi vennero addetti sei impiegati e tre servienti, accordando loro un'indennità giornaliera in compenso delle maggiori spese cui vanno soggetti.

Tale indennità, che per altre linee venne fissata a L. 5 per gl'impiegati ed a L. 1 50 per i servienti, si dovette, attesochè, per la maggiore estensione del viaggio da Alessandria a Bologna, maggiori sono le spese che ne derivano a carico dei medesimi, stabilire in ragione di L. 5 al giorno per i primi e di L. 5 per i secondi.

Per i suesposti motivi le indennità a pagarsi dal 1° marzo a tutto dicembre rileverebbero a L. 11,954, somma che occorre quindi stanziare a questa categoria in aumento a quella stata conceduta colla legge di approvazione del bilancio.

CAT. 108. — *Provista di wagons-poste*, L. 50,000.

Da lungo tempo era bisogno imperiosamente sentito quello di provvedere pel servizio degli uffici postali ambulanti sulla ferrovia *Vittorio Emanuele* (sezione Rodano) vetture capaci di contenere il grande e sempre crescente numero di dispacci, di cui alcuni assai voluminosi, che sono affidati giornalmente a quegli uffici, in modo che gli impiegati ai medesimi addetti potessero attendere colla necessaria esattezza alle relative operazioni, e soprattutto senza pericolo di confusione.

Infatti le attuali vetture, essendo semplici *wagoni* di terza classe provvisoriamente adattati ad uffici ambulanti, sono anche così ristrette, che buona parte dei pacchi delle corrispondenze di Francia e d'Inghilterra, non potendo capirvi, debbono essere depositati nei *tender* senza custodia di sorta, ed esposti ad ogni genere d'avarie e d'inconvenienti.

Per ovviare a questo stato di cose non si presentava altro mezzo fuori di quello di far costruire apposite vetture alla foggia di quelle che percorrono la ferrovia tra Torino e Ge-



nova, e stante le difficoltà che si presentarono di commetterne l'esecuzione alle officine delle ferrovie dello Stato per l'abbondanza dei lavori alle medesime affidati, e per la grave spesa e gli ostacoli che si sarebbero incontrati nel trasporto dei vapori da Torino in Savoia pel Moncenisio, si è creduto conveniente di commetterne l'esecuzione in Francia al costruttore Di Simencourt in Parigi.

Il medesimo, avendo accettato il capitolato degli oneri imposti dall'amministrazione, si assunse eziandio l'obbligo di somministrare pel 15 maggio prossimo venturo 4 vetture interamente finite al convenuto prezzo di L. 12,500 per ciascuna, ed in complesso per L. 50,000; somma questa per cui occorre un aumento di fondo alla categoria anzi indicata.

Tali vetture postali verranno pella via di mare fatte trasportare a Genova e di là avviate nell'interno dello Stato per essere impiegate in servizio degli uffici ambulanti testè stabiliti tra Alessandria e Bologna, e di quelli da instituirsi fra breve tra Milano e Desenzano.

CAT. 109. — *Provvista di buche delle lettere secondo il sistema Pansoya*, L. 10,000.

All'epoca dell'approvazione del bilancio passivo pel corrente esercizio veniva autorizzata a questa categoria la somma di L. 15,000, che si ravvisava bastevole per far costruire un numero sufficiente di buche sussidiarie delle lettere, conformi a quelle che or son due anni venivano con soddisfazione universale stabilite in Torino, per essere collocate nelle principali città di Lombardia in sostituzione di quelle ivi ora esistenti, che per la materia di cui sono costrutte non possono essere fisse, e quindi sono ritirate di notte a grande svantaggio delle popolazioni.

Essendosi riconosciuto che la somma di L. 15,000 stanziata a questa categoria non sarebbe in relazione colla quantità di buche sussidiarie occorrenti per le provincie lombarde, ed aggiungendovisi ora l'approvvigionamento per le provincie dell'Emilia, il Ministero per riparare presto a questo non lieve inconveniente del servizio postale, e così procurare al pubblico un mezzo continuo d'impostazione, si vide costretto di ordinare la costruzione di un numero di buche assai maggiore di quello che si era calcolato nella formazione del bilancio, motivo per cui la categoria 109 di cui si ragiona dovrebbe essere aumentata di L. 10,000.

CAT. 110. — *Rifusione di gruppi derubati alle vetture erariali di Lombardia*, L. 15,000.

A tenore del § 52 del regolamento sulle diligenze dell'impero austriaco, da cui è tuttora regolato il trasporto dei gruppi e degli oggetti di messaggeria per mezzo delle vetture erariali di Lombardia, l'amministrazione delle poste è tenuta alla rifusione dei gruppi non solo nei casi di smarrimenti avvenuti per negligenza o per colpa di agenti dell'amministrazione, ma eziandio nei casi di forza maggiore debitamente constatati.

Fondandosi sovra tali disposizioni regolamentarie, alcuni negozianti delle provincie di Lombardia si rivolsero al Ministero dei lavori pubblici per ottenere il rimborso di valori da essi spediti col mezzo delle vetture erariali non pervenuti a destino per essere stati derubati in occasione di varie aggressioni patite dalle vetture stesse sugli stradali tra Bozzolo e Milano, tra Milano e Cremona, e tra Milano e Piacenza.

Non potrebbe l'amministrazione esimersi dal rifondere agli interessati l'ammontare dei valori stati involati, vincolata come essa è dai regolamenti tuttora in vigore nelle provincie lombarde, e siccome poi nessuno dei gruppi stati derubati ha

potuto essere recuperato, nè dall'amministrazione, nè dagli interessati, occorre quindi di provvedere pella rappresentazione del valore di tutti.

Or nel bilancio passivo di questo Ministero per l'esercizio corrente non venne prevista la possibilità del caso, nè stanziata una categoria alla quale possano applicarsi i rimborsi occorrenti. Indi sorge la necessità di aggiungere alla parte straordinaria del bilancio una nuova categoria da stabilirsi sotto il n° 110, e che porti per titolo *Rifusione di gruppi derubati alle vetture erariali di Lombardia*, alla quale sia assegnata una somma che dai circostanziati rapporti pervenuti a questo Ministero si debbe calcolare nella somma di lire 15,000.

Attesa la necessità in cui trovasi il Ministero di domandare gli accennati crediti suppletivi, egli confida che la Camera vorrà approvare il seguente

PROGETTO DI LEGGE.

Art. 1. È approvata la maggiore spesa di lire 71,954 sul bilancio del Ministero dei lavori pubblici dell'anno 1860 per le antiche provincie del regno, ripartibile fra le categorie infra-designate:

Cat. 73. Indennità fisse . . . . .	L. 11,954 »
» 108. Provvista di wagons-poste . . . . .	» 50,000 »
» 109. Provvista di buche delle lettere secondo il sistema Pansoya . . . . .	» 10,000 »
Totale . . . . .	<u>L. 71,954 »</u>

Art. 2. È autorizzata la spesa straordinaria di L. 15,000 con cui provvedere alla rifusione di gruppi derubati alle vetture erariali di Lombardia.

Art. 3. Per l'applicazione della spesa straordinaria di cui all'articolo precedente è instituita apposita categoria nel bilancio predetto col n° 110 e colla denominazione *Rifusione di gruppi derubati alle vetture erariali di Lombardia*.

Maggiori spese e spese nuove sul bilancio 1860 del Ministero dei lavori pubblici per il servizio postale.

Relazione fatta alla Camera il 6 giugno 1860 dalla Commissione composta dei deputati ALFIERI, MORINI, GIUSTINIANI, BRIZIO, GORINI, ZANOLINI, MICHELINI G. B., RICCI VINCENZO, e CAPRIOLO, relatore.

SIGNORI! — L'accrescimento dello Stato e vincolo di preesistenti leggi facevano e fanno di necessità indeclinabile le maggiori e nuove spese che il Governo si fa a chiedere per provvedere efficacemente al servizio postale.

Infatti:

1° Poichè si estese la rete delle vie ferrate nazionali, e venne a comprendersi in essa anche la tratta che divide Alessandria da Bologna, si fece manifestamente necessario che anche su questa tratta si attivi l'esercizio degli uffici postali ambulanti che tanto contribuiscono a favorire il commercio e che da alcun tempo stanno facendo sì bella prova nelle altre parti dello Stato.

Or bene: per l'attivazione di questo servizio importa che i nuovi impiegati a cui verrà affidato siano posti in condizione pari a quella di loro che già prestano identica opera sulle altre tratte di via ferrata; e così importa che, siccome vien fatto per costoro, sia anche ad essi corrisposta un'eguale indennità che li compensi in qualche modo e delle maggiori spese che

hanno a sostenere, e dei maggiori incomodi che hanno a tollerare.

Non è adunque nè può essere che s'abbia a sollevare controversia sulla somma di L. 11,954, chiesta appunto per corrispondere tale indennità nelle proporzioni istesse con cui viene già da tempo corrisposta agli impiegati addetti ad *uffici postali ambulanti*;

2° Parimenti, se vuoi si davvero che questo servizio proceda regolarmente, e nel modo il più efficace, è pur necessario che, per esso, abbianvi appositi veicoli, e tali da lasciar modo agli impiegati di compiere, durante il viaggio, tutti gli incumbenti che i loro colleghi compiono stando in ufficio.

A quest'uopo hannovi i così detti *wagons-poste*, che già si adoprano per le altre ferrovie con ottimi risultamenti; pertanto, ragione di eguaglianza, e, più ancora, ragione di pubblico interesse esige che consimili *wagons* vengano pure adoperati per il servizio postale lungo le tratte di ferrovie che menano da Alessandria a Bologna e da Milano a Desenzano.

Laonde è forza di riconoscere che anche sulle chieste lire 50,000 non può esservi nulla a ridire; perciocchè questa somma è da adoperarsi all'acquisto dei *wagons-poste* necessari al servizio postale lungo le suindicate tratte di ferrovia;

5° Che se giova il sollecitare la trasmissione delle corrispondenze col mezzo delle ferrovie, giova in un tempo, e non poco, lo agevolare ai cittadini il modo di consegnare i pieghi e le lettere per il loro immediato trasporto.

A questo intento, in molte parti dello Stato, si instituivano le così dette *buche col sistema Pansoya*, le quali, nel mentre rimuovono ogni pericolo che la lettera consegnata non venga sottratta, costituiscono per ogni cittadino un considerevole comodo, che, pur procacciando risparmio di tempo, riesce manifestamente ad un reale pubblico vantaggio.

E questo vantaggio già acconsentito per altre parti dello Stato non poteva nè può certamente essere ricusato alle provincie dell'Emilia; perciò è evidente come non abbiavi modo di contraddire anche a questa richiesta del Governo intesa ad ottenere l'aggiunta alla categoria 109 della somma di lire 10,000, appunto per collocare queste *buche* là dove ancora non sono;

4° Nè meno giusta e fondata si rivela la domanda del Governo per la somma di lire 15,000, onde rifondere o meglio rappresentare i *gruppi* di denaro derubati alle vetture erariali di Lombardia.

Quando pure in Lombardia non vi fosse legge speciale che imponga quest'obbligo al Governo, tuttavia avrebbe desso pur sempre a soddisfarvi per ragione, almeno, di equità; perciocchè è fuori dubbio, come nei primi tempi che il suolo lombardo veniva sgombrato dagli Austriaci il Governo non si trovasse in grado di mandare colà, immediatamente, forze bastevoli per tutelare la pubblica sicurezza e per provvedere alla efficace sorveglianza delle pubbliche vie. In quale straordinaria condizione di cose incombeva pertanto al Governo, o di non assumere il trasporto, per mezzo delle vetture erariali, di denaro o di oggetti preziosi, ovvero, assumendolo, di accettare la responsabilità di questo suo atto, e così di assoggettarsi a tutte le conseguenze che, troppo probabilmente, potevano derivare dalla insufficienza dei dati provvedimenti per garantire la sicurezza delle pubbliche strade.

Ma la legge speciale sta nel regolamento sulle diligenze, pubblicato in Lombardia il 1° gennaio del 1859. Ivi al paragrafo 52 è dichiarato nel modo il più esplicito che l'amministrazione postale assume la garanzia per le cose ad essa affidate; e perciò si obbliga di prestare ai consegnanti pieno risarcimento secondo il valore dichiarato nell'atto d'impostazione, « tanto

se (sono parole del regolamento) lo smarrimento, la deficienza o la lesione (degli oggetti consegnati) proceda da colpa o sbaglio degl'impiegati, quanto da violenza usata, o da qualunque fortuito accidente. »

Laonde, poichè gli è in conseguenza di aggressioni patite dalle vetture erariali che andava perduta per alcuni consegnanti la complessiva somma di L. 15,000, gli è perciò che mal puossi rinvocare in dubbio, come, e per le premesse considerazioni di equità, e più ancora in forza del preannunciato § 52 del regolamento 1° gennaio 1859, incombe realmente al Governo di rappresentare questa somma di L. 15,000, ed abbiarsi perciò, a quest'uopo, ad autorizzare il chiestone stanziamento in apposita categoria del bilancio.

E qui la Giunta stima dritto, come dover suo, di avvertire che, se acconsentiva di buon grado a consimile risarcimento per il tempo trascorso, non potrebbesi ragionevolmente fare lo stesso per lo avvenire; perciocchè sta fuori dubbio che oramai la Lombardia non può, nè deve durare in una condizione eccezionale, mentre alla sicurezza dei trasporti viene oggidì provveduto per essa come per ogni altra parte dello Stato; perciò sarà bene (e confida la Giunta vorrà farlo il Governo senza indugio) che i regolamenti di servizio postale i quali governano le altre provincie siano pure estesi per l'avvenire anche alla Lombardia, perchè cessi immediatamente la privilegiata garanzia sin qui acconsentita anche per i casi di forza maggiore.

Non è a tacersi finalmente come in alcuno sia nato il dubbio che le chieste somme per nuove e maggiori spese s'avessero a stanziare per gran parte sul particolare bilancio della Lombardia; avvegnachè queste somme per gran parte venissero chieste a compimento di opere intese a singolare beneficio della Lombardia stessa.

Ma il dubbio cessava dirimpetto al *bilancio passivo pel 1860*, sanzionato con decreto reale del 20 novembre 1859, ove nel riepilogo finale, per mezzo d'asterisco, sta indicata una nota dalla quale si rileva che hanno a far parte del *bilancio comune*, oltre le spese per l'estero, per i telegrafi e per la guerra e marina, anche quelle per le poste.

Laonde la vostra Giunta vi propone di approvare in ogni sua parte il progetto di legge, quale venne presentato dal Governo, acconsentendo allo stanziamento, a titolo di maggiori e nuove spese, sul bilancio del Ministero dei lavori pubblici 1860, per il servizio postale, della somma di L. 86,954.

(Vedi le relazioni del ministro e dell'ufficio centrale al Senato, a pag. 124.)

### Spesa straordinaria sul bilancio 1860 del Ministero delle finanze per miglioramenti ai molini demaniali di Carmagnola.

Progetto di legge presentato alla Camera il 10 maggio 1860 dal ministro delle finanze (VEGEZZI).

SIGNORI! — Con instrumento di transazione in data 11 marzo 1852 si poneva termine ad una controversia insorta tra l'amministrazione demaniale ed il signor Gottardo Accossato, il quale, siccome affittavolo per atto 50 dicembre 1850 di quattro molini di proprietà dello Stato in territorio di Carmagnola, non solo pretendeva che attorno ai molini stessi, la cui condizione veniva deteriorata pel fatto del precedente affittavolo, venissero praticate a spese del pubblico erario le opere occorrenti

alla riduzione loro allo stato di utile esercizio, ma chiedeva altresì un'indennità pel danno che allegava essergli derivato e potergli derivare a seguito degli avvenuti deterioramenti.

Con tale atto di transazione fra le altre cose dichiaravasi lecito al signor Accossato di far eseguire le opere necessarie a ridurre uno dei detti molini alla foggia moderna, applicandovi il migliore fra i nuovi sistemi conosciuti, con obbligo alle finanze dello Stato di provvedere pel rimborso in fin di locazione della somma cui dietro apposita perizia sarebbero riconosciuto ascendere il maggior valore del molino in dipendenza delle opere preaccennate, la cui spesa però non avrebbe dovuto eccedere in alcun modo le L. 20,000.

Scaduto al 31 dicembre 1859 il contratto d'affittamento col signor Accossato, il Ministero delle finanze fece procedere all'accennata perizia, da cui emerge che le opere di miglioramento, di cui si tratta, debbonsi distinguere in due categorie.

Appartengono alla prima quelle che han tratto alla costruzione di nuovi molini e meccanismi secondo il sistema anglo-americano, e comprendonsi nella seconda le opere che occorsero per ampliare e rialzare il fabbricato in modo da renderlo capace di contenere i meccanismi stessi.

Il valore attuale dei nuovi molini e meccanismi venne peritato in L. 13,273 43, deduzione fatta del prezzo di quelli di antica forma stati consegnati al signor Accossato in principio della locazione; e la spesa per le opere di ampliamento e di rialzamento del fabbricato venne calcolata in L. 6,899 74.

Siccome però già verificaronsi alcuni deterioramenti al fabbricato stesso in modo da scemarne il valore nella proporzione del 10 p. 0/0 sulla precitata relativa spesa, la somma a rimborsarsi a questo riguardo più non sarebbe che di L. 6,209 74.

Ciò stante, l'indennità a corrisponderci al signor Accossato sarebbe fissata in L. 19,483 19, pel cui pagamento occorre venga autorizzata apposita spesa straordinaria sul bilancio 1860 del Ministero delle finanze per le antiche provincie del regno.

A questo scopo tende il progetto di legge che si ha l'onore di presentare all'approvazione della Camera.

#### PROGETTO DI LEGGE.

Art. 1. È autorizzata la spesa straordinaria di L. 19,483 19 per opere di miglioramento eseguite attorno ai molini demaniali di Carmagnola.

Art. 2. Per l'applicazione di tale spesa è istituita apposita categoria sul bilancio 1860 del Ministero delle finanze per le antiche provincie del regno, sotto il n° 164, e colla denominazione: *Corrispettivo a Gottardo Accossato per miglioramenti introdotti ai molini demaniali di Carmagnola da lui affittati.*

Spesa straordinaria sul bilancio 1860 del Ministero delle finanze per miglioramenti ad uno dei molini demaniali di Carmagnola.

Relazione fatta alla Camera il 6 giugno 1860 dalla Commissione composta dei deputati KRAMER, SELLA GREGORIO, SELLA QUINTINO, PESCIOTTO, CAPRIOLO, BORCHI, MICHELINI G. B., OYTANA, e CAVALLINI CARLO, relatore.

SIGNORI! — Con istrumento 50 dicembre 1850 l'amministrazione delle finanze affittava al signor Gottardo Accossato, pel prezzo annuo di L. 19,100, i quattro molini di proprietà

demaniale, nel territorio della città di Carmagnola, coi beni e diritti ai medesimi annessi e da loro dipendenti.

All'articolo decimo dei capitoli d'onere, allo stesso istrumento annessi, stipulavasi che il deliberatario dovesse farsi rimettere a sua diligenza e spesa dal fittabile scadente i molini suddetti nello stesso stato e valore, in cui questi trovavasi in obbligo di rappresentarli secondo le seguite testimoniali di stato.

All'articolo decimoquarto stipulavasi che il fittaiuolo signor Gottardo Accossato fosse tenuto a far curare, mantenere e restituire alla fine dell'affittamento del suo antecessore a fondo vecchio e a ripa nuova le due bealere o canali in cui fluiscono le acque inservienti all'esercizio dei molini ed edifizii affittati.

Questi due articoli, ineseguiti dal precedente fittabile signor Domenico Depaoli, diedero appiglio all'Accossato di evocare l'amministrazione delle finanze nauti il Consiglio d'intendenza di Torino allo scopo di essere rilevato dall'obbligo portato dai due citati articoli, non che dai danni a lui derivanti dall'ineseguitamento dei medesimi.

Le finanze dello Stato opponevano i termini del contratto, in forza del quale l'Accossato poteva e doveva ripetere dallo scaduto fittaiuolo quei risarcimenti che gli fossero per avventura dovuti.

Tuttavia, sulla considerazione che fra il Domenico Depaoli e le stesse finanze già pendeva altra lite, per la quale il Depaoli chiedeva una rilevante somma in compenso del difetto di bannalità coattiva e personale verso gli abitanti della città di Carmagnola, e nella quale lite già erasi emanata dalla Camera dei conti una sentenza in data 30 giugno 1846, che dichiarava tenute le regie finanze ad una indennità verso del Depaoli, l'amministrazione delle finanze non dubitava di accettare la proposta di un accomodamento, a cui le parti interessate mostravano di inclinare.

Egli è in forza di codesto accomodamento ridotto ad atto pubblico l'11 marzo 1852 tra il signor Gottardo Accossato e le finanze dello Stato, che queste, fra gli altri oneri, si assunsero l'obbligo di rimborsare in fine di locazione il fittabile della somma che, dietro apposita perizia, risulterebbe dovuta per maggior valore del molino a cui avesse praticato il sistema anglo-americano, di cui è fatto cenno nella relazione ministeriale.

La vostra Commissione ha esaminati, secondo l'incarico avuto dalla maggioranza degli uffici, gli atti riferentisi a questa pratica, comprese le perizie degl'ingegneri Michela e Catella sul maggior valore de' nuovi macchinismi e relativi fabbricati. E dall'esame di essi si è convinta che la spesa di L. 19,483 19 portata da questo progetto di legge si doveva considerare di non dubbia utilità, sia che si riguardi alla sua indole affatto straordinaria, sia che si consideri il maggior valore arrecato a questa proprietà demaniale, e sia ancora che si ponga mente che con tale transazione si finì una lite che avrebbe potuto ancora lungamente durare con danno dell'erario dello Stato.

Per tali motivi essa vi propone l'approvazione di questo progetto di legge, con lieve modificazione riguardante la redazione dei due articoli.

#### PROGETTO DI LEGGE.

Art. 1. È autorizzata la spesa straordinaria di L. 19,483 19 per opere di miglioramento eseguite ad uno dei molini demaniali di Carmagnola.

Art. 2. Per l'applicazione di tale spesa è istituita apposita categoria sul bilancio 1860 del Ministero delle finanze per le

antiche provincie del regno, sotto il n° 164, e colla denominazione: *Corrispettivo a Gottardo Accossato per miglioramenti introdotti ad uno dei molini di Carmagnola già da lui affittati.*

Maggiore spesa sul bilancio 1859 del Ministero dell'estero (Categorie 7, 11 e 18).

Spesa straordinaria sul bilancio 1860 dei lavori pubblici relativa al ponte di barche sul Ticino presso Buffalora.

Maggiori spese e spese nuove sul bilancio 1860 del Ministero dei lavori pubblici pel servizio postale.

Spesa straordinaria sul bilancio 1860 del Ministero delle finanze per miglioramenti ad uno dei molini di Carmagnola.

*Relazione del ministro delle finanze (Vegezzi) 12 giugno 1860, con cui presenta al Senato i quattro progetti di legge approvati dalla Camera il 9 stesso mese.*

SIGNORI! — Nella seduta del 9 corrente mese la Camera elettiva adottò quattro progetti di legge per autorizzazione delle seguenti maggiori spese, spese nuove e spese straordinarie sul bilancio dello Stato, cioè:

1° Maggiore spesa ripartibile fra le categorie 7, 11 e 18 del bilancio 1859 del Ministero dell'estero, *Rimpatrio di nazionali — Dragomanni e guardie — Spese di cancelleria;*

2° Spesa straordinaria sul bilancio del Ministero dei lavori pubblici 1860 per la formazione e la manutenzione del ponte di barche sul Ticino presso Buffalora;

3° Maggiori spese e spese nuove sul bilancio del Ministero dei lavori pubblici 1860 pel servizio postale;

4° Spesa straordinaria sul bilancio 1860 del Ministero delle finanze per miglioramenti ad uno dei molini di Carmagnola.

I progetti di legge per l'autorizzazione delle maggiori spese e spese nuove, di cui ai numeri 1 e 3, vennero adottati senza alcuna modificazione; non così però quelli che concernono le spese straordinarie indicate ai numeri 2 e 4, giacchè, in quanto a quella che si riferisce alla manutenzione del ponte in barche sul Ticino presso Buffalora, la spesa dapprima proposta in L. 30,000 venne approvata dalla Camera elettiva nella somma di L. 67,100, onde provvedere con essa alle esigenze che manifestaronsi maggiori dopo la presentazione del relativo progetto di legge; ed in ordine al progetto riguardante i molini demaniali di Carmagnola, la Camera stimò bene di introdurre una lieve modificazione nella redazione dei due articoli.

Confido che il Senato, apprezzando i motivi che hanno dato luogo alle accennate maggiori spese, e che risultano dagli annessi documenti, vorrà approvare i progetti di legge che ho l'onore di presentare alle sue deliberazioni.

Maggiore spesa sul bilancio 1859 del Ministero dell'estero (Categorie 7, 11 e 18).

Spesa straordinaria sul bilancio 1860 dei lavori pubblici relativa al ponte di barche sul Ticino presso Buffalora.

Maggiori spese e spese nuove sul bilancio 1860 del Ministero dei lavori pubblici pel servizio postale.

Spesa straordinaria sul bilancio 1860 del Ministero delle finanze per miglioramenti ad uno dei molini di Carmagnola.

*Relazione fatta al Senato il 22 giugno 1860 dall'ufficio centrale, composto dei senatori MARTINENGO, QUARELLI, VARRANO, CACCIA, e FARINA, relatore.*

SIGNORI! — Vennero contemporaneamente presentati al Senato quattro progetti di legge per autorizzazione di spese nuove e maggiori spese sui bilanci 1859 e 1860.

Il primo di questi progetti, che porta il n° 21, concerne l'approvazione della maggiore spesa di L. 10,300 sul bilancio del Ministero dell'estero pel 1859, ripartibile sulle categorie 7, 11, 18, nella proporzione indicata nell'articolo unico della relativa legge.

Tale spesa apparendo giustificata pienamente dai motivi che precedettero la presentazione di tale progetto all'altro ramo del Parlamento, l'ufficio centrale è d'avviso di doverne proporre l'adozione al Senato.

Il secondo dei sovraindicati progetti (n° 22) è relativo alla autorizzazione di una spesa straordinaria sul bilancio del 1860, di L. 67,100, pel fitto delle barche ed altre spese accessorie per la manutenzione del ponte sul Ticino presso Buffalora.

Questa spesa urgente venne autorizzata con decreto del 31 gennaio 1860, l'art. 2 del quale è concepito nei termini seguenti:

« Alla relativa spesa giornaliera di L. 220 si farà fronte per i tre mesi decorsi dal 1° ottobre a tutto dicembre p. p. col fondo disponibile alla categoria 75<sup>ter</sup> del bilancio 1859 dei lavori pubblici, e per il tempo che occorrerà ancora successivamente di conservare il detto ponte, col nuovo fondo che sarà appositamente domandato in aggiunta al bilancio 1860.»

La categoria 75<sup>ter</sup> del bilancio 1859, portante la denominazione *Ponte in barche sul Ticino*, venne autorizzata con legge del 18 agosto 1859 colla allocazione di L. 63,940 74, alle quali con decreto del 16 gennaio 1860, da ridursi in legge, vennero aggiunte L. 19,761 09, ed il totale della categoria ascese a L. 83,701 85.

La spesa giornaliera per la manutenzione di tale ponte, attesa la convenzione stipulata col Viganotti il 26 settembre 1859 essendo di L. 220, nella speranza che il ponte in legno all'americana, che si credeva potesse totalmente rimpiazzare quello in barche che serviva per la ferrovia, potesse essere compiuto per la fine di aprile, era da principio stata richiesta la somma di sole L. 30,000 per tale oggetto sul bilancio del 1860; ma essendosi poi riconosciuto che, atteso l'accresciuto passaggio dei convogli della ferrovia e l'aumentato transito dei carri ed altri veicoli per quella località sarebbe riescito insufficiente e mal sicuro il prevalersi esclusivamente del ponte all'americana, si riconobbe la convenienza di conservare il ponte in barche fino all'epoca del prossimo ottobre, nella quale deve essere ultimata la ricostruzione in cotto degli archi del ponte in pietra a termine del contratto con quell'appaltatore stipulato, e quindi invece di L. 30,000 fu-

rono per questa categoria richieste e dalla Camera elettiva consentite L. 67,100, sufficienti a far fronte al pagamento delle L. 220 al giorno sino alla fine del prossimo ottobre.

Per verità sarebbe stato desiderabile che il Ministero avesse fatto conoscere se siano su questa categoria rimasti residui attivi nel bilancio del 1859, onde far fronte con essi, e mediante apposita disposizione da inserirsi nella legge, alle spese delle quali viene in ora richiesta l'autorizzazione.

Ma la necessità di prescindere in quest'anno da tali indagini essendo già stata riconosciuta in occasione della legge sull'approvazione delle maggiori spese e spese nuove sul bilancio del 1859, non potrebbe disconoscersi in questo caso, e quindi l'ufficio propone l'approvazione del progetto di legge che venne al Senato sottoposto.

Col terzo dei progetti sovra indicati (n° 23), diviso in tre articoli, si chiedono all'art. 1 L. 71,954 per indennità fisse ad impiegati, provvista di wagons-poste, e provvista di buche delle lettere secondo il sistema Pansoya. Coll'articolo 2 si chiedono L. 15,000 per rifusione di gruppi derubati alle vetture erariali di Lombardia.

Risulta dalla relazione annessa alla presentazione della legge fatta dal Ministero all'altro ramo del Parlamento, che la spesa per indennità fisse è destinata agli impiegati postali che percorrono la ferrovia fra Alessandria e Bologna; che quella per i wagons-poste è relativa ai veicoli per ciò necessari sulla linea sovra indicata, e su quella fra Milano e Desenzano; che la spesa per le buche delle lettere secondo il sistema Pansoya è relativa alla maggiore quantità di esse, occorrente per le provincie lombarde e per l'Emilia; e che infine, a rimborsare il danno di un furto avvenuto in Lombardia, sono destinate le lire 15,000 richieste all'art. 2.

Ciò non ostante le maggiori spese dell'articolo 1 sono richieste sul bilancio 1860 per *le antiche provincie del regno*, e per la nuova spesa dell'art. 2 si chiede l'istituzione di apposita categoria nel bilancio predetto, con apposita denominazione.

Era sembrato a prima giunta che le spese destinate alle provincie della Lombardia e dell'Emilia avrebbero potuto figurare più convenientemente nei bilanci relativi alle medesime; ma essendosi poscia avvertito che la distinzione dei vari bilanci è cosa che riguarda soltanto l'interna amministrazione attuale del Ministero, il quale adottò il sistema di non riferirsi ai bilanci delle singole provincie dello Stato, che quando le amministrazioni locali abbiano sotto la loro direzione e responsabilità la gestione effettiva del fondo di cui si chiede lo stanziamento; e che tale gestione di fondi non è nel caso attuale deferita alle amministrazioni della Lombardia e dell'Emilia, ma direttamente ed immediatamente disimpegnata dall'amministrazione centrale; quindi l'ufficio nulla trovò ad opporre all'adozione dei due primi articoli.

La spesa di L. 15,000, della quale si chiede l'autorizzazione nell'art. 3, è necessaria, siccome quella che è destinata a far fronte ad un debito che la legge vigente in Lombardia pone a carico dello Stato, come appare dalle relazioni fatte all'altro ramo del Parlamento. Nel proporvi ciò stante l'approvazione anche di questo articolo 3°, l'ufficio centrale non crede di dover omettere di rivolgere al Ministero l'eccitamento acciò voglia promuovere una disposizione legislativa che nella possibile evenienza di simili casi di furto sottragga lo Stato all'obbligo di dover indennizzare i medesimi.

Quindi l'ufficio centrale è d'avviso di proporvi l'adozione di questo progetto di legge.

Coll'ultimo dei quattro progetti di legge sovra indicati (n° 24) furono chieste L. 19,485 19 per corrispettivo a Got-

tardo Accossato, per miglioramenti introdotti ad uno dei molini di Carmagnola già da lui affittati.

Nella relazione della Giunta della Camera elettiva sono chiaramente indicate le circostanze che condussero le finanze dello Stato alla stipulazione dell'atto pubblico dell'11 marzo 1852 col signor Gottardo Accossato, e che ciò stante reputiamo superfluo qui ripetere. In forza di tale stipulazione le finanze dello Stato assunsero l'obbligo di rimborsare il fittabile in fine di locazione del maggior valore del molino, al quale avesse applicato il sistema *anglo-americano*. Le perizie degli ingegneri Michela e Catella avendo constatato, oltre la non dubbia utilità dell'opera, il maggior valore di questa proprietà demaniale, non rimane all'ufficio centrale che proporvi l'adozione di questo progetto di legge.

### Erezione di fari al Capo Sandalo nell'isola di San Pietro ed al Capo Caccia nell'isola di Sardegna.

*Progetto di legge presentato alla Camera il 26 maggio 1860 dal ministro dei lavori pubblici (JACINI).*

SIGNORI! — L'importanza alla quale è salito il commercio marittimo nell'epoca nostra, specialmente dacchè l'applicazione del vapore alle navi ha reso facili ed ha moltiplicato oltremodo le regolari e celeri corse in tutti i mari ed in tutti i tempi, suggerì alle nazioni civili molteplici provvedimenti acconci ad accrescere vieppiù la sicurezza della navigazione.

Fra siffatti provvedimenti primeggia quello dei fari opportunamente collocati e disposti in un ben inteso sistema lungo le coste, i quali, nell'oscurità della notte spiccando col loro vivo splendore come punti di ricognizione, additano ai naviganti i luoghi da evitare e le direzioni da seguire per raggiungere facilmente i porti ed i ricoveri esistenti lungo le coste, ovvero per continuare il viaggio alla volta di più lontana meta.

Tutte le spiagge europee del Mediterraneo, dell'Atlantico e dei mari del nord oramai furono dotate del beneficio di numerosi fari. Forniti questi di ingegnose macchine lenticolari d'illuminazione, essi tracciano a grandissima distanza la via alle navi solcanti quelle acque, e fanno sì che, a giudizio degli uomini di mare, la navigazione notturna vi è divenuta più facile e più comoda che non la diurna. E però non può esservi paese, il quale, aspirando al vanto di saggio e d'illuminato, possa rifiutarsi a rendere sempre più completo il sistema d'illuminazione de'suoi litorali. Imperocchè ciò equivale a tutelare efficacemente i propri cittadini che affidano al mare vita ed averi, ed in pari tempo ad allettare le estere marinerie nei paraggi dello Stato.

L'isola di Sardegna, punto importantissimo per la sua posizione geografica centrale nel bacino occidentale del Mediterraneo, situata sulla corrente della grande navigazione di quel mare, fornita di porti e di numerosi seni e rifugi naturali, ricca di prodotti del suolo, e quindi di materie di commercio e di approvvigionamento, doveva essere chiamata di preferenza a soddisfare in modo conveniente a codesti bisogni dei tempi. Ma fino al 1852, per tutto il lungo percorso delle coste dell'isola, non esistevano che i due soli fari destinati a segnare il passo delle Bocche di Bonifacio. In quell'anno il Governo, indotto dai continui naufragi che accadevano lungo le coste per mancanza di fari, naufragi che malauguratamente andarono poi ripetendosi con una spaventosa frequenza negli anni successivi, risolvette di porre riparo a sì grave inconv-

niente, e, radunata una eletta Commissione di ufficiali di marina, fece studiare il quesito intorno al preferibile sistema di fari da erigersi lungo le coste di quell'isola, onde renderne completa l'illuminazione.

Si fu dietro il risultato di tali studi che il Governo, a misura che le circostanze il consentivano, andò proponendo, e favorevolmente il Parlamento accolse e statui che venissero eretti parecchi fari reclamati come i più necessari.

Per tal modo, in forza di leggi speciali, vennero edificati e splendono a guida dei naviganti: il faro di prim'ordine al capo Scorno dell'isola Asinara, che segna l'estremità settentrionale della Sardegna, e l'accesso alle Bocche di Bonifacio; quello egualmente di prim'ordine all'isola de' Cavoli, che segna la costa meridionale dell'isola Madre; quello di quart'ordine al capo di Sant'Elia, che guida alla rada di Cagliari; ed in fine ne fu intrapresa la costruzione di un nuovo di quart'ordine, che sarà in breve portato a compimento al capo di Ferro per guidare agli ancoraggi di Arsachena e Porto Palma.

Se coll'erezione di questi quattro fari, in aggiunta ai due preesistenti, si arrecò un sensibile miglioramento alla navigazione, a confronto della sua anteriore condizione in quei paraggi, si è lontano però dall'aver provveduto completamente ai bisogni di essa. Altri dieci fari resterebbero ad erigersi, perchè, a giudizio della Commissione ricordata, ed a seconda del progetto formato, si abbia provveduto in modo soddisfacente all'illuminazione del litorale dell'isola. Quanto sia ancor lontana la meta, basti a dimostrarlo il solo fatto che l'intera costa occidentale dell'isola è tuttora affatto sprovvista di fari. Devesi perciò facilmente comprendere come sia appunto sulla costa occidentale che la mancanza dei fari oggi si faccia maggiormente sentire. Due di questi sarebbero principalmente desiderati.

Il primo dovrebbe eseguirsi al capo Sandalo nell'isola di S. Pietro, faro di prim'ordine, destinato a scorta delle navi che venendo dal largo cercano un punto di ricognizione, sia per passare al mezzogiorno della Sardegna, sia per risalire a tramontana dell'isola; e ne verrebbe somma facilitazione alla navigazione di costa, e sicurezza ai bastimenti che, discostatisi dal golfo di Lione, cercano ricovero nel golfo di Palmas.

In secondo luogo il più opportuno da stabilirsi sarebbe il faro di second'ordine al capo Caccia nella parte occidentale del golfo di Porto Conte, perchè abbia a servire di ricognizione alle navi dirette a prendere rifugio in quel golfo, o avviate ad Alghero; esso inoltre formerebbe un utile complemento al faro esistente al capo Scorno dell'Asinara, pei bastimenti che costeggiano l'isola ad occidente.

La spesa necessaria per l'erezione di questi due nuovi fari sarebbe di L. 160,000 per quello di capo Sandalo, e di L. 150,000 per quello a capo Caccia; spese le quali potrebbero essere ripartite in due esercizi, 1861-1862, avuto riguardo al tempo che occorrerà per compire tali opere.

Mentre pertanto si rimanderebbe a tempo finanziariamente più propizio l'erezione degli otto fari che ancora resterebbero da eseguirsi per ottenere illuminato in modo completo quel litorale, il Ministero è convinto che, in vista del crescente movimento commerciale intorno all'isola di Sardegna, dell'importanza assoluta e più ancora relativa che quest'isola va acquistando, in vista dello sviluppo della nostra marineria accresciuta anche in proporzione dell'aggiunta di nuovi territori e di nuovi litorali, non si possa differire ulteriormente la erezione dei due fari più necessari su quella costa dell'isola, che ne è affatto sprovvista.

E pertanto, avuto in considerazione il tempo che occorrerà, dopo autorizzata la spesa, per compiere tutte le forma-

lità necessarie a poter dare in appalto ed a preparare l'intraprendimento dei lavori col principiare dell'esercizio 1861, presenta fin d'ora alla sanzione del Parlamento il seguente progetto di legge, fidente ch'esso riceverà accoglienza favorevole.

#### PROGETTO DI LEGGE.

Art. 1. È autorizzata la straordinaria spesa nuova di lire *centosessantamila* per la erezione di un faro catadiottrico di primo ordine a capo Sandalo nell'isola di San Pietro.

Art. 2. Tale spesa verrà stanziata ripartitamente per lire 90,000 nel bilancio passivo del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1861, e per la concorrente di L. 70,000 nello stesso bilancio per l'esercizio 1862, in apposita categoria, sotto la designazione: *Edificazione di un faro catadiottrico di prim'ordine al capo Sandalo.*

Art. 3. È parimenti autorizzata la straordinaria spesa nuova di lire *centotrentamila* per l'erezione di un faro catadiottrico di second'ordine al capo Caccia nell'isola di Sardegna.

Art. 4. Tale spesa verrà stanziata ripartitamente per la concorrente di L. 80,000 nel bilancio passivo del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1861, e per la concorrente di L. 50,000 nello stesso bilancio 1862, in apposita categoria, sotto la denominazione: *Edificazione d'un faro catadiottrico di second'ordine al capo Caccia.*

#### Erezione di fari al Capo Sandalo nell'isola di San Pietro ed al Capo Caccia nell'isola di Sardegna.

*Relazione fatta alla Camera il 22 giugno 1860 dalla Commissione composta dei deputati PESCIOTTO, PERUZZI, LANZA, FERRACCIU, LEO, SANNA G. A., ASPRONI, FALQUI-PES, e MANGANARO, relatore.*

SIGNORI! — La Commissione che avete eletta per esaminare il progetto di legge presentato dal ministro dei lavori pubblici, nella tornata del 26 maggio decorso, mi ha affidato l'onorevole incarico di riferirvi il risultato del facile suo lavoro per ciò che concerne i due fari che il regio Governo vi propone erigere nelle isole di San Pietro e di Sardegna.

Dotato dalla natura di un esteso litorale con frequenti porti felicemente situati, il nuovo regno deve considerare il mare come il baluardo della sua sicurezza e la sorgente della futura sua prosperità.

Dopo le grandi scoperte geografiche, il commercio marittimo acquistò tale una estensione su tutti gli oceani, da rendere secondario quello di terra, che nelle epoche anteriori occupava il posto primario. L'importanza reale cui il vapore lo ha elevato impone necessariamente all'amministrazione dello Stato il dovere di condurre tutto ciò che gli è relativo al più alto grado di perfezione.

Importa quindi che, oltre al possesso di buone istituzioni intorno alla giustizia, alla pubblica istruzione, alla difesa interna ed esterna del paese, il commercio marittimo sia con ogni mezzo e per ogni via protetto, dirigendolo al maggiore vantaggio della nazione.

Quanto più sarà sicura la navigazione su le coste italiane del Mediterraneo e dell'Adriatico, tanto maggiormente un tal commercio si estenderà con immenso profitto della nazionale ricchezza.

Con la veduta dunque di proteggere per quanto è possibile

la sicurezza dei naviganti, la vostra Commissione, facendo plauso ai motivi premessi allo schema di legge in esame, non ha esitato un istante, adottandoli, di proporvi di consentire in massima la erezione dei due fari al capo Sandalo nell'isola di San Pietro, ed al capo Caccia in quella di Sardegna.

Il credito domandato impegna la somma di lire 290,000, ripartita tra i due accennati fari, uno di primo, e l'altro di second'ordine, cioè:

Lire cento sessantamila per quello del capo Sandalo, e

Lire cento trentamila per l'altro del capo Caccia.

Ma se è stata unanime in applaudire all'opera cui quella somma è destinata, ella ha creduto dovervi proporre, quanto al credito richiesto, una modificazione di forma che ha giudicato essenziale, onde mantenere inviolate le norme tutelari della contabilità generale del regno.

È sembrato alla Commissione che non potesse darsi un'esistenza legale al credito stesso nel modo che fu domandato, per non essere stato osservato il disposto della legge 25 marzo 1855, e del regolamento relativo.

Trattandosi di spesa nuova, che non ha analoga categoria nel bilancio passivo approvato del 1860, la quale in ordine al disegno di legge dovrebbe invece eseguirsi negli esercizi 1861 e 1862, non ancora sanzionati, la relativa domanda di credito non poteva presentarsi dal dicastero dei lavori pubblici, ma invece dal ministro delle finanze, al quale di regola appartiene la iniziativa dei progetti di questa natura. E ciò perchè la nuova spesa, non avendo ancora nè categoria nè fondi assegnati nel bilancio passivo, e dovendosi quella istituire, ed assegnar questi, ragion voleva che la autorizzazione dovesse richiedersi dal dipartimento cui di regola appartiene la compilazione dei bilanci passivi e la formazione del conto generale dello Stato.

La osservanza rigorosa di queste forme è più importante di quello che a primo aspetto non sembra. Il voto delle imposte e lo impiego della pubblica pecunia è una delle principali attribuzioni del Parlamento, e nel tempo stesso la garanzia di tutte le altre, per le quali vi è concesso assicurare la prosperità interna dello Stato, la sua potenza al di fuori, e la vostra influenza costituzionale sopra i consiglieri della Corona.

L'esame imparziale dei conti, avvalorato dai fatti compiuti in ogni fine di esercizio, vi offre il fondamento sicuro per esercitare con successo il controllo che vi appartiene per conoscere se le spese hanno ecceduto i crediti, se n'è stato invertito l'uso, se l'erogazione è stata fatta con la regolarità e con la economia che si richiedono spendendo il pubblico denaro. I vostri deliberati, sanzionando i bilanci passivi, le spese nuove, e quelle straordinarie di supplemento, sono allora da voi stessi corretti o giustificati, e così l'esperienza del passato contribuisce a dirigere i vostri passi nell'avvenire.

Queste considerazioni hanno indotto la Commissione a variare il disegno di legge che vi fu presentato, per non approvare un precedente, che potrebbe, ripetendosi dai diversi Ministeri, divenire sorgente di non lievi irregolarità nell'amministrazione generale.

D'altra parte, animata dal desiderio di secondare il regio Governo nella divisata opera di pubblica utilità, ha intrapreso, per organo del suo relatore, le opportune pratiche, le quali hanno condotto il Ministero dei lavori pubblici a consentire di buon grado la nuova redazione del progetto di legge, che la Commissione vi propone di adottare.

Voi non esiterete a riconoscere che lo schema di legge, come è stato emendato, mentre facilita la più sollecita costruzione dei fari, nel tempo stesso non altera i principii di contabilità

in vigore. Accorda l'intero credito domandato, ed autorizza a spendere sul bilancio del 1860 sole lire 60 mila, riportando ogni rimanente del credito stesso sugli esercizi del 1861 e 1862.

La nuova redazione concede al Governo il credito necessario per occuparsi senza dilazione dello scopo importante cui mirava la domanda ministeriale. Così nei mesi che restano dell'anno corrente potranno effettuarsi le opere di muramento, che necessariamente precedono ogni altro lavoro.

Le rimanenti lire 250,000 del credito concesso saranno ripartite rispettivamente sui bilanci futuri, nella proporzione indicata nel progetto della vostra Commissione, ed è questa:

Sull'esercizio 1861 L. 114,500.

Su quello del 1862 L. 115,500.

Il Parlamento potrà, in conseguenza, a tempo opportuno, autorizzare o sospendere l'impiego di queste somme secondo che le esigenze del buon servizio e le condizioni economiche più o meno prospere dello Stato lo consentiranno.

La vostra Commissione, apprezzando l'utilità incontestabile del sistema d'illuminazione marittima col mezzo dei fari catadiottrici, adottato già su vari punti della costiera del regno, si affretta a rendere giustizia allo zelo spiegato dal ministro proponente su questo importante ramo di pubblico servizio, al quale raccomanda pure, secondando i voti espressi da alcuni dei vostri uffizi, eguale sollecitudine onde applicarlo ai porti dell'isola d'Elba ed ai littorali della Toscana e dell'Emilia, funestati anch'essi da frequenti deplorabili naufragi per difetto di una luce che diriga, in certi paraggi, il corso notturno delle navi travagliate dalla tempesta per raggiungere un sicuro ancoraggio.

Un uffizio, volgendo anche il pensiero alle esperienze giornalmente tentate dalla scienza per utilizzare la luce elettrica, ha espresso il desiderio, di cui si rende interprete la vostra Commissione, che s'intraprendano studi appropriati onde associare, se sia possibile, in riflesso di una maggiore economia, la stessa luce all'apparecchio lenticolare alla Fresnel. Nell'affidare questo desiderio alle meditazioni del Parlamento, la Commissione emette il voto che l'amministrazione, con analoghi esperimenti, cerchi realizzarlo a beneficio sempre maggiore della navigazione.

#### PROGETTO DI LEGGE.

Art. 1. È autorizzata la straordinaria spesa nuova di lire *centosessantamila* per la erezione di un faro catadiottrico di primo ordine al capo Sandalo nell'isola di San Pietro.

Art. 2. Tale spesa verrà stanziata ripartitamente per la concorrente di L. 50,000 in apposita categoria del bilancio passivo del Ministero dei lavori pubblici, esercizio 1860, al numero . . . e sotto la designazione: *Edificazione di un faro catadiottrico di prim'ordine al capo Sandalo.*

E per la concorrente di L. 60,000 e L. 70,000 rispettivamente sul bilancio dello stesso dicastero, per gli esercizi 1861 e 1862, in apposita categoria e sotto egual titolo.

Art. 3. È parimenti autorizzata la straordinaria spesa nuova di lire *centotrentamila* per l'erezione di un faro catadiottrico di second'ordine al capo Caccia nell'isola di Sardegna.

Art. 4. Tale spesa verrà stanziata ripartitamente per la concorrente di L. 50,000 in apposita categoria del bilancio passivo del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1860, al numero . . . e sotto la designazione: *Edificazione di un faro catadiottrico di second'ordine al capo Caccia.*

E per la concorrente di L. 54,500 e L. 45,500 rispettivamente sui bilanci dello stesso dicastero, per gli esercizi 1861 e 1862, in apposita categoria e sotto eguale titolo.

Erezione di fari al Capo Sandalo nell'isola di San Pietro  
ed al Capo Caccia nell'isola di Sardegna.

Relazione del ministro dei lavori pubblici (JACINI) 21 giugno 1860, con cui presenta al Senato il progetto di legge approvato dalla Camera il 16 stesso mese.

SIGNORI! — La Camera dei deputati, in seduta 16 volgente, avendo adottato alla quasi unanimità un progetto di legge per l'erezione di due nuovi fari al capo Sandalo nell'isola di San Pietro, ed al capo Caccia nell'isola di Sardegna, il referente si onora di sottoporre il progetto medesimo all'esame del Senato.

Molte sono le ragioni che hanno consigliato il Ministero a proporre al Parlamento quel progetto di legge. Prima fra queste e più interessante è quella che tutta la costa occidentale della Sardegna trovasi tuttora sfornita affatto di fari che seguino l'isola alla grande navigazione che percorre il mare Mediterraneo da ponente a levante; perlocchè accadono frequenti naufragi in quelle coste medesime dove, colla scorta di alcuni fari, le navi potrebbero trovare un sicuro rifugio nelle tempeste.

Altre considerazioni analoghe sono svolte nella relazione che in appoggio dello stesso progetto fu presentata all'altro ramo del Parlamento, e di cui si unisce copia, confidando che dal complesso delle medesime il Senato sarà indotto a fare favorevole accoglienza al progetto di legge che gli è sottoposto.

Erezione di fari al Capo Sandalo nell'isola di San Pietro  
ed al Capo Caccia nell'isola di Sardegna.

Relazione fatta al Senato il 23 giugno 1860 dall'ufficio centrale, composto dei senatori MAMELI, CASTELLI, MORIS, CHIDO, e DELLA MARMORA relatore.

SIGNORI! — L'isola di Sardegna, posta quasi al centro della parte la più importante del mare Mediterraneo, che bagna le coste meridionali della Spagna e della Francia, quelle della Liguria e dell'Italia occidentale, non che le sponde di parte del Marocco, di tutta l'Algeria, e dello Stato di Tunisi, è per sua natura un punto, attorno al quale s'aggirano tutti i legni che navigano in detto mare, e serve anche di luogo di passaggio e di riconoscenza per quelli che dal distretto di Gibilterra fanno rotta verso levante.

Il suo litorale, esteso all'incirca per 800 miglia (1), non annoverava, alcuni anni sono, nessun faro, ed era triste cosa l'udire sempre ripetere che chi percorreva di notte tempo le acque della Corsica, isola divisa soltanto dalla sua gemella per mezzo d'uno stretto canale, e che è minore in periferia di più della metà della medesima, fosse abbondantemente rischiarato da un ben inteso sistema di fari, mentre, entrato in quelle di Sardegna, si trovava nella più profonda oscurità.

Fu soltanto nel maggio 1845 che, dietro le più vive istanze del commercio, e previo accordo col Governo di Francia, furono messi in attività sul suolo di Sardegna due piccoli fari; uno di secondo ordine nell'isolotto dei Razzuoli; e l'altro di

(1) Miglia geografiche 795,00, senza contare le isolette adiacenti, calcolate a 206,53; totale miglia geografiche 999,53.

terzo ordine al capo, ossia promontorio *Della Testa*, i quali, corrispondendo con quelli di *Porto Vecchio* e del *Capo Peratusato* di Corsica, sono destinati a provvedere alla sicurezza del passaggio notturno delle pericolose *Bocche di Bonifacio*.

Ma ben presto si sentì la necessità di allungare per parte nostra quella linea di fuochi, collocando un faro catadiottrico di primo ordine all'isola dell'*Asinara*, ed un altro, di quarto ordine, al *Capo di Ferro*, sulla costa orientale della Sardegna propriamente detta: il primo di questi fari venne messo in attività il 1° aprile 1859, ed il secondo, ancora in via di costruzione, non sarà forse ultimato ed acceso che sul finir del corrente anno 1860.

Ognun vede che l'erezione di questi quattro fari ebbe per principale scopo di provvedere alla sicurezza del passaggio notturno dello stretto di *Bonifacio*, e che essendo essi limitati ad una estensione del litorale sardo, che fa appena la sesta parte di quello di tutta l'isola, non si sarebbe provveduto che assai imperfettamente alle esigenze della navigazione sì nazionale che internazionale.

Per ovviare a tale effetto, furono chiesti al Parlamento i fondi necessari per stabilire altri fari lungo quelle coste dell'isola non ancora provvedute, e così venne stabilito un fuoco catadiottrico di primo ordine, messo in attività nel giugno 1858 sull'isolotto dei *Caroli*, che trovasi all'estremità meridionale della costa occidentale della Sardegna, ed a 22 miglia da Cagliari, all'entrata del golfo di tal nome, per parte di levante: di più, non lungi da detta città, nella penisola di *San'Elia*, si cambiò l'antico *Semaforo*, ossia la *Torre dei segnali*, in un piccolo faro di 1ª classe, ora forse appena ultimato; mentre nel 1852 si era provveduto d'un fuoco consimile l'entrata del piccolo bacino di *Porto Torres*, soddisfacendo così in parte ai bisogni della navigazione in tre dei lati dell'isola. Rimaneva però in desiderio qualche faro sul quarto lato della medesima, cioè sulla sua costa occidentale, la quale forse era la più bisognosa di fanali; ed è precisamente da quel lato che si tratta ora di erigere quelli che fanno il soggetto della legge ora presentata al Senato.

Il primo di questi fari, che si dovrà stabilire al *Capo Sandalo*, posto all'occidente della piccola isola di *San Pietro*, dipendente dalla Sardegna, fu sempre ritenuto dai naviganti come uno dei più importanti, e come destinato a guidarli nel loro transito dalle coste della Catalogna e della Francia meridionale, allorchè, volendo evitare il passo delle *Bocche di Bonifacio*, si rivolgono verso levante. La mancanza di questo faro faceva sì che i navigli, i quali percorrevano tale cammino, colti all'improvviso dalla notte in quelle acque, erano costretti di capeggiare, od almeno rallentare il loro cammino, aspettando che il giorno loro permettesse di riconoscersi; ed ora, col faro del *Capo Sandalo*, potranno senza perdita di tempo rivolgersi sopra lo scoglio detto il *Toro*, ed indi nell'isola del *Marittimo*, tra la Sicilia ed il *Capo Buono*, per proseguire con franchezza la loro rotta.

L'altro faro propostovi (ugualmente catadiottrico e di primo ordine) verrà posto al *Capo della Caccia* presso Alghero: e quantunque d'un'importanza marittima minore del precedente, gioverà specialmente ai navigli, i quali, travagliati lungo quella costa da un mare quasi sempre procelloso, e da venti contrari e gagliardi, che vi regnano con frequenza, cercheranno un rifugio nelle acque sempre placide del seno naturale e vasto detto *Porto Conte*.

Voi vedete dunque, o signori, come sia manifesta, non solo l'utilità, ma la necessità di questi due fari, onde unanime il vostro ufficio centrale mi diede l'onorevole incarico di proporvi l'accettazione della presente legge.



Tabella dei fari stabiliti lungo la costa di Sardegna dal 1845 od in via di costruzione.

N° D'ORDINE	LOCALITÀ	ORDINE DEI FARI	QUALITÀ DEI FUOCHI	LORO PORTATA	EPOCHE IN CUI FURONO MESSI IN ATTIVITÀ	SPESE	
						DI COSTRUZIONE E APPARECCHIO	DI MANTENIMENTO
I	Faro dei Razuoli . . . . .	2°	F. fisso (1)	5 leghe	1 maggio 1845	104,295	7,500
II	» del Capo della Testa . .	5°	F. vario (2)	5 leghe	Id.	64,758	900
III	» dell'isola dell'Asinara .	1°	F. fisso (5)	8 leghe 4/5	1 aprile 1859	127,661	8,700
IV	» di Porto Torres . . . . .	4°	F. fisso (4)	4 leghe	1 agosto 1852	7,183	1,570
V	» dell'isolotto dei Cavoli .	1°	F. con eclissi (5)	8 leghe 1/5	1 giugno 1858	156,944	8,550
VI	» del Capo S. Elia di Cagliari	4°	F. fisso (6)	4 leghe	in costruzione	21,694	2,100
VII	» del Capo di Ferro . . . .	4°	F. con eclissi (7)	4 leghe	Id.	5,425	5,100
					<i>Totali. . . . .</i>	496,940	40,540
VIII	» del Capo Sandalo . . . .	1°	F. (8)	8 leghe 1/5	da costrursi	160,000	
IX	» del Capo della Caccia . .	2°	F. (9)	9 leghe	Id.	160,000	

(1) Apparato catottrico lenticolare alla *Fresnel*.

(2) Fuoco variato ogni tre minuti da lampi rossi, preceduti da brevi eclissi. Apparato lenticolare alla *Fresnel*.

(5) Apparato lenticolare catadiottrico alla *Fresnel*.

(4) Apparato lenticolare alla *Fresnel*.

(5) Con eclissi di 50 in 50 minuti secondi. Apparato lenticolare catadiottrico alla *Fresnel*.

(6) Fuoco fisso variato ogni 2 minuti da lampi rossi. Apparato lenticolare alla *Fresnel*.

(7) Fuoco ad eclissi che si succedono ogni 50 minuti secondi. Apparato lenticolare alla *Fresnel*.

(8) (9) S'ignorano i particolari.

## Sospensione delle disposizioni contenute negli articoli 177 a 181 della legge 13 novembre 1859 relative alla soppressione dell'Università di Sassari.

*Progetto di legge presentato dal deputato (MANCINI), letto alla Camera il 31 maggio e preso in considerazione nella tornata del 2 giugno 1860.*

Art. 1. È sospesa l'esecuzione degli articoli 177 a 181 della legge sulla pubblica istruzione del 13 novembre 1859, e l'Università di Sassari continua ad essere mantenuta fino a che non sarà provveduto con legge speciale intorno al numero ed alle sedi dell'Università dello Stato.

Art. 2. Ne' limiti dell'ultimo bilancio il Governo è autorizzato ad applicare anche all'Università di Sassari le discipline e disposizioni stabilite nella legge anzidetta per l'ordinamento degli studi universitari.

I sottoscritti deputati,

Veduta la proposta del deputato Mancini del 10 corrente maggio, per la sospensione della esecuzione degli articoli 177 a 181 della legge sulla pubblica istruzione del 13 novembre 1859, relativi alla soppressione della Università di Sassari,

Dichiarano di associarsi a tale proposta e di appoggiarla con la loro adesione.

Torino, 23 maggio 1860.

Deputati Minghelli-Vaini — N. Ferracciu — Giovanni Antonio Sanna — Pietro Leo — Rusconi Pietro — Effisio Loi — Polti Achille — Testa Pietro — Grillenzoni Carlo — Lorenzo Pareto — avvocato Gadda — Riccardo Sineo — F. Andreucci — Ginori — C. Berti-Pichat — Didaco Macciò — Carlo Poerio — Francesco Annoni — avvocato Carlo Massei — Asproni — avvocato Antonio Mureddu — Corrias — avvocato Piroli — O. Regnoli — A. Michelini — Francesco Borgatti — Camillo Coppini — Pepoli C. — Falqui-Pes — Ruschi — C. Galeotti — Berti Domenico — C. Valerio — C. Fioruzzi — B. Manganaro — G. Finali — Castiglioni Pietro — Luigi Bonati — Pirondi — Sanna Giuseppe — Francesco Franchini — Antonio Mordini — E. Rubieri — Francesco Gentili — F. Ugoni — G. Morandini — Vincenzo Ricci — Colta-Ramusino — Lorenzo Sforza — Michele Merardi — Francesco De Blasiis — Ferrari Giuseppe.

## Sospensione delle disposizioni contenute negli articoli 177 a 181 della legge 13 novembre 1859 relative alla soppressione dell'Università di Sassari.

*Relazione fatta alla Camera l'8 giugno 1860 dalla Commissione composta dei deputati MACCIÒ, TOMATI, BERTI, RICCI, VINCENZO, TECCHIO, ASPRONI, MACCHI, SINEO, e MANCINI, relatore.*

SIGNORI! — La proposta di sospendere fino a nuovi provvedimenti d'interesse generale l'eseguimento degli articoli 177 a 181 e di ogni altra correlativa disposizione dell'ultima legge sulla pubblica istruzione del 13 novembre 1859, raccomandata

dall'originaria adesione di un gran numero di deputati, accettata dal Governo per dichiarazione fattane dall'onorevole ministro per la pubblica istruzione, e presa in considerazione e dichiarata urgente dalla Camera malgrado alcune obiezioni in contrario sollevate, trovasi ora, dopo matura discussione, confortata dalle concordi conclusioni favorevoli di tutti i vostri uffizi; e la Commissione è parimente unanime nell'esprimere l'avviso che quella proposta per titoli di giustizia e di convenienza sia meritevole del vostro accoglimento.

La Commissione, benchè alcuno dei suoi membri non s'associ a tutte le particolari considerazioni della maggioranza, crede che, trattandosi di un semplice provvedimento sospensivo, la Camera non sia chiamata a discendere prematuramente ad una profonda disamina della questione di massima intorno alla definitiva conservazione delle minori Università del reame, sebbene non possa dubitarsi che il Governo non mancherà d'inspirarsi alle gravi considerazioni morali e politiche, le quali non consigliano, almeno per qualche tempo, di proporre leggermente, e senza dimostrata e sentita necessità, la distruzione di alcuno de' centri scientifici che finora diffusero in Italia la coltura del sapere.

Similmente crede inopportuna e non apparecchiata da sufficienti informazioni una minuta verificaione ed un anticipato apprezzamento di quelle peculiari condizioni di fatto riguardanti le Università della Sardegna, onde più tardi potrà desumersi un giusto criterio per regolare la sorte definitiva di quella di Sassari, quistione che per ora deve rimanere intatta e non pregiudicata per rispetto alcuno.

Tuttavia la stessa Commissione ha dovuto fin da ora riconoscere che veramente lo stato affatto anormale in cui sono costituite le popolazioni dell'isola di Sardegna, in rapporto ad un vasto ed in gran parte incolto e poco abitato territorio, non consente che a' suoi istituti si applichino senz'altro gli stessi criteri e le norme che determinano la necessità ed opportunità delle pubbliche istituzioni ne' paesi del continente.

Ha riconosciuto altresì che molli de' fatti allegati a giustificare la soppressione dell'Università di Sassari risultano contraddetti o diversamente spiegati mercè importanti osservazioni e rettificazioni, e di altri fatti s'impugna l'efficacia e la sufficienza; come si nega che la soppressione privando immediatamente la metà dell'isola di un bene certo di cui è in possesso da tre secoli, attualmente ammetta per la città di Sassari speciali e proporzionati compensi atti ad esercitare sensibile influenza a pubblico beneficio.

Questa stessa incertezza ed il difetto degli studi necessari per mettere la Camera in grado di pronunciare un definitivo giudizio intorno alla conservazione dell'Università di Sassari, od intorno alla scelta ed all'attuazione immediata ed effettiva di equivalenti compensi, basterebbero a dimostrare la convenienza di sospendere intanto l'eseguimento della soppressione, se questa nel concetto dei rappresentanti della nazione non dovrà considerarsi irrevocabile.

D'altronde la Commissione è costretta da un sentimento di giustizia ad arrestarsi innanzi a questo precipuo fatto, che cioè, se per i cangiamenti territoriali sopravvenuti nel nostro Stato dopo la legge del 13 novembre 1859 esistono oggi nel regno dodici stabilimenti d'insegnamento superiore a carico dello Stato, parecchi tra essi versano in condizione poco dissimile dall'Università di Sassari, se si guardi al livello degli studi ed all'insufficiente numero degli alunni; ed assai meno di questa avrebbero ragione di sussistere, ove si considerasse alla ristretta superficie del territorio, alla prossimità delle loro sedi, ed alla somma facilità delle comunicazioni.

Ora, poichè tutti gli altri istituti universitari di minore importanza possono continuare, e continuano di fatto a sussistere, e fino a che essi sussistano, la vostra Commissione crede che il principio dell'eguaglianza de' cittadini e delle popolazioni avanti lo Statuto e la legge, così nell'adempimento de' pubblici carichi, come nella partecipazione a' benefizi, non permetta di chiudere al cominciare del prossimo anno accademico un solo di questi istituti, e meno ancora di sottoporre all'odiosa singolarità di questo disfavore uno stabilimento esistente nell'isola di Sardegna, cioè in quella parte dello Stato che ha maggiori bisogni intellettuali e morali, e non contesa necessità di ricorrere a mezzi eccezionali per soddisfarli.

L'Università di Sassari deve adunque, per giustizia distributiva, dividere una sorte comune con tutte le altre minori Università, che sono al presente in attività nello Stato; essa cesserà o si trasformerà, se e quando anche le altre avessero a cessare o a trasformarsi.

Nè, a giudizio della Commissione, merita alcun riguardo l'argomento, che un primo esempio di soppressione valga già come l'iniziativa di un sistema da applicarsi anche ad altri consimili stabilimenti, e che in tal senso giovi mantenerlo; imperocchè al certo quando non è in controversia la bontà di un sistema, è buono e commendevole iniziarne al più presto l'applicazione; ma se in vece la questione intorno al merito ed alla convenienza del sistema deve rimanere riservata ad altro esame ed a maggiore accuratezza d'indagini e di studi, quell'iniziativa non potrebbe per ora conciliarsi nè con le norme di una saggia e prudente amministrazione, nè con le stesse regole della sana logica, appunto perchè prima si deve deliberare e volere, e poi cominciare ad eseguire.

Al che si aggiunga che, una volta consumata la soppressione, rievocati gli assegni, rivendicata una parte di essi a profitto di altri pubblici stabilimenti secondo la volontà de' benefici testatori, cessati i sussidi dipendenti dall'annuo voto del municipio, o da speciale destinazione di altri istituti che spontaneamente promisero il loro concorso al mantenimento dell'Università, ma non potrebbero essere astretti a pagare per usi diversi; ed in fine gravandosi ormai il bilancio dello Stato delle numerose pensioni di aspettativa e di riposo garantite dalla stessa legge del 13 novembre 1859 in favore di tutto il personale dell'Università soppressa; se un giorno, mantenendosi le altre minori Università, quella di Sassari dovesse riaprirsi, l'opera si troverebbe circondata da nuove e maggiori difficoltà, assai più onerosa per l'erario pubblico, e perciò irreparabilmente pregiudicata e renduta quasi impossibile.

Laonde, purchè ammettasi la semplice possibilità che l'Università di Sassari abbia ad essere con le altre definitivamente conservata, o anche trasformata in una Università municipale o libera, sotto quelle discipline che dovrebbero in tal caso studiarsi e determinarsi, la Commissione è persuasa che si venga con ciò ad ammettere altresì inevitabilmente che frattanto quella Università debba per ora mantenersi in vita, e che abbiasi a respingere come men provvido consiglio quello di distruggere, a fronte della possibilità di riedificare.

Quanto al tenore del proposto schema di legge, la compilazione ne venne chiarita senza alcuna modificazione di sostanza.

Nel primo articolo si è creduto poter omettere le ultime parole, come espressioni piuttosto il non conteso motivo della legge, che la sua disposizione.

Nel secondo si vollero chiaramente significati due distinti concetti: che cioè, sospendendosi la soppressione dell'Università di Sassari, gli emolumenti del suo personale riman-

gono nel loro stato attuale sotto le regole anteriori alla legge del 13 novembre 1859 e senza gli aumenti dalla medesima stabiliti per altre determinate Università; ma che d'altra parte, purchè non si eccedano i limiti della spesa complessiva dell'ultimo bilancio di quella Università dell'anno 1859 nella cifra di lire 63,244 60, il ministro s'intende autorizzato, anzi eccitato ad applicare benanche all'Università di Sassari tutte quelle discipline e disposizioni della legge anzidetta che possano conferire al miglioramento ed alla più zelante coltura degli studi, promuovendo specialmente l'opera di qualche libero insegnante, e possibilmente di qualche professore straordinario, specialmente nei rami del sapere meno diffusi nell'isola e maggiormente richiesti dai bisogni che essa ha di strade e di pubbliche costruzioni, quali sarebbero gl'insegnamenti delle matematiche e delle altre cognizioni di cui abbisogna la professione dell'ingegnere, laddove potessero in tal guisa in quell'Ateneo introdursi.

La provincia, i comuni ed il privato patriottismo concorreranno, giova sperarlo, con generosa gara a secondare l'impulso del Governo in quest'opera di miglioramento, potendo i risultamenti, che in questo periodo di prova si raccoglieranno, esercitare non lieve influenza sulle future definitive decisioni del Parlamento.

Con queste avvertenze e dilucidazioni, la Commissione ha l'onore di proporre alla vostra approvazione il qui unito disegno di legge.

#### PROGETTO DI LEGGE.

Art. 1. È sospesa l'esecuzione degli articoli 177 a 181 della legge sulla pubblica istruzione del 13 novembre 1859 riguardanti la soppressione dell'Università di Sassari, la quale continua ad essere mantenuta.

Art. 2. Il Governo è autorizzato ad applicare anche all'Università di Sassari le discipline e disposizioni stabilite nella legge anzidetta per l'ordinamento degli studi universitari, senza eccedere però i limiti del complessivo ammontare dell'ultimo bilancio del 1859.

Sospensione delle disposizioni contenute negli articoli 177 a 181 della legge 13 novembre 1859 relative alla soppressione dell'Università di Sassari.

*Progetto di legge approvato dalla Camera il 14 giugno 1860, e trasmesso al Senato il 15 successivo.*

Art. 1. È sospesa l'esecuzione degli articoli 177 a 181 della legge sulla pubblica istruzione del 13 novembre 1859, riguardanti la soppressione dell'Università di Sassari.

Art. 2. Il Governo è autorizzato ad applicare anche all'Università di Sassari le discipline e le disposizioni stabilite nella legge anzidetta per l'ordinamento degli studi universitari, senza eccedere però i limiti del complessivo ammontare dell'ultimo bilancio del 1859.

Sospensione delle disposizioni contenute negli articoli 177 a 181 della legge 13 novembre 1859 relative alla soppressione dell'Università di Sassari.

*Relazione fatta al Senato il 22 giugno 1860 dall'ufficio centrale, composto dei senatori SCLOPIS, CIBRARIO, MORIS, VESME, e MARZUCCHI, relatore.*

SIGNORI! — L'articolo 177 della legge sulla pubblica istruzione del 13 novembre 1859 dichiarava la soppressione dell'Università di Sassari, compiuto che fosse l'anno scolastico 1859-60.

Che la notizia di una tale disposizione colpisse di profondo dolore gli animi dei Sassaesi, non può recar meraviglia. La conservazione dei propri istituti scientifici vogliono con tenace amore i popoli cui piace esser detti civili; e questa tenacità, che è prodotta da sì onorevole motivo, è tanto più giustificata se, come si verifica per la Università di Sassari, trattasi di istituti che debbono la loro prima origine all'essere stati soccorsi da doni particolari e dal danaro del municipio. Allora in fatti apparisce manifesto che quelle istituzioni erano fondate per soddisfazione di un vero bisogno locale.

Il dolore dei Sassaesi venne a far capo ad una proposta di legge presentata alla Camera dei deputati, ed avente oggetto di sospendere l'esecuzione degli articoli 177 a 181 della ricordata legge sulla pubblica istruzione del 13 novembre 1859. Questa proposta di legge, raccomandata dall'originaria adesione di un gran numero di deputati, accettata dal Governo per dichiarazione fattane dall'onorevole ministro per la pubblica istruzione, fu poi, ad una grande maggioranza, dopo vivissima discussione, adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 14 giugno cadente.

Questa proposta sottoponendosi oggi alle deliberazioni del Senato, il vostro ufficio centrale mi ha incaricato di proporre l'adozione pura e semplice.

Il principale motivo, che a ciò ne consiglia, sta nella convenienza e nella giustizia che la effettiva soppressione della Università di Sassari non vada disgiunta dall'attuazione di altre congeneri istituzioni, nelle quali i Sassaesi trovino di che compensare i benefici ed il decoro che essi attualmente ripetono da una Università, alla cui solenne apertura facevano plauso i loro maggiori più che due secoli addietro.

La sospensione che l'ufficio centrale vi propone non solo non offende la sostanza della legge del 13 novembre 1859, ma più veramente seconda la legge istessa, perchè in quel medesimo articolo 177, nel quale è pronunziata la soppressione della Università di Sassari, si soggiunge che: « i redditi particolari, le fabbriche ed il materiale scientifico e letterario che le appartengono saranno impiegati al fine della pubblica istruzione in vantaggio delle città e delle provincie per cui essa fu istituita. » Che se il modo di questo nuovo impiego non è stato ancora determinato, è conforme a ragione che la soppressione si sospenda fino a che quella determinazione non sia deliberata.

Oltre a questo principale motivo, non può l'ufficio centrale non dare un valore alla possibilità che, specialmente per l'annessione delle nuove provincie avvenuta dopo la legge del 13 novembre 1859, sia ravvisato necessario un ordinamento degli studi per tutto il regno, che porti non lievi modificazioni alla legge medesima. Di fronte a questo possibile,

pensa l'ufficio centrale essere di somma convenienza il non alterare frattanto lo stato attuale delle cose, per non accrescere con parziali mutazioni le difficoltà del nuovo ordinamento.

## Ammissione nei corpi d'artiglieria e del genio militare d'ingegneri e di studenti di matematica.

*Progetto di legge presentato al Senato l'8 giugno 1860 dal ministro della guerra (FANTI).*

SIGNORI! — Ad alimentare i quadri delle armi d'artiglieria e del genio di ufficiali regolarmente istruiti nelle dottrine che vi si riferiscono sono anche in quest'anno di lunga mano insufficienti gli istituti militari dello Stato, siccome di leggeri si argomenta dall'ampio sviluppo che i quadri dei detti corpi devono ricevere non altrimenti che quelli degli altri corpi dell'esercito.

Il Governo arrivando per tempo a provvedere a questa necessità, ed assicurato del felice successo che ebbero i provvedimenti presi per casi analoghi nel 1848, nel 1853 e nell'ultimo anno scorso, ha iniziato alquanto prima dell'apertura del Parlamento un concorso di giovani ingegneri e di studenti già abbastanza inoltrati nello studio delle matematiche coi quali occupare gran parte delle vacanze nei sottotenenti delle armi suddette che non siano riservate ai sottufficiali e che tuttavia non possano, come vorrebbe la legge del 15 novembre 1853, essere occupate dagli allievi dei militari istituti.

L'ufficio ha ora corrisposto all'aspettazione e il Governo si trova in grado di convenientemente sopperire a questo importante bisogno dell'esercito.

Se non che prima di far luogo ai definitivi provvedimenti è necessario che venga per legge autorizzata questa temporanea deroga alle disposizioni della legge 15 novembre 1853, ed a tal fine abbiamo l'onore di presentare alla Camera in conformità degli ordini del Re apposito progetto di legge.

Confidiamo che il Parlamento, che già altre volte accolse volentoso simile provvedimento, sia per ravvisarlo vieppiù opportuno nelle circostanze presenti, e ci limitiamo ad indicare che le condizioni fissate per l'ammissione degli ingegneri e degli studenti furono all'incirca quelle stesse che pel passato fecero ottima prova e che abbiamo naturalmente circoscritto gli effetti della proposta legge alle vacanze che siano per avvenire nel corso dell'anno presente; cosicchè la legge organica sull'avanzamento nell'esercito rientri quanto prima anche in questa parte in pieno vigore.

### PROGETTO DI LEGGE.

*Articolo unico.* Le vacanze avvenute o che siano per avvenire nel corso del presente anno fra i sottotenenti d'artiglieria e del genio, le quali non siano riservate ai sottufficiali dell'arma rispettiva, potranno essere occupate, in difetto di allievi idonei degli istituti militari, da giovani che soddisfacciano alle condizioni seguenti:

1° Essere regnicoli, salvo quelle eccezioni che il Governo giudicasse di fare analogamente al disposto dell'art. 151 della legge 20 marzo 1854 sul reclutamento dell'esercito;

2° Essere laureati ingegneri, oppure avere in una delle Università dello Stato compiuto il terzo anno di corso, e superatine gli esami, compresi quello sulla meccanica razionale;

5° Non avere compiuto al 1° aprile ultimo scorso l'età di anni 26. Potranno tuttavia essere ammessi anche quegli ingegneri laureati che hanno oltrepassata l'età ora detta, quando, dietro ragguagli del comandante generale d'artiglieria o del Consiglio superiore del genio militare, risultino per comprovata abilità e per ogni altro rispetto atti a prestare immediatamente un servizio utile;

4° Soddisfare alle condizioni prescritte dalla legge sovracitata del 20 marzo 1854 per l'arruolamento volontario.

### Ammissione nei corpi d'artiglieria e del genio militare d'ingegneri e di studenti di matematica.

*Relazione fatta al Senato il 16 giugno 1860 dall'ufficio centrale, composto dei senatori D'AZEGLIO, DE GORI, FERRETTI, DELLA MARMORA, e DI SALMOUR, relatore.*

SIGNORI! — A mente delle vigenti leggi le vacanze nei sottotenenti delle armi d'artiglieria e del genio debbono essere occupate un terzo dai bassi ufficiali di detti corpi, ed il rimanente dagli alunni degli istituti militari destinati ad alimentare le armi suddette.

L'accademia militare di Torino, unico di siffatti istituti, non potendo attualmente somministrare nella parte che le spetta il numero di sottotenenti necessario per occupare le vacanze in discorso, il ministro della guerra vi presentò, signori, il progetto di legge sopra il quale ho l'onore di riferirvi, e che ha per oggetto di sopperire a detta insufficienza nello stesso modo che fu con felice successo praticato negli anni 1848, 1855 e 1859.

Dalle informazioni assunte in proposito, risulta al vostro ufficio centrale che quaranta o poco più sono le vacanze nei corpi d'artiglieria e del genio; che rimasero senza effetto le circolari diramate agli altri corpi dell'esercito per invogliare soggetti idonei a concorrere per i posti vacanti nelle armi speciali; e che finalmente, apertosi un pubblico concorso, molte domande di ammissione furono già inoltrate, fra le quali quelle sporte da ingegneri laureati superano di gran lunga le vacanze a provvedersi.

Ciò premesso, venendo al progetto di legge, esso non si scosta dalla legge del 1855 sulla materia, se non in quanto fa facoltà di derogare alla condizione dell'età, a favore di quegli ingegneri laureati, i quali, dietro i ragguagli del comando del corpo, risultino di comprovata abilità, ed atti a prestare immediatamente un servizio utile.

Questa deroga fu motivata sia da fatti avvenuti l'anno scorso e comprovanti gl'inconvenienti di stabilire in modo assoluto il limite d'età, sia segnatamente dalla considerazione che nel genio il servizio nelle direzioni può disimpegnarsi utilmente anche da ufficiali subalterni che oltrepassino l'età di 26 anni.

La soppressione della seconda parte del terzo alinea del progetto ministeriale, che l'ufficio centrale ha l'onore di proporvi, è motivata, signori, dalla certezza che le domande di ammissione già inoltrate da ingegneri laureati, eccedono di gran lunga il numero dei posti disponibili nelle armi dell'artiglieria e del genio, ed inoltre dal fatto che vari studenti, i quali avevano sporte domande d'ammissione, diffidati che essi sarebbero naturalmente posposti agli ingegneri laureati, chiesero ed ottennero di entrare nell'accademia militare, per abilitarsi così in via ordinaria e regolare all'ammissione nelle armi scientifiche.

La differenza dello studio delle matematiche nelle varie

Università, e la facilità colla quale in alcune di esse si rilasciano i diplomi, invogliavano il vostro ufficio centrale a sottoporre l'ammissione ad un esame corrispondente a quello richiesto per la laurea d'ingegnere nella Università di Torino, siccome quella fra le Università dello Stato nella quale più forti e più compiuti fanno gli studi matematici. Tuttavolta però il vostro ufficio ripeté doversi astenere dal proporvi questa modificazione, sia perchè si tratta di legge temporaria ed accidentale, sia perchè non potrebbero sottoporsi all'esame gli ingegneri laureati in Torino, ciò che li porrebbe in condizione diversa da quella degli altri, sia finalmente e soprattutto perchè il concorso, essendosi aperto molto tempo prima della presentazione di questo progetto di legge, è oggidì fatto compiuto.

Sebbene ad uguale merito il Ministero dia generalmente la preferenza per l'ammissione a coloro fra i concorrenti che presero parte all'ultima guerra, tuttavia il vostro ufficio centrale ripeté dover stabilire nella legge stessa questa preferenza, ben dovuta ai benemeriti a favore dei quali è stabilita.

Il ministro annuendo alle varianti introdotte nel suo schema di legge, il vostro ufficio centrale unanime vi propone in conseguenza, signori, di sancire con voto favorevole il progetto da lui modificato.

### PROGETTO DI LEGGE.

*Articolo unico.* Le vacanze avvenute o che siano per avvenire nel corso del presente anno fra i sottotenenti di artiglieria e del genio, le quali non siano riservate ai sottufficiali dell'arma rispettiva, potranno essere occupate, in difetto di allievi idonei degli istituti militari, da giovani che soddisfacciano alle condizioni seguenti:

1° Essere regnicoli, salvo quelle eccezioni che il Governo giudicasse di fare analogamente al disposto dell'art. 151 della legge 20 marzo 1854 sul reclutamento dell'esercito;

2° Essere laureati ingegneri;

A parità di merito la preferenza all'ammissione sarà data agli ingegneri laureati, i quali servirono come volontari nell'ultima guerra;

3° Non avere compiuto al 1° aprile ultimo scorso l'età di anni 26. Potranno tuttavia essere ammessi anche quegli ingegneri laureati che hanno oltrepassata l'età ora detta, quando dietro ragguagli del comandante generale dell'artiglieria o del Consiglio superiore del genio militare risultino per comprovata abilità, e per ogni altro rispetto, atti a prestare immediatamente un servizio utile;

4° Soddisfare alle condizioni prescritte dalla legge sovracitata del 20 marzo 1854 per l'arruolamento volontario.

### Ammissione nei corpi d'artiglieria e del genio militare d'ingegneri e di studenti di matematica.

*Relazione del ministro della guerra (FANTI) 21 giugno 1860, con cui presenta alla Camera il progetto di legge approvato dal Senato il 18 stesso mese.*

SIGNORI! — Il Senato del regno ha testè adottato, sulla nostra proposizione, ed ora abbiamo l'onore di presentare alle deliberazioni di questa Camera, un progetto di legge con cui, derogandosi temporaneamente all'articolo 5° della legge 13 novembre 1855, vengono ammessi gli ingegneri laureati ai

posti che si facciano vacanti nel corso dell'anno presente fra i sottotenenti dell'artiglieria e del genio.

È noto alla Camera come la legge sovracitata saviamente provveda perchè due terzi all'incirca degli uffiziali dei vari corpi siano tratti dagli istituti militari dov'essi ricevono quell'ampio corredo d'istruzioni nelle militari discipline che al governo degli eserciti si richiede; e le è pur noto che i detti istituti sono divenuti non solo scarsi, ma del tutto sproporzionati alla straordinaria ampliamento che le trasformate condizioni dello Stato hanno recato nei quadri di tutti i corpi.

Se non che, mentre nelle armi di linea si poté in qualche maniera supplire ai nuovi bisogni con provvedimenti amministrativi sufficienti a rifornirle di uffiziali provveduti della necessaria coltura, avviene altrimenti delle armi d'artiglieria e del genio, i cui uffiziali devono essere regolarmente e compiutamente istruiti nelle ardue dottrine che vi si riferiscono. Quindi è che il Governo pensa si debba ricorrere anche questa volta, come già si fece con esito felice nella prima guerra d'indipendenza, in quella di Crimea, e nell'ultima campagna, allo spediente d'invitare ai posti in discorso quei giovani ingegneri che soddisfacciano alle condizioni volute, e siano disposti ad intraprendere la carriera delle armi.

Ed anzi, poichè stringeva il bisogno, il Governo si recò a debito d'iniziare i provvedimenti necessari perchè la legge, come fosse regolarmente approvata, potesse sortire senza indugio il suo effetto, ed invitò sin dal principio del mese di marzo i giovani ingegneri e gli studenti di matematica a presentare le loro domande.

Esse furono numerose ed eccedenti di gran lunga i bisogni dell'esercito; cosicchè il Governo ha creduto di poter consentire alla proposta fatta in altro recinto di ammettere gli ingegneri laureati soltanto, siccome quelli che certamente hanno un titolo di preferenza rispetto a coloro che non hanno ancora compiuti i loro studi. Similmente il Governo, siccome aveva intendimento di praticare nell'esecuzione della legge, così acconsentì a mentovare nella legge istessa la preferenza cui hanno diritto, a parità di merito, quegli ingegneri che abbiano preso parte all'ultima guerra d'indipendenza.

Salve queste modificazioni e l'eccezione mentovata al n° 3 dell'articolo unico del progetto, essendo esso all'incirca identico alle disposizioni emanate nelle diverse circostanze accennate più sopra, confidiamo che la Camera sia per accordargli essa pure il suo voto. Avvertiamo solo, come appare del resto chiaramente dal testo della legge, che i suoi effetti sono limitati esclusivamente alle vacanze che si facciano nelle armi di artiglieria e del genio nel corso del presente anno, e che essa non può per conseguente aver effetto negli anni avvenire.

Ammissione nei corpi d'artiglieria e del genio militare d'ingegneri e di studenti di matematica.

Relazione fatta alla Camera il 29 giugno 1860 dalla Commissione composta dei deputati TIBALDI, BEZZI, VALVASSORI, GRILLENZONI, RUFFINI, PEPOLI G., GINORI-LISCI, BOTTERO, e GORINI, relatore.

SIGNORI! — La legge che vi è sottoposta, e che ha già ottenuto l'approvazione dell'altra Camera del Parlamento, ha per iscopo di provvedere alle straordinarie vacanze nel grado di sottotenente nelle armi di artiglieria e del genio, per l'ampliamento che il nostro esercito ottiene onde rispondere all'incremento di popolazione, di ricchezza e d'importanza po-

litica del nuovo regno e alle speranze d'Italia. Essa è una legge transitoria e d'urgenza.

Alcuni dubbi erano insorti negli uffizi, non sulla legge in sè, ma sul modo con cui avrebbe potuto venire attuata; però le soddisfacenti spiegazioni fornite dal signor ministro della guerra li rimossero.

Così è accertato che anche gli uffiziali, sott'uffiziali e soldati delle altre armi dell'esercito, che fossero ingegneri laureati, saranno ammessi a concorrere; che dai non regnicoli non si esigerà, nella forma prescritta dall'articolo 137 della legge 23 marzo 1854, l'attestato ivi accennato, onde non precludere loro, per una mera formalità, ogni partecipazione al concorso, bastando che la loro moralità risulti da attestazione di persone probe e conosciute.

I concorrenti saranno ammessi a seguire un corso speciale di applicazione della durata di un anno, dopo il quale verrà constatata la loro idoneità mediante un esame, che servirà a classificarli fra loro; quelli che a questa prova non risultassero idonei per i corpi d'artiglieria e del genio, potranno passare nell'arma di fanteria.

La vostra Commissione, annuendo alle considerazioni da cui fu accompagnata la proposta di legge, persuasa dell'utilità e della opportunità della medesima, crede non sia necessario spendere più parole per raccomandarne la sollecita approvazione.

### Maggiori spese sul bilancio 1860 del Ministero dell'interno per il servizio vaccinicò.

Progetto di legge presentato alla Camera il 16 maggio 1860 dal ministro delle finanze (VEGEZZI).

SIGNORI! — Colla legge 20 novembre 1859, n° 5792, furono estese alle provincie di Lombardia le disposizioni dell'altra legge 14 giugno stesso anno, n° 5448, intorno all'ordinamento del servizio delle vaccinazioni, e nel tempo stesso vennero introdotte per le antiche provincie del regno quelle variazioni che i nuovi provvedimenti riguardanti l'ordinamento provinciale e l'amministrazione sanitaria resero indispensabili nel numero e nella qualità dei funzionari incaricati del servizio predetto.

Quindi avvenne che le somme occorrenti per gli stipendi del personale e per le altre spese, le quali dalla tabella annessa alla legge 14 giugno 1859 erano stabilite in L. 55,500, si dovettero accrescere sino a L. 51,000, ripartibili per lire 55,900 sul bilancio delle antiche provincie e per L. 15,100 su quello di Lombardia, come dalle unite tabelle A e B, i cui risultamenti si riassumono nel quadro seguente.

Per le antiche provincie:

1 conservatore a	L. 2,200	2,200
1 id.	1,600	1,600
2 vice-conservatori a	800	1,600
8 id.	700	5,600
19 commissari a	600	11,400
19 id.	500	9,500

Stipendi . . . . .	L. 51,900
Spese generali del servizio . . .	» 4,000

Totale . . . . .	L. 55,900	55,900
------------------	-----------	--------

SESSIONE DEL 1860

	<i>Riporto</i>	. . . L.	55,900
Per le provincie lombarde :			
1 vice-conservatore a L.	800	800	
6 id.	700	4,200	
6 commissari a	600	3,600	
9 id.	500	4,500	
<hr/>			
Stipendi . . . . .	L.	15,100	
Fondo per le spese generali . . .	»	2,000	
<hr/>			
Totale . . . . .	L.	15,100	15,100
<hr/>			
Spesa totale . . . . .	L.	51,000	

Ora sul bilancio pel 1860 del Ministero dell'interno per le antiche provincie, alle categorie numeri 11 e 12, lo stanziamento delle somme necessarie per questo pubblico servizio fu fatto sulle basi delle disposizioni della legge del 14 giugno 1859, e fu perciò limitato alla predetta somma di L. 55,500, attesa la insufficienza della quale per eseguire la legge del 20 novembre 1859 emerge necessario lo addizionale stanziamento della maggiore spesa in L. 2,400 alla categoria numero 11 che concerne il personale.

Nelle provincie di Lombardia il servizio di vaccinazione fu attuato sin dal principio di gennaio dell'anno corrente; i funzionari nominati entrarono fin da quel tempo in esercizio;

ma nel bilancio, la cui compilazione precedette la legge anzidetta del 20 novembre 1859, non fu stanziata alcuna somma; egli è perciò necessario che sia autorizzato lo stanziamento della somma intiera occorrente alla spesa di lire 15,100 da ripartirsi in due distinte categorie, di cui una riguarda il personale e l'altra le spese generali del servizio.

Trattandosi di spesa che interessa la pubblica salute e che già venne in massima stabilita da disposizione legislativa, la Camera vorrà autorizzarla coll'approvare l'unito progetto di legge.

PROGETTO DI LEGGE.

Art. 1. È autorizzata la maggiore spesa di L. 2,400 alla categoria n° 11 del bilancio 1860 del Ministero dell'interno per le antiche provincie del regno colla denominazione: *Personale (Vaccino)*.

Art. 2. È pure autorizzata la maggiore spesa di L. 15,100 sul bilancio 1860 del Ministero predetto per le provincie lombarde, da destinarsi al pagamento degli stipendi per il personale del servizio vaccinico e per le spese generali del servizio stesso.

Art. 3. Per l'applicazione e per il riparto della spesa di cui all'articolo precedente sono instituite le seguenti categorie, cioè :

Categoria n° 10 <sup>bis</sup> , <i>Vaccino (Personale)</i>	L.	15,100
Id. 11 <sup>ter</sup> , <i>Vaccino (Spese generali)</i>	»	2,000

**MINISTERO DELL'INTERNO**

*SPECIFICA della spesa occorrente per gli stipendi ai Conservatori, Vice-Conservatori e Commissari del vaccino fissati dalla tabella annessa alla legge 20 novembre 1859, n° 3792, in confronto a quella derivante dagli stipendi stabiliti colla tavola annessa alla legge 14 giugno stesso anno, n° 3448.*

PROVINCIE	CIRCONDARIO OSSIA LUOGO DI RESIDENZA DEI CULTORI DELL'ARTE SALUTARE ADDETTI AL SERVIZIO VACCINICO	STIPENDI											
		Secondo la legge 14 giugno 1859						Secondo la legge 20 novembre 1859					
		CONSERVATORI		VICE- CONSERVATORI		COMMISSARI		CONSERVATORI		VICE- CONSERVATORI		COMMISSARI	
		a lire 2,200	a lire 1,600	a lire 700	a lire 600	a lire 600	a lire 400	a lire 2,200	a lire 1,600	a lire 800	a lire 700	a lire 600	a lire 500
ALESSANDRIA...	Alessandria .....	"	"	"	"	1	"	"	"	"	1	"	"
	Acqui .....	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	1	"
	Asti .....	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	1	"
	Casale .....	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	1	"
	Novi .....	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	1
	Tortona .....	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	1
ANNECY.....	Anncy .....	"	"	"	"	1	"	"	"	"	1	"	"
	Thonon .....	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	1
	Bonneville .....	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	1	"
CAGLIARI.....	Cagliari .....	"	1	"	1	"	"	"	1	"	1	"	"
	Iglesias .....	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	1
	Lanusei .....	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	1
	Oristano .....	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	1	"
CHAMBÉRY.....	Chambéry .....	"	"	"	"	1	"	"	"	"	1	"	"
	Albertville .....	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	1
	St-Jean .....	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	1
	Moutiers .....	"	"	"	"	"	1	"	"	"	"	"	1
	<i>A riportarsi.....</i>	"	1	"	1	8	8	"	1	"	4	5	8



PROVINCIE	CIRCONDARIO OSSIA LUOGO DI RESIDENZA DEI CULTORI DELL'ARTE SALUTARE ADDETTI AL SERVIZIO VACCINICO	S T I P E N D I											
		Secondo la legge 14 giugno 1859						Secondo la legge 20 novembre 1859					
		CONSERVATORI		VICE- CONSERVATORI		COMMISSARI		CONSERVATORI		VICE- CONSERVATORI		COMMISSARI	
		a lire 2,200	a lire 1,600	a lire 700	a lire 600	a lire 600	a lire 400	a lire 2,200	a lire 1,600	a lire 800	a lire 700	a lire 600	a lire 500
	<i>Riporto</i> .....	»	1	»	1	8	8	»	1	»	4	3	8
CUNEO .....	Cuneo .....	»	»	»	»	1	»	»	»	»	1	»	»
	Alba .....	»	»	»	»	1	»	»	»	»	1	»	»
	Mondovì .....	»	»	»	»	1	»	»	»	»	1	»	»
	Saluzzo .....	»	»	»	»	1	»	»	»	»	1	»	»
	Genova .....	»	»	»	»	1	»	»	»	1	»	»	»
GENOVA .....	Albenga .....	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	1
	Chiavari .....	»	»	»	»	1	»	»	»	»	1	»	»
	Spezia .....	»	»	»	»	1	»	»	»	»	1	»	»
	Savona .....	»	»	»	»	1	»	»	»	»	1	»	»
NIZZA .....	Nizza .....	»	»	»	»	1	»	»	»	»	1	»	»
	Oneglia .....	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	1
	San Remo .....	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	1
NOVARA .....	Novara .....	»	»	»	»	1	»	»	»	»	1	»	»
	Biella .....	»	»	»	»	1	»	»	»	»	1	»	»
	Domodossola .....	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	1
	Pallanza .....	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	1
	Valsesia .....	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	1
	Vercelli .....	»	»	»	»	1	»	»	»	»	1	»	»
PAVIA .....	Bobbio .....	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	1
	Mortara .....	»	»	»	»	1	»	»	»	»	1	»	»
	Voghera .....	»	»	»	»	1	»	»	»	»	1	»	»
	<i>A riportarsi</i> .....	»	1	»	1	22	13	»	1	1	7	15	15

PROVINCIE	CIRCONDARIO OSSIA LUOGO DI RESIDENZA DEI CULTORI DELL'ARTE SALUTARE ADDETTI AL SERVIZIO VACCINICO	STIPENDI											
		Secondo la legge 14 giugno 1859						Secondo la legge 20 novembre 1859					
		CONSERVATORI		VICE- CONSERVATORI		COMMISSARI		CONSERVATORI		VICE- CONSERVATORI		COMMISSARI	
		a lire 2,200	a lire 1,600	a lire 700	a lire 600	a lire 600	a lire 400	a lire 2,200	a lire 1,600	a lire 800	a lire 700	a lire 600	a lire 500
	<i>Riporto</i> . . . . .	»	1	»	1	22	13	»	1	1	7	13	13
SASSARI	Sassari . . . . .	»	»	»	»	»	1	»	»	»	1	»	»
	Alghero . . . . .	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	1
	Nuoro . . . . .	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	1
	Ozieri . . . . .	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	1
	Tempio . . . . .	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	1
TORINO	Torino . . . . .	1	»	1	»	»	»	1	»	1	»	»	»
	Aosta . . . . .	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	1	»
	Ivrea . . . . .	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	1	»
	Pinerolo . . . . .	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	1	»
	Susa . . . . .	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	1	»
Provincie ora soppresse	Cuglieri . . . . .	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»
	Isili . . . . .	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»
		1	1	1	1	26	22	1	1	2	8	19	19
		2,200	1,600	700	600	13,600	8,800	2,200	1,600	1,600	5,600	11,400	9,500

Spesa prevista alla categoria n° 11 . . . . L. 29,500 — Occorrente . . . L. 31,900

Maggiore spesa da autorizzarsi . . . . L. 2,400

ESERCIZIO 1860

**B**

**Province Lombarde**

**MINISTERO DELL'INTERNO**

SPECIFICA della spesa occorrente per gli stipendi ai Conservatori, Vice-Conservatori e Commissari del vaccino, fissati dalla tabella annessa alla legge 20 novembre 1859, n° 3792, in confronto a quella derivante dagli stipendi stabiliti colla tavola annessa alla legge 14 giugno stesso anno, n° 3448.

PROVINCIE	CIRCONDARIO OSSIA LUOGO DI RESIDENZA DEI CULTORI DELL'ARTE SALUTARE ADDETTI AL SERVIZIO VACCINICO	STIPENDI											
		Secondo la legge 14 giugno 1859						Secondo la legge 20 novembre 1859					
		CONSERVATORI		VICE- CONSERVATORI		COMMISSARI		CONSERVATORI		VICE- CONSERVATORI		COMMISSARI	
		a lire 2,200	a lire 1,600	a lire 700	a lire 600	a lire 600	a lire 500	a lire 2,200	a lire 1,600	a lire 800	a lire 700	a lire 600	a lire 500
BERGAMO .....	Bergamo.....	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	
	Treviglio.....	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	
	Clusone.....	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	
BRESCIA .....	Brescia.....	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	
	Chiari.....	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	
	Breno.....	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	
	Salò.....	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	
	Castiglione.....	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	
	Verolanuova.....	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	
	Como.....	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	
COMO.....	Varese.....	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	
	Lecco.....	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	
	Cremona.....	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	
CREMONA.....	Crema.....	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	
	Casalmaggiore.....	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	
	<i>A riportarsi.....</i>	»	»	»	»	»	»	»	»	4	5	8	

PROVINCIE	CIRCONDARIO OSSIA LUOGO DI RESIDENZA DEI CULTORI DELL'ARTE SALUTARE ADDETTI AL SERVIZIO VACCINICO	STIPENDI											
		Secondo la legge 14 giugno 1859						Secondo la legge 20 novembre 1859					
		CONSERVATORI		VICE- CONSERVATORI		COMMISSARI		CONSERVATORI		VICE- CONSERVATORI		COMMISSARI	
		a lire 2,200	a lire 1,600	a lire 700	a lire 600	a lire 600	a lire 500	a lire 2,200	a lire 1,600	a lire 800	a lire 700	a lire 600	a lire 500
	<i>Riporto.....</i>	»	»	»	»	»	»	»	»	4	3	8	
MILANO.....	Milano.....	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	
	Lodi.....	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	
	Monza.....	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	
	Gallarate.....	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	
	Abbiategrosso.....	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	
PAVIA.....	Pavia.....*	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	
SONDRIO.....	Sondrio.....	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	
		»	»	»	»	»	»	»	»	1	6	6	9
		»	»	»	»	»	»	»	»	800	4,200	5,600	4,500

Spesa prevista in bilancio . . . . . L.   »   »   —   Occorrente . . . . . L. 15,100

Spese nuove da autorizzarsi mediante istituzione delle seguenti categorie, cioè :

Cat. 10bis. Vaccino (Personale) . . . . .	L. 15,100
Cat. 10ter. Vaccino (Spese generali) . . . . .	» 2,000
<b>Totale . . . . .</b>	<b>L. 15,100</b>

Maggiori spese sul bilancio 1860 del Ministero dell'interno  
per il servizio vaccinico.

*Relazione fatta alla Camera il 5 giugno 1860 dalla Commissione composta dei deputati DEMARIA, PELUSO, MORELLI, BOTTERO, GENERO, BICH, DE GIULI, PIRONDI, e GIUDICI, relatore.*

SIGNORI! — Lo schema di legge presentato dal Ministero delle finanze perchè venga autorizzata la maggiore spesa di lire 2,400 alla categoria n° 11 del bilancio del Ministero dell'interno per le antiche provincie del regno, e di lire 15,000 sul bilancio 1860 del Ministero predetto per le provincie lombarde, è una conseguenza dell'applicazione alle antiche provincie della legge 14 giugno 1859, n° 3448, e dall'essere questa stata estesa anche alla Lombardia in forza dell'altra legge 29 novembre 1859, n° 5792, emanata in virtù dei pieni poteri.

Ciò posto, la Commissione incaricata di riferire alla Camera intorno al presente schema di legge si trovò naturalmente condotta ad investigare l'opportunità delle leggi che ora rendono indispensabile il riferito aggravio di spesa; ed a questo proposito non può dissimulare che, siccome l'introduzione della legge 20 novembre 1859 nelle provincie lombarde, intimamente collegata qual essa è con tutta l'amministrazione sanitaria, non potè a meno di alterare sensibilmente gli ordinamenti sanitari ivi preesistenti fino dai tempi dell'ex-regno d'Italia, ordinamenti, cui tutti i membri della Commissione, quegli stessi compresi che appartengono alle antiche provincie, si accordarono a considerare come ottimamente atti a tutelare ogni ramo della pubblica igiene, non esclusa la vaccinazione, e ad assicurare alle classi povere anche dei più remoti villaggi un sufficiente servizio medico, così essa venne nella determinazione:

1° Di proporre bensì alla Camera l'approvazione della qui unita proposta di legge, ma

2° Di cogliere quest'occasione per raccomandare al Ministero degli'interni di non limitarsi a provvedere a ciò che venga promossa e sorvegliata, ma ben anco a ciò che venga resa obbligatoria la vaccinazione, e venga altresì favorita ed estesa la rivaccinazione. Oltre a ciò la Commissione fa voti perchè vengano prese in esame le disposizioni sanitarie già vigenti in tutte le provincie che or compongono il nuovo Stato, al fine di trasegliere il buono e l'utile ovunque per avventura si trovi, onde poter poi addivenire, e presto, ad una completa riforma di tutto l'ordinamento sanitario che comprenda una generale migliore sistemazione delle condotte mediche (delle quali alcune parti dello Stato sono ancora mancanti), come viene imperiosamente richiesto dalla umanità e dallo stato attuale della scienza e della civiltà.

Maggiori spese sul bilancio 1860 del Ministero dell'interno  
per il servizio vaccinico.

*Relazione del ministro delle finanze (VEGEZZI) 10 giugno 1860, con cui presenta al Senato il progetto di legge approvato dalla Camera il 6 stesso mese.*

SIGNORI! — Ho l'onore di presentare alle deliberazioni del Senato un progetto di legge adottato dalla Camera dei deputati nella seduta del 6 corrente mese, e concernente l'autorizzazione di maggiori spese sul bilancio del 1860 del Mini-

stero dell'interno, tanto per le antiche provincie del regno, quanto per la Lombardia.

Siffatte maggiori spese, necessarie ad assicurare il regolare andamento del servizio vaccinico, sono conseguenza della legge 20 novembre 1859, n° 3792, la quale, estendendo alle provincie lombarde le disposizioni di quella in data 14 giugno stesso anno, n° 3448, introdusse quelle variazioni che i nuovi provvedimenti riguardanti le amministrazioni provinciale e sanitaria resero indispensabili nel servizio vaccinico, anche per le antiche provincie del regno.

Atteso lo scopo cui mirano le spese in discorso, nutro fiducia che il Senato voglia autorizzarle, approvando l'unito schema di legge.

Maggiori spese sul bilancio 1860 del Ministero dell'interno  
per il servizio vaccinico.

*Relazione fatta al Senato il 20 giugno 1860 dall'ufficio centrale composto dei senatori DEFORESTA, MARTINENGO, MOSCA, ARRIVABENE, e FARINA, relatore.*

SIGNORI! — Nella tabella annessa alla legge 14 giugno 1859 gli stipendi ed altre spese relative al servizio del vaccino per le antiche provincie dello Stato venivano fissate per lo stipendio di 52 impiegati in complessive L. 29,500, oltre a lire 4,000 per ispesse generali di quel servizio.

Nella distinta annessa al relativo progetto di legge presentato alla Camera elettiva, il numero degl'impiegati venne ridotto a 50; ma, essendosi aumentato lo stipendio della maggior parte di essi, si chiede un aumento di L. 2,400 alla categoria 14 del bilancio del Ministero dell'interno per le antiche provincie del regno, dipendentemente dalle risultanze di una tabella o specifica unita a quella relazione.

Se non che giova rimarcare che in quella tabella sono riportati gli stipendi dell'intero anno 1860 dovuti ai commissari e vice-commissari residenti nei circondari di Ancey, Thonon, Bonneville, Chambéry, Albertville, St-Jean, Moutiers e Nizza, ascendenti in totale a L. 4,700.

Ciò posto, e ritenuto che, colla cessazione della dominazione del nostro Stato in quelle provincie, deve cessare anche la corresponsione dello stipendio degl'impiegati; e per altra parte considerato che l'importare anche di un solo semestre di tali stipendi, ascendendo a L. 2,550, pareggia quasi la maggiore spesa richiesta; che le mancanti 50 lire si devono risparmiare, atteso appunto il distacco dal nostro Stato di quei territorii sulle L. 4,000 di spese generali del servizio vaccinico portate nella tavola annessa alla legge 14 giugno 1859; considerato infine che lo storno da articolo ad articolo dello Stato può farsi per semplice decreto da comunicarsi alla Camera dei conti, l'ufficio centrale fu d'avviso che si dovesse depellire la maggiore spesa richiesta all'articolo 1 della proposta legge.

Niuna osservazione per contro avendo sollevate le disposizioni contenute negli articoli 2 e 3, l'ufficio fu d'avviso che si dovessero adottare col solo cambiamento di numero reso necessario dalla soppressione dell'articolo 1.

PROGETTO DI LEGGE.

Art. 1. È autorizzata la maggiore spesa di L. 15,100 sul bilancio 1860 del Ministero dell'interno per le provincie lombarde, da destinarsi al pagamento degli stipendi per il per-

sonale del servizio vaccinicò e per le spese generali del servizio stesso.

Art. 2. Per l'applicazione e per il riparto della spesa di cui all'articolo precedente sono istituite le seguenti categorie, cioè:

Cat. 10bis, Vaccino (Personale) . . . . L. 15,100  
 Cat. 11ter, Vaccino (Spese generali) . . . . 2,000

**Maggiori spese sul bilancio 1860 del Ministero dell'interno per il servizio vaccinicò.**

*Relazione del ministro delle finanze (VEGEZZI) 30 giugno 1860, con cui presenta alla Camera il progetto di legge modificato dal Senato il 21 stesso mese.*

SIGNORI! — Nella tornata del 21 corrente mese il Senato del regno, considerando che dopo la separazione dal nostro Stato delle provincie di Savoia e del circondario di Nizza trovansi alla categoria 11 del bilancio 1860 del Ministero dell'interno per le antiche provincie del regno fondi sufficienti a sopperire alle spese concernenti il servizio vaccinicò, in dipendenza della legge 20 novembre 1859 (n° 3792), pensò di sopprimere l'art. 1 del progetto di legge da questa Camera adottato nella seduta del 6 corrente mese, con quale articolo veniva autorizzata la maggiore spesa di lire 2,400 alla categoria predetta.

Avendo il Ministero accettata una tale soppressione, che allo stato delle cose non si può a meno di ravvisare opportuna, ho l'onore di presentare nuovamente alla Camera il progetto di legge così modificato, con preghiera di volervi dare la sua approvazione.

**Maggiori spese sul bilancio 1860 del Ministero dell'interno per il servizio vaccinicò.**

*Relazione fatta alla Camera il 30 giugno 1860 dalla Commissione composta dei deputati DEMARIA, PELUSO, MORELLI, BOTTERO, GENERO, BICH, DE GIULI, PIRONDI, e GIUDICI, relatore.*

SIGNORI! — La maggioranza della Commissione, destinata ad esaminare il progetto di legge per autorizzazione di maggiori spese sul bilancio 1860 del Ministero degli interni per il servizio vaccinicò, dichiarò d'accettare puramente e semplicemente la modificazione proposta dal Senato del regno nella seduta del 21 giugno alla legge approvata da questa Camera elettiva nella seduta del 6 mese stesso.

**Instituzione delle guardie di pubblica sicurezza in Toscana.**

*Progetto di legge presentato al Senato il 21 giugno 1860 dal ministro dell'interno (FARINI).*

SIGNORI! — Nella Toscana non esiste altra forza di pubblica sicurezza che il corpo dei reali carabinieri, i quali per conseguenza hanno colà soli l'incarico della polizia giudiziaria, e dell'amministrativa, compresa la municipale, così rurale, che urbana.

Di là molti inconvenienti di cui i due seguenti sono i principali:

1° È necessario tenere nella Toscana maggior numero di carabinieri reali che nelle altre provincie dello Stato, fatta la proporzione della popolazione rispettiva;

2° I reali carabinieri sono astretti a compiere in Toscana molti servizi che non sono confacenti ad un corpo militare, e che spesso li pongono in una posizione non conveniente riguardo alle autorità ed ai cittadini.

Per riparare a tali inconvenienti gioverebbe l'instituzione in Toscana del corpo delle guardie di sicurezza pubblica, colle norme stesse che lo governano nelle altre provincie dello Stato, e che finora fecero buona prova.

Con tal mezzo, ridottene le incombenze, potrebbe essere in Toscana ridotto il numero dei reali carabinieri; e i militari assegnati a quelle provincie nella proporzione stessa che alle altre si vedrebbero esonerati da servizi che loro non si addicono.

Ogni passo verso l'assimilazione dell'amministrazione della Toscana a quella del resto dello Stato risponde certamente al desiderio sia del Parlamento che del Governo. Ed una particolare ragione della presente proposta sta in ciò, che senza essa non può avere pieno effetto la sovrana provvisione per cui un solo è l'esercito dello Stato, e per conseguenza identico vuol essere l'ordinamento del corpo dei reali carabinieri.

**PROGETTO DI LEGGE.**

Art. 1. Saranno stabilite nella provincia della Toscana guardie di pubblica sicurezza, giusta l'ordinamento e colle attribuzioni e coi doveri sanciti dalle disposizioni vigenti nelle antiche provincie.

Art. 2. A questo fine saranno in Toscana pubblicati gli articoli 6, 7, 9, 10, 11, 12, 134, 135, 146, 147 della legge 13 novembre 1859, n° 3720, e la tabella n° 2 annessa alla stessa legge.

**Instituzione delle guardie di pubblica sicurezza in Toscana.**

*Relazione fatta al Senato il 27 giugno 1860 dall'ufficio centrale, composto dei senatori MARTINENGO, CHIESI, NOTTA, DE GORI, e CAMBRAY-DIGNY, relatore.*

SIGNORI! — La estensione alle provincie della Toscana della istituzione delle guardie di pubblica sicurezza è sembrata al vostro ufficio centrale un provvedimento di cui è manifesta l'urgenza. Infatti i soli carabinieri sopperivano in Toscana a tutti i servizi di polizia, sia giudiziaria, sia investigativa, sia amministrativa o municipale, se si eccettuano pochi comuni dove esiste una guardia dipendente dal municipio con limitatissime attribuzioni. Ora però che i carabinieri toscani fanno parte del corpo dei carabinieri reali, e sono retti dai regolamenti già esistenti nel regno, non resta chi provveda ad una parte tuttavia essenziale del servizio di polizia.

Quindi è che l'ufficio centrale si è trovato unanime nell'approvare in massima la proposta misura.

Desideroso di procedere il più speditamente possibile in quella via di ravvicinamento e di assimilazione delle diverse provincie che sta in cima ai pensieri di tutti, il vostro ufficio centrale avrebbe voluto sancire fin d'ora una legislazione di pubblica sicurezza uniforme per tutto il regno. Non occorre

ranno però molte parole a persuadere il Senato della impossibilità di far tanto, a proposito di una provvigione d'urgenza. D'altronde la legge di pubblica sicurezza ora vigente negli antichi domini, compilata quando non si prevedeva la prossima annessione dell'Italia centrale, non potrebbe esservi promulgata senza subire profonde modificazioni, onde renderla capace di soddisfare ai bisogni e corrispondere all'indole di tutte quante le popolazioni dello Stato. Questa opinione, nella quale il vostro ufficio centrale è lieto di essersi trovato concorde coll'onorevole ministro dell'interno, ne condusse ad abbracciare intero il concetto che informava la proposta di legge.

Fatta adunque distinzione tra la costituzione organica del corpo di pubblica sicurezza e le di lui attribuzioni, il vostro ufficio centrale convenne che si dovesse per ora introdurre in Toscana solamente la prima, e che le seconde dovessero essere poste in armonia colle leggi ed i regolamenti di polizia vigenti in quella provincia.

Se non che la forma degli articoli proposti dal Ministero lasciava nell'animo nostro due dubbi. Sembrava in primo luogo che non vi fosse esplicitamente espressa la estensione alla Toscana del regolamento organico del 16 gennaio 1860, perchè pubblicato dopo la legge di cui si applicherebbero alcuni articoli.

Si temeva in secondo che, ritenendo implicita la promulgazione di quel regolamento, venissero ad estendersi incidentalmente in Toscana vari altri articoli della legge del 15 novembre 1859, inconciliabili colla legislazione che si lascerebbe in vigore.

Parve dunque al vostro ufficio centrale che lo scopo cercato concordemente col Ministero sarebbe meglio raggiunto coi tre articoli che abbiamo l'onore di sottoporre alle deliberazioni del Senato, i quali hanno incontrata la piena approvazione dell'onorevole ministro dell'interno.

L'art. 1 della nostra proposta estende alla Toscana la istituzione tale quale è ordinata nelle antiche provincie del regno, indipendentemente dalle attribuzioni e dai doveri delle guardie.

Qualora rimanesse un dubbio intorno a questo ultimo punto, interviene l'articolo 2 a toglierlo, prescrivendo che le norme cui si atterrà il nuovo corpo di polizia nell'esercizio delle sue funzioni in Toscana sono quelle tracciate dalla legislazione colà in vigore.

E siccome è probabile che l'impianto di questa istituzione in mezzo ad un sistema diverso da quello di cui fece parte finora incontrerà difficoltà di dettaglio impossibili a prevedere, l'articolo 3 rimette nella facoltà del Governo il provvedere mediante speciali decreti ai modi di rimuoverle e di evitarle.

Si lusinga l'ufficio centrale che in questa diversa forma la legge, come ebbe l'assenso del Ministero, otterrà parimente la sanzione del Senato.

#### PROGETTO DI LEGGE.

Art. 1. Sarà estesa alla Toscana la istituzione delle guardie di pubblica sicurezza, giusta l'ordinamento vigente nelle antiche provincie del regno.

Art. 2. Le guardie di pubblica sicurezza concorreranno a curare l'osservanza delle leggi e dei regolamenti di polizia in vigore in Toscana.

Art. 3. Si provvederà con decreti reali a quanto si ravviserà necessario per l'esatta applicazione dei due articoli precedenti.

#### Instituzione delle guardie di pubblica sicurezza in Toscana.

*Relazione del ministro dell'interno (FARINI) 29 giugno 1860. con cui presenta alla Camera il progetto di legge approvato dal Senato il 28 stesso mese.*

SIGNORI! — Ho l'onore di sottoporre alla vostra deliberazione il disegno di legge stato approvato dal Senato del regno nella seduta di ieri, inteso ad estendere alle provincie toscane l'istituzione delle guardie di pubblica sicurezza.

La necessità di introdurre senz'altro indugio nella Toscana codesta istituzione, e di esonerare di questa parte del pubblico servizio i carabinieri reali, che non vi potrebbero attendere ulteriormente senza inconvenienti, e la considerazione che senza di essa non si può recare a pieno effetto l'ordinamento conforme del detto corpo dei carabinieri, sono le ragioni di questa proposta di legge, abbastanza manifeste perchè io mi soffermi a dimostrarvele. Pertanto mi restringo a pregarvi di volervene occupare in via di somma urgenza.

#### Instituzione delle guardie di pubblica sicurezza in Toscana.

*Relazione fatta alla Camera il 29 giugno 1860 dalla Commissione composta dei deputati BICHI, MARTINELLI, FIORUZZI, MENICETTI, RICASOLI V., GIORGINI, ANDREUCCI, DEMARIA, e MACCÌÒ, relatore.*

SIGNORI! — La Commissione ha preso ad esame, tanto complessivamente quanto ne' suoi particolari, il progetto di legge, presentato alla Camera dal ministro dell'interno nella tornata dei 28 del giugno corrente, approvato già dal Senato del regno, ed avente per iscopo di estendere alla Toscana l'istituzione delle guardie di pubblica sicurezza.

La Commissione, tenendo per fermo che i carabinieri reali non siano obbligati, nelle antiche provincie del regno, a soddisfare indistintamente a tutti i bisogni della polizia, è venuta nell'opinione che non debbano avere in Toscana uffici più numerosi e più gravi, e particolarmente uffici tali che possano diminuire la estimazione pubblica del corpo, e il sentimento della dignità personale nell'individui onde è composto.

Dall'ammettere che tra i carabinieri reali nelle provincie antiche e in Toscana debba essere uguaglianza di uffici, consegue che una parte del servizio di polizia rimarrebbe incompiuto, in Toscana, dove non si confidasse ad un corpo distinto da quello dei carabinieri reali.

Così alla Commissione il progetto di legge, piuttostochè opportuno, è apparso necessario.

Inoltre la Commissione ha pensato che, dove siano ben determinate le attribuzioni del corpo da istituire, e dove nella scelta delle persone chiamate a comporlo venga adoperato molto accorgimento, il corpo stesso potrà congiungere alla forza materiale alquanto autorità morale, e concorrere con zelo e con efficacia alla custodia ed alla tutela della sicurezza pubblica.

Passando dalle generalità alle particolarità, la Commissione ha creduto che l'organamento delle guardie in Toscana non debba, neppure per equivoco, andar confuso colle norme determinatrici delle sue attribuzioni.

L'organamento è necessario che sia conforme a quello che il corpo ha nelle antiche provincie del regno. Ma poichè le leggi di pubblica sicurezza della Toscana sono diverse da

quelle delle suddette provincie, è pur necessario che gli uffici delle guardie in Toscana diversifichino alquanto da quelli delle guardie dell'antico Piemonte.

La Commissione riconobbe che questi concetti sono espressi chiaramente negli articoli 1 e 2 del progetto di legge.

Avvertì inoltre come potessero sorgere non poche difficoltà nell'applicazione dei suddetti articoli, e in ordine a ciò le parve ben fatto che l'articolo 3 concedesse al Governo di sormontare quelle difficoltà per mezzo di decreti reali.

Dopo ciò la Commissione opinò unanimemente di proporvi e vi propone l'approvazione del ricordato progetto di legge.

### Leva suppletiva di mille iscritti marittimi.

*Progetto di legge presentato alla Camera il 6 giugno 1860 dal ministro della marina (CAVOUR).*

SIGNORI! — La forza normale del corpo reale Equipaggi, che, secondo il riordinamento della marina militare del 28 marzo 1840, rilevava a poco più di 1300 uomini, è stata a grado a grado accresciuta, e principalmente negli ultimi due anni, tantochè nel bilancio del 1860 essa viene portata infino a tre mila.

Quindi, se per mantenere a numero i marinari ed operai bastava annualmente una leva di 250 o 300 uomini, ora ne occorrerebbero da 600 a 700 almeno.

Verrà provveduto a questo bisogno estendendo la leva di mare alle nuove provincie del regno, e mercè una nuova legge sul reclutamento della flotta che tra non molto il Ministero avrà l'onore di sottoporre alla discussione del Parlamento.

Colla leva di supplemento decretata lo scorso anno, il Governo provvide all'armamento delle navi che al presente tengono il mare. Ma altre navi potendo tra poco essere allestite, e molti individui dell'ultima leva di supplemento essendo prossimi a compiere il periodo di 18 mesi di servizio, oltre il quale non possono, in tempo di pace, essere tratti sotto le armi, il Ministero crede conveniente di domandare al Parlamento la facoltà di chiamare, nel corso di quest'anno ed a seconda dei bisogni, altri iscritti marittimi al servizio di supplemento, in numero però non maggiore di mille. Ed affinché gl'iscritti abbiano a prestarlo più volentieri e siano più solleciti a presentarsi, il Ministero propone, come già fece altre volte, che tale servizio sia computato in diminuzione della ferma di permanenza per coloro che non l'avessero ancora prestata.

Frattanto, per concerti presi tra i Ministeri della guerra e della marina, i coscritti della leva militare testè operata in Toscana e quelli che si leveranno nelle provincie dell'Emilia, i quali siano riconosciuti idonei pel servizio della flotta, siccome appartenenti alle varie arti marittime, verranno assegnati al corpo reale Equipaggi, e dal maggiore o minor numero di costoro il Ministero prenderà norma per decidere in qual misura esso debba valersi della facoltà che viene chiedendo al Parlamento con questa proposta di legge.

#### PROGETTO DI LEGGE.

Art. 1. Il Governo del Re è autorizzato ad operare nelle antiche provincie dello Stato, durante l'anno 1860, una leva di supplemento di mille iscritti marittimi.

Art. 2. Questa leva sarà eseguita in una sola volta od in più riprese, a seconda del bisogno.

Art. 3. Il servizio prestato per effetto della medesima sarà computato in sconto del servizio di permanenza per coloro che fossero designati nelle venture leve ordinarie.

### Leva suppletiva di mille iscritti marittimi.

*Relazione fatta alla Camera il 18 giugno 1860 dalla Commissione composta dei deputati GUERRIERI, MICHELINI A., AIRENTI, MORARDET, RICCI V., FENZI, GIUSTINIAN, SALVONI, e FUSCONI, relatore.*

SIGNORI! — La richiesta di una leva suppletiva di mille iscritti marittimi, fatta col progetto di legge presentato dal ministro della marina in data 6 corrente giugno, destò nell'animo vostro quel sentimento di conforto che ognuno prova quando ai suoi desiderii vede che si precorre da chi ha ufficio di vegliare alla sicurezza ed all'onore dello Stato. Sotto questa impressione niuno degli uffici di questa Camera fece opposizione alla domanda, che anzi ad ogni commissario dei medesimi furono raccomandate alcune proposte di migliore nel servizio dell'armata di mare, dirette a perfezionarla e ad aumentarla in modo che essa possa corrispondere all'ingrandimento dello Stato, alla protezione de' suoi interessi, e soprattutto alla sua dignità ed al suo avvenire fra gli altri Stati marittimi d'Europa.

La vostra Giunta, per compiere il suo mandato, si è procurata dal Ministero della marina tutte quelle notizie che le erano necessarie a rendervi sicuri tanto sullo stato presente che sul futuro della nostra marina, ed è lieta di potervi accertare che molte delle cose richieste o sono state fatte o si stanno facendo, e che di altre si preparano gli studi ed i progetti.

Può la Giunta confermarvi :

1° Che l'esistente legge sulla leva marittima, che forma una delle basi più salde della forza della marina militare, si sta correggendo, rendendola adatta e all'ingrandimento dello Stato ed ai destini cui esso è chiamato, e che questa nuova legge sarà nella prossima Sessione presentata alla vostra approvazione. La Giunta poi non ha mancato di far conoscere al Ministero essere vostro intendimento che questa legge debba precipuamente correggersi dal difetto che la rende assai grave alle popolazioni marittime, facendo pesare sopra le medesime tanto la leva di mare che quella di terra.

2° Che il Ministero, per rendere anche meno gravosa la leva marittima, approfitterà della riforma che hanno subito le navi nella loro forza motrice, per ridurre, per quanto è possibile, non solo il numero degli uomini che erano destinati alle vele, ma che studierà modo di organizzare a bordo delle navi un servizio di artiglieria tale che sia consentaneo ai metodi in uso fra le potenze marittime di primo ordine. Oltre di che il Ministero si sta applicando a perfezionare la scuola del tiro del cannone, richiesto ora più preciso che per lo passato, in conseguenza dei perfezionamenti che questa arma ha ottenuti anche per opera di valenti ufficiali del nostro Stato.

3° Che è stato corretto e rifiuto il regolamento della scuola dei novizi e dei mozzi, onde ottenere dei giovani abili assolutamente al servizio marittimo, ed ampliandola a modo da accrescere il numero dei medesimi a sufficienza.

4° Che la leva suppletiva richiesta sarà usata con tutta



quella economia che possa conciliare il servizio della marina militare con quella del commercio, molto esteso nelle antiche provincie dello Stato, dalle quali questi uomini dovrebbero trarsi. A tal uopo saranno prelevati tanto dalla leva fatta in Toscana, quanto da quella che in breve si farà nell'Emilia, tutti quegli uomini, che per le loro abitudini e per le loro arti sono più acconci al servizio marittimo che all'esercito di terra; e tutti questi andranno in diminuzione dei mille richiesti dal Ministero della marina. E per meglio riuscire nell'intento si apriranno arruolamenti volontari pei marinari che non caddero nella leva di terra e che volessero entrare al servizio dello Stato. Si potrebbe estendere l'arruolamento anche per quelli che, nati nei finitimi Stati, volessero porsi sotto la nostra bandiera, essendochè non possono mancare uomini di questo genere che preferiscano il servizio militare marittimo e nazionale a quello del commercio, ed all'altro assai meschino di pescatore.

5° Saranno pure fra breve spediti alcuni legni armati, e di immersione proporzionata ai porti che ha il nostro Stato nelle coste dell'Adriatico, per proteggervi il nostro commercio, e per esercitarvi quella polizia marittima che si è resa più che mai indispensabile in questi tempi.

Per tutte queste cose, signori, valevoli a rassicurare gli animi vostri, e ad accertarvi della solerzia del Ministero della marina, e per armare le nuove costruzioni navali che si stanno compiendo, e pei nuovi acquisti relativi a questo servizio, dei quali ci è stata data prova, noi non esitiamo a raccomandarvi l'approvazione della legge che vi è proposta colle aggiunte che si sono fatte agli articoli 1° e 3° della medesima.

PROGETTO DI LEGGE.

Art. 1. Il Governo del Re è autorizzato ad operare nelle antiche provincie dello Stato, durante l'anno 1860, una leva di supplemento di mille iscritti marittimi. In diminuzione però di questo numero saranno posti tutti coloro che, abili al servizio marittimo, fossero caduti nella leva testè fatta in Toscana, o che cadranno in quella che si farà nell'Emilia, o che si arruolassero volontari, ed abili al suddetto servizio.

Art. 2. Questa leva sarà eseguita in una sola volta od in più riprese, a seconda del bisogno.

Art. 3. Il servizio prestato per effetto della medesima sarà computato in isconto del servizio di permanenza per coloro che fossero designati nelle venture leve ordinarie tanto nelle antiche che nelle nuove provincie dello Stato.

Leva suppletiva di mille iscritti marittimi.

*Relazione del ministro della mariniera (CAVOUR) 21 giugno 1860, con cui presenta al Senato il progetto di legge approvato dalla Camera il 19 stesso mese.*

SIGNORI! — La Camera dei deputati approvava nella tornata del 19 corrente la proposta di legge per autorizzare il Governo alla straordinaria chiamata sotto le armi di 1000 iscritti marittimi durante il volgente anno.

Come il Ministero accennava nella relazione presentata all'altro ramo del Parlamento, questa leva è suggerita dalla convenienza di tenere in armamento le migliori nostre navi, i cui equipaggi verranno notevolmente diminuiti per effetto dei congedi che verso la fine dell'anno dovranno rilasciarsi, ed in parte si rende anche necessaria per potere armare quelle altre che non tarderanno ad essere allestite.

Al progetto del Ministero la Camera dei deputati introdusse un'aggiunta per la quale il numero di marinai domandato a carico delle antiche provincie del regno viene diminuito di altrettanti quanti saranno gl'individui delle arti marittime che darà la leva operatasi recentemente in Toscana e quella che sta per eseguirsi nell'Emilia.

Cotesta aggiunta il Ministero non esitò ad accettare, come quella che lo vincola a far ciò che già aveva in animo e che chiaramente aveva espresso nella citata relazione.

Il sottoscritto confida che il Senato, penetrandosi della necessità di somministrare al Governo nei tempi che corrono i mezzi di armamento della flotta, farà allo schema di legge, che ha l'onore di presentare alle sue deliberazioni, quel buon viso con cui fu accolto nell'altra Camera.

PROGETTO DI LEGGE.

Art. 1. Il Governo del Re è autorizzato ad operare nelle antiche provincie dello Stato, durante l'anno 1860, una leva di supplemento di mille iscritti marittimi. In diminuzione però di questo numero saranno posti tutti coloro che, abili al servizio marittimo, fossero caduti nella leva testè fatta in Toscana, o che cadranno in quella che si farà nell'Emilia, o che, abili al suddetto servizio, si arruolassero volontari.

Art. 2. Questa leva sarà eseguita in una sola volta o in più riprese, a seconda del bisogno.

Art. 3. Il servizio prestato per effetto della medesima sarà computato in isconto del servizio di permanenza per coloro che fossero designati nelle venture leve ordinarie tanto nelle antiche che nelle nuove provincie dello Stato.

Leva suppletiva di mille iscritti marittimi.

*Relazione fatta al Senato il 26 giugno 1860 dall'ufficio centrale, composto dei senatori FENAROLI, CASATI, CASTELLI, SERRA ORSO, e RICCI, relatore.*

SIGNORI! — La necessità di una leva straordinaria di mille marinai, che viene richiesta dal Governo col progetto di legge sottoposto al vostro esame, in aggiunta a quella consueta ed annuale già approvata dal Senato, è giustificata abbastanza dall'armamento che sta compendosi di tutti i legni della nostra marina da guerra e dalle condizioni politiche d'Italia.

Certamente nella riconosciuta imperfezione dell'attuale sistema di reclutamento marittimo, per cui viene desso eseguito sopra una massa di soli 10 mila iscritti, dei quali ben più della metà si trovano imbarcati e naviganti in estere regioni, il relatore dell'ufficio centrale non può dissimularsi come questa leva straordinaria debba riescire non solo di grave peso alla popolazione marittima del littorale, ma anche di non lieve sconcerto alla marina mercantile, rallentandone le operazioni ed impedendo forse anche l'eseguimento di regolari contratti.

Però la promessa data dal signor ministro di voler prossimamente migliorare l'ordinamento della leva di mare, comprendendovi quelle classi di persone addette ad occupazioni marittime che prima ne facevano parte, e che con improvvido consiglio ne vennero in seguito distolte, e la clausola aggiunta al progetto di legge dall'altro ramo del Parlamento, portante che i giovani cadenti nella leva di terra delle provincie di Toscana e dell'Emilia che fossero abili al servizio marittimo andranno in deduzione del numero dei mille marinai sovra

richiesto, contribuiranno (l'ufficio centrale ne ha la ferma convinzione) a rendere più sopportabile il peso della presente leva straordinaria, imposto dalle attuali circostanze alle popolazioni marittime della Liguria.

Penetrato dalla convenienza di allargare la sfera dell'iscrizione marittima, onde metterla in situazione di poter corrispondere ai nuovi bisogni del crescente naviglio militare dello Stato, parve all'ufficio centrale che dovrebbero in essa venir compresi anche i giovani dediti all'esercizio della navigazione e della pesca nei laghi e fiumi navigabili dello Stato, e che perciò o si trovano di già, o possono in breve divenir idonei a servire negli equipaggi dei legni da guerra. Anzi l'ufficio non avrebbe esitato a proporvi d'inserire questa disposizione nel testo della legge, se non avesse temuto che il suo rinvio all'altra Camera, che ne sarebbe stata la conseguenza, avrebbe per avventura di troppo ritardata l'attuazione della leva di cui si tratta.

Il vostro ufficio, limitandosi quindi a richiamare l'attenzione del Governo sopra questa, a suo parere, assai attendibile avvertenza, vi propone l'adozione pura e semplice del progetto di legge a voi sottoposto.

### Concessione di una strada ferrata a cavalli dalla cava d'Alzo, presso il lago d'Orta, a Novara.

*Progetto di legge presentato alla Camera il 12 giugno 1860 dal ministro dei lavori pubblici (JACINI).*

SIGNORI! — La società costituitasi nel 1858 allo scopo di far valere la cava di granito bianco esistente in Alzo, presso il lago d'Orta, trovò che la sua speculazione sarebbe stata suscettibile, nel suo e nell'interesse generale, di uno sviluppo assai più grande, qualora, alla condizione già verificata della ricerca ogni dì crescente di quel granito, attesa la riconosciuta sua eccellente qualità, si aggiungesse la facilità e l'economia del trasporto, sicchè avesse a riescire possibile il rispondere a tutte le richieste, le quali sono in via di sempre più moltiplicarsi.

A raggiungere questo intento, per essa di vitale importanza, la società progettò la costruzione di una ferrovia a cavalli che, partendo da Alzo e toccando le località di Gozzano, Borgomanero, Cureggio, Momo e Caltignaga, avesse a raggiungere a Novara il punto d'intersecazione delle principali linee dello Stato.

Ottenuta l'autorizzazione di procedere agli studi preliminari, la società presentò, nel settembre dello scorso anno, al Ministero dei lavori pubblici un progetto di massima, che, deferito per la sua parte tecnica all'esame del Consiglio superiore dei lavori pubblici, venne trovato accettabile, eseguiti che fossero alcuni emendamenti di dettaglio e di secondaria rilevanza.

Dietro questo voto favorevole, il Ministero sottopose a disamina i dati economici e le questioni di convenienza che in appoggio della inoltrata domanda di concessione venivano formulati dalla società promotrice, e riconobbe l'opportunità di siffatta domanda.

Lasciando da parte l'utilità speciale che la strada debbe recare alla società accomanditaria delle cave d'Alzo, utilità di tutta evidenza e della quale la società stessa è il giudice più competente, il Ministero ritenne che colla costruzione della strada proposta si otterrebbero risultati vantaggiosi,

tanto sotto il punto di vista di ragguardevoli interessi locali, quanto sotto quello del tornaconto speciale degli azionisti e capitalisti che avessero ad impegnarsi nell'impresa di tale costruzione.

Gli onorevoli deputati che sedettero nel Parlamento subalpino vorranno ricordarsi come una sua Commissione abbia propugnato vivamente nel 1855 la costruzione di una ferrovia che raggiungesse il lago Maggiore, attraversando precisamente la zona che verrebbe ora percorsa dalla strada di cui è questione.

Gli argomenti desumibili dall'importanza degli interessi industriali ed agricoli, e dalla densità delle popolazioni, abbondarono alla Commissione nella difesa della sua idea, e vennero esposti con tanta lucidezza ed appoggiati a tali irrecusabili testimonianze di cifre e di dati positivi, che il referente ritiene superfluo il rivenire sopra un tema già svolto colla più completa cognizione di causa. Riportandosi quindi a quella parte della relazione dell'11 aprile 1855 che concerne l'argomento della strada ferrata da Novara al lago d'Orta, sotto il punto di vista degli interessi puramente locali, il referente si limiterà ad accennare come questi fossero sembrati sì rilevanti alla Camera, da non averla determinata a preferire la linea d'Arona, se non dietro a gravissime e prevalenti considerazioni di interesse generale per lo Stato, secondo le condizioni d'allora.

L'affluenza di viaggiatori e di derrate per questa via sarà senza dubbio considerevole. La numerosa popolazione addensata nella regione percorsa dalla nuova linea, popolazione che non può essere servita dalla linea Novara-Arona, non tralascierà ad abbandonare i lenti mezzi ordinari per questo più celere e più regolare, che la porrà in comunicazione con Novara, capoluogo della provincia, centro per essa di rilevanti affari commerciali, e punto di intersecazione di due ferrovie di primaria importanza.

Il commercio d'importazione e d'esportazione recherà pure il suo contingente di lucri. I legnami ed i carboni che scendono dalle valli circostanti al lago d'Orta, i mattoni e la calce fabbricati in gran copia a Maggiora, i prodotti minerali della valle di Strona, il cui spaccio, già considerevole attualmente, andrà estendendosi quando la facilità di locomozione lo asseconderà, presentano la prospettiva di un tal movimento sulla strada, da non lasciar dubbio sui vantaggi che saranno per derivare agli intraprenditori, in pari tempo che alle località toccate dalla strada o prossime ad essa; così pure a quelle più lontane che verranno poste in situazione di procacciarsi facilmente le produzioni, alla cui crescente ricerca fa ostacolo soltanto la soverchia spesa del trasporto.

Queste considerazioni debbono militare a favore di una concessione che, senza alcun aggravio per le pubbliche finanze, tende ad assicurare un notevole vantaggio a popolazioni che ne sentono grandemente il bisogno, ed alle quali in certe eventualità di mancati raccolti e di prolungate intemperie invernali può riuscire un vero beneficio.

Egli è perciò che il referente non ha esitato a concludere colla società promotrice il capitolato di concessione che ha l'onore di sottoporre alla vostra approvazione.

In base al formulato contratto lo Stato non assume il minimo aggravio, ed accordando le concessioni abituali in simili casi, vale a dire consentendo l'esonero dai dazi pei ferri e materiali che fossero provveduti all'estero onde costruire la strada, e la riduzione delle tariffe pel trasporto di quei materiali sulle ferrovie dello Stato, si assicurò in concambio una riduzione di tariffa pel trasporto sulla via da costruirsi dei militari, dei materiali da guerra, dei prigionieri, degl'indi-

genti, dei sali, dei tabacchi, ed il trasporto gratuito delle corrispondenze postali.

La cessione fatta all'art. 19 della nuova strada nazionale da Momo a Borgomanero alla società, mentre a questa riesce utilissima, non genera alcun sacrificio allo Stato, essendochè siasi convenuto a corrispettivo il perfetto adattamento a tutte spese delle società dell'antica via, dovendo la società stessa renderla atta all'ordinario carreggio, e provvedere all'acquisto degli spazi ceduti od in qualsiasi modo occupati.

L'antica strada che verrebbe per tal modo sostituita all'esistente riuscirà, è vero, alquanto più lunga, perchè meno retta; ma dal momento che la strada di ferro a cavalli faciliterà le comunicazioni assai più di quanto il possa la via ordinaria esistente, questa non avrà più altra importanza tranne quella d'una strada vicinale servibile per le località interposte fra le stazioni, per cui non si saprebbero vedere ragioni sufficienti da sconsigliare la sanzione di un tale contratto.

Siccome poi potrebbe accadere che la ferrovia concessa si prestasse a diventare in tutto od in parte una sezione d'altra linea a cui meglio si addicesse la locomotiva a vapore che non la trazione a cavalli, essendo del resto non impossibile che, anche indipendentemente da ciò, in un tempo più o meno lontano, la trazione a cavalli sulla ferrovia medesima venisse a riconoscersi insufficiente per le esigenze del pubblico servizio, così si credette opportuno di provvedere a tale eventualità collo stabilire che la conversione della ferrovia a cavalli in ferrovia a vapore non possa effettuarsi se non con quelle prudenziali riserve e dietro quelle norme di sicurezza e di regolarità che lo Stato ha diritto di imporre a dovuta garanzia dei generali interessi affidati alla sua custodia e sorveglianza.

Nel rassegnare alla Camera il progetto di convenzione inteso col signor Galland, rappresentante la società della cava d'Alzo, promotrice di questa ferrovia, il riferente porta fiducia che essa vorrà approvare il suo operato accordando favorevole voto all'unito schema di legge.

#### PROGETTO DI LEGGE.

Art. 1. È approvata a favore della società della cava di granito detta d'Alzo la concessione d'una strada ferrata a cavalli che dalla detta cava metta a Novara.

Art. 2. La detta concessione è fatta sotto l'osservanza delle condizioni espresse nel capitolato annesso alla presente legge.

*Capitolato di concessione inteso tra il ministro segretario di Stato per i lavori pubblici e la società della cava di granito in Alzo, legalmente rappresentata dal signor Carlo Galland in virtù di procura in brevetto del 24 maggio 1860, a rogito del signor dottore Alberto Parola, notaio in Milano, depositata al Ministero dei lavori pubblici ed alligata al presente per copia sotto alla lettera A per la costruzione ed esercizio di una strada ferrata a cavalli da Novara alla detta cava d'Alzo.*

#### Articolo I.

La società in nome collettivo, costituita per l'attuazione della cava di granito in Alzo, per atto dei 22 settembre 1858, rogato Carotti, regio notaio a Novara, si obbliga di costruire e di esercitare a tutte sue spese, rischio e pericolo, una fer-

rovia a cavalli che ponga in comunicazione diretta la detta cava d'Alzo presso il lago d'Orta colla città di Novara, secondo il progetto formato dagli ingegneri William Villiers, Sanchez e Nobili De Toma, in data 2 marzo 1859, subordinatamente però all'osservanza delle avvertenze e delle prescrizioni che, firmate dalle parti, si uniscono al presente sotto la lettera B, e che sono basate sul voto del Congresso permanente d'acque e strade, emesso in adunanza dei 24 settembre 1859.

#### Articolo II.

Questa concessione è fatta alle condizioni generali stabilite nei capi V e VI della legge sul riordinamento della gestione dei pubblici lavori, in data 20 novembre 1859, ed a quelle speciali contenute nel presente capitolato.

#### Articolo III.

I lavori di costruzione della strada ferrata saranno intrapresi non più tardi di tre mesi dalla promulgazione della legge d'approvazione della concessione, e previo deposito della cauzione definitiva, di cui nel seguente art. V.

#### Articolo IV.

Nel periodo di diciotto mesi, dal giorno in cui verrà promulgata la suddetta legge di approvazione, la strada ferrata dovrà essere compiuta perfettamente in tutte le sue parti principali ed accessorie, e corredata di tutto il materiale mobile e fisso e dei mezzi di trazione necessari per poterla aprire all'esercizio in modo sicuro e permanente.

#### Articolo V.

La cauzione primordiale da fornirsi, a termini dell'art. 206 della legge 20 novembre 1859, all'atto della stipulazione della concessione, viene fissata in L. 50,000, e quella definitiva, prescritta pure dall'accennato articolo, sarà di L. 120,000, e dovrà essere prestata un mese prima dell'epoca stabilita per l'incominciamento dei lavori.

Queste cauzioni saranno fornite mediante equivalente deposito nelle casse delle regie finanze, o di numerario, o di effetti pubblici dello Stato, consistenti o in buoni del tesoro od in cedole del debito pubblico al cinque per cento, che saranno ricevute al valore nominale, o al tre per cento, valutate al corso di emissione.

#### Articolo VI.

L'ammontare delle dette due cauzioni sarà restituito alla società concessionaria per rate di L. 50,000, a misura che sarà fatto constare dell'acquisto di terreni, dell'esecuzione di lavori o di forniture sul luogo di materiali per un importo doppio almeno delle rate di cui si domanderà la restituzione.

Con queste successive restituzioni si ridurrà il suddetto ammontare a lire 50,000, le quali verranno restituite solo quando la strada ferrata sarà stata debitamente compiuta e collaudata, e non vi siano richiami per parte di proprietari espropriati o danneggiati.

#### Articolo VII.

L'esercizio della ferrovia da Novara alla cava d'Alzo dovrà essere fatto con locomotive ogni volta che il Governo credesse di prescrivere questo modo di esercizio, o per favorire qualche diramazione o prolungamento che si dipartisse dalla detta linea e che fosse esercitata con macchine a vapore, o per qualsivoglia altro motivo. La società non avrà alcun diritto di opporsi a simili diramazioni o prolungamenti, che anzi, ove ne fosse richiesta, la medesima dovrà lasciare percorrere la sua linea dai treni dipendenti da queste stesse diramazioni o prolungamenti, ossia che l'esercizio venga continuato con cavalli, ossia che venga fatto con locomotive, sempre però mediante i compensi a cui la società d'Alzo potrà avere diritto.

Le condizioni per il concesso percorso ed i compensi di cui

sovra saranno previamente convenuti tra la società della ferrovia d'Alzo e quelle altre che avessero ottenuto la concessione di una diramazione o prolungamento, e, nel caso di dissenzi tra le parti, le questioni saranno deferite alla decisione del Ministero dei lavori pubblici.

In ogni modo, quando la ferrovia dovesse, come venne previsto, essere esercitata con locomotive, la società dovrà sottoporsi a quelle prescrizioni che dal Governo saranno reputate necessarie per la sicurezza e la regolarità di questo servizio, specialmente per quanto concerne il sistema d'armamento della strada e salvi i diritti di preferenza che in questo caso potessero competere alla società della ferrovia *Vittorio Emanuele*.

Articolo VIII.

Rimane la società obbligata di stabilire pel servizio della sua ferrovia una linea telegrafica elettro-magnetica, secondo il sistema che sarà approvato dal Governo anche pel tempo in cui la strada sarà esercitata con cavalli, riservato sempre al Governo il dritto menzionato all'articolo 226 della legge 20 novembre 1859.

Articolo IX.

La concessione di questa strada ferrata viene accordata pel periodo di anni novantanove, che avranno il loro principio dal giorno d'apertura dell'intera linea all'esercizio.

Per l'effetto di cui all'articolo 207 della legge 20 novembre 1859 viene fissato a cinque il periodo degli anni nei quali il concessionario dovrà ridurre la ferrovia nella buona condizione in cui deve trovarsi all'epoca della scadenza della concessione.

Articolo X.

Alla scadenza dei novantanove anni di questa concessione, alla quale epoca il Governo, a mente dell'articolo 207 della citata legge, sottentra ai concessionari nell'esercizio di tutti gli utili e prodotti degli stabili e delle opere costituenti la ferrovia e loro dipendenza, la società sarà in obbligo di fare un'assoluta cessione al Governo di tutti gli oggetti mobili, come macchine od animali di trazione, carrozze e carri per trasporti, mobili delle stazioni e fabbricati annessi, attrezzi ed utensili, materiale, combustibili e provviste di ogni genere inservienti alla ferrovia, adottando per questa cessione i modi di compenso e le norme stesse stabilite all'art. 243 della precitata legge 20 novembre 1859, pel caso di riscatto, ed a condizione che le provviste in magazzino di materiali non eccedano la quantità sufficiente per l'esercizio e la manutenzione della strada per mesi sei.

Articolo XI.

Per indennizzare la società delle spese che sarà per incontrare pella costruzione e nell'esercizio di questa strada ferrata, essa avrà il diritto di cui parla l'articolo 231 della legge 20 novembre 1859, quello cioè di riscuotere tasse pel trasporto dei viaggiatori e di merci.

Fino a tanto che questa strada verrà esercitata con cavalli la tariffa pel trasporto dei viaggiatori sarà di un terzo minore di quella in vigore per le strade ferrate dello Stato, e le tariffe per le merci saranno precisamente uguali alle corrispondenti per le suddette ferrovie dello Stato.

Quando la strada venisse esercitata con locomotive, anche la tariffa per i viaggiatori sarà portata al pari di quella vigente pella ferrovie dello Stato.

Articolo XII.

L'applicazione delle tariffe si farà parimente colle stesse norme fissate dal Governo per le ferrovie da lui esercitate. Le spese accessorie poi verranno determinate a mente dell'articolo 234 della precitata legge.

Articolo XIII.

Il numero delle corse ordinarie e giornaliera di andata e ritorno verrà stabilito d'accordo tra il Ministero dei lavori pubblici e la società, ferma sempre l'osservanza delle condizioni generali fissate all'articolo 241 della legge 20 novembre 1859.

Articolo XIV.

Le opere tutte necessarie ed accessorie occorrenti per la costruzione e manutenzione della strada ferrata dalla cava d'Alzo a Novara sono dichiarate di pubblica utilità, e quindi le sono applicabili le disposizioni delle leggi vigenti a tale riguardo, o che andassero in vigore durante il periodo della concessione, per le espropriazioni ed i compensi che la società concessionaria dovrà dare ai proprietari espropriandi, come altresì per le formalità necessarie pella liberazione dei termini dai pesi e dalle ipoteche.

Articolo XV.

Tutti i contratti ed atti qualsiasi che la società stipulerà relativamente ed esclusivamente in dipendenza delle obbligazioni assunte con questo capitolato saranno esenti da ogni diritto proporzionale d'insinuazione ed andranno soggetti al solo diritto fisso di una lira.

Articolo XVI.

È concessa alla società l'introduzione nello Stato, con franchigia di dogana, di tutto il materiale fisso necessario all'armamento della strada, non che delle macchine, vetture, vagoni e ferramenta per medesimi, necessari all'aprimiento della medesima all'esercizio, che la società farà venire dall'estero.

Articolo XVII.

Per il trasporto dei medesimi oggetti provenienti dall'estero sulla ferrovia dello Stato la tassa sarà ridotta del 40 p. 0/0 sulle tariffe delle diverse classi cui appartengono.

Articolo XVIII.

Potrà la società concessionaria accettare premi in danaro o cessioni di terreno per la sede della strada e sue dipendenze dai comuni o corpi morali interessati nella costruzione della linea, con che però l'ammontare dei suddetti premi e delle cessioni di terreno stia in ragionevoli limiti colle forze finanziarie dei detti corpi morali, e siano i relativi atti previamente approvati dalle autorità amministrative competenti a termine delle vigenti leggi.

Articolo XIX.

Viene accordato alla società concessionaria la cessione di quel tratto della nuova strada, altre volte provinciale, tra Momo e Borgomanero, contemplata nel progetto della ferrovia di che si tratta, coll'obbligo però da parte di essa società di sottostare alle seguenti condizioni, cioè :

a) Che la società non possa intraprendere qualunque siasi opera sul tronco di strada nazionale, di cui è caso, prima di avere eseguito, a sue spese ed in base ad un regolare progetto previamente approvato dal Ministero dei lavori pubblici, un altro tronco di strada in surrogazione di quella da occuparsi colla via ferrata, valendosi anche a tale uopo in tutto od in parte della strada antica attualmente abbandonata, previa la necessaria autorizzazione da chi di diritto ;

b) Che allorquando per qualsiasi circostanza venga in tempo più o meno remoto a cessare l'esercizio di questa ferrovia, debba il tronco suddetto di strada ordinaria ritornare di pieno diritto allo Stato, non intendendo questi di farne la cessione, se non che col fine e sotto la condizione che debba servire soltanto pella ferrovia col presente atto concessa ;

c) Che la società concessionaria debba accolonnare alla di lei partifa nei libri di catasto il terreno ceduto, e pagarne le contribuzioni durante tutto quel tempo in cui se ne servirà ;

d) Infine che, restituendosi la strada nel caso poc'anzi accennato dalla società allo Stato, essa debba trovarsi in ogni sua parte e dipendenza in istato perfettamente adatto alla viabilità ordinaria, e collaudabile sotto ogni rapporto;

e) Pel collaudo della tratta di strada di cui alla lettera a) e per l'accertamento delle condizioni di cui alla lettera d) sarà dal Ministero delegato l'ingegnere capo della provincia, a giudizio ed alle prescrizioni del quale dovrà la società sottomettersi.

Articolo XX.

Pel servizio di posta delle lettere e dispacci da eseguirsi gratuitamente dalla società, questa dovrà sottomettersi alle stesse condizioni che per lo stesso scopo vennero stabilite all'articolo 59 del capitolato di concessione della ferrovia da Torino a Savona approvato con decreto reale 16 ottobre 1859.

Articolo XXI.

Il sale, tabacchi ed altri generi di privativa che si spediranno per conto delle regie finanze dovranno trasportarsi sulla ferrovia per la metà del prezzo portato dalle tariffe.

Articolo XXII.

I militari e gli altri individui menzionati all'art. 258 della citata legge 20 novembre 1859 dovranno pure essere trasportati a metà prezzo delle tariffe nelle vetture di 2<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> classe.

Articolo XXIII.

La stessa riduzione di prezzo alla metà tariffa avrà pure luogo per qualsivoglia spedizione di materiali ed effetti spediti per servizio militare, anche allorquando per questi trasporti la società dovesse, come è prescritto dall'art. 259 della legge suddetta, porre a disposizione del Governo la totalità dei mezzi di trasporto di cui può disporre per l'esercizio della sua linea.

Articolo XXIV.

Tutte le spese di direzione, vigilanza, ricognizione e collaudo della ferrovia, che deggiono essere sostenute dalla società concessionaria, verranno stabilite dal Ministero dei lavori pubblici, e queste dovranno essere rimborsate per trimestre alle casse delle regie finanze.

Articolo XXV.

La società dovrà nell'ordinamento del personale tecnico addetto all'esercizio della sua strada avere per una metà almeno d'impiegati tratti dagli ufficiali, sott'ufficiali o soldati in congedo definitivo, giubilazione o riforma.

Articolo XXVI.

La presente concessione, stesa e firmata in duplice esemplare, non sarà definitiva nè valida se non dopo la sua approvazione per legge.

Torino, cinque giugno mille ottocento e sessanta.

*Il ministro dei lavori pubblici*

Firmato: S. JACINI.

*Il rappresentante della Società della Cava d'Alzo*

Firmato all'originale: CHARLES GALLAND.

*Il segretario nel Ministero dei lavori pubblici*

PIETRO MARSI.

ALLEGATO A.

**Governo di Milano.**

Oggi giorno di lunedì (21) ventuno maggio (1860) mille ottocento sessanta,

Regnando Sua Maestà il Re di Sardegna, Principe di Piemonte, ecc., ecc., ecc., Vittorio Emanuele II,

Davanti a me dottore Alberto Parola fu Gaspare, notaio residente in Milano, ed alla presenza degli infrascritti testimoni noti ed idonei,

Personalmente costituiti,

Il molto reverendo signor preposto parroco D. Giulio Ratti fu Felice, domiciliato in Milano, piazza San Fedele, nella residenza parrocchiale; il signor Cesare Scardini fu Clemente, possidente, domiciliato nella regia città di Pavia; il signor Defendente Vannini del vivente signor Giosuè, possidente, architetto, domiciliato nei Corpi Santi di porta Nuova di Milano al n° 7;

Le quali parti avendo esposto ch'essi comparenti, in unione al signor Carlo Galland fu Giacomo, domiciliato in Gozzano, provincia di Novara, possiedono tutte le azioni della società per l'esercizio della cava di granito in Alzo e Boletto sul lago d'Orta, e che a tale titolo ebbero a domandare al regio Governo nazionale la concessione di una strada ferrata conducente da quella cava fino alla regia città di Novara, e che a tale scopo, dovendosi firmare il relativo capitolato, essi comparenti, signor preposto Ratti, Scardini e Vannini,

Hanno costituito e nominato, costituiscono e deputano il sunnominato loro socio, signor Carlo Galland, in loro procuratore speciale e generale per rappresentarli in confronto della superiore autorità amministrativa e di chiunque, ed alla redazione e firma del capitolato concernente i patti coi relativi diritti ed obblighi, sotto cui verrà rispettivamente conferita ed assunta la concessione della strada suddetta, con facoltà di promettere ed obbligare per i mandanti, loro credi e successori, anche in ora solidali collo stesso procuratore, fare e dichiarare in merito al suddetto affare tutto quanto sarà trovato più utile e spediente, stipulare qualunque pubblico atto o privata scrittura colle clausole analoghe e relative, sostituire in caso di bisogno uno o più procuratori, promettendo di rata, grata, ecc., e con facoltà di eleggere domicili legali;

E richiesto io notaio conoscente dei signori comparenti, ho steso il presente atto in forma di brevetto da rilasciarsi in originale, e ne sono stato rogato, ritenute le spese a carico dei signori comparenti.

Fatto, letto e pubblicato a chiara ed intelligibile voce in una sala ad uso studio, con luce verso strada, al secondo piano, di compendio della casa di me notaio, situata in Milano, piazza del Teatro filodrammatico, al civico 1811, presenti i suddetti signori comparenti ed i testimoni Giovanni Mauri, del fu Giovanni Battista, e Giovanni Werner, fu Giorgio, entrambi domiciliati in questa città, il primo contrada degli Spadai, al civico 3242, il secondo contrada di Santa Radegonda, al civico 987, qui sottoscritti coi signori comparenti.

All'originale sottoscritti:

GIULIO RATTI.

CESARE SCARDINI.

DEFENDENTE VANNINI.

GIOVANNI WERNER, *testimonio.*

GIOVANNI MAURI, *testimonio.*

Dott. ALBERTO PAROLA, *fu Gaspare, notaio di Milano, abitante piazza Teatro filodrammatico, 1811, rogato.*

La presidenza del regio tribunale provinciale certifica che il retroscritto dottor Alberto Parola è notaio residente in Milano, e che alla di lui firma prestasi piena fede in giudizio e fuori.

Milano, il 21 maggio 1860.

Il presidente sott. : SAN PIETRO.

La presidenza del regio tribunale d'appello lombardo certifica essere vera la premessa firma del signor San Pietro, presidente del regio tribunale provinciale in questa città.

Milano, 21 maggio 1860.

All'originale sottoscritti:

MIGLIO.  
ROGNOLA, direttore.

Visto per l'autenticazione della premessa firma del signor dottor Miglio, vice-presidente del regio tribunale d'appello in Milano.

*Pel governatore, il vice-governatore*  
Sottoscritto all'originale: VEGLIA.

ALLEGATO **B.**

*Prescrizioni ed avvertenze da seguirsi nell'attuazione del progetto tecnico per la costruzione della ferrovia dalla cava d'Alzo a Novara.*

1° Le pendenze della ferrovia nelle stazioni non dovranno eccedere il due per mille.

2° Non ostante che tutti i disegni presentati dei ponti, ed i moduli pei ponti minori ed acquedotti sieno in massima ammissibili, tuttavia i disegni speciali dei medesimi dovranno essere a tempo opportuno presentati ed approvati dal Ministero dei lavori pubblici.

3° Le scarpe di tutti i rilevati della ferrovia saranno disposti all'inclinazione dell'uno e mezzo di base per uno di altezza.

4° La massicciata a sostegno dell'armamento della ferrovia dovrà essere fatta non già sul nudo suolo della strada ordinaria che rimane destinata alla ferrata, ma dovrà essere formata mediante uno strato di ghiaia, dello spessore non minore di 50 centimetri, onde procurare all'armamento quella elasticità e quella prontezza d'asciugamento in tempo di pioggia, che è indispensabile alla migliore sua conservazione.

5° L'armamento della ferrovia potrà essere fatto in due modi, cioè: 1° col sistema ordinario di traversine distanti l'una dall'altra non più di un metro di spazio libero, ed i regoli in ferro del peso di 18 in 20 chilogrammi per metro lineale, ed in questo caso la larghezza della strada in sommità ed alla base della massicciata sarà non minore di metri cinque e mezzo; 2° o col sistema di longherine inferiormente intellarete, assicurate da tre in tre metri sovra traversine, e munite al loro margine superiore di lamina di ferro battuto, della larghezza di centimetri sei, e dello spessore di centimetri due, assicurate sulle longherine mediante robuste e frequenti viti.

6° Per le sette stazioni da stabilirsi pella ferrovia a Novara, Caltignaga, Momo, Baraggia di Suno, Borgomanero, Gozzano e Alzo, verranno presentati appositi disegni di dettaglio da essere approvati prima della loro esecuzione dal Ministero dei lavori pubblici.

7° Le case cantoniere distribuite lungo la intiera ferrovia dovranno essere regolate in modo da averne una almeno per ogni due chilometri, e dovrà essere presentato all'approvazione del detto Ministero il modulo di disegno, secondo il quale dovranno essere costrutte.

8° Il numero dei cavalli che dagli autori del progetto si computa per potere occorrere per l'esercizio di questa ferrovia, non che il materiale mobile calcolatovene per servizio della medesima, dovranno essere accresciuti in proporzione

del reale ed effettivo lavoro utile, che potranno prestare i primi, e dell'effettivo movimento che potrà avere la ferrovia per trasporti di materiali su altre linee, per cui sarà in facoltà del Ministero di prescrivere quegli aumenti nei detti mezzi di trasporto che crederà necessari.

*Il ministro dei lavori pubblici*  
all'originale sottoscritto: S. JACINI.

*Il rappresentante della Società di Cava d'Alzo*  
sottoscritto CHARLES GALLAND.

*Per copia conforme all'originale*  
PIETRO MARSI.

Concessione d'una strada ferrata a cavalli dalla cava d'Alzo, presso il lago d'Orta, a Novara.

*Relazione fatta alla Camera il 21 giugno 1860 dalla Commissione composta dei deputati OLDOPREDI, BEZZI, MORINI, COLOMBANI, CIARDI, TECCHIO, CINI, GIOVANOLA, e VALERIO, relatore.*

SIGNORI! — Dicendovi il risultato dell'esame istituito dalla vostra Commissione sulla legge con cui il Governo vi chiede di dare alla società della cava d'Alzo la concessione di una ferrovia a cavalli da quella cava a Novara, è necessario il premettere che la vostra Commissione credette di portare i suoi studi sopra quei soli rapporti che ha questa concessione cogli interessi generali, senza addentrarsi in quegli elementi, di cui venne fornito il progetto della ferrovia, e che riflettono specialmente il rendimento dell'operazione finanziaria in ragione del capitale necessario all'impresa, delle spese d'esercizio, e del prodotto presumibile.

Ritenne la vostra Commissione che cotali ricerche, trattandosi di una concessione richiesta da una società privata, condurrebbero facilmente a quella ingerenza dello Stato nell'industria privata, che è contraria ai dettami della scienza economica, e che, senza essere giovevole mai, è facilmente dannosa.

Nè a questo riguardo può passare sotto silenzio che neppure gli elementi del progetto di cui si tratta, e che le vennero sottoposti, non si ravvisano tali, per cui la vostra Commissione potesse essere in grado di formarsi e di esprimere alcun giudizio fondato sul tornaconto speciale degli azionisti e dei capitalisti che avranno ad impegnarsi in questa speculazione.

Guardando invece all'intrapresa di cui vi si domanda la concessione dal lato dell'interesse generale, la vostra Commissione fu unanime a convenire nell'opinione espressa dal Ministero nella relazione che accompagna il progetto di legge sottopostovi, ed a trovare quindi nella medesima tutti quegli elementi che si richiedono per indurvi a darvi la vostra sanzione.

Mentre infatti da una parte con questa concessione voi darete mezzo di sviluppare più utilmente l'industria speciale della cava di granito bianco esistente in Alzo presso il lago d'Orta, si riuscirà pure colla progettata strada a facilitare le comunicazioni, ed a svolgere il commercio di una zona di paese importante, sia per la sua estensione, che per la sua popolazione, e per le varie industrie che vi si esercitano.

Il Ministero vi ricordava, nè è qui certamente il caso di ripeterli, gli argomenti sviluppati già a questo riguardo nella relazione sottoposta al Parlamento nella seduta dell'11 aprile

1855, quando venne in discussione il prolungamento della ferrovia da Genova a Novara allago Maggiore, per dimostrare come pel commercio interlocale una ferrovia da Novara al lago d'Orta trovasse e densità di popolazione e commercio tale, che per questo lato forse era preferibile il condurre pel lago d'Orta quel prolungamento che fu poi rivolto, per deliberazione del Parlamento, ad Arona.

A queste considerazioni due dei vostri commissari aggiungevano specialmente, e v'assentiva a grande maggioranza la vostra Commissione, quella del beneficio che sperasi con fondamento grandissimo dall'esperienza di una via ferrata costruita per essere esercita con cavalli, e con questo motore economico attivata, per cui si abbia un insegnamento utile alle popolazioni di estesi territorii del regno (quelli specialmente che, per essere più vicini alle radici delle alpi, presentano troppe difficoltà per poter essere convenientemente percorsi da ferrovie attivate con locomotive a vapore) dei grandi servizi che son chiamate a rendere alla industria della locomozione le ferrovie a cavalli, colle quali con ispesa di tanto minore e di prima costruzione e d'esercizio si possono ottenere tutti i benefici delle ferrovie trainate da locomotive a vapore, ad eccezione soltanto di quelli che si ottengono dalla velocità maggiore (quadrupla in circa) che si ottiene colle seconde a confronto delle prime.

Uno invero dei vostri commissari portò ed appoggiò il voto dell'ufficio V, che s'imponesse fin d'ora alla società di stabilire quell'armamento del piano stradale che fosse capace di un servizio della ferrovia con locomotive a vapore; ma la maggioranza della vostra Commissione, con 7 voti contro 1, opinò non doversi ammettere quel voto, e per le considerazioni avanti espresse ed anche perchè il capitolato prevedesse e provvedesse abbastanza pel caso in cui fosse per avvenire che il commercio richiedesse quel più potente motore.

Venendo ora ai particolari della concessione, questi si contengono essenzialmente nel capitolato inteso fra il ministro dei lavori pubblici ed il signor Carlo Galland, rappresentante della società della cava d'Alzo, il 5 giugno 1860, e nelle *Prescrizioni ed avvertenze* che vi sono annesse (allegato B). Il capitolato si riferisce essenzialmente alla legge sull'ordinamento del servizio delle opere pubbliche, promulgata colla data del 20 novembre 1859, e contiene specialmente quelle determinazioni che in quella stessa legge, trattando di concessione di ferrovie pubbliche all'industria privata, sono lasciate alle stipulazioni particolari. Le *Prescrizioni ed avvertenze* suddette mirano a soddisfare ad alcuni essenziali appunti tecnici fatti dal Congresso permanente, che, a termini della legge precipitata, venne consultato in proposito.

I favori che si chiedono dallo Stato a questa intrapresa sono quelli che si usa concedere; nè si reputano eccessivi, sia per riguardo dei compensi stipulati, sia per riguardo all'opera di cui si tratta. Consistono nell'esonero dei diritti proporzionali d'insinuazione (art. XV), nella franchigia di dogana pel materiale fisso e mobile (art. XVI), e nella riduzione ai due quinti delle tariffe delle ferrovie dello Stato pel trasporto del materiale suddetto. (Art. XVI.)

Sono stipulati a favore dello Stato i soliti compensi pei trasporti delle lettere, dei generi di privativa, e dei militari. (Art. XX, XXI, XXII e XXIII.)

Sollevò sulle prime qualche obiezione per parte della vostra Commissione il disposto coll'art. XVIII, nel quale poteva sembrare che si contenesse una specie di affidamento di premi e di cessioni di terreno da darsi dai comuni o corpi morali interessati nella costruzione della linea; ma queste obiezioni vennero risolte dalla considerazione che la condi-

zione che quei premi e quelle cessioni debbono provenire dalla libera volontà dei comuni e dei corpi morali, e che gli atti relativi debbono venire approvati a termine delle vigenti leggi, riporta la questione nel diritto comune, e non può conferire diritto alcuno la facoltà di accettarli, che si viene a dare con questo articolo alla società concessionaria.

Nè pure si credette di fare obiezione alla cessione, stipulata coll'articolo XIX a favore del concessionario, della nuova strada provinciale tra Momo e Borgomanero, ritenuta la natura speciale dell'intrapresa, le condizioni a cui quella cessione è allegata, ed infine la circostanza che non risulta che alcuna opposizione vi sia stata fatta dalle popolazioni che vi sono direttamente interessate.

Due dei vostri commissari fecero opposizione alla stipulazione che è contenuta nel primo inciso dell'art. XXV; essi ravvisarono questa come un'indebita immistione dello Stato nella gestione della cosa privata, come un'eccezione contro la libertà dell'industria, che non debb'essere altrimenti vincolata che dalle leggi generali dello Stato che reggono tutti gli individui che lo compongono; se poi si avesse anche a riconoscere come utile a quelle stesse società alle quali si prescrive di scegliere una parte de' suoi impiegati fra una classe di cittadini benemeriti, che presenta certo molte guarentigie d'ordine e di moralità, essere questa pur sempre una deroga ai sani principii di governo, ed una singolare presunzione di voler insegnare ai privati dove e come abbiano a trovare il meglio loro.

La maggioranza della vostra Commissione pur tuttavia, malgrado quei ragionamenti che hanno fondata radice nella giustizia e nella verità, ravvisando in questa disposizione come un altro modo di compenso che lo Stato impone ai concessionari pei favori accordatigli, stipulando una preferenza per gli ufficiali, sott'ufficiali e soldati in congedo definitivo, in giubilazione ed in riforma, credeva potersi mantenere questa disposizione comune oramai a tutte le concessioni di cotal maniera fra noi.

Ma unanime la vostra Commissione era poi nel chiedere che venisse soppresso l'ultimo inciso di quello stesso art. XXV (1), il quale conteneva invero un'ingerenza del Governo nell'amministrazione della società; ed in questa sentenza veniva pure il ministro dei lavori pubblici che aderiva al desiderio della Commissione, e ne prometteva la radiazione.

Con questa semplice avvertenza la vostra Commissione unanime vi propone di adottare la legge quale venne proposta dal Ministero.

Concessione d'una strada ferrata a cavalli dalla cava d'Alzo, presso il lago d'Orta, a Novara.

*Relazione del ministro dei lavori pubblici (JACINI), 25 giugno 1860, con cui presenta al Senato il progetto di legge approvato dalla Camera il 22 stesso mese.*

SIGNORI! — Ho l'onore di deferire alla vostra sanzione lo schema di legge già approvato dalla Camera dei deputati, col quale è concessa facoltà alla società accomandataria istituitasi nel 1858 per utilizzare le cave di granito poste in Alzo, presso il lago d'Orta, di procedere alla costruzione di una ferrovia a cavalli che da Alzo abbia a metter capo a Novara.

(1) Il periodo soppresso era in questi termini: « Il Ministero dei lavori pubblici darà alla società la nota di quelli fra i detti individui che dovranno essere prescelti. »

Tutte le condizioni di pubblica e di privata utilità militano a favore di questa concessione, che nei rapporti tecnici ed economici ottenne il voto favorevole e competente del Congresso permanente e del Consiglio di Stato.

La zona territoriale percorsa dalla strada, popolosa, sparsa di località considerevoli e ricca per importanti industrie, mentre assicura un utile impiego del capitale, lascia facilmente riconoscere l'importanza dei bisogni che colla costruzione di tale ferrovia verranno soddisfatti. Le vallate attigue al lago d'Orta venendo con questa via poste a più rapido e facile contatto coi mercati, a cui debbono talora provvedersi persino delle sostanze alimentari, ne ritrarranno un beneficio prezioso sempre, e, nei casi di deficiente raccolto e di lunghe intemperie invernali, incalcolabile.

È superfluo far cenno del vantaggio speciale che ridonderà alla società promotrice dalla costruzione di tale ferrovia che favorirà eminentemente lo sviluppo della sua industria, essendo esso troppo evidente perchè siavi bisogno di dimostrarlo.

Lo Stato non si assoggetta ad alcun onere per la costruzione di questa ferrovia. Lo stesso abbandono dei diritti doganali, delle tasse proporzionali pei contratti, e la diminuzione delle tariffe pel trasporto sulle ferrovie dello Stato dei materiali necessari alla costruzione della strada è lautamente compensato dalla pattuita riduzione di tariffa pel trasporto sulla via da costruirsi dei materiali di guerra, dei militari, dei prigionieri, degli indigenti, dei sali e dei tabacchi, e per quello gratuito delle corrispondenze postali. Alla cessione del tratto della nuova strada nazionale da farsi alla società corrisponde l'onere di riadattare al carreggio ordinario l'antica via, e ciò senza alcun carico o responsabilità per parte dello Stato.

Si prevede l'eventualità della conversione della ferrovia a cavalli in ferrovia a vapore, e vennero stabilite le necessarie cautele e riserve perchè non si abbiano a trovare ostacoli ed opposizioni nella sua applicazione.

Il rapido riassunto delle ragioni di utilità e di convenienza che militano a favore di questa concessione lascerebbe luogo a maggiori sviluppi se non si ritenesse inutile di insistere in essi attesa l'incontestabile loro evidenza.

Non mi resta quindi, o signori, che di raccomandare alla vostra approvazione il disegno di legge.

### Concessione d'una strada ferrata a cavalli dalla cava d'Alzo, presso il lago d'Orta, a Novara.

*Relazione fatta al Senato dall'ufficio centrale composto dei senatori BORROMEO, PLEZZA, JACQUEMOUD, GIULINI, e CADORNA, relatore.*

SIGNORI! — Il progetto di legge, sul quale abbiamo l'onore di riferirvi le deliberazioni dell'ufficio centrale, venne dal medesimo esaminato, siccome era di lui debito, soltanto nelle relazioni del medesimo coll'interesse pubblico e con quello dello Stato, omessa ogni considerazione riguardante l'interesse particolare della società colla quale fu stipulato il capitolato.

Fu unanime l'ufficio centrale nel riconoscere l'utilità d'un progetto che ha per iscopo, oltre al particolare interesse della detta società, di mettere in facile comunicazione colle principali ferrovie che esistono nello Stato un'estensione di paese assai popolato ed industrie, e di facilitare l'apertura di

altre nuove ed utili comunicazioni. E non è senza particolare compiacenza che vediamo fatto col mezzo d'una privata società l'esperimento nel nostro Stato d'una ferrovia a cavalli, nella divergenza di opinioni che qui ed altrove regna intorno alla reale utilità di cotesto mezzo di comunicazione, poichè, ove questo primo esperimento fatto fra noi abbia prospero successo, la condizione particolare di molte parti dello Stato offrirà occasione allo stabilimento di simili strade in varii luoghi, ed al beneficio di molte popolazioni, le quali non possono godere direttamente dei vantaggi delle strade ferrate esercitate con locomotive mosse dal vapore. Nella circostanza che molte parti estreme dello Stato non trovansi in grado di partecipare in proporzione eguale alle altre ai benefizi che i pubblici servizi perfezionati, e le grandi opere pubbliche, aiutate dai progressi della scienza, producono, è da accettarsi siccome grande ventura e siccome mezzo di desiderabile giustizia distributiva qualsivoglia provvedimento, il quale, migliorando per qualche rispetto la condizione di quelle parti di territorio che per naturali circostanze sono meno favorite, porga anche per esse i vantaggi del civile consorzio in relazione ai pesi a cui sottostanno, in modo eguale a quello di tutte le altre parti del regno. Noi perciò facciamo voti perchè questo esperimento sia coronato di felice successo, e crediamo sia per essere degno di lode quell'aiuto morale con cui il Governo vorrà certamente sussidiare questa impresa.

Le condizioni stipulate nel capitolato, sia a favore del Governo che a beneficio della società, e quelle pur anco convenute a tutela del pubblico interesse, non si scostano sostanzialmente dai patti che soglionsi stabilire per simili imprese, e ci parvero accettabili. Nel mentre le prime e le ultime assicurano al Governo ed al pubblico positivi e reali vantaggi; le seconde, sebbene siano più vantaggiose notevolmente alla società, limitandosi però in sostanza alla rinunzia che è fatta dallo Stato a proventi che non si effettuerebbero ove la strada ferrata non si costruisse, non costituiscono, a vero dire, neppure un reale aggravio per lo Stato.

L'uso conceduto alla società di una parte della strada carreggiabile dello Stato non entra, per verità, in questa categoria, ma non può essere considerato siccome un vero aggravio, dappoichè è stipulato a carico della società il ristauo delle corrispondenti parti della strada antica, e la società è assoggettata all'obbligo del pagamento delle imposte pel terreno da occuparsi per la ferrovia, la quale in definitiva, e spirato il termine della concessione, debbe poi cedere in proprietà dello Stato.

Il vostro ufficio centrale non ha creduto di doversi soffermare sull'articolo che riguarda la facoltà riservata all'appaltatore di accettare sussidi dai comuni interessati, perchè, se per una parte questo concorso può giovare a facilitare l'esecuzione dell'impresa, dall'altra tiene per fermo che la condizione dell'approvazione governativa per ogni caso richiesta allontani il pericolo che alcun comune per la prospettiva di vantaggi sperati dalla ferrovia si assoggetti a pesi sproporzionati alle proprie forze, e l'intervento stesso governativo per l'approvazione di tali sussidi è maggior guarentigia che verranno assicurati ai comuni contribuenti quei vantaggi che, accordando un sussidio, sono in diritto di stipulare.

Per questi motivi l'ufficio centrale vi propone di accettare il presente progetto di legge.



## Riordinamento provvisorio del pubblico servizio nelle parti di territorio già appartenenti ai circondari di Nizza e di Moriana.

*Progetto di legge presentato alla Camera il 13 giugno 1860 dal presidente del Consiglio dei ministri, ministro degli esteri (CAVOUR).*

SIGNORI! — Il trattato per la riunione alla Francia di Savoia e di Nizza porta seco la necessità d'alcune modificazioni nelle giurisdizioni territoriali, ed è mestieri di provvedervi d'urgenza.

Nizza, già capoluogo di provincia, avea Corte d'appello, Governo, Consiglio di Governo, provveditore agli studi, genio civile, comando militare, tutti insomma quegli uffici centrali a cui fanno capo i vari rami del pubblico servizio nei circondari dipendenti.

Ne consegue che i circondari di San Remo e d'Oneglia rimangono ora privi del loro centro amministrativo, giudiziario e militare. Quindi occorre dare sollecite disposizioni temporanee, affinchè senza dimora il pubblico servizio venga riordinato in quei paesi.

Inoltre una parte del circondario di Nizza e della Moriana dovendo rimanere unita allo Stato, vi hanno alcuni comuni o frazioni di comuni senz'attinenza con alcuna provincia e circondario. A questi pure deesi provvedere.

Formare fin d'ora una legge di circoscrizione territoriale stabile e normale sarebbe impossibile. Al Parlamento mancherebbe il tempo di discuterla, e frattanto e quei circondari e quei comuni resterebbero senza ordinata amministrazione.

Il Governo è quindi venuto nel divisamento di presentare all'approvazione vostra, o signori, il qui unito progetto di legge, con cui gli si conferisce la facoltà di fare tutte le necessarie provvisorie per mezzo di reali decreti.

Questa domanda è giustificata dalla urgenza e da tali necessità di fatto che non hanno bisogno di dimostrazione. Il Parlamento dovendo, durante questa Sessione stessa, occuparsi di una nuova circoscrizione amministrativa, o sancirà quella che verrà temporaneamente prescritta dal Ministero, o vi recherà quelle correzioni che l'esperienza avrà chiarito convenienti.

### PROGETTO DI LEGGE.

*Articolo unico.* Il Governo del Re è autorizzato a procedere con reale decreto al riordinamento del pubblico servizio nei circondari di San Remo e d'Oneglia e nelle parti di territorio già appartenenti ai circondari di Nizza e di Moriana non comprese nella cessione alla Francia eseguita col trattato del 24 marzo 1860,

A determinarvi temporariamente il numero, le residenze, le circoscrizioni territoriali delle autorità e le rispettive giurisdizioni,

A dare tutte le disposizioni transitorie occorrenti per la regolare spedizione degli affari in corso presso i diversi uffici o tribunali, ed ogni altro provvedimento opportuno in seguito alla cessione sovrindicata ed ai mutamenti sopravvenuti.

Riordinamento provvisorio del pubblico servizio nelle parti di territorio già appartenenti ai circondari di Nizza e di Moriana.

*Relazione fatta alla Camera il 18 giugno 1860 dalla Commissione composta dei deputati CHIAPUSSO, AIRENTI, TURATI, RUBIERI, AMEGLIO, MONGINI, SANGUINETTI, SINEO, e TEGAS, relatore.*

SIGNORI! — Nell'esaminare il progetto di legge, col quale il Governo chiede alla Camera la facoltà di fare con decreti reali tutte le provvisorie necessarie per il riordinamento del pubblico servizio nei circondari di San Remo e d'Oneglia, in conseguenza della riunione alla Francia di Savoia e Nizza, si presentò alla Commissione dapprima la quistione costituzionale.

L'articolo 74 del nostro Statuto riserva espressamente al potere legislativo il regolare la circoscrizione delle provincie. Ma nulla osta che il Parlamento possa delegare questa sua facoltà al potere esecutivo, quando gravissime considerazioni e circostanze straordinarie ed affatto eccezionali gli consiglino la necessità di siffatta delegazione. E che il concorso di queste condizioni veramente esista nel caso presente, parve indubitabile agli occhi della maggioranza della Commissione.

La quale considerò, la somma urgenza di non lasciare quei circondari in una posizione del tutto anormale e pregiudizievole; la mancanza di un progetto di circoscrizione stabile e normale da sottoporre alle discussioni e deliberazioni della Camera in questo punto della Sessione; la conseguente necessità di dare al Governo l'autorità di procedere con reale decreto.

Se si aggiunge poi che non si tratterebbe che di una provvisoria temporanea e d'urgenza, e che il Parlamento, secondo le dichiarazioni del Governo, dovrà, durante questa Sessione stessa, occuparsi di una nuova generale circoscrizione amministrativa, nella quale circostanza potrà la Camera dare un carattere definitivo a questi provvedimenti, oppure recarvi le correzioni opportune, la Commissione non poté a meno che ritenere pienamente illesa la quistione di diritto costituzionale, come le parve sufficientemente provata la ragione di convenienza.

Tuttavia si sarebbe da alcuni membri della Commissione desiderato che s'invitasse il signor ministro dell'interno a venir a spiegare in seno di essa i suoi intendimenti intorno al riordinamento in discorso, per meglio giustificare agli occhi della Camera quel voto di fiducia che si proporrebbe con questa legge di dare al Ministero. Ma quest'istanza non ebbe l'appoggio della maggioranza della Commissione, la quale crede più conveniente che la Camera rimanga per ora estranea a qualsiasi discussione di merito, che non potrebbe, allo stato delle cose, non essere che intempestiva, e forse mancante di tutti gli elementi necessari per pronunziare un giudizio con piena cognizione di causa. È perciò consiglio più savio ed opportuno il lasciare al Governo la libertà degli atti suoi e la pienezza di quella responsabilità, la quale altrimenti verrebbe divisa dalla Camera stessa.

La Commissione è persuasa che in questa delicata operazione il Governo non seguirà che la giustizia e non avrà in mira che il maggior bene della generalità di quelle interessanti popolazioni. Essa è persuasa che nel determinare, anco temporaneamente, il numero, le residenze degli uffici governativi, le circoscrizioni territoriali delle autorità e le rispettive giurisdizioni, cercherà di distribuire con equa lance i benefici di questi vari centri amministrativo, giudiziario e mili-

tare, e saprà soddisfare gl'interessi, i bisogni, i voti legittimi di quelle popolazioni, e stringere vieppiù il vincolo che hanno comune colla rimanente famiglia italiana.

La Commissione è infine persuasa che il Governo si farà sollecito a provvedere a quei comuni ed a quelle frazioni di comuni nel circondario di Nizza e della Moriana, che in seguito alla cessione della Savoia e di Nizza alla Francia si trovano senza attenenza con alcuna provincia e circondario; come cercherà pure di ottenere in favore di quei paesi di frontiera tutte le facilitazioni che saranno possibili nel loro interesse agricolo e commerciale.

Ed è per tali considerazioni, o signori, che la Commissione vi propone di aderire alla domanda del Governo, formolata nel presente schema di legge.

La Commissione volle soltanto aggiungere alla parola *riordinamento* quella di *provvisorio*, per togliere ogni dubbio, se vi potesse essere, circa il carattere temporaneo di questa legge, e per attenuare così l'importanza del potere eccezionale che al Governo si conferisce.

#### PROGETTO DI LEGGE.

*Articolo unico.* Il Governo del Re è autorizzato a procedere con reale decreto al provvisorio riordinamento del pubblico servizio nei circondari di San Remo e d'Oneglia e nelle parti di territorio già appartenenti ai circondari di Nizza e di Moriana non comprese nella cessione alla Francia eseguita col trattato del 24 marzo 1860,

A determinarvi temporariamente il numero, le residenze, le circoscrizioni territoriali delle autorità e le rispettive giurisdizioni;

A dare tutte le disposizioni transitorie occorrenti per la regolare spedizione degli affari in corso presso i diversi uffizi o tribunali, ed ogni altro provvedimento opportuno in seguito alla cessione sovrandicata ed ai mutamenti sopravvenuti.

#### Riordinamento provvisorio del pubblico servizio nelle parti di territorio già appartenenti ai circondari di Nizza e di Moriana.

*Relazione del presidente del Consiglio, ministro degli esteri (CAVOUR), 25 giugno 1860, con cui presenta al Senato il progetto di legge approvato dalla Camera il 20 stesso mese.*

SIGNORI! — Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge già adottato dalla Camera dei deputati per autorizzare il Governo del Re al provvisorio riordinamento del pubblico servizio nei circondari di San Remo e di Oneglia e nelle parti di territorio già appartenenti ai circondari di Nizza e di Moriana non comprese nella cessione alla Francia eseguita col trattato del 24 marzo 1860.

La necessità e l'urgenza di questo provvedimento è resa manifesta dalle condizioni stesse in cui per rapporto a giurisdizione si trovano posti quei comuni in conseguenza della cessione alla Francia dei paesi coi quali erano amministrativamente congiunti.

San Remo ed Oneglia, che per amministrazione civile, giudiziaria e militare, facevano capo a Nizza, ora rimarrebbero privi di un centro cui rivolgersi gli affari o da cui ne ricevano le direzioni. Egual cosa succede di qualche comune del circondario di Nizza non compreso nella cessione, e di qualche parte della Moriana rimasta alla Sardegna e staccata così dal

circondario cui apparteneva. Se non si provvedesse senza dilazione allo stabilimento delle giurisdizioni e delle autorità, ne avrebbero grave incaglio non meno il pubblico servizio che i privati interessi.

La brevità stessa del tempo rende impossibile il presentare alla discussione le particolari disposizioni che possano occorrere.

Dovendosi però sottoporre in epoca vicina al Parlamento una nuova distribuzione territoriale dello Stato, si potrà allora determinare dalle Camere se i provvedimenti transitoriamente adottati per le accennate parti di territorio abbiano a conservarsi ovvero ad essere modificati.

Io confido quindi che il Senato vorrà approvare il progetto di legge già adottato dalla Camera dei deputati.

#### Riordinamento provvisorio del pubblico servizio nelle parti di territorio già appartenenti ai circondari di Nizza e di Moriana.

*Relazione fatta al Senato il 29 giugno 1860 dall'ufficio centrale composto dei senatori COLLA, GONNET, CAGNONE, DEFORESTA, e DI SALMOUR, relatore.*

SIGNORI! — L'evidente necessità di riordinare il servizio pubblico nei circondari di San Remo e di Oneglia, e nella parte di territorio già appartenente ai circondari di Nizza e Moriana; l'impossibilità di farlo in via ordinaria e regolare, sia perchè l'attuale Sessione legislativa sta per finire, sia perchè nella prossima il Parlamento dovrà deliberare sopra una nuova generale circoscrizione amministrativa del regno; l'urgenza finalmente di non prolungare più oltre l'anormale e pregiudicievole condizione di quelle località, richiedono un pronto ed immediato provvedimento.

In tale stato di cose, per quanto il Parlamento debba essere geloso delle sue attribuzioni, e restio dal delegare i suoi poteri, tuttavolta però è pur giuocoforza riconoscere che nella specialità del caso una delegazione di poteri al Governo è indispensabile, non essendovi altro mezzo di provvedere all'emergenza.

Per queste considerazioni, pienamente illesa rimanendo la questione di diritto costituzionale, ben definita, speciale e temporaria essendo la delegazione di potere, ed evidentemente dimostrata l'assoluta sua necessità, il vostro ufficio centrale unanime vi propone, signori, l'approvazione del progetto di legge.

#### Modificazioni alla legge 4 dicembre 1858 intorno all'avanzamento dell'armata di mare.

*Progetto di legge presentato alla Camera l'11 giugno 1860 dal ministro della marina (CAVOUR).*

SIGNORI! — Dopo che fu posta in vigore la legge sull'avanzamento nell'armata di mare, nacque più fiate il dubbio se le condizioni di tempo e di servizio a bordo, non che di comando di regie navi imposte dal titolo 1°, pel progredire in carriera nello stato maggiore generale, dovessero essere integralmente applicate agli ufficiali superiori che coprono le cariche di sotto-direttori delle macchine a vapore e del materiale di artiglieria.

Egli è vero che dessi sono rivestiti di un grado in quello

stato maggiore generale, come vuole l'importanza del servizio e la dignità della carica; ma egli è vero altresì ch'essi non ne farebbero, a rigor di termine, parte integrante, appartenendo piuttosto per ragione delle speciali loro funzioni alla categoria, che nel titolo 5° della legge li distingue col particolare appellativo di *ufficiali applicati ai servizi speciali della regia marina*.

Che, se si volessero applicar loro quelle condizioni, sarebbe mestieri che fossero di sovente imbarcati, che venissero assunti al comando di regie navi, e posti per tal modo in condizione di poter acquistare i titoli cui vengono subordinate le promozioni degli ufficiali di vascello.

Ma ciò ripugna alla specialità dei servizi loro affidati, i quali esigono una costante presenza a terra; ripugna pure alle speciali cognizioni che deggiono possedere, e per le quali la pratica della navigazione non è necessaria come negli altri uomini di mare.

D'altronde la esclusione loro da ogni avanzamento in carriera non parrebbe in vero nè equa, nè morale; e gravi sarebbero al certo i danni che ne patirebbe il servizio marittimo, avvengachè gli uomini, che dopo lunghi e severi studi tecnici si dedicherebbero a quelle specialità di servizio, non vi attenderebbero per non assoggettarsi a così dura legge.

Preoccupato di questo stato di cose, il quale, non presentando forse a primo aspetto un carattere di gravità, sfuggì alla perspicacia del legislatore, ma che in pratica produsse gl'inconvenienti di cui ho fatta parola, e nello intendimento inoltre di togliere ogni dubbio nell'applicazione della legge e rendere per tal modo una meritata giustizia agli ufficiali che assai degnamente coprono da lunga pezza quelle cariche, io ho creduto, o signori, in una recente epoca bensì, ma quando il Parlamento non era ancora aperto alla presente Sessione, di far sancire da S. M. un rescritto col quale si derogasse per gli ufficiali addetti alle macchine a vapore ed al materiale d'artiglieria al principio sancito in massima generale dalla legge per gli avanzamenti degli ufficiali di vascello, ed applicasse loro invece quello più largo e più generico che la legge stessa prescrive per gli ufficiali addetti ai servizi speciali della regia marina, salvo a rappresentare l'emergente al potere legislativo nella più prossima circostanza.

Io compio quindi, o signori, in oggi a quella riserva, ed ho l'onore di proporvi di convertire in legge le disposizioni di quel rescritto.

Deggio però in questa circostanza rappresentarvi eziandio come, se non l'assoluta impossibilità, la difficoltà almeno di adempiere alle condizioni di servizio di bordo e di comando si verifichi anche negli ufficiali di marina che sono destinati alle funzioni di sotto-direttori degli arsenali, ed incaricati dei comandi dei cantieri, ove l'interesse del servizio prescrive abbiano a rimanere a lungo, nè possono talora, quando loro tocchino gli avanzamenti, vantare gli anni di navigazione e di comando di Real Navi richiesti per avervi diritto. Per queste ragioni, e in via di equità, io proporrei di sancire a loro riguardo il principio che essi possano conseguire le loro promozioni sino al grado inclusivamente di capitano di vascello anche senza le condizioni anzidette, ma purchè in quella vece contino un servizio non interrotto di quattro anni nell'esercizio delle loro funzioni.

Reputerei inoltre conveniente che fosse introdotta una essenziale modificazione nella parte della legge che riguarda l'ammissione al regio servizio dei capitani di prima classe della marina mercantile quali sottotenenti di vascello.

L'articolo 15°, al secondo capoverso, prescrive ch'essi non abbiano ad essere accettati che quali *ausiliari*, e che non pos-

sano ottenere l'effettività del grado, se non dopo aver servito in tale qualità a bordo dei bastimenti dello Stato per due anni almeno.

Ma cotesta condizione allontana ben di sovente gli esperti capitani mercantili dall'attendere a quei gradi, e dal concorrere così a sopperire alle esigenze del servizio delle navi da guerra, esigenze che talora si presentano, e massime in circostanze eccezionali, e di guerra guerreggiata, in cui le lacune nei quadri di ufficiali di vascello si rendono sensibilissime; nè il più delle volte si possono altrimenti riempire.

Oltre a ciò la marina mercantile viene ad essere quasi esclusa dall'onore di far parte di quella da guerra, e rimane illusorio il disposto della legge che assai opportunamente e molto provvidamente ve la chiama; parrebbe quindi saggio consiglio abrogare quelle disposizioni ed ammettere per contro il principio che i capitani di prima classe della mariniera nazionale possano entrare a far parte dello stato maggiore generale della regia marina col grado effettivo di sottotenente di vascello, purchè non abbiano ancora compiuto il 50° anno di loro età e subiscano con successo l'esame che sarà determinato.

Ragioni di servizio e di disciplina militare consigliano di limitare l'età utile a siffatte ammissioni a soli 50 anni. Oltre ciò sembrerebbe invero poco conveniente di introdurre elementi troppo avanzati in età in una categoria che forma il primo grado negli ufficiali di vascello, in cui la massima parte, provenendo dalla regia scuola di marina, si trova ancora in sul fiore degli anni.

Ma la maggiore facilità che si porge ai capitani della marina mercantile di entrare al regio servizio, mercè un grado effettivo che più ve gli alletti, conduce a rendere più celere la promozione dei guardia-marina di prima classe al grado suddetto di sottotenente di vascello, avvegnachè altrimenti potrebbero talora sentirne un troppo sensibile vantaggio nella loro posizione e nella carriera avvenire.

Io proporrei perciò di restringere a soli 18 mesi il servizio di bordo prescritto in 2 anni dall'articolo 13 della legge, e facendo per tal modo più rapido il loro avanzamento se ne otterrebbe eziandio il vantaggio non lieve, in certe particolari circostanze, di avere maggiori elementi a cui ricorrere per un maggior numero di ufficiali di vascello.

Queste modificazioni, o signori, che a me son parute indispensabili e di tutto interesse del regio servizio marittimo, formano il soggetto del breve progetto di legge che io ho elaborato e che depongo sul banco della Presidenza per essere sottoposto alle sagge vostre deliberazioni, non senza tacervene l'urgenza a motivo delle eccezionali circostanze in cui versa il paese e dell'impulso che deve avere la marina dello Stato.

#### PROGETTO DI LEGGE.

Art. 1. Le condizioni di tempo e di servizio a bordo, non che di comando di navi dello Stato, stabilite dalla legge sull'avanzamento nell'armata di mare, in data 4 dicembre 1858, non saranno applicabili agli ufficiali di vascello, sotto-direttori del materiale d'artiglieria e delle macchine a vapore della regia marina.

Gli avanzamenti di essi ufficiali, limitati al grado inclusivamente di capitano di vascello, saranno regolati giusta il disposto del secondo alinea dell'art. 29 della citata legge.

Art. 2. Gli ufficiali di vascello, sotto-direttori degli arsenali, e i comandanti nei cantieri, nei quali non concorrono le condizioni contemplate negli articoli 15, 16, 17 di detta legge,

potranno essere promossi ai gradi superiori sino a quello di capitano di vascello incluso, purchè contino quattro anni di non interrotto servizio nell'esercizio di quelle funzioni.

Art. 3. I guardia-marina di prima classe, i quali contino un servizio di bordo, maggiore di 18 mesi compiuto in tale loro qualità, potranno esser promossi al grado di sotto-tenenti di vascello, sempre quando però subiscano con successo l'esame stabilito per esso grado.

Art. 4. Allorquando le esigenze del servizio il richiedano, e non vi sieno in numero sufficiente guardie-marina di prima classe nelle condizioni contemplate nel precedente articolo, il Governo potrà ammettere nello stato maggior generale della regia marina capitani di prima classe mercantili nazionali nella qualità di sottotenenti di vascello effettivi, purchè non abbiano ancora compiuto il trentesimo anno di loro età ed abbiano superato l'esame che sarà determinato da apposito reale decreto.

Art. 5. Rimane abrogato il disposto dell'art. 15 della legge sull'avanzamento nell'armata di mare sopracitata.

### Modificazioni alla legge 4 dicembre 1858 intorno all'avanzamento dell'armata di mare.

*Relazione fatta alla Camera il 18 giugno 1860 dalla Commissione composta dei deputati CAVALLINI C., MICHELINI A., CASARETTO, BERTI, ALVIGINI, CABELLA, BOTTERO, VALERIO, e MONTICELLI, relatore.*

SIGNORI! — Con questo progetto di legge il Ministero vi propone alcune essenziali modificazioni alla legge 4 dicembre 1858 sull'avanzamento dell'armata di mare. Le ragioni d'equità nella distribuzione dei gradi, e quelle che emergevano naturalmente dall'incremento della regia marina, in seguito alla nuova importanza dello Stato, come mossero il Ministero alla proposta, così decisero tutti gli uffizi della Camera ad accoglierla favorevolmente. Reso pertanto assai facile il compito della Commissione, essa starà contenta a dar ragione d'ogni articolo del progetto, notando i motivi che li fanno degni d'approvazione, e le leggiere mutazioni che ha creduto opportuno di proporre.

Art. 1. — Il titolo primo della legge 4 dicembre 1858 stabilisce che gli ufficiali di vascello non possono essere promossi da un grado inferiore al superiore se non dopo aver prestato servizio per un dato tempo a bordo d'un bastimento da guerra, nel grado inferiore. Gravi inconvenienti s'incontrarono nell'applicazione di questo titolo ai sotto-direttori del materiale d'artiglieria e delle macchine a vapore della regia marina; poichè, o gli ufficiali di vascello incaricati di queste funzioni, non potendo navigare, non erano promossi quando per anzianità loro spettava l'avanzamento, o se lasciavano le loro occupazioni in terra per prestar servizio a bordo ne nasceva il doppio pericolo che da una parte ne soffriva l'andamento di quegli speciali servizi loro affidati, e dall'altro che gli stessi ufficiali, a cagione del loro prolungato soggiorno a terra, fossero per mostrarsi meno atti al servizio di bordo, pel quale una pratica non interrotta è di suprema importanza. Colpito da queste ragioni il Ministero presentava alla firma del Re un decreto che porta la data del 4 aprile 1860, e che si compone testualmente delle parole stesse, le quali formano l'articolo primo del presente schema di legge, con l'aggiunta: *la conversione in legge del presente decreto sarà proposta al Parlamento nella prossima Sessione.*

Con quest'articolo si provvede ai lamentati inconvenienti, e quindi gli ufficiali in esso contemplati saranno nell'avanzamento pareggiati agli ufficiali dell'esercito, tolto loro ogni obbligo di navigazione, e potranno così, senza soffrirne danno nella carriera, attendere assiduamente ai loro speciali servizi, con evidente vantaggio della marina, che ora più che mai si appoggia sopra i due importantissimi rami *artiglieria e macchine a vapore.*

Art. 2. — Ad un'altra categoria appartengono gli ufficiali di vascello, sotto-direttori degli arsenali e comandanti dei cantieri. A questi comandi non si destinano d'ordinario che ufficiali solo temporariamente distolti dalla navigazione, sia per motivi particolari da essi dipendenti e che non li fanno meno degni di riguardo, sia per motivi dipendenti dal servizio, per i quali non sarebbe giusto che fossero soggetti a ritardi nell'avanzamento. Ma la loro destinazione temporaria e non definitiva, come quella degli ufficiali dei quali si occupa l'articolo primo, chiedeva pure un diverso provvedimento.

Siccome il *maximum* del tempo richiesto per l'avanzamento da un grado all'altro, compresi gli anni di navigazione, è di anni 4, per essere nominato capitano di corvetta, mentre per le promozioni tra gli altri gradi non si richiedono che anni due o tre, così parve che per l'avanzamento dei sotto-direttori d'arsenale e comandanti di cantieri, che non trovansi esposti ai disagi e pericoli della navigazione, si dovesse fissare questo stesso *maximum* pel passaggio da qualunque grado al superiore, onde mantenere quella misura che nel modo più equo uguagliasse gli ufficiali che navigano sempre a coloro che temporariamente sostengono le accennate funzioni, e non impedisse agli uni di accettarle, agli altri di cessare volentieri da esse.

La breve aggiunta proposta a quest'articolo è semplicemente spiegativa.

Art. 4. — L'articolo 13 della legge sopracitata ammette i capitani di prima classe della marina mercantile a servire nella marina militare con la *qualità* di sottotenenti di vascello *ausiliari*, ma senza poter ottenere l'*effettività* di quel grado se non dopo due anni di tal servizio a bordo dei bastimenti dello Stato e dopo aver sostenuto l'esame richiesto per gli ufficiali del grado stesso. Queste condizioni allontanarono finora i capitani della marina mercantile dall'entrare nel corpo degli ufficiali della regia marina, come quelle che, oltre al far loro perdere due anni, offendono doppiamente il loro amor proprio mettendoli in condizione precaria ed inferiore agli altri sottotenenti di vascello finchè rimangono *ausiliari*, e sottoponendoli ad esami i quali, almeno per la parte per la quale già furono approvati, devono naturalmente ripugnare a chi ebbe già la patente di capitano marittimo di prima classe, e forse fece, quale comandante di grossa nave, parecchi viaggi in mari lontani e difficili. Il bisogno d'aumentare il quadro della marina militare, non meno che il desiderio che la disposizione mostrata dalla legge stessa del 1858 di accettare nella regia marina i capitani della marina mercantile non fosse illusoria, inducevano il Ministero a studiare il modo di fare a detta legge quelle mutazioni che toccassero lo scopo, e ciò nell'atto stesso che numerosi capitani mercantili, i quali non avrebbero voluto offrire i loro servizi sotto l'impero di detta legge, si presentavano volentieri a chiedere servizio dove essa fosse modificata.

La Commissione, spinta dal desiderio di facilitare a questi l'ingresso nel corpo della marina militare, avrebbe desiderato spingere fino agli anni 35 il termine utile per accettarli; ma, dietro le considerazioni esposte dal Ministero, limitò a 32

anni questo estremo limite. Persuasa poi che non si deve porre alcun ostacolo che possa allontanare i capitani di commercio dal presentarsi all'esame, con acconcie parole voleva che l'articolo 4 indicasse che essi non avrebbero a sostenere altri esami che quelli sulle materie speciali alla marina militare.

Art. 3. — Ad ovviare però che questa disposizione legislativa si renda nociva ai giovani che con lunghi e severi studi, non meno che con non lievi sacrifici delle proprie famiglie, attendono nel collegio di marina alla carriera militare marittima, l'articolo 5° stabilisce, mantenendo così un giusto equilibrio tra le due classi d'aspiranti al grado di sottotenenti di vascello, cioè i guardia-marina di prima classe e i capitani mercantili, che il servizio di bordo, richiesto ai guardia-marina per esser promossi sottotenenti di vascello, sia ridotto da due anni a diciotto mesi. In tal modo, resa più facile la promozione, ed essendo allargato il quadro dello stato maggiore-generale della regia marina, come il Ministero si propone di fare prossimamente, non diminuirà l'allettamento ai giovinetti per dedicarsi alla nobile carriera della marina militare con lusinga di vedere da rapidi avanzamenti premiate le loro fatiche e la loro devozione alla patria.

Art. 5. — All'abrogazione dell'articolo 15 della legge 4 dicembre 1858 la Commissione aggiunge quella del 5° alinea dell'articolo 22, il quale si riferisce al modo d'avanzamento dei sottotenenti *ausiliari*, che colla presente legge sarebbero aboliti.

Il grande interesse sempre dimostrato dal Parlamento per la marina militare, interesse che non può non essere di molto accresciuto dopo la formazione del nuovo regno, fanno sperare alla Commissione che voi vorrete, o signori, dare la vostra approvazione alle proposte disposizioni che ne hanno per iscopo il più pronto incremento e vantaggio, e quindi essa passa senza più a proporne la sanzione.

#### PROGETTO DI LEGGE.

Art. 1. Le condizioni di tempo e di servizio a bordo, non che di comando di navi dello Stato, stabilite dalla legge sull'avanzamento nell'armata di mare, in data 4 dicembre 1858, non saranno applicabili agli ufficiali di vascello, sotto-direttori del materiale d'artiglieria e delle macchine a vapore della regia marina.

Gli avanzamenti di essi ufficiali, limitati al grado inclusivamente di capitano di vascello, saranno regolati giusta il disposto del secondo alinea dell'art. 29 della citata legge.

Art. 2. Gli ufficiali di vascello, sotto-direttori degli arsenali, e i comandanti nei cantieri, nei quali non concorrano le condizioni contemplate negli articoli 15, 16, 17 di detta legge, potranno essere promossi ai gradi superiori sino a quello di capitano di vascello incluso, purchè contino quattro anni per ciascun grado di non interrotto servizio nell'esercizio di quelle funzioni.

Art. 3. I guardia-marina di prima classe, i quali contino un servizio di bordo maggiore ai 18 mesi compiuto in tale loro qualità, potranno essere promossi al grado di sottotenenti di vascello, sempre quando però subiscano con successo l'esame stabilito per esso grado.

Art. 4. Allorquando le esigenze del servizio lo richiedano, e non vi sieno in numero sufficiente guardia-marina di prima classe nelle condizioni contemplate nel precedente articolo, il Governo potrà ammettere nello stato maggiore-generale della regia marina capitani di prima classe mercantili nazionali nella qualità di sottotenenti di vascello effettivi, purchè

non abbiano ancora compiuto il trentesimosecondo anno di loro età ed abbiano superato l'esame sulle materie speciali della marina militare, che sarà determinato da apposito reale decreto.

Art. 5. Sono abrogati l'art. 15 e il terzo capoverso dell'articolo 22 della legge sull'avanzamento dell'armata di mare sopracitata.

#### Modificazioni alla legge 4 dicembre 1858 intorno all'avanzamento dell'armata di mare.

*Relazione del ministro della mariniera (CAVOUR), 21 giugno 1860, con cui presenta al Senato il progetto di legge approvato dalla Camera il 20 stesso mese.*

SIGNORI! — Ho l'onore di presentare alle vostre deliberazioni un progetto di legge già discusso ed approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 19 andante, col quale si introducono alcune modificazioni alla legge sull'avanzamento nell'armata di mare del 4 dicembre 1858.

Detate dall'esperienza e volute dall'interesse del regio servizio marittimo, le modificazioni anzidette si riepilogano nei seguenti termini:

1° Le condizioni di servizio a bordo e di comando di regie navi, non applicabili agli ufficiali sotto-direttori delle macchine a vapore, e del materiale di artiglieria; per gli avanzamenti in carriera non indispensabili a quelli addetti quai sotto-direttori degli arsenali, non che ai comandanti dei cantieri;

2° Ridotto a soli 18 mesi il servizio di bordo prescritto in due anni per la promozione di guardia-marina al grado di sottotenente di vascello.

3° I capitani mercantili nazionali ammessi nella regia marina col grado effettivo di sottotenente di vascello, mentre che la legge ve li ammetteva nella sola qualità di ausiliari.

Le ragioni che ho svolte nella relazione presentata all'altra parte del Parlamento, e che la indussero ad accordare il suo voto al presente progetto, varranno, io spero, ad ottenere eziandio quello del Senato, ond'è che di null'altro, o signori, vi prego se non che vogliate dichiararne d'urgenza la discussione a motivo delle esigenze del servizio marittimo, e della necessità in cui si trova di avere maggiori elementi, mercè appunto l'ammissione dei capitani della marina mercantile, che alle nuove condizioni più facilmente chiederanno di servire il paese ed il Governo del Re in quella da guerra.

#### Modificazioni alla legge 4 dicembre 1858 intorno all'avanzamento dell'armata di mare.

*Relazione fatta al Senato il 28 giugno 1860 dall'ufficio centrale composto dei senatori GONNET, CASTELLI, RICCI, ORSO SERRA, e DELLA MARMORA, relatore.*

SIGNORI! — Il Governo del Re avendo riconosciuto il bisogno di modificare in alcuni punti la legge attualmente in vigore per l'avanzamento degli ufficiali dell'armata di mare del 4 dicembre 1858, viene con questo progetto di legge a proporvi alcuni mutamenti esposti in cinque articoli.

L'articolo 1° s'aggira sull'avanzamento degli ufficiali di vascello, sotto-direttori del materiale d'artiglieria e delle mac-

chine a vapore della regia marina, i quali non potevano prima conseguirlo, che dopo aver prestato il loro servizio per un tempo determinato a bordo dei legni da guerra nel grado inferiore; ciò che produceva gravi inconvenienti per il servizio ed un pregiudizio ai medesimi. E fin dal 4 aprile 1860 lo stesso Governo per riparare a tali inconvenienti promoveva un decreto reale concepito nei termini stessi del 1° articolo di questo progetto, la di cui conversione in legge viene ora sottoposta alla sanzione del Parlamento.

Il 2° articolo verte sull'avanzamento degli ufficiali di vascello, sotto-direttori degli arsenali, e comandanti dei cantieri nei quali non concorrono le condizioni contemplate negli articoli 15, 16 e 17 della legge suddetta del 4 dicembre 1858; e per questi si provvede in modo bastantemente equo, chè, senza scostarsi da una giusta distinzione tra il merito di quelli che trovansi sottoposti ai pericoli ed ai disagi della navigazione, e quello degli altri che temporariamente adempiono alle loro funzioni nel sopraddetto servizio sedentario, fa così la parte degli uni e degli altri.

Il 5° articolo abbrevia di sei mesi, cioè riduce a 18 mesi il tempo di servizio da farsi a bordo dei regii legni prescritto per la promozione dei guardia-marina di prima classe a sottotenenti di vascello.

Coll'articolo 4° si stabilisce che allorquando le esigenze del servizio lo richiederanno, e che non vi sieno in numero sufficiente guardie-marina di prima classe nelle condizioni contemplate nell'articolo precedente, il Governo del Re potrà ammettere nello stato maggiore generale della regia marina capitani di prima classe mercantili nazionali, nella qualità di sottotenenti di vascello *effettivi*, purchè non abbiano ancora compiuto il trentesimo secondo anno di loro età, ed abbiano superato l'esame sulle materie speciali della marina militare, che sarà determinato per apposito decreto reale.

Col 5° articolo sono abrogati l'articolo 15 ed il terzo capoverso dell'articolo 22 della legge sopra indicata.

Il vostro ufficio centrale, signori, avendo preso in serio e maturo esame tutto il complesso della legge ora presentato, fu unanime nell'accettare per intero i tre primi articoli; come pure riconobbe la convenienza di accordare l'effettività di sottotenente di vascello nello stato maggiore della regia marina in favore dei capitani mercantili di prima classe, che potrebbero essere ora ammessi in virtù dell'articolo 4, mentre prima non vi figuravano che come *ausiliari*.

Ma non vi fu uguale unanimità nell'intendere il modo con il quale si autorizza il Governo del Re a ricorrere alla marina mercantile per supplire alla mancanza assoluta dei guardia-marina di prima classe, forniti dalla regia scuola.

Quattro fra i cinque membri del vostro ufficio centrale, non solo espressero il loro parere, ma si dichiararono mandatari degli uffici che rappresentano e dissero che avrebbero desiderato che il Ministero di marina si fosse in ciò conformato a quanto venne recentemente adottato da quello della guerra per la nuova legge sull'ammissione degli ingegneri e studenti di matematiche nei corpi d'artiglieria e del genio militare (1), cioè che tale facoltà non si concedesse che per il corso del presente anno, non ostando poi, che, se il bisogno persistesse o si rinnovasse, il Ministero di marina ottenesse la medesima facoltà dietro nuova domanda, non parendo conveniente anche

(1) Si riprodoce per norma il preambolo di detta legge:

« Le vacanze avvenute e che siano per avvenire nel corso del presente anno fra i sottotenenti d'artiglieria e del genio, le quali non siano riservate ai sott'ufficiali dell'arma rispettiva, potranno essere occupate, in difetto di allievi idonei degli istituti militari, da giovani che soddisfacciano alle condizioni seguenti: »

per il Ministero stesso di lasciare illimitata tale facoltà ora richiesta da imperiose circostanze, le quali forse non si riprodurranno così spesso; provvedimento da ritenersi come eccezionale e dettato da una dura necessità, il quale non essendo limitato potrebbe essere molto pregiudicevole tanto alla scuola di marina, ora accessibile a tutte le classi di persone, come al bene del servizio della regia marina stessa.

Il signor ministro della marina, interpellato in proposito da due dei membri dell'ufficio centrale, manifestò di voler mantenere i precisi termini dell'articolo 4 del progetto. I quattro membri però, a nome dei quali si fece tale proposta, avendo dichiarato di essere interpreti di più di una voce partita dai loro rispettivi uffici, e di avere essi medesimi la convinzione dell'importanza della richiesta modificazione, persistettero non di meno nel loro divisamento.

Epperò la grande maggioranza dell'ufficio centrale vi propone, signori, che venga modificato l'articolo 4 del progetto di legge nei seguenti termini:

« Art. 4. Allorquando le esigenze del servizio lo richiederanno e che nel corso del presente anno non vi sieno in numero sufficiente guardie-marina di prima classe nelle condizioni contemplate nel precedente articolo, il Governo potrà ammettere nello stato maggiore della regia marina capitani di prima classe mercantili nazionali nella qualità di sottotenenti di vascello *effettivi*. »

*NB.* — La modificazione proposta non fu ammessa dal Senato.

### Maggiore spesa alla categoria 40 del bilancio 1859 del Ministero dei lavori pubblici (Personale delle strade ferrate).

*Progetto di legge presentato alla Camera il 26 maggio 1860 dal ministro delle finanze (VEGEZZI).*

SIGNORI! — Per le spese del personale di manutenzione e di esercizio delle strade ferrate durante l'anno 1859 veniva stanziata, alla categoria n° 40 del bilancio del Ministero dei lavori pubblici, la somma di L. 2,520,520.

Successivamente, ed in vista dell'esercizio che il Governo assunse a partire dal 1° luglio 1859 delle ferrovie di Stradella e Cuneo, venne con legge del 20 agosto dello stesso anno concesso un credito supplementare di L. 650,000, per cui il fondo definitivamente assegnato alla mentovata categoria rilevò a L. 3,150,520, col quale speravasi di poter convenientemente provvedere ad ogni esigenza del servizio.

Liquidatesi però in ora le spese occorse durante l'intera annata 1859, si venne a riconoscere che, non ostante quel suppletivo stanziamento, havvi ancora difetto di fondi per la concorrente di L. 56,765, spiegata dall'unito deconto.

Questa eccedenza di spesa particolarmente si debbe attribuire al notevole maggiore sviluppo preso dal servizio delle merci, dacchè più libere si resero le comunicazioni colla Lombardia.

Preme in ora di regolarizzare siffatta spesa, il che non può altrimenti aver luogo che colla concessione di un nuovo credito supplementare; perciò si fa preghiera alla Camera di voler dare la sua approvazione al seguente

#### PROGETTO DI LEGGE.

*Articolo unico.* È autorizzata la maggiore spesa di L. 56,765 alla categoria *Personale*, inscritta nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1859 sotto il numero 40.

*Situazione della categoria 40 del 1859*

Personale - Strade ferrate (*Spese d'esercizio*)

Somma assegnata nel bilancio alla cat. 40 L.	2,520,520	»
Credito concesso con regio decreto 20 agosto 1859 . . . . .	650,000	»
<b>Totale . . . . .</b>	<b>L. 3,150,520</b>	<b>»</b>
Pagamenti eseguiti a tutto il 6 maggio 1860	3,149,869	63
<b>Restano disponibili . . . . .</b>	<b>L. 450 57</b>	
<b>Rimborso da darsi ai cassieri di:</b>		
Torino a saldo della 1 <sup>a</sup> e 2 <sup>a</sup> quindicina di dicembre 1859 . . . . .	9,502	51
Torino a saldo pel 4 <sup>o</sup> trimestre feriti in servizio . . . . .	2,101	84
Novi a saldo pel carico e scarico merci per 7 mesi . . . . .	1,958	64
Genova a saldo della 2 <sup>a</sup> quindicina di dicembre operai . . . . .	16,701	19
Mortara a saldo della 1 <sup>a</sup> quindicina servizio manutenzione Vigevano . . . . .	582	»
Novara a saldo pel carico e scarico merci pagate a costo . . . . .	540	49
Arona a saldo imbarco e sbarco viaggiatori, valori e merci per dicembre . . . . .	5,798	92
Somma a calcolo per minute spese impreviste	249	98
<b>Totale . . . . .</b>	<b>L. 57,215</b>	<b>57</b>
Deduzione del fondo come sovra disponibile	450	57
<b>Deficienza . . . . .</b>	<b>L. 56,765</b>	<b>»</b>

Maggiore spesa alla categoria 40 del bilancio 1859 del Ministero dei lavori pubblici (Personale delle strade ferrate).

*Relazione fatta alla Camera l'11 giugno 1860 dalla Commissione composta dei deputati TEGAS, KRAMER, RESTELLI, BERTINI, AMEGLIO, CAPRIOLI, GIOVANOLA, BRIZIG-FALLETTI, e VALVASSORI, relatore.*

SIGNORI! — L'anormalità de' tempi porta seco anche l'anormalità dei bilanci. Il presente progetto di legge ne è una prova innegabile. Il Ministero dei lavori pubblici stanziava alla categoria n° 40, per le spese di manutenzione e di esercizio delle strade ferrate dello scorso anno 1859, la somma di lire 2,520,520.

In seguito, non bastando quella somma, dovette colla legge 20 agosto dello stesso anno stanziare un credito supplementare di lire 650,000, in vista dell'assunto esercizio dal 1° luglio 1859 delle ferrovie di Stradella e di Cuneo, sperando con quella somma di poter convenientemente provvedere ad ogni esigenza del servizio.

Detta previsione e detto stanziamento non bastarono, poichè, venutosi alla liquidazione delle spese occorse durante la intiera annata 1859, si riconobbe e si constatò esistervi ancora difetto di fondi per la concorrente somma di L. 56,765, come consta dal deconto unito al presente progetto di legge presentato dal Ministero.

La vostra Commissione, riconoscendo per la estesa rete delle nostre ferrovie nazionali, e massime per il maggiore

sviluppo preso dal servizio delle merci per l'unione delle medesime colla Lombardia, essersi aumentata in proporzione la eccedenza di spesa, ed avendo trovato esatto e giustificato il suddetto unito deconto, ed affinché venga regolarizzata la suddetta spesa, unanime vi propone l'approvazione di questa somma supplementare e dell'unico articolo di legge sì e come venne dal Ministero proposto, non senza far osservare che, se vi fu eccedenza di spesa, verrà questa abbondantemente ricompensata nella parte attiva del bilancio delle strade ferrate.

Qui avrebbe fine la relazione; senonchè alcuni uffizi avendo colta quest'occasione per raccomandare a mezzo del loro commissario al Ministero dei lavori pubblici lo studio pronto ed accurato per il miglior passaggio delle alpi elvetiche, ed altri di chiedere spiegazioni allo stesso Ministero se erasi adempito all'assuntosi obbligo di ritenere il personale delle ferrovie di Stradella e di Cuneo, e massime quello che generosamente si offerse di prender parte alla guerra dell'italiana indipendenza, con affidamento di essere riammesso nell'impiego a guerra finita, la vostra Commissione dovette occuparsi di queste istruzioni.

In merito però alla prima, cioè allo studio del passaggio delle alpi elvetiche, le dichiarazioni del Ministero dei lavori pubblici fatte alla Camera, e la presentazione del relativo progetto di legge fatta in una delle ultime tornate, dispensarono la Commissione da ogni ulteriore richiesta.

In quanto all'impiego del personale, l'onorevole ministro diede le più ampie spiegazioni ed assicurazioni di attenersi agli obblighi assuntisi.

(Vedi le relazioni del ministro e dell'ufficio centrale al Senato, a pag. 161.)

**Maggiore spesa sul bilancio 1859 ed anni precedenti del Ministero delle finanze per il debito vitalizio da accertarsi.**

*Progetto di legge presentato alla Camera il 28 maggio 1860 dal ministro delle finanze (VEGEZZI).*

SIGNORI! — Con regio decreto del 20 corrente mese di maggio venne assegnata al cavaliere avvocato Tommaso Fossati, già intendente generale, l'annua pensione di L. 2,929 51, cui aveva diritto a termine delle leggi a far tempo dal 17 aprile 1855, giorno in cui veniva collocato a riposo.

Debbesi in ora provvedere al pagamento degli arretrati di tale pensione; e siccome non havvi alcun fondo disponibile per gli anni precedenti il 1859 a quella categoria del bilancio del Ministero delle finanze che concerne il debito vitalizio da accertarsi, così occorre l'autorizzazione della necessaria maggiore spesa, la quale è accertata in L. 16,714 48 per gli anni cinque, mesi otto e giorni quattordici, decorsi dal 14 aprile 1855 a tutto dicembre 1858.

Lo schema di legge che si ha l'onore di rassegnare all'approvazione della Camera è diretto ad ottenere l'autorizzazione di questa maggiore spesa.

**PROGETTO DI LEGGE.**

*Articolo unico.* È autorizzata la maggiore spesa di lire 16,714 48 alla categoria n° 25-D del bilancio del Ministero delle finanze per l'esercizio 1859, anni precedenti, colla denominazione: *Debito vitalizio da accertarsi dal 1° ottobre 1857 a tutto dicembre 1859*, relativa al Ministero dell'interno.

**Maggiore spesa sul bilancio 1859 ed anni precedenti del Ministero delle finanze per il debito vitalizio da accertarsi.**

*Relazione fatta alla Camera il 12 giugno 1860 dalla Commissione composta dei deputati MASSARI, CHIAPUSSO, MONTEZEMOLO, MORANDINI, DEBENEDETTI, MENOTTI, BORGATTI, GIUDICI, e MONTICELLI, relatore.*

SIGNORI! — L'intendente generale cavaliere Fossati fu collocato a riposo con regio decreto 17 aprile 1855, che lo autorizzava a presentare i propri titoli per conseguire quell'annua pensione cui aveva diritto.

Sia perchè il cavaliere Fossati sperasse di poter prestare ancora utili servizi, sia perchè, in seguito a quelli prestati straordinariamente nel ducato di Parma durante l'anno 1848, egli credesse invocare il disposto dell'articolo 12 del regio brevetto 21 febbraio 1855, per ottenere una pensione maggiore di quella che gli assegnavano gli anni di servizio, la liquidazione definitiva della pensione non fu stabilita che col regio decreto 20 maggio del corrente anno, nella somma di L. 2,929, 51 annue.

Esistendo, per gli anni 1859 e 1860, in bilancio i fondi opportuni pel pagamento di detta somma, mancando però quelli necessari per provvedere agli arretrati dal 17 aprile 1855 a tutto l'anno 1860, calcolati in L. 16,714 48, il Ministero ne faceva richiesta con questo progetto di legge, che la Commissione propone di sancire.

A compiuto soddisfacimento del ricevuto mandato, essa deve però avvertire come gli uffizi della Camera non reputino opportuno, a cagione del moltiplicato lavoro per oggetti di pochissima importanza, nè forse troppo conveniente alla dignità del Parlamento, il presentare separatamente simili progetti di maggiori spese, i quali, non potendo dar luogo a contrasti e discussioni, avrebbero più naturalmente dovuto essere riuniti in un solo progetto di legge, a tenore di quanto praticavasi per l'addietro, con risparmio di tempo, lavoro e spesa.

(Vedi le relazioni del ministro e dell'ufficio centrale al Senato, a pag. 161.)

## **Spesa straordinaria sul bilancio 1860 del Ministero dei lavori pubblici per riparazioni alla sponda sinistra del Po presso Cizzolo.**

*Progetto di legge presentato alla Camera il 28 maggio 1860 dal ministro delle finanze (VEGEZZI).*

SIGNORI! — Una forte corrosione repentinamente sopravvenuta nella sponda sinistra del Po a fronte dell'abitato di Cizzolo, frazione del comune di Viadana nella provincia di Cremona, richiese pronte disposizioni di necessari ripari riconosciuti e dichiarati di somma urgenza.

Per l'esecuzione di simili opere di riparo occorrenti lungo le arginature e le sponde del Po, nella provincia di Cremona, è in vigore un contratto stipulato tra il Governo austriaco ed il signor Luigi Bondurri, cui furono quelle opere deliberate con atto 16 aprile 1855.

I capitoli d'onere annessi all'atto di deliberamento regolano le condizioni di esequimento dei lavori d'acqua sui fiumi Po, Mincio, Oglio, Secchia, Mella e Chiese nella provincia di Man-

tova, e pei fiumi Po ed Oglio anche in una parte della provincia di Cremona.

All'appaltatore fu perciò dato incarico di procedere alle riparazioni di cui si tratta sulle basi stabilite da apposito progetto compilato dall'ingegnere locale ed approvato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, in adunanza del 31 marzo ultimo scorso.

Giusta i risultamenti di regolare perizia, la spesa necessaria per tali opere rileva a lire 45,854 22, per la quale non havvi fondo sul bilancio 1860, del Ministero dei lavori pubblici per le provincie lombarde, giacchè la somma di lire 46,000, stanziata alla categoria n° 39 di quel bilancio, è destinata per altre opere di ordinaria riparazione occorrenti nel riparto 5° di Viadana.

Essendo per conseguenza necessaria la concessione di un credito supplementare per l'indicata somma di lire 45,854 22, si è compilato l'unito progetto di legge, che si sottopone all'approvazione della Camera.

### **PROGETTO DI LEGGE.**

Art. 1. È autorizzata la spesa straordinaria di L. 45,854 22, per riparazioni alla sponda sinistra del Po presso Viadana nella provincia di Cremona.

Art. 2. Per l'applicazione di tale spesa è istituita apposita categoria sul bilancio 1860 del Ministero dei lavori pubblici per le provincie lombarde col n° 56ter: *Ripari all'arginatura sulla sponda sinistra del Po, in fronte al paese di Cizzolo nella provincia di Cremona.*

## **Spesa straordinaria sul bilancio 1860 del Ministero dei lavori pubblici per riparazioni alla sponda sinistra del Po presso Cizzolo.**

*Relazione fatta alla Camera il 14 giugno 1860 dalla Commissione composta dei deputati OLDOPREDI, KRAMER, CANALIS, MORANDINI, RICCI VINCENZO, MONTICELLI, BEGALLOSSI, MACCABRUNI, e RUSCONI, relatore.*

SIGNORI! — Il progetto di legge, che ora viene sottoposto alla vostra approvazione, riflette la spesa occorrente per le riparazioni alle arginature di Po, di fronte a Cizzolo, tendenti ad arrestare le repentine nuove corrosioni per parte di quel fiume, manifestatesi in febbraio ultimo scorso.

Alle riparazioni delle arginature in frodo si provvede, a seconda della diversità dei casi, ora col sistema, d'ordinario più economico, delle costruzioni in ritiro, ora con quello, di consueto più dispendioso, dei fascioni.

Per informazioni, che si ottennero dal Ministero dei lavori pubblici, risultò alla vostra Commissione che, ad appigliarsi al sistema dei fascioni, prescelto nel caso concreto, il Ministero stesso si indusse per trattarsi della difesa dalle irruzioni del Po, non solo del territorio, ma sibbene anche dell'abitato di Cizzolo, così da vicino minacciato da non porgere congruo spazio per l'esecuzione di opere in ritiro.

Nè sarebbe tampoco possibile l'apportare modificazioni all'adottato sistema dei lavori, giacchè il fondato timore, che una menoma dilazione potesse originare spese d'assai maggiori, obbligò ad intraprendere tosto le opere relative, le quali a quest'ora vennero anche già portate in gran parte ad eseguitamento.

Il Ministero dei lavori pubblici però ha dichiarato di applicare, per opere di simil genere, anche il sistema delle co-



struzioni in ritiro, ogniquale volta ne è addimmostrata la convenienza.

Nulla occorre di osservare riguardo alla spesa, giacchè per la somministrazione e posizione in opera dei fascioni, ad ogni occorrenza, per le arginature di Po ed altri fiumi del Mantovano, esiste apposito normale contratto d'appalto a prezzi unitari, già debitamente approvato dalle preesistenti autorità di Lombardia.

Nè per la spesa medesima vi sarebbe luogo a chiamare a contributo altri cointeressati, essendo che le spese delle arginature del Po nel Mantovano, per apposite leggi del passato secolo collegate con quel sistema censuario, e mantenute in pratica costante osservanza anche sotto il regno d'Italia e la ultimamente cessata dominazione austriaca, si devono sostenere e si sostengono anche sempre in fatto esclusivamente dallo Stato.

La vostra Commissione pertanto, in consonanza all'opinione esternata da tutti gli uffici della Camera, unanime si è accordata nel proporre, come fa, che piacciavi d'impartire la vostra approvazione al progetto di legge del quale è discusso.

Maggiore spesa sul bilancio 1859 del Ministero dei lavori pubblici (Personale delle strade ferrate).

Maggiore spesa sul bilancio 1859 ed anni precedenti del Ministero delle finanze per il debito vitalizio da accertarsi.

Spesa straordinaria sul bilancio 1860 del Ministero dei lavori pubblici per riparazioni alla sponda sinistra del Po presso Cizzolo.

Relazione del ministro delle finanze (VEGEZZI), 21 gennaio 1860, con cui presenta al Senato i progetti di legge approvati dalla Camera addì 15, 16 e 19 stesso mese.

SIGNORI! — Nelle adunanze dei giorni 15, 16 e 19 corrente mese la Camera dei deputati adottava alcuni progetti di legge diretti all'autorizzazione di maggiori spese sul bilancio dello Stato per gli esercizi 1859 e precedenti e pel 1860, cioè:

Nell'adunanza del 15 veniva autorizzata la maggiore spesa di lire 56,765 sul bilancio 1859 del Ministero dei lavori pubblici, con cui provvedere alle verificate maggiori esigenze della categoria 40, concernente il personale delle strade ferrate.

In quella del 16 fu autorizzata la maggiore spesa di lire 16,714 48 occorrente sul bilancio 1859 (anni precedenti) del Ministero delle finanze, per far fronte al pagamento di pensione arretrata a favore dell'intendente generale cavaliere Tommaso Fossati.

Ed in quella del 19 la prelodata Camera autorizzava la spesa straordinaria di lire 45,854 22 sul bilancio 1860 del Ministero dei lavori pubblici per le provincie lombarde onde riparare a guasti cagionati dall'ingrossamento delle acque all'arginatura sulla sponda sinistra del Po, in fronte al paese di Cizzolo nella provincia di Cremona.

I motivi che indussero il Ministero a presentare gli accennati progetti di legge, e la Camera elettiva ad approvarli, sono sviluppati nelle unite relazioni fatte alla Camera stessa.

Nutro quindi fiducia che il Senato, riconoscendo la necessità delle preindicate maggiori spese, vorrà dare favorevole voto all'emanazione delle leggi, i cui progetti ho l'onore di presentarvi per le occorrenti deliberazioni.

Maggiore spesa sul bilancio 1859 del Ministero dei lavori pubblici (Personale delle strade ferrate).

Maggiore spesa sul bilancio 1859 ed anni precedenti del Ministero delle finanze per il debito vitalizio da accertarsi.

Spesa straordinaria sul bilancio 1860 del Ministero dei lavori pubblici per riparazioni alla sponda sinistra del Po presso Cizzolo.

Relazione fatta al Senato il 30 giugno 1860 dall'ufficio centrale composto dei senatori DE CARDENAS, ARRIVABENE, JACQUEMOUD, CACCIA, e FARINA, relatore.

SIGNORI! — Tre distinti progetti di legge per autorizzazione di maggiori spese e spese straordinarie sui bilanci dello Stato venivano contemporaneamente presentati dal signor ministro delle finanze all'approvazione del Senato.

La prima di tali leggi concerne varie spese ascendenti in totale a lire 56,756, delle quali si chiese che fosse aumentata la categoria 40 del bilancio del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1859 intitolata: *Personale*. La distinta di tali spese, unita alla relazione colla quale il progetto venne sottoposto alla Camera elettiva, ne contiene taluna (come per esempio quella di lire 5,798 92 così intitolata: *Arona a saldo imbarco e sbarco viaggiatori, valori e merci per dicembre*), che non sembrava potesse nè dovesse acconciamente figurare nella categoria del personale, ma far parte di una categoria speciale con apposita denominazione di *Servizio dei trasporti*. Questa obbiezione venne affacciata al ministro dei lavori pubblici, il quale rispose che nel bilancio 1859 la categoria *Personale* comprendendo anche il servizio dei trasporti era forza riferirsi ad essa nell'autorizzazione di questa maggiore spesa. L'ufficio centrale, mentre, nel proporvi di autorizzare la richiesta spesa, non disconosce la giustezza dell'osservazione del ministro relativamente al bilancio del 1859, crede però che si debba tenere conto della sua avvertenza nella compilazione dei bilanci avvenire.

Colla seconda delle proposte leggi chiedesi che venga approvata la maggiore spesa di L. 16,714 48 alla categoria 25-b del bilancio del Ministero delle finanze per l'esercizio del 1859 e precedenti, sotto la denominazione di *Debito vitalizio* da accertarsi dal 1° ottobre 1857 a tutto dicembre 1859. Tale somma essendo concessa per far fronte al pagamento di una pensione arretrata non poteva fare oggetto di difficoltà, e quindi l'ufficio fu di avviso di proporre l'adozione.

Col terzo progetto di legge infine si chiede lo stanziamento di lire 45,854 22 per ripari alla sponda sinistra del Po presso Viadana nella provincia di Cremona.

Venne asserito che per apposite leggi del passato secolo collegate con quel sistema censuario e mantenute in pratica costante non vi sarebbe luogo a chiamare a contributo altri cointeressati in quella spesa.

A noi non venne fatto rinvenire tali leggi, ed essendoci per tale oggetto diretti al Ministero dei lavori pubblici, questi non ci seppe addurre che una *antica consuetudine* tradotta in legge colla disposizione dell'articolo 74 sull'ordinamento del servizio delle opere pubbliche del 20 novembre 1859 nel quale si legge che:

« I lavori occorrenti intorno ai fiumi e torrenti arginati, « che sono presentemente eseguiti a cura ed a spesa dello « Stato, continuano ad esserlo col contributo degli interessati « dei rispettivi territorii nella proporzione e secondo gli or- « dinamenti che sono in vigore. »

Non è questa la sola spesa di tale natura che aggravi il bilancio dello Stato, poichè, per tacere di varie altre, per il riparto 5° dello stesso comune di Viadana trovansi già iscritte lire 46,000 per ripari a *froldi* e *pennelli* alla categoria 39 del bilancio pel 1860 delle provincie di Lombardia.

A vero dire l'ufficio avrebbe avuto occasione di rimarcare l'inusitato *laconismo* della perizia, la quale si riduce ad indicare semplicemente il numero occorrente dei fascioni, ed il costo loro, senza alcuna altra specificazione; ma, avuto riguardo all'epoca dell'attuale Sessione ed al danno che può nascere da qualsiasi ritardo occasionato da ulteriori spiegazioni, fu d'avviso che non si dovesse muovere obbiezione al richiesto stanziamento delle lire 45,834 22, dipendentemente dal disposto del sovracitato articolo della legge 20 novembre 1859. Tuttavia egli crede di dovere osservare che il carattere di tale disposizione apparisce manifestamente *transitorio*, siccome quello che, ove la legge dovesse considerarsi duratura in perpetuo, risulterebbe in manifesta contraddizione colle disposizioni dello Statuto, che richiedono parità di trattamento per tutti i cittadini dello Stato.

Ora, ritenuto che le massime che presiedettero alla formazione del censimento di Lombardia sono quelle stesse che servirono di norma al censimento delle antiche provincie dello Stato che maggiormente si trovano alle corrosioni ed inondazioni del Po esposte, riesce affatto inconciliabile colla premessa disposizione dello Statuto il fatto che, mentre le opere di arginatura e ripari al Po sono in Lombardia esclusivamente a carico dello Stato, trovinsi invece nelle antiche provincie a carico dei soli possessori dei terreni vicini al fiume e che dai ripari ritraggono un immediato vantaggio.

Questa disparità di trattamento poi risulta anche più grave ove si ponga mente che anche nelle provincie dell'antico ducato di Parma e Piacenza i ripari al Po sono esclusivamente a carico dei proprietari che riscuotono da essi un maggiore o minore vantaggio immediato; dimodochè può dirsi che, mentre le arginature e ripari della sponda sinistra del fiume sono a carico esclusivo dello Stato, quelli della destra invece che vi sta rimpetto sono a totale carico dei proprietari interessati.

L'ufficio centrale è d'avviso che l'aver richiamato l'attenzione del ministro sulla indicata disparità di trattamento dei cittadini delle varie provincie dello Stato possa bastare, perchè i sentimenti di giustizia distributiva dai quali il Ministero stesso è certamente animato facciano sentire la necessità che contemporaneamente al progetto di perequazione delle imposte prediali delle varie provincie ne venga altresì studiato e preparato uno che, anche nelle spese delle arginature, ponga in eguale condizione i cittadini delle varie provincie dello Stato, affine di sottoporlo all'approvazione del Parlamento tosto che egli riprenda i lavori dell'attuale Sessione. L'ufficio si astiene quindi dal formolare e sottoporre all'approvazione del Senato alcun ordine del giorno a tale riguardo, come si astiene altresì dall'emettere alcun preavviso sulle basi da adottarsi in proposito, onde conciliare i diritti ed i doveri della generalità dello Stato con i diritti e doveri dei proprietari dei terreni lungo le sponde del Po, ed altri fiumi arginati o navigabili.

## Promulgazione nelle provincie toscane di alcuni articoli del Codice penale sardo e di altri della legge sul Consiglio di Stato.

*Progetto di legge presentato alla Camera il 24 maggio 1860 dal ministro di grazia e giustizia (CASSINIS).*

SIGNORI! — Come è fermo proposito del Governo del Re che sia rispettata la santità della religione, così è deciso suo intendimento, anzi rigoroso suo dovere, il non permettere che la medesima si faccia servire ad istrumento di agitazione contro le istituzioni e le leggi dello Stato, od a pretesto per turbare la coscienza pubblica o la pace delle famiglie.

In uno Stato come il nostro, che si regge a libertà, il potere esecutivo, non avendo altri mezzi a tutelare la sicurezza sociale fuori quelli che gli sono dalle leggi attribuiti, dopo la pubblicazione dello Statuto, si dovette proporre e fu quindi approvata e promulgata la legge 5 luglio 1854, di cui gli articoli 2 e 3 sono ordinati a reprimere gli abusi commessi dai ministri della religione nell'esercizio del loro ministero.

Essi come tutti gli altri cittadini vanno soggetti alle generali leggi dello Stato; ma, quando si valgono della loro missione spirituale ad uno scopo politico e di partito contro l'ordine pubblico, commettono un fatto in cui concorrono gli elementi di uno speciale reato, e non debbe perciò il medesimo lasciarsi scevro di pena.

Quindi è che molto assennatamente nell'anno ora scorso, compiendosi l'opera della revisione del Codice penale, vi si rifiusero negli articoli 268 e 269 le dianzi accennate disposizioni della legge 5 luglio 1854.

Per tal modo queste disposizioni di legge, mentre hanno il loro fondamento in un principio eminentemente morale e sociale ad un tempo, vengono a formar parte del nostro diritto pubblico positivo, ossia di quel diritto che non potrebbe non essere uniforme in tutto lo Stato.

Voi sapete, o signori, come il nuovo Codice penale vigente nelle antiche provincie del regno, nella Lombardia e nell'Emilia, noi sia egualmente in Toscana, retta tuttavia in tal parte dal Codice che vi promulgava il granduca Leopoldo II il 20 giugno 1835.

Ora in quel Codice mancano disposizioni somiglianti a quelle sovraenunciate del Codice sardo, le quali, se sono giuste ed utili per se stesse a tutela dell'ordine e della sicurezza sociale, non è bisogno ch'io dica quanto nei tempi presenti siano opportune, e il siano, come in ogni altra parte del regno, così parimente nella Toscana; ond'è convenienza e necessità che vi siano pubblicate.

Per le stesse ragioni vuolsi estendere alla Toscana il disposto dall'articolo 270 del nuovo Codice penale, in cui è punita col carcere estensibile a sei mesi, o con multa estensibile a L. 500, « qualunque contravvenzione alle regole vigentisopra la necessità dell'assenso del Governo per la pubblicazione od esecuzione dei provvedimenti relativi alla religione dello Stato od agli altri culti. »

Stabilisce l'articolo 18 dello Statuto che « i diritti spettanti alla podestà civile in materia beneficiaria, o concernenti all'esecuzione delle provvisioni di ogni natura provenienti dall'estero, saranno esercitate dal Re. »

Spetta pertanto alla prerogativa reale il determinare le regole per la pubblicazione e l'esecuzione dei provvedimenti d'ogni natura provenienti dall'estero; ma spetta alla legge il darvi la opportuna sanzione penale, e questo appunto è l'ufficio del mentovato articolo 270.

Non è a tacersi che le regole stesse già erano vigenti in Toscana (1) come erano presso di noi anche prima della promulgazione dello Statuto; il perchè il riferito articolo 18 dello Statuto riconferma sostanzialmente un antico principio. Non egualmente poi il Codice penale toscano ne contiene la necessaria sanzione; ragion vuole perciò che ad essa pure si estenda l'attuazione del riferito articolo 270 del Codice sardo.

Derivano pure dagli stessi principii, e formano per così dire complemento del nostro diritto positivo sopra questa materia le disposizioni contenute negli articoli 19, 20 e 21 della legge 30 ottobre 1859, n° 3707.

L'articolo 19 attribuisce al Consiglio di Stato sedente nella capitale del regno il « pronunciare in assemblea generale sui provvedimenti relativi alle attribuzioni rispettive della potestà civile ed ecclesiastica. »

L'articolo 20 ne segna le occorrenti norme di procedura.

L'articolo 21 poi dichiara spettare allo stesso Consiglio riunito in assemblea generale il « pronunciare sui sequestri di temporalità e sugli altri atti provvisionali di sicurezza generale, » aggiungendo che « in caso d'urgenza può sugli atti provvisionali pronunciare la sezione di grazia e giustizia ed affari ecclesiastici. »

Il bisogno che in una ben ordinata società civile sia aperta via legale ad ottenere annullati quegli atti con cui la potestà ecclesiastica usurpi i diritti appartenenti al potere politico e sia la medesima contenuta nei limiti che le sono naturalmente assegnati dallo scopo della sua istituzione, dettava le disposizioni or riferite, le quali trovansi nelle leggi e nelle tradizioni non pur nostre, ma di Francia (2) e di altre nazioni.

In correlazione adunque ai suindicati principii, a soddisfazione dei bisogni suespressi, ed affinchè in caso di eccesso di potere, ossia di *abuso*, siavi uniformità non solo circa i provvedimenti a darsi, ma anche circa l'autorità che li abbia ad emanare, ei conviene applicare alla Toscana le prescrizioni, le norme di competenza e di giurisdizione che, vigenti in tutte le altre provincie del regno, sono consegnate nei mentovati articoli 19, 20 e 21 della legge 30 ottobre 1859.

Per ultimo è da avvertire come, non potendo, di regola generale, secondo il Codice toscano (art. 22), la multa eccedere le lire 2,000, indi sia sorto il bisogno di dichiarare che la multa di cui nel citato art. 269 si possa estendere a lire 3,000 in conformità dell'art. 61 del nuovo Codice penale.

(1) Nell'istruzione che il granduca Leopoldo I dirigeva alla reggenza di Toscana, il 17 febbraio 1790, sono notevoli le seguenti parole:

« Non si farà innovazione nel sistema ed ordine veglianti in materia ecclesiastica, e si terranno fermi tutti gli ordini stabiliti in quanto alla giurisdizione con avere in vista . . . di tener fermo nel non accettar foglio, dispensa, nè breve alcuno proveniente da Roma senz'al *exequatur* del segretario del regio diritto. » (Zoni, *Storia civile di Toscana*, vol. II, pagina 513.)

Con lettera circolare del 26 settembre 1784 furono dichiarati inefficaci i privilegi, le prerogative e le onorificenze accordate dai generali ai loro religiosi, non eccettuati i superiori di qualunque altra potestà ecclesiastica, qualora non siano confermati dal regio *exequatur*.

Con circolare dell'ottobre del 1777 fu inibito di accordar il regio *exequatur* alle dispense di Roma per lo scioglimento degli impedimenti canonici per l'abilitazione delle persone ad essere ammesse nel clero, pel conseguimento de' benefici, per le promozioni agli ordini sacri od alle chiese curate, o per difetto di età e fuori dei termini prescritti dai canoni, per le coadiutorie e rinunzie a favore di persona certa senza prima chiederne la permissione, la quale sarebbe accordata ogni qual volta si verificasse l'utilità.

(2) Legge 18 germile anno x.

Questo, o signori, è il progetto di legge che ho l'onore di presentarvi; i motivi che vi esposi per provarne la necessità ne appalesano pure la urgenza, quindi vi rivolgo preghiera perchè vogliate sollecitamente sottoporlo alle vostre deliberazioni.

#### PROGETTO DI LEGGE.

*Articolo unico.* Saranno pubblicati nelle provincie di Toscana gli articoli 268, 269 e 270 del Codice penale approvato con legge del 20 novembre 1859, non che gli articoli 19, 20 e 21 della legge sul Consiglio di Stato del 30 ottobre 1859, n° 3707.

Il *maximum* della multa, di cui nell'articolo 269 di detto Codice, è di L. 3,000.

Promulgazione nelle provincie toscane di alcuni articoli del Codice penale sardo e di altri della legge sul Consiglio di Stato.

*Relazione fatta alla Camera il 15 giugno 1860 dalla Commissione composta dei deputati MARI, MANCINI, POERIO, DE GIULI, TECCHIO, TONELLO, ANDREUCCI, ARMELONGHI, e PANATTONI, relatore.*

SIGNORI! — Poichè la Toscana venne a far parte del nuovo regno italiano, ed ottenne i benefizi politici che dallo Statuto derivano, fu conseguente l'estendere a quella provincia le istituzioni e le leggi che appartengono al diritto pubblico, e quelle che ne formano il complemento.

Non ha potuto dunque la vostra Commissione trovarsi esitante o divisa intorno all'approvazione del progetto, col quale il Governo chiedeva di pubblicare in Toscana gli articoli 19, 20, 21 della legge sul Consiglio di Stato del 20 ottobre 1859, e gli articoli 268, 269, 270 del Codice penale, approvato con la legge successiva del 20 novembre.

Tendono infatti le citate disposizioni della legge sul Consiglio di Stato a stabilire forme giuridiche, e a designare e norme e provvedimenti adottabili ogni qual volta l'esercizio dell'autorità ecclesiastica, uscendo dai giusti suoi limiti, trascorresse in abusi contro le prerogative del potere civile.

E le sanzioni contenute negli enunciati articoli del Codice penale determinano la misura di quelle repressioni, che possono divenire necessarie in due casi distinti. Il primo caso è quando i ministri della religione dello Stato, o di altro culto qualsiasi, contravvenissero alla necessità dell'assenso governativo (*exequatur*) per le pubblicazioni e pei provvedimenti esteriori; ed il secondo caso è quando quei ministri, cangiando in istrumento di sociali disturbi l'esercizio morale e benefico della sacra loro missione, facessero pubblicamente discorsi, scritti, atti e rifiuti contro le leggi e le istituzioni dello Stato, e contro i provvedimenti di pubblica autorità.

Dovendo attualmente dicutersi la sola convenienza di estendere alla Toscana la osservanza di codeste leggi, già vigenti nelle vecchie provincie, e modernamente pubblicate anche nella Lombardia e (almeno in parte) nell'Emilia, non sarebbe opportuno che la Commissione ripigliasse a dimostrarne la ragione; poichè questa fu di già solidamente stabilita, ed oggimai è generalmente riconosciuta, anzi apparisce perfino legittimata dai risultati d'una felice esperienza.

Tuttavia è utile e gradito ricordare che, guardando alla storia dei popoli inciviliti, e consultando le non discordi dot-

trine de' moralisti e de' pubblicisti, trovasi ricevuto comunemente che allo Stato appartenga il diritto, ed alle autorità politiche incumba l'obbligo di mantenere, in faccia a tutti gl'individui, e senza distinzione di classi e di ministeri, l'integrità, il rispetto e la osservanza di quelle istituzioni, leggi e provvedimenti, che tutelano ad un tempo la libertà, l'ordine pubblico e l'armonia giuridica di tutti gli elementi sociali.

In quest'armonia d'istituzioni, di leggi e di provvedimenti politici trovano libertà, protezione e rispetto anche i ministri della religione dello Stato e degli altri culti riconosciuti; e ve la trovano nell'esercizio legittimo delle loro funzioni, sia che si raggirino nel cerchio dell'autorità che veramente loro compete, sia che adempiano pubblicamente le forme del rito cui si trovano addetti. Ma appunto per questo la società, ed il Governo che l'amministra, sono abilitati e perfino costretti a reclamare una giuridica reciprocità di osservanza e di rispetto.

Infatti, se per mala ventura i ministri della religione e dei culti deliberatamente imprendessero a voler sorpassare i limiti dell'autorità loro, convertirebbero la libertà in licenza, ed alla propria giurisdizione surrogerebbero l'abuso e l'invasione delle prerogative civili. Or questo è ciò che trovasi precisamente previsto nelle disposizioni della legge sul Consiglio di Stato.

Peggio poi accadrebbe se quei ministri, non come privati cittadini, ma nell'esercizio delle loro funzioni, pubblicamente relutassero o si permettessero attacchi e provocazioni contro gli ordini e le autorità dello Stato, e contro provvisori delle quali non può essere giudice altri che il potere politico; imperocchè allora è manifesto che i ministri medesimi si sottoporrebbero ultronei alla sanzione della legge, osando provocarla e presumendo d'infrangerla. E questo è appunto ciò che si trova previsto e represso negli articoli del Codice penale, dei quali si chiede ora la pubblicazione in Toscana.

Codesti articoli non sono nuovi; ma vennero trasfusi nel Codice del 1859, traendoli da una legge speciale che il Parlamento discusse con maturità e dottrina nella Sessione dell'anno 1854. Pertanto la ragionevolezza e giustizia delle sanzioni contenute in quegli articoli fu già solennemente accertata; e dopo l'autorità di legge e la esecuzione che quegli articoli ottennero fino ad oggi sarebbe tanto imprudente quanto inopportuno il ripigliarne l'esame. Tanto più che la odierna proposta non ad altro ci richiama, se non a deliberare sulla convenienza di applicarli in Toscana, ove nulla esiste di analogo, e dove la legislazione fondamentale del regno italiano vuolsi ridotta comune.

Altronde, per rimanere tranquilli sulla legalità e convenienza delle disposizioni predette, basta ricordare che qualche secolo avanti gli statuti costituzionali (pei quali la libertà si associa alla legalità) fu pratica comune dei popoli più civili e religiosi di adottar provvedimenti, onde riparare agli abusi commessi dai funzionari ecclesiastici male adoperando o sorpassando l'autorità loro; come pure onde reprimere le resistenze e le delinquenze da essi commesse nel pubblico esercizio del loro ministero. Niuno ignora le relative ordinanze, statuti, regolamenti e pragmatiche; come anche le tante ed autorevoli opere d'insigni scrittori, e le decisioni dei Parlamenti, Consigli e Senati su questa materia.

Ben s'intende come dovesse essere ritenuta ovunque indispensabile e praticata costantemente la repressione dei fatti delittuosi. Ma non fu meno accertato e praticato l'annullamento e la emenda di ogni soverchianza illegale dei ministri ecclesiastici, che suoleva designarsi coi titoli di *appello per abuso*, *protezione regia*, *ricorso al principe*.

Senza rimontare agli usi dell'impero bizantino, ed a san'tAtanasio, che non esitò a ricorrere dal concilio di Tiro, e senza citare alcune novelle giustiniane, ed anche certi canoni che sogliono allegarsi in proposito, larga copia di esempi normali potrebbe aversi dalla Francia, Spagna, Polonia (per non ricordare le leggi *Giuseppine* in Austria), e così pure dalle disposizioni e pratiche dei ducati di Milano, di Parma e di Modena, delle repubbliche, del reame di Napoli, e di Sardegna, e delle provincie di là e di qua dalle Alpi soggette al dominio della religiosissima Casa Savoia, non avendo sdegnato denunziare un *Breve* abusivo anche san Francesco di Sales.

Valgano dunque codeste autorevoli tradizioni del diritto pubblico e della coscienza universale a confortarci in una deliberazione, che si limita ad estendere in Toscana codesta lodevole parte di leggi qui vigenti; ed il nuovo regno italico nelle sue prime riforme non sia più timido, nè si faccia più povero dei principati soppressi.

Ma la vostra Commissione non può tacere che, introducendo in Toscana forme di giudizio sugli abusi e misure di penalità, e sulle delinquenze dei ministri della religione e di ogni culto, non altro farete che più legalmente regolare quel tanto di cui Toscana stessa riconobbe sempre i principii.

Nelle rubriche 82, 85, anche lo Statuto fiorentino tutelò la potestà politica contro le fazioni ecclesiastiche. Nè mancherebbe all'uopo, fra tante leggi triste e pessimi bandi, la traccia del *regio diritto* anche durante la dominazione medicea. Ora poi la proposta del Governo del Re in parte ricorda quelle leggi leopoldine che dettero fama mondiale al granducato, e che, riprodotte senza esitanza dalla restaurazione del 1814, non solamente ottennero lunga e tranquilla osservanza, ma resero il clero toscano disciplinato ed esemplare fino agli ultimi tempi.

Vero è che, prescindendo dal *regio diritto*, che fu in Toscana una magistratura moderatrice conservata fino al 1848, era torto specialmente di alcuni Governi dispotici il non avere statuito forme di legalità per verificare, annullare ed emendare gli abusi dell'autorità ecclesiastica, e parimente per sottoporre ad apposita cognizione e repressione i delitti commessi dai ministri della religione e dei culti nell'esercizio delle loro funzioni.

Molto più era difficile che il Codice penale, pubblicato in Toscana il 20 giugno 1853, si spiegasse con disposizioni speciali su codeste delinquenze; imperocchè la dominazione di quel tempo sperò di cattivarsi l'appoggio della curia romana, accettando un tal concordato che, mentre degradava la potestà politica, non curava i dovuti riguardi verso la posizione sociale degli ecclesiastici. L'art. 127 di quel Codice si limitava a generalità, malamente e difficilmente applicabili ai funzionari ecclesiastici, come appunto era accaduto dell'articolo 200 del Codice penale albertino. Bastava infatti al Governo di conservare in sussidio i poteri della sua polizia; ed occorrendogli di sottoporre gli ecclesiastici a criminale punizione, era contento di punirli in confuso e al pari degli altri cittadini.

A questi difetti gravissimi supplisce, con lodevole opportunità, primieramente la disposizione relativa alle attribuzioni del Consiglio di Stato; disposizione di legalità e di tutela che fissa le competenze, le forme e i provvedimenti, e che dà campo alla verità, adito alla giustizia, autorità ed esempio alle risoluzioni.

A ciò parimente supplisce la pubblicazione in Toscana degli articoli 268, 269, 270 del Codice penale; giacchè, invece

degli arresti, reclusione ed esilii, che in altri tempi irregolarmente colpivano i dignitari e i ministri della religione, si dovrà d'ora in poi legalmente premettere la verificaione dei fatti, la discussione delle prove, la libertà delle difese, per quindi far luogo alla solennità del giudizio ed alla precognita e proporzionata irrogazione delle pene.

Molto acconciamente l'arcicancelliere del primo impero francese, discutendo analoghe disposizioni, avvertiva quanto infelici e impotenti sieno i soccorsi della polizia e della giustizia arbitraria; e come, sull'esempio dei Parlamenti (o Senati), giovasse preferire le forme della giustizia e le sanzioni della legge. Nè codeste leggi parvero allora violazione del concordato con Roma; nè la religiosa coscienza dei Borboni esitò a conservare le competenze del Consiglio di Stato contro gli abusi, e le molto rigide repressioni sancite dagli articoli 199 e seguenti del Codice penale del 1810.

Poco diverse da coteste sono le disposizioni e le pene mantenute anche nel Belgio, dove tanto ascendente conserva il partito cattolico.

E non deve obliarsi che (oltre severe disposizioni giurisdizionali) l'articolo 142 delle leggi penali, adottate dal religioso Governo del re delle Due Sicilie, punisce col secondo e terzo grado di prigionia gli ecclesiastici che, per occasione « dell'esercizio del loro ministero, facessero la critica di una legge, di un decreto o di un atto qualunque della pubblica autorità. »

La vostra Commissione è stata dunque unanime sulla convenienza in genere di adottare la proposta del Governo, pubblicando anche in Toscana i prenotati articoli della legge sul Consiglio di Stato, e del Codice penale del 1859. Anzi, essendo stato avvertito che nell'Emilia era di già pubblicato l'intero Codice penale, ma restava tuttora a pubblicarvisi la legge sulle attribuzioni del Consiglio di Stato, parve conveniente alla Commissione che gli articoli 19, 20 e 21 di codesta legge dovessero contemporaneamente pubblicarsi nell'Emilia come nella Toscana, e conseguentemente ne fu fatta una esplicita dichiarazione nel primo articolo del progetto di legge. Imperocchè, trattandosi di disposizioni che attengono in parte al diritto pubblico ed in parte ne regolano il procedimento e le sequele, risulta politicamente opportuno il renderle comuni ad ogni parte del regno.

E sebbene un Consiglio di Stato esistesse in Parma ed uno esista tuttora in Toscana, la Commissione ha creduto evidente, anche senza bisogno di specificarlo nel progetto di legge, che i reclami per abuso di potestà dovessero tutt'portarsi davanti al Consiglio di Stato, cui spetta una giurisdizione suprema istituita nel regno a tenore della legge del 1839. La Commissione ha bensì ritenuto per manifesto che deva provvisoriamente restare alla Corte di cassazione della Toscana la missione di derimere, come ha fatto fin qui, quei conflitti meramente giudicati che possono elevarsi tra le curie ecclesiastiche ed i tribunali comuni nell'esercizio delle competenze rispettive.

Si è poi trovato indispensabile non solamente di trasportare in un secondo articolo di legge la progettata estensione alla Toscana degli articoli 268, 269 e 270 del Codice penale, ma anche di aggiungervi altre dichiarazioni e disposizioni, che si ravvisarono necessarie per l'applicazione degli articoli stessi.

Esaminate le quistioni che si affacciavano sotto questo punto di vista, la Commissione ha dovuto rammentarsi quanto venne osservato e discusso in occasione della proposta per la pubblicazione in Toscana della legge sulla stampa. Conseguentemente, onde non riprodurre in altri termini avvertenze

congeneri, basterà qui rilevare che, se occorsero spiegazioni ed aggiunte al progetto anzidetto, benchè la Toscana non fosse nuova alle leggi sulla stampa, sarà per lo meno altrettanto opportuno di fare dichiarazioni ed aggiunte nel presente progetto, che tende a introdurre in Toscana disposizioni non praticate finora.

Niuna variazione era da farsi alla istruzione ordinaria dei processi criminali, ed al consueto ordinario delle cause nella Toscana, in riguardo ai delitti di cui venissero accusati i ministri della religione dello Stato e di ogni altro culto riconosciuto. Tuttavia bisognava ritenere la competenza delle Corti d'assise stabilita in questa materia dall'articolo 9, n° 4, del Codice di procedura penale; e conseguentemente occorreva di farne una esplicita dichiarazione, affinchè la legge fosse eseguita in Toscana come nelle altre provincie del regno. Nè poteva essere diversamente, ognoraquando gli articoli 268, 269 del Codice penale del 20 novembre 1859 vennero considerati di una importanza politica, in quanto colpiscono offese fatte dai funzionari ecclesiastici al diritto politico dello Stato. Ma, siccome sulla formazione delle Corti d'assise in Toscana e sui loro procedimenti era già iniziata la discussione e deliberazione relativamente all'altro progetto di legge sulla stampa, parve opportuno di riferirsi a codesto precedente, inquantochè, appena le Corti d'assise siano provvisoriamente istituite in Toscana per un fine, potranno medesimamente servire anco per l'altro, senza bisogno di riproporre le cose già esaminate e stabilite. Per altro, dopo di aver sentito l'onorevole ministro di giustizia, la Commissione ha considerato che la installazione delle Corti di assise non poteva forse riuscire tanto sollecita da escludere il caso che i predetti articoli del Codice penale avessero ad applicarsi più presto; ed essa perciò ha dichiarato che in tale evento possano giudicare e decidere le regie Corti criminali di Firenze e di Lucca secondo il consueto rito dei loro procedimenti.

In quanto alla penalità comminata dagli stessi articoli 268, 269, 270 del Codice penale, conveniva anzitutto considerare che essi appartenevano ad una legge speciale, deliberata con matura discussione dal Parlamento nel 1854, e di cui non pareva espediente ripristinare l'esame. Era poi susseguita la osservanza di più anni nelle antiche provincie del regno, finchè codesti articoli vennero compresi nel Codice penale del 1859. Ora, siccome non cadeva in esame quel Codice, ma trattavasi unicamente d'introdurre in Toscana le anzidette speciali disposizioni tali quali vigevano sino dal 1854, e di eseguirle adesso con uguaglianza ed uniformità in tutto il nuovo regno, così la vostra Commissione ha ritenuto che non vi fosse luogo a ponderare se e come la comminazione del carcere e della multa stasse in armonia colla scala penale del Codice toscano, ove nulla si contiene di analogo alla legge in discorso.

Conseguentemente trovasi aggiunto nel progetto di questa legge che per l'applicazione ed esecuzione della pena si devono pubblicare in Toscana anche gli articoli 56, 60, § 2, 61, 64, 67 del Codice penale del 1859.

Bensì la vostra Commissione ha ritenuto esplicitamente ciò che già ritenevasi nell'esame della legge sulla stampa, per dichiarare che la pena del carcere irrogabile ai delitti commessi dai ministri della religione dello Stato, o di altro culto qualsiasi, dovesse scontarsi, come nelle altre provincie del regno, senza gli aggravamenti del sistema penitenziario.

Nel presentarvi, o signori, così ridotto il presente progetto di legge, la Commissione vostra ama di esprimere la fiducia che la pubblicazione di queste leggi sia ricevuta in Toscana con quel senno con cui vi si accolsero sempre i provvedimenti

di ordine pubblico e le norme di legalità. Esse infatti, nei paesi costituzionali, sono imprescindibile salvaguardia di libertà e di giustizia in tutto e per tutti.

I ministri della religione dello Stato e dei culti riconosciuti se sono (come esser devono) savi, esemplari ed affezionati alla società civile, riscontrando che si provvede unicamente contro i disordini, e vi si provvede nelle forme legali, saranno i primi a riconoscere che la benefica loro missione è libera sempre e protetta. Imperocchè la legge non vincola e non minaccia quando colpisce soltanto gli abusi e i delitti.

#### PROGETTO DI LEGGE.

Art. 1. Saranno pubblicati ed avranno immediata esecuzione nelle provincie dell'Emilia e della Toscana gli articoli 19, 20 e 21 della legge 30 ottobre 1839 sulle competenze del Consiglio di Stato.

Art. 2. Saranno egualmente pubblicati in Toscana gli articoli 268, 269 e 270 del Codice penale, approvato con la legge del 20 novembre 1839.

Per l'applicazione ed esecuzione delle pene comminate dai medesimi, saranno altresì pubblicati gli articoli 56, 60, § 1, 61, 64, 67 di detto Codice.

La pena del carcere sarà scontata in Toscana, per i casi contemplati dalla legge presente, senza gli aggravamenti del sistema penitenziario.

Art. 3. La cognizione delle cause previste negli articoli 268 e 269 spetterà anche in Toscana alle Corti di assise da istituirsi a forma della legge relativa ai delitti commessi col mezzo della stampa; ma quelle cause che occorresse far decidere prima che sia compiuta la installazione delle Corti di assise saranno portate avanti le regie Corti criminali di Firenze e di Lucca, secondo il consueto loro rito.

#### Promulgazione nelle provincie toscane di alcuni articoli del Codice penale sardo e di altri della legge sul Consiglio di Stato.

*Relazione del ministro di grazia e giustizia (CASSINIS), 21 giugno 1860, con cui presenta al Senato il progetto di legge approvato dalla Camera il 16 stesso mese.*

SIGNORI! — L'uniformità di legislazione in provincie di un medesimo regno è sempre grande beneficio, ma io avviso sia necessità assoluta riguardo a quelle leggi che si attengono al diritto pubblico o ne sono complemento. Dell'urgente bisogno di render uniformi le leggi politiche già io feci parola proponendovi di estendere alla Toscana le leggi sarde sulla stampa: a quelle stesse considerazioni io fo richiamo ora che vi presento il qui unito schema al quale la Camera elettiva già diede favorevole suffragio.

Coll'articolo primo dell'attuale progetto si propone di mandar a pubblicare nelle provincie dell'Emilia e della Toscana, affinchè vi abbiano immediata esecuzione, gli art. 19, 20 e 21 della legge 30 ottobre 1839, i quali attribuiscono al Consiglio di Stato e adeguatamente regolano il modo di promuovere quei provvedimenti che dall'abuso dell'autorità ecclesiastica, che sono ordinati a reprimere, ebbero nome.

In questo autorevolissimo Consesso in cui seggono persone di tanta sperienza e dottrina appena è d'uopo che io ricordi come le appellazioni *ab abusu* ed i provvedimenti che ne sono la conseguenza formino da tempo antico parte del diritto pubblico di questo regno; come questa prerogativa dei nostri Re

sia stata dalla stessa curia romana indirettamente riconosciuta in circostanza assai solenne, vo' dire quando si discusse il concordato del 24 marzo 1727; come dell'esercizio di questo diritto della Corona siano stati investiti prima della succitata legge i magistrati i quali, mentre furono ognora molto ossequenti verso la religione, furono pur sempre gelosissimi custodi di un tal potere e furono sommamente solleciti ed inflessibili nel reprimere quegli atti coi quali l'autorità ecclesiastica venisse ad intraprendere alcuna cosa che potesse in qualche guisa ledere i diritti della società civile; come infine, mutate le sorti del regno, avendo la magistratura cessato di esser corpo politico per restringersi nella cerchia puramente giudiziaria, ed essendosi riordinata la pubblica amministrazione, dovettero i provvedimenti di che trattasi assegnarsi alla competenza del Consiglio di Stato, il quale, anche composto di personaggi gravi per senno e per istudi e deliberando in tali contingenze col concorso di tutti i suoi membri, assicura le più desiderabili guarentigie alla società ed a coloro contro di cui sia l'abuso denunciato.

A Parma, Modena ed in Toscana, il mezzo del ricorso al principe, ossia l'appello per abuso, non era sconosciuto, anzi la storia ce ne porge memorabili esempi onde, mercè l'articolo 1° della proposta legge, viensi a regolare in modo uniforme, ed a richiamare ad un centro comune le tradizioni delle antiche e di una gran parte delle nuove provincie de regno.

Coll'articolo 2 del presente progetto si propone di mandar a pubblicare in Toscana (non nelle provincie dell'Emilia, perchè ivi già sono in vigore) gli articoli 268, 269 e 270 del Codice penale, approvato con legge del 20 novembre 1839, non che altri articoli dello stesso Codice necessari per l'applicazione di quelli avanti accennati.

Negli articoli 268 e 269 si determina la misura delle pene in cui incorrono quei ministri della religione dello Stato, o di altro culto qualsiasi, i quali, obbliando i doveri che li legano alla società civile in mezzo a cui vivono e nella quale trovano protezione, e, cambiando la loro missione di pace e di carità in istrumento di partito e di odii, si erigono con pubblici discorsi a censori delle istituzioni o delle leggi dello Stato, o con fatti od indebiti rifiuti eccitano il disprezzo contro di esse o turbano la coscienza pubblica o la pace delle famiglie. Disposizioni siffatte, come le altre del Codice penale, non sono una minaccia per gli onesti, ma sono l'indispensabile salvaguardia della società contro gli attentati di coloro che intendano a sconvolgerla, manomettendone le leggi e gli ordinamenti.

Nell'articolo 270 contiensi una disposizione che discende dal medesimo ordine di idee. Uno Stato è naturalmente da ogni altro indipendente; quindi il diritto nell'autorità sovrana prima di consentire che siano in esso pubblicate od eseguite provvisioni emanate da una podestà estranea di porle a sindacato affine di accertarsi che nulla contengano di contrario all'ordine pubblico; quindi l'uso dell'*execuatur* che si nelle antiche provincie della monarchia come in quelle di Toscana risale a tempi assai remoti, e che ebbe nuova consecrazione nell'articolo 18 dello Statuto fondamentale del regno.

Questa guarentigia potrebbe tornare inefficace e la legge rimanere lettera morta, se niuna pena incorresse chi vi contravviene, onde opportuna è la sanzione stabilita nel succitato articolo 270, che vuolsi eziandio porre in osservanza in Toscana.

Tutte le surriferite disposizioni del Codice penale sardo sono per la massima parte la riproduzione degli articoli 2 e 3 della legge 3 luglio 1854; onde già avendo il Senato reso

altra volta su di esso favorevole il partito non è dubbio che egli si farà di leggieri persuaso della convenienza di mandarla a pubblicare eziandio in quelle provincie in cui non sono per anco in vigore.

Coll'articolo 3 del progetto (ed è questa l'aggiunta principale fatta dalla Camera elettiva allo schema ministeriale) si deferisce anche in Toscana alle Corti di assisie, da istituirsi a forma della legge relativa ai delitti commessi col mezzo della stampa, la cognizione delle cause previste negli articoli 268 e 269 del Codice penale. Alla proposta di quest'aggiunta ben volentieri io mi associai, perchè m'è avviso che il miglior giudice del danno sociale che da reali di tal natura può derivare si è la pubblica opinione, la quale trova la più sicura sua espressione nei giudici popolari.

Questo è il progetto che ho l'onore di presentarvi: i motivi esposti e quelli più ampiamente svolti da me e dal dotto relatore alla Camera dei deputati vi faranno convinti della sua utilità; epperò io spero, o signori, che non sarà per mancargli l'approvazione vostra.

### Promulgazione nelle provincie toscane di alcuni articoli del Codice penale sardo e di altri della legge sul Consiglio di Stato.

Relazione fatta al Senato il 30 giugno 1860 dall'ufficio centrale composto dei senatori MARZUCCHI, CEPPI, PERZOGGIO, GIOIA, e MUSIO, relatore.

SIGNORI! — La podestà ecclesiastica, in quanto esce dagli intimi rapporti dell'anima con Dio ed entra negli ordini della polizia esterna, ebbe vita nelle leggi riferite nei Codici di Teodosio e di Giustiniano, benedette solennemente da un papa (1), e costituenti il vero fondamento primo del *gius* che dee regolare la coesistenza e le relazioni della Chiesa collo Stato. Quindi a norma di quelle leggi furono ordinati gli stabilimenti territoriali e gerarchici della Chiesa, allorchè nel secolo iv assunse una pacifica e legittima personalità in faccia all'impero; a norma delle stesse leggi, la Chiesa nella sua esterna costituzione si conformò non solo alle cose, idee ed usi dell'ordine civile, ma anche ai nomi tuttodi ritenuti di provincie, diocesi, metropoli; e perfino gli stessi segni d'onore pallio e diadema, poscia ornamento dei papi, erano prima ornamento e furono indi una concessione degli imperatori, i quali ora crearono, ora soppressero, ora modificarono, ora ordinarono diversamente le preminenze e le dignità ecclesiastiche (2).

Caduto l'impero, l'esterna costituzione della Chiesa non cadde già, ma si fortificò con nuovi elementi apprestatile dalla stessa autorità civile, ammettendo vescovi ad uffizi municipali e giurisdizionali, e provvedendo al mantenimento del clero con assegnamenti di beni tuttodi ritenenti il nome di beneficio, sinonimo di feudo. Anzi, mercè questi nuovi sussidi, il clero crebbe a tanta potenza ad avere in quasi tutti gli Stati europei costituito un primario elemento di forza sociale, ed uno dei supremi ordini politici fino al 1789.

All'occhio dei dotti oggi rimane una cosa indubitata, che questo potente colosso era l'opera mista creata dalla politica e dalla pietà del principato cristiano: ma la cosa non apparve così nei tempi in cui tutta idea storica era spenta, ed il sacro fuoco della scienza ardeva appena e non riverberava il suo

lume oltre gli angusti limiti di qualche chiesa e di pochi chiostrì. Allora l'ambizione e l'ignoranza troncarono il filo delle origini prime, e crearono al principato cristiano nella pia e liberale sua opera un ente che non si contentava d'esserne l'emulo, ma aspirava ad essere, volle essere e fu di fatto per qualche secolo il suo dominatore.

Il regno che Carlo Magno fece ai papi, in ricambio di quello che i papi fecero ai Carlovingi, cancellò e stravolse le prime idee storiche, confuse in uno stesso ente fisico due opposte entità morali, il papa ed il re, oppure la sua podestà civile e la sua podestà ecclesiastica: tutto ciò che il papa come re poteva fare dentro il suo Stato si assunse a norma e misura patentemente erronea di ciò che egli non più re poteva fare dentro gli altri Stati ed in tutto l'orbe cattolico: nacquero di là le teorie o gli assurdi involventi il suo universo dominio del mondo e la sua sovranità sovra i re e sovra i concili; e di là nacque pure l'idea che tuttavia ha i suoi apostoli, e che tiene come in conto di atti internazionali i concordati ignorati per i primi 12 secoli dalla Chiesa, e saputi a suo danno e vergogna quando in Pavia fu stretto il patto dell'inquisizione; idea che, abbassando miseramente le cose sacre alla materia contrattuale, si perde in un concetto che scinde l'unità cattolica e crea l'arbitrio di dividere in porzioni disuguali la mistica eredità di Cristo, indivisibile in ogni senso, anche intellettuale, ed a tutti data intieramente tutta.

Una così mostruosa trasformazione di principii e d'idee ha creato lotte tremende che, smembrando la Chiesa, hanno insanguinato la terra, ed il principato civile si è trovato circondato da immensi pericoli tesi con modi più o meno aperti, e talvolta velati perfino sotto la forma di casi di coscienza, come avvenne colla celebre bolla: *In coena Domini*. Nacque quindi la necessità di provvedere alla pubblica sicurezza; ed i Governi sapienti dovettero per legge di propria conservazione, ora collo studio di fini accorgimenti, ora coll'espressa sanzione di apposite guarentigie, provvedere all'ordine, alla pace ed alla incolumità dello Stato.

Di due sorta sono i pericoli che nella soggetta materia possono compromettere od offendere la civile podestà: imperocchè altri nascono nell'interno, altri provengono dall'estero; e due sono i fini, ai quali i medesimi possono tendere; imperocchè altri tendono ad un eccesso illegale dell'autorità ecclesiastica a danno della civile, altri ad un abuso dell'autorità ecclesiastica onde impedire alla civile il libero esercizio della sua sovrana indipendenza. Quindi di due specie dovettero essere anche i rimedi proibenti: altri che un provvedimento estero sia eseguito dentro lo Stato senza previo assenso governativo, altri che nell'esercizio del sacro ministero all'interno non ne vengano trascesi i confini in violazione delle leggi ed ordini fondamentali dello Stato.

La necessità non che la giustizia delle indicate cautele si fa di per sè manifesta. Nel caso in cui si tenti di eseguire dentro lo Stato senza suo previo assenso dei provvedimenti stranieri, avviene una specie di violenza e d'invasione morale; avviene una specie di violazione di territorio che mette due sovrani dentro un medesimo Stato, oppure mette una illegittima e straniera autorità che s'intrude al posto dell'autorità legittima e nativa che si espelle; avviene un attentato ed una specie di aggressione che lo Stato contro il quale lo si esercita ha tutto il dritto d'impedire, se a lui non può essere disconosciuto il più santo dei diritti, quello della difesa. Quindi è sacro non che giusto il fondamento giuridico dell'articolo 270 del Codice penale.

Dallo stesso diritto discende la necessità e giustizia delle altre cautele tendenti ad impedire gl'interni eccessi ed abusi

(1) Leg. 8, *De summa Trinitate*.

(2) Nov. 125. cap. 1, et seq.

del sacro ministero a danno della podestà civile. Questo è il fondamento degli articoli 268 e 269 del Codice predetto e la loro giustizia tocca all'evidenza solo a farne un'analisi breve.

Questi articoli tendono ad impedire che nell'esercizio del suo ministero ed in modo avente pubblicità possa un sacerdote qualunque o con discorsi, o con scritti, o con atti positivi, o con atti negativi censurare le leggi ed istituzioni dello Stato, od eccitarne il disprezzo, o turbare la coscienza pubblica, o turbare la pace delle famiglie, o provocare alla disobbedienza delle stesse leggi ed istituzioni.

Ciascuno dei predetti atti contiene sempre ingiuria ed offesa allo Stato ed in una crescente linea di elementi criminosi può trascendere dall'ingiuria nella ribellione, nella sedizione, nella rivolta, e può giungere in ultima analisi a turbare, corrompere, sconvolgere, sovvertire e scrollare lo Stato dalle sue fondamenta, ed all'ordine sostituirvi l'anarchia.

Ora, se in un bene ordinato sistema legislativo si deve trovare la pena proporzionata per una semplice parola contenente ingiuria od offesa di un cittadino, sarebbe improvvido, illogico ed assurdo che non vi si trovasse una pena per quegli atti che possono in ultima analisi trascendere fino ad annientare la pace, l'ordine e l'esistenza dello Stato. E sarebbe anche più illogico ed assurdo in quanto gli stessi atti si troverebbero nello stesso Codice severamente puniti contro qualunque altro cittadino, e si troverebbero impuniti contro quelli che, rivestiti di carattere religioso, volessero, abusando di esso e resistendo più formalmente a Dio, attentare perfino all'esistenza di quella società civile che in tale loro sacra condizione li protegge anche con un largo apparato di pene.

A chi seriamente voglia oggi considerare le cose e farne un rapporto alle preindicate disposizioni penali, meglio che l'idea di un eccesso si offrirà forse quella di un difetto, ed è l'ommissione della fattispecie in cui non in uno o più punti, non in uno o più sacri ministri della stessa provincia, ma in più provincie dello Stato, ed in diversi gradi della gerarchia si offre la dolorosa coincidenza di atti congeneri rivelanti un comune sistematico e criminoso accordo contro alcune leggi e contro le nostre fondamentali istituzioni. Ma da un lato l'altissimo spirito di Dio, che in immensa maggioranza guida le coscienze dell'italianissimo nostro clero, libera dal timore ch'è possano rinnovarsi scandali siffatti, e dall'altro lato il mio mandato si limita a riferirvi che il vostro ufficio centrale non ha esitato un istante sulla necessità, sulla giustizia e sulla santità delle sanzioni penali in discorso.

Il vostro ufficio non ha neppure dubitato sulla convenienza che le medesime siano estese alla Toscana insieme agli articoli 56, 60, § 1, 61, 64, 67 del Codice penale sardo.

Questi articoli contengono le norme onde il giudice dee regolarsi nell'applicazione delle pene e dei diversi loro gradi. Ora, se un codice nell'ultima sua sintesi dee contenere la suprema formola di un principio risultante dalla coesione ed armonia di tutte le sue parti, parve all'ufficio vostro che, estendendosi alla Toscana alcuni articoli penali del Codice sardo, si dovessero anche estendere alla medesima le norme onde il legislatore volle che il giudice dovesse applicarli. Il legislatore nel determinare le pene dee necessariamente tener conto del modo onde esse devono venir applicate, quindi una cosa resta inseparabile dall'altra, ed estesa la pena deve estendersi anche il suo modo d'applicazione.

Il vostro ufficio ha del pari trovato necessario l'ultimo alinea dell'articolo 2, tendente a che nella espiatione delle pene in discorso non abbiano luogo gli aggravamenti del sistema penitenziario; i quali verrebbero a trovarsi in opposizione non solo coi principii di uniformità legislativa fra una ed altra

provincia e quelli di armonia razionale fra la pena e la sua espiatione, ma anche coi principii che nella intensità e proporzione dei patimenti trovano la misura e la giustizia delle pene.

Nulla l'ufficio crede di dover dire intorno all'articolo 5 ed ultimo della legge, contenente un provvedimento transitorio, del quale è patente la necessità.

La relazione dell'onorevole signor guardasigilli offre il più logico e ricco apparato di argomenti di ogni ordine giustificativi della legge in discorso, specialmente in quanto concerne al suo principio politico, ed alla necessità di estendere anche alla Toscana le attribuzioni del Consiglio di Stato sedente in Torino, confertegli cogli articoli 19, 20 e 21 della legge 30 ottobre 1859.

Quindi, se la necessità di una relazione al Senato giova ad autorizzare le cose qui aggiunte, il rinvio a detta relazione giovi a liberar dalla noia di ridir cose dette.

Per ciò il vostro ufficio centrale, senz'altro aggiungere, ha l'onore di proporvi l'adozione pura e semplice della legge in discorso.

### Spesa nuova sull'esercizio 1860 per l'attuazione del Ministero di agricoltura, industria e commercio.

*Progetto di legge presentato alla Camera il 22 maggio 1860 dal ministro delle finanze (VEGEZZI).*

SIGNORI! — Senza immischiarsi direttamente nelle cose industriali e commerciali, al cui incremento è principalissimo stimolo l'interesse privato, il Governo può e deve da una parte soprintendere all'attuazione ed alla tutela di certe condizioni generali ch'escono dalla sfera dell'individuale attività, quantunque sieno necessarie allo svolgimento delle forze produttive, e dall'altra concorrere così a combattere gli ostacoli naturali che talvolta si oppongono a questo sviluppo, come a rimuovere quegli impedimenti artificiali con cui i pregiudizi, l'errore o l'utilità malintesa lo contrariano o il ritardano.

Quest'azione benefica dell'amministrazione riesce nell'industria e nel commercio non meno utile ed indispensabile di quella che spiegasi in genere sulle altre parti della vita sociale d'un popolo; e l'una e l'altra tanto più valgono per quanto più efficacemente concorrono ad accrescere il *potere* e ad eliminare gli *ostacoli* che, massime nell'ordine economico, sono i due termini della pratica libertà.

Or questa duplice ed importante incumbenza del Governo diventa al certo di maggior rilievo in uno Stato come il nostro, il quale componesi di provincie in ciascuna delle quali l'agricoltura, l'industria ed il commercio, per ragioni naturali o per diversità di provvedimenti legislativi o d'istituti economici, erano e in oggi sono ancora in condizioni tra loro sotto molti aspetti diverse.

Il Governo del Re ha quindi creduto che sarebbe opportuno attribuire ad uno speciale Ministero l'amministrazione di tutto ciò che concerne gl'interessi dell'agricoltura, dell'industria e del commercio, acciocchè, facendone l'esclusiva materia delle sue cure e de' suoi studi, potesse con acconce riforme e provvisori dar quell'impulso o aprir loro quelle vie che conducono all'aumento della pubblica agiatezza, la quale è tanta parte del ben vivere civile e della potenza di uno Stato.

Per la istituzione di questo Ministero, del quale, siccome è noto alla Camera, S. M. si è già degnata di designare il capo,



occorrono alcune maggiori spese, non che trasporti e stralci di categorie dei preesistenti bilanci, che col progetto di legge unito a questa relazione vi si propone di approvare.

Le maggiori spese concernono principalmente lo stipendio degli impiegati del Ministero, nella cui pianta entreranno alcuni posti difalcati da quelli dei Ministeri delle finanze, dell'interno e dei lavori pubblici, ai quali spettavano alcune delle attribuzioni che ora verrebbero concentrate nel nuovo Ministero. Questi posti sono una parte relativamente poco considerevole della nuova pianta, sì perchè presso quei Ministeri trattavansi come parte accessoria le cose agrarie industriali o commerciali allorchè questi restringevansi alle sole antiche provincie, sì perchè certe incumbenze del Ministero che si istituisce, p. e. la statistica industriale ed agraria, saranno affatto nuove, e sì perchè il lavoro per gli altri rami d'amministrazione essendosi di gran lunga accresciuto dopo l'annessione dell'Emilia e della Toscana, si è presso ciascun Ministero avvertito il bisogno di conservare qualche maggior numero di posti.

Allorchè si considera che il Ministero di agricoltura e commercio pei nuovi lavori statistici e per altre straordinarie occorrenze può aver bisogno di straordinarie spese oltre ai sussidi e alle gratificazioni agli agenti esterni meno stipendiati, massime nell'amministrazione dei boschi e delle foreste, non si giudicherà certamente soverchia la somma dei casuali e delle spese d'ufficio e di materiale che vi si richiede.

Infine la spesa di primo stabilimento è indispensabile non solo per l'impianto e per la mobilia, ma si ancora per provvedere libri speciali, tavole statistiche e modelli che possono riuscire utili agli studi ed alle pratiche a cui è destinato ad attendere il nuovo Ministero.

**PROGETTO DI LEGGE.**

Art. 1. Per l'attuazione del Ministero di agricoltura, industria e di commercio, a far tempo dal 1° giugno p. v., è

autorizzata sull'esercizio 1860 la spesa di L. 150,550, che verrà iscritta in apposito parziale bilancio, e ripartita come infra:

*Spese ordinarie.*

Personale dell'amministrazione centrale . . .	L. 100,750
Spese d'ufficio . . . . .	» 8,750
Casuali . . . . .	» 5,850
<b>Totale . . . .</b>	<b>L. 115,350</b>

*Spese straordinarie.*

Provista di mobili, scrittoi, libri, ecc., in servizio dell'amministrazione centrale . . . . .	L. 15,000
<b>Totale . . . .</b>	<b>L. 150,350</b>

Art. 2. I fondi assegnati alle seguenti categorie dei bilanci passivi per il 1860 dei Ministeri delle finanze, dell'interno e dei lavori pubblici, sono ridotti di lire 13,008 24 ripartitamente come infra:

Categoria 41, Ministero delle finanze (Personale dell'amministrazione centrale) . . . . .	L. 5,425
Categoria 1, Ministero dell'interno (Personale dell'amministrazione centrale) . . . . .	» 5,966 62
Categoria 1, Ministero dei lavori pubblici (Personale dell'amministrazione centrale) . . . . .	» 5,616 62
<b>Totale . . . .</b>	<b>L. 13,008 24</b>

Art. 3. Sarà provveduto con decreto reale pel trasporto dai bilanci dei diversi Ministeri a quello del Ministero d'agricoltura, industria e commercio, dei fondi che al primo giugno p. v. risulteranno disponibili per servizi di competenza di questo Ministero.

*NOTA dei posti che vengono tolti dalla pianta numerica del personale dell'amministrazione centrale dei Ministeri delle finanze, dell'interno e dei lavori pubblici, per essere compresi nella pianta analoga del nuovo Ministero di agricoltura, industria e commercio.*

BILANCIO PASSIVO 1860		SPESA ANNUA	SPESA RIDOTTA DI $\frac{5}{12}$ (*)
<b>MINISTERO DELLE FINANZE — (CAT. 41).</b>			
<i>Segretariato generale.</i>			
2	Segretari di 2 <sup>a</sup> classe . . . . .	L. 6,000	} 9,300 » 5,425 »
1	Applicato di 2 <sup>a</sup> classe . . . . .	» 1,800	
1	Applicato di 3 <sup>a</sup> classe . . . . .	» 1,500	
<b>MINISTERO DELL'INTERNO — (CAT. 1).</b>			
2	Applicati di 1 <sup>a</sup> classe . . . . .	L. 4,400	} 6,800 » 5,966 62
2	Applicati di 4 <sup>a</sup> classe . . . . .	» 2,400	
<b>MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI — (CAT. 1).</b>			
1	Capo di sezione . . . . .	L. 4,000	} 6,200 » 5,616 62
1	Applicato di 1 <sup>a</sup> classe . . . . .	» 2,200	
10	<b>Totale . . . .</b>	<b>L. 22,500</b>	<b>» 13,008 24</b>

(\*) I  $\frac{5}{12}$  della spesa stanziata nel bilancio passivo del 1860 corrispondono ai cinque mesi compresi tra il 1° gennaio e il 1° giugno 1860, epoca in cui comincerà la gestione del fondo richiesto per la istituzione del Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Spesa nuova sull'esercizio 1860 per l'attuazione del Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Relazione fatta alla Camera l'11 giugno 1860 dalla Commissione composta dei deputati ALLIEVI, BASTOGI, CAVALLINI CARLO, ASTENGO, RUSCONI, CABELLA, TECCHIO, e RICCI VINCENTO, relatore.

SIGNORI! — Per quanto la ripartizione delle ingerenze competenti al potere esecutivo in vari e distinti uffici governati da altrettanti capi responsabili sia fra noi per consuetudine determinata piuttosto con decreti reali che per legge, non può per altro rinvocarsi in dubbio l'autorità del Parlamento nel definirne la loro razionale convenienza e la loro opportunità, così in occasione degli annuali bilanci, come ogni qual volta trattisi di apposito stanziamento di fondi.

Egli è perciò che la prima indagine o quistione che si proposero i commissari fu quella dell'esame generico della necessità o convenienza di stabilire un distinto Ministero di agricoltura, commercio ed industria.

Intorno a ciò occorre anzi tutto il ritenere la circostanza di fatto, che non trattasi rigorosamente di nuova istituzione, giacchè dopo l'attuazione del sistema parlamentare più volte nella formazione di nuovi Gabinetti ebbe luogo lo stabilimento di siffatto dicastero che scorgesi diretto da uno speciale ministro in tutte le combinazioni che si succedettero dal 16 luglio 1848 fino al 1852.

Che se dal mero punto di fatto vuolsi sorgere a considerazioni di principii direttivi e di massima, parvero preponderanti le ragioni che militano per ristabilire cotale ufficio. Difatti, ad oppugnare questo rinnovamento, non potrebbero invocarsi che l'unità di vedute e d'azione necessaria, massime in tempi difficili, ad un Gabinetto, che riuscirebbe per avventura indebolita dalla molteplicità delle persone che lo compongono, il pericolo d'aggiungere una ruota di più al già complicato nostro congegno amministrativo, ed infine anche l'aumento di spese che deriva necessariamente da distinti e moltiplicati rami d'amministrazione.

Ma, per quanto siffatte obiezioni abbiano qualche peso, più gravi riflessi indussero la Commissione ad abbracciar unanime l'opinione favorevole alla creazione di un separato ufficio. Oltre quelle esposte dal signor ministro di finanze in proposito, ossia la necessità di unificare e conciliare la legislazione economica nel nuovo Stato formato di provincie nelle quali finora ebbero vigore principii non solo diversi, ma opposti, non può dissimularsi che debba riuscire di sommo vantaggio alle diverse fonti di produzione l'aver nel supremo Consiglio della Corona uno speciale rappresentante dei loro interessi e dei loro bisogni.

Per quanto qualsivoglia ramo di lavoro e d'umana attività meglio abbisogni di libertà che d'ingerenze e di favori governativi nelle presenti condizioni sociali, sia pei nessi che hanno necessariamente fra loro, sia per gli oneri loro imposti, non possono sottrarsi all'azione immediata od indiretta della generale legislazione specialmente amministrativa e finanziaria. Ed essi stanno attualmente sotto la dipendenza di più ministri, e specialmente di quello delle finanze; sicchè havvi a temere non solo che codesti rettori, distratti in isvariate cure, non possano seguirne colla dovuta vigilanza lo sviluppo e le necessità, ma, quel che più nuoce, che le viste fiscali primeggino, ed ai lucri anche mal intesi dell'erario vengano immolati i principii di libertà e d'equità, le buone dottrine normali della scienza.

Basti all'uopo notare che le teoriche di libero scambio e di equa concorrenza, inaugurate felicemente dal ministro di finanze nel 1852, rimangono luminoso ma in gran parte sterile assioma, ed abbisognano tuttavia di moltissime pratiche applicazioni così in più capi delle nostre tariffe, come in tutte le discipline daziarie, e nei regolamenti marittimi.

Ove invece segga nel Ministero un valent'uomo nelle dottrine economiche, di cui sia esclusivo mandato il sostenere le esigenze ed attenuare le difficoltà che inceppano i tre precipui fonti della produzione nazionale, può ragionevolmente sperarsi e maggior sollecitudine amministrativa a loro riguardo, e di veder ogni atto del Governo informato a retti principii economici. E meglio ancora che all'azione diretta, e con nuove leggi, utilissima riuscirà l'opera di lui coll'impedire le improvide disposizioni degli altri dicasteri che tocchino cotale materie, col togliere gli ostacoli che ora esistono, e coll'ostare che sotto aspetto di favore nuovi se ne aggiungano.

Infine lo studiare e chiarire i nessi che corrono fra le parti diverse dell'industria applicata a tutti i rami, ed in una parola l'accentrare quanto si riferisce alla produzione, allo scambio, al consumo delle ricchezze, deve esser l'oggetto di questo Ministero, e sotto tali rispetti parve non poter riuscire che di sommo vantaggio non solo ai bisogni presenti, ma più a quelli che si svolgeranno in un prossimo avvenire.

Ma, dopo aver riconosciuto conveniente il rinnovamento del dicastero d'agricoltura e commercio, rimaneva ad esaminare il più acconcio assetto, o sistema di attribuzioni da affidargli, onde tutto raggiunga lo scopo propostosi, ch'è appunto l'illuminato eccitamento, e quasi lo sgombrò di difficoltà al lavoro, e non mai l'inceppamento o smania pedagogica d'indirizzo.

Parve perciò indispensabile interrogare il ministro medesimo già ufficialmente designato a tal carica, ed egli ci diede, in modo ufficioso bensì, ma per altro il più compiuto, comunicazione delle sue idee in proposito, che parvero assennate e lodevoli, ed anzi vi aggiunse la minuta serie della ripartizione degli uffici ed il quadro altresì del personale. Senza scendere ad esporvi questa lunghissima nomenclatura d'ingerenze che, nella sua aridità, richiederebbe larghi commenti, basti il notare che tanto l'agricoltura quanto il commercio e l'industria costituendo le fonti d'ogni pubblica e privata ricchezza, hanno punti di contatto e relazioni più o meno immediate con tutte quante le parti della legislazione e dell'organamento civile ed amministrativo d'uno Stato. Epperò, onde tal dicastero sia compiuto, ma non assorba gran parte di tutti gli altri, converrà non dimenticar mai nella sua sistemazione una fondamentale distinzione tra le sue attribuzioni *direttive* e le *consultive*. Le prime si limiteranno a quanto può competere al Governo d'azione immediata sulla produzione, salva la massima libertà; le altre abbracceranno l'amplicissima sfera di tutti gl'interessi che vi sono più o meno connessi. Così, nel mentre le banche, le zecche, le Camere di commercio, le società agricole ed industriali (il più legittimo organo dei loro interessi, purchè elettive), l'insegnamento veterinario e forestale, la direzione di tutte le indagini e compilazioni statistiche, saranno l'immediata sua opera, dovrà poi questo dicastero formar oggetto de'suoi studi, e non solo esser sempre sentito, ma diriger agli altri osservazioni per quanto concerne le tariffe doganali, i balzelli sulla navigazione, i diritti consolari all'estero, le relazioni commerciali internazionali, le vie di comunicazione terrestri e fluviali interne ed all'estero, sempre nello scopo di affrancare e promuovere l'operosità privata.

E qui occorre notare che due dei vostri uffici (terzo ed ottavo),

avevano dato espresso mandato ai loro commissari di affidare esclusivamente e con ispeciale sanzione al nuovo Ministero quanto concerne il regime delle acque o canali irrigatorii ed anche il governo delle miniere e del numeroso personale ad esse collegato. Ma la Commissione, sebbene riconosca l'evidente convenienza che questi due pubblici servizi sieno diretti nell'intendimento precipuo degli interessi agrari ed industriali, ha creduto astenersi dal proporvi intorno a questi due articoli particolari disposizioni, pel principio teorico adottato di prescindere in questa legge dal determinare in modo legislativo le speciali ingerenze, e che per altra parte non potevano a quelle due sole limitarsi. Basterà aver richiamato l'attenzione del Governo su questi due rami importanti.

Per quanto concerne le tabelle del personale da annettersi al Ministero, la Commissione crede che più gioverebbe la scelta qualità che il numero, e che un'eletta di pochi valenti nelle dottrine economiche e nelle cognizioni pratiche delle condizioni delle varie provincie meglio soddisferebbe che una vasta accolta burocratica allo scopo di un dicastero di suprema importanza senza dubbio, e che deve reputarsi il fautore d'ogni riforma e progresso, ma che del pari non dovrà mai obliare che ogni suo atto sia retto ed informato da temperato senno e da parsimonia di provvedimenti.

Signori, il Ministero d'agricoltura e commercio negli anni che esistette fra noi non fece molto, e forse fu un bene; ma certo non diede luogo a lagnanze ed osservazioni. Ma il nuovo riuscirebbe fatale al paese, se per la troppa copia dei suoi ufficiali impazienti di operare abbracciasse la smania oltremondana dei regolamenti e volesse sottoporre a discipline o legami, a coattivi miglioramenti tutte le attività private o collettive. Da savio strumento di bene convertirebbersi presto in calamità e flagello per uno Stato sociale che ha ragione di reputarsi abbastanza provetto e degno di compiuta emancipazione. Ma siffatti pericoli parvero immaginari e non temibili questi errori, perocchè la libertà economica fu sempre fra noi, non solo principio incontestato, ma vecchia pratica e tradizione originata dai gloriosi comuni italiani.

E fra sommi pregi della nostra scuola fu ognor primo quello d'aver sempre considerata questa scienza, non come un'arida cromatistica, o mero calcolo di produzione, ma congiunta invece a tutte le esigenze dell'uomo morale e sociale, e quasi un ramo della sapienza civile e della ragion di Stato.

Per queste considerazioni la Commissione si limita a proporvi senza variazione alcuna l'adozione del progetto ministeriale.

Spesa nuova sull'esercizio 1860 per l'attuazione del Ministero  
d'agricoltura, industria e commercio.

*Relazione del ministro delle finanze (VEGEZZI) 21 giugno  
1860, con cui presenta al Senato il progetto di legge approvato dalla Camera il 15 stesso mese.*

Signori! — Se alcune parti della legislazione rurale, industriale e commerciale delle varie provincie che compongono il regno s'informano ai sani principii della scienza economica e del diritto, non è pertanto men vero che parecchie disposizioni di essa non siano ancora da quei principii più o meno discordi, e che nuove istituzioni, acconce a corroborare la libertà economica ed a coadiuvare l'esplicamento dell'attività individuale, non si facciano tuttora desiderare.

Ora il provvedervi è diventato un compito non men grave che urgente, a cagione dell'aumento dello Stato e delle varie condizioni in cui trovansi le regioni che ora unite in un sol tutto ne compongono il territorio.

Questa varietà può, nelle materie amministrative e nei pratici ordinamenti, richiedere che si eviti una soverchia uniformità, ma nell'ordine economico direttivo non esclude l'unità di principii e di vedute. Anzi questa soltanto può assicurare da mutevoli ed arbitrarie vicende il libero e continuo svolgimento delle forze produttive del paese, delle quali non poche giacciono tuttora inopere.

Il promuovere l'introduzione di questa unità di principii nelle leggi che riguardano l'agricoltura, l'industria ed il commercio; il vegliare alla retta applicazione di esse; il favorire lo stabilimento degli istituti che possono giovare a dar vita ed impulso a questi principali elementi della pubblica prosperità in tutte le parti del regno; il seguire il movimento economico delle altre nazioni per migliorare le nostre relazioni coll'estero, è dunque opera che per la sua intrinseca importanza e per quella che gli conferiscono le circostanze nostre attuali non può essere sollecitamente intrapresa ed efficacemente proseguita che da un apposito dicastero, il quale ne faccia esclusivo oggetto delle sue attribuzioni.

In questa persuasione il Governo del Re ha divisato di creare o, a dir meglio, di ricostituire un Ministero di agricoltura, industria e commercio, chiamato a dar opera al conseguimento degli scopi sovraindicati entro quei limiti che non invadono la sfera della individuale attività e che gli sono tracciati dai sani principii della scienza.

Per l'attuazione di questo Ministero essendo necessaria una spesa nuova sull'esercizio del 1860, da inserirsi in apposito parziale bilancio, un disegno di legge, per l'occorrente autorizzazione di essa, venne presentato alla Camera dei deputati, la quale, nella tornata del 15 giugno corrente, vi dava la sua approvazione.

Questo medesimo progetto ho l'onore di sottoporre alle deliberazioni del Senato, il quale confido vorrà fargli favorevole accogliimento.

#### PROGETTO DI LEGGE.

Art. 1. Per l'attuazione del Ministero di agricoltura, industria e di commercio, a far tempo dal 1° luglio 1860, è autorizzata sull'esercizio dell'anno medesimo la spesa di lire 114,171 44, che verrà iscritta in apposito parziale bilancio e ripartita come infra:

##### *Spese ordinarie.*

Personale dell'amministrazione centrale . . . . .	L. 86,357 15
Spese d'ufficio . . . . .	» 7,500 »
Casuali . . . . .	» 5,314 29

##### *Spese straordinarie.*

Provvista di mobili, scrittoi, libri, ecc., in servizio dell'amministrazione centrale . . . . .	» 15,000 »
<b>Totale L. <u>114,171 44</u></b>	

Art. 2. I fondi assegnati alle seguenti categorie dei bilanci passivi per il 1860 dei Ministeri delle finanze, dell'interno e dei lavori pubblici, sono ridotti di lire 13,008 24 ripartitamente come infra:

Categoria 41, <i>Ministero delle finanze</i> (Personale dell'amministrazione centrale) . . . . . L.	4,650 »
Categoria 1, <i>Ministero dell'interno</i> (Personale dell'amministrazione centrale) . . . . . »	3,599 96
Categoria 1, <i>Ministero dei lavori pubblici</i> (Personale dell'amministrazione centrale) . . . . . »	3,099 96
<b>Totale L.</b>	<b>11,149 92</b>

Art. 3. Sarà provveduto con decreto reale alla designazione del personale e delle attribuzioni del Ministero suddetto che dovranno essere distaccate da altri Ministeri, ai quali appartenessero per disposizione di legge.

Sarà pure provveduto con decreto reale al trasporto dai bilanci dei diversi Ministeri a quello del Ministero d'agricoltura, industria e commercio, dei fondi che al 1° luglio 1860 risulteranno disponibili per servizi di competenza di questo Ministero.

### Spesa nuova sull'esercizio 1860 per l'attuazione del Ministero di agricoltura, industria e commercio.

*Relazione fatta al Senato il 30 giugno 1860 dall'ufficio centrale composto dei senatori MARZUCCHI, CIBRARIO, LAUZI, DEFORESTA, e DI SALMOUR, relatore.*

SIGNORI! — Non può rinvocarsi in dubbio il diritto che compete alla Corona di ristabilire il Ministero d'agricoltura, industria e commercio, il quale, istituito con decreto reale 22 agosto 1848, fu soppresso con altro simile decreto del 26 febbraio 1852.

D'altra parte, se si tien conto dell'aggrandimento del regno e dell'aumento degli stipendi, la spesa nuova chiesta per il ristabilimento di questo Ministero non eccede di molto l'ammontare dei fondi approvati dal Parlamento per le stesse categorie nel bilancio del Ministero d'agricoltura e commercio per l'anno 1849, e detta spesa è inoltre compensata in parte da economie, non solo sul personale dei dicasteri dell'interno, delle finanze e dei lavori pubblici, ma eziandio sopra gli stipendi d'aspettativa, essendochè col nuovo impianto rientreranno in attività di servizio vari fra i molti impiegati rimasti senza ufficio per il fatto dell'annessione delle nuove provincie.

Ma se il potere esecutivo ha il diritto di ripartire le competenti sue ingerenze tra un maggior o minor numero di capi responsabili, se nella specialità del caso la somma chiesta per l'ideato mutamento è giustificata, prima di approvare lo stanziamento di detta somma il Parlamento ha eziandio il diritto e il dovere di esaminare se il nuovo Ministero è realmente ristabilito nelle condizioni volute d'interesse pubblico.

Egli è perciò che, mentre i vostri uffici, signori, si chiarirono unanimi per l'approvazione in massima del progetto di legge, vista l'imperfetta presentazione di questo, essi incaricarono il loro commissario di chiamare nell'ufficio centrale il ministro già ufficialmente designato per il nuovo dicastero, onde avere da lui precisi ragguagli sopra l'ideato ordinamento della nuova amministrazione; imperocchè da questo ordinamento dipende l'efficacia della sua azione sopra i preziosi interessi che gli sono affidati.

In conseguenza di questo eccitamento il detto ministro intervenne ad una delle sedute dell'ufficio centrale e diede non solo comunicazione del programma dell'ordinamento del nuovo dicastero e del quadro del suo personale, ma eziandio

tutte le spiegazioni desiderabili per l'intelligenza di questi documenti.

Prolisso, arido e poco utile sarebbe il riferire minutamente le informazioni assunte dal ministro, imperocchè la sola nomenclatura di tutte le singole attribuzioni della nuova amministrazione sarebbe lunghissima e richiederebbe per la sua intelligenza spiegazioni interminabili e fuor di proposito. L'ufficio centrale si limiterà quindi a riferire brevemente ciò solo che è strettamente necessario per dare un'idea delle condizioni d'ordinamento nelle quali risorge il Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Più che in ogni altro, in questo dicastero la personalità di chi lo regge ha un'immensa influenza sopra l'essere stesso dell'amministrazione, imperocchè sotto modesta apparenza il Ministero d'agricoltura, industria e commercio, non la cede ad altro per la sua importanza, ed ha un potere tanto più esteso, in quanto ch'esso si esercita sopra tutti i vitali interessi del popolo, e che dal modo col quale questo potere è esercito dipendono la prosperità o la rovina delle fonti della ricchezza pubblica.

Sotto questo aspetto, da quanto si può giudicare dalle comunicazioni avute dal ministro, egli sembra animato dalle migliori intenzioni, e le sue idee si dimostrano buone ed informate a sani principii economici, di modo che non è da temersi che la nuova amministrazione devii dal suo scopo, il quale vuol essere di rimuovere gli ostacoli che si frappongono alla libera azione di ogni ramo di lavoro e di svolgere con illuminato eccitamento le attività individuali e collettive, ma giammai d'incederle con intempestivi regolamenti ed indirizzi.

Rispetto alle attribuzioni del nuovo Ministero vuoi si premettere per la loro intelligenza che esse sono di due sorta, speciali o dirette le une, ed indirette o consultive le altre. Dalle assunte informazioni le attribuzioni speciali del nuovo dicastero sono: la legislazione dell'agricoltura, dell'industria e del commercio; l'insegnamento agricolo, veterinario, forestale e tecnico speciale; la statistica generale; l'amministrazione dei boschi e selve; la caccia; la pesca; le miniere e cave; i pesi e le misure; le zecche ed il marchio.

Tuttochè possa lamentarsi da taluno che non figurino in queste attribuzioni speciali le mandrie, il catasto e quanto concerne il regime dei canali irrigatorii, esse sono però più che bastevoli a dare un'azione propria ed efficace al nuovo Ministero.

Dal programma di ordinamento e dalle spiegazioni date dal ministro risulta che la nuova amministrazione sarà inoltre chiamata a fare i trattati di commercio, a concorrere nello stabilimento dei diritti consolari, delle tariffe doganali, dei balzelli di navigazione, e finalmente a dare il suo preavviso sopra tutti i decreti e progetti di legge che interessano indirettamente l'agricoltura, l'industria ed il commercio.

Sotto l'aspetto quindi delle sue attribuzioni indirette il nuovo Ministero avrà eziandio un'azione efficace, se i fatti corrispondono al programma, se cioè la nuova amministrazione non è incagliata nel disimpegno di questa parte importantissima delle sue attribuzioni.

Venendo ora al personale ed al riparto fra di esso delle varie attribuzioni, il nuovo Ministero, indipendentemente dal ministro, avrà 54 impiegati, dei quali 15 saranno addetti al gabinetto, 17 alla prima divisione, detta di agricoltura, e 22 alla seconda divisione, detta di commercio ed industria.

Il gabinetto, sotto la speciale direzione del segretario generale, sarà diviso in due sezioni di 7 impiegati caduna, delle

quali una avrà le attribuzioni solite del gabinetto e l'altra la statistica.

Nella prima divisione due sezioni, una di 6 e l'altra di 8 impiegati, disimpegneranno i servizi relativi all'agricoltura, ed una terza sezione avrà l'amministrazione forestale.

Nella seconda divisione finalmente saranno affidati alla prima sezione, composta di otto impiegati, il commercio interno ed estero; alla seconda l'industria, le miniere e cave; ed alla terza, composta come la precedente di 7 impiegati, i pesi e le misure, le zecche ed il marchio degli oggetti d'oro e d'argento.

Appagato in tal guisa il giusto desiderio espresso dagli uffici, e trovando soddisfacenti le spiegazioni avute, l'ufficio centrale all'unanimità vi propone, signori, l'approvazione pura e semplice del progetto di legge.

### Maggiore spesa sul bilancio 1859 dei lavori pubblici (Servizio dei telegrafi).

*Progetto di legge presentato alla Camera il 26 maggio 1860 dal ministro delle finanze (VEGEZZI).*

SIGNORI! — Dopochè in forza del reale decreto 14 giugno 1859, numero 5444, il servizio dei telegrafi nelle provincie lombarde venne posto sotto la dipendenza immediata del Ministero dei lavori pubblici, le relative spese dovettero essere sopportate dal bilancio dello stesso Ministero a partire dal 1° luglio 1859.

Il fondo assegnato alla categoria 49, **A**, **B** e **C** del suddetto bilancio per l'esercizio 1859, trovossi insufficiente all'uopo, nonostante che con legge 11 ottobre 1859 si fosse concesso un credito suppletivo di lire 88,800 ripartibile fra le categorie 49-**B** e 49-**C**. Ed invero, tenuto conto delle spese in via

provvisoria già fatte dalle diverse casse di Lombardia e di quelle che sono in corso di liquidazione per impegni contratti nello scorso anno anche per le antiche provincie, le categorie anzidette presentano una complessiva deficienza di lire 64,566 19 risultante dall'unito quadro, e meglio come in appresso si spiega:

Sulla categoria 49-**A** s'incontra la deficienza di L. 50,441 45 che occorrono pel pagamento a saldo degli stipendi e salari al personale di esercizio e di manutenzione dei telegrafi nelle provincie lombarde pel secondo semestre 1859.

Sulla categoria 49-**B** la deficienza di L. 588 01 specialmente necessaria al pagamento dei soprassoldi accordati agli ufficiali telegrafici destinati nelle provincie suddette, non che delle relative spese d'ufficio.

Sulla categoria 49-**C** la deficienza di L. 28,236 73, stante il bisogno di provvedere in ordine alle spese cagionate dai lavori di riattamento delle linee telegrafiche rovinata dagli Austriaci nella loro ritirata e di quelli di completa ricostruzione di alcuna delle stesse linee non convenientemente ristabilite per la gran fretta con cui si dovettero praticare le opere di riattamento.

Dovendosi ora disporre in modo conforme alle mentovate esigenze, ed essendo perciò indispensabile la concessione di un credito supplementare per la narrata complessiva somma di lire 64,566 19, venne esteso il seguente progetto di legge che si rassegna alla Camera per la sua approvazione.

#### PROGETTO DI LEGGE.

*Articolo unico.* È approvata la maggiore spesa di lire 64,566 19 sul bilancio del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1859 ripartibile come infra:

Cat. 49- <b>A</b> . Personale .....	L. 50,441 45
Cat. 49- <b>B</b> . Spese d'ufficio e diverse .....	» 5,888 01
Cat. 49- <b>C</b> . Spese di manutenzione .....	» 28,236 73

**MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI**

*STATO dei fondi assegnati alle categorie 49A-B-C del bilancio dei lavori pubblici pel 1859 dei pagamenti fatti e da farsi e dei nuovi fondi che si domandano con relazione del 7 maggio 1860.*

NUMERO DELLA CATEGORIA	OGGETTO DELLA CATEGORIA	FONDO PORTATO IN BILANCIO CON LEGGE 15 AGOSTO 1858	CREDITO SUPPLETIVO CONCESSO CON REGIO DECRETO 11 OTTOBRE 1859	TOTALE DEL FONDO ASSEGNATO	PAGAMENTI FATTI A TUTTO APRILE 1860	S O M M A RIMASTA DISPONIBILE	PAGAMENTI A FARSI OD A REGOLARIZZARSI	DEFICIENZA PER CUI SI DOMANDA NUOVO CREDITO SUPPLETIVO	OSSERVAZIONI
49A	Stipendi agl'impiegati addetti al servizio delle varie linee telegrafiche, e salari.....	280,080 »	»	280,080 »	279,099 95	980 05	31,421 50	30,441 45	
49B	Spese d'ufficio e di cancelleria, provvista di mobili e loro riparazioni, fitto di locali, soprassoldi agl'impiegati telegrafici in caso di servizi straordinari, indennità di trasferte, retribuzioni di commessi presso le intendenze sul servizio delle stazioni telegrafiche.....	28,600 »	15,500 »	44,500 »	40,915 48	586 52	6,274 55	5,888 01	
49C	Lavori e provviste occorrenti alla manutenzione delle varie linee, trasferte agli assistenti ed operai, gratificazioni agli agenti di manutenzione in caso di servizio straordinario, legni per capo-squadra sul Centesio, giornate d'operai ed altre spese occorrenti per la sorveglianza e conservazione delle linee, del materiale e di tutti gli apparati telegrafici.....	74,000 »	75,500 »	149,500 »	131,642 68	17,857 52	46,094 05	28,256 75	
	TOTALI.....	582,080 »	88,800 »	470,880 »	451,656 11	19,225 89	83,790 08	64,566 19	

**Maggiore spesa sul bilancio 1859 dei lavori pubblici**  
(Servizio dei telegrafi).

*Relazione fatta alla Camera il 19 giugno 1860 dalla Commissione composta dei deputati MORETTI, MICHELINI G. B., RESTELLI, ZANARDELLI, CASTELLANI-FANTONI, MARSILI, DE HERRA, BRIZIO, e DEPRETIS, relatore.*

SIGNORI! — Colla legge 11 ottobre 1859, n° 5717, fu autorizzata fra le altre, in aggiunta al bilancio dell'anno 1859 del Ministero dei lavori pubblici, la maggiore spesa di L. 88,800, ripartita fra le categorie 49 B e 49 C per *Spese d'ufficio e diverse*, e per *Spese di manutenzione del telegrafo elettrico*, col quale assegnamento sopperivasi alla deficienza che, pel maggior servizio e pei danni cagionati alle linee telegrafiche durante la guerra dell'indipendenza, riscontravasi in confronto delle somme calcolate nel preventivo.

Con quelle somme però non coprivansi le deficienze per intero, e fu necessario che il Ministero ricorresse nuovamente alla Camera per un nuovo stanziamento di fondi.

Della somma di L. 280,000, stanziata nel bilancio 1849 del Ministero dei lavori pubblici sotto la categoria 49 A, colla denominazione *Stipendi agli impiegati addetti al servizio delle varie linee telegrafiche*, non rimaneva a tutto aprile 1860 che una somma disponibile di L. 980 05 ed occorrevano per conto le seguenti somme:

Per regolarizzare le spese fatte nelle provincie lombarde e pagate da quelle casse in via provvisoria a tutto settembre 1859, L. 14,610 35;

Per altre simili spese nell'ultimo trimestre 1859, L. 14,811 centesimi 15.

Sono inoltre in corso di liquidazione altre spese che si calcolano per approssimazione in L. 2,000.

Tali spese danno, insieme riunite, L. 51,421 50, dalle quali, dedotta la somma disponibile di L. 980 05, si ha la cifra del maggior assegnamento dimandato dal signor ministro di lire 50,441 45 da aggiungersi alla categoria 49 A più sopra indicata.

Deficienze simili verificavansi nella categoria 49 B, *Spese di cancelleria, d'ufficio ed altre*, come pure nella categoria 49 C, *Lavori e provviste occorrenti alla manutenzione delle varie linee*, ecc.

Il fondo disponibile sulla categoria 49 B, a tutto aprile scorso, limitavasi a L. 386 52, e per contro rimangono a regolarizzarsi le spese fatte nelle provincie lombarde, e da quelle casse pagate in via provvisoria, a tutto l'anno 1859, che rilevano a L. 2,887 35.

Sono a rimborsarsi per pigioni di locali d'ufficio nelle antiche provincie L. 1,527 50, e per costo di materiali, in via d'urgenza, provvisti dalla *Società Vittorio Emanuele* lire 59 50. Occorre poi, per sopperire alle spese che sono tuttora in corso di liquidazione, un fondo che viene indicato per approssimazione in L. 2,000, ond'è che il fondo occorrente rileverebbe a L. 5,888 01.

Ben maggiore, in confronto delle indicate precedentemente, è la somma che rimaneva disponibile a tutto aprile scorso, sulla categoria 49 C, poichè ammontava a L. 17,857 cent. 52; ma essa pure è di gran lunga sorpassata dalle deficienze alle quali è d'uopo provvedere.

Infatti le spese fatte nelle provincie lombarde, e pagate da quelle casse in via provvisoria, sempre a tutto dicembre 1859, rilevano a L. 25,369 12, e a queste debbonsi aggiungere:

Per regolarizzazione di spese fatte in via provvisoria nelle antiche provincie del regno, L. 1,727 84.

Per saldo contratto in corso per acquisto di materiali non per anco totalmente consegnati, L. 7,370.

Per saldo contratto Richard per isolatori provvisti, lire 4,148 14.

Per pigioni di locali ad uso di magazzino nelle antiche provincie, L. 240.

Per regolarizzare la spesa di costruzione delle linee telegrafiche nella Valtellina, L. 3,258 95.

Infine, fondo a calcolo per diverse spese in corso di liquidazione, L. 6,000.

Le dette cifre danno in complesso L. 46,094 05, dalle quali dedotta la somma rimasta disponibile a tutto aprile soprannotata, si trova una deficienza di L. 28,256 75, alla quale è d'uopo sopperire.

Le diverse cifre si riassumono nella somma di L. 54,566 19, che consiste in tante spese effettivamente fatte e pagate senza che siano state regolarizzate per difetto di fondi, o per lo meno in ispeze già accertate e liquidate e parimenti non pagate per mancanza di allocazione in bilancio, e nella somma di L. 10,000 destinate a sostenere spese che sono tuttora in corso di liquidazione.

Con questi schiarimenti che la Commissione ebbe cura di chiedere e che ottenne dal signor ministro, essa poté persuadersi che le circostanze in cui si è trovato il paese giustificano sufficientemente la iterata domanda di crediti supplementari fatta dal Governo, onde sopperire a spese non previste nel bilancio, e che della somma dimandata è bastantemente giustificato il bisogno.

Perciò la Commissione unanime vi propone l'approvazione del disegno di legge qual fu presentato dal Ministero.

(Vedi le relazioni del ministro e dell'ufficio centrale al Senato, a pag. 180.)

### **Maggiori spese e spese straordinarie sul bilancio 1860 delle provincie toscane.**

*Progetto di legge presentato alla Camera il 28 maggio 1860 dal ministro delle finanze (VEGEZZI).*

SIGNORI! — Dopo l'approvazione del bilancio 1860 per le provincie della Toscana si manifestò la necessità di provvedere per alcune spese non previste nel medesimo.

Tali spese ascendono a L. 289,607 54, che per la concorrente di L. 227,648 62 debbonsi effettuare nel corrente anno, e per L. 61,958 92 vogliono ripartire fra i bilanci dei successivi esercizi 1861, 1862 e 1863, e si riferiscono ai seguenti oggetti:

1° Eseguimento di lavori nel locale destinato per la scuola magistrale dei maschi, salvo a determinare in appresso se, trattandosi di spesa che riguarda scuole, dovrà in parte concorrervi l'amministrazione dei municipi — L. 1,499 56.

2° Collocamento di persiana alla finestra di una stanza attigua alla sala di udienza del prefetto di Firenze, ove egli tiene un copista fiduciario — L. 125 48.

5° Due solenni esposizioni, una agraria, l'altra industriale, da tenersi in Firenze nel prossimo settembre a forma del decreto del cessato Governo della Toscana del 10 marzo ultimo — L. 50,000.

4° Spese d'urgenza già fatte nell'occasione della gita in Firenze di S. M. il Re, pel riordinamento di una parte delle regie scuderie di San Marco, ove vennero collocati i cavalli ed il servizio di scuderie della prefata M. S. — L. 2,522 85.

5° L'ingegnere distrettuale di Piombino, colla sua relazione del 10 ottobre 1858, faceva presente essere necessaria l'esecuzione di lavori preordinati a riprendere alcune profonde corrosioni avvenute nella riva sinistra del fiume Cecina nel suo ultimo tronco presso il mare. Rimasto inutile l'incanto pubblico per trovare accollatori di questi lavori, conviene che se ne faccia ora esecutrice la direzione generale dei regii possessi per rivalersi poi della spesa nei modi di ragione, dovendo concorrervi tutti quelli che ne risentono utilità — L. 5,191 12.

6° Provvista dei mobili necessari alle stanze state destinate nel già palazzo Riccardi per la residenza rispettivamente del regio commissario per le strade ferrate, e del gerente governativo per la prima sezione della strada ferrata di Arezzo — L. 1,260.

7° Montatura completa del locale recentemente ridotto per l'ufficio centrale dei telegrafi in Firenze — L. 1,822 52.

8° Importare della prima delle quattro rate da pagarsi all'accollatario Aurelio Parri, a forma dei patti convenuti, dentro il prossimo mese di luglio dall'ufficio di beneficamento delle Maremme, della spesa di lire italiane ottantadue mila seicento undici e centesimi novanta, che venne autorizzata in genere con risoluzione dei 22 novembre 1859 per la costruzione di una nuova strada da Castiglione a Macchia-Scandona per Grosseto, salvo al detto ufficio di ripetere a fin d'anno, in diminuzione della enunciata prima rata, dalla comunità di Castiglione lire italiane cinquemila quaranta a cui ammonta la prima delle cinque rate del contributo impostole per la costruzione, di cui sopra, in lire italiane venticinquemila dugento, e che essa ha assunto di corrispondervi in altrettanti anni incominciando da quello presente — L. 20,652 58.

9° Lavori in corso della strada ferrata Aretina, che non

potrebbero rallentarsi o sospendersi senza non lieve danno dell'impresa e grave scontento delle popolazioni — L. 156,000.

10. Stabilimento di una pila ad uso di lavatoio nella stanza attigua al laboratorio delle donne, nello stabile di Sant'Orsola, inserviente alla regia azienda del tabacco, all'oggetto che le medesime possano lavarsi senza danneggiare l'impalcatura sottoposta alla detta stanza — L. 593 16.

11. Costruzione nella fabbrica dei tabacchi in Lucca di varie opere murarie in aumento ai forni prosciugatori, dei quali fu approvata la costruzione dal cessato Ministero delle finanze nel 24 marzo p. p., e ciò all'oggetto di estendere viemaggiormente la manifattura dei sigari a foggia svizzera, il di cui consumo va ogni giorno aumentando.

Con detta somma si provvederebbe anco alla costruzione di una conserva per le acque nella mentovata fabbrica con le necessarie pompe, qual conserva reputasi indispensabile tanto dai periti della manifattura, come dagli architetti — L. 11,506 27.

12. Esecuzione di lavori nello stabile ove risiede l'ufficio dell'amministrazione del registro e delle aziende riunite, onde evitare d'ora innanzi che si rinnovino a danno di quell'amministrazione i tentativi di furto — L. 500.

Ritenuto che trattasi di spese dipendenti da lavori, e da provviste in parte indispensabili, ed in parte di una incontestabile utilità, ed atteso che la relativa esecuzione non potrebbe essere differita senza inconvenienti, ho l'onore di sottoporre all'approvazione della Camera il seguente :

#### PROGETTO DI LEGGE.

Art. 1. Sono autorizzate sul bilancio della Toscana le maggiori spese e le spese straordinarie descritte nell'unito quadro per la complessiva somma di L. 289,607 54.

Art. 2. La ripartizione di tali spese fra il bilancio 1860 e quelli degli esercizi avvenire, e l'applicazione loro ai bilanci dei varii Ministeri, ed ai titoli dei bilanci stessi, in quanto concerne l'esercizio 1860, avranno luogo in conformità del quadro sovra menzionato.



**QUADRO**

**annesso alla legge del . . . . . per autorizzazione di maggiori spese e spese straordinarie autorizzate  
sul bilancio delle provincie della Toscana.**

OGGETTO DELLE SPESE	AMMONTARE	BILANCIO	APPLICAZIONE			SOMMA APPLICABILE AL BILANCIO 1860	OSSERVAZIONI
			TITOLO		ARTICOLO		
			NUMERO	DENOMINAZIONE			
1 Opere di adattamento di locali ad uso della scuola magistrale dei maschi in Firenze .....	1,499 56	Istruzione pubblica .....	XI	Spese per licei della Toscana .	Spese eventuali per i licei ...	1,499 56	
2 Collocamento di una persiana alla finestra della camera attigua alla sala di udienza della prefettura di Firenze .....	123 48	Interno .....	VII	Spese generali di polizia ....	Spese a carico della prefettura.	123 48	
3 Riparazioni alle reali scuderie da S. Marco .....	2,322 85	Finanze, commercio, lavori pubblici .....	VI	Assegnazioni, indennità ed elargizioni diverse .....	A carico della regia depositaria	2,322 85	
4 Ristauri alla sponda sinistra del fiume Cecina in prossimità del mare.	3,191 12	Idem	"	"	Assegnazione a carico dei reali possessori .....	3,191 12	Concorrono in questa spesa i possidenti ripuari del fiume Cecina.
5 Mobilio per il locale ad uso d'ufficio del regio commissario delle strade ferrate e del gerente per la prima sezione della strada ferrata d'Arezzo .....	1,260 »	Idem	VII	Spese del dipartimento di acque e strade e mantenimento degli impiegati addetti. ....	Spese per il commissario regio per le strade ferrate. ....	1,260 »	
6 Lavori diversi e provviste occorrenti in servizio del locale ridotto ad uso d'ufficio della direzione centrale dei telegrafi in Firenze...	1,822 52	Idem	XXV	Spese per gli uffici telegrafici.	Spese di mantenimento .....	1,822 52	
7 Costruzione d'una strada da Castiglione a Macchia per Grosseto	82,611 90	Idem	XXII	Spese pel bonificamento delle Maremme .....	Unico	20,652 98	Le rimanenti lire 61,958 92 debbonsi ripartitamente stanziare sui bilanci 1861, 1862 e 1863. Nella spesa totale di cui contro concorre il municipio di Castiglione per la somma di lire 25,200.
8 Riattivamento dei lavori per la strada ferrata Aretina .....	156,000 »	Idem	XXVII	Spese dipendenti dalle promesse fatte dal Governo alla società delle strade ferrate..	Unico	156,000 »	
9 Stabilimento d'una pila ad uso di lavatoio nel laboratorio delle donne presso la fabbrica dei tabacchi in Firenze .....	593 16	Idem	XXXIV	Spese straordinarie .....	—	593 16	
10 Costruzione di forni ed altre opere di miglioramento nell'edificio ad uso della fabbrica dei tabacchi in Lucca .....	9,885 15	Idem	XXXIV	Idem	—	9,885 15	
11 Opere di muratura e di restauro occorrenti nei locali ad uso degli uffici del registro e bollo in Firenze .....	500 »	Idem	XXXIV	Idem	—	500 »	
	239,607 54					197,648 62	

**Maggiori spese e spese straordinarie sul bilancio 1860  
delle provincie toscane.**

*Relazione fatta alla Camera il 20 giugno 1860 dalla Commissione composta dei deputati MASSEI, PERUZZI, MORANDINI, RUBIERI, MONTICELLI, BASTOGI, SALVONI, MAGNANI, e SELLA QUINTINO, relatore.*

SIGNORI! — Il ministro delle finanze chiede coll'annesso progetto di legge che vengano autorizzate sul bilancio della Toscana le spese maggiori o straordinarie infradescritte ammontanti a lire 227,648 62, pel bilancio del 1860, ed a lire 61,958 93 applicabili ai bilanci del 1861, 1862 e 1863.

1° Eseguitamento di lavori nel locale della scuola magistrale maschile, L. 1,499 56.

2° Collocamento di persiana alla finestra di una stanza della prefettura di Firenze, L. 125 48.

La Commissione ha riconosciuto la convenienza di queste due spese e ve ne propone quindi l'approvazione.

3° Due solenni esposizioni, una agraria, l'altra industriale da tenersi in Firenze nel prossimo settembre a seconda del decreto 10 marzo 1860 del Governo toscano, L. 50,000.

Avendo alcuni deputati presentato un progetto di legge per cui tali esposizioni verrebbero differite di un anno e convertite in una generale esposizione del regno, pare alla Commissione conveniente che non si deliberi per ora su questa spesa, e che se ne faccia oggetto di speciale provvedimento a seconda della deliberazione che la Camera prenderà circa il progetto in discorso.

La Commissione vi propone ancora lo stanziamento delle seguenti somme, che crede od indispensabili, o di molta utilità:

4° Spese fatte pel riordinamento delle regie scuderie di S. Marco in occasione della gita in Toscana di S. M. il Re, L. 2,522 85.

5° Costruzioni di traversanti nella ripa sinistra del fiume Cecina per arrestarne le corrosioni, L. 5,191 12.

Una parte di questa somma dovrà essere poscia rivendicata nei modi di ragione da altri, cui i fatti lavori riesciranno di utilità.

6° Provvista di mobili necessari a tre stanze destinate nel già palazzo Riccardi a pubblici uffici, L. 1,260.

7° Compimento di montatura per il locale dell'ufficio centrale dei telegrafi in Firenze, L. 1,822 52.

8° Costruzione di una strada da Castiglione a Macchia-Scandona per Grosseto, accollata al signor Aurelio Parri per L. 82,611 90, pagabili in quattro rate, di cui una nel luglio 1860, L. 20,652 98.

Il Governo toscano autorizzò la costruzione di questa strada, ne fissò la spesa nella predetta somma, ed il pagamento della medesima in quattro rate, fino dal 22 novembre 1859.

La Commissione crede quindi che solo per accidentale dimenticanza non sia tale somma inscritta nel bilancio di previsione della finanza toscana pel 1860, poichè questo non venne approvato che il 18 marzo del corrente anno.

9° Lavori intorno alla strada ferrata Aretina, L. 136,000.

La strada ferrata da Firenze al confine pontificio per Arezzo venne concessa ad una società, la quale doveva tutta attivarla nel 1859, ed invece al principio di quest'anno non ne aveva ultimato che il primo tronco, vale a dire circa un quinto. Con decreto del 7 gennaio 1860 il Governo toscano la dichiarò quindi decaduta, dandole termine di sei mesi per presentare altri che subentri nelle sue ragioni. Non potendosi intanto per ovvie ragioni economiche e politiche sospendere i lavori, il Governo li attiva per cento proprio fino al 10 luglio, in cui

od altri, subentrando nei diritti della società decaduta, integralmente il rimborserà, od egli rimarrà proprietario non solo dei fatti lavori, ma ben anco del primo tronco della ferrovia, il cui valore eccede, a giudizio degli esperti, i quattro milioni.

10. Stabilimento di una pila ad uso di lavatoio nella fabbrica dei tabacchi di Sant'Orsola, L. 595 16.

11. Costruzioni nella fabbrica di tabacchi in Lucca, onde crescerne la produzione, e migliorarne il servizio idraulico, L. 9,885 15.

12. Esecuzione di lavori nel locale degli uffici del registro e bollo di Firenze per ovviare a tentativi di furto, L. 500.

Il terzo ufficio aveva incaricato il suo commissario di chiedere che le spese, di cui agli articoli 8 e 9, formassero oggetto di speciale progetto di legge. La maggioranza della Commissione non ne ravvisò la necessità, posciachè si trattava di spese l'una già ordinata dal cessato Governo toscano, e l'altra di utilità che niuno dei commissari aveva per mandato di contestare.

Parecchi uffici avevano inoltre manifestato il desiderio che a ciascun deputato fosse distribuito il bilancio toscano, come già si fece con quelli delle antiche provincie e della Lombardia. La Commissione si rese interprete dei desiderii di questi uffici presso il ministro delle finanze, il quale promise di mettere a disposizione della Camera le copie che ancora rimanevano.

La Commissione vi propone quindi l'approvazione dell'annesso progetto di legge, colle sole modificazioni che emergono dalla sottrazione della spesa dal ministro proposta per le esposizioni agraria ed industriale di quest'anno. (1)

**Maggiore spesa sul bilancio 1859 dei lavori pubblici  
(Servizio dei telegrafi).**

**Maggiori spese e spese straordinarie sul bilancio 1860  
delle provincie toscane.**

*Relazione del ministro delle finanze (VEGEZZI) 25 giugno 1860, con cui presenta al Senato i due progetti di legge approvati dalla Camera i 19 e 20 stesso mese.*

SIGNORI! — Nella tornata del 21 corrente mese la Camera dei deputati adottò un progetto di legge per autorizzazione di una maggiore spesa di L. 64,566 19 sul bilancio 1859 del Ministero dei lavori pubblici, onde provvedere con essa alle esigenze del servizio telegrafico, a cui per effetto del reale decreto 14 giugno 1859, col quale venne estesa nelle provincie di Lombardia la sorveglianza su tale servizio esercitata dal Ministero dei lavori pubblici, non bastano i fondi stanziati in bilancio alle categorie 49-A, B e C ed il credito suppletivo concesso colla legge 11 ottobre 1859 in lire 88,800, ripartibili fra le categorie 49-B e C.

Nella stessa tornata la Camera elettiva autorizzava pur anco la maggiore spesa di lire 259,607 54 sul bilancio nella Toscana, applicabile per L. 197,648 62 all'esercizio 1860, e per lire 61,958 92 all'esercizio 1861, e ripartibile in varia proporzione fra i bilanci dell'istruzione pubblica, dell'interno e delle finanze.

Il relativo progetto di legge quale venne presentato alla

(1) La Commissione, sottraendo le lire 50,000 proposte per le esposizioni, ridusse la somma complessiva a L. 259,607 54.

Camera dei deputati accennava alla maggiore spesa di lire 289,607 54, che fu poscia dalla Camera stessa ridotta a quella preindicata di lire 259,607 54, mediante eliminazione della spesa di L. 50,000 proposta per le esposizioni agricola ed industriale da aver luogo in Firenze, giusta apposito decreto del cessato governo della Toscana.

Ho in ora l'onore di presentare al Senato i progetti di legge relativi alle sovra indicate maggiori spese, con preghiera di volervi dare la sua approvazione.

Maggiore spesa sul bilancio 1859 dei lavori pubblici  
(Servizio dei telegrafi).

Maggiori spese e spese straordinarie sul bilancio 1860  
delle provincie toscane.

*Relazione fatta al Senato il 29 giugno 1860 dall'ufficio centrale composto dei senatori CAMBRAY-DIGNY, CEPPI, CACCIA, DE-GORI, e SAN VITALE, relatore.*

SIGNORI! — La prima spesa di L. 64,566 19 relativa alla estensione delle linee telegrafiche in Lombardia essendo naturale conseguenza della fortunata unione di quella importante provincia, non poteva sollevare, e non sollevò diffatti, alcuna osservazione nel vostro ufficio centrale.

Nè diversamente avvenne per l'altra di L. 259,607 54 relativa a maggiori spese sul bilancio della Toscana, sia per l'indole, che per l'ammontare dei singoli titoli che la compongono. Se non che havvi fra questi la spesa di L. 156,000 pel riattamento dei lavori della ferrovia Aretina che sembrò ad uno dei vostri commissari meritevole di una miglior esposizione di fatti e di alcune considerazioni sulla futura definitiva direzione di essa, che maggiormente potrebbe, a parer suo, riuscire utile se rivolta fosse ad Ancona piuttosto che a Perugia. La maggioranza del vostro ufficio acconsentiva pertanto che si raccomandasse all'onorevole signor ministro dei lavori pubblici di voler prendere in considerazione le predette avvertenze, facendone soggetto di accurato esame.

L'ufficio centrale ha quindi l'onore di proporre al Senato la pura e semplice approvazione della legge in discorso.

**Esposizione agraria ed industriale da tenersi  
in Firenze nell'anno 1861.**

*Progetto di legge presentato alla Camera dal deputato (SELLA QUINTINO) e da altri deputati, letto nella seduta del 14 e preso in considerazione nella tornata del 16 giugno 1860.*

SIGNORI! — Il cessato Governo toscano ordinava con decreto del 10 marzo 1860 che nel prossimo settembre dovessero tenersi in Firenze due solenni esposizioni, l'una agraria e l'altra industriale.

Per dare esecuzione a codesto decreto, il ministro delle finanze proponeva nel disegno di legge relativo all'autorizzazione di maggiori spese e di spese straordinarie nel bilancio delle provincie toscane lo stanziamento di una somma di lire 50,000.

Considerando ora i sottoscritti come altamente desiderata sia da tutti gl'industriali una circostanza per cui vengano in

miglior conoscenza dei loro prodotti, e che sommamente opportuna debba ritenersi un'esposizione relativa non solo alla Toscana, ma ben anco a tutte le provincie italiane; come non essendo conveniente che alla decretata esposizione toscana si rifiutassero i prodotti delle provincie consorelle, ne verrebbe che essa si convertirebbe in un'esposizione di tutto il regno, ma sommamente incompleta per la brevità del tempo concesso; come non possa venir danno a chi già intraprese qualche opera per l'esposizione toscana, ove si allunghi il tempo utile per darle compimento,

Hanno l'onore di proporre all'approvazione della Camera il seguente schema di legge:

Art. 1. Nel settembre del 1861 si aprirà a Firenze una esposizione dei prodotti agricoli e industriali d'Italia.

Art. 2. Una Commissione da nominarsi per decreto reale sarà incaricata della direzione e sorveglianza dell'esposizione.

Art. 5. È abrogato il decreto 10 marzo 1860 del Governo della Toscana.

Quintino Sella — A. Depretis — Guido Susani —  
G. N. Pepoli — Gregorio Sella — C. Fioruzzi —  
C. Valerio — F. Colombani — G. B. Bottero —  
Sebastiano Tecchio — Gaspare Finali.

Esposizione agraria ed industriale da tenersi in Firenze  
nell'anno 1861.

*Relazione fatta alla Camera il 22 giugno 1860 dalla Commissione composta dei deputati GUERRIERI, DE-BLASSIS, VISCONTI, RUBIERI, PEPOLI GIOACHINO, GINORI-LISCI, FINALI, MINGHETTI, e SELLA QUINTINO, relatore.*

SIGNORI! — Dacchè vennero sì fortunatamente infrante le barriere che per tanti artifici di dogane, passaporti e vessazioni di ogni genere tenevano divise le membra dell'italiana famiglia, sorse in tutti i cittadini addetti al commercio ed all'industria vivissimo il desiderio, anzi il bisogno, di meglio conoscere le reciproche forze produttive, e di entrare in più intime relazioni, di quanto fosse stato fino ad ora possibile. Ora avendo l'esperienza dimostrato come ad accrescere con somma rapidità, e quasi subitaneamente, le corrispondenze commerciali; giovino mirabilmente le esposizioni agrarie e industriali, per ogni verso opportuna sembra dover tornare una solenne mostra dei prodotti agricoli e industriali delle varie provincie italiane.

Il Governo toscano aveva ordinato, con decreto del 10 marzo di quest'anno, che nel prossimo settembre dovessero aprirsi in Firenze due esposizioni, una agraria e l'altra industriale. Ma codeste esposizioni, puramente limitate alla Toscana, solo incompletamente e parzialmente avrebbero soddisfatto il generale desiderio, ed avrebbero per contro oggi lasciata campo ad interpretazioni di autonomie, il cui solo nome offende il senso di ognuno, ed in modo speciale il patriottismo dei Toscani.

Indi nacque che la Camera, nella tornata del 16 giugno, prendesse forse all'unanimità in considerazione l'annesso progetto di legge, per cui l'esposizione ordinata dal Governo toscano, da provinciale si convertirebbe in generale, ed il tempo lasciato agl'industriali ed agricoltori per prepararsi si allungerebbe di un anno. In tal guisa la prossima esposizione potrebbe soddisfare ad un reale bisogno del nostro

commercio e della nostra industria, riescire adeguata al decoro del nuovo regno italiano, agevolarci il mezzo di presentarci all'esposizione universale del 1862 in modo degno di noi, e mostrare finalmente nella scelta della sede dell'esposizione il fermo proposito di non procedere all'unificazione del regno per la via di un accentramento incompatibile colla costituzione dell'Italia.

I vostri commissari ebbero tutti dai loro uffizi il mandato di approvare il progetto di legge, e solo alcuni ebbero incarico di proporre alcune modificazioni che non ne toccano la sostanza.

Si è in primo luogo domandato se non tornerebbe opportuno il fare una legge generale sulle esposizioni, nella quale solennemente si dichiarasse che le esposizioni generali del regno debbono avere successivamente sede nelle città più cospicue; si definissero le norme secondo cui tali esposizioni debbonsi fare; si determinasse la ragione secondo cui e Governo e provincie debbono concorrere alla loro spesa; si lasciasse aperto il campo ad esposizioni puramente provinciali. La Commissione fu tuttavia unanime nel riputare che sarebbe per ora inopportuno il sollevare le varie questioni di principio a cui una legge generale darebbe luogo, e tien pel meglio il riserbare all'annesso progetto il carattere datogli da coloro che il misero innanzi, cioè di semplice estensione e dilazione del decreto promulgato il 10 marzo dal Governo toscano.

Solamente la Commissione prendea atto dell'intendimento manifestato dal ministro di agricoltura e commercio nella tornata del 16 giugno, di studiare seriamente la questione delle esposizioni industriali, e non dubita che il primo esperimento della prossima esposizione fiorentina gli sarà fecondo di ammaestramenti, per cui potrà presentare a suo tempo un progetto di legge assai più completo e perfetto di quanto ora si potrebbe fare.

Alcuni uffizi hanno quindi manifestato il desiderio che la esposizione si avesse ad estendere non solo ai prodotti agricoli ed industriali, ma ben anco alle belle arti. Ed in verità parrebbe a prima giunta singolare che in una solenne mostra tenuta nella città del regno, che al disopra di ogni altra incontestabilmente e di grandissima lunga si eleva per dovizie di capolavori e pel culto del bello, avessero precisamente le belle arti a far difetto. Ciò nonostante la Commissione ha considerato come il tempo che rimane prima del settembre 1861 sia troppo esiguo per menare a compimento grandiose opere artistiche e come le faustissime agitazioni politiche di questi giorni, come in ogni luogo, siano anche penetrate nei santuari dell'arte, e fortemente preoccupino le ardenti anime dei cultori della medesima. La Commissione teme quindi che una esposizione artistica pel 1861 possa non riescire degna del nuovo regno, e degna soprattutto della gentilissima città in cui si aprirebbe e degli eterni capolavori ai cui piedi si piegherebbe.

Parecchi commissari ebbero finalmente per incarico di proporre un'aggiunta al progetto di legge per cui venisse determinata la spesa da stanziarsi in bilancio per tale oggetto.

Veramente il decreto del 10 marzo, di cui il presentato progetto non è che l'ampliamento, non fissava la somma necessaria alla esposizione toscana, ed il ministro delle finanze, nel progetto di legge relativo a maggiori spese e spese straordinarie sul bilancio della Toscana, proponeva a tal uopo lo stanziamento di una somma di L. 50,000. Si potrebbe quindi seguire anche in tal caso una via analoga, ed incaricare il ministro di proporre nel bilancio del 1861 la somma che avrebbe ravvisata necessaria.

Ciò non ostante la Commissione, e per aderire al desiderio

di alcuni uffizi e per conformarsi alle norme generali di contabilità, e sulla considerazione che la predetta somma di L. 50,000 venne tolta dal citato progetto di legge appunto perchè qui avrebbe trovato posto più opportuno, vi propone di stanziare una somma di L. 150,000 sul bilancio del 1861.

Questa somma è infatti circa il doppio di quanto si volle per l'ultima esposizione delle antiche provincie fatta in Torino, ed il quintuplo di quella che si proponeva per l'esposizione puramente toscana. Cioè a dire che la proposta somma starebbe alla spesa fatta per l'esposizione dell'antico regno, o prevista per l'esposizione toscana, nella ragione della popolazione dell'attuale regno, a quella delle popolazioni delle antiche provincie e della Toscana.

Non è forse inutile accennare come una parte notevole di questa somma possa venir rimborsata al pubblico erario dal prodotto del dritto d'ingresso che si pagherà dai visitatori dell'esposizione.

#### PROGETTO DI LEGGE.

Art. 1. Nel settembre del 1861 si aprirà a Firenze una esposizione dei prodotti agricoli e industriali d'Italia.

Art. 2. Una Commissione da nominarsi per decreto reale sarà incaricata della direzione e sorveglianza dell'esposizione.

Art. 3. È stanziata nel bilancio pel 1861 del Ministero di agricoltura e commercio una spesa straordinaria di lire 150,000 da applicarsi in apposita categoria n° , colla denominazione: *Esposizione agraria e industriale del 1861.*

Art. 4. È abrogato il decreto 10 marzo 1860 del Governo della Toscana sulle esposizioni.

Esposizione agraria, industriale e di belle arti, da tenersi in Firenze nell'anno 1861.

*Progetto di legge approvato dalla Camera il 25 giugno 1860 comunicato al Senato il 26 stesso mese.*

Art. 1. Nel settembre 1861 si aprirà a Firenze una esposizione dei prodotti agricoli industriali, e di belle arti di Italia.

Art. 2. Una Commissione da nominarsi per decreto reale sarà incaricata della direzione, sorveglianza e di ogni altra ingerenza dell'esposizione.

Art. 3. È stanziata nel bilancio pel 1861 del Ministero di agricoltura e commercio una spesa straordinaria di L. 150,000 da applicarsi in apposita categoria, n° colla denominazione: *Esposizione agraria industriale e di belle arti dell'anno 1861.*

Art. 4. È abrogato il decreto 10 marzo 1860 del Governo della Toscana sulle esposizioni.

Esposizione agraria, industriale e di belle arti, da tenersi in Firenze nell'anno 1861.

*Relazione fatta al Senato il 30 giugno 1860 dall'ufficio centrale composto dei senatori CAMBRAY-DIGNY, JACQUEMOUD, D'AZEGLIO R., ARESE, e MARTINENGO, relatore.*

SIGNORI! — Bene avvisava il cessato Governo di Toscana col suo decreto 19 marzo di quest'anno, stanziando la somma di L. 50,000, acciò avesse luogo in Firenze nel prossimo set-

tembre una esposizione di *prodotti agricoli ed industriali*, a seguito di simili esposizioni che si succedessero ogni cinque anni.

Se non che videsi nella Camera elettiva facilmente la convenienza che tale utile pensiero ricevesse un più ampio sviluppo, pari alle felici circostanze cui è sì bene avviata la nostra patria.

Ed a ciò si provvide colla legge, che per onorevole incarico dell'ufficio centrale sottopongo ai vostri riflessi; e mercè la quale, chiamandosi a prender parte a tale esposizione in Firenze tutto l'intero nostro Stato, e protraendone l'epoca al settembre 1861, si otteneva, oltre al materiale vantaggio di far comuni le parziali e locali cognizioni pratiche e trovati, si otteneva quel vantaggio sommo di affratellare tanti popoli italiani quasi fra loro, pur troppo, stranieri.

A conseguire compiuto l'effetto, la nuova legge allogava nel bilancio del 1861 la somma di lire 150,000; perchè essendosi quintuplicata la sfera dell'esposizione e delle genti che vi prenderanno parte, era pur necessario quintuplicare le L. 30,000 coi primi limiti predisposte.

Fin qui l'ufficio centrale, facendosi eco dei singoli uffici, era unanime a proporvi la legge. Ma non era così unanime il suo sentimento vedendo estesa, quasi per incidente, la esposizione anche agli oggetti di belle arti d'Italia.

La grandissima discrepanza negli scopi e nei prodotti di sì fatta esposizione resa generale, la difficoltà ed inconvenienza di riunirvi forse in un solo locale oggetti tanto disparati fra loro, la brevità del tempo concessa agli artisti a predisporre capi d'arte capaci a mantenere il vanto e quasi il primato nelle arti del gusto, e per ultimo la insufficienza della somma che trovossi necessaria nel primitivo compito della esposizione, solo d'*agricoltura ed industria*, erano tutti argomenti che avrebbero indotto la maggioranza dell'ufficio a proporvi un emendamento alla legge in discorso.

Riflettendo però che ci troviamo ora in limine al fine della Sessione, anzi avendosi la quasi certezza che una tale modificazione della legge non potrebbe riportare la sanzione della Camera dei deputati per difetto di sedute della medesima, e verrebbe così a mancare il bramato vantaggio di questo primiero affratellamento d'Italiani al medesimo nobile palio; tutto ciò posto a calcolo, l'ufficio centrale si trovò costretto proporvi, come vi propone, l'accettazione della legge pura e semplice, cogliendo da questa evenienza argomento ad avvertire l'inconveniente, forse non nuovo, che il nostro voto, o signori, sia piuttosto l'effetto d'una insuperabile necessità che l'espressione di un convincimento.

Nel proporvi l'adozione della legge, m'incarica ancora l'ufficio centrale di avvertire la trasposizione di parole occorsa al primo articolo del progetto, che vuol essere letto in questi termini:

« Nel settembre del 1861 si aprirà a Firenze una esposizione dei prodotti agricoli, industriali e di belle arti d'Italia. »

## Opere di miglioramento alle calate e ponti da sbarco nel porto di Genova.

*Progetto di legge presentato il 12 giugno 1860 dai ministri dei lavori pubblici (JACINI) e delle finanze (VEGEZZI).*

SIGNORI! — Dappoichè, sopresse le particolari amministrazioni che avevano incarico dei porti marittimi, vennero a far parte delle attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici, preoccupandosi questi della poco favorevole condizione in

cui si trovava quello di Genova, per quanto riguarda le opere d'arte, rivolse costantemente i suoi studi e le sue cure a conoscerne i bisogni ed a promuoverne i miglioramenti più urgenti.

Fra tali miglioramenti, che occorreva di promuovere, era da ritenersi senza fallo di più immediata e riconosciuta utilità quello inteso a completare, specialmente nella parte più frequentata del porto, un ben inteso sistema di scali e di sponde d'approdo, in relazione immediata, per quanto possibile, colla strada ferrata, che protendeva le sue ruotaie fino a piazza Caricamento.

Ad attuare il quale disegno era necessario formare nuove sponde dove non esistevano, ampliare e regolarizzare quelle che già si avevano o troppo limitate od irregolari.

Che tale miglioramento fosse quello di più evidente utilità immediata, non sarà chi nol vegga, per poco che rifletta alle difficoltà ed al grave dispendio che il commercio era costretto ad incontrare per dar corso alle sue operazioni di scarico e carico delle navi col mezzo di alibi o barche da scarico, le quali, in mancanza di approdi praticabili alle navi stesse, facevano il servizio di trasporto intermedio dalle navi agli scarsi punti di comunicazione colla città, con grave dispendio, perdita di tempo e pericolo delle merci.

Ai quali danni vuolsi aggiungere l'altro non meno importante delle lunghe stallie che le navi erano costrette a fare nel porto, prima di potersi allestire, ciò che rendeva i noli, specialmente di quelle di estera nazione, pel porto di Genova ragguagliatamente più costosi e più difficili a combinarsi. Inconvenienti tutti, i quali sarebbero stati immediatamente evitati per la massima parte, coll'attuazione dei divisati miglioramenti.

Fu in questo senso che il Ministero, illuminato da studi di speciali Commissioni e dagli uffici d'arte, venne successivamente proponendo, ed ottenne, per quanto le circostanze finanziarie dello Stato il consentivano, sia negli annuali bilanci, sia con leggi speciali, la sistemazione degli accennati approdi a seconda di un'idea generale preordinata.

Con questo mezzo venne munita di ampie sponde d'approdo una estesa parte del lato occidentale del porto, migliorate quelle del lato orientale, formate le sponde mancanti nella parte più frequentata e centrale del ponte Cattanei a quello dei Salumi, resa più vasta e regolarizzata la massima parte di quelle che ivi esistevano, ampliato il ponte Cattanei e quello degli Spinola, il quale venne posto in immediata comunicazione colla via ferrata, che vi protende le sue ruotaie e vi conduce i suoi veicoli a contatto delle navi.

I vantaggi che si ottennero da queste opere sono grandissimi, e tuttodi se ne sentono i benefizi dal commercio e dalla navigazione, la quale, in grazia delle scavazioni eseguite nel porto, già in molta parte profitta delle nuove sponde accostandovi i navigli e facendovi le sue operazioni direttamente, senza uopo d'intermediari trasporti.

E per accennare una occasione solenne, forse non abbastanza avvertita, in cui si ebbe a sperimentare l'utile risultante dalle nuove opere eseguite, basterà rammentare lo sbarco operatosi nell'anno decorso dall'armata francese, la quale con un immenso numero di navi da trasporto, occupata la zona occidentale del porto, valendosi del lungo sviluppo di nuove sponde formate in quel lato, poté nel breve periodo di pochi giorni mettere a terra un imponente numero d'uomini e di cavalli, ed una immensa mole di materiali e di approvvigionamenti, e pervenire così in tempo utile sui campi dove stavano a pericoloso cimento le sorti della nostra nazione.

A malgrado che in tal modo siasi procurato di trovare più estesi e più comodi mezzi di servizio, non solo per facilitare il traffico presente, ma per preparare luogo e comodo all'aumento del medesimo, che si andava annualmente sviluppando; ciò nondimeno, per il fortunato ingrandimento del regno, questo aumento è progredito per modo che omai i mezzi preparati più non bastano, ed è d'uopo, a seconda dei piani preconceppi, procedere alla formazione di nuove sponde e di nuovi punti d'approdo. E se si ponga mente alle nuove condizioni in cui è entrato quel porto, che è scalo principale dell'ampliato regno, ed al maggiore movimento commerciale che ne è e ne sarà sempre più necessaria conseguenza, chiaro apparirà come i provvedimenti da farsi per la formazione di quegli scali ed approdi debbano essere di notevole estensione.

I nuovi adattamenti per provvedere alle presenti e prossime esigenze del commercio dovrebbero essere i seguenti:

**A.** Demolire la casa di sanità esistente sul ponte Spinola per isviluppare, in tutta l'estensione del ponte, sistemi di rotaie pel servizio della strada ferrata, ed edificare altra casa di sanità in sostituzione, collocandola alla estremità dello scalo dei Salumi in posizione più opportuna, di più facile e conveniente approdo ai battelli che vanno a prendere pratica;

**B.** Munire di sponde d'approdo i lati del Mandraccio che ora ne sono mancanti, regolarizzare ed ampliare quelle che dal Mandraccio si estendono fino al Carenaggio, costruendo le nuove nei tratti dove sono mancanti, ed aprendovi due nuove porte di comunicazione fra il ponte e la città: una nell'angolo orientale del seno di Mandraccio, l'altra corrispondente alla piazzetta anteriore alle porte del molo vecchio;

**C.** Completare l'allargamento e sistemazione delle calate che dal ponte Legna vanno a raggiungere la testata del ponte Salumi, delle quali un tratto trovasi già in via di sistemazione;

**D.** Sistemare gli approdi al ponte della ferrovia di San Pier d'Arena, i quali mettono il porto in diretta comunicazione colla ferrovia dello Stato.

Il vantaggio ed i comodi che il commercio otterrà dal complesso di questi lavori, quando vengano eseguiti, saranno molto considerevoli sia pel fatto delle sponde d'approdo nuovamente create od ampliate, sia per le comunicazioni più estese colla strada ferrata, il cui servizio risulterà più facile e profittevole.

Questo vantaggio si renderà successivamente più sentito quando, sistemate le sponde occidentali, il Ministero potrà proporre ed ottenere dal Parlamento autorizzazione di aprire nuove vie di comunicazione fra esse sponde e la città, a seconda dei progetti che già sono in corso di studio, le quali dovranno concorrere a completare la sistemazione di quel vasto lato del porto ed offrire il mezzo di profittare più comodamente delle nuove opere che vi saranno state eseguite.

E pertanto, mentre il Ministero sta maturando altre più gravi ed importanti proposte relative a quel porto, per rendere sicuro l'ancoraggio e risolvere quistioni di vitale importanza per il suo avvenire e per l'interesse dello Stato, crede che sia il caso di proporre frattanto al Parlamento che voglia autorizzare l'eseguimento dei lavori descritti di adattamento e comodo interno, come quelli sulla convenienza dei quali non vi può essere esitanza, che sono i più urgenti e che esigono sacrifici meno gravi.

Il riferente è nella fiducia che la Camera, in considerazione di un evidente bisogno, vorrà accogliere favorevolmente la importante proposta che forma argomento del progetto di legge che egli ha l'onore di sottoporle.

## PROGETTO DI LEGGE.

*Articolo unico.* Sono autorizzate le seguenti spese straordinarie, che verranno stanziare nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici ripartitamente come infra:

1° Spesa di L. 66,385 per demolire la casa di sanità esistente sul ponte Spinola del porto di Genova e costruire un'altra casa sanitaria all'estremità del ponte dei Salumi, applicabile per L. 9,000 al bilancio 1860 in apposita categoria, n° , colla denominazione: *Demolizione della casa di sanità al ponte Spinola, e costruzione di altra al ponte dei Salumi nel porto di Genova*, e per L. 57,385 al bilancio 1861 in apposita categoria colla stessa denominazione.

2° Spesa di L. 400,000 per sistemare gli approdi nel seno del Mandraccio ed adiacenze del porto di Genova, applicabile per L. 80,000 al bilancio 1860 in apposita categoria n° , colla denominazione: *Sistemazione degli approdi nel seno del Mandraccio ed adiacenze del porto di Genova*, e per lire 320,000 al bilancio 1861 in apposita categoria colla stessa denominazione.

3° Spesa di L. 120,000 per completare l'alzamento ed allargamento delle calate comprese fra i ponti Legna e Salumi nel porto di Genova, applicabile per L. 24,000 al bilancio 1860 in apposita categoria, n° , colla denominazione: *Alzamento ed allargamento delle calate esistenti fra i ponti Legna e Salumi nel porto di Genova*, e per L. 96,000 al bilancio 1861 in apposita categoria colla stessa denominazione.

4° Spesa di L. 767,000 per ampliare e sistemare gli approdi che formano scalo alla ferrovia di San Pier d'Arena nel porto di Genova, applicabile per L. 153,400 al bilancio 1860 in apposita categoria n° , colla denominazione: *Ampliamento e sistemazione dello scalo al mare della ferrovia di San Pier d'Arena*, e per L. 613,600 al bilancio 1861 in apposita categoria colla stessa denominazione.

(Vedi la relazione della Commissione alla Camera, a pag. 186.)

## Prolungamento del molo nuovo nel porto di Genova.

*Progetto di legge presentato alla Camera il 12 giugno 1860 dai ministri dei lavori pubblici (JACINI) e delle finanze (VEGEZZI).*

SIGNORI! — Una quistione di vitale importanza pel porto di Genova, divenuto il centro principale del commercio di una gran parte dello Stato, questione che richiede una pronta soluzione, è quella delle opere da eseguirsi per rendere compiutamente difeso e riparato il bacino di quel porto, sicura e tranquilla la stazione delle numerose navi nazionali ed estere che tuttodi vi accorrono.

La soluzione di tale quesito è tanto più importante in quanto che essa è la condizione essenziale ed il fondamento da cui è d'uopo partire perchè si possa dar mano ai lavori interni di miglioramento di maggior considerazione che restano a farsi.

Grandiose e stupende opere furono compiute in questi ultimi tempi in altri porti del Mediterraneo assai meno che Genova favoriti dalla natura, e se il nostro Stato tardasse a promuovere in quel porto tutto ciò che valga a conservargli il rango che gli compete, nè la ferrovia attraverso le alpi, nè il complemento del sistema delle nostre strade ferrate, disposte in linee convergenti verso il golfo ligure, basterebbero per sé soltanto a conseguire quello sviluppo di commercio, sul quale abbiamo ragione di fare assegnamento.

L'argomento, di cui sopra si è detto, ha dato luogo a serii studi degli uomini d'arte, i quali in varie epoche se ne occuparono giungendo a conclusioni poco discordanti le une dalle altre.

Tre sistemi di opere sono quelli che generalmente furono riconosciuti come ammissibili per rendere sicuro il porto di Genova.

Consiste il primo nella formazione di un antemurale isolato, opportunamente disposto davanti alla bocca del porto, il quale lo difenda da tutte le traversie.

Col secondo si vorrebbe prolungato in parte il molo nuovo ed in parte il molo vecchio fino a tanto che le loro estremità oltrepassassero la stessa linea meridiana.

Col terzo finalmente si dovrebbe prolungare il solo molo nuovo fino a tanto che la sua estremità oltrepassi la linea meridiana che attraversa l'estremo dell'esistente vecchio molo.

Mediante il primo sistema, la formazione cioè di un antemurale isolato, non v'ha dubbio che si conseguirebbero grandi risultati. Esso infatti, oltre al riparare il porto, verrebbe ad aggiungere, fra esso antemurale e gli attuali moli esterni, un vastissimo antiporto sicuro, accessibile per due imboccature con tutti i tempi; e l'antemurale medesimo poi presenterebbe contemporaneamente un vantaggio essenziale d'un altro genere, quello della difesa militare, imperocchè, collocando forti batterie nel suo perimetro, si avrebbe in tal modo una linea avanzata di fuochi che terrebbero lontane le navi nemiche parate ad offesa, e che incrociandosi con quelli della costa renderebbero assai difficile l'entrata delle navi medesime nello avamporto e quindi nel porto stesso.

A malgrado però dei vantaggi che l'antemurale porrebbe in prospettiva, nondimeno, dovendosi costruire l'opera in profondità d'acque molto considerevole e dovendo avere una rilevante lunghezza ed un vasto profilo per corrispondere allo scopo cui dovrebbe servire, della difesa nautica e della difesa militare, la sicurezza del porto fatta dipendere esclusivamente dall'adozione di questo sistema, verrebbe rimandata ad epoca così lontana ed implicherebbe la necessità di spese così enormi, da rendere inopportuno sotto molti riguardi la ammissione di siffatto primo partito.

Il secondo sistema, quello cioè di prolungare contemporaneamente i due moli esistenti, il vecchio ed il nuovo, presenta il vantaggio della possibilità di un più pronto esequimento, potendosi lavorare contemporaneamente ai due moli; così pure presenta l'altro vantaggio della maggiore facilità, sicurezza ed economia delle opere in tutto ciò che riguarda il molo vecchio, dove le acque sono più riparate e meno profonde. Oltre di che, mediante il prolungamento del molo vecchio, si otterrebbe una corrispondente zona dell'interno del porto atta ad accrescere la vera stazione d'ancoraggio. Per contro le opinioni non concordano sulla convenienza in linea nautica di prolungare in qualche parte il molo vecchio. Molte autorità assai competenti in questa materia sostengono che tale prolungamento riescirebbe di ostacolo o d'incomodo alla manovra delle navi che in dati tempi escono ed entrano nel porto a vela, e che quindi il porto di Genova perderebbe una delle sue migliori prerogative, quella di prestarsi facilmente all'accesso ed all'uscita delle navi con qualunque vento.

Il terzo sistema infine, quello di prolungare il molo nuovo, in massima viene da tutti riconosciuto come d'incontestata utilità, propendendo anzi la grande maggioranza degli intelligenti nell'avviso che si debba adottare l'allungamento di questo solo molo fino a quanto occorre per riparare il porto, lun-

ghezza che in totale vien ritenuta dover essere non minore di 450 metri. In ogni caso, oltre al provvedere al presente, esso non toglie la possibilità di attuare nell'avvenire anche il primo dei tre indicati sistemi, che sarebbe anzi meno costoso, perchè resterebbe ridotto a minore estensione.

La convenienza di prolungare il molo nuovo già venne in massima ammessa dal Parlamento, il quale, con legge 9 giugno 1856, sopra unanime voto della Commissione che ne riferiva, autorizzava l'intraprendimento, intanto, per la lunghezza di metri 150.

Nella relazione, con cui era accompagnata al Parlamento quella legge, si trovavano ampiamente svolte le circostanze che rendevano desiderabile l'attuazione di quest'opera, e se la proposta era limitata alla richiesta di autorizzare il prolungamento solo per 150 metri, ciò vuoi attribuire alle circostanze addotte nella relazione medesima, che fosse prudente di eseguire dapprima quella sola lunghezza per sperimentarne l'effetto e prendere norma a risolvere definitivamente se convenga meglio continuare l'allungamento di quel solo molo fino a tanto che il porto sia riparato, o se si riconosca la necessità di accoppiare a questo lavoro qualche prolungamento da farsi anche al molo vecchio.

I lavori autorizzati colla legge 9 giugno dianzi citata furono a quest'ora condotti a 100 e più metri di lunghezza per la parte che riguarda la fondazione; fu costruito un tratto considerevole della sovrastruttura, e stanno eseguendosi le fondazioni della restante lunghezza autorizzata. L'esito dei lavori eseguiti col sistema economico di fondazione a scogliera fu così completo da non lasciare nulla a desiderare, e da sorpassare anzi tutte le aspettative. Difatti, forti tempeste avvenute ripetutamente nel corso dei lavori, fra le quali alcune nel mese di dicembre ultimo scorso di estrema violenza, non solo non arrecarono danni alle opere in esequimento, in grazia della bontà dei sistemi di lavorazione, ma neppure furono causa d'inconvenienti alle navi ancorate nel porto, beneficio il quale evidentemente è tutto dovuto ai lavori del nuovo prolungamento già in gran parte eseguiti.

Egli è perciò che, sull'appoggio della esperienza, ormai non potremmo più mettere in dubbio i vantaggi ottenuti col prolungare questo molo e quelli che dalla continuazione dell'opera saranno per derivare.

Ed invero con tale provvedimento si verrebbe a soddisfare il desiderio generale del commercio e della navigazione mercantile e militare, i quali, e per mezzo di private pubblicazioni, e coll'opera de' loro legittimi rappresentanti, in ogni occasione in cui si trattarono questioni relative al porto, non omisero di esprimere ardenti voti per l'attuazione di quest'opera.

Se le condizioni generali del porto di Genova allo stato presente richiedono lo esequimento dell'opera, essa diventerà anche più necessaria quando, come è indispensabile, si dia mano in Genova all'eseguimento di un dock e a tutti quegli adattamenti per facilitare l'approdo, il carico, lo scarico ed il magazzinaggio che le moderne esigenze del commercio hanno promosse ormai in tutti i porti principali degli altri paesi colti, e la cui mancanza arrecherebbe gravissimo scapito al principale nostro emporio commerciale, stante la concorrenza di altri porti esteri del Mediterraneo, dove a quei comodi pel commercio è largamente provveduto.

Indotto in questa convinzione, il Ministero, ritenendo per fermo che non sia da differirsi più oltre l'eseguimento di un'opera tanto importante, ha fatto preparare dagli uffici d'arte un progetto per chiedere autorizzazione al Parlamento di mandarla ad effetto.



Il sistema di costruzione adottato in esso progetto è quello stesso che già trovasi in pratica applicazione cioè con fondazione a gettata libera di massi di pietre naturali, sistema facile ed economico, il quale presenta la certezza di una sicura e perfetta riuscita; il lato interno delle opere è munito di sponde murate, basate sulle scogliere ad una profondità tale da permettere approdo alle navi di grande portata, e le dimensioni della sovrastruttura murale continuano ad essere quelle medesime della parte che è già in esequimento, le quali, sebbene possano apparire di una robustezza soverchia, nondimeno sono necessarie sotto il rispetto della difesa militare, per lasciar luogo nella piattaforma superiore allo stabilimento di grandi batterie che proteggano l'entrata del porto. In quanto alla lunghezza del molo, anche un recente avviso del Congresso permanente consultivo della marina militare stima che abbia ad essere di 300 metri in più dei 150 che trovansi attualmente autorizzati e in buon punto d'eseguimento.

La spesa calcolata cui darà luogo il progetto ascende alla somma totale di L. 3,860,000. Di queste, la parte corrispondente a lire nuove 400,000 circa dovrebbe essere destinata a disposizioni preparatorie, necessarie a dar seguito all'opera principale; tali sono la costruzione e riparazione di barche da trasporto delle scogliere, l'espropriazione di terreni per ingrandimento di cave da pietre, il pagamento d'indennità di espropriazioni dovuta all'impresa attuale a compenso dei terreni che verranno ceduti da essa a termini del suo contratto vigente.

L'altra parte di spese per L. 3,460,000 è l'importo reale dell'opera del molo, la quale risulta d'un valore di L. 11,353 al metro lineare, spesa assai moderata se si consideri l'ingente profondità delle acque dove l'opera vuol essere stabilita, profondità che raggiunge 15 metri, e così pure le robuste dimensioni dei profili adottati.

Il tempo necessario per eseguire quest'opera viene stimato dall'ufficio d'arte di 6 anni; ma, quando si adottino in tempo opportuno i necessari provvedimenti per estendere i cantieri ed i mezzi di lavorazione, e che si sviluppi la necessaria attività, il Ministero confida che potrà essere compiuta nel periodo di soli 5 anni.

Occorrerà qui di notare che questo periodo dovrà cominciare a decorrere dal 1° del 1862, epoca in cui resterà esaurita l'impresa in vigore e compiuto il prolungamento di 150 metri ora in costruzione, mentre allora soltanto col mezzo di un'impresa nuova avranno principio i lavori di effettivo prolungamento di altri 300 metri, che formano il soggetto della presente relazione.

Questa circostanza potrebbe forse indurre in qualche dubbio sulla opportunità di sottomettere fin d'ora tale questione al Parlamento; ma i dubbi saranno tosto dissipati quando si consideri che prima dell'intraprendimento degli effettivi lavori del prolungamento è necessario di preparare la costruzione di barche da trasporto per le scogliere, e di procedere ad espropriazioni che preparino l'estensione dei cantieri di lavorazione in modo proporzionato all'importanza dei lavori da intraprendersi; operazioni che dovranno essere fatte nella parte del presente esercizio che ancora potrà essere utilizzata a tale uopo, e nel corso dell'anno prossimo.

A queste circostanze d'opportunità del presentare fin d'ora la questione al Parlamento si unisce l'altra non meno valida, che, adottata una determinazione al riguardo del progettato prolungamento, si potrà procedere con maggiore risoluzione a prendere un decisivo partito sull'altra questione vitale pel commercio dello Stato, della formazione di quei comodi, di quegli adattamenti interni in esso porto che l'importanza

della sua posizione richiedono. Perchè i capitali privati possano essere più facilmente allettati a cercare impiego nelle imprese tendenti a dare maggiore sviluppo al commercio di Genova, occorre non solo la probabilità, ma la certezza che le condizioni elementari della sicurezza del porto abbiano ad essere attuate in un determinato tempo.

Colle disposizioni accennate la spesa indicata in L. 3,860,000 verrebbe ripartita in sette esercizi in proporzione dei lavori da eseguirsi in ciascuno.

Nel primo di essi, 1860, sarebbero assegnate L. 100,000 per intraprendere la formazione di barche di trasporto, espropriazioni di terreni e lavori preliminari dell'impresa.

Nel 1861 verrebbero assegnate altre L. 300,000 per completare la formazione delle barche di trasporto intraprese nel presente esercizio.

Nei quattro successivi esercizi sarebbe assegnata una somma di L. 750,000 per ciascuno.

E finalmente nell'ultimo esercizio, cioè nel 1866, sarebbe assegnata la residua somma di L. 460,000.

L'opera su cui è chiamata l'attenzione del Parlamento può dirsi a giusto titolo la prima e la più importante di quante occorrono al porto di Genova. Soggetto dei voti universali, essa varrà a rendere completa quella sicurezza del suo bacino che ancora in gran parte fa difetto, e che lo metterà in grado di gareggiare coi più rinomati porti del mondo, così per la bontà del suo ancoraggio, come già avviene per l'estensione delle sue acque, e sarà il primo e più valido mezzo perchè quel porto raggiunga l'importanza a cui è chiamato.

#### PROGETTO DI LEGGE.

Art. 1. È autorizzata la spesa straordinaria nuova di lire tre milioni ottocento sessanta mila per prolungare il molo nuovo del porto di Genova per una lunghezza di 300 metri, ed eseguire le opere accessorie a tal uopo occorrenti.

Art. 2. La spesa suddetta verrà stanziata nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici in apposita categoria sotto il titolo: *Prolungamento del molo nuovo nel porto di Genova* (legge del ..... ) ripartitamente come infra:

Bilancio 1860 — categ. n° 96sex	L.	100,000
» 1861 . . . . .	»	300,000
» 1862 . . . . .	»	750,000
» 1863 . . . . .	»	750,000
» 1864 . . . . .	»	750,000
» 1865 . . . . .	»	750,000
» 1866 . . . . .	»	460,000
		L. 3,860,000

Opere di miglioramento alle calate e ponti da sbarco  
nel porto di Genova.

Prolungamento del molo nuovo nel porto di Genova.

Relazione fatta alla Camera il 30 giugno 1860 dalla Commissione composta dei deputati PARETO, FIGOLI, OYTANA, RICCI VINCENZO, MONTIGELLI, CABELLA, BOTTERO, VALERIO, e PESCIOTTO, relatore.

#### GENERALITÀ SOPRA I DUE PROGETTI.

SIGNORI! — Il ministro dei lavori pubblici, d'accordo con quello delle finanze, presentò nella tornata del 12 corrente mese due progetti di legge, intesi al prolungamento del

molo nuovo l'uno, ed al miglioramento delle banchine e ponti da sbarco l'altro, ed ambi a vantaggio del porto di Genova.

I due progetti collimano talmente l'uno coll'altro, la relazione fra loro è sì intima e tanta, che i vostri nove uffizi, senza altra preventiva intelligenza, nominarono ognuno nello stesso deputato il commissario per ambe le leggi. Per questa stessa ragione, e per evitare tediose ripetizioni, permetterete, signori, che la Giunta, prima di esporvi partitamente sull'uno e sull'altro progetto di legge, vi esponga quelle considerazioni che ad entrambi sono comuni.

La natura colla stupenda configurazione del bacino, sui versanti del quale siede or maestosa la città di Genova; gli abitanti di questa colla loro indefessa operosità e coll'estensione ed intelligenza che da remotissimi tempi hanno mai sempre apportate nei loro ingenti traffichi; lo Stato nostro che a quella dirige la principale delle sue ferrovie, dalla quale tutte le altre si diramano, crearono il porto di Genova primario fra quelli dello Stato, centro delle transazioni commerciali della maggior parte dello Stato stesso; e quel che è più, o signori, le immense spese che il Governo previdente impiegò nella ferrovia che dal bacino del Po, attraversato l'Appennino, sbocca a Genova, e quelle che da più anni tiensi in pronta aspettativa d'incontrare, onde la ferrovia stessa, attraversate le Alpi, giunga ai centri commerciali della Francia, della Svizzera e della Germania, hanno nel più ampio senso dimostrato che il porto di Genova, più assai che proprio della città che lo contorna, debba considerarsi siccome porto delle città tutte dell'alta valle del Po, siccome porto dello Stato, e siccome fonte considerevolissima d'alimento della nostra finanza.

Quindi, signori, quali spese d'assoluto interesse generale, quali spese produttive, e quali spese che in breve giro d'anni ampiamente si riversano nelle casse dello Stato, debbonsi riputare quelle che tenderanno a migliorare il porto di Genova, a renderlo più sicuro, a facilitarvi i carichi e gli scarichi delle mercanzie col minor impiego di tempo e denaro, a ridurvi nei più stretti limiti le avarie dei bastimenti e delle merci, ed in una parola a renderlo sicuro, comodo e d'allettamento al navigatore ed al trafficante sì e più possibilmente di quanto altro porto estero del Mediterraneo.

E che di siffatte spese grandemente abbisogni il porto di Genova, quantunque forse sia superfluo l'accennare, essendo bastantemente a cognizione di tutti, pure ad ogni miglior fine brevemente vi esporremo.

Della superficie acquee del porto, meno assai della metà, quella ad oriente viene utilizzata nel ricovero di bastimenti, poichè, quantunque nelle forti mareggiate tranquillo appieno non vi sia il mare, sì che i legni numerosi che vi si raccolgono, troppo l'uno all'altro addossati, non abbiano a soffrire reciproche avarie per l'urtarsi che fanno nei movimenti loro ondulatorii, pure è la sola parte che offra sicuro ricovero, comodo ormeggio, meno lunghe e costose comunicazioni coi depositi e colla ferrovia: la parte rimanente ad occidente della testata del molo vecchio e del giardino del principe Doria non offrendo sicurezza, comodità d'ormeggi e facilità d'esercizio alle operazioni del commercio, vede raramente soffermarsi in essa un qualche bastimento, che poi è sempre delle maggiori portate, siccome quello che dispone di più potenti mezzi contro le traversie, e di un equipaggio più numeroso per impiegarlo e valersene nei cattivi tempi. Di questa parte occidentale tenue area è utilizzata, quella attinente al molo nuovo, appunto perchè da questo resa sicura, e perchè dalle banchine, dalla porta del Passo Nuovo e dalla ferrovia a ca-

valli di Sampierdarena ha comodi pello scarico e nell'avviamento a destino delle mercanzie.

Pertanto, malgrado che il porto di Genova abbia un bacino ampio quanto e più ogni altro del Mediterraneo, risulta pure assai ristretto ai bisogni del commercio, per non essere che una parte minore di esso utilizzabile. A completare la sicurezza della parte orientale del porto, a rendere pure sicura la occidentale, corpi e persone tecniche le più competenti, unanimi e da più anni riconoscono doversi spingere, nella sua attuale direzione od allineamento e verso il largo, il molo nuovo, ossia l'occidentale, sì che venga d'alquanto a depassare il meridiano della testata del molo vecchio.

L'aumento della superficie acquee, utilizzabile con convenienza del commercio nel porto di Genova, è necessario ed indispensabile non solo perchè possanvisi ricoverare maggior numero di navi, che da quanto in appresso sarà palese possono accorrervi, ma benanco perchè ad altri porti non s'avviino quelle che vi si dirigono. È pur troppo un fatto, signori, che più e più volte legni esteri, giunti nel nostro porto, se ne ripartirono col loro carico; che i capitani stessi di bandiera nostra, che i commercianti lamentano in massa le difficoltà gravi e soventi pericolose che incontrano i bastimenti nelle loro manovre; la malagevolezza delle operazioni di scarico e carico, e la considerevolissima spesa maggiore di quella che s'incontra negli altri porti per effettuarle; l'inquietudine ed il gravissimo timore che ingenera la possibilità d'un incendio che potrebbe riuscire una calamità pubblica, la facile e di frequente troppo ripetentesi derubazione di mercanzie, d'oggetti e d'attrezzi navali; le lunghe stallie, ed infine il fetore e la poca salubrità: questi inconvenienti tutti derivano dal doversi agglomerare, e, dirò quasi, stipare i bastimenti nella parte orientale del bacino del porto: mi affretto però di aggiungere che a togliere questi gravissimi inconvenienti non è rimedio sufficiente l'ampliare la superficie acquee, offrente sicuro ricovero ed ormeggio, ma è pur indispensabile che sieno ampliati ed allungati i ponti d'approdo e le banchine, e che più numerose ed ampie sieno rese le comunicazioni fra il porto e la città; e che, onde il porto alletti i navigatori e commercianti, è d'uopo che si costituiscano in esso dei docks, e che vi sia resa libera la mano d'opera dei trasporti, or diritto ristretto a speciali corporazioni.

Inoltre, signori, le spese che la Giunta, sulla domanda del Governo, vi propone accordargli, oltre i caratteri d'indispensabilità e convenienza, rivestono pure quello d'urgenza; giacchè i lavori ed i miglioramenti che le motivano, altri porti rivali del Genovese da parecchi anni hanno intrapresi; giacchè i lavori stessi esigono per loro natura molto tempo per essere condotti a termine, e giacchè infine è d'uopo, è stretto ed assoluto bisogno che il porto di Genova sia preparato e predisposto al grande avvenire che la grandiosissima intrapresa del taglio dell'istmo di Suez, che le ferrovie nostre, prolungate in Francia, Svizzera e Germania, vanno preparando: è d'uopo, signori, è stretto nostro dovere d'essere larghi di tutte quelle predisposizioni che valgano a ricondurre agli antichi e già unici suoi fondachi od empori di Venezia, Genova, Pisa o succedaneo Livorno, il commercio dei ricchi prodotti delle Indie Orientali, che la scoperta del passaggio del Capo di Buona Speranza deviò dal Mediterraneo, e che il canale di Suez vi ricondurrà in ben più estesa scala.

Premesse queste generali considerazioni, che i vostri uffizi valutarono tali da emettere unanimi voto d'approvazione su ambi i due progetti di legge, esporremo ora le specialità di caduno dei due progetti stessi.

*Opere di miglioramento alle banchine e ponti da sbarco nel porto di Genova.*

(Relazione speciale della Commissione.)

La Giunta ha esaminati con attenzione il progetto di legge or ora indicato ed i quattro progetti dell'ufficio tecnico dei porti e spiagge che lo motivano, e che tendono a completare le banchine in tutte quelle tratte del perimetro del porto di Genova, che giusta previdenza di bisogni avvenire, che valutazioni esatte di convenienza richiedono sieno riservate per opere di massima importanza e necessità, per cioè stabilirvi dei docks, e che viemmeglio si prestano ad esserne munite ed a produrre un grande utile commerciale eseguite che vi sieno.

Con i lavori progettati, il porto verrà ad avere una non interrotta linea di banchine che dalla punta del molo vecchio s'aggira lunghesso, attorno del Mandraccio, nelle attinenze del Portofranco, e dei ponti dei Cattanei, Mercanzia, Reale, degli Spinola e Legna, e finisce lunghesso il fianco tra levante e ponente del magazzino dei salumi; vedrà prolungata fino alla radice del molo nuovo, e risvoltata lunghesso questo, quella dello scalo della ferrovia a cavalli di S. Pier d'Arena.

Colle proposte stesse il commercio troverà più libero sfogo, e molti maggiori comodi:

1° Pello spianamento della casa di sanità che occupa intera la punta del ponte Spinola e per l'ampliamento del ponte stesso: il servizio sanitario viene provvisto d'altro conveniente locale all'estremità sud-est del magazzino dei salumi; località che, mentre soddisfa meglio forse della prima alle esigenze della sanità marittima, riesce in uno comoda ai viaggiatori che vi approdano;

2° Pel ponte sporgente e pella calata di sponda a complemento e miglioramento dello scalo a ruotaie testè concesso all'ingegnere Chiavacci;

3° Pel nuovo ponte presso l'estremità al largo del molo nuovo;

4° Pella traslocazione infine dello stabilimento quarantenario dalla radice a circa metà lunghezza del molo nuovo;

5° Pel prolungamento di uno dei due ponti da sbarco esistenti, e pella costruzione di un terzo ponte allo scalo in mare della ferrovia di S. Pier d'Arena.

Completeranno questi lavori, questi miglioramenti, installazioni di nuove e potenti grù, e la costruzione sulle banchine e ponti principali di ruotaie, pella quali i vagoni stessi della ferrovia possano recarsi a ricevere con semplice trasbordo le merci dalle navi, e per questo scopo appunto essenzialissimo si progetta l'ampliamento del ponte Reale, l'avviarvi dalla grande tettoia di caricamento un binario che vi si bispartisca in tre, e così il conglomerare all'area della stazione della ferrovia di Genova oltre la metà di quella del ponte e delle di esso sponde, che vengono sottratte all'uso del commercio, e quindi anche, o signori, il giusto compenso a questo delle nuove banchine proposte, di maggior lunghezza, è vero, ma in posizioni meno vantaggiose di quella del ponte Reale.

La vostra Giunta non può a meno di esprimervi la piena sua soddisfazione sui progetti dei quali vi tenne parola e che risultano studiati in conformità delle esigenze, e con cura ed amore: essa ritiene che dalla loro attuazione grandi vantaggi abbia a conseguirne il commercio e lo Stato; solo sottopone al signor ministro dei lavori pubblici, per quelle considerazioni e disposizioni che riputerà del caso, i seguenti suoi voti:

1° Che alle banchine non sia possibilmente assegnata una

larghezza minore di 15<sup>m</sup> 00, non senza notare che quella di 20<sup>m</sup> 00 è la preferibile, tale risultando quella che più generalmente loro si dà negli altri porti;

2° Che sarebbe desiderabile potessero procurarsi sui ponti da sbarco e sulle banchine ampie aree coperte, tali da riparare dalle intemperie le mercanzie, senza portare nocumento alla facilità e della mano d'opera dei bastimenti, e del carico e scarico delle merci;

3° Che pur desiderabile sarebbe, ed in uno conveniente al decoro dello Stato, che l'architettura della nuova palazzina della Sanità marittima fosse alquanto più ricca e che venisse eseguita con materiali promettenti lunga durata;

4° Che l'escavazione del fondo del porto sia continuata colla massima possibile attività sì da raggiungere al più presto i vantaggi grandissimi che ne conseguono, e sì che i bastimenti a grandi portate, che oggigiorno sono impiegati e voluti dal commercio, possano ormeggiarsi in ogni punto del porto, e così presso i vari ponti e banchine.

Fra i lavori proposti nel seno detto del Mandraccio, si osserva l'assoluto atterramento delle mura di antica fortificazione, che, con altre esistenti, formano la continua cinta del porto. L'atterramento di queste mura nel lato a ponente ed in quello a mezzogiorno del seno stesso renderebbero interrotta la cinta di precauzione contro i possibili attacchi di sorpresa alla piazza forte di Genova; pure la Giunta, riconoscendo d'assoluta necessità pel commercio l'accennata demolizione, ritiene debba operarsi, ed invita il Governo a fare studiare per quella località quanto convenga sostituire alle mura atterrate ed alle aree e libere comunicazioni stabilite tra il porto e la città, onde si combini colla maggiore agevolezza possibile del commercio la sicurezza della piazza in tempo di guerra; inoltre uno dei commissari osserva che analogo studio debba il Governo prescrivere per conciliare tale demolizione colle cautele volute pel servizio delle regie dogane.

Infine la Commissione ha dovuto convincersi che al conseguimento dello scopo dei vistosi lavori proposti pel ponte Reale, pel seno del Mandraccio e lungo il molo vecchio, riesca indispensabile la contemporanea attuazione del progetto di ampia via tra le piazze della Raibetta e del Molo; via che costeggerebbe lungo i due suoi lati, determinati ora dalle mura di fortificazione, il seno del Mandraccio.

Questa via, che è parte integrante e sostanziale dei progetti che ci sono sottomessi, non trova in essi assegnata corrispondente spesa: per la sua apertura sono pendenti delle pratiche tra il Governo, per una parte, il Municipio e la Camera di commercio di Genova dall'altra: queste pratiche la Commissione si lusinga saranno per essere compite con felice risultato, sì che i lavori per la via in discorso possano essere intrapresi al più presto e condotti possibilmente a compimento contemporaneo con quelli nel Mandraccio.

Per le generali e particolari considerazioni finora espostevi, la Commissione vi propone, o signori, l'adozione pura e semplice del progetto ministeriale.

*Prolungamento del molo nuovo nel porto di Genova.*

(Relazione speciale della Commissione.)

L'imboccatura del porto di Genova, ossia la distanza fra le testate dei due moli che ne delimitano la fronte verso mezzogiorno, era nel 1823 della larghezza di metri 545 circa, misurata perpendicolarmente al meridiano; quindi i venti del rombo fra scirocco e libeccio, rombo appunto de' venti i

più dominanti nel mar ligure, agivano con grande ampiezza nel porto, rendevano poco sicuro, e poco dai moli protetto; quindi frequenti avarie e troppo frequenti naufragi di legni in esso succedevano.

G'ingegni più distinti nelle costruzioni marittime, i più esperti e pratici capitani della marina mercantile e della militare, a datare dal regno di Napoleone il Grande e fino ad oggi, furono quasi di unanime avviso che a rendere ben sicuro il porto di Genova convenisse il prolungare i moli fino a che la punta dell'uno coprisse sul meridiano quella dell'altro; che cioè l'imboccatura diretta de' 545 metri suddetti venisse coperta intieramente.

L'utile più pronto che prometteva il prolungamento del molo vecchio, quello cioè d'aumentare l'area della parte orientale del bacino del porto, più sicura, offrente più comodi ormeggi, e per l'internarsi quasi nel centro della città, più assai propizia alle operazioni commerciali, la maggiore economia e facilità del lavoro, per minor profondità dell'acqua, decisero in sulle prime per esso, e venne infatti allungato di 125 circa metri dal 1823 al 1851.

Straordinarie burrasche posteriori a quest'ultimo anno, considerevoli assai occupazioni fatte dell'area acquee del porto con i porticati e banchine dal palazzo di San Giorgio al magazzino dei salumi, e che produssero una *risacca* dannosissima per i legni anche nelle comuni mareggiate, pell'aver tolto quelle sinuosità e que' bassi-fondi nei quali andavano a rompersi e sfogarsi le onde, determinarono ad un nuovo restringimento dell'imboccatura del porto, che si operò nel 1850, veramente in misura assai limitata, prolungando il molo nuovo di 62 metri; e malgrado le convenienze già avvertite a favore del prolungamento del molo vecchio, pure i più competenti navigatori sostenendo riuscire questo prolungamento di grave incomodo ed ostacolo all'entrata od uscita dal porto delle navi collo spirare di dati venti, si prolungò, come or vi dissimo, il nuovo.

I constatati buoni e notevoli effetti dei prolungamenti indicati riuscirono naturalmente d'incentivo potente ed in uno d'arra di buona e soddisfacente riuscita di nuovo prolungamento, che, reclamato dalla pubblica opinione, fu dal Governo proposto e dal Parlamento votato in metri 150, pel molo nuovo, con legge del 9 giugno 1856. I lavori per questo prolungamento, espone il signor ministro dei lavori pubblici nella sua relazione sul presente progetto, sono condotti a 100 e più metri fuori acqua ed a compiuto spianamento e ben avviati sono i rimanenti 50 per quanto riguarda la loro fondazione, e vanno continuando con solerzia e colla possibile prontezza.

Per l'ultimo prolungamento, quello dei 150 metri in corso, al sistema di fondazione a casse, si volle sostituito quello a scogliera. Grave discussione l'adozione di questo secondo metodo destò fra gl'ingegneri ed anco nel pubblico: temevasi fortemente che nelle potenti burrasche i massi di pietra potessero essere smossi e spinti a riempimento del porto a renderne mal sicura l'entrata. Pure il sistema a scogliera venne praticato, e la Commissione si compiace attestarvene la riuscita perfettissima.

Risulta esso costare alquanto più della metà di quello a casse, più assai sicuro e pronto nell'esecuzione, e le tempeste forti e replicate avvenute durante la esecuzione e quindi quando i lavori non presentavano quella resistenza che si avrà allorchè saranno compiuti, hanno ampiamente dimostrata insussistente la tema che i massi potessero essere rimossi a danno degli ancoraggi o dell'ingresso del porto.

Inoltre, dai lavori stessi e, lo ripetiamo, non compiuti, gli

uomini di mare attestano grandissimi vantaggi conseguiti pel porto: certo senza ch'essi fossero stati fatti e massime per le indispensabili continue occupazioni con banchine e ponti fatti sull'area acquee del porto, nelle burrasche di estrema violenza che imperversarono nello scorso dicembre, gravi disastri e cospicui danni avrebbero sofferti i bastimenti nel porto.

L'esperienza avendo dimostrato pertanto conveniente assai il prolungamento del molo nuovo, il commercio, la marina mercantile e militare richiedendolo, l'utile dello Stato, le naturali conseguenze del canale di Suez e del valicamento delle Alpi dimostrando di tutta necessità ed urgenza l'ampliamento e l'assicurazione del ricovero e degli ancoraggi del porto che col prolungamento si conseguono, è giuocoforza effettuarlo e condurlo a finale compimento, e tale appunto è lo scopo della legge che sottoponiamo alla vostra disamina.

La Commissione reputa nulla sia da variarsi nel progetto presentato dal Ministero; unanime essa lo sottopone tale e quale fu proposto ed in uno lo raccomanda alla vostra approvazione; convinta però, pella potenza delle considerazioni esposte, che il prolungamento del molo sia opera di somma urgenza, insta vivamente e raccomanda al buon volere ed alla nota intelligenza ed attività del ministro dei lavori pubblici l'attuazione di tutte le possibili disposizioni atte a procurare alla Commissione stessa, e permettete, signori, dico a noi tutti, la soddisfazione, ed a lui il plauso nostro, se nelle future proposte del bilancio passivo del suo Ministero sarà per domandarci quote della somma totale in L. 3,860,000 indicata occorrente per il prolungo di 500 metri, maggiori di quelle del riparto nella legge indicato, sì che i lavori sieno compiti, e la somma stessa sia esaurita in un numero d'anni più e quanto possibile minore dei sette indicati nello schema di legge.

### Opere di miglioramento alle calate e ponti da sbarco nel porto di Genova.

#### Prolungamento del molo nuovo nel porto di Genova.

*Relazione del ministro dei lavori pubblici (JACINI) 25 giugno 1860 con cui presenta al Senato i due progetti di legge approvati dalla Camera nella seduta del 23 stesso mese.*

SIGNORI! — Egli è un fatto generalmente riconosciuto, non solo fra noi, ma anche presso gli stranieri, che il principale emporio del commercio marittimo dello Stato nostro, il porto di Genova, è ancora assai lungi dal soddisfare, per le sue condizioni materiali, alle giuste esigenze del traffico; è pure da tutti ammesso che, sia per l'ampliata estensione del regno e sia in vista delle grandi intraprese meditate onde ricondurre nel Mediterraneo il transito del commercio delle Indie e per aprire agevoli sbocchi in Germania attraverso le alpi elvetiche, urgente riesca di avvisare all'attuazione la più pronta possibile di tutti quei miglioramenti di cui il porto menzionato sente già da molti anni il difetto.

Le necessità più lamentate sono queste:

Poca sicurezza di ancoraggio in notevole parte dell'ampio bacino;

Insufficienza, se non vuolsi dire quasi totale mancanza di comodi mezzi di magazzinaggio;

Insufficienza di siti d'approdo, di sbarco e d'imbarco.

Il referente, preoccupandosi degli estesissimi interessi che

si collegano coll'emporio in discorso, rivolse costantemente i suoi studi e le sue cure ai mezzi onde soddisfare alle necessità mentovate, e fu lieto di poter intanto presentare alla Camera elettiva, previi concerti col signor ministro delle finanze, in data 12 corrente, due proposte già concretate e sancite in arte, tendenti l'una a procacciare tutta la maggior possibile tranquillità d'acque entro il porto, e l'altra ad estendere o migliorare le calate e i ponti di approdo e di sbarco.

La Camera dei deputati fu unanime nel riconoscere la opportunità, l'indispensabilità anzi dei provvedimenti ideati, e nella sua tornata 23 corrente diede favorevole il voto per la loro attuazione e per l'assegnamento dei fondi occorrenti, ripartibili sovra i bilanci di esercizi diversi, nella precisa conformità dal Ministero divisata.

Ora le proposte medesime rassegna il riferente al Senato del regno, il quale, conoscendo quando importi il favorire gli estesi commerci di cui è scala precipua il porto nostro di Genova, togliendogli ai pericoli, ai dispendi ed ai ritardi notevoli cui devono attualmente soggiacere, vorrà esso pure assentire al Governo i mezzi necessari da erogarsi ratealmente: 1° nelle disposizioni preparatorie e nell'effettivo prolungamento del molo nuovo; 2° nella costruzione di nuove calate o nel miglioramento di quelle già esistenti, accordando il favorevole suo voto ai due qui uniti progetti di legge.

#### Opere di miglioramento alle calate e ponti da sbarco nel porto di Genova.

*Relazione fatta al Senato il 2 luglio 1860 dall'ufficio centrale composto dei senatori IMPERIALI, D'ADDA, CEPPI, CACCIA, e FARINA, relatore.*

SIGNORI! — È cosa nota pur troppo dovunque che le difficoltà che rendono difficile il carico e lo scarico dei bastimenti nel porto di Genova ed occasionano così lunghe e dispendiose stallie, sono uno dei più gravi ostacoli che si oppongono allo sviluppo dell'estero commercio al quale è chiamato il principale commerciale emporio dello Stato.

Estendere pertanto le sponde di approdo o le calate, apporvi rotaie in ferro, munirle di piattaforme e di grue per agevolare il carico e lo scarico delle merci e farle all'uopo passare dalla nave al vagone e viceversa, è la più conveniente operazione che immaginare si possa per un porto, nel quale specialmente non essendo possibile il flusso e riflusso, ove si riesca ad ottenere la necessaria tranquillità di acque, possono considerarsi come superflue le opere altrove necessarie per conservare e mantenere ad una identità di livello le acque nel bacino ove stanziano i bastimenti che effettuano il carico e lo scarico delle merci.

Fu pertanto con vera compiacenza che l'ufficio unanime accolse il progetto delle quattro opere distinte colle quali il Ministero propone:

1° Di demolire la casetta della sanità al ponte degli Spinola, lasciandone così completamente sgombro lo spazio per collocarvi rotaie e piattaforme pel carico e scarico dei bastimenti, e costruendo il nuovo edificio della sanità sul ponte dei Salumi;

2° Di munire di convenienti sponde di approdo i lati del Mandraccio fino al Carenaggio, aprendo due nuove porte di comunicazione fra la città e le medesime;

5° Di completare l'allargamento e la sistemazione delle banchine che dal ponte della Legna si estendono fino al ponte dei Salumi;

4° Infine sistemare gli approdi al ponte della ferrovia di San Pier d'Arena, i quali mettono in comunicazione per mezzo della stazione della stessa città di San Pier d'Arena la ferrovia dello Stato col porto, senza passare per la città di Genova.

L'autorizzazione della spesa richiesta per la prima delle opere sovra indicate è di L. 66,583, ripartibile per L. 9,000 sull'esercizio 1860 e per L. 57,583 su quello del 1861, con istituzione in entrambi di apposita categoria.

Per la seconda sono chieste L. 400,000 ripartibili pure per L. 80,000 sul bilancio 1860 e per L. 320,000 su quello del 1861, ed istituzione in entrambi di relativa categoria.

Per la terza si chiedono L. 120,000, da iscriversi per L. 24,000 sul bilancio 1860 e per L. 96,000 su quello del 1861.

Per la quarta infine L. 767,000, delle quali L. 155,400 applicabili al bilancio 1860 e L. 613,600 a quello del 1861, con apposita categoria in entrambi.

Delle varie categorie sovra indicate si del bilancio 1860 che del 1861 si è ommesso d'indicare il numero nella legge.

Relativamente all'ultima delle spese sovra indicate, quella cioè relativa all'ampliamento e sistemazione dello scalo al mare della ferrovia di San Pier d'Arena e delle sue adiacenze, giovi rimarcare come il tipo ed il progetto della medesima trovisi accoppiato al progetto altresì di un muro di sponda per l'ampliamento della calata interna del molo nuovo, la spesa della quale opera ascenderebbe a L. 940,000, oltre alla costruzione di un nuovo fabbricato di quarantena del costo di L. 700,000, oltre a L. 75,150 per far fronte alle spese di assistenza, delegazioni e simili.

Noi facciamo plauso al signor ministro dei lavori pubblici di aver ommesso di chiedere l'autorizzazione di queste ultime spese, che possono riguardarsi almeno intempestive per ora e la necessità delle quali è assai meno sentita di quelle che ha in ultimo luogo proposto, e che agevolando l'accedere delle merci alla ferrovia dello Stato per mezzo della ferrovia di San Pier d'Arena, tolgono l'eccessivo ingombro delle medesime sulla piazza di Caricamento, e l'accumularsi di tutto il movimento commerciale negli accessi sì di mare che di terra, nelle adiacenze della piazza medesima. D'altronde la località nella quale si propone in vicinanza dello scalo della ferrovia di San Pier d'Arena le nuove opere, l'ampliamento e regolazione delle esistenti al così detto *Passo nuovo*, viene ad essere ognor più tutelata dal prolungamento del molo nuovo che pure è proposto.

L'ufficio centrale pertanto è unanime nel proporvi l'autorizzazione di tutte le quattro spese sovra indicate.

#### Prolungamento del molo nuovo nel porto di Genova.

*Relazione fatta al Senato il 2 luglio 1860 dall'ufficio centrale composto dei senatori IMPERIALI, D'ADDA, CEPPI, CACCIA, e FARINA, relatore.*

SIGNORI! — La proposta di legge colla quale il ministro dei lavori pubblici veniva chiedendo al Senato L. 5,800,000 per prolungare il molo nuovo del porto di Genova per una lunghezza di altri trecento metri, se da principio era accolta col massimo favore dall'ufficio centrale, non tardava però a far

sorgere un dubbio sulla possibilità di gravi inconvenienti che potessero non andar disgiunti dai vantaggi che l'opera stessa è destinata a produrre.

Sino da quando incominciavasi a parlare del prolungamento del molo nuovo per i cento cinquanta metri che ora si trovano in costruzione, alcuni pratici e distinti navigatori, fra i quali ne piace annoverare il defunto contraammiraglio Giorgio Mameli, elevarono dubbi sulla convenienza di quell'opera, i cui vantaggi parevano loro scemati da vari gravi inconvenienti, dei quali ci limitiamo ad indicare il seguente, che ci pare il principale e viene indicato dal signor ingegnere Carlo Giuseppe Arnaldi, appoggiato al parere di uno dei più distinti capitani marittimi genovesi, in un opuscolo stampato in Genova nel 1852, colle seguenti parole:

« Ma io medesimo sostengo che, se si prolungherà il molo nuovo di più, fino a coprire la punta del molo vecchio (ora si tratta non solo di coprirla, ma di oltrepassarla considerevolmente), i legni o non dovranno entrare, o romperanno all'imboccatura del porto gettati dalla foga dei marosi tra le scogliere del molo vecchio, o sul prolungamento del molo nuovo, quando sofferanno gagliardi i venti libeccio, maestrale e tramontana. » E più abbasso: « Il porto non è solamente una stanza sicura ai legni che già vi stanno sull'ancora, ma un pronto rifugio a quei legni che forse, fatta vela la mattina, la sera o la notte, minacciati o sorpresi dalla tempesta, cercano un asilo di salvezza. Ora, come potranno ricoverare nel nostro porto, se, ammaestrati dalla esperienza, sapranno che, fuggito il pericolo in alto mare, vi si trova la mala sorte propriamente all'imboccatura? »

Questo inconveniente parve tanto grave ad uno dei commissari, che a sua istanza l'ufficio centrale chiamò nel suo seno il signor ministro dei lavori pubblici, il quale, a giustificazione del progetto di legge presentato, fece rimettere all'ufficio una relazione del genio militare, in data del 29 ottobre 1852, sottoscritta A. Parodi, nella quale si dice che, essendosi praticati scandagli nella direzione del molo nuovo fino alla distanza di duecento metri dalla punta della batteria della Cava, si trovò poca ed insensibile pendenza del fondo, donde si conchiuse che poteva riuscire pressochè indifferente, relativamente alla spesa, il mantenere nel prolungamento l'attuale direzione o lo scostarsene, deviando all'interno od all'infuori, soggiungendo « che il prolungamento portato fino alla linea del mezzogiorno, vale a dire per la lunghezza di 400 metri, o più esattamente di metri 380, avrebbe lasciato ancora fra la sua estremità e la punta della batteria della Cava un intervallo di metri 1500, di cui 1000 metri almeno con un fondo di 14 in 15 metri, e che tutto attorno alla sua estremità avrebbe per la larghezza di metri 600 circa presentato un fondo eguale.

« Parendo quindi da tali dati evidente che le navi non avrebbero avuto difficoltà di girare la nuova punta e guadagnare poi l'estremità del molo vecchio con tutti i tempi che permettono ora di entrare in porto, e che quindi non si pregiudicava punto l'imboccatura, credetesi opportuno di adottare la stessa direzione e la lunghezza di metri 400, colla quale si viene a coprire la punta del molo vecchio, oltre la linea del mezzogiorno che la lambisce. »

Oltre la sovraindicata relazione venne altresì trasmessa all'ufficio centrale una lettera del presidente dell'associazione marittima mercantile ligure in data del 5 giugno 1856, nella quale è detto « che il prolungamento del molo ridotto a soli 150 metri, da eseguirsi nel lungo periodo di sei anni, sembra essere insufficiente al bisogno e troppo lento in faccia all'urgenza che si ha di prontissimi provvedimenti. »

Per ultimo venne presentata una deliberazione del Congresso permanente della marina militare, nella quale, rispondendosi all'eccitamento del ministro della marina di esaminare il progetto di un nuovo dok commerciale nel porto di Genova, dell'ingegnere capo Biancheri, e *limitando naturalmente le sue investigazioni sull'effetto che saranno per produrre le opere progettate nel porto stesso*, il Congresso soggiunge che:

« Dopo lunga e profonda discussione, alla quale presero parte tutti i membri, il Congresso è di unanime parere che il nuovo progetto di dok commerciale nel porto di Genova, del prefato signor cavaliere Biancheri, possa essere approvato, purchè il prolungamento del molo nuovo sia portato a metri 450 (compresi i 150 in via di costruzione) ed eseguito contemporaneamente agli altri lavori. »

Sono questi i documenti che il Ministero fece pervenire all'ufficio centrale. La disamina dei medesimi non dileguò intieramente dall'animo del membro obiettante dell'ufficio i dubbi promossi sulla prevalente convenienza di questa opera.

Credeva egli che il primo dei medesimi si occupasse bensì di constatare la sufficienza del fondo per potere entrare in porto, ma non toccasse nè sciogliesse concludentemente la questione sollevata circa la difficoltà di *entrare in porto quando sofferanno gagliardi i venti di libeccio, maestrale e tramontana*. La lettera dell'associazione marittima ligure sembravagli accennare piuttosto alla convenienza di accelerare la costruzione dei 150 metri di molo attualmente in esecuzione, che alla necessità di prolungarlo di altri 500. Infine il parere del Consiglio permanente della marina militare credeva non toccasse che incidentalmente la questione del molo e non ne considerasse come necessario il prolungamento, se non relativamente alla costruzione del dok Biancheri, la convenienza del quale era stato incaricato di esaminare, e che, come lo stesso signor ministro ebbe a dichiarare nel seno dell'ufficio, non incontrò il suffragio della maggioranza dei Genovesi.

Prevalse tuttavia in seno all'ufficio l'opinione contraria, basata specialmente sulla considerazione che ogni difficoltà, che malgrado il surriferito parere del Genio potesse eventualmente verificarsi all'ingresso del porto, poteva vincersi coi rimorchiatori; si disse che il prolungamento del molo era opera di minor costo e di più celere esecuzione che l'antemurale esterno; si credette quindi opportuno approvare senza più il progetto dal Ministero presentato.

Tuttavia, siccome nel seno all'ufficio centrale il signor ministro dei lavori pubblici aveva dichiarato che forse anche con un prolungamento del molo minore dei progettati 500 metri sarebbesi potuto ottenere nel porto la desiderata calma e tranquillità, e che in tale caso egli avrebbe sospeso il prolungamento ulteriore, così, prendendo le mosse da questa speranza enunciata dal signor ministro, deliberava l'ufficio centrale di rivolgergli eccitamento acciò, quando il prolungamento sia giunto a metri 400, compresi i 150 che trovansi attualmente in costruzione, limite massimo dell'estensione contemplato nella surriferita relazione del 29 ottobre 1852, voglia il ministro rivolgersi ai corpi tecnici competenti onde sentire se essi crederanno o no opportuno l'ulteriore prolungamento di metri 50.

Un ultimo eccitamento noi non crediamo di dovere omettere, ed è il seguente: non è controverso che il prolungamento del molo debba produrre una maggiore stagnazione e tranquillità nel porto di Genova. È noto come nella parte orientale specialmente di esso abbiano sfogo le cloache della

città, che rendono quindi torbide ed infette le acque e poco salubre l'aere circostante, circostanza questa alla quale generalmente si attribuisce principalmente l'imperversare che fece in quella città l'asiatico morbo. Quanto più si renderanno stagnanti le acque, tanto meno verranno asportate da esse le immondizie e crescerà quindi il corrompimento delle acque e l'infezione dell'aere. Se il Ministero, ponendosi d'accordo con quel municipio, avviserà ai mezzi di riparare a simile gravissimo inconveniente, studiando quanto in proposito si fece altrove, e segnatamente a Marsiglia, e proponendo poscia i rimedi opportuni, avrà per certo ben meritato del paese.

### Atto di vendita a favore delle finanze di una casa del signor conte Antonio Luigi Maria Nomis di Pollone.

*Progetto di legge presentato alla Camera il 16 maggio 1860 dal ministro delle finanze (VEGEZZI).*

SIGNORI! — Conseguenza immediata e naturale dell'avvenuto ingrandimento del regno si fu un sensibilissimo accrescimento d'affari amministrativi, e quindi la necessità d'un notevole aumento del personale nei rispettivi Ministeri, e l'urgenza di provvedere senza indugio alla ricerca e destinazione di nuovi e più ampi locali per dar conveniente sede ai diversi uffizi centrali di ciascun Ministero, reclamanti tutti appropriate ampliamenti alle maggiori esigenze dei loro servizi.

Se questi bisogni già si manifestavano evidenti coll'unione della Lombardia, ben più imperiosi e stringenti si resero dopo la successiva annessione delle provincie dell'Emilia e della Toscana all'antico regno di Sardegna.

Finchè fu possibile e conciliabile, il Governo non omise cure e studi per soddisfare alle relative molteplici emergenze coi mezzi che erano a sua disposizione, utilizzando con analoghi adattamenti gli edifici e locali di proprietà dello Stato, che si riconobbero poter corrispondere ai rispettivi usi cui dovevano essere destinati.

Per tal modo si provvide già allo stanziamento di vari uffizi governativi, e per alcuni altri si stanno compiendo analoghi studi e disposizioni.

Ma, se in parte per altri dicasteri riesci al Governo di far fronte a tali bisogni coi propri mezzi, dovette dall'altra riconoscere per le ulteriori esigenze l'assoluta impossibilità di soddisfarvi senza ricorrere a straordinari e più dispendiosi espedienti che inutilmente cercò di evitare.

In questa circostanza si trovò appunto il Ministero delle finanze, che al pari della maggior parte degli altri Ministeri, per la molteplicità de' suoi uffizi, per la già ristretta e cattiva condizione dei rispettivi locali, ed anche per la speciale natura dei diversi servizi amministrativi ad esso attribuiti, reclamava un urgente e ben considerevole ingrandimento di spazio ai suoi locali, onde far luogo al conveniente collocamento dei suaccennati uffizi.

La necessità d'altronde di mantenere fra i diversi ampliati uffizi componenti il Ministero le volute comunicazioni col centro dell'autorità amministrativa, rendeva indispensabile di conservare uniti in un solo fabbricato tutti i suddetti uffizi.

Per raggiungere questo scopo il Ministero non vide altro mezzo tranne quello di aggregare all'attuale palazzo detto

delle Finanze un altro corpo di casa ad esso attiguo che riunisse le condizioni all'uopo necessarie.

Il fabbricato che, per ampiezza, distribuzione e giacitura, si riconobbe meglio corrispondere ai relativi bisogni, fu la casa propria del signor conte Antonio Maria Nomis Di Pollone, prospiciente la via delle Finanze e quella dell'Accademia delle scienze, che, mediante le opportune aperture di comunicazione, rendeva agevole la riunione in un solo corpo dei due fabbricati e molto appropriata la continuazione in quei nuovi locali degli uffizi ministeriali.

Esploratesi perciò le intenzioni del proprietario signor conte Nomis di Pollone sul relativo progetto di vendita di quella sua casa alle finanze dello Stato, si mostrò disposto ad assecondare le viste del Governo.

Dietro questa risposta affermativa vennero intavolate col predetto signor conte analoghe trattative che formarono oggetto di ripetuti convegni e scambio di proposte con cui si discussero nei loro più minuti dettagli i patti e condizioni della vendita, stati poscia in conclusione di comune accordo concretati nei 28 articoli espressi nell'istromento stipulatosi nel Ministero di finanze sotto la data del 23 aprile ultimo che ora vien sottoposto al vostro esame.

Nelle primitive proposte il predetto signor conte Nomis Di Pollone stabiliva il prezzo della vendita a L. 736,000, che in seguito si dispose a ridurre a L. 720,000.

Basava la sua domanda il venditore sul reddito reale e di cui poteva esser suscettibile lo stabile per via d'affittamento, capitalizzando la rendita al ragguaglio del 100 per 5.

Per constatare il merito dei propositi dati venne incaricato l'ingegnere capo dei fabbricati demaniali signor cavaliere Gianone di procedere ad una precisa ricognizione della casa medesima, e di peritarne quindi il valore locativo.

In sua relazione del 23 marzo ultimo il predetto ingegnere, mentre giudicava il fabbricato corrispondente ai bisogni governativi, ne valutava l'annuo reddito a L. 37,298, da cui dedotte, per riparazioni e spese del portiere, annue L. 1,720, la rendita veniva così a residuarsi alla somma di L. 35,578, rappresentante un capitale di L. 711,560, che ben poco si discosta dal prezzo chiesto dal venditore.

Senza analizzare qui partitamente le singole secondarie condizioni del relativo contratto d'acquisto, giova però osservare in complesso che se alcune di esse, inerenti al carattere speciale delle vigenti locazioni, si dovevano necessariamente anettere il peso di altre, aggiunto al risultato delle scritture d'affittamento consegnate dal signor venditore, rilevanti ad una rendita presentemente ristretta a L. 34,560, facevano considerare alquanto eccessivo il proposto corrispettivo della vendita.

Non si tralascia però di avvertire, quanto all'obbligo imposto alle finanze di conservare l'attuale portinaio colla mensile mercede di L. 60, ed in caso di licenziamento di corrispondere ad esso la pensione vitalizia di L. 560, reversibile in caso di morte alla di lui vedova, che di questa passività già si tenne approssimativo calcolo nell'estimo delle annuali riparazioni colla somma già dedotta dal reddito della casa.

In ordine poi ad uno spillatico di L. 5,000, che il venditore intese di aggiungere al convenuto corrispettivo, si osserva che in un contratto di tale entità non parve dover questa accessoria aggiunta formar oggetto di grave ostacolo alla sua stipulazione.

Ciò non pertanto non omise l'amministrazione delle finanze di fare tutti i tentativi possibili per indurre il proprietario della casa anzidetta a più modiche pretese.

Ma questi, essendosi rifiutato di aderire ad altre modifica-

zioni oltre a quelle già acconsentite nel corso delle trattative, fu costretto il Ministero, vista l'inutilità di ottenere migliori condizioni, di accettare le definitive proposte del predetto signor conte.

Come scorgesi dal relativo precitato istromento, il prezzo d'acquisto in L. 720,000 fu convenuto doversi soddisfare per la concorrente di L. 600,000 coll'emissione di corrispondente rendita sul debito pubblico al corso dell'80 per 5, e le restanti L. 120,000, per due terzi in specie metalliche e per un terzo in biglietti della banca nazionale, pagabili a tutto il corrente anno cogli'interessi legali del 5 per 0/0 dal 1° aprile prossimo cessato.

L'evidente convenienza di aggregare quel corpo di casa al palazzo delle finanze, con cui venivasi a realizzare il mezzo unico di centralizzare in un corpo solo i diversi servizi amministrativi del Ministero delle finanze; l'urgenza assoluta di provvedere alle imperiose ampliamenti dei locali pei relativi uffici, a cui ben opportuna si offriva la clausola risolutiva di una gran parte dei contratti di locazione de'vari alloggi e locali della casa Pollone, che così con modiche indennità potevano rendersi senza indugio disponibili per sopperire ai più pressanti bisogni, sono le considerazioni che, mentre spingevano il Governo al progettato acquisto, lo obbligavano in pari tempo a piegarci di necessità ad alcune condizioni che senza dubbio avrebbe desiderato escludere, ma che gli fu giuocoforza di accettare, come conseguenze inevitabili di un contratto che gli premeva di stipulare nell'interesse della pubblica amministrazione.

Confida perciò il referente che la Camera elettiva, esaminata attentamente ogni cosa, e ponderate al loro giusto valore le circostanze eccezionali ed urgentissime che mossero il Governo alla stipulata convenzione, non che i riflessi e le considerazioni sommariamente esposte sulla necessità e convenienza del relativo acquisto, non esiterà ad approvare l'operato del Ministero, emettendo il suo voto favorevole all'analogo progetto di legge che si unisce alla presente relazione.

Siccome poi era intanto sommamente urgente di aver liberi senza dilazione alcuni locali dell'acquistata casa per avvisare alle più incalzanti esigenze di servizio e predisporre in tempo per le successive ampliamenti e traslocazioni degli altri uffici nel più breve termine possibile, il Ministero perciò si trovò nella necessità di trattare con vari inquilini mediante qualche equo risarcimento per lo sgombro immediato di alcuni alloggi.

Si è quindi per provvedere al pagamento delle relative indennità già pattuite e che occorrerà ancora di corrispondere agl'inquilini che già hanno lasciato o che si disporranno a lasciar liberi i loro locali prima della scadenza delle rispettive locazioni, e per sopperire inoltre alle necessarie opere di adattamento dei nuovi locali all'uso cui dovranno essere destinati, come pure alla spesa degli altri carichi emergenti dall'atto d'acquisto, comprendendo anche in essi il convenuto spillatico di lire 3,000, che nel suddetto progetto di legge venne di necessità pure aggiunta al prezzo dell'acquisto della casa in discorso la somma di lire 50,000, calcolata necessaria per far fronte alle preaccennate spese addizionali ed accessorie, ma però indispensabili.

Non dubita il Ministero che anche per questa suppletiva spesa, la Camera, concorrendo a riconoscerne coll'amministrazione l'indeclinabile necessità, vorrà darvi il suo voto approvativo.

La libertà e proprietà dell'immobile ceduto alle finanze furono dal signor conte venditore assicurate e guarentite coi relativi patti al riguardo precisati nell'istromento di vendita.

## PROGETTO DI LEGGE.

Art. 1. È approvato l'atto in data 23 aprile 1860 al rogito Barnato, portante vendita dal conte Antonio Luigi Maria Nomis di Pollone, a favore delle finanze dello Stato, d'una casa situata in Torino mediante il prezzo di lire settecentoventimila, e sotto l'osservanza dei patti e delle condizioni in esso atto espressi.

Art. 2. In conformità a quanto è in detto atto stabilito, il Governo pagherà al conte Nomis di Pollone il summentovato prezzo di L. 720,000 nel seguente modo:

1° Lire 600,000 in cedole nominative da emettersi in aumento al debito di creazione 12 e 16 giugno 1849 al corso di 80 per 5 di rendita, con decorrenza dal 1° gennaio 1860;

2° Le rimanenti lire 120,000 cogli interessi del 5 p. 0/0 a partire dal 1° aprile 1860, cioè lire 80,000 in specie metalliche al corso di tariffa, e lire 40,000 in biglietti della Banca nazionale.

Art. 3. All'emissione delle cedole di cui al n° 1° del precedente articolo 2 sono applicabili le stesse regole per la loro estinzione, e le altre disposizioni vigenti per quella summentovata del 12, 16 giugno 1849.

Art. 4. È autorizzata la spesa straordinaria pel pagamento delle lire 120,000, parte del prezzo del summentovato acquisto e di cui è cenno al n° 2 dell'articolo 2 della presente, nonchè dei relativi interessi a liquidarsi.

Tale spesa sarà stanziata nel bilancio del Ministero delle finanze per l'esercizio 1860 con applicazione ad apposita categoria sotto il n° 165, colla denominazione: *Acquisto per parte delle finanze dello Stato d'una casa di proprietà del conte Antonio Luigi Maria Nomis di Pollone.*

Art. 5. È autorizzata altra spesa straordinaria di L. 50,000 per le opere di adattamento di locali in detta casa ad uso d'uffici, non che pel pagamento dello spillatico convenuto in lire 3,000, e per l'indennità da pagarsi a quelli inquilini di detta casa che hanno lasciati e lasceranno liberi i loro alloggi prima della scadenza delle loro rispettive locazioni.

La spesa suddetta sarà applicata ad apposita categoria del bilancio 1860 del Ministero di finanze sotto il n° 166 e la denominazione: *Adattamento di locali pel Ministero di finanze nella casa già Pollone; spillatico ed indennità agl'inquilini per lo sgombro dei loro alloggi prima della scadenza delle rispettive locazioni.*

Atto di vendita a favore delle finanze di una casa del signor conte Antonio Luigi Maria Nomis di Pollone.

*Relazione fatta alla Camera il 12 giugno 1860 dalla Commissione composta dei deputati COPPINO, SELLA GREGORIO, PERUZZI, RATAZZI, MAZZA, COLOMBANI, BOGGIO, AIRENTI, e CAPRIOLO, relatore.*

SIGNORI! — Afferma il signor ministro delle finanze (e niuno si avvisa di rinvocare in dubbio questa sua affermazione) che, per l'avvenuto aggrandimento dello Stato, le nuove sue condizioni e le maggiori sue esigenze, come negli altri dicasteri, così in quello delle finanze avevasi ad aumentare considerevolmente il personale degli impiegati, ed a cercar modo, in un tempo, di alloggarli tutti in guisa che per l'attiguità dei locali potessero sempre, tra capo e subalterni, durare facili e continui i necessari rapporti.

A tant'uopo, senza dubbio, non poteva bastare il palazzo



così detto delle *Finanze*. Già troppo angusto, nè molto adatto per gli anni addietro, doveva, di necessità, riuscire insufficiente affatto ora che, nell'interesse della pubblica amministrazione, come si disse, vuol essere di tanto accresciuto il numero degli impiegati.

Laonde fu costretto il signor ministro, com'egli dice, ad avvisare all'acquisto dell'attigua casa del signor conte Nomis di Pollone, ed a piegarsi di necessità (sono parole della relazione che precede lo schema di legge) ad alcune condizioni che, senza dubbio, avrebbe desiderato di escludere, ma che gli fu giuocoforza di accettare come conseguenze inevitabili di un contratto che gli premeva di stipulare.

Ma se al signor ministro doveva delle gravose condizioni, trovava egli però bastevole conforto nel pensiero che, per avere adoperato tutti i tentativi possibili, eragli finalmente riuscito di condurre il venditore a recedere dalla primitiva sua pretesa; chiedeva per prezzo della casa, il signor conte Nomis di Pollone, la somma di lire 756,000, e per opera del signor ministro e de' suoi agenti, finiva per acconsentire di ridurre la pretesa a sole lire 720,000, cioè ridusse la prima somma di lire 16,000.

Pur troppo nè agli uffizi, nè alla Giunta toccava la ventura di poter partecipare nè anche a questo conforto; perciocchè e gli uni e l'altra avvertivano, siccome con successive concessioni si accordasse al signor venditore somma anche maggiore di quella cui egli apparentemente abbandonava; avvertivano insomma che, acconsentendo poscia ad uno spillatico di lire 5,000 ed alla cessione di cedole del 1849 per la concorrente di L. 600,000 al corso dell'80 per 5, quando in comune commercio era dell'85 ed anche più, venivasi sostanzialmente ad aumentare il prezzo della casa ben più che di lire 16,000.

Basta di ciò; poichè non può giovare gran fatto il determinare come e quanto siasi modificata la prima proposta del venditore, ma per giudicare rettamente del contratto importi piuttosto di volgere le indagini a riconoscere come e quanto il prezzo pattuito corrisponda al reale valore della casa che intendesi di acquistare.

A quest'uopo la Giunta si atteneva religiosamente alla norma istessa che veniva prescelta dal signor ministro; anch'essa facevasi a capitalizzare l'annua rendita al ragguaglio del 100 per 5, comunque sia notorio che in comune commercio, massime in Torino, gli acquisti di case nuove e di solida costruzione oggidì si facciano invece al ragguaglio del 100 per 6 o 7; ebbene, anche stando alla norma assegnata, non le era dato di riuscire al risultamento a cui riusciva il signor ministro; e ciò perchè dall'annua rendita, oltre le spese per riparazioni e per il portiere, deduceva per anco le annue imposte, che ammontano, all'incirca, alla somma di L. 4,000: deduzione che tiensi per fermo non siasi già esclusa dal signor ministro, ma si appena dimenticata; perchè inoltre la rendita reale non la cercava la Giunta nelle presunzioni e nelle possibilità, ma piuttosto nel solo fatto.

Dice il signor ministro che si tenne conto del reddito reale di cui poteva essere suscettibile lo stabile per via di affitto; ma, a quanto pare, la casa che vuolsi cedere, il giorno degli intesi patii era tutta affittata; quindi il suo reddito reale, più che dalla suscettibilità dello stabile non poteva nè doveva essere altrimenti determinato che dalla realtà della somma complessiva che il venditore ritraeva dalle convenute locazioni, volendo ragione non si revochi in dubbio che il privato proprietario, nel disporre di quella sua casa, non abbia fatto quanto stava in sè per trarne il miglior partito;

Or bene risulta dalla relazione del signor ministro che

questa casa, appigionata per intero, fruttava al proprietario la complessiva rendita appena di lire 54,560.

Deducendo pertanto da questa somma e le lire 1,720 per riparazioni e spese del portiere, come si propone dallo stesso signor ministro (e certamente non è molto), e inoltre le preannunciate lire 4,000 per le imposte, quell'annua rendita si riduce ad una somma non maggiore di lire 28,640, le quali, capitalizzate al ragguaglio del 100 per 5, costituiscono un capitale rappresentante il valore reale della casa appena di lire 572,800; sicchè, acconsentendo ora al proposto prezzo di lire 720,000, si acconsentirebbe a pagare, oltre il valore reale della casa, la troppo considerevole somma di L. 147,200.

Nè a questo solo si limita la eccedenza, perciocchè anche altre somme restano ad aggiungersi, fra cui:

1° Quella di lire 5,000 accordate al venditore a titolo di spillatico oltre il pattuito prezzo di lire 720,000;

2° Quella di lire 18,000 almeno per differenza tra il corso reale delle cedole del 1849 e quello che ad esse si attribuiva per aumentare (come pur si potrebbe supporre) di qualche migliaio di lire la somma che il venditore avrebbe riscosso a titolo di prezzo. Per verità, e non si sa tacere, sarebbe stato assai meglio il dichiarare addirittura che si stimava necessario di acconsentire anche a quest'aumento, anzi di appigliarsi a tal mezzo, che, oltre al dar ragione a censure, può parere ai molti improvvido assai, dacchè conduce immanchevolmente anche allo svilimento dei titoli di pubblico credito.

Quali due somme, aggiunte alle già indicate lire 147,200, costituiscono una complessiva eccedenza sul reale valore della casa almeno di lire 168,200;

D'onde naturale assai ed ovvio l'affermare che, almeno rapporto al prezzo, il progettato contratto si palesa ben altro che conveniente.

Ma v'ha di più: i sacrifici e le perdite non istanno soltanto nel maggior prezzo che avrebbesi a corrispondere al venditore; oltreacciò altre spese hanno a sostenersi e per indispensabili opere di adattamento, e per l'immediato sgombrò della casa. Il signor ministro chiede a quest'uopo la complessiva somma di lire 47,000, e, a quanto pare, non chiede più di quanto gli possa strettamente abbisognare.

Laonde, aggiunta anche questa somma di lire 47,000 alle suindicate lire 168,200, avrassi un totale di ben. oltre lire 200,000, per cui non otterrebbesi altro compenso, fuor questo solo di aggregare un altro corpo di casa all'attuale palazzo delle finanze; aggregazione, per verità, infausta troppo al pubblico erario, che verrebbe a sborsare la considerevole somma di circa lire 800,000 per l'acquisto, neppure ben sicuro, di un'annua rendita, certamente non maggiore di lire 29,000.

Fatte queste considerazioni intorno all'interesse finanziario, si volse tosto il ragionamento a determinare quale e quanta fosse in ogni caso l'opportunità del proposto acquisto, ed a riconoscere in un tempo se il danno pecuniario non veniva per avventura compensato da singolari vantaggi, per cui tornasse non solo, ma fosse anzi debito di assoggettarsi volenterosi a speciali sacrifici.

Ma bastarono pochi argomenti a rendere unanime la sentenza che il progettato contratto nè era opportuno, nè poteva presentare utilità di sorta alcuna.

Parve tosto inopportuno oltremodo che si conducessero le pubbliche finanze a sostenere tanto sacrificio, quando sono tante e sì gravi le necessità e le angustie dello Stato, e per quello che avvenne, e per quello che sta per avvenire; quando appunto queste necessità, non ha guari, s'invocavano dal Governo per ricusare un pronto ed immediato sussidio a quei

comuni che, per le sorti della guerra combattuta a generale beneficio, ebbero a tollerare enormi danni, e stanno tuttodì lottando fra la dolorosa memoria delle perdute sostanze e i duri travagli dei presenti bisogni.

Non parve, del resto, nè opportuno nè urgente di intendere ad allargare definitivamente, con sì grave dispendio, e con tanta sollecitudine, gli uffici anche del dicastero di finanze, dacchè sta nei pensieri, o, se vuolsi, nelle speranze dei molti (e non vi contraddisse il Governo) che si debba, fra non molto, provvedere ad un nuovo ordinamento della pubblica amministrazione, per guisa da favorire alla *scentralizzazione*, e così da ridurre d'assai l'opera degli uffici centrali governativi. Ove ciò avvenga, le progettate ampliamenti riuscirebbero forse inutili affatto; perciò è manifesto come giovi almeno un qualche indugio, non solo per non compiere opera forse superflua, ma ben anco (ciò che è più ancora) per non soggiacere a gravi sacrifici che non siano indispensabili.

Nè parimente seppesi giudicare *utile* che al palazzo così detto *delle finanze* venisse aggregata una nuova casa, dacchè il signor ministro, nella più volte lodata sua relazione, dichiara apertamente *cattiva la condizione dei locali* che compongono tale palazzo.

Coll'aggiungervi la casa Pollone, gli attuali locali non cesseranno certamente di essere *in cattiva condizione*; perciò, od il pubblico erario dovrà sobbarcarsi a nuove ingenti spese per immegliarne lo stato, o piuttosto per ricostruirli; ovvero il dicastero delle finanze dovrà per sempre, od almeno per assai lungo tempo rimanersi contento di starsene allogato sconvenientemente.

E per verità, quanti conoscono la varia forma e l'intricata disposizione dei locali costituenti la vecchia casa, ove sta tuttodì il dicastero delle finanze, non possono a meno di convenire col signor ministro che trovasi realmente *in cattiva condizione*, ed anzi sono condotti facilmente ad affermare che l'edifizio è affatto inadatto all'uso che gli si assegnava, poichè per accedere dall'uno all'altro locale sovente hannosi ad attraversare lunghi ed oscuri corridoi, a salire scale di ogni dimensione e di tutte le altezze; e dappertutto si rivela la necessità di nuovi ordinamenti, e di sostanziali riparazioni, o piuttosto di molte ricostruzioni.

A vece, pertanto, di aggiungere a tale edifizio una nuova casa, e così di far opera che valga, in tal qual modo, a perpetuare questo vizioso stato di cose, parve agli uffici e alla Giunta che sarebbe, per avventura, tornato meglio assai che il signor ministro avesse inteso all'alienazione del così detto palazzo *delle finanze*, per aver mezzo, col prezzo che ne avrebbe ricavato, di trovare come e dove si possa più convenientemente allogare il suo dicastero.

Ben lungi, adunque, di chiarirsi *utile* il proposto contratto, sembra invece che per esso non s'intendesse che a prostrarre un danno, o meglio uno sconcio, che è pure a desiderarsi abbia presto a cessare.

Del resto, se produce sicuri vantaggi la riunione di tutti gli uffici dipendenti da uno stesso dicastero, torna pure, senza dubbio, a considerevole utilità, e per l'amministrazione, e per il pubblico, la riunione in una stessa località di tutti i Ministeri.

Fu osservato che potrebbesi forse raggiungere gran parte, almeno, di questo intento, sgombrando i vastissimi locali oggidì occupati dall'accademia militare e dal teatro regio. Per quella parve ad alcuni appropriato assai l'ampio palazzo già assegnato al collegio delle Provincie; per il teatro regio poi non sarà malagevole il rinvenire più adatta località, che,

in ogni modo, vuol pure essere rinvenuta e sollecitamente, perciocchè è bene che si cessi alla fine di porre fiducia nella buona fortuna, e di tollerare più a lungo che i preziosi archivi del regno, per l'attiguità di questo teatro, corrano grave e continuo pericolo di andare distrutti.

Certamente a quest'uopo vogliansi spese e spese; ma per queste, una *prima* somma, e di qualche considerazione, si avrebbe intanto risparmiando le lire 800,000 che si propone d'impiegare per l'acquisto di casa Pollone, ed alienando, in un tempo, appena si presenti favorevole occasione, il così detto palazzo *delle finanze*.

In ogni modo, questo possibile e troppo desiderato avvenire induce sempre più a sconoscere l'*utilità* dell'ora proposto contratto; perciocchè con esso non viensi solo ad imporre enorme gravanza al pubblico erario, non solo si toglie mezzo di allogare, quanto più presto e più decorosamente che ora non sia, il dicastero delle finanze, ma si pregiudica, in un tempo, a quella futura riunione, in una sola località, di tutti i Ministeri, che pur la sarebbe opera per tutti i riguardi lodevole e sommamente vantaggiosa.

A queste considerazioni troppo probabilmente risponde il signor ministro per le finanze, che torna almeno superfluo il farsi ora a discutere, a dimostrare gravoso il contratto, a spingere il pensiero nell'avvenire; non è dirimetto ad *insormontabile necessità* che possano valere i ragionamenti e le previsioni; la necessità egli la riconobbe, e *piegava* ad essa, e per essa gli fu *giuocoforza di accettare* le condizioni del contratto quali gli venivano dettate. Ove pertanto questa necessità non si sconosca, non hassi che a tener dietro al suo esempio, non hassi insomma che a *piegare*, e ad *accettare*.

Sta vero; ma la è appunto questa assoluta necessità che non si seppe ravvisare; non si seppe nè puossi credere che l'ordinamento del dicastero di finanze avesse ad uscirne tutto scompigliato, quando non fosse piaciuto al signor conte Nomis di Pollone di acconsentire alla vendita della sua casa. Ma poteva ben egli ricusare il contratto? E in questo caso, se eravi necessità, quale vuolsi ora che fosse, che ne sarebbe venuto della fortuna dello Stato?

Per verità amasi meglio di tenere per fermo che si potesse e si possa fare a meno di quella casa, anzi di far dipendere la prosperità delle finanze dalla sempre incerta volontà di un privato.

Del resto, sta bensì che torna di apprezzabile *utilità* lo avere riuniti in una località tutti gli uffici dipendenti da uno stesso dicastero, ma sta pure che a questa utilità vogliono contrapporsi i danni e gli aggravii che, per essa, devono conseguirne, affinchè non prevalga quello che, ben considerato, sarebbe indubbiamente postposto.

Or bene, per quanta sia la utilità che può provenire dalla riunione degli uffici, tanta e tale tuttavia non giudicavasi dalla Giunta che debba e possa conseguirsi con sì grave sacrificio della pubblica sostanza, e con certo pregiudizio pur anco di un più regolare ordinamento, non solo del dicastero per le finanze, ma bensì di tutti i Ministeri.

Un quale giudizio si appalesa facilmente giusto e fondato, appena si avverta che gli uffici dai quali è costituito il dicastero delle finanze, cioè a dire le *direzioni generali*, sono d'indole tale da poter restare disgiunte senza troppo grave discapito; perciocchè a ciascuna di loro sta affidata una speciale amministrazione a cui non vengono dati che generali indirizzi, e dal solo ministro.

E di ciò ricavasi incontrastabile la prova da altri dicasteri che, non ha guari, non esitarono punto ad assegnare a dipendenti direzioni generali anche lontane località, senza la-

sciare nè tampoco travedere che se ne temessero gravi danni, e che, per iscarsarli, tornasse conto persino di porre a seria contribuzione il pubblico erario.

Parve pertanto e pare che anche il dicastero per le finanze, per sovvenire alle invocate esigenze, potesse e dovesse attenersi a questo lodevole esempio, massime non potendo sconoscere che trattavasi appena d'un provvedimento temporaneo e d'urgenza, e che l'indugio avrebbe certamente fruttato maggiori vantaggi in un prossimo avvenire.

In ogni modo, quando pure il signor ministro avesse persistito a credere che tornava meglio di preferire qualsiasi altro danno a questo di separare, anche per breve tempo, una qualche direzione generale dai locali del suo dicastero, non doveva riuscire malagevole a lui di compiacere a questa sua opinione, e di soddisfare a' suoi desiderii *col mezzo di una semplice locazione*. Avesse pure, per convenirla, a farsi un sacrificio, non potrebbe mai questo riuscire così lamentevole, perchè appena *temporaneo*, e certamente meno grave. Il provvedimento poi, quale pur si fosse, non avrebbe mai autorizzato vivi richiami, perchè appena *provvisorio*, e così tale da non escludere quei migliori ordinamenti a cui devesi con vivo desiderio intendere.

Sembra probabile assai che il signor conte Nomis di Pollone, siccome acconsentiva alla vendita della casa, avrebbe in egual modo acconsentito alla sua locazione. E dolse alla Giunta di rilevare dalla relazione del signor ministro come egli non volgesse nè anche il pensiero a quest'ovvio e prudente mezzo, e si facesse addirittura ad aprire sollecite pratiche *per la vendita*, lasciando troppo facilmente travedere quanto *gli premesse* di stipulare quel contratto, e come, per conseguenza, fosse disposto a *piegarsi alle condizioni* che gli sarebbero dettate.

Pareva tuttavia ad alcuni membri della Giunta, come era paruto ai loro uffizi committenti, che convenisse ancora di eccitare il signor ministro ad appigliarsi a questo mezzo, come pure fosse bene il far opera ancora per ottenere da lui particolari schiarimenti sull'allegata necessità di venire al proposto acquisto; però si fecero dessi a proporre che venisse a tal uopo chiamato nel seno della Giunta stessa. Vi si oppose la maggioranza (e fu questo il solo dissenso che sorgesse nella Commissione), vi si oppose, perchè sembravangli inopportuni od intempestivi i proposti eccitamenti, dacchè potevasi argomentare dalla stessa relazione del signor ministro, come pe' suoi propositi non stimasse bastevole la semplice locazione della casa, che altrimenti non avrebbe con tanta sollecitudine adoperato ad indurre il proprietario ad acconsentire alla vendita, sebbene riconoscesse come per stipularla gli toccava di *piegarsi di necessità ad alcune condizioni che, senza dubbio, avrebbe desiderato di escludere*.

Pertanto nella ferma credenza

Che la somma complessiva a sborsarsi, in conseguenza dell'acquisto della casa Pollone, ecceda di ben 200,000 lire il reale valore della casa stessa, ed impongasì così al pubblico erario un'enorme quanto ingiusta gravezza;

Che *inopportunamente* farebbersi tale acquisto, mentre corrono tempi che comandano sommo riserbo nelle spese, perchè non manchino poi i mezzi a provvedere al nostro avvenire;

Che in ogni modo non può riuscire utile il contratto, perciocchè e la casa che vuolsi acquistare, e quella a cui intendesi d'aggregarla sono in tali condizioni da richiedere per l'avvenire altre ingenti spese, e da non prestarsi decorosamente a stanza permanente di un Ministero;

Che se le nuove condizioni del regno richieggono s'aumenti

il personale, e i locali del dicastero per le finanze, a questo si può facilmente provvedere o coll'appigionare i locali necessari nella casa Pollone, ovvero, non riuscendovi, cercarli *altrove* per ivi assegnare provvisoriamente separata residenza ad alcuna delle direzioni generali dipendenti dal dicastero finanze, come venne pur fatto da altri Ministeri;

Che finalmente, più che al solo ordinamento materiale del dicastero-finanze, vuolsi piuttosto avvisare al modo di ordinare e riunire tutti i Ministeri; un quale intento puossi raggiungere ben più facilmente, se intanto non gettansi lire 800,000, e nel tempo istesso si dispone la vendita del palazzo così detto *delle finanze*,

Per questi precipui motivi, appena accennati, la vostra Giunta, unanime, ha l'onore di proporvi il rifiuto di vostra approvazione al contratto di acquisto inteso fra il dicastero-finanze ed il signor conte Nomis di Pollone, e così il rigetto dello schema di legge relativo a questo contratto che il signor ministro delle finanze presentava nella tornata del 16 maggio ultimo scaduto.

Atto di vendita a favore delle finanze di una casa del signor conte Antonio Luigi Maria Nomis di Pollone.

*Relazione del ministro delle finanze (VEGEZZI) 23 giugno 1860, con cui presenta al Senato il progetto di legge approvato dalla Camera il 18 stesso mese.*

SIGNORI! — La condizione già ben ristretta dei locali inservienti ad uso degli uffizi centrali dipendenti dal Ministero delle finanze divenne incompatibile, dopo l'annessione delle nuove provincie agli antichi regii Stati, colle accresciute straordinarie esigenze di servizio amministrativo, che reclamavano pronti ed efficaci provvedimenti per dare agli uffizi medesimi quella maggiore ampiezza e diversa distribuzione interna, che, conservando l'indispensabile comunicazione col centro dell'autorità amministrativa, corrispondesse al notevole aumento del personale degl'impiegati.

Non tralasciò il Ministero delle finanze di far praticare con ogni cura e diligenza tutte le indagini possibili per trovare modo di conciliare l'esecuzione di così urgenti provvedimenti col minor dispendio a carico dell'erario nazionale.

Ma i tentativi e gli studi fatti non ebbero l'esito che si sarebbe desiderato, e posero per conseguenza il Governo nell'assoluta necessità di dover adottare l'unico mezzo che si presentava più conciliabile, quello cioè di aggregare al palazzo demaniale detto *delle finanze* l'attiguo corpo di casa del signor conte Nomis di Pollone, che per ampiezza, distribuzione e giacitura, si riconobbe riunire le condizioni necessarie per dar conveniente sede agli ampliandi uffizi del Ministero delle finanze.

Dopo analoghe trattative, venne per conseguenza stipulato sotto la data del 23 aprile ultimo, col proprietario signor conte Nomis di Pollone, l'atto di acquisto per parte delle finanze dello Stato del suddetto corpo di casa al convenuto prezzo di lire 720,000 ed alle altre condizioni ivi tenorizzate.

Il relativo progetto di legge stato dal Governo presentato per l'approvazione di questo contratto già ottenne nell'altro ramo del Parlamento un voto favorevole.

Nella discussione però a cui diede luogo venne proposta una modificazione all'articolo secondo per quanto riguarda il modo di pagamento delle prime lire 6,000, che invece d'un

tasso determinato stabilì il valore delle cedole del debito pubblico da emettersi per soddisfare a quella parte del convenuto prezzo al corso del giorno della promulgazione della legge, con facoltà di effettuare quel pagamento in numerario, restringendo però in questo caso la decorrenza degli interessi dal 1° aprile a vece della predesignata epoca dal 1° gennaio del 1860.

La proposta variazione essendo stata accettata dal Ministero, il referente onorasi quindi di presentare ora, così modificato, l'anzidetto progetto di legge, colle carte che lo accompagnano, al Senato del regno, confidando che voi pure, o signori, riconosciuta la necessità del proposto acquisto, non esiterete a dare la vostra approvazione al relativo contratto, ponendo per tal modo in grado il Governo di dar sollecito compimento alle necessarie disposizioni per il collocamento ed ampliamento dei molteplici uffizi del Ministero di finanze, le cui esigenze di servizio, pel crescente numero degli affari, acquistano di giorno in giorno maggior importanza, e manifestano per conseguenza sempre più la necessità di pronti provvedimenti.

PROGETTO DI LEGGE.

Art. 1. È approvato l'atto in data 23 aprile 1860 al rogito Barnato, portante vendita dal conte Antonio Luigi Maria Nomis di Pollone, a favore delle finanze dello Stato, d'una casa situata in Torino, mediante il prezzo di lire settecentoventimila, e sotto l'osservanza dei patti e delle condizioni in esso atto espressi.

Art. 2. In conformità a quanto è in detto atto stabilito, il Governo pagherà al conte Nomis di Pollone il summentovato prezzo di lire 720,000 nel seguente modo:

Lire 600,000 in cedole nominative da emettersi in aumento al debito di creazione 12-16 giugno 1849 al corso del giorno della promulgazione della presente legge, con decorrenza dal 1° gennaio 1860, ovvero in contanti, cogli interessi a datare dal 1° aprile prossimo scorso.

Le rimanenti lire 120,000 cogli interessi del 5 per cento a partire dal 1° aprile 1860, cioè lire 80,000 in specie metalliche al corso di tariffa, e lire 40,000 in biglietti della banca nazionale.

Art. 3. All'emissione delle cedole di cui al n° 1 del precedente articolo 2 sono applicabili le stesse regole per la loro estinzione, e le altre disposizioni vigenti per quella summentovata del 12-16 giugno 1849.

Art. 4. È autorizzata la spesa straordinaria pel pagamento delle L. 120,000, parte del prezzo del summentovato acquisto e di cui è cenno al n° 2 dell'art. 2 della presente, nonchè dei relativi interessi a liquidarsi.

Tale spesa sarà stanziata nel bilancio del Ministero delle finanze per l'esercizio 1860 con applicazione ad apposita categoria sotto il n° 165, colla denominazione: *Acquisto per parte delle finanze dello Stato di una casa di proprietà del conte Antonio Maria Luigi Nomis di Pollone.*

È pure autorizzata la spesa straordinaria pel pagamento delle lire 600,000, qualora il pagamento venga fatto tutto in contanti.

Art. 5. È autorizzata altra spesa straordinaria di L. 50,000 per le opere di adattamento di locali in detta casa ad uso di uffizi, nonchè pel pagamento dello spillatico convenuto in lire 5,900 e per l'indennità da pagarsi a quegli inquilini di detta casa che hanno lasciati e lasceranno liberi i loro alloggi prima della scadenza delle loro rispettive locazioni.

La spesa suddetta sarà applicata ad apposita categoria del bilancio 1860 del Ministero delle finanze sotto il numero 166 e la denominazione: *Adattamento di locali pel Ministero di finanze nella casa già Pollone; spillatico e indennità agli inquilini per lo sgombro dei loro alloggi prima della scadenza delle rispettive locazioni.*

Atto di vendita a favore delle finanze di una casa del signor conte Antonio Luigi Maria Nomis di Pollone.

Relazione fatta al Senato il 5 luglio 1860 dall'ufficio centrale composto dei senatori GALVAGNO, CASTELLI, COTTA, GIOIA, e QUARELLI, relatore.

SIGNORI! — Il progetto di legge, sul quale a nome dell'ufficio centrale ho l'onore di riferire, concerne all'approvazione del contratto per cui le regie finanze hanno fatto acquisto dal signor conte Nomis di Pollone d'una casa situata in questa città ed attigua ad altra propria del demanio.

Nello imprendere la disamina di questa convenzione l'ufficio non ha esitato a riconoscere che se la convenienza della medesima dovesse apprezzarsi dal solo lato finanziario, ed indipendentemente dall'uso a cui s'intende destinare la massima parte di questo fabbricato, il suo voto non potrebbe essere favorevole all'approvazione; imperocchè il corrispettivo convenuto essendo di lire settecentoventitremila, e la rendita netta di detta casa, ammesso anche il presumibile aumento calcolato dal perito delle finanze, signor ispettore ed ingegnere Gianone, non potendo eccedere le lire trentunmila, questo corrisponderebbe in ragione del 5 per cento ad un capitale non maggiore di lire seicentoventimila.

Ora conviene ammettere che in questi tempi un capitale convertito nell'acquisto d'una casa di non recente costruzione, dal quale non si ricava almeno il cinque per cento di prodotto netto, prededotte le spese ordinarie di riparazione e le relative imposte, non possa considerarsi come un utile impiego.

Ma l'ufficio centrale ha considerato che la convenienza di tale contratto vuolsi maggiormente desumere dai motivi e dalle circostanze del tutto speciali che hanno determinato il Governo ad acquistare la casa di cui si tratta.

Dalla relazione del signor ministro delle finanze che accompagna questo progetto di legge, e da quanto si enuncia nello stesso contratto, risulta che l'acquisto fu determinato dalla imponente necessità di provvedere alle esigenze del servizio, il quale per la cresciuta quantità di affari prodotta dall'ampliamento dello Stato richiede un notevole maggior numero d'impiegati, e quindi nuovi ed appropriati siti onde collocarli; ai quali bisogni espone lo stesso ministro non poter meglio e più convenientemente supplire fuorchè aggregando alla casa già occupata dalle finanze quella di spettanza del conte Pollone.

I fatti esposti dal signor ministro intorno al cresciuto numero degli affari, ed al conseguente indispensabile aumento nel personale degli impiegati, sono incontestabili, nè può quindi dissentirsi dallo ammettere la necessità di assegnare nuovi locali ove possano i medesimi essere decentemente collocati.

La insufficienza ed angustia degli uffizi attualmente occupati è positiva, e chiunque abbia avuto occasione di recarvisi per qualche riscontro ha potuto riconoscere come in gene-

rale quegli impiegati manchino di quella sufficiente materiale comodità che pure giova alla spedizione degli affari.

Ammissa la necessità di procurare nuovi locali, non vi ha dubbio che il partito migliore cui convenisse appigliarsi quello si era di cercargli attigui e tali che potessero unirsi ai già esistenti, onde le comunicazioni tra gli uffici e gli impiegati sieno facili e pronte, e gli ordini dei rispettivi capi vengano tosto conosciuti ed eseguiti, ed affinchè la vigilanza superiore si estenda più agevolmente sovra l'intero personale.

La separazione di alcune delle direzioni generali dipendenti dal Ministero di finanze potrebbe certamente stare quando non vi fosse mezzo di evitarla, ma non essendovi locale di proprietà del Governo disponibile, e dovendosi ricercare in altro sito di proprietà privata per cui egualmente occorrerebbe una spesa per acquisto o per locazione, non havvi dubbio che la casa del conte Pollone sia l'unica la quale presenti tutte le comodità che si ricercano per provvedere alle esigenze del Ministero di finanze.

Ridotte le cose a questi termini, il Ministero delle finanze avendo fatto proporre al signor conte di Pollone l'acquisto della casa, non ha potuto limitarne il prezzo a quella somma cui sarebbe vendibile in comune commercio e dovette acconsentire a quel maggiore corrispettivo che un proprietario ricercato suole pretendere quando nessun altro motivo fuori quello della propria convenienza lo induce a smettere il suo fondo, e specialmente quando questo trovasi unito, e forma parte di altro che, così dimezzato, ancora gli rimane, siccome avviene in riguardo al signor conte Pollone.

Nel concorso di queste speciali circostanze, e considerato che non altrimenti si sarebbe potuto meglio, nè verosimilmente con minor dispendio, provvedere agli urgenti bisogni del servizio, l'ufficio centrale fu indotto a riconoscere la convenienza dell'acquisto della casa Pollone nell'interesse delle regie finanze.

Coerentemente alle sovra esposte osservazioni ho l'onore di proporre al Senato l'approvazione del mentovato schema di legge nei termini in cui venne presentato.

## Stabilimento di nuove linee e stazioni telegrafiche.

*Progetto di legge presentato alla Camera il 26 maggio 1860 dai ministri dei lavori pubblici (JACINI), e delle finanze (VEGEZZI).*

SIGNORI! — Fra le mansioni spettanti al Ministero dei lavori pubblici non havvene alcuna che meglio risponda alle esigenze della attualità di quella che concerne lo sviluppo dei mezzi di comunicazione.

Le varie frazioni del popolo italiano, le quali, dopo aver franti gli ostacoli d'ogni specie che le tenevano disgregate, concorsero a costituire il nuovo regno, in presenza dei pericoli che circondano il risultato di tanti sforzi, sentono profondamente il bisogno di stringersi in compatta unione, di convalidare e cementare questa, non solo mediante l'organizzazione militare e l'assetto amministrativo, ma in pari tempo eziandio mediante il massimo possibile scambio delle idee fra i cittadini, le frequenti relazioni personali e la solidarietà degli interessi privati; cosicchè il recente edificio politico con ogni maniera di intimi legami morali e sociali sia reso sempre più solido e indissolubile.

Ciò che per altre nazioni del pari omogenee non potè es-

sere conseguito se non dopo lunghe e fortunate preparazioni storiche, deve fra noi essere compiuto immantinente; la quale impresa, del resto, se non è difficile stantechè il voto di tutti potentemente la asseconda, non è men vero che richiede il concorso di parecchie condizioni materiali, nessuna delle quali vuol essere trascurata.

Nel numero di queste condizioni tengono evidentemente un posto primario i comodi, molteplici e rapidi mezzi di comunicazione. Incalcolabili sono i servigi che a tale riguardo ponno recare un ordinamento postale perfezionato, un sistema di ferrovie che si dirami su tutto il paese, una rete di telegrafi che congiunga fra loro i luoghi popolosi ed importanti del regno.

Penetrato da questa ovvia verità, il Ministero crederebbe mancare al suo più stretto dovere qualora tralasciasse di dare opera, per quanto sa e può, a soddisfare ad un bisogno sì vivamente sentito. Fra breve avrà l'onore di presentarvi, o signori, il progetto di una legge sul riordinamento del ramo postale, mentre ne prepara un altro sulla creazione di un servizio di corrispondenze marittime a vapore fra i porti principali dello Stato nel Mediterraneo. Così pure si ha la certezza di poter dare più vigoroso impulso ad alcuni lavori di ferrovie importanti, e di poter sottoporre alla vostra approvazione l'aggiunta di qualche nuova linea.

Se non che quelle congiunzioni ferroviarie appunto, le quali è di maggior interesse veder prontamente compiute, si presentano come le più difficili ad attuarsi, ed esigono un tempo, per la non interrotta e completa costruzione, relativamente lungo. Basti ricordare le difficoltà topografiche della riviera di Levante per una ferrovia di cui sta occupandosi il Ministero presentemente, destinata a congiungere il Piemonte e la Liguria colla Toscana; quelle del passaggio degli Appennini per la ferrovia in corso di costruzione che unirà la Toscana all'Emilia; il ponte sul Po a Piacenza per l'altra ferrovia del pari in corso di costruzione che collegherà l'Emilia colla Lombardia.

Anche nel caso più favorevole pertanto la legittima impazienza non potrebbe venir pienamente appagata.

Nel frattempo, a complemento del servizio postale ed in aspettativa d'un più sviluppato e più perfetto sistema di mezzi di trasporto per le persone e per le merci, nulla presentasi tanto opportuno come una più estesa rete telegrafica, onde porre in più intimo ed immediato contatto intellettuale fra loro i cittadini; nulla potrebbe soddisfare più efficacemente del telegrafo al desiderio universale di veder vinte le distanze che rallentano l'intimo processo di assimilazione e di unificazione.

Questo meraviglioso trovato, per la relativa modicità del costo, per la possibilità che presenta di ricevere una pronta applicazione, e per gl'importantissimi servigi che presta alla strategia militare, alla pubblica amministrazione, rendendo l'azione di questa rapida e quindi più efficace, che presta al commercio e ad ogni maniera di rapporti privati, offre tali vantaggi che il ministro de' lavori pubblici stimò non poter tardare a concretare un progetto inteso ad estendere il servizio telegrafico nelle varie parti del regno.

Egli si rivolse perciò al Ministero della guerra ed ai governatori delle provincie, chiedendo da essi motivate proposte intorno alle nuove linee e stazioni che a loro avviso sarebbero più urgenti e più vantaggiose a stabilirsi e ad aprirsi.

Le proposte ed i dati raccolti per mezzo di quei funzionari, servendo opportunamente di norma e di controllo agli studi elaborati in seno del Ministero de' lavori pubblici, permisero al ministro di questo dicastero, dietro accordo col ministro delle finanze, di formulare il piano di ampliamento della rete

telegrafica, che viene unito in allegato al deferitovi progetto di legge.

Parecchie delle nuove linee hanno un'importanza militare, ed alcune, cioè quelle da Alessandria a Pavia, indi a Casalpusterlengo, da Cremona a Casalmaggiore ed a Brescia per Piadena e Bozzolo, da Brescia alla Rocca d'Anfo, e da Lonato e Salò, si stimarono tanto urgenti, che furono fatte argomento di apposito decreto reale 1° aprile 1860, il quale verrà sottoposto alla vostra approvazione. In quanto alle altre nuove linee e stazioni, l'idea direttiva, in ciò che riguarda la pubblica amministrazione, fu che tutti i capoluoghi di circondario fossero posti in immediata corrispondenza telegrafica coi capoluoghi delle provincie, i quali, alla lor volta, trovandosi già in corrispondenza col centro dell'azione governativa, ne consegue che questa potrà istantaneamente abbracciare e sorvegliare il completo organismo amministrativo e politico dello Stato, e dirigerne le singole funzioni fino nelle più remote compagini. Per ciò che concerne i rapporti commerciali, siccome nella maggior parte dei casi i capoluoghi de' circondari sono anche i punti più notevoli sotto l'aspetto degli interessi economici, ne deriva che le linee e stazioni da stabilirsi, nello scopo di giovare all'andamento della pubblica amministrazione, sarebbero anche le più utili per il commercio, cosicchè questo solo, indipendentemente da qualunque altro riguardo, ne avrebbe in ogni caso giustificata la costruzione. A tali linee telegrafiche, che per tal modo adempirebbero ad un duplice ufficio, se ne aggiungerebbero alcune per collegare i porti di mare. Così pure, lungo le linee da stabilirsi in vista degli scopi strategici, politici ed amministrativi, si trarrebbe partito di tal circostanza, onde aprire stazioni nei luoghi più meritevoli di considerazione.

Secondo questo progetto si avrebbe un aumento in tutto il regno di 1668 chilometri di linee e di 89 stazioni (oltre a chilometri 200 circa di doppi filii sulle linee esistenti), per cui l'intera rete risulterebbe di 6374 chilometri di lunghezza delle linee (di 10870 chilometri di lunghezza dei filii) e di 281 stazioni per un paese di 11050000 abitanti, con 125 mila chilometri quadrati di superficie. Se nei riguardi dello sviluppo

della rete telegrafica non raggiungeremo ancora proporzionalmente la Svizzera, la quale, per 2 milioni e 500 mila abitanti e 40 mila chilometri quadrati di superficie, ha 2655 chilometri di linee e 135 stazioni, non avremo nulla da invidiare ad altre fra le nazioni più incivilite: alla Francia, per esempio, che per 56 milioni di abitanti e 523 mila chilometri quadrati di superficie, ha 14430 chilometri di lunghezza di linee (oltre a 3000 chilometri in costruzione) e 714 stazioni; nè al Belgio che per 4500000 abitanti e 29255 chilometri quadrati di superficie, ha 2655 chilometri di lunghezza di linee e 117 stazioni.

Il dispendio per l'attuazione delle nuove linee, filii e stazioni, sarebbe di 650,000 lire, la qual somma non è da considerarsi come puramente passiva pel pubblico erario, essendo, oltre ai vantaggi indiretti che saranno per derivare alle finanze dello Stato, è certo che i diretti proventi per la trasmissione dei dispacci costituiranno una fonte d'introiti tendenti a prendere un rapido sviluppo, come ragioni di analogia possono facilmente esser chiamate a dimostrarlo, mentrechè la moltiplicazione dei punti a cui le antiche stazioni potranno estendere la loro attività aumenterà grandemente gl'incassi di queste ultime.

In considerazione di tutto ciò i ministri dei lavori pubblici e delle finanze hanno fiducia che la Camera vorrà adottare il seguente

#### PROGETTO DI LEGGE.

Art. 1. È approvato lo stabilimento delle nuove linee e stazioni telegrafiche indicate nel piano dell'ingegnere cavaliere Cappa, ispettore capo dei telegrafi, annesso alla presente, ed è autorizzata l'occorrente spesa nella somma di lire 650,000.

Art. 2. La detta spesa sarà stanziata per una metà nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1860, in aumento alla categoria 106bis, *Costruzione di nuove linee telegrafiche*, e per l'altra metà nel bilancio dello stesso Ministero pel 1861.

DIREZIONI DA STABILIRSI	PROVINCIE CHE ABBRACCIANO	POPOLAZIONE	SUPERFICIE IN CHILOMETRI QUADRATI APPROSSIMATIVA	LUNGHEZZA IN CHILOMETRI								Delle linee appartenenti a società private di ferrovie con stazioni aperte al pubblico	Dei fili delle linee private aperte al pubblico	TOTALE GENERALE		TOTALE GENERALE		NUMERO DELLE STAZIONI				TOTALE GENERALE		OSSERVAZIONI
				DELLE LINEE DEL GOVERNO			DEI FILI DELLE LINEE GOVERNATIVE			Delle linee dello Stato e private, costruite od in costruzione o decretate	Delle linee già aperte e delle proposte			Dei fili delle linee dello Stato e private costruite od in costruzione o decretate	Dei fili delle linee dello Stato e private in costruzione, decretate e proposte	DELLO STATO			PRIVATE	Delle stazioni aperte dello Stato e private	Delle stazioni aperte dello Stato e private e delle proposte			
				Costruite od in costruzione o decretate	Proposte	Totale	Costruite od in costruzione o decretate	Proposte	Totale							Aperte	Proposte	Totale	Aperte					
1 <sup>a</sup> TORINO.....	Torino.....	2581265	24159 85	793	253	1028	1741	255	1996	283	474	4078	1311	2215	5470	55	11	46	24	59	70	(1) Pei soli circondari di Asti e Casale, gli altri essendo aggregati a Genova.		
	Cuneo.....																							
	Novara.....																							
	Alessandria <sup>4</sup> .....																							
2 <sup>a</sup> MILANO.....	Milano.....	3027237	21586 »	590 <sup>2</sup>	721	1311	819	905	1624	184	184	774	1495	1005	1908	20	50	50	15	55	65		(2) Comprese le linee militari, indicate nel decreto, per chilometri 208.	
	Bergamo.....																							
	Brescia.....																							
	Como.....																							
	Cremona.....																							
	Pavia.....																							
Sondrio.....																								
3 <sup>a</sup> GENOVA.....	Genova.....	1127968	11646 74	946 <sup>5</sup>	409	1555	5095 <sup>5</sup>	555	5650	49	64	995	1404	5159	5694	52	22	54	»	52	54	(3) Pei soli circondari di Oneglia e San Remo.		
	Nizza <sup>5</sup> .....																							
	Alessandria <sup>4</sup> .....																							
	Cagliari.....																							
4 <sup>a</sup> FIRENZE.....	Sassari.....	568098	25920 »																				(4) Esclusi i circondari di Asti e Casale.	
	Firenze.....	1817466	22083 »	1058	55	1075	1527	55	1562	»	»	1058	1075	1527	1562	50	14	44	»	50	44			(5) Non compresa la linea sottomarina.
	Arezzo.....																							
	Grosseto.....																							
	Lucca.....																							
	Pisa.....																							
Siena.....																								
Livorno.....																								
5 <sup>a</sup> BOLOGNA.....	Modena.....	2127105	21500 »	821	155	956	962	155	1097	»	159	821	1091	1101	1256	25	12	53	15	56	48			
	Reggio.....																							
	Massa.....																							
	Guastalla.....																							
	Garfagnana.....																							
	Frignano.....																							
	Bologna.....																							
	Ferrara.....																							
	Forlì.....																							
	Ravenna.....																							
	Parma.....																							
Piacenza.....																								
Borgo S. Donnino.....																								
Lunigiana.....																								
Val di Faro.....																								
		11049137	124875 57	4190	1535	5725	8144	1865	1009	516	861	4706	6374	9005	10870	140	89	229	52	192	281			

### Stabilimento di nuove linee e stazioni telegrafiche.

*Relazione fatta alla Camera il 22 giugno 1860 dalla Commissione composta dei deputati BERTI-PICHAT, BRUNET, COLOMBANI, ODORICI, NEGROTTI, AGUDIO, DE HERRA, BRIZIO, e DEPRETIS, relatore.*

SIGNORI! — Tutti gli uffici della Camera accolsero con manifesto favore il progetto di legge col quale si provvede ad estendere nelle varie provincie del regno la rete delle comunicazioni telegrafiche.

Alcune linee erano altamente reclamate e più specialmente consigliate onde servire, occorrendo, alla difesa dello Stato; altre, onde mettere i circondari amministrativi in comunicazione coi centri provinciali dai quali dipendono; altre erano richieste dai bisogni del commercio, e dell'industria, e tutte destinate a soddisfare al legittimo desiderio delle popolazioni di giovare di questo utilissimo mezzo, col quale la scienza venne ad accrescere la materiale e morale prosperità delle nazioni.

Di grandissima importanza questo, come ogni altro provvedimento col quale si provveda a moltiplicare i contatti e gli scambi nella sociale convivenza, vuoi si reputare, come bene opinava l'onorevole signor ministro, per le provincie che hanno costituito il nuovo regno; al quale nessuno degli elementi di forza, nessun fattore di progresso debbe mancare affinché, superati gli ostacoli che ancora rimangono, possa compiere l'altissimo ufficio di unificare la patria comune.

Fu unanime negli uffici il desiderio di estendere quanto maggiormente fosse possibile le linee telegrafiche, e di perfezionare il servizio a pubblico beneficio: a questo scopo miravano le istruzioni e le osservazioni che furono dai commissari portate e discusse nel seno della Commissione, la quale chiese perciò una conferenza coll'onorevole ministro dei lavori pubblici onde conoscere come credesse che quel desiderio potesse essere meglio e più prontamente soddisfatto.

La Commissione, interprete del voto degli uffici, espose che reputava conveniente che al maggior numero possibile di località fosse dato di godere del beneficio di comunicazioni telegrafiche; che perciò nuovi fili credeva si dovessero aggiungere alle linee esistenti onde avere fra i centri principali un servizio diretto. Chiedeva che sulle linee progettate si aumentassero le stazioni, onde questo vantaggio non mancasse laddove non avevasi quello delle ferrovie; instava perchè si procurasse di legare insieme le varie diramazioni, chiudendo i poligoni, ed assicurando con moltiplicati fili indiretti la trasmissione dei dispacci in ogni eventualità. Onde il servizio fosse fatto con sempre maggiore celerità, chiedeva si aumentassero gli apparecchi e gli impiegati, e che infine si vedesse modo di stabilire un servizio permanente, o per lo meno un servizio a giorno completo nei centri più considerevoli di popolazione e di commercio.

Notava anche come fosse da raccomandarsi un nuovo studio della tariffa telegrafica, la quale parrebbe non abbastanza moderata perchè tutte indistintamente le classi di cittadini possano far uso del telegrafo elettrico; esprimevasi anche il desiderio che si facesse studio onde conoscere se per avventura una riforma, non solo nelle tariffe, ma ben anche nel sistema, non fosse da adottarsi, con assimilare l'amministrazione dei telegrafi al servizio postale.

Anche sul materiale per la costruzione delle linee telegrafiche osservavasi come fosse da chiamarsi l'attenzione del Governo sull'utilità di adoperare pali inietti; e quanto al me-

todo da adottarsi per l'iniezione dei legnami, come fosse da preferirsi il sistema *La Boucherie*, che ha fatto in altri paesi; buonissima prova.

La Commissione chiedeva al signor ministro se il Governo non sarebbe inclinato ad assecondare le deliberazioni dei comuni, collocati lungo le linee telegrafiche, che volessero per loro parte sopporre alle spese dello stabilimento e del servizio d'una stazione, ritenuto però che il personale debba essere sempre di nomina e dipendenza governativa: raccomandava che nell'esecuzione delle linee contemplate nel progetto fosse data la precedenza a quelle che accennano ai valichi delle alpi, e sono poste principalmente per la difesa dello Stato.

Per ultimo chiedeva al signor ministro che un'apposita nota delle nuove linee contemplate nel progetto fosse compilata per modo che ognuno potesse scorgerne il tracciato.

La Commissione ebbe dal signor ministro spiegazioni soddisfacenti.

Essa poté persuadersi che colla istituzione recente delle quattro scuole telegrafiche si cominciò a provvedere ad un principalissimo bisogno, quello di avere all'uopo abili impiegati pel servizio dei telegrafi. La estensione delle linee e l'accrescimento delle stazioni, non volendosi tener conto della spesa, incontra un ostacolo principale nella mancanza di ufficiali telegrafici, e un simile ostacolo non può essere superato che col tempo.

Del resto ad una parte delle dimande manifestate si provvederebbe coll'attuale progetto di legge. Una linea parve dimenticata e pur necessaria: quella da Salò a Gargnano lungo la sponda del lago di Garda e che servirebbe ai bisogni di quella industriosa popolazione e più ancora alla difesa del paese in quella parte dell'attuale frontiera. Questa nuova linea fu aggiunta, consentente il ministro, a quelle cui provvedesi col progetto di legge; nè si credette di variare la spesa complessiva calcolata con qualche larghezza e più che sufficiente a comprendere la piccola differenza di soli 17 chilometri.

Quando all'aggiunta di nuovi fili vi si provvede col progetto in gran parte ed anche colle riforme adottate ultimamente dall'amministrazione negli apparecchi e nel servizio. Una comunicazione diretta viene ad essere stabilita fra Torino e Bologna, come fra Genova e Milano, e, quando siano intieramente finite le linee di cui parlasi nell'attuale disegno di legge, saranno accresciute di molto anche le comunicazioni indirette.

Riguardo alla tariffa, essa merita certamente tutta l'attenzione del Governo. Non devesi tuttavia tacere che un notevole miglioramento fu introdotto in seguito alle nuove convenzioni internazionali ed alle disposizioni sancite col reale decreto del 17 aprile 1859, n° 5537.

La tabella che si unisce (*All. A*) dimostra che le varie provincie del regno provarono dopo l'annessione un notevole miglioramento nelle tasse telegrafiche. Queste sono, è vero, ancora più elevate che noi siano nella vicina Svizzera, e l'argomento merita, lo ripetiamo, l'attenzione del Governo, come merita d'essere studiato il problema di una maggiore assimilazione delle corrispondenze telegrafiche colle postali; ma non possiamo dissimulare che tali riforme incontrano difficoltà e nei rapporti internazionali e nelle spese maggiori cui soggiacerebbe lo Stato, senza ottenere un adeguato compenso, e nei pericoli di compromettere la sicurezza pubblica, massime nelle circostanze gravi nelle quali il paese si trova.

Il metodo d'iniezione dei legnami assicurava il signor ministro formare oggetto dello studio di apposita Commis-



sione; giova sperare che la questione sarà prontamente risolta.

Mostravasi pur anche disposto il signor ministro ad assecondare e a coadiuvare quei municipi che a loro spese intendessero procurarsi il beneficio di una stazione telegrafica, e dichiarava qualmente fosse intenzione sua di far precedere la costruzione di quelle fra le diverse linee che più importano alla tutela del territorio dello Stato.

A queste spiegazioni la Commissione unisce lo *Stato delle*

*nuove linee* (All. B) statogli fornito dal Ministero a dimostrazione del tracciato per le medesime adottato, il *Quadro delle nuove stazioni* (All. C) che verranno stabilite adottato che sia il presente progetto; unisce pure a maggiore schiarimento il preventivo della spesa ne' suoi particolari (All. D), e vi propone unanime di approvare la proposta del Ministero, colla quale si viene a promuovere indubbiamente il pubblico ed il privato vantaggio.

ALLEGATO A

CONFRONTO dell'importo dei dispacci nell'interno dello Stato.

		Prima dell'annessione	Dopo l'annessione
Milano.	Torino.....	3 »	2 »
	Genova.....	4 50	2 »
	Firenze.....	10 50	2 »
	Modena.....	7 50	2 »
	Livorno.....	10 50	2 »
Torino	Firenze.....	7 50	3 »
	Genova.....	3 »	2 »
	Modena.....	6 »	3 »
	Livorno.....	7 50	3 »
Genova	Modena.....	4 50	2 »
	Livorno.....	6 »	2 »
	Firenze.....	6 »	2 »

ALLEGATO B

STATO delle nuove linee e fili telegrafici a stabilirsi.

INDICAZIONE DELLE LINEE	Fili in aggiunta	Linee nuove
1. Da Pavia a Belgioioso, Corte Olona e Casalpusterlengo.....	»	42
2. Cremona, Piadena e Casalmaggiore.....	33	18
5. Cremona, Robecco, Pontevico, Verolanova, Manerbio, Bagnolo e Brescia.....	»	66
4. Brescia, Rezzate, Gavardo, Salò, Vobarno, Vestone, Anfo e Rocca d'Anfo.....	»	63
5. Piadena a Calvatone, Goito, Guidizzolo, Castiglione e Lonato.....	6	36
6. Milano a Rho, Busto Arsizio, Gallarate, Somma, Sesto Calende e Arona.....	5	60
7. Magenta ad Abbiategrasso.....	»	13
8. Milano a Binasco, Pavia, Cava, Casteggio, Tortona, Novi e Genova.....	90	23
9. Pavia a Cava e Casteggio.....	23	»
10. Voghera a Godiasco, Varzi e Bobbio.....	»	45
11. Pavia a Cava, Garlasco e Mortara.....	»	40
12. Crema a Soresina e Pizzighettone.....	»	32
13. Varese a Malnate, Lurate, Como e Lecco.....	»	53
14. Bergamo a Pradalunga, Gandino e Clusone.....	»	33
<i>A riportarsi chilometri</i> .....	157	550

DOCUMENTI PARLAMENTARI

INDICAZIONE DELLE LINEE		Fili in aggiunta	Linee nuove
	<i>Riporto chilometri</i> .....	157	530
15.	Tirano a Bormio, passo dello Stelvio .....	»	55
16.	Sondrio a Tresenda, Cortenedolo, Edolo .....	18	28
17.	Brescia ad Iseo, Darfo, Breno, Edolo, passo del Tonale .....	»	125
18.	Coccaglio a Chiari .....	6	6
19.	Milano a Lodi, Casalpusterlengo, Codogno, Pizzighettone, Cremona .....	88	»
20.	Ivrea a Bard, Susa e Courmayeur .....	»	100
21.	Pinerolo a Perosa e Fenestrelle .....	»	52
22.	Novara, Romagnano, Borgosesia, Vercelli .....	»	55
23.	Arona, Lesa, Stresa, Ornavasso e Domodossola .....	22	58
24.	Spezia a Lerici e Porto-Venere .....	»	18
25.	Spezia a Sarzana, Santo Stefano (confine dell'Emilia) .....	16	9
26.	Carodano a Levanto .....	10	10
27.	Casalmaggiore a Parma .....	»	22
28.	Mirandola a Cento e Ferrara .....	15	25
29.	Rocca San Casciano a Forlì .....	»	25
30.	Massa Marittima a Follonica .....	»	22
31.	Ravenna a Comacchio .....	»	55
32.	Alghero a Sassari ed Ozieri .....	»	86
33.	Iglesias a Cagliari e Lanusei .....	»	194
34.	Macomer a Bosa .....	»	56
35.	Nuoro ad Orsoi .....	»	42
36.	Salò a Gargnano .....	»	17
	<b>Totale chilometri</b> .....	<b>352</b>	<b>1550</b>

ALLEGATO C.

*QUADRO delle nuove stazioni telegrafiche a stabilirsi.*

STAZIONI DA APRIRSI

Province o compartimenti che abbracciano	Comuni o città ove devono aver sede	Numero
Torino	Fenestrelle, Aosta, Saint-Vincent, Courmayeur, Bard .....	5
Cuneo	Alba, Trinità, Ceva .....	3
Novara	Domodossola, Varallo, Borgosesia, Stresa .....	4
Alessandria	Arquata .....	1
Milano	Casalpusterlengo, Codogno, Gallarate, Busto-Arsizio, Sesto Calende, Abbiategrasso .....	6
Bergamo	Clusone, Gandino .....	2
Brescia	Iseo, Chiari, Rovato, Breno, Edolo, Salò, Rocca d'Anfo, Castiglione, Goito, Volta, Verolanuova, Gargnano .....	12
Como	Varenna, Varese, Colico .....	3
Cremona	Pizzighettone, Crema, Soresina, Casalmaggiore .....	4
Pavia	Bobbio .....	1
Sondrio	Bormio, Morbegno, Tirano .....	3
Genova e circondari già appartenenti alla prov. di Nizza	Busalla, Nervi, Finalmarina, Alassio, Sestri Levante, Lerici, Porto Venere, Levanto, Mille-simo, Varazze, Ventimiglia .....	11
	<i>A riportarsi</i> .....	<b>55</b>

STAZIONI DA APRIRSI

Province o compartimenti che abbracciano	Comuni o città ove devono aver sede	Numero
	<i>Riporto</i> .....	55
Cagliari	Iglesias, Lanusei, Macomer, Bosa.....	4
Sassari	Porto Torres, Alghero, Nuoro, Orosei, Ozieri.....	5
Firenze	Rocca San Casciano, San Miniato.....	2
Arezzo	Borgo San Sepolcro, Montevecchi.....	2
Grosseto	Grosseto, Follonica, Massa Marittima, Orbitello.....	4
Pisa	Cecina, Piombino.....	2
Siena	Chiusi, Rapolano, Torrita.....	3
Livorno	Portoferraio.....	1
Modena	Castelnuovo Garfagnana, Pievepelago, Finale.....	3
Reggio	Castelnuovo monti.....	1
Massa	Fivizzano.....	1
Bologna	Vergato.....	1
Ferrara	Lugo, Cento.....	2
Forlì	Sant'Arcangelo.....	1
Ravenna	Comacchio.....	1
Parma	Berceto, Borgotaro.....	2
	Numero totale delle nuove stazioni proposte.....	90

ALLEGATO D.

**CALCOLO presuntivo della spesa occorrente per lo stabilimento delle nuove linee ed uffici telegrafici.**

Art. 1. — Chilometri 1533 di nuove linee ad un solo filo a costruirsi con isolatori di porcellana secondo il sistema tedesco.  
Analisi del costo medio di un chilometro di linea.

Provvista ed impiego in opera di n° 16 pali di larice e di castagno selvatico, aventi la lunghezza di metri 7 a metri 8 50, al prezzo di lire 13 50 caduno.....	L. 216 »
Provvista e collocamento in opera di un isolatore, suo sostegno in ferro con vite e chiodi, a L. 1 12 e per n° 15.....	» 16 80
Provvista e collocamento in opera di un apparecchio completo di tensione.....	» 8 »
Provvista e trasporto di chilogrammi 65 filo di ferro del n° 12, al prezzo di L. 0 95 al chilogramma.....	» 61 75
Mano d'opera pel tendimento del filo e lavori accessori.....	» 15 »
Consumo di materiale durante la costruzione, assistenza e spese diverse.....	» 12 43

Totale per chilometro..... L. 530 »

E per chilometri 1533..... L. 505,890 »

Art. 2. (a). — Chilometri 332 di nuovi fili telegrafici in aggiunta a linee già esistenti.

Analisi del costo medio di un chilometro di nuovo filo.

Provvista ed impiego in opera di 3 pali ogni 2 chilometri, al prezzo della precedente analisi, e per un chilometro.....	L. 21 »
Provvista a mano d'opera per gl'isolatori e loro sostegni, filo ferro ed accessori come sopra.....	» 113 »

Totale per chilometro..... L. 134 »

E per chilometri 332..... L. 44,488 »

*A riportarsi*..... L. 550,378 »

(a) In questo articolo sono compresi i fili da aggiungersi sulle linee da *Milano a Pavia, Casteggio e Genova*, sulla linea da *Milano a Piadena* per la direzione da *Casalmaggiore a Parma*, ed altri brevi tratti di minor importanza.

	<i>Riporto</i> .....	L. 550,578 »
Art. 5. — N° 89 uffici nuovi a stabilirsi.		
Considerata la qualità degli uffici a stabilirsi, può ritenersi che per l'acquisto dei mobili e l'adattamento del locale possa mediamente bastare la spesa di L. 500 caduno, e così per gli 89 uffici a stabilirsi .....	L.	44,500 »
Art. 4. — N° 150 apparati <i>Morse</i> a provvedersi.		
Per l'acquisto, trasporto ed accessori occorrenti per lo stabilimento di un apparato <i>Morse</i> completo, si calcolano L. 650 circa, e così per n° 150 che si dovranno provvedere, compresi quelli a collocarsi negli uffici già esistenti, si portano a calcolo .....	»	84,500 »
Art. 5. — Fondo a calcolo per aumento di personale d'esercizio a tutto dicembre 1860 .....	»	25,000 »
Fondo a calcolo per manutenzione, materiale e spese diverse .....	»	25,622 »
	Totale ammontare .....	L. 750,000 »
Somma già accordata con regio decreto 1 aprile 1860 per la costruzione delle linee telegrafiche militari più urgenti .....	»	80,000 »
Resta per le altre linee la spesa di .....	L.	650,000 »

Torino, 24 maggio 1860.

*L'ispettore capo*  
CAPPA.

Stabilimento di nuove linee e stazioni telegrafiche.

*Relazione del ministro dei lavori pubblici (JACINI) 28 giugno 1860, con cui presenta al Senato il progetto di legge approvato dalla Camera il 26 stesso mese.*

SIGNORI! — Nella sua tornata di ieri la Camera elettiva adottava il progetto di legge che il ministro dei lavori pubblici, previi concerti con quello di finanze, presentava il 26 scorso maggio per lo stabilimento di nuove linee e di nuove stazioni telegrafiche, inducenti una spesa di lire 650,000, da imputarsi per una metà sull'esercizio 1860 e per l'altra metà su quello del 1861.

Mentre maggiore spazio di tempo richiedevasi per istudiare e quindi proporre l'attuazione di altri divisamenti suggeriti dall'ampliamento e dalle condizioni politiche del regno onde moltiplicare le comunicazioni per terra e per mare, per riordinare il servizio postale, e per introdurre altre miglione negli stabilimenti marittimi commerciali, il referente avea giudicato opportuno di dotare intanto le nuove e le antiche provincie dello Stato di quelle maggiori agevolzze di corrispondenza che in breve tempo e con modiche spese possono ottenersi dallo stabilimento di linee telegrafiche.

Col progetto dalla Camera dei deputati adottato si spera di veder soddisfatto in tutta l'estensione dell'ampliato regno a giusti bisogni, politici, amministrativi, commerciali e strategici, dei quali il referente studiò di formarsi la più estesa e completa idea, valendosi dei lumi e dei suggerimenti procacciatisi dai dicasteri ed altre autorità poste in grado di conoscere più dappresso e di meglio valutare i rispettivi interessi; ond'è che porta fiducia di vedere pure favorevolmente accolto in quest'aula il progetto medesimo, il quale promette estesissimi e moltiformi vantaggi, ottenibili con modico dispendio, reso questo ancora più lieve dalla prospettiva degli introiti che l'esercizio telegrafico procaccierà ognora più rilevanti alle casse dello Stato.

Stabilimento di nuove linee e stazioni telegrafiche.

*Relazione fatta al Senato il 4 luglio 1860 dall'ufficio centrale composto dei senatori MARTINENGO, CIBRARIO, D'ADDA, FARINA, e PALEOCAPA, relatore.*

SIGNORI! — Nelle condizioni attuali del nostro regno, il quale, con una prontezza che superò ogni speranza, crebbe a tanta estensione, non è il meno importante fra gli argomenti a cui deve intendere il legislatore, nell'ordinare il novello Stato, quello di rendere sempre più stretti i vincoli che devono legare insieme le popolazioni di tante sì belle, sì ricche e sì industrie provincie. E fra i mezzi che giovano a questo fine deve certamente annoverarsi come uno dei più essenziali e dei più efficaci quel prodigioso trovato dei nostri giorni che è la telegrafia elettrica. Sarebbe spendere parole indarno il rammentarvi tutti i vantaggi che da una estesa e ben distribuita rete di linee telegrafiche può trarre il paese. Questa verità si è fatta così generalmente manifesta, che quel trovato non solo ebbe con sorprendente rapidità un'estesissima applicazione nei paesi più civili e più colti, ma si diffuse eziandio dove il progresso della civiltà ha fatto finora assai pochi passi, e le popolazioni giacciono tuttavia in una deplorabile condizione materiale e morale, soggette a Governi per ignoranza o malsapientia poco atti a toglierle da tanta abiezione.

Il vostro ufficio centrale ha preso invece ad esaminare attentamente se il piano proposto dal ministro dei lavori pubblici, e che ebbe l'assentimento della Camera elettiva, soddisfacea adeguatamente ai bisogni tutti a cui deve mirare, tanto nel rispetto della pubblica amministrazione per renderne l'azione più pronta ed efficace, quanto in quello della industria, del commercio e d'ogni altra maniera d'interessi e rapporti privati, quanto in fine nei riguardi strategici; ai quali se in ogni tempo è essenziale che esso piano possa soddisfare, lo è più che mai nelle presenti circostanze politiche generali, ed in quelle speciali in cui versa il nostro paese.

La maturità con cui procedette il ministro nel concretare questo piano, rivolgendosi ai governatori delle provincie ed al Ministero della guerra onde averne le basi e le nozioni più

sicure, sarebbe già arra al vostro ufficio centrale che il piano medesimo adempirà adeguatamente allo scopo. Ed un attento esame tanto della grafica rappresentazione del sistema generale, quanto dell'elenco che vi è allegato, e nel quale è dato un sunto delle nuove linee proposte e delle esistenti, donde risulta quell'insieme di rete telegrafica di cui si coprirà il nostro Stato, ha confermato l'ufficio in codesta opinione, onde furono unanimi i vostri commissari nel trovare il piano ministeriale pienamente soddisfacente. E non è che l'esperienza fatta colla attuazione del piano medesimo che potesse per avventura giustificare il desiderio o far manifesto il bisogno di qualche altra linea.

Quello che qui dicesti intorno al compartimento generale della rete telegrafica vuoi anche ripetere per ciò che riguarda il collocamento delle stazioni, non meno che il loro numero, sul quale però uno dei commissari fece conoscere esser sorto nel suo ufficio il pensiero, che potesse convenire di largamente aumentarlo per fare che con maggior comodo, più speditezza e più economia potessero profittarne eziandio molti altri minori centri di popolazione. Ma, oltrechè ad appagare quando che sia questo desiderio gioverà la dichiarazione fatta dal ministro nella Camera elettiva di favorire e soccorrere quei comuni che reputassero di loro interesse speciale procurarsi qualche nuova stazione intermedia fra quelle che sono divise nel piano generale, il vostro ufficio fu unanime nell'osservare che mal si apporrebbe chi credesse che il moltiplicare, oltre certi giusti limiti, il numero di coteste stazioni possa in fatto giovare al vero interesse generale del paese e non possa invece gravemente comprometterlo. Imperciocchè vuoi considerare che una eccedente moltiplicazione delle stazioni per farle servire a tanti interessi minori può recare tale ingombro sulle linee, e tale complicazione ed imbarazzo nella spedizione dei dispacci, da turbare gli interessi maggiori, e da rendere incerto, lento, e quindi molto meno utile quel mezzo di comunicazione il cui pregio principale deve esser quello di conseguire la sollecita e sicura trasmissione dei dispacci.

Pare dunque che anche in ciò non si possa che attendere gli effetti della speranza, la quale farà palese se veramente sia opportuno di stabilire altre stazioni, o si possano agli interessi locali senza danno del generale sistema concedere; ma che per ora non vi sia giusto argomento per richiedere un numero di stazioni maggiore di quello che nel sistema ministeriale è divisato.

Somiglianti considerazioni hanno condotto l'ufficio centrale a riguardare, almen per ora, come inopportuna una diminuzione di tariffe maggiore di quella che è già procurata dal piano propostovi, e che quanto sia rilevante si fa palese dall'ispezione dello specchio che ne fu presentato; sul quale basterà qui notare che i dispacci da Torino a Genova dall'importo di lire 3 sono ridotti a 2; quelli da Torino a Firenze da lire 7 50 a 5; quelli da Milano a Genova da lire 4 50 a 2; e quelli da Milano a Firenze da lire 10 50 a 2, per non dire di altri che tutti ottennero decrementi proporzionati assai grandi. Anche in questo proposito l'ufficio centrale crede che il desiderio, che pure nel pubblico si manifesta assai facilmente, di attenuare le tariffe oltre ogni giusto limite, possa recar danno anzichè giovamento; perciocchè, quando le comunicazioni telegrafiche si potessero ottenere a così vile mercato da indurre alla spedizione di un'enorme quantità di dispacci di pochissima o quasi nulla importanza, si tornerebbe anche per ciò a quell'ingombro delle linee che ne turba e ne rallenta il sicuro e pronto esercizio, recando inciampo al soddisfacimento dei più gravi interessi col procrastinare la

spedizione di dispacci importantissimi di alcuni privati, per ciò solo che molti altri privati per futili interessi vennero prima a domandarne spedizioni. Onde o bisognerebbe sacrificare i grandi interessi ai troppo meschini, o sprecare ingenti somme per moltiplicare i fili telegrafici, per rinforzare le palificazioni e per aumentare il servizio personale senza alcuno scopo di vera pubblica utilità.

Ma se al vostro ufficio centrale parve che sarebbe inopportuno chieder per ora che si moltiplichino maggiormente le stazioni e si rechi un'ulteriore diminuzione alle tariffe, non credette esso però potersi dispensare dal far che sia raccomandato al ministro dei lavori pubblici un più compiuto, vigile ed assiduo servizio nella spedizione dei dispacci.

Vennero le raccomandazioni in questo proposito, fondate sui molteplici casi allegati di men esatto servizio, fra i quali se ne citarono parecchi di assai gravi, non solo per danni recati ai privati interessi, ma eziandio per inconvenienti avvenuti nel servizio pubblico. E non è senza ragione il timore che sorge di veder questi inconvenienti farsi più gravi e più frequenti quando la rete telegrafica non solo si stenderà sopra un paese tanto più vasto, ma si farà dovunque più fitta e più complicata. È opinione di alcuni fra i commissari che il difetto proceda da insufficienza di personale o da meno attiva cooperazione che possa aversi da una parte di esso, perchè distratta in altre faccende e in altri pur gravi incumbenti. Il vostro ufficio centrale non dubita però che il ministro saprà provvedervi, e ne trae già argomento dalla divisata attuazione di parecchie nuove scuole di telegrafia, donde usciranno giovani bene istruiti e capaci con cui si provvedano tutte le stazioni importanti di quel numero di buoni telegrafisti che sia sufficiente per non lasciare mai mancare il servizio a giorno completo, o, dove si richiede, il servizio permanente di giorno e di notte, consentendo soltanto in alcune stazioni di minore importanza quell'accumulazione di faccende che ora forse è troppo diffusa ed eccedente la possibilità di attendervi per chi ne è incaricato.

Il vostro ufficio centrale ha portato anche i suoi esami sulle perizie presentate dal ministro, e lungi dal trovarvi eccedenze, è indotto piuttosto ad augurare che a sperare che le somme domandate possono bastare, principalmente tenendo pur fermo il divisamento che appare dalle perizie stesse d'impiegare nelle palificazioni legnami di *essenze forti*, si voglia eziandio avvisare, come ha promesso il ministro nell'altra Camera, ad iniettarli con uno o con un altro dei sistemi di chimici preparati che han fatto buona e sicura prova in altri paesi. Se non che in questo rispetto crede l'ufficio centrale che l'aumento di spesa potrebbe diventar meno notevole e forse sparire del tutto, quando, ammessa la iniezione, si sostituisca, come ben si può, ai costosissimi legnami di *essenza forte* come il larice ed il castagno, legnami di *essenza dolce* come il pioppo ed il pino comune.

Videsi anche con soddisfazione che il ministro si propone di dare tanto sviluppo e così vivo impulso alla esecuzione del suo piano da poterlo compiere in due anni, come risulta dall'aver domandato che l'integrale somma occorrente si assegni nei due soli esercizi 1860 e 1861, del primo dei quali sono già scorsi sei mesi. Anche sulla possibilità di tanto sollecito successo sorge qualche dubbio, principalmente se tengasi fermo, come vuoi sperare, il proposito di preparare chimicamente i legnami per una più lunga conservazione. Ad ogni modo le dichiarazioni del ministro ci affidano che egli saprà condurre l'attuazione dei lavori delle varie linee telegrafiche con tal successione che prime a compiersi sieno le più urgenti, e queste, nello stato presente delle cose d'Italia, è avviso che

debbano esser quelle che sono richieste dai riguardi strategici, alle quali anzi pare dovrebbero metter mano senza indugio, rinunciando anche dapprima alla iniezione dei legnami, se da questa possa temersi ritardo, ma per esse linee conservando invece il partito di impiegare legnami di *essenza forte*.

Colle sole avvertenze e ricordi fatti al ministro dei lavori pubblici nel corso di questa relazione, il vostro ufficio centrale vi propone di accordare piena approvazione allo schema di legge sottoposto al vostro giudizio.

## Prestito di cento cinquanta milioni di lire.

*Progetto di legge presentato alla Camera il 13 giugno 1860 dal ministro delle finanze (VEGEZZI).*

SIGNORI! — Il bilancio pel 1860 fu sancito il 20 novembre 1859. Allora lo Stato componevasi delle antiche provincie e delle lombarde.

Con questo bilancio fu preveduto il disavanzo di circa lire 40,205,000. Al qual disavanzo contribuivano più di 38 milioni di spese straordinarie, e circa 10,500,000 lire di fondo di ammortamento.

In seguito, l'annessione della Emilia e della Toscana, e le condizioni peculiari d'Italia, consigliando ampliazione di armamenti e di mezzi di difesa d'ogni natura, e richiedendo, tra per la dotazione della Corona e per altre necessità dello Stato, altri esiti indispensabili, hanno finora motivato le domande di maggiori spese per 33,165,000 lire, di cui circa 25 milioni e mezzo pel Ministero della guerra e della marina.

La Toscana e l'Emilia, per la ragione medesima dei costosi e considerevoli armamenti che la prudenza ha suggeriti e che il sentimento popolare ha reclamati, ci offrono pel 1860 bilanci, i quali pei gravi e straordinari esiti fan prevedere un disavanzo di 6,571,000 lire e più.

Dal quale sottratte 2,482,163 lire di spese che ora vengono comprese nella lista civile, ed aggiunte 282,648 lire di maggiori spese già proposte, si ha un disavanzo probabile di lire 4,572,000.

Sicchè, stando a questi dati, e supponendo che nessuna maggiore spesa occorra nell'anno, il che veramente non può affermarsi in mezzo a tanta varietà di eventi, le spese straordinarie, massime dei servizi della guerra, occasionerebbero un disavanzo inevitabile di circa 77,800,000 lire.

L'esercizio 1859, per quanto si è finora liquidato, e per quanto presumesi fino alla sua definitiva chiusura, lascia per le provincie sarde e lombarde circa 39,500,000 lire a carico dell'entrata straordinaria procacciata coll'ultimo prestito dei cento milioni, il quale, realizzato mediante l'emissione di una rendita 5 per 100 di L. 6,401,790 a 80, e diffalcati gli sconti, sia per sottoscrizioni di 100,000 lire di rendita e più, sia per anticipazioni di decimi, e per altre spese, getterà di netto lire 95,050,000 circa.

Rimarrebbero quindi circa 55,550,000 lire di questo prestito per coprire le 77,800,000 lire del disavanzo preveduto.

Se non che la Toscana e l'Emilia ci lasciano un avanzo sull'esercizio 1859 di circa 11,957,000 lire, che congiunti a quei 55,550,000 lire formano 67,487,000 lire, a fronte delle 77,800,000 lire testè indicate.

È pertanto da notare che tra queste varie somme attive e

passive sono compresi da una parte i proventi dei prestiti dell'Emilia e della Toscana, non che il prezzo dei beni demaniali di cui difficilmente potrà nel corso dell'anno effettuarsi la vendita, e d'altra parte tutte le ingenti spese straordinarie che sono occasionate dallo stato presente delle cose.

Comprendesi perciò come nessun criterio potrebbe trarsi dai bilanci attuali, per aiutare il giudizio che taluno volesse fare delle condizioni avvenire delle finanze nazionali. Basti a tal uopo il dire che le circostanze attuali elevano la spesa totale per la sola guerra e marina alla ingente somma di più che 170 milioni di lire, di cui circa 65 milioni e mezzo sono di esiti straordinari, e che le circostanze medesime han cagionato e cagionano ancora in altri rami della pubblica amministrazione altri esiti del pari straordinari.

Tornando per ora alla momentanea situazione dei bilanci, non possiamo a meno di notare che nell'attivo del 1860 è anche compresa una parte dei prestiti contratti dai Governi temporanei delle nuove provincie, la quale è calcolata per circa 32 milioni di lire, i quali perciò mancherebbero tra le entrate del 1861.

On d'è che, non potendosi per ora concepire come prossima la speranza di migliorare sensibilmente le entrate, nè quella di scemare molto le spese per le ragioni economiche e politiche che s'intendono dalla Camera assai meglio che non si farebbe a dirle, ne segue che da una parte è assai probabile che sull'esercizio del 1860 resti scoperta una somma maggiore nell'uscita, ed è dall'altra più che verisimile come nel prossimo esercizio 1861 non sia per iscemare la misura del disavanzo.

È vero che nello estimarla abbiamo trascurato le variazioni che possono derivare al nostro bilancio dalla cessione della Savoia e di Nizza; ma, iscemando ad un tempo l'entrata e l'uscita, sebbene la non diminuita somma di certi esiti generali potesse aggravare di alquanto la situazione del bilancio, pure ci è sembrato che un conto più minuto, e pel momento impossibile a farsi, fosse anche inutile al nostro assunto.

E però tra le eccezionali e straordinarie contingenze in cui versiamo, a voler esser certo di poter condurre l'amministrazione dello Stato durante quello spazio di tempo che può presumersi bastevole per pervenire ad uno stato più calmo e più conforme alla situazione normale della politica, è indispensabile, o signori, di ricorrere a fonti straordinarie e ritrarne intorno ad un centinaio e mezzo di milioni.

Questa volta però la somma indicata non sarebbe un'aggiunta di altrettanto peso all'attuale montare del nostro debito pubblico, perciocchè certamente il debito dello Stato, che di recente aumentavasi per l'ampliato territorio, si scemerà per la cessione delle provincie savoine e nizzarde.

Sicchè, convertendo in tutto od in parte questa porzione di debito riscattata in alienazione di altre rendite, o delle medesime che andrebbero ad essere estinte, si avrà piuttosto a considerare questa operazione di credito come una continuazione approssimativa dell'antico debito trasportato sopra un territorio per avventura di alcuna parte scemato, che come una creazione di nuovo debito.

Con ciò noi non vogliamo inferirne che non si tratti di nuovi sacrifici, ma intendiamo di ridurli al loro giusto valore.

Del resto la necessità li esige, lo spettacolo che presentemente offre l'Italia li giustifica; e voi, rappresentanti dei popoli italiani che in tempi più ardui hanno provato quanto siano decisi a fare ogni sforzo per essere uniti e per acquistare e conservare la nazionale indipendenza, non esiterete ad interpretare l'animo dei vostri rappresentati ed approverete il qui unito schema di legge, confortati dalla speranza di un

non lontano avvenire, del quale ci assicurano la giustizia della nostra causa, la fiducia che c'ispira la concordia dei cittadini, la prode lealtà del Principe ed il favore della coscienza dell'intera Europa civile.

PROGETTO DI LEGGE.

Art. 1. È fatta facoltà al ministro delle finanze di continuare a tener accese le partite del debito pubblico che potrebbero essere estinte per effetto della cessione di Nizza e Savoia, alienandone i corrispondenti titoli di rendita, ovvero di abolire siffatte partite ed accenderne invece delle nuove, mediante l'emissione di apposite cedole di rendita, e infine di praticare, occorrendo, in parte l'uno ed in parte l'altro espediente per contrarre un prestito di 150,000,000 di lire nei modi e sotto le condizioni che saranno da stabilirsi per decreto reale.

Art. 2. Per la estinzione delle rendite alienate in uno dei modi sopraddetti sarà continuata o fatta la solita assegnazione, la quale non potrà superare l'uno per cento del loro capitale nominale.

Art. 3. Le disposizioni della legge 24 dicembre 1849, concernenti i sequestri, i trapassi (salvo le rendite al portatore), le ipoteche, la prescrizione e la imponibilità, sono applicabili alle rendite che saranno alienate com'è detto nell'articolo 1.

Art. 4. Il ministro delle finanze, compiuta l'operazione a cui è facoltato dalla presente legge, ne renderà conto al Parlamento.

Prestito di cento cinquanta milioni di lire.

Relazione fatta alla Camera il 25 giugno 1860 dalla Commissione composta dei deputati TECCHIO, GENERO, CHIAPUSSO, BERTI, BOTTERO, DEPRETIS, BIANCHERI, BASTOGI, e GALEOTTI, relatore.

SIGNORI! — Lo schema di legge col quale il ministro delle finanze vi chiede facoltà per un prestito di 150 milioni può essere considerato sotto il duplice aspetto finanziario e politico, e sotto i due aspetti lo volle appunto considerare e lo considerò la vostra Commissione nel proporvi di accettarlo.

Le differenze nei sistemi di contabilità e le non ancora unificate aziende non consentivano al Governo del Re di preparare quella compiuta esposizione finanziaria che in altre occasioni non avrebbe ommesso certamente di presentarvi.

La ristrettezza del tempo, e l'urgenza del provvedere non permisero nemmeno alla vostra Commissione di abbandonarsi a troppo minute indagini sui documenti ufficiali già presentati al Parlamento.

Però quei pochi studi che poterono farsi e le nuove comunicazioni avute dal ministro di finanza posero in grado la Commissione di presentare alla Camera per sommi capi, sebbene in modo non terminativo, quel maggior numero di dati finanziari che possono servire ad illuminare la coscienza dei deputati nella presente questione.

Diciamo in modo non terminativo, perchè non ancora pienamente appurati i conti residuali dell'annata precedente, mancano i bilanci consuntivi dell'Emilia e della Toscana, e mancano pure altri elementi integrali di calcolo che sono indispensabili per avere quello stato definitivo ed esatto che il ministro presenterà quando dovrà discutersi il bilancio dello Stato.

Allora troveranno luogo opportuno quelle indagini, quelle osservazioni, quelle discussioni che adesso non potrebbero utilmente istituirsi.

Premesse queste considerazioni, passiamo all'esposizione sommaria dei dati finanziari che furono raccolti per sommi capi.

I bilanci preventivi delle antiche provincie, della Lombardia, dell'Emilia e della Toscana, offrono per l'esercizio del 1860:

Le entrate ordinarie in . . . . . L. 538,181,147 55  
Le spese ordinarie in . . . . . » 573,391,880 62

E presagiscono pure le entrate straordinarie in . . . . . » 32,151,609 »

Le spese straordinarie in . . . . . » 99,135,411 53

Quindi un disavanzo sulle entrate ordinarie in . . . . . » 55,210,733 07

Ed un disavanzo sulle entrate straordinarie in . . . . . » 66,981,802 53

Così il disavanzo generale presagito nell'esercizio del 1860 tanto sulle entrate ordinarie, quanto sulle entrate straordinarie, ascende a . . . . . » 102,192,535 53

Dalle quali dedotte per spese rimaste a carico della lista civile . . . . . » 2,482,165 »

Il sopraddetto disavanzo si residua in . . . » 99,710,372 53

Ma la gestione economica del 1859, sia per le antiche provincie del regno, sia per la Lombardia, fu chiusa con un disavanzo totale sulle entrate ordinarie e straordinarie di » 104,399,936 »

Le quali per avanzo nell'esercizio della Toscana nel 1859 di . . . . . » 6,052,000 »

Si riducono a . . . . . » 98,347,756 53

Cumulato adesso il disavanzo nell'esercizio del 1859 a quello presunto nel 1860, abbiamo un disavanzo nei precitati due anni di » 198,058,128 88

Il quale si decompone nei seguenti elementi:

Disavanzo generale sulla gestione del 1859 » 98,347,756 53

Disavanzo del 1860 sulle entrate ordinarie . . . . . » 52,728,370 »

Disavanzo del 1860 sulle entrate straordinarie . . . . . » 66,981,802 53

Delle quali cifre, tolto l'avanzo sull'esercizio del 1858 nelle antiche provincie di . . . . . » 9,977,896 59

Si compone un disavanzo generale di . . » 188,080,252 29

Per sovvenire a questo disavanzo noi abbiamo però le somme realizzate o da realizzarsi per i prestiti contratti dalle antiche e dalle nuove provincie, cioè:

5 % 50 milioni (legge 21 febr. 1859) L. 49,868,585 45

3 % 100 milioni (legge 11 8. bre 1859) » 95,049,058 »

3 % 50 milioni (Toscana, legge 25 gennaio 1860) . . . . . » 24,400,000 »

Emilia (decreto 22 gennaio 1860) . . . » 7,800,000 »

Resto dell'imprestito di Parma e Modena » 5,885,246 »

L. 183,002,669 43

Quindi è che al deficit totale come sopra stabilito in . . . . . L. 188,080,252 29

contrapponendo i prestiti nella somma di » 183,002,669 43

il deficit dell'esercizio 1860 sarebbe residuo alla modicissima somma di . . . L. 5,077,562 84

Se non che, a chi ben guardi, questo *deficit* viene ad aumentare considerevolmente, sia perchè non possiamo far conto per l'esercizio dell'anno corrente di alcuni titoli che figurano nelle entrate straordinarie, sia perchè è d'uopo sopporre ad altri titoli di spese straordinarie, sopravvenuti posteriormente.

Appartengono alla prima specie i beni demaniali dell'Emilia non ancora venduti, ed il cui prezzo fu computato fra le entrate straordinarie per . . . . . L. 15,000,000 »  
e diversi titoli della Toscana per . . . . . » 9,455,609 »

Vi appartiene la valuta di altri beni demaniali delle antiche provincie, calcolata per . . . . . » 3,400,000 »

Vi appartiene pure il rimborso della società *Vittorio Emanuele* per . . . . . » 4,000,000 »

Nella seconda specie, senza parlare di altre spese fin qui non previste, ci basti annoverare fin d'ora la maggiore richiesta fatta già al giorno in cui fu presentato lo schema di legge dal Ministero della guerra nella somma di . . . . . » 15,000,000 »

Talchè, aggiungendo a queste partite il disavanzo come sopra indicato in . . . . . » 5,077,562 84

quello generale presunto per l'esercizio a tutto il 1860 è di. . . . . L. 51,913,171 84

Questo stato finanziario, per altro modo di dimostrazione, per le diversità che provengono dal vario metodo di presentare le cifre e per le richieste di crediti suppletivi sopraggiunte nell'intervallo, corrisponde nelle conseguenze presunte a quello che vi presentò il ministro nella sua relazione.

Però non deve in guisa alcuna questo stato finanziario eccitare la benchè minima apprensione del Parlamento.

Imperocchè, oltre al notarsi che in questo stato sono comprese le maggiori spese occorrenti per la dotazione della Corona, vi sono incluse altresì le maggiori spese ordinarie e straordinarie già autorizzate sui diversi bilanci, le ingenti somme sborsate in esecuzione del trattato di Zurigo, e tutte le spese straordinarie presagite per i Ministeri di guerra e marina.

Per i quali Ministeri erano state chieste di già, senza pregiudizio di nuove dimande, come spese ordinarie . . . . . L. 104,695,969 49  
E come spese straordinarie . . . . . » 65,437,759 46

E così un totale di spesa di . . . . . L. 170,131,708 95

Sulla quale spesa, giustificabile in massima dalle circostanze politiche in cui trovasi lo Stato, e sulle quali alla Commissione furono date spiegazioni dai ministri di guerra e marina, niuno è fra noi che vorrebbe parlare di economia e di riduzioni; ed il Governo del Re può essere certo e sicuro che non troverà mai ostacolo alcuno da parte della Camera per condurre sempre e meglio i nostri ordinamenti militari di qualunque specie al livello dei mezzi che in ogni evenienza sono necessari per provvedere alla dignità, alla difesa ed all'indipendenza vera della nazione.

Però il disavanzo che può verificarsi sulle spese straordinarie, sia per gli apparecchi militari, sia per le opere pubbliche occorrenti ad unificare i materiali e morali interessi delle provincie, non può, nè deve in guisa alcuna essere argomento di preoccupazione, poichè per il fatto stesso dell'annessione le condizioni generali del nostro debito pubblico, ragguagliate a quelle di altri paesi, consentono largamente di

aver ricorso per sopperirvi al credito dello Stato, senza disturbo alcuno dei capitali, e senza inceppamento soverchio delle ordinarie risorse delle finanze.

Potrebbe invero esser subbietto di maggiore avvertenza il disavanzo sulle spese ed entrate ordinarie che nella gestione del 1860 è stato approvato nella somma di L. 55,210,735 07. Ma la Commissione crede che pure da questo lato abbia la Camera sufficienti argomenti per rassicurarsi.

Imperocchè, dalle cose fino a qui discorse, potrà dedursene che questo *deficit* sulle entrate ordinarie non ha già la sua ragione d'essere in un vizio, il quale, per avventura, disturbi sostanzialmente l'economia della pubblica amministrazione, ma piuttosto nei grandi sacrifici fatti dalle antiche provincie a pro dell'Italia, nei capitali impiegati ad agevolare l'esplicazione di tutte le forze produttrici la pubblica ricchezza, e nelle ragioni politiche che hanno generato il presente ordinamento di cose.

Osserverà infatti la Camera che questo *deficit* deriva in gran parte da imprestiti contratti per eseguire grandi opere di pubblica utilità, per servire alla causa dell'indipendenza nazionale, e per le sequele che essa ebbe nei tempi di avversa e di prospera fortuna. Quindi, se le somme affette a tali rendite figurano tra le spese ordinarie e permanenti, straordinaria però fu la origine che le produsse.

Osserverà la Camera che le ingenti spese le quali occorrono per l'esercito e per la marina, sebbene qualificate come ordinarie, hanno però una mistura di straordinarietà, inquantochè non occorrerebbero in eguale somma, se normali fossero le nostre condizioni e se compiuta fosse la politica rigenerazione d'Italia.

Osserverà finalmente la Camera che le stesse ragioni politiche, le quali contribuiscono a creare il disavanzo sulle entrate ordinarie, avranno quanto prima un largo compenso nelle nuove ragioni economiche che devono scaturire necessariamente dall'ingrandimento del regno e dall'impulso che l'indipendenza già conquistata è per dare agl'interessi materiali della nazione.

Noi siamo certi che il ministro di finanza presenterà al riaprirsi della Sessione non più tanti bilanci quante sono le provincie che compongono lo Stato, ma un bilancio unico, il quale ponga sotto gli occhi della Camera i singoli elementi onde compongonsi le cifre che vi ha per sommi capi anticipatamente esposte.

Non è sperabile però che in così breve spazio di tempo, non essendo ancora perequate le imposte, non essendo accertati tutti i dati finanziari, ed essendo tanto diverse le condizioni amministrative delle nuove provincie, non è sperabile che per il futuro anno, ed in così breve spazio di tempo, il Governo del Re possa presentare alla Camera un bilancio, nel quale si avveri quel pareggio tra le entrate e le spese che è nei voli di tutti noi.

Ma poichè questo è punto sostanziale, non può a meno la Commissione di eccitare quanto più sa e può il Governo perchè provveda alacrememente a soddisfare questo giusto desiderio, che è fondamento indispensabile al buono ordinamento finanziario del nuovo regno; e non può a meno la Commissione di eccitare il ministro della finanza perchè al più presto prepari, e indichi gli elementi primordiali per i quali avverrà che questo desiderato pareggio possa più sicuramente sperarsi ed ottenersi.

La Commissione confida inoltre che per la cessazione di molti titoli di spesa, che figurano nei bilanci parziali; per la conversione in uno dei molteplici imprestiti; per la maggiore semplicità nell'amministrazione della pubblica finanza, ogni giorno più e meglio unificata; e per uno spirito di savia economia,



il quale introducasi nei diversi rami dei pubblici servizi, la Commissione confida che il disavanzo sulle entrate ordinarie possa quanto prima ridursi in più ristrette proporzioni.

Ogni altra cosa debbono operarla il Governo e il Parlamento colle nuove leggi di ordinamento interno, se avranno in mira di prescegliere quei provvedimenti che, essendo più favorevoli alla libertà, sono anche meno dispendiosi; deve operarla lo accrescimento indubitabile della pubblica ricchezza; deve operarla il patriotismo degli Italiani, cui non sarà mai discaro qualunque sacrificio occorra per costituire la nazione.

Da tutto questo avrà inteso facilmente la Camera che, al dirimpetto di un disavanzo di L. 51,915,171 84, non aveva bisogno il ministro di chiedervi la facoltà di contrarre un imprestito di 150,000,000.

Non è adunque per il solo esercizio del 1860 che egli lo chiede, ma è piuttosto per provvedere anche all'esercizio del 1861; inquantochè è certo che rimarranno identiche e forse aumenteranno le spese straordinarie; è certo che si manterrà un disavanzo anche sulle spese ordinarie; è certo che i prestiti fatti sono già esauriti; però, se avremo disponibile il prezzo dei 15 milioni dei beni dell'Emilia, e potremo fare assegnamento più sicuro, non tanto sopra alcuni titoli di entrate straordinarie, che figurano già nei bilanci di questo anno, quanto sui beni demaniali, che in maggior copia esistono in Toscana, o anche altrove; è certo egualmente che la Toscana e l'Emilia non contribuiranno alle spese dell'esercito coi loro bilanci e mezzi particolari, come fecero in quest'anno, e bisognerà andar guardinghi assai nella faccenda delle pubbliche imposte.

Per cuoprire adunque il disavanzo che avremo sull'esercizio del 1861, bisognava che il ministro ricorresse alle risorse straordinarie del credito.

E dovendoci avere ricorso, ogni ragione di prudenza amministrativa consigliava di provvederci fin d'ora, non aspettando il sopravvenire del nuovo anno.

Lo consigliava, perchè è bene prepararsi in tempo a queste operazioni finanziarie, quando non si è stretti dalla necessità, e quando le condizioni generali della politica europea consentono migliori e più facili trattative.

Lo consigliava, perchè, volendo avere riguardo al pubblico credito ed ai possessori dei titoli dello Stato, è bene che il ministro sia autorizzato in tempo alle nuove operazioni, lasciandolo libero quanto alla opportunità di effettuarle.

Lo consigliava, perchè nella occasione dei rimborsi e restituzioni, che dentro più larga o più stretta misura dovranno farsi dalla Francia per la esecuzione del trattato di cessione di Nizza e Savoia, poteva riuscire vantaggioso alla finanza dello Stato il congiungere l'una coll'altra operazione.

La incertezza stata sino a qui sulla entità dei rimborsi che verranno consentiti consigliava la libera scelta fra i temperamenti diversi che vi propone lo schema di legge.

La Commissione, come era concorde nella convenienza di autorizzare in massima l'imprestito dei 150 milioni, era concorde altresì (come ogni riflesso economico lo prescriveva) nel lasciare questa volta al ministro quella maggiore libertà che domandava quanto alla scelta e quanto alla modalità della operazione.

La sola aggiunta che la Commissione fece allo schema di legge fu nello stabilire che venisse pubblicata nelle nuove provincie la legge del 24 dicembre 1819, cui allude l'art. 3 dello schema stesso, appunto perchè in quelle si conoscano le disposizioni che questa legge ha indotte rispetto ai sequestri, ai trapassi, alle ipoteche, alla prescrizione, alla imponibilità, e che il mentovato articolo 3 dichiara applicabili alle

rendite che in virtù della nuova legge d'imprestito saranno alienate.

Se però le considerazioni finanziarie basterebbero a giustificare lo schema di legge, assai più facilmente esso è giustificato ove si voglia considerare sotto l'aspetto politico, nel quale lo propose anche il ministro.

Le condizioni politiche d'Italia sono note alla Camera; e noto è pure il malfermo assetto della pace europea. Da un momento all'altro possono sopraggiungere complicità nuove, che potrebbero esigere per parte del Governo una politica più ardita e vigorosa, e nuovi sacrifici altresì per parte della nazione.

L'imprestito che senza fatti nuovi il ministro richiede per far fronte non tanto all'esercizio del 1860, quanto e più a quello del 1861, può essere allora, e sarà destinato ai casi nuovi che possono sopravvenire. È sempre bene lo stare parati ad ogni evento.

La Commissione, udite le spiegazioni del presidente del Consiglio e dei ministri di guerra, di marina, di finanza e dell'interno, sperando che il Governo del Re non trasanderà mai alcuna occasione, la quale possa favorire il compiuto trionfo della indipendenza d'Italia; sperando che il Governo nulla trascurerà perchè sempre più le popolazioni unite nel nuovo regno risentano i benefici frutti di una amministrazione liberale, sapiente e vigorosa; e persuasa com'è che il patriottismo della nazione non farà mai difetto ad ogni più energica iniziativa, la Commissione è di unanime avviso che lo schema di legge debba accettarsi.

#### PROGETTO DI LEGGE.

Art. 1. È fatta facoltà al ministro delle finanze di continuare a tener accese le partite del debito pubblico che potrebbero essere estinte per effetto della cessione di Nizza e Savoia, alienandone i corrispondenti titoli di rendita, ovvero di abolire siffatte partite ed accenderne invece delle nuove, mediante l'emissione di apposite cedole di rendita, e infine di praticare, occorrendo, in parte l'uno ed in parte l'altro espediente per contrarre un prestito di 150,000,000 di lire nei modi e sotto le condizioni che saranno da stabilirsi per decreto reale.

Art. 2. Per la estinzione delle rendite alienate in uno dei modi sopraddetti sarà continuata o fatta la solita assegnazione, la quale non potrà superare l'uno per cento del loro capitale nominale.

Art. 3. Le disposizioni concernenti i sequestri, i trapassi (salvo le rendite al portatore), le ipoteche, la prescrizione e la imponibilità, di cui nella legge 24 dicembre 1819, che sarà pubblicata nelle nuove provincie, sono applicabili alle rendite da alienarsi, come è detto nell'articolo 1.

Art. 4. Il ministro delle finanze, compiuta l'operazione a cui è facoltato dalla presente legge, ne renderà conto al Parlamento.

#### Prestito di cento cinquanta milioni di lire.

*Relazione del ministro delle finanze (VEGEZZI) 2 luglio 1860, con cui presenta al Senato il progetto di legge approvato dalla Camera il 29 giugno 1860.*

SIGNORI! — Voi già conoscete i bilanci pel 1860 delle antiche provincie del regno e delle lombarde. In essi era preveduto il disavanzo di lire 40,205,000, compreso il fondo d'ammortamento di circa lire 10,500,000.

L'annessione dell'Emilia e della Toscana ha modificato

queste previsioni; e le hanno modificate altresì le maggiori spese aggiunte tanto alle ordinarie, quanto alle straordinarie, e i prestiti fatti in quelle provincie.

Presentemente le entrate ordinarie prevedute nei bilanci delle varie parti del nuovo regno sommano lire 538,481,147, e le spese che in cotesti bilanci figurano come ordinarie unite colle maggiori spese aggiuntevi sin oggi montano 570,909,717 lire; fatto il difcalco di 2,482,163 lire di spese trasportate a carico della lista civile, e non tenuta ragione del fondo d'ammortamento.

Sicchè la differenza fra queste due parti del bilancio generale sarebbe di 32,728,570 lire.

Dall'altro canto le spese straordinarie, senza tener conto di alcune ultime previsioni e domande fatte dal Ministero della guerra, sono prevedute per poco più di lire 99,155,000.

Queste spese espresse in cifre tonde, perchè trattasi di semplici presunzioni, unite alla differenza testè indicata tra l'entrata e l'uscita ordinaria, sommano lire 131,861,000, per far fronte alle quali sono indicate ne' bilanci le seguenti entrate straordinarie, cioè:

Per le antiche provincie . . . . .	L. 7,556,000
Per l'Emilia . . . . .	» 15,180,000
Per la Toscana. . . . .	» 9,455,609
	<u>L. 32,151,609</u>

oltre i residui del valore dei prestiti contratti nel 1859, non che quelli contratti in Toscana e nell'Emilia nei primi mesi del 1860.

Questi residui e questi debiti per quanto risulta dallo stato meglio accertato fin oggi dell'esercizio del 1859 sono:

Sul debito dei cento milioni di ottobre 1859, che ha gettati 95,049,058 lire delle quali sono impiegate a coprire il disavanzo dell'esercizio 1859 lire 44,553,675 . . . . .	L. 50,495,565
Resto dei prestiti dell'Emilia del 1859 . . . . .	» 5,885,246
Prestito della Toscana del 1860 . . . . .	» 24,400,000
Id. dell'Emilia del 1860 . . . . .	» 7,800,000
	<u>L. 88,580,609</u>
a cui è anche d'aggiungere . . . . .	» 6,052,000

che presumevasi esistere nelle casse toscane come sopravanzo del 1859.

Vale a dire che per coprire l'uscita di . . . . .	L. 131,861,000
si ha l'entrata probabile di . . . . .	» 126,784,000
d'onde, in cifra tonda, una differenza di . . . . .	<u>L. 5,077,000</u>

In questo presunto disavanzo non sono compresi i 10,500,000 circa destinati al fondo d'ammortamento.

Aggiungasi che di 9,455,000 lire di entrate straordinarie prevedute per la Toscana, 2,546 sono di crediti di quel Governo provvisorio verso il Governo sardo, i quali oggi spariscono per la confusione della persona del debitore col creditore. Ed il resto delle entrate straordinarie così della Toscana come dell'Emilia ed anche delle antiche provincie consta del valore presunto di fondi demaniali da vendere o di titoli di credito ed azioni commerciali; il qual valore capitale non potrà essere effettuato in danaro durante il corso del corrente esercizio.

Sicchè mancando queste entrate straordinarie, e le spese per la guerra aumentando di circa altri 29,000,000, è presumibile che occorreranno, per coprire l'esercizio 1860, circa 65,000,000 (1).

(1) Nella relazione della Giunta della Camera elettiva questa somma si faceva salire a poco più di 51 milioni, perchè vi s'imputava l'aumento probabile di soli 15 milioni per la guerra, invece di 29.

Ora, se si considera che nel futuro esercizio 1861 le spese per la guerra non saranno probabilmente per iscemare nel loro complesso, e che, se alcune entrate straordinarie potranno essere incassate, verranno meno però quelle che pel 1860 sono rappresentate da precedenti prestiti e da altri residui attivi, non si giudicherà sproporzionata ai bisogni presunti dello Stato la dimanda di 150,000,000 che col presente progetto di legge si è sottoposta al Parlamento.

L'anticipazione poi colla quale tal dimanda si è fatta è principalmente giustificata dalle trattative pendenti colla Francia per la ripartizione del nostro debito pubblico e dalla opportunità che può offerire tal ripartizione per concludere un negozio finanziario a buone condizioni.

Signori! Il disavanzo straordinario presunto pel 1860 e quello che la prudenza ci consiglia di prevedere pel 1861 è principalmente cagionato dalle spese per l'amministrazione della guerra.

Alcune di queste però scemeranno appena compiuti certi primi e grandi apprestamenti, che sono stati necessari per ampliare l'esercito e per fornirlo di nuovo materiale, non che per provvedere con opere militari alla difesa del paese; ed altre molte sono destinate ad essere anche ridotte quando le sorti della nazione saranno intieramente rassicurate.

Egli è vero che secondo le apparenze dei presenti bilanci vi sarebbero 52 milioni circa di disavanzo tra le spese e le entrate ordinarie.

Ma parecchie partite che ora si comprendono nell'uscita ordinaria dei parziali bilanci saranno probabilmente in seguito eliminate.

La guerra stessa che per ora conta per più di 97 milioni nella parte ordinaria dei vari bilanci su 185 di spese totali, non continuerà a farvi gravitare una così grande somma, di cui una porzione è anch'essa straordinaria, tostochè si comporrà un bilancio unico, il che è in via di farsi.

Basterebbe a presumerlo il riflettere che le spese ordinarie della guerra per le antiche provincie montavano poco più di lire 55 milioni. Ora proporzionatamente alla popolazione pel nuovo Stato avrebbe ad essere di circa 70 milioni.

Se dunque da una parte si tien conto di questa differenza, e dall'altra si pon mente che coll'andar del tempo, ove di mano in mano si verrà ragguagliando per l'intero Stato la somma delle imposte, queste, senza salire al di là della misura a cui erano già montate nelle antiche provincie del regno, potranno gittare quasi 50 milioni in più che oggi non danno, si giunge facilmente alla conclusione che non può argomentarsi dalla presente domanda di prestito allo stato futuro delle nostre finanze.

Quando la politica sarà entrata nel suo stato normale, le finanze avranno di che provvedere largamente ai bisogni ordinari e straordinari del Governo, senza grandi sforzi e senza nuovi sacrifici.

Presentemente però la nazione mira a più alto segno: ed alle tante prove meravigliose ch'ella ha date d'abnegazione e di concordia, ora ne ha aggiunta un'altra, per mezzo de' suoi rappresentanti, mediante il voto presso che unanime col quale la Camera elettiva ha accolto il qui unito schema di legge.

Il patriottismo del Senato conforterà questa prova; la quale ci farà sempre più meritare la simpatia dell'Europa civile, e sarà un grande avvertimento a' nemici della nostra interna unione e della nazionale concordia.

Prestito di cento cinquanta milioni di lire.

*Relazione fatta al Senato il 4 luglio 1860 dall'ufficio centrale composto dei senatori SALMOUR, CAMBRAY-DIGNY, CIRIACIO, ARESE, e DES AMBROIS, relatore.*

SIGNORI! — Il Governo del Re vi chiede la facoltà di tenere accese le iscrizioni del debito pubblico che, in conseguenza dello smembramento della Savoia e del circondario di Nizza e come rappresentanti la quota di debito accollata a quelle provincie divenute francesi, dovrebbero cessare di gravitare sulle finanze del regno. Vi domanda di poter fare questa operazione in tutto od in parte, oppure, annientando in tutto od in parte quelle iscrizioni, di contrarre un nuovo debito mercè un prestito che possa alzarsi sino al capitale nominale di 150 milioni di lire.

Il progetto di legge, già adottato dalla Camera dei deputati con voto quasi unanime, fu ammesso senza opposizione dai vostri uffici, e l'ufficio centrale mi ha incaricato di proporvene l'approvazione.

Comunque esso vogliasi eseguire, o colla conservazione di un debito antico che era destinato a scomparire, o colla creazione di un debito nuovo, certo è che la sua portata equivale per le finanze all'aggiunta di un peso che può ascendere a 150 milioni. È necessario un tale aggravio che fa seguito a tanti altri prestiti?

Il signor ministro delle finanze calcola una deficienza di 65 milioni sull'esercizio del 1860. Sono calcoli approssimativi, e nell'odierna condizione delle cose non potremmo pretendere di più. Crediamo però che non si possano ravvisare esagerati. Vediamo già che il calcolo presentato alla Camera elettiva per le spese militari ha dovuto essere riformato ed accresciuto; onde le previsioni di deficienza, che erano di soli 51 milioni, salirono a 65.

Per chiunque abbia pratica di cose di governo non è separabile che l'esercizio 1861 ci arrechi il pareggiamento dei bilanci. Questo sarà il risultato di condizioni normali per le spese e per le entrate, di un ben ponderato regolamento delle imposte nelle diverse provincie del regno.

Ora chi potrebbe presagire fra pochi mesi un compiuto assetto delle cose d'Italia e delle questioni europee? E chi non vede che in ogni caso i provvedimenti da farsi per recare il bilancio attivo a miglior essere richiederanno per parte del Ministero e delle Camere un lavoro lungo e difficile, il cui risultato immediato non può essere valutato con assoluta certezza?

La somma massima che il Governo potrebbe ricavare da un prestito, supponendo, in vista del corso attuale, che si realizzi presso a poco all'ottanta per cento, sarebbe di circa 120 milioni. Sarebbero 55 milioni di più della cifra indispensabile per coprire la deficienza già nota sull'esercizio corrente. A fronte di un bilancio ordinario che eccede i 500 milioni, non è questa una latitudine che si possa dire enorme in vista massime delle presenti complicazioni politiche e delle gravi incertezze dell'avvenire.

In simili frangenti tutte le opinioni si uniscono concordi per dare al Governo i mezzi di star pronto ad ogni eventualità, onde sostenere l'onore della Corona e l'indipendenza della nazione. Il Governo sarà certamente per usarne con quella oculata saviezza che rende efficace la vigoria di giusti propositi. Non fu mai vano un appello fatto al patriottismo del Senato.

Senonchè la sua vecchia esperienza raccomandò sempre ed

ancor oggi vorrà certamente raccomandare che con tutta l'energia si pensi ad assestare le finanze. La moltiplicazione dei prestiti rende l'impresa sempre più ardua e però più urgente. La fermezza nella fissazione delle spese, e nel contenerne l'esecuzione entro i limiti autorizzati, la risolutezza nel sistemare le imposte equamente ripartite su tutto lo Stato, acciò le entrate ordinarie bastino alle spese ordinarie, sono oramai una imperiosa necessità non solo finanziaria ma politica, e non si potrebbe differire il rimedio a male cotanto cresciuto senza porci nella condizione di maggiormente aggravarlo e di dover in seguito imporre alle popolazioni tributi tanto onerosi da eccitare malcontenti e tali forse da nuocere all'agricoltura, all'industria, alle fonti diverse di pubblica prosperità.

**Modificazioni alla legge vigente in Toscana intorno alle ipoteche.**

*Progetto di legge presentato alla Camera il 12 giugno 1860 dal ministro di grazia e giustizia (CASSINIS).*

SIGNORI! — Il cessato Governo della Toscana nel 17 marzo decorso promulgò una legge, intesa a rialzare il credito immobiliare, migliorando in qualche parte il sistema ipotecario vigente in quelle provincie.

I mezzi, che reputò idonei a svincolare le proprietà fondiarie dalla ingente mole d'iscrizioni ipotecarie da cui sono apparentemente aggravate, furono in sostanza la cancellazione delle iscrizioni d'ipoteche perente, la pubblicità degli atti interruttivi della prescrizione, la rinnovazione delle iscrizioni di antica data tuttora valide e sussistenti, e la correzione di alcune disposizioni delle leggi toscane del 2 maggio 1856 e del 7 gennaio 1858.

Lodevole è senza dubbio lo spirito che animava la legge del 17 marzo. Essa rispondeva a un bisogno economico universalmente sentito. Ma, pubblicata appena, eccitò i più vivi reclami dalla curia e dai conservatori delle ipoteche, i quali accennavano a gravi e quasi insuperabili difficoltà nella sua pratica applicazione.

Si temeva che i conservatori dovessero erigersi a giudici della perenzione, della esistenza o non esistenza giuridica delle ipoteche antiche. Si temeva che i debitori e i terzi possessori, onde ottenere la radiazione delle iscrizioni di ipoteche nate sotto la influenza del Codice francese, fossero tenuti ad una prova negativa e impossibile. Sembrava inutile e incongruo il dividere in due periodi la rinnovazione delle iscrizioni delle ipoteche tuttora esistenti. Sembrava dannoso l'eccezionare dall'obbligo della rinnovazione le ipoteche legali. Si temeva che, non prescrivendo la rinnovazione contro il debitore originario e obbligando il rinnovante a esibire la fede estimale per rinnovar la iscrizione contro il terzo possessore, si ordinasse cosa alcune volte impossibile, non essendovi legame tra il vecchio estimo e il nuovo catasto in Toscana. Si annunziava finalmente la somma difficoltà e bene spesso l'assoluta impossibilità di annotare sui registri vecchi e sul margine delle relative iscrizioni gli atti interruttivi delle prescrizioni.

È dunque necessità il provvedere: dirò di più, è urgentissima necessità; perocchè fu assegnato il termine di sei mesi ad avere annotate le interruzioni delle prescrizioni; termine che spirerebbe a tutto settembre prossimo.

E abbastanza, io spero, provvederà la legge che propongo alle vostre deliberazioni, e che abolisce alcuni articoli della legge 17 marzo, altri ne corregge e modifica.

PROGETTO DI LEGGE.

Art. 1. Sono aboliti gli articoli 9, 14, 15, 16 della legge del 17 marzo 1860, emanata dal cessato Governo toscano.

Art. 2. Agli articoli 1, 2, 3, 4, 9, 10, 12, 19, 20, 21, 25, 26 e 28 della predetta legge sono sostituiti i seguenti:

« Art. 1. Le ipoteche nate anteriormente al 1° maggio 1808 e dopo il 15 novembre 1814 fino all'emanazione della legge del 2 maggio 1856, si riterranno come perente per la scadenza dei termini che dagli articoli 170 e 171 della legge del 7 gennaio 1858 furono assegnati al compimento delle prescrizioni incoate in detti tempi, e che poi furono prorogati a tutto il 31 gennaio 1851, salvo al creditore il diritto di giustificare, a tutto il dicembre 1860, che le suddette prescrizioni non incominciarono a decorrere, o che sono state interrotte prima del loro compimento.

« Art. 2. Le iscrizioni delle ipoteche, nate sotto l'impero del Codice civile di Francia, rimangono soggette alle disposizioni di detto Codice per il progresso e compimento delle prescrizioni contemplate dall'articolo 172 della legge del 7 gennaio 1858, ma potrà domandarsene ed ottenersene la cancellazione ai termini di ragione.

« Art. 3. I creditori che avessero interrotto la prescrizione delle ipoteche contemplate negli articoli precedenti dovranno a tutto il dicembre dell'anno corrente presentare gli atti interruttivi, giudiziali o stragiudiziali, al rispettivo conservatore delle ipoteche. Il quale dovrà prenderne nota in apposito e separato registro coi necessari richiami alle iscrizioni a cui si riferiscono; e dovrà certificarne in piè delle note ipotecarie, esibite dai creditori, la eseguita annotazione.

« Art. 4. Per le ipoteche nate posteriormente alla legge del 2 maggio 1856, le quali non fossero ancora colpite da prescrizione, gli atti che ne avessero interrotto il corso dovranno essere presentati ed annotati nel termine stabilito dalla presente legge, altrimenti la prescrizione si riterrà come non interrotta. Ma potrà domandarsene la cancellazione nei casi e modi di ragione.

« Art. 9. Spirato il 31 dicembre 1860, si farà luogo, nei termini e nei modi in appresso stabiliti, alla rinnovazione delle iscrizioni rimaste efficaci.

« Art. 10. Dovranno essere rinnovate nel termine perentorio di un anno, a cominciare dal 1° gennaio 1861, tutte le iscrizioni che non sieno rimaste inefficaci, comprese le iscrizioni alle quali sia stata annotata l'interruzione della prescrizione, purchè tanto quelle che queste, nel 1° gennaio 1861, contino un periodo di tempo non minore di anni dieci dal giorno della loro data.

« Art. 12. Il fallimento del debitore, l'apertura delle successioni beneficate, la vacanza delle eredità e la pendenza del giudizio di concorso universale non dispensano dall'obbligo della rinnovazione delle iscrizioni contro il debitore fallito, contro il debitore il di cui patrimonio sia stato incorporato nel concorso, e rispettivamente contro i debitori defunti.

« Art. 19. Le iscrizioni dovranno essere rinnovate a quel medesimo ufficio nel quale furono accece o rinnovate in esecuzione dell'articolo 216 della legge del 2 maggio 1856, con dichiarazione che, quanto ai beni situati nei comuni distaccati dal circondario della conservazione delle ipoteche di Pisa, ed ora compresi in quello che fu istituito nella città di Pescia colla notificazione dei 28 giugno 1856, le iscrizioni originariamente accece all'ufficio di Pisa e trasportate in quello di Pescia dovranno essere rinnovate in quest'ultimo ufficio. Ma, qualora le iscrizioni siano di ipoteche generali,

dovranno rinnovarsi anche nell'ufficio di conservazione di Pisa.

« Art. 20. Nelle rinnovazioni debbono osservarsi le forme prescritte dall'articolo 216 della legge del 2 maggio 1856. E se la rinnovazione è domandata dai cessionari dei creditori originariamente iscritti, i quali non abbiano fatto voltare l'iscrizione in conto proprio, dovranno i richiedenti presentare al conservatore l'atto di cessione, come prescrive l'articolo 216.

« Art. 21. Dovrà farsi la rinnovazione contro il debitore originario e contro il terzo che il creditore indicherà come actual possessore dei beni ipotecati.

« Art. 25. Per ogni rinnovazione delle iscrizioni già accece per qualunque titolo e per qualunque somma, e qualunque sia il numero degl'iscriventi che le rinnovano e di quelli a carico dei quali vengono rinnovate, il conservatore percepirà:

« 1° A profitto del pubblico erario il diritto semplice di ventotto centesimi di lira italiana;

« 2° Per suo emolumento 70 centesimi di lira italiana. quand'anche nella primitiva iscrizione o nella rinnovazione concorrano più e diversi titoli di credito contro un medesimo debitore;

« 3° E di più il rimborso del valore della carta bollata, del registro di consegna e di quello di formalità, nella rigorosa quantità che verrà impiegata per ogni iscrizione rinnovata.

« Art. 26. Il pagamento dei suddetti diritti ed emolumenti dovrà essere anticipato dai creditori iscriventi, salvo il loro regresso contro i debitori o possessori dei beni obbligati; ma quanto alle iscrizioni delle ipoteche legali in favore dei minori e degli interdetti andrà a carico dei patrimoni amministrati.

« Art. 28. Le iscrizioni non rinnovate nel termine e nei modi stabiliti dalla legge del 17 marzo e dalla presente legge restano inefficaci, e la rinnovazione che se ne facesse fuori del suddetto termine non varrebbe che come una iscrizione nuova, avente data dal giorno nel quale fosse acceca ai registri ipotecari. Ma le iscrizioni intempestivamente rinnovate non avranno effetto contro il terzo possessore. »

Art. 3. I conservatori delle ipoteche non potranno nei certificati comprendere alcuna iscrizione che non sia stata rinnovata.

Modificazioni alla legge vigente in Toscana intorno alle ipoteche.

*Relazione fatta alla Camera il 25 giugno 1860 dalla Commissione composta dei deputati BICHI, MARTINELLI, DE GIULI, PANATTONI, ASTENGO, CEMPINI, ANDREUCCI, MAGNANI, e MARI, relatore.*

SIGNORI! — Non vi faremo la storia delle varie leggi che hanno regolato dal 1° maggio 1808 fino ai di nostri i privilegi e le ipoteche in Toscana. Non è qui necessaria nè potrebbesi esporre in brevi parole. Vi basti che la legge del 2 maggio 1856 non ordinò una periodica rinnovazione delle iscrizioni; che nei registri, ove s'iscrivono i privilegi e le ipoteche, erano e sono tuttora accece le iscrizioni d'ipoteche antichissime omai perente; e che d'altronde la legge stessa prescrive doversi ai giudizi di esecuzione immobiliare, di purgazione, d'ordine e di graduatoria citare indistintamente tutti i creditori iscritti.

L'immensa mole delle iscrizioni ipotecarie e la necessaria

citazione di tutti i creditori iscritti rendevano lenti i giudizi che la legge aveva inteso privilegiare con rito celere e spedito; e ne accrescevano il dispendio per modo che il prezzo del fondo, o espropriato o venduto col patto della purgazione, rimaneva in gran parte e con grave danno del debitore e dei creditori delle spese giudiziali assorbito.

Era desiderio di tutti che questo stato di cose cessasse. A tale uopo il Governo della Toscana pensò provvedere con la legge del 17 marzo dell'anno corrente. Ordinò si radiassero dai registri ipotecari le iscrizioni che materialmente e non validamente esistevano delle ipoteche prescritte. Ordinò, se le prescrizioni erano state interrotte, gli atti interruttivi si pubblicassero. Ordinò si rinnovassero le iscrizioni di antica data, tuttor valide e sussistenti. E con diverse disposizioni pensò di correggere e migliorare il sistema ipotecario vigente.

Senonchè al buon volere non corrispose in ogni parte l'effetto. Reclamò la curia. Reclamarono i conservatori delle ipoteche. Quali ne fossero i dubbi e i timori ve lo disse nella sua relazione l'egregio signor ministro di grazia e giustizia. Ora dobbiamo esaminare se il progetto di legge ch'egli vi proponeva per correggere e modificare quella del 17 marzo 1860 raggiunga l'intento.

Una piccola minorità, anzichè correggere e modificare la legge del 17 marzo, avrebbe voluto proporre a tutti gli effetti la sospensione. A che, dicevano i due commissari dissenzienti, mantenere quella legge in vigore, se in breve dovrà discutersi e promulgarsi il nuovo Codice civile per tutto il regno? Chi sa mai su quali principii si fonderà e quali disposizioni adotterà il nuovo Codice in questa materia dei privilegi e delle ipoteche! Ogni legge nuova ha pur le sue disposizioni transitorie, che debbono procedere in conformità delle nuove disposizioni. Il Codice civile avrà pure le sue. Perchè adunque adottare una legge che forse di qui a poco dovrà essere mutata?

Ma, fatte le debite considerazioni, la maggioranza dovette persuadersi che questo sarebbe il più comodo, non il più savio, nè il più giusto partito.

Considerò che la ragione addotta dalla minorità, quanto potrebbe esser buona per distogliere dal fare una legge nuova, non è egualmente buona per derogare o sospendere una legge già promulgata. Se ora si proponesse, a cosa intiera, la legge del 17 marzo, forse potrebbe apparire, almeno in parte, intempestiva. Ma, dacchè fu pubblicata ed è già in vigore, meglio che sospenderla, conviene uniformarsi al progetto ministeriale e modificarla.

Considerò la maggioranza che la legge del 17 marzo, se in alcuni articoli stabilisce cose che possono dirsi di massima permanente, e perciò destinate a regolare il futuro, nella maggior parte delle sue disposizioni è legge transitoria, tende ad appurare il passato, cioè a sgombrare i registri dei conservatori da una gran massa d'iscrizioni che oggimai si crede non rappresentino ipoteche vere e reali.

Per ciò che riguarda le massime destinate a regolare il futuro, poichè sono provvide e giuste, è da presumere che la legge del 17 marzo sia coerente ai principii da cui verosimilmente sarà informato il nuovo Codice civile. Non vi è da temere discordanze notabili. E, supposto ancora che il Codice dovesse derogare in tutto o in parte alle disposizioni permanenti di quella legge, non è ragion per sospenderle ora che sono in vigore.

Molto meno è da temere che siano per essere alterate le disposizioni transitorie, dirette a spurgare i registri ipotecari. A questo oggetto non potrebbe soddisfare il Codice

nuovo, che dev'esser legge destinata a regolare il futuro. Vi sarebbe sempre necessità di una legge speciale, appropriata alle condizioni della precedente legislazione toscana. L'averla già promulgata sarà sempre un beneficio. Vi sarà quel meno da fare.

Considerò finalmente la maggioranza che la legge del 17 marzo (essendo già pubblicata da molti mesi) o ha fatto nascere diritti quesiti, che è necessità rispettare, o ha dato luogo a legittime aspettative, che senza grandi ragioni non si dovrebbero eludere.

Sono queste le considerazioni per cui non prevalse il partito della sospensione.

Il progetto ministeriale, seguendo le traccie della legge del 17 marzo, incomincia col riproporre altrettanti articoli quante sono le diverse categorie d'ipoteche, o nate avanti il 1° maggio 1808, o sotto l'impero del Codice francese, o dopo il 15 novembre 1814, o dopo il 2 maggio 1856. Vero è che saviamente modifica quelle disposizioni della legge del 17 marzo le quali avevano fatto sorgere il dubbio che i conservatori dovessero erigersi a giudici dell'esistenza o non esistenza giudica delle antiche ipoteche, e che ai debitori ed ai terzi possessori fosse imposto l'onere di una prova negativa, e alcune volte impossibile, per ottenere la radiazione delle iscrizioni accese sotto il Codice civile, o dopo la legge del 2 maggio 1856. Ma in sostanza non contiene che una sola disposizione rispetto alle diverse ipoteche contemplate negli articoli 1, 2, 3 e 4; non fa che ordinare riguardo a tutte la pubblicazione degli atti che ne abbiano interrotta la prescrizione; e, se nei citati articoli aggiunge altre dichiarazioni, con queste non induce un gius nuovo, ma si rimette ai principii di ragione o alle disposizioni delle leggi anteriori.

Certo le leggi anteriori debbono regolare la perenzione e la prescrizione delle ipoteche che nacquero sotto l'impero di quelle. Certo il diritto a dimandare ed ottenere le radiazioni non può che essere regolato dai principii di ragione. Quindi è ozioso, è superfluo il dichiararlo nella legge nuova. E la Commissione vostra è stata di unanime avviso che si debbano omettere inutili dichiarazioni, e torni meglio ordinare riguardo a tutte con un solo articolo la rinnovazione delle iscrizioni, con un solo articolo la pubblicazione degli atti interruttivi.

Il progetto ministeriale propone che si aboliscano gli articoli 14, 15 e 16 della legge del 17 marzo. Questi articoli avrebbero dispensato dall'obbligo della rinnovazione le iscrizioni d'ipoteche legali a favore dello Stato, dei comuni, delle pubbliche amministrazioni, delle mogli, dei minori, degli interdetti, delle cause pie; non che le iscrizioni d'ipoteche convenzionali prestate dai malleadori di quelle persone privilegiate.

La vostra Commissione non può non approvare la progettata abolizione; sì perchè le leggi toscane, ordinando in altri tempi la rinnovazione delle iscrizioni, non eccettuarono i privilegi e le ipoteche spettanti a persone privilegiate, sì perchè questa eccezione darebbe causa di non lieve imbarazzo nella pratica. Diffatti obbligherebbe chi volesse indagare la possibile esistenza di gravami ipotecari a ricorrere sempre agli antichi registri; obbligherebbe chi volesse dimandare i certificati delle iscrizioni a risalire fino al 1° luglio 1826. Così, eccettuando le rammentate iscrizioni, si perderebbe in gran parte il beneficio della rinnovazione. Per giovare ai pochi, si farebbe danno ai più. Nè l'utile di quelli starebbe in proporzione col danno di questi, perocchè tenue cosa è la spesa del rinnovare.

Dovendo aprire nuovi registri, meglio è che siano com-

pleti. Si apra, dirò così, un conto nuovo; si spenga l'antico. Tutte le iscrizioni valide ed efficaci si registrino, senza distinzione, senza eccezione di sorta. Coerente a questo principio, e confortata dall'idea di preparare il campo all'attivazione del nuovo Codice civile, la Commissione vostra ha creduto che questa legge debba ordinare la rinnovazione delle iscrizioni, qualunque sia l'epoca della loro origine. Ha creduto che debbansi rinnovare, non solamente le iscrizioni di ipoteche spettanti a persone privilegiate (delle quali parlano gli articoli 14, 15 e 16 della legge del 17 marzo), ma ancora le iscrizioni che dal giorno della loro data non hanno percorso un periodo di tempo maggiore di dieci anni, e che, secondo il progetto ministeriale, andrebbero esenti dalla rinnovazione. In breve, tutte si debbono rinnovare, ancorchè recentissime. Così dichiara, così ordina il primo articolo da noi proposto.

Altra riforma abbiamo creduto doversi fare alla legge del 17 marzo e al progetto ministeriale. Si quella che questo prescrivono due operazioni: la pubblicazione degli atti interruttivi e la rinnovazione delle iscrizioni; e per l'una e per l'altra assegnano due periodi, due termini successivi. A noi parve cosa più ragionevole l'assegnare un solo e medesimo termine per ambedue le operazioni, potendosi ambedue simultaneamente eseguire. Con questo sistema più benefici si ottengono. Non rimangono troppo lungamente e con grave danno economico sospese le contrattazioni; sospensione che, più o meno, ma sempre deriva da ogni rinnovazione generale e non periodica. Non si duplicano inutilmente le funzioni e le spese. Con questo sistema non debbono del medesimo affare due volte i legali occuparsi; debbonsi una sol volta recare all'ufficio della conservazione; con un solo atto le due operazioni compire.

Questa nuova legge non si limita a prescrivere la pubblicazione degli atti interruttivi anteriori alla sua pubblicazione; ma vuole eziandio che d'ora in poi gli atti interruttivi delle prescrizioni sieno pubblicati, e riguardo ai terzi non producano effetto che dal giorno della loro pubblicazione. Quindi la Commissione vostra, per ciò che concerne il modo di pubblicarli, ha sentito la necessità di distinguere quelli eseguiti prima che spiri il termine assegnato alla rinnovazione della iscrizione da quelli che avverranno posteriormente. Quanto ai primi, onde applicare il sistema del simultaneo adempimento delle due formalità da questa legge prescritte, ha proposto di ordinare nell'articolo 5 che se ne faccia menzione nell'iscrizione rinnovata. Quanto agli atti interruttivi posteriori alla rinnovazione, anziché obbligare i conservatori ad aprire un apposito e separato registro, ingiunge loro di trascriverli nei registri medesimi delle iscrizioni secondo l'ordine della esibizione.

A estinguere i privilegi e le ipoteche (dicevano alcuni, quando venne la legge del 17 marzo) basterà adunque il lasso del tempo? Dovrà il creditore procedere ad atti interruttivi, quantunque il debitore abbia corrisposto puntualmente gli annui interessi? Potrà il conservatore negargli la rinnovazione, obbiettando che la decorrenza della prescrizione è compiuta? Come potrà il creditore provarne la interruzione, se le ricevute sono presso il debitore? Erano esagerate censure, timori irragionevoli codesti.

Se il debitore ha continuato a pagare i frutti, o la prescrizione non incominciò a decorrere, o fu d'anno in anno interrotta. Non incominciò o per non essere scaduto il termine del contratto, o perchè in ordine ai primi patti si rinnovò il contratto tacitamente. Chè, se il termine era scaduto, nè il contratto poté tacitamente reiterarsi, la prescri-

zione rimase interrotta dal pagamento annuale degli interessi. Nell'un caso e nell'altro, finchè il debitore riconosce il suo debito, finchè paga annualmente i frutti, è assurdo il parlare di prescrizione; e vieppiù assurdo sarebbe se al creditore per rinnovare l'iscrizione incombesse l'obbligo in simili casi di giustificare l'attuale sussistenza del credito e della ipoteca. Il conservatore non può ricusare la rinnovazione a chi la dimanda. Peggio per chi la dimanda a credito estinto. Basta che il creditore dichiari (e così ha proposto la Commissione nell'articolo 2) contro di lui non avere incominciato a decorrere o non essere compiuta la prescrizione, e ne indichi le ragioni senza bisogno di prova. Ciò basta, dacchè al debitore e al terzo possessore, contro i quali la prescrizione fosse indebitamente rinnovata, riman sempre il diritto alla radiazione e al risarcimento dei danni.

L'articolo 15 della legge del 17 marzo fermò un momento l'attenzione della vostra Commissione. Il terzo possessore, se vuole che nel caso di rilascio dei beni tornino a rivivere le sue ipoteche, ha l'obbligo di rinnovar le iscrizioni. Così dice l'articolo. Ebbene dovrà siffatta disposizione applicarsi al caso soltanto di rilascio volontario, o a quello ancora di rilascio coatto? Se le primitive ipoteche rivivono anche a beneficio del terzo possessore che ha subito un'espropriazione, sarà necessario dichiarare espressamente che anche esso dovrà uniformarsi alle disposizioni di questa legge e rinnovar le iscrizioni? La Commissione è d'avviso che la reviviscenza delle ipoteche si spetti al terzo possessore ancora nel caso di rilascio coatto; ma, appunto perchè quest'opinione è conforme ai principii di diritto comune, e così i tribunali interpretarono l'articolo 151 della legge del 2 maggio 1836, non ha veduto la necessità di un'espressa dichiarazione.

La pendenza di alcuni antichi giudizi di concorso universale, la possibile esistenza d'ipoteche generali sui beni staccati dal circondario di Pisa, l'ambigua locuzione adoperata nell'articolo 20 della legge 17 marzo quanto alla forma degli atti di cessione, fecero sentire la necessità delle modificazioni proposte nel progetto ministeriale e tenute ferme dalla Commissione negli articoli 4, 5 e 6: modificazioni di poco momento e di così evidente utilità che non fa mestieri trattenerne sovr'esse la vostra attenzione.

Nell'articolo 20 abbiamo soppresso la prima parte, avendo già dichiarato nell'articolo 1° del nostro progetto che nelle rinnovazioni si debbono osservare le forme prescritte dall'articolo 216 della legge del 2 maggio 1836; la quale, giova notarlo, prescrive che nella rinnovazione si faccia menzione dell'iscrizione originaria.

Quello che aveva eccitato maggiori lamenti era l'art. 21 della legge del 17 marzo. Ordinava soltanto la rinnovazione contro il terzo possessore; a differenza della legge del maggio 1836, che la dichiarò obbligatoria contro l'originario debitore e facoltativa contro il terzo. Di più, per provare qual è veramente il possessore attuale dei beni ipotecati, voleva l'articolo 21 che il rinnovante esibisse al conservatore la fede estimale. Impossibile (dicevano i pratici) non incorrere in qualche inesattezza nel descrivere i beni; occorrerà di frequente per rinnovar le iscrizioni una perizia che gli identifichi; nè sempre potranno con rigorosa certezza identificarsi, non essendovi legame alcuno tra l'estimo antico ed il nuovo catasto.

Era giusto il lamento, e giustamente provvide il progetto ministeriale, dichiarando nell'articolo 21 che ancora contro l'originario debitore debbasi fare la rinnovazione, e, senza esibire la fede estimale, gli basti indicare il terzo possessore dei beni.

La Commissione approva il concetto, non approva la formula di questa modificazione. Dicendo che il rinnovante deve indicare l'attuale possessore dei beni ipotecati, si può dar luogo a quistioni. Da un giorno all'altro, dal giorno del riscontro fatto all'ufficio del censimento a quello della domanda di rinnovazione, può spesso avvenire che i beni siano passati in altro possessore; e il rinnovante potrebbe sentirsi obbiettare, senza sua colpa, la nullità e inefficacia della rinnovazione.

Ad evitare questo danno proponevano alcuni che bastasse al creditore indicare, nell'atto della rinnovazione, il terzo che possiede i fondi al dì dalla pubblicazione di questa legge. Ma, per riparare ad un inconveniente, s'incorrerebbe in un altro. Il termine dalla legge assegnato alle rinnovazioni sarà di un anno, o poco meno; e contentandosi dell'indicazione del possessore al dì della promulgazione, si accrescerebbe la possibilità e il numero di rinnovazioni accese contro terzi che più non possedessero. Quindi la Commissione, per togliere da questa incertezza la validità delle rinnovazioni, ha proposto doversi la rinnovazione eseguire contro il terzo che il creditore pei riscontri da esso fatti all'estimo entro quindici giorni avanti la rinnovazione indicherà come possessore dei beni.

Nell'articolo relativo ai diritti ed emolumenti che deve pagare il rinnovante, la Commissione ha proposto una piccola modificazione rispetto a quelli che vanno a beneficio del pubblico erario; ha proposto di duplicarne la misura nel secondo semestre del termine dalla legge assegnato. La comminazione penale di un maggior pagamento servirà di sprone ai rinnovanti, e impedirà che si riducano allo spirare del termine assegnato, come il più delle volte accade, con grave disturbo del regolare andamento degli uffici di conservazione.

Nell'art. 28, ove il progetto ministeriale si fa giustamente a stabilire che la rinnovazione, dopo il termine fissato dalla legge, può aver effetto soltanto come nuova iscrizione, la vostra Commissione ha creduto doversi sopprimere l'ultima dichiarazione che riguarda il terzo possessore.

Il progetto ministeriale dichiara che le iscrizioni non avranno effetto contro il terzo possessore, se intempestivamente rinnovate. Ci è sembrata superflua e per alcuni casi ingiusta siffatta dichiarazione; superflua, perchè provvede abbastanza la massima formulata in termini generali nel medesimo articolo, che cioè le rinnovazioni accese fuori del termine debbano valere unicamente come nuove iscrizioni; ingiusta in alcuni casi, imperocchè, se la rinnovazione, qualunque posteriore al termine da questa legge prescritto, fosse accesa entro un mese dalla voltura eseguita ai registri dell'estimo, dovrebbe avere efficacia eziandio contro il terzo possessore in ordine alla legge del 2 maggio 1856.

Vi ha una legge, non ha guari promulgata in Toscana, che dichiara affrancabili, a malgrado di qualunque contrarietà di leggi o di patti, i beni dei quali spetti il dominio diretto a manimorte, sì esenti che non esenti, come là si chiamano, sì laicali che ecclesiastiche. Dà facoltà codesta legge di procedere all'affrancazione coattiva, mediante la cessione o risegna che il dominio utile può fare di tanta rendita del 5 per cento, iscritta sul gran libro del debito pubblico in Toscana, quanta corrisponda al canone annuo, dovuto pel fondo che s'intende affrancare. Alcuni dei componenti la Commissione proposero che nei giudizi di ordine e graduatoria, ove fossero collocati alcuni creditori per titoli coattivamente affrancabili, si riconoscesse nei creditori posteriori la medesima facoltà di affrancare, che competeva al debitore espropriato. Discussa questa nuova proposizione, la Commissione unanime la re-

putò ragionevole e giusta, e vi propone di sanzionarla con l'articolo 4.

Questa riforma, che il signor ministro di grazia e giustizia propose alla Camera nella seduta del 12 giugno (come egli stesso diceva), è della massima urgenza. La legge del 17 marzo assegnò un termine per la pubblicazione degli atti interruttivi delle prescrizioni. Volle che fossero pubblicati a tutto il settembre prossimo. Nella aspettativa che la legge fosse corretta, nessuno ha pensato a pubblicarli. Se la correzione proposta non sia dal Parlamento adottata prima che si proroghi la vostra Sessione, il termine assegnato dalla legge del 17 marzo spirerà con gravissimo danno di quelli che aveano atti interruttivi da pubblicare.

Interpellato il signor ministro di grazia e giustizia intorno alle modificazioni ed aggiunte da noi proposte, vi ha pienamente aderito. Ora non manca che la vostra sanzione.

#### PROGETTO DI LEGGE.

Art. 1. Sono aboliti gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 25, 26 e 28 della legge del 17 marzo 1860, promulgata dal cessato Governo toscano.

Art. 2. Ai detti articoli sono sostituiti i seguenti:

« Art. 1. Tutte le iscrizioni, qualunque ne sia la data originaria, di privilegi, ipoteche e benefici di separazione di patrimoni, che non abbiano per alcuna causa legittima cessato di esistere, dovranno, a richiesta degl'interessati, rinnovarsi a tutto giugno 1861 con le forme prescritte dall'articolo 217 della legge toscana del 2 maggio 1856.

« L'obbligo di rinnovare le iscrizioni di ipoteche spettanti a persone privilegiate incomberà a coloro ai quali la legge del 2 maggio 1856 impose l'obbligo d'iscriverle.

« Art. 2. Gli atti che interrompono le prescrizioni di privilegi, ipoteche e benefici di separazione di patrimoni, siano atti giudiziali o stragiudiziali, siano anteriori o posteriori alla pubblicazione della presente legge, non produrranno alcun effetto di fronte ai terzi, finchè non vengano pubblicati.

« Quando il termine della prescrizione apparisca materialmente decorso, il creditore dovrà esibire al conservatore gli atti interruttivi, anteriori alla pubblicazione di questa legge o alla rinnovazione prescritta dall'art. 1, e dovrà farsene menzione nella rinnovazione medesima.

« Se il rinnovante non abbia atti interruttivi da esibire, e il termine della prescrizione apparisca materialmente decorso, dovrà nella rinnovazione indicare le cause per cui reputa non incominciata o sospesa la prescrizione.

« Art. 3. Gli atti interruttivi posteriori alla rinnovazione ordinata dall'art. 1 dovranno dal conservatore trasciversi nel registro medesimo delle rinnovazioni e iscrizioni ipotecarie, secondo l'ordine della loro esibizione.

« Art. 12. Il fallimento del debitore, l'apertura delle successioni beneficiarie, la vacanza della eredità e la pendenza del giudizio di concorso universale non dispensano dall'obbligo della rinnovazione delle iscrizioni contro il debitore fallito, contro i debitori defunti, e contro il debitore, i beni del quale sieno stati incorporati nel concorso.

« Art. 19. Le iscrizioni dovranno essere rinnovate a quel medesimo ufficio nel quale furono accese o rinnovate in esecuzione dell'art. 216 della legge del 2 maggio 1856, con dichiarazione che, quanto ai beni distaccati dal circondario della conservazione delle ipoteche di Pisa, ed ora compresi in quello che fu istituito nella città di Pescia colla notificazione del 28 giugno 1856, le iscrizioni originariamente accese all'ufficio di Pisa e trasportate in quello di Pescia dovranno essere rinnovate in quest'ultimo ufficio. Ma, qualora le iscri-

zioni siano di ipoteche generali, dovranno rinnovarsi anche nell'ufficio di conservazione di Pisa.

« Art. 20. Se la rinnovazione è dimandata dai cessionari dei creditori originariamente iscritti, e i cessionari non abbiano fatto voltare la iscrizione in conto proprio, dovrà esibirsi al conservatore l'atto di cessione, come prescrive l'articolo 216 della legge del 2 maggio 1836.

« Art. 21. Dovrà farsi la rinnovazione contro il debitore originario e contro il terzo che il creditore indicherà come possessore dei beni ipotecati, risultante dai libri estimali.

« Non nuoceranno alla regolarità ed efficacia di questa indicazione le volture o dimande di voltura intervenute nei quindici giorni antecedenti alla rinnovazione, e per cui sia venuta a cessare la impostazione della persona indicata dal rinnovante.

« Art. 25. Per ogni rinnovazione d'iscrizioni, qualunque sia il titolo e la somma per cui furono accese, e qualunque sia il numero degl'inscriventi che le rinnovano, e di coloro a carico dei quali vengono rinnovate, il conservatore percepirà:

« 1° A beneficio del pubblico erario il diritto fisso di centesimi 50 di lira italiana, se la rinnovazione sarà dimandata entro il 1860; e di centesimi 60, se sarà dimandata dal primo gennaio a tutto il giugno 1861;

« 2° Per suo emolumento, 70 centesimi di lira italiana, ancorchè nella primitiva iscrizione o nella rinnovazione concorrono più e diversi titoli di credito contro un medesimo debitore;

« 3° Di più il rimborso del valore della carta bollata, del registro di consegna e di quello di formalità nella quantità che, a forma delle veglianti leggi, sarà necessaria per ogni rinnovazione.

« Art. 26. Il pagamento dei diritti ed emolumenti fissati dall'articolo precedente dovrà essere anticipato dai creditori rinnovanti, salvo il regresso contro i debitori e possessori dei beni obbligati; ma, quanto alle rinnovazioni d'iscrizioni d'ipoteche legali, andrà a carico dei patrimoni spettanti alle persone privilegiate.

« Art. 28. Le iscrizioni non rinnovate nel termine e nei modi stabiliti dalla presente legge restano inefficaci, e la rinnovazione fatta dopo la decorrenza di detto termine verrà soltanto come iscrizione nuova, avvenuta data nel giorno in cui sarà accesa ai registri ipotecari. »

Art. 3. I conservatori delle ipoteche non potranno nei certificati comprendere alcuna iscrizione che non sia stata rinnovata.

Art. 4. Se nelle graduatorie saranno collocati creditori per titoli coattivamente affrancabili, i creditori posteriori potranno valersi della facoltà di affrancare, che sarebbe competuta al debitore in ordine alla legge del 15 marzo 1860, o ad altre leggi vigenti in Toscana.

### Legge toscana del 17 marzo 1860 che il ministro di grazia e giustizia ha proposto di modificare.

#### TITOLO PRIMO.

*Dell'annullamento delle iscrizioni d'ipoteche prescritte, e della pubblicità degli atti interruttivi la prescrizione.*

Art. 1. Le iscrizioni delle ipoteche nate anteriormente al 1° maggio 1808 e posteriormente al 15 novembre 1814 si riterranno perente *ipso iure* per la scadenza dei termini as-

segnati dagli articoli 170 e 171 della legge de' 7 gennaio 1838, prorogati a tutto il 31 gennaio 1851 e non sottoposti ad alcuna sospensione; nè potranno perciò esser compresi nei certificati da rilasciarsi dai conservatori, a meno che non sia fatto constare come appresso della interruzione delle suddette prescrizioni.

Art. 2. Le iscrizioni delle ipoteche nate sotto l'impero del Codice civile di Francia rimangono soggette alle disposizioni di detto Codice per il progresso e compimento delle prescrizioni contemplate dall'art. 172 della legge de' 7 gennaio 1838, ma potrà domandarsene ed ottendersene la cancellazione quando sia dimostrata la mancanza o la cessazione delle cause che avessero impedito o sospeso il progresso e compimento della prescrizione.

Art. 3. Nel termine di 6 mesi a datare dalla pubblicazione della presente legge i creditori che prima di questa avessero interrotto la prescrizione delle ipoteche contemplate negli articoli precedenti dovranno presentare gli atti interruttivi, giudiziali o stragiudiziali, al conservatore delle ipoteche del rispettivo circondario, il quale dovrà farne menzione sopra i registri in margine delle relative iscrizioni e certificarne in piè delle note ipotecarie, da esibirsi dai creditori, l'eseguita annotazione.

Art. 4. Per le ipoteche nate posteriormente alla legge del 2 maggio 1836, le quali non fossero ancora colpite da prescrizione, gli atti che ne avessero interrotto il corso prima della pubblicazione della presente legge dovranno esser presentati ed annotati nel termine stabilito nel precedente articolo, altrimenti la prescrizione si riterrà come non interrotta. Ma le iscrizioni di tali ipoteche non rimarranno perente *ipso iure*, e solamente potrà dimandarsene la cancellazione, quando sia dimostrata la mancanza o la cessazione delle cause che avessero impedito o sospeso il compimento della prescrizione a forma dell'art. 183 della precitata legge del 2 maggio 1836.

Art. 5. Gli atti interruttivi della prescrizione d'ipoteche, quali si facesse luogo dopo la pubblicazione della presente legge, saranno soggetti alla suddetta annotazione a misura che verranno eseguiti, e non produrranno alcun effetto finché non siano stati annotati a premura della parte interessata.

Art. 6. Se la prescrizione sarà interrotta per atti giudiziali o per istrumenti pubblici, basterà la loro esibizione al conservatore; e se sarà interrotta per atti privati, questi, debitamente registrati, dovranno rimaner depositati nell'ufficio di conservazione.

Art. 7. Fermo stante l'effetto delle interruzioni già eseguite nei modi stabiliti dalle leggi finora veglianti, d'ora innanzi la prescrizione agli effetti ipotecari resterà civilmente interrotta:

1° Per mezzo di una intimazione, precetto o sequestro, o di qualunque altro atto giudiziale fatto anche avanti ad un giudice incompetente contro quello, a pregiudizio del quale si vuole interrompere il corso della prescrizione, senza bisogno d'istaurazione o contestazione di formal giudizio;

2° Per mezzo di qualunque dichiarazione del possessore del fondo ipotecato, con cui venga riconosciuto il diritto e l'ipoteca di quello contro del quale la prescrizione è incominciata.

Art. 8. I conservatori per l'annotazione di ciascun atto di interruzione sopra i registri ipotecari, e per la menzione da farsene in piè delle note ipotecarie, percepiranno l'unico salario di centesimi 28 di lira italiana da anticiparsi dal creditore, salvo il suo regresso contro il debitore o possessore dei beni obbligati.



Art. 9. Spirato il termine di sei mesi assegnato nell'art. 5 della presente legge, si farà luogo alla rinnovazione delle iscrizioni non perente delle ipoteche e dei privilegi nei termini e nei modi in appresso stabiliti.

## TITOLO II.

### *Della rinnovazione delle iscrizioni non perente.*

Art. 10. Tutte le iscrizioni non perente d'ipoteche, de' privilegi e del beneficio della separazione dei patrimoni, comprese quelle alle quali sia stata annotata l'interruzione della prescrizione, e che contino un periodo di anni dieci dal giorno della loro data, dovranno essere rinnovate nel termine perentorio di un anno computabile dal giorno della scadenza del semestre di che nell'art. 5 della presente legge. E quelle iscrizioni che contino un periodo di anni venti dalla loro data dovranno essere rinnovate nel termine perentorio dell'anno successivo e non prima, salve le sole eccezioni stabilite nella presente legge.

Art. 11. La durata delle altre iscrizioni, le quali non abbiano compito i periodi di che nel precedente articolo, sarà determinata con altra legge successiva, e frattanto esse continueranno a sussistere senza limitazione di tempo fino a nuove disposizioni.

Art. 12. Il fallimento del debitore, l'apertura della successione beneficiata e la vacanza dell'eredità non dispensano dall'obbligo della rinnovazione delle iscrizioni contro il debitore fallito, e rispettivamente contro i debitori defunti.

Art. 13. Il terzo possessore, per conservare i privilegi e le ipoteche che aveva sul fondo acquistato, e le quali nel caso verificatosi di rilascio del fondo stesso siano tornate a rivivere ai termini dell'art. 151 della legge de' 2 maggio 1836, è tenuto alla rinnovazione delle relative iscrizioni nei termini fissati dall'art. 10 della presente legge.

Tali iscrizioni dovranno esser conservate anche nel caso del rilascio de' beni che avesse luogo nel tempo avvenire.

Art. 14. Nonostante il disposto della legge transitoria pubblicata colla notificazione de' 29 marzo 1837 sono esenti dalla rinnovazione le seguenti iscrizioni d'ipoteche legali, le quali conservano il loro effetto, cioè:

1° A favore dello Stato, dei comuni e di qualunque amministrazione pubblica contro i loro amministratori ed impiegati responsabili di gestione pecuniaria fino al saldo dei conti e pagamento del reliquato;

2° A favore delle mogli per cautela delle loro doti e delle convenzioni matrimoniali fino allo scioglimento del matrimonio e per un anno successivo;

3° A favore dei minori ed interdetti per le debite indennità contro i loro tutori e curatori fino alla cessazione della tutela o della curatela e per l'anno seguente;

4° A favore della causa pia sopra i beni dei rispettivi amministratori e dei rettori dei benefici per le trascurate riparazioni e per la refezione de' danni fino alla cessazione della gestione degli uni e del possesso degli altri, e per un anno successivo.

Art. 15. Conservano egualmente il loro effetto senza rinnovazione per il tempo sopra stabilito le iscrizioni delle ipoteche convenzionali prestate dai mallevadori per cauzione delle predette persone privilegiate.

Art. 16. Ciò non ostante prima dello spirare dell'anno, durante il quale, a norma dell'articolo 216 della legge del 2 maggio 1836, è prorogato l'effetto delle iscrizioni delle ipoteche a favore delle suddette persone privilegiate, anche tali iscrizioni dovranno essere rinnovate dagli eredi delle donne,

dai minori divenuti maggiori, dagli interdetti restituiti alla libera amministrazione dei loro beni, e dai rappresentanti dei corpi morali e della causa pia.

Art. 17. Non sarà necessaria la rinnovazione delle iscrizioni quando prima del giorno nel quale essa dovesse aver luogo l'ipoteca avrà prodotto i suoi effetti nei casi espressi nell'articolo 216 della legge del 2 maggio 1836, cioè:

1° Quando sarà irretrattabilmente avvenuta la vendita coatta dei beni obbligati, o la loro aggiudicazione, susseguita dalla voltura;

2° Quando sarà spirato per tutti i creditori intimati nel giudizio di purgazione d'ipoteche il termine a domandare la esposizione all'incanto del fondo privatamente alienato, di che nell'articolo 159 della legge del 2 maggio 1836.

Art. 18. Il possessore, che all'attivazione della presente legge avrà prescritte le ipoteche dei creditori dei suoi autori nei modi e termini stabiliti dall'articolo 178 della legge del 2 maggio 1836, non potrà rinnovare l'iscrizione dell'ipoteca eventuale riportata a sua cautela per i casi d'evizione del fondo acquistato.

Art. 19. Le iscrizioni dovranno essere rinnovate a quel medesimo ufficio nel quale furono accese o rinnovate in esecuzione dell'articolo 216 della legge del 2 maggio 1836, con dichiarazione che quanto ai beni situati nei comuni distaccati dal circondario della conservazione delle ipoteche di Pisa ed ora compresi in quell'istituto nella città di Pescia colla notificazione del 28 giugno 1836, le iscrizioni originariamente accese all'ufficio di Pisa e trasportate in quello di Pescia dovranno esser rinnovate in quest'ultimo ufficio.

Art. 20. Nelle rinnovazioni debbono osservarsi le forme prescritte dall'articolo 216 della legge del 2 maggio 1836: ma se la rinnovazione vien fatta dai cessionari de' creditori originariamente iscritti, qualora non abbiano fatto cambiare sui registri il domicilio eletto in principio dal cedente, basterà l'esibizione dell'atto di cessione in forma probatoria ancorchè non autentica.

Art. 21. La rinnovazione dovrà esser fatta non contro il debitore originario, ma contro l'attual possessore dei beni ipotecati risultanti dalla fede estimale da esibirsi al conservatore, indicando soltanto sulla iscrizione il nome del debitore dal quale provengono i suddetti beni; e qualora una parte dei fondi obbligati fosse rimasta in possesso del debitore, per questi l'iscrizione dovrà essere separatamente rinnovata contro di lui.

Art. 22. I creditori nella rinnovazione dell'iscrizione potranno aggiungere ciò che venne omissso nella prima e rettificarne gli errori. Che se le omissioni o gli errori rendessero incerta la persona del debitore, il fondo ipotecato e la somma del credito iscritto, o se le aggiunte contenessero un aumento di somma, nel primo caso la rinnovazione si riterrà come nuova iscrizione, e nel secondo come iscrizione supplementaria, e l'una e l'altra non avranno effetto se non che dal giorno della loro data. Ma le iscrizioni così rinnovate non affliggeranno il terzo possessore personalmente non obbligato, il quale abbia acquistato i beni soggetti all'ipoteca posteriormente alla data delle precedenti iscrizioni, quand'anche venissero nominalmente rinnovate contro di lui fuori dei termini assegnati dalla legge per accendere un'iscrizione *ex integro*.

Art. 23. Se nell'intervallo fra la precedente iscrizione e la rinnovazione il credito avesse sofferto delle riduzioni, la rinnovazione dovrà farsi per la somma ridotta soltanto.

Art. 24. Il conservatore trascrive sopra nuovi registri l'intera formula dell'iscrizione secondo le note che vengono pre-

sentate dal richiedente, alle quali appone la data e l'attestazione dell'avvenuta rinnovazione, e indica in margine della nuova iscrizione il numero della precedente.

Art. 25. Per ogni rinnovazione delle iscrizioni già accese per qualunque titolo e per qualunque somma, e qualunque sia il numero degl'iscriventi che le rinnovano e di quelli a carico dei quali vengono rinnovate, il conservatore percepirà:

1° A profitto del pubblico erario, il diritto semplice di centesimi 28 di lira italiana;

2° Per suo emolumento, 70 centesimi di lira italiana, quando anche nella primitiva iscrizione o nella rinnovazione concorrano più e diversi titoli di credito contro un medesimo debitore;

3° E per rimborso del valore della carta bollata, del registro di consegna e di quello di formalità, 28 centesimi di lira italiana per ogni iscrizione rinnovata.

Art. 26. I suddetti diritti ed emolumenti dovranno essere anticipati dai creditori iscriventi, salvo il loro regresso contro i debitori o possessori di beni obbligati; ma, quanto alle iscrizioni delle ipoteche legali in favore dei minori e degli interdetti nei casi nei quali dovranno rinnovarsi, andranno a carico dei patrimoni amministrati.

Art. 27. La direzione generale dell'amministrazione del registro dovrà fornire ai conservatori i nuovi registri per le rinnovazioni delle iscrizioni e dare ad essi le convenienti istruzioni disciplinari per la più esatta osservanza della presente legge.

Art. 28. Le iscrizioni non rinnovate nel termine e nei modi stabiliti dalla presente legge restano irremissibilmente perentorie, e la rinnovazione che se ne facesse fuori dei suddetti termini non varrebbe che come un'iscrizione nuova avente data dal giorno nel quale fosse accesa ai registri ipotecari, e contro il possessore non produrrebbe effetto alcuno se non nei casi previsti dal precedente art. 22.

### TITOLO TERZO.

#### *Disposizioni diverse.*

Art. 29. Qualunque creditore che abbia proceduto ad atti interruttivi della prescrizione d'ipoteche di già estinte, o alla rinnovazione d'iscrizioni d'ipoteche prescritte, o alla conservazione delle quali non abbia più diritto, sarà responsabile di tutti i danni che avesse cagionato al debitore, al possessore o agli altri creditori.

Art. 30. Il termine di anni trenta assegnato dall'art. 167 della legge 7 gennaio 1838 alla durata delle promesse o cauzioni *de restituendo* a favore dei creditori collocati eventualmente nelle graduatorie, è ridotto ad anni quindici, ferme stanti le condizioni espresse nel precitato articolo.

Art. 31. La disposizione contenuta nel precedente articolo si applicherà anche alle prescrizioni pendenti; ma se alla pubblicazione della presente legge fosse già compiuto il periodo di anni quindici, o mancassero meno di anni cinque a compirlo, la prescrizione non rimarrà compiuta che col decorso di anni cinque successivi alla promulgazione di questa legge, salvo anche, per il termine prorogato, le condizioni espresse nel predetto art. 167 della legge 7 gennaio 1838.

Art. 32. È abolita la prescrizione ventennale; e la prescrizione decennale, nei casi nei quali è ammessa, opera i suoi effetti, anche di fronte agli assenti.

Art. 33. Il disposto del precedente articolo si applica anche alle prescrizioni pendenti all'epoca della pubblicazione della presente legge; ma se fosse già compiuto un decennio

contro gli assenti, o mancassero meno di cinque anni a compirlo, la prescrizione non rimarrà compiuta che col decorso di anni cinque, a datare dalla promulgazione della presente, salvo le interruzioni permesse dalla legge.

Art. 34. È abolito il paragrafo finale dell'art. 178 della legge del 2 maggio 1836, e il terzo possessore, con giusto titolo e buona fede, prescrive le ipoteche dei crediti condizionali, eventuali e a termine, col decorso di dieci anni, computabili dal dì della voltura dell'atto di acquisto, salvo ai creditori la facoltà d'interrompere la prescrizione.

Art. 35. Questa disposizione si applica anche agli acquisti già fatti avanti la pubblicazione della presente legge: colla dichiarazione che i terzi possessori, i quali avessero fatta la voltura estimale cinque o più anni avanti, non potranno compiere la prescrizione delle ipoteche di crediti condizionali, eventuali o a termine, se non col decorso non rimasto interrotto di anni cinque, a datare dalla promulgazione della presente legge.

Art. 36. Fino alla riforma della procedura dei giudizi esecutivi, tutte le citazioni e notificazioni dei creditori ordinate dalla legge del 7 gennaio 1838 nei giudizi di esecuzione immobiliare e di graduatoria, e dalla legge del 2 maggio 1836 per la purgazione delle ipoteche, dovranno farsi ai creditori iscritti contro il debitore e contro quelli che abbiano posseduto il fondo ipotecato, nell'ultimo decennio precedente al giorno della trascrizione dell'estratto della domanda di vendita all'ufficio della conservazione delle ipoteche, o nell'ultimo decennio precedente al giorno nel quale sarà spirato per tutti i creditori intimati nel giudizio di purgazione d'ipoteche il termine a domandare l'esposizione all'incanto dei beni privatamente venduti.

Alla notificazione e citazione dei creditori che fossero iscritti a carico di autori più remoti del debitore suppliranno gli editti e le altre forme di pubblicità stabilite dalle leggi veglianti.

Art. 37. La disposizione del precedente articolo dovrà applicarsi anche alle procedure pendenti, e nelle quali non sia stata irrevocabilmente ordinata la citazione e notificazione ai creditori iscritti a carico degli autori più remoti del debitore.

Art. 38. I ministri di giustizia e grazia, delle finanze, commercio e lavori pubblici, sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, che avrà il suo effetto il 1° di aprile prossimo.

### Modificazioni alla legge vigente in Toscana intorno alle ipoteche.

*Relazione del ministro di grazia e giustizia (CASSINIS), 2 luglio 1860, con cui presenta al Senato il progetto di legge approvato dalla Camera il 29 p. p. giugno.*

SIGNORI! — Una fra le più importanti e più ardue parti della legislazione civile è indubitabilmente quella delle ipoteche, la quale, intesa come è ad assicurare le transazioni con solide guarentigie, grandemente conferisce a promuovere il credito pubblico e la ricchezza sociale.

Che se a questo duplice scopo potentemente conducono la pubblicità e la specialità delle ipoteche mediante le iscrizioni loro sui pubblici registri, egli è vero ancora come fatalmente ne risulti l'effetto contrario tuttavolta che, cessati o perenti i vincoli stessi, pur tuttavia ne rimangano sui pubblici registri le iscrizioni loro. Mentre essi non servono più a cautela d'un

credito estinto, o, comechè sia, non hanno più ragione di esistere, costituiscono pur tuttavia un gravame apparente della proprietà, e quindi un impedimento perenne alle transazioni sociali, un elemento di inquietudine e sfiducia.

Ciò più specialmente avveniva in Toscana per la condizione delle leggi colà esistenti sui privilegi e sulle ipoteche.

Non è qui il luogo di tesservi l'istoria delle varie leggi che hanno regolato questa materia in quella nobile provincia dal 1° maggio 1808, epoca in cui fu attuato il Codice civile Napoleone, sino ai giorni nostri; basti il rammentarvi le leggi del 2 maggio 1856 e del 7 gennaio 1858.

Con nessuna di esse si era ordinata una periodica rinnovazione delle iscrizioni: nei registri ove si iscrivono i privilegi e le ipoteche erano e sono tuttora omesse le iscrizioni di ipoteche antichissime omai perente; altronde l'anzidetta legge del 2 maggio 1856 prescrive doversi ai giudizi di esecuzione immobiliare, di purgazione, di ordine e graduatoria, citare indistintamente tutti i creditori iscritti.

La immensa mole delle iscrizioni ipotecarie e la necessaria citazione di tutti i creditori iscritti rendevano lenti i giudizi che la legge aveva inteso privilegiare con rito celere e spedito; e ne accrescevano il dispendio per modo che il prezzo del fondo od espropriato o venduto col patto della purgazione rimaneva in gran parte e con grave danno del debitore e dei creditori dalle spese giudiziali assorbito.

Era desiderio di tutti che questo stato di cose cessasse. A tal uopo il Governo della Toscana pensò provvedere colla legge del 17 marzo dell'anno corrente.

Ordinò si radiassero dai registri ipotecari le iscrizioni che materialmente e non validamente esistevano delle ipoteche prescritte. Ordinò, se le prescrizioni erano state interrotte, gli atti interruttivi si pubblicassero. Ordinò si rinnovassero le iscrizioni di antica data tuttora valide e sussistenti. Con diverse disposizioni pensò di correggere e migliorare il sistema ipotecario vigente.

Lodevole è senza dubbio lo spirito che animava la legge del 17 marzo. Essa rispondeva a un bisogno economico universalmente sentito. Ma, pubblicata appena, eccitò i più vivi reclami dalla Curia e dai conservatori delle ipoteche.

Si temeva che i conservatori dovessero erigersi a giudici della perenzione, dell'esistenza o non esistenza giuridica delle ipoteche antiche.

Si temeva che i debitori ed i terzi possessori, onde ottenere la radiazione delle iscrizioni di ipoteche nate sotto l'influenza del Codice francese, fossero tenuti ad una prova negativa ed impossibile.

Sembrava inutile ed incomodo il dividere in due periodi la rinnovazione delle iscrizioni delle ipoteche tuttora esistenti.

Sembrava dannoso l'eccepire dall'obbligo della rinnovazione le ipoteche legali.

Si temeva che, non prescrivendo la rinnovazione contro il debitore originario, ed obbligando il rinnovante ad esibire la fede estimale per rinnovare la iscrizione contro il terzo possessore, si ordinasse cosa alcune volte impossibile, non essendovi legame tra il vecchio estimo ed il nuovo catasto in Toscana.

I conservatori delle ipoteche accennavano a gravi e quasi insuperabili difficoltà nella pratica applicazione di essa legge: segnatamente la somma difficoltà e bene spesso l'assoluta impossibilità di annotare sui registri vecchi e sul margine delle relative iscrizioni gli atti interruttivi delle prescrizioni. Era dunque necessità il provvedere, e per ogni parte di Toscana me ne venivano fatte le più vive istanze. Dirò di più, era ed è urgentissima necessità; perocchè fu assegnato il

termine di sei mesi ad avere annotate le interruzioni delle prescrizioni; termine che spirerebbe a tutto settembre prossimo.

Io presentava pertanto alla Camera dei deputati apposita legge, per la quale alcuni articoli della legge del 17 marzo erano aboliti, altri corretti, altri modificati, ed erano così, a parer mio, fatte cessare le difficoltà, i dubbi, i pericoli sovra esposti.

Nè diverso fu l'avviso della Camera elettiva; imperocchè, fatte per essa alcune modificazioni allo schema da me proposto riguardanti più ch'altro l'ordine e la forma, ne accettò pienamente il concetto e la sostanza.

Nel seno della Commissione erasi sollevato il dubbio se per avventura, a vece di modificare la legge del 17 marzo 1860, non sarebbe stato più opportuno il sospenderne la osservanza, ma la maggioranza della Commissione condannò quest'idea; riproposta dinanzi alla Camera da uno dei membri di essa all'occasione della discussione della legge, venne quivi pure respinta.

Dirò ancora come dalla maggioranza della Commissione fosse stata proposta e da me accettata un'aggiunta al mio progetto, che sta espressa nell'articolo 4 dello schema che ho l'onore di presentare alle vostre deliberazioni; fu essa parimenti dalla Camera adottata.

Vi ha una legge in Toscana promulgata il 15 marzo 1860, che dichiara affrancabili, a malgrado di qualunque contrarietà di leggi o di patti, i beni dei quali spetta il dominio diretto a manimorte, sì esenti che non esenti, come là si chiamano, sì laicali che ecclesiastiche.

Codesta legge dà facoltà di procedere alla affrancazione coattiva, mediante la cessione o risegna che l'enfiteuta può fare di tanta rendita del 5 p. 0/0 inscritta sul gran libro del debito pubblico in Toscana, quanta corrisponde al canone annuo dovuto pel fondo che si intende affrancare.

Ora, comechè il proposto schema di legge non contenesse soltanto disposizioni transitorie, ma altresì disposizioni di ordine permanente e regolatrici di appositi e correlativi miglioramenti, quali di massima, quali dettati da logica ragion di giustizia, di qui ebbe origine e causa l'accennata proposizione fatta dalla Commissione, ed espressa nel citato art. 4 dello schema di legge: la semplice sua disamina facilmente ve ne appalesa la ragionevolezza e l'opportunità.

Per tutte queste considerazioni, io porto fiducia, o signori, che sarete voi pure per rendere favorevole il partito alla proposta legge.

Art. 1. Sono aboliti gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 25, 26 e 28 della legge 17 marzo 1860, promulgata dal cessato Governo toscano.

Art. 2. Ai detti articoli sono sostituiti i seguenti:

« Art. 1. Tutte le iscrizioni, qualunque ne sia la data originaria, di privilegi, ipoteche e benefici di separazione di patrimoni, che non abbiano per alcuna causa legittima cessato di esistere, dovranno, a richiesta degli interessati, rinnovarsi a tutto giugno 1861 con le forme prescritte dall'articolo 216 della legge toscana del 2 maggio 1856.

« L'obbligo di rinnovare le iscrizioni di ipoteche spettanti a persone privilegiate incomberà a coloro ai quali la legge del 2 maggio 1856 impose l'obbligo di iscriverele.

« Art. 2. Gli atti che interrompono le prescrizioni di privilegi, ipoteche e benefici di separazione di patrimoni, siano atti giudiziali o stragiudiziali, siano anteriori o posteriori alla pubblicazione della presente legge, non produrranno alcun effetto di fronte ai terzi, finchè non vengano pubblicati.

« Quando il termine della prescrizione apparisca materialmente decorso, il creditore dovrà esibire al conservatore gli atti interruttivi anteriori alla pubblicazione di questa legge o alla rinnovazione prescritta dall'articolo 1, e dov'è farsene menzione nella rinnovazione medesima.

« Se il rinnovante non abbia atti interruttivi da esibire e il termine della prescrizione apparisca materialmente decorso, dovrà nella rinnovazione indicare le cause per cui reputa non compiuta la prescrizione.

« Art. 5. Gli atti interruttivi posteriori alla rinnovazione ordinata dall'articolo 1 dovranno dal conservatore trasciversi nel registro medesimo delle rinnovazioni e iscrizioni ipotecarie secondo l'ordine della loro esibizione.

« Art. 12. Il fallimento del debitore, l'apertura delle successioni beneficiarie, le vacanze della eredità e la pendenza del giudizio di concorso universale non dispensano dall'obbligo della rinnovazione delle iscrizioni contro il debitore fallito, contro i debitori defunti e contro il debitore i beni del quale sieno stati incorporati nel concorso.

« Art. 19. Le iscrizioni dovranno essere rinnovate a quel medesimo ufficio nel quale furono accese o rinnovate in esecuzione dell'articolo 216 della legge del 2 maggio 1836, con dichiarazione che, quanto ai beni distaccati dal circondario della conservazione delle ipoteche di Pisa, ed ora compresi in quello che fu istituito nella città di Pescia colla notificazione del 28 giugno 1836, le iscrizioni originariamente accese all'ufficio di Pisa e trasportate in quello di Pescia dovranno essere rinnovate in quest'ultimo ufficio. Ma qualora le iscrizioni siano di ipoteche generali dovranno rinnovarsi anche nell'ufficio di conservazione di Pisa.

« Le iscrizioni e ipoteche generali debbono rinnovarsi in tutti gli uffici dei circondari ove esistono i beni.

« Art. 20. Se la rinnovazione è dimandata dai cessionari dei creditori originariamente iscritti, e i cessionari non abbiano fatto voltare la iscrizione in conto proprio, dovrà esibirsi al conservatore l'atto di cessione, come prescrive l'articolo 216 della legge 2 maggio 1836.

« Art. 21. Dovrà farsi la rinnovazione contro il debitore originario e contro il terzo che il creditore indicherà come possessore dei beni ipotecati, risultante dai libri estimali.

« Non nuoceranno alla regolarità ed efficacia di questa indicazione le volture o dimande di voltura intervenute nei quindici giorni antecedenti alla rinnovazione, e per cui sia venuta a cessare la impostazione della persona indicata dal rinnovante.

« Art. 25. Per ogni rinnovazione d'iscrizioni, qualunque sia il titolo e la somma per cui furono accese e qualunque sia il numero degli inscriventi che le rinnovano, e di coloro a carico dei quali vengono rinnovate, il conservatore percepirà:

« 1° A beneficio del pubblico erario il diritto fisso di centesimi 50 di lira italiana, se la rinnovazione sarà dimandata entro il 1860, e di centesimi 60, se sarà dimandata dal 1° gennaio a tutto il giugno 1861;

« 2° Per suo emolumento, 70 centesimi di lira italiana, ancorchè nella primitiva iscrizione o nella rinnovazione concorrano più e diversi titoli di credito contro un medesimo debitore;

« 5° Di più il rimborso del valore della carta bollata, del registro di consegna e di quello di formalità nella quantità che, a forma delle veglianti leggi, sarà necessaria per ogni rinnovazione.

« Art. 27. Il pagamento dei diritti ed emolumenti fissati dall'articolo precedente dovrà essere anticipato dai creditori rinnovanti, salvo il regresso contro i debitori e possessori

dei beni obbligati; ma, quanto alle rinnovazioni d'iscrizioni d'ipoteche legali, andrà a carico dei patrimoni spettanti alle persone privilegiate.

« I creditori non avranno regresso per la doppia taxa voluta dal precedente articolo 1°, e nelle rinnovazioni delle iscrizioni d'ipoteche spettanti a persone privilegiate, la maggior taxa andrà a carico di coloro ai quali incumbeva dimandare la rinnovazione.

« Art. 28. Le iscrizioni non rinnovate nel termine e nei modi stabiliti dalla presente legge restano inefficaci, e la rinnovazione fatta dopo la decorrenza di detto termine varrà soltanto come iscrizione nuova, avente data nel giorno in cui sarà accesa ai registri ipotecari. »

Art. 5. I conservatori delle ipoteche non potranno nei certificati comprendere alcuna iscrizione che non sia stata rinnovata.

Art. 4. Se nelle graduatorie saranno collocati creditori per titoli coattivamente affrancabili, a mente della legge del 15 marzo 1860 ed altre vigenti in Toscana, i creditori posteriori potranno valersi della facoltà di affrancare che sarebbe appartenuta al debitore.

### Modificazioni alla legge vigente in Toscana intorno alle ipoteche.

*Relazione fatta al Senato il 6 luglio 1860 dall'ufficio centrale composto dei senatori CORSI, STARA, LAUZI, DEFORESTA, e CHIESI, relatore.*

SIGNORI! — È gran beneficio la pubblicità delle ipoteche, come quella da cui principalmente dipendono la vita e la prosperità del credito fondiario; ma il beneficio si converte in danno allora che la luce della iscrizione, destinata a manifestare i pesi onde sono aggravati i beni immobili dei cittadini, dà apparenza di realtà ad oneri e vincoli che più non sussistono. A questo gravissimo inconveniente soggiace da gran tempo la Toscana, dove una mole immensa d'iscrizioni, che non hanno ragione di essere, in quanto che rappresentano ipoteche e privilegi già estinti, tiene lungi dalla proprietà immobile capitalisti e compratori con grave scapito dell'agricoltura e del commercio. Di questo male sentì la gravità il Governo toscano, il quale tentò apportarvi efficace rimedio colla legge del 17 marzo del corrente anno, colla quale ebbe ad ordinare in sostanza che si cancellassero dai registri ipotecari le iscrizioni delle ipoteche già prescritte, che fossero pubblicati gli atti interruttivi delle prescrizioni, che le iscrizioni di antica data tuttora valide e sussistenti si rinnovassero. Merita lode il nobile intendimento a cui mirava il legislatore toscano; ma sgraziatamente gli effetti alle sue intenzioni non risposero. La citata legge pubblicata appena diede luogo a forti dubbii e difficoltà, di cui vi diede contezza nella sua relazione l'egregio signor ministro di grazia e giustizia, il quale, non volendo starsi indifferente ai giusti reclami della Curia toscana e dei conservatori delle ipoteche, presentava alla Camera dei deputati un progetto di legge, onde alcuni articoli della legge 17 marzo erano aboliti, altri modificati e corretti.

La Commissione che ebbe l'incarico di esaminare il detto progetto, e della quale fecero parte chiarissimi giureconsulti, ne accettò pienamente il concetto e la sostanza. Alle modificazioni ed aggiunte dalla lodata Commissione proposte, riguardanti più che altro l'ordine e la forma, aderì il signor ministro di grazia e giustizia, fece plauso la Camera. Le det-

tagliate relazioni dell'encomiato signor ministro e della mentovata Commissione dell'altra Camera dispensano l'ufficio centrale dall'entrare nel minuto esame delle singole disposizioni del progetto che venne sottoposto al vostro giudizio. Importa però l'avvertire che non si tratta nè di riformare il sistema ipotecario vigente in Toscana, nè di sanzionare nuovi principii sulla difficile materia dei privilegi e delle ipoteche. Si tratta di un progetto che ha il carattere di legge transitoria, intesa unicamente a cessare i dubbi e le non poche difficoltà che resero ineseguibile una legge già pubblicata in Toscana, cioè la legge del 17 marzo 1860.

Questa legge assegna un termine fatale di sei mesi ai creditori iscritti a dover presentare gli atti interruttivi della prescrizione al conservatore delle ipoteche del rispettivo circondario. È prossima la scadenza di questo termine, e gravi interessi sarebbero compromessi se al progetto presentato dal ministro di grazia e giustizia e già dall'altra Camera adottato non venisse data da voi la richiesta approvazione. Perciò l'ufficio centrale ve ne propone con voto unanime l'adozione pura e semplice.

### Cessione gratuita al collegio degli Artigianelli di un tratto di terreno sito sugli antichi spalti della cittadella in Torino.

*Progetto di legge presentato alla Camera il 15 giugno 1860 dal ministro delle finanze (VEGEZZI).*

SIGNORI! — Il progetto di legge che il Governo presenta al vostro esame è diretto a dare un efficace appoggio ed una base più ampia e stabile ad una giovane istituzione di evidente utilità pubblica, e quindi ben meritevole dell'incoraggiamento governativo e del concorso che invoca dalla nazione per dare al proprio stabilimento quel maggiore sviluppo che i crescenti bisogni e l'odierno progresso civile reclamano nell'interesse generale dello Stato.

L'atto generoso di concorso, che a tale utile e benefico scopo il Governo vi propone di approvare, consiste nella cessione gratuita di un tratto di terreno demaniale sugli spalti dell'antica cittadella di Torino, designato sotto il n° IX nel tipo dell'ingegnere cavaliere Gianone in data del 10 gennaio 1858, destinato all'erezione d'un nuovo edificio e dei corrispondenti locali e laboratorii necessari per dare più conveniente e normale sfogo alle maggiori esigenze del filantropico istituto.

L'istituto stesso, a favore del quale vien proposta la cessione, è lo stabilimento detto il collegio degli artigianelli, eretto in Torino, da cui dipende pure la colonia agricola stabilita a Moncuoco.

Scopo veramente utile di quest'opera si è quello di togliere dall'abbandono e dalla miseria, e quindi dai pericoli della corruzione e dalle funeste sue conseguenze, quei giovani dagli otto ai sedici anni che, orfani, girovaghi, senza appoggio e mezzi di sussistenza, potrebbero divenir nocivi alla società, e che invece, raccolti in quello stabilimento, sono provvisti dei necessari alimenti, ricevono una sana istruzione morale e civile, e vengono specialmente abilitati all'esercizio di quell'arte o professione cui si mostrano meglio inclinati, e che ponendoli a suo tempo in grado di provvedere alla propria sussistenza, li costituisce onesti ed utili cittadini.

La accettazione in detto stabilimento, regolata sulla maggior povertà, abbandono e pericoli del ragazzo, non è limitata da altre condizioni.

Questa benefica istituzione, fondata in minime proporzioni sul finire del 1849 dal benemerito sacerdote signor don Giovanni Cocchi, sostenuto dall'opera zelante del suo fondatore, dalla carità cittadina, e dal concorso aggiuntosi dell'azione sociale di altri benefattori, lottando contro ben gravi difficoltà, non cessò mai di progredire a gradi a gradi sulla via di notevoli miglioramenti che, mentre ponevano sempre più in evidenza la sua utilità, gli accrescevano la fiducia pubblica e quella del Governo; cosicchè nel breve periodo di anni undici questo stabilimento raggiunse tal grado d'importanza pei soddisfacenti risultati finora ottenuti da non lasciar più dubitare dei reali e maggiori vantaggi che arrecherà al paese quando coi divisati ingrandimenti possa estendere su più vasta scala la filantropica sua azione.

Fin da' suoi primordi ebbe il Governo stesso ad esperire de' benefici effetti di quest'istituto, facendovi ritirare ed istrurre giovani abbandonati, non che altri contro dei quali era stato dai tribunali pronunciato l'ordine di ritiro forzato in una casa di lavoro.

Di questo vantaggio poté in seguito con maggior successo prevalersi dopo che con regio decreto del 18 dicembre 1853 il collegio degli artigianelli, riconosciuto ed approvato qual corpo morale, fu meglio in grado di provvedere alla regolare sua amministrazione.

E tale si manifestava sempre più la sua utilità, che il Governo, onde agevolare a quell'istituto i mezzi di progredire nel nobile suo scopo, e conservare a se stesso aperta la via per dar asilo ad un maggior numero di giovani ricoverandi, non esitava nel 1854 e quindi nel 1856 di sussidiare lo stabilimento con due prestiti, il primo di lire 15,000, l'altro di lire 4,000, rimborsabili mediante una tenue ritenuta sul corrispettivo giornaliero di 80 centesimi, che a titolo di pensione soddisfacevagli il Governo per ciascun giovane ricoverato, col l'obbligo allo stabilimento di estendere poi gradatamente il numero di essi a cento.

Compresa la pensione corrisposta dal Governo pei giovani da esso ivi ricoverati, i proventi principali dello stabilimento si calcolano, in via approssimativa, ad annue lire 42,280.

Figurano ivi per circa lire 8,000 i redditi della colonia agricola di Moncuoco, e per circa lire 5,000 il prodotto dei tre laboratorii del collegio in Torino, il rimanente è frutto di obblazioni ed assegnamenti di varia natura per parte di benefattori di società ed altri corpi costituiti.

Il numero dei giovani ivi ricoverati per conto del Governo rileva a circa 40; quello complessivo dei due stabilimenti, a circa 153, di cui 62 nel collegio di Torino e 93 nella colonia di Moncuoco.

La spesa media quotidiana per ogni alunno, ogni cosa compresa, non eccede i 90 centesimi.

Tutti gli uffiziali addetti ai diversi servizi amministrativi dell'istituto prestano la loro opera gratuitamente.

Dopo aver goduto, per altro favore del Governo, l'uso gratuito dal 1850 al 1855 d'una casa in via della Zecca, la direzione del collegio degli artigianelli fu costretta a dar sede al proprio stabilimento in altra casa di proprietà privata presso la real villa detta della Regina, ove si trova attualmente, e per cui corrisponde un annuo fitto, che, sebbene ridotto ora da lire 4,000 a sole lire 5,150, non cessa d'essere un grave peso per quell'opera di beneficenza.

Non ostante questo maggior carico, ed in mezzo ad altri ostacoli vinti con incessanti sforzi secondati da private sov-

venzioni, poterono gli amministratori mantener vigente questa utilissima istituzione verso della quale andò sempre crescendo il pubblico favore.

Ma con questo, aumentando pure ogni giorno il numero delle domande d'ammissione che attualmente già eccede quello di 600, l'amministrazione dell'opera riconobbe urgente di provvedere alle maggiori esigenze con più ampi ed appropriati locali, e di sostituire alla precaria condizione di un contratto di locazione un'esistenza normale e durevole allo stabilimento, coll'erezione di edilizio apposito che, meglio soddisfacendo ai nuovi bisogni, gli risparmierebbe più tardi il continuo peso d'una vistosa pigione.

Col prodotto che spera ricavare dalla lotteria d'oggetti in corso concessagli dal Governo, e con altre oblazioni assicurategli da privati benefattori, sarebbe fin d'ora in grado di realizzare in gran parte i divisati progetti d'ingrandimento, se il Governo si disponesse egli pure d'aggiungere ai precedenti suoi favori l'efficace concorso, senza del quale sarebbero assolutamente insufficienti i mezzi dell'opera per far fronte alla vistosa spesa dell'acquisto d'un conveniente terreno ove erigervi il nuovo fabbricato.

L'invocata gratuita cessione del sovra designato tratto di terreno demaniale è quindi la base principale su cui si appoggiano i preconceuti disegni d'ingrandimento di quell'utile istituzione.

L'indicato terreno demaniale consta della superficie di are 66 56, che in base di L. 430 per ciascun'ara, come risulta dalla relazione dell'ingegnere capo cavaliere Gianone, presenterebbe il valore venale di L. 26,932.

Questo terreno, sul quale verrebbe intanto costruito un edificio capace di ricoverare non meno di 100 giovani, con prossima speranza di compirlo, onde possa raggiungere il numero progettato di 200, offrirebbe tutte le condizioni necessarie e corrispondenti ai reclamati bisogni dello stabilimento, quali sono ampi locali per officine, laboratorii e magazzini adatti alle diverse arti, vasti cortili divisibili per classi, e sito conveniente per gli esercizi di ginnastica tanto utile allo sviluppo delle forze fisiche dei giovani ricoverati, non esclusi ben inteso i locali occorrenti per dormitorii, refettorii, infermeria, e per alloggi degli ufficiali ed agenti addetti all'amministrazione e servizi dell'opera.

Dall'esposizione stessa dei fatti e dei progetti sovraccennati sembra sorgere chiara ed evidente la convenienza nell'interesse generale dell'umanità di dare valido appoggio all'incremento di un istituto di tanta importanza morale, e che non mancherà coi proposti ingrandimenti di accrescere al Governo medesimo i mezzi d'utilizzare de' suoi benefici effetti a favore d'un maggior numero di giovani ricoverandi.

Senza fermarsi quindi sovra altre ragioni e riflessi facili a dedursi dalle circostanze sovra esposte, per dimostrare quanto sia meritevole d'essere favorevolmente accolta la domanda sporta dagli amministratori del suddetto istituto, il riferente deve però soggiungervi, o signori, che un'altra considerazione di reale interesse governativo viene a comprovare la convenienza della proposta cessione.

A tenore del disposto dall'art. 86 della legge 13 novembre 1859 sul riordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza, il Governo sarebbe tenuto di erigere pubbliche case di lavoro a proprie spese, per ricoverarvi gli oziosi e vagabondi minori di anni 16.

Ora, potendo con notevole risparmio di spese provvedere il Governo a tale emergenza nelle provincie, ove per impulso di carità cittadina già sorsero e sussistono appropriati stabili-

menti di simile natura, ne segue la convenienza pel Governo stesso d'incoraggiare, ove d'uopo anche con mezzi straordinari, i divisamenti che tendono ad assicurare l'esistenza e la prosperità di così utili istituzioni, di cui può egli prevalersi con evidente vantaggio dell'erario nazionale.

Ciò stante, a fronte di questa speciale considerazione, e trattandosi di terreni di ben difficile alienazione, la proposta cessione, che nel presente caso le finanze dello Stato sono richieste di fare a favore di un'associazione di carità così benemerita del paese, non vestendo più il carattere di un semplice atto di liberalità, ma quello di un provvedimento proficuo al Governo, e reclamato da incontestabili circostanze di interesse pubblico, sembra perciò che possa essere la medesima autorizzata.

Le circostanze che militano a favore del collegio degli artigianelli non essendo meno imperiose di quelle che valsero a favorire l'istituto dei sordo-muti e l'ospedale oftalmico ed infantile, ed anzi parendo esse interessare più direttamente il servizio governativo, il Ministero confida che la Camera, concorrendo nelle viste del Governo, vorrà dare al relativo progetto il suo voto approbativo.

Siccome poi l'amministrazione del predetto consiglio degli artigianelli sarebbe sin d'ora disposta, e già avrebbe in pronto i mezzi di dar principio nella corrente propizia stagione ai primi lavori di costruzione dell'edificio che si propone di erigere sul terreno demaniale di cui invoca la cessione, perciò il ministro delle finanze prega ad un tempo la Camera a voler dichiarare d'urgenza l'esame e discussione dell'unito progetto di legge.

*Articolo unico.* È autorizzata la cessione gratuita, a favore del collegio degli artigianelli di Torino, del tratto di terreno sugli antichi spalti della cittadella di questa città, descritto coll'indicazione nel n° IX nel tipo dell'ingegnere cavaliere Gianone, del 10 gennaio 1838, per erigervi l'edificio destinato a sede di quell'istituto di beneficenza.

Questo tratto di terreno non potrà essere divertito ad uso diverso da quello contemplato nella presente legge.

Cessione gratuita al collegio degli Artigianelli di un tratto di terreno sito sugli antichi spalti della Cittadella in Torino.

*Relazione fatta alla Camera il 23 giugno 1860 dalla Commissione composta dei deputati CAVALLINI CARLO, BRUNET, BERTEA, PIRONDI, ROBECCI (da Garlasco), ARCONATI, SANGUINETTI, BRIZIO, e BERTI, relatore.*

SIGNORI! — Raccogliere gli adolescenti orfani e quelli abbandonati dai loro parenti che già sono e stanno per essere vittima dell'ignoranza e del vizio, nell'intendimento di educarli alla virtù per mezzo del lavoro, ecco lo scopo di due istituti gemelli che hanno per origine lo stesso padre e che si intitolano l'uno collegio degli *Artigianelli* e l'altro *Colonia agricola di Moncuoco*.

Sorsero entrambi questi istituti per opera della carità di un egregio e modesto sacerdote (Giovanni Cocchi), il quale, preso da compassione di tanti giovanetti che vedeva abbandonati senza lavoro, senza guida e senza tetto, pensò di ricavarne prima uno e poi altri in un picciolo e ristretto quartiere da lui appigionato in questa città. Le difficoltà e gli ostacoli che le grandi istituzioni incontrano nei loro primordi furono da lui e da altri pii e benefici nostri concittadini, che

con lui gareggiarono in fatiche e in sacrifici, con rara fermezza di proposito vinte e superate. In poco tempo il collegio degli artigianelli pigliò forme di istituto regolare e si pose sotto il patronato di una associazione di caritatevoli persone, le quali si assunsero il carico di contribuire coi propri e di sollecitare gli altrui sussidi, affinché a cotesti poveri giovani, raccattati dalle vie e dalle piazze, non venisse meno il pane e l'educazione.

Dal collegio ampliato uscì un manipolo di dieci o dodici, i quali, congedatisi un bel mattino dai fratelli, sotto la scorta del loro buon padre, si avviarono verso quella parte dell'amena collina che si stende a levante di Torino, ed ivi alloggiatisi in un rozzo casolare si misero a dissodare e lavorare la terra. Di qui nacque la colonia che, cresciuto anch'essa di numero, si trasferì di poi nel villaggio di Moncucco, da cui prese il nome e dove presentemente dimora.

Il Governo che riconobbe ben presto l'utilità di coteste due istituzioni germane trasse dal carcere dei giovani discoli ben settanta di loro, e li commise alle benevoli cure dei direttori della colonia agricola perchè venissero educati al lavoro. Ottimo e lodevole divisamento, come quello che ha per effetto di applicare alla gioventù traviata quei mezzi di educazione che la mitezza dei costumi moderni e l'esperienza di altri paesi hanno dimostrato più convenienti ed efficaci. Il sentimento morale della dignità umana e la coscienza delicata del dovere trovano maggior alimento in un istituto, il cui nome, non richiamando alla mente alcun che di tristo, può dal giovane venire un giorno ricordato con vanto ed affetto. Il silenzio dei campi, l'aria libera, la vita operosa, l'esempio dei buoni, l'amore delle persone che li circondano e che gratuitamente e per singolare vocazione della Provvidenza prestano l'ufficio loro a tanto istituto, operano con salutare efficacia sui giovani coloni, e suscitano nel loro cuore una nova nobiltà di sentire che pareva fosse stata per sempre spenta dal male.

Il lavoro e l'istruzione, queste due forze rigeneratrici, danno vigoria fisica e morale all'anima ed al corpo, e trasformano l'intristito monello in un buon operaio ed in un industriale agricoltore. La disciplina, la sobrietà nel vivere, la castigatezza nei costumi, lo dispongono all'ordine, all'economia, al sacrificio, ed a tutte quelle virtù che fanno grande e bello il consorzio civile. Il fanciullo, l'adolescente ed il giovane racchiudono nel loro cuore, benchè corrotto, germi vivaci di bene. Esplicarli col lavoro e col retto ammaestramento è ufficio e debito nobilissimo delle nazioni cristiane, nelle quali la carità non patisce limiti e confini, ma è sempre viva ed operosa per tutti, e specialmente per coloro che si inoltrano nelle vie tortuose del male ed ai quali occorrono più pronte, più pazienti, più indefesse cure e sollecitudini.

Per queste considerazioni la vostra Giunta vi propone, in nome degli uffici unanimi, l'approvazione dell'unito schema di legge, col quale voi, concedendo un breve spazio di terra sugli spalti della cittadella al collegio degli artigianelli, provvederete alla sua conservazione ed al suo maggior incremento. I giovani che in cotesto collegio e nella colonia da esso figliata ricevono il bene dell'educazione agricola ed operaia non appartengono alla città di Torino od al Piemonte, ma a tutto lo Stato; chè meritamente vollero i fondatori che la loro carità si estendesse indistintamente a tutti i giovani, e tutti venissero raccolti al loro seno. E perchè il beneficio vostro sia compiuto, la Giunta vi propone di introdurre un amendamento all'articolo, per il quale venga la società dispensata dal pagare il diritto proporzionale di insinuazione. Non è d'uopo aggiungere altre parole per rendervi ragione di

cotesto emendamento. Poniamo adunque fine al nostro dire col porgervi lo specchio dei giovani che negli ultimi cinque anni furono educati.

	Nel collegio	Nella colonia
Nell'anno 1855 —	56	44
1856 —	56	40
1857 —	53	62
1858 —	57	72
1859 —	62	93

PROGETTO DI LEGGE.

*Articolo unico.* È autorizzata, coll'esenzione del diritto proporzionale di insinuazione, la cessione gratuita a favore del collegio degli artigianelli di Torino, del tratto di terreno sugli antichi spalti della cittadella di questa città, descritto coll'indicazione del n° IX nel tipo dell'ingegnere cavaliere Gianone, del 10 gennaio 1858, per erigervi l'edificio destinato a sede di quell'istituto di beneficenza.

Questo tratto di terreno non potrà essere divertito ad uso diverso da quello contemplato nella presente legge.

Cessione gratuita al collegio degli Artigianelli di un tratto di terreno sito sugli antichi spalti della Cittadella in Torino.

*Relazione del ministro delle finanze (VEGEZZI), 2 luglio 1860, con cui presenta al Senato il progetto di legge approvato dalla Camera il 26 p. p. giugno.*

SIGNORI! — La Camera elettiva, nella sua seduta del 26 scorso giugno, ha emesso il suo voto approvativo sul progetto di legge statole presentato dal Governo per la cessione gratuita d'un tratto di terreno demaniale situato sugli antichi spalti della cittadella di Torino a favore dell'utile e filantropico istituto denominato il *Collegio degli artigianelli* in questa città.

Il ministro delle finanze pregiassi ora di presentare lo stesso progetto di legge alle savie deliberazioni del Senato del regno, nella fiducia che voi puré, o signori, vorrete col vostro voto favorevole concorrere a dare a quel benemerito istituto di beneficenza l'appoggio che invoca dalla nazione per migliorare la sua condizione in armonia coi crescenti suoi bisogni, e coll'odierno progresso civile.

Cessione gratuita al collegio degli Artigianelli di un tratto di terreno sito sugli antichi spalti della Cittadella in Torino.

*Relazione fatta al Senato il 5 giugno 1860 dall'ufficio centrale composto de' senatori DI BREME, ELENA, COTTA, GIULINI, e DE CARDENAS, relatore.*

SIGNORI! — L'ufficio centrale, cui ho l'onore di appartenere, mi ha affidato il grato incarico di proporvi la pura e semplice approvazione della legge che è sottoposta alle vostre deliberazioni; e se ho detto il grato incarico, si è perchè ben grata cosa è il proporvi un sussidio di beneficenza per uno di quegli stabilimenti che non sono soltanto destinati come i più a sollievo delle miserie e delle sventure esistenti e già note, ma bensì ad impedire che ne nascano di nuove prendendole

alla loro origine con procurare una buona educazione ed un buon corredo di principii morali e religiosi a quegli sgraziati che privi di genitori rimangono ramminghi ed abbandonati sulla pubblica via, o che, peggio ancora, hanno genitori inumani e snaturati che cacciandoveli essi medesimi gli incamminano al vizio. Nè è a dire che le pubbliche rendite non siano destinate a sussidiare la beneficenza, chè per legge (articoli 86 ed 87 dell'ordinamento di pubblica sicurezza) sono fissati i casi in cui debbano essere in tutto od in parte a spese dello Stato ricoverati in case di lavoro questi sgraziati. Ma pur troppo tutti lo sappiamo come questi stabilimenti, questa specie di case di forza, dirette ed esercite da gente prezzolata, mal possono corrispondere al grande scopo della educazione morale. A conseguire il sublimissimo fine vi vogliono uomini che siano spinti da ben altri motivi, vi vogliono persone che siano guidate dallo spirito di vera filantropia, o per meglio dire che agiscano pel profondo senso di quella santa carità cristiana che non si aspetta su questa terra il compenso al suo ben operare; ed è ben facile il vedere come, sussidiando simili stabilimenti, ben meglio e più economicamente le finanze dello Stato adempiono al dovere che è loro imposto dalla legge citata. E siccome in quasi tutte le città del nostro Stato abbiamo la fortuna di trovare più d'una di queste pie istituzioni destinate ad istradare al bene i giovani abbandonati e dispersi, così in questa capitale sono molteplici gli stabilimenti retti dalla pietà di buone persone e di pii sacerdoti che raccolgono i miseri travati sulla strada del vizio e sui sentieri che vi conducono, e che pensano a farne dei buoni e degli utili cittadini. E fra i vari che si potrebbero annoverare mantenuti dall'opera e dalla pietà di privati benefattori primeggia il gemino stabilimento degli artigianelli e degli agricoltori diretti e sussidiati da persone che si potrebbero nominare, ma di cui non si vuole offendere la pudica modestia svelandone i nomi.

Se prima il benemerito ministro delle finanze nel proporre la legge all'altro ramo del Parlamento, e poi l'illustre professore che ne riferiva a quel Consesso non avessero tessuta la storia di questo collegio degli artigianelli nato da un primo slancio di carità privata, sprovvisto allora di ogni rendita, di ogni dotazione, e ricco solo del cuore dei suoi fondatori, ampliatisi poi e sussidiato prima da pochi privati, e quindi soccorso dal Governo, si troverebbe ora bene il narrare come ebbe vita, come ha progredito, come ha staccata da sé la colonia agricola di Moncuoco, come ha avuto dalla generosità di un illustre *innominato* il dono del terreno che ha intrapreso a coltivare, ed ove il benemerito direttore non rifiuta di trattare la marra del villico con quelle stesse mani consacrate che poco prima sull'altare di Dio offerivano il gran sacrificio. Ma il velo modesto che sempre suol ricoprire il bene mi impedisce di proseguire, ed a nome della Commissione conchiudo ritornando alla prima proposizione, che vi invita cioè a voler unanimi accordare la vostra piena approvazione a questo schema di legge, che servirà, lo speriamo, a precedente di altri simili provvedimenti che, mentre aiuteranno i numerevoli benefici stabilimenti sparsi per tutte le provincie vecchie e nuove dello Stato destinati al miglioramento dei travati, varranno ad esonerare le finanze dalle gravi e tristi spese della repressione e del castigo.

## Nuova spesa sul bilancio 1860 del Ministero dei lavori pubblici per lo studio d'una ferrovia attraverso le alpi elvetiche.

*Progetto di legge presentato alla Camera l'8 giugno 1860 dai ministri delle finanze e dei lavori pubblici (VEGEZZI e JACINI).*

SIGNORI! — Con decreto reale 14 maggio prossimo passato venne istituita, dietro proposta del ministro dei lavori pubblici, una Commissione incaricata di esaminare se, avuto riguardo alle mutate condizioni territoriali dello Stato, per congiungere, mediante una strada ferrata attraverso le alpi elvetiche, la rete ferroviaria del regno colla Svizzera e colla Germania, sia tuttora preferibile il passaggio del Lucomagno, ovvero meglio convenga adottare una direzione differente.

Sollecitamente radunatasi la Commissione sotto la presidenza dell'illustre ingegnere e statista commendatore Paleocapa, propose, qual miglior mezzo di soddisfare all'importantissimo incarico statole affidato, quello di creare nel seno della Commissione stessa tre Sotto-Commissioni, che sarebbero incaricate: l'una di studiare i passi che concorrono a Bellinzona, e di là alla sponda settentrionale del lago Maggiore, cioè i passi del San Gottardo, del Lucomagno e del San Bernardino; l'altra, di studiare la linea della Spluga ed i vari valichi che per questa linea conducono alla estremità settentrionale del lago di Como; e la terza di studiare qual sia il sistema di linee interne che meriterebbe la preferenza nel caso fosse prescelto uno dei passi che conducono a Bellinzona, e quale il sistema che invece dovrebbe prescagliersi per rannodarsi al passo delle alpi nella via della Spluga, onde soddisfare nel miglior modo agl'interessi dell'industria e del commercio nazionale.

Il Ministero è d'avviso che, per ottenere compiutamente raggiunto il fine per cui venne istituita la Commissione, debbasi secondare tale proposta, che vorrebbe essere al più presto possibile attuata. Ma, siccome alle prime due delle preindicate Sotto-Commissioni incombe di procedere a ricognizioni ed a studi importantissimi sulla faccia dei luoghi lungo le linee che importa di mettere tra loro a confronto, rendesi a tal fine indispensabile una spesa che calcolasi in L. 50,000.

A questa spesa può dar luogo, oltre alla presenza dei membri delle singole Sotto-Commissioni, l'intervento di non pochi ingegneri o misuratori per gli occorrenti rilievi geodetici, e di un proporzionato numero d'uomini di servizio pel trasporto d'istromenti ed altri utensili per le materiali misurazioni, per il piantamento di segnali e simili.

Ciò stante ho l'onore di presentare alla Camera l'unito schema di legge per l'autorizzazione dell'accennata spesa straordinaria, non senza osservare come sia necessario che venga dato principio senza ritardo ai mentovati studi, al fine di averli compiuti prima della rigida stagione, assai precoce sulle alture e nelle vallate che importa visitare.

### PROGETTO DI LEGGE.

Art. 1. È autorizzata la spesa straordinaria di L. 50,000 per provvedere alle esigenze della Commissione incaricata di studiare quale sia la direzione a darsi ad una ferrovia attraverso le alpi elvetiche.



Art. 2. Per l'applicazione di tale spesa è istituita apposita categoria sul bilancio 1860 del Ministero dei lavori pubblici per le antiche provincie del regno, col n° 100bis e colla denominazione: *Spese della Commissione istituita col regio decreto 14 maggio 1860 per lo studio della direzione preferibile per una ferrovia attraverso le alpi elvetiche.*

### ISTITUZIONE D'UNA COMMISSIONE PER LO STUDIO D'UNA FERROVIA ATTRAVERSO LE ALPI ELVETICHE.

*Relazione fatta a S. M. in udienza del 15 maggio 1860 dal ministro dei lavori pubblici.*

SIRE! — Il pensiero di ricondurre per la valle del Po il commercio dell'Europa centrale verso i porti italiani, ad onta dei gravi ostacoli topografici che una catena di erti gioghi e di eterne ghiacciaie oppone ai mezzi ordinari di comunicazione, nacque insieme ai primi progetti ideati per dotare la penisola di ferrovie. Inspirarono quel pensiero il carattere industriale dei tempi e la naturale tendenza a conseguire il benessere materiale, ma non gli furono estranee considerazioni di un ordine più elevato. — In un paese infatti dove la decadenza dell'epoca presente contrastava nel modo più flagrante colle memorie d'uno splendido passato commerciale, non poteva sfuggire all'attenzione dei popoli, nel momento appunto in cui essi ridestavansi ad aspirazioni di vita nazionale e di grandezza, il nesso profondo che le loro sorti politiche potevano avere con un fatto economico il quale andava simultaneamente manifestandosi; il risorgere cioè a somma importanza commerciale del mare che bagna i lidi italiani, di quel Mediterraneo che, rimasto quasi derelitto per tre secoli da traffico mondiale, si ripopola ora rapidamente dalle mariaerie degli Stati inciviliti, e promette di ridivenire fra breve uno degli empori primari della operosità commerciale. Tutti i progressi dell'arte pertanto, giudicati come i più acconci ad assecondare, a ridurre in atto o ad accelerare in Italia la ristaurazione economica di cui la natura ha predisposto le basi, e che lo sviluppo degli avvenimenti contemporanei, non che i rapporti d'interesse sempre più fra loro intrecciati dei diversi popoli europei in sommo grado favoriscono, dovevano anche diventare l'oggetto di vivi desiderii, di studi e di progetti. Di soli desiderii e di studi nella maggior parte de' paesi italiani; di progetti destinati all'attuazione in quello Stato che si era costituito organo delle tendenze naturali della nazione. E così avvenne anche riguardo al concetto di aprire alla locomotiva passaggi attraverso le alpi. Il regno subalpino, il quale colle sole sue forze ed in ardui tempi non esitò ad accingersi all'ardita impresa del traforo del Cenisio, non istette in forse nemmeno per questo di promuovere contemporaneamente, sia col consiglio, sia colla promessa d'ingenti sussidi pecuniari, un'altra opera somigliante non meno gigantesca e costosa, quella di un passaggio delle alpi elvetiche per una ferrovia.

Fino dal 1844 l'augusto vostro genitore, conscio di tutta l'importanza della questione, mentre decretava la costruzione delle principali linee di strada ferrata del regno, volgeva sollecitamente le sue mire ad iniziare pratiche con parecchi cantoni svizzeri onde condurre ad esecuzione il progetto di una ferrovia che richiamasse al porto di Genova il commercio dell'Europa centrale. I di lui provvidi divisamenti non poterono raggiungere alcun risultato concreto in conse-

guenza delle guerre d'indipendenza italiana del 1848 e del 1849, ma vennero ripigliati per ordine della Maestà Vostra dopo che fu salita su trono; ed il Ministero di Vostra Maestà, dopo lunghe trattative, ottenne che la Svizzera e gli Stati interessati della Germania nel 1851 delegassero appositi commissari, i quali, in concorso di un ingegnere sardo, ispezionassero i vari passaggi delle alpi, indicassero le località più adatte per la costruzione d'una ferrovia.

Sulle prime per altro, anche dopo che si conobbero i risultati degli studi della Commissione, il problema sembrava suscettibile di soluzioni differenti. A vero dire la scelta fra i vari passaggi rimaneva assai circoscritta stante la poca estensione del regno d'allora. I confini settentrionali del Piemonte, addossati all'eccelsa catena alpina che divide la valle del Po da quella del Rodano, non avevano alcun contatto immediato colle valli del Reno e dei suoi tributari; per cui, giudicato anche possibile un traforo o un valico del Gran San Bernardo o del Sempione, non uscivasi con ciò dal versante del Mediterraneo; nè pervenivasi ancora, se non superando nuove difficoltà topografiche enormi, ovvero se non seguendo una lunga giravolta, nel bacino del Reno, ossia nel versante del mare del Nord, nel che consiste appunto la soluzione del problema. E siccome alle considerazioni politiche imponevano che si evitasse ad ogni costo il transito sul territorio dell'impero austriaco, la soluzione non poteva essere trovata altrove che nel cantone Ticino. Solo una ferrovia costruita sul territorio svizzero, la quale, dipartendosi dalla sponda settentrionale del lago Maggiore, fosse diretta verso uno degli accessi alle valli del Reno o di un suo tributario, poteva permettere che le linee sarde, facendo capo alla sponda meridionale del lago Maggiore medesimo o costeggiando ad occidente, effettuassero la desiderata congiunzione del porto di Genova e del Piemonte colla Svizzera transalpina e colla Germania. La scelta così riducevasi allora necessariamente ai soli passaggi situati nel cantone Ticino; ma questi ciò nullameno offrivano, principalmente riguardo alla preferenza da darsi piuttosto al Lucomagno che al San Gottardo, argomento di dubbi e di controversie.

Il quesito è assai complesso. Esso presentasi in primo luogo sotto l'aspetto delle difficoltà tecniche, e perciò anche del costo; poi sotto quello della maggior somma d'interessi economici del paese che si vogliono appagare e promuovere; finalmente può anche essere considerato nei riguardi della politica, per lo meno indirettamente.

La discussione s'aprì e si svolse intorno a tutti codesti lati del grave problema. Sarebbe troppo lungo ripetere gli argomenti prodotti a pro e contro ciascuno dei due passaggi. Basti qui ricordare il fatto che alla perfine nuovi dati raccolti giudicati bastevoli a comprovare che gli ostacoli da vincersi per costruire una strada ferrata fossero minori d'assai al Lucomagno che non al San Gottardo, e quindi meno considerevole il costo dell'opera, e la convinzione ingeneratasi dall'esame della questione che, ad ogni modo, gl'interessi della Liguria e del Piemonte potevano essere, mediante la soluzione del Lucomagno, pienamente soddisfatti, determinarono la preferenza che il Governo ed il Parlamento del regno, nella Sessione del 1855, diedero a quest'ultimo passaggio. E determinata poi una volta la scelta, tutta la sollecitudine dei poteri dello Stato fu rivolta a conseguire l'attuazione del progetto di una ferrovia per quella direzione.

Il Governo rinnovò le pratiche colla Svizzera e con alcuni Stati della Confederazione germanica per indurli ad una efficace cooperazione; però senza concludente successo. Il Parlamento non esitò a concedere, in due riprese, ossia nel

1853 e nel 1857 che la somma di dieci milioni di lire fosse destinata in sussidio di quella compagnia che s'accingesse alla grandiosa impresa. Nè la città di Genova, particolarmente interessata, si mostrò da meno di quanto da essa era lecito aspettare, poichè aggiunse, fino dal dicembre 1853, al sussidio promesso dallo Stato, altri sei milioni per proprio conto, mostrando così di comprendere pienamente quali splendidi destini la sua invidiabile posizione riserba ad un popolo industriale ed operoso.

Situata a capo di un magnifico golfo, che meglio di ogni altro si addentra colle sue acque profonde e sicure nella terraferma, accennando al centro del continente europeo, con un ampio porto suscettibile d'ogni moderno perfezionamento, immensi debbono risultare i vantaggi che le comunicazioni ferroviarie, quando siano collocate e distribuite opportunamente, saranno per arrecarle, e ciò ad incremento della prosperità e dell'importanza di tutto lo Stato.

Ora, nel mentre la linea, la quale attraversando il Cenisio deve congiungersi a Ginevra colla rete svizzera, fra gli altri scopi avrebbe quello di condurre al golfo ligure il transito della Svizzera occidentale creando la possibilità di una concorrenza a Marsiglia, era ben naturale che Genova, coll'appoggio di tutto lo Stato, mirasse ad affrettare l'esecuzione di un'altra ferrovia di congiunzione fra il lago Maggiore e il lago di Costanza, destinata ad attirare nella sua clientela commerciale l'occidente della Svizzera, i cantoni centrali di questa, per mezzo della diramazione che parte da Sargans, e soprattutto a rendere vana qualunque minaccia di concorrenza per parte di Trieste per ciò che riguarda un tratto assai considerevole della Germania. Ed infatti, senza parlare di ferrovie eventuali o progettate, già fin d'ora è in esercizio una ferrovia fra Coira e Rorschach sul lago di Costanza, dove convergono due rami del sistema ferroviario germanico, ossia: una linea che, spiccandosi da Friederichshafen sul lago di Costanza, per Ulma e Stoccarda va a raggiungere a Bruchsal le ferrovie badesi, e per esse l'industriosissima Germania renana, il Belgio e l'Olanda; ed un'altra linea che da Lindau sul medesimo lago va ad incontrare ad Augusta quella fitta rete di ferrovie che si estende pei versanti dell'alto Danubio, del Weser, dell'Elba e dell'Oder; per una gran parte della quale regione Genova, come porto più vicino, diverrebbe lo scalo più comodo sul Mediterraneo.

Ma sfortunatamente, malgrado i sacrifici pecuniari che lo Stato e la città di Genova, in presenza di sì magnifica prospettiva, si dichiararono disposti e volenterosi di sostenere, non fu possibile, per causa di circostanze d'indole diversa, che si addivenisse con private compagnie a qualche risultato soddisfacente. Senza frutto decorse il tempo utile fissato per la validità degli impegni assunti onde sussidiare ed assicurare l'impresa del Lucomagno.

Non perciò l'idea fu posta in dimenticanza. Il Governo continuò a farsi interprete dei desiderii e delle intenzioni più volte espresse dal paese anche in mezzo alle gravi preoccupazioni politiche. Nuovi progetti tecnici e finanziari furono sottoposti al Ministero dei lavori pubblici, il quale non tralasciò di prenderli in attento esame e di coltivarli in tutto ciò che essi presentavano di genericamente attuabile.

Fra questi il referente non ometterà di accennare le proposte presentate da una rispettabile ditta inglese nel 1858, e indi nel 1859, per l'attuazione della linea del Lucomagno; proposte le quali, sottomesse agli studi di due competenti regii commissari espressamente delegati, si riconobbero meritevoli di molta considerazione; esse però non ebbero seguito per ragioni indipendenti dalla buona volontà del Governo. E

più recentemente ancora nuovi progetti relativi del pari al passaggio del Lucomagno vennero messi in campo da una compagnia che già aveva ottenuto la concessione in massima della suddetta linea dal Governo del cantone de' Grigioni e da quello del canton Ticino, progetti i quali appariscono degni anche essi di riguardo.

Ogni cosa considerata, il referente crede aver motivi abbastanza fondati per nutrire la speranza che il giorno sia vicino nel quale il Governo si troverebbe in grado di potere sottoporre alle deliberazioni del Parlamento qualche concreta proposta relativa all'argomento in discorso.

Il fortunato mutamento delle sorti politiche del regno fa sì che una massa d'interessi assai maggiore di prima reclami altamente l'effettuazione di un passaggio attraverso le alpi elvetiche. Il regno, pressochè triplicato in popolazione, non può differire a lungo a promuovere in modo definitivo ed efficace l'esecuzione di un progetto che il Piemonte da solo aveva coltivato ed anche tentato con ogni sforzo di attuare.

Ciò si rende sempre più necessario anche per molti riguardi d'indole diversa. Grandi lavori proporzionati all'attuale importanza dello Stato incombe al Governo di V. M. di proporre e di promuovere. Ora, una ferrovia attraverso alle alpi svizzere, per alcuno di questi è un indispensabile complemento; per altri è la sola condizione, affinchè i risultati che se ne attendono possano corrispondere alle aspettative; finalmente per altri la scelta o la certezza intorno alla scelta del passaggio per tale ferrovia è la norma da cui deve essere fatta dipendere la soluzione di vari problemi concernenti la direzione da darsi a parecchie nuove linee ferroviarie interne.

È dunque mestieri che nulla si trascuri perchè si pervenga nel più breve tempo possibile ad una pratica definizione della cosa. Il referente sente il dovere che gli incumbe di adoprarsi con tutto l'impegno di cui è capace per raggiungere siffatto intento; ma in pari tempo è penetrato della necessità di procedere colla massima ponderazione in un argomento di sì grave importanza.

L'ampliamento del regno ha stabilite le frontiere di questo in immediato contatto colla valle del Reno. D'altra parte ai preesistenti interessi del regno altri nuovi, grandiosi e moltiformi se ne aggiunsero. Perciò le basi del quesito si trovano sensibilmente modificate nei riguardi tecnici non meno che negli economici; ed è mestieri investigare se la soluzione intorno al passaggio delle alpi, ritenuta per la più conveniente per lo Stato come era prima, valga ad appagare la maggior somma delle esigenze attuali.

Il referente crederebbe mancare ad uno stretto obbligo se omettesse di raccogliere tutti i possibili schiarimenti perchè la questione sia collocata nella sua piena luce, e perchè le proposte le quali verranno poscia formulate dal Ministero risultino giustificate così da non lasciare il dubbio che siasi proceduto con precipitazione, e senza aver avuto riguardo eziandio ai nuovi interessi che per lo passato il Governo non era chiamato a tutelare.

A questo scopo adunque egli avrebbe stimato buon consiglio di istituire senza indugio una Commissione composta di uomini specialmente versati nelle scienze dell'ingegnere e negli studi economici, coll'incarico di esaminare quale sia, nelle nuove condizioni territoriali dello Stato, la direzione preferibile per una ferrovia che attraversi le alpi elvetiche, e nella fiducia che piacerà alla M. V. di assecondare l'accennato divisamento, il referente recasi ad onore di sottoporre alla V. R. firma il qui annesso schema di decreto, con cui vengono designate le persone che dovranno far parte della Commissione di cui sopra.

## VITTORIO EMANUELE II

ECC., ECC.

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di Stato pei lavori pubblici,

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1. È istituita presso il Ministero dei lavori pubblici una Commissione coll'incarico di esaminare, avuto riguardo alle mutate condizioni territoriali dello Stato, se per congiungere, mediante una strada ferrata attraverso le alpi elvetiche, la rete ferroviaria del regno colla Svizzera e colla Germania, sia tuttora preferibile il passaggio del Lucomagno, come venne ammesso per lo passato, ovvero se meglio convenga adottare una direzione differente.

Art. 2. La detta Commissione rimane composta come segue :

Paleocapa commendatore Pietro, senatore del regno, presidente;

Peruzzi commendatore Ubaldino, deputato al Parlamento;

Correnti cavaliere Cesare;

Negretti commendatore Giovanni, ispettore del Genio civile;

Bella, cavaliere Giuseppe, ispettore del Genio civile;

Brighenti cavaliere Maurizio, ingegnere;

Tatti Luigi, ingegnere;

Boccardo cavaliere Gerolamo;

Grandis cavaliere Sebastiano, ispettore delle strade ferrate;

Rovere cavaliere Lorenzo, ingegnere capo del genio civile.

Il nostro ministro segretario di Stato pei lavori pubblici è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Torino, il 14 maggio 1860.

VITTORIO EMANUELE.

JACINI.

*Informazione sulle antecedenti pratiche relative all'incarico dato alla Commissione istituita col regio decreto 14 maggio 1860.*

L'incarico che venne dato a questa Commissione, che mi tengo a grande onore di presiedere, è chiaramente indicato nell'articolo 1 del regio decreto 14 maggio 1860 che la istituisce.

Trattasi di « esaminare, avuto riguardo alle mutate condizioni territoriali dello Stato, se, per congiungere mediante una strada ferrata attraverso le alpi elvetiche la rete ferroviaria del regno colla Svizzera e colla Germania, sia tuttora preferibile il passaggio del Lucomagno, come venne ammesso per lo passato, ovvero se meglio convenga adottare una direzione differente. »

E nella relazione con cui fu dal ministro dei lavori pubblici presentato questo decreto alla firma del Re sono ampiamente esposti e messi in piena luce i motivi che hanno indotto il Governo ad istituire questa Commissione; ed è fatta ragione alla difficoltà che s'incontra nella soluzione del quesito, difficoltà che trae principalmente la sua origine dagli ostacoli che s'oppongono a valicare con una strada ferrata una catena di erti ed altissimi gioghi, esposti per la maggior parte dell'anno a copiosissime nevi e a ghiacci perpetui, e minacciati da continue valanghe e frane rovinose. I quali

ostacoli non v'è ancora esempio che sieno stati superati per valicare montagne che possano paragonarsi alle alpi che ci dividono dall'Elvezia. Chè assai male si appone chi crede trovar tali esempi nelle pur grandiose opere di questo genere eseguite negli Stati Uniti d'America.

Questi stessi ostacoli eccezionali non influiscono soltanto a render ardua e costosissima la costruzione primitiva di una strada ferrata, ma ancora e maggiormente a renderne difficile, stentato e dispendiosissimo l'esercizio, che vuolsi attuare con macchine locomotive, essendo ormai generalmente riprovata l'applicazione delle macchine fisse alla trazione dei convogli sui piani inclinati di grandi pendenze.

Ed il complesso di queste sfavorevoli condizioni fa che anche gli uomini più esperti dell'arte debbano peritarsi nel pronunciare sulla scelta di quella linea che consenta di affrontarle con isperanza di buon successo, e fa inoltre evidente che conviene rinunciare al pensiero che nè in presente, nè in avvenire possa aspirarsi ad aprire più di un passaggio su coteste alpi; perchè l'ingente capitale che per la prima costruzione della via ciascuno di questi passaggi richiede, e le gravissime spese che esso domanda affinché possa esservi stabilito un ben ordinato e sicuro esercizio, rendono assolutamente necessario che si volgano sopra di un solo quelle occasioni di movimento e quelle fonti di prodotto e di rendita che, supplito alle spese di manutenzione e di esercizio, bastino a remunerare convenientemente il capitale suddetto, ed a fare che una società industriale s'accinga alla grande impresa senza richiedere dal paese sacrifici a cui questo non possa sobbarcarsi. La quale considerazione rende ognor più manifesta l'importanza e la maturità che deve mettersi sulla scelta di quell'unica linea che dovrà nel miglior modo soddisfare al complesso degli'interessi che si collegano alle relazioni del nostro commercio terrestre e marittimo coi paesi al di là delle alpi svizzere, sui mercati dei quali possiamo con fondamento sperare di concorrere vincendo, od almeno combattendo con buon successo la rivalità di chi vi concorre per altre vie.

Vedrà però la Commissione dai documenti che le vengono porti dal Ministero, che replicati studi ed ispezioni locali furono già fatti, e assai dati raccolti da valenti e pratici uomini d'arte del nostro e di esteri paesi, e si convincerà, non ne dubito, dei molti lumi e nozioni che ne potrà trarre a chiarire la quistione.

Questi studi e questi dati valsero anzi a sciogliere la quistione stessa definitivamente, allorchè intendevasi a procurare al commercio ed all'industria dello Stato, limitato dagli antichi suoi confini, quel maggiore sviluppo di cui a buon diritto lo si giudicava suscettibile, dando quella importanza che ben meritava alla favorevole posizione di Genova ed alle propizie non comuni condizioni del suo porto, che fanno della città stessa uno dei principali empori di quel Mediterraneo, in cui l'operosità commerciale va già da alcun tempo con progresso così celere risorgendo. Operosità alla quale daranno ben maggior impulso le marine di tutte le nazioni incivilite quando, mercè la grande opera del taglio dell'istmo di Suez, cotesto mare, messo in comunicazione col mar Rosso e quindi coll'oceano Indiano, cesserà dall'attuale sua condizione che, stringendolo da ogni parte fra terre, non gli lascia altro adito che lo stretto di Gibilterra, e si convertirà invece in un centro a cui concorreranno e dal quale si diffonderanno i traffici di tutti i principali empori dall'occidente all'orientale.

Che se, avuto riguardo alla tanto maggiore estensione che ha acquistata il regio, e alle sue nuove condizioni politiche

ed economiche, gli studi fatti fin qua sui passaggi delle alpi elvetiche non si reputano più sufficienti per determinare quale fra i passaggi medesimi meriti la preferenza, non resta però che tali studi non valgano ad agevolare grandemente il compito della Commissione, e sono indubbiamente bastanti a far conoscere quali sieno fra i detti passaggi quelli sui quali può esservi ragion sufficiente per rinnovare altri studi tecnici ed economici. E parmi potersi asseverare che l'unica linea alla cui scelta deve intendere la Commissione dovrà pur sempre essere una di quelle che sono state già messe in campo e più o meno studiate e discusse per entrare nel territorio svizzero, ed accedere più o meno direttamente ai suoi più importanti mercati ed a quelli dei più vicini Stati della Germania del centro e del sud-ovest.

Questi passaggi, incominciando dal più occidentale e venendo al più orientale, sono :

- 1° Il passaggio del Gran San Bernardo;
- 2° Del Sempione;
- 3° Dell'Albrun che trae seco la necessità di passare anche l'alto varco del Grimsel;
- 4° Del San Gottardo;
- 5° Del Lucomagno, che può tentarsi per valli diverse, cioè per la valle Cristallina, per quella di Santa Maria che è quella propriamente del Lucomagno, ed in parte per altra intermedia convalle;
- 6° Del San Bernardino;
- 7° Finalmente della Spluga; sotto il qual nome però vengono anche qui parecchi valichi di convalle diverse, ma che pur sempre accennerebbero ad una linea che, partendo dalla sponda settentrionale del lago di Como, condurrebbe a Coira.

Nella citata relazione del ministro vi sono convincenti argomenti a provare l'inopportunità dei due primi passaggi nell'intento a cui si mira. E a questi argomenti aggiungerò, quanto al primo dei passaggi medesimi, che tante e così enormi difficoltà furono riconosciute nel passo del Gran San Bernardo, quando si trattava di mettere in comunicazione la valle d'Aosta col Vallese mediante una strada ordinaria, che si dovette rinunciarvi come ad impresa, ben può dirsi, impossibile, e si dovette preferire di aprire una nuova via sotto il monte Menouve, la quale, montando per la valle di questo nome, scendesse nel territorio svizzero per quella di Entremonts, e per Ozières a Martigny, e quindi pur sempre nella valle del Rodano; e ciò malgrado la possente influenza di chi avrebbe voluto che non si abbandonasse il passo del Gran San Bernardo; insistenza che non ebbe altro effetto che di far perder tempo e fatica in nuovi studi e ripetute discussioni. Ora, se quelle difficoltà furono riconosciute così gravi per aprire attraverso il Gran San Bernardo una strada ordinaria, ben può comprendere la Commissione quanto più ingenti riuscirebbero ove si trattasse di una strada ferrata.

E quanto al secondo osserverò essersi già da alcuni anni formata una società anonima per costruire una strada ferrata che, venendo da Ginevra e correndo il Chiabrese lungo la sponda meridionale del Lemano sino allo sbocco del Rodano superiore in questo lago, ascenda poi la valle del Rodano stesso sino a Briga, e quindi, passato il Sempione, scenda per la valle del Diveria in quella del Toce, e toccata Domodossola raggiunga il lago Maggiore e venga ad affluire in Arona colla rete delle nostre strade ferrate. A questa società, che non domandava sacrificio alcuno nè di sussidi, nè di garanzia di interesse, nè di qualsiasi altra specie, fece il nostro Governo una concessione per i due tronchi che correr dovevano sul territorio dello Stato, l'uno dal confin nostro con Ginevra sino allo sbocco del Rodano, l'altro dal confin nostro col Val-

lese alle falde del Sempione, attraverso le provincie dell'Osola sino ad Arona.

Le difficoltà finanziarie in cui si trovò avvolta cotesta società le fecero lungamente ritardare gli obblighi assunti col nostro Stato. Essa ha però fatto un deposito di 500,000 lire nelle casse nostre, che tuttora ritiensi perchè, mercè le ottenute proroghe nell'intrapresa dei lavori, non è ancora decaduta dalla concessione; e, per quanto mi consta, pare che le nuove condizioni politiche in cui sta per trovarsi la Savoia e quindi il Chiabrese le diano fiducia di ristorare la sua condizione economica, e di poter trovare i mezzi occorrenti per proseguire nella sua impresa. Fatto è che essa costrusse ed aprì già all'esercizio il tronco che corre il Vallese dal Lemano sino a Martigny, e che a questi ultimi giorni fu da lei aperto all'uso pubblico il tronco da Martigny a Sion, avendo ripreso inoltre, per quanto mi vien riferito, i lavori su alcuni punti della linea da Sion a Briga.

Pel complesso adunque degli argomenti addotti dal ministro, e di quelli da me recati, io penso che la Commissione riconoscerà esser superfluo che ella si occupi dei due primi passaggi.

Più superfluo ancora mi pare essere che essa si occupi del terzo passaggio, pel quale si dovrebbero varcare due vette altissime, quella cioè dell'Albrun e quella del Grimsel. L'apparente ottima direzione e la grande brevità della linea fra Genova, il centro della Svizzera e Basilea, che si presentano a chi non consulti che una planimetria, ed alcuni studi di cui si riconobbe poscia l'insufficienza e la inesattezza, avevano fatto dapprima che si prestasse molto favore a questa linea. Ma dopo che ispezioni più sicure e più meritevoli di confidenza, eseguite da uomini dell'arte espertissimi nella materia, fecero conoscere gl'ingenti ostacoli che si opponevano a condurre una via ferrata su questa linea, e fecero toccar con mano come, quando pure si avesse voluto accingervisi ad ogni costo, gli sviluppi richiesti da quella doppia ascesa e discesa di due grandi catene di monti, oltre le quali se ne incontrava una terza, quella cioè del Brünig, il superare la quale, quantunque meno elevata, era tuttavia assai arduo; dopo tali ispezioni, dico, era tolto a questa linea ogni pregio di brevità, e le era lasciato solo l'inconveniente gravissimo di un esercizio stentato, pericoloso e dispendiosissimo attraverso un gran tratto di paese inospite, che non avrebbe potuto fornire alcun soccorso di movimento e di rendita locale. Ond'è che già da gran tempo cotesta linea è esclusa da quelle sulle quali fosse pregio dell'opera far nuovi e più dettagliati studi.

Quanto al passaggio del San Gottardo ricorderò che il conflitto di molti e contrari interessi ha fatto che questo passaggio fosse, specialmente negli ultimi anni, più che altri soggetto di ripetute esplorazioni, di studi e progetti d'ogni maniera, intesi sia a scegliere la miglior linea da seguirsi onde valicar questo alto passo delle alpi, sia a determinare il partito da preferirsi per la esecuzione della strada e per l'esercizio di essa, il quale sarebbe pur sempre stato difficilissimo qualunque fosse la linea prescelta e i progetti preferiti. E non deggio dissimulare che, avanti che le ultime esplorazioni e gli ultimi più sicuri studi su questo passo fossero fatti, fui anch'io propenso a preferirlo non solo a quelli del Sempione, dell'Albrun-Grimsel e del San Bernardino, ma sì ancora a quello del Lucomagno, tratto dall'apparente maggior brevità della linea che per esso era consentita al transito da Genova al centro della Svizzera ed a Basilea, e dal timore (che allora era pur ragionevole) che la strada della Spluga, che era in mano dell'Austria, accennando a Coira, si vantaggiasse di

quella ferrovia che, superato il Lucomagno, non avrebbe certo mancato, come non mancò, di stabilirsi da Coira stessa al lago di Costanza, e per la ramificazione di Sorgans al centro della Svizzera. Ed in mancanza di buoni dati topografici ed altimetrici, a questa preferenza mi induceva più ancora la circostanza che, essendo il San Gottardo valicato da una strada ordinaria, esso poteva presentare l'opportunità di applicarvi quel sistema da molti riguardato come il migliore per il passaggio delle grandi alpi, secondo il quale, montando colla ferrovia dall'una e dall'altra pendice fino a quell'altezza a cui si possa giungere senza incontrare troppo gravi difficoltà, nella parte di mezzo si profitti della strada ordinaria già esistente convenientemente rettificata e migliorata ove occorra, sia che si volesse adottare questo partito come sistema stabile, sia che si volesse adottarlo in via transitoria, aspettando il momento in cui si manifesti sulla via un così grande movimento commerciale che conforti e dia mezzi necessari per sostituire al corso della strada ordinaria il passaggio per una grande galleria.

E questa circostanza mi tenne fermo nella detta preferenza, finchè trovai i cantoni svizzeri del Ticino e dei Grigioni così riluttanti ad applicare lo stesso sistema anche al passo del Lucomagno, da rifiutarsi assolutamente ad ogni proposta che non fosse quella di attuare immediatamente un'impresa di strada ferrata continua, senza interruzione alcuna e senza transito sopra alcun tronco di strada ordinaria intermedia, e finchè più positivi studi non dimostrarono che quest'ultimo partito sarebbe riuscito al Lucomagno più felicemente che sopra ogni altro passo, perchè quivi la disposizione della più alta parte del monte consentiva di condurvi una strada ordinaria, quanto più si possa nelle alte alpi desiderare sicura e colla pendenza del solo 5 per 0/0; cosa che al San Gottardo riesciva assolutamente impossibile. Ed i suddetti cantoni si convinsero infine essi stessi della convenienza di adottare questo partito, sebbene lo riguardassero come transitorio e consigliato solo dal bisogno di affrettare quanto più si possa una continua comunicazione fra il lago Maggiore e quello di Costanza.

Ed allora, tra per la detta annuenza dei cantoni svizzeri, tra per gli accennati studi che insieme alle ottime condizioni della strada comune intermedia dimostravano evidentemente la maggior facilità di alzarsi a punti più o meno elevati sulle pendici del Lucomagno, il Ministero riconobbe e il Parlamento sancì, colla legge 5 giugno 1855, che il valico del Lucomagno dovesse ad ogni altro esser preferito; e cogli articoli 6 e 7 dell'altra legge 15 agosto 1857 si confermò non solo questo divisamento, ma si stabilì positivamente che almeno per ora il passaggio della somma vetta del monte fosse procurato con una strada ordinaria.

Dalle quali circostanze tutte s'avrebbe buon fondamento per inferirne potersi la Commissione dispensare dal rinnovare esami e studi sul passo del San Gottardo. Essa giudicherà però se, in vista della maggior importanza che ora convien dare alla scelta del miglior passo delle alpi svizzere, non le sia conveniente non trascurare di prendere in considerazione anche il San Gottardo, limitandosi almeno ad esaminare quanto fu fin qui studiato e discusso su questo passo, ommesse nuove minute indagini locali e rilievi tecnici nuovi.

Il quinto passaggio, il passaggio del Lucomagno, è stato indubbiamente quello su cui si sono eseguiti rilievi e studi più accurati e più estesi. Incominciarono questi studi di gran lunga prima che le suddette leggi fossero sancite. Già fin dal 1845 un ispettore piemontese del Genio civile, per- corsa ed esaminata quella linea, sulla quale aveano chia-

mata l'attenzione del nostro Governo il signor Killias, di Coira, ed il signor colonnello federale La-Nicca, ingegnere di alta e ben meritata riputazione per grandi e belle opere eseguite in parecchi cantoni della Svizzera, ne presentava una assai favorevole relazione al Governo del canton Ticino.

Nel 1846 lo stesso signor colonnello La-Nicca fece più particolareggiati e sicuri studi su questo passaggio. Dopo di che, nel 16 gennaio 1847, fu concluso a Lugano un trattato fra i cantoni Ticino, Grigioni e San Gallo ed il Governo del Piemonte che assicurar doveva la costruzione dell'intera linea di strada ferrata fra il lago Maggiore ed il lago di Costanza, e che fermava i reciproci impegni degli Stati contraenti. Che se per le vicende dei tempi il trattato non poté avere esecuzione, non cessarono però gli studi sulla linea medesima; i quali ricevettero poi un maggior impulso dopo che le leggi suddette furono promulgate e che s'incoraggiarono le società coi larghi sussidi promessi e dallo Stato e dalla città e commercio di Genova.

Fra questi studi furono quelli che una società inglese faceva compiere dall'ingegnere Hemans, il quale, giudicata ineseguibile la linea del San Gottardo, e dotata invece di buone condizioni quella del Lucomagno, persuase ad assumere l'impresa la società stessa, la quale ne domandò ed ottenne la concessione dal canton Ticino nel 1853, insieme a quella che pur domandò ed ottenne dal canton dei Grigioni, per la continuazione della ferrovia da Coira al lago di Costanza.

Questa seconda concessione, per la quale si poterono raccogliere capitali sufficienti, ebbe presto incominciamento, ed ora è già da molto tempo compiuta. Ma la guerra d'Oriente e la crisi commerciale che ne fu la conseguenza fecero decadere l'altra concessione che propriamente includeva il passaggio del Lucomagno e che doveva essere la continuazione della prima, alla quale certamente non avrebbero gli azionisti potuto con isperanza di utile impiego dei loro capitali concorrere, se non avessero avuto piena confidenza nella continuazione della linea da Coira al Verbano, dall'apertura della quale soltanto si poteva sperare che un importante movimento si determinasse sulla linea da Coira al lago di Costanza e sulla ramificazione che fece parte della stessa impresa da Sorgans al lago di Wallenstadt accennando a Zurigo.

Nè il signor La-Nicca cessò di perfezionare gli studi suoi per mostrare come, secondo qualsivoglia sistema, il passaggio del Lucomagno sarebbe riuscito il più conveniente, o per dir meglio l'unico attuabile nel rispetto tecnico, e il solo da cui potessero le società che l'intraprendevano sperare nel rispetto economico vantaggiosi risultamenti, principalmente dappoi- chè era un fatto compiuto la ferrovia da Coira al lago di Costanza, colla sua ramificazione da Sorgans verso Zurigo.

Nè mancarono per altra parte società ed intraprenditori che fossero disposti ad assumere l'impresa; che anzi essa fu positivamente concessa al Credito mobiliare di Torino, che era ben lungi da quelle tristi condizioni a cui è oggidì ridotto. E non è a dubitare che a questa concessione fatta dal canton Ticino avesse mancato effetto, ove il Consiglio federale nell'approvarla non si fosse avvisato di aggravarla con tal condizione, a cui si rifiutò ricisamente il concessionario suddetto, rinunciando alla concessione ottenuta. Questa medesima concessione, quale l'avea dapprima domandata il Credito mobiliare di Torino, e perciò senza quella condizione più gravosa che era stata cagion del rifiuto, venne poi accordata al Credito mobiliare di San Gallo; ma fin qui, che io mi sappia, non ebbe alcun principio di attuazione; nè potrei dire se, passati i termini della concessione, sieno state ac-

cordate proroghe alla società, e perciò se essa debba riguardarsi come decaduta, o se perduri tuttavia nel suo diritto a fronte del cantone concessionario. Ma certo è che infrattanto è decorso il tempo utile fissato per la validità degli impegni assunti dallo Stato e dalla città e commercio di Genova per assicurare l'impresa.

Se non che, come è dichiarato dal signor ministro nella sua relazione, l'idea non fu dal Governo posta in dimenticanza, continuando esso a farsi interprete dei desiderii e delle intenzioni più volte espresse dal paese. Ond'è che nuovi progetti tecnici e finanziari furono sottoposti al Ministero dei lavori pubblici da una rispettabile ditta inglese nel 1838 e nel 1839, la quale si offeriva di assumere a date condizioni economiche la costruzione dell'intera linea da Locarno a Coira, limitando per ora l'opera a montare colla strada ferrata le pendici del monte dall'una e dall'altra parte, e congiungendo i due rami con una strada ordinaria di mite pendenza, secondo il sistema di cui ho fatto cenno più sopra. E più recentemente ancora l'ingegnere-capo Michel, direttore tecnico della società detta dell'*Unione delle strade ferrate svizzere orientali*, si presentò a nome della società stessa con un progetto inteso alla costruzione di una strada ferrata continua da Coira al lago Maggiore, con pendenze che in nessun punto superano il 30 per 100/100, con curve di conveniente raggio, senza l'intermezzo di una strada ordinaria, e con una galleria al culmine del monte, la cui lunghezza non raggiungerebbe i due chilometri.

Dal fin qui detto si fa chiaro che, dai molti studi fatti e proposte presentate, sarà assai agevolato alla Commissione il formare un maturo giudizio sul passo del Lucomagno, ma che le sarà pur necessario un più accurato esame e nuove ispezioni locali per riconoscere quale fra le varie valli per le quali si può cercar questo passo, come sopra ho accennato, sia quella che meriti la preferenza; preferenza che pare dover dipendere essenzialmente da quello che si adotterà fra i vari sistemi di costruzione e di conseguente esercizio che sono stati proposti e che si riducono a tre, cioè:

1° Di limitare a minore altezza i due rami di strada ferrata sulle opposte pendici, intercalando fra essi un lungo tronco di strada ordinaria, per riconoscere a suo tempo se convenga compiere la continuazione della via ferrata con una galleria di lunghezza eccezionale;

2° Di spingere più in su i detti due rami di strada ferrata fino a giungere a tale altezza che consenta di congiungerli con una galleria di più limitata lunghezza, non eccedente quella di altre gallerie eseguite e alla quale si possa accingersi con mezzi ordinari e col sussidio dei pozzi;

3° Di spingere i detti due rami sin verso il sommo culmine della montagna, in guisa che per traforarla non occorra più che una brevissima galleria di sicura, facile e pronta esecuzione, quand'anche non ammetta il soccorso dei pozzi.

Venendo al sesto fra gli accennati passi, a quello cioè del San Bernardino, noterò che, quantunque non siensi sopra di esso praticati tanti studi quanti praticati ne furono sul San Gottardo e sul Lucomagno, tuttavia la Commissione troverà nelle relazioni che si riferiscono a questo passo, sufficienti dati per valutarne le gravi difficoltà, ed avrà inoltre l'opportunità di poter consultare uno de' suoi membri praticissimi di quella linea per le ispezioni e per gli studi che ebbe a farvi fin da quando si trattò dell'apertura della strada ordinaria che doveva compiersi di accordo fra il Governo nostro e quello dei Grigioni, prima che dal Governo austriaco venisse aperta la strada della Spluga. Oltrechè questo passo conduce la ferrovia a percorrere quel difficilissimo tronco

della *Via mala*, sul quale la Commissione dovrà portare la sua attenzione speciale quando si tratterà della scelta del valico meno difficile fra quelli che conducono nella valle del Reno, seguendo la linea detta generalmente della Spluga.

Finalmente, parlando del settimo passo, quello cioè che viene sotto il nome generico di *passo della Spluga*, ricorderò che, come già ho detto in principio, questa linea corrisponde a valichi diversi che si possono tentare per passare dal bacino meridionale del lago di Como al bacino settentrionale del Reno. I più meritevoli di esser presi in considerazione sembrano essere: il passo del Septimer, montando da Chiavenna per la valle Bregaglia, e, valicato il Septimer, discendendo per la vallata dell'Oberhatstein e quella dell'Albula per cui si entra nel bacino del Reno; il *passo della Spluga* propriamente detto, montando per la valle di San Giacomo, e passando la grande catena delle alpi all'estremità superiore di questa stessa valle per discendere al di là sino al villaggio di Spluga nel bacino suddetto.

Quantunque le ispezioni fin qui praticate facciano abbastanza chiare le gravi difficoltà dei suddetti due passi, convien però osservare che non sono stati eseguiti studi che bastino per portare un maturo giudizio nè sul merito loro assoluto, nè sul merito loro comparativo, perchè, fintantochè la Lombardia stava soggetta all'Austria, era naturale che il Governo del Re poco si curasse di cotesti studi, e nessun favore prestasse al valico della Spluga; quindi la Commissione, io credo, converrà meco che i più importanti studi a cui è chiamata sono quelli appunto che occorrono su questa linea.

Considerando ora che, esclusi per le ragioni che ho dette i tre primi passi del Gran San Bernardo, del Sempione e dell'Albrun-Grimmel, quelli del San Gottardo, del Lucomagno e del San Bernardino accennano tutti a Bellinzona, e che i vari valichi che si possono tentare per la linea della Spluga conducono sempre a Chiavenna, si fa chiaro che il giudicare della influenza che l'estensione e le mutate condizioni del regno possono avere a far presciogliere uno piuttosto che l'altro passo delle alpi, tanto nel riguardo del commercio interno e proprio dello Stato, quanto, e più ancora, per rispetto al commercio marittimo e di transito, che dobbiamo cercare concorra ai nostri porti, o da questi si parta, dipenderà sostanzialmente dal riconoscere se al complesso delle nostre comunicazioni internazionali colla Svizzera e colla Germania, meglio giovi che la rete delle interne strade ferrate faccia piuttosto capo all'estremità settentrionale del lago Maggiore od a quella del lago di Como.

Qui però giova osservare che, mentre gravissimi sono gli ostacoli che una catena di erti ed altissimi gioghi, qual è quella delle alpi, oppone allo stabilimento di una strada ferrata così nel rispetto della prima costruzione, come, e più ancora, in quello di un esercizio sicuro, e quanto men si possa dispendioso, e mentre, come ho detto dianzi, è già troppo ardua impresa quella di aprire un solo di questi passaggi perchè si possa sperare di aprirne più di uno; valicata invece una volta la gran catena dei monti, si potrà, con difficoltà e spese di gran lunga minori, dar opera alla costruzione di tutte quelle linee interne che rispondano al nesso degli interessi tutti che alla grand'opera si collegano, e si potrà facilmente piegar quelle linee in direzioni diverse e far che assumano alquanto maggiore o minore estensione. Quindi parmi che la soluzione del problema proposto alla Commissione debba consistere piuttosto nel fare che la rete delle strade ferrate interne, estesa fino ai nostri porti, risponda adeguatamente alla linea reputata migliore pel passaggio

delle alpi, che non nel far dipendere questo passo da un preconcepito sistema di strade interne.

Ed a conferma di questa osservazione giova ricordare che nell'ampiato nostro regno più linee principali di strade ferrate sono già compiute o in corso di esecuzione, il miglior successo delle quali nell'interesse generale dello Stato richiede che possano essere messe in comunicazione col divisato passaggio delle alpi e che possano riuscire a questo scopo felicemente, tanto se la continuazione loro e le loro ramificazioni volgano verso l'uno, quanto se volgano verso l'altro dei due sovra indicati estremi settentrionali del lago Maggiore e del lago di Como. E, per tacere di altre linee, dirò di quella che da Genova volge ad Arona. Quantunque non possa dubitarsi che questa linea procurerebbe a Genova una più diretta e più facile comunicazione colla Svizzera e colla Germania, quando, o mediante la navigazione del lago Maggiore, o condotta la ferrovia sulle sponde di questo lago, raggiungesse la valle del Ticino superiore, e pel Lucomagno passasse nella valle del Reno, tuttavolta è pur vero che, se invece si riconoscesse una notevole superiorità nel passaggio della Spluga, Genova stessa potrebbe pur sempre convenientemente avvantaggiarsene volgendo la ferrovia per Milano a Como od a Lecco, e profittando ivi pure di una buona navigazione sul lago, o seguendone non interrottamente l'una o l'altra sponda per arrivare a Chiavenna. E viceversa, se guardiamo alla linea che da Livorno per Firenze, passati gli apennini, scende a Bologna, e quindi dall'Emilia andrà per qualsivoglia passo del Po in Lombardia, riconosceremo che, se a questa linea potrà giovar meglio il valico della Spluga, ove esso fosse prescelto, non le sarà però tolto, con qualche maggiore sviluppo, ma pur sempre con non gravi difficoltà, nè scapito, di mettersi in comunicazione colla linea internazionale che scende invece per il Lucomagno fino all'estremità settentrionale del lago Maggiore. E ciò che dicesi delle due estreme linee potrebbe dirsi anche di quella linea intermedia che fu già messa avanti per venire da Parma e dalla centrale pianura padana più direttamente al Mediterraneo nel golfo della Spezia, per la valle del Taro, Pontremoli e Sarzana, da dove volgerebbe a Livorno innestandosi alla ferrovia litorale che da Genova andrà a Livorno stesso; ferrovia questa, della sollecita esecuzione della quale, nelle condizioni attuali del nostro Stato, non è alcuno che disconosca, non dirò solo l'utilità, ma veramente la necessità tanto pel rispetto commerciale e industriale, quanto pel rispetto politico e strategico. E meglio ancora ciò si può dire del grande emporio industriale e commerciale di Milano, che nelle sue relazioni colla Svizzera non troverà gran differenza se le comunicazioni per via ferrata volgano, piuttosto che al passo della Spluga, a quello del Lucomagno; dal quale la ferrovia, scendendo per la valle del Ticino sino a Bellinzona, potrebbe da quivi, varcato il Monte-Ceneri, venir per Lugano e Chiasso alla Camerlata, a congiungersi colla linea che va da Como a Milano, — diramazione questa per la quale mi consta che stavasi per costituire una società che, nelle condizioni attuali, avrebbe prospettiva di buon successo quando il valico del Lucomagno fosse assicurato; — ovvero la ferrovia stessa potrebbe anche scendere da Bellinzona a Magadino, d'onde, seguendo la sponda orientale del lago Maggiore, arrivata a Luino, volgere a Varese, e quivi rannodarsi alla rete delle ferrovie lombarde; o finalmente potrebbe, seguendo la stessa sponda orientale del lago, raggiungere qualche altro punto inferiore, partendo dal quale, correre pur sempre a rannodarsi alla suddetta rete lombarda. Egli è poi evidente che quel che dicesi dell'emporio principale di Milano si può applicare agli altri centri

di popolazione, di commercio e d'industria della Lombardia, i quali tutti deggiono, e nel loro proprio interesse e nell'interesse generale del paese, esser messi in pronta ed economica comunicazione con Milano.

Queste osservazioni rispetto al nesso degl'interessi del nostro Stato sembra che possano conciliarsi eziandio cogl'interessi della Svizzera. Imperciocchè a soddisfare questi interessi si richiede che le comunicazioni fra i centri d'industria della Svizzera stessa e i nostri mercati e i nostri porti sieno le più pronte, le più sicure e le più economiche possibili. Ed è per la Svizzera come per noi evidente che a riuscire a tale scopo la condizione essenzialissima è quella di scegliere fra tutti i passi delle alpi elvetiche quello che offra minori ostacoli tanto nella prima esecuzione quanto nel continuato esercizio, e che, a questo passo potendosi rannodare pur sempre le linee interne della rete svizzera, se ne avrà certo un ben maggior vantaggio di quello si potesse ottenere con un passo più difficile, all'èttati da un'apparente brevità che si spera conseguire da cotesto rannodamento, ma che fosse perduta per gli sviluppi maggiori che richiede l'altimetria dei luoghi, o convertita in danno costringendo ad un esercizio stentato, dispendioso, e forse d'esito incerto e per lo meno soggetto a grandi pericoli e a lunghe interruzioni. E può anzi credersi che il problema sia per la Svizzera meno complicato, dappoichè, se avvenga che si escluda il passo del San Gottardo, tutti gli altri concorrendo a Coira, ne viene che, qualunque sia il prescelto, le ferrovie svizzere dovranno per avviarsi all'Italia far sempre capo alla detta città.

Le considerazioni che ho fatte fin qui mi furono suggerite dal desiderio di determinare in qual modo possa la Commissione procedere ne' suoi lavori per riuscire a pronunciare un giudizio, la cui maturità non vada disgiunta da quella sollecitudine che le è raccomandata e che tanto giustamente è considerata dal paese. E a questo fine mi pare che si potrebbe riuscire, quando in luogo di affrontare la soluzione del problema nel suo complesso, prendendo cioè insieme a considerare quella parte che riguarda propriamente il passo della catena delle alpi e quell'altra che si riferisce al collegamento di cotesto passaggio colla rete interna delle strade ferrate, si prendessero in separato esame l'una e l'altra parte della questione. Mi pare cioè che il compito della Commissione sarebbe grandemente facilitato, procedendo nel modo seguente.

S'istituirebbero tre Sotto-Commissioni, due delle quali sarebbero incaricate: l'una di studiare i passi che, come sopra ho avvertito, concorrono a Bellinzona, e di là alla sponda settentrionale del lago Maggiore, cioè i passi del San Gottardo, del Lucomagno e del San Bernardino; l'altra studierebbe la linea della Spluga e i vari valichi che per questa linea conducono alla estremità settentrionale del lago di Como.

Una terza Sotto-Commissione studierebbe quale fosse il sistema di linee interne che meritasse la preferenza nel caso che fosse prescelto uno dei passi che conducono a Bellinzona, e quale il sistema che invece dovrebbe presciegliersi per rannodarsi al passo delle alpi nella via della Spluga, onde soddisfare nel miglior modo agl'interessi dell'industria e del commercio del nostro paese.

Il confronto poi fra quella linea che sarebbe stata preferita dalla prima Sotto-Commissione con quella che la seconda Sotto-Commissione credesse potersi adottare per uno dei valichi della Spluga, farebbe conoscere alla Commissione riunita se il pregio dell'una di queste due linee sia così grande nel complesso delle sue condizioni di prima esecuzione e di sicuro esercizio, che meriti tale preferenza sull'altra che non possa esserle tolta dalla alquanto minore opportunità e con-

venienza che s'incontrasse nel rannodare l'estremità di questa linea alla rete interna delle strade ferrate. Ed in tal caso non resterebbe alla Commissione unita se non di dar giudizio su quel sistema che fosse stato dalla terza Sotto-Commissione proposto per rannodare le interne strade ferrate colla linea alpina giudicata preferibile assolutamente.

Ma se invece il suddetto maggior pregio fosse di poca importanza, allora la Commissione unita riconoscerebbe se il vantaggio che presentasse il rannodare le strade ferrate interne al passaggio alpino giudicato di alquanto minor pregio fosse tale da far accordare a questo la preferenza.

Se la Commissione consentirà in questo modo di procedere, io reputerei conveniente costituire le Sotto-Commissioni così:

Della prima, che avrebbe incarico di studiare i passaggi che volgono al lago Maggiore, farebbero parte i signori commendatore Negretti, cavaliere Bella e cavaliere Brighenti;

Della seconda, che studiar dovrebbe la linea della Spluga e i differenti valichi per cui da essa si può passare nella valle del Reno, farebbero parte i signori cavaliere Grandis, cavaliere Rovere ed ingegnere Tatti;

Finalmente i signori commendatore Peruzzi, cavaliere Correnti e cavaliere Boccardo comporranno la terza Sotto-Commissione, la quale, non avendo ad occuparsi che di linee interne sulle quali possono incontrarsi difficoltà più o meno gravi, ma non eccezionali, nè tali che non siano state vinte sopra altre linee del nostro paese, è chiamata a pronunciare un giudizio il quale, piuttosto che a studi tecnici, darà argomento a studi economici.

Ad agevolare il compito così delle Sotto-Commissioni come della Commissione unita presento molti documenti che mi sono stati trasmessi dal Ministero, e farò di procurare quegli altri che fossero dalla Commissione medesima stimati all'uopo opportuni.

Ho inoltre chiesto al Ministero stesso che dia le occorrenti disposizioni, affinché gli uffici provinciali soccorrano i membri della Commissione che si recassero sui siti di quei dati statistici e tecnici, e di quegli aiuti di personale che potessero loro occorrere.

Finalmente farò presente che, avendo riconosciuta l'utilità di fare che i membri della Commissione incaricati dello studio dei passaggi delle alpi e dei piani tecnici e finanziari che vennero proposti si mettano in relazione cogli autori di questi piani, ho dato affidamento ai signori colonnello La-Nicca, Nettam Giles (rappresentante del signor Thomas Brassey) ed ingegnere-capo Michel, di farli in tempo avvertiti del giorno e del luogo in cui potranno convenire coi signori commissari medesimi, annuendo così anche alle domande che i nominati signori me ne avean fatte.

Torino, 1° giugno 1860.

PALEOCAPA.

Nuova spesa sul bilancio 1860 del Ministero dei lavori pubblici per lo studio d'una ferrovia attraverso le alpi elvetiche.

Relazione fatta alla Camera il 25 giugno 1860 dalla Commissione composta dei deputati OLDOPREDI, BRUNET, DEPRETIS, COLOMBANI, CIARDI, PEPOLI G., CABELLA, MACCHI, e VALERIO, relatore.

SIGNORI! — Il progetto di legge che il ministro delle finanze presenta alle vostre deliberazioni è inteso a fornire i mezzi necessari alla Commissione istituita col decreto reale

del 14 maggio 1860 coll'incarico di esaminare quale sia, nelle attuali condizioni del regno, la direzione più conveniente di una strada ferrata che apra al commercio nazionale i mercati della Svizzera e della Germania.

Annunziato l'oggetto della proposta, vi parrà ben naturale che concordati gli uffizi vostri dessero incarico ai loro commissari di portare favorevole il voto loro; che anzi vi aggiungessero l'espressione del desiderio, che si facessero vive istanze al Governo perchè questi studi siano spinti colla maggiore attività possibile, onde quanto prima possanvi essere sottoposti, e quanto prima possiate risolvere definitivamente i dubbi che ritardano tuttora la speranza di veder dato principio a quell'opera che racchiude in sé tanta parte dell'avvenire commerciale del regno.

Prendendo ad esame i documenti che accompagnano la proposta del ministro, e specialmente l'informazione sulle antecedenti pratiche relative all'incarico dato alla Commissione redatta dall'onorevole presidente della medesima (che sembra quasi contenerne il programma dei lavori, come ne contiene il riparto del personale), sorse nella vostra Commissione il dubbio che quel programma restringa piuttosto, che non soddisfi completamente all'incarico dato col decreto reale del 14 maggio. E notando come a porvi in grado di deliberare con piena cognizione della materia sul gravissimo argomento di cui si tratta sia mestieri che gli studi siano precisi e completi, e si volgano non solo alla mera tecnicità del passo delle alpi, ma ancora al rapporto che abbiano i passi delle alpi col punto obbiettivo di quelle vie ed al tracciato migliore col quale a quei passi si possa giungere con utile effetto dal porto di Genova, tenendo conto dell'importanza di collegarlo coi centri commerciali della Lombardia, commetteva al vostro relatore di esprimere ancora il voto: che, pei vari passi che si debbono mettere a confronto, siano fatti studi precisi e completi abbastanza per poterli comparare con quelli che si hanno del Lucomagno; che si raccolgano i dati statistici relativi al commercio dei punti dove tendono i passi diversi del S. Gottardo, del Lucomagno, del S. Bernardino e dello Spluga; ed infine che la terza Sotto-Commissione, nel compito della quale cadono pure questioni tecniche di grande rilievo, come le traverse di grandi corsi d'acqua e la condotta della linea non interrotta per località relativamente difficili, volga pure l'opera sua all'esame dei dati necessari a risolverle, aggiungendosi anche quegli elementi tecnici che le mancano secondo il riparto segnato dal personale.

Con queste sole avvertenze, la vostra Commissione vi propone di adottare lo schema di legge quale vi venne proposto dal Ministero.

Nuova spesa sul bilancio 1860 del Ministero dei lavori pubblici per lo studio d'una ferrovia attraverso le alpi elvetiche.

Relazione dei ministri dei lavori pubblici (JACINI) e delle finanze (VEGEZZI), 2 luglio 1860, con cui presentano al Senato il progetto di legge approvato dalla Camera il 25 p. p. giugno.

SIGNORI! — La Camera dei deputati adottò nella seduta del 25 giugno un progetto di legge concernente l'autorizzazione di una spesa straordinaria di lire 50,000, sul bilancio 1860 del Ministero dei lavori pubblici, diretta ad agevolare il compito della Commissione creata con decreto reale del 14 maggio ultimo scorso, con incarico di esaminare, se, avuto riguardo alle mutate condizioni territoriali dello Stato, per



congiungere mediante una strada ferrata attraverso le alpi elvetiche la rete ferroviaria del regno colla Svizzera e colla Germania, sia tuttora preferibile il passaggio del Lucomagno, ovvero meglio convenga adottare una direzione differente.

Per le considerazioni svolte nella unita relazione alla Camera elettiva, nutro fiducia che il Senato vorrà autorizzare l'accennata spesa, approvando il progetto di legge che ho l'onore di sottoporre alle sue deliberazioni.

**Nuova spesa sul bilancio 1860 del Ministero dei lavori pubblici per lo studio d'una ferrovia attraverso le alpi elvetiche.**

*Relazione fatta al Senato il 5 luglio 1860 dall'ufficio centrale composto dei senatori DELLA MARMORA, GONNET, PALEOCAPA, RIVA, e CASATI, relatore.*

**SIGNORI!** — L'utilità, anzi direi piuttosto la necessità di una comunicazione mediante ferrovie tra la valle del Po e la Germania meridionale non può essere soggetto di discussione, poichè l'evidenza di tale verità si presenta spontanea a chiunque. Per la qual cosa da anni il Governo ed il Parlamento diedero opera affinchè a tale necessità si provvedesse; e gli studi eransi risolti al passaggio pel Lucomagno che separa la valle di Bienio dall'Oberland Grigione, sicchè discendendo il tramite a Coira con facilità dappoi si raggiunge il lago di Costanza a Roschack. I mutati confini fecero sorgere il pensiero d'una diversa direzione alla ferrovia, forse preferibile, sia a scansare maggiori ostacoli nel passaggio delle alpi, sia pur anche per darle nell'interno uno sviluppo più consono agli accumulati interessi delle nuove e delle vecchie provincie. A tal uopo con regio decreto 14 maggio p. p. venne nominata una Commissione della quale è presidente il nostro venerato collega commendatore Paleocapa. Questa venne suddivisa in tre Sotto-Commissioni, le quali alacramente si applicano a studi tanto importanti. Ad ottenere lo scopo occorrono spese inevitabili; quindi il Governo chiede al Senato ciò che la Camera elettiva già concedette, vale a dire la somma di lire 50,000. Il vostro ufficio centrale non può che far eco al proposito del Governo e vi consiglia l'adozione pura e semplice della legge presentata, emettendo il proprio voto che sollecitamente vengano questi studi compiuti onde dar opera, in tempo per noi prossimo, all'esecuzione di lavori che segneranno un'epoca di prosperità commerciale ed al nostro regno ed alle provincie transalpine colle quali verranno a metterci in comunicazione.

### **Convenzione relativa alle ferrovie lombarde e centrale-italiana.**

*Progetto di legge presentato alla Camera il 25 giugno 1860 dai ministri dei lavori pubblici (JACINI) e delle finanze (VEGEZZI).*

**SIGNORI!** — Una potente società, costituitasi nel 1856 con capitali in gran parte francesi ed inglesi, ed ingranditasi nel 1858, ottenne la concessione di una rete di ferrovie destinate ad abbracciare le provincie meridionali dell'Austria, i domini di questa in Italia e gli Stati italiani dipendenti dall'influenza austriaca. La società, per se stessa cosmopolitica, dovette per conseguenza, nella sua interna organizzazione, assumere un carattere austriaco. Essa prese il nome di Società

*delle ferrovie dell'Austria meridionale, del Lombardo-Veneto e dell'Italia centrale.*

Allorchè nello scorso anno, sospesa la lotta, si venne a discutere in Zurigo un trattato di pace fra il Governo del Re, la Francia e l'Austria, era ben naturale che interessi così cospicui, a cui partecipavano le principali piazze di commercio d'Europa, come quelli impegnati nelle ferrovie in discorso, si facessero valere nello scopo di conservare i diritti acquisiti. Al Governo del Re non era data alcuna possibilità per cui si esimesse dal doverli riconoscere, ed in quel trattato di pace veniva espressamente stipulato (vedi articolo 10 del secondo di Zurigo): *che le concessioni accordate dal Governo austriaco sul territorio ceduto, in tutte le loro disposizioni e per tutta la loro durata, e specialmente le concessioni risultanti dai contratti in data 14 marzo 1856, 8 aprile 1857 e 25 settembre 1858, dovessero essere riconosciute e confermate dal Governo del Re.*

All'articolo 11 del medesimo trattato era detto bensì che l'Austria non dovesse più avere alcun diritto di controllo o di sorveglianza nella costruzione e nell'esercizio delle strade lombarde, ma queste non venivano perciò svincolate nè dall'autorità del Consiglio d'amministrazione viennese, nè dalla assemblea degli azionisti, che era tenuta radunarsi periodicamente in Vienna; ed al Governo austriaco poi era riservata l'eventualità di ricevere l'ultima rata del pagamento dovutogli per mezzo del di più del sette per cento sugli introiti futuri delle ferrovie lombarde (vedi articolo 14 della convenzione 14 marzo 1856 e 16 di quella 25 settembre 1858, e articolo 11 del secondo trattato di Zurigo); oltre di che accollavasi espressamente l'obbligo al Governo del Re di fornire all'Austria, a di lei richiesta, tutte le notizie che le potevano occorrere per far valere quel diritto conservatole.

Da tutto ciò nasceva una condizione di cose talmente intralciata ed imbarazzante, che il conservarla doveva condurre con sè gravissimi inconvenienti per lo Stato e per le provincie particolarmente interessate. Egli è ben naturale che il Ministero sentisse la necessità di rivolgersi alla compagnia concessionaria e d'invitarla a volere decampare in alcuni punti dai diritti conservatigli dal trattato di Zurigo, e di addivenire ad un componimento che meglio si addicesse al decoro del nostro Stato ed agli interessi dei cittadini, nel mentre che avrebbe offerto alla società la prospettiva di tutti quei vantaggi che per una grande impresa non possono mai andar iscompagnati dal buon accordo col Governo e coll'opinione pubblica del paese in cui viene esercitata. E infatti era incompatibile che una rete di ferrovie, che abbraccia una buona metà del regno, rimanesse a lungo sotto la dipendenza di un'amministrazione austriaca.

Diciamo una buona metà del regno, imperciocchè, dopo l'annessione dell'Emilia e della Toscana, alle linee lombarde sopraindicate vennero ad aggiungersi le linee dell'Italia centrale, le quali erano soggette alla medesima dipendenza.

La società si prestava di buon grado all'invito del Governo. Sarebbe troppo lungo il riferire tutte le fasi delle trattative che ebbero luogo e le difficoltà incontrate nello scopo di raggiungere il desiderato concerto, che per parte della compagnia implicava nuove combinazioni col Governo austriaco, acciocchè le giuste esigenze del Governo del Re potessero venire appagate: basti dire soltanto che alla perfine l'assemblea degli azionisti delle ferrovie in discorso, nella seduta del 50 aprile 1860, fu indotta a rivestire il proprio Consiglio d'amministrazione dei pieni poteri per stipulare una convenzione col nostro Governo atta a determinare nuovi rapporti con questo; ed il Consiglio d'amministrazione, avendo

delegato, addì 16 giugno 1860; un apposito incaricato per trattare, si poté definire oggi stesso la convenzione coll'annesso capitolato che il Ministero ha l'onore di sottoporre alla vostra sanzione.

Secondo questa convenzione, l'assemblea degli azionisti non si terrà più a Vienna, ma a Parigi, residenza della gran maggioranza degli azionisti; l'amministrazione delle ferrovie comprese entro i confini del regno sarà affatto separata ed indipendente, nè avrà alcun rapporto con quella delle ferrovie situate nei domini austriaci; sarà tolta di mezzo ogni possibilità d'ingerenza futura dell'Austria mediante l'obbligo assunto dalla compagnia di svincolarsi dalla compartecipazione in avvenire di quel Governo nei redditi delle strade lombarde; la garanzia da prestarsi dal nostro Stato non si estenderà che sulle linee comprese nel suo territorio, essendosi determinato il principio della separazione, non che il modo di attuarlo; gli statuti della società, per ciò che riguarda la rete da essa posseduta nel nostro Stato, verranno posti in armonia colle nostre leggi ed usi; l'emissione dei titoli costituenti il capitale della ferrovia dell'Italia centrale sarà interamente regolata dal Governo del Re; annullandosi le cinque convenzioni che prima riguardavano il complesso della rete lombarda e dell'Italia centrale, convenzioni le quali contenevano molte disposizioni le une modificative delle altre e spesso contraddicenti, per far luogo ad un solo capitolato omogeneo, si toglierà di mezzo una sorgente di perpetue questioni che il Governo avrebbe altrimenti incontrato ad ogni passo nei suoi rapporti colla compagnia, motivo per cui gli sarebbe stato impossibile di esercitare sovra di essa quella efficace sorveglianza che è necessaria per la tutela degli interessi generali del paese.

Insomma la posizione delle nostre ferrovie rispetto alle austriache verrà a risolversi in quella di un'impresa spettante ad una società la quale facesse acquisto in pari tempo di una seconda impresa in un altro paese distinto e finitimo.

Se il Governo del Re, malgrado tutti i suoi sforzi, non è riuscito (contro l'assoluta ripulsa opposta dalla società, appoggiata dai propri diritti riconosciuti e dalle considerazioni, a suo credere, di gravi suoi interessi attuali) ad ottenere che fosse costituita una nuova società interamente distinta per le sole ferrovie del nostro Stato, è indubitabile che questa meta è assai vicina ad essere raggiunta, e che, quando ciò sia possibile, ogni cosa rimane fin d'ora predisposta per arrivarvi sollecitamente.

Furono altresì dal Governo del Re intavolate trattative col rappresentante della società per aggiungere alla rete concessa nuove linee convenienti al paese ed atte a togliere lacune nella rete, tanto più sensibili dopo la costituzione del nuovo regno; ma i poteri insufficienti a quest'uopo dell'incaricato e la necessità di ben determinare prima d'ogni altra cosa la nuova posizione reciproca fra lo Stato e la compagnia, non permisero di raggiungere insieme a questa convenzione anche l'intento di completare la rete lombarda e dell'Italia centrale.

Il nuovo Consiglio d'amministrazione nazionale sarà chiamato a proseguire le trattative già iniziate col Governo, ed il Ministero spera che il Governo potrà riescire assai più facilmente con esso.

Un cambiamento nella rete anteriormente stabilita lo troverete, o signori, per una linea sola; cioè la sostituzione del tronco da Bologna a Pontelagoscuro per Ferrara, compresa la traversata del Po (chilometri 48), alla linea da Reggio fino al confine attuale del regno nella direzione di Borgoforte (chilometri 43). Non può nascere dubbio sulla convenienza

di questo cambiamento. Prescindendo dalla lunghezza maggiore della linea sostituita, risulta che recentemente l'Austria ha svincolata la società dall'obbligo della costruzione della linea da Mantova al nostro confine per Borgoforte, per cui quel tronco commercialmente avrebbe perduto la sua maggiore importanza. D'altronde, per la sfortunata definizione dei nostri confini, il ponte sul Po a Borgoforte sarebbe stato intieramente sul territorio austriaco, mentre a Lagoscuro una metà del ponte è collocato sul nostro territorio. Finalmente la rendita di sei milioni e mezzo garantita dal Governo sulle linee dell'Italia centrale correrà minor pericolo di diventare onerosa alle finanze con una linea che riunisca le due importanti città di Bologna e di Ferrara e sia posta in comunicazione col Po in un sito navigabile, di quello che in una linea che faccia capo morto al confine dello Stato, senza nemmeno raggiungere quel fiume.

La presente relazione diverrebbe troppo lunga se si volessero analizzare particolarmente i singoli vantaggi di minore importanza che si sono ottenuti in questa convenzione, fra i quali il referente si limita a citarvi: l'obbligo della compagnia di stabilire officine di grandi riparazioni, per cui le linee concesse alla compagnia entro i confini dello Stato saranno sempre fornite di tutta la dote di materiale-mobile loro assegnata; l'obbligo alla compagnia di supplire alle spese di sorveglianza mediante un tributo annuo di circa 48,000 lire, somma largamente sufficiente per una completa sorveglianza tecnica ed amministrativa; l'obbligo alla compagnia di accettare al suo servizio attivo i militari congedati per una terza parte almeno del suo personale; il carico di destinare in tutte le stazioni, anche della rete lombarda, i locali occorrenti al servizio doganale, sanitario e di polizia; l'onere del trasporto dei ditenuti anche per le linee lombarde; l'obbligo alla compagnia d'intendersi, sotto gli auspicii del Governo, colle altre compagnie che fossero per costituirsi onde eseguire nuove ferrovie, per l'uso comune delle stazioni, cosicchè rimanga aperta la strada, che finora non esisteva, alla concorrenza di altre imprese sul medesimo territorio, ecc.

Il Governo non ha creduto di accordare pel compimento delle linee concesse una proroga maggiore di sei mesi ai termini anteriormente fissati in riguardo alla guerra ed alle sue conseguenze, le quali ebbero ad esercitare incontestabilmente molta influenza sui lavori per lo sviamento degli operai e di tutti i mezzi di trasporto; per altro, riguardo alla traversata degli appennini alla Porretta, non si poté fare a meno di concedere un tempo maggiore per le inaspettate e straordinarie difficoltà che si presentarono su quel tracciato.

Il Ministero, in vista dei grandi interessi che sono legati alla soluzione della grave questione delle ferrovie lombarde e dell'Italia centrale, nutre fiducia, o signori, che voi vorrete approvare la convenzione ed il capitolato che egli ha l'onore di sottoporvi.

#### PROGETTO DI LEGGE.

*Articolo unico.* È approvata la convenzione in data del 23 giugno 1860, ed annessovi capitolato, inteso tra i ministri delle finanze e dei lavori pubblici ed il cavaliere Talabot Paulin, quale rappresentante della società concessionaria delle strade ferrate lombardo-venete e dell'Italia centrale; con quale convenzione e capitolato sono determinati i rapporti fra detta società ed il Governo per quanto riguarda le concessioni delle ferrovie lombarde situate nel territorio del regno e di quelle dell'Italia centrale.

*Convenzione tra i ministri di S. M. il re Vittorio Emanuele II, pei lavori pubblici e per le finanze, e la società anonima delle strade ferrate lombardo-venete e dell'Italia centrale.*

ART. 1.

Le concessioni di ferrovie accordate sul territorio degli Stati di S. M. il re Vittorio Emanuele II alla società delle ferrovie lombardo-venete e dell'Italia centrale, quali risultano dalle convenzioni col Governo austriaco, in data del 14 marzo 1856, 8 aprile 1857 e 25 settembre 1858, e dalla convenzione del 17 marzo 1856 coi Governi austriaco, parmense, modenese, toscano e pontificio, vengono riconosciute e confermate colle modificazioni specificate nella presente convenzione nell'annesso capitolato.

ART. 2.

Consequentemente lo Stato guarentirà alla società, per tutta la durata della concessione:

1° Un interesse del 5 per cento e l'ammortizzazione computata sulla base di  $\frac{2}{10}$  per cento sulla totalità delle spese incontrate per l'acquisto o per l'esecuzione delle linee lombarde comprese negli Stati di S. M.

2° Una rendita netta di 6,500,000 lire italiane per le linee dell'Italia centrale. Queste guarentigie, separate ed indipendenti da quelle riferibili alle linee possedute dalla società sul territorio dell'impero austriaco, verranno applicate in conformità delle condizioni stipulate nell'annesso capitolato.

ART. 3.

La compagnia assume l'obbligo di regolare col Governo austriaco l'applicazione degli articoli 14 e 15 della convenzione 14 marzo 1856 e degli articoli 16 e 17 della convenzione 25 settembre 1858, in modo da svincolare assolutamente in qualunque caso la rete lombarda dalla clausola che stipula una eventuale partecipazione dello Stato austriaco nei redditi superiori al 7 per cento.

ART. 4.

Tutte le strade ferrate concesse alla società negli Stati di S. M., sia sul territorio lombardo, sia su quello dell'Italia centrale, saranno possedute ed esercite con tutti quei diritti e quegli obblighi che risultano dalle leggi e dai regolamenti in vigore, ed in particolare dalla legge del 20 novembre 1859 (3754) in quanto il presente atto non vi deroga, nè venga altrimenti stabilito per future disposizioni di legge o di regolamento.

È espressamente convenuto che la società non sarà soggetta alla compartecipazione prescritta dall'articolo 244 della precitata legge.

ART. 5.

La costituzione della società sarà modificata nel modo seguente:

Un Consiglio d'amministrazione residente negli Stati di S. M. rappresenterà la società in tutto ciò che riguarda le ferrovie lombarde e dell'Italia centrale.

Questo Consiglio avrà, relativamente a queste ferrovie, le stesse attribuzioni e gli stessi poteri di cui è rivestito il Consiglio residente in Vienna, relativamente alle ferrovie situate nel territorio austriaco.

L'amministrazione delle ferrovie lombarde e di quelle dell'Italia centrale già concesse, o che fossero per esserlo più tardi alla società, sarà intieramente affidata al detto Consiglio d'amministrazione.

Quest'amministrazione verrà tenuta affatto indipendente e

separata da quella delle altre linee appartenenti alla medesima società.

Le assemblee generali degli azionisti della società avranno luogo a Parigi.

I nuovi statuti della società, redatti sulle basi che precedono, saranno sottoposti all'approvazione del Governo di S. M. il Re.

ART. 6.

La durata della concessione di tutte le linee costituenti la rete lombarda resta fissata a novant'anni dal 1° gennaio 1863.

La concessione delle ferrovie dell'Italia centrale spirerà il 31 dicembre 1948.

ART. 7.

Si dichiarano annullate tutte indistintamente le disposizioni relative alle reti delle strade ferrate lombarde e dell'Italia centrale, contenute nelle convenzioni in data 14 marzo 1856, 8 aprile 1857, 25 settembre 1858 stipulate col Governo austriaco, e nelle convenzioni in data 1° maggio 1851, 17 marzo 1856 stipulate coi Governi dell'Austria, di Parma, di Modena, pontificio e della Toscana, non che nel capitolato annesso alla suddetta convenzione del 17 marzo 1856.

I rapporti tra il Governo e la compagnia, per quanto si riferiscono alla concessione, costruzione ed esercizio delle reti stesse, saranno quindi innanzi esclusivamente regolati dalla presente convenzione e dall'annessovi capitolato.

ART. 8.

La presente convenzione, firmata in doppio originale dalle parti contraenti, non sarà definitiva ed esecutoria se non dopo essere stata approvata per legge.

Essa andrà esente da ogni qualsiasi tassa.

Torino, il venticinque giugno mille ottocento sessanta.

Firmati all'originale:

*Il ministro delle finanze*

VEGEZZI.

*Il ministro dei lavori pubblici*

S. JACINI.

Il rappresentante della società, in forza dei poteri avuti dalla medesima, come da verbale dell'assemblea generale 50 aprile 1860 e da verbale del Consiglio d'amministrazione 19 giugno 1860.

PAULIN TALABOT.

Per copia conforme:

*Il capo-sezione*

MARENCO.

*Capitolato annesso alla convenzione in data del 25 giugno 1860, stipulata tra i ministri di S. M. il Re Vittorio Emanuele II, pei lavori pubblici e delle finanze, e la società anonima delle strade ferrate lombardo-venete e dell'Italia centrale.*

Art. 1.

Le linee di cui viene riconosciuta e confermata la concessione in favore della società delle strade ferrate lombardo-venete e dell'Italia centrale sono le seguenti:

A. Sul territorio lombardo.

1° La linea da Milano al confine veneto, fra Peschiera e Desenzano, per Treviglio, Bergamo, Coccaglio e Brescia,

compresavi la linea di circonvallazione destinata a congiungere i diversi tronchi che mettono capo a Milano;

- 2° La linea da Bergamo a Lecco;
- 3° La linea da Milano a Camerlata;
- 4° La linea da Treviglio a Coccaglio;
- 5° La linea da Milano al Ticino presso Buffalora, con una diramazione da Rho a Sesto-Calende;
- 6° La linea da Milano a Piacenza per Lodi, con una diramazione verso Pavia fino al Gravelone per congiungersi alla ferrovia di Genova;
- 7° La linea da Treviglio a Cremona per Crema.

**II. Sul territorio dell'Italia centrale.**

1° La linea da Piacenza a Bologna per Parma, Reggio e Modena;

2° La linea da Bologna a Pistoia;

3° In sostituzione della linea da Reggio a Borgoforte, il Governo concede e la compagnia sarà obbligata a costruire la linea da Bologna per Ferrara a Ponte Lagoscuro, compreso il ponte sul Po, quando il Governo ne ordinerà la costruzione.

**Art. 2.**

La società non avrà obbligo di costruire la linea da Treviglio a Coccaglio, se non nel caso che, scorso il termine prefisso dall'articolo 5 pel compimento delle linee lombarde ivi contemplate, l'esperienza avesse dimostrato essere questo tronco-diretto necessario al commercio, o desiderabile nell'interesse dello Stato.

Spetterà al Governo il decidere dell'opportunità di tale costruzione; e qualora esso la imponesse, dovrà la stessa venir compiuta entro due anni dal giorno della notificazione di questa risoluzione alla società.

**Art. 3.**

Il Governo si riserva la facoltà di determinare il punto della linea da Milano a Piacenza, dal quale deve staccarsi la diramazione di Pavia, non che il punto da scegliersi ed i lavori da eseguirsi pel passaggio del Ticino e pella congiunzione colla linea di Genova.

**Art. 4.**

Per le linee enumerate nell'articolo 1° e non per anco terminate, i periodi assegnati all'esecuzione rimangono stabiliti come segue:

La linea da Milano a Piacenza dovrà essere compiuta il 1° gennaio 1862 fino al punto in cui incominceranno i lavori per la traversata del fiume Po, ed il 1° gennaio 1863 fino alla stazione di Piacenza.

Quella da Milano a Pavia fino al Gravelone, il 1° luglio 1862.

Quella da Rho a Sesto Calende, il 1° gennaio 1861, per la sezione da Rho a Gallarate, e pel prolungamento sino al lago Maggiore, il 1° luglio 1862.

Quella da Bergamo a Lecco, il 1° luglio 1862.

Quella da Treviglio a Cremona, il 1° novembre 1862.

Quella da Bologna a Pistoia il 1° luglio 1861 per la sezione da Bologna a Vergato, ed il 1° gennaio 1863 per quella da Vergato a Pistoia.

Finalmente quella da Bologna per Ferrara a Ponte Lagoscuro, il 1° gennaio 1862.

Il ponte sul Po di questa ultima linea dovrà essere ultimato nel termine di tre anni, a partire dall'epoca in cui la compagnia avrà ricevuto l'ordine di costruirlo.

**Art. 5.**

Prima d'incominciare i lavori per ciascheduna linea, la società dovrà assoggettare all'approvazione del Governo un progetto comprendente il piano ed il profilo della strada, le piante, gli spaccati e le elevazioni delle stazioni degli scali-merci, degli edifizii principali e dei ponti che hanno almeno 10 metri di luce. Quanto alle opere di minore importanza, la società potrà limitarsi alla presentazione dei tipi, in base ai quali debbono essere eseguiti. Il progetto

sarà corredato di una particolareggiata perizia e di una memoria descrittiva e spiegativa

Sarà cura della compagnia di presentare i progetti in tempo utile, onde il loro esame e la loro approvazione non abbiano ad essere causa di ritardo nell'esecuzione.

**Art. 6.**

In tutte le linee costituenti la rete della Lombardia e quella dell'Italia centrale, i terrapieni ed i manufatti dovranno esser eseguiti per due binari.

Però il collocamento del secondo binario non sarà obbligatorio, se non sui tronchi i quali somministreranno un introito lordo superiore a lire italiane 30,000 per ogni chilometro, ad eccezione della linea da Piacenza a Bologna, sulla quale dovrà collocarsi il secondo binario, quando l'introito lordo arrivi a L. 24,000 per chilometro.

Sulle linee da Rho a Sesto Calende, da Treviglio a Cremona, e da Bergamo a Lecco, i lavori verranno eseguiti per un solo binario, restando fermo, per la società, l'obbligo di comperare i terreni per due binari.

Il passo degli Appennini da Bologna a Pistoia sarà eseguito per un solo binario, e gli acquisti dei terreni potranno quindi essere limitati alla larghezza necessaria per il collocamento del detto unico binario, tranne su quei tronchi nei quali il Governo, per la regolarità e la sicurezza del servizio, ravvisasse il bisogno di collocare un secondo binario.

Quanto al ponte sul Po presso Ferrara, la determinazione della costruzione, a doppio ovvero a semplice binario, sarà rimessa all'approvazione del progetto.

**Art. 7.**

Il ponte sul Po presso Piacenza si costruirà in pietra, in ferro o in ghisa, a norma del progetto che il Governo avrà approvato.

Le spese di costruzione, escluse quelle relative all'armamento della via, saranno per metà a carico dello Stato, il quale rimborserà la detta metà alla società mediante pagamenti trimestrali che verranno eseguiti a misura del progresso dei lavori.

Il Ministero dei lavori pubblici regolerà il sistema in base al quale la società dovrà rendere ragione delle spese richieste dalla costruzione suddetta.

**Art. 8.**

Per tutto ciò che si riferisce alle condizioni tecniche di costruzione delle strade concesse, sia sul territorio lombardo, sia su quello dell'Italia centrale, ed in quanto non risulti altrimenti determinato dal presente capitolato, dovrà la compagnia attenersi a tutte le disposizioni contenute nella legge 20 novembre 1859, non che alle seguenti, cioè:

a) Che i raggi delle curve non vengano mai ridotti a lunghezza minore di 500 metri, salvo nella traversata dell'Appennino, nella quale sarà tollerato un raggio di 300 metri;

b) Che le pendenze non sorpassino i limiti massimi del 5 per 1000 in pianura e del 25 per 1000 nelle località montuose;

c) Che tutte le strade siano munite di colonne chilometriche;

d) Che sia escluso il legname nella costruzione dei ponti di qualsiasi luce;

e) Che le stazioni abbiano i locali necessari per i servizi doganali, sanitari e di polizia.

**Art. 9.**

La guarentigia stipulata dall'articolo 2 della convenzione sarà regolata a norma di quanto è prescritto nei due articoli seguenti.

**Art. 10.**

Per la rete lombarda la guarentigia di 5 1/5 per 100 sarà applicata a tutte le linee menzionate nell'art. 1, § A del presente capitolato.

Essa si estenderà a tutto il capitale necessario e realmente sborsato:

1° Per l'acquisto delle linee cedute alla società dal Governo austriaco ;

2° Per la costruzione delle altre linee destinate a completare la rete concessa di cui nel succitato articolo 1, § 1 ;

3° Per compire e mettere in esercizio le suddette linee, non che per provvederle del materiale fisso e mobile, nei primi tre anni di esercizio, a partire dal giorno della completa apertura di ciascuna linea.

Resta espressamente convenuto che le spese di manutenzione delle linee in esercizio non sono comprese fra quelle enunciate nel presente paragrafo ;

4° Per corrispondere gl'interessi del 5 per 100 del capitale di costruzione e provvedere alle spese generali d'amministrazione fino a tanto che tutta l'intera rete lombarda contemplata nell'art. 1 sia posta in esercizio.

L'ammontare delle spese d'amministrazione verrà suddiviso fra le linee in costruzione e quelle in esercizio proporzionalmente alla lunghezza delle une e delle altre.

Gl'interessi del capitale versato per la costruzione di ciascuna linea saranno coperti mediante gl'introiti dell'esercizio parziale o totale della stessa linea in quanto siano sufficienti.

Art. 11.

Per quanto concerne la rete dell'Italia centrale, la guarentigia d'una rendita netta di lire italiane 14,000 al chilometro, verrà applicata ad ogni sezione del tracciato in pianura che sia aperto all'esercizio prima del compimento della linea principale.

Quando questa linea principale da Piacenza a Pistoia per Bologna sarà compiuta e messa in esercizio, la guarentigia di seimilioni e mezzo di lire italiane verrà applicata nel rapporto del numero di chilometri realmente esercitati a quello dei chilometri dell'intera rete descritta all'art. 1, § 1.

La rete essendo compiuta, salvo il ponte sul Po presso Ponte Lagoscuro, nell'applicare la guarentigia si farà una deduzione proporzionale al costo di detto ponte, da fissarsi col mezzo di perizia.

Qualora, in conseguenza d'un avvenimento qualunque o per un caso di forza maggiore, l'esercizio della ferrovia avesse a trovarsi interrotto, e quest'interruzione, per negligenza della società, avesse a protrarsi più di quanto è necessario per porvi riparo, sarà del pari sospesa proporzionalmente la guarentigia.

Art. 12.

Le somme che lo Stato avesse eventualmente sborsate alla società in forza della guarentigia stabilita nei tre precedenti articoli 9, 10 e 11, costituiranno un'anticipazione fruttante l'annuo interesse del 4 per cento.

Quest'anticipazione verrà rifiuta per la rete lombarda coll'eccezione dell'introito netto sull'annualità guarentita del 5 e 1/5 per 100, e per la rete dell'Italia centrale coll'eccezione dell'introito netto sulla somma guarentita in forza dell'art. 11.

In ambedue i casi le eccezioni verranno applicate all'estinzione, prima degl'interessi, poscia del capitale.

Art. 13.

La guarentigia stipulata nei precedenti articoli non potrà essere applicata, se prima i conti della compagnia non saranno stati approvati dal Governo.

Essa avrà pertanto l'obbligo di presentare i conti dell'esercizio e degli approvvigionamenti di materiale alla fine di ciascun anno; quelli relativi alla costruzione delle singole linee due anni dopo che esse saranno state messe in esercizio, ed i conti delle linee compite ed attualmente esercite entro un anno dall'approvazione del presente capitolo.

Art. 14.

Il Governo si riserva il diritto di sorvegliare e controllare nel modo il più lato la gestione della società, la quale, a semplice di lui richiesta, avrà l'obbligo di fornirgli tutti

gli chiarimenti e tutte le comunicazioni ch'egli crederà opportune, e specialmente il preventivo dell'esercizio.

Il Governo avrà il diritto altresì di farsi rappresentare alle assemblee generali.

Esso potrà nominare uno o più commissari incaricati di questa sorveglianza.

In caso di discrepanza fra questi commissari e la società, il ministro dei lavori pubblici sarà chiamato a decidere, salvo il ricorrere, ove del caso, agli arbitri di cui nell'articolo 50.

Art. 15.

Per addivenire alla separazione della guarentigia, prescritta dall'ultimo paragrafo dell'articolo 2 della convenzione, sarà nominata nel termine di tre mesi dalla data della medesima una Commissione mista incaricata di determinare il capitale sborsato per le linee della rete lombarda costruite ed esercitate il 31 dicembre 1859.

Codesta determinazione comprenderà le spese di costruzione e di acquisto del materiale, non che tutte le altre spese fatte per mettere in esercizio le dette linee. Quanto al prezzo corrisposto e da corrispondersi dalla società al Governo austriaco per l'acquisto delle linee da questo cedute colla convenzione 14 marzo 1856, esso sarà ripartito fra la rete lombarda e la rete veneta, nel rapporto delle lunghezze delle linee che in ciascuna di esse si trovavano allora in esercizio.

Art. 16.

Le spese per la sorveglianza e pel collaudo dei lavori, del pari che quelle pel controllo dell'esercizio, saranno sostenute dalla società.

Esse comprenderanno gli emolumenti degli ispettori e dei commissari a tal uopo nominati dal Governo, non meno che quelli del personale subalterno addetto ai medesimi.

Per provvedere a queste spese, del pari che a quelle della sorveglianza speciale, di cui fa menzione l'articolo 14, la società dovrà versare ogni anno al pubblico tesoro la somma di lire italiane 60 per ciaschedun chilometro di strada in costruzione od in esercizio.

Art. 17.

La società godrà del diritto di prelazione per le linee che in Lombardia o nell'Italia centrale venissero chieste da terzi, sia come prolungamenti, sia come diramazioni delle linee alla medesima concesse, qualora dal canto suo essa accetti le condizioni proposte dagli altri offerenti entro quattro mesi dal giorno in cui queste le saranno state notificate.

Art. 18.

Qualora il Governo decidesse di costruire o di mettere in esercizio nuove linee in Lombardia, avrà l'obbligo di offrirne la concessione alla società; nè potrà procedere alla costruzione od alla concessione delle dette linee se non nel caso in cui la società avrà lasciato trascorrere il termine di quattro mesi senza accettare formalmente l'offerta concessione.

Art. 19.

Il diritto di preferenza menzionato negli articoli 17 e 18 avrà una durata uguale a quella prefissa per la concessione, ed è inoltre stipulato che non potrà essere concessa nè costruita nell'Italia centrale alcuna nuova linea tendente a riunire fra loro, per altra via, punti appartenenti alla rete concessa, come altresì, che niuna linea analoga potrà venir concessa o costruita in Lombardia, a meno che la nuova strada tocchi punti intermedi situati fuori delle linee concesse, ai quali il Governo attribuisca una particolare importanza strategica, politica o commerciale.

La società potrà, coll'approvazione del Governo, congiungere alle sue linee altre strade ferrate, sia in tutto, sia in parte.

Art. 20.

Qualora la società non accettasse una concessione che le fosse stata proposta in virtù degli articoli precedenti, essa

dovrà intendersi col Governo per regolare d'accordo, e nell'interesse generale, le condizioni del servizio nei luoghi dai quali si staccheranno una o più linee appartenenti a società diverse, e segnatamente nelle stazioni destinate ad essere usate in comune.

Art. 21.

Entro il termine di tre mesi dalla data della legge d'approvazione della presente convenzione, la società presenterà al Governo un elenco delle azioni e delle obbligazioni emesse finora, coll'indicazione del prezzo di emissione. Essa non potrà procedere a nuove emissioni di azioni o di obbligazioni senza averne prima ottenuta l'approvazione del Governo.

Gl'introiti delle ferrovie e la guarentigia dello Stato verranno attribuiti, per ordine di priorità, al pagamento degli interessi ed all'ammortizzazione delle obbligazioni.

Art. 22.

Il capitale della strada ferrata dell'Italia centrale sarà rappresentato da serie speciali di obbligazioni, la cui emissione verrà limitata per modo che l'importo degli interessi e dell'ammortizzazione non oltrepassi la somma annua guarentita in conformità dell'articolo 11 del presente capitolato.

Art. 23.

Adempite le prescrizioni contenute nei due precedenti articoli, le azioni e le obbligazioni della società godranno delle guarentigie, dei privilegi e delle agevolzze accordate ai titoli delle società nazionali.

Art. 24.

Stante la differenza fra la guarentigia accordata alla rete lombarda e quella stabilita per la rete dell'Italia centrale, si dovrà tenere separata la contabilità di ciascuna delle due reti, per modo che in ogni momento, e per ogni evenienza, le spese di costruzione e di esercizio della ferrovia dell'Italia centrale possano venir distinte da quelle che si riferiscono alle ferrovie lombarde.

Art. 25.

La società è autorizzata a creare stabilimenti, officine e fucine, a conservare in attività quelli che già possiede, ad acquistare ed esercire miniere di carbon fossile o di lignite, depositi di torba, boschi e selve, uniformandosi per ciò alle leggi ed ai regolamenti tanto emanati quanto da emanarsi, e con espressa riserva che le disposizioni contenute negli articoli 26, 27 e 28 non debbano ritenersi applicabili alle varie industrie ora accennate.

Art. 26.

Durante il periodo di tempo assegnato per l'esecuzione e per il compimento delle linee enumerate all'articolo 1° del presente capitolato, la società avrà il diritto d'importare, colla diminuzione d'una metà delle tasse doganali per le strade lombarde, e coll'esenzione completa da queste tasse per le ferrovie dell'Italia centrale, tutti gli oggetti destinati alla costruzione ed all'esercizio delle linee concesse, compresi gli approvvigionamenti per i primi tre mesi di esercizio, purchè la destinazione suddetta sia constatata mediante certificato in iscritto del commissario governativo.

Art. 27.

Fino al termine del 1868 per le ferrovie lombarde, e durante tutto il corso della concessione per quelle dell'Italia centrale, la società andrà esente dall'imposta sulla rendita, e non avrà a pagare che l'imposta fondiaria. Quest'ultima sarà valutata per i terreni e fabbricati acquistati dalla società in base ai dati registrati sugli elenchi ufficiali all'epoca dell'acquisto per parte della società stessa.

Essa continuerà però a pagare l'imposta territoriale nella cifra per la quale i terreni e le fabbriche acquistate per la strada figuravano ai pubblici catasti all'epoca dell'acquisto.

Art. 28.

Tutti i contratti ed atti qualsiansi che la società stipulerà relativamente ed esclusivamente alla costruzione delle linee concesse, saranno soggetti al diritto fisso d'una lira italiana,

ed andranno esenti da ogni diritto proporzionale di registrazione.

Art. 29.

La società potrà trasportare gratuitamente sulle proprie linee le lettere ed i pieghi riguardanti unicamente l'amministrazione e l'esercizio delle ferrovie concesse.

Art. 30.

La società è autorizzata a percepire tanto sulla rete lombarda quanto su quella dell'Italia centrale, le tariffe che le furono concesse, e risultanti dal quadro annesso al presente capitolato.

È però espressamente dichiarato che queste tariffe s'intenderanno unicamente applicate in via provvisoria, ed al più tardi sino all'epoca della congiunzione delle strade ferrate da Milano a Pavia, e da Milano a Piacenza, con quelle di Genova e dell'Italia centrale.

Le tariffe definitive formeranno oggetto di ulteriori accordi tra il Governo e la società allo scopo di adottare riguardo ad esse un sistema uniforme.

Art. 31.

Finchè la linea diretta fra Treviglio e Coccaglio non sarà compiuta ed aperta al pubblico, la società non potrà percepire, tanto pel trasporto delle merci spedite da Milano a Brescia ed oltre, quanto pel trasporto di quelle spedite da Brescia e da più lungi a Milano, una tassa superiore a quella cui avrebbe diritto se questo trasporto si effettuasse per mezzo della linea diretta fra le stazioni di Treviglio e di Coccaglio, valutata della lunghezza di 32 chilometri.

Art. 32.

In caso di straordinaria carestia dei viveri, il Governo avrà il diritto d'imporre una riduzione sulla tassa di trasporto delle derrate alimentari, fino alla metà del massimo portato dalla tariffa.

Art. 33.

I trasporti militari dovranno essere eseguiti a prezzi ridotti, cioè: pei militari in corpo o staccati, ma provvisti di foglio di via, il terzo; per i cavalli, bagagli, oggetti militari e materiale da guerra, la metà delle tasse portate dalla tariffa.

Gli oggetti appartenenti al materiale da guerra, di cui non è fatta espressa menzione nella classificazione delle merci, saranno pareggiati alle merci di seconda classe nei trasporti a piccola velocità.

Art. 34.

I detenuti non che gli agenti della forza pubblica che li scortano verranno trasportati per una metà del prezzo di tariffa delle vetture di terza classe.

I detenuti si trasporteranno in un compartimento speciale, quando non sieno rinchiusi in carrozze cellulari.

Ove poi l'amministrazione facesse uso per trasportarli di siffatte carrozze, essa non pagherà alcuna tassa suppletiva.

Art. 35.

I pubblici funzionari incaricati di sorvegliare l'esercizio delle ferrovie, o di controllare le operazioni della società, verranno trasportati gratuitamente, del pari che i loro bagagli.

Art. 36.

La società si obbliga ad eseguire gratuitamente il trasporto delle lettere, dei dispacci, dei pieghi di servizio e degli impiegati postali nei convogli di viaggiatori e misti, ed il trasporto delle lettere anche nei convogli celeri.

I carri ambulanti postali saranno somministrati dall'amministrazione delle poste, la quale provvederà alla loro manutenzione.

Qualora l'amministrazione non impiegasse carri specialmente destinati al servizio postale nei convogli ordinari e misti, la società dovrà porre a sua disposizione un carro a quattro ruote.

Ogniquivolta questo servizio esigerà l'uso d'un veicolo di maggior capacità d'un carro postale, il Governo dovrà corrispondere alla società un compenso di 15 centesimi di

lira italiana per ogni chilometro e per ogni carro supplementivo.

La società s'obbliga d'incaricarsi delle spedizioni fatte dall'amministrazione delle poste, non accompagnate da un impiegato, del pari che della sorveglianza dei carri postali.

In tutte le stazioni in cui ha luogo la spedizione delle lettere, si porranno gratuitamente a disposizione dell'amministrazione delle poste i locali per uso d'ufficio.

Qualora la posta si riservasse il diritto esclusivo di trasportare i piccoli oggetti di messaggeria, essa pagherà alla società due terzi delle tasse fissate dalla tariffa.

Art. 37.

Ogni sotterfugio tendente a defraudare la società delle tasse che le sono dovute pei trasporti; ogni tentativo fatto nell'intento di viaggiare senza pagar tutta o parte della tassa nelle carrozze della società; ogni falsa dichiarazione della qualità o del peso d'una merce; ogni agglomerazione in una unica spedizione di articoli appartenenti a classi diverse, o dirette a persone diverse, sarà punita col pagamento di una tassa tripla.

Queste disposizioni saranno inserite nella tariffa a stampa della società.

Art. 38.

Il Governo si riserva il diritto di stabilire gratuitamente le sue linee telegrafiche lungo le ferrovie concesse alla società, ovvero di far uso dei pali delle linee telegrafiche della compagnia.

La società dal canto suo avrà diritto di stabilire a proprie spese delle linee telegrafiche, ovvero di fare uso dei pali appartenenti allo Stato.

La compagnia non potrà trasmettere altri dispacci fuorchè quelli relativi al servizio delle sue strade, e sarà per ciò sottoposta alla sorveglianza governativa.

Art. 39.

La società dovrà fare invigilare gratuitamente dai proprii agenti le linee telegrafiche stabilite e da stabilire per conto del Governo lungo le sue strade ferrate.

Gli agenti incaricati di questa sorveglianza dovranno denunciare immediatamente alla prossima stazione telegrafica, od alla più vicina autorità competente, tutti i guasti sopravvenuti alle linee telegrafiche.

Art. 40.

Finchè dura la concessione, la società dovrà conservare in buono stato di manutenzione tutte le linee che le sono concesse e tenerle munite di tutto il materiale mobile occorrente ai bisogni del servizio.

Dovrà inoltre stabilire e conservare in attività in una o più stazioni principali le officine necessarie per provvedere con esse alle grandi riparazioni di tutto il suo materiale mobile.

Art. 41.

Qualora la società non adempisse agli obblighi che le sono imposti dal presente capitolato, il Governo si riserva il diritto di usare delle misure autorizzate dalla legislazione vigente sulle strade ferrate, e di provvedere a spese della società alle disposizioni d'urgenza.

Art. 42.

La società, per quanto possibile, sceglierà il suo personale fra i regnicoli. Non potrà derogarsi a questa regola se non per gl'impieghi superiori, o per quelli che richiedono cognizioni speciali.

Quanto ai posti nel servizio attivo, essa accorderà la preferenza, a parità di condizioni, ai militari congedati e provveduti di buoni attestati, e particolarmente a quelli che le verranno indicati dal Governo. Un terzo almeno dei suddetti posti dovrà in ogni caso essere riservato a questa classe di persone.

Art. 43.

Il 1° gennaio 1853 il Governo riprenderà possesso ed entrerà immediatamente nel godimento di tutte le ferrovie appartenenti alla società sul territorio lombardo e menzionate

nell'articolo 1° del presente capitolato. Lo stesso avverrà il 1° gennaio 1854 pella ferrovia dell'Italia centrale.

Quanto alla rete lombarda, la presa di possesso gratuita si estenderà a tutte le dipendenze mobili ed immobili della strada ferrata, qualunque ne sia la natura, compresi gli approvvigionamenti d'ogni genere.

Ma, per quanto spetta alla rete dell'Italia centrale, il Governo non acquisterà gratuitamente che la proprietà degli immobili; il materiale mobile, gli strumenti ed utensili, gli approvvigionamenti di combustibile ed altro gli saranno consegnati contro il pagamento del prezzo che si regolerà in via amichevole o che verrà fissato da periti.

Gli stabilimenti fondati ed eserciti in virtù dell'art. 25 del presente capitolato, tanto in Lombardia quanto nell'Italia centrale, rimarranno in proprietà della società.

Art. 44.

Dopo l'anno 1853 per le ferrovie lombarde, e 1854 per quelle dell'Italia centrale, il Governo avrà la facoltà di riscattare le ferrovie medesime mediante il pagamento d'una rendita annua da corrispondere semestralmente fino al termine dell'anno 1854 per la rete lombarda, e dell'anno 1854 per quella dell'Italia centrale.

Art. 45.

Per determinare il prezzo di tale riscatto si prenderanno gli introiti netti annui ottenuti dalla società durante i sette anni che precedettero quello in cui il Governo notificò l'intenzione di riscattare le ferrovie; se ne dedurranno gli introiti netti dei due anni meno proficui, e si prenderà la media degli introiti dei cinque anni restanti.

Questo introito netto medio costituirà l'ammontare della rendita annua che verrà pagata semestralmente alla società per tutti gli anni che rimarranno a trascorrere fino al termine della concessione.

Questa rendita annua non potrà essere in alcun caso minore del 5 1/2 p. 0/10 sul capitale speso per le ferrovie lombarde e della rendita annua garantita per quelle dell'Italia centrale in conformità dell'articolo 11.

Art. 46.

Nel caso previsto dai due precedenti articoli, come pure nel caso che il Governo non prendesse possesso delle ferrovie che al termine della concessione, queste insieme con tutti i loro annessi dovranno essere consegnate in buono stato di manutenzione.

Se ciò non fosse, esso avrà diritto di fare eseguire le riparazioni necessarie a spese della società, ovvero di obbligare quest'ultima ad eseguirle.

In caso di contrasto o di discrepanza nel giudizio sullo stato della ferrovia, si procederà nel modo indicato dagli articoli 49, 50, 51 e 52 seguenti.

Le stesse disposizioni si applicheranno quando la società venisse a sciogliersi prima del termine della concessione.

Art. 47.

Allo spirar della concessione, la società dovrà, qualora il Governo lo richiegga, continuar la manutenzione e l'esercizio delle strade per sei mesi successivi, a spese e per conto dello Stato. Il resoconto dell'esercizio così sostenuto dalla società, dietro richiesta del Governo, dovrà essere prodotto nei tre mesi seguenti.

Se il Governo fa delle osservazioni su questo resoconto, entro tre mesi dalla sua produzione, la società deve presentare la sua risposta e somministrare le nuove dilucidazioni che le saranno state domandate; senza di che le obiezioni sollevate contro il suo resoconto si terranno per fondate, e si regoleranno i conti a norma delle medesime.

Per contro, se il Governo non muove obiezioni contro il resoconto entro tre mesi, o contro la risposta della società entro sei settimane, i conti presentati dalla società si riterranno come approvati.

Art. 48.

Insorgendo qualche difficoltà nella esecuzione del pre-

sente capitolato e della convenzione cui va annesso, in data del 25 giugno 1860, la società dovrà rivolgersi dapprima al Ministero dei lavori pubblici, cui spetterà di deliberare in proposito.

In caso di discrepanza fra il Ministero e la società, si ricorrerà ad arbitri; e su questo punto resta formalmente derogato ad ogni contraria disposizione di legge.

Art. 49.

Quando venga il caso di ricorrere all'arbitramento, la parte che lo avrà dimandato notificherà all'altra la scelta del proprio arbitro, invitandola a nominar il suo, e qualora questa non aderisca all'invito entro quattordici giorni, l'altra parte avrà il diritto di nominare il secondo arbitro in vece sua, avvertendo soltanto la parte avversaria di tale risoluzione.

Art. 50.

In caso di discrepanza fra i due arbitri, le parti nomineranno un terzo arbitro; e non potendo porsi d'accordo per questa nomina, essa verrà fatta dai due primi arbitri. Quando i due primi arbitri non possano concordare nella

scelta del terzo arbitro, codesta scelta si farà coll'estrarre a sorte una delle due persone proposte.

Art. 51.

Le due parti devono attenersi alla unanime risoluzione dei due arbitri, ovvero, in caso di discrepanza, alla sentenza del terzo arbitro, purchè il risultato di questa sentenza resti compreso fra i limiti prefissi dalle proposte dei due primi arbitri.

Firmati all'originale:

*Il ministro delle finanze*  
VEGEZZI

*Il ministro dei lavori pubblici*  
S. JACINI

*Il rappresentante della società*  
PAULIN TALABOT

Per copia conforme:

*Il capo sezione*  
MARENCO

**Tariffa accordata dalla concessione per le ferrovie lombarde e tariffa dell'Italia centrale.**

**TARIFFA**

	della concessione per le ferrovie lombarde	dell'Italia centrale
<b>Tariffa N° 1.</b>		
<i>Viaggiatori. Classe 1ª per viaggiatore e per chilometro . . . . .</i>	0,41704	0,10
Id. id. 2ª id. . . . .	0,08765	0,08
Id. id. 3ª id. . . . .	0,05852	0,06
I fanciulli al disotto di due anni, tenuti sulle ginocchia, saranno trasportati gratuitamente . . . . .	»	»
I fanciulli dai due ai dieci anni pagano metà della tassa. . . . .	»	»
Nei convogli celeri, formati con carrozze di 1ª e 2ª classe, od anche soltanto di prima, i prezzi potranno venir aumentati del 20 per cento colla condizione che la velocità, computando le soste, non sia minore di 38 chilometri all'ora.		
Convogli speciali per i primi 10 chilometri. . . . .	90,7979	90 »
Id. per ogni chilometro successivo. . . . .	4,8822	5 »
Id. per ogni chilometro nel ritorno, qualora questo abbia luogo entro 12 ore dall'arrivo . . . . .	3,5802	3,60
Per ogni mezz'ora di ritardo in partenza. . . . .	103,1033	100 »
<b>Tariffa N° 2.</b>		
I. <i>Bagagli. Ogni passeggiere ha diritto al trasporto gratuito di chilogrammi . . . . .</i>	25	20
L'eccedenza viene tassata in ragione di . . . . .	0,00488	0,0045
per chilometro e per frazione indivisibile di 10 chilogrammi.		
La tassa viene raddoppiata per quegli oggetti che ad ogni metro cubico di volume pesano meno di chilogrammi . . . . .	247	»
Assicurazione generale per passeggiere . . . . .	0,17284	0,15
Tassa di magazzinaggio, per collo e per giorno, per i bagagli che non vengono ritirati entro 24 ore dall'arrivo, contando le 24 ore incominciate come se fossero compiute . . . . .	0,14815	0,15
II. <i>Equipaggi. Classe 1ª, carrozze e landau da viaggio, carichi, omnibus e diligenze vuote, per pezzo e per chilometro . . . . .</i>	0,64939	0,65
Classe 2ª, carrozze a due fondi ed a quattro sedili, forgoni, carri vuoti a due cavalli, per pezzo e per chilometro . . . . .	0,56790	0,55
Classe 3ª, carrozze ad un solo fondo ed a un solo sedile nell'interno, a due posti, forgoni e carri vuoti ad un solo cavallo, per pezzo e per chilometro . . . . .	0,48814	0,45
Assicurazione generale per pezzo . . . . .	0,17284	0,15
Carico e scarico . . . . .	1,23457	1,25
Magazzinaggio, per pezzo e per giorno, contando le 24 ore incominciate come se fossero compiute . . . . .	1,23457	1,25



TARIFFA

	della concessione per le ferrovie lombarde	dell' Italia centrale
III. <i>Cavalli</i> . Per un cavallo solo e per chilometro . . . . .	0,29284	0,30
Per due cavalli e per chilometro . . . . .	0,42296	0,45
Per ciascun cavallo, nelle spedizioni che ne comprendono almeno tre, per chilometro . . . . .	0,19506	0,20
Assicurazione generale per ogni cavallo . . . . .	0,17284	0,15
Carico e scarico per ogni cavallo . . . . .	0,49383	0,50
IV. <i>Cani</i> . Per cane e per chilometro . . . . .	0,01951	0,015
Tassa minima, compresa l'assicurazione generale . . . . .	0,44444	0,45
Assicurazione generale . . . . .	0,17284	0,15
V. <i>Cadaveri</i> . Per chilometro . . . . .	1,30124	0,75
Per un cadavere trasportato entro un carro, e per chilometro . . . . .	»	1 »

Le spese accessorie sono regolate come quelle degli equipaggi.

**Tariffa N° 3.**

I. <i>Merci a gran velocità</i> . Per chilometro e per frazione indivisibile di 10 chilogrammi . . . . .	0,00488	0,0045
Tassa minima . . . . .	0,49383	0,50
Assicurazione generale, per frazione indivisibile di 50 chilogrammi . . . . .	0,12346	0,12
Per gli oggetti che pesano più di 5 chilogrammi (essendo gli altri esenti da questa tassa). Magazzinaggio, per collo e per giorno, per gli oggetti che non vengono ritirati entro 48 ore dall'arrivo, contando le 24 ore incominciate come se fossero compiute. . . . .	0,00488	0,15
La società percepisce una provvigione del 2 per cento sull'importo delle somme sborsate a vista, restando in sua facoltà rifiutare il pagamento anticipato delle somme portate a titolo d'assegno sulle lettere di porto che le vengono presentate. Anche le anticipazioni fatte dalla società per ispeze di dogana danno luogo all'esazione d'una tassa del 2 per cento. Si percepisce del pari una provvigione d'1½ per cento sugli importi degli assegni pagabili dalla stazione mittente dopo l'effettuato incasso alla stazione destinataria.		
II. <i>Numerario e preziosi</i> . Da 0 a 500 lire per fraz. indiv. di 100 lire e per chilom. . . . .	0,00105	0,001
Da 500 a 10,000 » di 500 » . . . . .	0,90316	0,003
In su dei 10,000 » di 1,000 su quanto eccede gli anzidetti 10,000, oltre la tassa dovuta per questi medesimi . . . . .	0,00422	0,004
Tassa d'iscrizione per ogni spedizione . . . . .	0,17284	0,15
Tassa minima, compresa l'iscrizione . . . . .	0,49383	0,50
Magazzinaggio per frazione individuale di 500 lire e per giorno, contando 24 ore incominciate come se fossero compiute . . . . .	0,05	0,10
Provvigione sulle spese anticipate, 2 per cento. Provvigione sugli assegni pagabili dopo l'effettuato incasso, 1½ per cento.		
III. <i>Bestiame</i> . 1ª categoria: buoi, tori, vacche, muli ed animali da tiro : Per un capo e per chilometro . . . . .	0,26024	0,20
Per due . . . . .	9,39012	0,30
Per tre . . . . .	0,48790	0,40
Per quattro . . . . .	0,58368	0,48
Per cinque . . . . .	0,67654	0,55
Per sei . . . . .	0,78172	0,60
Quando la spedizione comprenderà più di sei capi, i primi sei si tasseranno a norma di quanto precede, i rimanenti pagheranno: Per capo e per chilometro . . . . .	0,07802	0,075
Un animale di questa categoria trasportato sdraiato è soggetto alla tassa per capo e per chilometro di . . . . .	0,52048	0,40
2ª categoria: vitelli, asini, porci, ecc. : Per capo e per chilometro . . . . .	0,03902	0,04
3ª categoria: montoni, pecore, capre, agnelli, ecc. : Per capo e per chilometro . . . . .	0,01926	0,015
Per queste due ultime categorie i prezzi saranno raddoppiati quando la spedizione comprenderà meno di 20 capi, senza però ch'essi possano oltrepassare la somma da pagare per una spedizione di 20 capi.		

DOCUMENTI PARLAMENTARI

		TARIFFA	
		della concessione per le ferrovie lombarde	dell' Italia centrale
Carico e scarico, per ogni capo della 1 <sup>a</sup> categoria . . . . .		0,24691	0,25
» 2 <sup>a</sup> . . . . .		0,12316	0,10
» 3 <sup>a</sup> . . . . .		0,04938	0,05
Tassa di custodia (escluse le spese d'alimentazione), per capo e per giorno . 1 <sup>a</sup> categoria		»	0,70
	2 <sup>a</sup> »	»	0,35
	3 <sup>a</sup> »	»	0,15
<b>Tariffa n° 4.</b>			
I. <i>Merci a piccola velocità</i> : 1 <sup>a</sup> classe per tonnelli e per chilom. . . . .		0,11062	0,10
2 <sup>a</sup> » » . . . . .		0,16889	0,15
3 <sup>a</sup> » » . . . . .		0,21481	0,20
Classe speciale » . . . . .		»	0,075
Carbon fossile, granaglie, legumi, pomi di terra, per tonnellata e per chilom.: per le distanze da 0 a 76 chilometri . . . . .		0,09763	»
colla tassa massima, per tonnellata, di . . . . .		6,17287	»
Id. per le distanze da 76 a 152 chilometri . . . . .		0,08099	»
colla tassa massima, per tonnellata, di . . . . .		9,8765	»
Id. per le distanze maggiori di 152 chilometri . . . . .		0,06469	0,06
Veicoli ferroviarii viaggianti sopra le proprie ruote, per tonnellata e per chilometro . . . . .		0,06469	0,06
Ferro greggio in spranghe, legnami da costruzione non più lunghi di 10 metri, per tonnellata e per chilometro . . . . .		0,09763	»
Olio e stracci, id. . . . .		0,06469	»
Legname azzurro, giallo e rosso, traliccio e tela da vele, id. . . . .		0,08099	»
Gli oggetti che pesano meno di chilogrammi. . . . .	247		230
al metro cubo, pagano doppia tassa.			
Tassa minima, compresa l'assicurazione . . . . .		0,49383	0,50
Assicurazione generale per frazione indivisibile di 50 chil. . . . .		0,01975	0,02
Carico e scarico per frazione indivisibile di 50 chilogrammi . . . . .		0,03704	0,035
Pesatura per frazione indivisibile di 50 chilogrammi . . . . .		0,03704	0,035
Id. pel carbon fossile e pei minerali greggi, per frazione indivisibile di 50 chilogrammi . . . . .		0,01235	0,01
Magazzinaggio per le merci che non vengono levate entro tre giorni dall'arrivo, per 50 chilogrammi e 24 ore, contando le 24 ore cominciate come se fossero compiute . . . . .		0,01985	0,02
Magazzinaggio pei legnami d'opera, pietra da costruzione, mattoni, terre e minerali greggi; la tassa suddetta è applicabile soltanto dopo sei giorni, e viene ridotta a . . . . .		0,00247	0,003
Lettera di porto quando viene stesa in ufficio a richiesta del mittente . . . . .		0,04938	»
Senza comprendere l'importo della modula, per la quale, quando viene somministrata dall'ufficio, devesi pagare una tassa di . . . . .		0,04938	»
Le provvigioni vengono regolate sullo stesso dato di quelle della gran velocità.			
II. <i>Equipaggi</i> trasportati a piccola velocità:			
1 <sup>a</sup> classe (vedi tariffa n° 2) per pezzo e per chilometro . . . . .		0,39086	0,35
2 <sup>a</sup> Id. id. . . . .		0,32543	0,30
3 <sup>a</sup> Id. id. . . . .		0,26024	0,25
Carrozze postali vuote . . . . .		0,16272	»
Spese accessorie (come nella gran velocità).			
III. <i>Cavalli</i> trasportati a piccola velocità:			
Per cavallo e per chilometro . . . . .		0,16272	0,15
Per ciascun cavallo e per chilometro, nelle spedizioni di più cavalli. . . . .		0,08124	0,08
Carico e scarico (come nella gran velocità).			
IV. <i>Bestiame</i> trasportato a piccola velocità:			
1 <sup>a</sup> categoria, per un capo solo e per chilometro . . . . .		0,13012	0,10
Id. per due capi id. . . . .		0,19506	0,15
Id. per tre capi id. . . . .		0,24393	0,20
Id. per quattro capi id. . . . .		0,29284	0,24
Id. per cinque capi id. . . . .		0,33827	0,27
Id. per sei capi id. . . . .		0,39086	0,30
Quando la spedizione comprenderà più di sei capi, i primi sei verranno tassati a norma della tariffa precedente; pei rimanenti si percepirà una tassa per capo e per chilom. . . . .		0,03901	0,35

SESSIONE DEL 1860

	TARIFFA	
	della concessione per le ferrovie lombarde	dell'Italia centrale
Per un animale di questa categoria trasportato sdraiato . . . . .	0,26024	0,20
2ª categoria, per capo e per chilometro . . . . .	0,01951	0,02
3ª id. id. . . . .	0,00963	0,007
Spese accessorie (come per la gran velocità).		
V. <i>Cadaveri</i> , per chilometro . . . . .	0,64939	0,45
Per un cadavere trasportato entro un carro, e per chilom. . . . .	»	0,60
Spese accessorie (come per gli equipaggi)		
VI. <i>Convogli speciali di merci</i> , per chilometro . . . . .	9,75308	»

**ASSICURAZIONE GENERALE E SPECIALE**

ASSICURAZIONE GENERALE	TASSA DI ASSICURAZIONE	TARIFFA DELLA CONCESSIONE	TARIFFA DELL'ITALIA CENTRALE	PREMIO	TARIFFA DELLA CONCESSIONE	TARIFFA PER L'ITALIA CENTRALE	
BAGAGLI . . . . .	per passegg . . . . .	0,1728	0,15	per mezzo chil . . . . .	2,47	2,50 »	
CARROZZE . . . . .	per pezzo . . . . .	0,1728	0,15	per pezzo . . . . .	246,91	2,50 »	
CAVALLI . . . . .	per cavallo . . . . .	0,1728	0,15	per cavallo . . . . .	123,46	1,25 »	
CANI . . . . .	per cane . . . . .	0,1728	0,15	per cane . . . . .	24,69	25 »	
MERCÌ {	per 50 chil. . . . .	a gran velocità . . . . .	0,1235	0,12	per 50 chil. . . . .	246,91	2,50 »
		a piccola velocità . . . . .	0,1975	0,02		74,07	75 »

**ASSICURAZIONE SPECIALE.**

Tariffa della concessione: per ogni 125 franchi d'importo oltre il valore guarentito dall'assicurazione generale.

Merci a grande e piccola velocità . . . . . 0,05

Bagagli, carrozze, cavalli e cani . . . . . 0,15

Tariffa dell'Italia centrale: per ogni 125 franchi di maggiore importo come sopra . . . . . 0,05

OSSERVAZIONI.

Le distanze minori di 7 chilometri si contano come 7 chilometri. Il ponte sul Po a Ponte Lagoscuro, nei riguardi della tariffa, verrà parificato a 5 chilometri.

Torino, il 25 giugno 1860.

*Il ministro delle finanze*  
I. L. VEGEZZI

Firmati all'originale:

*Il ministro dei lavori pubblici*  
S. JACINI

*Il rappresentante della società*  
PAULIN TALABOT

Per copia conforme:

*Il capo sezione*  
MARENGO

### Convenzione relativa alle ferrovie lombarde e centrale-italiana.

*Relazione fatta alla Camera il 29 giugno 1860 dalla Commissione composta dei deputati ALLIEVI, DEPRETIS, MATTEI, CIARDI, ROBECCHI (da Garlasco), PASINI, MINGHETTI, VALERIO, e PERUZZI, relatore.*

SIGNORI! — Nel procedere all'esame del progetto di legge presentato dal ministro de' lavori pubblici nella seduta del 23 del corrente, per il quale viene proposto alla Camera di approvare le convenzioni stipulate col rappresentante della società concessionaria delle strade ferrate lombarde e dell'Italia centrale ed il nuovo capitolato di queste imprese, la vostra Commissione, o signori, ha dovuto innanzi tutto indagare quali sieno le vere condizioni giuridiche del regio Governo di fronte a questa società; la quale, al seguito de' felici eventi militari e politici compiutisi ultimamente e non preveduti certamente da chi stipulò gli atti che le detter vita, trovasi concessionaria di quasi 800 chilometri di strade ferrate, costituenti una rete che abbraccia tutte le nuove provincie lombarde ed una gran parte di quelle dell'Emilia e della Toscana.

Nella relazione ministeriale viene osservato come, per virtù delle stipulazioni del trattato di Zurigo, il Governo del Re abbia riconosciute e confermate in tutte le loro disposizioni e per tutta la loro durata le concessioni accordate dal Governo austriaco nelle provincie lombarde, e specialmente le concessioni risultanti dai contratti del 14 marzo 1856, 5 aprile 1857 e 25 settembre 1858; avvertendo bensì come secondo il disposto dell'articolo 11 di quel trattato debba venir meno nell'Austria qualsivoglia diritto di controllo o di sorveglianza nelle costruzioni e nell'esercizio delle strade ferrate lombarde.

Nessuna stipulazione scritta veniva a trasferire nel Governo del Re i diritti e gli obblighi che i Governi austriaco, parmense, modenese, pontificio e toscano avevano assunti di fronte alla società concessionaria nelle convenzioni di Roma del 1° maggio 1851 e di Vienna del 17 marzo 1856; dappoichè non già per virtù di negoziati diplomatici, ma per volere di popoli, lo scettro costituzionale del re Vittorio Emanuele estendevasi sulle terre italiane ove l'Austria esercitava già una larga influenza.

Era ben naturale che ai rappresentanti del regio Governo e della società venisse il pensiero di determinare le relazioni reciproche, sorte dal trattato di Zurigo quanto alla rete lombarda, e dal fatto dell'annessione quanto alle linee dell'Italia centrale; ma, nelle trattative che ebbero luogo a tal uopo, non era possibile il procedere nella guisa istessa in cui si sarebbe proceduto se di nuove concessioni si fosse trattato, ed ognuno intende agevolmente come fosse necessario prendere per norma le convenzioni preesistenti.

La prima ricerca cui dette opera la Commissione vostra, o signori, fu il confronto fra le convenzioni ed il capitolato sottoposti al suo esame e gli atti cui questi verrebbero ad essere sostituiti, e con piacere ha riscontrato negli atti proposti parecchi importanti miglioramenti, de' quali alcuni vennero già accennati nella relazione ministeriale.

Siccome lo scopo del Governo del Re, nello stipulare le nuove convenzioni ed il nuovo capitolato, quello si fu di assicurare la cessazione di qualsivoglia ingerenza diretta o indiretta dell'Austria nell'amministrazione e nello esercizio delle strade ferrate del regio, così la Commissione fece argomento di più speciale studio le disposizioni dirette ad

italianizzare quanto più si possa questa importante intrapresa.

Ravvisando quanta sia l'importanza dello svincolamento della società dall'obbligo di far partecipe il Governo austriaco, per ciò che concerne la rete lombarda, delle rendite superiori al 7 p. 0/0 a favore di quel Governo, stipulato negli articoli 14 della convenzione del 14 marzo 1856 e 16 di quella del 25 settembre 1858 e riservato nell'articolo 11 del secondo trattato di Zurigo, la Commissione stimò conveniente lo aggiungere l'assegnazione del termine di un anno alla società per l'adempimento dell'obbligo che essa assume nell'articolo 3 delle nuove convenzioni.

Nell'art. 3, che sembra il più importante, per ciò che concerne il conseguimento dello scopo testè accennato, la Commissione ha stimato che debba aver sede una disposizione, per la quale venga pattuito che il domicilio legale della società per tutto ciò che riguarda le strade ferrate lombarde e dell'Italia centrale abbia ad essere nei regii Stati, anzichè a Vienna, dove, per il disposto dell'art. 43 della convenzione del 14 marzo 1856, esser doveva la sua sede.

Era stato da taluno osservato come questa disposizione potesse trovar sede più conveniente negli statuti, che, per disposto dell'ultimo alinea di questo articolo, esser devono redatti sulle basi stabilite nella convenzione del 23 giugno 1860 ed approvati dal Governo del Re; ma, dappoichè fu respinta dalla maggioranza la proposta di subordinare questi statuti all'approvazione del potere legislativo, venne unanimemente consentito che la determinazione del domicilio esser dovesse aggiunta alle disposizioni fondamentali degli statuti fermate nell'art. 3.

Ed inoltre fu unanime la Commissione nel deliberare che venga raccomandato al Ministero di adoperare ogni cura perchè le modificazioni che saranno reputate necessarie negli statuti della società vengano indirizzate allo scopo di determinare le facoltà del Consiglio d'amministrazione residente nei regii Stati, e le sue relazioni coll'assemblea generale che dovrebbe adunarsi a Parigi, per modo da rendere indipendente da ogni straniera influenza la gestione di questa importante impresa nazionale.

A raggiungere il quale scopo la maggioranza ha stimato conveniente di raccomandare al ministro che, per disposizione degli statuti, almeno i tre quarti dei componenti di questo Consiglio sieno regnicoli.

Nello stesso ordine d'idee procedendo più oltre, la Commissione, nell'atto che ha riconosciuto come difficilmente avrebbe potuto ottenere per il momento una più radicale separazione, ha deliberato altresì di raccomandare al ministro che faccia ogni sforzo per conseguire la separazione assoluta ed intera della società in due ben distinte intraprese, una austriaca ed una italiana, ora per quando, essendo intieramente sborsato il capitale rappresentato dalle azioni, questa separazione assoluta incontrerebbe ostacoli molto inferiori a quelli a motivo dei quali essa è attualmente piuttosto desiderabile che conseguibile.

Da queste considerazioni d'indole politica passando ad esami di un ordine economico e tecnico, devo accennare al dubbio insorto intorno al difetto di una penalità abbastanza certa per assicurare l'adempimento degli obblighi assunti dalla società, specialmente in quanto concerne l'attivazione delle linee in costruzione, entro i termini designati nell'art. 4 della convenzione; ma poichè questa sanzione penale trovasi a sufficienza negli articoli 210 e seguenti della legge generale sull'ordinamento dei lavori pubblici de' 20 novembre 1859, la Commissione si è limitata a indurre nell'articolo 4 della con-

venzione una lieve aggiunta, per la quale ritiene che esser possa rimosso qualsivoglia timore intorno alla intiera efficacia della accettazione di questa legge per parte della società.

La Commissione si allegria nel pensare che provincie ora segregate le une dalle altre saranno avvicinate nei termini non lontani designati nel già citato articolo 4, e singolarmente gradito le è riuscito il patto pel quale una prima sezione di circa 40 chilometri della linea da Bologna a Pistoia esser dovendo aperta fra un anno verrà ad accelerare le comunicazioni fra le valli dell'Arno e del Po. Senonchè a turbare questa gioia sorgevano i dubbi con gravi parole promossi da uno dei commissari, il quale in nome proprio e dell'ufficio da lui rappresentato facevasi a domandare che una Commissione composta d'ingegneri e di geologi tornasse ad esaminare le condizioni del difficile tratto dell'Apennino, ove esser devono eseguite le importanti costruzioni di questa linea, nell'intendimento di rassicurare il pubblico intorno alla possibilità di costruirla e di esercitarla coi mezzi consueti, ovvero di provocare quelle risoluzioni che all'uopo venissero reputate più opportune. Affrettiamoci però a confortarci coll'aggiungere che il signor ministro dei lavori pubblici, nell'atto che dava l'assicurazione che avrebbe affidato ad una apposita Commissione d'ingegneri e di geologi l'incarico di riferire intorno a questo grave argomento, diceva nutrire speranze, fondate su relazioni autorevoli, che il risultamento degli studi della Commissione avesse a riuscire conforme al desiderio universale.

Nessuno muoveva dubbio intorno alla convenienza massima della istituzione della linea da Bologna a Ferrara a quella da Reggio a Borgoforte, ed unanime la Commissione affretta col desiderio il giorno in cui anche la provincia di Ferrara sarà rapidamente congiunta colle altre del regno per quella via che verrà reputata più conveniente. Non potrebbe però la Commissione abbandonare il tema delle strade ferrate delle Romagne, senza esprimere il vivo desiderio che tutti sentiamo di veder adottate le misure le più opportune perchè la rete ferroviaria sia condotta a compimento da Bologna verso Rimini, nonchè verso il porto di Ravenna; il quale va acquistando una grande importanza, e compare invero meritevole di quelle migliorie che per provvido consiglio del già Governo dell'Emilia vi si vanno introducendo.

Se le ragioni stesse che trattenevano il ministro, secondo egli affermava nella sua relazione, non avessero esercitata pari influenza sull'animo dei componenti la Commissione, questa non avrebbe ommesso di porgere una speciale attenzione alle linee occorrenti a riempire le lacune esistenti, ed a render compiuta e rispondente agl'interessi nazionali la rete lombarda stata originariamente stabilita piuttosto a seconda d'interessi austriaci, e per meglio collegarla al centro dell'impero, siccome affermavano alcuni de' componenti la Commissione stessa; ma, avute presenti le condizioni create dai contratti vigenti, essa ha dovuto limitarsi a raccomandare caldamente al ministro di prender a cuore le trattative che egli stesso dimostrasi desideroso d'iniziare per lo scopo sovra indicato.

Da queste idee la Commissione è stata naturalmente condotta a considerare i diritti di prelazione nella concessione di alcune linee e di esclusione di alcune altre, pattuiti negli articoli 17, 18 e 19 del capitolato; ed avendo confrontato queste disposizioni con quelle contenute negli atti antecedenti cui questi articoli sono sostituiti, ha ritrovato i nuovi patti conformi agli antichi, salvo in qualche parte dell'ar-

ticolo 19; ed ivi appunto, per conseguire intiera questa conformità, ha indotta una lieve modificazione.

Alla Commissione è sembrato conveniente il sopprimere l'art. 41 del capitolato, siccome quello che altro non sarebbe se non che una ripetizione delle più late disposizioni della legge del 20 novembre 1859, accettata dalla società coll'articolo 4 delle convenzioni; ed infine è stato parimente soppresso l'obbligo di preferire nella collazione degl'impieghi: da dare ai militari congedati quelli indicati dal Governo per quei motivi stessi per i quali la Camera approvò, non ha guari, la soppressione di un'ugual condizione nell'atto di concessione d'una strada ferrata a cavalli dalla cava d'Alzo a Novara.

Nel suggerire queste ed altre modificazioni di minore importanza nelle convenzioni e nel capitolato, dei quali ha l'onore di proporvi l'approvazione, la Commissione va lieta di assicurarvi, o signori, del consentimento del signor ministro dei lavori pubblici, il quale porgeva l'assicurazione di quelle altresì del rappresentante della società, e consentendo generalmente le idee manifestate nella presente relazione, prometteva inoltre il ministro di adoperarsi efficacemente perchè venissero soddisfatti i desiderii nella medesima manifestati.

### Articoli della convenzione stati modificati dalla Camera

*nella seduta del 50 giugno 1860.*

#### ART. 2.

Conseguentemente lo Stato guarentirà alla società, per tutta la durata della concessione:

1° Un interesse annuo del 5 per 0/0 e l'ammortizzazione computata sulla base di  $\frac{2}{10}$  per % sulla totalità delle spese incontrate per l'acquisto o per l'esecuzione delle linee lombarde comprese negli Stati di S. M.

2° Una rendita annua netta di 6,500,000 lire italiane per le linee dell'Italia centrale. Queste guarentigie, separate ed indipendenti da quelle riferibili alle linee possedute dalla società sul territorio dell'impero austriaco, verranno applicate in conformità delle condizioni stipulate nell'annesso capitolato.

#### ART. 3.

La compagnia assume l'obbligo di regolare, fra il termine di un anno, col Governo austriaco, l'applicazione degli articoli 14 e 15 della convenzione 14 marzo 1856 e degli articoli 16 e 17 della convenzione 25 settembre 1858, in modo da svincolare assolutamente in qualunque caso la rete lombarda dalla clausola che stipula una eventuale partecipazione dello Stato austriaco nei redditi superiori al 7 per %.

#### ART. 4.

Tutte le strade ferrate concesse alla società negli Stati di S. M., sia sul territorio lombardo, sia su quello dell'Italia centrale, s'intenderanno concesse e saranno possedute ed esercitate con tutti quei diritti e quegli obblighi che risultano dalle leggi e dai regolamenti in vigore, ed in particolare dalla legge del 20 novembre 1859 (5754) in quanto il presente atto non vi deroga, nè venga altrimenti stabilito per future disposizioni di legge o di regolamento.

È espressamente convenuto che la società non sarà soggetta alla compartecipazione prescritta dall'articolo 244 della precitata legge.

#### ART. 5.

La costituzione della società sarà modificata nel modo seguente:

Un Consiglio d'amministrazione residente negli Stati di Sua

Maestà rappresenterà la società in tutto ciò che riguarda le ferrovie lombarde e dell'Italia centrale.

Questo Consiglio avrà, relativamente a queste ferrovie, le stesse attribuzioni e gli stessi poteri di cui è rivestito il Consiglio residente in Vienna, relativamente alle ferrovie situate nel territorio austriaco.

L'amministrazione delle ferrovie lombarde e di quelle dell'Italia centrale già concesse, o che fossero per esserlo più tardi alla società, sarà intieramente affidata al detto Consiglio d'amministrazione.

Questa amministrazione verrà tenuta affatto indipendente e separata da quella delle altre linee appartenenti alla medesima società.

Il domicilio legale della società per tutto ciò che riguarda le ferrovie lombarde e dell'Italia centrale, s'intenderà essere in quella città dei regii Stati nella quale risiederà il Consiglio d'amministrazione.

Le assemblee generali degli azionisti della società avranno luogo a Parigi.

I nuovi statuti della società redatti sulle basi che precedono saranno sottoposti all'approvazione del Governo di S. M. il Re.

### Articoli del capitolato stati modificati dalla Camera

*nella seduta del 30 giugno 1860.*

#### Art. 6.

In tutte le linee costituenti la rete della Lombardia e quella dell'Italia centrale, i terrapieni ed i manufatti dovranno, a richiesta del Governo, essere eseguiti per due binarii.

Però il collocamento del secondo binario non sarà, ecc., *il resto dell'articolo come quello del Ministero.*

#### Art. 14.

Il Governo si riserva il diritto di sorvegliare e controllare nel modo il più lato la gestione della società, la quale, a semplice di lui richiesta, avrà l'obbligo di fornirgli tutti gli schiarimenti e tutte le comunicazioni ch'egli crederà opportune, e specialmente il preventivo dell'esercizio.

Il Governo avrà il diritto altresì di farsi rappresentare alle assemblee generali.

Esso potrà nominare uno o più commissari incaricati di questa sorveglianza.

In caso di discrepanza fra questi commissari e la società, il ministro dei lavori pubblici sarà chiamato a decidere, salvo il ricorrere, ove del caso, agli arbitri di cui nell'articolo 50.

#### Art. 15.

Per addivenire alla separazione della guarentigia, prescritta dal primo paragrafo dell'articolo 2 della convenzione, sarà nominata nel termine di tre mesi dalla data della medesima una Commissione mista incaricata di determinare il capitale sborsato per le linee della rete lombarda costruite ed esercitate il 31 dicembre 1859.

Codesta determinazione comprenderà le spese di costruzione e di acquisto del materiale, non che tutte le altre spese fatte per mettere in esercizio le dette linee. Quanto al prezzo corrisposto e da corrispondersi dalla società al Governo austriaco per l'acquisto delle linee da questo cedute colla convenzione 14 marzo 1856, esso sarà ripartito fra la rete lombarda e la rete veneta, nel rapporto delle lunghezze delle linee che in ciascuna di esse si trovavano allora in esercizio.

#### Art. 19.

Il diritto di preferenza menzionato negli articoli 17 e 18

avrà una durata eguale a quella prefissa per la concessione.

È inoltre stipulato che non potrà essere concessa né costruita nell'Italia centrale alcuna nuova linea tendente a riunire direttamente fra loro, per altra via, punti appartenenti alle linee ivi concesse.

Niuna linea analoga potrà venir concessa o costruita in Lombardia, a meno che a nuova strada tocchi punti intermedi situati fuori delle linee concesse, ai quali il Governo attribuisca una particolare importanza strategica, politica o commerciale.

La società potrà, coll'approvazione del Governo, congiungere alle sue linee altre strade ferrate, sia in tutto, sia in parte.

#### Art. 25.

La società è autorizzata a creare stabilimenti, officine e fucine, a conservare in attività quelli che già possiede, ad acquistare ed esercire miniere di carbon fossile o di lignite, depositi di torba, boschi e selve, uniformandosi per ciò alle leggi ed ai regolamenti tanto emanati quanto da emanarsi, e con espressa riserva che le disposizioni contenute negli articoli 25, 27 e 28 non debbano ritenersi applicabili alle varie industrie ora accennate, e che la garanzia del Governo non si estenda ai risultati economici dell'esercizio di questi stabilimenti.

#### Art. 27.

Fino al termine del 1868 per le ferrovie lombarde, e durante tutto il corso della concessione per quella dell'Italia centrale, la società andrà esente dall'imposta sulla rendita, e non avrà a pagare che l'imposta fondiaria. Quest'ultima sarà valutata per i terreni e fabbricati acquistati in base ai dati registrati sugli elenchi ufficiali all'epoca dell'acquisto.

Essa continuerà però a pagare l'imposta territoriale sulla cifra per la quale i terreni e le fabbriche acquistate per la strada figuravano ai pubblici catasti all'epoca dell'acquisto.

#### Art. 31.

Finchè la linea diretta fra Treviglio e Coccaglio non sarà compiuta ed aperta al pubblico, la società non potrà percepire, tanto pel trasporto delle merci procedenti da Milano a Brescia ed oltre, quanto pel trasporto di quelle procedenti da Brescia a Milano ed oltre, una tassa superiore a quella cui avrebbe diritto se questo trasporto si effettuasse per mezzo della linea diretta fra le stazioni di Treviglio e di Coccaglio, valutata della lunghezza di 32 chilometri.

#### Art. 33.

I trasporti militari dovranno essere eseguiti a prezzi ridotti, cioè: pei militari in corpo o staccati, ma provvisti di foglio di via, al *terzo*; per i cavalli, bagagli, oggetti militari e materiali da guerra, alla metà delle tasse portate dalla tariffa.

Gli oggetti appartenenti al materiale da guerra, di cui non è fatta espressa menzione nella classificazione delle merci, saranno pareggiati alle merci di seconda classe nei trasporti a piccola velocità.

#### Art. 38.

Il Governo si riserva il diritto gratuito di stabilire le sue linee telegrafiche lungo le ferrovie concesse alla società, ovvero di fare uso dei pali delle linee telegrafiche della compagnia.

La società dal canto suo avrà diritto di stabilire a proprie spese delle linee telegrafiche, ovvero di fare uso dei pali appartenenti allo Stato.

La compagnia non potrà trasmettere altri dispacci fuorché quelli relativi al servizio delle sue strade, e sarà per ciò sottoposta alla sorveglianza governativa.

#### Art. 41.

*Suppresso.*

#### Art. 42 ora 41.

La società, per quanto possibile, sceglierà il suo perso-

nale fra i regnicoli. Non potrà derogarsi a questa regola se non per gl'impieghi superiori, o per quelli che richiegono cognizioni speciali.

Quanto ai posti nel servizio attivo, essa accorderà la preferenza, a parità di condizioni, ai militari congedati e provveduti di buoni attestati. Un terzo almeno dei suddetti posti dovrà in ogni caso essere riservato a questa classe di persone.

Art. 46. ora 45.

Nel caso previsto dai due precedenti articoli, come pure nel caso che il Governo non prendesse possesso delle ferrovie che al termine della concessione, queste insieme con tutti i loro annessi dovranno essere consegnate in buono stato di manutenzione.

Se ciò non fosse, esso avrà diritto di fare eseguire le riparazioni necessarie a spese della società, ovvero di obbligar quest'ultima ad eseguirle.

In caso di contrasto o di discrepanza nel giudizio sullo stato della ferrovia, si procederà nel modo indicato dagli articoli 48, 49 e 50.

Le stesse disposizioni si applicheranno quando la società venisse a sciogliersi prima del termine della concessione

### Convenzione relativa alle ferrovie lombarde e centrale-italiana.

*Relazione del ministro dei lavori pubblici (JACINI), 2 luglio 1860, con cui presenta al Senato il progetto di legge approvato dalla Camera il 30 p. p. giugno.*

SIGNORI! — Fra le questioni di maggior importanza le quali fin dai primi momenti dell'affidatagli gestione fermarono in modo più particolare l'attenzione del referente, offrivasi naturalmente quella che concerne la vasta rete delle ferrovie lombarde e dell'Italia centrale, concessuta ed in parte già costruita ed esercita in forza di stipulazioni avvenute fra una potente società industriale ed i Governi che reggevano prima d'ora quelle provincie.

A riconoscere e mantenere le concessioni risguardanti la rete di Lombardia era esplicitamente tenuto il Governo nostro per virtù del trattato di Zurigo; a mantenere poi quelle riflettenti l'Italia centrale, provincia la quale senza diplomatiche convenzioni, ma per solo spontaneo voto dei popoli era aggregata agli Stati del Re, era indotto il Governo da quei principii di lealtà che furono sempre norma al suo operare.

I contratti però che reggevano le dette concessioni lasciavano troppe vie aperte alle influenze straniere, sia per la provenienza stessa delle concessioni e delle relative stipulazioni, sia per la interna costituzione austriaca e la sede, tuttora conservata in Vienna, del Consiglio d'amministrazione della società concessionaria, sia infine a motivo delle disposizioni recate dall'articolo 11 del trattato di Zurigo sovra citato quanto alla rete lombarda.

Poneva quindi il referente ogni studio onde riuscire a svincolare quanto più possibile le reti ferroviarie e lo Stato da ogni soggezione, da ogni ingerenza che nazionale non fosse, intendendo eziandio ad introdurre nei capitolati di concessione quelle modificazioni per le quali i capitolati stessi avessero a riuscire più conformi alle leggi e discipline vigenti presso di noi, qualche notevole vantaggio potessero conferire all'amministrazione dello Stato, e più agevole e più efficace assicurassero la sorveglianza governativa.

Alle trattative in proposito sollecitate dal Ministero si prestò di buon grado la società, e colla medesima si è potuto stipu-

lare il 23 giugno scorso, coll'intervento eziandio del signor ministro delle finanze, una convenzione con annesso capitolato, con cui raggiungendosi lo scopo desiderato e introducendosi sensibili miglioramenti pel presente si è pure aperta la via ad ottenere risultati ancora più soddisfacenti per l'avvenire.

La Camera elettiva nella sua tornata del 30 giugno suddetto, previe alcune lievi modificazioni alla convenzione ed al capitolato di cui sovra, accordò pressochè unanime il suo voto alla legge approbativa delle seguite stipulazioni, ed ora il referente ha l'onore di presentare questo affare importantissimo al Senato del regno, perchè voglia esso pure favorevolmente accogliere un provvedimento evidentemente reclamato dalla dignità del Governo, dagli interessi generali dello Stato e da quelli in particolare di provincie che costituiscono pressochè la metà dell'intero regno.

### Convenzione relativa alle ferrovie lombarde e centrale-italiana.

*Relazione fatta al Senato il 6 luglio 1860 dall'ufficio centrale composto dei senatori D'ADDA, JACQUEMOUD, LAUZI, FARINA, e MARTINENGO, relatore.*

SIGNORI! — Per effetto dell'articolo 2, lettera E, del trattato del 10 novembre 1859, stipulato in Zurigo, ed approvato dal Parlamento, venivano sanciti i contratti preesistenti colla società delle ferrovie lombarde e dell'Italia centrale; e tali contratti si presentavano favorevoli alla società stessa.

Fu quindi saggio parere del Ministero quello di addivenire alla convenzione e capitolato, di cui, per incarico dell'ufficio centrale, ho l'onore di proporvi l'approvazione.

Uno dei vantaggi di tale convenzione si è la istituzione nello Stato nostro di un Consiglio di amministrazione, al quale si potranno rivolgere le inchieste, ed ottenere con molto maggiore efficacia l'esecuzione dei patti, di quello che fosse prima, quando la residenza era in estera capitale.

La convenzione ottenne una più chiara delimitazione dei rapporti fra lo Stato e la società delle ferrovie; e similmente si ottenne vantaggio colla sostituzione della linea di ferrovia da Bologna per Ferrara e Ponte Lagoscuro, compreso il ponte sul Po, a quella prima convenuta da Reggio a Borgoforte; e tale vantaggio risulta dall'essersi assicurato il prodotto di quella linea, la quale per la parte di territorio rimasto all'Austria verso Brescello veniva a metter capo in località di nessuno sfogo, e perciò di pochissimo profitto; che era pur garantito in abbondante misura dallo Stato.

Si ottenne mercè gli articoli 17 e 18 del capitolato di circoscrivere a determinato tempo il diritto di prelazione, che prima era senza limite devoluto alla società lombarda e dell'Italia centrale, per la costruzione di nuove linee, o continuazione delle convenute; e per tal modo si otteneva ancora che la società concedesse l'uso in comune delle stazioni, nel caso che venisse data vita ad altre società ferroviarie. Con le quali conseguite condizioni era alquanto temperato quel monopolio della locomozione, che alla prefata società competeva in forza dei contratti preesistenti.

Parve a primo esame che la tariffa dei viaggiatori e delle merci presentasse oggetto di disamina; ma, richiamato di nuovo il riflesso sul vigore del citato trattato di Zurigo, si vide non potersi fare diminuzione.

L'articolo 2 del capitolato presentò grande titolo di vantaggio; mentre con tale nuovo patto si riconosce al Governo

piena facoltà di pronunciare la convenienza e necessità della costruzione delle linee da Treviglio a Coccaglio in Lombardia; ed è quindi in potere del medesimo il porre riparo ad un inconveniente quasi universalmente riconosciuto, cioè che quella ferrovia si discostasse dalla linea retta, e percorresse affatto sotto il monte, fuori dai centri popolosi.

L'ufficio centrale avvertì opportuna la circostanza di pregare il signor ministro a volersi occupare tantosto della linea anzidetta da Treviglio a Coccaglio, siccome quella che si presenta assai necessaria al commercio della vasta e popolosa provincia lombarda.

A rafforzare le istanze dell'ufficio centrale valse non poco l'osservazione di quanto dispone l'articolo 51 del ripetuto capitolato, in cui è detto che: *le merci procedenti da Milano a Brescia ed oltre, e viceversa, non paghino tassa superiore a quella cui avrebbesi diritto, se tale trasporto si effettuasse su di una linea da Treviglio a Coccaglio*; e con ciò veniva confessata non conveniente la deviazione delle rette linee suindicate; ma non veniva però tolto il danno pei viaggiatori, i quali seguitano a soggiacere a spese e tempo maggiore.

Per tali considerazioni si instava presso il signor ministro dei lavori pubblici, affinché fin d'ora si compiacesse di sentire i comuni in cui vantaggio ridonderebbe la linea Treviglio-Coccaglio, se fossero disposti, come avvi motivo a credere, a qualche offerta; e fosse così preavvisata la società, che quella linea dovrà ottenere la desiderata esecuzione nel tempo stabilito.

Assentiva sulla massima l'onorevole signor ministro, salvo a farne opportuno studio; e così pure rispondeva affermativamente alla domanda, se la linea Treviglio-Crema-Cremona dovesse mantenersi prossima al fiume Olio, traversando le popolose borgate di Soresina-Casalbuttano, e raggiungendo Cremona.

In conseguenza delle spiegazioni gentilmente favorite dall'onorevole signor ministro dei lavori pubblici si ottenne favorevole assicurazione sulla piena tutela del pubblico buon servizio, in quanto vi provvedono i vigenti regolamenti assentiti dalla società contraente.

Dopo tutto ciò, e considerato lo stato delle cose in seguito al suddetto trattato di Zurigo, è fuori di dubbio che difficilmente potevansi ottenere condizioni più soddisfacenti di quelle della convenzione di cui l'ufficio centrale mi incarica di proporvi, o signori, la piena accettazione, colla approvazione pura e semplice della relativa legge.

### Promulgazione nelle provincie toscane delle leggi e dei regolamenti relativi alla guardia nazionale.

*Progetto di legge presentato alla Camera il 21 maggio 1860 dal ministro dell'interno (FARINI).*

SIGNORI! — La proposta di legge, che raccomando alla vostra approvazione, risponde al voto che s'affretti quanto più sia possibile l'assimilazione legislativa tra le provincie della Toscana e le altre parti del regno.

Non credo pertanto opportuno enumerarvi le ragioni alle quali s'appoggia la presente proposta, bastando l'osservare che la necessità dell'assimilazione è tanto più urgente riguardo all'ordinamento ed al servizio della guardia nazionale, in quanto che siffatta istituzione essenzialmente politica è il complemento delle costituzionali franchigie, cui essa deve difendere e tutelare.

### PROGETTO DI LEGGE.

Art. 1. Il Governo del Re è autorizzato a promulgare nelle provincie toscane:

La legge 4 marzo 1848;

I reali decreti 28 aprile, 16 settembre e 14 ottobre 1848;

La legge 12 giugno 1853, articoli 5 e 4;

La legge 27 febbraio 1859;

I regii decreti 3 e 17 maggio e 14 giugno 1859,

non che le altre leggi e regolamenti relativi all'ordinamento ed al servizio della guardia nazionale che sono in vigore nelle antiche provincie dello Stato.

Art. 2. Per decreto reale sarà determinata l'epoca in cui le leggi e regolamenti suindicati cominceranno aver forza in Toscana, e saranno segnate le norme per la loro attuazione e le occorrenti disposizioni transitorie.

### Promulgazione nelle provincie toscane delle leggi e dei regolamenti relativi alla guardia nazionale.

*Relazione fatta alla Camera il 28 maggio 1860 dalla Commissione composta dei deputati RUSCHI, CINI, DELLA GHERARDESCA, FENZI, FRANCHINI, PARETO, GINORI-LISCI, MORANDINI, e PERUZZI, relatore.*

SIGNORI! — Il progetto di legge, intorno al quale ho l'onore d'espore i risultamenti degli studi della Commissione incaricata di torlo ad esame, venne accolto dalla Camera con segni manifesti di singolare esultanza, che invero riescir dovettero argomento di meraviglia a chi in questo progetto abbia ravvisato soltanto l'intendimento di sostituire in Toscana ordinamenti nuovi a quelli sotto l'impero dei quali la guardia nazionale di quella provincia rese e tuttavia rende alla patria servigi segnalatissimi. La festosa accoglienza fatta dalla Camera a questo progetto non recherà però meraviglia a chi in esso principalmente ravvisi una novella consecrazione dell'unione della Toscana al regno costituzionale del Re Vittorio Emanuele, voluta dalla quasi unanimità dei suffragi popolari, ed accettata dal Re e dal Parlamento; un importante passo nella via della pratica applicazione in quella provincia dei principii sanciti dallo Statuto e verso la piena unificazione di quella alle antiche ed alle altre nuove provincie del regno; una solenne garanzia data a coloro i quali da una parola pur troppo famosa stata pronunziata, sebbene con intendimenti diversi, da due augusti Monarchi, toglievano argomento per paventare che l'autonomia toscana, rigettata dalla volontà nazionale, potesse essere nell'avvenire il risultamento della presente conservazione provvisoria e parziale di quegli ordini amministrativi speciali cui il Governo del Re solennemente assegnava una durata ed una estensione quanto più si potesse ristretta entro i confini delle interne necessità.

La vostra Commissione, o signori, nell'esame di questo progetto ha proceduto coll'intendimento di assicurare a questa legge il conseguimento di quello scopo politico che in essa vince ogni altra considerazione, che è la ragione vera per la quale, non dubitiamo di affermarlo, questo progetto vi fu dal Ministero premurosamente proposto, e già quasi ottenne la vostra approvazione nel plauso col quale vi piacque accoglierlo.

Egli è appunto per togliere qualsivoglia dubbio intorno alla vera e pronta unificazione delle nuove provincie toscane colle altre del regno, in quanto alla istituzione della guardia



nazionale, che noi proponiamo di sostituire nel 1° alinea dell'articolo 1 le parole *saranno promulgate* a quelle *il Governo del Re è autorizzato a promulgare*; e proponiamo una nuova redazione dell'articolo 2, per la quale venga tolta la indeterminazione dell'epoca dell'attuazione della legge, che ci sembrava poter essere per avventura argomentata dalle facoltà nel progetto rilasciate al potere esecutivo. Di buon grado riconosciamo la necessità di una dilazione, sia per preparare le norme e le disposizioni transitorie occorrenti all'attuazione in Toscana delle leggi vigenti nelle altre provincie, sia per bene ordinare la guardia nazionale a seconda delle medesime; ma riteniamo che, innanzi che il progetto in esame venga convertito in legge mercè la deliberazione delle due Camere del Parlamento e la sanzione reale, il Ministero avrà avuto il tempo necessario a preparare il decreto reale destinato a determinare queste norme e disposizioni transitorie; e che, pubblicata la presente legge e l'accennato decreto, nulla osti a che venga immediatamente proceduto alle operazioni necessarie al pronto ordinamento della nuova guardia nazionale.

Taluno avrebbe manifestato il desiderio che fossero nella legge stessa determinate le occorrenti disposizioni transitorie, e segnatamente una, per la quale venisse disposto che la presente guardia nazionale rimanesse in attività fino a che la nuova fosse intieramente ordinata; ma noi reputeremmo politicamente troppo pregiudicievole un benchè minimo ritardo nella promulgazione di questa legge perchè non dovessimo astenerci dallo avventurare il Parlamento in una discussione intorno a disposizioni transitorie necessariamente assai minute e numerose.

Col lasciare al Ministero la cura di operare quanto occorre alla pronta e conveniente applicazione delle leggi relative alla guardia nazionale, noi riteniamo che verrà meglio conseguita la bramata sollecitudine, e che nei regolamenti diretti ad applicare in Toscana i principii fondamentali sanciti da queste leggi potrà più agevolmente essere tenuto conto delle speciali condizioni di quelle provincie e della esperienza in esse acquistata; e confidiamo che fino al completo ordinamento della nuova istituzione non verrà meno al paese il concorso zelante della benemerita guardia nazionale toscana, la quale, noi lo affermiamo con la certezza di essere fedeli interpreti dei sentimenti della Camera, ha acquistata, nelle passate vicende, splendidi titoli alla riconoscenza della nazione.

Al seguito delle considerazioni suesposte abbiamo l'onore di proporre all'approvazione della Camera il progetto di legge del quale abbiamo intrapreso l'esame, formulato nel modo seguente:

**PROGETTO DI LEGGE.**

Art. 1. Saranno promulgate nelle provincie toscane:

La legge 4 marzo 1848;

I reali decreti 28 aprile, 16 settembre e 14 ottobre 1848;

La legge 12 giugno 1855, articoli 3 e 4;

La legge 27 febbraio 1859;

I regii decreti 3 e 17 maggio, e 14 giugno 1859, non che le altre leggi e regolamenti relativi all'ordinamento ed al servizio della guardia nazionale, che sono in vigore nelle antiche provincie dello Stato.

Art. 2. Appena promulgata la presente legge, sarà proceduto alle operazioni necessarie per l'attuazione delle leggi e regolamenti suindicati, i quali andranno in vigore tosto che le dette operazioni saranno ultimate.

Un decreto reale determinerà le norme non che le disposizioni transitorie occorrenti per quest'attuazione.

**Promulgazione nelle provincie toscane delle leggi e dei regolamenti relativi alla guardia nazionale.**

*Relazione del ministro di grazia e giustizia (CASSINIS), reggente il ministero dell'interno, 2 ottobre 1860, con cui presenta al Senato il progetto di legge approvato dalla Camera nella tornata del 30 maggio 1860.*

SIGNORI! — Nella tornata del 30 maggio prossimo passato la Camera dei deputati approvò il progetto di legge dal Ministero presentatole, per cui si ordinava la promulgazione nelle provincie toscane delle leggi e regolamenti relativi alla guardia nazionale già vigenti nelle altre parti dello Stato.

La molteplicità delle materie che trovavansi in allora sottoposte all'esame ed alle deliberazioni del Senato consigliò di protrarre la presentazione a questa Camera del sovrindicato progetto.

Senonchè, prorogata la Sessione del Parlamento, si sentì più che mai vivo il bisogno di ordinare nelle provincie toscane la guardia nazionale nelle stesse forme e nei modi medesimi in cui è costituita nelle altre parti del regno.

A ciò dal Governo si è provveduto col real decreto 11 agosto 1860, per cui si mandarono pubblicare nella Toscana le leggi ed i regolamenti suindicati, non certo per avervi immediatamente forza di legge, ma all'unico scopo che vi fossero conosciute e si potesse da quelle amministrazioni municipali procedere alla formazione degli atti preparatorii per l'ordinamento della guardia nazionale in modo conforme alle altre provincie dello Stato, in guisa che la legge aver potesse la pronta sua attuazione sì tosto che emanata.

Riconvocato ora il Parlamento, mi affretto a sottoporre quel progetto alle vostre deliberazioni, e senza spendere parole a dimostrare l'opportunità e l'urgenza della legge proposta, che per sè si appalesa, mi restringo a pregarvi di volerla confermare col vostro autorevole voto.

**Promulgazione nelle provincie toscane delle leggi e dei regolamenti relativi alla guardia nazionale.**

*Relazione fatta al Senato il 6 ottobre 1860 dall'ufficio centrale, composto dei senatori MARZUCCHI, POGGI, CEPPI, BORGHESI, e CAMBRAY-DIGNY, relatore.*

SIGNORI! — La promulgazione in Toscana della legislazione che regge la guardia nazionale nelle altre provincie del regno è sembrata al vostro ufficio centrale non solo opportuna, ma necessaria; imperocchè un'istituzione così strettamente connessa colle pubbliche libertà non potrebbe essere ordinata con norme diverse nelle provincie di un medesimo Stato, mentre uno solo è lo Statuto fondamentale.

D'altronde, comunque si voglia giungere a coordinare le leggi e le istituzioni delle varie regioni che formano e formeranno il nuovo regno italiano, qualunque opinione si porti intorno alla possibilità di renderle in breve tempo uniformi, tutti concordemente vogliamo che questo si faccia ogni qual volta si possa. Ora la guardia nazionale è istituzione di origine così recente in Toscana, che il variarne i regolamenti non può trovare ostacoli nelle tradizioni e nelle abitudini popolari. Oltre di che lo Statuto vuole che tutti i cittadini sostengano ugualmente i pubblici pesi; e se i Toscani dovessero continuare ad avere una milizia nazionale diversa e più

ristretta che gli altri Italiani, è certo che lo Statuto rimarrebbe in questa parte senza effetto.

Constatata per tal modo la necessità della legge proposta, il vostro ufficio centrale si è fatto carico di esaminare se l'adozione di essa potesse dar luogo ad inconvenienti, e si è fermato a considerare specialmente le difficoltà incontrate in altri tempi nell'applicazione di questa istituzione nelle campagne toscane. È noto come coteste difficoltà nascessero dalla diversità d'indole e di abitudini che esiste tra la popolazione agricola e quella delle borgate, e come per esse fosse indotto il Governo della Toscana a limitare la formazione della guardia alle città ed ai borghi importanti. Ma al vostro ufficio centrale è sembrato che l'articolo 2 della legge 4 marzo 1848 sia capace di eliminarle affatto amalgamando nelle file della milizia nazionale i due elementi accennati.

Questa legge infatti obbliga al servizio tutti coloro i quali pagano un censo o tributo qualunque, e così non solo i contribuenti al dazio fondiario, ma eziandio gli imposti per la tassa di famiglia. Vengono in tal guisa compresi nella guardia nazionale e gli abitanti delle borgate e gli agricoltori; oltre di che, dovendo il tributo dei genitori valere pei figli, quand'anche sieno esentati i capocci delle famiglie coloniche per età e per abitudine disadatti alle armi, potranno aversi nei figli di famiglia militi giovani e robusti. I quali, ove le autorità sappiano con prudente accorgimento chiamarli di tempo in tempo al servizio ed abituarli poco a poco ai militari esercizi, porteranno nella guardia nazionale quello spirito di sociale disciplina che li anima e contribuiranno a renderla atta a soddisfare pienamente al suo scopo.

Finalmente il vostro ufficio centrale è confortato a proporvi l'adozione pura e semplice di questa legge dal desiderio unanime che se n'è manifestato in Toscana. Tal desiderio, dobbiamo avvertirlo, non procede da difetto di buoni servizi dell'attuale milizia cittadina, la quale nei più difficili momenti non ha cessato di rendersi benemerita colle più segnalate prove di zelo e di patriotismo, ma procede solo dalla ferma volontà che spinge i Toscani a stringersi sempre più cogli altri Italiani per formare, sotto lo scudo di casa Savoia, una nazione compatta e potente.

Perciò l'ufficio centrale è sicuro che il Senato vorrà sancire questa legge collo stesso entusiasmo con cui venne accolta nell'altro ramo del Parlamento.

## Maggiori spese e spese nuove sul bilancio 1860.

*Progetto di legge presentato alla Camera il 1° maggio 1860 dal ministro delle finanze (VEGEZZI).*

SIGNORI! — Il bilancio preventivo dell'anno 1860 per le antiche provincie del regno, quale fu presentato alla Camera elettiva nella seduta del 25 febbraio 1859, ed in parte dalla medesima discusso ed approvato, ha dovuto subire essenzialissime modificazioni pei grandi avvenimenti politici che quindi seguirono, e che, mentre ebbero per risultamento immediato una ampliamento territoriale, necessitarono l'introduzione di nuovi ordinamenti amministrativi.

Delle accennate modificazioni, e delle cause che vi diedero luogo partitamente, risulta dai due specchi comparativi delle categorie, posti a corredo del nuovo bilancio, che in virtù dei pieni poteri venne da S. M. approvato colle leggi 20 novembre 1859, numeri 3761 e 3762.

Ma, per quanta diligenza siasi usata, non fu possibile prevedere tutte le esigenze del nuovo ordine di cose; giacché ancor dopo l'approvazione del bilancio verificossi il bisogno di maggiori spese ad alcune fra le categorie del bilancio stesso, e più particolarmente per ciò che ha tratto alle cose della guerra.

Egual cosa ebbe a verificarsi in ordine al bilancio delle provincie lombarde, che, per essere ancora diversi da quelli che reggono alcuni rami di pubblica amministrazione presso le antiche provincie del regno gli ordini che ivi sono in osservanza, specialmente per ciò che concerne la contabilità ed il movimento dei fondi, venne compilato in modo distinto per l'anno 1860 in quanto ai Ministeri delle finanze, di grazia e giustizia, dell'istruzione pubblica, dell'interno e dei lavori pubblici.

Dopo l'approvazione di questo bilancio, che ebbe luogo colla legge 20 novembre 1859, n° 3763, alcune imprevedute esigenze del servizio dimostrarono insufficienti i fondi assegnati al bilancio dell'istruzione pubblica ed a quello dei lavori pubblici; a queste maggiori esigenze, come a quelle dianzi accennate del bilancio delle antiche provincie, il Ministero, stante l'assenza del Parlamento, ha provveduto promuovendo, in virtù dell'art. 20 della legge 13 novembre 1859, l'emanazione di reali decreti per la provvisoria autorizzazione di tali maggiori spese, i cui motivi trovansi sviluppati nelle relazioni che vennero a suo tempo pubblicate nella *Gazzetta ufficiale del regno*, e di cui unisco copia alla presente nell'atto che, a termini dell'art. 21 della citata legge 13 novembre 1859, sottopongo alla convalidazione della Camera l'autorizzazione delle maggiori spese e delle spese nuove di cui è caso, come dell'annullamento di crediti ordinato sul bilancio della guerra col regio decreto 7 marzo 1860 per la somma di L. 9,244,000.

### PROGETTO DI LEGGE.

Art. 1. Sono approvate le maggiori spese e le spese nuove in aggiunta a quelle stanziare nel bilancio 1860 delle antiche provincie del regno, state autorizzate in via provvisoria per decreti reali in senso dell'art. 20 della legge 13 novembre 1859, rilevanti alla complessiva somma di L. 52,424,479 20 ripartitamente fra le diverse categorie del bilancio predetto come dal quadro A unito alla presente legge.

Art. 2. In compenso di una parte del credito, di cui al precedente articolo, sono annullati sul bilancio predetto per il Ministero della guerra crediti per la totale somma di lire 9,244,000 ripartitamente fra le categorie descritte nel quadro B pure alla presente unito.

Art. 3. Sono approvate tante maggiori spese e spese nuove in aggiunta a quelle stanziare nel bilancio 1860 per le provincie lombarde, state autorizzate in via provvisoria per decreti reali in senso dell'art. 20 della legge 13 novembre 1859, e rilevanti alla complessiva somma di L. 56,428 93 in conformità del quadro C annesso alla presente legge.

QUADRO A annesso alla legge del . . . . . per approvazione di spese nuove e di maggiori spese al bilancio 1860 delle antiche provincie del regno, e per annullamento di crediti sul bilancio stesso pel Ministero della guerra.

<b>CATEGORIE</b>		<b>MONTARE</b> DELLE SPESE NUOVE E MAGGIORI SPESE PER CADUNA CATEGORIA
N°	DENOMINAZIONE	
<b>Ministero delle finanze.</b>		
SPESE ORDINARIE.		
<i>Annualità, malleverie, interessi di capitali.</i>		
37	Annualità e prestazioni perpetue diverse . . . . .	288 »
SPESE STRAORDINARIE.		
162	Adattamento di locali per la Corte dei conti, creata colla legge del 30 ottobre 1859.	18,000 »
162 bis	Provvista di mobilio per gli uffici della Corte dei conti, creata colla legge del 30 ottobre 1859 . . . . .	23,000 »
163	Pagamento a Francesco Brachet a titolo di transazione nella lite vertita relativamente all'esercizio ed alla dismissione del porto di Puer . . . . .	14,036 20
		55,524 20
<b>Ministero dell'estero.</b>		
SPESE STRAORDINARIE.		
25	Missioni straordinarie . . . . .	100,000 »
<b>Ministero dell'istruzione pubblica.</b>		
SPESE ORDINARIE.		
<i>Amministrazione ed insegnamento nelle università.</i>		
16	Stabilimenti scientifici ed universitari (Personale) . . . . .	2,700 »
17	Id. id. (Materiale) . . . . .	3,375 »
SPESE STRAORDINARIE.		
42 bis	Spese di primo impianto per l'apertura serale della biblioteca della regia università di Torino . . . . .	7,500 »
		13,375 »
<b>Ministero dell'interno.</b>		
SPESE ORDINARIE.		
<i>Sicurezza pubblica.</i>		
38	Carabinieri reali (Gratificazioni e compensi) . . . . .	7,000 »
<i>Servizi diversi.</i>		
46	Studi e scienze (Assegni) . . . . .	6,000 »
		13,000 »

Segue **QUADRO A** annesso alla legge del . . . . . per approvazione di spese nuove e di maggiori spese al bilancio 1860 delle antiche provincie del regno, e per annullamento di crediti sul bilancio stesso pel Ministero della guerra.

<b>C A T E G O R I E</b>		<b>MONTARE</b> DELLE SPESE NUOVE E MAGGIORI SPESE PER CADUNA CATEGORIA
N°	DENOMINAZIONE	
<b>Ministero dei lavori pubblici.</b>		
SPESE ORDINARIE.		
<i>Lavori pubblici — Real corpo del genio civile, porti, miniere e cave.</i>		
7	Spese d'ufficio . . . . .	53,100 »
SPESE STRAORDINARIE.		
79 bis	Trasporto nel fabbricato del convento di San Filippo in Torino della sede dell'amministrazione centrale dei lavori pubblici e della direzione divisionale delle poste .	170,000 »
91 bis	Ponte sul torrente Isolone lungo la strada nazionale di Piacenza . . . . .	25,000 »
106 bis	Costruzione di nuove linee telegrafiche . . . . .	80,000 »
		526,100 »
<b>Ministero della guerra.</b>		
SPESE STRAORDINARIE.		
84 bis	Acquisto della caserma di Santa Prassede in Milano . . . . .	172,680 »
85	Intendenza generale dell'armata . . . . .	140,000 »
86	Competenze in denaro alle truppe . . . . .	3,000,000 »
87	Servizio sanitario . . . . .	500,000 »
88	Provviste pel vestiario delle truppe e spese del magazzino merci . . . . .	3,000,000 »
89	Compra cavalli e muli . . . . .	3,800,000 »
90	Trasporti . . . . .	220,000 »
91	Pane e viveri . . . . .	10,000,000 »
92	Foraggio . . . . .	1,000,000 »
93	Spese di casermaggio . . . . .	360,000 »
94	Servizio d'artiglieria . . . . .	8,500,000 »
95	Servizio del genio militare . . . . .	500,000 »
96	Rimborsi ai comuni per prestazioni . . . . .	600,000 »
97	Spese diverse . . . . .	124,000 »
		31,916,680 »
<b>R I C A P I T O L A Z I O N E .</b>		
	Ministero di finanze . . . . .	53,324 20
	» dell'estero . . . . .	100,000 »
	» dell'istruzione pubblica . . . . .	13,375 »
	» dell'interno . . . . .	13,000 »
	» dei lavori pubblici . . . . .	526,100 »
	» della guerra . . . . .	31,916,680 »
		52,424,479 20

**CONTO delle nuove e maggiori spese al bilancio 1860 delle antiche provincie del regno autorizzate con decreti reali.**

BILANCIO DEL MINISTERO DI	NUMERO DELLE CATEGORIE	AMMONTARE DELLE SPESE NUOVE E DELLE MAGGIORI SPESE	DATA DEI REALI DECRETI D'AUTORIZZAZIONE	N° D'ORDINE DELLA RELAZIONE	DATA DELLA PUBBLICAZIONE NELLA GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO
FINANZE .....	37	288 »	18 marzo 1860	13	7 aprile 1860 N° 84
	162	18,000 »	Id.	8	Id.
	162 bis	23,000 »	Id.	8	Id.
	163	14,036 20	12 febbraio 1860	4	9 aprile 1860 » 85
ESTERI .....	23	100,000 »	Id.	3	7 aprile 1860 » 84
ISTRUZIONE PUBBLICA. ....	16	2,700 »	11 marzo 1860 *	7	27 marzo 1860 » 74
	17	3,375 »	Id.	7	Id.
	42 bis	7,500 »	Id.	7	Id.
INTERNO .....	38	7,000 »	7 marzo 1860	10	24 marzo 1860 » 72
	46	6,000 »	22 marzo 1860	9	9 aprile 1860 » 85
LAVORI PUBBLICI .....	7	53,100 »	29 marzo 1860	10	Id.
	79 bis	170,000 »	29 febbraio 1860	5	6 aprile 1860 » 85
	91 bis	23,000 »	16 gennaio 1860	2	12 marzo 1860 » 61
	106 bis	80,000 »	1 aprile 1860	11	5 gennaio 1860 » 4
GUERRA .....	84 bis	172,680 »	13 dicembre 1859	1	21 marzo 1860 » 69
	85	140,000 »	7 marzo 1860	6	Id.
	86	3,000,000 »	Id.	6	Id.
	87	500,000 »	Id.	6	Id.
	88	3,000,000 »	Id.	6	Id.
	89	5,800,000 »	Id.	6	Id.
	90	220,000 »	Id.	6	Id.
	91	10,000,000 »	Id.	6	Id.
	92	1,000,000 »	Id.	6	Id.
	93	360,000 »	Id.	6	Id.
	94	8,500,000 »	Id.	6	Id.
	95	500,000 »	Id.	6	Id.
	96	600,000 »	Id.	6	Id.
97	124,000 »	Id.	6	Id.	
		32,424,479 20			

QUADRO B annesso alla legge del . . . . . per l'approvazione di maggiori spese e di spese nuove sul bilancio del 1860 delle antiche provincie del regno, e per annullamento di crediti sul bilancio stesso.

<b>C A T E G O R I E</b>		MONTARE
N°	DENOMINAZIONE	DI CREDITI ANNULLATI PER CADUNA CATEGORIA
<b>Ministero della guerra.</b>		
SPESE STRAORDINARIE.		
78	Protendimento del braccio <i>Est</i> della caserma del regio castello di Sassari . . . . .	50,000 »
80	Ampliamento del collegio militare in Asti . . . . .	40,000 »
81	Formazione di castelli d'armi . . . . .	24,000 »
83	Compimento dell'arsenale di Torino . . . . .	150,000 »
84	Fortificazioni e fabbriche militari per la difesa della nuova frontiera dello Stato . . . . .	9,000,000 »
		9,244,000 »

**QUADRO C** annesso alla legge del . . . . . per l'approvazione di spese nuove e maggiori spese al bilancio 1860 delle provincie lombarde.

<b>C A T E G O R I E</b>		<b>MONTARE</b> DELLE SPESE NUOVE E MAGGIORI SPESE PER CADUNA CATEGORIA
N°	DENOMINAZIONE	
<b>Ministero dell'istruzione pubblica.</b>		
SPESE ORDINARIE.		
<i>Amministrazione e insegnamento universitario.</i>		
6	Stabilimenti scientifici universitari (Materiale) . . . . .	828 95
<i>Amministrazione ed insegnamento nelle scuole speciali, secondarie ed elementari.</i>		
12	Provveditori degli studi, loro personale, assegno di girata, spese d'ufficio e locale . . . . .	10,600 »
		11,428 95
<b>Ministero dei lavori pubblici.</b>		
SPESE STRAORDINARIE.		
56 bis	Riedificazione del ponte di San Celso sul naviglio demaniale in Milano . . . . .	45,000 »
<b>RICAPITOLAZIONE.</b>		
Ministero dell'istruzione pubblica . . . . .		11,428 95
» dei lavori pubblici . . . . .		45,000 »
		56,428 95

**ELENCO** delle spese nuove e maggiori spese al bilancio 1860 delle provincie lombarde, autorizzate con decreti reali.

BILANCIO DEL MINISTERO DI	NUMERO DELLE CATEGORIE	AMMONTARE DELLE SPESE NUOVE E DELLE MAGGIORI SPESE	DATA DEI DECRETI REALI D'AUTORIZZAZIONE	N° D'ORDINE DELLA RELAZIONE	D A T A DELLA PUBBLICAZIONE NELLA GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO
ISTRUZIONE PUBBLICA . . . . .	6	828 95	15 marzo 1860	1	6 aprile 1860 N° 83
	12	10,600 »	1 aprile 1860	3	12 aprile 1860 » 88
LAVORI PUBBLICI . . . . .	56 bis	45,000 »	15 marzo 1860	2	28 marzo 1860 » 75
Totale . . . . .		56,428 95			

## Maggiori spese e spese nuove sul bilancio 1860.

*Relazione del ministro delle finanze (VEGEZZI) 25 giugno 1860, con cui presenta alla Camera due articoli addizionali al progetto di legge del 1° maggio 1860.*

SIGNORI! — Il ministro della guerra nell'assumere il portafoglio portava con sé la convinzione di dovere con sollecitudine accrescere la forza dell'esercito, sia pel notevole aumento arrecato al regno dall'avvenuta annessione della Lombardia, sia per l'incerta condizione politica in cui trovavasi il paese. Laonde egli die' tosto opera a mandare ad effetto il divisato accrescimento dell'esercito, ed avvisando inoltre a provvedere alla maggiore spesa che ne sarebbe conseguita rispetto a fondi approvati col bilancio del 1860, promuoveva l'emanazione del real decreto del 7 di marzo, col quale veniva sancito un credito di supplimento di L. 31,744,000, ridotto però a L. 22,500,000 da economie proposte sullo stesso bilancio, e dimostrava la necessità del chiesto credito di supplimento con la nota diretta al Ministero delle finanze ai 6 di marzo, e del tenore seguente:

« Quando si attese a compilare il bilancio del 1860 (nel mese di settembre 1858) non prevedevansi la eventualità di straordinarii casi politici e di straordinarie esigenze di servizio, e per conseguenza la compilazione del bilancio venne limitata alle previsioni ordinarie di un'annata normale.

« Pel fatto poi dell'ultima guerra, ed in seguito della pace conclusa a Zurigo, ampliato considerevolmente essendo stato il regno sardo per l'annessione della Lombardia, la quale accrebbe in ragione di 5 a 8 la popolazione dei regii Stati, il Governo ebbe in cura di aumentare l'esercito in ragguglio dell'accresciuta popolazione e dell'avvenuta maggiore estensione di territorio; quindi dall'ordinamento di cinque divisioni portò l'esercito a quello di otto; ed alla maggiore spesa che ne conseguiva fu tosto provveduto con operare al progetto di bilancio del 1860 proporzionati aumenti categorici, cioè con aumentare a un di presso di tre quinti le somme normali che solitamente stabilivansi in bilancio per le annate ordinarie.

« Nulladimeno in principio di quest'anno essendosi rinnovata la condizione di assai gravi casi politici, il Governo, nell'intento di efficacemente provvedere alle eventualità avvenire, non solamente decretò la formazione di una nuova brigata, ma sollecitò il compiuto ordinamento dell'accresciuto esercito, ed a rinforzarlo chiamò sotto le armi quattro classi; quindi, in così straordinarie contingenze facendo la massima diligenza, il Ministero della guerra ha tosto commesso l'occorrente incetta di cavalli, di robe di vestimento, di munizioni da guerra e da bocca, e di quattrocento bocche da fuoco co' loro attrezzi ed armamenti per la difesa delle piazze delle provincie annesse.

« Ponendo ora mente alle spese cagionate dai casi politici in cui versa il paese, egli è da notare che quattro divisioni dell'esercito si tengono tuttora mobilitate, e che sebbene dal primo del volgente anno non gli spetti più il pagamento delle competenze di campagna, gli è però, giusta il reale decreto del 21 dicembre 1859, pagato un soprassoldo, il quale arreca pure un aumento di spesa al pagamento ordinario del soldo, ed accessori spettanti agli ufficiali dell'esercito.

« Per le ragioni sopra particolarizzate egli è evidente che il bilancio del 1860, quale fu compilato ed approvato, non è più sufficiente a provvedere alle straordinarie esigenze, onde è detto; e se per non essere dato di prevedere i casi avvenire può l'amministrazione militare quanto all'esercito limitare a

quattro mesi circa gli accessori straordinari al soldo spettantegli, non può del pari limitare la spesa delle incette che furono integralmente commesse in previsione di un caso di guerra, e che ad ogni modo hannosi a pagare.

« Laonde il ministro della guerra ha fatto compilare un prospetto de' fondi di supplimento che giusta le considerazioni sopra divisate si computano infino d'adesso indispensabili al bilancio del 1860; e che scompartiti solo in altrettante categorie, quanti sono i rami di servizio dell'amministrazione militare, importano la totale somma di L. 31,744,000, della quale maggiore spesa il ministro della guerra, a termine dell'articolo 21 della legge 13 novembre 1859, prega il suo collega ministro delle finanze di promuovere l'approvazione per reale decreto da convertirsi in legge subito come sarà convocato il Parlamento; ed a compensarla in parte trovansi nello stesso prospetto indicata una somma di lire 9,244,000 che su diverse altre categorie della parte straordinaria del bilancio viene proposta in economia, di modo che la maggiore spesa residuerebbe effettivamente a L. 22,500,000. »

Impertanto, se in allora fu reputato bastantemente accresciuto l'esercito con l'aumento di tre divisioni, questo però venne tenuto insufficiente dopo che l'annessione al regno sardo delle provincie della Toscana e dell'Emilia venne sancita con la legge del 25 marzo. Quindi fu emanato per successivo real decreto del 25 marzo altro ordinamento, giusta il quale constare deve l'esercito di quattordici divisioni; di modo che i reggimenti di fanteria già in numero di 32 sommano oggia 56, quelli di cavalleria, che erano dieci, compreso il reggimento delle guide, ora sono 17; ed il corpo de' bersaglieri, che già era di 16 battaglioni, ne conta al presente 27, senza noverare i depositi di tutti i corpi ed armi, più i due battaglioni di Sardegna. Così notevole aumento della fanteria e cavalleria ha portato di necessità un proporzionato accrescimento del corpo d'artiglieria, e dei corpi del genio e del treno d'armata, siccome ancora di tutti i diversi personali, de' quali consta l'amministrazione dell'esercito. Oltracciò, per provvida misura suggerita dalla presente condizione politica del paese, fu l'ordinamento dell'esercito costituito in cinque grandi comandi, in modo che l'esercito intiero trovavasi mobilitato; locchè cagiona pure non piccola spesa, sia per il soprassoldo d'accantonamento dovuto agli ufficiali ed ai diversi personali d'amministrazione più specialmente addetti alle truppe mobilitate, atteso il maggior dispendio che cosiffatta loro condizione arreca, come per la ragione di viveri distribuita alla truppa.

Ora, la mobilitazione dell'esercito non consentendo ritardo alcuno nelle incette dei cavalli, delle armi, delle artiglierie, provvigioni da guerra e da bocca, di vestimenta, dei debiti materiali dei parchi diversi, e delle incette di previsione delle robe, delle quali vogliono essere provveduti i vari magazzini, ed in ispezialità il magazzino delle merci e quelli dei viveri, dovette l'amministrazione militare impegnare prima d'ora considerevoli somme, non che in più del bilancio, ma eziandio in più di alcune delle somme comprese nel credito di supplimento approvato dal reale decreto dei 7 di marzo di quest'anno. Per la qual cosa, premendo al ministro della guerra di render note così straordinarie spese militari al Parlamento per averne in via legislativa l'approvazione del fondo di supplimento necessario nel corrente anno, ha fatto compilare altro prospetto categorico delle spese che, oltre al fondo di supplimento già approvato dal regio decreto dei 7 di marzo con aggiunta al bilancio di categorie straordinarie, risultano ancora necessarie alle esigenze del-



l'esercito pel compimento dell'anno, il quale prospetto, avvalorato da dodici documenti di computi particolarizzati, dimostra che il credito di supplemento, onde fa ancora mestieri, è di L. 79,499,552 83; nulladimeno conviene avvertire che con quest'ultimo credito di supplemento è provveduto alle spese militari dell'Emilia, le quali da bilancio presuntivo erano computate per l'annata di L. 36,020,424 12; ed è pure provveduto alle spese militari della Toscana a far tempo dal primo di aprile, essendosi lasciata cura a quella cessata amministrazione militare di liquidare e far pagare le spese del primo trimestre, e secondo che le spese dei rimanenti nove mesi vennero computate a L. 14,567,690 83; così, aggiunte ad esse quelle presuntive dell'Emilia, si ha in totale la somma di L. 50,588,114 95, la quale è una semplice conseguenza della fusione di quei bilanci con quello delle altre provincie, e trovar può il suo naturale compenso nelle rendite delle provincie dell'Emilia e della Toscana. Tenuto adunque conto delle L. 50,588,114 95, il novello credito di supplemento residuasi a L. 28,911,417 88.

Ciò premesso, e secondando il desiderio del ministro della guerra, ho l'onore di proporre alla Camera l'aggiunta de' seguenti due articoli al progetto di legge, che ebbi l'onore di presentarle nella seduta del 1° maggio prossimo passato per la definitiva approvazione di spese già autorizzate in via provvisoria con decreti reali sul bilancio 1860, avvertendo

che l'annullamento di crediti viene proposto limitativamente a L. 14,567,690 83 concernenti il bilancio della Toscana, perchè quello dell'Emilia, in cui trovasi inscritta la somma di L. 36,020,524 12, non venne regolarmente approvato, e trovasi quindi nello stato di semplice progetto.

#### Articoli suppletivi.

Art. 4. Oltre alle *maggiori spese e spese nuove*, rilevanti in complesso a L. 31,916,680, approvate in virtù del suddetto articolo 1°, in aggiunta al bilancio 1860 del Ministero della guerra, è autorizzato lo stanziamento in aumento del bilancio medesimo di altre *maggiori spese nuove* per una somma totale di L. 79,499,552 83 da ripartirsi fra le categorie, giusta l'unito quadro D, con che far fronte eziandio alle spese militari relative alle provincie dell'Emilia, a partire dal 1° gennaio 1860, ed a quelle della Toscana, a partire dal 1° aprile dello stesso anno.

Art. 5. In conseguenza del disposto dall'art. 4, i crediti autorizzati nel bilancio di previsione della Toscana del 1860 per le spese militari saranno annullati per una concorrente di L. 14,567,690 83 da ripartirsi fra i capitoli in conformità di decreto reale da emanare in eseguitamento del presente articolo di legge.

CATEGORIE		NATURA DELLE SPESE	SOMME ASSEGNATE		TOTALE	SPESA PRESUNTA PER TUTTA L'ANNATA	DIFFERENZA OSSIA AUMENTO PARZIALE	CREDITO DI SUPPLEMENTO PER CATEGORIA	ANNOTAZIONI
N°	DENOMINAZIONE		col bilancio approvato con legge 20 novembre 1859	col regio decreto 7 marzo 1860					
PARTE ORDINARIA. SPESE ORDINARIE. Amministrazione.									
1	Amministrazione centrale (Personale) .....	Paghe al personale del Ministero ed agli uscieri ivi adetti .....	650,000 »	»	650,000 »	781,440 »	131,440 »	131,440 »	Il considerevolissimo aumento di lavoro avvertatosi nei singoli rami di servizio dell'amministrazione militare, aumento che è un'indeclinabile conseguenza dell'ampliamento territoriale del regno, dell'accrescimento dell'esercito, del suo stato di mobilitazione, delle contingenze politiche in cui versa il paese, e pur anco delle molteplici complicate liquidazioni di conti e di spese derivanti dalla guerra del 1859, resero indispensabile ed urgente un nuovo ordinamento quale fu sancito con reale decreto 9 maggio 1860, e secondo cui, incorporati in un sol Ministero anche i personali dei Ministeri di guerra dell'Emilia e della Toscana, ne viene a risultare per l'anno 1860 una maggiore spesa come contro, come meglio lo dimostra l'allegato n° 1.
7	Spese di leva .....	Competenze agl'inscritti di leva, onorari ai medici e chirurghi chiamati nei Consigli di leva, e spese relative .....	80,000 »	»	80,000 »	115,000 »	35,000 »	35,000 »	La leva, che in forza di decreto del Governo della Toscana emanato addì 18 gennaio 1860 ivi si opera attualmente sui nati nel 1841, e quella che in virtù della legge in corso già votata dal Parlamento dovrassi operare nelle Romagne, occasioneranno una maggiore spesa, che si presume come contro.
8	Personale della giustizia militare .....	Paghe ed accessori al personale del tribunale supremo di guerra, e dei tribunali militari territoriali .....	140,000 »	»	140,000 »	306,858 »	166,858 »	166,858 »	Con legge 1° ottobre 1859 approvatosi il nuovo Codice penale militare, che alle esigenze della militare disciplina provveder deve a seconda della ragione dei tempi, fu mestieri di sopprimere l'uditorato generale di guerra e gli uditorati divisionali, surrogandoli col tribunale supremo di guerra, e coi tribunali militari dipartimentali e divisionali. Ivi si dovettero assegnare i personali in armonia colle disposizioni del nuovo Codice e con assegnamenti non dissimili da quelli della magistratura civile. Per le provincie sardo-lombarde ciò fu stabilito con reale decreto 27 novembre 1859, e successivamente per l'Emilia e la Toscana con altri reali decreti, ond'è che ne emerge pel 1860 la spesa giustificata dall'annesso allegato n° 2.
14	Comandi militari delle fortezze e circondari .....	Paghe ed accessori al personale di tutti i comandi di circondari, distretti e fortezze, comprese quelle degli ufficiali ivi aggiunti, in seguito a reale decreto 9 aprile 1860, per compiere le funzioni di giudici di tribunali militari, e spese del servizio religioso nelle fortezze .....	717,900 »	»	717,900 »	1,103,695 »	387,795 »	387,795 »	Giusta il nuovo Codice penale militare i giudici dei tribunali militari, e loro supplenti, dovrebbero essere scelti fra gli ufficiali in servizio effettivo, e rimanere in carica per un biennio. Nelle presenti contingenze importando di non distogliere gli ufficiali dal servizio attivo, siccome fu dimostrato colla relazione a S. M. che precede il real decreto 9 aprile 1860, si dovette stabilire che i giudici, a vece di essere tratti dagli ufficiali del servizio attivo, vengano scelti
		<i>A riportarsi.</i> .....						741,073 »	

CATEGORIE		NATURA DELLE SPESE	SOMME ASSEGNATE	
N°	DENOMINAZIONE		col bilancio approvato con legge 20 novembre 1859	col regio decreto 7 marzo 1860
		<i>Riporto.</i> .....		
29	Corpo sanitario .....	Paghe al personale del Consiglio superiore e del corpo sanitario farmaceutico addetto agli spedali militari.	297,900 »	»
34	Pigione di locali, ecc. ....	Fitto locali pel servizio militare, e segnatamente nelle provincie dell'Emilia, ove ne è difetto .....	254,000 »	»
PARTE STRAORDINARIA. SPESE STRAORDINARIE.				
85	Intendenza generale d'armata	Paghe ed assegnamenti diversi compresi i soprassoldi d'accantonamento a quella parte del personale addetto alle divisioni mobilizzate o destinate nell'Emilia, cioè: Del corpo d'intendenza militare. .... Id. delle sussistenze militari .....	595,655 70 255,870 »	160,000 » »
		Si aggiungono a calcolo per le paghe e soprassoldi ai personali della cassa e delle poste militari che sono destinati presso le truppe nell'Emilia .....	831,525 70	160,000 »
		<i>A riportarsi.</i> .....		

TOTALE	SPESA PRESUNTA PER TUTTA L'ANNATA	DIFFERENZA OSSIA AUMENTO PARZIALE	CREDITO DI SUPPLEMENTO PER CATEGORIA	ANNOTAZIONI
			744,075 »	fra gli ufficiali dei comandi militari, e che perciò lo stato maggiore di essi comandi sia aumentato ognora di quel numero d'ufficiali occorrenti per la composizione dei tribunali militari e delle Commissioni d'inchiesta. A questa disposizione stata attuata, ed al considerevole numero di comandi militari di circondario, di distretti e di fortezze delle provincie dell'Emilia e della Toscana, è riferibile l'aumento di spesa, constatato necessario come contro dall'allegato n° 3.
297,900 »	596,418 »	98,518 »	98,518 »	Ampliatisi i personali del Consiglio superiore di sanità militare e del corpo sanitario farmaceutico addetto agli ospedali militari per effetto delle annessioni dell'Emilia e della Toscana, ne viene a risultare per essi la spesa emergente dall'allegato n° 4, e la necessità di provvedere alla deficienza di fondo con un aumento di L. 98,518 al bilancio 1860.
254,000 »	584,000 »	150,000 »	150,000 »	Per l'acquartieramento delle truppe nelle provincie dell'Emilia e della Toscana, per l'impianto di stabilimenti militari, degli uffici dei comandi generali dei dipartimenti e delle divisioni, dei comandi militari, è mestieri di togliere in affitto locali che possano soddisfare alle esigenze del servizio, ond'è che si presume sia per derivarne una maggior spesa al bilancio sardo-lombardo non inferiore alle contronotate L. 150,000 per nuove pigioni.
			989,591 »	
753,655 70	990,400 »	254,744 30		
255,870 »	586,558 67	580,468 67		
991,525 70	1,576,758 67	585,212 97		
»	»	50,000 »		
			615,212 97	L'incorporamento dei personali amministrativi militari dell'Emilia e della Toscana con quelli delle antiche provincie; lo stato di mobilizzazione in cui trovasi la massima parte dell'esercito dipendentemente dalle politiche condizioni del paese; la necessità di avere peiservizi amministrativi presso le divisioni attive mobilizzate un personale del corpo d'intendenza militare e delle sussistenze militari senza scemarne di troppo il numero negli uffici territoriali; infine l'aumento dell'esercito e l'istituzione dei depositi sono altrettante cause che giustificano l'aumento di spesa derivante come contro, e che meglio appare dagli allegati coi numeri 5 e 6.
			615,212 97	

CATEGORIE		NATURA DELLE SPESE	SOMME ASSEGNATE		TOTALE	SPESA PRESUNTA PER TUTTA L'ANNATA	DIFFERENZA OSSIA AUMENTO PARZIALE	CREDITO DI SUPPLEMENTO PER CATEGORIA	ANNOTAZIONI
N°	DENOMINAZIONE		col bilancio approvato con legge 20 novembre 1859	col regio decreto 7 marzo 1860					
		<i>Riporto.....</i>						618,212 97	
86	Competenze in danaro alle truppe.....	Competenze ai corpi, compreso il soprassoldo d'accantonamento alle divisioni mobilitate.....	27,209,041 »	5,000,000 »	50,209,041 »	44,792,907 »	14,583,866 »	14,583,866 »	<p>Nel bilancio ordinario non era stanziata che la somma ristrettivamente necessaria per le ordinarie competenze e per la sola forza di pace sulla base di otto divisioni dell'esercito. Colla riunione in un solo degli eserciti sardo-lombardo, dell'Emilia e della Toscana, le divisioni attive si aumentarono fino a 14. Simile accrescimento di forza, la posizione d'accantonamento di quasi tutta l'armata, e quindi la necessità di dare agli ufficiali un soprassoldo che valga a compensarli in parte del maggior dispendio loro cagionato, motivano il contronotato aumento di spesa per l'anno 1860, giustificato pure dalle dimostrazioni dell'annesso allegato n° 7, e dello specchio che vi sta a corredo.</p> <p>L'aumento della forza dell'esercito rende pur necessario di provvedere alla cura ed al mantenimento di un maggior numero di militari infermi, tuttochè esso non sia per eccedere le proporzioni consuete.</p> <p>Occorrono inoltre incette di materiali di dotazione di nuovi spedali nelle provincie dell'Emilia e della Toscana che grandemente ne difettano.</p> <p>La derivante maggior spesa è giustificata dall'annesso allegato n° 8, se non che pur s'abbisogna del fondo necessario ond'estinguere spese pel servizio sanitario fatte dal Governo dell'Emilia, e che salgono a L. 453,811 51.</p> <p>Fa mestieri a questa categoria di assegnare il fondo di L. 3,311,375 per pagare le spese di provviste di arredo militare fatte od impegnate dal Governo dell'Emilia anteriormente all'annessione, e che rimangono a pagarsi.</p> <p>Inoltre, importando sommamente sia di dotare i reggimenti provenienti dall'Emilia e dalla Toscana di carri da battaglione, come di dare ognora in tempo l'appalto delle robe di corredo e di vestiario occorrenti non solo per gli uomini di nuova leva, ma eziandio per le grandi eventualità che ci stanno a fronte, occorrono conseguentemente altre L. 1,500,000, le quali, aggiunte al fondo già assegnato per simili incette, saranno appena sufficienti per soddisfare ai bisogni.</p> <p>Lo sviluppo che in proporzione coll'accresciuta forza dell'esercito fu mestieri di dare all'arma di cavalleria, all'artiglieria ed al treno d'armata, giustificano quest'aumento indispensabile per completare i reggimenti nella forza dei cavalli, e per provvedere alle rimonte che, attesa la maggior forza, occorrono in maggior numero.</p>
87	Servizio sanitario.....	Spese di cura e mantenimento dei militari infermi e provviste per dotazioni degli spedali nelle provincie dell'Emilia e della Toscana.....	1,500,000 »	500,000 »	1,800,000 »	3,707,673 65	1,907,673 65		
		Si aggiunge la somma che, come da nota della sezione di liquidazione delle spese militari dell'Emilia, rimane a pagarsi pel servizio sanitario del primo trimestre.....	»	»	»	»	453,811 61		
							2,541,485 26	2,541,485 26	
88	Provviste pel vestiario delle truppe, e spese del magazzino merci.....	Provviste di panni, tele, oggetti d'arredo e di vestiario per le truppe, acquisto di carri da battaglione per singoli reggimenti provenienti dalle provincie dell'Emilia e della Toscana, e spese del magazzino merci.....	»	5,000,000 »	5,000,000 »	4,500,000 »	1,500,000 »		
		S'aggiunge la somma che, come da nota della sezione di liquidazione delle spese militari dell'Emilia, rimane a pagarsi per provviste di vestiario ed arredo militare ivi fatte o contrattate nel primo trimestre 1860.....	»	»	»	»	3,311,375 »		
							4,811,375 »	4,811,375 »	
89	Compra cavalli e muli.....	Provvista di cavalli di truppa e di muli pel servizio dell'armata.....	650,000 »	3,800,000 »	4,450,000 »	5,450,000 »	1,000,000 »		
		S'aggiunge la somma che, come da nota della sezione di liquidazione delle spese militari dell'Emilia, rimane a pagarsi per incette di cavalli di truppa ivi fatte nel primo trimestre.....	»	»	»	»	42,520 »		
							1,042,520 »	1,042,520 »	
		<i>A riportarsi.....</i>						23,594,489 23	

Segue PROSPETTO dei fondi di supplemento al bilancio 1860, presunti

bilmente occorrenti per i vari rami dell'Amministrazione militare.

CATEGORIE		NATURA DELLE SPESE	SOMME ASSEGNATE		TOTALE	SPESA	DIFFERENZA	CREDITO	ANNOTAZIONI
N°	DENOMINAZIONE		col bilancio approvato con legge 20 novembre 1859	col regio decreto 7 marzo 1860		PRESUNTA PER TUTTA L'ANNATA	OSSIA AUMENTO PARZIALE	DI SUPPLEMENTO PER CATEGORIA	
		<i>Riporto</i> .....						23,594,459 25	
89 bis	Deposito e compra stalloni ...	Somma occorrente per stabilimento di nuovi depositi di stalloni pel servizio militare in Toscana, nell'Emilia e nella Lombardia.....	»	»	»	1,000,000 »	1,000,000 »	1,000,000 »	Il promuovere la propagazione e lo sviluppo della razza cavallina, migliorandone i prodotti, fu in ogni tempo pensiero del Governo, e se a fronte delle spese fatte dall'amministrazione della guerra non si potè riuscire ad un risultato tale da rendersi indipendente dall'estero per la provvista dei cavalli all'armata, ciò debbesi attribuire alla speciale condizione delle provincie degli antichi Stati. In oggi, che per le avvenute annessioni della Toscana, dell'Emilia e della Lombardia si trovano riuniti territorii più ampi ed atti allo sviluppo di tal ramo di produzione, pare utilissimo pensiero quello di veder modo di conseguire il premesso scopo. Ad un tal fine una Commissione di ufficiali pienamente versati in tale materia delle varie provincie, avendo in apposito rapporto proposto di estendere per prima misura lo stabilimento di depositi stalloni, ad imitazione di quelli già stabiliti in Sardegna, in Savoia, e per recente reale decreto in Lombardia, si reputa conveniente di proporre la contronotata somma per compra di stalloni, e per la creazione di opportuni depositi che verrebbero istituiti in quelle località delle nuove provincie più atte per la propagazione della razza cavallina ad uso della truppa.
90	Trasporti .....	Spese dei trasporti militari colle ferrovie, col servizio ad impresa e per via di mare a Livorno, alla Spezia ed in Sardegna (Categoria 51).....	260,000 »	220,000 »	480,000 »	1,700,000 »	1,220,000 »		
		S'aggiunge la somma che, come da nota della sezione di liquidazione delle spese militari dell'Emilia, rimane a pagarsi per trasporti del primo trimestre.....	»	»	»	»	104,950 »		
							1,324,950 »	1,324,950 »	La maggior estensione territoriale del regno, le frequenti dislocazioni dei corpi occasionate dalle esigenze del servizio, i trasporti di materiali e di munizioni da guerra, come pure di robe di vestiario e di casermaggio, rendono necessario un supplemento di fondo di altre L. 1,220,000, cui pur vuolsi aggiungere una somma di L. 104,950 rimasta a pagarsi dal Governo dell'Emilia anteriormente all'annessione.
91	Pane e viveri.....	Spesa della somministrazione del pane alla truppa e dei viveri alle divisioni mobilitate.....	4,440,000 »	10,000,000 »	14,440,000 »	53,121,044 60	20,681,044 60		
		S'aggiunge la somma che, come da nota della sezione di liquidazione delle spese militari dell'Emilia, rimane a pagarsi pel servizio pane e viveri del primo trimestre.....	»	»	»	»	400,000 »		
							21,081,044 60	21,081,044 60	L'aumento nella forza dell'esercito accennato alla categoria delle competenze non può a meno di dar origine ad un aumento corrispondente nella spesa della somministrazione del pane in natura alle truppe. Inoltre esse nella posizione di accantonamento abbisognano di un miglior sostentamento consigliato da principii d'igiene e di umanità; ed è perciò che loro si distribuisce una razione giornaliera di viveri.
		<i>A riportarsi</i> .....						46,800,453 83	

Segue PROSPETTO dei fondi di supplemento al bilancio 1860, presunti bilmente occorrenti per i vari rami dell'Amministrazione militare.

CATEGORIE		NATURA DELLE SPESE	SOMME ASSEGNATE			SPESE PRESUNTA PER TUTTA L'ANNATA	DIFFERENZA OSSIA AUMENTO PARZIALE	CREDITO DI SUPPLEMENTO PER CATEGORIA	ANNOTAZIONI
N°	DENOMINAZIONE		col bilancio approvato con legge 20 novembre 1859	col regio decreto 7 marzo 1860	TOTALE				
		<i>Riporto</i> .....					46,800,435 85	Tali sono le cause dell'aumento di spesa che è necessario a questa categoria, e giustificato dall'allegato n° 10. Arroge che, per le spese delle somministrazioni dei viveri fatti alle truppe dell'Emilia anteriormente all'annessione, occorrono in aggiunta per pagamento a farsi altre L. 400,000.	
92	Foraggi.....	Spesa della somministrazione del foraggio ai cavalli di truppa, la cui forza è calcolata di circa n° 26000. . S'aggiunge la somma a pagarsi per spese del foraggio ai cavalli di truppa nell'Emilia, come da nota della sezione di liquidazione.....	3,925,000 »	1,000,000 »	4,925,000 »	15,786,688 »	10,861,688 »	10,971,688 »	Il maggior consumo di razioni di foraggio derivante dalla maggior forza di cavalli, e l'aumento nel costo della razione distribuita ai cavalli appartenenti alle divisioni attive mobilitate, sono le causali di questa maggiore spesa, dimostrata dall'allegato n° 10, pagina 2. Si dovette pur tener conto dei pagamenti a farsi per tale servizio nell'Emilia anteriormente all'annessione.
			»	»	»	»	110,000 »		
							10,971,688 »		
95	Spese di casermaggio.....	Provvista lenzuola, pagliericci, materassi, coperte, cavalletti, assicelle pel casermaggio alle truppe nelle nuove provincie, e segnatamente nell'Emilia..... S'aggiunge la somma che, come da nota della sezione di liquidazione delle spese militari dell'Emilia, rimane a pagarsi pel casermaggio nel primo trimestre 1860	»	36,000 »	560,000 »	1,860,000 »	1,500,000 »	2,002,000 »	Per provvedere il casermaggio alle truppe nelle provincie dell'Emilia occorrono ingenti provviste di lenzuola, pagliericci, materassi, coperte e simili. Tale spesa, accresciuta di quella della manutenzione dei letti in ragione dell'aumento dell'esercito, non che della somma da pagarsi all'amministrazione militare francese per la cessione dei materiali della sua quota di preda bellica in Toscana, rende necessaria una nuova assegnazione di lire 1,500,000 pel casermaggio, come da allegato n° 9. Fa d'uopo inoltre di avere a questa categoria il fondo occorrente per soddisfare la spesa in corso di liquidazione per la manutenzione dei letti di truppa e pel casermaggio nell'Emilia anteriormente all'annessione.
			»	»	»	»	502,000 »		
							2,002,000 »		
94	Servizio d'artiglieria.....	Provvista di materiale da guerra, polvere, armi e munizioni diverse, come da nota <b>A</b> ..... Mano d'opera negli stabilimenti d'artiglieria, nota <b>B</b> ... Provviste e mano d'opera negli stabilimenti d'artiglieria in Toscana, nota <b>C</b> .....	»	8,500,000 »	8,500,000 »	15,900,000 »	7,400,000 »	9,792,000 »	Per l'accrescimento dell'esercito portato da 8 a 14 divisioni dovendosi in adeguate proporzioni aumentare il materiale di guerra, il munizionamento e le batterie, e dovendosi pur provvedere per l'armamento delle nuove fortificazioni che si stanno erigendo nell'Emilia, è necessario in conseguenza il fondo come contro, siccome appare dall'allegato n° 11.
			»	»	»	»	1,600,000 »		
			»	»	»	»	792,000 »		
							9,792,000 »		
		<i>A riportarsi</i> .....					69,566,141 85		

CATEGORIE		NATURA DELLE SPESE	SOMME ASSEGNATE		TOTALE	SPESA PRESUNTA PER TUTTA L'ANNATA	DIFFERENZA OSSIA AUMENTO PARZIALE	CREDITO DI SUPPLEMENTO PER CATEGORIA	ANNOTAZIONI
N°	DENOMINAZIONE		col bilancio approvato con legge 20 novembre 1839	col regio decreto 7 marzo 1860					
		<i>Riporto</i> .....						69,566,141 85	
95	Servizio del genio militare ...	Paghe e soprassoldi al personale di contabilità nell'Emilia, lavori di riparazioni, di miglioramento ed adattamento dei quartieri, ecc. ....	»	500,000 »	500,000 »	1,439,800 »	939,800 »		
		Provviste per parchi del genio militare .....	»	»	»	»	150,000 »		
		Opere di fortificazioni a Rimini, Bologna, Mirandola e Piacenza .....	»	»	»	»	6,258,000 »		
							7,567,800 »	7,567,800 »	L'allegato n° 12 porge una sommaria indicazione dell'ammontare sia delle maggiori opere di riparazione e di miglioramento che occorrono per l'aquartieramento delle truppe e per gli ampliati stabilimenti militari, sia dell'importo delle opere di fortificazione che si stanno erigendo nelle provincie dell'Emilia.
96	Rimborsi ai comuni per prestazioni militari .....	Pagamento ai comuni delle somministrazioni d'alloggi, mezzi di trasporti e simili, fatti alle truppe in accantonamento o di passaggio .....	»	600,000 »	600,000 »	1,600,000 »	1,000,000 »		
		S'aggiunge la somma che, comè da nota della sezione di liquidazione delle spese militari dell'Emilia, rimane a pagarsi pel primo trimestre .....	»	»	»	»	500,000 »		
							1,500,000 »	1,500,000 »	Queste assegnazioni non possono essere giustificate da verun allegato, ma per le frequenti mosse delle truppe che nello stato di mobilitazione occorrono, e per l'ampliamento territoriale del regno, puossi desumere che la spesa delle somministrazioni militari fatte dai comuni non sarà inferiore ad un milione e seicentomila lire, onde occorre in aumento un milione di lire, oltre a L. 500,000 per ispese del Governo dell'Emilia da liquidarsi.
97	Spese diverse e casuali .....	Spese d'ufficio e di cancelleria dei grandi comandi e delle divisioni mobilizzate, dell'intendenza generale dell'armata, comprese quelle d'informazioni e missioni ed altre non aventi applicazione alle categorie precedenti .....	»	124,000 »	124,000 »	250,000 »	126,000 »		
		Spesa della provvista di mobili di dotazione dei nuovi comandi e degli uffici militari nell'Emilia ed in Toscana .....	»	»	»	»	150,000 »		
							276,000 »	276,000 »	Tuttochè con reale decreto 7 marzo 1860 sieno state assegnate per le spese diverse e casuali L. 124,000 in aumento, si presumono fin d'ora indispensabili altre L. 276,000 per le frequenti spese d'informazioni, missioni, ecc., ed altre come contro notate.
		Credito di supplemento alle <i>Categorie straordinarie</i> ...	»	»	»	»	»	78,509,941 85	
		Id. id. alle <i>Categorie ordinarie</i> .....	»	»	»	»	»	989,891 »	
		Totale dei crediti di supplemento che addì 20 giugno 1860 si presumono occorrere pel 1860 .....						79,499,532 85	

Il ministro  
M. FANTI.

**Quadro D** annesso alla legge del..... per approvazione di spese nuove e di maggiori spese al bilancio 1860 delle antiche provincie del regno pel Ministero della guerra in aggiunta a quelle di cui nel quadro **A**.

<b>C A T E G O R I E</b>		<b>MONTARE DELLE SPESE NUOVE E MAGGIORI SPESE PER CADUNA CATEGORIA</b>
NUMERO	DENOMINAZIONE	
<b>S P E S E O R D I N A R I E.</b>		
<i>Amministrazione.</i>		
1	Amministrazione centrale (Personale) . . . . .	151,440 »
7	Spese di leva . . . . .	55,000 »
8	Uditorato generale di guerra (Personale) . . . . .	166,838 »
<i>Stati maggiori.</i>		
14	Comandi militari delle fortezze e provincie . . . . .	587,795 »
<i>Servizio sanitario.</i>		
29	Corpo sanitario . . . . .	98,518 »
<i>Servizi diversi.</i>		
54	Pigioni di quartieri, corpi di guardia, ospedali, uffici e stabilimenti militari. . . . .	150,000 »
<b>S P E S E S T R A O R D I N A R I E.</b>		
85	Intendenza generale d'armata. . . . .	615,212 97
86	Competenze in danaro alle truppe. . . . .	14,585,866 »
87	Servizio sanitario. . . . .	2,541,483 26
88	Provviste pel vestiario delle truppe, e spese del magazzino merci. . . . .	4,811,375 »
89	Compra cavalli e muli. . . . .	1,042,520 »
89 bis	Deposito e compra stalloni. . . . .	1,000,000 »
90	Trasporti . . . . .	1,524,950 »
91	Pane e viveri . . . . .	21,081,044 60
92	Foraggio . . . . .	10,971,688 »
93	Spese di casermaggio . . . . .	2,002,000 »
94	Servizio d'artiglieria . . . . .	9,792,000 »
95	Servizio del genio militare . . . . .	7,567,800 »
96	Rimborsi ai comuni per prestazioni . . . . .	1,500,000 »
97	Spese diverse . . . . .	276,000 »
<b>Totale . . . . .</b>		<b>79,499,532 83</b>



APPENDICE AL QUADRO **D**

Prospetto della spesa presunta per spese della guerra nell'annata 1860.

		SPESE	
		ORDINARIE	STRAORDINARIE
Somma approvata nel bilancio sardo-lombardo con legge 20 novembre 1859 . . . . .	L. 55,736,681 76	18,560,568	»
Aumenti approvati con regio decreto del 7 marzo 1860 . . . . .	L. 51,744,000	}     »     22,500,000	»
Deduzioni ordinate col citato decreto . . . . .	» 9,244,000		
		55,736,681 76	40,860,568
Totale somma assegnata al bilancio sardo-lombardo (1) . . . . .	L.	96,597,249 76	
Crediti di supplemento che presumibilmente occorrono per i bisogni sino alla scadenza dell'annata . . . . .	»	79,499,552 23	
Totale spesa dell'annata presunta addì 22 giugno 1860 . . . . .	L.	176,096,781 99	
Riassunti degli aumenti al bilancio sardo-lombardo approvato con legge 20 novembre 1859 :			
Credito di supplemento assegnato con decreto 7 marzo 1860 . . . . .	L.	51,744,000	»
Deduzioni ordinate collo stesso decreto . . . . .	»	9,244,000	»
		22,500,000	»
Totale . . . . .	L.	22,500,000	»
Altre crediti di supplemento presunte il 22 giugno 1860 sino al termine dell'anno . . . . .	»	79,499,552	»
		101,999,552	»
Totale . . . . .	L.	101,999,552	»
Deduzioni da tenersi a calcolo :			
Bilancio presuntivo dell'Emilia . . . . .	L. 56,020,424 12		
Idem della Toscana dal 1° luglio 1860 . . . . .	» 14,567,690 85		
		50,588,114 95	
Totale deduzione . . . . .	L. 50,588,114 95	50,588,114 95	
Residua l'effettivo aumento a . . . . .	L.	51,411,417 05	

(1) Vi sono altre spese autorizzate ed altre in corso d'autorizzazione, cioè: la Caserma di Santa Prassede in Milano L. 172,680, e la spesa d'adattamento del locale del Ministero della guerra L. 210,000.

ALLEGATO N° 1.

**BILANCIO 1860. — Quadro del personale dell'amministrazione centrale.**

DESIGNAZIONE DEI GRADI	STIPENDIO	SECONDO L'ORDINAMENTO				ANNOTAZIONI
		30 DICEMBRE 1859		9 MAGGIO 1860		
		N°	Importare	N°	Importare	
Ministro .....	25,000 »	1	25,000 »	1	25,000 »	
Segretario e direttori generali. ....	8,000 »	2	16,000 »	4	32,000 »	
Direttori capi divisione di 1 <sup>a</sup> classe. .	6,000 »	6	36,000 »	9	54,000 »	
Id. di 2 <sup>a</sup> classe. .	5,000 »	5	25,000 »	9	45,000 »	
Capi di sezione .....	4,000 »	20	80,000 »	41	164,000 »	
Segretari di 1 <sup>a</sup> classe .....	5,500 »	24	84,000 »	35	122,500 »	
Id. di 2 <sup>a</sup> classe .....	5,000 »	26	78,000 »	44	132,000 »	
Applicati di 1 <sup>a</sup> classe .....	2,200 »	25	55,000 »	42	92,400 »	
Id. di 2 <sup>a</sup> classe .....	1,800 »	25	45,000 »	42	75,600 »	
Id. di 3 <sup>a</sup> classe .....	1,500 »	50	45,000 »	52	78,000 »	
Id. di 4 <sup>a</sup> classe .....	1,200 »	51	61,200 »	61	73,200 »	
		<b>213</b>	<b>550,200 »</b>	<b>340</b>	<b>895,700 »</b>	

*Dimostrazione della spesa pel 1860.*

Pel primo semestre metà di dette L. 530,200 . . . . .	L. 275,100 »
Pel secondo semestre metà di dette L. 895,700 . . . . .	» 446,850 »
<b>Totale per l'annata . . . . .</b>	<b>L. 721,950 »</b>
Paghe degli uscieri addetti al Ministero . . . . .	» 29,490 »
Più a calcolo per le paghe dei personali dei cessati Ministeri della guerra dell'Emilia e della Toscana dal 1° aprile a tutto giugno 1860, non decorrendo l'effettiva loro fusione secondo l'ordinamento in data 9 maggio 1859 che dal 1° luglio prossimo, e tenuto pur conto delle temporanee vacanze . . . . .	» 50,000 »
<b>Totale spesa presunta pel 1860 . . . . .</b>	<b>L. 781,440 »</b>
<b>Somma stanziata nel bilancio sardo-lombardo . . . . .</b>	<b>» 630,000 »</b>
<b>Deficienza di fondo . . . . .</b>	<b>L. 151,440 »</b>

ALLEGATO N° 2.

Cat. 8, BILANCIO 1860. — **Personale della giustizia militare.**

DESIGNAZIONE DEI GRADI	INDENNITÀ	STIPENDIO	SPESE D'UFFICIO	NUMERO	IMPORTARE STIPENDI ED INDENNITÀ	IMPORTARE		TOTALE
						INDENNITÀ	SPESE D'UFFICIO	
<i>Tribunale supremo.</i>								
Presidenti e giudici . . . . .	900	»	»	11	9,900 »			
Avvocato generale militare . . . .	»	12,000	»	1	12,000 »			
	»	7,000	»	1	7,000 »			
Sostituiti all'avvocato generale militare	»	6,000	»	1	6,000 »			
	»	5,000	»	1	5,000 »			
Segretari . . . . .	»	4,000	3,000	1	4,000 »			
	»	2,500	»	1	2,500 »			
Sostituiti segretari . . . . .	»	2,000	»	1	2,000 »			
	»	1,800	»	1	1,800 »			
	»	1,800	»	2	3,600 »			
Scrivani . . . . .	»	1,500	»	1	1,500 »			
	»	1,200	»	1	1,200 »			
					56,500 »			56,500 »
<i>Tribunali territoriali militari.</i>								
	»	6,000	»	4	24,000 »			
Avvocati fiscali militari . . . . .	»	5,000	»	4	20,000 »			
	»	4,000	»	3	12,000 »			
	»	3,000	»	1	3,000 »			
	»	3,500	»	4	14,000 »			
	»	3,000	»	7	21,000 »			
Sostituiti avvocati fiscali militari	»	2,500	»	5	12,500 »			
	»	2,000	»	1	2,000 »			
	»	1,500	»	1	1,500 »			
	»	1,000	»	1	1,000 »			
Ufficiali istruttori . . . . .	800	2,800	»	4	11,200 »	3,200		
	700	2,800	»	2	5,600 »	1,400		
	700	2,500	»	2	5,000 »	1,400		
<i>A riportarsi . . . . .</i>					132,800 »	6,000		56,500 »

Segue ALLEGATO N° 2.

DESIGNAZIONE DEI GRADI	INDENNITÀ	STIPENDIO	SPESE D'UFFICIO	NUMERO	IMPORTARE STIPENDI ED INDENNITÀ	IMPORTARE		TOTALE
						INDENNITÀ	SPESE D'UFFICIO	
<i>Riporto</i> . . . . .					152,800 »	6,000	»	56,500 »
Ufficiali sostituiti istruttori . . . . .	700	»	»	1	»	700	»	
	500	1,600	»	4	6,400 »	2,000	»	
	500	1,800	»	1	1,800 »	500	»	
	400	2,500	»	1	2,500 »	400	»	
	400	1,600	»	5	4,800 »	1,200	»	
Segretari . . . . .	»	5,000	700	5	9,000 »	»	2,100	
	»	5,000	500	2	6,000 »	»	1,000	
	»	2,500	500	7	17,500 »	»	3,500	
Sostituiti segretari . . . . .	»	1,000	»	1	1,000 »			
	»	2,000	»	6	12,000 »			
	»	1,500	»	11	16,500 »			
Scrivani . . . . .	»	800	»	1	800 »			
	»	1,500	»	6	9,000 »			
	»	1,200	»	10	12,000 »			
					252,100 »	10,800	6,600	17,400 »
Impiegati dell'Emilia a disposizione presso il Ministero.	»	2,500	»	1	2,500 »			
	»	1,500	»	5	4,500 »			
	»	»	»	»	»			
	»	1,000	»	9	9,000 »			
Scrivano provvisorio . . . . .	»	600	»	1	600 »			
Soprassoldo medaglie . . . . .	»	»	»	»	248,800 »			
Uscieri ed ordinanze . . . . .	»	»	»	»	500 »			
					15,496 20			
					262,696 20	»	»	262,696 20
								536,596 20

*Dimostrazione della spesa pel 1860 giusta l'ordinamento del tribunale supremo di guerra e dei tribunali militari, emanato con reale decreto 27 novembre 1859, cioè in epoca posteriore d'assai alla compilazione del bilancio 1860:*

Montare dei pagamenti fatti pel 1° trimestre . . . . . L. 54,591 28  
 L'attuale personale, siccome dimostra il precedente prospetto, arreca una spesa annua di lire  
 536,596 20, della quale i tre quarti, pei rimanenti nove mesi, importano . . . . . » 252,447 15  
 La spesa dell'annata 1860 sarà dunque di . . . . . L. 306,838 43  
 Si hanno in bilancio alla categoria 8 . . . . . » 140,000 »

Resta necessario il fondo di supplemento di . . . . . L. 166,838 45

ALLEGATO N° 3.

**Cat. 14, BILANCIO 1860. — Comandi militari delle fortezze e dei circondari.**

Non consentendo la presente condizione dell'esercito (quella di essere mobilitato e che dà luogo a frequenti mutazioni di stanza, promozioni e dislocazioni d'ufficiali) che i giudici e loro supplenti de' tribunali militari possano essere scelti fra gli ufficiali in servizio effettivo, siccome prescrive il Codice penale militare, sancito con legge 14 ottobre 1859, venne stabilito con real decreto del 9 aprile 1860 che i tribunali militari e le Commissioni d'inchiesta constino di ufficiali in servizio nello stato maggiore delle piazze, e per conseguenza, dove ha sede un tribunale militare, ne sia lo stato maggiore delle piazze aumentato convenientemente alla fatta determinazione, la quale arreca un notevole aumento di spesa alla categoria 14, siccome scorgesi dalla dimostrazione seguente e dallo specchio qui unito.

Pagamenti del 1° trimestre 1860 . . . . .	L. 180,482 86
Il personale attuale importa una spesa annua di L. 1,151,650, della quale i tre quarti, ossia gli altri nove mesi dell'anno, producono la spesa di . . . . .	» 848,737 50
<b>Totale . . . . .</b>	<b>L. 1,029,220 56</b>

Deducesi la spesa dei comandi militari dei circondari di Nizza e della Savoia, spesa che vien computata siccome segue:

Principe di Monaco ed il luogotenente delle armi di S. M. . . . .	L. 17,400 »
Luogotenenti colonnelli { di 1ª classe n° 2 a . . . . .	» 4,600 » 9,200 »
{ di 2ª id. 2 . . . . .	» 4,500 » 8,600 »
Maggiori { di 1ª id. 3 . . . . .	» 3,900 » 11,800 »
{ di 2ª id. 2 . . . . .	» 3,500 » 7,000 »
Capitani { di 1ª id. 2 . . . . .	» 2,600 » 5,200 »
{ di 2ª id. 6 . . . . .	» 2,400 » 14,400 »
Luogotenenti . . . . .	» 1,650 » 8,250 »
Sottotenenti . . . . .	» 1,550 » 5,100 »
Guardarmi . . . . .	» 1,100 » 2,200 »
<b>Totale . . . . .</b>	<b>L. 87,050 »</b>

E così per sei mesi che si portano in deduzione . . . . .	L. 45,525 »
<b>Restano . . . . .</b>	<b>L. 985,695 56</b>
Servizio religioso nei presidi e forti . . . . .	» 20,000 »
Soprassoldo d'accantonamento a calcolo e indennità di cancelleria . . . . .	» 100,000 »
<b>Spesa totale del 1860 . . . . .</b>	<b>L. 1,105,695 56</b>
Si ha in bilancio alla categoria 14 . . . . .	» 717,900 »
Rendesi necessario un fondo di supplemento di . . . . .	L. 387,795 56

*Personale dei comandi militari dello Stato addì 1° giugno 1860.*

GRADI	NUMERO DI DETTO PERSONALE	PAGA ANNUA A TENORE DEL REGIO DECRETO 15 MARZO 1860	AMMONTARE	ANNOTAZIONI
Principe di Monaco . . . . .	1	11,000 »	11,000 »	
Maggiori generali . . . . .	5	6,400 »	32,000 »	
Colonnelli . . . . .	5	5,800 »	29,000 »	
Luogotenenti colonnelli di 1ª classe . . . . .	13	4,600 »	59,800 »	
Id. di 2ª classe . . . . .	17	4,500 »	75,100 »	
Maggiori di 1ª classe . . . . .	38	3,900 »	148,200 »	
Id. di 2ª classe . . . . .	73	3,500 »	255,500 »	
Capitani di 1ª classe . . . . .	34	2,600 »	88,400 »	
Id. di 2ª classe . . . . .	57	2,400 »	136,800 »	
Luogotenenti . . . . .	89	1,650 »	146,950 »	
Sottotenenti . . . . .	58	1,550 »	89,900 »	
Guardarmi . . . . .	50	1,100 »	55,000 »	
Cappellani . . . . .	6	1,000 »	6,000 »	
<b>Totale . . . . .</b>			<b>1,151,650 »</b>	

ALLEGATO N° 4.

DIVISIONE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI

UFFIZIO SERVIZIO SANITARIO

Cat. 29, ESERCIZIO 1860. — **Corpo sanitario.**

*DIMOSTRAZIONE della somma occorrente pel pagamento del 1° aprile in 31 dicembre 1860 dello stipendio al personale sanitario e farmaceutico addetto agli ospedali militari, nonchè per indennità di via e soprassoldo di marcia nei casi in cui compete, caposoldo ai decorati della medaglia d'oro od argento al personale suddetto, e per ispese d'ufficio del Consiglio superiore militare di sanità.*

Stipendio al personale sanitario e farmaceutico come da specchio A . . . . .	(1) L.	302,763 »
Indennità di via, soprassoldo di marcia e caposoldo ai decorati della medaglia d'oro od argento, non che per ispese di cancelleria, combustibile od altro per l'ufficio del Consiglio superiore militare di sanità, come da specchio B qui dietro . . . . .	(2) »	6,280 »
Gratificazione al personale sanitario di nomina pel solo tempo della guerra, in caso di dispensa dal servizio (articolo 7 del regio decreto 30 aprile 1859), come da specchio C qui dietro . . . . .	(5) »	12,900 »
<b>Totale spesa per tre trimestri . . . . .</b>		<b>L. 321,943 »</b>
Somma bilanciata . . . . .	L.	297,900 »
Somma spesa a tutto marzo . . . . .	»	74,475 »
Somma disponibile al 1° aprile su quella stanziata in bilancio . . . . .	L.	223,425 » 223,425 »
Somma ancora abbisognevole in aumento al bilancio 1860 . . . . .	L.	98,518 »

*NB.* Nel presente calcolo non si è tenuto conto che dell'importo della paga del personale sanitario e farmaceutico addetto agli ospedali, mentre per quanto riguarda gli ufficiali sanitari addetti ai vari corpi dell'esercito ed alle ambulanze, la somma occorrente al pagamento del relativo stipendio è bilanciata sulle categorie dei rispettivi corpi e di quello d'amministrazione.

**(A)**

*ELENCO del personale sanitario e farmaceutico militare ripartito fra gli ospedali divisionali, coll'indicazione dell'importo del rispettivo stipendio dal 1° aprile a tutto dicembre 1860.*

DESIGNAZIONE DEI GRADI		FORZA	STIPENDIO INDIVIDUALE PER 9 MESI	AMMONTARE
Consiglio superiore militare di sanità.	Presidente . . . . .	1	6,000 »	6,000 »
	Ispettori sanitari . . . . .	3	4,125 »	20,625 »
	Ispettore aggiunto per la veterinaria . . . . .	1	1,200 »	1,200 »
	Segretario . . . . .	1	2,325 »	2,325 »
	Ordinanze . . . . .	2	594 »	1,188 »
Corpo sanitario e farmaceutico presso gli ospedali.	Medici divisionali di 1ª classe . . . . .	11	3,075 »	33,825 »
	Id. di 2ª classe . . . . .	11	2,625 »	28,875 »
	Medici di reggimento di 1ª classe . . . . .	11	2,325 »	25,575 »
	Id. di 2ª classe . . . . .	11	2,100 »	23,100 »
	Medici di battaglione di 1ª classe . . . . .	22	1,500 »	33,000 »
	Id. di 2ª classe . . . . .	33	1,350 »	44,550 »
	Medici aggiunti . . . . .	33	1,275 »	42,075 »
	Farmacisti di 1ª classe . . . . .	11	1,575 »	17,325 »
	Id. di 2ª classe . . . . .	11	1,125 »	12,375 »
	Id. di 3ª classe . . . . .	11	975 »	10,725 »
	<b>Totale . . . . . (1)</b>			<b>302,763 »</b>

Segue ALLEGATO N° 4.

**(B)**

INDENNITÀ di via e soprassoldo di marcia nei casi in cui compete, caposoldo ai decorati della medaglia d'oro od argento, e spese d'ufficio e cancelleria dal 1° aprile 1860.

Indennità di via e soprassoldo di marcia . . . . .	L. 4,480 »
Caposoldo ai decorati di medaglia . . . . .	» 600 »
Spese d'ufficio e di cancelleria per il Consiglio superiore militare di sanità . . . . .	L. 1,200 »
Totale . . . . . (2)	L. 6,280 »

**(C)**

UFFICIALI DI SANITÀ con nomina pel solo tempo della guerra, attualmente addetti agli ospedali militari, ai quali, ove vengano dispensati dal servizio sia d'autorità che dietro spontanea domanda, spetta la gratificazione della metà paga di un anno, a senso del regio decreto 30 aprile 1859, art. 7.

DESIGNAZIONE DEI GRADI	FORZA	MEZZA PAGA DI UN ANNO	AMMONTARE
Medici di battaglione di seconda classe . . . . .	5	900 »	2,700 »
Medici aggiunti . . . . .	12	850 »	10,200 »
Totale . . . . . (3)			12,900 »

ALLEGATO N° 5.

Cat. 85. — **Intendenza generale dell'armata.**

PERSONALE del corpo d'intendenza militare, spesa pel 1860.

DESIGNAZIONE DEI GRADI	STIPENDIO	PERSONALE EFFETTIVO	
		NUMERO	IMPORTARE
Intendenti militari di 1ª classe . . . . .	6,000 »	4	24,000 »
Id. di 2ª classe . . . . .	5,000 »	6	30,000 »
Commissari di guerra di 1ª classe . . . . .	4,000 »	22	88,000 »
Id. di 2ª classe . . . . .	5,500 »	25	87,500 »
Sotto-commissari di guerra di 1ª classe . . . . .	5,000 »	51	95,000 »
Id. di 2ª classe . . . . .	2,200 »	29	63,800 »
Id. di 3ª classe . . . . .	2,000 »	56	72,000 »
Id. aggiunti . . . . .	1,600 »	69	110,400 »
Scrivani di 1ª classe . . . . .	1,500 »	79	102,700 »
Id. di 2ª classe . . . . .	1,200 »	80	60,000 »
		<b>551</b>	<b>751,400 »</b>
Soprassoldo d'accantonamento ai funzionari d'intendenza militare che si trovano nell'Emilia o presso le divisioni mobilizzate, come presso i grandi comandi militari: si calcolano n° 200 incirca per tutta l'annata a L. 5 in media al giorno . . . . .			219,000 »
Indennità fisse di cancelleria e di trasferte, e spese di trasferta a calcolo . . . . .			40,000 »
<b>DEDUZIONE</b>			
Somme stanziare alla categoria 5 . . . . .	L. 595,655 70		990,400 »
Idem 85 . . . . .	» 160,000 »		
Totale . . . . .	L. 755,655 70		755,655 70
Deficienza . . . . .			254,744 50

PROSPETTO della somma stanziata nel bilancio presuntivo passivo per le paghe e vantaggi al *Personale contabile delle* stabilite dai sovrani decreti 15 e 18 marzo corrente, anno 1860, colla dimostrazione

INDICAZIONE DEI GRADI	QUANTITÀ NUMERICA PER GRADI		STIPENDI				
	Secondo la pianta 24 aprile 1859	Secondo la pianta 18 marzo 1860	STIPENDIO			STIPENDIO	
			Parziale per ogni grado giusta il decreto del 24 aprile 1859	Ammontare del medesimo dal 1° gennaio al 17 marzo 1860 sulla pianta del 1859	Ammontare del medesimo dal 18 in 51 marzo 1860 sulla nuova pianta	Parziale per ogni grado giusta il decreto del 15 marzo 1860	Ammontare del medesimo dal 1° aprile in 51 dicembre 1860
Direttori di 1ª classe .....	2	6	2,800 »	1,197 77	606 66	3,500 »	15,750 »
Id. di 2ª classe .....	5	8	2,400 »	2,566 66	693 53	3,000 »	18,000 »
Vice-direttori di 1ª classe ...	8	16	1,800 »	3,080 »	1,040 »	2,200 »	26,400 »
Id. di 2ª classe ...	10	24	1,600 »	5,422 22	1,586 66	1,800 »	52,400 »
Id. di 3ª classe ...	16	44	1,400 »	4,791 11	2,224 44	1,600 »	52,800 »
Commessi di 1ª classe .....	40	50	1,200 »	10,266 66	2,166 66	1,400 »	52,500 »
Id. di 2ª classe .....	66	80	900 »	12,703 »	2,600 »	1,200 »	72,000 »
Commessi provvisorii .....	50	100	900 »	3,773 »	3,250 »	1,200 »	90,000 »
Volontari .....	5	50	»	»	»	»	»
<b>Totale .....</b>				<b>45,804 42</b>	<b>13,967 75</b>		<b>359,850 »</b>

Totale ammontare *Stipendi* ..... L. 417,622 17  
 Riporto ammontare *Soprassoldi* ..... » 168,716 50  
 Totale generale come contro ..... L. 586,338 67  
 Somma stanziata sul bilancio 1860 in ..... » 255,870 »  
 Mancano a compimento dell'esercizio 1860 ..... L. 330,468 67

generale d'armata.

*sussistenze*, categoria 6, e di quella cui ascenderanno dette paghe e vantaggi in seguito all'ampliamento, e maggiori assegnamenti della somma che in conseguenza manca a compimento del bilancio 1860.

SOPRASSOLDI						
IMPIEGATI APPO L'INTENDENZA GENERALE D'ARMATA		ACCANTONAMENTO GIUSTA IL REGIO DECRETO 21 DICEMBRE 1859		ACCANTONAMENTO GIUSTA IL REGIO DECRETO 15 MARZO 1860		AMMONTARE GENERALE COMPLESSIVO
Secondo il personale assegnatogli nel mese di aprile 1859 e presente al 1° del 1860	Secondo l'ultima assegnazione ed esistente al 1° aprile 1860	Parziale per grado	Ammontare dal 1° gennaio in 30 marzo 1860	Parziale per grado	Ammontare dal 1° aprile in tutto 1860	
2	8	3	910 »	3 »	6,600 »	46,524 42
16	41	4	5,824 »	2 50	28,187 50	161,535 93
60	154	3	16,380 »	2 »	84,700 »	332,543 52
5	50	3	1,363 »	3 »	24,780 »	26,115 »
<b>Totale .....</b>			<b>24,479 »</b>		<b>144,237 50</b>	<b>586,338 67</b>

Totale ammontare dei *Soprassoldi* ..... L. 168,716 50



ALLEGATO N° 7.

**Cat. 86. — Competenze in denaro alle truppe.**

*Divisione contabilità dei corpi.*

Ammontare della spesa approssimativa per le competenze dell'esercito nell'anno 1860:	
Spese fatte pel primo trimestre . . . . .	L. 7,602,260 25
Spese presunte dal 1° aprile a tutto dicembre 1860 come infra:	
Ammontare della paga di n° 7151 ufficiali, calcolata in media L. 2,042 50 caduno all'anno, e per mesi nove »	10,953,258 »
Ammontare della paga di n° 173473 sott'ufficiali, caporali e soldati, calcolata in media a centesimi 68 caduno al giorno, e per giornate 275 dal 1° aprile a tutto dicembre . . . . .	» 52,439,825 »
Ammontare del soprassoldo per n° 5905 ufficiali mobilizzati, calcolato in media a 1 75 caduno, e per giornate 275 . . . . .	» 2,809,305 »
Soprassoldo ai decorati delle medaglie al valor militare, somma a calcolo . . . . .	» 750,000 »
Assegno di primo corredo agl'individui di nuova leva e volontari, e supplemento d'assegno di primo corredo agl'individui dei reggimenti provenienti dall'Emilia, somma a calcolo . . . . .	» 2,000,000 »
Indennità di manutenzione della bardatura e ferratura e dei medicinali per n° 25210 cavalli di truppa, calcolata in media centesimi 25 caduno al giorno, e per giornate 275 . . . . .	» 1,395,687 »
	<hr/>
	L. 58,150,553 25

*Deduzioni.*

a) Quota di paga (prestito) che si ritiene ai sott'ufficiali, caporali e soldati ricoverati nello spedale, che si calcola in ragione del 6 <sup>o</sup> / <sub>o</sub> , e così per uomini n° 10408 a centesimi 50 caduno al giorno e per giornate 275 . . . . .	L. 1,431,020 »
b) Quota di centesimi 25 che si trattiene sulla paga a cadun sott'ufficiale, caporale e soldato mobilizzato per la ragione di viveri che si distribuisce a spese del Governo, e così per uomini 173473 e per giornate 275 . . . . .	» 11,926,406 25
c) Fondo presumibilmente disponibile alle categorie dell'esercito attivo sottoindicate al 1° aprile, dopo compiute le spese relative al 1° trimestre 1860, cioè i tre quarti della somma bilanciata:	
CAT. 10. Ufficiali generali . . . . .	L. 56,775
» 11. Corpo reale di Stato Maggiore . . . . .	» 418,000
» 15. Fanteria . . . . .	» 15,524,000
» 16. Bersaglieri . . . . .	» 2,127,900
» 13. Stato Maggiore delle divisioni . . . . .	» 222,866
» 17. Cavalleria . . . . .	» 3,357,900
» 18. Artiglieria . . . . .	» 5,399,700
» 19. Genio . . . . .	» 1,560,300
» 20. Treno d'armata . . . . .	» 354,500
» 21. Corpo d'amministrazione . . . . .	» 387,100
	<hr/>
	L. 27,209,041 27,209,041 »
e) finalmente la somma assegnata con regio decreto 7 marzo 1860 alla categoria 86 . . . . .	» 3,000,000 »
	<hr/>
Totale a dedursi . . . . .	L. 43,566,467 25 43,566,467 25
	<hr/>
Supplemento di fondo presunto necessario addì 19 giugno 1860 . . . . .	L. 14,883,866 »

**Specchio della forza dell'esercito attivo al 10 giugno 1860.**

	UFFICIALI			TRUPPA			CAVALLI		
	Mobilizzati	In guarnigione e presso i depositi	TOTALE	Mobilizzati	In guarnigione e presso i depositi	TOTALE	Ufficiali	Truppa	TOTALE
Stato maggiore.....	203	10	213	»	»	»	465	»	465
56 reggimenti di fanteria...	5919	645	4564	94815	23346	118159	612	654	1266
27 battaglioni di bersaglieri.	506	71	577	14551	1100	15451	112	68	180
17 reggimenti di cavalleria..	557	128	665	9948	1891	11839	1349	8819	10168
8 reggimenti di artiglieria..	371	185	556	10506	5152	15458	271	7257	7508
2 reggimenti zappatori del genio.....	150	154	284	2495	2793	5286	20	»	20
Corpo del treno d'armata....	102	53	155	3650	678	4328	155	6452	6567
Corpo d'amministrazione....	157	20	157	2254	700	2954	11	»	11
<i>Totale dell'esercito attivo</i>	5905	1246	7151	157815	35660	175475	2975	23210	20183
Carabinieri reali (terraferma)	»	144	144	»	4990	4990	151	857	1008
Carabinieri reali (Sardegna)	»	28	28	»	959	959	27	580	607
<i>Totale dell'arma</i>	»	172	172	»	5949	5949	178	1437	1615
Corpi diversi ed istituti militari.....	»	266	266	»	3657	3657	42	296	338
<b>TOTALE GENERALE....</b>	<b>5905</b>	<b>1684</b>	<b>7589</b>	<b>157815</b>	<b>45266</b>	<b>185081</b>	<b>3193</b>	<b>24945</b>	<b>28156</b>

ALLEGATO N° 8.

**Cat. 87, BILANCIO 1860. — Servizio sanitario.**

Dimostrazione delle somme occorrenti per far fronte alle spese pel ricovero, trattamento e cura dei militari infermi, nell'anno 1860:

Speso a tutto marzo . . . . .	L.	525,000	»
A calcolo per mantenimento e cura di ufficiali che hanno avuto ed avranno ricovero negli spedali militari dal 1° aprile al 31 dicembre 1860 sulla base di n° 85 ufficiali al giorno e per giornate 23375 al ragguglio medio di L. 1 75 caduna . . . . .	»	40,906	»
A calcolo come sopra pei sott'ufficiali e soldati sulla base di n° 10628 al giorno e per giornate n° 2922700 al ragguglio di centesimi 80 caduna, compreso l'aumento provvisorio di centesimi 10 . . . . .	»	2,558,160	»
Buonificazione per razioni pane, viveri e piazze letti ai sott'ufficiali e soldati delle compagnie infermieri addetti agli spedali in ragione di centesimi 40 al giorno e per giornate 180458 . . . . .	»	72,182	40
Per numero 196 suore della Carità al ragguglio di L. 400 caduna all'anno e per mesi 9 . . . . .	»	62,800	»
A calcolo per pagamento gratificazioni e retribuzioni ai sacerdoti, medici e chirurghi borghesi pei servizi straordinarii . . . . .	»	5,200	»
Per provviste varie di effetti ed oggetti per dotazione di ambulanze di divisione, di reggimento e di battaglione; nonchè per la prima dotazione di ospedali di nuova istituzione nelle provincie annesse, per le quali provviste sono già state stipulate convenzioni . . . . .	»	625,425	»
Per altre provviste varie di cui è presentito il bisogno, a calcolo . . . . .	»	180,000	»
Per trattamento e cura dei militari che nell'attuale stagione vengono ammessi ai bagni termali . . . . .	»	60,000	»
<b>Totale . . . . .</b>	<b>L.</b>	<b>5,707,675</b>	<b>65</b>
Somma bilanciata alla categoria 50 . . . . .	L.	1,500,000	
Somma assegnata alla categoria 87 . . . . .	»	500,000	
<b>Totale a dedursi . . . . .</b>	<b>L.</b>	<b>1,800,000</b>	<b>1,800,000</b> »
<b>Somma ancora abbisognevole . . . . .</b>	<b>L.</b>	<b>1,907,675</b>	<b>65</b>
Si aggiunge per ispeze relative al servizio sanitario militare occorse nelle provincie dell'Emilia anteriormente all'annessione, da pagarsi come da nota della sezione liquidatrice dei conti e spese militari di dette provincie . . . . .	»	453,811	61
<b>Supplemento di fondo necessario . . . . .</b>	<b>L.</b>	<b>2,541,485</b>	<b>26</b>

ALLEGATO N° 9.

**Servizio del casermaggio e trasporti.**

DIMOSTRAZIONE dei fondi che presumibilmente potranno mancare sulle categorie aggiunte al bilancio 1860  
per far fronte alle spese dell'anno.

CATEGORIE		FONDO	MOTIVI
N°	DENOMINAZIONE	PRESUMIBILMENTE MANCANTE	CHE DETERMINANO IL BISOGNO DI AVERE UN MAGGIOR FONDO
90	Trasporti . . . . .	1,220,000 »	I maggiori percorsi sulle ferrovie pel fatto dell'annessione delle nuove provincie e le frequenti dislocazioni dei corpi occasionate dalle esigenze del servizio; i trasporti per mare da Genova a Livorno e viceversa; i trasporti considerevoli di munizioni da guerra, di oggetti di vestiario e di casermaggio, sono la causa della maggior spesa.
93	Spese di casermaggio . .	1,500,000 »	Per provvedere il casermaggio alle truppe stanziato nelle provincie dell'Emilia, le quali mancano di tutto, occorre far acquisto di lenzuola, di pagliaricci, di materassi, coperte, cavalletti ed assicelle; la spesa ragguardevole che per ciò si rende necessaria, aumentata dalla maggior manutenzione dei letti in ragione dello sviluppo dell'armata, e congiunta al rimborso che si dovrà dare all'amministrazione francese per la cessione dei materiali di caserma formanti la sua quota della preda bellica, sono la causa della maggiore spesa controaccennata.
34	Pigioni di quartieri, corpi di guardia, ecc. . . . .	150,000 »	L'affittamento di locali per uso di quartieri, di cui si difetta singolarmente nelle provincie dell'Emilia, e così di quelli per alloggi ed uffici dei comandanti generali dei dipartimenti e delle divisioni attive, come per l'impianto di stabilimenti militari, sono la causa della maggiore spesa controaccennata.

AGGIUNTE AL BILANCIO 1860.

**Cat. 91. — Pane e viveri.**

*Pane.*

La forza effettiva sotto le armi è d'uomini . . . . .	177132
Deducendo i malati, ecc., in . . . . .	10628
	<hr/>
Resta la forza dei presenti in . . . . .	166504
	<hr/>
Il costo della razione pane essendo di centesimi 22, la spesa ammonta a . . . . .	L. 13,370,271 20

*Viveri alla truppa mobilizzata.*

La forza mobilizzata essendo d'uomini . . . . .	137815
Da cui deducendo per malati, ecc. . . . .	8269
	<hr/>
Resta la forza di uomini . . . . .	129546
	<hr/>
Il costo della razione viveri essendo in media di centesimi 46, l'importare totale ascende a . . . . .	» 21,750,775 40
	<hr/>
Totale della spesa <i>Pane e viveri</i> . . . . .	L. 35,121,044 60
La somma bilanciata pel pane era di . . . . .	L. 3,940,000
Id.     pei viveri . . . . .	» 500,000
Id.     aggiunta per pane e viveri . . . . .	L. 10,000,000
	<hr/>
	L. 14,440,000 14,440,000 »
	<hr/>
Supplemento di fondo necessario . . . . . (1) L.	20,681,044 60
Convieni però avvertire che, dovendosi fare la ritenzione di centesimi 25 al giorno sul prestito alle truppe che percevano la razione viveri, tale ritenzione importa . . . . .	» 11,821,072 50
	<hr/>
Ond'è che la vera deficienza della categoria importerebbe . . . . .	L. 8,859,972 10
Inoltre deducendo le somme stanziata nel bilancio della Toscana che sono calcolate in . . . . .	» 4,640,000 »
	<hr/>
La deficienza reale residuerebbe in . . . . .	L. 4,119,972 10

**Cat. 92. — Foraggi.**

La forza è di cavalli di truppa . . . . .	23506
Id.     di ufficiali . . . . .	3015
	<hr/>
Totale . . . . .	26521
Si aggiungono i cavalli dei carabinieri reali di Sardegna . . . . .	511
	<hr/>
Forza totale cavalli . . . . .	27032
	<hr/>
Calcolata la razione a L. 1 60 secondo i prezzi dei varii contratti e tenuto conto che nell'Emilia, nella Toscana e nella Lombardia si distribuisce la razione di guerra, importa . . . . .	L. 15,786,688 »
La somma bilanciata è di . . . . .	L. 3,925,000 »
Id.     aggiunta . . . . .	» 1,000,000 »
	<hr/>
Totale . . . . .	L. 4,925,000 » 4,925,000 »
	<hr/>
Deficienza o supplemento di fondo necessario . . . . . (2) L.	10,861,688 »
Deducendo la somma stanziata nel bilancio della Toscana . . . . .	L. 1,680,000 »
La deficienza reale si limiterebbe a . . . . .	» 9,181,688 »

(1) Oltre a L. 400,000 per ispesse dell'Emilia anteriori all'annessione che rimangono a pagarsi.

(2) Oltre a L. 110,000 per ispesse del servizio dei foraggi ai cavalli di truppa nell'Emilia, anteriori all'annessione, che rimangono a pagarsi.

## Servizio del materiale d'artiglieria.

**A**

FONDI occorrenti in aggiunta alle L. 8,500,000 già state assegnate nella categoria N° 94  
del bilancio per il 1860.

Un milione chilogrammi di polvere . . . . .	L. 1,560,000 »
25000 fucili a L. 26 caduno, oltre ai 50000 a L. 45 caduno prima contrattati (*) . . . . .	» 1,500,000 »
100 artiglierie dalle fonderie svedesi, oltre alle 400 prima contrattate per lo armamento delle piazze . . . . .	» 140,000 »
Ulteriore aumento del materiale da ponti . . . . .	» 800,000 »
Otto nuove batterie campali, tutto compreso . . . . .	» 1,500,000 »
Quattro batterie (il solo carreggio) già ordinate dal Governo dell'Emilia . . . . .	» 224,000 »
Quattrocento piastre già ordinate dal Governo dell'Emilia per batterie blindate delle nuove fortificazioni di quelle piazze . . . . .	» 450,000 »
2500 carabine Enfield e 500000 cartucce ordinate dal Governo dell'Emilia . . . . .	» 255,000 »
1400 fucili e 1000 acciarini ordinati dal Governo dell'Emilia . . . . .	» 82,500 »
2000 sciabole di cavalleria ordinate come sopra . . . . .	» 46,000 »
1200 Altri fucili ordinati come sopra . . . . .	» 42,500 »
Contratti diversi fatti dal Governo dell'Emilia . . . . .	» 500,000 »
Nuova commessa di 30000 armi bianche . . . . .	» 500,000 »
Spese di dogane, d'assicurazioni ed altre accessorie . . . . .	» 200,000 »
Totale . . . . .	L. <u>7,400,000 »</u>

**B**

FONDI occorrenti oltre a quelli di cui nella nota A per i vari stabilimenti d'artiglieria fino al termine dell'anno, epperò da aggiungersi altresì alla categoria 94.

Maestranza di Torino per 6 mesi a L. 20,000 . . . . .	L. 120,000 »
Fonderia Id. » 15,000 . . . . .	» 90,000 »
Bombardieri Id. » 10,000 . . . . .	» 60,000 »
Fabbrica d'armi Id. » 60,000 . . . . .	» 360,000 »
Id. di Brescia per sei mesi » 40,000 . . . . .	» 240,000 »
Polveriere, compresi i nitri, a calcolo . . . . .	» 200,000 »
Stabilimenti diversi in Genova . . . . .	» 100,000 »
Stabilimenti e piazze diverse nel regno . . . . .	» 450,000 »
Totale della presente nota B . . . . .	L. 1,600,000 »
A cui aggiungendo la nota A . . . . .	» <u>7,400,000 »</u>

Il totale da aggiungersi alla categoria 94 è di . . . . . L. 9,000,000 »

**C**

SOMME da aggiungersi alla categoria 94 per il servizio d'artiglieria in Toscana.

Acquisto chilogrammi 60000 polvere . . . . .	L. 95,000 »
Affusti ed altro materiale . . . . .	» 140,000 »
Armamenta . . . . .	» 167,000 »
Nuova fabbrica d'armi . . . . .	» 200,000 »
Personale contabile . . . . .	» 50,000 »
Spese diverse a calcolo . . . . .	» 150,000 »
Totale . . . . .	L. <u>792,000 »</u>

**RIEPILOGO**

Nota A . . . . .	L. 7,400,000
» B . . . . .	» 1,600,000
» C . . . . .	» 792,000
Totale in aggiunta . . . . .	L. <u>9,792,000 (**)</u>

(\*) Coi 25000 fucili si comprendono 5000 canne, 5000 alzi e 5000 acciarini.

(\*\*) Con questa somma si farà pur fronte alla maggiore spesa del personale di contabilità del materiale d'artiglieria, come pure alle spese diverse del servizio dell'arma.

**Cat. 95. — Servizio del Genio militare.**

DIMOSTRAZIONE delle somme da aggiungersi al bilancio 1860 in dipendenza dell'annessione dell'Emilia e della Toscana.

Genio militare.....	Personale degli aiutanti per l'Emilia e Toscana.....	61,400 »	} 86,400 »	
	Spese varie (lettera k) per l'Emilia e Toscana.....	25,000 »		
Personale di contabilità del genio.....	Aumento personale e di stipendio per l'Emilia e Toscana.....	155,000 »	} 145,000 »	
	Contabili dei magazzini per l'Emilia e Toscana.....	3,000 »		
	Indennità di trasferte per l'Emilia e Toscana.....	5,000 »		
Manutenzione fortificazioni e fabbriche...	Aumento per le provincie sardo-lombarde e dell'Emilia.....	585,000 »	} 505,000 »	
	Aumento per la Toscana.....	120,000 »		
Miglioramenti fortificazioni e fabbriche...	Id. per le provincie dell'Emilia.....	221,500 »	} 271,500 »	
	Id. per la Toscana.....	50,000 »		
Spese diverse pel genio.	Id. per le provincie dell'Emilia.....	12,500 »	} 52,500 »	
	Id. per la Toscana.....	20,000 »		
Spese diverse per lo stato maggiore.....	Id. per le provincie dell'Emilia.....	4,000 »	} 8,000 »	
	Id. per la Toscana.....	4,000 »		
			959,800 »	959,800 »
Parchi del genio (nuova categoria).....	Aumento per l'Emilia e Toscana....	150,000 »	150,000 »	
Fortificazioni e fabbriche militari per la difesa della nuova frontiera dello Stato	Spesa occorrente per le fortificazioni di Rimini...	255,000 »	} 6,258,000 »	
	Id. di Bologna.	4,529,000 »		
	Id. di Mirandola	19,000 »		
	Id. di Piacenza.	1,675,000 »		
			6,408,000 »	6,408,000 »
				7,567,800 »

## Maggiori spese e spese nuove sul bilancio 1860.

*Relazione fatta alla Camera il 30 giugno 1860 dalla Commissione composta dei deputati COPPINO, MACCABRUNI, BERTI-PICHAT, BRIZIO, CAPRIOLO, ZANOLINI, MICHELINI G. B., RICCI V., e CAVOUR GUSTAVO, relatore.*

SIGNORI! — I bilanci dello Stato pel corrente anno vennero approvati da S. M. fin dal 20 novembre 1859, con due distinti atti legislativi emanati in virtù dei pieni poteri allora attribuiti alla Corona.

Una di queste leggi regolava il bilancio delle antiche provincie dello Stato, l'altra quello della Lombardia.

Chiunque si faccia a riflettere ai grandi e meravigliosi eventi compiuti od iniziati dall'epoca del 20 scorso novembre non si meraviglierà che le previsioni saggiamente e prudentemente formate in quel tempo si fossero poi trovate molto insufficienti per provvedere a tanti nuovi e straordinari bisogni.

Quindi si spiega quella necessità in cui il Ministero si trovò nella presente Sessione di presentarvi un gran numero di domande per nuovi crediti, ampiamente giustificati dalle speciali emergenze in cui ci troviamo.

Fra queste molteplici domande, quella affidata all'esame della presente Commissione si estende ad un maggior numero di oggetti, e richiede l'approvazione di più vistose spese.

La vostra Commissione ritenne essere degno di lode il divisamento con cui eransi riunite in una sola complessiva domanda tante spese di natura diversissima. Infatti è sempre opportuno che il Ministero ed il Parlamento cerchino ad avere costantemente presente il vero stato finanziario del paese, onde evitare le illusioni che sono sempre dannose. Quindi, appena manifestasi la necessità di modificare il bilancio generale dello Stato, conviene che con viste generali e con prospetti sinottici il Parlamento ed il pubblico stesso possano farsi un'idea quanto più si possa chiara e delle gravezze del pubblico erario e delle sue risorse.

La proposta presentata il 1° maggio scorso si estende ai sei Ministeri delle finanze, dell'estero, dell'istruzione pubblica, dell'interno, dei lavori pubblici e della guerra.

Rispetto ai cinque primi la vostra Commissione non trovò veruna difficoltà ad approvare gli stanziamenti di fondi richiesti. Questi le sembrarono sufficientemente giustificati dalle relazioni ministeriali che avevano preceduto i decreti reali di provvisoria approvazione di tali spese. Avendo poi quelle relazioni avuto ai debiti tempi la voluta pubblicità, ed essendo tutte indicate accuratamente nel quadro stampato in seguito alla proposta ministeriale, non ci sembra necessario lo addurre ora più ampie giustificazioni di quelle proposte.

Soltanto noteremo che la vostra Commissione ritenne come degno di speciale encomio il disegno di alcune di quelle opere, come sarebbero il nuovo e più decoroso impianto della biblioteca dell'università di Torino, e la riedificazione del ponte di San Celso sul naviglio demaniale di Milano.

Rispetto poi al Ministero della guerra occorre speciali riflessi.

La domanda di nuovi crediti ammontava alla vistosa somma di ben 51,916,680 lire; e dalla natura delle comunicazioni trasmesse alla vostra Commissione facilmente scorgevasi che in gran parte i calcoli relativi ad una tanta spesa poggiavano sopra dati in gran parte dubbi ed ipotetici.

Si fece pertanto la vostra Commissione a pregare l'onorevole signor ministro della guerra a recarsi nel suo seno, ed

a somministrarle tutti quei maggiori schiarimenti che la prudenza potesse permettergli di comunicarle.

Il ministro ci confessò schiettamente che i suoi calcoli erano realmente fondati sopra dati soltanto approssimativi e molto incerti; aggiunse che questi calcoli, trasmessi al suo collega il ministro delle finanze sin dal giorno 6 marzo precedente, si eran già resi affatto insufficienti verso alla fine di maggio, epoca in cui già ci trovavamo, e ch'egli prevedeva come molto prossima la necessità di nuove dimande di fondi in seguito alle mutate circostanze del nostro paese.

Dietro tale dichiarazione si convenne tra il ministro e la vostra Commissione essere opportuno consiglio il rifare di nuovo da capo i calcoli delle spese che all'epoca presente si possono già ritenere come prevedibili, onde sopperire a tutte le occorrenti eventualità della nostra posizione militare nelle circostanze gravi che tutti conoscono.

Dietro questa intelligenza, il ministro, circondatosi di tutti quei lumi ch'egli potè raccogliere, compilò i nuovi calcoli che servono di base alla proposta suppletiva del 23 giugno.

Qui poi, a nome de'miei onorevoli colleghi della Commissione, devo schiettamente confessare che non abbiamo avuto nè agio, nè cognizioni tecniche sufficienti per sottoporre ad un serio ed efficace controllo questi calcoli, che si riferiscono all'ingente spesa di circa ottanta milioni.

Nondimeno vi proponiamo risolutamente l'adozione del progetto ministeriale senza verun emendamento. Ci è sembrato che in questi momenti, in cui vanno maturandosi eventi così grandi e così straordinari, la questione di fiducia nel Governo del Re debba dominare le considerazioni finanziarie anche le più gravi.

Verrà il tempo in cui il Parlamento ed il paese potranno utilmente esercitare un controllo retrospettivo, ed anche rigoroso se si vuole, sul modo in cui furono fatte tutte le spese dello Stato, anche quelle della guerra.

Ma ora, nelle emergenze in cui ci troviamo, dobbiamo necessariamente dare al Governo del Re una larga libertà d'azione, e somministrargli i mezzi di tenere alta la nostra bandiera.

Se si è potuto dire, non senza ragione, che in tempi tranquilli e pacati la libertà vive di diffidenza, la storia c'insegna che per compiere grandi imprese un popolo deve accordare una grande confidenza a coloro cui è affidato il maneggio delle cose pubbliche.

La vostra Commissione pertanto vi propone l'adozione della proposta legge.

## Maggiori spese e spese nuove sul bilancio 1860.

*Relazione del ministro delle finanze (VEGEZZI) 10 ottobre 1860, con cui presenta al Senato il progetto di legge approvato dalla Camera il 4 stesso mese.*

SIGNORI! — La Camera dei deputati nella seduta del 4 corrente mese adottava l'unito progetto di legge diretto:

1° Alla convalidazione di reali decreti d'autorizzazione provvisoria di maggiori spese e spese nuove per la complessiva somma di lire 52,480,908 15, di cui lire 52,424,479 20 sul bilancio 1860 delle antiche provincie del regno, e lire 56,428 95 su quello delle provincie lombarde;

2° All'annullamento di crediti sul bilancio 1860 del Ministero della guerra per le antiche provincie del regno nella totale somma di L. 9,244,000;



3° All'autorizzazione di altre maggiori spese e spese nuove sul mentovato bilancio della guerra per la concorrente di lire 79,499,532 85;

4° All'annullamento di crediti autorizzati sul bilancio della Toscana per le spese militari dell'esercizio 1860 nella totale somma di lire 14,567,690 83.

Siccome il modo di riparto di tali spese trovasi indicato negli annessi quadri *A*, *C* e *D*, ed i motivi che determinarono l'adozione di questo progetto per parte della Camera elettiva sono ampiamente sviluppati nell'unita relazione alla Camera stessa in data 1° maggio ultimo scorso, ed in quella qui pure unita della Commissione presso la medesima, incaricata del relativo esame, del 30 giugno successivo, mi astengo dal farne altrimenti parola, nella fiducia che il Senato del regno voglia apprezzare quei motivi per dare quindi eziandio favorevole voto all'adozione del progetto di legge che ho l'onore di presentargli.

Maggiori spese e spese nuove sul bilancio 1860.

Relazione fatta al Senato il 14 ottobre 1860 dall'ufficio centrale, composto dei senatori SAN MARTINO, DI POLLONE, CAGNONE, PORRO, e CACCIA, relatore.

SIGNORI! — L'incerta condizione politica in cui venne a trovarsi il paese in principio di quest'anno consigliò il Governo del Re ad ordinare non solo la formazione di una nuova brigata in aggiunta alle tre divisioni, di cui per l'annessione della Lombardia ai regii Stati già era stata aumentata l'armata, costituita in prima di sole cinque divisioni, ma a sollecitare altresì il compiuto ordinamento dell'accresciuto esercito ed a rinforzarlo chiamava sotto le armi quattro classi.

Aggiuntesi da seguito le provincie dell'Emilia e della Toscana, veniva decretato che l'esercito fosse portato a quattordici divisioni.

Si dovette quindi procedere a grosse incette di cavalli, di robe di vestimenta, di munizioni da guerra e da bocca, di materiali dei parchi diversi, alla provvista di quattrocento bocche da fuoco coi loro attrezzi ed armamenti per la difesa delle provincie annesse, e tali spese unitamente al maggior montare del soldo delle truppe ed al soprassoldo d'accantonamento agli ufficiali ed ai diversi personali più specialmente addetti alle truppe mobilitate, costituiscono la massima parte delle maggiori spese e spese nuove contemplate nel progetto di legge che il ministro delle finanze sottoponeva alla vostra approvazione nella tornata del 10 andante mese.

Esse figurano nella seconda parte del quadro *A* e nel quadro *D* annessi al suddetto progetto di legge.

Quelle di cui nel quadro *A* furono autorizzate in via provvisoria con decreto reale, attesa l'assenza del Parlamento; vogliono essere aggiunte al bilancio 1860 del Ministero della guerra per le antiche provincie dello Stato, ed ascendono comprensivamente a lire 172,680, prezzo d'acquisto della caserma di Santa Prassede in Milano, stato pure autorizzato con decreto reale, e da aggiungersi ben anco al suindicato bilancio a . . . . . L. 51,916,680 »

Le altre spese comprese nel quadro *D*, da aggiungersi parimente al preindicato bilancio, sommano a . . . . . » 79,499,532 85

Totale . . . . . L. 111,416,212 85

Riporto . . . . . L. 111,416,212 85

Le restanti maggiori e nuove spese di cui nella prima parte del detto quadro *A* riguardano i seguenti altri Ministeri, e vogliono pur essere aggiunte ai rispettivi loro bilanci del 1860 per le antiche provincie dello Stato, cioè:

Ministero di finanze, per annualità e prestazioni, adattamento di locali per la Corte dei conti e provvista di mobiglio per gli uffici della medesima e per transazione di una lite . . . . . » 55,524 20

Ministero dell'estero, per missioni straordinarie . . . . . » 100,000 »

Ministero dell'istruzione pubblica, per stabilimenti scientifici ed universitari, e per primo impianto per l'apertura serale della biblioteca della regia Università di Torino » 15,575 »

Ministero dell'interno, per compensi e gratificazioni ai carabinieri reali, ed assegni per studi e scienze . . . . . » 15,000 »

Ministero dei lavori pubblici, per spese di ufficio del real corpo del genio civile, porti, miniere e marmi, pel trasporto della sede dell'amministrazione centrale dei lavori pubblici e della direzione divisionale delle poste nel fabbricato del convento di San Filippo, pel restauro del ponte sul torrente Isolone, lungo la strada nazionale di Piacenza, e per la costruzione di nuove linee telegrafiche . . . . . » 526,100 »

Per ultimo altre maggiori spese e spese nuove, essendo occorse ai Ministeri dell'istruzione pubblica e dei lavori pubblici, state autorizzate per decreti reali e da essere aggiunte al bilancio 1860 per le provincie lombarde, queste, come dal quadro *C* annesso pure allo schema di legge in discussione, sono:

Ministero dell'istruzione pubblica, per stabilimenti scientifici universitari e per stipendio, assegni di girate, spese d'ufficio e locale per provveditori degli studi . . . » 11,428 93

Ministero dei lavori pubblici, per la riedificazione del ponte di San Celso sul naviglio demaniale di Milano . . . . . » 45,000 »

Totale generale . . . . . L. 111,980,440 98

Siccome però in compenso d'una parte delle sovraindicate spese di lire 51,916,680; 55,524 20; 100,000; 15,575; 15,000 e 526,100 formanti la complessiva somma di lire 52,424,479 20, ossia del credito per esse domandato viene nel progetto di legge proposto l'annullamento di crediti sul bilancio del Ministero della guerra per le antiche provincie del regno per la somma di lire 9,244,000; inoltre dichiarando il Ministero che per trovarsi fra le altre spese di lire 79,499,532 85, da aggiungersi al bilancio del Ministero della guerra per le antiche provincie del regno, eziandio contemplate le spese militari relative all'Emilia a partire dal 1° gennaio 1860 e quelle della Toscana

Riporto . . . . L. 111,980,440 98  
 dal 1° aprile stesso anno, saranno annullate  
 nel bilancio di previsione della Toscana del  
 1860 per le spese militari tanti crediti per  
 una concorrente di lire 14,567,690 85. Così  
 i due compensi anzidetti rilevanti a . . » 25,811,690 85

ridurranno le maggiori spese e spese nuove  
 di cui si tratta a . . . . . L. 88,168,750 15

Premesso il sin qui detto, l'ufficio centrale cui affidaste  
 l'incarico di riferire sul progetto di legge in discorso, nulla  
 avendo ad osservare in contrario, ve ne propone per organo  
 mio l'adozione.

### Cessione alla Lista Civile di una foresta demaniale posta nei territorii di Veneria Reale e di Druent.

*Progetto di legge presentato alla Camera il 18 giugno 1860 dal ministro delle finanze (VEGEZZI).*

SIGNORI! — A breve distanza dalla capitale, e precisamente sul territorio dei comuni di Veneria Reale e di Druent, possiede il demanio dello Stato una foresta della superficie d'ettare 752 circa.

Questo latifondo che dimana da estinta infeudazione è gravato in massima parte da perpetua servitù di pascolo, motivo per cui, ad onta della vigilante custodia di quattro agenti che le finanze vi mantengono, soggiacque mai sempre e soggiace tuttodì a notevoli dilapidazioni per fatto di numerosi ed ostinati contravventori, i quali, invadendola senza riguardo coi bestiami, la danneggiano bene spesso impunemente sia coll'esercizio del pascolo nei giovani tagli, sia col furto dei cedui.

Disponendo di notevole personale addetto al servizio dell'attiguo possedimento della Mandria assegnato in dotazione alla Corona, il patrimonio particolare di S. M., persuaso di poter con una più efficace e per lui non costosa sorveglianza por freno agli abusi che tanto detrimento arrecano alla foresta stessa, si dispose a farne acquisto, e ne chiese la cessione a quegli equi patti che di comune accordo fossero per stabilirsi.

Vista la convenienza di secondar una tale proposta, il Ministero delle finanze, onde avere una base su cui poggiare le occorrenti trattative, mandò prima d'ogni cosa procedere a regolare perizia estimativa del fondo, incarico cui adempì il signor Tonta, ingegnere del genio civile, come consta dall'unita sua relazione del 17 dicembre 1859, che ne fissa il valore intrinseco nella somma di lire 506,000.

A stabilire questo corrispettivo il perito, col sussidio dei sommari demaniali, operò innanzi tutto lo spoglio dei proventi che pendente l'ultimo dodicennio, termine in cui tutta la foresta fu posta ripartitamente a taglio, ebbe il demanio a ricavare dalla vendita periodica dei cedui e delle erbe silvestri che vi crescono sotto la volgare denominazione d'*im-pagli*.

Questi prodotti riuniti danno un capitale di lire 297,980 40 corrispondente in media al reddito annuo di . . . . . L. 24,831 70

Siccome però a formarlo cooperò nel dodicen-

Riporto . . . . . L. 24,831 70  
 nio la vendita di 8221 piante vecchie d'alto fusto per una somma di lire 86,657, eguale in media al prodotto annuo di lire 7,219 75, il quale scemerà notevolmente nella futura rotazione forestale, atteso che le piante ora esistenti sono per la massima parte giovani, epperò non commerciabili; così il perito fissò il valore odierno della proprietà stimando a parte queste ultime, e deducendo per lo contrario dal surriferito prodotto annuo della foresta il valore medio di quelle alienate pendente l'ultima rotazione ascendente ad annue . . . . . » 7,219 75

cosicchè il prodotto stesso si ridusse a . . . L. 17,611 95

Da questa somma dedusse poi:

1° Le contribuzioni d'ogni specie gravitanti sul fondo, tassate per l'anno 1859 nella somma di . . . . . L. 5,053 56

2° L'annuo stipendio dei quattro custodi in . . . . . » 1,950 »

3° L'indennità di fuocaggio che annualmente ai medesimi si corrisponde in ragione di lire 60 caduno . . . » 240 »

4° Le spese certe ed eventuali di amministrazione e di manutenzione delle strade interne di circolazione, calcolate in . . . . . » 760 »

Totale . . . . L. 5,985 56 5,985 56

Per tal guisa il reddito netto della foresta rimase accertato nell'annua somma di . . . L. 11,626 59

che moltiplicato in ragione del cento per cinque forma il capitale di . . . . . L. 252,551 80

Numerate quindi le piante d'alto fusto, come sovra esistenti, il perito le ordinò in quattro classi, secondo il maggiore o minor loro sviluppo, stimandole in complesso . . . . » 90,540 »

somma concorrente a fissare il prezzo venale della foresta in . . . . . L. 522,871 80

prezzo che esso perito restrinse a L. 506,000, avuto riguardo alla deteriorata condizione del fondo ed alla gravezza dell'onere di pascolo cui va il medesimo soggetto.

Paragonando questo corrispettivo coll'annuale prodotto netto della foresta, era facile scorgere come l'instata vendita riescisse vantaggiosa alle finanze; imperciocchè con essa, mentre ponevano in commercio un fondo di difficile e costosa amministrazione, conseguivano un capitale rappresentante un reddito notevolmente superiore a quello sinora ricavato; capitale che a buon diritto si crede non fosse più sperabile in avvenire, laddove con istraordinari mezzi non avesse il demanio provveduto, a sue maggiori spese, per la coltivazione e tutela della manomessa sua proprietà.

Riconosciuta perciò in massima l'utilità per le finanze delle basi avanti espresse, notificavasene il tenore al patrimonio particolare di S. M., il quale, trovatele giuste nel loro complesso, le accettò senza riserva per nucleo della privata convenzione, che, come titolo preparatorio alla futura vendita, il riferente si onora di sottoporre all'approvazione del Parlamento insieme al relativo schema di legge.

## PROGETTO DI LEGGE.

Art. 1. È approvata la convenzione in data 16 gennaio 1860, con cui tra le finanze dello Stato ed il patrimonio nostro particolare furono stabilite le basi regolative dell'intesa cessione da quelle a questo della foresta demaniale posta nei territorii dei comuni di Veneria Reale e di Druent.

Art. 2. Tale convenzione dovrà ridursi in atto pubblico.

*Convenzione tra le finanze dello Stato ed il patrimonio particolare di Sua Maestà per la vendita da quelle a questo della foresta demaniale denominata di Veneria Reale.*

Alli sedici di gennaio mille ottocento sessanta, in Torino e nel Ministero delle finanze ;

Si premette che le finanze dello Stato possiedono la foresta denominata di *Veneria Reale*, posta nei territorii dei comuni di Veneria e di Druent, della superficie di circa mille novecento settantasette giornate, corrispondenti ad ettare settecento cinquantuna, are cinquantatré, centiare sedici ;

Che tale foresta potrebbe, per la sua posizione, trovandosi attigua e confinante ai terreni che formano la dipendenza della Mandria di Veneria Reale, assegnati in un coi fabbricati in dotazione alla Corona colla legge 16 marzo (1850) mille ottocento cinquanta, convenire al patrimonio particolare di Sua Maestà per aggregarla alle proprietà usufruite dalla stessa Corona, a tenore del sin qui praticato, per l'esercizio della Mandria medesima ;

Che perciò, mentre sarebbe utile allo stesso patrimonio particolare di Sua Maestà di divenire all'acquisto di detta foresta, converrebbe anche alle finanze di farne distratto, onde esimersi così dalle spese inerenti alla medesima, sia per contribuzioni che per custodia ed amministrazione ;

Che pertanto le finanze dello Stato, essendosi disposte ad entrare in trattative col patrimonio particolare di Sua Maestà per la detta vendita, ne abbiano fatto seguire per mezzo del sotto-ispettore ingegnere Luigi Tonta l'occorrente perizia, come risulta dalla di lui relazione in data diciassette dicembre ultimo scorso alla presente annessa ;

Quindi è che sonosi personalmente costituiti avanti di me direttore capo di divisione del Ministero di finanze, ed alla presenza dei signori Berta Gaetano Eustachio fu Giuseppe e Coppa Giovanni Battista fu Carlo, ambi segretari in detto Ministero, testimoni idonei e richiesti, l'illustrissimo signor commendatore avvocato Giovanni Battista Oytana, ministro delle finanze, per parte di queste, e l'illustrissimo signor conte Giovanni Nigra, procuratore generale, rappresentante il patrimonio particolare di Sua Maestà, i quali hanno inteso i seguenti capi di convenzione, la quale non avrà effetto se non dopo che sarà stata approvata per legge e quindi ridotta in pubblico istromento a spese del patrimonio particolare di Sua Maestà acquirente :

## ART. 1.

Le finanze dello Stato vendono al patrimonio particolare di Sua Maestà la foresta demaniale di Veneria Reale, composta come segue :

1° D'una serie di terreni boschivi riuniti, racchiudenti nove pezze di proprietà private, posti nel territorio di Druent e nelle regioni Costere, Combatinasso, Tre Marie, Rivo Torta, Comuni di Meinard, Valsoglia, Navilasso, Braida, Colorea,

Fontana-Verna, Ciombonino, Bassa della Croce, Pera Vacca, Fontanone, Fabbrica Dragoni e Duca d'Aosta, delimitati a levante dai beni dei comuni di Druent e dalla nuova strada comunale da Veneria a Fiano; a giorno dai boschi della signora marchesa di Barolo e particolari; a ponente dalle proprietà di diversi particolari della Cassa per un tratto, e per un altro tratto dal naviglio di Druent; ed a notte da particolari diversi.

La superficie di questo terreno è di ettare seicento cinque, are dodici.

2° D'una pezza bosco pure sul territorio di Druent, ma separata dal corpo principale della foresta da diverse proprietà private, nella regione Comuni Meinard, delimitata a levante da particolari, a giorno da boschi della signora marchesa di Barolo ed altri, a ponente dal Rivo Torto, ed a notte da particolari.

La sua superficie è di ettare otto, are ventiquattro, centiare ottantuna.

3° D'una striscia di bosco sulle fini di Druent, regione Valsoglia, delimitata a notte levante dal rivo Valsoglia, a giorno levante dallo stesso rivo, a giorno ponente ed a ponente da particolari di Druent.

La sua superficie è di ettare otto, are venti, centiare cinquantasei.

4° Di tre ripe bosco in testa e laterali ai prati della Mandria, distinte nel piano di quelle foreste, tavola seconda, coi numeri uno, due e tre, site pure sulle fini del territorio di Druent, regione bassa dei Cani, e delimitata a notte ponente dai beni della comunità di Druent, e negli altri lati dai beni della Mandria e da altro bosco del demanio.

Queste tre ripe sono della superficie di ettare sette, are diciassette, centiare settantanove.

5° D'una pezza bosco detta del *Gran Paese*, distinta nel piano, tavola seconda, col numero quattro, sita in territorio di Veneria, delimitata a levante giorno dai boschi della Mandria, a notte levante dalla strada di caccia della rotta dell'Uccelliera, a ponente da altra strada di caccia della rotta del castello di Druent, ed a ponente giorno dal bosco demaniale precipitato, distinto col numero tre.

Questa pezza bosco è di superficie ettare sessantasei, centiare cinquantacinque.

6° D'altra pezza di bosco detta del *Gran Paese*, distinta nel piano, tavola seconda, col numero cinque, sita in territorio di Veneria, e delimitata a notte ponente dalla strada di caccia, detta *Rotta dell'Uccelliera*; a giorno levante dal torrente Ceronda, ed agli altri lati dai beni della Mandria.

Questa pezza è di superficie ettare quarantasei, are ventitrè.

## ART. 2.

Detta vendita s'intende fatta a corpo e non a misura, e non altrimenti che sulle basi tracciate dai due tipi figurativi della tenuta boschiva alla presente annessi, e non potrà perciò una parte chiedere all'altra indennizzazione per la maggiore o minore superficie di quella suespressa.

## ART. 3.

Colla stessa vendita s'intendono inoltre trasferite nel patrimonio particolare di S. M. acquirente le ragioni tutte sì attive che passive, conosciute e sconosciute, che esistano o debbano esistere tanto a vantaggio che a carico della proprietà che si aliena dalle finanze, sì e come fu da esse finor tenute e possedute, dichiarando queste che fra le servitù cognitive havvi quella del pascolo a favore del comune ed abitanti di Druent, derivante da antichi titoli, e riconosciuto da recente giudicato

della Corte d'appello di Torino. Dichiarasi pure dalle finanze che su tale dritto di pascolo verte lite or ora intrapresa da vari sedicenti abitanti del suddetto comune.

ART. 4.

La vendita avrà effetto dal 1° maggio mille ottocento sessanta, epoca in cui dovranno essere ultimate tutte le operazioni relative al taglio dei cedui alienati coll'istromento 13 ottobre (1859) mille ottocento cinquantanove, a rogito Aliprandi, debitamente insinuato.

I residui prezzi relativi alla vendita di detto taglio saranno di pien diritto devoluti alle finanze dello Stato, salvo però le indennità che dietro la prescritta collaudazione, a farsi entro tutto il mese di giugno mille ottocento sessanta, risultassero per avventura dovute da taluno dei deliberatari per contravvenzioni nell'eseguimento del taglio, le quali saranno devolute e riscosse dal patrimonio particolare di S. M., qual nuovo possessore della tenuta boschiva.

Le contribuzioni di ogni specie gravitanti sullo stabile che si aliena saranno, a partire dal 1° maggio (1860) mille ottocento sessanta, a carico esclusivo del patrimonio particolare di S. M., il quale ne perceverà da tale epoca i redditi d'ogni specie, compreso il canone di annui fiorini dieci, pari a lire nuove cinquantacinque, servito dal comune di Druent in corrispettivo del dritto di pascolo summentovato.

ART. 5.

Le finanze fanno la vendita anzidetta al patrimonio particolare di S. M. per il convenuto prezzo di lire trecentoseimila, che il patrimonio stesso si obbliga di pagare in tre distinte rate uguali di lire centoduemila, di cui una in rogito dell'atto, la seconda fra un anno dalla data dell'atto stesso, e l'ultima nell'anno immediatamente successivo, colla corrispondenza degli interessi in ragione del cinque per cento a semestri maturati.

Fatta la presente per doppio originale l'anno, mese e giorno suddetti in presenza di tutti quali sovra che meco sottoscrivono.

Firmati, come nell'originale: Giovanni Battista Oytana — conte Giovanni Nigra — G. E. Berta, testimonio — Gio. Battista Coppa, testimonio — Teodoro Barnato, direttore capo di divisione.

Per copia conforme alla originale:

Il direttore capo della divisione Demanio  
T. BARNATO.

Cessione alla Lista Civile di una foresta demaniale posta nei territori di Veneria Reale e di Druent.

Relazione fatta alla Camera il 30 giugno 1860 dalla Commissione composta dei deputati TIBALDI, STRIGELLI, MATTEI, PIROLI, MASSARANI, GINORI-LISCI, DE-HERRA, MASSA, e CAPPRIOLO, relatore.

SIGNORI! — La vostra Giunta prese a diligente disamina il progetto di convenzione, colla quale le finanze dello Stato si propongono di cedere al patrimonio particolare di S. M., per il complessivo prezzo di L. 306,000, la vasta foresta demaniale, sita nei territori di Veneria Reale e di Druent.

Fecesi pure ad esaminare l'annessavi perizia dell'ispettore ingegnere L. Tonta, in data del 19 dicembre 1859;

Da quale perizia, appoggiata precipuamente all'esperienza di ben dodici anni, viensi a riconoscere:

1° Che gli annui proventi di tale foresta risultanti sì dal taglio dei cedui, come dal così detto *impaglio*, non possono ammontare, *dedotte le spese*, a somma maggiore di L. 11,626, corrispondenti al capitale di L. 252,551;

2° Che in essa foresta, oltre i cedui e l'*impaglio*, esistevano vecchie piante d'alto fusto, e ne esistono tuttodi delle giovani od appena nascenti;

3° Che nello scorso dodicennio furono atterrate e vendute per la più gran parte le vecchie piante in numero di 8221, e dalla loro vendita ricavavasi la complessiva somma di lire 86,657;

4° Che alle giovani piante (forse quando si tenga conto del loro *avvenire* accrescimento) puossi con qualche fondamento attribuire il complessivo valore di L. 90,540;

5° Che pertanto, ove ai suindicati annui proventi, derivanti dal taglio dei cedui e dall'*impaglio*, e già capitalizzati nella somma di lire 252,551, si aggiungano queste lire 90,540, corrispondenti al valore delle piante di alto fusto, si riuscirà alla somma totale di lire 322,871, la quale rappresenterà il giusto valore della foresta, che hassi proposito di cedere;

6° Che finalmente, se vuolsi considerare, come pure lo si deve, alla condizione di grave deterioramento a cui trovasi ridotta la foresta, e per causa di abusato pascolo, e per causa di sofferte devastazioni, hassi necessariamente a stimare giusto e naturale che si acconsenta a qualche riduzione sul prezzo suindicato, ed almeno a quella proposta di L. 16,000; ond'è che per tale riduzione, il giusto corrispettivo preteso dalle finanze per la cessione della foresta si residuerebbe alla somma di L. 306,000.

Dirimpetto a queste dichiarazioni non seppe, nè sa la vostra Giunta trovar ragione di contrastare al proposto contratto.

Sta vero che trattasi di una foresta d'assai considerevole estensione (ettare 751), e che, a prima giunta, può parere si potesse forse ottenere per essa un corrispettivo maggiore; ma sta pur vero:

1° Che tornerebbe malagevole oltremodo il trovare altro acquirettore di così vasta foresta; nè altronde potrebbesi facilmente avvisare a venderla alla spezzata, sì per i troppi incumbenti che a quest'uopo richiederebboni; sì per il lunghissimo tempo che avrebbesi a spendere prima di riuscire al compimento di questa vendita; sì per la difficile custodia di consimile proprietà, allorchè è tanto divisa; sì infine per la impossibilità in cui sarebbe l'acquirettore di ridurre la porzione acquistata a più fruttifera coltura, a causa particolarmente della servitù di pascolo a cui rimarrebbe pur sempre soggetta;

2° Che inoltre la foresta, per difetto di efficace sorveglianza negli anni addietro, è per modo guasta ed in malesere che, a ridurla in condizione migliore, e quale importa pur che sia perchè non ne vada sempre più scemata la rendita, hassi a fare non poca opera, e soggiacere così a cure ed a spese che non possono essere di poco conto;

3° Che la foresta va soggetta per tutta la sua estensione a servitù di pubblico pascolo; una quale servitù non solo riduce d'assai il valore della foresta stessa, ma, per di più, costringe il proprietario a continua sorveglianza per impedire, seppure e per quanto può farsi, che il pascolo non ponga troppo facile occasione di guasto e di devastazione.

E una sorveglianza di questa fatta esige necessariamente spese e sacrifici non pochi.

Che anzi, ove intenda il proprietario di provvedere davvero a migliorare la foresta, è forza che, per riuscirvi, si determini, tosto o tardi, a redimere il latifondo da quel peso di servitù.

E un tale riscatto per certo non si ottiene senza lo sborso di considerevole somma.

Attribuendo pertanto un valore alle preannunciate gravezze, come certamente lo hanno, si fa senz'altro evidente siccome, per misurare la giustezza del corrispettivo nella proposta cessione, non torni di restarsi a misurare appena la estensione della foresta, ma si abbia invece a tener conto in un tempo di queste gravezze, le quali di necessità riducono di altrettanto il valore naturale, o meglio i naturali proventi della foresta stessa.

Sia pure, come vuoi da taluno, che per avventura non si palesi troppo razionale il sistema a cui pare si attenesse il perito signor Tonta, di giudicare del valore delle piante di alto fusto come se fossero staccate dal suolo, avvegnachè, operando in tal guisa, si tolga dalla valutazione il naturale accrescimento delle piante stesse, ciò che non può nè deve essere, sta tuttavia che, sebbene potesse sorgere una qualche differenza a causa di consimile apprezzamento, questa non potrebbe mai essere tale e tanta da rendere meno giusto il pattuito corrispettivo, massime tenendo conto, come è stretto debito di fare, di tutte le preannunciate gravezze e delle conseguenze che troppo probabilmente ne hanno a derivare a pregiudizio dell'acquirente.

Del resto, che realmente il perito si attenesse a questo sistema, non esiste prova e nè tampoco argomento qualsiasi che autorizzi ad affermarlo; perciocchè, comunque accennasse egli separatamente al valore delle piante, non ne consegue perciò che, per farlo, le considerasse separate dal suolo, e così non tenesse conto del naturale loro accrescimento.

Si è anzi condotti a credere il contrario appena si consideri che per tutte le vecchie piante di alto fusto atterrate e vendute nello scorso dodicennio non si ricavava che la somma complessiva di L. 86,000.

Per verità, dirimpetto a questo fatto, non potrebbesi ragionevolmente affermare che non si tenesse conto del naturale accrescimento delle piante rimaste nella foresta, quando, sebbene *giovani* od appena nascenti, si attribuiva loro un valore di L. 90,000 e così un valore superiore a quello di tutte le mature e vecchie piante vendute nel periodo di ben dodici anni.

Alle quali considerazioni tutte vuoi finalmente aggiungere pur questa, che oramai non havvi chi revochi in dubbio siccome fra i *peggiori* amministratori di uno stabile sia pur sempre *pessimo* lo Stato; epperò giovarsi immanchevolmente alle pubbliche finanze, all'agricoltura e per conseguenza al paese, ogniqua volta le sostanze stabili si tolgano all'amministrazione dello Stato per ricondurle alla più naturale amministrazione ed alla più efficace industria dei privati.

Laonde, e perchè stima per tutti i riguardi giusto il corrispettivo pattuito per la cessione della preannunciata foresta, e perchè crede pure di pubblico interesse che cessi anche questo stabile di essere affidato all'amministrazione dello Stato con aggravio delle pubbliche finanze ed a certo pregiudizio dell'agricoltura e del paese, la vostra Giunta, unanime, ha l'onore di proporvi l'approvazione del progetto di legge quale venne presentato dal signor ministro per le finanze nella tornata del 18 del volgente mese di giugno.

### Cessione alla Lista Civile di una foresta demaniale posta nei territori di Veneria Reale e di Druent.

*Relazione del ministro delle finanze (VEGEZZI) 10 ottobre 1860, con cui presenta al Senato il progetto di legge approvato dalla Camera il 4 stesso mese.*

SIGNORI! — Considerazioni di reciproca convenienza consigliarono l'amministrazione del patrimonio particolare di S. M. e le finanze dello Stato di convenire nella cessione da questa a quella di una foresta demaniale dell'estensione di circa ettare 752 posta sui territori di Veneria Reale e di Druent. I patti di questa cessione furono concordati in un convegno preparatorio del 16 di gennaio del volgente anno, ed il progetto di legge per la sua approvazione, che venne adottato dalla Camera dei deputati nella sua tornata dei 4 di questo mese, viene ora dal referente rassegnato al Senato colla fiducia che vorrà pure ravvisarlo meritevole della sua approvazione ed adottarlo.

Il prezzo della cessione venne inteso in L. 506,000, valore a cui il fondo fu stimato nella perizia che il Ministero delle finanze ordinò prima di concertare la convenzione.

La perizia ragiona in modo persuadente il giudizio di apprezzamento che porta: emergono da essa i risultamenti dei proventi del fondo nell'ultimo dodicennio, e la condizione del fondo anche per quanto ha tratto al numero ed al valore delle piante di alto fusto che in esso esistono, ed è pure tenuto conto dell'onere grave del pascolo al quale va soggetto e che notevolmente ne scema il valore.

La rendita annua netta, fatta una comune nel dodicennio, fu di L. 11,626 cent. 59, che al 5 per cento rappresenterebbe un capitale di L. 252,351 cent. 80.

Le piante di alto fusto che il fondo racchiude sono apprezzate a L. 90,540.

Riunite queste due somme si avrebbe un totale di lire 522,861 cent. 80.

Stante però la condizione deteriorata del fondo e la sovraccennata servitù di pascolo in cui sta la causa primaria della deteriorazione stessa, l'estimo fissò il valore in sole lire 506,000, facendo non grave calcolo di un peso di servitù notevole.

La convenienza per le finanze dello Stato in questa alienazione risulta assai facilmente dalla consecuzione di un capitale che rappresenta una rendita annua superiore di assai a quella che il fondo produce, e dalla liberazione di una amministrazione comparativamente costosa, ed a cui sarebbe pure stato mestieri di portare maggiori spese per maggiore sorveglianza onde impedire le sempre crescenti deteriorazioni.

E se in massima guari non è convenevole ad uno Stato la ritenzione di siffatte proprietà, singolarmente quando gravi sono le spese cui debbe sopperire, e ripetuti i ricorsi al credito pubblico, non ultima considerazione della convenienza della cessione sta nella difficoltà medesima dell'alienazione, di cui non si può tenere come certa altra ed egualmente conveniente occasione.

In questo avviso spera perciò il referente che vorrà concorrere anche il Senato del regno.

Cessione alla Lista Civile di una foresta demaniale posta nei territori di Veneria Reale e di Druent.

Relazione fatta al Senato il 12 ottobre 1860 dall'ufficio centrale composto dei senatori DESAMBROIS, MARIONI, PLEZZA, RICCI, e MOSCA, relatore.

SIGNORI! — Fra i beni che sono tuttora demaniali havvi la foresta posta nei territori dei comuni di Veneria Reale e Druent della superficie d'ettare . . . . . 751, 53, 16 di cui in territorio di Druent ettare . . . . . 628, 75, 16 ed in quello della Veneria Reale ettare . . . . . 122, 78

---

Totale eguale 751, 53, 16

La porzione maggiore sita nel territorio di Druent è soggetta alla servitù di pascolo delle bovine a favore degli abitanti di quel comune, e l'altra minore nel territorio di Veneria Reale ha la servitù di pascolo a favore della contigua reale Mandria, la quale ha pur diritto a raccogliervi impaglio.

La quercia è la pianta che domina in essa foresta. Nella maggior parte della sua superficie vi sono lacune improduttive, e la parte minore produttiva è ristretta sostanzialmente alle bassure, ove, oltre alla quercia, vegeta più specialmente l'ontano.

La servitù del pascolo, cui è sottoposta la foresta, divisa in sei pezze distinte, impedisce che se ne ritragga quel maggior prodotto di cui sarebbe capace, e d'altra parte, nonostante quattro guardie forestali, compreso il capo-guardia che il demanio vi mantiene coll'annuo dispendio di L. 2,190, compresa l'indennità di fuocaggio, non è possibile d'impedire i guasti che si vanno facendo alla foresta, la quale perciò è in istato di deperimento.

Essendo la foresta contigua allo stabilimento della Mandria, il quale dispone di un numeroso personale, il patrimonio particolare di S. M., nell'intento di migliorare la foresta, ne chiese la concessione ad eque reciproche condizioni da stabilirsi d'accordo.

L'ingegnere Tonta, per incarico del Ministero delle finanze, stese in data del 17 ultimo scorso settembre la perizia di stima della foresta demaniale in discorso, e tenuto conto del prodotto netto ricavato dal demanio nazionale nel periodo d'anni dodici, corrispondente a quello del taglio dei boschi cedui dominanti nella foresta, coll'aggiunta del valore intero delle piante d'alto fusto, giudicò il prezzo della medesima in comune commercio di L. 506,000.

Amesso dal patrimonio particolare di S. M. il prezzo richiesto dalle finanze dello Stato, fu stipulata, il 16 gennaio del corrente anno, la relativa convenzione per la vendita della predetta foresta demaniale al patrimonio particolare di S. M.

Persuasò l'ufficio centrale che il Ministero delle finanze, nello stipulare la convenzione, che si tratta ora d'approvare, non omise di conciliare gl'interessi dello Stato con quella giusta misura richiesta dai riguardi dovuti sotto ogni aspetto all'augusto contraente, e tenuto conto del notevole miglio-

ramento che sarà procurato alla foresta nell'interesse dell'agricoltura, non esita a proporvi l'adozione del relativo progetto di legge, avvertendo solo doversi correggere un errore materiale di stampa nel progetto, il quale in seguito alle verificazioni seguite presso il presidente della Camera elettiva, l'articolo 1 deve essere rettificato come segue:

« È approvata la convenzione in data 16 gennaio 1860, con cui tra le finanze dello Stato ed il patrimonio particolare del Re furono stabilite le basi regolative dell'intesa cessione da quelle a questo della foresta demaniale posta nei territori di Veneria Reale e Druent. »

Maggiori spese sul bilancio 1859 del Ministero dell'interno (Categorie 29, 41 e 44).

Progetto di legge presentato alla Camera il 18 giugno 1860 dal ministro delle finanze (VEGEZZI).

SIGNORI! — Essendo prossima al suo termine l'annata finanziaria 1859, il Ministero dell'interno procedette all'appuramento delle spese alla medesima afferenti, e riconobbe che, per far fronte alle esigenze di alcune categorie del relativo bilancio, mancherebbe la somma di lire 53,927 64, di cui L. 52,751 65 per ispesse proprie dell'anno 1859, e L. 1,195 99 in conto spese degli anni precedenti.

L'accennata deficienza di fondi si verifica alle categorie numeri 29, 31 e 44 nelle seguenti proporzioni:

Cat. 29, <i>Trasporto dei detenuti condannati</i>	L. 2,751 65
Cat. 31, <i>Opere di miglioramento (Carceri di pena)</i>	» 1,195 99
Cat. 44, <i>Indennità di via e trasporto degli indigenti</i>	» 50,000 »

Totale . . . L. 53,927 64

L'annessa tabella, compilata per cura del Ministero dell'interno, accenna partitamente ai motivi che danno luogo alle maggiori spese, alla cui autorizzazione è diretto lo schema di legge che ho l'onore di presentare alla Camera, con preghiera di volerlo approvare, attesa la natura del servizio cui tali spese concernono, e ritenuta massime la circostanza dell'esservi a compenso delle medesime un'assai vistosa disponibilità di fondi alla categoria n° 28 del suddetto bilancio, diretta a provvedere per l'esercizio delle manifatture presso i carceri di pena.

PROGETTO DI LEGGE.

Art. 1. È autorizzata la maggiore spesa di lire 52,751 65 sul bilancio 1859 del Ministero dell'interno, ripartibile fra le categorie 29 e 44 nelle proporzioni seguenti:

Cat. 29, <i>Trasporto di detenuti condannati</i>	L. 2,751 65
Cat. 44, <i>Indennità di via e trasporto degli indigenti</i>	» 50,000 »

Art. 2. È pure autorizzata la maggiore spesa di L. 1,195 99 alla categoria n° 31 del bilancio del Ministero predetto per l'esercizio 1859, anni precedenti.

TABELLA delle maggiori spese accertate alle categorie 29, 31 e 44 del bilancio passivo 1859

C A T E G O R I E		S P E S E					
N°	D E N O M I N A Z I O N E	D E L L ' A N N O 1 8 5 9				D E G L I A N N I P R E C E D E N T I	
		Previste in bilancio	Assegnate in aumento col regio decreto 15 novembre 1859	Totale	Accertate	Trasportate dall' esercizio 1858	Accertate
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Spese ordinarie</b>						
	<i>Carceri di pena.</i>						
29	Trasporti dei detenuti condannati .....	20,000 »	»	20,000 »	22,751 65	»	»
31	Opere di miglioramento .....	»	»	»	»	18,419 60	19,615 59
	<i>A riportarsi .....</i>						

ed anni precedenti per le quali occorre assegnamento suppletivo di fondo nella somma di L. 53,927 64.

D I F F E R E N Z A I N P I U ' T R A L E C O L O N N E 5 E 6, 7 E 8 O S S I A M A G G I O R E S P E S A D A A U T O R I Z Z A R S I I N C O N T O S P E S E		C A U S A L I D E L L E D I F F E R E N Z E	
Dell'anno 1859	Degli anni precedenti		
9	10		
2,751 65	»		Già nel progetto di bilancio del 1858 il Ministero, ritenendo insufficiente la somma di lire 2,000 assegnata nei bilanci precedenti per provvedere alle spese dipendenti dal trasporto dei detenuti colpiti da condanna dalle carceri giudiziarie alle case di pena, proponeva un aumento di fondo onde evitare la necessità di ricorrere, come negli anni precedenti, alla domanda di credito supplementario, non che i ritardi che ne derivano necessariamente a danno dell'imprenditore di questo servizio, allorchè, per conseguire i suoi averi, debbe attendere l'autorizzazione della maggiore spesa; ma la Commissione presso la Camera elettiva, consentente il Parlamento, ridusse la somma proposta nella misura accettata per gli anni precedenti, confidando nel minor numero dei condannati a trasportarsi nelle case di pena, sul riflesso che, per la creazione di alcune nuove classi nelle Corti d'appello e nei tribunali provinciali, sarebbesi già dato passo a molti processi arretrati, e trovarsi quindi i lavori pressochè allo stato normale.
»	1,195 99		Ancorchè il Ministero non potesse partecipare intieramente ai motivi che mossero la Commissione ed il Parlamento a tale riduzione, animato però dall'intendimento di menomare, per quanto lo consentono le esigenze del servizio, le spese a carico del pubblico erario, non dissentiva dall'accettarla, e nella compilazione del progetto di bilancio del 1859, presentato il 15 dicembre 1857 ed approvato poscia colla legge del 15 agosto 1858, attenevasi, relativamente al servizio di che si tratta, alle basi ammesse nel bilancio 1858.
2,751 65	1,195 99		Il risultato della gestione dell'esercizio 1858 ha, se non in tutto almeno in parte, avverate le previsioni del Ministero, in quanto che la spesa incontratasi pel trasporto de' condannati ha superato di lire 1,480 59 il fondo assegnato, e quelle afferenti all'esercizio scadente, previste in somma identica a quella stanziata nel 1858, risultano eccedenti per la concorrente di lire 2,751 65, eccedenza la cui giustificazione consiste unicamente nella non proporzionata misura de' mezzi assegnati per questo servizio.
			Fra le spese che dall'esercizio 1858 vennero trasportate all'esercizio 1859 figurano applicate alla presente categoria, cioè: L. 12,858 68 saldo della spesa di lire 50,025 55 per le opere di trasporto delle latrine dall'interno all'esterno del penitenziario di Alessandria, affidate per contratto 26 luglio 1858 all'imprenditore Luigi Drago, e lire 5,560 92, saldo della spesa di lire 8,064 per le opere di costruzione d'un locale ad uso di stendaggio ed asciugatoio per la lavanderia nello stesso penitenziario, non che per riattamento di quattro caloriferi, in dipendenza di contratto stipulato il 25 ottobre 1858 con lo stesso appaltatore.
			Dai relativi certificati di collaudo, rilasciati il 2 aprile ultimo scorso, la prima delle spese sovra menzionate venne liquidata nella somma di L. 51,068 73 alle quali aggiuntevi le spese di assistenza rilevanti a » 1,896 66 si ottiene la spesa totale di L. 52,965 59
			I pagamenti operatisi in conto dell'esercizio 1858 rilevano a » 18,855 55 e quelli in parte effettuati ed in parte da effettuarsi a carico dell'esercizio 1859 ascendono a L. 14,152 06 ma il fondo trasportato dall'esercizio 1858 essendo limitato a » 12,858 68 emerge la deficienza di L. 1,275 58
			La seconda di dette spese venne accertata in L. 7,986 64 in conto delle quali essendosi corrisposta all'imprenditore sull'esercizio 1858 la somma di » 2,505 08
			debbono cadere sull'esercizio 1859 le rimanenti L. 5,485 55 ed il fondo trasportato dall'esercizio 1858 essendo di » 5,560 92
			risulta il meno speso di L. 77 59 77 59
			quale meno speso dedotto dall'eccedenza accertata relativamente alla prima spesa, questa riduce a L. 1,195 99

Segue TABELLA delle maggiori spese accertate alle categorie 29, 31 e 44 del bilancio passivo 1859

ed anni precedenti per le quali occorre assegnamento suppletivo di fondo nella somma di L. 53,927 64.

CATEGORIE		S P E S E						DIFFERENZA IN PIU' TRA LE COLONNE 5 E 6, 7 E 8 OSSIA MAGGIORE SPESA DA AUTORIZZARSI IN CONTO SPESE		CAUSALI DELLE DIFFERENZE
N°	DENOMINAZIONE	DELL'ANNO 1859				DEGLI ANNI PRECEDENTI		Dell'anno 1859	Degli anni precedenti	
		Previste in bilancio	Assegnate in aumento col regio decreto 15 novembre 1859	Totale	Accertate	Trasportate dall'esercizio 1858	Accertate			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Riporto.....							2,751 65	1,195 99	<p>per la quale occorre l'assegnamento del fondo suppletivo, la concessione del quale, confida lo scrivente, non sarà negata, se si considera come non possa chiamarsi eccessiva la differenza tra la spesa presunta e quella accertata, presentandosi, nel corso dell'eseguimento delle opere, la necessità di modificazioni ed aggiunte impossibili a prevedersi nell'atto della compilazione dei progetti.</p> <p>Sulle rappresentanze in tempo fatte da questo Ministero, emanava il 15 novembre 1859 decreto reale avente forza di legge in virtù dei poteri straordinari conferiti al Governo colla legge 25 aprile stesso anno, col quale venne autorizzata la maggiore spesa di lire 141,270 62 alla presente categoria, la quale, oltre alle spese ordinarie alle quali era chiamata a sopperire, dovette far fronte a quelle di trasporto, tanto per vie ferrate che per vie ordinarie, di emigrati, di volontari e diversi drappelli di gioventù accorsi da tutte le parti della penisola sotto le bandiere nazionali a propugnare la guerra d'indipendenza; in allora però non si tenne conto che delle spese occorse prima dello scoppiare delle ostilità col l'armata austriaca e pendente le medesime, nè furono calcolate quelle occorse in dipendenza della pace di Villafranca, poichè, mutate così ad un tratto le sorti d'Italia e troncata, per così dire, la via al programma di liberazione della penisola dal giogo straniero, compievansi però nel centro d'Italia tali fatti che spingevano colà l'animosa gioventù a prestare l'aiuto del braccio ed offrire il sacrificio del sangue sull'altare della patria; epperò colà recavasi buon numero di quei volontari che, cessata la guerra col l'Austria, erano svincolati dall'obbligo condizionato che avevano contratto col Governo; e questo, per parte sua, non solo non poteva rifiutarsi di accordare il reclamato congedo, ma doveva anzi somministrare, come in fatti ha loro somministrato, i mezzi di trasporto, onde potessero concorrere al compimento di quei fatti che condussero poscia all'annessione delle provincie dell'Emilia e della Toscana a quelle antiche del regno subalpino.</p> <p>Da ciò ne derivò che oltre alle spese già incontrate fino al giorno d'oggi nella somma di L. 156,659 18 rimane tuttora a soddisfarsi alle diverse amministrazioni di ferrovie, secondo i prodotti documenti giustificativi, la somma di . . . . . » 86,931 44</p> <p>quali somme costituiscono quella complessiva di . . . . . L. 243,570 62 ed il fondo stanziato in bilancio, compreso quello come sopra concesso in aumento, rilevando in complessivo a . . . . . » 193,570 62</p> <p>occorre perciò un nuovo aumento per la concorrente di . . . . . L. 50,000 »</p>
44	Indennità di via e trasporto degl'indigenti. . . . .	82,000 »	111,570 62	193,570 62	243,570 62	»	»	50,000 »	»	
Maggiori spese da autorizzarsi in conto.....		{ Del bilancio 1859 ..... L. { Degli anni precedenti ..... »						52,631 65	»	
								»	1,195 99	
								53,927 64		



**Maggiori spese sul bilancio 1859 del Ministero dell'interno  
(Categorie 29, 41 e 44).**

*Relazione fatta alla Camera il 28 giugno 1860 dalla Commissione composta dei deputati MICHELINI G. B., SELLA G., MORARDET, RUBIERI, MONTICELLI, SANGUINETTI, BRIZIO, e CAVOUR GUSTAVO, relatore.*

SIGNORI! — Il progetto di legge che fu demandato all'esame della vostra Commissione non ha dato luogo a discussioni negli uffici, i quali, o lo adottarono senza difficoltà, o diedero ai loro commissari un mandato di fiducia intorno al medesimo.

Le due categorie, n° 29, relativa al trasporto dei detenuti condannati, e n° 44, intitolata: *Indennità di via e trasporto degli indigenti*, sono di tale natura che la spesa occorrente non può venire nè differita nè riusata.

La categoria 31 richiede un aumento di spesa per opere di miglioramento nel penitenziario di Alessandria, le quali erano consigliate da grave ed urgente motivo di umanità, e sono abbastanza spiegate nella relazione ministeriale relativa al presente progetto di legge.

In questa occasione però fu nella vostra Commissione espresso il desiderio che il Ministero non voglia moltiplicare oltremodo i progetti di legge relativi a maggiori spese e spese nuove relative ai bilanci già approvati. Sembra infatti miglior consiglio presentare proposte complessive, le quali comprendano simultaneamente tutti i nuovi crediti che si manifestano necessari nello stesso tempo.

In questo modo riuscirà più facile al Parlamento il formarsi un chiaro ed adeguato concetto della nostra situazione finanziaria. Mentre all'opposto, stante il gran numero di dimande già fatte alla Camera in questa Sessione per nuovi crediti, ci vuole un certo lavoro per riassumere brevemente questa nostra situazione, che importa però non mai perdere di vista.

Dopo questa osservazione non mi resta che a proporre alla Camera, in nome della sua Commissione, l'approvazione del presente progetto di legge.

*Nota.* — Vedi le relazioni del ministro delle finanze e dell'ufficio centrale del Senato, pag. 507.

**Maggiori spese sul bilancio 1859 ed anni precedenti del Ministero delle finanze.**

*Progetto di legge presentato alla Camera il 21 giugno 1860 dal ministro delle finanze (VEGEZZI).*

SIGNORI! — Essendosi proceduto all'appuramento della contabilità riflettente il bilancio passivo del Ministero delle finanze per l'esercizio 1859, ebbe a risultare esservi tuttavia bisogno di alcune maggiori spese nella somma totale di lire 545,860 63, ripartibile fra varie categorie del bilancio stesso, e riferentesi per lire 544,914 42 all'esercizio 1859, e per lire 946 21 agli anni precedenti, come dall'unità nota.

Tali maggiori esigenze concernono in ispecial modo le spese di riscossione delle contribuzioni dirette, quelle per la conservazione e manutenzione degli edifizii demaniali, e quelle per il servizio dei tabacchi.

Dalla precitata nota appare dei motivi che danno luogo alle singole maggiori spese; mi dispenso perciò di farne qui ripartitamente parola, e nella fiducia che la Camera voglia apprezzarli e quindi autorizzare le spese predette, ho l'onore di rassegnare alla sua approvazione il seguente

**PROGETTO DI LEGGE.**

*Articolo unico.* È autorizzata la maggiore spesa di lire 545,860 63 sul bilancio 1859 ed anni precedenti del Ministero delle finanze, in conformità del quadro alla presente unito.

NOTA di maggiori spese occorrenti tanto al bilancio 1859, quanto ai fondi trasportati dagli anni precedenti.

CATEGORIE		MONTARE DELLE MAGGIORI SPESE PER CADUNA CATEGORIA			ANNOTAZIONI
N°	DENOMINAZIONE	ANNO 1859	ANNI precedenti	TOTALE	
55	Stipendi e competenze fisse del personale superiore delle contribuzioni dirette e dei pesi e delle misure, giusta i regii decreti 29 agosto 1854, 2 novembre 1855 e 9 settembre 1854 .....	»	100 »	100 »	Somma occorrente per il rimborso dovuto agli esattori di Barge e Dronero della retribuzione pagata a due scrivani straordinari per l'opera dai medesimi prestata in quegli uffici di verificaione nell'anno 1857, i cui relativi documenti pervennero soltanto alla amministrazione dopo il chiudimento dell'esercizio 1858.
40	Spese di riscossione delle contribuzioni dirette (materiale)	57,000 »	»	57,000 »	<p>Vuolsi unicamente attribuire siffatta maggiore spesa all'insufficienza del fondo stanziato per questa categoria.</p> <p>Infatti, senza rimontare più in addietro, nel 1856, in cui si erano bilanciate L. 65,000, vi si dovettero aggiungere per legge lire 78,421 29. Alle L. 65,000 del 1857, L. 55,800. Ed alle L. 60,000 del 1858, L. 90,194 14. Quindi, sebbene pel 1859 si sia aumentata la categoria di L. 25,000, queste non furono sufficienti, epperò occorre un supplemento di L. 57,000.</p>
50	Conservazione e manutenzione degli edifizj demaniali. ....	63,820 56	»	63,820 56	<p>Oltre alle considerevoli riparazioni che nell'anno 1859 si dovettero eseguire ai fabbricati demaniali occupati tanto per servizio delle amministrazioni, quanto dai particolari per via di affitto, occorsero spese straordinarie di non poco rilievo, a cui si è fatto fronte coi fondi stabiliti in bilancio.</p> <p>Le principali sono le seguenti:</p> <p>1° Ristauri al volto del gran salone del Palazzo Ducale di Genova, in parte crollato ed in parte minacciante rovina, opera questa giudicata indispensabile per conservare quel prezioso monumento . . . L. 11,660 »</p> <p>2° Opere diverse a beneficio del Regio Teatro in questa capitale, consistenti nella provvista di un nuovo sipario, riforma al lampadario ed altri mezzi d'illuminazione, riforma delle panche ed altre opere giudicate indispensabili alle esigenze di quel maggior teatro . . . » 7,000 »</p> <p>3° Riparazioni indispensabili ai locali delle gabelle vini in Genova » 7,205 28</p> <p>4° Ricostruzione del porto sul Rodano presso Collinges . . » 9,576 20</p> <p>5° Adattamenti nel palazzo del debito pubblico resi necessari per sistemare alcune camere non ancora terminate e per munire di porta stabile il palazzo stesso, con intonacamento e coloritura dell'atrio . . . » 14,000 »</p>
	<i>A riportarsi. ....</i>	100,820 56	100 »	100,920 56	L. <u>49,441 48</u>

Segue NOTA di maggiori spese occorrenti tanto al bilancio 1859, quanto ai fondi trasportati dagli anni precedenti.

CATEGORIE		MONTARE DELLE MAGGIORI SPESE PER CADUNA CATEGORIA			ANNOZZIONI
N°	DENOMINAZIONE	ANNO 1859	ANNI precedenti	TOTALE	
	<i>Riporto. ....</i>	100,820 56	100 »	100,920 56	Oltre le spese suddette, in grande numero si presentano quelle cui le finanze dovettero sottostare a motivo dell'ultima guerra, quali sono le riparazioni a diversi fabbricati stati manomessi dall'esercito austriaco, ed il ripristinamento di diversi porti natanti sul Po, sul Ticino ed altri fiumi, che furono affondati od esportati.
51	Acquisti eventuali di stabili a miglioramento delle proprietà demaniali. ....	»	150 »	150 »	Rimborso dovuto all'insinuatore di Strambino di pari somma dal medesimo pagata nel 1854 a Gennaro Milano e Teresa Revigliona per cessione di alcune striscie di terreno lungo le sponde del canale d'Ivrea in territorio di Borgomasino.
55	Spese di perizia, trasferte, retribuzioni, ecc., in servizio dei canali e delle proprietà demaniali. ....	1,865 95	»	1,865 95	È questo aumento attribuito alle molte spese di perizia, trasferte ed altre, cagionate dalle maggiori opere di riparazioni occorse nel 1859 attorno ai fabbricati demaniali, come si è avanti accennato alla categoria numero 50.
65	Personale degl'impiegati delle dogane. ....	11,881 48	»	11,881 48	Sebbene abbia avuto luogo la soppressione della linea doganale che separava la Lombardia e l'Italia centrale dalle antiche provincie, tuttavia non ne risultò verun risparmio su questa categoria, essendosi dovuto corrispondere lo stipendio agl'impiegati utilizzati temporariamente in altri uffici dove il personale non era in relazione coll'affluenza del lavoro. Vi sarebbe bensì un'economia di L. 20,118 52 sui posti resisi momentaneamente vacanti per la morte o giubilazione dei titolari; ma, per effetto della riduzione operata dal Parlamento su questa categoria, la somma assegnata essendo inferiore di L. 52,000 a quella portata dalla pianta relativa, occorre perciò un aumento di fondo di L. 11,881 48.
70	Fitti locali in servizio delle dogane. ....	4,090 89	»	4,090 89	Aumento derivante dal rinnovamento di capitolazioni con aumento di pigione, e dalle indennità di tre mesi di fitto corrisposte ai proprietari dei locali, che per effetto della soppressione della linea doganale anzidetta si dovettero abbandonare prima della scadenza delle rispettive capitolazioni.
78	Spese d'ufficio e trasporto fondi (sali). ....	668 55	»	668 55	Questa maggiore spesa procede: 1° Dacchè nell'interesse del servizio si dovette conservare il banco di spedizione dei sali a Cagliari, di cui nella formazione del bilancio si era proposta l'abolizione, e venne perciò al contabile corrisposta la spesa d'ufficio di L. 200. 2° Dal rimborso della spesa straordinaria di L. 468 55, incontrata da diversi contabili nel trasporto dei fondi fuori del distretto della rispettiva tesoreria durante l'invasione austriaca.
	<i>A riportarsi. ....</i>	119,527 05	250 »	119,577 05	

Segue *NOTA* di maggiori spese occorrenti tanto al bilancio 1859, quanto ai fondi trasportati dagli anni precedenti.

CATEGORIE		MONTARE DELLE MAGGIORI SPESE PER CADUNA CATEGORIA			ANNOZZIONI
N°	DENOMINAZIONE	ANNO 1859	ANNI precedenti	TOTALE	
	<i>Riporto</i> . . . . .	119,327 03	250 »	119,577 03	
81	Fitti locali (sali) . . . . .	750 66	»	750 66	Maggior dispendio motivato dalla rinnovazione di capitolazioni con aumento di fitto e dall'affittamento di magazzini sussidiari ai banchi di Annemasse e di Alessandria.
82	Compra sali . . . . .	2,151 03	»	2,151 03	L'aumento proviene dalle maggiori quantità di sale che si verificarono in eccedenza di consumi ordinari di magazzino.
90	Paghe agli operai delle manifatture dei tabacchi . . . . .	499,783 11	»	499,783 11	La maggiore spesa cade sui lavori a cottimo e segnatamente sui sigari e trinciati, la cui fabbricazione venne straordinariamente aumentata per far fronte alla consumazione nelle antiche provincie, non che alle forti domande delle armate nostra ed alleata, come pure della Lombardia e dell'Italia centrale.
91	Fitti locali in servizio dei tabacchi . . . . .	1,420 83	»	1,420 83	Oltre all'aumento di fitto convenuto coi proprietari, con cui furono rinnovate le capitolazioni, contribuirono alla di contro maggiore spesa i nuovi affittamenti di un magazzino di cui si difettava a San Pier d'Arena (mare), pel ricettamento dei tabacchi in foglia; di uno ad Alessandria, pei tabacchi fabbricati; e di altri a Portotorres, pel deposito dei tabacchi diretti ai magazzini dell'interno dell'isola.
95	Provvista droghe per la concia dei tabacchi . . . . .	2,034 65	»	2,034 65	Le ragguardevoli quantità di sigari a foggia svizzera, che si sono fabbricate per alimentare la consumazione nelle antiche provincie e nell'Italia centrale, richiesero la provvista di una quantità di droghe che non si è potuto prevedere all'epoca della formazione del bilancio.
95	Trasporto dei tabacchi fabbricati . . . . .	12,795 16	»	12,795 16	Questa maggiore spesa è motivata non solo dal trasporto di rilevanti quantità di tabacchi fabbricati, richiesti dalle varie emergenze del servizio, ma ben anche dall'invasione austriaca, per effetto della quale si dovette sottostare a non pochi dispendi per evitare la possibilità che i generi cadessero in mani dell'armata nemica.
96	Provvista legnami da lavoro e ferramenta (tabacchi) . . . . .	»	567 35	567 35	Lavori eseguiti dalle officine delle vie ferrate dello Stato attorno ai meccanismi della manifattura dei tabacchi al Parco motivarono la di contro maggiore spesa.
98	Provvista di carta e stampa della medesima (tabacchi) . . . . .	622 26	»	622 26	Indipendentemente dall'aumento nella fabbricazione in cui entra in maggior proporzione la formazione dei pacchi di un etto-
	<i>A riportarsi</i> . . . . .	358,884 75	817 35	359,702 08	

Segue **NOTA** di maggiori spese occorrenti tanto al bilancio 1859, quanto ai fondi trasportati dagli anni precedenti.

CATEGORIE		MONTARE DELLE MAGGIORI SPESE PER CADUNA CATEGORIA			ANNOTAZIONI
N°	DENOMINAZIONE	ANNO 1859	ANNI precedenti	TOTALE	
	<i>Riporto. ....</i>	538,884 73	817 35	539,702 08	gramma per i trinciati, si fece sopportare da questa categoria la spesa della carta spedita alla manifattura dei tabacchi a Milano, dove si è attuata la fabbricazione dei sigari a foggia svizzera.
100	Spese diverse (tabacchi) . . . . .	3,997 77	»	3,997 77	Aumento di spesa derivante dal maggior impiego di combustibili per effetto delle rilevanti quantità dei tabacchi da fumo, e principalmente di sigari a foggia svizzera che si dovettero fabbricare.
105	Fitti locali (polveri) . . . . .	861 50	»	861 50	L'aggiunta di nuovi magazzini in alcune località ed i fitti maggiori cui si dovette soccombere nel rinnovamento di capitolazioni diedero luogo alla di contro maggiore spesa.
107	Spese diverse (polveri) . . . . .	»	128 86	128 86	Aumento derivante dalla costruzione d'una invetriata di legno di larice rossa posta nell'ingresso del magazzino principale delle polveri a Torino.
143 bis	Catasto di terraferma (anticipazioni di spese a carico dei comuni) . . . . .	1,170 42	»	1,170 42	<p>Le spese che riguardano questa categoria non possono per la loro natura stabilirsi in bilancio nella somma occorrente, atteso che esse aumentano a misura delle domande di anticipazione che si fanno dai comuni agli uffici esterni.</p> <p>Siccome però tali anticipazioni devono poi essere dai comuni stessi rimborsate, così la somma di L. 1,170 42, che occorre in più di quella bilanciata, si può considerare come un maggiore imprestito e non come una maggiore spesa.</p> <p align="right">Dal Ministero di finanze (segretariato generale), addì 12 giugno 1860.</p> <p align="right"><i>Il direttore-capo della divisione contabilità centrale e pensioni I. L. CUGIANI.</i></p>
		544,914 42	946 21	545,860 63	

### Maggiori spese sul bilancio 1859 ed anni precedenti del Ministero delle finanze.

*Relazione fatta alla Camera il 30 giugno 1860 dalla Commissione composta dei deputati ALLIEVI, MICHELINI G. B., MORARDET, MELEGARI LUIGI AMEDEO, MONTICELLI, TONELLO, MACCHI, BRIZIO, e MAZZA, relatore.*

SIGNORI! — La Commissione esaminò accuratamente le maggiori spese onde si propone lo stanziamento nel bilancio 1859 ed anni precedenti del Ministero di finanze. Esse riguardano venti categorie concernenti i servizi delle contribuzioni dirette delle dogane, de' sali, de' tabacchi, delle polveri e piombi, ed una spesa straordinaria pel catasto di terraferma. Tali spese sembrando abbastanza giustificate dai motivi che ne dimostrano la necessità, la Commissione vi propone per mio mezzo di approvare l'articolo dello schema ministeriale.

*Nota. — Vedi le relazioni del ministro delle finanze e dell'ufficio centrale del Senato, pag. 307.*

### Maggiore spesa sopra i bilanci 1860 e 1861 del Ministero dei lavori pubblici per la costruzione delle nuove strade nazionali.

*Progetto di legge presentato alla Camera il 23 giugno 1860 dai ministri dei lavori pubblici (JACINI) e delle finanze (VEGEZZI).*

SIGNORI! — Iniziativa tra il 1822 e il 1829, ripresa sovra più ampia scala nel 1850 l'opera eminentemente civilizzatrice dell'apertura di grandi linee di strade carreggiabili nell'isola di Sardegna, reclama dessa pur tuttavia e più che mai le sollecitudini del Governo, perchè, venendo condotta a compimento la rete già incominciata, possano riuscire appagati quei bisogni che mediante lo sviluppo della rete suddetta si vanno manifestando, o che, se già manifestati, diventano sempre più svariati e moltiformi e crescono notevolmente in importanza.

Con altra separata proposta, il ministro sottoscritto invoca l'attenzione del Parlamento sovra le regioni più settentrionali dell'isola, la Gallura e l'Anglona, le quali finora si rimasero segregate affatto, ben può dirsi, dal circostante paese, senza una via carreggiabile che agli altri centri di produzione e di consumo, o a qualche scalo marittimo loro aprisse l'accesso.

Scopo invece della presente si è quello di sollecitare la concessione dei mezzi necessari per proseguire l'apertura delle linee stabilite dalla legge del 6 maggio 1850.

Questa legge voleva che sui bilanci dello Stato si facessero gli annui stanziamenti necessari sino al compimento dei lavori: soggiungeva poi che essi stanziamenti si sarebbero fatti fino alla concorrente di L. 8,500,000. Ma questo fondo è esaurito oggimai, e rimangono ancora a costruirsi circa 205 chilometri di strade per compiere la rete anzidetta, avendosi di linee aperte chilometri 546, pel saldo anzi delle quali strade fu colla legge 20 novembre 1859, n° 3765, assegnata la somma di lire 368,228 72.

Come nel fatto riuscissero di gran lunga insufficienti le previsioni del 1850 è assai agevole il comprenderlo. Quelle previsioni si fondarono sopra calcoli del tutto ipotetici, sia nel determinare l'estensione della rete, sia nel designarne l'importo complessivo.

Quanto all'estensione, tenendo conto delle ore di cammino allora necessarie per recarsi da una ad un'altra località per sentieri pressochè impraticabili, o fatto assegno sopra misure desunte a punta di compasso dalle carte topografiche dell'isola, si opinava che la complessiva lunghezza delle linee da aprirsi fosse per riuscire di chilometri 400 circa.

Quanto al dispendio, le opinioni oscillavano tra il costo di lire 18 e quello di lire 24 per ogni metro lineale, d'onde risultava il prezzo medio di lire 21, che applicato ai presunti 400 chilometri di estensione dava con molta approssimazione il capitale suddetto di 8 milioni e mezzo. (Metri  $400000 \times 21 =$  lire 8,400,000).

Da questi semplici cenni è ovvio il riconoscere come fin d'allora e il Governo e il Parlamento presentissero la necessità di assegni maggiori per l'epoca in cui l'esperienza avesse potuto fornire dati più positivi che quelli non fossero.

Ora, giusta i risultati delle tratte di strada già aperte, e dei progetti già allestiti od in corso avanzato di studio, può indicarsi la vera complessiva estensione della rete in chilometri 551, con una eccedenza perciò di chilometri 151 sulle previsioni del 1850.

Quanto alla spesa, si sarebbe dessa contenuta con tutta approssimazione nei limiti in media calcolati nel 1850, se non fossero occorsi altri dispendi oltre quelli in allora contemplati. Le discussioni tenutesi nel Parlamento in proposito della legge di cui è questione dimostrano che, nel computare il prezzo di un metro lineale di strada, si aveva soltanto in mira l'effettiva costruzione coll'espropriazione dei fondi da occupare, e non si contemplavano punto gli studi preliminari per determinare la traccia delle linee; gli studi ulteriori onde concretare i progetti definitivi; le spese di manutenzione dei vari tronchi di mano in mano che si procedeva alla loro apertura; le spese del personale tecnico tanto per la direzione superiore, quanto per compiere gli studi e dirigere e sorvegliare poi l'attuazione dei lavori; quelle pel servizio sanitario dovulosi organizzare pendente varie campagne; quelle infine pel trasporto di operai dal continente nell'isola e viceversa.

Tutte codeste spese furono prelevate sui fondi che, in conto degli otto milioni e mezzo dalla legge assegnati, si stanziavano annualmente sul bilancio dei lavori pubblici, ed anzi sui fondi stessi s'imputò pure, per virtù della legge 4 maggio 1854, una spesa di presso a lire 100,000 per l'erezione di un ponte sul fiume Coghinias, opera estranea affatto alla rete stradale cui era attribuito il capitale di lire 8,500,000.

In tale proposito porgerà ogni desiderevole ragguaglio l'elaborato rapporto, che, con una ben ordinata serie di tavole ed una carta stradale, presentava il signor cavaliere Bella, ispettore nel corpo reale del genio civile, ispettore straordinario per l'attuazione della rete stradale di cui si ragiona; rapporto che co'suoi allegati si pone a corredo del presente progetto di legge.

Pel compimento poi delle tratte tuttora in lacuna, che, come sovra fu avvertito, sommano a chilometri 205, si ha tutta ragione di credere che la spesa media di un metro lineale di via sarà sensibilmente inferiore alla media accertata per le tratte già costrutte.

Coi fondi già erogati si pagarono le spese di alcuni progetti già di tutto punto allestiti, e quelle altresì per istudi di mas-

sima per tutta la estesa de' 203 chilometri summenzionati; oltracciò si potè ordinare la soppressione del servizio tecnico straordinario che era forza istituire allorchè aveasi ad operare sovra punti molteplici e grandemente fra loro distanti. D'ora in poi gli uffici di provincia o di circondario potranno bastare al bisogno, mediante l'aggiunta eventuale di qualche collaboratore, acciocchè siano posti in grado di ben sorvegliare l'andamento dei lavori.

È però intenzione del Ministero di conservare l'ufficio di ispezione, all'oggetto di poter esercitare un'azione ed una direzione efficace in tanta lontananza di luoghi.

Le linee ancora da ultimarsi sono quelle da Cagliari a Tortoli, e da Cagliari a Terranova.

Colla legge già citata 20 novembre 1859, n° 5765, fu assegnato un fondo per la prima di dette linee, mediante il quale la strada raggiungerà l'importante abitato di Seui, e pertanto molto più sentiti saranno i vantaggi dei primi 60 chilometri costruiti in quella direzione.

Ora, avendosi due progetti compiuti e regolarmente approvati in arte, riflettenti la strada da Cagliari a Tortoli, sarebbe d'uopo poterne fare l'appalto per vederli in attuazione nella prossima campagna 1860-61.

Il primo di essi progetti concerne la tratta dal Tirso a Bottida per una estesa di metri 9728, e l'altro corre dai Campi di Orotelli a Gavoi per metri 26685. L'importo delle opere relative è valutato in complesso a L. 641,177; e questo è il fondo di cui si domanda al Parlamento la concessione. Siccome però la maggior parte della spesa non sarà per incontrarsi se non nel 1861, quindi sarà bastevole lo imputare sul bilancio 1860 un acconto di lire 250,000.

Crede inutile lo scrivente di fermarsi a dimostrare l'indispensabilità dell'assegnamento che si domanda, giacchè non potrebbesi revocare in dubbio che si debba progredire in un'opera da lunghi anni desiderata e proposta, già condotta con ragguardevole dispendio presso alla meta, e la quale non darà mai proporzionati vantaggi al paese finchè non possa dirsi compiuta.

Superfluo riuscirebbe del pari il fermarsi sulla enumerazione dei vantaggi attendibili, troppo bene apprezzandosi in giornata ciò che significhi, per un territorio che possiede, come la Sardegna, tanti elementi di produzione ed una popolazione d'ingegno svegliato quant'altra mai, lo avere o no agevoli vie di comunicazione.

Non vogliono però lasciare inavvertite due circostanze le quali opportunamente rispondono a coloro i quali sostenevano che opera pressochè inutile sarebbe riuscita quella dell'apertura di buone strade nell'isola. Secondo l'opinione di molti, i Sardi, quelli in ispecie delle regioni interne e delle montuose, non si acconcierebbero a battere le grandi linee di comunicazione e preferirebbero sempre percorrere i dirupati loro sentieri in groppa ai loro cavalli.

È forza convenire che sui primordi pareva che il fatto volesse dar ragione a chi così opinava; e le erbe vedevansi crescere quasi ovunque sulle ben disposte carreggiate, e le ghiaie vi duravano pressochè intatte le intiere stagioni. Ma da vari anni le cose mutarono di faccia all'intutto, e la maggior parte delle strade è di frequente percorsa da carri e vetture, e il materiale di manutenzione si mostra d'anno in anno ognora più scarso.

Oltre ciò poi è da por mente al nuovo spirito che anima i municipi. Mentre in passato potea quasi dirsi non esistere strade comunali ed erano sconosciute affatto le strade consortili, ora invece più e più linee delle une e delle altre furono costrutte o si stanno costruendo, altre si progettano; sicchè

per questo solo rispetto lo Stato dee già riconoscere un risul-tamento rilevantissimo delle disposizioni fatte in pro della viabilità nella Sardegna, ed affrontare con maggior coraggio i sacrifici che ancora rimangongli a sostenere.

PROGETTO DI LEGGE.

Art. 1. È autorizzata la maggiore spesa di L. 641,177 in aggiunta a quelle approvate colle leggi 6 maggio 1850, n° 1052, e 20 novembre 1859, n° 5765, per la costruzione delle nuove strade nazionali di Sardegna.

Art. 2. La maggiore spesa suddetta sarà iscritta per lire 250,000 sul bilancio 1860 del Ministero dei lavori pubblici per le antiche provincie del regno alla categoria 80, *Strade nazionali nell'isola di Sardegna*, e per le restanti L. 591,177 sullo stesso bilancio dell'esercizio 1861.

Maggiore spesa sopra i bilanci 1860 e 1861 del Ministero dei lavori pubblici per la costruzione delle nuove strade nazionali.

*Relazione fatta alla Camera il 30 giugno 1860 dalla Commissione composta dei deputati PEPOLI C., BEZZI, SELLA Q., BERTI, LEO, SANNA G., CAVOUR G., GIOVANOLA, e VALERIO, relatore.*

SIGNORI! — Il progetto di legge che il Ministero sottopone alla vostra sanzione è diretto allo scopo di sovvenire i mezzi necessari a procedere nel completamento della rete stradale che la legge 6 maggio 1850 dichiarava doversi aprire nell'isola di Sardegna, come strade reali da costruirsi e da mantenersi a carico dello Stato, e più particolarmente alla costruzione di due tronchi della strada segnata al n° 2 nell'art. 5 della citata legge, quella cioè che da Cagliari tende a Terranova per Monastir, Isili, Laconi, Gavoi, Campi d'Orotelli e Monti.

I due tronchi cui si tratta di metter mano nella prossima campagna 1860-61 sono:

Il 1°, dal Tirso a Bottida, per lo sviluppo di metri 9728  
 Il 2°, dai Campi d'Orotelli a Gavoi, per lo sviluppo  
 di . . . . . » 26685

E così insieme per lo sviluppo di . . . metri 56413

La spesa per entrambi è calcolata nella complessiva somma di L. 641,177, da ripartirsi nella proporzione indicata dal Ministero fra i bilanci 1860 e 1861.

La vostra Commissione notava che, invero, la spesa prevista in otto milioni e mezzo, come sufficiente a tutte le strade che furono dichiarate reali colla citata legge del maggio 1850, non solo sia già esaurita, ma abbisogni ancora di considerevole aggiunta, oltre quella già assegnata colla legge 20 novembre 1859, n° 5765, a saldare le spese occorse per 546 chilometri già aperti di quelle strade, in . L. 568,228 72 ed oltre quella di . . . . . » 641,177 »

che colla presente legge siete chiamati a stanziare, e così in totale . . . . . L. 1,009,405 72

Questa considerazione dava motivo ad uno dei vostri uffizi di mandare alla Commissione il desiderio che si appuntasse l'inesattezza delle perizie da cui derivava il calcolo presun-

tivo, sul quale fondavasi la legge del 1850. Però unanime la vostra Commissione, ponendo mente alle circostanze veramente eccezionali della Sardegna, sia per rispetto agli studi di massima che precedettero lo stabilimento della rete sanita colla legge del maggio 1850, sia per rispetto alle molteplici ed imprevedibili difficoltà d'esecuzione, opinava che cotale appunto non avesse fondamento.

E sebbene siasi dovuto convincere che a completare la rete stradale dell'isola possa occorrere ancora una somma non guari inferiore alla metà di quella che nel 1850 stimavasi poter bastare all'opera intiera, tuttavia la vostra Commissione unanime osservava doversi procedere attivamente, quanto lo consentano le condizioni del paese e dei lavori, non solo perchè trattasi di cosa di prima necessità per l'isola, ma ancora perchè, allora soltanto che abbiassi completa, potrà aversi il compenso della egregia spesa fatta dall'erario dello Stato.

La vostra Commissione vi propone quindi di adottare il progetto di legge quale vi venne proposto dal Ministero.

Maggiori spese sul bilancio 1859 del Ministero dell'interno  
(Categorie 29, 41 e 44).

Maggiori spese sul bilancio 1859 ed anni precedenti del Ministero delle finanze.

Maggiore spesa sopra i bilanci 1860 e 1861 del Ministero dei lavori pubblici per le strade nazionali nell'isola di Sardegna.

*Relazione del ministro delle finanze (VEGEZZI) 10 ottobre 1860, con cui presenta al Senato i progetti di legge approvati dalla Camera il 6 stesso mese.*

SIGNORI! — Ho l'onore di sottoporre alle deliberazioni del Senato del regno gli uniti tre progetti di legge stati adottati dalla Camera elettiva nella seduta del 6 corrente mese. Concernono i medesimi l'autorizzazione di maggiori spese per la complessiva somma di L. 1,040,965 ripartibile fra gli esercizi 1859 ed anni precedenti, 1860 e 1861, e fra i bilanci dei Ministeri delle finanze, dell'interno e dei lavori pubblici, per le antiche provincie del regno, nelle proporzioni infra designate, cioè:

Bilancio del Ministero dell'interno per l'esercizio 1859 . . . . .	L. 52,751 65
Detto, per l'esercizio 1859 (anni precedenti) »	1,195 99
Bilancio del Ministero delle finanze per l'esercizio 1859 . . . . .	» 544,914 42
Detto, per l'esercizio 1859 (anni precedenti) »	946 21
Bilancio del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1860 . . . . .	» 250,000 »
Detto, per l'esercizio 1861 . . . . .	» 591,177 »

Riferendomi alle singole relazioni fatte alla Camera dei deputati, nelle quali, oltre all'oggetto delle spese in discorso, trovansi enunciati i motivi che le determinarono, prego il Senato del regno di voler esso pure adottare i progetti di legge sovra menzionati.

Maggiori spese sul bilancio 1859 del Ministero dell'interno  
(Categorie 29, 41 e 44).

Maggiori spese sul bilancio 1859 ed anni precedenti del Ministero delle finanze.

Maggiore spesa sopra i bilanci 1860 e 1861 del Ministero dei lavori pubblici per le strade nazionali nell'isola di Sardegna.

*Relazione fatta al Senato il 15 ottobre 1860 dall'ufficio centrale composto dei senatori CACCIA, SAN MARTINO, DI POLLONE, RICCI, e DE GORI, relatore.*

SIGNORI! — La somma di L. 1,040,965 ripartibile fra gli esercizi 1859 ed anni precedenti, e degli esercizi 1860 e 1861, e fra i bilanci dei Ministeri delle finanze, dell'interno e dei lavori pubblici, per le antiche provincie del regno, della quale a voi viene domandata quell'approvazione che fu già emessa dalla Camera dei deputati il 6 del corrente, perchè eccedente il bilancio preventivo del 1859, ultimo che abbia ricevuto parlamentare stanziamento, è per la cifra di L. 641,177 rappresentata dalle spese aumentate per la costruzione delle strade nazionali nella Sardegna, e per ogni resto si suddivide in molte categorie che restano precisate nel prospetto annesso ai tre progetti di legge.

L'ufficio centrale crede dover richiamare alla memoria vostra come la costruzione delle strade nazionali in Sardegna formasse subbietto della legge del 6 maggio 1850, per la quale la somma di L. 8,500,000 restò stanziata per l'esecuzione di quelle opere. Siffatta previsione era di già oltrepassata, al termine dell'anno 1857, di L. 295,083 1/2, ed ora va ad aumentarsi delle presenti L. 641,177, le quali cumulativamente formano L. 954,260 19, che la costruzione di quelle strade ha fin qui ecceduto nello speso sul previsto.

Non è qui luogo ad accennare le cause che produssero tale aumento di spese, le quali avendo nel 1856 formato soggetto di un'inchiesta ufficiale e di un pronunziato del tribunale di appello di Cagliari, e venendo esposte diffusamente nel rapporto dell'ispettore del genio civile Bella dei 10 novembre 1859 che ai presenti progetti di legge è di corredo, l'ufficio centrale ritiene che da voi si conoscano, o facilmente possano riscontrarsi, senza che d'altronde il riepilogo di esse sia utile ad illuminare la deliberazione alla quale è richiamato il Senato.

Per altro, siccome le somme supplementarie che ciascun anno vanno chiedendosi dal Governo al Parlamento per proseguire i lavori delle strade della Sardegna accennano evidentemente ad una prolungazione di quell'opera, l'ufficio centrale crede suo debito farvi avvertire che, all'effetto che si compia il preordinato sistema di strade nell'isola, rimane ancora da provvedersi a metri 205271 65 di nuove strade; che tale lavoro, calcolato secondo i dati di proporzione di ciò che è importato l'eseguito fin qui, può prevedersi nella somma di L. 4,926,519 60, della quale somma quella di L. 641,177 che in questo momento è sottoposta alla vostra approvazione fa parte.

Ora essendo presumibile che il compimento delle strade nazionali dell'isola possa alla fine dei conti elevarsi ad una somma di lire 15,719,602, di quasi due terzi superiore cioè a quella primitiva di L. 8,500,000 che fu stanziata dal Parlamento, e in base della quale quei lavori si proseguono, così l'ufficio centrale stimerebbe opportuno e prudente che in luogo di venire domandata volta per volta ai poteri legislativi la concessione di nuovi fondi, fosse piuttosto dal Mi-



nistero dei lavori pubblici redatto e presentato alla regolare approvazione un bilancio integrale, compilato sul calcolo esatto dei lavori da eseguirsi, della somma occorrente per dar termine definitivo alle vie nazionali sarde, col relativo riparto della spesa in più anni successivi, da far carico, una volta sancita, ai futuri bilanci.

Coll'espressione di questo desiderio, che osa sperare il Senato vorrà dividere e il Ministero accettare, l'ufficio centrale ha l'onore, del resto, di proporvi l'adozione dei tre progetti di legge.

### Relazione dell'ispettore del Genio civile (BELLA) 10 novembre 1859, intorno ai lavori di costruzione di strade nazionali nell'isola di Sardegna dopo la promulgazione della legge 6 maggio 1850.

Approvata con legge l'apertura di una vasta rete di nuove strade reali nell'isola di Sardegna, secondo le direzioni proposte dal signor commendatore Carbonazzi, ispettore del genio, in un suo pregievole scritto pubblicato nel 1849, il signor ministro dei lavori pubblici, commendatore Paleocapa, promotore e sostenitore della nuova legge, vivamente sollecitava l'ordinamento di un servizio speciale tecnico per tradurre in atto la grandiosa impresa, che, non tanto per distanza e per poca agevolezza dei luoghi in cui si doveva svolgere, quanto per l'assoluta mancanza di conoscenze ed elementi tecnici positivi, presentava difficoltà serie ed insolite da non poter essere superate, senza provvedere al bisogno eccezionale con eccezionali misure.

L'alta mente del ministro, che presentiva la impossibilità di appagare prontamente le calde ed impazienti voglie di popolazioni, rimaste per tanti anni in un abbandono quasi assoluto, a meno di escire dalla cerchia delle formalità e dai vincoli ordinari, creava con tale proposito una ispezione tecnica speciale perchè col suo mezzo fossero prontamente e convenientemente regolati progetti e lavori secondo norme distinte, appropriate alle peculiari circostanze dell'isola, onde la mancanza dei progetti regolari, che sogliono precedere l'eseguimento di ogni opera pubblica, non fosse di ostacolo all'immediato incominciamento del lavoro.

Confidato allo scrivente l'onorevole incarico, senza che egli ne prevedesse tutta la gravità, si fece sollecitamente a studiare sulle notizie e sulle relazioni ufficiali del signor cavaliere Bonino, ingegnere capo di Cagliari, avute in comunicazione, il modo migliore per giungere ad una soluzione capace di soddisfare la superiore aspettazione.

Nel giro di pochi mesi venne pertanto approvato un regolamento speciale pel servizio tecnico; vennero dettate istruzioni normali per lo studio dei progetti e per la condotta dei lavori; venne infine preparato un capitolato generale per servir di base ad un grande appalto, col quale dovevano essere senza indugio svolti i lavori sulle principali direzioni nel tempo istesso in cui si aveva da operare per lo studio definitivo dei progetti tecnici su tutta la estensione della rete stradale, siccome era dalla legge prestabilita.

L'idea di massima, che presiedeva all'ordinamento proposto ed approvato, era quella della suddivisione del lavoro, immaginando di potere in un primo stadio procurare a tutta la Sardegna, in breve tempo, un sistema di comunicazioni rozza-mente abbozzate, ma tuttavia carrettabili, per rimandare ad un secondo periodo le opere di definitivo stabilimento, le quali rendere dovevano perfetto il sistema stradale.

Un tale divisamento sembrava dover condurre al risultato il più utile possibile, sia col dare in breve termine aperte, quantunque imperfettamente praticabili, le principali comunicazioni a beneficio delle popolazioni, sia coll'agevolare i mezzi di eseguimento, col rendere cioè nel secondo stadio più economica la costruzione delle opere definitive, non potendo dissimulare fin d'allora che i prezzi elementari desunti dal costo effettivo dei lavori eseguiti in Sardegna negli ultimi anni, e segnatamente nel 1847 e nel 1848, riuscivano gravi assai in confronto di quanto suole verificarsi nelle provincie continentali, e rispetto specialmente alla somma dalla legge prevista.

Stabilito un così fatto ordine di lavoro e deliberato di tentare immediatamente l'appalto sui lavori presumibili che potevano essere inclusi nel primo stadio, diventava condizione indispensabile il dare al personale tecnico una conveniente libertà d'azione, la quale, allargata per le attribuzioni assegnate all'ispettore, riusciva ad un sistema nuovo affatto in urto colle forme usuali, destando così suscettività contrarie tali da creare difficoltà e da generare disgustose combinazioni e non meno spiacevoli conseguenze.

Per capirne l'importanza conviene riflettere che il contratto d'appalto regolava il lavoro sulla base di prezzi elementari, l'applicazione dei quali era lasciata agli ingegneri di sezione sotto la direzione dell'ingegnere capo, serbata la risoluzione delle differenze all'arbitrato dell'ispettore, sul quale cadeva in ultimo grado la responsabilità del buon risultamento dei lavori che si eseguivano senza un preventivo apprezzamento approvato secondo le norme comuni dell'amministrazione.

Sotto tali auspicii aperta l'asta e deliberato l'appalto al miglior offerente, fra undici e più che si presentavano, erano date prontamente le disposizioni opportune per la distribuzione del personale necessario al doppio servizio, per riguardo cioè allo studio dei progetti ed alla condotta dei lavori, ai quali fu dato principio effettivamente sul finire del gennaio 1851 sopra tracciamenti determinati sul terreno nell'atto del lavoro, mentre s'intraprendevano le operazioni regolari di rilevamento necessarie per giustificare ogni particolarità.

Non erano le opere giunte ancora al termine della *campagna* (1), che si riconobbe col fatto essere impossibile il conservare la divisione di lavoro immaginato, giacchè i luoghi montuosi pei quali dovevano essere condotte le nuove strade, la natura dei terreni che, nei tempi piovigginosi, si convertono quasi generalmente in pantani impraticabili, le numerose solcature nelle quali si raccolgono acque abbondanti, dimostrarono che una semplice abbozzatura di strada, priva delle opere accessorie di consolidamento stabile, riusciva ad uno spreco di danaro, senza produrre alcun risultamento utile, per l'impossibilità di rendere la via praticabile al carreggio.

Quindi fu giuocoforza regolare i progetti sulla base di lavori intieramente finiti, quali si richiedono per il perfetto stabilimento di una buona strada; ed in tali condizioni vennero essi approvati e tecnicamente ed amministrativamente, rimanendo così intieramente abbandonato il primitivo sistema.

Questo mutamento però, quantunque sanzionato coll'approvazione data dal Ministero all'eseguimento dei progetti regolari al medesimo presentati, diede motivo a supposizioni poco benevole; e poichè alla differenza di spesa, che necessa-

(1) Si usa indicare con questo vocabolo in Sardegna il tempo che durano in ciascun anno i lavori, e che corre mediamente per sei mesi tra il novembre ed il giugno.

riamente si verificava tra il fatto e le limitazioni tracciate nelle primitive istruzioni relative all'eseguimento, si aggiungevano le impazienze e le esigenze di alcuni estranei all'amministrazione, le supposizioni divennero sospetti, ed i sospetti si tradussero in censure, che, per l'origine da cui discendevano, consigliarono al ministro, sulla formale istanza dell'ispettore, di promuovere un regolare e pubblico processo onde accertare se le imputazioni e le accuse avessero fondamento o fossero gratuite e calunniose.

Il risultato di un'inchiesta ufficiale, e più ancora il giudicato della Corte d'appello di Cagliari, avendo solennemente proclamate gratuite e calunniose le imputazioni fatte a danno degli impiegati tecnici addetti alla direzione dei lavori, questi ebbero la soddisfazione di vedere luminosamente dimostrata la leale loro condotta. Un tale evento ebbe luogo nel 1856, quinta *campagna* di lavoro; nè per questo si rallentò lo zelo di alcuno nel compiere il proprio debito, che anzi non puossi abbastanza encomiare l'abnegazione e l'impegno spiegato in generale da quanti presero parte al servizio, e dagli ingegneri specialmente, ai quali erano lasciate le cure principali per gli studi tecnici e per la direzione dei lavori.

Nella sesta *campagna* finalmente, ossia nel maggio 1857, ebbe il desiderato termine la prima impresa generale, e cessando con essa il bisogno delle misure eccezionali, che per iniziare prontamente la grande opera si erano adottate, venne nello stesso anno abbandonato il sistema sino a quell'epoca seguito per aprire tre distinti appalti su progetti regolarmente approvati secondo le regole ordinarie, e si mutò nel tempo istesso tutto l'ordine del servizio. Questo, d'allora in poi, procede secondo le norme comuni ai lavori del continente, se ne vengono eccettuate però le visite obbligatorie che l'ispettore deve compiere regolarmente, per dare all'amministrazione le informazioni di fatto che possono giovare al miglior andamento della cosa pubblica.

Con tali disposizioni ebbero principio le nuove imprese, due delle quali volgono al loro termine, e la terza vi giungerà nell'entrante *campagna*; onde, esaurita intieramente la somma dalla legge dedicata all'apertura della nuova rete di strade reali, è necessario che siano chiaramente delineate le condizioni dei lavori eseguiti, e sia reso un conto morale veritiero della spesa a cui fu necessità l'addivenire.

Questo resoconto, soverchiamente protratto, si risente naturalmente della difficoltà di legare tra loro tante fila sparse, raccolte da diversi e separati uffici; ciò non ostante, per compiere alle avute sollecitazioni, benchè imperfetto ed informe, si presenta esso per giustificare l'operato degli anni trascorsi, e perchè sia dimostrata la necessità dell'allocazione di nuovi fondi a compimento della rete stradale dalla legge prescritta.

#### CAPO I.

##### *Descrizione e spese dei lavori, e circostanze d'eseguimento.*

Stabilite immutabilmente le basi dell'impresa, erano senza indugio i lavori preparatorii incominciati nel gennaio 1851, malgrado che l'approvazione definitiva del contratto avesse luogo al 51 dello stesso mese, dacchè l'impresa diretta dal signor Vincenzo Marsaglia, appena accertato l'esito del deliberamento, si adoperava per provvedere e trasportare nell'isola materiali e mezzi d'opera quanti potevano essere necessari ad ordinare e sviluppare un primo lavoro. In tre sezioni, Iglesias, Isili e Mores, erano fatti i preparativi stimati sufficienti ad operare con prontezza, facendo assegnamento sui sussidi locali, dai quali sembrava potersi ricavare gran frutto; e, non bene ancora conoscendosi la natura dei terreni e la im-

portanza delle popolazioni in mezzo alle quali si doveva operare, si dava principio al lavoro coi maggiori mezzi possibili; ma ciò non ostante, nei pochi mesi per i quali durava la prima *campagna*, non si poteva giungere al di là della semplice abbozzatura di venti circa chilometri di nuova strada.

Il prodotto pertanto del primo anno non riuscì che di scuola per ammaestrare sul modo di condurre convenientemente il lavoro, per apprezzare al giusto grado l'entità dei mezzi d'opera necessari, e per mettere la direzione tecnica in grado di studiare le particolari condizioni di luogo onde rendere soddisfatte con una giusta regolarità e distribuzione di lavoro tutte le principali esigenze di luogo, sia nel rispetto materiale, sia nel rispetto morale. Quindi è che, mentre l'appaltatore prendeva norma per la distribuzione delle provviste di ogni genere, la direzione tecnica riconosceva l'assoluta sconvenienza di eseguire tracciamenti provvisori; di ritardare la costruzione degli edifici necessari al libero scolo delle acque correnti; di aprire il carreggio sopra una massicciata d'insufficiente spessore; e di protrarre ad altra epoca le opere indispensabili per sostenere la strada laddove tagliata nel fianco d'erte roccie, e per portarla a passare con sicurezza per siti pantanosi o paludosi, attraverso ai quali il suolo viabile deve reggersi con argine. Essa, in vista di siffatte circostanze, doveva rinunciare (come si è detto nelle premesse) al primo divisamento, ed abbracciava il partito di fare opere definitive per il regolare assettamento e stabilimento della via, costruendo tutti i manufatti in maniera solida e durevole per il varco dei corsi d'acqua di qualsiasi misura, rinunciando particolarmente al sistema dei *cunettoni*, che il risultato della prova fattane sulla grande strada da Cagliari a Portotorres aveva condannati come soverchiamente incomodi, e come causa di continue difficoltà e spese. Per le stesse ragioni, abbandonata ogni idea di momentanea riduzione nella larghezza normale della via, si deliberava di aprire le strade in condizioni perfette di tracciato e di larghezza, onde non rimanesse cosa da desiderare nei limiti dalla legge prefissi, dando cioè alla via sei metri e mezzo tra lembo e lembo per le principali comunicazioni, e sei metri per quelle o meno importanti o poste in siti difficili e scabrosi. Nè si tralasciavano cure e studi per guidare definitivamente i tracciati con andamento modesto sì, ma con facili e comodi svolgimenti, e con pendenze miti, senza sacrificare ad una troppo spinta regolarità e bellezza d'andamento la convenienza economica, che era da speciali istruzioni raccomandato di rispettare scrupolosamente, onde non cadere in eccessivi ed inopportuni dispendi. Il limite assegnato alle pendenze non maggiore del 6 p. ‰ non si voleva superato se non per tratti eccezionali, ed in quelle località soltanto ov'era necessità l'oltrepassarlo per non cadere in condizioni sfavorevolissime, o per evitare contorcimenti soverchi e sconvenienti che avrebbero guastato il pregio di tutto il lavoro. La pendenza massima pertanto, che non si volle superata mai, fu quella del 7 per ‰, limite che per i paesi montuosi si può riguardare come moderatissimo e convenientissimo ad un facile e buon carreggio.

Dietro tali principii erano distese per ogni linea le esplorazioni e gli studi regolari dei progetti definitivi per servire di certa determinazione delle quantità di lavoro, impiegando ogni sollecitudine perchè le particolarità le più minute apparissero dagli elementi di progetto e perchè fosse colla maggior chiarezza possibile giustificata l'applicazione a ciascuna categoria di lavoro degli elementi di stima che servivano di base al contratto.

Malgrado però le premure e le diligenze usate, lo intiero sviluppo dei lavori non poté aver luogo effettivamente in mi-

sura proporzionata alla gran mole dell'impresa se non che nell'inverno del 1852, benchè essi principiassero in dicembre del 1851. Devesi dire però ad onor del vero che in questa seconda *campagna* le disposizioni preparatorie si dovettero fare sopra tre nuove sezioni, di Macomer, di Nurri e di Tortoli; la prima per la linea di Nuoro, e le due ultime per la linea detta dell'*Ogliastra*, senza mettere però in conto la sezione d'Orosei, che venne dopo l'esperimento di un anno abbandonata. Per le nuove sezioni le difficoltà di primo stabilimento assorbono una parte sensibile del tempo utile della seconda *campagna*, e soltanto in quella del 1855 i lavori furono realmente distesi in tutta la loro pienezza per le sei sezioni sui punti estremi della rete generale dalla legge prescritta.

Mentre poi nel 1852 erano i lavori sviluppati sopra una totale lunghezza di metri 90000, venivano compiuti ed aperti al carreggio i tronchi, ai quali si era dato mano sin dal primo anno, e per tal modo col 1° luglio 1852 entravano in manutenzione i tratti di strada da Siliqua ad Iglesias, da Geniau ad Isili, e da Bunnanaro al ponte sul fiume di Mores, per la lunghezza di metri 44551; rimanendo a beneficio pubblico sistemate le comunicazioni tra Cagliari e due capoluoghi di provincia e coll'abitato di Mores, situato al terzo della distanza per giungere ad Ozieri, città fra le più importanti del capo settentrionale della Sardegna.

La terza *campagna* pertanto si apriva sotto gli auspicii più favorevoli. Per meglio estendere le operazioni si era preso il partito di anticipare l'apertura dei lavori, trasportando sul finire di novembre in Sardegna la gente necessaria, calcolando così di guadagnar tempo e di profittare della mitezza del clima, che nella invernale stagione concede di lavorare con frutto e senza alcun pericolo. Una tale ispirazione però produsse un effetto negativo, poichè in quell'anno, ritardate le piogge autunnali, si trovarono i lavoranti continentali nella maggior parte dei luoghi colpiti da febbri perniciose, che perturbarono tutto il servizio, e cagionarono malattie e morti, che trassero gli uomini a disertare dal lavoro, lasciando alcune sezioni quasi interamente sprovviste, senza che fosse possibile l'impedire lo scoraggiamento. Costò in tale frangente grandissima fatica il riordinare il lavoro, ed il risultamento della *campagna* intiera fu scemato e ristretto a misura molto minore di quella che si sperava di raggiungere.

Nulladimeno, oltre all'aver abbozzata l'apertura del corpo stradale sopra venticinque nuovi chilometri, si ebbe campo di dare compiuto il tronco di strada da Isili a Nurallao, nonchè quelli di Tortoli, di Ozieri e di Silanus, per la lunghezza complessiva di metri 75016, sui quali pertanto venne aperto il carreggio col primo giugno di quell'anno.

E qui fa d'uopo notare un fatto che diede luogo a molti clamori per la difficoltà che trovavano i carri nel battere la nuova massicciata della strada, composta, com'è quasi per tutte le linee, con pietre frantumate di dimensioni ordinarie, rifiutandosi i buoi specialmente di calpestarla, o non potendolo essi fare che a grande stento. Ovunque la pietra era di natura calcarea tenera o di schisto o di granito più o meno friabile, senza grave fatica il suolo viabile rimaneva in poco tempo assai unito e praticabile; ma dove la pietra di natura basaltica o silicea era dotata di gran durezza, crescevano le difficoltà e colle difficoltà le lagnanze, le quali cessarono poi a misura che la carreggiata era battuta e diventava di facile ruotaggio. Ovunque le località offrivano a non grande distanza materie minute, convenienti per essere distese sull'inghiata, vennero esse impiegate a formare un secondo strato e ad agevolare il passaggio; ma dove esse mancavano, non era possibile soddisfare ad una esigenza che avrebbe

maggiormente aggravata la già grave spesa, ed avrebbe cagionate complicazioni maggiori di quelle che si avevano naturalmente da superare.

Col tempo e colla pazienza rimasero le popolazioni soddisfatte, e sono ora convinte della necessità di usare sofferenza, chè una nuova strada non diventa perfetta se non quando il carreggio ha pagato il suo tributo collo assodarne il piano viabile, giacchè i mezzi di artificiale consolidamento, ove manca ogni elemento per praticarlo convenevolmente, porterebbero ad un sacrificio che non può essere acconsentito, quando specialmente si è nel debito di impiegare economicamente il danaro pubblico.

Da tale digressione ritornando all'argomento del lavoro, si noterà come nella *campagna* del 1855 fossero portate a termine molte opere d'arte d'importanza, fra le quali si contano 15 ponti dai 9 ai 50 metri di luce, dei quali 10 in muratura e 5 in legno, in guisa che tutte le opere d'arte eseguite comprendevano 328 edifizii definitivi sparsi per tutte le linee.

Nel quarto anno, ossia nel 1854, commossa l'Amministrazione delle sofferenze patite dagli addetti ai lavori per cagione di malattie, prendeva a cuore di ordinare un servizio igienico, onde prevenire i disastri accaduti nell'anno precedente, mentre d'altra parte era ritardato sino verso il fine del dicembre 1855 il principio dei lavori, i quali andarono con assai attività proseguendo per tutte le direzioni, sicchè nella *campagna* chiusa col giugno erano ultimati intieramente e messi in manutenzione regolare 148 chilometri di strada, mentre le opere in terra si trovavano ove più ove meno avanzate sopra altri 60 chilometri, non contando le opere d'arte che erano cresciute di numero e d'importanza in ragione del maggiore sviluppo preso dalle nuove strade.

Gli anni successivi 1855 e 1856 dovevano dare eguali risultamenti, ed in quest'ultimo specialmente era divisamento che la prima impresa assunta dal signor Marsaglia giungesse al termine del suo impegno; ma invece rimasero imperfetti gli ultimi tronchi, l'uno verso Nuoro, l'altro verso Seui, onde il lavoro nella *campagna* del 1857 si restrinse intieramente a questi due tronchi, non provvedendosi, pei restanti tratti, se non che alle opere di manutenzione e di conservazione, per quanto si era eseguito negli anni precedenti.

Convien però segnalare fra le opere condotte a termine nei due anni 1855 e 1856 la costruzione del ponte sul Flumendosa, non che quelle dei ponti di Oschiri, di Coxinas e di Bannuxi, eseguiti il primo con spalle in muratura e con travatura in lamiera, ed i tre altri con centini in ferro fuso; dovendosi altresì comprendere nel novero delle opere d'arte difficili e di riguardo il ponte sul Tirso, eseguito con piedritti in muro ed una grande travata in legno di 52 metri d'apertura. Nè vuolsi dimenticare che per la linea di Nuoro furono costrutte due case di ricovero per alloggio di cantonieri, stimate indispensabili, dacchè tra Silanus e Nuoro sopra 45 chilometri di distanza non s'incontra per la strada alcun abitato, chè tutti i paesi stanno in alto e lontanissimi dalla direzione, che necessariamente doveva seguire la via per giungere al capoluogo di quella divisione.

Nel tempo istesso era risolto il problema del ponte sul Coghinas per la strada da Sassari a Tempio, la costruzione del quale era assunta dal Governo, adottato il partito di costrurre le spalle in muro e le travate in ferro per la difficoltà di gettare un arco di gran portata, che aveva da molto tempo dato luogo a tentativi riusciti a poco felice esito.

Come accessori pertanto indipendenti dalla impresa principale vogliono essere considerate le costruzioni in ferro per le travate e per gli archeggiamenti dei ponti eseguiti sulle

linee delle nuove strade, non che le opere pel ponte sul Coghinas, condotte le prime dai fratelli Orlando di Genova, e le seconde dai signori Fogu e Wodhouse.

Era pertanto nel maggio 1857 ordinata la collaudazione dei lavori tutti eseguiti nei sei anni precedenti, ed il risultato ultimo constatato da siffatto finale accertamento (vedi quadro A) fu:

1° Che erano perfettamente aperti e sistemati tanti tronchi di strada per chilometri 258, metri 608,75.

2° Che la spesa di siffatti lavori, secondo le somme pagate all'impresa Marsaglia, importò il totale di L. 4,821,659 78

3° Che il costo dei lavori in ferro, eseguiti dalla ditta Orlando per i quattro ponti costrutti lungo le nuove strade, ammontò a » 107,440 59

Quindi la spesa effettiva di tutti i lavori di costruzione fu di . . . . . L. 4,929,100 37

4° Che le spese di manutenzione, pagate all'impresa Marsaglia pei tratti di nuove strade aperti successivamente al carreggio dal luglio 1852 al luglio 1857, furono di . . . . . » 292,754 51

5° Che il ponte sul Coghinas fra le opere in muro eseguite dal signor Fogu e quelle in ferro eseguite dal signor Wodhouse, siccome sono desunte dalle note del Ministero, costò la somma di . . . . . » 101,838 99

Formando così tali articoli la totale somma spesa in lavori per . . . . . L. 5,323,693 87

Da un tale risultamento separando la prima parte e considerando isolatamente la somma di lire 4,929,100 37, costo effettivo dei lavori di ogni genere, per ripartirla sulla totale lunghezza di metri 258608,75, si trova che il costo medio delle opere tutte per la costruzione e la sistemazione delle nuove strade corrisponde a sole L. 19,06 per metro corrente di strada, escluse però da un tale prezzo le indennità di occupazione dei terreni ed ogni altra relativa all'acquisto dell'area per la sede del piano stradale. Siffatte indennità riuscirono in fine ad un aggravio superiore a quanto si era preveduto, nella supposizione e nella speranza di ottenere gratuita la cessione dei terreni, mentre in fatto, da poche eccezioni in fuori, ebbe l'Amministrazione a soggiacere al pagamento di ogni privata proprietà che era o poteva essere danneggiata dalle costruzioni intraprese, soddisfacendo a tutte le esigenze a termini di legge.

Il prezzo totale pagato direttamente dall'Amministrazione per ogni genere di occupazione, comprese le case demolite in tutto od in parte nelle traverse degli abitati, fra i quali si distingue per importanza di lavoro il passaggio in Ozieri, è prossimamente di L. 474,890, non potendosi mettere a calcolo le differenze e gli aumenti poco significanti che provennero da alcune trattative regolate di poi, o non per anco definitivamente compiute all'epoca in cui furono ultimati i lavori. Il costo pertanto delle indennità, ragguagliato in ragione di lunghezza di strada, corrisponde per metro corrente alla media di L. 1,84.

Oltre alle indennità ora dette, un altro articolo di spesa impreveduta entrò in conto relativamente al trasporto gratuito di giornalieri dal continente alla Sardegna, onde l'Amministrazione dovette soggiacere al pagamento di somme assai rilevanti, che, dall'epoca in cui ebbe principio la convenzione sino al termine dell'impresa, importano in complesso la somma di L. 22,500, rappresentando così la media di L. 0,086 per metro corrente. Tenendo conto perciò di tale articolo di spesa, che direttamente influisce sulla econo-

mia dei lavori, e con questa riunendo le indennità di occupazione nei limiti sopraindicati, si arriva finalmente alla esatta determinazione del vero costo dell'opera, cadendosi per ultimo termine sul prezzo medio di L. 20,98 per metro lineale di strada ad opera finita nelle condizioni di ordinaria perfezione che si ricercano nei pubblici lavori.

Questo è bensì il risultato utile del lavoro eseguito, ma esso non può rappresentare la parte di danaro consumato sul fondo accordato dalla legge, poichè gravitano su questo le spese incontrate per i lavori di semplice manutenzione di quei tronchi di strada che, appena ultimati in tutte le loro parti e resi collaudabili, si mettevano a disposizione del pubblico carreggio, ordinando un servizio provvisorio di cantonieri a carico dell'impresa, alla quale era assegnato dal contratto un corrispettivo determinato in ragion di lunghezza.

I primi tronchi di strada accettati dall'Amministrazione e posti in regolare manutenzione lo furono nel luglio 1852, sulla totale lunghezza di metri 44551,00; lunghezza che andò gradatamente crescendo sino a giungere, col 1° luglio 1856, a metri 211295,55. Prendendo riunite, come dal quadro D, tutte le diverse strade mantenute aperte al carreggio dal 1° luglio 1852 al 1° luglio 1857, si trova la lunghezza complessiva di metri 641606,75, sulla quale ripartita la spesa fatta per tale oggetto pagata all'impresa Marsaglia, si cade sulla media annuale di L. 0,456 per ogni metro corrente di strada.

Oltre a tali spese ed oltre a quelle incontrate per la costruzione del ponte sul Coghinas, fu dalla stessa fonte prelevata ogni altra relativa all'amministrazione, al personale tecnico ed alle operazioni di rilevamento e di progetto; le quali spese, stando allo spirito della legge ed alle dichiarazioni che precedettero la sua approvazione, avrebbero dovuto far parte di un'apposita categoria, la quale non poteva per la sua essenza venir globata colle opere di costruzione.

Ad ogni modo però conviene mettere fra le somme distratte dal capitale disponibile tutte quelle che realmente lo furono.

Gli assegnamenti fissi e le spese di operazioni accumulate sopra una lunga serie d'anni formano un complesso rilevantissimo, che a tutto l'anno 1857 presenta i seguenti risultati, quali appaiono dal quadro F:

Stipendi ed assegnamenti fissi al personale tecnico, in ragione di annue L. 64,900, per il periodo di sei anni e mezzo, in totale . . . . . L. 421,850 »

Stipendi e spese per l'ufficio di revisione amministrativa dal 1° agosto 1852 a tutto il mese di dicembre 1857 . . . . . » 24,600 »

Assegnamenti e gratificazioni ai medici per la cura dei lavoranti dal 1854 al 1857. . . . . » 20,850 »

Spese per operazioni geodetiche ed indennità di trasferte, sussidi, gratificazioni ed ogni altra straordinaria a tutto il 1857 . . . . . » 458,750 53

Importo complessivo delle spese generali L. 926,050 53

Volendo quindi riassumere e conoscere il totale dispendio dall'apertura dei lavori al termine della prima impresa, ossia a tutto il 1857, basta lo aggiungere alla somma predetta le varie partite quali furono precedentemente indicate in . . . . . » 5,820,883 87 (1)

Si ottiene quindi il totale generale di . L. 6,746,954 22

(1) Costo dei lavori . . . . .	L. 5,323,693 87
Indennità di occupazione . . . . .	» 474,890 »
Trasporto dei lavoranti . . . . .	» 22,500 »
Totale eguale L.	<u>5,820,883 87</u>

Qui termina il primo periodo dei lavori, in cui furono accumulate le maggiori difficoltà e le maggiori incertezze, e che valse non solo di prova per la condotta avvenire delle opere, ma giovò a raccogliere gli elementi ed a preparare i progetti necessari per poter applicare alla Sardegna il sistema d'appalto che si suole seguire per i lavori di terraferma.

Con questo sistema furono intrapresi, nell'autunno del 1857, i lavori per tre diverse linee, cioè:

Per quella da Cagliari al golfo Palmas, sui due tronchi ultimi, della complessiva lunghezza di . . . metri 18600,00

Per quella di Nuoro ad Orosei, sulla lunghezza di . . . » 52877,60

Per quella finalmente da Alghero a Terranova, per i cinque restanti tronchi, della lunghezza di » 55960,70

Totale lunghezza delle strade date in appalto . . . . . metri 87458,50

Per questi tronchi i lavori ebbero cominciamento nell'autunno del 1857, tolti però quelli per l'ultima linea, che, assunta dall'impresa Marsaglia, era intrapresa nel maggio dello stesso anno, profittando l'appaltatore dei mezzi d'opera che teneva a sua disposizione al cessare del primo appalto.

In due campagne pertanto, ossia con tutto maggio del corrente anno 1859, erano portate a termine tutte le opere della linea di Palmas e della linea di Terranova, mentre per quella da Nuoro ad Orosei, ove il lavoro riesce di maggior mole, rimangono da compiersi nell'entrante stagione i finimenti ed in gran parte la massicciata e le murature per il gran ponte sul Cedrino.

Le opere d'arte che s'incontrano lungo le tre linee, quantunque sieno molte ed assai rilevanti, furono tutte interamente finite, se si eccettuano i ponti di struttura mista con travate in ferro, non avendo la ditta Orlando, alla quale era confidato un siffatto genere di lavoro, fatto il trasporto dei ferri in tempo utile per metterli a sito e dar finita l'opera nella stagione favorevole.

Esiste pertanto una lacuna tanto per la linea di Palmas, quanto per la linea di Terranova, mancando il punto su quel fiume e su quello di Berchidola, l'uno di 55 metri, l'altro di 54 metri di apertura tra le spalle in muro già preparate per ricevere le travature. Fra gli edifici di minor impegno se ne contano parecchi di luce assai grande eseguiti in muratura o con istruttura mista. Questi specialmente furono adottati per la linea di Terranova, ove se ne incontrano sei dell'apertura dagli 8 ai 10 metri, mentre sulle altre linee furono esclusivamente adottati gli archi di 6 e di 8 metri, essendosi compartita in più luci ogni larghezza che eccedeva una tale misura.

Sulla linea di Nuoro poi, oltre i lavori per la traversa di quell'abitato e per quella di Orosei, si dovette condurre la strada sul fianco di erte e scoscese balze, e per mezzo di gole strette, tagliando il piano viabile nella viva roccia da un lato e sostenendolo con alti muri dall'altro, onde si cadde nella necessità di lavori difficili e di grande spesa per quanto studio siasi posto nel condurre la strada con tutta la parsimonia conciliabile colle buone regole d'arte.

Il costo dei lavori finora eseguiti effettivamente per l'apertura e sistemazione definitiva dei tronchi suddetti rileva alla seguente somma (vedi quadro C):

Per la strada di Palmas ad opera finita ed in istato di collaudazione . . . . . L. 265,027 56

Per la strada di Terranova nelle stesse condizioni . . . . . » 487,914 79

Da riportarsi . . . . . L. 752,942 15

<i>Riparto</i> . . . . .	L.	752,942 15
Per la strada da Nuoro ad Orosei per la parte di lavoro di già eseguito a tutto maggio 1859 . . . . .	»	726,755 49
Per le opere di finimento di questa strada ed accessori . . . . .	»	105,000 »
A questa somma aggiungendo		
Provviste per le travate in ferro già fatte e pagate . . . . .	L.	56,614 79
Lavoratura, trasporto e collocamento in opera . . . . .	»	85,000 »
<b>Totale</b> . . . . .	<b>L.</b>	<b>141,614 79</b>
<b>Ammontare totale dei lavori ad opera finita</b>	<b>L.</b>	<b>4,726,512 45</b>

Una tale somma ripartita sopra la totale lunghezza di metri 87458 50 dà la media per metro corrente di strada di . . . . . L. 19 82

Le indennità poi per l'occupazione dei terreni sopra tutte le linee, e quelle specialmente per la demolizione delle case nelle traverse di Nuoro, di Gallelli e di Orosei, ascendono ad una somma di assai riguardo, la quale venne liquidata e pagata per conto diretto dell'amministrazione nelle seguenti misure, cioè:

Per la linea di Palmas . . . . .	L.	8,451 65
Per la linea di Terranova . . . . .	»	63,152 94
Per la linea di Nuoro . . . . .	»	90,010 55
<b>Totale spesa per le indennità</b> . . . . .	<b>»</b>	<b>165,594 92</b>

Rispetto allo sviluppo totale delle strade una tale indennità equivale alla media di . . . . . L. 1 87 per metro corrente, la qual media, ricadendo sul costo generale dell'opera, produce un aumento sensibile nel risultato finale, elevando il prezzo medio dei lavori a . . . L. 21 69

Siccome però l'Amministrazione assunse l'obbligo di trasportare in Sardegna a proprie spese un determinato numero di lavoranti, e ne trasportò effettivamente da tre mila circa nelle due scorse campagne, questo trasporto, compresa andata e ritorno, costò la somma di . . . . . L. 48,000 » la quale, suddivisa com'è di ragione su tutta l'estensione del lavoro, forma la media di . . . . . L. 0 55 elevando così il prezzo definitivo del metro corrente di nuova strada alla somma finale di . . . . . L. 22 24

Questo però non era il solo carico al quale doveva l'Amministrazione sottostare, poichè le spese relative al personale tanto per la direzione, quanto per la sorveglianza dei lavori e pel proseguimento dello studio dei progetti sopra alcuni tratti rimasti in lacuna, continuava ad essere prelevata sul fondo generale, e ne assorbiva la seguente parte, cioè:

Spese di personale nel 1858 . . . . .	L.	58,441 62
Spese presunte per l'anno 1859 . . . . .	»	49,800 »

**Totale spese per il personale** . . . . . L. 108,241 62

Mettendo qui in un solo complesso le spese tutte fatte o vincolate per lavori eseguiti in istato di perfetta ultimazione, o prossimi ad esserlo dal 1857 a tutto il 1859, si ottiene il seguente risultato:

Lavori eseguiti . . . . .	L.	4,726,512 45
Indennità di occupazione . . . . .	»	165,594 92
Trasporto dei lavoranti dal continente alla Sardegna . . . . .	»	48,000 »
<b>Costo totale dei lavori</b> . . . . .	<b>L.</b>	<b>4,957,907 55</b>
Spese di personale . . . . .	»	108,241 62
<b>Totale generale delle spese a tutto il 1859</b>	<b>L.</b>	<b>2,046,148 97</b>

Riporto . . . . .	L. 2,046,148 97
Le somme consumate dal 1850 alla fine del 1857 ascendono, come venne calcolato precedentemente, a . . . . .	L. 6,746,934 22
Totale delle somme spese . . . . .	» 8,793,085 19
Somma approvata dalla legge . . . . .	» 8,500,000 »
Deficienza L. . . . .	295,085 19

Preso in massa una tale somma di L. 8,793,085 19 per metterla a fronte della totale lunghezza di nuove strade aperte per metri 346047,08, e trascurando ogni considerazione di spese generali, le quali si debbono naturalmente spendere su tutti i lavori che rimangono da eseguire negli anni avvenire pel compimento della gran rete stradale tirata tra i varii estremi dalla legge fissati, si arriva in ultimo fine alla spesa media di L. 25 41 per metro corrente di nuova strada, limite questo che si può tenere come esagerato per ragione delle spese generali non distribuite sopra la totale estensione di lavoro, sulla quale dovranno col tempo ricadere, e per cagione di lavori eseguiti, estranei alla sistemazione della rete stradale dalla legge ordinata. La media suddetta rispetto alle L. 20 per metro corrente, termine posto per base della stima preventiva, offre una forte differenza corrispondente al 27,05 per cento, limite questo di eccedenza che sarebbe ingiustificabile quando il calcolo preventivo della spesa avesse riposato sopra studi o progetti di massima che non poterono aver luogo per difetto di mezzi e di tempo, e quando non vi fossero le esagerazioni superiormente segnalate. Ogni paragone ed ogni ragionamento sopra semplici supposizioni non potendo condurre ad un giudizio serio o veritiero, saranno nel seguente capo sviluppate le considerazioni speciali che riguardano la parte economica di ogni lavoro.

CAPO II.

*Apprezzamento morale del corso dei lavori e di ogni spesa relativa.*

Se, per riguardo alla determinazione della spesa, riesci non tanto facile lo accertare con sufficiente grado di esattezza il risultato finale di ogni spesa di lavoro e di direzione tecnica, giacchè le contabilità sparse pei vari uffici rimasero sempre estranee all'ingerenza dell'ispettore, molto maggiori difficoltà s'incontrano ora nello apprezzamento morale di siffatti risultati per la molteplicità degli elementi che concorrono a formarne la giusta estimazione. Per evitare quindi le esagerazioni, si porrà ogni studio nell'analizzare minutamente tutte le particolarità che poterono esercitare una più o meno grande influenza, per quindi trarre da un confronto ragionato quelle conclusioni che sole possono rettificare un giudizio, quando si volesse questo pronunziare senza mettere a calcolo le eccezionali condizioni in cui fu condotta l'impresa.

Dopo l'apertura della gran linea stradale da Cagliari a Portoforres, che aveva luogo dal 1821 al 1830, cessarono quasi intieramente i lavori stradali in Sardegna, senza che l'esempio di quella bell'opera avesse bastato per muovere ad imprese di altri lavori di riguardo. Nè le provincie, nè i comuni erano organizzati in modo da poter efficacemente giovare allo sviluppo di nuove opere stradali, e quindi si fu appena nel 1846 che si diede cominciamento alla grande linea da Cagliari ad Iglesias, attorno alla quale furono eseguite opere di non poco dispendio negli anni 1847 e 1848, lasciando però sul finire di questo molte lacune e imperfezioni di lavoro per l'esaurimento dei fondi che si avevano a disposizione. Nella gestione però di tale impresa si acquistava una novella prova

delle condizioni eccezionali in cui versano i lavori, sia per la trista influenza del clima in determinate stagioni, sia per assoluto difetto di mezzi d'opera e d'uomini pratici, dovendo ogni cosa essere tratta dal continente con non poco disagio e con non minore dispendio.

Era pertanto di assoluta necessità l'accogliere i risultati pratici che emergevano da un tale esempio, e sopra questi infatti venne stabilita la ricerca degli elementi e la determinazione dei prezzi che dovevano essere assegnati a ciascun genere di lavoro, onde offrirne l'eseguimento per via d'appalto con sufficiente allettamento per trovar concorrenti alla grandiosa impresa. Nè si poteva fin d'allora dissimulare la grave differenza che doveva necessariamente esistere tra il costo dei lavori in Sardegna e quello dei lavori di terraferma, poichè il semplice confronto tra i prezzi elementari nell'uno e nell'altro luogo bastava per mostrare come le condizioni dell'appalto riuscissero gravi al sommo grado, e come per conseguenza crescessero a più doppi le difficoltà nell'evitare ogni eccessivo dispendio, che facilmente poteva prendere l'aspetto di prodigalità e di spreco indebito. Quando infatti, astrazione fatta da ogni circostanza speciale, non si misuri che la grandezza delle cifre, come suolsi fare sempre quando si trascura ogni principio di giusta estimazione tecnica per tenersi all'apparenza, si avrà meraviglia che siasi esaurita la ragguardevole somma destinata all'opera, senza che l'opera sia giunta al suo termine, e quando molta parte ne rimane incompiuta.

Perchè cessi la meraviglia, è necessario lo scendere a dimostrazioni, e per prima cosa si crede indispensabile il ricercare la determinazione del vero rapporto che esiste tra il costo elementare delle opere per la vasta rete delle strade di Sardegna, e quello per un sistema eguale di strade in terraferma, siccome se n'hanno esempi moltiplicati in tante località diverse. Per trovare un tale rapporto con quella ragionevole approssimazione al vero che si ha diritto di pretendere, senza cadere in una serie interminabile di calcolazioni, si raccolsero nella nota (a), posta in fine, gli elementi principali che costituiscono il prezzo delle sterrature e quelli relativi al costo delle murature rispetto a materiali ed a mano d'opera, trascurando alcune parti le quali avrebbero al sommo grado contribuito ad accrescere le differenze e ad esagerare il risultato di confronto.

Quando infatti si fosse introdotto nel calcolo delle opere d'arte il prezzo delle calci e delle sabbie, le quali riuscirono carissime per ogni dove, ed in alcune parti salirono quasi all'esagerazione per le grandi distanze da cui si dovettero trarre, si sarebbe potuto notevolmente allargare il termine di confronto, ma si andava contro lo scopo prefisso di stare a preferenza al disotto del vero piuttosto che oltrepassare un tale confine. E infatti, per tali materie essendosi riconosciuta in più luoghi la convenienza di trasportare, per esempio, la calce da Cagliari e da Livorno per la via di mare piuttosto che trarla dall'interno dell'isola, ed essendosi dovuto talora polverizzare del granito piuttosto che ricavarne le sabbie dalle profonde e lontane convalli in cui è raro se ne trovino sparse in sufficiente misura, mancava ogni termine ragionevole di confronto, per il che nelle opere d'arte si tenne il paragone ristretto al valore del pietrame ed a quello della mano d'opera.

Siccome poi questi due elementi principali si distendono su tutti indistintamente i lavori, così fu adottato per termine generale il rapporto con siffatta limitazione tratto dai prezzi che soglionsi applicare nel continente.

Devesi però qui dichiarare che, se per la Sardegna e per la natura del contratto era facile il mettere in linea di calcolo

l'esatta misura dei prezzi elementari, non così semplice riusciva l'aver l'elenco preciso del valore medio dei lavori in terraferma. Non pertanto, profittando delle esperienze tratte da molti lavori già eseguiti, e mettendo a profitto l'esempio di alcune imprese in corso e le stime dei progetti di nuove strade regolarmente approvati, si ebbero a stabilire tali termini che rappresentano con sufficiente esattezza il prezzo medio che comunemente serve di base agli appalti nei grandi lavori per le provincie di terraferma, colla certezza di avere allargata la misura, anziché averla tenuta ristretta.

Dalla nota suddetta si desume che per gli sterri, i quali assorbono la massima parte della spesa, il rapporto tra il prezzo in terraferma e quello in Sardegna è del 0 56, il che equivale a dire che con 56 si eseguisce nel continente lo stesso lavoro che costa 100 in Sardegna. Nei rinterrì poi fatti con materie prese ad imprestito il coefficiente decresce ancor più, ed arriva al 0 51; salendo a lire 0 57 pei muri a secco fatti con pietre estratte appositamente, mentre si limita al 0 54 per quelli costrutti col pietrame proveniente dagli sterri. Le due qualità perciò di muro a secco, supposto che entrino in parti eguali nel calcolo, danno una media del 0 55; ma stando alla proporzione che si è prossimamente verificata di tre parti sopra quattro eseguite con materiali ricavati dagli scavi stradali, il coefficiente si approssima a lire 0 56, pari a quello relativo ai lavori di sterratura. Per riguardo finalmente alla massicciata, basta il dire che pochissimi furono i luoghi nei quali si trovarono ghiaie fluviali, onde il costo del materiale appositamente preparato andò ad un prezzo medio prossimo di L. 6 per metro cubo, mentre in generale, ovunque si aprono strade lungo le valli dell'apennino o dell'alpe, si trovano a non grande distanza ed a prezzo discretissimo eccellenti materie. Non si credette pertanto possibile istituire un calcolo di confronto, poichè l'eccezione sarebbe riuscita soverchia, a meno che non si fossero prese per termine di paragone le colline del Monferrato, ove le ghiaie si trasportano da grandi distanze con una spesa di trasporto immensamente inferiore a quanto sarebbe il prezzo dedotto dall'elenco unito al contratto per la Sardegna.

Limitandosi pertanto ai risultati dei lavori di terra e dei muri a secco senza dilungarsi in maggiori spiegazioni, si crede potersi prendere conscienziosamente per limite del vero coefficiente dovuto alla differenza nelle condizioni di lavoro il termine del 56 p. 100; onde, applicando un tale rapporto al costo effettivo dei lavori quale è portato nel capo precedente ed è desunto dai tre primi quadri (A, B, C), si trova in ultimo che il valore medio di tutti i lavori per l'apertura dei primi 258 chilometri di strade in Sardegna, ultimati a tutto maggio 1857, riuscito al costo effettivo di lire 19 10, compresi in esso i lavori in ferro, corrisponde per la terraferma alla moderatissima somma di lire 10,690, ossia a lire 10 70 per metro corrente.

Un tale risultato economico, sul quale non può essere dubbio, poichè parlano i fatti e le cifre, che sono più inesorabili di quello che esser possa qualunque contraria prevenzione, potrebbe forse indurre chi non conosce la Sardegna a sospettare che le strade aperte corressero per luoghi facili e piani, senza bisogno di opere d'arte, od almeno fossero costrutte imperfette, mancando degli edifizii ed accessori indispensabili per costituire una buona strada, e per rendere sicura e comoda la viabilità in ogni tempo. Per togliere ogni dubbio a tale riguardo basta il prendere ad esame i progetti regolari che servirono di base al lavoro, e per la più spedita basta il gettare uno sguardo sul quadro (E) unito alla presente, nel quale è data la numerazione e la distinzione

delle opere d'arte eseguite dal semplice acquedotto al ponte di gran luce, ed agli edifizii di gran portata, quali furono costrutti sui principali fiumi della Sardegna.

I ponticelli in muro non maggiori di 2 metri di luce sono in numero di . . . . .	619
Quelli di maggiore apertura dai 2 sino ai 6 metri esclusivamente sono . . . . .	68
I ponti in muratura dai 6 ai 10 metri sono . . . . .	16
I ponti in muratura in più archi aventi una luce dai 12 ai 50 metri . . . . .	5
I ponti misti con travatura in legname dai 50 ai 40 metri di luce . . . . .	4
Quelli con centine o travature in ferro di luce dai 12 ai 50 metri . . . . .	4
Totale edifizii . . . . .	<u>714</u>

Tale numero, distribuito sopra i 258 chilometri di strada, dà mediamente un edificio ad ogni 562 metri di nuova strada, senza tener conto di alcuni *cunettoni* costrutti ove il suolo non si prestava al buon collocamento dell'acquedotto, e senza contare due case cantoniere sulla linea di Nuoro.

I muri di sostegno limitati ai soli siti ove la strada passa per burroni profondi ed è intagliata nelle roccie, senza poterla altrimenti sostenere per la forte ripidezza del terreno e per l'asprezza del suolo, misurano in complesso una lunghezza effettiva di metri 9728, 95; onde si trae senz'altro la conseguenza che, indipendentemente dai tratti incassati nella roccia quasi per intiero, ed ove meno ripida essendo l'inclinazione della falda si poteva ottenere la base per una scarpa regolare, quantunque assai prolungata, le parti sostenute da muri esposte in condizioni fra le più gravi e costose corrispondono al 5 76 per 0,0 della totale lunghezza delle nuove strade, siccome si verificò sopra 13 tronchi posti tutti in circostanze poco favorevoli di suolo per una estensione che si approssima ai 5/5 del totale sviluppo. Le nuove strade infatti penetrano nelle parti montuose dell'isola, e per alcune linee, come, per esempio, per quella dell'Ogliastra, da Cagliari a Tortolì, si trovano in condizioni le più difficili, sia per asprezza di terreno, sia per la confusione e pel vizioso corso delle alte e scoscese montagne che attraversano il cammino. Nel solo Sulcis, da Gonnesa verso Palmas, il suolo si presenta piano e facile, ma in ogni altra parte, quand'anche si corra per siti aperti, il terreno è così ondulato e tagliato in ogni senso, che il tracciato e lo stabilimento d'una buona strada cagiona sempre fatiche ed ostacoli non preveduti.

Si può quindi senza esitazione proclamare che il risultato finale ottenuto, rappresentato qual è dal prezzo suddetto di lire 10 70 per metro corrente di nuova strada, fornisce la prova più evidente della cura e dello studio costantemente adoperato per conciliare nello svolgimento dei progetti, e nella condotta dei lavori, la massima economia coi precetti d'arte, essendosi ricercato ogni mezzo per risolvere nel modo più soddisfacente il difficile problema che l'Amministrazione si era imposta colla soverchia limitazione di danaro.

Reso conto in tal maniera dell'esito dei lavori della prima impresa, terminata con tutto maggio 1857, importa il vedere se quello dei lavori eseguiti di poi vi corrisponde o vi contraddice. In proposito però non si può prescindere dal far notare prima di tutto come la grave differenza precedentemente notata tra i prezzi elementari dell'appalto generale in Sardegna, e quelli comunemente adottati in terraferma, fosse naturalmente cagione di inquietezze in chi aveva la responsabilità morale della economica condotta dei lavori, onde non può recar meraviglia se veniva favorita la domanda dell'im-

presa istessa per limitare il lavoro, e se si accelerava l'epoca in cui si potesse tentare un nuovo esperimento di appalti parziali e limitati secondo le norme comuni alle imprese di terraferma. In questo tentativo però, contro ogni aspettazione, non si ottenne di migliorare molto le condizioni economiche dei nuovi appalti riusciti ripetutamente infruttuosi, e forse il risultato si può considerare come negativo, dacchè sugli stessi prezzi di elenco applicati ai lavori si ebbe a perdere il beneficio del ribasso dell'11 05 per 0/0 ottenuto nella prima impresa, sacrificando inoltre il 6 per 0/0 di aggio sulle anticipazioni per le spese d'indennità di occupazione, ed allargando la misura delle concessioni, col mettere a carico dell'Amministrazione il trasporto in Sardegna di parecchie migliaia di lavoranti dalla terraferma, mentre nella prima impresa un tal favore non era concesso che in proporzioni più modeste nei soli ultimi tre anni di lavoro.

Volendo trovar ragione di un tale aggravio, non si può non vederla nella poca o nessuna concorrenza agli appalti, ristretti a tronchi di limitata spesa, per la mancanza d'appaltatori locali, venendo con ciò distrutto quel beneficio che in terraferma si ottiene dal rendere facilmente accessibili le imprese a quanti non possono disporre di grandi capitali. Non essendo infatti possibile che in un lavoro di non grande entità abbiano gl'industriali di terraferma a trovar allettamento di largo guadagno che li compensi dell'allontanamento dalle loro abitudini e dei disagi e dei dispendi a cui debbono soggiacere andando in Sardegna, non altrimenti si può vincere la loro ritrosia se non esagerando i prezzi in maggiore misura di quanto deve accadere trattandosi di opere di gran mole e di gran prezzo.

Il fatto quindi venne a confermare la ragionevolezza del primo esperimento, e dimostrò evidentemente come le basi adottate fossero convenienti ed appropriate alle condizioni locali, rimanendo per tal modo intieramente giustificate la direzione e l'opera degli agenti dell'Amministrazione.

Ritornando sull'argomento, sul confronto cioè relativo ai lavori eseguiti nel secondo periodo, dopo avere esposto nel primo capo il risultato finale della spesa, bastano per questo poche parole, onde notare come, nel complesso, il costo effettivo dei lavori (quantunque non per anco intieramente definito), stimato alla media di . . . . . L. 19 74 deve essere accresciuto della spesa pel trasporto dei lavoranti, trovata corrispondere a . . . . . L. 0 55 per metro corrente, e quindi l'ultimo risultato deve essere portato a . . . . . L. 20 29 per metro. Siccome non variarono punto gli elementi dei prezzi applicati alla stima preventiva dei lavori, così non varia punto il coefficiente determinato pei lavori della prima impresa, onde può essere proclamato, senz'altro, che il valore delle strade aperte in Sardegna nel secondo periodo per la parte dovuta ai lavori, escluse le indennità di occupazioni, rappresenta per il continente il tenue costo per metro corrente di . . . . . L. 11 56

In questo prezzo sono comprese 9 case cantoniere, oltre le opere d'arte eseguite in numero ed in misura non minore di quelle per le strade del primo periodo, giovando tuttavia notare come, indipendentemente dagli acquedotti e dai ponticelli minori di 6 metri in . . . . . N° 201 vi abbiano i seguenti:

Ponti misti con spalle in muro e travature in legname di 8 a 12 metri di luce . . . . . »	6
Ponti ed archi in muro di 12 metri di apertura . . . . . »	1

Da riportarsi . . . . . N° 208

<i>Riporto</i> . . . . .	N° 208
Ponti in ferro sul Palmas di 53 metri di luce . . . . . »	4
Ponti in ferro sul fiume di Berchidda e sul Cedrino di 54 metri di luce netta . . . . . »	2
<b>Totale</b> . . . . .	<b>N° 211</b>

Oltre a ciò la discesa da Nuoro verso Badde Manna, ed il passaggio della gola di Papadosa, nonchè quello alla scala di San Leonardo, e della scala di Aola, dà sopra il complessivo sviluppo di 10 chilometri circa la strada quasi per intiero scavata nella roccia e sostenuta da alti muri con parapetti di difesa. Puossi pertanto senza esitazione ripetere la stessa conclusione e proclamare dover essere il risultato economico dei lavori considerato come il più soddisfacente che si potesse ragionevolmente pretendere.

Qui avrebbe termine ogni ragionamento sul merito dei lavori, se non si credesse opportuno il dare un cenno sulle perdite sofferte per avarie e guasti cagionati da cause imprevedute, che portarono un qualche aggravio nella spesa, onde nulla sia taciuto di quanto può dar lode o biasimo. Le perdite si riducono alla caduta di due ponticelli, l'uno di sei, l'altro di otto metri di luce, rovinati da un turbine e da una straordinaria tromba d'acqua caduta nell'Ogliastra nell'autunno del 1855, onde per l'insufficienza della luce assegnata a quegli edifizii per lo smaltimento delle acque non poterono essi reggere alla piena. In alcuni altri luoghi accaddero scoscienti di terreno di poca importanza, ed in altri avvenne che la copia delle acque raccolte nei fossi stradali non difesi con munimento portò qualche danno alle sponde, obbligando ad opere di rivestimento suppletive che andarono in aumento dei primi lavori, ma non possono annoverarsi fra le perdite, ma piuttosto fra lavori differiti ed eseguiti di poi. Calcolando tanto nel primo caso (il più grave che siasi manifestato nei sette anni di lavoro), quanto negli altri minori, la vera perdita di lavoro si ridusse alle seguenti somme:

Rovina di una delle spalle e dell'arco dei due ponticelli sul Baunuxi e sul Coxinas, compresi i guasti alle strade d'accesso . . . . .	L. 28,000 »
Ripristinamento delle scarpe scoscese, riadattamento del suolo e ristauo di alcuni brevi tratti di muro di sostegno, in complesso . . . . . »	10,500 »
<b>Totale perdita</b> . . . . .	<b>L. 38,500 »</b>

Questa somma trovasi inclusa nel costo complessivo dei lavori e figura nella contabilità fra le maggiori opere per ripristinamento e per ristauo di guasti, onde non ne viene alterazione nell'esattezza dei risultati precedentemente dichiarati. Puossi però osservare che sopra il costo totale dei lavori in . . . . . L. 4,929,100 57 la parte dovuta alle perdite suddette corrisponde a 0 78 per cento, ed aggrava il costo medio di . . . . . L. 0 13 per metro corrente, il che vale a mostrare qual parte minima si possa ascrivere alla mancanza di giuste previsioni. È dimostrato pertanto che, non essendo possibile in tanta estensione e complicazione di lavoro il prevenire ogni contrarietà, riesce soddisfacente l'esito delle cure adoperate e degli studi fatti per supplire alla assoluta mancanza di dati sperimentali e pratici, essendo impossibile il prendere norma dall'esperienza in siti vergini, ove non si possiedono strade di sorta; dove il passaggio e la frequenza delle comunicazioni è di nessuna importanza, e dove mancano intieramente le persone tecniche sui luoghi per apprezzare con giusta misura gli eventi straordinari, in ordine specialmente alle condizioni idrografiche del paese.



Di un ultimo caso conviene altresì far cenno, essendosi verificato per le travature miste del ponte sul Tirso un effetto impreveduto, quello cioè del contorcimento delle travi composte, per il quale contorcimento rimaneva squilibrato il sistema. Fu questo causato dall'influenza del clima sulla sensibilità delle fibre del legname disteso sopra la portata di 52 metri. Le vicende della temperatura ed il passaggio repentino dall'umido al secco alterarono in due anni siffattamente la forma delle travi composte, che, divenute sghembe, e soggette in conseguenza ad uno sforzo eccessivo nei tratti di unione, resero prudente, se non necessario, lo interporre due palate intermedie che valessero a rendere perfettamente solido e resistente il sistema, col creare punti d'appoggio a suddividere la portata e ad impedire le oscillazioni. La spesa di siffatti sostegni è compresa fra quelle del ponte e figura fra i lavori eseguiti, essendosi in tale operazione impiegati i materiali che avevano servito per i ponti provvisori di servizio. Si trasse quindi da un tale evento la prova certa che il sistema di ponti a grandi travate alla foggia americana ed alla Wiebeking non riuscirebbe a buon fine, quand'anche se ne potesse trovare la convenienza nell'abbondanza dei legnami, il che non si verifica punto nelle località in questione per il gran consumo che da più anni se ne fa dall'industria privata per l'uso specialmente della marina estera.

Dopo coteste considerazioni è tempo di entrare nell'argomento il più spinoso, quello cioè delle spese di personale, che, dalle cose dette nel capo precedente, si mostrano gravi assai. Tenendo per quest'oggetto separata la parte consumata nel primo periodo, dal 1850 al 1857, da quella spesa e da spendere a tutto il 1859, si trova essere la prima formata da due distinte categorie, l'una per gli stipendi ed assegnamenti fissi, valutati mediamente in L. 64,900 all'anno, e quindi per la somma totale di . . . . . L. 421,850 »

L'altra, per indennità di campagna e per ogni spesa di rilevamento e di esplorazioni, in . . . » 458,750 55

Totale sino al termine del 1857 . . . L. 880,600 55

Ora, il giudicare se in tanto dispendio vi sia esagerazione o disperdimento riesce cosa non tanto facile, poichè il giudizio dipende dal conoscere la vera misura del prodotto utile ricavato dal lavoro personale prestato. Nè si dissimula essere cosa delicata assai una tale ricerca, molto più che i confronti, cadendo non più su fatti materiali, come avvenne riguardo al prezzo dei lavori, ma sulle persone, potrebbero dar luogo a spiacevoli congetture a cui non si vuole dar appiccio.

Bene analizzando la questione, si scorge a prima giunta che l'effetto utile del servizio prestato dal personale tecnico consiste nella direzione e nella sorveglianza per l'eseguimento dei lavori, ma specialmente comprende il risultato di tutti gli studi tecnici preparatorii e di tutte le operazioni definitive per la migliore scelta del tracciato delle diverse strade e per la compilazione dei progetti regolari in tutte le più minute particolarità che si rendevano necessarie per la natura e la forma dei contratti.

Riguardo a lavori eseguiti, se ne conoscono i termini precisi, sia per costo, sia per mole, o meglio per lunghezza di sviluppo; riguardo poi a progetti, poichè ne furono studiati o preparati in abbondanza pel proseguimento dell'impresa, non ne fu data sinora alcuna indicazione. Venne perciò compilato il quadro generale G, nel quale si cercò di dare colla maggior possibile verità e chiarezza la ubicazione e la limitazione dei vari tronchi sui quali furono distese le operazioni

onde poter chiudere tutta la vasta rete delle nuove strade di cui la Sardegna veniva dotata.

Questo quadro però è ben lontano dal rappresentare tutto il lavoro realmente fatto, e chiunque sia conoscitore delle difficoltà di un'operazione di tal natura può facilmente immaginarlo; poichè, se non per tutte le linee, per una gran parte almeno si stava in un paese vergine, sopra un terreno ineguale, frastagliato in ogni senso da alture o da montagne, intersecato da corsi d'acqua viziosissimi, con pochi centri di popolazione sparsi a grandi distanze; nell'incertezza sovente della direzione generale che fosse conveniente di preferire tanto per considerazioni tecniche ed economiche, quanto in ragione dell'effetto benefico che per le località percorse sogliono produrre le facili e sicure comunicazioni.

Non deve quindi far meraviglia se veniva stabilito per precetto dover precedere alla scelta definitiva di ogni tracciato uno studio di massima per determinare la direzione e le località che si aveva convenienza di percorrere; precetto questo che venne accuratamente osservato praticando tutte le esplorazioni ed i rilevamenti di massima indispensabili per apprezzare con giusto criterio il merito delle varie linee tra le quali cader dovea la scelta.

Nel quadro suddetto perciò, e nella colonna delle osservazioni, venne segnata la serie dei progetti di massima presentati, a proposito dei quali si deve osservare che ciascuno di essi comprende un piano generale ed un profilo longitudinale appositamente rilevati, accompagnati da tutte le indicazioni per dare un'abbastanza esatta misura dell'andamento della strada e della spesa relativa, onde servir di base all'approvazione della linea definitiva. I progetti di massima in tale maniera presentati offrono il totale sviluppo di chilom. 854700; ma, per quanto abbiano richiesto tempo e fatica per comporli con sufficiente grado di precisione, sono tuttavia ben lontani dal poter essere assimilati ai lavori di progetto finito, quali furono redatti per l'appalto e per l'eseguimento dei lavori, se prima non si trovi un coefficiente di riduzione ragionevole perchè possano essere riuniti in un solo assieme.

Prendendo norma da alcuni esperimenti parziali e dalla separazione fatta di alcune spese di progetto, si può ritenere per certo che in ragion di lunghezza per lo studio di massima di una linea sopra un tracciato plausibile rilevando le misure delle distanze non che un profilo longitudinale corrispondente, rappresentando sopra un piano generale l'andamento dei varii tracciamenti, ed indicando le circostanze locali le più notevoli ed influenti, il costo delle operazioni geodetiche e di ogni ricerca debbono importare non meno del decimo del vero importo di un progetto definitivo. Secondo un tale rapporto di riduzione, la predetta lunghezza dei progetti di massima si può ritenere come equivalente ad uno studio definitivo sulla complessiva lunghezza di . . . Metri 83700 »

A questo termine aggiungendo la lunghezza risultante dal quadro suddetto, tenuto conto dell'avvertenza relativa ai varii tronchi pei quali non furono raccolti gli elementi per i progetti regolari, si deve dalla totale lunghezza di . . . . . Metri 551518 75 togliere quella di . . . » 66206 20

Rimanendo così di progetti definitivi approvati o preparati metri lineali . . . . . 485112 55 485112 55

Donde il totale sviluppo dei progetti di nuova strada secondo le modalità prescritte in ogni parte compiuti . . . . . Metri 570812 55

Ridotta in tali termini la misura del lavoro utile, si tratta ora di metterla a confronto colla spesa relativa, e per far questo con tutta esattezza converrebbe avere la separazione intiera di ciò che spetta alla direzione generale ed assistenza dei lavori da ciò che appartiene allo studio ed alla compilazione dei progetti. Prendendo però, a scampo d'interminabili ricerche, le due somme distinte quali vennero superiormente indicate, non si andrà lontano dal vero mettendo la prima a carico esclusivo dei lavori, e lasciando la seconda a carico dei progetti, onde ne verrebbe la seguente distribuzione:

1° Per la direzione ed assistenza sopra 258 chilometri di nuova strada, e sopra il costo effettivo di L. 5,798,585 87 (comprese le indennità di occupazione), la spesa totale incontrata è di L. 421,850, la quale in ragione di dispendio corrisponde al rapporto di L. 7 27 per 0/0, e riguardo a lunghezza di strada aperta e sistemata di 1 65 per metro corrente. L'uno e l'altro rapporto non potendo però stare isolato, poichè ognun vede che un lavoro suddiviso in tante frazioni sparse a distanze grandissime abbisogna di centri distinti di direzione e di un personale dirigente maggiore di quanto avvenga per un'opera di gran costo raccolta in breve spazio e diretta da un solo ufficio, andrebbe di necessità messa a calcolo la ragione composta della spesa e delle distanze, quando si volesse dall'entità di simili spese nei lavori di terraferma argomentare sulla temperanza o non delle somme spese in Sardegna.

Nè una tale base sarebbe quella che giustamente potesse venire adottata, poichè, nello stesso modo che si trovò per il lavoro materiale il coefficiente di riduzione equivalere al 56 per cento, non si potrebbe rifiutare lo stesso rapporto per il lavoro personale, quando si volessero mettere a calcolo le vere differenze tra le condizioni dell'uno o dell'altro luogo, fra le quali va segnalato il fatto della sospensione dei lavori per i sei mesi d'estate, onde sono necessariamente duplicate le spese di assistenza o di direzione per il tempo doppio necessario per giungere al termine di un'impresa rispetto a quanto avviene in terraferma.

Indipendentemente poi da tali eccezioni, non puossi tacere che ad aggravare la spesa del personale pesarono i servizi prestati per progetti e lavori indipendenti, o per oggetti che interessavano direttamente la pubblica amministrazione. Così vennero dallo stesso personale preparati i progetti per le strade provinciali da Decimo a Villacidro, da Nuoro verso Lanusei, da Sassari a Tempio, senza contare che venne diretto per più anni l'ufficio di Nuoro, dopo cresciutane d'assai l'importanza, e fu presa non poca parte in altre parti del servizio pubblico onde promuovere colle maggiori facilitazioni lo svolgimento dei lavori stradali a beneficio generale della Sardegna, verso la quale erano specialmente rivolte le cure che il Ministero aveva consacrato a tale opera importante e meritoria.

Non sarà quindi giudicato fuori di giusta ragione se i rapporti sopra trovati si riducono alla misura delle imprese di terraferma, applicando ai medesimi lo stesso coefficiente di riduzione pel lavoro materiale, quello cioè del 56 per cento. Così facendo, le spese di direzione ed assistenza sarebbero:

In ragione di costo eguali al . . . 4 06 per 0/0

In ragione di lunghezza eguali al . . . 0 91 per m° corr.

Si può quindi con fondamento concludere che un tale risultato non esce dalla ragion comune, ed a fronte di molti casi esso riesce economico e soddisfacente, quando specialmente venga paragonato ad esempi di terraferma, partendo dalla ragione composta, come si è notato qui sopra. Di alcuni confronti perciò, quali possono venire in conferma di siffatta

conclusione, si darà ragione in una nota (b) in fine, per non entrare in considerazioni che si allontanerebbero troppo dall'argomento di cui si tratta.

2° Per riguardo al costo dei progetti sulla lunghezza chilometrica di 570,812 sopra calcolata, distribuendo la somma spesa in . . . . . L. 458,750 00  
trovasi la media di . . . . . » . . . . . 0 80 p. metro lineale, spesa sulla quale pesano tutte le condizioni aggravanti precedentemente notate. Per quanto infatti siasi proceduto con riserva, dovettero necessariamente gl'ingegneri richiedere dal continente canneggiatori o trabuccanti pratici, dando loro un salario corrispondente non solo, ma assicurando talora un lavoro costante per un determinato tempo, senza tener conto della stagione di riposo o di ogni altra perdita di giornate.

Le grandi distanze poi da percorrere tra il sito di residenza e quello delle operazioni; la mancanza assoluta di fabbricati rurali sparsi per il paese, dove potersi ricoverare; la necessità di attendarsi militarmente o prendere stanza in qualche capanna, provvedendo da siti lontani ogni cosa necessaria al vitto, sono tutte circostanze che dovettero necessariamente influire sul costo delle operazioni, onde per costoso oggetto il coefficiente di riduzione, precedentemente trovato, dovrebbe subire una diminuzione ancor più forte, quando tutte si volessero analizzare e mettere a calcolo le circostanze che esercitarono un'influenza preponderante sul costo delle operazioni e sullo studio dei progetti nelle località in cui furono condotti.

Abbondando però nella misura, trascurando cioè le speciali circostanze che furono d'aggravio fuori di ogni previsione, si adotterà il coefficiente del 56 p. 100, ed in forza di questa riduzione il costo di progetti studiati in terraferma in condizioni identiche di terreno riuscirebbe alla media di L. 0 45 per metro lineale, limite questo della cui moderazione si può giudicare dal solo esaminare le particolarità che trovansi nei progetti stessi raccolte e presentate. A maggiormente convincersi di tale verità si portano nella nota (b) succitata alcuni esempi, dai quali meglio si può riconoscere il pregio dei risultati ottenuti, da questi scorgendo che, adottato il coefficiente di riduzione sopra calcolato, si scende ad una misura che può reggere a qualunque confronto.

Le cose fin qui dette sono relative al primo periodo dei lavori terminati con tutto il 1857, e dovrebbero queste venir ripetute riguardo al secondo periodo, a quanto cioè si riferisce ai lavori eseguiti dal 1857 a questa parte. Siccome però le spese del personale scemarono in ragione della quasi totale cessazione delle operazioni per lo studio dei progetti, ed in ragione della fusione del servizio straordinario con quello delle provincie, così sarebbe fuor di proposito lo entrare in ragionamenti per giustificare una spesa che dovrà essere fra poco ridotta a misura ristrettissima, tosto che la ispezione e la direzione speciale cessino dal pesare sulle somme destinate ai lavori, come avrebbe dovuto essere sin dal primo svolgersi dell'impresa. Quando infatti si fossero annualmente allagate in bilancio le spese generali del personale, siccome appunto erasi dichiarato di voler fare nelle discussioni che nel Parlamento precedettero l'approvazione della legge, si avrebbe a disposizione per il proseguimento del lavoro una somma assai ragguardevole, e sarebbersi evitate le considerazioni e giustificazioni fin qui esposte e che forse potranno sembrare soverchie ed inopportune, come lo sarebbero di fatto, quando da tutti si fosse saputo o voluto meglio apprezzare moralmente i risultati dei lavori e dei progetti che formarono appunto il soggetto dei ragionamenti e delle conclusioni precedenti.

CAPO III.

Lavori e spese relative necessarie per portare a compimento la rete stradale.

Dall'esposizione dei fatti enunciati nei due precedenti capi si venne a conoscere che al termine delle imprese in corso, quando cioè siensi ultimate intieramente e collaudate le opere che restano da compiere sul tronco da Nuoro ad Orosei, si avrà non solo esaurito, ma oltrepassato il dispendio che nelle prime previsioni venne stabilito. La totale spesa subita a fronte dell'apertura e della sistemazione dei 544 chilometri di nuove strade essendo di . . . L. 8,793,083 19 mentre la somma in bilancio era fissata a sole » 8,500,000 »

rimane a coprire all'epoca della collaudazione dell'ultimo tronco suddetto una deficienza di L. 293,083 19

salve tuttavia quelle piccole differenze in più od in meno che possono incontrarsi nel definitivo assestamento dei conti.

Grande ventura sarebbe se la deficienza fosse ristretta a tale misura, e se, invece di trovarsi lontani assai dalla meta, si potesse con poco lavoro ancora e con poca spesa coronar la vasta impresa. Le cose però stando altrimenti, nè potendosi, dopo l'esperienza di tanti anni e dopo la conoscenza acquistata delle vere condizioni di lavoro in quelle località, dissimulare coscienziosamente alcuna circostanza per attenuare la gravità dell'impegno assunto dal Governo, si farà senza esitazione il quadro veritiero di quanto rimane tuttora da compiere per chiudere l'intera rete stradale che la legge ha ordinato a beneficio della Sardegna.

Nei precedenti della legge era data una misura indicativa delle lunghezze delle varie strade che per tutte le direzioni del suolo sardo dovevano essere condotte, senza però aver modo di accertare preventivamente con qualche precisione la vera misura delle distanze che furono, in mancanza di ogni altro mezzo, raccolte in parte dalle carte geografiche della Sardegna ed in parte dal ridurre a lunghezza il tempo impiegato ordinariamente per correre a cavallo dall'uno all'altro luogo, seguendo gli antichi quasi impraticabili sentieri. Erasi nella stessa occasione supposto che la strada da Cagliari ad Iglesias, per la quale era data nel 1846 un'impresa generale, fosse portata a termine e fosse perfetta od almeno esser dovesse perfezionata coi fondi che già erano per tale opera calcolati. L'una e l'altra supposizione punto non si verificarono: la prima, per lo sviluppo molto maggiore che dovettero ricevere le strade per essere stabilite in condizioni convenienti di tracciato; la seconda, perchè in molti tratti di quella nuova strada verso Iglesias mancava ogni principio di lavoro, e quel che riesciva più grave si era la mancanza assoluta o lo stato incompleto di molti importanti edifizii, i quali erano indispensabili per il varco dei molti fiumi e torrenti che in quella direzione si debbono attraversare.

Questa seconda questione non fu cagione che di un impreveduto aggravio, poichè fra le opere di tre ponti presso Decimomannu e la sistemazione del tratto tra Siliqua ed Iglesias vennero consumate. . . . L. 528,517 75 alle quali aggiungendo per l'adattamento e la manutenzione del suolo durante quattro anni » 52,467 29 si ha in sostanza la totale spesa di . . . L. 580,785 04

la quale andrebbe, per giusta regola, portata sopra una categoria diversa, come esser dovrebbe per tutte le spese di manutenzione incontrate dopo la regolare ultimazione dei vari tronchi aperti al carreggio. Siccome però questa non sarebbe che una quistione di forma, così basta l'averla accen-

nata per far sentire come la spesa totale che da ultimo risulterà doversi ancora sacrificare per compiere tutta la rete stradale, potrebbe farsi comparire molto meno grave quando si reintegrassero le somme impiegate in particolarità a cui si avrebbe dovuto a giusto titolo provvedere con mezzi appositi, quando piuttosto alle forme che alla sostanza avesse l'amministrazione mirato.

Il primo punto però, riguardante l'accrescimento di sviluppo delle nuove strade, è quello che più aggrava le difficoltà, poichè si tratta di una differenza che assume proporzioni imprevedute. Ad ogni modo però, non potendosi la medesima attribuire se non all'assoluta mancanza di dati precisi ed all'impossibilità di stabilire un rapporto approssimato al vero tra le distanze geometriche e quelle dovute ad una strada con regolare tracciato, condotta continuamente in siti montuosi, intersecando colli e soventi montagne altissime, non deve recar sorpresa se il risultato finale degli studi definitivi dei progetti abbia portato ad un risultato lontano assai da quanto erasi presupposto.

I fondi messi in bilancio, siccome già venne enunciato, erano destinati per l'apertura delle nuove strade e sulla lunghezza di metri . . . . . 425000 00 onde, in ragione di L. 20 per metro corrente, si era concessa la somma degli otto milioni e mezzo che ora trovansi presso che esauriti. Con questa somma invece, salva la deficienza di cui si disse qua sopra, la vera lunghezza delle nuove strade aperte e sistemate è di metri . . . . . 546047 08

Onde la differenza in meno di . . . 78952 92

Una tale lunghezza, al prezzo medio di L. 24 per metro corrente, darebbe la grave somma di L. 1,894,880 18; somma però alla quale aggiungendo la deficienza sovra enunciata darebbe la vera misura del sacrificio, quando non fosse in modo straordinario cresciuta la mole dei lavori, ossia la lunghezza delle strade da aprirsi.

Per dare quindi una misura precisa delle distanze che si debbono realmente percorrere colle nuove strade a fronte di quanto si era dalla legge prestabilito, si ebbe a comporre il quadro (G), nel quale sono, tronco per tronco, designate le lunghezze effettive dei tracciati definitivi risultanti dai progetti studiati nei più minuti loro particolari, tanto per le parti di strada di già sistemata, quanto per quelle che rimangono ad aprire. Siccome poi la serie dei progetti definitivi lascia ancora alquanto lacune, per le quali non si hanno che progetti di massima con tracciati e profili prossimi al vero, così puossi ritenere per esatto il risultato consegnato nel quadro suddetto, e tener per base che, per ottenere compiuta in tutta la sua estensione la rete di nuove strade fra gli estremi dalla legge invariabilmente determinati, si deve provvedere per la totale lunghezza di metri . . . 551518 75 invece di quanto era presupposto dalla legge per soli . . . . . 425000 00

con una eccedenza di . . . . . 126518 75

Ma poichè, invece di aver coperta tutta la lunghezza prestabilita, manca al suo compimento quella suddetta di . . . . . 78952 92

rimane così da provvedersi al totale sviluppo di nuove strade per metri . . . . . 205271 65

Questa notevole lunghezza di nuove strade che in gran parte restano ad aprire in siti difficili, in mezzo alle alte montagne dell'Ogliastra od alle catene secondarie che scen-

dono dal Genargentu, formano un complesso di lavori importanti e dispendiosi, molto più che s'internano nel cuore di montagne ove la popolazione diventa oltre modo scarsa. Per cotesti lavori pertanto sarebbe impossibile lo sperare una riduzione di prezzo sulla spesa media relativa a quelli eseguiti nel primo novennio, e perciò si crede prudente il prender norma dall'esperienza del passato piuttosto che entrare nella enumerazione e nell'analisi dei progetti di già presentati ed approvati per dedurre dalla stima dei medesimi il costo presunto dei lavori. Nè si crede potere una tale stima dare un risulamento definitivo e certo, perchè mancano, come si è detto, alcuni progetti, e giacchè per quelli già preparati s'ignora se si possano ottenere appaltatori alle condizioni portate da varii tratti parziali, e se non si abbia, in fin di conto, ad accrescere la misura dei favori, siccome fu necessità di fare per i tre ultimi appalti, due dei quali sono giunti ora al loro totale compimento.

E diffatti, nell'esame tecnico fatto dal Congresso permanente di parecchi fra i progetti suddetti, si ebbe a notare, per esempio, che per la linea del Goceano dal Tirso ad Ozieri, la quale rappresenta quella tra i campi di Orotelli e Monti, portata dalla legge, sopra lo sviluppo di 19500 metri diviso in due tronchi, la media per metro corrente risultante dai progetti in L. 51 04 doveva essere accresciuta col mettere a calcolo alcuni maggiori lavori e col tener conto delle spese di assistenza, onde si giudicava doversi portare la spesa vera presunta in ragione di L. 24 per metro corrente. Così, per i tratti da Gavoi ai Campi di Orotelli, la stima dei lavori in ragione di . . . . . Lire 16 18 per metro corrente sulla lunghezza di . . . Metri 26683 rimane al disotto del vero per doversi provvedere alla costruzione delle case di ricovero per i cantonieri ed allo stabilimento perfetto della carreggiata portata in progetto negli stretti limiti prefissi nelle primitive istruzioni. A questi riguardi poi aggiungendo quanto è dovuto per il trasporto dei lavoranti in Sardegna, che sarà ben difficile il poter rifiutare, e tenendo conto delle spese di assistenza e di direzione non che dell'aumento inevitabile nel prezzo delle occupazioni, specialmente nel passare attraverso i villaggi che s'incontrano per la via, non si può non riconoscere come sarebbe imprudente lo stare al disotto dei limiti che la esperienza di nove anni ha consacrati sopra tanta estensione di lavoro.

Si crede quindi che, non volendo scostarsi dal vero ed evitare ogni nuovo disinganno avvenire, debba il costo delle nuove strade che ancora rimangono ineseguite essere ragionevolmente fissato a L. 24 per ogni metro corrente di via.

Sulla lunghezza pertanto di metri correnti 203271 63, la spesa totale a cui si deve provvedere ascende alla ragguardevole somma di . . . . . L. 4,926,319 60

A questa somma aggiungendo la deficienza sui lavori di già eseguiti calcolata in . . . » 295,083 19

la totale spesa che lo Stato deve ancora sopportare per dare alla Sardegna un ben ordinato sistema di strade principali a cui possono allacciarsi quelle secondarie e sussidiarie rappresenta il capitale di . . . . . L. 5,219,602 79

Questo carico, per quanto grave possa apparire, venendo distribuito sui bilanci degli anni avvenire, e ripartito in giusta misura, riesce facilmente sopportabile, nè puossi considerare come eccessivo o sproporzionato volendo riguardare la estensione e l'importanza dei territorii che da tanto tempo stanno sospirando il giorno in cui sia loro concesso di

entrare a parte del consorzio degli altri paesi, dai quali sono quasi intieramente separati per assoluta mancanza di strade praticabili e sicure.

La Sardegna, sino al 1850, non compartecipò mai al beneficio delle opere pubbliche, specialmente di grandi strade, che nel continente ebbero, dal principio di questo secolo, il più grande e regolare sviluppo. Non fu che nel 1821 che venne intrapresa l'apertura della prima grande strada con alcune ramificazioni secondarie, ma non per questo poté sorgere quell'ordinamento stabile che rende il moto continuo ed assicura il progresso costante, poichè nel 1852 furono non solo rallentati i lavori, ma venne intieramente sospesa ogni opera per nuove strade. Dal 1852 al 1846 si rimase quasi stazionari, e solo nel 1846 si ripigliarono alcuni parziali lavori per poi estenderli a grande misura colla legge del 1850, la quale apriva una nuova era e dava spinta all'ardore delle popolazioni che presero parte attiva nello spingere i lavori di strade secondarie, per quanto il comportarono le loro facoltà.

La legge del 1850, la quale fissava una determinata somma per una determinata serie di nuove strade, non darebbe che un risultato limitato e parziale, e lascierebbe a mezzo il beneficio, quando si potesse intendere cessato ogni obbligo dello Stato coll'esaurimento della somma prestabilita. Lo scopo però propositosi nel deliberare la intrapresa di una gran rete di nuove strade in Sardegna non poteva essere altro che quello di rigenerare tutte le parti di quell'isola importante, togliendole all'assoluto abbandono in cui molte di esse furono lasciate con danno della ricchezza generale dello Stato, il quale perde ogni prodotto che dai territorii feraci della Sardegna si può trarre in grande abbondanza, tosto che la facilità delle comunicazioni permetta di smaltire le produzioni del suolo e favorisca l'immigrazione e l'accrescimento della popolazione, ridotta ora a tenuissime proporzioni.

E che colla legge si mirasse realmente ad un'opera riparatrice molto più estesa, lo dimostrano le proposte contenute nella citata relazione del signor cavaliere Carbonazzi, nella quale si vede calcolata all'egregia somma di 30,000,000 la spesa necessaria per dotare la Sardegna di una rete compiuta di strade di primo ordine, non messe a calcolo quelle per servizio diretto dei comuni, le quali stavano in fuori dal limite indicato. Non poteva quindi presumersi che, concedendo otto milioni e mezzo, si potesse credere che le sole provincie coi propri redditi fossero per essere in grado di sostenere la residua parte della somma suddetta, onde necessariamente si deve ritenere che, per l'interesse generale che ha lo Stato di accrescere la produzione e la ricchezza del proprio territorio, quanto per gli obblighi che gli corrono verso tutte indistintamente le provincie che lo compongono, deve l'opera salutare, incominciata nel 1850, progredire costantemente e senza interruzione, finchè non solo venga portata a compiuto termine la rete prescritta da quella legge, ma si giunga a legare tra loro tutti i punti più importanti dell'isola. Questo sarà poi per diventare un sacro dovere ed una necessità assoluta quando, tolto alle provincie il carico delle strade, debbano tutti i lavori per esse ricadere a carico della nazione.

Siccome però il voler estendere in Sardegna i lavori oltre una ragionevole misura darebbe luogo ad un disordine e ad un ingombro che riuscirebbe ad una confusione soverchia aggravando indebitamente il dispendio, e sarebbe sorgente di spreco del danaro pubblico, così il partito più conveniente che adottar si possa sarebbe quello di mettere fra le spese annuali di lavori pubblici la somma prossimamente di

un milione e mezzo per consacrarla costantemente all'opera rigeneratrice di nuove strade, finchè sia non solo portata a perfezione la nuova rete di strade reali già deliberate, ma altresì quella maggior estensione di linee che deve rappresentare le strade provinciali. Di queste sinora non esiste in Sardegna che il solo principio, possedendosi appena alcuni tratti recentemente aperti od in via di esserlo nelle provincie di Cagliari, Oristano, Sassari e Nuoro, ma specialmente nella prima, ove maggiore fu la spinta data a siffatto sistema di nuove comunicazioni.

Quando venga adottato il partito di un'annuale allocazione di fondi per parte dello Stato, da farsi con giusta proporzione ed in ragione della ricchezza nazionale, andrebbe nel prossimo entrante anno sviluppato un compiuto sistema di lavoro dando quegli appalti nelle località che meritano la preferenza ed ordinando nel tempo stesso i mezzi per portar a compimento lo studio dei progetti per la rete già stabilita, proseguendo poi per quelle linee che si giudicassero dover rappresentare la rete delle strade provinciali, per le quali furono già fatte non poche proposte.

In tale supposizione potrebbero essere pubblicati gli appalti per la linea del Tirso verso Bono, per quella dai Campi di Orotelli verso Gavoi passando da Orani, e per quella di Seui, per le quali tutte si sono preparati gli elementi.

La spesa da mettere a disposizione per così fatti lavori sarebbe la seguente :

1° Linea dal Tirso a Bottida; lunghezza 9728 metri, stima del progetto . . . . .	L.	495,159 »
2° Dai Campi di Orotelli a Gavoi; lunghezza metri 26685, stima del progetto. . . . .	»	448,028 »
3° Dal rio Piseddu a Seui ed a Castelleoni; lunghezza metri 12028, stima del progetto »	»	527,200 »
<b>Totale spesa calcolata in progetto . . . . .</b>	<b>L.</b>	<b>968,387 »</b>

A questa somma, per trasporto di operai e per alcuni aumenti già riconosciuti indispensabili, non escluse le spese di assistenza, conviene aggiungere, per arrivare alle L. 24 per metro . . . . .

Totale ammontare degli appalti. . . . .	L.	1,462,584 »
---	----	-------------

Per questi tratti di strada, dando l'appalto agli ultimi di dicembre, potrà essere nella *campagna* consumata la metà del prezzo di stima, ossia prossimamente la somma di . . . . .

. . . . .	L.	500,000 »
La deficienza per i lavori in corso d'esecuzione, qual venne trovata precedentemente, vuole essere aggiunta a tale spesa per . . . . .	»	295,083 19

Si ha quindi, per essere consumata in lavori nell'entrante *campagna*, la somma di L. 795,083 19

Mettendo poi a calcolo con essa le spese di personale quali ora sono ridotte o possono esserlo, in . . . . .

. . . . .	»	50,000 »
Mettendo altresì a calcolo la spesa necessaria per le operazioni di campagna sopra la lunghezza di chilometri 66, in ragione di L. 0 60 per metro lineale, nella supposizione che non abbiano a figurare nella spesa fuorchè le spese di trasferta e quelle dei sussidi materiali e delle operazioni di campagna »	»	59,600 »

Si ha una somma di . . . . L. 862,685 19

Riparto . . . . L. 862,685 19

A questa somma finalmente volendosi aggiungere quanto è indispensabile per le strade provinciali di Villacidro e di Oristano, non che per la strada da Tempio a Terranova, per queste tutte si potrebbe mettere a disposizione dell'amministrazione la somma di. » 537,316 81

Riuscendo così al totale di L. 1,400,000 »

quale rappresenta l'assegno indispensabile da farsi nell'esercizio 1860 per le strade nazionali della Sardegna, onde portare non solo a compimento i tratti di strada già dati in appalto, ma per dar mano al regolare proseguimento delle opere stradali.

Mentre poi si staranno eseguendo le predette operazioni e lavori, e mentre si porteranno a termine gli appalti in corso, potranno essere fatti i preparativi per estendere gli appalti a nuovi tronchi in quelle direzioni che si crederà opportuno di prescegliere, onde nell'anno successivo, oltre all'allocazione di fondi per portare a termine le imprese date nel 1860, si potrà disporre per le altre prossime, mettendo in bilancio quelle somme di cui si vorrà disporre.

Deve quindi riuscire tanto opportuno quanto necessario lo statuire primieramente sulle strade nazionali già classificate e su quelle da classificare per avere una limitazione di lavoro, riservando la determinazione della spesa a ciascun caso ed a ciascun progetto, siccome si suole praticare per ogni altra opera pubblica.

Rientrando così nell'ordine comune dei lavori pubblici di ogni genere, non potrà essere il caso di veder riprodotte le difficoltà che s'incontrarono finora, e se il risultato finale non potrà soddisfare in fatto a tutte le ragioni di economia, toglierà almeno ogni ragione di dubbio e di conflitto.

Lo entrare qui nell'argomento riguardante la generale determinazione delle linee alle quali si avrebbe ad applicare un tale sistema darebbe luogo a ragionamenti ed a studi gravi che ci condurrebbero necessariamente ad una serie di considerazioni vastissime, estranee intieramente alla principale questione che si tratta di risolvere nel presente scritto. Basta quindi lo avere accennato alle nuove imprese tanto quanto era necessario per legare il passato coll'avvenire, terminando così ogni ragionamento, malgrado che la serie delle analisi, dalle quali dovevano tutte le più minute particolarità ricevere la loro giustificazione, non siasi potuta spingere a quel punto che pur si desiderava.

Si spera tuttavia che le cose brevemente esposte e le dimostrazioni date, le quali si appoggiano su elementi di fatti positivi e certi, serviranno a convincere che dal personale tecnico non venne trascurato mezzo alcuno per corrispondere alla aspettazione superiore; e se le speciali condizioni in cui versarono i lavori non consentirono di appagare le speranze al segno a cui erano spinte, non saranno meno apprezzate le privazioni, le fatiche e l'impegno adoperato per giungere ad un risultamento finale che non può essere disdegnato dalla Amministrazione nè da quanti sanno giudicare rettamente il merito di una vasta operazione condotta in condizioni poco comuni e difficili.

Torino, il 40 novembre 1859.

L'ispettore del genio civile  
BELLA.

NOTA a.

PREZZO COMPARATIVO DEI LAVORI PER LE STRADE

In Sardegna nelle parti interne secondo l'elenco unito al contratto 21 dicembre 1850	In terraferma nelle provincie dell'appennino e delle alpi secondo i progetti e gli appalti in corso	Rapporto tra il costo delle opere in terraferma e quelle in Sardegna
<p>1° Sterri portati in rialzo colle carrette a 60 metri di distanza, nella supposizione che sopra sette parti eguali quattro siano terre semplici; due, terreni duri, ed una, roccia, siccome appunto si verificò quasi generalmente.</p>		
<p>Terre vegetali o miste da scavare colla semplice zappa per metro cubo..... L. 1 42 }                      Numero delle parti..... 4 } 1 68</p> <p>Terre conglutinate o schisti da muovere col zappone (picco) per metro cubo..... L. 1 82 }                      Numero delle parti..... 2 } 3 04</p> <p>Rocce di ogni genere da estrarre colle mine per metro cubo..... L. 3 85 } 3 85</p> <p align="right">Somma..... L. 8 57</p> <p>Medio costo dello smovimento..... L. 1 22</p> <p align="center"><i>Trasporto delle terre suddette.</i></p> <p>Per la 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> categoria di sterri                      Primo ricambio di soli 20<sup>m</sup>..... 0 17                      Numero due secondi di soli 20<sup>m</sup>..... 0 30                      Parti eguali..... N° 6 } 0 47 } 2 82</p> <p>Per la roccia                      Primo ricambio..... 0 21 }                      N° 2 secondi..... 0 34 } 0 55</p> <p align="right">Somma..... L. 3 37</p> <p align="right">Media..... L. 0 48</p> <p>Adattamento delle terre in rialzo..... » 0 10</p> <p align="right">Costo medio per metro cubo..... L. 1 80</p>	<p>Movimenti di terra come qui contro:                      Per metro cubo..... L. 0 20 }                      Numero delle parti..... 4 } 0 80</p> <p>Terre come qui contro:                      Per metro cubo..... L. 1 " }                      Numero delle parti..... 2 " } 2 "</p> <p>Rocce come qui contro:                      Per metro cubo..... L. 2 20 } 2 20</p> <p align="right">Semma..... L. 5 "</p> <p>Medio costo..... L. 0 72</p> <p align="center"><i>Trasporto delle terre suddette.</i></p> <p>Per le tre categorie di terreno non facendosi distinzione, il prezzo medio per i trasporti a ricambi di 30 metri è calcolato generalmente al prezzo di L. 0 10, e quindi si portano per media n° 2 ricambi formanti in complesso..... L. 0 20</p> <p>Adattamento in rialzo..... » 0 08</p> <p align="right">Costo..... L. 1 "</p>	
<p>Quindi nasce il coefficiente da applicarsi ai lavori degli sterri in Sardegna per ridurli al prezzo di terraferma, eguale a ....</p>		
		$\frac{56}{100} = 0, 56$

NB. Se il prezzo medio sembra alquanto forte, ciò si deve alla proporzione adottata tra le diverse categorie di sterri, sulla quale giova lo avvertire che la differenza a favore dei lavori di Sardegna crescerà sempre quando aumenti il rapporto delle terre di prima categoria, sulle quali maggiore è la eccedenza del prezzo.

Segue *NOTA a.*

PREZZO COMPARATIVO DEI LAVORI PER LE STRADE

In Sardegna nelle parti interne secondo l'elenco unito al contratto 21 dicembre 1850		In terraferma nelle provincie dell'appennino e delle alpi secondo i progetti e gli appalti in corso		Rapporto tra il costo delle opere in terraferma e quelle in Sardegna
2° Rialzi con materie d'impresito trasportati a 40 metri.				
Smovimento del terreno per metro . . . . . L.	0 42	Smovimento delle terre . . . . . L.	0 20	
Trasporto 1° ricambio di 20 metri . . . . . L.	0 17	Trasporto per ricambio di 50 metri, 1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> a L.	0 10	
» 2° » di 20 metri . . . . . »	0 15	»	0 15	
Paleggiamento delle terre . . . . . L.	0 10	Paleggiamento . . . . . »	0 08	
	<hr/>		<hr/>	
Valore del metro cubo . . . . . L.	0 84	Valore del metro cubo . . . . . »	0 45	
	<hr/>		<hr/>	
Quindi il coefficiente di riduzione per questo caso equivale a . . . . .				$\frac{51}{100} = 0, 51$
3° Muratura a secco con pietre appositamente estratte e trasportate a distanza di 600 metri con carri.				
Costo del pietrame scavato al metro cubo . . . . . L.	4 09	Costo del pietrame scavato . . . . . L.	2 50	
Trasporto 1° ricambio . . . . . L.	1 26	Trasporto colle carrette a cavallo, prendendo 0 05 per ricambio di 50 metri . . . . . »	0 90	
N° 2 secondi . . . . . »	0 74	Fattura . . . . . »	1 50	
	<hr/>		<hr/>	
Fattura . . . . . L.	2 20		<hr/>	
	<hr/>	Prezzo . . . . . L.	4 70	
Prezzo . . . . . L.	8 29		<hr/>	
	<hr/>		<hr/>	
Quindi il coefficiente di riduzione per questo caso equivale a . . . . .				$\frac{57}{100} = 0, 57$
4° Muratura a secco con pietre provenienti dagli scavi.				
Scelta del pietrame al metro cubo . . . . . L.	0 24	Scelta calcolata nella stessa misura, benchè in generale ne sia trascurato il prezzo . . . . . L.	0 24	
Trasporto . . . . . »	2 »	Trasporto . . . . . »	0 90	
Fattura . . . . . »	2 20	Fattura . . . . . »	1 50	
	<hr/>		<hr/>	
Prezzo . . . . . L.	4 44	Prezzo . . . . . L.	2 44	
	<hr/>		<hr/>	
Quindi il coefficiente di riduzione . . . . .				$\frac{54}{100} = 0, 54$
NB. Tra le due qualità di muro la media sarebbe per coefficiente . . . . .				$\frac{56}{100} = 0, 56$

Forino, il 10 novembre 1852

L'ispettore del genio civile  
BELLA.

NOTA b.

Elementi di confronto relativi alle spese per progetti, e direzione tecnica di alcuni importanti lavori stradali in terraferma

**N° 1 — Strada consortile nella provincia di Nizza**

RIASSUNTO dello specchio dimostrativo delle spese per lavori in parte eseguiti ed in parte in corso, presentato nel 1857 dal signor conte Marsano, ispettore del Genio civile, e direttore generale dei lavori.

INDICAZIONE DELLA STRADA	LUNGHEZZA IN CHILOMETRI	RAPPORTO TRA LA SPESA DI COSTRUZIONE E QUELLA GAGIONATA				COSTO MEDIO DEL CHILOMETRO DI STRADA					OSSERVAZIONI
		Delservizio tecnico riunito	Soltanto dello stu- dio dei progetti	Soltanto della dire- zione dei lavori	Soltanto degli assistenti	Per lo studio del progetto	Per la direzione dei lavori	Per la semplice assistenza	Per le opere tutte di costruzione	Complessivo	
In valle Vesubia . . . . .	28	6 51	2 52	1 65	2 34	809 32	528 29	751 88	52,077 91	34,167 40	Lo specchio dei lavori espese suddetti venne favorito dall'autore.
In valle della Tinca . . . .	54 <sup>2</sup> / <sub>3</sub>	7 54	5 50	1 89	2 15	1040 98	649 25	738 65	54,526 42	36,755 28	
In valle del Varo . . . . .	49 <sup>2</sup> / <sub>5</sub>	6 32	2 48	1 70	2 14	945 12	645 49	814 64	58,014 98	40,418 22	
In valle dello Sterone . . .	25	6 76	2 75	1 79	2 22	502 10	502 10	621 57	27,020 29	28,914 65	
Somma e media generale	157 <sup>1</sup> / <sub>3</sub>	6 85	2 89	1 77	2 19	599 70	599 70	741 76	35,846 12	36,115 68	

Spesa come sopra di direzione ed assistenza . . . . . L. 5 96	Spesa come sopra per lo studio dei progetti . . . . . L. 0 928
Idem per la Sardegna » 7 27	Idem per le strade della Sardegna » 0 800
Differenza massima in più per la Sardegna . . . . . L. 5 51	Differenza in meno per la Sardegna . . . . . L. 0 128



Segue *NOTA b.*

**N° 2 — Strada da Genova a Bobbio**

*SPESE di operazioni e di studio per il progetto regolare dei tronchi, secondo le note avute dagli uffizi delle Intendenze generali di Genova e di Alessandria.*

Tronchi discorrenti nella provincia di Genova della lunghezza complessiva di metri 40550			Tronchi discorrenti nella provincia di Bobbio della lunghezza di metri 44623		
NUMERO DEI MANDATI	DATA	AMMONTARE	NUMERO DEI MANDATI	DATA	AMMONTARE
3	8, 30, 31 agosto 1853 .....	4,786 25	1	Giugno 1853 .....	1,000 »
2	5, 4 ottobre id. ....	1,871 »	2	Anno 1854 .....	8,155 14
1	7 novembre id. ....	1,745 »	3	Idem .....	4,472 72
3	2, 7, 16 dicembre id. ....	3,534 61	4	Idem .....	4,109 12
3	4 gennaio 1854 .....	998 33	5	Anno 1855 .....	10,701 35
1	6 febbraio id. ....	480 »	6	Id. 1857 .....	5,555 25
1	27 marzo id. ....	885 60	6	Id. 1858 .....	1,485 95
1	8 aprile id. ....	960 »			
1	28 agosto id. ....	2,400 »		Totale.....	33,474 81
1	30 dicembre id. ....	2,750 60			
2	31 luglio 1855 .....	2,652 40			
1	15 luglio 1856 .....	7,200 »			
	Totale.....	30,263 79			

Spesa che equivale a L. 0 746 per ogni metro lineale di progetto.

Spesa che equivale a L. 0 746 per ogni metro lineale di progetto.

Spesa come sopra per ogni metro lineare di progetto ..... L. 0 746  
 Id. per le strade di Sardegna ..... » 0 800  
 Differenza massima *in più* per la Sardegna ..... L. 0 054

Segue Nota b.

N° 3.

Spese per servizio tecnico relative ai lavori in corso per l'apertura e sistemazione di strade nazionali in valle d'Aosta  
e sulla sponda del lago Maggiore.

DESIGNAZIONE DELLA STRADA E DEL TRONCO IN COSTRUZIONE	LUNGHEZZA DEL TRONCO	COSTO DEI LAVORI	S P E S A			RAPPORTO TRA IL COSTO DELL'OPERA E LE SPESE			COSTO MEDIO PER CIASCUN METRO		
			PER LA DIREZIONE L'ASSISTENZA	PER L'ASSISTENZA	PER TUTTO IL SERVIZIO TECNICO	PER DIREZIONE TECNICA	PER SEMPLICE ASSISTENZA	PER TUTTO IL SERVIZIO TECNICO	PER DIREZIONE TECNICA	PER SEMPLICE ASSISTENZA	PER TUTTO IL SERVIZIO TECNICO
<i>- Da Ivrea ad Aosta.</i>											
Tronco fra Donnas e Bard. . .	3206 70	500,000 »	6,066 60	47,500 »	25,566 60	1 2453	3 50	4 7153	1 89	5 467	7 53
<i>Lacuale della Svizzera.</i>											
Tronco fra Infra e Barbè. . . .	40510 00	550,000 »	6,000 »	49,280 »	27,280 »	2 28	5 50	7 79	0 778	1 870	2 645
Tronco fra Barbè e Canobbio.	9060 00	590,000 »	6,000 »	48,000 »	24,000 »	1 54	4 61	6 43	0 665	1 986	2 649

Spesa media come sopra di direzione ed assistenza. . . . . L. 6,214 p. 10      E per metro corrente . . . . . L. 4 21  
 Id. per la Sardegna. . . . . » 7,270 p. 10      Idem . . . . . » 1 65  
 Differenza massima in più per la Sardegna. . . . . L. 1,056 p. 10      Differenza in meno . . . . . L. 2 58

Torino, 10 novembre 1889

L'ispettore del Genio civile  
BELLA.

PROSPETTO GENERALE dei lavori eseguiti nel 1° periodo dall'impresario signor Viucenzo Marsaglia

NUMERO D'ORDINE	DESIGNAZIONE DELLA STRADA	LIMITAZIONE DEI TRATTI	DESIGNAZIONE DELLE OPERE ESEGUITE	LUNGHEZZA DELLA STRADA	IMPORTARE DEI LAVORI ESEGUITI			
					AD IMPRESA	AD ECONOMIA	TOTALE	
1	Da Cagliari a Terranova.	Dal piano di Geniau a Laconi.	Apertura della strada ed opere relative.....	28020 »	411,520 04	3,980 63	415,500 67	
2	Da Cagliari a Porto Palmas.	Da Decimomannu a Bascus Argius.	Formazione dell'argine-strada e costruzione di nuovi ponti in legno a Bascus Argius e sul rio Sesi, non che del ponte di Santa Greca a compimento dell'impresa Fogu.....	2000 »	166,739 19	19,908 64	186,647 85	
3	Id.	Da Siliqua a Flumentepido.	Apertura della strada ed opere relative.....	45800 »	657,171 15	52,642 15	689,815 28	
4	Da Cagliari a Tortoli	Da Santa Lucia a Seur.	Apertura della strada, compresa la costruzione del ponte sul Flumendosa.....	42660 10	877,712 86	53,102 12	920,814 98	
5	Id.	Da Lanusei a Tortoli.	Apertura della strada, compresa la traversa di Lanusei e d'Ibono, non che le spalle dei ponti sul Bannuxi e Coxinas.	18967 50	596,266 97	50,505 16	426,570 05	
»	Id.	Id.	Cessione delle baracche all'amministrazione...	»	500 76	»	500 76	
6	Da Bosa ad Orosei.	Da Macomer a Nuoro e da Gattelli ad Orosei.	Apertura della strada, compresi i piedritti del ponte sul Tirso e le travature provvisorie....	64876 10	1,155,971 04	43,825 04	1,197,794 08	
»	Id.	Id.	Cantoniera Santa Marta..	»	14,208 21	»	14,208 21	
»	Id.	Id.	Cantoniera presso Donacori.....	»	5,700 02	»	5,700 02	
7	Da Alghero a Terranova.	Da Bunnanaro a Berchidda e da Pozzuolo a Terranova.	Apertura della strada, compreso il ponte sul Buttule, e le spalle del ponte sul fiume di Oschiri.....	58285 05	911,776 48	52,555 44	964,109 92	
					258608 75	4,585,566 72	256,095 06	4,821,659 78

per la costruzione delle strade reali nell'isola di Sardegna, ordinate con legge 6 maggio 1850.

SPESE DI MANUTENZIONE						IMPORTARE GENERALE DEI LAVORI ESEGUITI SINO ALL'EPOCA DELLA FINALE COLLAUDAZIONE	OSSERVAZIONI
1852-53	1853-54	1854-55	1855-56	1856-57	TOTALE		
1,618 89	4,608 45	26,506 09	14,477 75	22,776 75	69,987 91	485,488 58	<p>Le somme portate nelle colonne qui unite sono desunte dagli atti di finale collaudazione ed esse corrispondono esattamente a quanto venne pagato all'impresa Marsaglia. I suddetti lavori di apertura e sistemazione eseguiti corrispondono a..... L. 4,821,659 78</p> <p>Le centine e travate nei ponti in ferro eseguiti dalla ditta Orlando di Genova, cioè travate in lamiera pel ponte di Flumendosa di metri 50 di apertura..... L. 50,825 80</p> <p>Centine in ferro fuso pel ponte di Oschiri di metri 15 di corda..... » 21,079 52</p> <p>Idem pel ponte sul Bannuxi di metri 15..... » 21,008 35</p> <p>Idem pel ponte sul Coxinas..... » 14,526 12</p> <p>Totale..... L. 107,440 59    107,440 59</p> <p>Totale costo dei lavori eseguiti..... L. 4,929,100 57</p> <p>Indennità d'occupazione di suolo per la sede delle nuove strade..... L. 474,890 »</p> <p>Totale spesa per l'apertura e sistemazione dei nuovi tratti di strada..... » 5,405,990 57</p> <p>Spese di manutenzione di quei tratti di strada aperti al carreggio dal 1852 al 1857..... » 292,754 51</p> <p>Per la ultimazione delle opere pel ponte sul Coghinias costruito con testate in muro e travate in ferro fuori della rete stradale prescritta..... » 101,838 99</p> <p>Totale spesa effettiva incontrata a tutto il 1857..... L. 5,798,885 87</p>
»	»	»	»	»	»	186,647 85	
4,269 60	20,748 75	9,259 75	29,604 10	17,865 69	81,427 89	771,241 17	
»	»	21,533 87	15,245 97	11,721 26	48,505 10	969,118 08	
»	1,489 20	2,061 50	3,065 06	4,551 »	11,446 76	457,716 79	
»	»	»	»	»	»	500 76	
»	2,137 95	4,070 50	29,556 82	9,274 96	45,060 21	1,242,854 29	
»	»	»	»	»	»	14,208 21	
»	»	»	»	»	»	5,700 02	
2,001 55	4,118 56	5,501 25	15,460 50	9,746 78	56,828 64	1,000,958 56	
7,890 04	55,122 89	68,714 96	107,410 20	75,616 42	292,754 51	5,114,414 29	

QUADRO ANALITICO del costo dei lavori eseguiti dal 1854 a tutto il 1857 per l'apertura definitiva delle nuove strade.

B

NUMERO D'ORDINE	DESIGNAZIONE DELLA STRADA	LIMITAZIONE DEI TRATTI	DESIGNAZIONE DELLE OPERE ESEGUITE	LUNGHEZZA DELLA STRADA	IMPORTARE		DEI LAVORI FSEGUITI				COSTO GENERALE DEI LAVORI ESEGUITI		OSSERVAZIONI
					MOVIMENTI DI TERRA		OPERE D'ARTE		MASSICCIATA				
					IN TOTALE	PER METRO LINEALE	IN TOTALE	PER METRO LINEALE	IN TOTALE	PER METRO LINEALE	IN TOTALE	PER METRO LINEALE	
1	Da Cagliari a Terranova	Dal piano di Geniau a Laconi.	Apertura della strada ed opere relative.	28020 »	196,793 49	7 02	128,146 99	4 57	90,558 19	3 23	413,500 67	14 82	<p>La larghezza delle strade venne fissata a metri 6 50 tra lembo e lembo per i seguenti tronchi:</p> <p>Tronco da Geniau ad Isili . . . metri 9100 »</p> <p>Tratto da Macomer a Nuoro . . . » 57518 »</p> <p>Tratto da Bunnanaro a Terranova » 58285 »</p> <p>Totale sviluppo dei tratti di metri 6 50 di larghezza . . . . . metri 124703 »</p> <p>La larghezza medesima fu limitata a 6 00 per . . . . . metri 155905 75</p> <p>Somma eguale . . . . . metri 238608 75</p> <p>Nel prezzo delle opere d'arte furono comprese le centinature in ferro pei ponti sul Flumendosa e sui fiumi d'Oschiri, di Coxinas e di Baunuxi; e questo rende ragione delle differenze rispetto alle somme del quadro A. Il costo medio delle diverse linee presentando delle differenze assai forti tra l'una e l'altra, prova quanto le diversità di luogo influiscano sul prezzo dei lavori; differenze che sarebbero più evidenti quando il confronto si facesse tronco per tronco.</p> <p>Paragonando poi le varie categorie di lavoro, distinguendo cioè il costo dei movimenti di terra da quello delle opere d'arte e della massicciata, si può stabilire per massima il rapporto seguente:</p> <p>Movimenti di terra . . . Centesime parti 40</p> <p>Opere d'arte . . . . . » 45</p> <p>Massicciata . . . . . » 15</p> <p>Somma parti . . . . . » 100</p>
2	Da Cagliari a Porto Palmas.	Da Decimomannu ad Iglesias (tratti in lacuna)	Apertura della strada: argine-strada e costruzione dei ponti in legno a Bascus Argius, sul rio Sesi e Santa Greca a compimento dell'impresa Fogu. . . . .	26000 »	128,523 68	4 93	502,477 49	11 63	97,516 58	5 75	828,317 75	20 31	
		Da Iglesias a Flumentepido.	Apertura della strada ed opere relative.	19800 »	147,564 03	7 43	151,418 94	6 63	69,160 37	3 49	548,145 36	17 58	
5	Da Cagliari a Tortoll. . .	Da Santa Lucia a Seui. .	Apertura della strada, compresa la costruzione del ponte sul Flumendosa.	42660 10	589,402 11	9 12	484,741 83	11 36	97,496 81	2 28	971,640 77	22 77	
		Da Lanusei a Tortoli. . .	Apertura della strada: traversa di Lanusei e d'Illbono: spalle dei ponti sul Baunuxi e Coxinas, e cessione delle baracche all'amministrazione. . . . .	18967 50	194,753 89	10 26	221,812 33	11 69	46,060 02	2 43	462,606 26	24 38	
4	Da Bosa ad Orosei . . . .	Da Macomer a Nuoro e da Galtelli ad Orosei.	Apertura della strada compresi i piedritti del ponte sul Tirso e le travature provvisorie, non che le cantoniere dette di Signora Marta e Donacori. . . . .	64876 10	534,991 50	8 24	531,449 59	8 19	181,261 45	2 33	1,217,702 52	18 76	
3	Da Alghero a Terranova	Da Bunnanaro a Berchidda e da Pozzuolo a Terranova.	Apertura della strada, compreso il ponte sul fiume di Buttule, e le spalle del ponte sul fiume di Oschiri. . . . .	58283 03	588,958 19	6 67	596,915 77	6 80	199,314 28	3 41	983,189 24	16 90	
				238608 75	1,980,768 91	7 66	2,196,962 78	8 49	751,567 68	2 90	4,929,100 37	19 16	

QUADRO GENERALE dei lavori eseguiti nel 2° periodo

dal 1837 a tutto il 1839 secondo i nuovi appalti parziali.

NUMERO D'ORDINE	DESIGNAZIONE DELLA STRADA	LIMITAZIONE DEI TRATTI	DESIGNAZIONE DELLE OPERE ESEGUITE	LUNGHEZZA DELLA STRADA		IMPORTARE DEI LAVORI ESEGUITI				INDENNITÀ D'OCCUPAZIONE PER CIASCUNA LINEA	TOTALE GENERALE PER CIASCUNA LINEA	COSTO MEDIO DEL METRO CORRENTE PER CIASCUNA LINEA	OSSERVAZIONI				
				PER TRONCO	PER LINEA	AD IMPRESA	AD ECONOMIA	PER TRONCO	PER LINEA								
1	Da Cagliari a Porto Palmas.....	Fra il rio di Flumentepido ed il villaggio di San Giovanni Suergiu. Dal villaggio di San Giovanni Suergiu a Porto Botte. Idem. Dal rio d'Oschiri alla regione Sas Ruias. Dalla regione Sas Ruias al colle di Tuccone.	Apertura della strada ed opere relative .....	10,000	»	114,585	25	7,776	66	122,539	91	273,469 11	14 70	La larghezza da lembo a lembo dei tratti di strada da Alghero a Terranova è di metri 6 30 per la lunghezza di ..... metri 53960 70 La larghezza per le altre strade è ridotta a soli metri 6 00 per la lunghezza totale di ..... metri 51377 60 Totale lunghezza ... metri 87358 50  Per le due strade di Palmas e di Terranova il costo delle diverse categorie di lavoro è desunto dal conto finale dei lavori definitivamente liquidato coll'appaltatore. Per la linea poi da Nuoro ad Orosei non si tratta che di approssimazione al vero, poichè mancano i lavori di perfezionamento, e la contabilità coll'impresa non è per anco sistemata, tanto più che occorre di eseguire alcune maggiori opere, le quali però essendo incluse nella somma posta a calcolo per i finimenti vi ha luogo a ritenere che la differenza ultima debba riuscire insignificante e trascurabile.			
			Apertura della strada ed opere relative .....	8,600	»	18,600	»	97,704	75	7,538	72				105,265	45	
			Ponte sul fiume di Palmas ...	»	»	»	»	10,519	09	26,885	05				37,404	»	
			Apertura della strada ed opere relative .....	2,507	20	»	»	54,084	42	7,844	48				61,928	90	
			Apertura della strada ed opere relative .....	7,549	50	»	»	79,334	59	1,940	58				81,494	97	
2	Da Alghero a Terranova.....	Dal colle di Tuccone al villaggio di Monti. Dal villaggio di Monti al rio Telti. Dal rio di Telti alla fontana di Pozzuolo. Da Nuoro al colle Sa Mendula. Dal colle Sa Mendula al rio Ena de So Lepore.	Apertura della strada ed opere relative .....	9,015	»	53,960	70	115,742	44	3,728	54	835,047 73	15 50				
			Apertura della strada ed opere relative .....	9,523	»	»	»	106,278	95	2,446	26				108,725	21	
			Apertura della strada ed opere relative .....	7,964	»	»	»	115,752	03	4,542	70				118,294	73	
			Apertura della strada ed opere relative .....	7,252	80	»	»	235,083	50	2,295	91				237,379	41	
3	Da Bosa ad Orosei.....	Da ivi al fiume Cedrino. Dal fiume Cedrino a Gattelli. Idem.	Apertura della strada ed opere relative .....	10,154	50	»	»	184,717	11	4,353	29	921,765 82	23 05				
			Apertura della strada ed opere relative .....	11,970	50	52,877	60	153,139	81	1,800	»				159,959	81	
			Apertura della strada, compreso il ponte.....	5,500	»	»	»	135,875	55	4,488	54				140,363	87	
			Lavori di finimento.....	»	»	»	»	105,000	»	»	»						
				»	87,458	50	»	»	»	»	1,384,697	64	163,395	02	1,748,282	66	»

**QUADRO GENERALE** dei varii tronchi di nuova strada posti in regolare manutenzione durante l'impresa dal 1852 al 1857  
per la determinazione della spesa occorsa per ogni anno-metro.

NUMERO D'ORDINE	DESIGNAZIONE DELLA STRADA	LIMITAZIONE DEI TRATTI	LUNGHEZZA DEL TRONCO	PRINCIPIO DELLA MANUTENZIONE	TERMINE DELLA MANUTENZIONE	NUMERO D'ANNI DI MANUTENZIONE	TOTALE LUNGHEZZA DI STRADA MANTENUTA PER UN ANNO
1	Da Cagliari a Ter- ranova.	Tra Geniau e Isili . . . . .	9100 »	1° luglio 1852	1° luglio 1857	5	45500 »
		Tra Isili e Nurallao . . . . .	8264 »	— 1853	—	4	33056 »
		Tra Nurallao e Laconi . . . . .	10656 »	— 1854	—	3	31968 »
2	Da Cagliari a Porto Palmas.	Tra Siliqua ed Iglesias . . . . .	24000 »	— 1852	—	5	120000 »
		Tra Iglesias e Gonnese . . . . .	10200 »	— 1854	—	3	30600 »
		Tra Gonnese e Flumen- tepidò . . . . .	9600 »	— 1855	—	2	19200 »
3	Da Cagliari a Tortoli	Tra Santa Lucia e il pic- chetto n° 80 . . . . .	7785 »	— 1854	—	3	23349 »
		Tra il picchetto n° 80 e il Flumendosa . . . . .	9832 70	— 1854	—	3	29498 10
		Tra il Flumendosa e il colle d'Elice . . . . .	9500 »	— 1855	—	2	18600 »
		Tra il colle d'Elice e quello Sigarai . . . . .	10738 40	— 1856	—	1	10738 40
		Tra Lanusei e Fonnesu . . . . .	1347 »	— 1856	—	1	1347 »
		Tra Fonnesu e sa Sogargia . . . . .	9249 50	— 1856	—	1	9249 50
		Tra sa Sogargia e Tortoli . . . . .	8371 »	— 1853	—	3	33484 »
4	Da Bosa ad Orosei.	Tra Macomer e Silanus . . . . .	12150 »	— 1853	—	4	48520 »
		Tra Silanus e il rio Bo- lotona . . . . .	8600 »	— 1854	—	3	25800 »
		Tra il rio Bolotona e il fiume Tirso . . . . .	8265 »	— 1855	—	2	16530 »
		Tra il Tirso e la fontana Signora Marta . . . . .	9200 »	— 1856	—	1	9200 »
		<i>A riportarsi . . . . .</i>	166656 60	.....	.....	46	806640 »

*Segue* **QUADRO GENERALE** dei varii tronchi di nuova strada posti in regolare manutenzione durante l'impresa dal 1852 al 1857 per la determinazione della spesa occorrente per ogni anno-metro.

NUMERO D'ORDINE	DESIGNAZIONE DELLA STRADA	LIMITAZIONE DEI TRATTI	LUNGHEZZA DEL TRONCO	PRINCIPIO DELLA MANUTENZIONE	TERMINE DELLA MANUTENZIONE	NUMERO D'ANNI DI MANUTENZIONE	TOTALE LUNGHEZZA DI STRADA MANTENUTA PER UN ANNO
5	Da Alghero a Terranova.	<i>Riporto</i> .....	166636 60	.....	.....	46	506640 »
		Tra Bunnanaro e il fiume Mores.....	11251 »	1° luglio 1852	1° luglio 1857	5	56255 »
		Tra il fiume Mores ed Ozieri.....	11900 »	— 1855	—	4	47500 »
		Traversa della città d'Ozieri.....	1620 »	— 1855	—	2	3240 »
		Tra Ozieri ed il rio Pedroso.....	8284 »	— 1855	—	2	16568 »
		Tra il rio Pedroso ed Oschiri.....	11603 75	— 1856	—	1	11603 75
				211295 35			60

Spesa totale di manutenzione comprese le provviste di materiale ..... L. 292,754 5/10  
 lo che equivale ad una media di L. 0, 456.

*NB.* Nella spesa media calcolata e compresa la mano d'opera e la provvista di materiali, non che lo sgombrò delle piccole frane cadute dalle scarpe  
 Dalla detta spesa in ..... L. 0,45  
 togliendo il prezzo fissato dal contratto per la mano d'opera (dedotto il ribasso) in ..... » 0,17  
 Resta il costo delle provviste e riparazioni d'ogni genere per ogni metro corrente di strada in manutenzione e per anno ..... L. 0,27

**QUADRO GENERALE** delle opere d'arte eseguite lungo i tronchi di nuove strade ultimate a tutto il mese di maggio 1857  
dalla prima impresa Marsaglia.

SEZIONE	TRONCO	ACQUEDOTTI, PONTICELLI, PONTI ED OPERE MISTE IN FERRO												
		Sino ad 1 metro di luce	Da 1 a 2 metri di luce	Da 2 a 4 metri	Da 4 a 6 metri	Da 6 a 9 metri	Da 10 a 20 metri	PONTI MISTI DI GRANDE PORTATA				MURI DI SOSTEGNO		
								Da 8 a 10 metri	Da 10 a 20 metri	Da 20 a 50 metri	Da 50 a 60 metri	In calce (lung.)	A secco (lung.)	
SEZIONE N° 1 Da Serri a Seui	1° Tronco dalla diramazione sotto Serri al picchetto 80 . . . . .	11	7	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	2° Id. dal picchetto 80 alla sponda del Flumendosa . . . . .	12	20	»	1	»	1	»	»	»	1	»	700	»
	5° Id. dal Flumendosa al colle dell'Elice . . . . .	2	22	5	»	»	»	»	»	»	»	»	80	»
	4° Id. dal colle dell'Elice al colle Sigarai . . . . .	6	5	2	»	»	»	»	»	»	»	»	80	»
	5° Id. dal colle Sigarai al rio Piseddu . . . . .	5	10	2	»	»	»	»	»	»	»	»	300	»
	Totale . . . . .	54	62	8	1	»	1	»	»	»	1	»	1080	»
SEZIONE N° 2 Da Seui a Tortoli	1° Tronco tra Tortoli e Sogargia . . . . .	19	9	1	1	2	»	»	»	»	»	»	126	65
	2° Id. da Sogargia al cammino di Fonnesu . . . . .	27	5	1	»	»	»	»	»	»	»	»	286	04
	5° Id. traversa dell'abitato di Lanusei . . . . .	7	5	1	»	»	»	»	»	»	»	»	80	»
	Totale . . . . .	55	15	5	1	2	»	»	»	»	»	»	492	69
SEZIONE N° 3 Da Serri a Laconi	1° Tronco da Geniau ad Isili . . . . .	»	25	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	2° Id. da Isili a Nurallao . . . . .	15	5	1	»	»	1	»	»	»	»	»	2150	»
	5° Id. da Nurallao a Laconi . . . . .	»	21	8	2	»	»	»	»	»	»	»	60	»
	Totale . . . . .	15	47	10	2	»	1	»	»	»	»	»	2210	»
SEZIONE N° 5 Da Macomer a Nuoro	1° Tronco da Macomer a Silanus . . . . .	40	12	»	5	»	»	»	»	»	»	»	1484	70
	2° Id. da Silanus al rio di Bolotona . . . . .	20	5	4	1	»	»	»	»	»	»	»	550	90
	5° Id. dal rio di Bolotona al Tirso . . . . .	15	5	4	1	»	»	»	»	»	1	»	»	»
	4° Id. dal Tirso alla fontana Marta . . . . .	26	6	4	»	»	»	»	»	»	»	»	245	05
	5° Id. dalla fontana Marta al rio Turciu . . . . .	19	7	2	»	1	»	»	»	»	»	»	504	50
	6° Id. dal rio Turciu a Nuoro . . . . .	50	6	5	1	»	»	»	»	»	»	»	968	20
Totale . . . . .	148	59	17	6	1	»	»	»	»	1	»	5553	15	



*Segue* **QUADRO GENERALE** delle opere d'arte eseguite lungo i tronchi di nuove strade ultimate a tutto il mese di maggio 1857 dalla prima impresa Marsaglia.

SEZIONE	TRONCO	ACQUEDOTTI, PONTICELLI, PONTI ED OPERE MISTE IN FERRO												
		Sino ad 1 metro di luce	Da 1 a 2 metri di luce	Da 2 a 4 metri	Da 4 a 6 metri	Da 6 a 9 metri	Da 10 a 20 metri	PONTI MISTI DI GRANDE PORTATA				MURI DI SOSTEGNO		
								Da 8 a 10 metri	Da 10 a 20 metri	Da 20 a 30 metri	Da 30 a 60 metri	In calce (lung.)	A secco (lung.)	
SEZIONE N° 6	Tronco da Gattelli ad Orosei .....	16	5	»	»	1	»	»	»	»	»	»	500	»
	1° Tronco dalla diramazione della strada di Cagliari al fiume di Mores .....	9	17	2	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»
	2° Id. dal fiume di Mores ad Ozieri (compresa la traversa) .....	10	26	4	»	»	1	»	»	»	»	407	»	109 21
SEZIONE N° 7 e 8	3° Id. da Ozieri al rio Pedroso .....	5	11	2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	956 10
Dalla strada reale di Cagliari a Terranova	4° Id. dal rio Pedroso al villaggio d'Oschiri .....	15	12	4	»	»	»	»	»	»	»	»	»	69 80
	5° Id. da Oschiri al fiume dello stesso nome .....	9	9	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	154 69
	6° Id. dal fiume d'Oschiri alla regione Sas Ruias .....	2	2	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»
	11° Id. dalla fontana Pozzuolo a Terranova .....	2	15	1	1	2	»	»	»	»	»	»	»	»
	Totale.....	48	90	15	4	2	1	»	1	»	2	407	»	1289 80
SEZIONE N° 9	1° Tronco tra l'abitato di Siliqua ed Iglesias. .	4	6	5	»	»	6	»	»	»	»	»	»	65
Da Cagliari a porto Palmas	2° Id. tra Iglesias e Gonnese .....	»	25	5	1	»	»	»	»	»	»	»	»	827 51
	3° Id. tra Gonnese e Flumentepido .....	2	14	2	2	5	»	»	»	»	»	»	»	»
	Totale.....	6	45	10	5	5	6	»	»	»	»	»	»	892 51

**R E P E R T O R I O**

Sino ad 1 metro di luce.....	N°	518	»
Da 1 a 2 metri di luce.....	»	501	»
Da 2 a 4 metri.....	»	61	»
Da 4 a 6 metri.....	»	14	»
Da 6 a 10 metri.....	»	9	»
Da 10 a 30 metri.....	»	5	»

<i>Ponti misti di grande portata.</i>	
In legno — Da 8 a 10 metri di luce.....	N° » »
Da 10 a 20 metri.....	» » »
Da 20 a 30 metri.....	» 4 »
In ferro — Da 15 a 30 metri.....	» 4 »
Muri di sostegno in calce.....	metri lineali 407 »
Muri di sostegno a secco.....	metri lineali 9617 95

*NB.* In questo quadro non sono compresi i cunettoni aperti in alcuni tratti, figurando essi fra la selciatura ed il rivestimento dei fossi.

**F**

**QUADRO degli stipendi ed assegnamenti fissi annuali accordati al personale tecnico applicato allo studio dei progetti ed alla direzione dei lavori.**

SECONDO LA TABELLA UNITA AL REGOLAMENTO 1° DICEMBRE 1850

QUALITÀ E GRADO DELL' IMPIEGATO	N° degli impiegati di ciascuna classe	STIPENDI ED ASSEGNAMENTI FISSI		ALTA PAGA E SPESE D'UFFICIO		ASSEGNAMENTO ED ALTA PAGA RIUNITI		TOTALE AMMONTARE DEI NUOVI E MAGGIORI ASSEGNAMENTI	OSSERVAZIONI
		Per ciascuno	Per tutta la classe	Per ciascuno	Per tutta la classe	Per ciascuno	Per tutta la classe		
Ispettore . . . . .	1	1,200	1,200	5,500	5,500	»	5,500	5,500	<p>Le spese del personale andarono soggette a variazioni, e crebbero nei due primi anni della somma portata dalla tabella per diminuire poi a misura che erano terminati i progetti e sciolte le sezioni. Negli ultimi anni perciò il personale andò scemando di numero in proporzione maggiore dell'aumento ricevuto, e quindi, tenendo conto della circostanza che nel primo anno il quadro non era tutto riempito, non si può calcolare che sopra sei anni e mezzo di spesa per giungere al fine del 1857. Si noti altresì che dal 1854 in poi lo stipendio dell'ispettore fu compreso nella spesa e figura nella media suddetta.</p>
Ufficio dell'ispettore } Assistenti di prima classe	1	1,200	1,200	»	»	»	1,200	1,200	
} Scritturale . . . . .	1	800	800	»	»	»	800	800	
Ingegnere-capo. . . . .	1	»	»	1,400	1,400	»	»	1,400	
Ingegneri di seconda classe capi di sezione . . . . .	7	»	»	1,400	9,800	»	9,800	9,800	
Ingegneri straordinari capi di sezione . . . . .	2	»	»	»	»	2,800	5,600	5,600	
Allievo ingegnere effettivo . . . . .	1	1,000	»	600	»	1,600	1,600	1,600	
Aiutanti di seconda classe tolti al servizio ordinario. . . . .	5	»	»	600	5,000	600	5,000	5,000	
Aiutanti di seconda classe in soprannumero applicati alle sezioni. . . . .	4	1,000	»	900	»	1,900	7,600	7,600	
Aiutanti di seconda classe alle direzioni . . . . .	1	1,000	»	500	»	1,500	1,500	1,500	
Facienti funzione di aiutanti del genio. . . . .	9	1,500	»	»	»	1,500	15,500	15,500	
Assistenti di seconda classe nuovi. . . . .	6	»	»	»	»	600	5,600	5,600	
Assistenti soprannumerari applicati ai lavori delle varie sezioni. . . . .	4	»	»	»	»	1,000	4,000	4,000	
Disegnatori e scritturali. . . . .	6	»	»	»	»	1,000	6,000	6,000	
Totale. . . . . L.								64,900	

Segue QUADRO degli stipendi ed assegnamenti fissi annuali accordati al personale tecnico applicato allo studio dei progetti ed alla direzione dei lavori.

SECONDO LA TABELLA UNITA AL REGOLAMENTO 20 MARZO 1858

QUALITÀ E GRADO DELL' IMPIEGATO	N° degl'impiegati di ciascuna classe	STIPENDI ED ALTRE COMPETENZE FISSE A CARICO DE' FONDI PER LE NUOVE STRADE NAZIONALI				ASSEGNAIMENTO STIPENDIO, INDENNITÀ ED ALTA PAGA RIUNITI		TOTALE AMMONTARE PER CIASCUNA CLASSE	OSSERVAZIONI		
		Assegnamento	Stipendio	Indennità	Alta-paga	Per ciascuno	Per tutta la classe				
Ufficio d'ispezione	}	Ispettore. . . . .	1	3,500	»	»	»	5,500	5,500	5,500	A questa somma vogliono si aggiungere alcune spese per riformare e per ultimare progetti; e nel tempo stesso debbonsi sottrarre alcune somme per diminuzione di personale in conseguenza di varie traslocazioni in terraferma, delle quali non è possibile dare la misura esatta per non essere chiuso ancora l'esercizio. A pochissima differenza, vi esiste pareggio tra l'aumento e la diminuzione, onde può essere tenuta per esatta la spesa qui contro indicata
		Scritturale . . . . .	1	800	»	»	»	800	800	800	
Ingegnere-capo di prima classe	1	1,400	»	»	»	1,400	1,400	1,400			
Ingegneri di seconda classe . .	3	600	»	»	»	600	3,000	3,000			
Id. id. . . . .	1	800	»	»	»	800	800	800			
Allievo ingegnere volontario.	1	600	»	»	»	600	600	600			
Aiutanti di seconda classe in soprannumero. . . . .	2	»	1,000	500	600	1,900	3,800	3,800			
Facienti funzione di aiutanti .	7	»	1,000	500	800	2,100	16,800	14,700			
Id. id. . . . .	1	»	1,000	500	600	1,900	1,900	1,900			
Assistente di prima classe . . .	1	»	1,000	200	»	1,200	1,200	1,200			
Assistenti di seconda classe . .	6	»	800	200	600	1,600	9,600	9,600			
Assistenti straordinari . . . . .	1	»	800	200	600	1,600	1,600	1,600			
Id. id. . . . .	1	»	800	200	500	1,500	1,500	1,500			
Disegnatori . . . . .	1	1,000	»	»	»	1,000	1,000	1,000			
Volontari . . . . .	2	»	600	»	600	1,200	2,400	2,400			
Totale. . . . . L.								49,800			

**QUADRO GENERALE della lunghezza dei varii tronchi di strade secondo i progetti definitivi e di massima.**

DESIGNAZIONE DELLA STRADA	LIMITAZIONE DELLA SEZIONE IN CUI È DIVISA	DIVISIONE DI CIASCUNA SEZIONE IN TRONCHI	LUNGHEZZA DI			LUNGHEZZA PRESUPPOSTA NEI PRECEDENTI DELLA LEGGE 6 MAGGIO 1850	DIFFERENZA DI LUNGHEZZA IN PIU' DALLE PRIME PREVISIONI	
			CIASCUN TRONCO	CIASCUNA LINEA	TUTTA LA LINEA			
Da Cagliari a Terranova.	Dall'altipiano di Geniau al- l'abitato di Sorgono.	Dall'altipiano di Geniau ad Isili	9100 »					
		Da Isili a Nurallao.....	8264 »					
		Da Nurallao a Laconi.....	10656 »					
		Da Laconi a Bau-Geroni Fenus	7800 »	64226 »				
		Da Bau-Geroni a Palasedocco.	9200 »					
		Da Palasedocco all'Araxisi... Dall'Araxisi a Sorgono.....	9500 » 10206 »					
Id.	Da Sorgono ai campi di O- rotelli.	Da Sorgono a Gavoi.....	20679 78		176600 78	140000 »	36600 78	
		Da Gavoi a Pontarolo.....	10475 »	47474 78				
		Da Pontarolo a Stolo.....	8196 »					
		Da Stolo ai campi d'Orotelli..	8224 »					
Id.	Dai campi di O- rotellia Monti	Dal Tirso a Bottida.....	9728 80					
		Da Bottida a Muros de Intro..	45471 20	64900 »				
		Da Muros de Intro ad Ozieri..	9700 »					
Da Cagliari a Porto Palmas	Da Cagliari ad Iglesias.	Da Siliqua ad Iglesias.....	24000 »	26000 »				
		Tratto presso Decimomannu..	2000 »					
	Da Iglesias a Porto Palmas	Da Iglesias a Gonnese... ..	10200 »			64400 »	35000 »	29400 »
		Da Gonnese a Flumentepido..	9600 »					
		Da Flumentepido a San Gio. Suergiu.....	10000 »	38400 »				
		Da San Gio. Suergiu a Porto Botte.....	8600 »					
Da Cagliari a Tortoli.	Dalla dirama- zione da quella di Terranova a Seui.	Dalla diramazione al Pianoro di Nurri.....	7785 »					
		Da Nurri al Flumendosa....	9852 70					
		Dal Flumendosa al colle d'E- lice.....	9550 »	45958 »				
	Da Seui a Tor- toli.	Dal colle d'Elice al termine di Sadali.....	10758 40					
		Dal termine di Sadali a Seui compresa la traversa....	6253 90			118218 50	72000 »	46218 50
		Da Seui a Castelleoni.....	9500 »					
Da Seui a Tor- toli.	Da Castelleoni ad Ussassai... Da Ussassai a Taquixara....	10000 » 10200 »						
	Da Taquixara a Gairo.....	8600 »	74260 50					
	Da Gairo a Sarcerei.....	8500 »						
	Da Sargerei a Lanusei.....	8500 »						
	Da Lanusei alla Sogargia.... Dalla Sogargia a Tortoli....	40589 50 8371 »						
<i>A riportarsi metri lineati.</i>					539219 28	247000 »	412219 28	

Segue **QUADRO GENERALE** della lunghezza dei varii tronchi di strade secondo i progetti definitivi e di massima.

DESIGNAZIONE DELLA STRADA	LIMITAZIONE DELLA SEZIONE IN CUI È DIVISA	DIVISIONE DI CIASCUNA SEZIONE IN TRONCHI	LUNGHEZZA DI			LUNGHEZZA PRESUPPOSTA NEI PRECEDENTI DELLA LEGGE 6 MAGGIO 1850	DIFFERENZA DI LUNGHEZZA IN PIÙ DALLE PRIME PREVISIONI	
			CIASCUN TRONCO	CIASCUNA LINEA	TUTTA LA LINEA			
Da Bosa ad Orosei.	Da Macomer a Nuoro.	<i>Riporto metri lineati</i> . . . . .			539219 28	247000 »	412219 28	
		Da Macomer a Silanus . . . . .	12150 »					
		Da Silanus al rio di Bolotona . . . . .	8600 »					
		Dal rio di Bolotona al Tirso . . . . .	8515 »					
		Dal Tirso alla fonte Signora Marta . . . . .	9200 »	57518 »				
	Da Nuoro ad Orosei.	Da Signora Marta al rio Turciu . . . . .	9281 »					
		Dal rio Turciu a Nuoro . . . . .	9792 »			97753 70	95000 »	2753 70
		Da Nuoro al Monte Su Bachile . . . . .	6901 80					
		Dal detto Monte al rio Lepori . . . . .	10456 90		40453 70			
		Dal detto rio al fiume Cedrino . . . . .	11970 »					
Da Alghero a Terranova.	Da Bunnanaro ad Oschiri.	Dal Cedrino ad Orosei . . . . .	11107 »					
		Da Bunnanaro al fiume di Mores . . . . .	11251 »					
		Dal fiume di Mores ad Ozieri . . . . .	11950 »		44689 25			
		Traversa d'Ozieri e tronco successivo sino al rio Pedroso . . . . .	9904 48					
	Da Alghero a Terranova.	Dal rio Pedroso ad Oschiri . . . . .	11603 73					
		Da Oschiri al fiume di Berchidda . . . . .	7080 »			94545 75	85000 »	11545 75
		Da Berchidda al colle di Tuccone . . . . .	7747 52					
		Dal colle Tuccone a Monti . . . . .	9015 »		49656 52			
		Da Monti al rio Telti . . . . .	9585 »					
		Dal rio Telti al fiume di Pozzuolo . . . . .	7964 »					
	Dal fonte di Pozzuolo a Terranova . . . . .	8465 »						
Lunghezza totale delle nuove strade metri . . . . .					531518 73			
Lunghezza prevista nei precedenti della legge 6 maggio 1850 metri . . . . .						423000 »		
Differenza in più per la quale si richiede una maggiore assegnazione di fondo metri . . . . .							126318 73	

**OSSERVAZIONI.**

QUADRO DEI PROGETTI DI MASSIMA.

*Da Cagliari a Terranova.*

Da Laconi e Sorgono passando per Meana, ovvero per Noi-Ortas o per Stunno, tre linee di massima . . . . . Lunghezza metri 402058

Tra Orani e Gavoi passando a destra od a sinistra di Gonnari » 84500

Tra i campi di Orotelli e Monti quattro linee, cioè :

1° Per Bitti, Budduso, Monti . . . . . » 89257

2° Per Budduso, Alà, Monti . . . . . » 84260

3° Per Bottida, Bono, Monti . . . . . » 90843

4° Per Bottida, Bono, Ozieri . . . . . » 62000

*Da Cagliari a Porto Palmas.*

Da Flumentepido a San Giovanni Suergiu passando a destra od a sinistra del Sirai . . . . . » 16000

*Da Cagliari a Tortolì.*

Da Serri al Flumendosa per Nurri o pel canale Bono . . . » 50000

Da Seui a Lanusei per Ussassai e Taquixara, Gairo e Sarcerei, ovvero per la gola di San Giorgio, Iersu, ecc. . . . . » 460000

*A riportarsi metri 718700*

*Riporto metri 718700*

*Da Bosa ad Orosei.*

Da Nuoro ad Orosei per Badde-Manna o per valle Mareri » 90000

*Da Alghero a Terranova.*

Da Oschiri a Monti passando il Silvanis, o traversando superiormente il fiume di Oschiri e quello di Berchidda . . . » 46000

Totale sviluppo dei progetti di massima, lunghezza metri 834700

Non sono compresi nelle colonne qui contro i tratti per i quali si dovettero rifare interamente le operazioni di rilevamento, onde scegliere una traccia riconosciuta la migliore. Per quante cure si ponessero nei primi studi, si riproducesse sovente il caso di ripigliare da capo alcune parti di progetto, sia dopo le visite d'ispezione, sia dopo il preventivo esame dei progetti stessi. Di questi pentimenti inevitabili non è tenuto conto, malgrado abbiano recato una spesa non indifferente.

## Classificazione fra le nazionali della strada a costruirsi da Sassari per Tempio a Terranova.

*Progetto di legge presentato il 25 giugno 1860 dai ministri dei lavori pubblici (JACINI) e delle finanze (VEGEZZI).*

SIGNORI! — Mentre il sottoscritto con altro progetto del giorno d'oggi ha formulate le sue proposte circa la continuazione delle opere risguardanti la rete di strade classificate fra le nazionali in Sardegna dalla legge 6 maggio 1850, e mentre intende pure di volgere i suoi studi alla rete delle strade provinciali che attualmente, e per virtù della legge 23 ottobre 1859, n° 5710, avrebbonsi a ritenere per nazionali, crede indispensabile di non indugiare a promuovere la classificazione fra d'ora fra le nazionali della linea da Sassari per Tempio a Terranova, urgendo di togliere due interessanti regioni, quali sono la Gallura e l'Anglona dall'assoluto, isolamento in cui giacquero fino al presente.

La legge del 6 maggio 1850 assicurava alla Sardegna un compiuto sistema di comunicazioni fra i punti principali dell'isola e le coste marine, limitando a sei il numero delle strade nazionali da aprirsi a spese dello Stato, e riservando la proposizione intorno alle strade provinciali al giudizio di una speciale Commissione da nominarsi nell'isola per decreto reale, sentiti i Consigli divisionali e provinciali.

Mentre si dava mano ad attivare sui vari punti più accessibili dell'isola l'intraprendimento dei lavori delle strade nazionali, si istituiva la Commissione ordinata dalla legge, componendola di personaggi distintissimi per scienza e per cognizioni locali; questa, non riconoscendo bastevoli gli elementi ricevuti dalle rappresentanze delle provincie per concretare una compiuta classificazione stradale, si limitava a scegliere fra le diverse proposte di linee stradali quelle che veramente corrispondevano ai più pressanti bisogni delle rispettive regioni; e quindi proponeva al Governo, con verbale del 1° giugno 1855, di collocare intanto fra le più importanti e più urgenti strade, da aprirsi immediatamente dopo quelle nazionali, due linee per caduna delle tre divisioni amministrative, ond'era costituita allora la Sardegna, e fra esse linee, per la divisione di Sassari, contemplavasi quella da Sassari a Tempio e Terranova.

Il Consiglio divisionale di Sassari chiamato nella Sessione del 1855 a deliberare sulle proposte della Commissione, non volendo precludersi la via ad ottenere che la detta strada fosse dichiarata nazionale, come se n'erano già fatte ripetute istanze al Ministero ed al Parlamento, si rifiutò di classificarla fra le provinciali, rifiuto che ripeteva nel 1854, rinvocava poi nel 1856, e rinnovava quindi nel modo più assoluto nelle Sessioni 1857 e 1858.

Argomento precipuo cui appoggiavansi i suaccennati rifiuti era questo: che la legge del 6 maggio 1850, se non in principio, aveva però in fatto accordato un tronco di strada nazionale a tutte quante le provincie dell'isola, tranne la Gallura soltanto, la quale non vedevasi perchè dovesse rimanere esclusa dai benefici alle altre assentite.

Emanata poi la legge del 2 maggio 1855, invocavasi a pro della Gallura il disposto dall'articolo 8 della stessa, il che però non fu riputato attendibile in quanto che la detta legge riguardava tassativamente la classificazione delle strade nazionali di terraferma.

Con maggior fondamento di ragione richiamavansi le disposizioni del regio editto 15 aprile 1850, il quale aveva assegnato alla Gallura un ramo di comunicazione con Oschiri e

per di là col resto dell'isola, il qual ramo, sebbene qualificato provinciale, equivaleva ad una strada nazionale, essendo a quel tempo egualmente a carico dello Stato le strade provinciali come le reali. Se non che nella nuova classificazione del 1850, colla quale per altro venivano dichiarate reali quasi tutte quelle dichiarate provinciali dall'editto del 1850, non vedevasi compreso alcun tronco di comunicazione con la Gallura.

Le cose avanti esposte forniscono così la giustificazione della renitenza dimostrata dal Consiglio divisionale di Sassari ad inscrivere fra le provinciali le strade che dovevano procacciare alla provincia di Tempio le comunicazioni col resto dell'isola, renitenza mantenuta a fronte delle reiterate sollecitazioni del Governo, delle promesse di competenti sovvenzioni, ed a fronte della stessa costruzione del ponte sul Coghinas, che, quasi sussidio primo ed arra degli ulteriori, veniva assunta dallo Stato in forza della legge 4 maggio 1854, n° 1707, col dispendio di oltre a lire 100,000.

Volgendo ora l'esame intorno alle ragioni intrinseche che potrebbero militare in favore della ascrizione fra le nazionali della strada da Sassari a Terranova, egli è da osservare anzitutto che, se vigente l'antica separazione fra le strade nazionali e le provinciali, si richiedevano naturalmente più eminenti gradi di interesse generale per le prime che non per le seconde, non può più tenersi in conto il divario dacchè sono state riunite in una sola le dette due classi di strade colla legge del 23 ottobre 1859, n° 5710.

Considerando d'altronde questa linea come mezzo di comunicazione fra le città di Sassari e Tempio, che sono i due capoluoghi di provincia e di circondario fra i più popolati e ragguardevoli dell'isola, e come mezzo di giunzione fra Portotorres e Terranova, che sono i due principali porti del capo di Sassari, vi si riconoscono già a questo titolo bastanti caratteri di interesse per attribuirle un distinto posto nell'unica attuale classe delle strade nazionali.

Risulta poi da recenti dati statistici che la Gallura conta appena 25569 abitanti sopra un'estensione di 214464 80 ettari quadrati, che vuol dire un abitante ogni 90099 metri quadrati di superficie.

Questa veramente eccezionale scarsità di popolazione non può attribuirsi nè ad infelicità di suolo, nè ad inerzia dei Galluresi, ma bensì a sola mancanza di comunicazioni.

Infatti gli abitanti della Gallura, non avendo se non angusti e dirupati sentieri onde comunicare coi territorii finitimi, non possono procacciarsi se non a caro prezzo i prodotti di cui essi difettano, come, ad esempio, i grani della Anglona, dei quali il trasporto a Tempio per lunghe giornate di cammino costa oltre a sei lire per ettolitro, e non è loro dato di smerciare vantaggiosamente i loro prodotti naturali, quali i vini, i legnami ed il bestiame che vi prosperano mirabilmente; le quali condizioni tristissime è agevole il comprendere come sieno contrarie allo incremento della popolazione, costretti vedendosi gli scarsi abitanti ad abbandonare l'agricoltura e darsi alla pastorizia errante.

Ne sono prove irrecusabili il deprezzamento dei terreni coltivati, la straordinaria quantità di quelli incolti che abbracciano un'estensione di ben 122000 ettari, cioè più della metà dell'intero territorio, e la continua devastazione dei boschi, i quali misurano una superficie di ettari 24000.

Quanto all'Anglona, dessa è fertilissima in grani, ma per la stessa mancanza di comunicazioni l'esportazione de'suoi prodotti è difficile e costosa, il terreno non è coltivato in ragione della sua feracità, e ciò ridonda eziandio a danno delle popolazioni circostanti, le quali abbisognando dei cereali

dell'Anglona, non possono, attesa la ristretta produzione e le difficoltà dell'esportazione, procacciarsi a quel mite prezzo che l'ubertà del suolo e la vicinanza dei luoghi potrebbero consentire.

A questi si possono ancora aggiungere altri argomenti di interesse generale; imperocchè aprendo comode e sicure comunicazioni fra Sassari, Tempio e Terranova, cresceranno, col benessere materiale delle popolazioni, l'amore al lavoro, l'istruzione e la moralità pubblica, e meno dispendiosa e più pronta riuscirà l'amministrazione della giustizia e della pubblica sicurezza, mentre nell'attuale stato di cose i pubblici funzionari debbono soffrire lunghi disagi e gravi perdite di tempo per trasferirsi da un luogo all'altro con pericolo non infrequente della vita. Ed anche la pubblica finanza dovrà vantaggiarsene, atteso l'immane aumento e la più facile percezione dei tributi, e coll'utilizzare inoltre le estesissime foreste demaniali della Gallura, ricche di sugheri e di legnami da lavoro che ora deperiscono sul terreno, e dei quali debbe il Governo, per i bisogni della marina, far ricerca altrove, pagandoli a grave costo.

A viepiù chiara dimostrazione dei vantaggi che si debbono attendere dall'apertura di questa strada vanno uniti alla presente nota due quadri dimostrativi della superficie territoriale dei comuni componenti il circondario di Tempio e il distretto dell'Anglona, stati somministrati dal governatore di Sassari, ed un altro prospetto dei comuni più direttamente interessati all'apertura suddetta.

Rimangono ora a darsi alcuni cenni sulla direzione e lunghezza di questa strada, non che sulla entità del dispendio che sarà per incontrare lo Stato colla sua esecuzione.

L'intera linea si può dividere in tre parti principali: la prima da Sassari al Coghinas, limite dei due circondari di Sassari e Tempio, lunga approssimativamente 52 chilometri; la seconda dal Coghinas a Tempio, lunga 19 chilometri; e la terza da Tempio sino all'incontro della strada nazionale da Cagliari a Terranova, presso Telti, di 50 chilometri.

Sulla prima tratta furono fin dal 1857 allestiti dall'ufficio del genio civile di Sassari i progetti per due tronchi parziali, il primo, calcolato in lire 168,000 sopra una lunghezza di metri 11200, tra Sassari ed Osilo; ed il secondo, da Perfugas al ponte sul Coghinas, peritato in lire 110,000 per uno sviluppo di metri 7581.

Colla scorta di questi due progetti puossi argomentare con un calcolo di molta approssimazione che la prima parte da Sassari al Coghinas, della estensione di chilometri 52, richiederà un dispendio complessivo di lire 872,000.

Vuolsi però avvertire, quanto al tronco parziale da Sassari ad Osilo, che vari comuni insistono perchè, non sulla direzione di Osilo e quindi di Nulvi, d'onde a Martis, ma per Condrongianus e Ploaghe, sia condotta la linea, la quale, dicesi, se da un lato riuscirebbe meno centrale all'Anglona, cagionerebbe però minor dispendio di costruzione, potendosi utilizzare una tratta di strada comunale esistente, e quindi un notevole tronco della strada nazionale da Cagliari a Portotorres: sul quale argomento il Ministero farebbe per ora riserva di ulteriori studi ed indagini, onde soddisfare la maggior somma possibile d'interessi, tanto più se ciò fosse reso conciliabile coll'interesse delle finanze, se cioè, come ne fu manifestata l'intenzione, alcuni municipi si disponessero a coprire con parziali offerte la maggior spesa richiesta dalla linea più costosa.

La seconda parte, dal ponte sul Coghinas a Tempio, per cui esiste pure un progetto compiuto, è stata calcolata in lire 518,000.

La terza infine da Tempio alle chiese di Telti, misurata approssimativamente in 50 chilometri, si calcola importare la spesa di lire 600,000; quindi, volendo fare un calcolo con sufficiente larghezza, e dato che tra Sassari e Martis si segua l'andamento più costoso per Osilo e Nulvi, si può stabilire il costo preventivo generale di tutta la linea da Sassari a Telti in 1,800,000 lire.

A questo punto giova aver presente che nella Sessione autunnale del 1858 il Consiglio provinciale di Tempio, disperando oramai di poter conseguire o dalla divisione o dal Governo la costruzione della intera linea da Sassari a Terranova, e desiderando ad ogni costo di sottrarsi al rovinoso suo isolamento, deliberava di offrire al Governo una somma, da mutuarsì a carico speciale della provincia, in L. 150,000, onde venisse almeno eseguita la parte di strada meno costosa e di più pronta attuazione da Tempio a Telti verso Terranova, con che, ben inteso, il Governo avesse sopportato la rimanente spesa; deliberazione che venne confermata dal Consiglio divisionale di Sassari nella Sessione dell'anno medesimo, colla promessa inoltre di un sussidio di L. 40,000 in disgravio e diminuzione delle L. 150,000 votate a carico speciale della provincia di Tempio.

A queste due deliberazioni saranno tanto più liete di dar compimento le popolazioni dell'attuale provincia di Sassari, se colla classificazione di cui si tratta vedranno avviarsi all'integrale soddisfacimento i lunghi loro desiderii, i loro stringenti bisogni; e quindi coll'unito progetto di legge verrebbero sancite e tenute ferme le deliberazioni stesse quali debiti regolarmente contratti e da ripartirsi nella conformità prevista dall'articolo 240 della legge 25 ottobre 1859, per cui L. 110,000 sarebbero a carico della cessata provincia di Tempio, e le rimanenti L. 40,000 a carico dei territorii costituenti l'antica divisione di Sassari. Queste L. 40,000 potranno fin di quest'anno essere versate nelle casse dello Stato, se, come si ha luogo a desumere dalla deliberazione adottata dal Consiglio divisionale sul finire della sua seduta 19 novembre 1852, trovinsi desse già disponibili.

Quanto poi alle L. 110,000 a carico del circondario di Tempio, ritenuto che il Consiglio provinciale, nel deliberare il mutuo di cui nel verbale 4 ottobre anno suddetto, intendeva contrarlo in tre rate, potranno dall'erario nazionale ripetersi nelle tre annate 1861-62-63.

Quanto all'intraprendimento ed al progresso delle opere, sarebbe avviso del referente doversi per primo dar mano al tronco da Tempio a Terranova, il quale, potendosi, per la minore sua estensione, ridurre a termine in tempo assai più breve che non quello da Tempio a Sassari, gioverebbe intanto a toglierè la Gallura dall'assoluto isolamento in cui si trova. Succederebbero poi i lavori sul tronco da Tempio al Coghinas e su quelli dal Coghinas a Sassari, non appena risolte le dubbiezze che ancora rimangono per la definitiva scelta della linea a seguirsi.

Avendosi poi pel tronco da Tempio a Terranova un progetto già allestito per una estensione di metri 6000 circa, tra le chiese di Telti ed il rivo Taroni, dell'importo di L. 100,000, potrà questo mettersi in corso di attuazione fin dalla prossima campagna 1860-61, allogando nel bilancio dell'annata corrente una metà della spesa, e l'altra metà in quello dell'esercizio venturo. Gli ulteriori stanziamenti poi verrebbero proposti al Parlamento nei successivi progetti di bilancio a misura del bisogno.

I fatti e le considerazioni sovra esposte danno fiducia al sottoscritto di vedere favorevolmente accolto dal Parlamento il relativo progetto di legge.

## PROGETTO DI LEGGE.

Art. 1. È dichiarata nazionale la strada a costruirsi da Sassari per Tempio a Terranova, cioè sino all'incontro della strada pur nazionale da Cagliari a Terranova presso le chiese di Telti.

Art. 2. È per intanto autorizzata la costruzione del tronco estremo, di metri 6226, fra Telti ed il rivo Teroni, secondo il progetto già allestito, non che la spesa straordinaria di lire 100,000 in proposito occorrente, da applicarsi, per L. 50,000 al bilancio 1860 del Ministero dei lavori pubblici per le antiche provincie del regno, e per le rimanenti L. 50,000 allo stesso bilancio dell'esercizio 1861.

Art. 3. Per l'accennata applicazione delle predette L. 50,000 al bilancio 1860, è sul medesimo istituita apposita categoria col n° 80bis e colla denominazione: *Strada da Sassari per Tempio a Terranova*.

Art. 4. Per la prosecuzione dei lavori fino al compimento della linea saranno fatti competenti assegni nei bilanci successivi in base ai regolari progetti che verranno di mano in mano presentati.

Art. 5. Sono mantenute ferme le offerte di concorso emesse dai Consigli amministrativi della provincia di Tempio e della divisione di Sassari, colle rispettive deliberazioni 4 ottobre e 19 novembre 1858, per la somma complessiva di L. 150,000, da versarsi ratealmente nelle casse dello Stato a tutto il 1863, e delle quali L. 40,000 staranno a carico della cessata divisione di Sassari, ripartibili nella conformità prevista dall'articolo 240 della legge 25 ottobre 1859, n° 5702; e le restanti L. 110,000 a carico del circondario.

### Classificazione fra le nazionali della strada a costruirsi da Sassari per Tempio a Terranova.

*Relazione fatta alla Camera il 30 giugno 1860 dalla Commissione composta dei deputati PEPOLI C., BICHI, SELLA Q., FERRACCIU, LEO, SANNA, CAVOUR G., GIOVANOLA, e VALERIO, relatore.*

SIGNORI! — Tutti gli uffizi diedero unanimi il mandato ai vostri commissari di approvare lo stanziamento che il Ministero vi propone con questo progetto di legge per i bilanci 1860 e 1861; ed anzi uno di essi esprimeva il desiderio che fosse accresciuta la somma relativa, dappoichè si hanno allestiti i progetti di alcuni tronchi, oltre quello che si propone di eseguire.

Mentre però concordava nell'opinione su espressa, uno dei vostri uffizi dava il mandato al suo commissario perchè esponesse un voto avverso al pensiero principale che informa la legge sottoposta alla vostra sanzione, quello cioè per cui siete chiamati a dichiarare nazionale la strada da Sassari a Terranova, ed a riconoscere per conseguenza nello Stato il carico di costruire la linea da Sassari a Telti, dove questa mette sulla strada da Cagliari a Terranova, che è una delle principali fra quelle che colla legge 6 maggio 1850 vennero dichiarate reali.

Questa proposta, che sollevava una breve discussione, veniva però respinta dal voto unanime della vostra Commissione, fondato su quelle ragioni che sono chiaramente sviluppate nel rapporto sottopostovi dal Ministero e che sarebbe inutile il ripetervi.

Aggiungevasi ancora da alcuno dei vostri commissari la considerazione dell'importanza, fatta maggiore, per l'annessione della Toscana, del porto di Terranova, al quale giovi per ogni maniera di aprire e tosto le comunicazioni interne dell'isola, perchè, per la posizione sua e per le felici condizioni in cui si trova, è chiamato ad attuare una almeno diurna comunicazione fra l'isola ed il continente, e specialmente fra il capo settentrionale dell'isola ed il porto di Livorno, fra cui esistono già tuttodì non poche relazioni nè di poco momento, e fra cui ogni ragione di probabilità sta per provare che di molte e di più importanti si stabiliranno con grande vantaggio dell'isola e del commercio nazionale.

Uno dei vostri commissari, esprimendo l'opinione sua e quella del suo ufficio, faceva domanda perchè si esaminasse in questa circostanza la questione della scelta fra le due linee che dalla nazionale da Sassari a Cagliari furono studiate per raggiungere a Martis l'unica linea che fu prescelta per a Tempio; delle quali l'una, staccandosi dalla nazionale da Sassari a Cagliari più presso a Sassari, passa per Osilo e Nulvi; l'altra invece, percorrendo maggior tratto della nazionale predetta, va a Martis passando per Codrongianus, Ploaghe e Chiaramonti.

La grande maggioranza però della vostra Commissione si attenne al partito adottato dal Ministero, come quello che gli parve preferibile per le ragioni esposte nella relazione e specialmente per lasciar pure che sia fatto men grave allo Stato lo attenersi anche a quel tracciato che riuscirà più costoso, ma che insieme presentasi più giovevole nei luoghi di maggior popolazione e di maggior commercio ai quali si accosterebbe; che sia fatta men grave, dicesi, questa scelta dal concorso nella spesa delle popolazioni che vi hanno interesse.

Rilevando dai dati esposti nella relazione del Ministero come la spesa totale del tronco di questa strada nazionale, la cui costruzione si riconosce a carico dello Stato colla dichiarazione contenuta nell'articolo primo del progetto di legge, sia presunta in L. 1,800,000, uno dei vostri commissari esprimeva l'opinione sua e del suo ufficio, che convenisse stanziare la somma totale preindicata, lasciandone il riparto ai bilanci futuri.

Ma in questa opinione non consentiva la vostra Commissione, la quale notava come la somma predetta fosse non solo incerta, perchè ricavata per induzione dall'ammontare risultante da progetti di alcuni tronchi delle linee già studiati, ma ancora per il fatto dell'indeterminazione del primo tronco che da Sassari mette a Martis.

Quindi la vostra Commissione mi diede l'incarico di proporvi di adottare il seguente progetto di legge, identico nella sostanza a quello che vi sottopose il Ministero, nel quale si introdussero solo alcune modificazioni di redazione che parvero opportune a chiarire meglio il pensiero che informa la legge.

E ricordandovi le circostanze speciali dell'isola, nella quale la stagione propizia ai lavori si apre in novembre e si chiude nel giugno, non che il bisogno grande che l'iniziazione di quest'opera non sia oltre ritardato, la vostra Commissione vi nota come sia urgente che questa legge sia sancita dal Parlamento nell'attuale Sessione.

## PROGETTO DI LEGGE.

Art. 1. È dichiarata nazionale la strada a costruirsi da Sassari per Tempio a Terranova, cioè sino all'incontro della strada pur nazionale da Cagliari a Terranova presso le chiese di Telti.



Art. 2. È approvata la spesa straordinaria di L. 100,000 occorrente alla costruzione del tronco di metri 6226 delle predette strade fra Telti ed il rivo Teroni, da applicarsi per lire 50,000 al bilancio 1860 del Ministero dei lavori pubblici per le antiche provincie del regno, e per le rimanenti L. 50,000 allo stesso bilancio dell'esercizio 1861.

Art. 5. Per l'accennata applicazione delle predette lire 50,000 al bilancio 1860 è sul medesimo istituita apposita categoria col n° 80 bis e colla denominazione: *Strada da Sassari per Tempio a Terranova*.

Art. 4. Per la prosecuzione dei lavori fino al compimento della linea saranno fatti competenti assegni nei bilanci successivi in base ai regolari progetti che verranno di mano in mano presentati.

Art. 5. Sono mantenute ferme le offerte di concorso emesse dai Consigli amministrativi della provincia di Tempio e della divisione di Sassari, colle rispettive deliberazioni 4 ottobre e 19 novembre 1858, per la somma complessiva di L. 150,000, da versarsi ratealmente nelle casse dello Stato a tutto il 1865, e delle quali L. 40,000 staranno a carico della cessata divisione di Sassari, ripartibili nella conformità prevista dall'articolo 240 della legge 25 ottobre 1859, n° 5702; e le restanti L. 110,000 a carico del circondario.

### Classificazione fra le nazionali della strada a costruirsi da Sassari per Tempio a Terranova.

*Relazione del ministro dei lavori pubblici (JACINI) 10 ottobre 1860, con cui presenta al Senato il progetto di legge approvato dalla Camera il 5 stesso mese.*

SIGNORI! — Ho l'onore di presentare al Senato l'unito progetto di legge adottato dalla Camera dei deputati il giorno 5 del corrente ottobre.

Esso riguarda lo stabilimento di una nuova linea stradale nelle regioni più settentrionali della Sardegna state prive finora di accessi praticabili ai carri, sia tra di loro, sia colla parte centrale e meridionale dell'isola, sia cogli scali marittimi.

Traffandosi di recare un tanto beneficio a quelle popolazioni, non dubita il sottoscritto che il Senato vorrà accogliere con sollecito favore il progetto onde si possa, come il consentono gli allestiti progetti, por mano fin di quest'anno allo intraprendimento dell'opera.

#### PROGETTO DI LEGGE.

Art. 1. È dichiarata nazionale la strada a costruirsi da Sassari per Tempio a Terranova, cioè sino all'incontro della strada pur nazionale da Cagliari a Terranova presso le chiese di Telti.

Art. 2. È approvata la spesa straordinaria di L. 100,000 occorrente alla costruzione del tronco di metri 6226 delle predette strade fra Telti ed il rivo Teroni, da applicarsi per lire 50,000 al bilancio 1860 del Ministero dei lavori pubblici per le antiche provincie del regno, e per le rimanenti L. 50,000 allo stesso bilancio dell'esercizio 1861.

Art. 5. Per l'accennata applicazione delle predette L. 50,000 al bilancio 1860, è sul medesimo istituita apposita categoria

col n° 80 bis e colla denominazione: *Strada da Sassari per Tempio a Terranova*.

Art. 4. Per la prosecuzione dei lavori fino al compimento della linea saranno fatti competenti assegni nei bilanci successivi in base ai regolari progetti che verranno di mano in mano presentati.

### Classificazione fra le nazionali della strada a costruirsi da Sassari per Tempio a Terranova.

*Relazione fatta al Senato il 13 ottobre 1860 dall'ufficio centrale composto dei senatori SAULI LUDOVICO, VESME, MOSCA, STARA, e DELLA MARMORA, relatore.*

SIGNORI! — Oggidì che le strade ferrate dello Stato nostro continentale vanno vieppiù estendendosi in lunghezza e crescendo in numero, e che ogni giorno se ne propongono delle nuove, quasichè non bastino più quelle alle nostre popolazioni, allettate da quel prurito di locomozione pronta, comoda ed economica che domina ora in Europa, sentirete con meraviglia, o signori, che vi è però nel regno una contrada la di cui superficie (1) non la cede in estensione a molte delle nostre antiche provincie, la quale è priva di comunicazioni colle regioni circostanti, nè meno di quelle praticabili con carri a ruote piene di costruzione primitiva mossi da buoi, dopo la distruzione delle strade romane.

Tale è però lo stato attuale del circondario, ossia antica provincia di Gallura in Sardegna, regione montuosa e tutta granitica, epperchè di sua natura povera di grani e di altre derrate necessarie alla sussistenza ed al benessere de' suoi abitanti, che provvedono ai primi loro bisogni col mezzo dei cavallanti, per non aver più, da dodici secoli all'incirca, veruna comunicazione carreggiabile coi paesi che li circondano dal lato di ponente e del mezzogiorno, mentre gli altri lati sono bagnati dal mare.

Non così stavano le cose nel tempo del dominio romano, in cui quella stessa provincia, che fa capo alla Sardegna verso il nord dirimpetto alla Corsica, era dotata di tre vie carreggiabili, le quali, partendo dal suo punto il più settentrionale, cioè da Tibula o dal porto di detto nome (non lungi dalla odierna Santa Teresa), si volgevano verso mezzogiorno, percorrendo poi tutta l'isola; una di queste andava per il litorale di ponente della Gallura, l'altra per quello di levante, ed una terza era centrale e passava per Genullas presso l'attuale città di Tempio per internarsi poi nel centro dell'isola. Ma dal tempo della decadenza dell'impero romano andarono totalmente in rovina quelle strade, facendo della stessa provincia un'isola dentro un'isola.

Così fu sin dal principio del medio evo, ed anche quando la Gallura era governata dal giudice Nino, lodato dal Dante (2); così stette durante le gare tra i Pisani e Genovesi, che a vicenda signoreggiarono e desolarono quei luoghi; così nel tempo degli Aragonesi e degli Spagnuoli, e così finalmente rimasero le cose per cento e più anni sotto il governo della casa di Savoia; di modo che, non solo i grani che la Gallura ricava dalla vicina regione dell'Anglona, ma anche la calce, di cui è sprovvista e di cui abbisogna per i suoi fabbricati, vi giungono ancora oggidì a schiena di cavallo.

(1) 214,464 80 ettari quadrati.

(2) *Purgatorio*, c. VIII.

Era dato soltanto al nostro Parlamento nella Sessione attuale di cominciare a riparare al più presto ad una grande dimenticanza ed a provvedere alla meglio ad un urgente bisogno di quelle interessanti popolazioni.

Senza entrare in materia sulla strada diretta da Sassari a Tempio, richiesta da tutti i Consigli provinciali e divisionali, la di cui esecuzione presenta però delle gravi difficoltà per la configurazione del suolo e per l'ingente spesa che esigerà, diremo che il progetto attuale consiste a fare una diramazione della strada trasversale, nuovamente eseguita tra Torralba e Terranova, per giungere alla città di Tempio, cioè nel cuore della Gallura, nel più breve tempo e colla minor spesa possibile; seguendo in parte, cioè da Tempio alla metà della sua lunghezza (in circa), il tracciamento dell'antica via romana, dalla quale direzione questa si scosterebbe per seguire in certo modo il corso del Rio della Scala, che va verso levante; e così questa diramazione, invece di andare a raggiungere la grande strada diretta da Cagliari a Terranova verso il villaggio di Monti, che era la direzione della via romana, va ad unirsi colla medesima alle chiese di Telti, di modo che questa strada è ritenuta come l'ultimo tronco della futura strada da Sassari a Terranova passando per l'Anglona e per Tempio; ed intanto che a quella si ponga mano, verrà sempre aperta una comunicazione tra Tempio ed il rimanente della Sardegna, e specialmente con il porto di Terranova e quello degli Aranci, che è chiamato ad un grande avvenire.

Diffatti quel vastissimo e sicurissimo porto gallurese trovasi dirimpetto alla costa d'Italia, ed un vapore che ne partirebbe giungerebbe in Civitavecchia, che è il porto italiano il più vicino, in meno di tredici ore di cammino ordinario. Ognun vede che importanza sta per prendere quel punto nelle attuali circostanze, e come una comunicazione diretta della Gallura con quella parte del suo litorale possa giovare al benessere ed incivilimento de' suoi abitanti.

Il vostro ufficio centrale, avendo preso a maturo esame tanto le suddette ragioni, come tutto quanto fu esposto dal Ministero nel presentare il progetto di legge in questione, e finalmente avendo messo in confronto la modicità della spesa proposta coll'urgente bisogno di quella provincia fin qui derelitta, ve ne propone, o signori, senz'altro l'adozione pura e semplice.

### Soppressione della privativa demaniale per la vendita del piombo in palle, pallini e migliarola.

*Progetto di legge presentato alla Camera il 18 giugno 1860 dal ministro delle finanze (VEGEZZI).*

SIGNORI! — Venne già altra volta esternato il divisamento di rinunziare alla privativa demaniale della vendita dei piombi in palle, pallini e migliarola, a motivo del tenue prodotto netto che se ne ricava, e per la considerazione eziandio che se ne trova libero il commercio nell'isola di Sardegna e nei vicini paesi di Francia e Svizzera, come lo è pure nella Lombardia e nell'Italia centrale, locchè lascia sussistere un immorale eccitamento al contrabbando, ed è origine di contravvenzioni di poca entità, egli è vero, ma assai frequenti.

In fatto il Ministero di finanze, nella presentazione alla Camera dei deputati, in sua tornata del 6 ottobre 1849, d'un progetto di legge relativo ad una nuova tariffa per la vendita delle polveri e dei piombi, accennava, sin d'allora, che la

continuazione dell'esercizio di tale privativa aveva per oggetto più il comodo del pubblico in parecchie località, che il reale vantaggio delle finanze, avuto riguardo alla tenuità del prodotto.

Più tardi la Commissione della Camera dei deputati incaricata dell'esame del bilancio 1857 impegnò nella tornata del 16 maggio 1856 il Ministero di finanze a studiare la questione, con istituire un calcolo preciso della spesa e dell'utile.

Dagli studi fatti risultò che la media del prodotto netto nel periodo di otto anni decorsi dal 1852 al 1859 fu di lire 24,191 95, e questo già ben tenue prodotto viene ancora ad essere diminuito di altre lire 11,171 76, per effetto della seguita cessione del circondario di Nizza e della Savoia.

Ciò che prima d'ora pareva richiesto per ragione di convenienza finanziaria, dopo l'annessione al regno delle provincie lombarde e dell'Italia centrale diviene necessità. Diffatti non solo per raggiungere la desiderata uniformità d'amministrazione nelle varie parti del regno, ma ben anche per poter continuare con effetto l'esercizio della privativa, dovrebbero la medesima introdurre, sia nell'isola di Sardegna che nelle provincie nuovamente aggregate, oppure dovrebbero sopprimere nelle antiche provincie di terraferma.

Le considerazioni premesse, che dimostrarono già la convenienza di sopprimere il monopolio nelle antiche provincie, appalesano tanto più l'inopportunità di estenderlo là dove non ha mai esistito, dovendosi ritenere che il reddito presunto, già assai tenue, si assottiglierebbe ancora più per le maggiori spese di trasporto.

Al Ministero pare ad ogni modo preferibile il secondo partito, cioè l'abbandono della privativa, sulla considerazione eziandio che la perdita non ricadrebbe a puro scapito delle finanze, essendovi fondato motivo di credere che, se non integralmente, per una massima parte almeno sarà compensata dal prodotto del diritto doganale di lire 20 al quintale imposto dalla tariffa per l'introduzione del piombo in palle, pallini e migliarola, la quale diverrà permessa colla cessazione della privativa e da quello ricavando dall'importazione che si farà maggiore del piombo in pani.

Ad attuare siffatto provvedimento mira il progetto di legge che ho l'onore di sottomettere alla deliberazione della Camera dei deputati.

Coll'articolo 1 si determina al 1° agosto 1860 la cessazione della privativa per accordarla col principio della stagione di caccia, e nella fiducia che nel frattempo l'industria privata avrà campo di surrogarsi al monopolio.

Coll'articolo 2 verrebbero autorizzati i magazzinieri delle gabelle a far vendita dei piombi direttamente al pubblico in concorrenza col commercio fino all'estinzione del fondo attualmente da essi ritenuto.

Questa disposizione avrebbe per iscopo non soltanto di attingere alle spese di trasporto e di rifondita del genere che rimarrebbe invenduto, ma ben anche di somministrare ai dilettanti di caccia il mezzo di provvedersene nei primi momenti del passaggio dal monopolio alla libertà commerciale.

Il prezzo di vendita ne rimarrebbe stabilito a centesimi 90 per chilogramma, uguale a quello fissato dalla tariffa per la vendita dai magazzinieri ai gabelotti, nella lusinga che possa avere così esito pressochè tutto il fondo disponibile.

Si chiede però ad ogni buon fine che sia concessa facoltà al Ministero delle finanze di diminuire questo prezzo, purchè in verun caso non sia minore del costo effettivo, calcolato in centesimi 75, ogni spesa compensata, qualora l'industria privata venisse a smerciare il piombo in tale modo lavorato a prezzo di molto inferiore a centesimi 90 per chilogramma.

Si fa osservare del resto che, in previsione della misura promossa col presente progetto di legge, ebbe da qualche tempo il Ministero l'avvertenza di limitare le provviste alle quantità strettamente necessarie onde assicurare il servizio per alcuni mesi soltanto.

PROGETTO DI LEGGE.

Art. 1. A cominciare dal 1° agosto 1860 sarà libera in tutto il regno la fabbricazione e la vendita del piombo lavorato in palle, pallini e migliorola, finora riservata alle finanze nelle antiche provincie di terraferma a titolo di privativa demaniale.

Art. 2. L'importazione dall'estero del piombo così lavorato, nelle antiche provincie ove sussistette sinora il monopolio, verrà permessa mediante pagamento del dritto d'entrata previsto nella vigente tariffa doganale.

Art. 3. Il Ministero delle finanze è autorizzato a continuare posteriormente a tal epoca, anche direttamente al pubblico dai depositi ora stabiliti, in quantitativi però non minori di cinque chilogrammi, la vendita del piombo di gabella al prezzo di centesimi novanta per chilogramma, sino all'estinzione del fondo disponibile: sarà facoltativo al ministro di finanze di diminuire questo prezzo nel limite del costo effettivo, qualora ciò fosse necessario per compirne lo smercio.

STATO DIMOSTRATIVO DEL PRODOTTO

PIOMBI COLLE SPESE A CARICO

ANNI	QUANTITÀ VENDUTA IN CHIOGRAMMI	PREZZO DI VENDITA AL CHIOGRAMMA	AMMONTARE	STIPENDIO AI MAGAZZINIERI	AGGIO AI MAGAZZINIERI	PREZZO D'ACQUISTO DEL PIOMBO AL QUINTALE DECIMALE	SPESA PER LA COMPRA DEL PIOMBO SULLA QUANTITÀ VENDUTA	TRASPORTI	CONTRAVVENZIONI	DIVERSE	TOTALE DELLE SPESE	PRODOTTO	PRODOTTO
												NETTO DEDOTTE LE SPESE	NETTO AL CHIOGRAMMA
1852.....	122700 »	0 90	110,450 »	2,255 18	4,085 52	48 816	59,807 23	11,568 72	491 58	3,106 94	81,312 77	29,117 25	0 23 730
1853.....	171500 »	0 90	154,550 »	2,330 23	4,051 60	59 880	102,691 91	14,795 15	176 15	3,707 03	127,730 09	26,599 91	0 15 131
1854.....	196500 »	0 90	176,670 »	2,622 27	4,766 89	61 210	120,155 23	18,654 50	102 10	2,302 07	148,605 06	28,066 94	0 14 297
1855.....	200800 »	0 90	180,720 »	2,622 27	5,115 50	67 281	135,100 24	19,155 15	156 25	2,610 34	164,739 55	15,980 45	0 07 988
1856.....	178255 308	0 90	160,427 97	2,622 27	4,812 83	71 150	126,792 57	11,762 34	177 90	3,110 77	149,278 88	11,149 09	0 06 255
1857.....	175305 701	0 90	156,155 13	2,560 »	4,684 65	65 556	113,708 69	14,605 98	55 »	3,940 11	139,554 45	16,600 70	0 09 568
1858.....	179487 742	0 90	161,538 97	2,560 »	4,846 17	60 838	109,232 67	9,760 17	50 »	1,604 31	128,053 32	35,485 65	0 18 636
1859.....	185459 513	0 90	165,115 10	2,095 »	4,983 59	62 250	114,203 23	9,079 80	48 »	2,200 »	132,577 42	32,535 68	0 21 569
Totale degli otto anni.....	1406006 064	»	1,265,405 17	19,665 24	37,516 15	496 961	881,691 77	109,360 01	1,256 78	22,581 57	1,071,869 52	193,535 65	1 17 164
Media risultante.....	175750 758	»	158,175 64	2,457 90	4,664 52	62 120	110,211 47	13,670 »	157 09	2,822 69	133,985 69	24,191 95	0 14 645
Dedotto il prodotto e spese relative alle direzioni di Savoia e Nizza in.....	51228 »	»	44,402 50	»	1,583 08	»	31,987 56	1,033 10	25 »	500 »	34,930 74	11,171 76	0 21 810
Rimane un prodotto medio netto, dedotte le spese, di.....	124525 758	»	112,073 14	2,457 90	3,281 44	»	78,223 91	12,634 90	132 09	2,322 69	99,032 95	13,020 19	» » »

### Soppressione della privativa demaniale per la vendita del piombo in palle, pallini e miglierola.

*Relazione fatta alla Camera il 29 giugno 1860 dalla Commissione composta dei deputati GAZZOLETTI, TONELLO, POLTI, COPPINI, FENZI, AGUDIO, FINALI, MAZZA, MONTEZEMOLO, relatore.*

SIGNORI! — I motivi che militano in favore di questo progetto di legge sono talmente chiariti nella esposizione del signor ministro, che la Commissione, annuente unanime a quello, crederebbe ozioso un lungo ragionamento per convalidarne la convenienza.

Allargare gradatamente la libertà dei commerci e delle industrie, fare scomparire nel più breve tempo possibile le differenze di trattamento che tuttora esistono fra le diverse provincie dello Stato, fu desiderio più volte manifestato in questo Consesso, quindi la vostra Commissione non dubita che voi accoglierete di buon grado la fatta proposta, tanto più ancora che dall'adozione di essa si rileva lieve discapito alle finanze, e questo ancora in gran parte compensato col maggiore prodotto che si ricaverà dalla crescente importazione della materia prima.

La vostra Commissione però, o signori, ha creduto essere conveniente di portare due leggiere variazioni nel contesto dei due primi articoli, le quali modificazioni furono senza difficoltà accettate dal ministro proponente.

Così all'articolo 1°, ove dice a cominciare dal 1° agosto, sostituiva le parole *colla promulgazione della presente legge*. E ciò per dar tempo all'industria privata di fabbricare o provvedersi in tempo utile della merce, cioè prima dell'apertura della caccia, e più ancora per evitare il pericolo che dopo la promulgazione della legge stessa venissero da qualche funzionario pubblico fatte delle contravvenzioni per violazione ad una legge che, se ancora avrebbe esistito in diritto, sarebbe stata però pel fatto della promulgazione moralmente esautorata.

All'articolo 2° tolse quell'inciso: *nelle antiche provincie ove sussistette sinora il privilegio*, giudicandole inutili, perchè la legge non può altrimenti comprendersi se non a quelle applicabile.

Dopo aver esaurito il suo compito intorno al progetto di legge proposto dal Ministero, la vostra Commissione si fece carico di esaminare se fosse conveniente d'invitare il Governo a rinunziare pur anco alla privativa della vendita del sale, e, dopo aver riconosciute le difficoltà che si presentavano alla pronta applicazione dello stesso principio intorno a questo genere di giornaliera e necessaria consumazione, si limitò a dare incarico al relatore di sollecitare dal ministro per le finanze quei provvedimenti legislativi per i quali il prezzo di tale merce venisse almeno fatto eguale in tutte le provincie dello Stato e scomparisse l'anomalia della differenza dei prezzi che in oggi si riscontra.

Risultò al relatore che a correggere questa differenza avea già rivolto il pensiero il signor ministro, ma che l'opera sua era rimasta incagliata da contratti ed appalti anteriormente statuiti, e che quindi era impossibile il pareggio immediato nel prezzo di quella merce, però esso dava alla Commissione assicuranza che avrebbe portata tutta la sua sollecitudine, tutta la sua cura per soddisfare nel più breve spazio di tempo possibile a questo giusto e legittimo desiderio.

Con questo, o signori, la vostra Commissione crede compiuto il suo debito, ed unanime vi propone di accogliere il progetto di legge colle lievi varianti sopra accennate.

### PROGETTO DI LEGGE.

Art. 1. Colla promulgazione della presente legge sarà libera in tutto il regno la fabbricazione e la vendita del piombo lavorato in palle, pallini e miglierola, finora riservata alle finanze nelle antiche provincie di terraferma a titolo di privativa demaniale.

Art. 2. L'importazione dall'estero del piombo così lavorato verrà permessa nelle antiche provincie ove sussistette sinora il monopolio, mediante pagamento del dritto d'entrata previsto nella vigente tariffa doganale.

Art. 3. *Identico al progetto del Ministero.*

### Soppressione della privativa demaniale per la vendita del piombo in palle, pallini e miglierola.

*Relazione del ministro delle finanze (VEGEZZI) 10 ottobre 1860, con cui presenta al Senato il progetto di legge approvato dalla Camera il 6 stesso mese.*

SIGNORI! — Il progetto di legge da questo Ministero presentato alla Camera dei deputati per l'abolizione in questi antichi Stati della gabella piombo in palle, pallini e miglierola, venne da quel Consesso adottato nella tornata del 6 corrente.

Appoggiato alle stesse considerazioni svolte nella relazione presentata alla Camera dei deputati di cui si unisce copia alla presente, il ministro delle finanze presenta al Senato del regno lo stesso soprammentovato progetto di legge con preghiera di assumerne la discussione.

### Soppressione della privativa demaniale per la vendita del piombo in palle, pallini e miglierola.

*Relazione fatta al Senato il 17 ottobre 1860 dall'ufficio centrale composto dei senatori ARNULFO, DORIA, PLEZZA, BORGHESE, e QUARELLI, relatore.*

SIGNORI! — La convenienza del progetto di legge già sancito dalla Camera elettiva per cui sarebbe soppressa nelle antiche provincie di terraferma la privativa demaniale della fabbricazione e della vendita del piombo lavorato in palle, pallini e miglierola, si presentò così evidente al vostro ufficio centrale, che senza punto esitare egli opinò per l'accettazione.

A persuadersi della utilità di tale provvedimento basta il considerare che, mentre si toglie un impedimento al libero esercizio d'un ramo di commercio e d'industria, e si fa scomparire in tal parte la differenza di trattamento fra le diverse provincie dello Stato, non si reca che un lievissimo scapito all'erario colla soppressione di una gabella la quale, giusta i risultamenti del conto prodotto dal Ministero di finanze in appoggio della proposta legge, procura in oggi il tenue prodotto di lire 15,000.

Escluso così l'interesse delle finanze, o, per meglio dire, ridotto ad una somma minima, manca del tutto il motivo fiscale che ragionevolmente potrebbe giustificare la conservazione di simile gabella, la cui perdita d'altronde sarà ancora compensata dal prodotto ricavando dal dazio di dogana sulla maggior

quantità di piombo in pane che verrà importato e dal dazio da pagarsi sul piombo lavorato.

Per queste considerazioni, a nome dell'ufficio centrale ho l'onore di proporre al Senato l'approvazione di questo progetto di legge.

### Spesa straordinaria sul bilancio 1860 del Ministero dei lavori pubblici per acquisto e restauri del fabbricato destinato a quell'amministrazione e alla direzione divisionale delle poste.

*Progetto di legge presentato alla Camera il 18 giugno 1860 dal ministro delle finanze (VEGEZZI).*

SIGNORI! — Creato con sovrana disposizione del 7 dicembre 1847, il Ministero dei lavori pubblici ebbe sede sino a tutto l'anno 1855 nel palazzo delle segreterie sulla piazza Castello.

Di limitato personale, ed avente da sè isolate le due generali aziende dell'interno e delle strade ferrate, aveva colà se non comoda, decente stanza; ma, riordinatasi l'amministrazione centrale colla legge 25 marzo 1855, sopprese per questa generale disposizione le aziende, incorporate i personali nel superior dicastero, questo fu obbligato a trasferirsi altrove, e nella sede appunto delle aziende stesse.

Ristretto e malamente disposto era il locale da queste ultime occupato, comechè costruito ad uso di convento di monache; ciò non pertanto poteva in sulle prime bastare all'uopo, mediante alcune opere di adattamento, che vi si ebbero a praticare.

Ma col moltiplicarsi delle strade ferrate dello Stato, e collo stabilirsi linee telegrafiche governative o limitate al servizio di ferrovie, talmente si accrescevano i bisogni del servizio, che fu man mano indispensabile di aggiungere al limitato personale dalla pianta organica stabilito ufficiali appartenenti al servizio esterno dei telegrafi o addetti a quello delle strade ferrate pel disimpegno dei lavori di controllo dei prodotti dell'uno e dell'altro ramo, al paro che di quelli riguardanti la generale contabilità attiva ed i rendiconti annuali del movimento.

Nell'impossibilità di ampliare il locale assegnato, venivano ridotti ad ufficio gallerie, sale di passaggio e sottotetti, mercè informi corridoi, ed il personale numeroso era ridotto in camere difettanti della necessaria ventilazione, e tali da lasciare non infondato timore di gravi inconvenienti sotto al rapporto igienico.

Stabilitosi poscia un ufficio d'arte per la raccolta e pubblicazione dei principali progetti delle opere d'arte, delle linee di strada ferrata ed altre; fusa coll'amministrazione centrale dei lavori pubblici la direzione generale delle poste, e passato nelle sue dipendenze il personale direttivo dei telegrafi elettrici dapprima addetto al Ministero dell'interno, furono bensì aggiunti locali dianzi occupati dal Ministero di marina, dallo uditore generale di guerra e dal Consiglio superiore di sanità, ma ciò pur non bastò perchè si potesse collocare il personale tutto di nuova fusione se non col prendere a pigione due alloggi del proprietario, confinante in via di porta Nuova, mediante annua somma di lire 1,500 colla formazione d'una sala sopra al cortile della sagrestia della chiesa di Santa Cristina, e mediante nuovi anditi per mettere in comunicazione gli sparsi uffici, colla riserva di avvisare in seguito allo studio di un progetto di miglior sistemazione di locale, che fosse me-

glio in armonia coi bisogni del servizio e coi riguardi dovuti agli impiegati.

Fu di fatto allestito un progetto, pel quale mediante novella costruzione nel giardino sottostante potevasi migliorare alquanto la disposizione degli uffici, e trasferire la direzione divisionale delle poste, la quale per difetto di spazio può malagevolmente funzionare nell'attuale sua sede nel palazzo Carignano, e deve essere altrove trasferita onde si possa far luogo alla sistemazione della piazza del monumento nazionale alla memoria del Re Carlo Alberto, mercè la demolizione di informi casolari nel tempo costrutti ad ampliamento dei suoi uffici.

Ma un tale progetto non ebbe seguito, attese le condizioni politiche ed economiche del paese in sui primordi dell'anno 1859.

D'altronde il progetto in discorso non soddisfaceva se non se ai bisogni dell'attualità: quando invece, volte propizialmente le sorti della guerra; ceduta essenzialissima parte delle provincie di Lombardia; cresciuti, collo aumentarsi dell'importanza del paese, i bisogni dell'amministrazione, le spese che si sarebbero fatte non avrebbero potuto bastare alle cresciute esigenze del servizio.

Fu quindi mestieri di fare ricerca di qualche fabbricato, il quale, per vastità d'area, per interna disposizione e per la sua posizione centrale, presentasse opportunità e capienza per l'accresciuta amministrazione centrale dei lavori pubblici, non solo per assunti servizi riguardanti a provincie di nuova aggregazione, ma ben anco pel nuovo esercizio delle importanti linee di strada ferrata da Alessandria e Novi a Stradella e Piacenza, e da Torino a Cuneo e Saluzzo, e per ampliata rete telegrafica ed accresciuto movimento di dispacci.

Tornata vana ogni indagine per rinvenire fabbricati corrispondenti alle rappresentate esigenze, s'impresero trattative coll'amministrazione della cassa ecclesiastica per ottenere affittato o ceduto l'intero fabbricato del convento dei padri filippini, serbatane una parte ad uso del parroco *pro tempore* e suoi coadiutori e pei padri della congregazione.

Corrispose quell'amministrazione al fattole invito, ed intanto che riserbavasi di far note le condizioni di prezzo e di affittamento mercè la presentazione di apposite perizie di stima, nè senza proporre che l'occupazione del fabbricato fosse preceduta da dichiarazione di pubblica utilità, a più agevole risolvimento delle locazioni in corso e contemporaneo trasferimento dei padri dell'oratorio, consentì all'occupazione di parte del convento, ove più urgeva di trasferire gli uffici della direzione generale delle poste con cui far luogo all'ampliamento dei rimanenti uffici del Ministero nel locale da questo occupato.

Confidavasi con ciò che tutta l'amministrazione dei pubblici lavori avrebbe potuto capire nel fabbricato senza grave dispendio, a parte l'eseguimento d'interni adattamenti nel locale già ad uso di convento, nel quale vuolsi pur istabilire la direzione divisionale delle poste, giuntavi opportuna decorazione alla parte settentrionale del palazzo prospiciente la novella piazza destinata al monumento alla memoria del magnanimo re Carlo Alberto, opere queste che trovansi in corso di esecuzione, e per cui venne, con decreto reale 29 febbraio 1860, approvata la spesa di L. 170,000, sottoposta alla convalidazione della Camera. Ma il plebiscito delle provincie dell'Emilia e della Toscana, che venivano a confondersi col già ampliato regno di Vittorio Emanuele, consigliò che si avvisasse a tale altra sistemazione di fabbricato e di locali, che corrispondesse ai cresciuti bisogni derivanti dalla nuova e felice comunanza di popoli.

Fu quindi dato incarico all'ingegnere, il quale aveva incombenza del progetto, di avvisare a tal piano che, mentre consenta ad una ben intesa distribuzione di personale, lasci adito ad una decente sistemazione degli archivi amministrativo e tecnico, allo stabilimento di ampi magazzini per l'amministrazione centrale, pel servizio provinciale delle poste, sendo che da quivi diramansi tutti indistintamente gli stampati di servizio, e di ramo lettere e di ramo diligenze, che pur sono numerosissimi; di locali sufficienti per la fabbricazione di francobolli, di cui cresce a dismisura il consumo, e crescerà tanto più quando si addivenga a tassa unica e ridotta; per il timbro dei vaglia postali, per la fabbricazione dei biglietti di strada ferrata, ora eseguiti con non lieve pigione in fabbricato di privata proprietà; pel deposito e per la diramazione degli stampati inerenti al servizio relativo ed a quello telegrafico; ed infine per dare ai funzionari superiori tale una stanza, che sia meglio in armonia col grado loro, difetto questo che gravissimo si prova nell'attuale locale, e che ognuno ha potuto riconoscere e lamentare.

Un tale progetto or trovasi compiuto; e, congiuntamente alle proposizioni di vendita dell'amministrazione della cassa ecclesiastica, consente acchè si abbia norma nella spesa totale, cui dovrassi andare incontro per mandare ad effetto la ideata sistemazione.

Con questo progetto si propone di innalzare di un piano la parte meridionale interna del fabbricato verso il giardino; di costruire un avancorpo di fabbrica nella parte prospiciente a ponente, con rialzo di parte di un piano nel braccio di fabbrica già esistente; nella elevazione di un tratto di fabbrica a settentrione onde potervi collocare col parroco i coadiutori, i padri della congregazione, e ristabilirvi una cappella a compenso di altra che, attualmente destinata a confessione dei sordi e ad altri usi parrocchiali, dovrà essere occupata pel servizio postale; le quali costruzioni tutte, ogni adattamento compreso, rileveranno alla somma di L. 314,000.

La relazione dell'ingegnere autore del progetto, i disegni componenti il medesimo giustificano la proposta e rendono ragione dell'ideato scompartimento di locale.

Le proposizioni di vendita che si ebbero in sulle prime dalla cassa ecclesiastica, e per una sola parte del fabbricato, esclusa, vale a dire, la porzione a riserbarsi ad uso del parroco e dei religiosi, toccavano le L. 597,916 54; ma, a seguito di controperizie dell'ingegnere autore del progetto, e di nuove disamine di altro ingegnere dalla amministrazione della cassa ecclesiastica appositamente delegato, un tal prezzo venne ridotto non solo per la parte occupanda, ma compresavi ben anco la parte a destinarsi pel parroco e padri dell'oratorio, a sole L. 492,957 60.

L'amministrazione trova ragionevoli le pretese della cassa, ed è disposta ad accoglierle, tanto più che, mercè l'acquisto del fabbricato, e sol riserbandone una parte a disposizione definitiva del parroco *pro tempore* e de' suoi coadiutori, potrà un giorno, col ridursi della congregazione di religiosi, ottenere la disponibilità di maggiori locali per ogni evenienza di servizio e per le maggiori esigenze de' suoi archivi.

Trattasi dunque in ora di addivenire a definitivo temperamento colla cassa, e di avere la disponibilità dei fondi con cui far fronte alle relative spese che si stabiliscono nella conformità seguente, cioè:

1° Acquisto dell'intero corpo di fabbrica. L. 492,957 60  
 2° Fitto per locali occupati durante il primo semestre 1860 . . . . . » 4,425 50

Da riportarsi . . . . . L. 497,383 10

Riporto . . . . .	L. 497,383 10
5° Indennità ad inquilini per anticipato scioglimento di locazioni ed altro a calcolo . . . »	2,616 90
4° Spese di adattamento in conformità al progetto Mazzucchetti, come da perizia del 30 maggio ultimo . . . . . »	314,000 00
Totale . . . . .	L. 814,000 00

A questo proposito viene in acconcio di osservare come la spesa, di cui si ragiona, non possa per essenzial parte considerarsi che quale una spesa d'ordine; infatti le finanze alla loro volta otterranno la disponibilità di pur vasti, ma sparsi locali, ora occupati dal dicastero dei lavori pubblici, e potranno agevolmente alienarli ricavandone il prezzo di L. 450,000 a 500,000, e così la gravezza della spesa che si sta per incontrare può stabilirsi in poco più di L. 500,000, con una minore spesa di 2,000 e più lire annue di pigioni di locali, e col vantaggio di un locale per vastità equivalente al doppio dell'attuale, e sistemato in modo da soddisfare alle presenti ed alle future eventuali esigenze del servizio.

Ciò stante, e nella persuasione che il Parlamento sia per consentire acchè un'amministrazione, cotanto vasta come importante, abbia anche in vista de' suoi attributi una sede abbastanza dicevole, ho l'onore di presentare alla Camera il seguente progetto di legge per la sua approvazione.

PROGETTO DI LEGGE.

Art. 1. È autorizzato l'acquisto del fabbricato attiguo alla chiesa di San Filippo, e spettante all'amministrazione della cassa ecclesiastica, per essere convertito a sede dell'amministrazione centrale dei lavori pubblici, riservatane una parte a disposizione del parroco di Sant'Eusebio e suoi coadiutori, ed a tempo per gli attuali membri della religiosa famiglia dei padri filippini che vi hanno stanza.

Art. 2. Per l'acquisto di cui all'articolo precedente è autorizzata la spesa straordinaria di L. 492,957 60.

Per l'applicazione di tale spesa è istituita apposita categoria nel bilancio 1860 del Ministero dei lavori pubblici, per le antiche provincie del regno, col n° 79 *ter*, e colla denominazione: *Prezzo d'acquisto del fabbricato del convento di San Filippo in Torino*.

Art. 3. È pure autorizzata la spesa straordinaria di lire 321,042 40 per opere di sistemazione e di adattamento del locale predetto ad uso degli uffici del Ministero dei lavori pubblici, e per fitti e compensi a concedersi ad inquilini che lasciarono libero il locale stesso prima del termine fissato dalle rispettive scritture di locazione.

Tale somma è ripartibile per L. 207,042 40, in aggiunta alla somma stanziata alla categoria n° 79 *bis*, inscritta nel bilancio 1860 del Ministero predetto, colla denominazione: *Trasporto nel fabbricato del convento di San Filippo in Torino della sede dell'amministrazione centrale dei lavori pubblici e della direzione divisionale delle poste*, e per L. 114,000 sul bilancio stesso dell'esercizio 1861.

Spesa straordinaria sul bilancio 1860 del Ministero dei lavori pubblici per acquisto e restauri al fabbricato destinato a quell'amministrazione e alla direzione divisionale delle poste.

*Relazione fatta alla Camera il 12 ottobre 1860 dalla Commissione composta dei deputati MASSEI, PERUZZI, SUSANI, COLOMBANI, CANTELLI, COTTA-RAMUSINO, AGUDIO, RUSCONI, e VALERIO, relatore.*

SIGNORI! — L'acquisto del fabbricato già dei filippini, poi della cassa ecclesiastica, allo scopo di ridurre i locali per modo da potervi accogliere gli uffici del Ministero dei pubblici lavori, e lo stanziamento nelle spese occorrenti a cotale riduzione vi venivano proposti nello schema di legge n° 68, presentatovi negli ultimi giorni della prima parte di questa Sessione. Sebbene gli uffici vostri non tardassero a prenderlo in disamina ed a nominare i loro commissari, sorveniva la proroga senza che rimanesse il tempo materiale alla riunione della vostra Commissione.

Nell'interregno parlamentare, stante l'urgenza di approfittare della stagione propizia ai lavori, che non si potevano differire senza incaglio dell'amministrazione dei lavori pubblici, la quale non poteva utilmente funzionare nel ristretto spazio e nei locali non adatti allo svolgimento, che fu la necessaria conseguenza dell'ingrandimento del regno, il ministro promoveva il decreto reale del 14 luglio p. p., che il ministro stesso vi sottopose nella seduta del 9 corrente mese, perchè lo sanzionaste col vostro voto.

Nelle attuali condizioni delle cose, ritenuto che l'urgenza di procedere non si vuole disconoscere, e che i lavori sono già spinti verso il loro compimento, opinò la vostra Commissione che non fosse il caso di sviluppare alcune osservazioni mandate dagli uffici ai vostri commissari, che specialmente toccavano alla convenienza di non pregiudicare la possibilità di riunire in un solo fabbricato tutti i Ministeri; all'opportunità forse di separare qualche ramo di servizio ora addetto al Ministero dei lavori pubblici (quelli della fabbricazione dei franco-bolli postali e dei biglietti delle ferrovie) per attribuirli al Ministero delle finanze; all'idea di sospendere forse quanto alla decorazione del fabbricato si riferisse, finchè si fosse determinato circa il palazzo del Parlamento, e la decorazione conseguente dei fabbricati che danno sul piazzale che ne sorgerebbe; e mi commette di proporvi l'adozione pura e semplice del progetto di legge in questione.

*Vedi le relazioni del ministro e dell'ufficio centrale del Senato a pagina 352.*

### Spesa straordinaria sul bilancio 1860 del Ministero della guerra per restauri al fabbricato ad uso di quell'amministrazione centrale.

*Progetto di legge presentato il 18 giugno 1860 dal ministro delle finanze (VEGEZZI).*

SIGNORI! — Il Ministero della guerra non poteva nel passato anno adeguatamente soddisfare al suo compito, se non con un aumento del personale, il quale infatti fu stabilito con regio decreto in data 30 giugno 1859.

Alle conseguenti maggiori esigenze di locali si è in allora provveduto con adattamenti nell'edificio in cui esso tiene la sua sede; ciò nondimeno erane riconosciuta e costantemente

lamentata la ristrettezza e l'insufficienza a fronte della crescente quantità di lavoro.

Congiuntesi in un solo regno colle antiche provincie quelle di Lombardia, quelle dell'Emilia e quelle della Toscana; cessati i distinti Ministeri della guerra che prima esistevano; concentrata di necessità tutta l'amministrazione militare in un solo Ministero, risultò di bel nuovo ed un considerevole aumento di lavoro, e la necessità di più ampio spazio pel maggior numero delle persone che al disimpegno di quel lavoro dovevano attendere.

Provvisoriamente si è provveduto all'emergenza del momento occupando parte del fabbricato del seminario di Torino, ma questo spediente non potrebbe essere protratto a lungo, troppo importando che il personale di uno stesso Ministero non vada diviso in più luoghi separati e distanti, ma sia riunito in un solo edificio.

Frattanto alle accresciute esigenze dell'amministrazione militare si riconobbe che più non poteva sufficientemente corrispondere l'organizzazione del Ministero, quale fu stabilita nel 1853, e fu necessità di prendere a studiare e ad elaborare un altro ordinamento organico, che dopo le più accurate disamine venne adottato, rassegnato a S. M. ed approvato con decreto regio del 9 prossimo passato maggio.

Preme vivamente che venga il più tostamente posto in attuazione il nuovo ordinamento, attesa la molteplicità degli affari che vanno tuttodi accumulandosi, e che per mancanza di spazio non possono avere pronta spedizione. A tale fine è però necessario di procurare al Ministero una sede sufficiente: d'onde l'alternativa o di aggiungere ai locali, in cui pur ora sta, altri che bastino per tutta l'amministrazione, o di trasportare il Ministero della guerra in altro edificio che possa per intero comprenderlo.

Il primo di questi mezzi non si presenta possibile, perocchè non vi sono locali attigui a quelli attualmente tenuti dal Ministero della guerra che possano venirgli assegnati, essendo occupati da altri Ministeri i quali versano pure nel bisogno di maggiori luoghi che non altrimenti potrebbero conseguire, fuorchè vedendo traslocato altrove il Ministero della guerra.

Il secondo partito rimane perciò una necessità. Ora frai fabbricati demaniali quello che fu ravvisato essere meglio adatto e presentare minori difficoltà derivanti da diritti privati emergenti da locazioni è quello già occupato dagli allievi del collegio delle Provincie, e che attualmente, solo in parte ed in via provvisoria, serve a succursale del prossimo ospedale militare divisionario detto di *Santa Croce*.

Per ampiezza e distribuzione quest'edificio meglio d'ogni altro può corrispondere ai bisogni dell'ordinamento organico come sovra decretato, come ebbe a constatarlo la direzione del genio militare; la quale, incaricata di procedere ai debiti studi sulla località, e colla scorta dei relativi piani, ha confermato potersi il tutto eseguire con facilità e convenientemente, computandone la spesa a lire 210,000, come dall'annesso calcolo di massima e dalla relazione che lo accompagna.

A fare giudizio della necessità della spesa può facilmente giovare la considerazione della diversità della destinazione che viene a darsi all'edificio, e lo avvertire poi all'estensione del fabbricato, alla molteplicità degli uffici che in modo distinto vi si debbono stabilire per mantenere quella speciale distribuzione che corrisponda ai singoli e svariati rami di servizio in cui l'amministrazione militare è scompartita.

Il Consiglio dei ministri già diede in massima, per le suestimate circostanze, la sua approvazione al progettato traslocamento; laonde, mentre si stanno maturando le occorrenti disposizioni per rendere sgombro il mentovato edificio e per



intraprendere i più urgenti lavori di adattamento, ho l'onore di presentare alla Camera il seguente progetto di legge, confidando che la Camera vorrà darvi la sua approvazione.

**PROGETTO DI LEGGE.**

Art. 1. È autorizzata la spesa straordinaria di lire 210,000 per lavori di adattamento nel fabbricato assegnato per gli uffici del Ministero della guerra.

Art. 2. Per l'applicazione di tale spesa è istituita apposita categoria sul bilancio 1860 del Ministero della guerra, sotto il n° 98 e colla denominazione: *Lavori di adattamento nel fabbricato assegnato per il Ministero della guerra.*

**Spesa straordinaria sul bilancio 1860 del Ministero della guerra per restauri al fabbricato ad uso di quell'amministrazione centrale.**

*Relazione fatta alla Camera il 12 ottobre 1860 dalla Commissione composta dei deputati BERNARDI, BEZZI, POERIO, COLOMBANI, CANTELLI, COTTA-RAMUSINO, AGUDIO, RUSCONI, e VALERIO, relatore.*

SIGNORI! — La Commissione eletta dai vostri uffici per esaminare lo schema di legge propostovi dal Ministero, gli ultimi giorni della prima parte di questa Sessione, per stanziare nel bilancio della guerra 1860 la spesa straordinaria occorrente all'adattamento dell'edificio, già collegio delle Province, ad uso del Ministero della guerra (stanziamento a cui si provvede nell'interregno parlamentare col decreto reale 14 luglio 1860, che or pure vi venne dal Ministero sottoposto), m'incarica di proporvi l'adozione pura e semplice del progetto di legge quale sta scritto nella proposta ministeriale.

**Spese straordinarie sui bilanci 1860 dei Ministeri dei lavori pubblici e della guerra per acquisto e restauri ai fabbricati destinati a sede di quelle amministrazioni.**

*Relazione del ministro delle finanze (VEGEZZI) 18 ottobre 1860, con cui presenta al Senato i progetti di legge approvati dalla Camera il 13 stesso mese.*

SIGNORI! — Ho l'onore di presentare alle deliberazioni del Senato gli uniti due progetti di legge che vennero adottati dalla Camera elettiva nella tornata del 13 corrente mese, e sono diretti all'autorizzazione di spese straordinarie sul bilancio 1860 delle antiche provincie del regno.

L'uno di essi concerne l'acquisto del fabbricato di San Filippo, e l'adattamento del medesimo a sede dell'amministrazione centrale dei lavori pubblici; riguarda l'altro le opere di adattamento di un edificio ad uso del Ministero della guerra.

**Spese straordinarie sui bilanci 1860 dei Ministeri dei lavori pubblici e della guerra per acquisto e restauri ai fabbricati destinati a sede di quelle amministrazioni.**

*Relazione fatta al Senato il 21 ottobre 1860 dall'ufficio centrale composto dei senatori CASATI, LAUZI, BREME, DELLA-MARMORA, NOTTA, e RONCALLI FRANCESCO, relatore.*

SIGNORI! — I motivi adottati nelle ministeriali esposizioni accompagnatorie dei due progetti di legge dall'altro ramo del Parlamento già adottati, e che ora vengono sottoposti alla sanzione vostra, ed il riflesso che il fatto del dispendio che da tali leggi dovrebbe essere autorizzato venne, per l'urgenza del bisogno, di già consumato, hanno indotto il vostro ufficio centrale a proporne all'unanimità l'adozione pura e semplice.

Nell'onorarmi però dell'incombenza di parteciparvi questo suo voto, esso mi ha in pari tempo pure affidato l'incarico di rendervi noto come in parecchi uffici siasi fatto sentire al proprio commissario vivo ed unanime il desiderio che nella relazione dell'ufficio centrale fosse particolarmente accennato quanto riuscirebbe più gradito e conveniente il preferire per impegni di tanto rilievo una preventiva autorizzazione ad una approvazione postuma, ogni qual volta almeno necessità assolutamente imprescindibili di pubblico servizio non ostassero imperiosamente a seguire la via regolare.

**Maggiore spesa sul bilancio 1859 del Ministero dell'interno per opere di adattamento nel palazzo Carignano, sede della Camera dei deputati.**

*Progetto di legge presentato alla Camera il 21 giugno 1860 dal ministro delle finanze (VEGEZZI).*

SIGNORI! — In seguito all'unione delle provincie lombarde alla monarchia costituzionale degli antichi Stati sardi, il reale decreto del 20 novembre 1859, n° 3775, assegnava sul bilancio del Ministero dell'interno per l'anno medesimo, mediante istituzione della categoria n° 66, fra le spese straordinarie, la somma di L. 125,000, che da apposito calcolo emergeva necessaria a mandare ad effetto le progettate opere di adattamento della sala delle adunanze della Camera dei deputati nel palazzo Carignano, onde renderla capace di 300 stalli, non che le opere di ristauo indispensabili a tre sale attigue verso la via delle Finanze, destinate ad uso di biblioteca, di lettura e di studio.

Stante l'urgenza somma e la natura stessa delle opere, e previo, ben inteso, il parere favorevole emesso dal Consiglio di Stato, in adunanza del 30 dicembre ultimo scorso, affidavasi la direzione del loro esequimento nella parte tecnica all'ingegnere signor Amedeo Peyron, compilatore del progetto, coadiuvato da altro ingegnere e da due architetti, riservata all'ufficio di Presidenza ed alla Questura della Camera la soprintendenza generale d'onde dovevano emanare, come infatti emanavano, le istruzioni e le norme per la determinazione della specialità ed estensione delle opere.

E così doveva essere, in quanto che l'ufficio di Presidenza e la Questura erano i soli giudici competenti, per quanto ri-

guardava la ricchezza e l'eleganza della decorazione, l'entità e qualità della provvista di mobilio, gli agi e le facilitazioni da procurarsi ai vari rami di servizio, cose tutte che nel progetto non potevano essere stabilite in via definitiva, essendo la parte più essenziale del medesimo rivolta ai mezzi di stabilire il numero di stalli necessario per far posto ai rappresentanti delle antiche e nuove provincie; e se in questa parte del progetto si osservarono nell'eseguimento delle opere i principii in esso fissati, non così può dirsi della parte concernente l'addobbo dell'aula parlamentare e delle altre sale attigue, poichè l'esatta misura dei vari bisogni da soddisfare ed il grado d'importanza che intendevasi accordare alla parte decorativa manifestandosi solo di mano in mano del progresso dei lavori, resero indispensabili non poche modificazioni ed aggiunte alle norme fornite al direttore da chi soprintendeva al loro eseguimento, modificazioni ed aggiunte alle quali egli doveva uniformarsi, tanto più che per l'estrema urgenza di condurre le opere a compimento nel più breve termine possibile non erano state anticipatamente discusse tutte le condizioni delle medesime.

Da queste varianti ed aggiunte, fra le quali vogliono classificare non poche riparazioni ed opere attorno al fabbricato, le quali, sebbene non rientrassero nell'ordinaria manutenzione dell'edificio, tuttavia, e per l'intima correlazione loro colle nuove opere di ampliamento e ristauo, e per la natura dei mezzi di esecuzione di cui doveva valersi il direttore, non sempre si potevano tenere distinte e separate da quelle strettamente contemplate nel progetto, non poteva a meno di scaturirne eccedenza alla spesa presunta; ad aumentare la quale si aggiunse altra circostanza non meno importante, quella cioè di avvisare allo stabilimento di altri 60 stalli di deputati allorchè, già quasi condotte a termine le opere di adattamento e di arredo, proclamavasi l'annessione delle provincie dell'Emilia e della Toscana al nuovo regno; è quindi facile il persuadersi come questa sopraggiunta circostanza abbia non poco alterato l'ordine dei lavori già eseguiti e condotto ad una spesa assai maggiore di quella che sarebbesi incontrata ove fosse stata preveduta e coordinata coll'insieme delle opere.

Infatti, dal deconto presentato dall'ingegnere direttore, le opere ascendono alla cospicua somma di . L. 192,459 77 le quali, a fronte del fondo assegnato col succitato reale decreto in . . . . . » 125,000 »  
offrono l'eccedenza di . . . . . L. 67,459 77

ed in vista appunto di siffatto non lieve aumento di spesa ha creduto lo stesso direttore di dare ragguaglio separato delle opere contemplate nel calcolo preventivo da quelle ordinate posteriormente alla compilazione del medesimo nell'atto dell'eseguimento dei lavori, computando parimenti in modo distinto quelle dipendenti dall'aumento degli stalli in conseguenza dell'annessione delle provincie dell'Emilia e della Toscana.

Da questo deconto risulta:

1° Che le opere prevedute in progetto sono limitate alla somma di . . . . . L. 142,058 04 inferiore cioè di L. 12,964 96 al calcolo preventivo.

2° Che le maggiori opere in aumento agli articoli di spesa contemplati nel progetto ascendono a . . . . . » 25,658 52

Da riportarsi . . . . . L. 157,696 56

Riporto . . . . . L. 157,696 56  
3° Che i restauri in diversi locali, come aventi correlazione alle opere di adattamento, rilevano a . . . . . » 28,522 82  
4° E finalmente che l'aumento di stalli per dar posto ai deputati delle annesse provincie dell'Emilia e della Toscana ha dato luogo alla spesa di . . . . . » 26,440 39

Totale come sopra L. 192,459 77

Inoltre, pel disimpegno dell'affidatogli incarico, l'ingegnere direttore si valse, come sopra si disse, dell'opera di altri tre periti che, da esso dipendenti, attesero ciascuno alla parte loro affidata sia nella preparazione dei disegni parziali, sia nella sorveglianza dell'eseguimento delle opere, nel tener conto delle provviste e della mano d'opera, sia nel concorrere poscia allo stabilimento dei crediti dei diversi artefici e provveditori, che nella redazione del conto finale; incarico che lo stesso ingegnere direttore attesta aver essi adempito con particolare cura, zelo ed intelligenza, dichiarandoli meritevoli di una competente retribuzione, che propone nella concorrente di L. 4,000 caduno per l'ingegnere Alessandro Alberti ed architetto Paolo Comotto, ed in quella di L. 1,500 per l'architetto Barberis, allegando essere moderata la sua proposta, sul riflesso che l'opera assidua da essi prestata oltre a sei mesi li costituirebbe anzi in diritto, a termini di tariffa, ad onorari non inferiori per ciascuno a L. 5,400, oltre che la difficoltà e la specialità del lavoro sembrano meritare un qualche riguardo.

In ultimo lo stesso ingegnere direttore crede gli possa competere la retribuzione di L. 4,000, pari a quella proposta per l'ingegnere Alberti e per l'architetto Comotto, oltre la somma di L. 900 da esso computata per onorari e spese relative agli studi preliminari, i quali comprendono non meno di sette progetti diversi sottoposti all'esame dell'ufficio di questura della Camera e del Ministero dell'interno dal principio di settembre 1859 in poi.

Aggiungendo ora queste retribuzioni e competenze, il cui ammontare è di . . . . . L. 14,200 » all'eccedenza di spesa che per le opere di adattamento rileva a . . . . . » 67,459 77

ne risulta la complessiva maggiore spesa di L. 81,659 77

Prego quindi la Camera di voler autorizzare siffatta maggior spesa, approvando l'unito progetto di legge.

PROGETTO DI LEGGE.

Articolo unico. È autorizzata la maggiore spesa di lire 81,659 77 alla categoria n° 66 del bilancio 1859 del Ministero dell'interno colla denominazione: *Spese di adattamento della sala delle adunanze della Camera dei deputati e di altre sale attigue nel palazzo Carignano.*

Maggiore spesa sul bilancio 1859 del Ministero dell'interno per opere di adattamento nel palazzo Carignano, sede della Camera dei deputati.

*Relazione fatta alla Camera l'11 ottobre 1860 dalla Commissione composta dei deputati TEGAS, VALVASSORI, BERTI, COPPINI, MONTICELLI, CAVOUR G., POSSENTI, RORÀ, e BRUNET, relatore.*

SIGNORI! — Con reale decreto 20 novembre 1859 veniva autorizzata la spesa di L. 125,000 per ricostruire gli stalli della Camera e, a vece che il loro numero era di soli 200, di portarli a 500; ed inoltre per restaurare tre sale, l'una delle quali ad uso di biblioteca, l'altra per la lettura dei giornali, e la terza ad uso di studio.

S'intrapresero i lavori sulla base di 500 stalli; ma, in seguito alle avvenute annessioni della Toscana e dell'Emilia, se ne dovette aumentare il numero sino a 550. Circostanza questa che cagionò una spesa maggiore e tale che, a vece delle proposte L. 125,000, si spesero L. 206,659 77.

In questa somma sono comprese L. 14,200 per onorario a quattro ingegneri ed architetti, cioè:

Al signor ingegnere Peyron . . .	L. 4,900
Al signor ingegnere Alberti . . . »	4,000
Al signor architetto Comotto . . . »	4,000
Al signor architetto Barberis . . . »	1,300

Totale L. 14,200

In seno della Commissione si esposero parecchie osservazioni sia riguardo alla spesa, sia riguardo alle opere eseguite. Ma, trattandosi di fatti compiuti, la Commissione credette astenersi dall'entrare in dettagli a tale riguardo, e fu d'avviso di approvare il progetto di legge per la somma in esso proposta, cioè L. 81,659 77 in più delle L. 125,000 state già approvate; non tralasciando però di osservare come il numero degl'ingegneri e degli architetti stati impiegati pare per avventura alquanto soverchio in confronto della specialità del lavoro, e che, avvenendo il caso di opere consimili, sia conveniente di procedere altrimenti.

Maggiore spesa sul bilancio 1859 del Ministero dell'interno per opere di adattamento nel palazzo Carignano, sede della Camera dei deputati.

*Relazione del ministro delle finanze (VEGEZZI) 16 ottobre 1860, con cui presenta al Senato il progetto di legge approvato dalla Camera il 12 stesso mese.*

SIGNORI! — L'accresciuto numero dei membri della rappresentanza nazionale rese necessarie alcune opere di adattamento della sala delle pubbliche adunanze; tali opere, unitamente ad altre che si riconobbero indispensabili al ristaurato di altre sale del palazzo Carignano, diedero luogo alla spesa di L. 206,659 77, ivi comprese L. 14,200 per onorari ed esposti degl'ingegneri ed architetti che ebbero l'incarico di allestire i relativi progetti e di sorvegliarne e dirigerne lo eseguimento.

Siccome nel bilancio del 1859 del Ministero dell'interno

trovasi a tal uopo stanziata la sola somma di L. 125,000, e sarebbvi quindi bisogno di un credito suppletivo di lire 81,659 77, la Camera dei deputati, nella seduta del 12 corrente mese, adottava apposito progetto di legge, che ho in oggi l'onore di presentare alle deliberazioni del Senato.

Maggiore spesa sul bilancio 1859 del Ministero dell'interno per opere di adattamento nel palazzo Carignano, sede della Camera dei deputati.

*Relazione fatta al Senato il 19 ottobre 1860 dall'ufficio centrale composto dei senatori MARIONI, DI POLLONE, LAMARMORA, BEVILACQUA, e ARNULFO, relatore.*

SIGNORI! — L'unione della Lombardia allo Stato sardo rese indispensabile che la grand'aula delle adunanze della Camera dei deputati fosse adattata per modo da contenere il maggior numero di rappresentanti da cui, per effetto di detta annessione la Camera doveva essere costituita, e che per lo stesso motivo si facessero le occorrenti variazioni ai locali accessori.

In assenza del Parlamento, il Governo ha provveduto per la relativa spesa, assegnando nel bilancio la somma di lire 125,000.

Ma, mentre erano in corso i lavori, ebbe luogo l'annessione delle provincie dell'Emilia e della Toscana, il che obbligò a nuove e più ampie disposizioni al fine che il locale corrispondesse al maggior bisogno. Quindi maggiore dispendio, determinato altresì dall'urgenza colla quale si dovettero necessariamente eseguire le opere e dalle modificazioni che fu mestieri introdurre relativamente ad una parte di quelle che erano in corso d'esecuzione, le quali perciò non poterono essere tutte rigorosamente utilizzate. Quindi la domanda della somma di L. 81,659 77 in aggiunta alle suaccennate L. 125,000, rilevare della maggior spesa.

Consta dalla relazione del Ministero e dai documenti presentati che le opere di adattamento non furono intraprese salvo previa la formazione di un progetto per parte di persona perita, il quale fu approvato dalla Presidenza della Camera dei Deputati; che la Presidenza stessa e la Questura ebbero la soprintendenza generale dei lavori, relativamente ai quali diedero le istruzioni e le norme occorrenti; risulta finalmente che si procedette al deconto del complessivo rilevare della spesa. Rimane perciò giustificato che, avuto riguardo alle circostanze, si presero le possibili cautele al fine di evitare inutili od eccessivi dispendi, sebbene non siasi potuto forse compiutamente riescirvi. Ma siccome la Commissione della Camera dei deputati, nella relazione dell'11 di questo mese sul presente progetto di legge, diede le opportune avvertenze nel caso si rinnovasse il bisogno di opere consimili a quelle eseguite, così l'ufficio centrale, in conformità del voto unanime degli uffizi, mi onorò dell'incarico di proporre al Senato l'adozione del progetto di legge si e come venne presentato.

## Autorizzazione al Governo di accettare e stabilire per decreti reali l'annessione allo Stato di nuove provincie italiane.

*Progetto di legge presentato alla Camera il 2 ottobre 1860 dal presidente del Consiglio dei ministri (CAVOUR).*

SIGNORI! — Or sono tre mesi il Parlamento, prima di prorogare le sue tornate, concedeva al Governo del Re le somme richieste per provvedere alle esigenze dello Stato e promuovere nuovi progressi nella causa nazionale.

Votando, con quasi unanime deliberazione, un prestito bastevole non solo alle necessità del presente, ma eziandio a meno prossime eventualità, le due Camere, mentre rifornivano il tesoro pubblico, infondevano nel Ministero quella forza morale che non meno dei sussidi pecuniari è occorrente per governare in tempi procellosi un popolo libero.

Con tale efficace sostegno il Governo del Re potè non fallire all'assunto di secondare la fortuna d'Italia, e compiere ardite imprese che segneranno un'orma profonda nella storia del risorgimento nazionale.

Gli apparecchi militari proseguiti con alacrità, nonostante il gravissimo spendio che traggono seco, contribuirono a far rispettare in Italia il principio del non-intervento; principio proclamato solennemente dall'imperatore Napoleone a Villafranca, e propugnato dal Governo britannico, come conforme nel tempo stesso ai nostri diritti ed ai veri interessi d'Europa.

Cotesti militari apparecchi ci posero del pari in grado di liberare prontamente l'Umbria e le Marche dal ferreo giogo di mercenari stranieri senza troppo affievolire la difesa dei nostri confini.

Ponendo mente ai risultati ottenuti in questo breve periodo di tempo, il Ministero ha fede d'aver corrisposto alla fiducia del Re e della nazione. All'aprirsi della Sessione attuale i rappresentanti di undici milioni d'Italiani si adunavano intorno al Monarca da essi unanimemente acclamato. Ora, dopo trascorsi appena sei mesi, altri undici milioni d'Italiani hanno infrante le loro catene, e sonosi fatti arbitri di scegliere quel Governo ch'ei reputeranno più convenevole ai sentimenti ed agli interessi loro.

Il Ministero è al tutto alieno dall'attribuire unicamente a se stesso il merito di sì mirabili eventi. Egli non disconosce, ma proclama invece altamente che al genio iniziatore dei popoli è soprattutto da attribuire un così stupendo rivolgimento. A rispetto poi di Napoli e della Sicilia, esso è dovuto senza dubbio al concorso generoso dei volontari; e più che ad altra cagione, al magnanimo ardore dell'illustre loro capo, al generale Garibaldi.

Il Ministero si restringe pertanto a notare che questi memorandi casi furono conseguenza necessaria della politica già iniziata da Carlo Alberto, e proseguita per dodici anni dal Governo del Re. Certo, se tale politica fosse stata messa in disparte, ovvero se ne fossero mutati od alterati i principii direttivi, le cause surriferite sarebbero tornate impotenti a compiere la liberazione di tanta parte d'Italia.

Quindi, non per essergli subitamente mancata la fede nell'efficacia di tali principii, il Ministero stimò suo debito di far più sollecita dell'usato la riunione del Parlamento.

A ciò lo indusse, in prima, la persuasione che le presenti emergenze, non prevedute nei giorni della votazione del prestito, imponevagli lo stretto obbligo di accertarsi che non gli sia venuto meno quel concorso efficace delle due Camere

dal quale emerge la maggiore delle forze governative. Egli pensò, inoltre, con una schietta esposizione dei propri intendimenti mettere i rappresentanti della nazione in grado di pronunziare solenne giudizio sul sistema politico da lui proseguito.

Io non credo necessario di ricordare gli avvenimenti testè compiuti. Essi sono tanto noti e così recenti da non bisognare d'alcuna menzione. D'altra parte non trattasi qui di discutere sul passato, bensì di deliberare intorno al da farsi attualmente.

L'Italia è ormai libera. Sola e dolorosa eccezione fa la Venezia. E rispetto a questa provincia nobilissima della penisola il Parlamento conosce il nostro pensiero, il quale fu espresso chiaramente in un documento diplomatico divenuto, or non è molto, di ragione pubblica. Noi giudichiamo che non debbasi rompere guerra all'Austria contro il volere quasi unanime delle potenze europee.

Tale improvvida impresa farebbe sorgere ai nostri danni una formidabile coalizione e porrebbe a gran repentaglio non solo l'Italia ma la causa della libertà nel continente europeo. Perciò quel tentativo temerario ci porrebbe in ostilità colle potenze che non riconoscono i principii difesi da noi, e ci alienerebbe la simpatia di quegli Stati che informano la loro politica a più liberali intendimenti.

Noi, spettatori quotidiani, e certo non indifferenti, dei dolori dei popoli veneti, non poniamo in oblio la loro causa, ma reputiamo di servirla nel modo maggiormente efficace costituendo una Italia forte. Dappoi ch'è stimiamo con sicurezza che non appena cotesto gran fine verrà raggiunto, l'opinione generale delle nazioni e dei gabinetti, la quale oggi è contraria ad una impresa arrischiata, si mostrerà favorevole a quel solo scioglimento della questione italiana che chiuderà per sempre nel mezzogiorno d'Europa l'era delle guerre e delle rivoluzioni.

Del pari noi siamo convinti che ragioni supreme impongono l'obbligo di rispettare la città dove ha sede il sommo gerarca. La quistione di Roma non è di quelle che possono sciogliersi colla sola spada. Ella incontra sulla sua via ostacoli morali, che le sole forze morali possono vincere. Ed abbiamo fede che presto o tardi quelle forze indurranno nelle sorti della insigne metropoli una mutazione consentanea coi desiderii del suo popolo, con le aspirazioni di tutti i buoni Italiani, coi veri principii e i durevoli interessi del cattolicesimo.

È consiglio da savii e da patrioti il sapere aspettare un mutamento così salutare dalla virtù del tempo e dallo influsso grande ed incalcolabile che l'Italia rigenerata eserciterà sui pareri e giudizi del mondo cattolico. Ma, quand'anche questo nostro pensiero fosse erroneo, la sola presenza delle truppe francesi a Roma dovrebbe bastare a farci desistere da qualunque disegno eziandio remoto di schierarci colle armi in pugno innanzi a quella città.

Nelle condizioni nostre attuali il metterci a fronte dei soldati di Francia sarebbe, più che follia inaudita, fallo e colpa gravissima. V'ha infatti delle follie generose, le quali, benchè divengano sorgente di enormi sacrifici e dolori, non traggono seco la ruina d'una nazione. Invece tornerebbe a ruina d'Italia qualunque intenzione di combattere contro le truppe francesi. Una ingratitudine tanto mostruosa segnerebbe sulla fronte della nostra patria tale macchia che lunghi secoli di patimenti non varrebbero a cancellare.

I soldati di Francia occupavano Roma quando altri soldati di quella nazione, guidati dal loro generoso imperatore, combatterono per noi a Magenta ed a Solferino.

Se riputavasi la loro presenza in quella città incompatibile al tutto coi veri interessi d'Italia, non dovevamo nè chiedere nè accettare il concorso della potente nostra vicina per conquistare libertà e indipendenza. Oggi il rivolgere contro di lei le armi medesime che le sue vittorie hanno posto nelle mani di tanti Italiani sarebbe tale atto da cui certo rifugge l'animo d'ognuno di noi che non sia pienamente sedotto e dominato dallo spirito di setta.

Ma se per ora non siamo in condizione d'adoperarci a favore di Venezia e di Roma, non va così per le altre parti d'Italia, le quali, sebbene già rivendicate a libertà, sentono l'uopo d'immediati ed efficacissimi provvedimenti.

Signori, se la causa italiana si procacciò finalmente la simpatia universale d'Europa, se la mente delle nazioni più colte ed educate le si dimostra favorevole, ciò è specialmente da attribuirsi alla mirabile temperanza d'idee, alla compostezza dei modi serbati dalle varie provincie della penisola, tostochè riuscirono a liberarsi dal reggimento che lo straniero aveva loro imposto. Quelle provincie posero la prova più solenne di quanto sia vera e profonda la civiltà del popolo italiano, sradicando immediatamente ogni germe di anarchia, ordinandosi senza indugio in conformità dei principii che prevalgono appo le nazioni più provette nell'esercizio della libertà, manifestando infine la ferma volontà loro di uscire dal provvisorio e di veder istituito un Governo nazionale e libero, ma forte ad un tempo e impaziente d'ogni maniera di eccessi.

Con questa moderazione e concordia degli animi, con questa fermezza incrollabile di proposito i popoli della Toscana e dell'Emilia pervennero da ultimo a persuadere la diplomazia che gl'Italiani sono capaci di costruire un vasto regno fondato ed ordinato sovra principii ed istituzioni largamente liberali.

Le cose debbono procedere in egual modo nell'Italia meridionale. Guai se quei popoli avessero a durar lungamente nella incertezza del provvisorio; le perturbazioni e l'anarchia che poco tarderebbero a scoppiare diverrieno cagione di danno immenso e di immenso disdoro alla patria comune. Il gran moto nazionale, uscendo dall'orbita regolare e meravigliosa che ha trascorsa finora, farebbe correre supremi pericoli così alle provincie testè emancipate, quanto a quelle che sono da oltre un anno fatte libere ed indipendenti. Ciò non deve succedere. Il Re, il Parlamento non vi possono acconsentire.

Il Principe generoso che l'Italia intera proclama iniziatore e duce del risorgimento nazionale ha verso i popoli del mezzogiorno d'Italia speciali doveri. L'impresa liberatrice fu tentata in suo nome; attorno al suo glorioso vessillo si raccolsero, si strinsero i popoli emancipati. Egli è dinanzi all'Europa, dinanzi ai posteri responsabile delle loro sorti.

Non già che Re Vittorio Emanuele intenda perciò disporre a suo talento dei popoli dell'Italia meridionale, ma incombe a lui il debito di dare a quelli opportunità d'uscire dal provvisorio, manifestando apertamente, liberissimamente la volontà loro.

Quale sarà il risultato del voto? La risposta giace nell'urna elettorale.

Come Italiani noi desideriamo ardentemente che gli abitanti delle provincie non ancora unite operino non diversamente da quelli dell'Italia centrale, e collo stesso entusiasmo, con pari unanimità si dichiarino consenzienti al principio unificatore di tutta quanta la penisola sotto lo scettro costituzionale di Vittorio Emanuele.

Come ministri di un principe scevro d'ogni ambizione per-

sonale e che sacrò la sua spada e la vita alla grande opera di fare l'Italia degli Italiani, noi dobbiamo fermamente pronunciare in suo nome che qualunque sia per essere il voto di quei popoli esso verrà religiosamente rispettato.

A noi non fallisce la fiducia che voi pure vi accorderete in questo pensiero. Tutti vogliamo recare a compimento il grande edificio della unità nazionale. Ma esso debbe sorgere mediante lo spontaneo consenso dei popoli, non per atto alcuno di costringimento e di forza.

Tali considerazioni indussero il Governo del Re a chiedere alle due Camere che gli sia fatta facoltà di compiere l'annessione di tutte quelle affrancate provincie italiane le quali, interrogate col mezzo del voto universale e diretto, dichiarassero di volere esser parte della numerosa famiglia di popoli già ricoverati sotto le ali del regno glorioso di Vittorio Emanuele.

Non crede il Ministero che la forma del voto possa esser argomento di discussioni. Imperocchè sarà quella medesima già posta in atto nell'Emilia e nella Toscana. I popoli verranno invitati ad esprimere nettamente se vogliono o no congiungersi al nostro Stato, senza però ammettere alcun voto condizionato. Poichè, com'è ferma nostra deliberazione di non imporre l'atto d'annessione ad alcuna parte d'Italia, dobbiamo dichiarare con pari schiettezza essere nostro avviso che non si debbano ammettere annessioni subordinate ad alcuna condizione speciale. Ciò sarebbe, o signori, dar facoltà ad una o più provincie italiane di imporre la volontà loro alle provincie già innanzi costituite e d'inceppeare l'ordinamento futuro della nazione introducendovi un vizio radicale e un germe funesto d'antagonismo e di discordia. Noi non dubitiamo d'altra parte di significare che il sistema delle annessioni condizionate da noi ripulso è contrario all'indole delle moderne società, le quali, se possono in certe peculiari congiunture ordinarsi convenientemente sotto forma federativa, non ammettono più il patto deditizio, vera reliquia del medio evo, modo d'unione poco degno di Re e di popolo italiano.

Dopo tutto quello che d'impensato e d'insperato avvenne nella penisola, ognuno indovina che noi non siamo federalisti. Nettampoco vogliamo essere *accentratori*, e lo dimostrano i pensieri espressi da noi intorno all'ordinamento amministrativo dello Stato. Nullameno non esiteremmo a preferire il sistema federale, o quello del compiuto accentramento, ad un assetto politico per cui le provincie, benchè unite sotto il medesimo scettro, permanessero, nelle più importanti materie legislative, autorità indipendenti dal Parlamento e dalla nazione.

È però da avvertire che, se tutti coloro i quali hanno contribuito al trionfo della causa nazionale accettano in massima il concetto dell'annessione dell'Italia meridionale, nondimeno alcuni, di cui non è dubbioso l'amore di patria, nè la devozione alla sacra persona del Re, stimano doversi quell'atto di annessione indugiare sino ad opera compiuta, cioè sino a che non siano sciolte del tutto le quistioni di Venezia e di Roma.

Noi crediamo che tale disegno, ove fosse attuato, trarrebbe con sè le conseguenze più funeste. Perchè mantenere Napoli e Sicilia in uno stato anormale? Un solo motivo può essere addotto di ciò, quello di valersi dell'opera rivoluzionaria per compiere la liberazione d'Italia. Ora noi affermiamo risolutamente che questo sarebbe un errore gravissimo. Nel termine in cui siamo giunti, e quando è in nostra facoltà di comporre uno Stato di 22 milioni d'Italiani, uno Stato forte e concorde, il quale potrà disporre di innumerevoli specie di mezzi, così materiali come morali, l'era rivoluzionaria debb'essere chiusa

per noi; l'Italia deve iniziare con gran franchezza il periodo suo di ordinamento e di organamento interiore. In altra guisa l'Europa avrebbe ragione di credere che per noi la rivoluzione non è un mezzo, ma un fine, e ci torrebbe a buon diritto la sua benevolenza. L'opinione pubblica, stataci insino al dì d'oggi tanto favorevole, dichiarerebbesi contro di noi e diverrebbe ausiliaria dei nostri nemici. Tutte le quali cose renderebbero senza dubbio non solo più malagevole, ma fors'anche impossibile il compimento dell'impresa italiana.

Rivoluzione e governo costituzionale non possono coesistere lungamente in Italia senza che la loro dualità non produca una opposizione ed un conflitto il quale tornerebbe a solo profitto del nemico comune.

Tali eventualità non si affacciarono alla mente di quel generoso patriota che finora contrastò l'annessione di Napoli e della Sicilia. Ma se ragioni gravi potevano fargli reputare necessario quel sistema finchè l'Umbria e le Marche separavano il mezzodì dal centro e dal nord della penisola, ora il seguir quella via produrrebbe l'effetto unico di porre inutili indugi ed impedimenti ai progressi dell'idea nazionale. V'ha nella natura dei fatti una logica la quale trionfa delle più gagliarde volontà, e contro cui non valgono le migliori intenzioni. Facciasi permanente la rivoluzione a Napoli ed a Palermo, ed in breve tempo l'autorità e l'impero trapasserebbero dalle mani gloriose di chi scriveva sul proprio vessillo: *Italia e Vittorio Emanuele*, in quelle di gente, che a tal formola pratica sostituisce il cupo e mistico simbolo dei settari: *Dio ed il popolo*.

Ci si permetta adunque di ripeterlo. Quella condizione di cose provvisoria e rivoluzionaria che poteva avere ragione di esistere a Napoli ed in Sicilia debbe aver termine al più presto possibile. Lo richiede l'interesse di quelle provincie per cui lo stato presente è cagione feconda di gravissimi sconci; lo richiede soprattutto l'interesse e l'onore della causa nazionale. E come potrebbe, senza notevole scapito della dignità della Corona, come potrebbe Re Vittorio Emanuele acconsentire che provincie italiane siano lungo tempo governate nel nome di lui quali paesi di conquista, senza che il popolo adunato nei liberi comizi abbia espresso e manifestato con solenne legalità di voto la sua volontà?

Per queste ragioni io piglio speranza che voi farete, o signori, accoglienza favorevole alla proposta di legge che ho l'onore di presentarvi.

Se non che, nelle rilevanti e straordinarie contingenze in cui versa la patria, il Parlamento non può restringersi a deliberare sulle disposizioni legislative fatte opportune o necessarie dallo svolgersi degli avvenimenti politici.

È altresì vostro ufficio di esaminare se gli uomini che in questi giorni hanno l'onore di sedere nel Consiglio della Corona sono sufficienti ad adempiere l'alto loro mandato, e paiono non immeritevoli della fiducia della nazione.

Ogni mezzo materiale posto a requisizione della potestà esecutiva, e ogni facoltà che la legge le può concedere tornerebbe sempre scarsa e debole qualora mancasse ai ministri del Re quella efficacia morale, quell'autorità irresistibile di cui nei Governi liberi e costituzionali è fonte perenne e unica la perfetta concordia fra i massimi poteri dello Stato.

Il voto di fiducia che voi or fa pochi mesi concedeste al Ministero lo pose in grado di superare le difficoltà, nè poche, nè lievi, che ingombravano la sua via.

Ora, per proseguire a reggere con mano salda e vigorosa il timone dello Stato, è mestieri ch'egli sappia, e sappia l'Italia se gli atti e i portamenti di lui in questo intervallo furono tali da scemare la fiducia che in esso voi riponeste.

Ciò è tanto più necessario, o signori, dacchè una voce giustamente cara alle moltitudini palesò alla Corona ed al paese la sua sfiducia verso di noi.

Certo tale dichiarazione ci commosse penosamente, ma non poteva rimuoverci in nulla dai nostri propositi.

Custodi fedeli dello Statuto, del quale a noi più che ad altri incombe la esecuzione più scrupolosa, non crediamo che la parola d'un cittadino, per quanto segnalati siano i servigi da lui resi alla patria, possa prevalere alla autorità dei grandi poteri dello Stato.

Però è debito assoluto dei ministri d'un Re costituzionale di non cedere innanzi a pretese poco legittime, anche quando sono avvalorate da una splendida aureola popolare e da una spada vittoriosa.

Ma se cedendo a quelle esigenze avremmo mancato al nostro debito, ci correva l'obbligo tuttavia d'interrogare il Parlamento onde sapere s'egli è disposto a sancire la sentenza profferita contro di noi.

Questo effetto uscir deve dalla discussione cui darà motivo la presente proposta di legge.

Qualunque esser possa la deliberazione vostra, noi l'accetteremo con animo tranquillo. Sicuri della rettitudine delle nostre intenzioni, noi siamo egualmente disposti a servire la patria come ministri o come privati cittadini, consacrando in qualunque caso tutte le nostre forze alla grand'opera di costituire l'Italia sotto la monarchia costituzionale di Vittorio Emanuele.

#### PROGETTO DI LEGGE.

*Articolo unico.* Il Governo del Re è autorizzato ad accettare e stabilire per reali decreti l'annessione allo Stato di quelle provincie dell'Italia centrale e meridionale, nelle quali si manifesti liberamente, per suffragio diretto universale, la volontà delle popolazioni di far parte integrante della nostra Monarchia costituzionale.

Autorizzazione al Governo di accettare e stabilire per decreti reali l'annessione allo Stato di nuove provincie italiane.

*Relazione fatta alla Camera il 6 ottobre 1860 dalla Commissione composta dei deputati MARTINELLI, GIORGINI, BONCOMPAGNI, PASINI, MANCINI, SELLA QUINTINO, AUDINOT, TECCHIO, e ANDREUCCI, relatore.*

SIGNORI! — In due aspetti distintamente, per due caratteri che ha, vuol essere considerata la legge che ci viene proposta per la sperata unione delle provincie recentemente liberate dell'Italia centrale e meridionale:

Vuol essere considerata come provvedimento opportuno nelle presenti condizioni del paese;

Vuol essere considerata come atto di fiducia che il Ministero chiede da noi.

In ambedue questi aspetti, secondo l'opinione di tutti gli uffizi, unanime quasi in ciascuno, unanimemente la Commissione vostra ve ne propone l'approvazione.

Nella sostanza sua e nel suo fine ed oggetto la legge non ha bisogno d'essere giustificata. È l'affermazione del diritto nostro nazionale; è lo sviluppo, e poco meno che il compimento del nostro nazionale programma. L'unione che speriamo, e che si tratta di formalmente autorizzare, è conseguenza logicamente necessaria dell'unione già fatta delle altre provin-

cie innanzi affrancate. È applicazione del medesimo diritto; è coerenza a quel sistema per cui la costituzione politica della nazionalità italiana fu indeclinabilmente determinata in unità di regno sotto lo scettro di casa Savoia. Opporsi alle nuove annessioni potrebbe soltanto chi si fosse avvisato d'opporci alle prime; di che la nostra Camera non diede esempio veruno.

Nè come serio dubbio pensiamo che s'abbia a trattare la singolare obbiezione di alcuno, che dice contrario alle disposizioni dello Statuto lo autorizzare anticipatamente il Governo ad accettare ed effettuare annessioni future. S'invoca l'articolo 5 dello Statuto, il quale parla di *variazioni* che siano per operarsi nel territorio dello Stato in virtù di *trattati*; supponendo che s'applichino pure a variazioni operabili per altre cause ed in altri modi; e che la parlamentare approvazione che esige, a tenore del suo disposto, non possa susseguire al *trattato*, od altro atto da cui la territoriale variazione sia per dipendere.

Ma di tali supposti alla Commissione vostra è sembrato che niuno sia vero.

L'allegato articolo dello Statuto, parlando con univoca specialità di *trattati*, ha una così chiara definizione del suo tema, che trarlo ad altro qualunque senza violarne il tenore non è possibile, tanto più che nel tema di *trattati* possono occorrere peculiari ragioni, che in altri temi non si verificano; e segnatamente per la prerogativa che ha la Corona di liberamente concluderli.

Escludendo la pretesa estensione, non s'intende che variazioni territoriali per altre cause e modi diversi possano operarsi senza l'approvazione del Parlamento. S'intende bensì che siano materia ordinaria di legge, e generalmente niuna disposizione è allegabile, in cui si possa dire prescritto che la legge approvativa debba precisamente sempre succedere, e non possa antecedere mai all'atto da approvarsi.

Ma neppure in tema di *trattati* è poi vero che dallo Statuto sia prescritta normalmente la necessaria posteriorità dell'approvazione parlamentare alla convenzione loro. Di ciò lo Statuto non parla minimamente. Dice soltanto che i *trattati* portanti variazioni di territorio non debbano avere effetto se non dopo che siano dal Parlamento approvati; prescrive insomma che l'approvazione parlamentare debba all'effettuazione del trattato antecedere. Ed evidente si è che per l'osservanza di quest'unica prescrizione è indifferente che anteceda o succeda alla *convenzione* e *conclusione*; poichè, anche antecedendo alla convenzione, certissimo è che all'effettuazione pure antecede.

Contro questa aperta chiarezza niente varrebbe lo addurre come inconveniente il possibile che l'atto anticipatamente approvato non segua, e che rimanga vana la legge. È questo un pericolo, anco generalmente parlando, poco temibile: meno che mai nel caso presente.

Generalmente parlando è credibile che legge non si proponga se non per atti che abbiano sufficiente probabilità di successo. Nel caso presente poi è ben difficile dubitare che, chiamati ed ammessi a libera votazione, i popoli delle provincie nuovamente affrancate non sian per seguire l'esempio che tutti gl'Italiani concordemente finora hanno dato, e come gli altri votare l'annessione. Farebbe ingiuria al patriottismo loro, o alla bontà della causa comune, il dubitarne. Del resto, se anche vi fosse caso che in questo voto non convenissero tutte, all'utilità della legge basterebbe pure che alcune soltanto votassero così. Ed in ogni ipotesi, il pericolo del supposto inconveniente sarebbe un male immensamente minore del rischio che si correrebbe prolungando senza ne-

cessità la durata d'un provvisorio, i cui pericoli non v'ha chi non vegga e non senta, e, messi già in viva luce dalla relazione del ministro, non hanno bisogno d'ulteriore dimostrazione.

Non v'è bisogno neppure di ripetere quante altre ragioni concorrano a rendere urgente che si provvegga con la massima prontezza a che sulla futura loro sorte i popoli delle liberate provincie siano chiamati a decidere, e siano il più presto possibile rassicurati sull'esito della loro decisione. Giova certamente assai anco di per sé la popolare votazione avvenuta a quietare gli animi e ispirare confidenza. È un'incertezza di meno. Ma alla perfine del proprio voto i popoli possono assicurarsi da sé, poichè sanno che dipende da loro. Molto più giova però il farli sicuri che il loro voto sarà veramente decisivo del loro destino. A ciò non basta la conoscenza magnanimità e lealtà del nostro Re generoso. Se e finchè l'annessione non è solennemente sanzionata, non mancano cagioni di temere che al buon volere s'oppongano ostacoli che superare non si possano. L'esempio della Toscana e dell'Emilia dimostra, è ben vero, che la costanza dei popoli può reggere anco lungamente alla dura prova d'una ansiosa incertezza. Ma non bisogna fidarsi troppo della prosperità di successi che non facilmente trovano condizioni atte per rinnovarsi; non bisogna tentar la fortuna.

Al debito di protezione che gl'incombe verso i popoli insorti e liberati nel suo nome, la lealtà del Re è sollecitata e pronta a soddisfare animosamente. Potremmo noi non imitarne l'esempio? Potremmo renderne inefficace il generoso proposito negando il concorso che il Governo ci chiede? Non grava forse anco noi tutti un simile dovere di protezione piuttosto antiveniente che tarda? Insorgendo in nome del Re, i popoli così delle Due Sicilie come delle Marche e dell'Umbria, non si levarono forse anche in nome d'Italia?

Nessuno vorrà, crediam noi, farsi responsabile del bene che può impedire e del male che può cagionare il menomo indugio nel dare ai popoli della media ed inferiore Italia stabilità d'ordinato Governo, e sicurezza fruttando d'averla sotto la gloriosa monarchia di Re Vittorio Emanuele.

Merita dunque d'essere approvata la legge proposta per ogni ragione, non solo di convenienza ed utilità, ma veramente ancora di necessità e d'urgenza.

E tanto più lo merita, a senso così della Commissione come degli uffici tutti, in quanto l'approvazione se ne chiede come significazione ancora, ed è realmente per importare atto di fiducia nel Governo, e di assentimento e concorso nella politica che segue e propugna.

Ben a ragione ci è sembrato che una nuova dimostrazione e un nuovo voto di fiducia, ponendo la questione ministeriale, il Governo domandas-e al Parlamento, di fronte alla gravità immensa delle cose fatte e da farsi, di fronte alle straordinarie emergenze e circostanze della presente condizione, e di fronte alle difficoltà grandi che sono da superare.

E la domandata fiducia non si può, a senso nostro, ragionevolmente negare. Ed invero come potremmo negarla noi che, or sono appena tre mesi, unanimi quasi l'accordammo, votando con amplissime facoltà un prestito considerevole? Non son forse tuttora gli uomini stessi che reggono lo Stato? Non è forse la stessa politica che professano? Ciò che è avvenuto dopo la votazione del prestito non ha potuto nè può che confermare vieppiù e consolidare la fiducia che allora si ebbe. Poichè quel che era allora poco più che speranza, oggi è poco meno che completa realtà. Dei sacrifici a cui ci assoggettammo, siam prossimi già, se Dio non ci toglie il senno, a raccogliere il frutto.

L'Italia, veramente l'Italia, sta finalmente in noi che sia fatta. Sta in noi di riunirci e fortemente ordinarci in uno Stato di ben 22 milioni d'Italiani. Se il demone della discordia, se lo spirito di parte non s'attraversa ad impedircelo, la politica unità d'Italia si potrà ben dire realmente costituita.

Di tanto avvenimento, di cui vuolsi pure la causa principale riconoscere nel genio e volere dei popoli e nella forza irresistibile del sentimento e dell'idea nazionale, si deve altresì attribuire gran merito a tutti coloro che operarono attivamente al suo sviluppo e trionfo effettivo; che è quanto dire, per ciò che riguarda le cose di Sicilia e di Napoli, ai volontari che animosi accorsero ad affrontare i più perigliosi cimenti, e soprattutto all'eroico ardimento e alle meravigliose gesta del prode generale Garibaldi; e per l'Umbria e le Marche al valore dell'esercito, che seppe aggiungere nuovi allori agli antichi; e all'armata di mare, che ebbe alla fine l'occasione tante volte invano sperata di mostrarsi pari all'esercito e degna anch'essa d'Italia.

Ma saremmo sconoscenti ed ingiusti, se larga parte di merito non dassimo pure al Governo del Re, massimamente dacchè, in nome del diritto nazionale, prese francamente la desiderata risoluzione di liberare le Marche e l'Umbria dalla oppressione di quei mercenari stranieri, che eran pure minaccia e pericolo per la risorgente Italia, e che della nominale autorità pontificia facevano pretesto per preparare fiera guerra alla libertà civile dei popoli.

La impresa della liberazione delle Marche e dell'Umbria, sì per l'accorgimento con cui fu preparata e ordinata, sì per l'opportunità del momento in cui fu eseguita, sì per la celebrità ed energia con cui fu prosperamente compiuta, presenta un esempio non comune di quella difficile conciliazione dell'audacia e della prudenza, a cui si debbono i grandi successi politici, e che è il sommo dell'arte di stato.

E non ultimo in pregio tra i felici effetti di sì commendevole impresa è da tenere l'importante conseguenza che in parte ha già avuto e deve avere poi in tutto, di mettere il movimento nazionale e la conspirante azione di tutte le forze del paese sotto la direzione ordinata del Governo del Re, e sottrarla ai pericoli d'ogni maniera di un andamento rivoluzionario.

Ora, se per tanti titoli è meritata dal Ministero la fiducia del Parlamento, qual ragione v'è di negarla? Forse per limiti che il suo programma sembra determinare alla presente attività della politica nazionale, escludendo ogni disegno a proposito di guerresca aggressione rispetto a Roma e a Venezia?

Certamente dovremmo questa limitazione disapprovare se, contro il diritto nazionale d'Italia, stabilisse come principio la esclusione di queste parti della penisola da quel consorzio d'unità e libertà sotto la gloriosa monarchia che ci regge, in cui soltanto può aver vita politica la lungamente sospirata e combattuta nazionalità nostra. Roma e Venezia debbono anch'esse, come e natura e storia e ragione ed affetto vogliono, anch'esse debbono o prima o poi venire nel nostro consorzio.

Ma a questo principio è ben lungi dal mancare il Governo. Giova anzi notare com'egli sia del diritto nazionale affermatore apertissimo. Proclamando infatti come già assicurata generalmente la libertà d'Italia, presenta come eccezione dolorosa la condizione in cui restano tuttora quelle nobilissime parti della patria italiana. E se temporariamente vi si rassegna, non è che per ragione di politica convenienza e per riguardo alla generale situazione d'Europa.

Ora, se il Governo è con noi nel proclamare e serbar saldo il diritto d'Italia, ben possiamo e dobbiamo noi pure saperci

rassegnare con lui a vederne differito in parte il trionfo. Anche noi dobbiamo fidare nella forza tuttodi progressiva della pubblica opinione: dobbiam fidare nel favore che sempre maggiore andremo acquistando in Europa, non tanto per l'ordinato procedere della nostra libertà costituzionale, quanto ancora pel sacrificio che sapremo fare per qualche tempo delle aspirazioni nostre, onde non recar turbamento alla pace europea. Dobbiamo fidare nell'azione incessante delle molte cause che cospirano ad affievolire ogni di più la materiale non meno che la morale potenza dei nostri nemici. Dobbiamo fidare finalmente nella forza nostra e materiale morale, che sarà sicuro effetto del pacifico e completo nostro ordinamento. E, mentre concorreremo col Governo del Re a assicurare l'Europa, dobbiamo esser certi di tenere, così facendo, la men fallibile e insieme la più corta via che ci può condurre al compimento finale e perfetto dei nazionali nostri voti.

Se fiducia pertanto nel Ministero non può, nè deve mancare di fronte alle temporarie limitazioni del suo programma attuale rispetto a Roma e Venezia, molto meno può e deve mancare nei sospetti (che non esitiamo a dire assurdissimi) che si è tentato di spargere per maligne arti de' comuni nemici d'Italia e di Francia, cioè che le sperate annessioni delle nuove provincie dell'Italia media e inferiore non abbiano ad essere senza sacrificio d'altre antiche provincie. La Commissione non ha creduto di farne oggetto di formale interrogazione al presidente del Consiglio dei ministri, non volendo neppure parere di considerare siffatte vociferazioni come capaci d'ingenerare un benchè menomo primordio di ragionevole dubbio.

Nondimeno il presidente del Consiglio, invitato nel seno della Commissione per altri schiarimenti, ebbe occasione di darle quelle positive ed amplissime assicurazioni, che il giorno di poi ebbe pure a ripetere in pubblica seduta alla Camera, assolutamente esclusive, sì d'officiali che d'*officiose*, sì di dirette che d'indirette, non solo richieste, ma anche soltanto allusioni che alle sospettate cessioni si riferissero.

Finalmente, dal dare al Governo il voto di fiducia che chiede, non ci deve trattenere il timore di attribuirgli latitudine soverchia di arbitrario potere; imperocchè la indefinita generalità della formola in cui appare concepita la legge nelle sue parole dispositive riceve determinazione notabilmente ristretta sì dalle dichiarazioni contenute nella relazione che l'accompagna, sì dall'oggetto stesso in cui la disposizione si sostanzia.

Dichiara esplicitamente e nel più deciso modo la relazione non potersi nè doversi ammettere nè accettare votazioni condizionate. E ciò a gran ragione, poichè ripugnerebbe alla politica unità dello Stato che alcuna sua parte, in qualsivoglia rapporto fosse sottratta a quel potere legislativo che unico deve essere, e che esercitato insieme col Re dai rappresentanti di tutte le province del regno deve estendere a tutto lo Stato egualmente l'autorità sua, e per tutto egualmente valere. Lo che non vuol dire che necessariamente tutte le leggi, tutti gli ordinamenti e regolamenti propri delle provincie, di cui s'accetti e s'effettui l'annessione, debbano ad un tratto abolirsi e far luogo a una legislazione comune a tutto lo Stato; vuol dire bensì che all'unico e comune potere legislativo del Parlamento nazionale e del Re non deve mancare piena e libera autorità di ciò fare, se e come il bene generale lo esiga.

L'oggetto poi in cui si sostanzia la disposizione che autorizza il Governo ad *accettare e stabilire* le votate annessioni, restringe anch'esso naturalmente i poteri del Governo a tutte bensì, ma non ad altre che quelle cose le quali siano necessarie a che l'annessione effettivamente si compia. Tutto ciò



che eccede la sfera di queste consequenziali disposizioni non entra nell'attribuzione di poteri risultante da una formola di legge che non ad altro autorizza che ad *accettare* le votate ed a *stabilire* le accettate annessioni. Del resto, il ministro stesso, interrogato su ciò nel seno della Commissione, ha dichiarato apertamente che colla proposta legge non aveva inteso di chiedere alcuna straordinaria potestà nè di alterare in qualunque tempo alcuna delle leggi esistenti nelle provincie già unite, nè di mutare tampoco d'autorità sua in cose indipendenti dai regolari effetti dell'annessione quel sistema di legislazione che nelle provincie che son per annettersi si trovi esistente al di in cui ne sia l'annessione accettata.

Siffatta determinazione dei poteri risultanti dalla legge proposta ha portato e gli uffici e la Commissione ad osservare che non autorizzerebbe il Governo a mutare nella legge elettorale la proporzione numerica fra la popolazione e i deputati da eleggere, come e quanto volesse il bisogno di non avere una rappresentanza eccessivamente numerosa quando la Camera dei deputati abbia a rappresentare circa il doppio della popolazione che ora rappresenta. Non entrerebbe questa autorità nei poteri che la proposta legge è per attribuire al Governo, sì perchè la mutazione occorrente toccherebbe la legge elettorale anco in relazione alle provincie già unite, sì perchè l'averle la rappresentanza nazionale costituita piuttosto da un numero di deputati che da un altro è cosa non determinata da alcuna precisa necessità, ma dipendente da opinativo giudizio di convenienza.

Il perchè molti uffici erano stati d'avviso che a ciò si provvedesse proponendo alla legge un'aggiunta che determinasse la nuova norma pel numero dei deputati del nuovo Parlamento del regno, a quasi tutta Italia ampliato. Ma poi, sentito ancora nella Commissione il parere del presidente del Consiglio dei ministri, prevalse il partito d'invitare il Ministero a proporre esso separatamente un'apposita legge, come a quest'ora ha già fatto.

Niente v'è dunque che possa trattenerci dall'accoglienza del progetto che ci è presentato.

La Camera, procedendo alla sua approvazione, decreterà un atto che è un passo immenso nella vita nazionale e nella politica costituzione d'Italia; e darà colla sua piena fiducia al Governo del Re tutta la forza morale che gli fa d'uopo per operarne il compimento.

Ma la Commissione, secondando anche in ciò l'iniziativa espressa di molti uffici, è d'avviso che la Camera non soddisferebbe intieramente al debito suo se non dichiarasse con esplicito voto il plauso, l'ammirazione e la riconoscenza sua e della nazione verso coloro al cui valore l'Italia deve il trionfo della sua libertà.

La Commissione pertanto termina il compito suo proponendovi il seguente ordine del giorno:

« La Camera dei deputati, mentre plaude altamente allo « splendido valore dell'Armata di terra e di mare e al generoso patriottismo dei Volontari, attesta la nazionale ammirazione e riconoscenza all'eroico generale Garibaldi che, « soccorrendo con magnanimo ardore ai popoli di Sicilia e di « Napoli, in nome di Vittorio Emanuele restituiva agli Italiani tanta parte d'Italia. »

## Autorizzazione al Governo di accettare e stabilire per decreti reali l'annessione allo Stato di nuove provincie italiane.

*Relazione del presidente del consiglio de' ministri (CAVOUR), 12 ottobre 1860, con cui presenta al Senato il progetto di legge approvato dalla Camera l'11 stesso mese.*

SIGNORI! — Ho l'onore di presentare al Senato, d'ordine del Re, il progetto di legge, testè sancito dalla Camera dei deputati, avente per iscopo d'autorizzare il Governo ad accettare e stabilire per reali decreti l'immediata ed incondizionata annessione allo Stato di quelle provincie dell'Italia centrale e meridionale, nelle quali si manifesti liberamente per suffragio diretto universale la volontà delle popolazioni di far parte della monarchia costituzionale italiana.

L'esposizione fatta all'altra parte del Parlamento, la discussione che questo progetto suscitò, rendono superfluo un lungo discorso per parte mia. Mi limiterò quindi ai punti principali meritevoli della vostra speciale attenzione.

Liberate le Marche e l'Umbria dalla soldatesca straniera per opera dell'esercito e della flotta, liberato quasi del tutto il regno delle Due Sicilie dalla dominazione borbonica per opera del generale Garibaldi, dei volontari e delle insorte popolazioni, ventidue milioni d'Italiani trovansi ora per la prima volta padroni dei loro destini. L'Italia tutta, tranne Roma e Venezia, può trasformarsi in un solo regno forte e compatto.

L'idea dell'annessione immediata delle provincie nuovamente liberate si presentò naturalmente alla mente del Ministero e dei popoli italiani come conseguenza del sistema costantemente seguito dal Governo del Re, come attuazione del concetto dell'unità nazionale, come necessità politica e mezzo di difesa e di conservazione della patria indipendenza. Ma quest'immediata annessione trovò per qualche tempo ostacolo nell'attuale Governo dell'Italia meridionale. Il Senato non ignora le ragioni che determinarono una tale opposizione.

Il benemerito e fortunato guerriero che tiene ora in mano il governo di que' popoli si opponeva all'annessione immediata perchè esso la considerava come impedimento alla liberazione di Roma e Venezia, liberazione che invano si potrebbe pretendere ora dal Governo del Re, vincolato com'esso è dai legami proprii d'uno Stato regolare, abborrente dall'usar tutti i mezzi di cui può disporre la rivoluzione, e preoccupato della condizione politica e dell'attitudine diplomatica dell'Europa.

Il Governo del Re, convinto che le imprese di Roma e di Venezia il cui esito futuro deve dipendere, a suo giudizio, più che dall'armi, dalla virtù del tempo e dalla pubblica opinione dell'Europa, tentate ora sia dallo Stato con forze regolari, sia dalla rivoluzione, produrrebbero funestissime conseguenze all'Italia col porci dall'un lato in mostruoso conflitto coi soldati di Francia che sparsero con noi il sangue per l'indipendenza italiana, e col provocare dall'altro una generale conflagrazione in Europa, persuaso d'altronde che l'immediata annessione delle provincie liberate, e il pronto loro ordinamento, come è desiderio vivissimo delle popolazioni, così è pure il mezzo più efficace d'impedire ogni intervento straniero, rendendo forte e rispettato il nuovo regno, giudicò di dover sottomettere la questione alla suprema autorità del Parlamento.

Per tal modo il Ministero, mentre compiva un dovere costituzionale chiamando le Camere a pronunciarsi sopra una pro-

posta di così grande importanza, credeva anche di dover provocare il loro giudizio intorno alla quistione di fiducia, a cui i suoi ultimi atti e la presente proposizione potessero dar luogo.

Io spero, o signori, che il Senato vorrà confermare col suo voto la sanzione data con tanta solennità e tanta unanimità dalla Camera dei deputati alla proposta di legge. La discussione che essa vi ha provocato dimostrò ancora più evidente la necessità e l'urgenza del provvedimento che noi vi proponiamo. Quand'anche non si trattasse di sancire un grande atto politico che segnerà una delle più gloriose epoche della nostra storia, quand'anche non si trattasse della questione della nostra propria sicurezza e della nostra conservazione, v'ha una considerazione, o signori, che dovrebbe pur sempre indurvi ad accettare la legge. E questa si è lo stato anormale e disordinato in cui trovansi i paesi di cui discorriamo. Il portarvi la sicurezza, la disciplina, la fiducia, il soffocarvi gli elementi di disordine e d'anarchia, l'impedirvi ogni tentativo delle sette rivoluzionarie, è non solo un atto di convenienza politica, è un nostro dovere come Italiani, è nostro ufficio come rappresentanti del principio monarchico costituzionale in Italia.

Infine la vostra sanzione, o signori, contribuirà potentemente a far cessare ogni dissenso fra i propugnatori della medesima causa nazionale, fornirà al Governo l'appoggio che gli abbisogna per proseguire nella via intrapresa, e darà al Ministero, al cospetto dell'Europa, quella forza che emana dal voto di un Consesso, il quale è custode geloso ed autorevole dei grandi principii conservatori dell'ordine sociale.

#### Autorizzazione al Governo di accettare e stabilire per decreti reali l'annessione allo Stato di nuove provincie italiane.

*Relazione fatta al Senato il 15 ottobre 1860 dall'ufficio centrale composto dei senatori RIDOLFI, DEFORESTA, CHIESI, GALVAGNO, e MATTEUCCI, relatore.*

SIGNORI! — Allorchè, or son tre mesi, in presenza degli avvenimenti che si apparecchiavano nell'Italia meridionale, il Senato concorde coll'altro ramo del Parlamento votava quasi unanimemente un prestito superiore alle esigenze immediate delle finanze del regno, esso porgeva in quel modo al Governo del Re i mezzi e l'appoggio morale che gli potevano occorrere onde difendere le grandi conquiste fatte dalla nazione e provvedere a quella ricostituzione politica della penisola che può solamente assicurare la pace interna e dell'Europa.

Questi avvenimenti sono ormai compiuti e dodici milioni d'Italiani che pochi mesi sono avrebbero scontato coll'esilio o col carcere un grido d'aspirazione alla libertà e alla patria, sono oggi in grado di esprimere col loro voto, disponendo delle sorti loro, quella volontà che è scritta nel cuore d'ogni Italiano, e che è conforme alla sicurezza e agli interessi dell'intera nazione.

Questo grande e prodigioso risultamento, frutto degli sforzi e dei sacrifici degli Italiani, da oltre mezzo secolo, manifestamente favorito dalla Provvidenza, ha la sua prima origine e la sua più potente ragione nel bisogno oggi universalmente sentito dalle popolazioni italiane di costituirsi a nazione libera e indipendente. Il progresso dei lumi e della civiltà e quindi la forza della pubblica opinione hanno naturalmente condotto gl'Italiani a volere istituzioni rappresentative e

quindi a cercare in un'aggregazione più intima e più estesa i mezzi necessari per difendere e sviluppare i benefizi di quelle istituzioni ed assieme la gloria e la grandezza della nazione. Queste idee e questi sentimenti, che gl'insulti e i danni fatti dallo straniero all'Italia resero sempre più costanti nell'animo nostro, acquistarono le forze necessarie per trionfare quel giorno in cui Carlo Alberto concedeva al Piemonte lo Statuto costituzionale e innalzava con ciò il vessillo dell'indipendenza italiana. Fra i processi statari, lo stato d'assedio e le persecuzioni di ogni genere con cui l'Austria era costretta a governare e a far governare dove influiva in Italia, e le libere istituzioni che le virtù del popolo piemontese presto svolgevano in mezzo all'ordine e alla prosperità generale e le aspirazioni nazionali di cui il Piemonte era divenuto il naturale difensore, una lotta mortale era accesa, lotta che non poteva risolversi che colla emancipazione di tutta la penisola o coll'intera sua soggezione.

Gli avvenimenti europei secondarono la politica italiana che il Governo del Re sostenne sempre con ardimento e con senno; il valore delle nostre armi ed il vigoroso soccorso del nostro potente alleato l'imperatore dei Francesi liberarono la Lombardia e permisero all'Italia centrale di costituirsi liberamente; la concordia e la moderazione di queste popolazioni trasformarono alla fine quell'agitazione della penisola, che per tanti anni aveva compromessa la pace dell'Europa, in un fatto d'ordine e di civiltà che è la nostra unità nazionale, costituita da una monarchia rappresentativa affidata ad un Re universalmente acclamato per la lealtà dell'animo e per l'ardore del patriottismo. Questo fatto su cui si fonda la pace interna della metà d'Italia e che il resto attende con ansietà, le arti solo delle sette o le violenze straniere potrebbero convertire in un periodo di rivoluzione e di guerra, se la prudenza della nazione e l'Europa civile lo permettessero.

Alle forze ordinate e civili sulle quali è fondato il risorgimento della nazione non mancò mai, nè poteva venir meno in un'impresa come la nostra, l'entusiasmo della gioventù più animosa. Nei tanti moti rivoluzionari che dal 1815 non hanno cessato di provare all'Europa l'impossibilità di comprimere il sentimento degli Italiani, negli eroici combattimenti che Milano, Venezia, Roma e tante altre città sostennero, nelle due guerre contro l'Austria, i volontari italiani consacrarono ovunque col loro sangue la volontà indomabile della nazione.

Nella storia delle grandi rivoluzioni popolari risplendono sempre quelle gesta eroiche che provano quanto è grande la forza di un animo coraggioso ispirato dall'amor di patria: anche nella storia nostra si dirà quanta parte è dovuta nella liberazione delle Due Sicilie all'entusiasmo dei volontari e all'eroismo di Garibaldi.

Che in mezzo ad una trasformazione così rapida e profonda delle condizioni politiche di tutta la penisola, il Governo del Re, frenato dagli uni, sollecitato dagli altri, costretto a rispondere degli atti suoi dinanzi alle grandi potenze e ai rappresentanti della nazione, custode geloso dell'autorità regia e propugnatore dell'idea nazionale, non fosse alla fine spinto ad operare con mezzi pronti, efficaci ed anche violenti quel bene per l'Italia che in altre circostanze si sarebbe potuto ottenere dall'influsso naturale del tempo, della pace e della civiltà, era cosa da desiderare, ma che non era dato sperare.

In Sicilia e a Napoli i Governi esciti dalla rivoluzione, che presero titolo e autorità presso il popolo dal nome del nostro Re, e che all'ombra della gloria popolare di Garibaldi s'imposero a quelle provincie appena scosse dalla servitù, anzi che affrettarsi a fermare la condizione futura del paese e a calmare lo spirito pubblico, prolungavano la loro esistenza, così

creando nuovi pericoli per la patria, imbarazzando la politica del Governo del Re, mettendosi in contraddizione con loro medesimi e coi bisogni supremi della nazione.

Le popolazioni dell'Umbria e delle Marche, naturalmente attratte alle sorti dell'Italia centrale, scosse dagli avvenimenti della Sicilia e di Napoli, irritate dalle vessazioni di stranieri raccolti sotto la bandiera pontificia, non avrebbero tardato a divenire un centro pericoloso di guerra civile, nella quale i sudditi del Re non potevano rimanere indifferenti nè trattenersi dal correre in soccorso dei loro fratelli.

Anche l'esercito che il Governo romano affidava ad un prode generale francese e che, quasi bandendo una nuova crociata contro i suoi sudditi, reclutava fuori dello Stato, con tanto dispendio delle esauste finanze e in numero superiore a quello richiesto per conservare la quiete interna, mentre l'armata francese difendeva la capitale, doveva risvegliare l'attenzione del nostro Governo.

Per la natura delle cose, per quel legame necessario, che nel mondo fisico come nel morale stringe le cause agli effetti, le regole della politica del Governo del Re sono oramai inesorabilmente fissate: dove si combatte per l'idea nazionale, dove una lotta è accesa fra il popolo italiano e i nemici di questa idea, dove all'autorità del Re e alla politica del suo Governo è sostituita o potrebbe sostituirsi la rivoluzione e l'anarchia, la nostra intervento è legittimata dalle supreme necessità di salvare lo Stato, e di conservare, per quanto sta in noi, la pace dell'Europa. Il fatto parla altamente: dove non è stabilita la monarchia costituzionale di Vittorio Emanuele, vi è l'occupazione straniera o il dominio di una setta rivoluzionaria.

Da queste politiche condizioni ha origine e ragione il progetto di legge che vi è sottoposto, progetto che la Camera dei deputati accoglieva con unanime consentimento, così attestando all'Europa l'intera fiducia che il paese ripone nel Ministero.

La dignità del Re non consente che in nome suo si governino popolazioni italiane, senza che queste sieno prima chiamate a deliberare liberamente sulle sorti loro; così procedevano la Toscana e l'Emilia, e la concordia di quelle popolazioni nel manifestare il loro voto e la quiete di cui godono dacchè appartengono al regno di Vittorio Emanuele, hanno persuaso l'Europa della sincerità del voto e dell'impossibilità morale di distruggerlo.

A ragione il Governo del Re dichiarò recisamente che il voto a cui saranno chiamati i popoli dell'Italia media e meridionale non potrebbe essere subordinato ad alcuna condizione o limitazione, ma che deve essere, come per l'Emilia e per la Toscana, libero, assoluto ed esplicito.

Ed infatti l'unione delle varie provincie italiane in un regno solo ha la sua ragione in un interesse maggiore e prevalente ad ogni interesse provinciale, quello cioè della conservazione dell'unione stessa o dell'intera nazione, interesse che sarebbe disconosciuto ed offeso se non fosse da tutti gli Italiani e ad un egual grado rispettata l'autorità del Re e del Parlamento.

A questa autorità solamente spetta di determinare dentro qual limite, subordinatamente agli interessi generali della nazione, può essere lasciata alle provincie l'indipendenza del potere amministrativo interno e l'ingerenza nelle cose locali. I pensieri del Governo sopra l'ordinamento interno del regno, concordi colla pubblica opinione, tendono a favorire l'estensione e l'indipendenza dei poteri amministrativi dei municipi e delle provincie senza indebolire l'unità politica della nazione; in tal guisa sarebbe conservata nella costituzione della

penisola quella varietà d'interessi, di costumi, di tradizioni, di ricchezze di ogni genere inerenti alle provincie italiane, cioè i soli elementi valutabili del sistema federativo, i soli possibili fra noi.

Il Senato tiene come un dettato di patriottismo e di prudenza politica la dichiarazione esplicita e franca fatta dal Governo del Re su quei due grandi problemi, che l'influenza morale del nostro risorgimento, delle libertà estese a tutte le parti della penisola, delle forze ordinate del regno, risolverà presto o tardi secondo la volontà della nazione e gli interessi generali dell'Europa.

È superfluo di ripetere quanto dolore costi agli Italiani liberi l'oppressione di quella splendida ed infelice provincia veneta che anche colla sua schiavitù rende alla patria comune i grandi benefizi, d'indebolire le forze del nemico, di svelare all'Europa l'impossibilità del Governo austriaco in Italia e di mantener vivo negli Italiani il sentimento della concordia e il bisogno dell'unione. Non v'è libertà, non indipendenza, non pace per l'Italia finchè la Venezia non sia libera e italiana. Non è molto, che in una circostanza solenne una voce augusta e autorevole, esprimendo il pensiero di tutti gli uomini onesti e che ha eco nella coscienza di tutti i popoli, proclamava che l'Italia doveva essere libera dalle Alpi all'Adriatico.

Forse non è lontano il momento in cui, venute meno le forze dell'impero nella ingiusta oppressione della Venezia, l'appoggio morale delle due grandi potenze occidentali, le simpatie già manifeste della nazione germanica per l'Italia, la attrazione irresistibile dell'intera nazione e il bisogno generale della pace, faranno che torni in seno all'Italia quella più antica e più gloriosa fra le sue provincie, così realizzando un grande trionfo della civiltà cristiana.

Gli alti intendimenti coi quali la relazione ministeriale considera le condizioni di Roma come città italiana e come sede del sommo pontefice attestano che il Governo del Re, malgrado il suo amore per la nazione, sa tenersi al disopra di quei pregiudizi che disconoscono i gravi interessi morali e religiosi che in sè comprende la questione romana.

Gli Italiani della città eterna, chiamata a conservare la memoria delle nostre maggiori grandezze, non devono essere privati dei benefizi politici di cui godono tutti gli altri Italiani, e l'Italia e il mondo cattolico daranno merito al Governo del Re per gli sforzi che farà onde procurare la conciliazione del capo della Chiesa colle libere istituzioni del regno e colla nazione.

Invitando il Senato all'adozione pura e semplice della proposta di legge, sicchè nel pieno consenso del Parlamento il voto della nazione e la fiducia che essa ripone nel Governo abbiano solenne manifestazione, il vostro ufficio centrale ritiene che il Ministero avrà presente quanto l'esito dell'applicazione della legge stessa importi alla dignità della Corona e alla salute della patria, e che per l'efficacia del voto popolare vuolsi che sia splendido e unanime nell'Italia meridionale, come nell'Emilia e nella Toscana.

## Publicazione in Toscana della legge 23 giugno 1854 relativa alla promulgazione e pubblicazione delle leggi.

*Progetto di legge presentato alla Camera il 4 ottobre 1860 dal ministro di grazia e giustizia (CASSINIS).*

SIGNORI! — Ho l'onore di presentarvi un progetto di legge con cui si manda pubblicare e si pone in vigore in Toscana la legge sarda del 25 giugno 1854 sulla promulgazione delle leggi già vigenti in tutte le altre provincie del regno.

Giusta le disposizioni di essa, il termine per l'osservanza e l'esecuzione delle leggi e dei reali decreti decorre dall'avviso che è dato nella *Gazzetta ufficiale del regno* della loro inserzione nella raccolta degli atti del Governo.

In Toscana invece è in vigore il decreto governativo 21 gennaio 1860, secondo il quale le leggi s'intendono legalmente pubblicate ed hanno forza obbligatoria in virtù dell'affissione che ne è fatta nei vari comuni.

La diversità di sistema in provincie di un medesimo regno, riguardo ad un atto così importante quale è quello di cui è discorso, è causa di molti e gravi inconvenienti. Oltre di che il sistema di dar valore giuridico di pubblicazione legale all'affissione produce in pratica non lievi difficoltà, fra cui sono gravissime quelle di far dipendere l'osservanza delle leggi dal fatto di agenti secondari del Governo o dei comuni, e di dover consultare le singole relazioni da essi fatte per conoscere quando la legge abbia cominciato ad essere esecutoria.

Nè infine è a tacersi che molte prescrizioni del decreto 21 gennaio 1860, emanato in Toscana prima della sua annessione a questo regno italiano, più non si attagliano agli attuali politici ordinamenti.

Essendo quindi palese la necessità del proposto schema, ho fiducia, o signori, che voi sarete per approvarlo.

### PROGETTO DI LEGGE.

*Articolo unico.* Sarà pubblicata ed avrà vigore nelle provincie toscane la legge sarda del 25 giugno 1854, n° 1731, sulla promulgazione delle leggi.

## Publicazione in Toscana della legge 23 giugno 1854 relativa alla promulgazione e pubblicazione delle leggi.

*Relazione fatta alla Camera il 9 ottobre 1860 dalla Commissione composta dei deputati FALQUI-PES, GIORGINI, RUSCONI, FABBRIZI, MAZZA PIETRO, PANATTONI, MACCIO', MENICETTI, e CAVALLINI GASPARE, relatore.*

SIGNORI! — Dopo la promulgazione dello Statuto fu sentita la necessità d'una legge speciale, la quale regolasse, a seconda dell'attuale ordinamento politico, la forma esteriore delle leggi, non che le formalità e gli effetti della promulgazione e pubblicazione di esse.

Venne a tale necessità provveduto colla legge del 25 giugno 1854. Secondo questa legge la promulgazione è l'atto per il quale il capo dello Stato infonde alla legge la pienezza del suo vigore, e ne attesta al corpo sociale l'esistenza. La pubblicazione è il modo stabilito per recare la legge a cognizione di tutti i cittadini. Il processo della pubblicazione delle leggi

è il seguente. Le leggi promulgate sono immediatamente inserite nella Raccolta degli atti del Governo. Per cura del guardasigilli è nel *Giornale ufficiale del regno* dato ufficialmente avviso di detta inserzione, coll'indicazione del numero progressivo della Raccolta, nella quale la legge promulgata è stata inserita. L'inserzione prende data dal giorno dell'avviso datone dal giornale suddetto, e così senz'altro le leggi sono rese obbligatorie in tutti gli Stati di terraferma il decimo giorno, e nelle isole di Sardegna e di Capraia il decimoquinto giorno dopo la loro inserzione.

Per coadiuvare alla diffusione della notizia delle leggi, e renderne popolare ed universale la cognizione, è inoltre imposto l'obbligo al Governo dell'affissione pubblica di un esemplare della legge in tutti i capoluoghi dei comuni; se non che la presunzione legale della notorietà della legge non dipende punto dalla affissione; tale formalità non è necessaria per l'osservanza della legge, ed è unicamente un dovere imposto ai governanti.

Ora il signor ministro di grazia e giustizia propone che la legge del 25 giugno 1854, già in vigore in tutte le altre provincie del regno, sia pure estesa a quelle della Toscana.

In Toscana è in osservanza su questa materia il decreto del 21 gennaio 1860, emanato prima della sua annessione a questo regno italiano. Alcune disposizioni di esso anziché al diritto civile appartengono al diritto politico, e perciò non sono più accomodate al nuovo ordinamento. Le altre disposizioni riguardano la pubblicazione delle leggi, e stabiliscono che la legge debbe essere inserita nel giornale ufficiale, e che ha esecuzione in tutti i comuni nel giorno immediatamente posteriore a quello in cui vi sarà pubblicata.

In pressochè tutti gli uffizi si agitò più o meno vivamente questione tanto sull'opportunità che sulla convenienza del proposto schema di legge. Sembrava a taluno che, nel momento in cui il modo della pubblicazione delle leggi forma il soggetto di grave discussione presso una Commissione del Parlamento, non fosse il caso di applicare alla Toscana una legge sullo stesso argomento ed in modo affatto provvisorio, e che si potesse benissimo permettere che la Toscana continuasse ad essere regolata dalla sua legge speciale sulla pubblicazione delle leggi, mentre sono in vigore diverse leggi speciali importantissime nelle diverse ragioni civili, ed ivi si lascia anzi sussistere tutto il sistema generale di legislazione; oltrechè non constasse punto che il metodo adottato in Toscana dal 1814 in poi avesse dato luogo mai ad alcun inconveniente.

Si aggiungeva che, se non può rinvocarsi in dubbio che la notorietà giuridica della legge risulta dalla certezza morale che essa è conosciuta e che siffatta presunzione sorge dalla pubblicità della legge, non è meno vero che quello scopo efficacemente si raggiunge in Toscana, in cui l'affissione della legge è fatta non solo nei capoluoghi, ma eziandio nelle singole e numerose frazioni che compongono i comuni, non per cura dei sindaci o segretari comunali, ma a diligenza delle preture, in caratteri e formato più ampi che non siano quelli che soglionsi usare nelle antiche provincie, e dove inoltre è prescritto che la legge sia inserita nel *Monitore*, giornale assai diffuso in tutte le provincie toscane, quando all'opposto scarso sia colà il numero degli esemplari del *Giornale ufficiale del regno*, e manchi del tutto un deposito di esemplari delle leggi che si stampano nella capitale per quei cittadini che desiderino di prenderne speciale contezza.

Non ostanti codeste considerazioni, la grande maggioranza dei vostri uffizi accettava il progetto del Ministero quale vi è stato presentato.

Non è al certo il caso di entrare nell'ardua ed intricata questione sopra i tanti e svariati metodi che in altri paesi furono discussi e adottati per attuare la pubblicazione delle leggi.

La scelta dei mezzi migliori per ottenere la più efficace pubblicità della legge verrà a più acconci tempi discussa. Frattanto, per dichiarazione del signor guardasigilli, venne a risultare ai vostri commissari che e il Ministero e la Commissione nominata dal Parlamento per l'esame del progetto del nuovo Codice civile caddero d'accordo nel riconoscere che i primi otto articoli che trattano della pubblicazione delle leggi dovessero essere da quel progetto depennati e formare materia d'una legge speciale, siccome quelli che non alla sola ragione civile, ma a tutta la generale legislazione si riferiscano.

Per ora importa di far cessare la discrepanza tra le disposizioni della legge 25 giugno 1854 e quelle che sono prescritte dal decreto del Governo toscano del 21 gennaio 1860.

La presunzione della notorietà della legge è ottenuta dal momento in cui la pubblicità è giunta a tale grado che nessuno possa più ragionevolmente sostenere essergli stato impossibile il conoscerla.

Dalle disposizioni contenute nella legge del 25 giugno 1854 nascono due presunzioni: di diritto l'una, di fatto l'altra. La presunzione di diritto deriva dall'avviso che il *Giornale ufficiale del regno* dà ufficialmente dell'inserzione della legge nella raccolta degli atti del Governo. La presunzione di fatto proviene dall'affissione pubblica della legge stessa, che il Governo deve curare in tutti i capoluoghi dei comuni. Con questo sistema le leggi sono eseguite nello stesso giorno in tutto lo Stato.

In Toscana invece, dove l'osservanza delle leggi dipende dal fatto unico della loro pubblicazione nei singoli comuni, questa viene quasi lasciata in pieno arbitrio di coloro cui incombe il dovere di promuoverla. La dimenticanza e l'incuria di un agente subalterno possono ritardarne l'effetto in alcuna parte dello Stato, e, per conoscere con certezza il tempo nel quale la legge sia divenuta obbligatoria in un dato luogo, fa d'uopo ricorrere alla data delle pubblicazioni.

Il vantaggio precipuo adunque che si otterrà estendendo alle provincie toscane la legge del 25 giugno 1854 sarà quello di avere un punto certo da cui parta l'osservanza della legge uniforme per le diverse parti dello Stato, e di torre così di mezzo le incertezze locali sopra il tempo dell'esecuzione della legge, che per molti rispetti può intralciare l'andamento della cosa pubblica, e può pur essere una sorgente di difficoltà e di litigi fra i privati.

Ora che le proposte legislative sono fatte di pubblica ragione; ora che la discussione di esse è aperta e solenne; ora che la legge prima di essere sancita e promulgata già ottenne per mezzo dei giornali una notorietà di fatto, non è più assolutamente necessario che la pubblicazione della legge si faccia con modi clamorosi che muovano l'attenzione degli uomini e li eccitino a procacciarsene la debita cognizione.

D'altronde non si potrebbe ammettere per la Toscana l'affissione d'una duplice edizione della legge, l'una con formato e caratteri più ampi dell'altra, perchè, in caso di discrepanza fra esse, nell'animo dei cittadini potrebbe insorgere dubbio sulla autenticità della legge, ossia sulla vera legge che dev'essere eseguita.

Siccome però importa grandemente di dare alla legge la maggior pubblicità, così il signor ministro di grazia e giustizia dichiarò alla vostra Commissione che, o per mezzo di regolamento o con istruzioni speciali alle autorità e politiche e giudiziarie, avrebbe provveduto in modo che le leggi fossero

affisse non solo nei capoluoghi dei comuni della Toscana, ma anche in tutte le altre località, nelle quali attualmente suol-sene fare l'affissione; che venissero inoltre inserite nel giornale il *Monitore Toscano*, e che infine buon numero di esemplari di esse fosse colà inviato, o quanto meno ne fosse ivi permessa la ristampa a comodo dei privati che volessero acquistarli per prenderne speciale contezza.

I vostri commissari, rassicurati così che nelle provincie toscane il Governo avrebbe conservata nei modi e nelle forme tutta quella notorietà di fatto che meglio possa convenire agli usi delle provincie toscane, furono quasi unanimi nel dare la loro approvazione allo schema di legge.

Essi v'introdussero però un'aggiunta, e la ragione ne è evidente. Nelle isole di Sardegna e della Capraia le leggi non sono osservate se non il decimoquinto giorno dopo la loro inserzione nella Raccolta degli atti del Governo e l'avviso che di detta inserzione è dato nel *Giornale ufficiale del regno*. I motivi che determinarono ad ammettere per dette isole un termine maggiore di quello stabilito per gli Stati del continente, la necessità cioè di traversare il mare per accostarvi e la mancanza di sicure e facili comunicazioni, sussistono pure per quelle d'Elba, del Giglio ed altre isole toscane.

#### PROGETTO DI LEGGE.

*Articolo unico.* Sarà pubblicata ed avrà vigore nelle provincie toscane la legge del 25 giugno 1854, n° 1731, sulla promulgazione e pubblicazione delle leggi.

Nelle isole però dell'arcipelago toscano le leggi saranno osservate alla scadenza del termine stabilito per le isole di Sardegna e di Capraia dall'articolo 4 di detta legge.

#### Publicazione in Toscana della legge 23 giugno 1854 relativa alla promulgazione e pubblicazione delle leggi.

*Relazione del ministro di grazia e giustizia (CASSINIS) 16 ottobre 1860, con cui presenta al Senato il progetto di legge approvato dalla Camera il 12 stesso mese.*

SIGNORI! — Lo schema di legge che ho l'onore di presentarvi ha per iscopo di porre in osservanza in Toscana la legge 25 giugno 1854 sulla promulgazione e sulla pubblicazione delle leggi che già trovansi in vigore in tutte le altre parti dello Stato: esso veniva adottato dalla Camera dei deputati in una recente sua tornata.

I motivi che consigliarono la presentazione della proposta legge sono in riassunto i seguenti:

Sommamente importa che il giorno da cui comincia a decorrere il termine per l'osservanza delle leggi sia certo ed eguale per tutto lo Stato, affinché i cittadini conoscano quando essi hanno obbligo di osservarle, e sappia il Governo quando deve promuoverne l'esecuzione.

Queste due condizioni, la certezza e l'uniformità, si ottengono col sistema di pubblicazione stabilito dalla summentovata legge 25 giugno 1854, imperocchè, giusta le sue disposizioni, il termine per l'osservanza della legge si computa dal giorno in cui, per cura del guardasigilli, è nel *Giornale ufficiale del regno* dato avviso della sua inserzione nella Raccolta degli atti del Governo, coll'indicazione del numero progressivo sotto cui fu inserita: questo termine è di dieci giorni per le provincie di terraferma e di quindici giorni per le isole di Sardegna e di Capraia; ma il punto da cui esso decorre è

un solo, ed è in modo sicuro determinato, e può essere altresì con somma facilità riconosciuto.

In Toscana invece, in forza di un decreto governativo del 21 gennaio 1860, continua tuttora il sistema di computare il termine per l'osservanza delle leggi dall'affissione che n'è fatta in ciascun comune, donde deriva che un'accidentale tardanza nell'invio degli esemplari da pubblicarsi, il fatto di chi ne deve curare od eseguire l'affissione, influiscano necessariamente sul tempo in cui la legge diventa obbligatoria, e così può accadere che in un comune essa abbia legale esistenza, e debba perciò osservarsi; ed invece in altro comune vicino giuridicamente non esista perchè non fu per anco pubblicata, epperò abbia impero tuttora la legge precedente.

La solerzia dei magistrati cui sono commesse le legali pubblicazioni può rendere infrequenti, anzi rarissimi questi inconvenienti, ma non può escluderne la possibilità.

Il disagio inoltre di dover consultare le singole relazioni di pubblicazioni fatte in ciascun comune, per sapere quando una legge sia divenuta efficace, è tale carico pei cittadini e pel Governo che basta da se solo a consigliare l'abbandono di questo sistema.

Del rimanente è cosa fuor di contrasto che in provincie di un medesimo regno assolutamente non conviene si seguano due forme diverse di legale pubblicazione, e, dovendosi scegliere fra i due modi avanti accennati, sia a preferirsi quello stabilito dalla legge 23 giugno 1854, il quale va scevro dalle pratiche difficoltà suindicate, ed è il portato dell'esperienza, poichè vedesi, in guisa presso a poco identica, adottato dalla maggior parte delle moderne legislazioni.

Se però l'affissione non serve guari a determinare il punto di partenza da cui prende vita la legge, assai giova a renderne popolare la conoscenza, e per questo riflesso essa fu conservata dall'art. 4 della legge succitata. Ivi infatti leggesi:

« Il Governo provvederà tuttavia acciò si continui ad affiggere pubblicamente in tutti i capoluoghi di comune un esemplare della legge. » Anzi il Ministero è disposto a dare per parte sua ed a consentire quei provvedimenti circa il modo di rendere nota la legge, che siano per riconoscersi dalle autorità locali non meno generalmente i più accetti a quelle popolazioni, che nel tempo stesso i più opportuni.

La Camera dei deputati al progetto presentato aggiunse un'alinea per applicare alle isole dell'Arcipelago toscano lo stesso termine di quindici giorni fissato dalla legge 23 giugno 1854 per le isole di Sardegna e di Capraia.

La stessa ragione che aveva consigliato un'estensione di termine per le isole di Sardegna e di Capraia stava per le isole dipendenti dal continente toscano, e il Ministero di buon grado vi assenti.

Per queste considerazioni io porto fiducia che il presente progetto di legge otterrà del pari il vostro favorevole suffragio.

### Publicazione in Toscana della legge 23 giugno 1854 relativa alla promulgazione e pubblicazione delle leggi.

Relazione fatta al Senato il 18 ottobre 1860 dall'ufficio centrale composto dei senatori MARZUGCHI, CHIESI, DE-GORI, BORGHESE, e COPPI, relatore.

SIGNORI! — Lo schema di legge presentato alla vostra approvazione dall'onorevole signor ministro guardasigilli è informato dallo spirito di estendere alla provincia di Toscana la legge del 23 giugno 1854 già in vigore in tutte le altre

provincie del regno riflettente al modo di pubblicare le leggi; savio e lodevole divisamento è questo, perchè toglie via l'inconveniente che in un medesimo Stato si abbiano due diversi modi di pubblicazione.

A mente della legge del 23 giugno 1854 il termine, decorso il quale entra in osservanza la legge, e che è minore o maggiore secondo che si tratta di luoghi di terraferma o di luoghi insulari, si computa dall'avviso che è dato nella *Gazzetta ufficiale del regno* della inserzione della legge nella raccolta degli atti del Governo, coll'indicazione del numero progressivo della raccolta, nella quale la legge promulgata è stata inserita; anche nel sistema di questa legge l'affissione si eseguisce; essa però non è punto di essenza, ma si ritiene unicamente quale un mezzo che possa contribuire a portare più agevolmente la legge a cognizione del pubblico.

In Toscana invece per il decreto governativo del 21 gennaio 1860 le leggi s'intendono legalmente pubblicate ed hanno forza obbligatoria in virtù dell'affissione che ne è fatta nei vari comuni.

Si scorge a prima giunta che il modo di pubblicazione sancito dalla legge del 23 giugno 1854 è preferibile a quello determinato dal decreto governativo toscano del 21 gennaio 1860, mentre laddove la prima fa dipendere la decorrenza del termine *a quo* da un fatto certo, palese, e che non può dar luogo a contestazione di sorta, il secondo per lo contrario obbliga all'indagine di ricercare quando l'affissione sia stata in un dato comune effettuata, e può talvolta verificarsi che per negligenza degli agenti infimi del Governo, i quali ne sono i materiali esecutori, l'affissione venga indebitamente procrastinata.

Di fronte poi alle assicurazioni date dall'onorevole signor ministro guardasigilli, tanto nell'altro recinto del Parlamento quanto nella sua relazione al Senato, di far continuare l'inserzione delle leggi nel *Monitore toscano*, e di essere disposto a dare per parte sua ed a consentire quei provvedimenti circa il modo di rendere nota la legge, che siano per riconoscersi dalle autorità locali non meno generalmente i più accetti alle popolazioni toscane, che nel tempo stesso i più opportuni, si dileguano in prevenzione quelle obbiezioni che per avventura si sarebbe potuto trarre dalla scarsa diffusione in Toscana della *Gazzetta ufficiale del regno* e dalla forma dell'affissione della legge in libretto o in fascicolo, comechè meno atta ad appagare la giusta curiosità delle popolazioni al confronto dell'affissione della legge in cedoloni di maggior sesto e formato, siccome da lunghissimo ed immemorabile tempo si pratica in Toscana.

Quindi la vostra Commissione, o signori, non esita a proporvi l'adozione pura e semplice della legge nei termini che vi è stata presentata.

### Autorizzazione al Governo di modificare con regii decreti le leggi elettorali politiche.

Progetto di legge presentato alla Camera il 6 ottobre 1860 dal presidente del Consiglio dei ministri (CAVOUR).

SIGNORI! — Nel presentarvi il progetto di legge per cui si chiedeva la facoltà di compiere l'annessione allo Stato delle provincie affrancate, che per voto universale dichiarassero volerne far parte, il Ministero non tralasciava di volgere la mente alle conseguenze che nel rapporto agli ordini costituzionali sarebbero derivate dall'annessione accettata e stabilita

Una difficoltà s'appresentava riguardo alla legge elettorale, la quale dovendo essere materialmente applicata alle provincie nuovamente annesse, se queste fossero molte e popolate, avrebbe portato alla Camera elettiva un numero tale di deputati da non trovare riscontro in altri Stati, e da riputarsi eccessivo sotto ogni rispetto. Il che tornerebbe, più che ad altri, al nostro paese dannoso ed incomodo, sia per le meno rapide e più dispendiose comunicazioni, sia pel minor numero delle famiglie agiate al segno da sostenere la dignità della rappresentanza senza retribuzione ed indennità di sorta; e finalmente per la difficoltà di raccogliere nel Parlamento il numero legale, cioè l'assoluta maggioranza de' suoi membri.

Nell'intento di togliere di mezzo questo inconveniente dell'interregno parlamentare, del quale se puossi ritenere prossimo il cominciamento (pel desiderio nostro d'affrettare l'annessione delle provincie affrancate), non è possibile determinare sin d'ora con precisione il termine, il Ministero ha divisato di proporvi il presente progetto di legge. Esso vuol essere riguardato siccome una logica e necessaria conseguenza dell'altra proposta statavi testè presentata, ed a cui tornò già favorevole il primo vostro voto negli uffizi; epperò porto fiducia che lo ravviserete pure meritevole della vostra approvazione.

PROGETTO DI LEGGE.

*Articolo unico.* È fatta facoltà al Governo del Re, dappoi- ché sarà attuata l'annessione allo Stato di altre provincie, di modificare per regii decreti le leggi elettorali politiche, nelle parti che riguardano il numero dei deputati e la circoscrizione dei collegi.

Autorizzazione al Governo di modificare con regii decreti le leggi elettorali politiche.

*Relazione fatta alla Camera il 10 ottobre 1860 dalla Commissione composta dei deputati MARTINELLI, COPPINO, MELGARI LUIGI AMEDEO, CAPRIOLO, BASTOGI, RESTELLI, COLOMBANI, PARETO, e PASINI, relatore.*

SIGNORI! — Allorquando il Governo del Re è venuto a proporvi una legge che lo autorizzasse ad accettare e stabilire le nuove annessioni, tutti gli uffizi furono concordi nel riconoscere che, attuandosi le annessioni, era necessario modificare la legge elettorale rispetto al numero dei deputati, e tutti ammisero che questa modificazione doveva, per le provincie che ora sono rappresentate in questo Parlamento, derivare la propria efficacia dal Parlamento medesimo.

La necessità politica di modificare la legge elettorale si argomentava principalmente da ciò che, applicandosi le norme della legge attuale, il numero dei deputati sarebbe riuscito troppo grande; più grande di quanto per una sincera rappresentanza è richiesto; più grande di quanto ad una fruttuosa discussione degli interessi nazionali conviensi. Colle norme della legge attuale, il numero dei deputati salirebbe a 750 almeno per tutta l'Italia, e a 660 appena che le Due Sicilie, le Marche e l'Umbria si sieno a noi congiunte. Di questa guisa noi, con una popolazione minore di quella del Regno Unito, e con circoscrizioni elettorali più equabilmente distribuite, avremmo un numero di deputati più grande. E sarebbe poi sommamente difficile mantenere quest'Assemblea nel numero prescritto dallo Statuto. ch'è della metà più uno, mentre nella Camera dei Comuni d'Inghilterra bastano soli

40 deputati presenti per rendere valide le deliberazioni. Oltre di che non si può in nessun modo dissimulare che presso di noi, se è facile trovare molte persone probe e capaci ad un tempo, non è egualmente facile trovare, tra queste persone probe e capaci, chi da riguardi domestici non sia impedito di assumere la deputazione. Laonde il troppo numero dei deputati restringe in qualche modo la libertà di scelta negli elettori nell'atto stesso che la larghezza del sistema non vi guadagna punto; consistendo questa principalmente nella base del diritto di chi deve eleggere, non già nel numero dei deputati da eleggersi.

Tutto ciò per la necessità politica di modificare la legge nel punto delle circoscrizioni elettorali.

Quanto poi alla necessità giuridica di derivare questa modificazione dal Parlamento nostro, essa ragionavasi osservando che la legge elettorale, se rispetto alle provincie nuove riconosce il suo vigore dal voto di annessione, perchè la legge elettorale è complemento indispensabile dello Statuto, e deve per le provincie nuove alla convocazione del comune Parlamento precedere, rispetto poi alle provincie antiche la stessa legge elettorale non può ricevere alterazione se non dall'espresso assenso del potere legislativo attuale. Di questa guisa la legalità è pienamente osservata. Da parte nostra havvi il voto delle Camere, da parte delle provincie nuove havvi il voto diretto, e così tutti assentiamo in quell'ordinamento elettorale che dev'essere uno per tutti e che in ogni sua parte deve, sì pegli uni che pegli altri, ricevere la sanzione della volontà nazionale.

Doveva questa modificazione aggiungersi a quella prima legge che intendeva ad autorizzare le annessioni o doveva formar tema di una legge separata?

Ecco ciò che non poteva meglio decidersi che coll'intervento del Ministero. E appunto nella Commissione nominata per quella prima legge, intervenuto il presidente del Consiglio, ebbe a dichiarare che la modificazione della legge elettorale sarebbe a parte presentata.

Ma il Ministero, se prese l'iniziativa rispetto alla legge in massima, non trovò opportuno di prenderla rispetto al numero dei deputati che nel più ampio Stato si dovrebbero nominare, preferendo per avventura che in ciò la Camera si pronunciasse spontanea.

E pertanto gli uffizi convocati su questa seconda legge, nell'atto di confermare il precedente loro voto, e di accettarla in principio, ebbero poi a manifestare tutti senza eccezione il pensiero che la legge dovesse contenere sul numero dei deputati certi limiti, al di sotto dei quali il Governo del Re non potesse discendere.

Il concetto nel quale tutti gli uffizi vennero concordi fu quello che il Parlamento di tutta Italia dovesse avere approssimativamente 500 deputati, ossia in via adeguata un deputato per ogni 50 mila abitanti, e tutti intesero che a questo concetto dovesse la legge informarsi.

Venendo all'applicazione, le leggi elettorali pubblicate negli anni 1848, 1859, contemplavano senza dubbio una cifra di abitanti che per adeguato fosse in cadaun collegio compresa, ma nelle loro espresse disposizioni quelle leggi non altro facevano che fissare il numero assoluto dei deputati e fissare nel tempo stesso il territorio concreto dei singoli collegi.

Questo metodo non si può seguire nel caso attuale, nel quale, se è indubitabile che tutta Italia si unirà e presto con noi, non è del pari certo il momento nel quale le sue parti verranno.

Questo metodo non si può seguire nel caso nostro anche perchè esigerebbe notizie molte e studi prolungati.

D'altra parte a noi può bastare che sianvi nei poteri conferiti al Governo quei limiti che assicurano alla rappresentanza nazionale il numero opportuno.

Dopo molte discussioni la Commissione trovò che questi limiti sarebbero conformi ai voti espressi dagli uffizi, se consistessero nel determinare che il nuovo Parlamento non avrà mai un numero di deputati inferiore ai 400, e che la cifra media di popolazione, presa a norma per formare i singoli collegi, non eccederà mai i 50 mila abitanti.

Colla prima di queste clausole era fatto certo che la Camera elettiva non sarebbe mai portata al di sotto del suo numero attuale. Colla seconda di queste clausole era fatto certo che la Camera elettiva sarebbe stata portata ad un numero maggiore, fino a quello normale di 500 deputati circa, e ciò a misura che le provincie sorelle sarebbero entrate nel desiderato consorzio.

Alcuni sollevarono il dubbio se non convenisse esprimere come numero massimo quello di 500 deputati a fin di evitare che il potere esecutivo colle facoltà impartitegli accrescesse il numero dei deputati oltre quello che si contempla.

Ma la vostra Commissione non ha creduto di potersi a questo dubbio associare. Essa non teme punto che questa legge possa dal potere esecutivo nell'accennato senso applicarsi.

Altri invece preoccupavansi della latitudine che sarebbe lasciata al potere esecutivo nella distribuzione o formazione dei collegi. Sarebbe infatti nella facoltà del potere esecutivo, pur mantenendo una cifra adeguata, di attribuire a qualche collegio assai più e a qualche collegio assai meno di popolazione.

La vostra Commissione ha pensato che da una parte non potesse essere scervo da inconvenienti pratici il dettare su questo argomento precise regole nella legge, e che dall'altra bastasse avvertire in questa relazione i principii, già dal Ministero assentiti, e che nella formazione delle circoscrizioni elettorali dovranno servire di scorta.

Evidentemente allorquando la legge parla di cifra adeguata s'intende che nell'applicazione non si scosti dalla cifra normale se non quel tanto che le ragioni della geografia e dell'organamento amministrativo richiedono.

Evidentemente il Governo nell'applicare la legge dovrà attribuire a cadauna provincia tanti deputati quanti colle regole prima d'ora usate la cifra adeguata o normale ne importi, e dovrà poi tra i differenti riparti amministrativi della provincia dividere il numero intero nel modo che più si avvicini alla cifra adeguata o normale. Ove le ragioni geografiche lo permettano o lo esigano, il Governo, per avvicinarsi alla cifra adeguata, dovrà dividere fra più collegi anche i comuni di una medesima aggregazione subalterna.

Egli è con questi intendimenti che la vostra Commissione ha dato alla legge il tenore che vi si propone.

Rimane a dire delle principali opposizioni che alla legge vennero fatte.

Alcuni espressero il sospetto che, facendo questa legge, s'imponesse la volontà nostra alle nuove provincie. Ma in verità che niente a quelle provincie s'impone. Non facendosi questa legge, le provincie nuove dovrebbero accettare in tutto la legge elettorale che ora ci governa. Chi può affermare che le provincie nuove abbiano partecipato alla formazione della legge 1859 più che non partecipino a quella del 1860? E per contrario chi negherà che, facendo questa legge nuova, noi altro non facciamo che obbedire alle necessità indotte dalle nuove annessioni? La prima legge elettorale fatta in vista della popolazione delle provincie originarie con-

templava una cifra adeguata di 25000 abitanti. La seconda, fatta in vista dell'accrescimento avvenuto coll'aggiungersi della Lombardia, contemplava una cifra adeguata di 50000 abitanti. Non è egli affatto conforme ai precedenti nostri nell'atto stesso che è conforme a ragione, che ora si prenda a norma una cifra più elevata? Da ultimo, chi contrasterà che mantenere la legge attuale, anche nel caso delle nuove annessioni, è mantenere la legge materialmente non già nel suo spirito, appunto perchè una data cifra adeguata di abitanti per ogni collegio, buona finchè la popolazione assoluta dello Stato è più limitata, non lo è più allorquando la popolazione assoluta dello Stato sia di molto cresciuta, anzi sia raddoppiata?

Altri pure riconoscendo che la proporzione attuale tra la popolazione ed il numero dei deputati non può essere opportuna per lo Stato ampliato, mettevano innanzi lo scrupolo che la nuova proporzione dovesse dal nuovo Parlamento essere votata, e proponevano che questo nuovo Parlamento, radunatosi nel numero alla presente legge rispondente, dovesse poi, e appena votate le nuove circoscrizioni elettorali, venire disciolto. Tra i sostenitori di questa opinione vuol essere notato il commissario del IX ufficio nella propria individualità.

Ma da una parte gl'inconvenienti pratici di questo partito sono molti. Se vi sarà epoca in cui l'opera del Parlamento dovrà essere pronta e continuata, quest'epoca sarà quella che succederà alle annessioni. Basti accennare l'organamento amministrativo e le finanze dello Stato che avranno estremo bisogno di essere immediatamente regolate. Ora è evidente che per far eleggere il Parlamento numeroso di cui si parla, per ottenerne una revisione qualunque della legge elettorale, per fare poi tutte le preparazioni che dalla nuova legge saranno domandate, e per eseguire da ultimo le seconde elezioni, si dovrà impiegare un tempo non breve. E siffatto ritardo sarebbe tutto a danno dei più pressanti interessi della nazione.

Dall'altra parte perchè questo scrupolo? Non è forse vero che noi lasciamo intatta la legge elettorale in tutte le altre sue disposizioni, e specialmente nella base del diritto elettorale, e che intendiamo portarvi modificazione solo nel numero dei deputati, in quel numero che già si riconosce non poter essere indifferente al buon andamento delle discussioni parlamentari? Non dimentichiamo che la modificazione non versa che sopra un solo punto, sopra un punto nel quale la legge 1859 era e non poteva non essere rivolta alla minore popolazione del regno quale allora esisteva. Non ci stanchiamo di ripetere che lasciar ferma la legge in questo punto sarebbe tenerne ferma la lettera e violarne lo spirito.

La Commissione pertanto vi propone di accogliere la legge nei limiti sopra dichiarati.

#### PROGETTO DI LEGGE.

*Articolo unico.* È fatta facoltà al Governo del Re, tostochè sia attuata l'annessione allo Stato di altre provincie d'Italia, di regolare con regii decreti le circoscrizioni dei collegi elettorali per modo che il numero dei deputati non sia mai minore di quattrocento, e che la cifra media degli abitanti presa a norma per formare le circoscrizioni non ecceda mai i cinquantamila.



**Autorizzazione al Governo di modificare con regii decreti le leggi elettorali politiche.**

*Relazione del presidente del Consiglio dei ministri (CAVOUR)*  
16 ottobre 1860, con cui presenta al Senato il progetto di legge approvato dalla Camera il 12 stesso mese.

SIGNORI! — Il Governo del Re si affretta di presentarvi il progetto di legge stato adottato dalla Camera dei deputati nella seduta del giorno 12 corrente, e pel quale gli è fatta facoltà, tostochè sia effettuata l'annessione allo Stato di altre provincie d'Italia, di regolare con regii decreti le circoscrizioni dei collegi elettorali.

La recente e solenne discussione cui diede luogo la presentazione di questa legge alla Camera dei deputati, il modo vario e completo con cui se ne occupò la stampa, l'opinione pubblica finalmente mostratasi così favorevole al progetto stesso, inducono il Governo nella credenza di non aver d'uopo di ripetere noti argomenti per provarvi, o signori, la necessità di accordare anche il vostro suffragio a questo progetto di legge, il quale non sarà che il complemento, e, per così dire, la finale attuazione di quello stesso principio che informa la legge di cui sta per aprirsi la discussione nell'odierna seduta.

Il Governo, che nello schema da lui presentato alla Camera dei deputati aveva per un sentimento di riguardo o messo di indicare i limiti entro cui dovesse essergli accordata la facoltà richiesta, ha accettati quelli che dalla Camera stessa furono assegnati, comechè dedotti da un accurato apprezzamento delle condizioni nostre e dall'esempio fornitoci da altri paesi regolati da istituzioni consimili alle nostre. Porta esso quindi fiducia che, riconoscendo quanto grande sia pel nostro Stato l'interesse di autorizzare il Governo a procedere nell'attuazione di quei principii e di quei desiderii che formano il lustro dell'augusta Casa che ci regge, e la forza del nostro paese, voi, o signori, darete volentieri e unanimi il vostro placito al progetto di legge che il Governo per mezzo mio espone alla vostra approvazione.

**Autorizzazione al Governo di modificare con regii decreti le leggi elettorali politiche.**

*Relazione fatta al Senato il 18 ottobre 1860 dall'ufficio centrale composto dei senatori MARTINENGO, D'ADDA, LAUZI, MATTEUCCI, e CADORNA, relatore.*

SIGNORI! — Il presente progetto di legge è conseguenza logica e necessaria dello schema di legge che la Camera elettiva ed il Senato hanno approvato per autorizzare il Governo del Re ad accettare e stabilire per reali decreti l'annessione allo Stato di quelle provincie dell'Italia centrale e meridionale nelle quali si manifesti liberamente, per suffragio diretto universale, la volontà delle popolazioni di far parte integrante della nostra monarchia costituzionale. Il primo grande atto cui le nuove provincie del regno dovrebbero essere chiamate essendo la elezione dei deputati al Parlamento nazionale, essa richiede, acciocchè possa essere effettuata, la esistenza di una legge elettorale anche per quelle provincie.

Se non che non potendosi per le medesime adottare tutte le basi sulle quali nella nostra legge elettorale riposa il ripartimento dei collegi elettorali in ragione di popolazione, e lo stabilimento del numero dei deputati, senza andare incontro a gravi inconvenienti, nè potendosi per altra parte tenere per l'attuale regno basi diverse da quelle che nelle provin-

cie di nuova annessione fossero applicate, ragion voleva che si stabilissero norme comuni a tutto il regno come esso sarà per risultare dalle annessioni stesse.

Le norme per tal fine espresse nel presente progetto di legge parvero alla Commissione degne della vostra approvazione, siccome quelle che convenientemente conducono allo scopo che la legge stessa doveva proporsi di conseguire. In vero nel mentre per una parte le dichiarazioni fatte dal Governo del Re sono guarentigia contro l'eccessivo accrescimento del numero dei deputati, per l'altra i due modi co' quali nel progetto stesso si fissa il numero minimo de' membri della Camera elettiva rendono impossibile, che codesto numero sia inferiore a quello che è più desiderabile, e sì perchè possano esservi accolti gli uomini più capaci e degni di rappresentare la nazione, come per non iscostarsi dagli usi de' paesi più civili, e che da lungo tempo godono del beneficio delle costituzionali franchigie. Un altro notevole pregio del presente progetto consiste in che per la fissazione del minimo numero dei deputati, e del massimo della popolazione per cadun collegio elettorale, si è assicurato il conseguimento dello scopo della legge stessa qualunque sia il numero e la estensione delle provincie, che venissero per avventura in tempi diversi a far parte del regno italiano costituzionale.

Nella vostra Commissione non fu posta in dubbio l'autorità del Parlamento attuale di approvare il presente progetto di legge, anche per quelle provincie che nuovamente si annetterebbero al regno. Se le nuove provincie avranno il diritto incontestabile di mandare tosto i loro deputati al Parlamento, se questi non possono essere nominati senza una legge elettorale, se questa legge elettorale non può essere fatta ne' modi costituzionali dalle provincie stesse, segue di necessità che questa legge non possa essere altrimenti fatta che dal Parlamento del regno attuale, che è pur quello che già rappresenta quasi la metà d'Italia, col quale le nuove provincie pel loro voto costituirebbero un solo regno. Inoltre come mai potrebbero concepire un'assemblea elettiva rappresentante un solo regno, ma nominata nelle varie parti di esso con una legge elettorale diversa, e nella quale una parte del regno, minore in popolazione delle altre, potesse, ad esempio, mandare un numero maggiore di deputati? È dunque necessità che una sola sia la legge elettorale, nè questa può essere altra fuor quella dello stato costituzionale preesistente.

Ma il diritto dell'attuale Parlamento non è solo originato dalla necessità di dar modo alle nuove provincie di poter eleggere i propri deputati; chè l'esecuzione della presente legge essendo subordinata al voto di annessione che dalle provincie stesse sarebbe emesso, questo medesimo voto implicherebbe l'accettazione di codesta legge. Ed in vero non potrebbe rivo-carsi in dubbio che il voto di annessione siccome porta seco l'accettazione dello Statuto, così reca con sè l'adozione delle principali leggi politiche per le quali lo Statuto è attuato, fra le quali principalissima è la legge elettorale. Che, se è certo che mantenendosi intatta l'attuale legge elettorale essa sola potrebbe e dovrebbe essere per la prima elezione applicata alle provincie di nuova annessione, come sarà di fatto applicata in tutte le parti nelle quali non è dal presente progetto variata, non può del pari essere controverso, che il progetto attuale debba per eguale ragione essere applicato ove venga a surrogare in parte, e pel fatto delle annessioni, la legge ora vigente, il che punto non pregiudica alla piena successiva libertà ed autorità del Parlamento che sarà per rappresentare il regno nuovamente ampliato.

Per questi motivi la vostra Commissione vi propone unanime di approvare il presente progetto di legge.

## Convenzione per l'appalto della costruzione della strada ferrata del litorale del Mediterraneo.

*Progetto di legge presentato alla Camera il 6 ottobre 1860 dal ministro dei lavori pubblici (JACINI).*

SIGNORI! — La somma importanza d'una ferrovia lungo le riviere liguri è ormai sì universalmente riconosciuta e proclamata, che il riferentestimerebbe far cosa superflua qualora si accingesse a porla in evidenza con lunghe dimostrazioni.

Allorchè il regno era ancora ristretto entro i confini assegnatigli dal trattato di Vienna, siffatta linea, destinata ad attraversare una delle contrade più deliziose d'Europa nello scopo di promuovere la prosperità economica di popolazioni sì operose ed industri come le liguri, e di aprire, in pari tempo una comunicazione fra gli Stati sardi e la Francia meridionale, era già altamente designata per una di quelle opere, all'attuazione delle quali dovevano principalmente essere rivolte tutte le sollecitudini del Governo, come infatti lo furono.

Quando poi le provincie dell'Italia centrale vennero ad associarsi alle sorti politiche del Piemonte e della Lombardia, la costruzione della ferrovia medesima apparve, oltre a ciò, alla mente di tutti come un'imperiosa ed urgente necessità politica e strategica.

Oggidi la ferrovia ligure presentasi altresì come indispensabile sotto un terzo punto di vista. Essa, cioè, dev'essere considerata come la più importante sezione d'una grandiosa arteria di commercio, la quale, rannodandosi da una parte ai sistemi ferroviari francese ed iberico, può ora essere spinta dall'altra fino all'estremità meridionale della penisola, onde in breve tempo congiungere fra loro le cento città della Liguria e delle valli del Serchio, dell'Arno, del Tevere, del Garigliano e del Volturno, raccogliere le affluenze, le quali, per i vari passaggi degli Apennini che vanno ora aprendosi a ferrovie, le perverranno dalla valle del Po e dai litorali dell'Adriatico, e contribuire così nel modo più efficace a cementare le varie frazioni della grande famiglia italiana, state tenute finora in ogni rapporto disgiunte, in un solo tutto non meno economicamente rigoglioso che politicamente compatto.

L'oggetto della presente legge è quello appunto di condurre ad esecuzione senza indugio la porzione più difficile e costosa di siffatta grande arteria, intanto che il Governo del Re volge le sue mire ad assicurare l'attuazione contemporanea di altre più facili sezioni meridionali dell'arteria medesima.

Quattro mesi or sono un onorevole deputato, facendosi interprete d'una legittima universale impazienza, eccitava il Governo a promuovere senza dilazione la costruzione della ferrovia delle riviere, ed il riferente aveva l'onore di rispondergli allora: « essere state ed essere tuttavia intavolate trattative per accordarne la concessione; gravi difficoltà sorgere invero per effetto delle condizioni eccezionalmente sfavorevoli del credito pubblico; nutrire il Governo il proposito che ad ogni modo la grande opera si sarebbe eseguita, perchè, ove si fosse verificata l'impossibilità di avvenire ad una concessione, lo Stato avrebbe potuto e dovuto intervenire in via più diretta e immediata nell'esecuzione del lavoro. »

Il riferente non tardò molto a convincersi dell'assoluta impossibilità di riescire ad una concessione della ferrovia ligure all'industria privata a patti accettabili.

Fu spesso agitata la questione se convenga ad uno Stato di costruire esso medesimo le sue grandi strade ferrate. Qualunque sia l'opinione che teoricamente si abbia in proposito,

è fuori di dubbio che il quesito si presenta sotto aspetti diversi, secondo le condizioni particolari in cui ciascuno Stato si trova.

Anche nel medesimo paese, ciò che è consigliato in un momento, può essere in un altro inapplicabile. Nel caso nostro, in quello cioè di uno Stato piccolo, divenuto improvvisamente grande ed importante, che vede designarsi sull'orizzonte la prospettiva d'una moltitudine d'importantissime nuove opere pubbliche urgenti, il partito della costruzione d'una strada ferrata per conto dell'erario non potrebbe essere accolto se non quando non sia fattibile riuscire altrimenti. E fu perciò che il Governo del Re si credette in obbligo di esaurire ogni sorta di tentativi per lasciare l'impresa della ferrovia ligure all'industria privata, largheggiando considerevolmente nei patti, prima di appigliarsi ad altro consiglio. Ma, ad onta di larghezze, se non eccessive, certamente assai considerevoli, gli aspiranti che si presentarono numerosi non si trovarono in grado di poter concretare offerte che al Governo fosse dato di accettare ragionevolmente.

Volendo stabilire il prezzo pel collocamento delle azioni necessarie a formare il capitale sociale al tasso medesimo o pressochè eguale a quello in cui trovansi in oggi i nostri fondi pubblici, finivano tutti per chiedere l'assicurazione dell'interesse su d'una cifra di gran lunga superiore a quella giudicata necessaria per la costruzione della strada.

Ciò può essere facilmente spiegabile dal punto di vista della speculazione, in conseguenza delle diffidenze continue in cui versa il credito pubblico nei momenti attuali. Ma non conveniva al Governo accettare tali proposizioni, come quelle che avevano per base fissa d'una concessione, fatta per una lunga serie d'anni, la condizione presente eccezionalmente sfavorevole del credito pubblico, condizione la quale, secondo ogni ragionevole presunzione, è destinata fra breve tempo a mutarsi in meglio.

E qui il riferente crede suo obbligo di esporre alla Camera quale sia stato il corso delle proposte e delle trattative che si riferiscono all'attuazione della ferrovia del litorale, onde le sia data piena ragione dell'operato del Ministero.

Non giova qui il ripetere quanto già venne, in ordine alle proposizioni avute per la concessione di detta ferrovia, esposto nella relazione eloquente fatta a questa Camera nella tornata 24 marzo 1857, allorquando veniva sottoposto alla sanzione del Parlamento il programma di concorso per la concessione suddetta; nè meglio varrà lo accennare quanto avvenne da quell'epoca sino all'ottobre 1859, dappoichè è facile lo averne una chiara idea dall'altra relazione che precede la legge del 16 ottobre 1859, pubblicata nel *Giornale ufficiale del regno* del 25 novembre successivo, colla quale venne sancita la concessione della ferrovia del litorale ai signori Morton Peto e Williams R. Wagstaff.

Partendo quindi dall'epoca suaccennata dell'ottobre 1859, e senza far caso di alcune proposte vaghe e non abbastanza seriamente concretate, si dirà che i signori Morton Peto e Williams R. Wagstaff, non appena ottennero la concessione, si accinsero tosto a darle esecuzione; ma così gravi e dispendiose sembrarono a loro le opere da eseguirsi, onde superare le difficoltà topografiche del suolo, che, perduta ogni speranza di buon successo, abbandonarono l'intrapresa ed incorsero nella decadenza della concessione, rimanendo soggetti alla perdita della cauzione primordiale da essi prestata nella somma di L. 500,000.

Una domanda relativa all'attuazione della strada ferrata del litorale venne presentata in seguito al Ministero dei lavori pubblici addì 9 maggio 1860 da un distinto costruttore in-

glese, associato con altri capitalisti, la quale conteneva tre diverse distinte proposizioni.

Colla prima, dopo avere stabilito che da studi fatti e da precisi calcoli istituiti il costo di costruzione della strada da Ventimiglia alla Parmignola era, compreso il materiale mobile, di lire 125,500 il chilometro, essi si assumevano di costruire la strada, a rischio e pericolo, come semplici appaltatori per conto del Governo, prendendo, in corrispettivo del prezzo, altrettanta rendita dello Stato, al fasso della giornata in cui sarebbero effettuati i diversi pagamenti, diminuito dell'uno per cento.

Colla seconda, mediante un sussidio di ottanta milioni a carico dello Stato, essi si proponevano di formare una società anonima per provvedere al rimanente capitale, da costituirsi con emissione di azioni o di obbligazioni.

Colla terza, il medesimo costruttore s'impegnava a formare una società anonima per la concessione della ferrovia con un capitale sociale di 156 milioni.

Questo capitale doveva essere rappresentato da azioni, ovvero per tre quarti solo in azioni, e per un quarto in obbligazioni, colla garanzia del cinque per cento d'interesse annuo sull'accennato capitale, a carico dello Stato.

Il Governo inoltre doveva sottoscrivere tante azioni per la metà del capitale, come sovra stabilito, ed il costruttore proponevasi di raccogliere l'altra metà, riservando però, a vantaggio di questa seconda sottoscrizione, la parte da emettersi in obbligazioni in luogo di azioni.

A carico del Governo poi dovevano rimanere gl'interessi dei capitali che sarebbero occorsi durante la costruzione.

Con altra domanda fatta posteriormente, cioè addì 11 maggio 1859, il medesimo aspirante offeriva di assumere, qual costruttore per conto del Governo, la linea limitata da Genova alla Parmignola, e da Voltri a Savona, mediante il prezzo di L. 81,550,000, compreso il materiale mobile, e disponevasi pure a formare una società anonima per la concessione della linea limitata come sopra, con un capitale di L. 104,500,000, rappresentato in azioni od obbligazioni coll'interesse del 5 per cento garantito dal Governo.

Nel frattempo in cui il costruttore inglese faceva le menzionate proposizioni, altre ne venivano pur fatte da un aspirante genovese, il quale comprovava di essere assistito da una delle principali case bancarie di Parigi. Dopo lunghe trattative con quest'ultimo offerente, durante la decorsa Sessione parlamentare, prima che essa venisse prorogata, il Governo credette conveniente cercare di risolvere la cosa, addivenendo ad un preliminare di concessione, col quale, confermati pressochè nella generalità i patti contenuti nel capitolato stato approvato colla legge 16 ottobre 1859, il Governo prometteva di accordare al menzionato aspirante la concessione della strada ferrata di cui trattasi, coll'assicurazione del 5 per cento d'interesse, su di un capitale di 150 milioni di lire, qualora per altro egli avesse prestato, entro il breve termine di giorni dodici da quello della firma dei preliminari, una cauzione di cinque milioni di lire.

Non essendo stata adempiuta l'essenziale condizione del versamento della cauzione, rimase di nessun valore il preliminare.

Una poderosa associazione di capitalisti francesi, rappresentati da due primarie ditte di Parigi, chiese pure la concessione della linea del litorale, con domanda in data del 28 agosto 1860. Quest'associazione si assumeva di costruire ed esercitare la linea per novantanove anni, a condizione che il Governo assicurasse il cinque per cento d'interesse netto sul capitale di 140 milioni, che essa riteneva necessario per condurre a termine l'impresa; ma essa dichiarò di poi che inten-

deva doversi il detto capitale aumentare di quel tanto corrispondente alla differenza che vi è tra il corso attuale dei fondi pubblici del regno, e il valor nominale dei titoli, per cui la cifra suddetta di 140 milioni veniva così a risultare di 178 milioni circa.

Un'altra compagnia inglese, quasi contemporaneamente, aveva pure messo avanti, sotto la data del 24 luglio 1860, proposizioni per la concessione sulle basi del capitolato Morton Peto, e mediante l'assicurazione, a carico dell'erario dello Stato, dell'interesse del cinque per cento su di un capitale di 140 milioni; ma essa con altra proposta dell'11 settembre 1860 richiedeva che il Governo le garantisse un prodotto annuo netto di lire 7,250,000 durante la concessione, che domandavasi per 99 anni, e di più l'interesse del sei per cento sui versamenti fatti dai concessionari durante la costruzione della strada.

Dopo lunghi negoziati, nel corso dei quali la stessa compagnia diede prove della miglior volontà, essa modificava le sue proposte, chiedendo che l'interesse, assicurato come sopra, fosse applicato ad un capitale assoluto di 148 milioni di lire.

Di tutti questi aspiranti alla concessione della linea delle riviere, nessuno aveva presentato progetti o studi tecnici della ferrovia, ad eccezione del suddetto costruttore inglese, che, essendosi accinto con la più gran serietà per assumere l'intrapresa, aveva fatto elaborare un progetto bene dettagliato, accompagnato da una perizia delle opere, la quale, compreso il materiale mobile (valutato in 7 milioni circa), faceva ascendere il costo delle opere a L. 150,545,750.

Nel desiderio di addivenire, se fosse possibile, a definitive intelligenze con questo distinto intraprenditore, il quale, per l'esperienza avuta in altre imprese da lui condotte nello Stato, lasciava fondata fiducia che, una volta conclusa con lui la concessione, non sarebbesi stata più alcuna difficoltà a conseguire la regolare e pronta attuazione della strada, ed all'oggetto anche di verificare se per avventura l'opinione che aveva il Governo sul costo effettivo dell'opera, opinione desunta da studi in parte di dettaglio e in parte sommari, fosse erronea, il Ministero diede incarico ad uno dei più riputati ispettori del genio civile di prendere in diligente disamina il progetto e la perizia di cui sopra, e ricavare da essi sicure norme onde stabilire il vero costo della costruzione della strada litoranea.

L'accennata disamina, diligentemente approfondita, condusse a ridurre d'alquanto i prezzi portati dalla succitata perizia, ed il risultamento finale si fu che il costo delle opere occorrenti per ambedue le linee della riviera d'oriente e di occidente, dall'attuale confine francese alla Parmignola, non poteva riuscire in alcun caso minore di L. 111,528,000.

Ma a questa cifra non s'acquietava il coscienzioso ispettore delegato alla ricognizione di cui sovra, e nella elaborata relazione fatta al Governo, dopo aver data ragione delle differenze che esistevano tra i calcoli dell'intraprenditore inglese ed i suoi, e dopo aver date le più ampie dimostrazioni degli argomenti che lo avevano guidato nell'esternato giudizio, egli dichiarava tener per fermo che, in vista delle difficili e svariate opere, non sarebbesi caduto in errore se, in previdenza delle molte eventualità che poteva racchiudere la grande impresa, se ne fosse aumentato l'importare da lui come sovra computato (compreso il materiale mobile di un valore di circa sette milioni) del 5 ed anche del 6 per cento, e così portato sino a circa 118 milioni. Ciò nonostante il costruttore inglese non si mostrò disposto ad ammettere le riduzioni del suddetto ispettore.

A fronte anche di questi risultamenti, troppo grande era la distanza che ancora correva fra l'accennato prezzo e le cifre

che chiedevansi dagli aspiranti alla concessione, perchè il Governo potesse riescire a concordarla ad equi ed ammissibili patti. E quantunque, fatto più sicuro dalle cose preaccennate, non omettesse di coltivare con ogni possibile premura le trattative che s'intavolarono in proposito, non gli fu dato di far discendere i varii aspiranti ad un limite che fosse consentaneo agl'interessi dello Stato, avuto pure un adeguato riguardo alle attuali sfavorevoli circostanze del credito pubblico.

Nel frattempo il Ministero, onde prepararsi ad ogni eventualità e guadagnar tempo nel sollecitare in qualsivoglia modo l'incominciamento delle opere, ordinava che fossero continuati alacrememente su tutta la linea gli studi di dettaglio già iniziati altra volta per conto del Governo, dagli uffici del genio civile delle provincie del litorale, studi stati sospesi quando per la concessione accordata ai signori Morton Peto e Williams R. Wagstaff non vennero più reputati necessari.

La voce corsa delle trattative di concessione diretta non mai giunte ad alcuna conclusione malgrado un concorso così moltiplicato di offerenti, dei quali parecchi molto serii e desiderosi di ottenere un risultato, e le disposizioni stesse dimostrate dal Governo, di non volere assolutamente abbandonare il pensiero di attuare l'importantissima linea, ebbero per risultato di svegliare un altro genere di concorrenti, quello cioè dei nostri grandi costruttori nazionali, i quali intravidero che il Governo non poteva essere alieno di affidarne loro la costruzione per conto dello Stato, se con sufficienti garanzie, e a ben determinate condizioni, fosse stato al medesimo proposto mandarla ad effetto, mediante un contratto d'appalto generale, a tutto rischio e pericolo dell'appaltatore, e come comunemente dicesi *à forfait*.

Infatti non mancò tosto un costruttore conosciuto di opere pubbliche nello Stato a presentare con sua domanda del 15 agosto 1860 un capitolato d'oneri per una consimile specie di contratto, con cui, esibendo una discreta cauzione in garanzia del medesimo, offriva di assumere la costruzione della linea dal confine francese sino alla Parmignola, mediante il prezzo di L. 504,000 per chilometro di via, meno per le due tratte in galleria sotto i monti della Ruta e Castellana, le quali egli voleva valutarle a L. 1,200,000 per chilometro, e la traversata di Genova, per la quale chiedeva un prezzo speciale ascendente a 5,000,000. Il medesimo avrebbe preso in pagamento rendite dello Stato, al tasso del giorno in cui si fossero effettuati i pagamenti, diminuiti dell'uno per cento.

Ma troppo esagerate erano queste pretese, perchè potessero essere prese sul serio come basi di trattative.

Pocia una compagnia composta di grandi e solidi costruttori e capitalisti italiani, quali sono i signori Guastalla, Bonaccini, Breda e Sacerdote, che già condussero a compimento non poche e colossali opere pubbliche in Italia, associata ad una delle prime società industriali estere, si offeriva pure disposta ad assumere, a rischio e pericolo, per una somma a corpo, la costruzione dell'intera linea in quistione, sulle basi tecniche tracciate dal capitolato approvato colla legge 16 ottobre 1859, mediante il prezzo medio di L. 400,000 per chilometro, con facoltà al Governo di pagarne l'importare, o in numerario o in rendita del debito pubblico, al corso della piazza di Torino, senza alcuna deduzione e con obbligo di versare una cauzione di quattro milioni di lire.

Era provato, come già si disse, dagli inutili tentativi fatti, l'impossibilità di addivenire ad una concessione ad eque condizioni; la costruzione della ferrovia non poteva assolutamente essere più a lungo differita, ed il referente sentiva più che mai la doppia responsabilità che gl'incombeva, di far in-

traprendere al più presto i lavori, e di aggravare ciò non ostante il meno possibile l'erario dello Stato.

Il condurre l'intrapresa per cottimi separati e parziali, in base di preventivi progetti di dettaglio, e seguendo le formalità ordinarie prescritte per le spese fatte a carico dello Stato, avrebbe tirata in lungo la cosa, ed inoltre questo sistema, che, per opinione invalsa dietro l'esperienza fattane in tutti i paesi che lo provarono, adduce mai sempre tempo e spese maggiori d'assai, di quelle computate nei preventivi, per quanta oculatezza e diligenza si adoperi nello stabilirli (conseguenza quasi inevitabile delle amministrazioni oltremodo vaste) poteva trarre tanto più facilmente il Governo in dispendi molto maggiori di qualunque previsione, in quanto che trattasi nel presente caso di opere di lunga lena, svariatissime, di complicata esecuzione, nelle quali continuamente si alternano tratti difficilissimi a tratti in condizioni pressochè normali.

Che se costruttori pratici e previdenti possono trarre da questa stessa condizione di cose un argomento, di alternare e bilanciare le perdite inevitabili per qualche parte, coi maggiori guadagni realizzabili in altra, un simile vantaggio non potrebbe mai raggiungersi dal Governo col metodo dei cottimi parziali, dappoichè, nel caso di perdita, gli appaltatori, anche prescindendo dal pericolo di fallimenti imbarazzanti per il Governo e ritardanti i lavori, non mancherebbero di trovare pretesti a compenso, e nell'altro i guadagni anderebbero totalmente a beneficio degli appaltatori di quelle singole opere da cui sarebbero derivati. Il grande costruttore invece che può applicare tutti i suoi pensieri, le sue cure e la sua azione diretta all'impresa, sfugge assai più facilmente alle accennate eventualità. D'altra parte un dispendio sempre più grave per lo Stato adduceva con sè questo metodo dei parziali appalti, per la maggiore e più complicata direzione, ed amministrazione tecnica ed economica che sarebbe occorsa.

Potevasi per avventura ricorrere al partito di cominciare i tronchi più difficili e le gallerie per guadagnare tempo, nella aspettativa intanto di un momento più opportuno, per accordare a buoni patti la concessione di tutta la linea, e la cessione delle opere che fossero state già eseguite; ma o la concessione non sarebbe potuta convenire, e sarebbe stato giuocoforza continuare in un simile sistema fino al termine dell'opera, o si sarebbero trovati concessionari, ed è chiaro ed evidente che al Governo sarebbe stato tenuto ben poco conto di lavori solo incominciati e ceduti prima del loro compimento.

In questo stato di cose, ed ammesso d'altra parte che il sistema di un grande appalto può essere accolto solo quando sia accompagnato da tutti i requisiti, che guarentiscano pienamente la buona esecuzione dei lavori ed il compimento dell'intera opera a tempo debito, il Governo credette meritevole di considerazione la proposta del signor Guastalla e soci, come quella che offeriva patti molto migliori degli antecedenti, e che proponeva un prezzo più basso della somma, a cui l'ispettore premenzionato aveva ridotto la valutazione del costruttore inglese.

All'accennato scopo era necessario che la compagnia offrisse le più solide guarentigie materiali onde i lavori non solo fossero eseguiti con solidità e secondo le buone regole dell'arte, ma eziandio per assicurare che i medesimi avrebbero proceduto senza incagli e senza difficoltà sino alla fine, nè avrebbero dato luogo a straordinarie eventualità, per le quali il Governo fosse stato condotto ad incorrere in maggiori spese; era necessario insomma che, mediante il fatto della stipulazione della convenzione, finanziariamente fosse esaurita la quistione.

Trattandosi della costruzione da eseguirsi per parte d'una compagnia che non ne assumeva l'esercizio, e che era obbligata solo per breve lasso di tempo alla manutenzione delle opere, era mestieri un controllo ed una sorveglianza per parte del Governo continua e dettagliata, onde assicurarsi della reale stabilità delle opere.

Era pure mestieri prevedere tutte le condizioni tecniche che dovevano regolare l'esecuzione, le modalità ed i sistemi con cui dovevano essere eseguite le opere, onde mantenere la libera azione degli appaltatori a questo riguardo nei più ristretti vincoli possibili.

E dappoichè era evidente che un affare di tale entità non poteva assoggettarsi ad un incanto pubblico, era d'uopo trovar modo che fosse tuttavia aperto l'adito ad una ragionevole concorrenza, adeguata alle condizioni speciali in cui il contratto venne convenuto.

Era eziandio conveniente che il Governo, riservandosi la facoltà di pagare il corrispettivo della strada, piuttosto in rendite del debito pubblico che in numerario, avesse l'opportunità di approfittare del probabile miglioramento del credito pubblico durante gli anni della costruzione, corrispondendo la rendita al corso del giorno in cui i pagamenti fossero effettuati, anzichè stabilirne preventivamente il tasso ad una cifra normale e stabile.

Queste principali, oltre a molte altre condizioni che guarentiscono in ogni maniera, secondo l'opinione del referente, l'interesse del Governo ed il successo dell'impresa, vennero raggiunte, dopo lunghe trattative che ebbero luogo colla compagnia, insieme ad una deduzione di 6,000 lire per chilometro sul prezzo primieramente richiesto, qualora non si ammettessero pendenze maggiori del 10 per mille, e ad una deduzione di 30,000 lire qualora queste maggiori pendenze fossero ammesse in casi anche solo speciali.

E conseguentemente nel dì 4 del corrente si addivenne alla stipulazione della convenzione che trovasi annessa al progetto di legge che il referente ha l'onore di presentare alle vostre deliberazioni.

Con questa convenzione adunque la compagnia si assume, a tutto suo rischio e pericolo, per una somma fissa ed invariabile di L. 108,350,000 (ossia di 594,000 lire in adeguato per chilometro, per il caso dell'esclusione di pendenze maggiori del 10 per mille, e di L. 101,250,000, ossia di L. 370,000 in adeguato per chilometro, in caso che le pendenze superiori siano ammesse eccezionalmente) pagabili in numerario od in rendita, a beneplacito del Governo, la strada ferrata del litorale dall'attuale confine francese sino alla città di Massa, dell'estensione di 275 chilometri; ed in essa convenzione sono, infra le altre, contenute le disposizioni necessarie onde adempiere alle principali condizioni sopracitate.

Infatti coll'articolo 71 della convenzione medesima, la compagnia è in obbligo di prestare una cauzione di due milioni di lire tosto firmato il contratto, e di versare pel detto scopo altri due milioni, quindici giorni dopo l'approvazione per legge del contratto stesso.

Inoltre all'articolo 75 è prescritto che sovra di ogni pagamento fatto in acconto della costruzione all'impresa verrà ritenuto il 5 per cento della somma dovuta. La restituzione della cauzione e delle ritenute di cui sopra è fissata in modo che il Governo, all'epoca dell'ultimazione dei lavori non solo, ma anche durante l'anno in cui la compagnia appaltatrice deve mantenere la strada, avrà ancora in sue mani una somma più che sufficiente per guarentirsi contro ogni più sfavorevole eventualità.

Agli articoli 2, 3, 28, 39 e 46 vengono stabilite le norme,

secondo le quali dovranno essere formati i progetti di massima e di dettaglio, ed il modo della loro approvazione. All'articolo 41 è accennato come l'amministrazione intenda di organizzare la direzione e la sorveglianza per la buona esecuzione dei lavori.

Nei capi II, III e IV sono indicate le norme per la costruzione del suolo stradale e l'armamento della via, di tutte le opere d'arte e fabbricati, e tuttochè può influire generalmente e particolarmente nella buona riuscita della parte tecnica dell'intrapresa.

All'articolo 82 viene lasciata facoltà al Governo di recedere dalla convenzione, allorchè entro un mese, dopo l'approvazione per legge della convenzione medesima, si presentasse qualche aspirante che proponesse di assumersi la costruzione della strada ferrata del litorale, mediante un ribasso del 5 per cento sui prezzi convenuti colla compagnia.

All'articolo 69 viene stabilito che, nel caso in cui i pagamenti si facciano con cedole del debito pubblico, queste saranno ricevute dall'impresa al prezzo che avranno sulla piazza di Torino, il giorno in cui saranno consegnate all'impresa medesima.

Le eccezionali condizioni topografiche delle località, lungo le quali deve percorrere la ferrovia, davano molta importanza alla quistione del limite massimo da stabilirsi per le pendenze.

Nel programma di concorso approvato colla legge 13 luglio 1857, e nel capitolato di concessione annessa all'altra legge 16 ottobre 1859, era stabilito che le pendenze dominanti della strada dovessero contenersi nei limiti del 10 per mille, ma era data facoltà ai concessionari di eccederli, previa approvazione del Governo, laddove le difficoltà del terreno impedissero assolutamente o permettersero solo con spese eccessive il non oltrepassarli.

L'impossibilità assoluta di attenersi ad una massima pendenza del 10 per mille non esiste, ma esiste bensì il fatto della differenza talora enorme nelle spese di costruzione, qualora le pendenze non potessero eccedere questo limite. Ed infatti la compagnia appaltatrice si offrì di ridurre il corrispettivo, come risulta dall'art. 80, di L. 24,000 per chilometro, qualora la disposizione sovrcitata fosse mantenuta anche a suo vantaggio.

Il referente, sebbene propenso a serbare il limite del 10 per mille, pure, trattandosi d'una differenza rilevante a varii milioni in totale, credette suo debito di differire al giudizio del Parlamento la scelta fra le due proposte, ed introdusse quindi nel contratto l'alternativa dell'uno o dell'altro prezzo, a norma delle decisioni che il Parlamento vorrà prendere.

Il referente crede preferibile la limitazione tassativa delle pendenze, e ciò per varie ragioni che riassumerà qui brevemente.

Dapprima colla prescrizione di un limite determinato si evitano tutte le quistioni, che la formola generica di un limite eccedente il 10 per 1000 potrebbero far nascere nella interpretazione ed applicazione del contratto.

Il risparmio d'altronde finirebbe ad essere illusorio, poichè coll'eccedere nelle pendenze la minore spesa di costruzione verrà definitivamente ridotta e superata dalla maggiore spesa di manutenzione e di esercizio, voluta dalle più difficili condizioni della ferrovia: circostanza importantissima, sia che il Governo voglia, quando gli si presenterà l'occasione, vendere la strada, ovvero concederne l'esercizio, o finalmente esercitarla per suo proprio conto.

Si avrebbe così meno perfetta un'opera tanto grandiosa, e non si sarebbe conseguito che un effimero vantaggio finanziario del momento sacrificando l'avvenire.

Non si ometterà per ultimo di osservare che la celerità, la sicurezza e la facilità delle comunicazioni saranno tanto meglio assicurate, quanto più moderato ed immutabile sarà il limite della pendenza. Né si tacerà la circostanza che questa linea costeggia il mare; cosicchè solo con un esercizio facile e poco costoso potrà essa affrontare la concorrenza dei trasporti marittimi.

L'ordine per l'ultimazione dei lavori è tassativamente determinato dal contratto d'appalto, e venne subordinato all'opportunità di utilizzare al più presto parziali tronchi. (*Veggasi l'articolo 8.*)

In conseguenza di ciò, la strada per la tratta da Voltri a Savona avrà ad essere ultimata fra due anni dall'approvazione della convenzione, e si dovrà parimenti dare compiuto il tronco da Massa a Sarzana in un anno, ed in diciotto mesi il tronco da Sarzana alla Spezia.

Il tronco dal Bisagno a Camogli dovrà essere condotto a termine nel corso di tre anni.

Colla prima di queste prescrizioni lo Stato, che già esercisce il tronco da Genova a Voltri, potrà in breve e con leggiero aumento di spesa, avendo già il personale ed il materiale mobile, estendere i suoi profitti sopra una linea di non lieve importanza, come quella da Voltri a Savona.

Colla seconda, attesa la facilità di prolungare la ferrovia di Pisa sino a Massa, si otterrà l'intento tanto utile politicamente ed economicamente, di avvicinare al più presto Firenze e Torino, o, per meglio dire, l'Italia centrale e meridionale alle vecchie provincie, supplendo alla temporanea lacuna con un corso regolare di piroscafi fra Genova ed il golfo della Spezia.

Il riferente non abuserà maggiormente dell'indulgenza della Camera, ed egli spera che l'esame del contratto basterà a dimostrare la cura con cui si cercò di prevedere tutte le eventualità dell'impresa, e di sciogliere anticipatamente le difficoltà in modo che gli interessi dello Stato siano con ogni possibile cautela garantiti.

Il riferente crede d'aver fatto quanto gli era possibile perchè il contratto riescisse tale da assicurare la migliore e nello stesso tempo più economica esecuzione dell'impresa. Ritiene altresì che, in vista delle attuali condizioni politiche ed economiche, e di fronte ad un giusto apprezzamento delle difficoltà e della grandezza dell'impresa, il contratto d'appalto risponda a tutte le esigenze; e pertanto si lusinga, o signori, che vi piacerà di adottare il qui annesso schema di legge.

#### PROGETTO DI LEGGE.

*Articolo unico.* È approvata la convenzione intesa addì 4 ottobre 1860 tra il ministro dei lavori pubblici ed i signori cavaliere Israele Guastalla, rappresentante e proprietario la ditta Allegra e Davide Guastalla; Leonardo Sacerdote; ingegnere Vincenzo Stefano Breda; Pietro Bonaccini, e la Compagnia Centrale per la costruzione e manutenzione del materiale delle vie di ferro di Bruxelles, per l'appalto della costruzione della ferrovia del litorale del Mediterraneo dal confine attuale francese a Voltri, e dalla stazione della piazza del Principe in Genova per la Spezia e Sarzana sino alla città di Massa.

### Convenzione per l'appalto della costruzione della linea di strada ferrata del litorale del Mediterraneo.

#### CAPO I.

##### Soggetto dell'impresa.

#### Articolo 1.

I signori cavaliere Israele Guastalla, rappresentante e proprietario la ditta Allegra e Davide Guastalla, di Modena; Leonardo Sacerdote, di Modena; ingegnere Vincenzo Stefano Breda, di Padova; Pietro Bonaccini, di Modena, e la Compagnia Centrale per la costruzione e manutenzione del materiale delle vie di ferro di Bruxelles, rappresentata, come da delegazione avuta dal Consiglio generale della suddetta compagnia, in seduta del 29 settembre ultimo scorso, depositata per copia autentica al Ministero dei lavori pubblici, dai signori cavaliere Francesco Preud'homme, amministratore e direttore generale, e Gustavo Delinge, membro del Consiglio di amministrazione e del Comitato di direzione, si assumono di costruire a tutte loro spese, rischio e pericolo, una strada ferrata lungo il litorale del Mediterraneo dal nuovo confine francese presso Mentone a Voltri, e dalla stazione presso la piazza del Principe in Genova per la Spezia e Sarzana fino alla città di Massa.

Essi quindi si obbligano di eseguire, secondo le prescrizioni dei seguenti articoli di questa convenzione ed i progetti compilati per cura dell'impresa ed approvati dal Governo, tutte le opere e lavori, e sostenere tutte le spese necessarie per la formazione del corpo stradale, per l'armamento e raddoppiamenti della via occorrenti per le stazioni, fabbricati, accessori, case cantoniere, caselli di guardia, chiudimento, della via, e quanto altro è necessario per mettere la strada in istato di poter essere esercitata lodevolmente, comprese tutte le spese per compensi diretti ed indiretti, per occupazioni di terreno e danni arrecati in qualsivoglia modo ai proprietari ed utenti, escluso soltanto il materiale mobile d'ogni specie necessario alla locomozione.

#### Articolo 2.

I progetti che l'impresa dovrà presentare all'approvazione del Governo, salvo quanto è detto negli articoli 58 e 59 per le opere d'arte, dovranno constare:

a) Di una planimetria generale che potrà essere estratta dalle mappe dell'ufficio topografico dello stato maggiore generale nella scala di uno a cinquantamila, e dovrà abbracciare dall'una e dall'altra parte del tracciato studiato sul terreno, e delineato sulla planimetria medesima una estensione ben figurata del territorio non minore di cinque chilometri.

b) L'andamento della linea segnato sui piani parcellari, diviso in sezioni, e rilevato sul terreno in iscala non minore di 1 a 2000. In queste planimetrie saranno indicati tutti i punti nei quali cadono le stazioni e le principali opere d'arte.

c) Una livellazione generale eseguita sul terreno lungo le sezioni sovra indicate, delineata in iscala non minore di 1 a 2000 per le distanze, e di 1 a 200 per le altezze. L'orizzontale del profilo longitudinale dovrà essere stabilito al livello del mare.

d) Un numero sufficiente di sezioni trasversali all'uopo che le indicazioni loro combinate con quelle del profilo longitudinale possano far acquistare un'abbastanza chiara e completa idea della configurazione del terreno naturale.

e) Un prospetto indicante le lunghezze e le pendenze della linea, ed uno che ne dimostri i tratti sviluppati in linea retta, ed i tratti tracciati in curve coll'indicazione del raggio di queste.

Articolo 5.

Tanto la compilazione di questi progetti, quanto quella dei disegni di dettaglio e moduli delle opere d'arte di cui agli articoli 58 e 59, verrà assistita da ingegneri governativi, i quali potranno dare all'impresa quei suggerimenti che più crederanno opportuni, specialmente per riguardo al tracciato ed all'altimetria della strada, in relazione alle disposizioni del presente capitolato, nonchè alla migliore stabilità delle opere d'arte.

La presentazione dei progetti sarà accompagnata dalle osservazioni dei detti ingegneri, nelle quali sarà fatto particolare cenno delle avvertenze da essi fatte sui relativi studi, e che non fossero state seguite dall'impresa.

Articolo 4.

La planimetria generale della strada ed il progetto planimetrico ed altimetrico di dettaglio del tronco da Savona al torrente Roia dovrà essere redatto e presentato all'approvazione del Ministero dei lavori pubblici entro quattro mesi dopo che sarà stato approvato per legge il presente capitolato ed abbia avuto luogo la promulgazione della medesima.

Per l'ultima tratta dalla Roia all'attuale confine francese l'impresa sarà in obbligo di produrre il relativo progetto, dopo che tra il Governo di S. M. e quello imperiale di Francia saranno state prese le necessarie intelligenze onde stabilire il punto di congiunzione delle ferrovie dei due Stati.

Articolo 5.

Da Savona a Voltri l'impresa dovrà costruire la strada ferrata a norma del progetto che venne fatto compilare dal Ministero dei lavori pubblici dal signor cavaliere Braccio e che sarà ceduto alla medesima gratuitamente dopo che sarà stato definitivamente approvato dal Ministero.

Potranno tuttavia esservi introdotte modificazioni, sia nelle curve che nelle pendenze, purchè non eccedano i limiti fissati dagli articoli 14 e 15, ed a condizione che le medesime siano riconosciute convenienti e sanzionate dal detto Ministero.

Articolo 6.

Quanto al tronco di strada ferrata che deve congiungere i due rami della riviera di ponente e di quella di levante, attraversando la città di Genova, il Ministero delegherà un ispettore del genio civile per redigerne il progetto di dettaglio in concorso degli ingegneri dell'impresa, avuto riguardo al piano del dock ed ai lavori occorrenti per mettere in relazione il dock medesimo e gli altri scali del porto colla strada ferrata.

L'impresa non sarà obbligata perciò ad intraprendere alcun lavoro su questo tronco, finchè il progetto relativo non sia compiuto colle norme ora dette ed approvato dal Governo.

Articolo 7.

L'impresa dovrà nel termine di quattro mesi dalla data della promulgazione della legge di approvazione della presente convenzione presentare il progetto altimetrico e planimetrico del tronco da Massa alla Spezia, e dentro sei mesi dalla suddetta data quello da Spezia al Bisagno, prendendo i necessari concerti col Ministero per determinare la posizione della stazione di Massa, onde poter coordinare la linea, di cui nella presente convenzione, con la ferrovia che proseguirà verso Toscana.

E se nel frattempo non fosse ancora stato determinato in

altimetria e planimetria il punto di congiunzione al Bisagno a tenore dell'art. 6, l'impresa lascerà in vicinanza della detta località interrotto il progetto per un tratto sufficiente ad assicurare la congiunzione, qualunque sia per essere la posizione che sarà determinata pel punto suddetto.

Il progetto del resto dovrà essere tosto compiuto appena che il suaccennato punto di contatto sarà stato fissato dal Governo.

Articolo 8.

Approvata per legge la presente convenzione, ed approvati dal Governo i relativi piani di dettaglio, l'impresa dovrà, accingendosi alla costruzione dei lavori non più tardi di due mesi dopo l'approvazione dei rispettivi progetti medesimi, osservare le presenti prescrizioni:

a) Dovrà tosto intraprendere le gallerie più lunghe che trovansi nei tronchi da Genova a Sestri, e da Sestri alla Spezia;

b) La traversata intiera della città di Genova;

c) Il tronco da Voltri a Savona, andando dal primo di detti termini verso il secondo;

d) Il tronco da Massa alla Spezia;

e) Sarà obbligata a compiere nel periodo di dodici mesi il tronco da Massa a Sarzana, ed in quello di diciotto mesi al più quello da Sarzana alla Spezia, in modo che, volendo, possano essere gli accennati tronchi messi immediatamente in esercizio;

f) Dovrà pur compiere nei due primi anni dalla data dell'approvazione definitiva del progetto planimetrico ed altimetrico il tronco da Voltri a Savona sino alla stazione di questa ultima città, e pure in modo che l'amministrazione possa senz'altro attuarne l'esercizio;

g) Il tronco dal Bisagno a Comogli dovrà essere ultimato entro tre anni dalla data dell'approvazione del progetto, ed allorchè a quest'epoca non fosse ultimata la traversata di Genova, che deve servire a mettere in comunicazione il detto tronco colla stazione alla piazza del Principe, l'impresa sarà obbligata a stabilire una stazione provvisoria al Bisagno con fabbricati di legname pel servizio dei viaggiatori e delle merci a grande velocità;

h) Per il tempo entro i limiti fissati dal compimento della traversata di Genova, e per gli altri tronchi nei quali non venne stabilito nei precedenti alinea l'epoca della loro ultimazione, si lascerà libero il procedere dell'impresa; ma essa deve estendere i lavori e mantenere nei varii tratti tutta quella attività che assicuri l'amministrazione di vedere compiuta la strada ferrata, il suo armamento ed i suoi accessori d'ogni natura nel tempo accordato dall'articolo 64 pel totale adempimento degli obblighi dell'impresa.

CAPO II.

*Tracciato, pendenze, collocamento delle stazioni e case cantoniere.*

Articolo 9.

La strada ferrata, correndo col suo generale sviluppo il litorale ligure occidentale ed orientale, dovrà, per quanto le condizioni del sito lo consentono, toccare od avvicinarsi alle seguenti città e borgate: Ventimiglia, San Remo, Oneglia, Albenga, Loano, Savona, Varazze, Arenzano, Voltri (dove si congiungerà coll'esistente strada ferrata), Genova, Nervi, Recco, Camogli, Rapallo, Santa Margherita, Chiavari, Sestri di Levante, Levante, Spezia, Sarzana e Massa.

Essa dovrà inoltre avvicinarsi, per quanto pure lo consentono le difficoltà del terreno, agli altri più importanti e più

industriali centri di popolazione, ed offrire un facile accesso tanto ai porti principali delle due riviere, quanto alle strade ordinarie che, scendendo dalle convalli degli Apennini, sboccano sull'una o sull'altra delle due riviere medesime.

Articolo 10.

Per ciò che riguarda ai tratti della strada ferrata che corrono lungo la spiaggia, l'impresa dovrà sottostare a quelle condizioni che le saranno imposte per rispetto alla navigazione ed all'esercizio delle arti marittime.

Articolo 11.

Nei tratti di ferrovia che si accosteranno o dovranno attraversare le fortificazioni di Genova o quelle di altri luoghi fortificati lungo il litorale, l'impresa dovrà pure assoggettarsi alle condizioni che saranno prescritte dal Ministero della guerra pei riguardi dovuti alla difesa delle piazze e forti ed altri rispetti del servizio militare.

Articolo 12.

Qualunque sia il tracciato che l'impresa intenderà seguire da Genova per Camogli a Sestri di Levante, si dichiara però fin d'ora che da Camogli a Santa Margherita la strada ferrata dovrà andare direttamente in galleria sotto il monte della Ruta, anziché girare attorno al promontorio di Portofino.

Articolo 13.

Se in qualche tratta del tracciato potesse convenire all'impresa di occupare tutta o parte della strada nazionale ordinaria, il Governo potrà autorizzarla, a condizione però che sia ristabilita la strada ordinaria medesima con una larghezza non minore di metri cinque, centimetri cinquanta, e che, qualora lo esiga la sicurezza pubblica, le due vie vengano separate da muri di un'altezza conveniente.

Se a facilitare lo stabilimento della ferrovia occorresse in alcuni tratti occupare il sentiero destinato al servizio delle guardie di finanza, il Governo potrà consentirvi; ma l'impresa dovrà preparare per le guardie stesse un bastantemente comodo e sicuro passaggio sopra le banchine al di fuori dell'armamento del binario.

Articolo 14.

Le pendenze su tutta la linea non eccederanno in alcun caso il dieci per mille.

I tratti corrispondenti alle stazioni nelle quali si fanno le manovre dei convogli, e quelli necessari al servizio delle stazioni medesime, dovranno essere possibilmente orizzontali, e in nessun caso la loro pendenza potrà eccedere il limite del tre per mille.

Articolo 15.

Le curve nella generalità dovranno avere un raggio che non stia al disotto di metri quattrocentocinquanta.

Saranno però tollerate curve sino ad un minimo raggio di metri trecento, ovunque troppo gravi difficoltà si opponessero a sorpassare questo limite.

I tratti di strada tracciati in curva di non maggior raggio di metri quattrocento, non potranno in alcun caso avere una pendenza maggiore del cinque per mille.

Dove due o più tratti curvi tracciati con raggio non maggiore di quattrocentocinquanta metri si succedano l'uno all'altro, essi non potranno congiungersi immediatamente costituendo uno o più flessi contrari, ma dovranno essere separati da un tratto rettilineo di ferrovia che non abbia minore lunghezza di metri quaranta.

Articolo 16.

I tracciati della linea, anche dopo approvati definitivamente dal Ministero dei lavori pubblici, potranno, nell'atto che si riportano sul terreno per passare all'esecuzione dei

lavori, essere modificati, previo consenso del Ministero medesimo, purchè queste modificazioni non reolino un discostamento maggiore di trecento metri dall'una o dall'altra parte della traccia primitiva, e non introducano curve con raggio minore di quelle che prima esistevano nel tronco rispettivo.

Potranno parimenti essere ammessi cambiamenti parziali nella livellazione primitiva, purchè non facciano che la pendenza ecceda i limiti entro cui erano contenute quelle del progetto primitivo, e non deteriorino la condizione dei passaggi che occorra praticare sotto la ferrovia alle acque ed alle strade ordinarie.

Articolo 17.

Le stazioni saranno di diverse classi, secondo la maggiore o minore importanza dei luoghi ove vengono erette ed al servizio dei quali sono destinate.

Il Governo, d'accordo coll'impresa, stabilirà il numero delle stazioni e le classi delle medesime, non che le semplici fermate.

Il piano della stazione che cade sul nuovo confine dello Stato nostro coll'impero francese, nella prossimità al confine medesimo, sarà determinato, dopo i necessari concerti, fra i due Governi.

In questa stazione dovrà essere eretto un fabbricato adatto ed unicamente destinato pel servizio doganale e per quello di polizia.

Il piano della stazione a Massa sarà stabilito e disposto in modo da poter servire alla continuazione della linea verso la Toscana.

A Voltri saranno fatte quelle mutazioni e quegli'ingrandimenti dell'attuale stazione che occorrono per ben congiungere l'esistente ferrovia da Genova a Voltri con quella che prosegue verso Savona.

La stazione di Savona sarà collocata e disposta in modo che essa possa prestarsi convenientemente all'eventuale diramazione della strada ferrata da Savona a Torino.

Articolo 18.

Le case cantoniere non potranno essere a maggiore distanza di metri milleduecento l'una dall'altra.

Il Governo si riserva inoltre la facoltà di esigerne, all'atto di fissare il loro definitivo collocamento, quel maggior numero o quell'aggiunta di caselli di guardia di cui, per la sicurezza pubblica, fosse per avventura riconosciuto il bisogno.

CAPO III.

*Norme per la costruzione del corpo stradale, delle opere d'arte e dei fabbricati.*

Articolo 19.

La strada sarà costrutta sopra un sol binario di ruotaie, coi raddoppiamenti però che saranno riconosciuti necessari, specialmente nelle stazioni dove i binari medesimi verranno moltiplicati e sviluppati, secondo che lo esige il pronto, sicuro e completo servizio di esse, tanto pei viaggiatori, come per le merci.

Articolo 20.

È fatta facoltà all'impresa di adottare, nei varii tratti della strada, il sistema della massicciata incassata tra banchine, o quello della massicciata libera, secondo le diverse circostanze di sito che renderanno più opportuno l'uno che l'altro sistema.

Nel primo caso la larghezza superiore della strada, comprese le banchine, non potrà essere minore di metri quattro.

Nel secondo caso la larghezza del corpo stradale, al livello



del piano su cui viene imposta la massicciata, non potrà essere minore di metri cinque, centimetri cinquanta.

Articolo 21.

Le scarpe del corpo stradale non potranno avere inclinazione minore dell'uno e mezzo nei rilevati; nelle trincee potranno limitarsi all'uno e un quarto per uno; ed anche all'uno di base per uno di altezza nei punti in cui il terreno sia riconosciuto abbastanza solido. Dove però la natura delle terre, o la notevole altezza dei rilevati, o la profondità delle trincee richiedessero una scarpa maggiore, onde ottenere la necessaria solidità, si dovrà procurarvela.

Le trincee potranno farsi verticali, o con poca inclinazione dalla verticale, dovunque cadano nella roccia abbastanza solida, per reggersi stabilmente in quella posizione.

Articolo 22.

La larghezza del fondo delle trincee sarà tale che, oltre alla sede stradale stabilita dall'art. 20, vi sia sito da praticarvi da ciascuna parte un fossetto di dimensioni proporzionate alle acque che vi devono scolare.

In ogni caso la larghezza del fosso dal lato della montagna non dovrà mai essere minore di un metro al ciglio superiore.

Articolo 23.

Sarà munita eziandio di fossi la strada fuori delle trincee dovunque la sede della massicciata si elevi meno di centimetri cinquanta sopra il terreno latistante.

Articolo 24.

I ponti e viadotti dovranno essere di struttura murale o di ferro, ovvero in parte dell'uno, in parte dell'altro di questi due materiali.

Articolo 25.

La luce netta dei ponti e l'altezza degli archi e delle travi al di sopra delle acque saranno determinate in modo che il fiume non possa rendersi più pericoloso ai terreni limitrofi, nè al suo stesso buon regime, di quello che era nello stato antecedente.

L'impresa dovrà perciò praticare le opere necessarie per conseguire questo scopo e per difendere la strada ferrata ed assicurare il libero deflusso delle acque sotto il ponte in ogni stato del fiume.

Articolo 26.

L'altezza della chiave dei viadotti e cavalcavia sopra il piano della strada ordinaria non potrà essere minore di metri quattro, centimetri cinquanta.

Se la strada ferrata passa sotto la strada ordinaria, l'altezza della chiave del vólto, o quella del palco orizzontale sopra i regoli, non potrà essere minore di metri quattro, centimetri sessanta.

Articolo 27.

La larghezza della ferrovia fra le faccie interne dei parapetti dei ponti, dei viadotti e dei cavalcavia, non potrà essere minore di metri quattro, centimetri cinquanta.

Articolo 28.

La larghezza dei sottovia, coi quali una strada ordinaria passa sotto la ferrata, non potrà essere minore di metri sette per le strade ora nazionali, e per le comunali e consortili di metri cinque, o di metri quattro, secondo la maggiore o minore importanza delle comunicazioni a cui servono.

Articolo 29.

La larghezza delle gallerie potrà essere limitata a metri quattro, centimetri cinquanta, fra le faccie interne delle loro pareti verticali, misurata al livello dei regoli, sopprimendo le cunette laterali, purchè si provveda allo scolo delle acque nel modo che sarà stabilito all'atto dell'approvazione dei piani esecutivi.

La loro altezza dalla serraglia della vólta al piano superiore delle ruotaie non dovrà essere minore di metri cinque, centimetri cinquanta.

Le stesse gallerie dovranno essere robustamente rivestite in buona muratura in tutti i siti ove siavi immediato o prevedibile pericolo d'instabilità della roccia nei fianchi o nella vólta; ed anche dove questo pericolo attualmente non si manifesti, dovranno i fianchi e la vólta delle gallerie incamiciarsi con una sottomuratura nei punti in cui fosse riconosciuto il pericolo di decomposizione della roccia, o d'incomode e pericolose filtrazioni.

Nei fianchi loro dovranno praticarsi, in proporzione della loro lunghezza, quelle nicchie che saranno giudicate necessarie per la sicurezza dei cantonieri e guardiani.

Articolo 30.

Per la continuità delle comunicazioni laterali ordinarie saranno concessi passaggi a livello, i quali dovranno essere muniti di cancelli, o di semplici barriere, o di catene di ferro tese fra solidi pilastri di pietra, ed assicurate con chiavistello, secondo l'importanza della strada a cui servono.

Per le strade nazionali, la larghezza libera del varco non potrà essere minore di metri sette.

Per le strade comunali e consortili potrà variare da cinque ai quattro metri, secondo l'importanza delle comunicazioni a cui servono.

I cancelli verranno stabiliti coi migliori sistemi praticati nelle strade ferrate dello Stato.

Nei piani generali saranno segnati i punti in cui intendesi collocare questi passaggi a livello, ed indicare il modo di chiusura.

Articolo 31.

Nei siti in cui la superficie naturale del terreno od il piano delle strade ordinarie intersecate hanno, rispetto alla strada ferrata, una differenza di livello più o meno grande, ma non sufficiente perchè convenga praticare dei sottovia o dei cavalcavia, si darà accesso ai passaggi a livello, mediante rampe più o meno dolci, secondo l'importanza delle strade esistenti.

Le parti rialzate od abbassate di tali strade saranno consolidate di buoni materiali, in relazione allo stato dei tronchi continuativi delle strade medesime.

Articolo 32.

Dovendo a suo tempo i passaggi a livello essere custoditi da guardiani, perciò un casello in muratura sarà obbligatorio per quelle traversate a livello per cui la più vicina casa cantoniera sia a tale distanza da non poter fare anche l'ufficio di casello di guardia.

Articolo 33.

Nei siti in cui la differenza fra i livelli rispettivi della strada ferrata e di una strada ordinaria sia tale che consenta di potere con una moderata spesa procurare la traversata con cavalcavia o sottovia, questo modo di attraversamento dovrà essere preferito.

In tal caso si dovrà conservare alle strade nazionali in questi passaggi la larghezza di metri sette, alle provinciali quella di metri sei, e quella di cinque o di quattro metri alle strade comunali, secondo la loro maggiore o minore importanza.

Articolo 34.

Quando l'esecuzione dei lavori della strada ferrata esigesse l'interruzione di qualunque preesistente comunicazione, ciò non potrà farsi senza avere prima provveduto con passaggi provvisorii, riconosciuti sufficienti per comodo e sicurezza dagli ingegneri del Governo incaricati della direzione dei lavori.

Le comunicazioni stabili dovranno essere ristabilite al più presto possibile e collaudate dagli ingegneri suddetti.

Articolo 35.

Sarà parimenti obbligata l'impresa a conservare fra i centri degli abitati che si trovino lungo il litorale quelle comunicazioni colla spiaggia che fossero state intercettate dalla ferrovia e di cui i detti centri avessero bisogno per mantenere le loro relazioni colla spiaggia medesima.

Articolo 36.

L'impresa è obbligata di ristabilire ed assicurare a proprie spese lo scolo ed il libero corso delle acque, i cui condotti, o naturali od artificiali, fossero interrotti o modificati dalle opere della ferrovia, a meno che gl'interessati non vi rinunciassero, il che dovrà essere fatto constare regolarmente dall'impresa.

Se anche dopo l'approvazione del progetto e durante l'esecuzione dei lavori sino al collaudo dell'opera sorgessero reclami contro l'imperfezione di questi scoli o corsi d'acqua ristabiliti, o per l'omissione che fosse stata fatta di alcuni di essi, l'impresa dovrà sempre essere responsabile del danno recato e dovrà provvedere a proprie spese per farlo cessare, purchè sia dimostrato che il difetto proceda da innovazioni portate o avvenute nei corsi d'acqua in dipendenza della costruzione della strada.

Se all'epoca dei collaudi sussistessero liti pel motivo di cui qui si tratta, l'impresa ne sarà responsabile sino a decisione della lite medesima.

Articolo 37.

Si stabiliranno lungo la linea ed alla distanza meglio appropriata alle diverse località, con norme che assicurino che quando verrà tempo di aprire la strada all'uso pubblico se ne potrà avere un buon esercizio, le stazioni pel servizio dei viaggiatori e delle merci.

Il Governo, sentita l'impresa, determinerà la situazione, l'ampiezza ed il tracciamento di queste stazioni, i cui fabbricati dovranno, secondo la maggiore o minore importanza delle località, essere disposti in modo a provvedere abbondantemente al servizio dei viaggiatori e delle merci.

L'area delle stazioni sarà anche proporzionata alla loro importanza, e dovranno farsi tutti i lavori coi meccanismi necessari, come piattaforme e simili, onde assicurarsi che quando si eserciterà la strada il servizio ne possa essere semplice, sicuro ed economico.

Articolo 38.

Per tutte le opere principali d'arte, pei ponti sui fiumi e torrenti, ed in generale per tutti i ponti la cui luce arrivi o superi i metri sei, pei viadotti, cavalcavia e sottovia, per i passaggi a livello delle strade ora nazionali e per tutte le stazioni e fermate indistintamente, coi fabbricati loro attinenti, dovranno essere presentati i piani di dettaglio esecutivo alla approvazione del Governo, prima della quale l'impresa non potrà metter mano ai relativi lavori; ma nel progetto di dettaglio dell'andamento planimetrico ed altimetrico della strada basterà che sia indicata la posizione delle opere stesse ed indicati i sistemi di costruzione che l'impresa si propone di adottare.

Articolo 39.

Per le opere di minore importanza, come ponticelli, sifoni, passaggi a livello per le strade minori, case cantoniere ed altre simili, basterà che siano presentati i moduli a norma dei quali se ne regolerà la costruzione, secondo la maggiore o minore loro grandezza.

Articolo 40.

Tutti i lavori ed opere d'arte della strada ferrata, sia che

appartengano al corpo stradale, sia ai fabbricati ed edifici ad esso attinenti, dovranno essere eseguiti secondo i buoni sistemi e precetti dell'arte, con una solidità proporzionata all'uso cui sono destinati e con materiali di buona qualità scelti fra i migliori che sogliono impiegarsi nelle opere pubbliche delle località attraversate dalla linea o delle vicine.

A più circostanziata spiegazione delle generali disposizioni contenute nel presente articolo sarà compilato, d'accordo coll'impresa, un corpo d'istruzioni o condizioni speciali esecutive che saranno obbligatorie per le parti contraenti.

Articolo 41.

L'amministrazione superiore prenderà la direzione dei lavori, come negli ordinari appalti, a carico dello Stato, e la eserciterà col mezzo de' suoi ingegneri e subalterni per riconoscerne l'andamento ed esigerne la perfetta esecuzione, a termini dei decreti ministeriali d'approvazione dei relativi progetti e delle buone regole dell'arte, senza però che sia tolto all'impresa di procedere nella distribuzione e nella condotta dei lavori medesimi, per quanto non sia contrario alle prescrizioni di questa convenzione, in quel modo che le suggerirà la sua industria, purchè questo modo sia tale da assicurare il preciso adempimento degli obblighi suoi, sia conforme ai precetti dell'arte e garantisca la stabilità e la durata delle opere.

Per questa sorveglianza e direzione si seguiranno le norme vigenti per tutti gli appalti di opere pubbliche che si fanno costruire per conto dello Stato.

Se gl'ingegneri governativi che hanno la direzione dei lavori riconosceranno che questi lavori non si eseguono con buoni materiali, giusta le buone regole dell'arte ed in conformità degli approvati progetti e dei decreti ministeriali, l'impresa dovrà provvedervi secondo le ingiunzioni che le verranno fatte dagli ingegneri medesimi, i quali potranno far sospendere i lavori se l'impresa non si presti alle prescritte riforme.

Qualora sorgessero quistioni all'accennato riguardo, queste saranno decise a termini degli articoli 75, 76, 77 e 78, e se, malgrado il giudizio contrario all'impresa, questa persistesse, l'amministrazione superiore potrà far procedere d'ufficio ai lavori a maggiori spese dell'impresa medesima.

Articolo 42.

La ferrovia sarà chiusa e separata dalle proprietà limitrofe con siepi, con muri di cinta o con barriere, ovunque la chiusura, a giudizio degli ingegneri direttori, riescirà utile e praticabile.

Articolo 43.

Nei siti nei quali la ferrovia scorre sulla pendice in prossimità di precipizi dalla parte del mare, e quando non si possa disporre il profilo longitudinale in modo che essa vi scorra incassata, dovrà dalla detta parte essere protetta da robusti parapetti o ritegni atti ad impedire il fuorviamento dei convogli; la struttura e modo di costruzione ed applicazione dei quali ritegni saranno determinati prima che si metta mano alla costruzione dei relativi tronchi di ferrovia.

Articolo 44.

Dove la strada ferrata, correndo lungo la spiaggia bassa del mare, dovrà dalla parte di questo essere sostenuta e difesa da muri; questi muri dovranno essere alzati quanto occorra sopra il piano della ferrata in quelle località in cui si avesse ragione di temere che in occasione di forti traversie i marosi si alzassero ad offendere il piano della ferrovia suddetta.

Articolo 45.

Dove detti muri di difesa contro il mare vanno più sog-

getti all'azione delle onde, e specialmente nella parte in cui questi muri medesimi dovranno essere costrutti con muratura di getto, s'impiegheranno cementi di perfetta qualità e di pronta e sicura presa, sia servendosi di pozzolana con calce ordinaria, sia adoperando calci idrauliche di sperimentata buona riuscita.

Questi stessi muri, esposti all'impeto delle onde, dovranno essere protetti al piede con una competente scogliera di grossi massi.

#### Articolo 46.

Date negli antecedenti articoli di questo capo le norme generali per la costruzione della ferrovia, l'impresa potrà avere dallo studio del progetto del tronco di strada ferrata da Voltri a Savona, fatto eseguire dall'amministrazione governativa, e che le sarà consegnato, come all'articolo 5, una sempre più compiuta nozione del modo con cui l'amministrazione suddetta intende dover essere applicate queste norme, delle massime con cui ella vuole formati i piani di dettaglio, dei quali all'articolo 2, e delle regole d'arte, secondo le quali dovranno essere eseguite le opere.

### CAPO IV.

#### *Massicciata, armamento, materiale fuso.*

#### Articolo 47.

Fermo quanto è stabilito all'articolo 20 circa al sistema ed al profilo della massicciata, si dichiara qui che essa dovrà avere un'altezza non minore di centimetri cinquanta, e sarà composto di ghiaia naturale e di sabbia monda di terra e di pietrisco, delle migliori qualità che di questi materiali possono trovarsi a conveniente distanza.

La larghezza uniforme della massicciata incassata tra banchine non dovrà essere minore di metri 3,40, e per la massicciata libera eguale dovrà pure essere la larghezza al piano delle ruotaie, e di metri 4,60 alla sua base.

#### Articolo 48.

L'armamento della strada ferrata sarà fatto sopra traversine della lunghezza non minore di metri 2,60, ed ogni regolo di metri 5,40 di lunghezza avrà ad essere sostenuto da un numero di traversine non minore di sei regolarmente spaziate.

Esse potranno avere la forma prismatica, parallelepipedica, o semicilindrica.

La larghezza della base, colla quale poseranno sul terreno, non sarà minore di 25 centimetri, nè minore di centimetri dodici e mezzo la loro spessorezza da detta base al piano su cui poseranno i cuscinetti.

#### Articolo 49.

Le traversine saranno tutte di legname sano e di essenza forte. Quando per altro l'impresa si determini di farle preparare secondo un sistema di preservazione riconosciuto il migliore, potrà essa anche impiegare legname di essenza dolce.

#### Articolo 50.

I regoli di ferro battuto e di buona qualità avranno il peso di 33 chilogrammi per metro corrente: una deficienza però che non superi il tre per cento sarà tollerata.

Le spranghe di questi regoli avranno la lunghezza di metri cinque e centimetri quaranta.

Sarà però concesso d'impiegare quella quantità di spranghe di minore lunghezza che sarà richiesta per i tratti della strada che saranno tracciati in curve di breve raggio.

#### Articolo 51.

I cuscinetti in ghisa avranno il peso di chilogrammi dieci, saranno di buona ghisa e di ben riuscita fusione.

#### Articolo 52.

Le estremità di due successive spranghe del binario dovranno essere congiunte con lamine di ferro inchiodate (*à éclisses*), adottando per questo lavoro il sistema che all'epoca di sua applicazione sarà stato riconosciuto il migliore.

#### Articolo 53.

Per l'armamento dei raddoppiamenti dei binari nelle stazioni, od altri, saranno osservate le stesse norme.

#### Articolo 54.

Gli sviatoi per i passaggi dall'uno all'altro binario dovranno essere stabiliti secondo i migliori sistemi adottati per le linee dello Stato.

#### Articolo 55.

La distanza tra le faccie interne dei regoli in ferro, ossia la larghezza normale del binario, sarà identica a quella delle ferrovie dello Stato.

#### Articolo 56.

Le stazioni saranno provvedute, oltre dei binari doppi sviluppati quanto è richiesto dal pronto e sicuro servizio, coi necessari sviatoi, anche delle piattaforme, grue idrauliche, grue fisse per il movimento dei carichi, segnali a disco, serbatoi, vasche d'acqua per alimentare le caldaie e di quanto altro possa occorrere per il buon servizio delle stazioni medesime.

Tutto questo materiale sarà di buona qualità e costruito secondo i migliori modelli.

Le latrine d'uso pubblico saranno decenti ed opportunamente collocate.

### CAPO V.

#### *Favori speciali concessi all'impresa.*

#### Articolo 57.

La linea di strada ferrata che forma soggetto di questa convenzione è dichiarata opera di pubblica utilità, e quindi le sono applicate le disposizioni delle regie patenti 6 aprile 1859 riguardanti le espropriazioni ed i compensi che l'impresa dovrà dare ai proprietari espropriandi, come altresì le formalità necessarie per la liberazione dei terreni dai pesi e dalle ipoteche.

È pure autorizzata colle norme delle stesse patenti l'estrazione delle terre d'imprestato, della ghiaia, della sabbia, delle pietre da costruzione e da calce, dell'argilla per fabbricare laterizi necessari alla costruzione della strada ferrata, l'occupazione temporaria dei terreni occorrenti per le strade di servizio provvisorio e per i fossi necessari a dare provvisorio sfogo alle acque, o per altri servizi relativi alla costruzione di questa strada ferrata sino al suo compimento, non meno che quelle occupazioni stabili accessorie che si rendessero necessarie per ristabilire comunicazioni soppresse o modificate, o per variazioni di corsi d'acqua richiesti dalla costruzione della strada.

#### Articolo 58.

Si dichiara però che nel caso in cui si riconoscesse anche solo all'atto pratico non potersi ammettere l'occupazione della spiaggia che fosse stata divisata per qualche tratto della ferrovia, per il motivo che ivi importasse troppo di conservare libero l'esercizio delle arti marittime, l'impresa sarà in obbligo di portare la strada più in dentro, e staranno a suo carico tutte le maggiori spese, e perciò anche quelle prima imprevedute per occupazioni o danni di fondi o di fabbricati.

#### Articolo 59.

Se in qualche tronco della linea l'estensione delle proprietà

cinte sia tale che renda necessaria l'estrazione di materiale dalle proprietà stesse, il Governo, in seguito a domanda dell'impresa, in cui sieno descritti i terreni chiusi ed indicati i materiali che si vorrebbero estrarre, e sentite le autorità locali ed il Consiglio di Stato, potrà promuovere l'emanazione d'un decreto reale per autorizzare la detta estrazione, previo un giusto compenso dei materiali estratti di qualunque natura essi sieno, da stabilirsi per amichevole componimento o nelle vie legali, con obbligo all'impresa del rifacimento d'ogni danno recato e della restituzione in pristino della cinta che avesse dovuto essere manomessa.

Articolo 60.

Per tutti i contratti ed atti che l'impresa stipulerà relativamente ed esclusivamente alla costruzione che si assume e secondo i patti, saranno accordate all'impresa medesima, per rispetto ai diritti d'insinuazione, le stesse facilitazioni che già vennero accordate alle compagnie concessionarie di strade ferrate negli Stati di S. M. le più favorite.

Articolo 61.

È accordata all'impresa la libera importazione esente da ogni dazio d'entrata di tutti i ferri e macchinismi esclusivamente destinati ed assolutamente necessari alla costruzione della strada ferrata.

Dovrà l'impresa assoggettarsi a tutte le cautele che a tale riguardo venissero prescritte dal Ministero delle finanze.

Articolo 62.

I trasporti dei detti materiali e macchinismi, che l'impresa volesse eseguire sulle strade ferrate dello Stato, godranno pure di una tariffa di favore, cioè della diminuzione del quaranta per cento sulle tariffe delle classi cui appartengono.

Articolo 63.

Il Governo concede gratuitamente all'impresa i terreni arenili infruttiferi lungo la spiaggia del mare che potranno essere occupati dalla sede della strada ferrata e sue attinenze e dipendenze, salvo i riguardi alla navigazione ed alle arti marittime a tenore dell'articolo 10 di questa convenzione, e sempre quando i terreni medesimi non siano ceduti o dati in affitto ai terzi.

Per gli arenili demaniali che sono stati ceduti o dati in affitto ai terzi, l'impresa dovrà tenere indenne il Governo, e compensare i concessionari e locatari a termini di legge.

CAPO VI.

*Tempo concesso all'impresa per l'ultimazione dei lavori, manutenzione e collaudo.*

Articolo 64.

L'intera linea di strada ferrata contemplata nella presente convenzione dovrà essere perfettamente ultimata in tutto ciò che è prescritto nell'articolo 1 sommariamente e ne' suoi particolari negli articoli seguenti dei primi quattro capi entro il termine di anni sei dalla data della promulgazione della legge d'approvazione della convenzione medesima, ferme sempre le condizioni per l'ultimazione dei tronchi speciali di cui è fatta menzione all'articolo 8.

Articolo 65.

Dopo il compimento di ciascuno dei tronchi menzionati all'articolo 8 della presente convenzione, il Ministero ne farà eseguire un generale collaudo in contraddittorio dell'impresa per mezzo di un ufficiale del genio civile o di una Commissione tecnico-amministrativa nominata dal Ministero medesimo.

Un cosiffatto collaudo si riferirà alle opere tutte costituenti il corpo stradale, all'armamento della via, alle case di guardia,

alle stazioni e loro edifizii accessori, al materiale d'armamento, ed avrà per iscopo di assicurarsi che sieno state adempiute le prescrizioni di questa convenzione e quelle contenute negli atti d'approvazione dei progetti, e che nell'esercizio sia garantita la sicurezza pubblica ed il servizio possa riescire regolare, compiuto e permanente.

Articolo 66.

L'impresa è obbligata a mantenere pel corso d'un anno dopo l'ultimazione completa ed il collaudo di ciascuno dei tronchi della ferrovia del litorale tutte le opere componenti i tronchi medesimi e loro accessori in perfetto stato, e la medesima dovrà, per il periodo suddetto, riparare ai guasti che fossero evidentemente, o, nei casi controversi, per giudizio di periti, conseguenza di difetti o d'insufficienza di dimensioni nella prima costruzione.

Non saranno però a carico della stessa i ripari ai danni che avvenissero alla strada ferrata per fatto dell'anticipato esercizio, nè essa dovrà essere assoggettata ad alcuna spesa di manutenzione dipendentemente dall'esercizio medesimo.

Articolo 67.

Se all'epoca del collaudo si troveranno mancanze o difetti contro le prescrizioni della presente convenzione o di quelle contenute negli atti di approvazione dei rispettivi progetti, l'impresa dovrà tosto porvi riparo, e quando la stessa non si prestasse, a ciò vi provvederà il Ministero a spese ed a rischio dell'impresa medesima, valendosi dei fondi provenienti dai ventesimi della ritenuta prescritta dall'articolo 73.

CAPO VII.

*Corrispettivo dell'impresa e modo di pagamento.*

Articolo 68.

La costruzione della strada ferrata del litorale dall'attuale confine francese sino alla città di Massa s'intende appaltata, come già si disse, *à forfait*, cioè a tutto rischio e pericolo dell'impresa, mediante il prezzo di lire trecento novantaquattro mila per ogni chilometro, e così per duecento settantacinque chilometri, in complesso di lire cent'otto milioni trecento cinquantamila.

Se però la lunghezza chilometrica totale della linea ferroviaria, di cui nella presente convenzione, venisse a risultare ad opera ultimata minore di duecento settantacinque chilometri, misurati dai due estremi della linea, verrà dedotta altrettanta somma dall'importare chilometrico, come sopra stabilito, quanto sarà la minore estensione suddetta.

L'impresa non potrà in nessun caso elevare pretese a maggiori compensi di quelli stipulati nel precedente articolo, nè per circostanze imprevedute, nè per sinistri manifestatisi durante la costruzione o nel corso dell'anno della manutenzione.

Pel solo tratto della traversata di Genova, nel caso in cui dall'esecuzione dei progetti approvati per la detta tratta risultasse per le relative opere un costo maggiore di cinque milioni di lire, il Governo ne compenserà la differenza.

A questo fine, all'epoca della presentazione del progetto del detto tronco, verrà pure prodotta la perizia delle opere relative, compilata dall'impresa d'accordo cogli'ingegneri del Governo, la quale servirà a determinare il costo e stabilire nel caso il di più che dovrà essere pagato dal Governo medesimo.

Articolo 69.

Il Governo pagherà l'importare dei lavori in numerario o con cartelle del debito pubblico, assimilate all'emissione del 1849, fruttante l'interesse del cinque per cento al valore

che avranno sulla piazza di Torino nel giorno in cui, a termini degli articoli che seguono, ne verrà fatta la consegna all'impresa.

#### Articolo 70.

Di mano in mano che l'impresa avrà incontrato tante spese pel valsente di un milione di lire, o per terreni acquistati, o per lavori eseguiti, o per materiali provvisti ed accettati sul luogo dei lavori, essa avrà diritto a pagamenti in abbuonconto per altrettanta somma, salvo la ritenuta di cui nel capo seguente.

Per regolare questi abbuonconti verrà redatta un'apposita tabella dei prezzi di unità per le singole opere o provviste, e sulle norme di questa ed in base alle necessarie verifiche e misurazioni la direzione dei lavori emetterà, a favore dell'impresa, appositi certificati di credito, i quali serviranno all'amministrazione superiore per il rilascio dell'equivalente in numerario od in cartelle del debito pubblico come sopra.

### CAPO VIII.

#### *Garanzia dell'impresa verso il Governo; perdita eventuale della cauzione e modo di restituzione.*

#### Articolo 71.

A guarentigia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti colla presente convenzione, l'impresa si obbliga di comprovare all'atto della sottoscrizione della convenzione medesima d'aver versato nella cassa dei depositi e prestiti la somma di un milione di lire in effetti pubblici dello Stato, cioè od in buoni del tesoro od in cedole del debito pubblico, al cinque per cento, che saranno ricevute al valor nominale, od in cedole del tre per cento, valutate al corso di emissione.

Un altro milione di lire in altrettanti effetti pubblici verrà dall'impresa depositato nella cassa predetta entro quattro giorni dalla data della presente convenzione. L'impresa medesima si obbliga pure di depositare nella predetta cassa altri due milioni di lire in effetti pubblici identici ai sovraccennati, quindici giorni dopo a quello in cui sarà promulgata la legge d'approvazione di questa convenzione.

#### Articolo 72.

Pel caso in cui, entro l'epoca fissata dal secondo alinea dell'articolo precedente, l'impresa non depositasse il secondo milione della cauzione, essa andrà soggetta alla perdita del deposito del primo milione già versato; e quando, all'epoca fissata al terzo alinea del suddetto articolo, l'impresa non completasse la cauzione dei quattro milioni di lire, la stessa perderà tutto il deposito già eseguito, e questa stessa convenzione sarà considerata come nulla e non avvenuta senza alcun preventivo diffidamento nè costituzione in mora.

Il detto primo deposito di due milioni sarà restituito alla impresa allora che la presente convenzione non ottenga la sua approvazione per legge.

#### Articolo 73.

In ogni pagamento da farsi all'impresa in abbuonconto, il Governo riterrà il cinque per cento sulle somme di cui l'impresa stessa risulterà creditrice.

Qualora i pagamenti siano fatti in numerario, sarà facoltativo all'impresa di depositare nelle casse dello Stato dei titoli del debito pubblico corrispondenti alle ritenute suddette, calcolati al valore di piazza, rimanendo a suo beneficio i relativi tagliandi. Se i pagamenti saranno fatti con cedole del debito pubblico, i tagliandi della parte di cedole corrispondenti alle ritenute andranno a favore dell'impresa.

L'ammontare di queste ritenute verrà restituito all'impresa

per tre quinti dopo che sarà stato approvato dal Governo il collaudo finale di tutte le opere costituenti la strada ferrata, e gli altri due quinti non verranno pagati se non dopo la scadenza dell'anno di manutenzione, prelevate ben inteso dalle suddette ritenute e da quelle altre somme che non si fossero pagate per motivi accennati all'articolo 67, le spese che fossero state fatte dal Governo, o per opere eseguite d'ufficio, o per qualsivoglia altro motivo dipendente dalla inosservanza dei patti stipulati.

Scaduto il detto anno della manutenzione, e dopo che sia stato riconosciuto trovarsi la strada in buono stato in ogni sua parte, verrà pagato all'impresa ogni residuo che ancor le spettasse sul totale ammontare dell'appalto, quando non vi si opponga il disposto dagli articoli di legge menzionati all'articolo 79 della presente convenzione.

#### Articolo 74.

La metà della cauzione di quattro milioni verrà restituita all'impresa quando l'ammontare dei certificati per pagamenti in abbuonconto ascenderà ad una somma eguale ai due terzi del totale prezzo di questo appalto.

Gli altri due milioni non verranno restituiti all'impresa che all'epoca in cui, come all'articolo precedente, le verrà pagato l'ultimo residuo del prezzo d'appalto, e questi pure serviranno, nel caso, allo scopo stesso delle ritenute fatte sui pagamenti eseguiti.

### CAPO IX.

#### *Disposizioni generali e transitorie.*

#### Articolo 75.

Insorgendo qualche difficoltà nell'esecuzione della presente convenzione, l'impresa dovrà rivolgersi dapprima al Ministero dei lavori pubblici, cui spetterà di deliberare in proposito.

In caso di discrepanza tra il Ministero e l'impresa, si ricorrerà al giudizio di arbitri, giusta il disposto dell'articolo 509 della legge del 20 novembre 1859, n° 5754, e su questo punto resta formalmente derogato ad ogni contraria disposizione di legge.

#### Articolo 76.

Quando avvenga il caso di ricorrere all'arbitramento di cui sopra, la parte che lo avrà domandato notificherà all'altra la scelta del proprio arbitro, invitandola a nominare il suo. Qualora questa non aderisca all'invito entro quindici giorni, l'altra parte avrà il diritto di nominare il secondo arbitro in vece sua, avvertendo soltanto la parte avversaria di simile risoluzione.

#### Articolo 77.

In caso di discrepanza fra i due arbitri le quistioni saranno risolte da un terzo arbitro delegato dal tribunale di commercio della capitale dello Stato.

#### Articolo 78.

Le due parti devono attenersi alla unanime risoluzione dei due arbitri, ovvero, in caso di discrepanza, alla sentenza del terzo arbitro, a condizione, ben s'intende, che il risultato di questa sentenza resti compreso fra i limiti prefissi dalle proposte dei due primi arbitri.

#### Articolo 79.

Sono applicabili all'impresa di che trattasi le disposizioni contenute negli articoli 282 (primo e secondo alinea), 300, 301, 305, 307, 311, 312, 313, 314, 315, 317, 319, 320 e 321 del titolo VI della legge sull'ordinamento del servizio delle opere pubbliche in data 20 novembre 1859.

Articolo 80.

Qualora venisse preferito dai poteri legislativi che all'articolo 14 della presente convenzione, che determina il limite massimo delle pendenze al 10 per 1000, venga sostituito il disposto dall'articolo 17 del capitolato per la concessione di questa medesima ferrovia, approvato con legge 16 ottobre 1859, n° 3711, l'impresa si obbliga di costruire la ferrovia di che trattasi per il prezzo di L. 570,000 per ogni chilometro, e così per la complessiva somma di L. 101,750,000, mantenuti fermi del resto tutti gli altri patti di questa convenzione.

Articolo 81.

Resta convenuto che l'impresa si assume l'obbligo di costruire, nel termine di diciotto mesi dalla data dell'approvazione della presente convenzione, colle norme medesime tracciate più sopra per la linea principale, una ferrovia di diramazione da Avenza a Carrara, con conveniente stazione presso quest'ultima città, secondo il progetto che le verrà esibito dal Governo ed al prezzo che verrà pure dal Governo medesimo stabilito, dietro perizie fatte eseguire da' suoi ingegneri, e ciò in modo assoluto e senza che l'impresa medesima possa avere diritto a reclamare alcun giudizio arbitrale sul progetto e sulla stima di cui sopra.

Il Governo, entro tre mesi dalla data dell'approvazione di questa convenzione, farà conoscere all'impresa il progetto tecnico della suaccennata diramazione che esso avrà adottato, non che il prezzo della costruzione della diramazione medesima.

Articolo 82.

Sarà in facoltà del Governo di rescindere la presente convenzione e di ritenerla come nulla e non avvenuta ogni qual volta, entro un mese dalla data dell'approvazione di questo contratto, si presentasse un altro appaltatore il quale, mantenute ferme tutte le altre condizioni di questa convenzione, offrisse un ribasso non minore del 5 per 100 sull'uno o sull'altro dei prezzi convenuti.

Articolo 83.

La presente convenzione, firmata dalle parti in doppio originale, non sarà obbligatoria pel Governo, salvo le riserve di cui sopra, se non dopo la sua approvazione per legge.

Articolo addizionale.

Per tutti gli effetti di cui nella presente convenzione l'impresa elegge il suo domicilio legale appo la ditta Tacchis, Levi e Comp., in Torino.

Fatto per doppio originale.

Torino, quattro ottobre mille ottocento sessanta.

Sottoscritti all'originale:

*Il ministro dei lavori pubblici*  
STEFANO JACINI.

ISRAEL GUASTALLA — VINCENZO STEFANO BREDÀ — LEONARDO SACERDOTE — PREUD'HOMME, administrateur directeur général de la Compagnie Centrale — G. DELINGE aîné, membre du conseil d'administration de la Compagnie Centrale — PIETRO BONACCINI.

Per copia conforme:

PIETRO MARSÌ, segretario.

Convenzione per l'appalto della costruzione della strada ferrata del litorale del Mediterraneo.

Relazione fatta alla Camera il 13 ottobre 1860 dalla Commissione composta dei deputati POSSENTI, PESCIOTTO, BIANCHERI, GRATTONI, AGUDIO, VALVASSORI, VALERIO, BRUNET, e SELLA Q., relatore.

SIGNORI! — Le discussioni che già ebbero luogo a più riprese in quest'aula, gli eccitamenti che anche recentemente si fecero al Ministero da parecchi dei nostri colleghi, le pubblicazioni e gli studi fatti sulla ferrovia del litorale ligure ne hanno siffattamente dimostrata la necessità e l'urgenza, che affatto oziosa riescirebbe ogni parola in proposito.

Ed è di questa necessità ed urgenza sì persuasa la vostra Commissione, che vi propone l'approvazione della annessa convenzione, sebbene non nasconda a sé, e si creda in istretto debito di dichiarare anche a voi, che ad attuare la ferrovia ligure si richiede un grave sacrificio. Ed infatti, ad averne qualche idea, per non discorrere delle varie offerte di concessione o di costruzione enumerate nella relazione ministeriale, le quali non vennero accettate, basti una grossolana analisi di quella che venne riputata la migliore e che venne accolta colla convenzione del 4 ottobre.

Si pattuisce in essa che abbiasi a pagare per la costruzione e l'armamento della ferrovia una somma di L. 108,550/m.

Aggiungendo gli interessi di tale somma mediamente computati a tre anni, poichè sei anni debbe durare la costruzione di tutta la linea » 16,250/m.

Materiale mobile, macchine, utensili per le officine, ecc. . . . . » 9,000/m.

Somma totale . . . . . L. 133,600/m.

Si può dedurre come corrispondente all'introito risultante dall'apertura di alcuni tronchi prima del fine dei sei anni . . . . . » 5,500/m.

Rimarrebbe una somma di . . . . . L. 130,100/m.

L'interesse annuo di tale somma al 5 per cento sarebbe di . . . . . L. 6,500/m.

Ma se fosse uopo procacciarsi tutti i fondi con cedole al corso di ottanta per cento, il carico annuo si fa di circa . . . . . » 8,400/m.

Non è facile il dare qualche idea del prodotto probabile del complesso di questa ferrovia, poichè non abbiamo nello Stato altra linea in circostanze analoghe, fuorchè la brevissima da Genova a Voltri, i cui risultati (19,000 lire di prodotto brutto per chilometro) non si sa fino a qual segno si debbano al caso nostro applicare, poichè parranno minori di quelli della totale linea ligure, se si considera solo la brevità ed insignificanza del tratto, e sembreranno per contro maggiori, se ritenasi il tratto di Voltri come legame di una grande città colle sue adiacenze.

Si potrebbe anche supporre che abbia il movimento della via ligure ad essere identico all'attuale della linea da Torino a Genova, meno il trasporto delle grosse merci a piccola velocità, che evidentemente non sarà mai sopra una ferrovia in riva al mare come sopra una linea di analoga importanza entro terra. Contro la quale ipotesi, se puossi obbiettare da una parte, mettendo in campo ed il trasporto di merci che pur vi sarà ed il movimento di viaggiatori in una linea che ha carattere d'importantissima arteria internazionale, si può

per altra parte contrapporre lo svantaggio di essere in riva al mare e di non ricevere perciò, come le linee entro terra, alimento locale da due zone di paesi: Tale ipotesi assegnerebbe alla linea ligure un prodotto brutto di 24,000 lire ed un prodotto netto di 15,200 lire se volessi ammettere la spesa di esercizi eguale ai 45 centesimi del prodotto brutto.

La rendita dei 275 chilometri di ferrovia sarebbe perciò di lire 3,600/m., ed il sacrificio annuo dello Stato riuscirebbe quindi, nel caso in cui si potesse la linea pagare in contanti od in cedole al pari, di lire 2,900/m., e, nel caso in cui si dovesse pagare in cedole al corso di 80, di lire 4,800/m.

A queste cifre non volessi però dare grande importanza, poichè fondate sopra mere ipotesi; ed infatti, nella Commissione stessa, la maggioranza ritiene il valutato prodotto brutto come assai minore del vero, e quindi il sacrificio computato come esagerato, mentre la minoranza, notando che la cifra assunta per ipotesi di rendita chilometrica della linea non si otterrà se non dopo vari anni di esercizio, è di opinione che il valutato aggravio sarà inferiore al vero.

Una volta riconosciuta la gravità dell'onere che con questa convenzione s'imporrebbe allo Stato, la vostra Commissione ebbe anzitutto a dimandarsi se non vi fosse modo di minorarlo, e se conveniente dovesse ritenersi il sistema di esecuzione di strade ferrate che fu adottato in questa circostanza.

Essa prescinde dall'esame di generali quistioni sull'ingegneria dello Stato nelle strade ferrate, poichè trattati di una ferrovia necessaria, di cui il Governo debbe ad ogni modo promuovere la immediata costruzione; nè entra tampoco ad esaminare se eguale o poco diverso rimanendo l'annuo onere imposto alle pubbliche finanze, non convenga piuttosto anteporre alla costruzione per conto dello Stato le concessioni a tempo con garanzia di interessi, o con premio senza garanzia di interessi.

Ad uno dei commissari pareva che alcune delle offerte di concessione fossero preferibili all'offerta di costruzione accettata nell'annessa convenzione; ma, avendo il ministro dichiarato che dette offerte non erano mantenute, la Commissione non credette di addentrarsi in un esame retrospettivo delle medesime, circa le quali altri membri della Commissione erano del resto di contrario avviso.

Essa si limita invece a dire qualche parola sul modo in cui si dovrebbe, a parer suo, procedere per costruire le strade ferrate per conto del Governo.

Ritiene anzitutto la Commissione che, a meno di riformare l'organizzazione dell'amministrazione e della contabilità, non convenga allo Stato il far eseguire una strada ferrata per piccoli cottimi separati, e non disapprova perciò il metodo di affidare il complesso della costruzione ad un appaltatore a tutto suo rischio e pericolo. Solo essa crede che, quando il Governo intenda appigliarsi a questo partito, esso debba anzitutto far eseguire un accurato e minuto progetto della linea, darne quindi comunicazione a coloro che intendono concorrere alla costruzione della ferrovia, ed accettare poscia l'offerente che alle migliori condizioni riunisca le più grandi guarentigie e di mezzi pecuniari e di capacità e di onestà. Altrimenti operando, o non hanno nè il Governo, nè gli appaltatori sufficiente conoscenza del costo dell'opera, e si fanno quindi patti rilevantissimi alla cieca; ovvero, avendo qualcuno degli offerenti fatto studi, debbe e può cercare nelle sue offerte di tutelarsi contro i concorrenti, per esempio con condizioni analoghe a quella del *minimum* di ribasso accettabile, di cui all'articolo 81 dell'annessa convenzione; ed in entrambi i casi poi sarà molto difficile l'evitare durante la

costruzione dell'opera seri dissidi, specialmente se l'appaltatore non avrà mezzi sufficienti, o non sarà di molta buona fede.

Buona parte della Commissione crede ancora che migliori patti si otterrebbero, e più utili, ove si appaltasse pure una lunga linea a corpo ed a tutto rischio e pericolo dell'imprenditore, non però in un tratto solo, ma divisa in parti più o meno considerevoli, a seconda dei capi di essa che già sono determinati *a priori*. Infatti abbondano nel nostro paese minori e valenti imprenditori, i quali più facilmente si limitano e sanno pervenire a discreti benefizi, mentre in piccolo numero sono gli imprenditori che possano incaricarsi di opere eccedenti un centinaio di milioni.

Ciò non ostante la Commissione ebbe nel caso nostro a considerare:

Che la urgenza di congiungere per una ferrovia la Toscana e il golfo della Spezia alla Liguria, al Piemonte ed alla Lombardia è tale, che solo le più gravi ragioni potrebbero consigliare di differire non meno di un anno il principio dei lavori di questa linea, come avverrebbe, ove l'attuale Parlamento si sciogliesse prima d'averne autorizzata la costruzione;

Che ovvie considerazioni politiche fanno sì che non si debba trattare la Liguria occidentale meno favorevolmente che la orientale;

Che la linea ligure è già stata più o meno studiata da parecchi di quelli che si offrono ad assumerne la concessione o la costruzione, e che i loro progetti furono esaminati da un accuratissimo ispettore del genio civile;

Che finalmente, ove fosse colla presente convenzione riservato un soverchio beneficio all'impresa, l'articolo 81 apre l'adito agli offerenti che si decidano a fare ribassi superiori al 5 per cento.

Quindi è che la Commissione semplicemente premette la sua opinione, che non debba l'attuale convenzione ritenersi come precedente da seguirsi nell'avvenire in ogni sua parte, e conchiude poscia unanime, a seconda del mandato ricevuto da ciascun ufficio, col proporre l'approvazione.

Vero è che alla Commissione vennero presentate una offerta di ribasso di 3,850,000 lire, ed una protesta della società della ferrovia di Genova a Voltri; ma ciò non ostante la Commissione persiste nelle sue conclusioni.

Ed infatti per ciò che riguarda il proposto ribasso volessi osservare che le modificazioni introdotte nella annessa convenzione, di cui in appresso si dirà, e che si ignora se siano dai nuovi offerenti accettate, hanno agli occhi della Commissione importanza maggiore del proposto ribasso.

Inoltre questo non si scosta moltissimo dal ribasso previsto all'articolo 81, e che si può dal ministro accettare anche dopo l'approvazione di questa convenzione, per cui la Commissione spera che un passo di più sarà fatto, e che si otterrà perciò una ragguardevole riduzione.

Quanto alla protesta della società di Voltri, la quale asserisce di aver tuttora diritto di preferenza alla costruzione del prolungamento della sua ferrovia, la Commissione crede di non dover entrare a discuterla, essendo la questione portata davanti ai tribunali.

La Commissione ha quindi creduto utile lo studiare, per quanto la brevità del tempo il consentiva, i termini della convenzione, e propose parecchie modificazioni, le quali furono accettate non solo dal ministro dei lavori pubblici, ma ben anco dalla società contraente. Delle più importanti di queste mende si darà in appresso qualche cenno.

Si aggiunse anzitutto alla legge un articolo, per cui, venen-

dosi ad offrire il ribasso previsto dall'articolo 81, possa il ministro, dopo riconosciute le solide guarentigie dell'offerente, accettarlo e dare all'opera immediata esecuzione.

Si desiderava inoltre un terzo articolo con cui fosse autorizzata l'emissione di nuove cartelle del debito pubblico, ovvero lo stanziamento in bilancio di nuovi fondi, che occorrono al pagamento dell'opera; ma al ministro, cui la Commissione mosse questa obbiezione, crede essere preferibile il proporre una nuova legge in proposito, allorchando si conosca se siasi potuto accettare qualche ribasso, e quale sia approssimativamente la distribuzione delle spese nei sei anni accordati al compimento dell'opera.

In questa sentenza venne pure la Commissione osservando che i primi pagamenti non dovranno farsi che dopo un certo tempo, nel quale il Governo potrà aver agio di proporre più opportuni stanziamenti.

Nella convenzione poi, oltre a molte variazioni che hanno per oggetto di renderne più chiari i termini, e di cui si dà facilmente ragione chi le percorra, giova render conto delle seguenti.

L'articolo 14 venne mutato in guisa che chiaramente appaia dovere le pendenze della linea essere tali da non gravarne l'esercizio, cioè inferiori al sei per mille, e non concedersi pendenza dal sei al dieci per mille che in casi eccezionali.

E qui devesi riferire come la Commissione abbia creduto non dovere le pendenze eccedere in alcun caso il dieci per mille, e doversi perciò sopprimere l'articolo 80.

In verità le pendenze eccedenti il dieci per mille non solo rendono più costoso l'esercizio, ma molto il disturbano a cagione delle locomotive speciali che bisogna adoprare, ove si estendano a tratti di qualche lunghezza, per cui vogliono, anche a costo di non piccolo sacrificio, evitare.

Si ottenne pure all'articolo 15 che la maggiore pendenza nelle curve sia ridotta al tre per mille, ed il tratto rettilineo fra curve a flessi contrari sia allungato a 60 metri.

Ad evitare lunghe discussioni si aggiunse all'articolo 19 che il Governo debba esser quello che decide quali siano i punti della linea in cui i raddoppiamenti sono necessari.

Qualche ufficio aveva emesso il desiderio che le gallerie e le principali opere d'arte avessero dimensioni da poter capire due binari. Ma la Commissione, considerando che vi sono sulla linea molte opere d'arte, che si presumono circa 55 chilometri di galleria, per cui l'incremento di spesa si farebbe ragguardevolissimo; che il servizio di una ferrovia con un movimento non eccedente le 30,000 lire annue per chilometro si fa utilmente anche con un solo binario, crede che non sia ora opportuno il sostenere sì grave spesa, in vista di un grandissimo movimento sulla linea, che non si può credere prossimo.

All'articolo 43 si tolse la prescrizione che i progetti della ferrovia dal lato del mare debbano essere tali da impedire il fuorviamento dei convogli, perchè creduto inutile e non ottenibile.

Non parve alla Commissione che i termini della convenzione accertassero abbastanza che l'esecuzione dei vari tronchi della linea sarebbe compiuta nel tempo prescritto, e fu quindi proposta all'art. 64 una deduzione sul prezzo dei tronchi in ritardo, la quale fosse proporzionale alla durata del ritardo ed alla lunghezza del tronco.

E parimenti, onde incitare il costruttore a porre in opera ogni mezzo per terminare la linea nel più breve tempo possibile, si propose un premio sul valore totale della linea, il quale corrisponda all'interesse del capitale speso nella costru-

zione della linea, che decorrerebbe per tutto il tempo per cui si anticipa il compimento della linea. In tal guisa è forse possibile affrettare di qualche mese l'attivazione di una linea che tanto importa allo Stato e che tanto desiderano le popolazioni liguri.

#### *Articolo aggiunto dalla Commissione al progetto del Ministero.*

Art. 2. Presentandosi chi offra un ribasso non minore di quello previsto all'articolo 81 dell'annessa convenzione, il Governo del Re è autorizzato a dare esecuzione alla convenzione identica alla annessa, che si venisse a stipulare tra il ministro dei lavori pubblici e quello degli offerenti, che, tenuto conto e del maggior ribasso e delle maggiori guarentigie, si credesse di preferire.

#### *Articoli della convenzione modificati dalla Commissione.*

##### *Articolo 1.*

I signori cavaliere Israele Guastalla, rappresentante e proprietario la ditta Allegra e Davide Guastalla, di Modena; Leonardo Sacerdote, di Modena; ingegnere Vincenzo Stefano Breda, di Padova; Pietro Bonaccini, di Modena, e la Compagnia Centrale per la costruzione e manutenzione del materiale delle vie di ferro di Bruxelles, rappresentata, come da delegazione avuta dal Consiglio generale della suddetta compagnia, in seduta del 29 settembre ultimo scorso, depositata per copia autentica al Ministero dei lavori pubblici, dai signori cavaliere Francesco Preud'homme, amministratore e direttore generale, e Gustavo Delinge, membro del Consiglio di amministrazione e del Comitato di direzione, si assumono di costruire a tutte loro spese, rischio e pericolo, una strada ferrata lungo il litorale del Mediterraneo dal nuovo confine francese presso Mentone a Voltri, e dalla stazione presso la piazza del Principe in Genova per la Spezia e Sarzana fino alla città di Massa.

Essi quindi si obbligano di eseguire, secondo le prescrizioni dei seguenti articoli di questa convenzione ed i progetti compilati per cura dell'impresa ed approvati dal Governo, tutte le opere e lavori, e sostenere tutte le spese necessarie per la formazione del corpo stradale, per l'armamento e raddoppiamenti della via occorrenti alle stazioni, per fabbricati, compresi quelli per le officine di riparazione, accessori, case cantoniere, caselli di guardia, chiudimento della via e delle stazioni, e quanto altro è necessario per mettere la strada in istato di poter essere esercitata lodevolmente, comprese tutte le spese per compensi diretti ed indiretti, per occupazioni di terreno e danni arrecati in qualsivoglia modo ai proprietari ed utenti, escluso soltanto il materiale mobile d'ogni specie necessario alla locomozione.

##### *Articolo 3.*

Tanto la compilazione di questi progetti, quanto quella dei disegni di esecuzione e moduli delle opere d'arte, di cui agli articoli 58 e 59, verrà assistita da ingegneri governativi, i quali potranno dare all'impresa quei suggerimenti che più crederanno opportuni, specialmente per riguardo al tracciato ed all'altimetria della strada, in relazione alle disposizioni del presente capitolato, non che alla migliore stabilità delle opere d'arte.

La presentazione dei progetti sarà accompagnata dalle osservazioni dei detti ingegneri, nelle quali sarà fatto partico-



lare cenno delle avvertenze da essi fatte sui relativi studi, e che non fossero state seguite dall'impresa.

Articolo 8.

Approvata per legge la presente convenzione, ed approvati dal Governo i relativi piani di esecuzione, l'impresa dovrà accingersi alla costruzione dei lavori non più tardi di due mesi dopo l'approvazione dei rispettivi progetti medesimi, ed osservare le presenti prescrizioni:

a) Dovrà tosto intraprendere le gallerie più lunghe che trovansi nei tronchi da Genova a Sestri, e da Sestri alla Spezia;  
b) La traversata intiera della città di Genova;  
c) Il tronco da Voltri a Savona, andando dal primo di detti termini verso il secondo;

d) Il tronco da Massa alla Spezia;

e) Sarà obbligata a compiere nel periodo di dodici mesi dalla data dell'approvazione del progetto il tronco da Massa a Sarzana, ed in quello di diciotto mesi al più quello da Sarzana alla Spezia, in modo che, volendo, possano essere gli accennati tronchi messi immediatamente in esercizio;

f) Dovrà pur compiere nei due primi anni dalla data dell'approvazione del progetto il tronco da Voltri a Savona sino alla stazione di questa ultima città, e pure in modo che l'amministrazione possa senz'altro attuarne l'esercizio;

g) Il tronco dal Bisagno a Camogli dovrà essere ultimato entro tre anni dalla data dell'approvazione del progetto, ed allorchè a quest'epoca non fosse ultimata la traversata di Genova, che deve servire a mettere in comunicazione il detto tronco colla stazione alla piazza del Principe, l'impresa sarà obbligata a stabilire una stazione provvisoria al Bisagno con fabbricati di legname pel servizio dei viaggiatori e delle merci a grande velocità;

h) Per il tempo entro i limiti fissati dal compimento della traversata di Genova, e per gli altri tronchi pei quali non venne stabilito nei precedenti alinea l'epoca della loro ultimazione, si lascerà libero il procedere dell'impresa; ma essa deve estendere i lavori e mantenere nei varii tratti tutta quella attività che assicuri l'amministrazione di vedere compiuta la strada ferrata, il suo armamento ed i suoi accessori d'ogni natura nel tempo accordato dall'art. 64 pel totale adempimento degli obblighi dell'impresa.

Articolo 9.

La strada ferrata, correndo col suo generale sviluppo il litorale ligure occidentale ed orientale, dovrà, per quanto le condizioni del sito lo consentono, toccare od avvicinarsi alle seguenti città e borgate: Ventimiglia, San Remo, Oneglia, Porto Maurizio, Albenga, Loano, Savona, Varazze, Arenzano, Voltri (dove si congiungerà coll'esistente strada ferrata), Genova, Nervi, Recco, Camogli, Santa Margherita, Rapallo, Chiavari, Sestri di Levante, Levanto, Spezia, Sarzana e Massa.

Essa dovrà inoltre avvicinarsi, per quanto pure lo consentono le difficoltà del terreno, agli altri più importanti e più industriali centri di popolazione, ed offrire un facile accesso tanto ai porti principali delle due riviere, quanto alle strade ordinarie che, scendendo dalle convalli degli Apennini, sboccano sull'una o sull'altra delle due riviere medesime.

Articolo 14.

Le pendenze dominanti non dovranno eccedere il sei per mille lungo la linea; i tratti corrispondenti alle stazioni e necessari al servizio loro dovranno essere orizzontali.

Quando sia dimostrato che per alcuni tratti le predette condizioni di altimetria non si possono ottenere salvo che con troppo gravi spese, sarà per quei tratti concesso di accrescerle per le linee non oltre il dieci, e per le stazioni ed accessori non oltre il tre per mille.

Articolo 15.

Le curve nella generalità dovranno avere un raggio che non stia al disotto di metri quattrocentocinquanta.

Saranno però tollerate curve sino ad un minimo raggio di metri trecento, ovunque troppo gravi difficoltà si opponesero a sorpassare questo limite.

I tratti di strada tracciati in curva di non maggior raggio di metri quattrocento, non potranno in alcun caso avere una pendenza maggiore del tre per mille.

Dove due o più tratti curvi tracciati con raggio non maggiore di quattrocentocinquanta metri si succedano l'uno all'altro, essi non potranno congiungersi immediatamente costituendo uno o più flessi contrari, ma dovranno essere separati da un tratto rettilineo di ferrovia che non abbia minore lunghezza di metri sessanta.

Articolo 17.

Le stazioni saranno di diverse classi, secondo la maggiore o minore importanza de' luoghi ove vengono erette ed al servizio de' quali sono destinate.

Per l'accesso delle stazioni dovrà l'impresa munirle di piazzali esterni corrispondenti all'importanza delle medesime.

Il Governo, d'accordo coll'impresa, stabilirà il numero delle stazioni e le classi delle medesime, non che le semplici fermate.

Il piano della stazione che cade sul nuovo confine dello Stato nostro coll'impero francese, nella prossimità al confine medesimo, sarà determinato dopo i necessari concerti fra i due Governi.

In questa stazione dovrà essere eretto un fabbricato adatto ed unicamente destinato pel servizio doganale e per quello di polizia.

Il piano della stazione a Massa sarà stabilito e disposto in modo da poter servire alla continuazione della linea verso la Toscana.

A Voltri saranno fatte quelle mutazioni e quegli'ingrandimenti dell'attuale stazione che occorrono per ben congiungere l'esistente ferrovia da Genova a Voltri con quella che prosegue verso Savona.

La stazione di Savona sarà collocata e disposta in modo ch'essa possa prestarsi convenientemente all'eventuale diramazione della strada ferrata da Savona a Torino.

Articolo 19.

La strada sarà costrutta sopra un sol binario di ruotaie, coi raddoppiamenti però che saranno dal Governo riconosciuti necessari, specialmente nelle stazioni dove i binari medesimi verranno moltiplicati e sviluppati, secondo che lo esige il pronto, sicuro e completo servizio di esse, tanto pei viaggiatori, come per le merci.

Articolo 20.

Dovrà l'impresa adottare, nei varii tratti della strada, il sistema della massicciata incassata tra banchine, o quello della massicciata libera, secondo le diverse circostanze di sito che renderanno più opportuno l'uno che l'altro sistema.

Nel primo caso la larghezza superiore della strada, comprese le banchine, non potrà essere minore di metri quattro.

Nel secondo caso la larghezza del corpo stradale, al livello del piano su cui viene imposta la massicciata, non potrà essere minore di metri cinque, centimetri cinquanta.

Articolo 21.

Le scarpe del corpo stradale non potranno avere inclinazione minore dell'uno e mezzo nei rilevati; nelle trincee potranno limitarsi all'uno e un quarto per uno; ed anche all'uno di base per uno di altezza nei punti in cui il terreno sia riconosciuto abbastanza stabile. Dove però la natura delle

terre, o la notevole altezza dei rilevati, o la profondità delle trincee richiedessero una scarpa maggiore, onde ottenere la necessaria stabilità, si dovrà procurarvela.

Le trincee potranno farsi verticali, o con poca inclinazione dalla verticale, dovunque cadano in roccia di tal natura da reggersi stabilmente in quella posizione.

Articolo 26.

L'altezza alla chiave dei viadotti e dei cavalcavia sopra il piano della strada ordinaria non potrà essere minore di metri quattro, centimetri cinquanta.

Se la strada ferrata passa sotto la strada ordinaria, l'altezza alla chiave del vólto, o quella al palco orizzontale sopra i regoli, non potrà essere minore di metri quattro, centimetri sessanta.

Articolo 29.

La larghezza delle gallerie potrà essere limitata a metri quattro, centimetri cinquanta, fra le faccie interne delle loro pareti verticali, misurata al livello dei regoli, sopprimendo le cunette laterali, purchè si provveda allo scolo delle acque nel modo che sarà stabilito all'atto dell'approvazione dei piani esecutivi.

La loro altezza dal piano superiore delle ruotaie alla chiave della vólta non dovrà essere minore di metri cinque, centimetri cinquanta.

Le stesse gallerie dovranno essere robustamente rivestite in buona muratura in tutti i siti ove siavi immediato o prevedibile pericolo d'instabilità della roccia, nei fianchi o nella vólta; ed anche dove questo pericolo attualmente non si manifesti, dovranno i fianchi e la vólta delle gallerie essere rivestiti con sottile muratura nei punti in cui fosse riconosciuto il pericolo di decomposizione della roccia, o d'incomode e pericolose filtrazioni.

Nei fianchi loro dovranno praticarsi, in proporzione della loro lunghezza, quelle nicchie che saranno giudicate necessarie per la sicurezza dei cantonieri e guardiani.

Articolo 31.

Nei siti in cui la superficie naturale del terreno od il piano delle strade ordinarie intersecate hanno, rispetto alla strada ferrata, una differenza di livello più o meno grande, ma non sufficiente perchè convenga praticare dei sottovia o dei cavalcavia, si darà accesso ai passaggi a livello, mediante rampe più o meno dolci, secondo l'importanza delle strade esistenti.

Le parti rialzate od abbassate di tali strade saranno consolidate con buoni materiali, in relazione allo stato dei tronchi continuativi delle strade medesime.

Articolo 32.

Ad ogni passaggio a livello che si trovi a tale distanza dalle case cantoniere da non poterne fare da queste il servizio di sorveglianza, dovrà costruirsi un apposito casello in muratura.

Articolo 34.

Quando l'esecuzione dei lavori della strada ferrata esigesse l'interruzione di qualunque preesistente comunicazione, ciò non potrà farsi senza avere prima provveduto con passaggi provvisorii riconosciuti sufficienti per comodo e sicurezza dagli ingegneri del Governo incaricati della direzione dei lavori.

Le comunicazioni permanenti dovranno essere ristabilite al più presto possibile e collaudate dagli ingegneri suddetti prima di essere aperte all'uso a cui sono destinate.

Articolo 37.

Si stabiliranno lungo la linea ed alla distanza meglio appropriata alle diverse località, con norme che assicurino che quando verrà tempo di aprire la strada all'uso pubblico se ne

potrà avere un buon esercizio, le stazioni per il servizio dei viaggiatori e delle merci, ed alla conservazione e deposito del materiale mobile.

Il Governo, sentita l'impresa, determinerà la situazione, l'ampiezza ed il tracciamento di queste stazioni, i cui fabbricati dovranno, secondo la maggiore o minore importanza delle località, essere disposte in modo a provvedere abbondantemente al servizio dei viaggiatori e delle merci.

L'area delle stazioni sarà anche proporzionata alla loro importanza, e dovranno farsi tutti i lavori coi meccanismi necessari, come piattaforme e simili, onde assicurarsi che quando si eserciterà la strada il servizio ne possa essere semplice, sicuro ed economico.

Articolo 38.

Per tutte le opere principali d'arte, pei ponti sui fiumi e torrenti, ed in generale per tutti i ponti la cui luce arrivi o superi i metri sei, pei viadotti, cavalcavia e sottovia, per i passaggi a livello delle strade ora nazionali, e per tutte le stazioni e fermate indistintamente, coi fabbricati loro attinenti, dovranno essere presentati i piani dei particolari di esecuzione all'approvazione del Governo, prima della quale l'impresa non potrà metter mano ai relativi lavori; ma nel progetto di esecuzione dell'andamento planimetrico ed altimetrico della strada basterà che sia indicata la posizione delle opere stesse ed indicati i sistemi di costruzione che l'impresa si propone di adottare.

Articolo 40.

Tutti i lavori ed opere d'arte della strada ferrata, sia che appartengano al corpo stradale, sia ai fabbricati ed edifizii ad esso attinenti, dovranno essere eseguiti secondo i buoni sistemi e precetti dell'arte, con una solidità proporzionata all'uso cui sono destinati e con materiali di buona qualità scelti fra i migliori che sogliono impiegarsi nelle opere pubbliche delle località attraversate dalla linea o delle vicine.

A più circostanziata spiegazione delle generali disposizioni contenute nel presente articolo sarà compilato, d'accordo coll'impresa, un corpo d'istruzioni o condizioni speciali esecutive che saranno obbligatorie per le parti contraenti.

Nei casi di contestazione, le prescrizioni della presente convenzione dovranno sempre prevalere su quelle del corpo d'istruzioni o condizioni speciali.

Articolo 43.

Nei siti nei quali la ferrovia scorre sulla pendice in prossimità di precipizi dalla parte del mare, e quando non si possa disporre il profilo longitudinale in modo che essa vi scorra incassata, dovrà dalla detta parte essere munita di parapetti.

Articolo 44.

Dove la strada corre lungo il mare dovrà dal lato di questo essere difesa con muri elevati quanto occorra per ripararla dai marosi.

Articolo 45.

Dove i muri di difesa contro il mare sono più soggetti all'azione delle onde, e specialmente nella parte in cui si abbiano a costrurre con muratura di getto, dovranno protteggere al piede con una scogliera di grossi massi.

Articolo 47.

Fermo quanto è stabilito all'articolo 20 circa al sistema ed al profilo della massicciata, si dichiara qui che essa dovrà avere una altezza non minore di centimetri cinquanta, e sarà composta di ghiaia naturale, o di pietrisco e sabbia, delle migliori qualità che di questi materiali possano trovarsi a conveniente distanza.

La larghezza uniforme della massicciata incassata tra banchine non dovrà essere minore di metri 3,40, e pella massic-

ciata libera eguale dovrà pure essere la larghezza al piano delle ruotaie, e di metri 4,60 alla sua base.

Articolo 49.

Le traversine saranno tutte di legname sano e di rovere (*quercus robur*) o di larice rosso (*pinus larix*). Quando per altro l'impresa si determini di farle preparare secondo un sistema di preservazione riconosciuto uno dei migliori, potrà essa anche impiegare legname di essenza dolce.

Articolo 55.

La distanza tra le faccie interne dei regoli in ferro, ossia la larghezza normale del binario, e la distanza tra i due binari nei raddoppiamenti saranno identiche a quelle delle ferrovie dello Stato.

Articolo 56.

Le stazioni saranno provvedute oltre dei binari doppi sviluppati quanto è richiesto dal pronto e sicuro servizio, coi necessari sviatoi, anche delle piattaforme, stadere a ponte, pozzi serbatoi e trombe per l'acqua, colonne idrauliche, grue fisse e mobili, segnali a disco, mobili ed arredi degli uffici delle sale di aspetto e dei magazzini, attrezzi ed utensili necessari pel servizio di vigilanza e di manutenzione della linea, e di quant'altro possa occorrere per il buon servizio delle stazioni medesime.

Tutto questo materiale sarà di buona qualità e costruito secondo i migliori modelli.

Le latrine d'uso pubblico saranno decenti ed opportunamente collocate.

Articolo 64.

L'intera linea di strada ferrata contemplata nella presente convenzione dovrà essere perfettamente ultimata in tutto ciò che è prescritto nell'articolo 1 sommariamente e ne' suoi particolari negli articoli seguenti dei primi quattro capi entro il termine di anni sei dalla data della promulgazione della legge d'approvazione della convenzione medesima, ferme sempre le condizioni per l'ultimazione dei tronchi speciali di cui è fatta menzione all'articolo 8.

L'impresa, non portando a compimento nei termini sovra stabiliti i varii tronchi, sottostarà ad una deduzione sul prezzo di ciascun chilometro del tronco in ritardo, la quale sarà proporzionale alla durata del ritardo, e si valuterà sulla base del 5 per 100 all'anno.

Portandosi invece la linea totale a compimento prima del termine stabilito nel presente articolo, sarà dato all'impresa un premio in ragione del tempo risparmiato e del 5 per 100 all'anno sull'intero prezzo della linea.

Articolo 68.

La costruzione della strada ferrata del litorale dall'attuale confine francese sino alla città di Massa s'intende appaltata à forfait, cioè a tutto rischio e pericolo dell'impresa, mediante il prezzo di lire trecento novantaquattro mila per ogni chilometro, e così per duecento settantacinque chilometri, in complesso di lire cent'otto milioni trecento cinquantamila.

Se però la lunghezza chilometrica totale della linea ferroviaria, di cui nella presente convenzione, venisse a risultare ad opera ultimata minore di duecento settantacinque chilometri, misurati dai due estremi della linea, verrà dedotta altrettanta somma dall'importare chilometrico, come sopra stabilito, quanto sarà la minore estensione suddetta.

Se invece questa lunghezza chilometrica venisse a risultare, ad opera ultimata, maggiore di 275 chilometri misurati dai due estremi della linea, l'eccedenza alla lunghezza dei 275 chilometri non verrà pagata all'impresa.

L'impresa non potrà in nessun caso elevare pretese a maggiori compensi di quelli stipulati nel precedente articolo, nè

per circostanze imprevedute, nè per sinistri manifestatisi durante la costruzione o nel corso dell'anno della manutenzione.

Pel solo tratto della traversata di Genova, nel caso in cui dall'esecuzione dei progetti approvati per la detta tratta risultasse per le relative opere un costo maggiore di cinque milioni di lire, il Governo ne compenserà la differenza.

A questo fine, all'epoca della presentazione del progetto del detto tronco, verrà pure prodotta la perizia delle opere relative, compilata dall'impresa d'accordo cogli ingegneri del Governo, la quale servirà a determinare il costo e stabilire nel caso il di più che dovrà essere pagato dal Governo medesimo.

Articolo 76.

Quando avvenga il caso di ricorrere all'arbitramento di cui sopra, la parte che lo avrà domandato notificherà all'altra la scelta del proprio arbitro, invitandola a nominare il suo. Qualora questa non aderisca all'invito entro dieci giorni, il secondo arbitro sarà nominato a semplice istanza dell'altra parte dal tribunale di commercio del luogo.

Articolo 77.

In caso di discrepanza fra i due arbitri le questioni saranno risolte da un terzo arbitro delegato dal tribunale di commercio della capitale dello Stato, sulla semplice istanza di una delle parti.

Articolo 80.

Soppresso.

Convenzione per l'appalto della costruzione della strada ferrata del litorale del Mediterraneo.

Relazione del ministro dei lavori pubblici (JACINI) 18 ottobre 1860, con cui presenta al Senato il progetto di legge approvato dalla Camera il 17 stesso mese.

SIGNORI! — Ho l'onore di presentarvi un progetto di legge col relativo capitolato per la costruzione lungo le due riviere liguri di una strada ferrata, la quale, partendo dall'attuale confine francese presso Mentone, arrivi alla città di Massa.

Questa legge e questo capitolato già discussi ed approvati nell'altra Camera tendono ad uno scopo riconosciuto già da lungo tempo come conveniente in sommo grado, quale si è quello di dotare il paese di una strada ferrata importantissima sotto l'aspetto politico, strategico ed economico, la quale deve congiungere direttamente la rete ferroviaria della Toscana e dell'Italia superiore, colle ferrovie meridionali della Francia.

I molti tentativi e le insistenze pratiche fatte dal Governo per affidare la costruzione di questa ferrovia all'industria privata, mediante una concessione a condizioni che non riuscissero al di là di ragionevoli limiti onerose, essendo riuscite infruttuose, il Governo medesimo si dovette convincere dell'impossibilità, specialmente nell'attuale epoca di crisi finanziaria, di poter ottenere con questo mezzo l'attuazione della strada ferrata del litorale.

Dall'altra parte egli sentiva l'assoluto bisogno di non ritardarne l'esecuzione, la quale, se vestiva il carattere di somma importanza quando il regno era ristretto negli antichi suoi confini, appariva, dopo che vi s'aggiunsero le nuove provincie, come un'imperiosa ed urgente necessità.

Allorchè adunque si presentò al Governo una solida com-

pagnia offerendogli, a patti accettabili, di assumere la costruzione della ferrovia in discorso per conto diretto dello Stato, mediante una somma fissa a corpo, egli non si peritò ad accoglierle in massima le proposte, e a discuterne nell'interesse dello Stato le condizioni.

Le conclusioni delle trattative condussero alla stipulazione del capitolato, che ora viene sottoposto alle vostre deliberazioni.

La Camera elettiva nel sancire il capitolato suddetto, ed il progetto di legge, che vi si riferisce, vi apportò parecchie modificazioni, le quali tendono essenzialmente a rendere più chiaro e definito il concetto di alcune disposizioni del capitolato medesimo, ed a guarentire maggiormente la migliore e più regolare esecuzione delle opere.

Queste modificazioni vennero accettate dal Ministero non solo, ma eziandio dalla compagnia intraprenditrice.

Il riferente non si dilungherà in molti dettagli per ripetere qui le ragioni di convenienza che lo indussero alla stipulazione del contratto, di che è caso; gli sembra che esse emergano molto ampiamente, e sia dalla relazione già da esso sottoposta alla Camera elettiva nella tornata del 6 ottobre 1860, e dall'altra della Commissione, con cui venne proposto alla Camera medesima di sancire l'operato del Ministero.

Egli spera che voi pure, o signori, vorrete accogliere favorevolmente una proposta, mediante la quale il paese verrà ad essere dotato d'una strada ferrata della massima importanza, e di un interesse generale per lo Stato.

#### PROGETTO DI LEGGE.

Art. 1. È approvata la convenzione stipulata il 4 ottobre 1860 colle variazioni accettate il 16 dello stesso mese, tra il ministro dei lavori pubblici ed i signori cavaliere Israele Guastalla, rappresentante e proprietari la ditta Allegra e Davide Guastalla; Leonardo Sacerdote; ingegnere Vincenzo Stefano Breda; Pietro Bonaccini, e la Compagnia Centrale per la costruzione e manutenzione del materiale delle vie di ferro di Bruxelles, per l'appalto della costruzione della ferrovia del litorale del Mediterraneo dal confine attuale francese a Voltri, e dalla stazione della piazza del Principe in Genova per la Spezia e Sarzana sino alla città di Massa.

Art. 2. Presentandosi chi offra un ribasso non minore di quello previsto dall'articolo 81 dell'annessa convenzione, il Governo del Re è autorizzato a dare esecuzione alla convenzione identica alla annessa, che si venisse a stipulare tra il ministro dei lavori pubblici e quello degli offerenti, che, tenuto conto del maggior ribasso, della maggiore solidità, e delle maggiori guarentigie, si credesse di preferire.

#### Convenzione per l'appalto della costruzione della strada ferrata del litorale del Mediterraneo.

*Relazione fatta al Senato, il 20 ottobre 1860, dall'ufficio centrale, composto dei senatori CAVERI, PALEOCAPA, DEFERRARI RAFFAELE, RICCI, e FARINA, relatore.*

SIGNORI! — La elaborata relazione che il Ministero unì alla presentazione alla Camera elettiva della legge per l'approvazione d'una strada ferrata lungo il litorale ligure; la circostanziata relazione della Commissione dall'altro ramo del Parlamento, e le pubbliche discussioni che ebbero luogo in

esso, spargono sul progetto di legge sottoposto alla vostra approvazione tanta luce, che si può riputare superflua ogni dimostrazione ulteriore.

Se non che in seno agli uffici essendosi formulati alcuni voti, che, se nulla cambiano alla portata della legge, hanno però collo scopo della medesima una relazione diretta, così il vostro ufficio centrale ha creduto opportuno di farne menzione nella sua relazione.

Anzi tutto la maggioranza degli uffici del Senato e dei loro commissari fu d'avviso che riuscisse qui opportuno d'invitare il signor ministro dei lavori pubblici a non perdere di vista l'importanza che, specialmente per alcune provincie dell'alto Piemonte, avrebbe una ferrovia che congiungesse Torino col porto di Savona.

Due uffici poi avrebbero manifestato il desiderio che le opere d'arte e le espropriazioni venissero fatte per due binari; sembrava ad essi che questa strada fosse destinata ad avere, specialmente per le relazioni internazionali, un grande avvenire, e quindi, intravedendo la necessità del doppio binario, trovavano assai più economico dare alle opere d'arte, e specialmente alle gallerie, la conveniente ampiezza nella originaria loro costruzione, che non l'ampliarle dopo che già fossero costrutte.

Rammentavano i commissari dei detti due uffici la grande importanza strategica di questa strada, ed osservavano come conseguentemente la convenienza del doppio binario non si dovesse misurare dalle semplici esigenze del commercio, e dalla ordinaria locomozione degli individui, ma bensì anche dalla necessità dei movimenti dei corpi d'armata e dei voluminosi e pesanti materiali indispensabili per i medesimi.

Siccome per altro gli stessi proponenti credevano che anzitutto si dovesse evitare qualsiasi determinazione che potesse ocasionare ritardi nel mettere prontamente mano ai lavori di costruzione della strada, così erano d'avviso che l'ufficio centrale dovesse semplicemente raccomandare al signor ministro di avere presente questo voto, facendone anche, ove d'uopo, oggetto di nuova legge nel caso di esecuzione delle precipue opere d'arte occorrenti lungo l'intero percorso della strada, senza per altro che ciò fosse per arretrare il benchè menomo ritardo nel dare principio ai lavori preparatorii, ed anche a quelli di effettiva costruzione della strada medesima.

Un commissario riferiva avere l'ufficio che rappresentava ravvisata nella discussione dell'attuale progetto di legge una occasione opportuna per raccomandare al signor ministro lo studio di una ferrovia che, dirigendosi dalla Spezia a Parma, mettesse i Ducati ed una gran parte del tronco mediano della valle del Po in comunicazione più facile e raccorciata col mare Mediterraneo.

Infine due commissari fecero cenno di alcune obiezioni sollevatesi nei rispettivi loro uffici circa alle stipulazioni concernenti il modo e metodo di pagamento delle opere, a misura che verranno eseguite, e specialmente della convenienza di effettuare o non tali pagamenti con cedole del debito pubblico. Ma, oltrechè tali obiezioni non sembravano all'ufficio vostro centrale nè abbastanza fondate, nè esattamente formulate e definite, ovvia affacciavasi la risposta che, qualunque pur fosse il merito intrinseco delle medesime, esse avrebbero trovato sede più opportuna nella discussione della legge colla quale il ministro avesse chiesto specificamente i mezzi per far fronte alle spese della strada, della quale ora non trattasi che di approvare il contratto di costruzione.

Convinto, del resto, l'ufficio centrale che, allo stato attuale delle cose, ogni altro riguardo debba posarsi alla conve-

nienza della pronta costruzione di questa importantissima ferrovia, mi conferiva l'incarico di farvi colla massima sollecitudine conoscere com'egli sia unanime nel proporvi l'adozione pura e semplice di questo progetto di legge, già votato dall'altro ramo del Parlamento.

### Rapporti internazionali col Governo del Re delle società di commercio autorizzate dal Governo francese.

*Progetto di legge presentato l'8 ottobre 1860 dal ministro di agricoltura, industria e commercio (CORSI).*

SIGNORI! — Il disegno di legge che ho l'onore di presentare a nome del Governo di S. M. all'approvazione del Parlamento ha per oggetto di regolare i rapporti internazionali delle società di commercio sottoposte a consenso governativo.

Fu già proposta ai tribunali del Belgio la questione sulla esistenza legale in quel regno delle società anonime legalmente autorizzate in Francia; i tribunali dichiararono che non ne godevano alcuna, ed i due Governi, mossi dal grave disturbo che un tal giudicato arrecava agli interessi dei due paesi, doverono provvedervi emanando leggi (il Belgio nel 14 marzo 1855 e la Francia nell'11 giugno 1857) per le quali venne stabilito che simili società esistenti con autorizzazione in uno Stato avessero abilità di esercitare ogni loro diritto e stare in giudizio nell'altro, uniformandosi alle leggi di questo.

Nel dimandare la sanzione della legge relativa, il Governo dell'imperatore si fece dare facoltà di estendere simile disposizione ad altri Stati, il che porse ad esso occasione di offrire al Governo di S. M. una eguale facilitazione chiedendone la reciprocità, la quale tosto promessa, si affrettò ad emanare un decreto nell'8 settembre or decorso così concepito:

« Le società anonime e le altre società commerciali, industriali e finanziarie, che sono soggette nel regno sardo al consenso del Governo, e che lo hanno ottenuto, possono esercitare ogni loro diritto e stare in giudizio in Francia, uniformandosi alle leggi dell'impero. »

La reciprocità di simile disposizione quale è formulata nell'unito disegno di legge, oltre ad essere la sanzione di un ottimo principio di diritto internazionale ed un dovere di buona amicizia verso una nazione stretta con noi per tante maniere d'interessi e vincoli materiali e morali, è un necessario complemento del trattato di commercio stipulato con la Francia nel 5 novembre 1851, pel quale i sudditi dei due Stati sono vicendevolmente ammessi a godere, per i loro interessi commerciali, i diritti stessi dei sudditi. Se per un lato lo spirito del trattato può con giustizia di argomento far ritenere che anche i corpi collettivi dovessero comprendersi nella parola *sudditi*, per altro lato l'esempio delle decisioni proferite nel Belgio consiglia a non lasciare interessi così rilevanti nel vago evento delle interpretazioni, ma ad assicurarne la tutela con una chiara disposizione legislativa.

Per le quali considerazioni confida il Governo del Re che la presente proposta verrà favorevolmente accolta dal Parlamento.

### PROGETTO DI LEGGE.

Art. 1. Le società anonime e le altre società commerciali, industriali o finanziarie, che sono soggette nell'impero francese al consenso del Governo, e che lo avranno ottenuto, potranno esercitare ogni loro diritto e stare in giudizio nello Stato, uniformandosi alle leggi di esso.

Art. 2. Il Governo del Re è autorizzato ad applicare ad ogni altro Stato il disposto dell'articolo 1°.

### Rapporti internazionali col Governo del Re delle società di commercio autorizzate dal Governo francese.

*Relazione fatta alla Camera il 13 ottobre 1860 dalla Commissione composta dei deputati OYTANA, ASTENGO, MICHELINI G. B., GAZZOLETTI, ALVIGINI, CHIAPUSSO, MARI, TECCHIO, e MANGINI, relatore.*

SIGNORI! — La vostra Commissione, esaminato il disegno di legge presentato dal Governo per regolare nei rapporti internazionali la ricognizione e capacità giuridica delle società commerciali soggette all'autorizzazione governativa, è unanime nel proporre alla Camera l'approvazione.

Dopo che i progressi della civiltà internazionale mitigarono l'antica asprezza ed inospitalità delle leggi positive circa il trattamento degli stranieri, fu scritta in quasi tutti i Codici la loro ammissione all'esercizio dei diritti civili, subordinata tuttavia alla condizione della reciprocità, e non sempre della sola reciprocità di fatto, della quale si tien pago il nostro Codice Albertino, egualmente che quello delle Due Sicilie, essendo richiesta in taluni paesi, come in Francia, una reciprocità convenzionale, guarentita da pubblici trattati. Ed infatti nel trattato di commercio stipulato tra il nostro Stato e la Francia nel 5 novembre 1850 leggesi espressamente convenuto, che i sudditi dei due Stati sono vicendevolmente ammessi a godere nell'esercizio del commercio i diritti stessi dei sudditi. Nondimeno questa stipulazione non impediva che anche nei rapporti internazionali tra noi e la Francia potesse sollevarsi una controversia, stata già vivamente dibattuta in altri paesi, e specialmente tra la Francia ed il Belgio, e sulla quale la dottrina degli scrittori e la giurisprudenza delle Corti pende incerta e divisa. Essa riguarda la cognizione e la capacità giuridica delle società anonime straniere, e di quelle altre società la cui esistenza dipende dall'autorizzazione del Governo.

Due opinioni vennero in conflitto.

Secondo l'una di esse, il principio generale del diritto internazionale privato, in virtù del quale la capacità giuridica delle persone è determinata dalla legge della loro patria di origine, che una volta appellavasi il loro statuto personale, anche quando acquistassero diritti o contraessero obbligazioni in paesi stranieri, debbe applicarsi tanto alle persone naturali che alle persone morali, sia per la generalità delle espressioni adoperate nei Codici, sia per identità di motivi, in guisa che una società di commercio, allorchè per effetto dell'autorizzazione del proprio Governo nazionale perviene all'acquisto di una civile personalità, questa la segue in qualunque straniero territorio, ed impone la propria ricognizione alle leggi ed ai tribunali di tutti gli altri paesi. Tale era la dottrina del Pardessus, del Foelix, e più anticamente del Boullenois: in tal senso giudicarono parecchi tri-

bunali francesi e belgici, la Corte di Cassazione di Francia, e quella ancora del Belgio nel 22 luglio 1847.

Ma i sostenitori della contraria sentenza opponevano che le persone morali, le quali siano di creazione puramente governativa, sprovviste d'ogni vero carattere nazionale, semplice collezione di certi interessi materiali, e che non offrano diretta garanzia e responsabilità degl'individui associati non hanno che una esistenza puramente fittizia ed artificiale, e perciò non possono pretendere ad una legale esistenza e ricognizione fuorchè nella circoscrizione territoriale di quella sovranità, la quale nell'esercizio del proprio impero abbia loro accordato il beneficio di quella civile finzione, e comunicato ad esse capacità e vita. Secondo costoro, la sola vera personalità umana, il titolo della cui esistenza non dipende dall'arbitrio umano dei governi, ma deriva da Dio e dalla natura, le sole creature intelligenti e libere, dalle quali è inseparabile un complesso di diritti e la perpetua responsabilità dei proprii atti, possono domandare a tutt'i popoli della terra la ricognizione della loro giuridica capacità, e l'ammissione al godimento dei diritti civili ed alla protezione delle leggi. Questa opinione prevalse in un memorabile giudicato pronunziato dalla stessa Corte di Cassazione del Belgio a classi unite nel 1849 (8 febbraio): e presso di noi ha cessato di essere nel dominio della semplice giurisprudenza, ma è stata convertita in solenne disposizione legislativa negli art. 1 e 2 della legge del 30 giugno 1853, nella quale fu statuito che « le società anonime costituite all'estero, ed ogni altra associazione straniera anonima ed in accomandita per azioni al portatore, non potranno operare nello Stato, se non saranno state autorizzate dal nostro Governo coll'approvazione dei loro statuti nella conformità voluta dagli articoli 46 e 47 del Codice di commercio. »

Nella Francia e nel Belgio bastò la sola mobilità ed incertezza della giurisprudenza a commuovere vivamente la pubblica opinione, ed a scuotere la fiducia di cui il commercio ha bisogno per vivere e prosperare; e le relazioni commerciali tra i due paesi ne parvero pregiudicate a segno, che provocarono numerose reclamazioni delle classi industriali e commercianti, acciò un tale stato di cose si facesse cessare. Il Belgio fu il primo con legge del 14 marzo 1853 ad accordare alle società francesi riconoscimento e libero esercizio dei loro diritti nel suo territorio: la Francia fece altrettanto verso le società belgiche con legge dell'11 giugno 1857; ma con queste leggi in ambi i paesi fu data ad un tempo facoltà a' rispettivi Governi di estendere simile disposizione anche ad altri Stati.

Il Governo dell'Imperatore avendo con benevola iniziativa fatto uso di quelle facoltà in favore delle società anonime e delle altre società commerciali, industriali e finanziarie del nostro regno soggette all'autorizzazione del Governo, concedendo alle medesime, con suo decreto del dì 8 settembre scorso, di esercitare in Francia ogni loro diritto e di stare in giudizio, uniformandosi alle leggi dell'impero; il primo articolo della legge a voi proposta debbesi considerare come l'adempimento di un semplice dovere di reciprocità da nostra parte, una giusta corrispondenza a spontanea concessione del Governo francese, una legittima conseguenza ed esplicazione del trattato di commercio tra il nostro paese, e la Francia, ed infine un'occasione di più per dimostrarci pronti e volenterosi a rendere sempre migliori e più feconde di mutui vantaggi le relazioni con una nazione stretta alla nostra per tanti vincoli d'interesse ed affetto.

In un'epoca in cui le società anonime e quelle per azioni al portatore si sono moltiplicate, e sono divenute la forma più

efficace, sotto la quale la potenza dell'associazione accumula i grandi capitali, e compie le imprese destinate a rendere i più ammirabili servizi all'umano incivilimento, sembra che la sola indagine riserbata ai Governi, prima di ammettere nei loro Stati le società straniere e di riconoscerne la giuridica capacità, debba consistere nell'assicurarsi che esse siansi costituite all'ombra di leggi e per approvazione di Governi, che porgano le desiderabili garanzie di un'avveduta severità in quell'anticipato esame ed in quella salutare sorveglianza, in cui la buona fede ed i legittimi interessi de' soci e dei terzi trovano la necessaria protezione e tutela.

Rispetto alle società legalmente costituite ed esistenti presso una nazione amica, e retta da sapienti leggi e da provvida amministrazione, sarebbe senza utile scopo obbligare il nostro Governo ad istituire di volta in volta, per ciascuna di esse, uno speciale esame, affin di concedere o negare la richiesta autorizzazione; e non di rado l'incremento dei nostri rapporti commerciali ne sarebbe ritardato, o altrimenti inceppato ed impedito.

D'altronde, ammesse le società francesi ad esercitare i loro diritti nello Stato, non cesseranno però di rimanervi soggette indistintamente a tutte le leggi precettive o proibitive in esso imperanti, derogandosi soltanto alla necessità di quella speciale autorizzazione ed approvazione degli statuti di ciascuna di esse, che ora richiede la legge del 1853 rispetto a tutte le società straniere, ed alla quale viene in tal guisa a sostituirsi un'autorizzazione collettiva.

Ed acciò sia meglio palese il concetto di una tale limitazione e deroga, la vostra Commissione ha creduto dover introdurre un lieve emendamento nel testo del progetto, aggiungendo a maggiore chiarezza che per effetto della conceduta ricognizione le società francesi s'intendono ammesse ad operare nello Stato, espressione identica a quella adoperata nella menzionata legge del 1853.

Col secondo articolo del progetto di legge il Governo chiede che venga ad esso attribuita quella stessa facoltà che in Francia e nel Belgio il potere legislativo non ricusò al potere esecutivo, cioè di estendere anche ad altri Stati l'applicazione del disposto nell'articolo 1º, e conseguentemente di ammettere le società commerciali di altri paesi al medesimo trattamento di confidenza che si concede alle società francesi.

La Commissione, ad eccezione di un solo de' suoi membri, crede anche questa disposizione meritevole del vostro accoglimento: e dopo matura discussione venne nell'avviso di non doversi vincolare la libertà d'azione del Governo col vietargli d'accordare somiglianti concessioni altrimenti che sotto la immancabile condizione della reciprocità.

Negli odierni progressi della scienza del diritto e nei voti d'insigni suoi cultori fu già censurata l'opinione, che finora elevava ad unico criterio ed a principio generale a cui le relazioni internazionali dovessero informarsi, soprattutto poi in materia di commercio, il sistema avaro ed egoista della reciprocità, forma più miligata e cortese dell'antica dottrina delle retorsioni e delle rappresaglie. La ricognizione de' diritti e della civile capacità negli stranieri, piuttosto che favore e privilegio, è debito di sociale giustizia, dal quale non basterebbe a dispensare un popolo generoso e morale l'ingiustizia d'altri popoli. Perciò nel progetto del nuovo Codice civile italiano, già presentato a questa Camera, e che attualmente forma oggetto de' suoi studi, l'Italia può giustamente andare orgogliosa di offrire formulato per la prima volta nella sua più larga espressione l'ospitale e disinteressato principio dell'ammissione di tutti gli stranieri al pieno esercizio de' diritti civili, ai pari de' cittadini, senza imporre la condizione della reciprocità.

La presente legge adunque non potrebbe discostarsi da questo sistema senza deviare da uno di que' nobili principii di civile progresso, de' quali è comune brama di veder risplendere la novella legislazione che dovrà reggere la comune patria italiana.

Oltre di che è anche richiesto dalla utilità economica del nostro paese, che si lasci al Governo il libero apprezzamento dei motivi, che secondo le circostanze possano consigliargli di pretendere o talvolta di abbandonare la reciprocità di trattamento in favore delle nostre società.

La Commissione non dubita che il Governo provvederà con costante sollecitudine ad ottenere tutta quella corrispondenza di favori e di riguardi che può esser richiesta dalla dignità e dall'interesse nazionale: ma potrebbero tuttavia presentarsi alcuni casi, in cui o non fosse immediatamente possibile ottenere da qualche Governo straniero la reciprocità, o anche senza di essa tornasse di evidente profitto alla condizione di alcune industrie nel nostro reame l'attirarvi i capitali, le cognizioni e l'attività di società fiorenti in regioni straniere.

Il Governo ha fatto finora commendevole uso della sua iniziativa per l'incremento della nostra prosperità commerciale ed industriale, e pel progressivo sviluppo delle nostre relazioni internazionali, mercè l'applicazione del grande e fecondo principio della libertà; e la nuova legge lo porrà sempre più in grado di proseguire nella stessa via, e d'intendere a più alta meta, ora che, ampliati i confini dello Stato ed estese le nostre comunicazioni marittime, potrà volgere il suo studio a' mezzi più acconci ad imprimere novello impulso a tutte le forze economiche della nazione, ed a restituire all'Italia anche nel mondo commerciale il suo antico splendore.

La Commissione riconosce la proposta di legge raccomandata da considerazioni non solamente di giustizia, ma altresì di ben inteso interesse nazionale, e da manifeste convenienze politiche ed economiche. Essa perciò ha l'onore di proporre alla Camera che voglia col suo voto adottarla.

#### PROGETTO DI LEGGE.

Art. 1. Le società anonime e le altre società commerciali, industriali o finanziarie, che sono soggette nell'impero francese all'autorizzazione del Governo, e che l'avranno ottenuta, potranno operare nello Stato, esercitarvi ogni loro diritto, e stare in giudizio, uniformandosi alle leggi di esso.

Art. 2. Il Governo del Re è autorizzato ad applicare ad ogni altro Stato il disposto dell'articolo 1°.

#### Rapporti internazionali col Governo del Re delle società di commercio autorizzate dal Governo francese.

*Relazione del ministro di agricoltura, commercio e industria (CORSI), 16 ottobre 1860, con cui presenta al Senato il progetto di legge approvato dalla Camera lo stesso giorno.*

SIGNORI! — Il progetto di legge che ho l'onore di rassegnare alle vostre deliberazioni è diretto a regolare i rapporti internazionali col Governo del Re delle società di commercio autorizzate dal Governo francese.

La Camera dei deputati, convinta dei motivi di convenienza espressi nella qui unita relazione che precedeva il progetto, gli ha dato in seduta d'oggi la sua approvazione; ed io confido che, apprezzando voi al suo giusto le stesse ragioni, vorrete accordargli la vostra sanzione.

#### PROGETTO DI LEGGE.

Art. 1. Le società anonime e le altre società commerciali, industriali e finanziarie, che sono soggette nell'impero francese all'autorizzazione del Governo, quando l'abbiano ottenuta, potranno operare nello Stato, esercitarvi ogni loro diritto e stare in giudizio, uniformandosi alle leggi di esso.

Art. 2. Il Governo del Re è autorizzato ad applicare ad ogni altro Stato il disposto dell'articolo 1.

#### Rapporti internazionali col Governo del Re delle società di commercio autorizzate dal Governo francese.

*Relazione fatta al Senato il 20 ottobre 1860 dall'ufficio centrale composto dei senatori MUSIO, DEFERRARI RAFFAELE, FENAROLI, e CAVERI, relatore.*

SIGNORI! — Lo schema di legge presentato dall'onorevole signor ministro di grazia e giustizia per regolare nei rapporti internazionali la ricognizione e capacità delle società commerciali soggette all'autorizzazione governativa contiene due articoli.

Nel primo è concesso alle società commerciali, industriali e finanziarie, che abbiano ottenuto in Francia l'autorizzazione prescritta dalle leggi di quell'impero, la facoltà di esercitare nello Stato ogni loro diritto e di stare in giudizio uniformandosi alle leggi di esso.

Questa disposizione non fa che stabilire a favore delle società francesi le identiche norme che furono sancite in Francia col decreto imperiale dell'8 settembre decorso per le società costituite negli Stati sardi.

Il principio di reciprocità scritto nella nostra legge come base del trattamento verso i forestieri, ogni principio di convenienza e di giustizia richiedono che, rispetto alle società stabilite coll'autorizzazione del Governo nella Francia, si proceda nella guisa stessa e colle stesse regole che colà si usano verso le nostre società, e sia quindi abrogata a loro riguardo la legge del 50 giugno 1855.

Col secondo articolo sarebbe autorizzato il Governo ad applicare ad ogni altro Stato il disposto dell'articolo 1, ossia ad ammettere le società commerciali di altri paesi al medesimo trattamento che si concede alle società francesi.

Questa facoltà non è punto vincolata alla condizione della reciprocità, e per conseguenza il Governo potrebbe concedere i vantaggi scritti nell'articolo 1 della presente legge alle società costituite in un paese in cui non fossero riconosciute ed ammesse le nostre società. Nulladimeno il vostro ufficio centrale crede che darete la vostra approvazione a questo articolo.

Il diritto antico era considerato patrimonio di ciascun popolo, e lo straniero era gelosamente escluso dal parteciparne; ma il concetto cristiano ed umanitario del diritto si fece strada, sebbene assai lentamente, e nelle legislazioni moderne prevale il principio della reciprocità nelle relazioni internazionali.

I progressi però del diritto, quelli maggiori ancora del commercio, mostrarono come il principio di reciprocità male corrisponda ai bisogni dei nostri tempi, e nel progetto del nuovo Codice civile italiano fu formulato il principio dell'ammissione di tutti gli stranieri al pieno esercizio dei diritti civili.

Approvando l'articolo 2 dello schema di legge, applicherete ad un caso speciale quel principio generale che giova sperare sarà da voi poscia sancito in modo generale per le attinenze giuridiche degli stranieri col nostro Stato, principio che non racchiude un favore per gli stranieri, ma è conforme alla giustizia e raccomandato dal ben inteso interesse nazionale e dalle convenienze economiche.

Per queste considerazioni il vostro ufficio centrale vi propone unanime di approvare la presente legge.

### **Esercizio provvisorio dei bilanci dello Stato per il primo trimestre 1861 e abolizione della sovrimposta prediale nelle provincie lombarde.**

*Progetto di legge presentato alla Camera l'8 ottobre 1860 dal ministro delle finanze (VEGEZZI).*

SIGNORI! — Gli straordinari avvenimenti con sì rapida fortuna succeduti negli ultimi diciotto mesi, mentre assorbito l'opera più attiva e solerte d'ogni ramo dell'amministrazione centrale, moltiplicarono gli elementi tanto svariati ed ancora difformi della gestione finanziaria, per tal modo che al giorno d'oggi non si è potuto condurre a termine la compilazione del bilancio preventivo per l'esercizio del 1861, cui le ordinarie regole della contabilità generale volevano si presentasse alla Camera nei primi mesi del corrente anno.

Il riferente non dispera che, mercè l'alacrità spiegata dai singoli dicasteri nel raccogliere e coordinare i molteplici dati necessari alla regolare descrizione presuntiva delle entrate e delle spese dello Stato, si potrà avere in pronto, al principio del novello esercizio, un bilancio complessivo ed uniforme che abbracci tutte le provincie sin qui unite al regno di S. M.

Ma non si dissimula che, ove le proposte d'ordine politico che occupano in questi giorni l'attenzione del Parlamento sieno per sortire il desiderato effetto, ne deriverà un inevitabile interregno parlamentare, pel quale non sarà più possibile di procedere in tempo debito alla preliminare discussione dei proventi e delle spese del 1861.

Quindi è che il sottoscritto, rendendo omaggio alla prerogativa del Parlamento, trova indispensabile d'invocarne sin d'ora l'autorità, perchè, ad esempio di quanto si praticò per l'addietro in simili emergenze, sia concessa al potere esecutivo la facoltà provvisoria di riscuotere i tributi e di pagare le pubbliche spese nei primi tre mesi dell'anno entrante.

Tale è lo scopo dell'unito progetto di legge, il cui primo articolo è concepito nei termini già usati per le congeneri autorizzazioni impartite negli anni scorsi; il secondo tende ad alleviare, senz'altro indugio, l'eccessivo peso onde trovasi caricata la proprietà territoriale nella Lombardia; il terzo contiene la solita concessione del debito galleggiante, la cui entità vuolsi ragguagliare alla maggiore estensione dell'ufficio al quale è destinato.

Confida il Ministero che la Camera sarà per riconoscere l'urgenza della presente proposta, la quale, se da un canto provvede a che l'amministrazione economica dello Stato non rimanga incagliata nei mutamenti politici, dall'altro mantiene incolume una delle più preziose guarentigie del regime costituzionale.

### **PROGETTO DI LEGGE.**

Art. 1. Il Governo del Re è autorizzato, sino a tutto il mese di marzo 1861, nella misura praticata nel corrente esercizio, a riscuotere le entrate, tasse ed imposte d'ogni specie, a smaltire i generi di privativa demaniale secondo le vigenti tariffe, ed a pagare le spese dello Stato ordinarie d'ogni sorta, e le straordinarie che non ammettono dilazioni, comprese quelle da pagarsi a periodi anticipati o che dipendano da obbligazioni anteriori.

Art. 2. È però fatta facoltà al Governo di provvedere per decreto reale alla riduzione della sovrimposta prediale del 33 1/3 per cento stabilita colla legge austriaca dell'11 aprile 1851 nelle provincie lombarde.

Art. 3. È fatta facoltà al ministro delle finanze di emettere buoni del tesoro in anticipazione delle imposte per l'anno 1861 sino alla concorrente di 50 milioni, ed alle condizioni prescritte dall'articolo 5 della legge 31 gennaio 1852.

### **Esercizio provvisorio dei bilanci dello Stato per il primo trimestre 1861 e abolizione della sovrimposta prediale nelle provincie lombarde.**

*Relazione fatta alla Camera il 12 ottobre 1860 dalla Commissione composta dei deputati RICCI V., CASTELLI LUIGI, TREZZI, PASINI, MOSCA, POERIO, RESTELLI, GUERRIERI, e SARACCO, relatore.*

SIGNORI! — Gli uffici della Camera furono di avviso concorde che si debba concedere al Governo del Re la chiesta facoltà di riscuotere le imposte e pagare le spese dello Stato nel primo trimestre del prossimo anno, secondo la misura del corrente esercizio.

Nei paesi retti a monarchia costituzionale non è mai con sentimento di compiacenza che la rappresentanza nazionale suol concedere al Governo così larghi poteri. Sia pur grande e meritata la fiducia della nazione verso gli uomini che seggono al potere, non dobbiamo tuttavia dimenticare il mandato che abbiamo ricevuto a nostra volta, di tener d'occhio ai bisogni dello Stato e vegliare severamente, quando si discutono gli annuali bilanci, alla misura ed alla distribuzione delle imposte.

Nulladimeno, o signori, la vostra Giunta riconobbe ancora agevolmente che le politiche e finanziarie contingenze sorte da questi tempi prodigiosi furono gravissimo, e, stiamo per dire, insuperabile ostacolo perchè il bilancio preventivo del 1861 potesse venir compilato così tosto come vogliono i precetti della contabilità generale; nè forse una discussione seria ed efficace dei nostri bilanci potrebbe essere introdotta in Parlamento, se ad un tempo non saremo chiamati a discutere il grande argomento delle imposte che dovranno colpire in egual proporzione i cittadini di questo regno italiano. Fu perciò unanime la Giunta nell'ammettere la necessità di un provvedimento che intanto faccia abilità al Governo di procedere nelle vie legali alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese, e rallegrandosi col Ministero che siagli piaciuto chiedere un termine di soli tre mesi, ne trae valido argomento a sperare che gl'intendimenti manifestati di voler affrettare la compilazione di un bilancio complessivo ed uniforme potranno essere attuati con soddisfazione del Parlamento e della nazione.



Molte avvertenze vennero fatte tuttavia in ciascuno degli uffici della Camera, onde la Giunta dovea particolarmente trarre argomento a discussione, e queste furono specialmente le cose avvertite:

Che un miglior sistema si dovesse seguire nel determinare la misura e nel fissare la distribuzione dell'imposta a carico delle antiche provincie del regno, risultante dalle disposizioni dell'articolo 241 della nuova legge provinciale;

Che nell'aspettazione di una generale perequazione delle imposte si dovessero infrattanto adottare alcuni temperamenti che fossero atti a togliere alcune tra le più flagranti ingiustizie che sono il portato del sistema attuale;

Che si dovesse esplorare l'intenzione del Ministero intorno al vero significato delle espressioni contenute nell'articolo 2 del disegno di legge che viene in esame, perciocchè alcun dubbio rimanesse se la sovrimposta del 33 1/3 per cento che pesa sulla proprietà fondiaria in Lombardia si volesse soltanto ridurre od interamente abolire;

Che infine si dovessero chiedere schiarimenti al Ministero per sapere se in quelle parti della Lombardia nelle quali gli edifizii urbani pagano ed il 33 1/3 per cento e l'imposta separata sulla rendita, detraendo da questa imposta separata il 33 1/3 per cento (articoli 5, 4, 28 delle sovrane patenti 11 aprile 1851), l'imposta sulla rendita dovesse bensì continuare, ma dovesse pur anco continuare la detrazione su questa del 33 1/3 per cento.

Aderendo all'invito della Giunta, il signor ministro delle finanze intervenne ad una delle sue adunanze e diede in proposito le più ampie spiegazioni.

Egli avvertì che, secondo i calcoli istituiti dal Ministero, era piuttosto lo Stato che poteva essere chiamato a sostenere una leggiera perdita nel ricupero delle spese già provinciali, venute poi a carico della pubblica finanza, anzichè i contribuenti delle antiche provincie fossero chiamati a pagare oltre il dovere. Il sistema adottato dal Governo si fosse poi abbracciato a modo piuttosto di temperamento, affinchè non venisse aggravato il male presente che nasce da una grande difformità dei catasti.

Il signor ministro riconobbe schiettamente che non erano affatto prive di ragione le lagnanze di alcuni contribuenti, specialmente per ineguaglianza di trattamento, e consentì nell'avviso spiegato con maggior insistenza dal commissario del primo ufficio sovra la necessità di rivedere la legge riflettente il canone gabellario; ma, fatta ragione delle condizioni presenti e della natura transitoria del provvedimento sottoposto al giudizio della Camera, instò vivamente che non venissero introdotte modificazioni nell'attuale sistema d'imposte.

Disse finalmente il signor ministro ch'egli avea inteso proporre l'abolizione della sovrimposta lombarda del 33 1/3 per cento, e soggiunse che la detrazione del 33 1/3 per cento dall'imposta sulla rendita doveva essere mantenuta, perocchè, nella ipotesi contraria, questa sovrimposta non sarebbe per gli accennati edifizii abolita, ma questo 33 1/3, tolto come addizionale dall'imposta fondiaria, riviverebbe come addizionale dell'imposta sulla rendita.

Intese queste spiegazioni, la vostra Giunta prese a considerare, rispetto all'articolo 1 del progetto, che i termini dell'articolo 241 della legge 25 ottobre 1859 erano così chiari e stringenti da non ammettere pure il dubbio che lo Stato si dovesse compensare della nuova spesa mediante la riscossione di centesimi addizionali sovra le imposte dirette, e non altrimenti. S'egli è vero che il catasto presenta disuguaglianze e ne sorgono ingiustizie, non è per ciò che si possa

disconoscere il testo preciso della legge, e si possa riguardare alla origine di una spesa o misurare l'utilità che ne viene ad una piuttosto che ad altra località, per trarne la ragione del riparto, quando è detto chiaramente che la spesa è posta a carico dello Stato, e vi si debbe supplire col mezzo delle contribuzioni dirette. Ad ogni modo, una perequazione extra-parlamentare non sarebbe mai una misura appagante; e, poichè in tutti i casi la proprietà fondiaria debbe supplire in molta parte a queste spese, ragion vuole che la legge venga in tutta la sua pienezza osservata.

Muovendo da questi riflessi che lasciano intatte le risorse dello Stato, ha creduto la Giunta d'introdurre a modo di alinea all'articolo 1° una disposizione perfettamente conforme al testo della legge ed alle prescrizioni dello Statuto.

L'articolo 2 parve alla Giunta che si dovesse modificare a senso delle rassicuranti spiegazioni del signor ministro, e per ciò ancora che, a togliere ogni dubbio per l'avvenire ed a manifestare più chiaramente le benevole quanto giuste intenzioni della rappresentanza nazionale, sembri cosa più ragionevole che il Parlamento dichiari abolita l'odiosa sovrimposta che porta il marchio della prepotenza forestiera, Formulato in questo senso l'art. 2 coll'approvazione del signor ministro, e preso atto della dichiarazione, circa l'effetto dell'abolizione del 33 1/3 per cento, abbiamo l'onore di sottoporre l'articolo così modificato alle vostre deliberazioni.

Vennero allora a rassegna le cose dette intorno all'ineguaglianza di trattamento ed all'ingiustizia di alcune imposte che si sostengono da alcuni anni per amore e carità di patria; e, siccome ragion voleva, i membri della Giunta si fecero espositori dei richiami sollevati negli uffici della Camera. Il male, o signori, esiste di fatto, e noi, mandatari del popolo, nol vogliamo dissimulare. Però la vostra Giunta non crede venuto il momento di metterlo in rilievo più che il bisogno nol richiegga; e, poichè trattasi di un provvedimento, gli effetti del quale non si estendono al di là di tre mesi, stimerebbe cattivo consiglio sollevare la complicata contesa, quando appunto i bisogni dello Stato si fanno ad ogni giorno che passa più gravi e stringenti.

Non crede nemmeno la vostra Giunta di dover rassegnare all'attenzione del Governo questi più che altri inconvenienti che paiano maggiormente degni di un pronto ed efficace rimedio. Imperciocchè questo non è tempo da ciò, nè potremmo star garantiti noi che tutti ed i più gravi inconvenienti siano stati rivelati in questa circostanza, perchè senza un lungo ed accurato esame possiamo assegnare a questi il carattere della priorità e riconoscere il diritto ad alcuni contribuenti di muovere lagnanze che più siano meritevoli di un pronto riguardo. Abbiamo quindi creduto di abbandonare questo esame per debito di abnegazione, e pensiamo che anche la Camera vorrà imporsi questo patriottico riserbo.

Condotta da queste considerazioni, la Giunta non seppe a suo malgrado aderire all'istanza fatta da uno de' suoi membri, di ridurre di poche centinaia di mila lire l'imposta del canone gabellario per beneficio di poveri comuni. Convinta piuttosto dell'urgenza attestata altre volte dal Ministero di introdurre importanti modificazioni in questo ramo di pubblica entrata, si tiene in dovere di farne qui, per eccezione ai principii sovra svolti, una speciale ricordanza, affinchè, nel generale ordinamento delle imposte che sono il frutto dei meditati studi intrapresi a diligenza dal Governo, tenga conto principalmente delle lagnanze che solleva la riscossione del canone gabellario nelle antiche provincie.

Nè il partito di sottrarre sin d'ora la proprietà fondiaria

della Lombardia alla sovrimposta del 53 1/5 per 100, che pure porterà una mancanza a un di presso di 7 milioni di lire nelle casse dello Stato, potrà essere giudicato men consentaneo alle intenzioni di rimanere almeno per po' nello stato presente di cose.

Francamente costituzionali, noi non diremo che il Ministero ne abbia dato altra volta affidamento alla Camera ed al paese. Questo sì dobbiamo altamente dichiarare, che il balzello di cui si discorre è tale, per generale consentimento e per giudizio di speciali Commissioni governative, che inceppa grandemente le forze della produzione e può, se più a lungo si aspetta, render compiute le intenzioni di un Governo forestiero che, per scellerate arti di Stato, voleva mandare in rovina la classe dei piccoli possidenti, insofferente anch'essa della dominazione straniera.

La ragione politica si accorda adunque alla ragione economica per toglier subito di mezzo questo avanzo di tirannide; e quando venga il giorno nel quale, con animo riposato, daremo opera alla perequazione ed alla possibile assimilazione delle imposte, vedremo allora quel che si abbia da fare per coprire questa nuova e certamente non leggiera deficienza.

Ancora dobbiam dire dell'ultimo articolo del progetto.

La domanda di emettere buoni del tesoro sino a concorrente di 50 milioni di lire è misurata e razionale per tempi normali. Essa è adunque maggiormente accettabile nelle attuali congiunture politiche, perocchè dovremo spender molto, e di gran cuore spenderemo se il Ministero, come affermò il signor presidente del Consiglio nella memorabile sua orazione coperta di applausi da tutti i lati della Camera, guarderà sempre alla città eterna come la stella polare degli uomini che dirigono il movimento italiano.

#### PROGETTO DI LEGGE.

Art. 1. Il Governo del Re è autorizzato sino a tutto il mese di marzo 1861, nella misura praticata nel corrente esercizio, a riscuotere le entrate, tasse ed imposte d'ogni specie, a smaltire i generi di privativa demaniale secondo le vigenti tariffe, ed a pagare le spese dello Stato ordinarie d'ognisorta, e le straordinarie, che non ammettono dilazioni, comprese quelle da pagarsi a periodi anticipati, o che dipendono da obbligazioni anteriori.

Però la riscossione delle somme dovute allo Stato in compenso delle spese già provinciali sarà operata mediante proporzionato aumento ai tributi diretti delle antiche provincie del regno.

Art. 2. A partire dal 1° gennaio 1861 rimane abolita la riscossione della sovrimposta prediale del 53 1/5 per cento, stabilita colla legge austriaca degli 11 aprile 1851 nelle provincie lombarde.

Art. 3. È fatta facoltà al ministro delle finanze di emettere buoni del tesoro in anticipazione delle imposte per l'anno 1861 sino alla concorrente di 50 milioni, ed alle condizioni prescritte dall'art. 5° della legge 31 gennaio 1852.

*Nota.* — Le parole in carattere corsivo furono in seguito soppresse dalla Camera.

Esercizio provvisorio dei bilanci dello Stato per il primo trimestre 1861 e abolizione della sovrimposta prediale nelle provincie lombarde.

*Relazione del ministro delle finanze (VEGEZZI) 16 ottobre 1860, con cui presenta al Senato il progetto di legge approvato dalla Camera il 15 stesso mese.*

SIGNORI! — Nella probabile contingenza che il Parlamento non sia più per raccogliersi in tempo da poter discutere ed approvare il bilancio del 1861 prima che incominci il nuovo esercizio, e stante che la difficoltà grandissima di riunire ed assimilare i molti e disparati elementi, onde si costituisce al presente la contabilità generale dello Stato, non ha permesso ancora di condurre a termine il preventivo dell'anno vengente, il referente non esitava a chiedere alla Camera elettiva in via provvisoria l'autorizzazione, per quanto riguarda il primo trimestre, di riscuotere le entrate e di pagare le spese dello Stato sulla base del praticato nel volgente anno.

Ma siccome fra le tasse ora vigenti si annovera la sovrimposta del 53 1/5 per cento sulle proprietà fondiarie delle provincie lombarde, che per comune consenso non era più da tollerarsi, alla regola comune della riscossione ragguagliata sopra lo stato presente di tutti gli altri tributi, si ebbe a proporre una eccezione tendente a sopprimere quella soverchia gravezza.

E perchè fra i mezzi di rifornire l'erario dello Stato è da molti anni in vigore l'emissione de' buoni del tesoro in anticipazione del provento dell'imposta, il cui limite vuoi stabilire annualmente nella votazione del bilancio, dovendo ora provvedersi in via preventiva anche a questa bisogna, e atteso che la quantità delle entrate e delle spese ora è più che duplicata a fronte de' precedenti bilanci, il referente ha riputato soddisfare a necessità e convenienza col proporre che, continuata l'emissione del debito galleggiante, ne venga creata la facoltà a 50 milioni.

Tutte le accennate proposte trovarono favorevole e sollecita accoglienza presso la Camera elettiva; ed il ministro sottoscritto si onora riprodurle, senza altro indugio, al Senato, nel cui alto senno confida che saranno per incontrare egual aggradimento.

Esercizio provvisorio dei bilanci dello Stato per il primo trimestre 1861 e abolizione della sovrimposta prediale nelle provincie lombarde.

*Relazione fatta al Senato il 19 ottobre 1860 dall'ufficio centrale composto dei senatori CIBRARIO, DI POLLONE, GIULINI, PORRO, e di SAN MARTINO, relatore.*

SIGNORI! — Un progetto di legge, già sancito dall'altro ramo del Parlamento, accorda al Governo del Re la facoltà di operare la riscossione delle imposte nei primi tre mesi dell'anno 1861, e di esercitare provvisoriamente il bilancio passivo.

Esso determina inoltre che a partire dal 1° gennaio 1861 venga soppressa nelle terre lombarde già emancipate l'imposta del 53 1/2 per 100 stabilita dal governo austriaco nel 1851 in aggiunta alle imposte prediali.

Il vostro ufficio centrale, cui avete dato il carico di esaminare questo progetto di legge, deve riconoscere che in questi tempi nei quali la nazione ogni dì si modifica, proseguendo ardentemente il proprio riscatto, qualunque combinazione di bilancio ideata quest'oggi non corrisponderebbe alla realtà del domani, e che per conseguenza anche i custodi i più gelosi dei principii costituzionali devono accettare il provvisorio dei bilanci come una inevitabile necessità.

Questa provvisoria facoltà non dovendo per altra parte investire il Potere esecutivo del diritto di fare spese nuove, il Parlamento sarà sempre in grado di regolare, a seconda dei pubblici bisogni, quella parte del bilancio passivo nella quale per ora sono unicamente possibili veri provvedimenti normali amministrativi.

Egli è evidente infatti che noi non avremo un vero bilancio se non quando l'attivo del medesimo sarà formato con un sistema normale d'imposte che chiami tutte le provincie dello Stato ad un egual contributo.

Il governo del Re, in anticipazione alla risoluzione di questo arduo problema, propone di sopprimere l'indicata sovrainposta prediale lombarda del 55 1/3 per 100.

Ma questa proposta particolare non è coordinata collo studio della condizione finanziaria dello Stato, non è appoggiata a dati che permettano di portare fin d'ora anche solo approssimativamente un giudizio sul sistema economico o sulle sue riforme.

E sebbene il vostro ufficio centrale ritenga che sia molto pericoloso d'intraprendere simili parziali riparazioni, finchè per la condizione incompleta degli studi finanziari si è nella impossibilità di riempire i vuoti che simili riparazioni producono nelle casse nazionali, pure deve riconoscere che l'eccesso dell'imposta prediale è tale in Lombardia, e che lo stabilimento di questa sovrainposta fu dettato da considerazioni politiche tanto eccezionali da non potersene ricusare la correzione.

A giustificare la necessità di un pronto rimedio concorre anche la considerazione che, siccome nelle terre lombarde emancipate trovansi già in piena attività le libere rappresentanze locali, queste inevitabilmente dovranno provvedere e provveder subito a moltissimi rami di pubblico progresso, che, scervi da ogni tirannica compressione, non possono a meno di svilupparsi con molta forza.

Quindi si deve ritenere come inevitabile un molto sensibile incremento nelle imposte locali, e devesi viepiù riconoscere che l'innovazione proposta veste il carattere di una assoluta urgenza.

Ma nell'ammettere l'inevitabile necessità di questo provvedimento eccezionale, il vostro ufficio centrale insiste perchè il governo del Re, proseguendo alacramente gli studi finanziari, già da esso intrapresi, abbia bene in mente che quanto più si tarda ad entrare in un sistema unisono e normale di contributo di tutte le parti dello Stato alle spese nazionali, tanto maggiori saranno le difficoltà di compiere quest'atto che ha da essere il suggello dell'unificazione nazionale.

Noi abbiamo già provato con nostro danno nell'assestamento delle cose di culto, che il rimandare ad altri tempi la soluzione di questioni, ed il non troncarle subito con coraggio, non servì ad altro che ad eccitare maggiormente le passioni, ed espose il paese a difficoltà molto superiori a quelle che avrebbe dovuto superare, ove si fosse addivenuto con mano ferma ad una pronta ed immediata soluzione.

Il vostro ufficio centrale esprime quindi il voto che si eviti

un eguale errore nella questione finanziaria, come quella la cui risoluzione piena ed assoluta è indispensabile all'assetto definitivo della gran Patria italiana.

Ed intanto vi propone di sancire col vostro voto il progetto di legge che vi è sottoposto.

### Attuazione nelle provincie dell'Emilia dei Codici e delle altre leggi correlative vigenti negli antichi Stati sardi.

*Progetto di legge presentato alla Camera il 9 ottobre 1860 dal ministro di grazia e giustizia (CASSINIS).*

SIGNORI! — Con decreti del dittatore delle provincie parmensi e modenesi, e governatore delle Romagne, del 27 dicembre 1859 e 12 marzo 1860, si mandavano pubblicare in quelle provincie per essere poste in vigore il 1° successivo maggio la seguenti leggi delle antiche provincie del regno:

- 1° Il Codice civile;
- 2° Il Codice di procedura civile;
- 3° Il Codice penale;
- 4° Il Codice di procedura penale;
- 5° Il Codice di Commercio;
- 6° La legge sull'ordinamento giudiziario.

Si dichiara nell'articolo 2 del summentovato decreto del 27 dicembre 1859 che si sarebbero pubblicate con altri decreti le disposizioni e le modificazioni occorrenti all'attuazione dei Codici anzidetti.

Era provvisto poi nell'articolo 4 del successivo decreto del 22 marzo che si sarebbero pubblicati a cura del ministro di grazia, giustizia e culti, per essere posti in vigore essi pure nel giorno 1° maggio, i regolamenti, le tabelle e le altre disposizioni che occorressero per l'esecuzione della legge sull'ordinamento giudiziario.

Se non che, compiuta l'annessione dell'Emilia alle antiche provincie del regno più prestamente che a quell'epoca non si credesse, indi avvenne che cessassero i poteri del dittatore prima che si fosse mandato ad effetto il disposto dall'art. 2 dell'indicato decreto 27 dicembre 1859.

Sarebbe da ciò derivato che quelle leggi sarebbero entrate in vigore all'epoca prestabilita, cioè il 1° maggio (avvegnachè assoluto ed incondizionato era il precetto del decreto che ne ordinava la pubblicazione e l'osservanza), discompagnate da quelle disposizioni e modificazioni le quali dovevano regolarne il passaggio.

Due mezzi si presentavano per quali ovviare a tale inconveniente: od il sospendere l'esecuzione dei due decreti 27 dicembre 1859 e 12 marzo 1860, od apportarvi quel complemento che era richiesto non meno dalla condizione delle cose che dalle disposizioni del decreto medesimo.

Dei due sistemi parve più conveniente il primo; non già che da quelle popolazioni e dai loro rappresentanti non si sentisse il bisogno di quella uniformità di leggi e di organizzazione, a cui avvisavano gli enunciati decreti 27 dicembre 1859 e 12 marzo 1860, ma in quanto che nell'angustia del tempo si ravvisasse sommamente difficile o fors'anche impossibile il formulare quei provvedimenti coi quali si eseguisse il passaggio dall'una all'altra legislazione, senza offesa di diritti acquistati e senza troppa perturbazione nei privati interessi di quelle provincie.

Queste considerazioni poi erano tanto più gravi rispetto

alle provincie parmensi e modenesi, avvegnachè i Codici in esse vigenti contengono alcune disposizioni, le quali importava, come sommamente pregievoli, di conservare, e che pure non si sarebbero potute esattamente determinare senza maturo studio e meditata ponderazione.

Per tali cose, nella tornata del 21 scorso aprile, io presentava al Senato del regno un progetto di legge inteso a prorogare l'attuazione nelle provincie dell'Emilia delle varie leggi surriferite sino al 1° gennaio ora prossimo.

Adottato dal Senato nella seduta del 27 stesso aprile, io aveva l'onore di presentarlo a voi, o signori, nella tornata dell'8 maggio. Accolto del pari favorevolmente da voi, era sancito per legge del 20 stesso mese.

Io non dubitava, o signori, che il grande lavoro della nostra unificazione legislativa, complemento e presidio sì valido e sì efficace della nostra unificazione politica, avrebbe potuto essere portato al suo termine e tradotto in legge prima dell'imminente gennaio; ond'è che io stava elaborando del pari le varie leggi transitorie all'uopo occorrenti.

Ma qui pure gli eventi superarono, e fortunatamente per certo, le previsioni nostre, onde ben possiamo presagire che non sarebbe possibile la sanzione loro prima dell'epoca summentovata.

Consegue da ciò che, ove non si provvedesse all'uopo, i Codici e le leggi indicati nei summentovati decreti del 27 dicembre 1859 e 12 marzo 1860 entrerebbero in osservanza al 1° del prossimo gennaio, senza il corredo di quelle leggi e di quei provvedimenti, i quali, se necessari sempre a procurare il passaggio dall'una all'altra legislazione, tanto più il sono nel caso presente a fronte delle sovraesposte considerazioni.

Per tali cose ho l'onore, o signori, di sottoporre alle vostre sagge deliberazioni il seguente:

#### PROGETTO DI LEGGE.

*Articolo unico.* Il Governo del Re è autorizzato a dare con decreti reali i provvedimenti necessari ed opportuni per attuare nelle provincie dell'Emilia le leggi infra accennate vigenti nelle antiche provincie del regno:

- 1° Il Codice civile;
- 2° Il Codice di procedura civile;
- 3° Il Codice di procedura penale;
- 4° Il Codice di commercio;
- 5° La legge sull'ordinamento giudiziario.

Di modificare egualmente con decreti reali le stesse leggi in quelle parti nelle quali sia riconosciuta più conveniente ed utile nell'interesse di quelle provincie la legislazione ivi esistente;

Di stabilire le circoscrizioni giudicarie delle stesse provincie, e quelle all'uopo coordinare colle provincie finitime;

Di pubblicare in fine le varie leggi correlative e necessarie all'uniforme e compiuta esecuzione dei Codici e della legge sovra enunciata.

#### Attuazione nelle provincie dell'Emilia dei Codici e delle altre leggi correlative vigenti negli antichi Stati sardi.

*Relazione fatta alla Camera il 16 ottobre 1860 dalla Commissione composta dei deputati BOBSARI, FIORUZZI, MINGHELLI-VAINI, ZANOLINI, TONELLI, ALBICINI, BORGATTI, MACCIÒ, e TECCHIO, relatore.*

SIGNORI! — I. Quando maggiore era l'utilità di dimostrare all'Europa il volere fermo delle provincie dell'Italia di mezzo, le quali eransi denominate *la Emilia*, di entrare a parte del regno costituzionale italiano di Vittorio Emanuele, uscì con plauso di quei popoli un decreto dittatoriale, addì 27 dicembre 1859, con cui si statuiva che avrebbero colà preso vigore, a incominciare dal 1° maggio 1860, i Codici sardi, cioè il civile, quello di procedura civile, il penale, quello di procedura penale, e quello di commercio.

In quel decreto era inoltre dichiarato che successivamente « con altri decreti saranno pubblicate le disposizioni e modificazioni occorrenti », a fornire l'opera di tanto mutamento.

Indi un altro decreto dittatoriale, 12 marzo 1860, promulgava circa l'ordinamento giudiziario la nuova legge del regno, 15 novembre 1859, affinché avesse il suo effetto nel medesimo giorno 1° maggio insieme ai detti Codici; e al ministro di grazia, giustizia e culti dell'Emilia conferiva facoltà di dar fuori e regolamenti e tabelle e checchè altro fosse opportuno per conseguire la decretata parificazione con queste antiche provincie.

Ma le disposizioni e modificazioni preannunciate dai decreti 27 dicembre 1859 e 12 marzo 1860 non avevano anco veduto la luce, allorchè il decreto reale 18 marzo 1860 recò a compimento il voto dei popoli dell'Emilia solennemente manifestato col plebiscito di quello stesso mese; e per l'annessione al regno di Vittorio Emanuele dispariva il potere del dittatore.

II. Il signor guardasigilli prevede le gravi difficoltà che si frappongono all'attuazione dei mentovati Codici sardi e della legge di organamento giudiziario nelle nuove provincie. E fu quindi proposto da lui al Senato, verso il fine d'aprile, uno schema di legge, che riportò l'approvazione di amendue le Camere, il quale prorogava il termine ad attuare nell'Emilia quei Codici e quell'organamento fino al 1° gennaio del prossimo anno 1861.

Solamente *il Codice penale* fu eccettuato dalla proroga, e, senza ulteriore differimento, posto in vigore col 1° maggio 1860 *ristrettivamente però all'effetto penale contemplato nello stesso Codice.* (Legge 20 maggio 1860.)

III. Intendeva ora il ministro guardasigilli che appunto nel primo di del vegnente anno dovessero attuarsi nei già ducati e nelle Romagne gli altri Codici sardi (civile, di procedura civile, di commercio, di procedura penale) e la legge sull'ordinamento giudiziario; e stretto dal tempo, e convinto che il Parlamento non avrebbe con sufficiente maturità potuto sobbarcarsi all'arduo compito di ammanire le modificazioni e le disposizioni da lui medesimo riconosciute all'uopo occorrenti, collo schema di legge, intorno al quale la vostra Commissione ha l'onore di riferire, richiede che lo autorizzate a dare con decreti reali i provvedimenti necessari ed opportuni:

1° Ad attuare nell'Emilia il Codice civile, il Codice di procedura civile, il Codice di procedura penale, il Codice di commercio, e la legge sull'ordinamento giudiziario;

2° A modificare le stesse leggi in quelle parti nelle quali

dal Governo sia riconosciuta *più conveniente ed utile* nell'interesse di quelle provincie la legislazione ivi esistente;

3° A stabilire le circoscrizioni giudiziarie delle stesse provincie, e quelle coordinare colle provincie finitime;

4° A pubblicare le varie leggi correlative e necessarie all'uniforme e compiuta esecuzione dei detti Codici e della detta legge.

Gli uffizi della Camera furono unanimi nel respingere tale proposta di legge; unanimi hanno scorto la necessità di una nuova proroga alla dimandata attuazione dei *Codici civile* e di *procedura civile*, ed eziandio alla introduzione pura e semplice della *legge di organizzazione giudiziaria*.

Alcuni però degli uffizi assentivano che l'Emilia abbia ad essere col 1° gennaio prossimo dotata del *Codice di commercio*, del *Codice di procedura penale*, e di quel tanto della legge di organizzazione giudiziaria che strettamente si aggiusti al disegno di attivare colà il sistema dei *giurati* sancito dal Codice di procedura penale.

IV. Due considerazioni massimamente indussero la vostra Commissione a ricusare allo schema ministeriale il suo concorso per l'attuazione dei Codici civile e di procedura civile, e di quelle parti della legge dell'ordinamento giudiziario che al sistema dei giurati propriamente non si riferiscono.

Innanzi tutto, sussistono ancora oggigiorno quegli stessi motivi che l'onorevole guardasigilli esponeva per ottenere dal Parlamento la proroga, ordinata poi colla legge del 20 maggio prossimo passato.

Di vero il ministro nella sua esposizione d'allora, con gravissime considerazioni annunciava al Senato, che, « essendo l'attuale *Codice civile* sottoposto all'esame di una Commissione, « e dovendo il Ministero, per obbligo impostogli dalla legge, « quanto prima presentare all'approvazione del Parlamento « un disegno di modificazioni del medesimo, da varie parti « se gli andava osservando essere per avventura meno opportuno che si ponesse ora in vigore un *Codice*, il quale verrà « fra pochi mesi in parecchie sue disposizioni mutato, e dove « versi queste modificazioni attendere per non assoggettare « quelle provincie ad una duplice, troppo immediata, e sempre gravissima variazione di leggi. Si aggiunge che (così « egli insisteva), ove si soprassedesse dall'attivazione del *Codice civile*, era pure conveniente di sospendere quella dei « *Codici di processura e della legge di ordinamento giudiziario*, perchè, a parte il nesso che esiste tra questi e la « *legislazione civile*, troppo gravi perturbazioni ne sarebbero « ad ogni modo al momento avvenute. . . . E tali ragioni « (continuava egli) parevano assai fondate e convincenti: e, « persuaso del bisogno di provvedere, mediante una *proroga*, « ei non ristava, neppure a rimpetto della mossagli « obbiezione, che una tale proroga non verrebbe ad essere « attuata per legge prima che la legale osservanza dei Codici « predetti sia, a termini del mentovato decreto 27 dicembre « 1859, diventata un fatto compiuto. . . . per modo che la « legge di proroga, venendo ad avere un effetto retroattivo, « colpirebbe fatti già compiuti e diritti acquistati. »

Questi motivi, definiti dal guardasigilli come *assai fondati e convincenti*, non hanno certamente pel volgere di pochi mesi perduto di vigoria, nè scadere potevano d'importanza.

V. Per quanto si appartiene al *Codice civile*, durano tuttora, nè sono per cessare di subito le elucubrazioni dei giureconsulti che ebbero il mandato dal Parlamento di ponderare le preparate riforme delle leggi civili; è anzi, fuor d'ogni dubbio, impossibile che l'aspettato *Codice* sia sottomesso alla attuale Camera. Egli si pare che i destini vogliano commettere alla rappresentanza dell'intera nazione italiana l'incarico

di comporre il nuovissimo volume, in cui l'Italia, tornata a sedere maestosa fra le nazioni, proclamerà innanzi al mondo civile le leggi nelle quali il giure dei popoli resulti in tutto conforme alle aspirazioni della moderna sapienza.

In secondo luogo, l'onorevole ministro, riconoscendo nel secondo alinea del suo disegno di legge che la legislazione attuale dell'Emilia sia in tali o tali punti *più conveniente ed utile* che non fossero le leggi sarde chiamate a reggere quei paesi dal decreto del dittatore 27 dicembre 1859, — e, per iscemare il detrimento delle popolazioni, richiedendovi che lo investiate del potere legislativo tanto da presentare i Codici dell'antico regno in opportuno assetto a quelle provincie, — la vostra Commissione dovette riguardare come confessata dal ministro medesimo la perduranza di quei motivi che già lo indussero alla prima proroga, e per ciò rifiutare l'attivazione del *Codice civile* pel gennaio 1861.

La autorità della legge che si vorrebbe introdurre torna svigorita, sì per la riforma a cui è ufficialmente e ripetutamente annunciato che il *Codice civile* è sottoposto, e sì per i rimedi temporanei che si riconosce dovrebbero arrecarsi con una maniera di dittatura alle varie leggi del regno subalpino, per poterle estendere alle annesse provincie senza che rechino seco il carattere di *inferiorità*, che in alcune parti il guardasigilli medesimo ad esse leggi ha attribuito.

Nè a bilanciare il danno delle perturbazioni conseguenti alla nuova introduzione di leggi civili (che ben tosto debbono ricomparire mutate, e forse in parti essenziali) varrebbe punto il vantaggio dell'*unità legislativa* che, non a torto, è tenuta come cemento della sospiratissima *unità nazionale*. Imperocchè il ministro non vi chiede davvero, nè stima buono lo attuare nella Emilia le antiche leggi civili del regno tali quali esse sono, ma sibbene, giova ripeterlo, vi chiede attuarle con opera di *varianti* che al concetto della *unità* necessariamente disdicono.

Al postutto, per accogliere lo schema ministeriale, erano da concedersi al ministro quelle facoltà legislative che sono il proprio ed esclusivo ufficio del Parlamento; era da investirsi il ministro di un potere *generico* ad inserire nelle leggi del regno *modificazioni e disposizioni* che a lui meglio talentino in quelle parti ch'egli stesso al Parlamento non ha designate.

È egli possibile che il Parlamento si conduca ad abdicare così fattamente il potere legislativo nelle mani di un ministro per quantunque degnissimo della confidenza nostra? — Una abdicazione di questa maniera è sì disforme da ogni principio costituzionale, che la sentenza negativa era coartata dalla natura della domanda.

VI. Aveva il signor ministro esternato alla vostra Commissione il desiderio che, pur lasciato da un canto il *Codice civile*, si mandasse ad attuare almeno quello di *procedura civile* e la *organizzazione giudiziaria*.

Ma la Commissione non ha potuto secondare neppure questo desiderio.

Il *Codice di procedura civile* è sì strettamente collegato col *Codice civile*, sono sì intimi i riferimenti dell'uno all'altro, si frequenti le disposizioni nelle quali il primo non è altro più che l'applicazione dei principii consacrati nel secondo, che, scompagnando questo da quello, non rade incertezze e confusionsi andrebbero a scaturirne, e forse ne avverrebbe lo scandalo di nuove liti generate unicamente da un *Codice* che dovrebbe non avere migliore scopo che di impedirle o più prontamente torle di mezzo.

Nè poteva la vostra Commissione dimenticare che diversi sistemi di procedura regnano in varie nobilissime provincie di

questo regno italiano, secondo i quali altre preferiscono il sistema della *terza istanza*, ed altre quello della *cassazione*. Laonde non ci pareva prudente partito di pigliare oggi risolutamente la via che riesce ad uno degli opposti metodi, primachè non sia decisa la questione gravissima intorno all'organizzazione giudiziario *definitivo*. E questo vuol essere riservato al Parlamento di tutta Italia, del quale, se non ci tradisce l'impeto del cuore, sentiamo prossimo l'avvenimento.

VII. Arroge che colle forme della procedura civile avrebbe dovuto collaudarsi anche l'intero edificio della magistratura giudiziaria fondato nella legge 15 novembre 1859. Eppure questo edificio porta in seno una gravissima questione di finanze, da non poter essere (pare a noi) nè accettata, nè respinta solo per incidenza; ma degna, per contro, che ne discuta di proposito la Camera elettiva, cui spetta principalmente di preoccuparsi degli ordinamenti che cadono a peso del pubblico tesoro.

VIII. Bensì la vostra Commissione ha stimato di dover concedere i suoi suffragi all'attuazione del Codice di commercio, a quella del Codice di procedura penale, ed alla legge organica *dei giurati*.

Il *Codice di commercio* promulgato fino dal 1842 nel regno subalpino è il Codice dato nel 1808 al regno d'Italia, aggiuntevi le correzioni che l'esperienza ed i continui progressi del commercio avean saputo indicare.

Non molto dissimile è il Codice di commercio vigente nelle Romagne. Ma prive assolutamente di Codice commerciale rimangono tuttavia le provincie di Modena e Parma. A queste è adunque urgente di provvedere: e perchè il provvedimento sia in tutte eguale, avrà vita in tutte il Codice sardo.

Vero è che anche a questo Codice si desidera qualche miglioramento. Ciò nondimeno sono incontestabili i benefici dei quali sotto l'influsso suo profittarono e profittano il commercio ed i commercianti.

Del resto, occorre appena avvertire che nell'Emilia si attuerà eziandio la legge sarda del 14 aprile 1855 che ha abrogato gli articoli 121, 122, 123, 124, 125, 155, 201, 202, 672, n° 7, 678 e 718 del ridotto Codice di commercio dell'anno 1842, e li surrogò con altre disposizioni più conformi a quel principio di libertà economica che si va tuttodì distendendo.

IX. Nè potrebbesi non riguardare importantissima nelle provincie dell'Emilia la attuazione del *Codice di procedura penale*, siccome quello che tanto rileva al godimento di una fra le più preziose garanzie dello Statuto, già posseduta dalle altre provincie; cioè la libertà inviolabile dell'individuo e del domicilio.

Nell'articolo 26 del nostro Patto fondamentale è proclamato che « la libertà individuale è guarentita: — niuno può « essere arrestato o tradotto in giudizio se non *nei casi previsti dalla legge e nelle forme che essa prescrive*. » E tosto dopo, nell'articolo 27, è assicurato che « il domicilio è inviolabile: — niuna visita domiciliare può aver luogo se non « *in forza di una legge e nelle forme che essa prescrive*. »

Tale preziosissima libertà dell'individuo e del domicilio, primo frutto di un Governo legale, non si riduce ad atto senza che una legge prescriva il *come* e il *quando* si può sostenere un cittadino, o entrare le soglie della sua casa. Ed è propriamente il Codice di procedura penale che prescrive i termini di questa azione pubblica, di cui sono armati gli uffiziali di polizia giudiziaria.

Senza codesto Codice noi ci troveremmo condotti a un troppo duro dilemma, le due proposizioni del quale sarebbero egualmente da ributtare.

O si dovrebbe, cioè, mantenere al Governo l'*arbitrio* di procedere ad arresti e perquisizioni domiciliari, senza freno di legge.

O avrebbe il Governo a restare inerte, e veder dileguarsi la pubblica sicurezza dinanzi lo ardimento e le versuzie dei malvagi.

Il primo partito è dispotismo rinascente; il secondo è la dissoluzione sociale.

Si fece dunque a buon diritto pronta accoglienza a quella parte dello schema di legge che concerne al Codice di procedura penale.

X. E in una col detto Codice era debito lo accettare quella parte della organizzazione giudiziaria che riguarda il ministero del *Giurì* nel giudizio di tutti i crimini e di quei delitti che più direttamente o radicalmente offendono l'ordine politico dello Stato.

Questa, dell'essere i cittadini giudicati dai loro pari, è anch'essa una guarentia da non potersi indugiare ai regnicoli dell'Emilia.

XI. Ci rimane per ultimo a darvi cenno di un punto che si affacciò alla mente dei commissari, come necessariamente collegato alle divisate riforme.

Procrastinata la attuazione della legge circa l'organizzazione giudiziaria in tutte le parti che non riguardano i giurati, i magistrati delle varie provincie dell'Emilia continuano negli antichi stipendi, loro distribuiti con diversa lance dalle rispettive Podestà felicemente scomparse.

Diversi nella relativa misura, sono però tutti in complesso quegli stipendi una sì gretta cosa, da doversene vergognare la nazione, che sente consistere una bella parte della propria dignità nel decoro inseparabile dei dispensatori della giustizia.

La meschinità generale delle retribuzioni pei giudici della Emilia vieppiù si appalesa, ragguagliandola alla scala degli stipendi stabilita per le leggi del 1859, o sia in favore della magistratura di creazione del nostro Governo, o sia in favore dei funzionari amministrativi; attalchè non si potrebbe sopportare più lungamente questo stato di cose senza che ne avessero a scapitare d'assai nella pubblica opinione i principii che sommanente concorrono al mantenimento degli ordini conservativi, voglio dire quelli della gerarchia dei poteri.

Al quale sconcio abbiamo creduto che ponga discreto rimedio la tabella, che vi sottoponiamo, pel tempo che si può ancora frapporre alla voluta parificazione delle singole provincie.

Signori! Sarebbei riuscito gratissimo il presentarvi un disegno di legge che, in quanto lo consentivano le facoltà e il tempo ristretto, fosse scevro di difetti e agevole ad attuare; non di meno l'affetto alla cosa pubblica e la perizia del signor ministro ci incurano a sperare che ogni scabrezza verrà abilmente cansata.

Intanto sarà sicuro guadagno lo avere ammesso nelle leggi penali e commerciali anche la Emilia al diritto comune del regno.

#### PROGETTO DI LEGGE.

Art. 1. L'attuazione del Codice civile e del Codice di procedura civile vigenti nelle antiche provincie del regno è prorogata per le regie provincie dell'Emilia al giorno 1° di luglio 1861.

Art. 2. È parimenti prorogata per le regie provincie dell'Emilia al giorno 1° di luglio 1861 l'attuazione della legge 15 novembre 1859 sull'organizzazione giudiziaria, e della

legge 20 novembre stesso sugli stipendi dei funzionari dell'ordine giudiziario; salve le disposizioni dei successivi articoli 5 e 6.

Art. 5. Il Governo del Re è autorizzato a dare con decreti reali i provvedimenti necessari ed opportuni ad attuare nelle regie provincie dell'Emilia pel giorno 1° gennaio 1861:

1° Il Codice di commercio approvato col regio editto 30 dicembre 1842 ed attuato nelle antiche provincie del regno col giorno 1° di luglio 1845, non che la successiva legge 14 aprile 1855 ad esso Codice relativa;

2° Il Codice di procedura penale approvato colla legge 20 novembre 1859 ed attuato nelle antiche provincie del regno col 1° maggio 1860;

3° Il capo 4 della detta legge sull'organizzazione giudiziaria 13 novembre 1859, che riguarda le assisie ed i giurati.

Art. 4. Il Governo del Re è pure autorizzato a pubblicare ed attuare nella regia provincia dell'Emilia quelle altre leggi e regolamenti delle antiche provincie del regno che sono correlativi al Codice di commercio, al Codice di procedura penale, e al capo 4 della detta legge 15 novembre 1859.

Art. 5. Sino al 1° luglio 1861 si osserveranno nelle regie provincie dell'Emilia per l'esercizio della giustizia negli affari commerciali e nelle materie penali le norme seguenti:

1° Nelle Romagne la giurisdizione negli affari commerciali continuerà ad essere esercitata in primo grado dai tribunali di commercio ivi esistenti;

2° Nelle provincie modenesi e parmensi la giurisdizione negli affari commerciali spetterà in primo grado a quei tribunali di prima istanza, i quali, all'uopo, faranno funzione di tribunali di commercio;

3° Nei giudizi d'appello e di cassazione o di revisione in affari commerciali rimangono ferme le norme di giurisdizione rispettivamente vigenti nelle varie provincie dell'Emilia;

4° Il numero e le sedi delle Corti d'assisie in quelle provincie e i giudici che debbono comporre le dette Corti saranno determinati con decreto reale;

5° I ricorsi che, a tenore del Codice di procedura penale 20 novembre 1859, possono proporsi in sede di cassazione, saranno giudicati nelle Romagne dalla Corte di cassazione sedente in Bologna, e nelle provincie modanesi e parmensi dai rispettivi tribunali di revisione sedenti in Modena e Parma.

Art. 6. Gli stipendi dei funzionari dell'ordine giudiziario nelle regie provincie dell'Emilia dal giorno 1° di novembre 1860 e sino al 1° luglio 1861 saranno regolati in conformità della tabella unita alla presente legge.

## TABELLA PROVVISORIA

*degli stipendi annui pei magistrati delle provincie dell'Emilia*

### CORTE DI CASSAZIONE E TRIBUNALI DI REVISIONE.

#### *Presidenti e procuratori generali.*

Parificati alla seconda categoria dei presidenti di sezione delle Corti d'appello giusta la legge 20 novembre 1859.

*Vice-presidenti, consiglieri, e sostituiti procuratori generali.*

Parificati alla prima categoria dei consiglieri delle dette Corti d'appello.

### TRIBUNALI D'APPELLO.

#### *Presidenti.*

Parificati alla prima categoria dei consiglieri delle dette Corti d'appello.

*Vice-presidenti, consiglieri, e procuratori regii o fiscali.*

Parificati alla seconda categoria dei consiglieri delle dette Corti d'appello.

*Sostituiti procuratori regii o fiscali.*

Parificati alla terza categoria dei consiglieri delle dette Corti d'appello.

*Avvocati de' poveri o difensori d'ufficio.*

Parificati alla terza categoria degli avvocati de' poveri presso dette Corti d'appello.

*Sostituiti degli avvocati de' poveri o difensori d'ufficio.*

Parificati alla seconda categoria dei sostituiti avvocati dei poveri presso dette Corti d'appello.

### TRIBUNALI DI PRIMA ISTANZA.

#### *Presidenti.*

Parificati alla seconda categoria dei presidenti de' tribunali di circondario giusta la detta legge.

*Vice-presidenti, giudici, e procuratori regii o fiscali.*

Parificati alla prima categoria dei giudici de' tribunali di circondario.

*Sostituiti procuratori regii o fiscali.*

Parificati alla seconda categoria dei sostituiti procuratori del Re presso i tribunali di circondario.

*Avvocati de' poveri o difensori d'ufficio.*

Parificati alla terza categoria dei detti sostituiti procuratori del Re.

*Sostituiti degli avvocati dei poveri o difensori d'ufficio.*

Parificati alla quarta categoria dei detti sostituiti procuratori del Re.

Agli altri ufficiali dell'ordine giudiziario il ministro guardasigilli assegnerà gli stipendi di conformità alle proporzioni adottate in questa tabella.

Attuazione nelle provincie dell'Emilia dei Codici e delle altre leggi correlative vigenti negli antichi Stati sardi.

*Relazione del ministro di grazia e giustizia (CASSINIS), 19 ottobre 1860, con cui presenta al Senato il progetto di legge approvato dalla Camera il 18 stesso mese.*

SIGNORI! — Nelle provincie dell'Emilia, coi decreti dittatoriali del 27 dicembre 1859 e del 12 marzo 1860, furono mandati pubblicare, per essere posti in osservanza il 1° maggio successivo, i Codici sardi civile, penale, di procedura civile, di procedura penale e di commercio, non che la legge sull'ordinamento giudiziario 13 novembre 1859.

Nell'articolo 2 del decreto 27 dicembre 1859 fu dichiarato che con altri decreti sarebbonsi pubblicate le disposizioni e modificazioni occorrenti all'attuazione dei Codici suddetti, e nell'articolo 4 del decreto 12 marzo 1860 fu stabilito che si sarebbero pubblicati a cura del ministro di grazia e giustizia e culti, per essere in vigore anche nel giorno 1° maggio, i regolamenti, le tabelle e le altre disposizioni che occorressero per l'esecuzione della legge sull'ordinamento giudiziario.

Fattasi, per libero voto di popolo, l'annessione delle provincie dell'Emilia a questo regno italiano, affine di evitare quelle difficoltà che l'immediata applicazione dei Codici e della legge sopra accennati avrebbe in esse potuto produrre, e per gli altri motivi che in allora io ebbi l'onore di esporvi, fu proposta al Parlamento e vinta la legge 20 maggio 1860 che prorogò al 1° gennaio 1861 l'attuazione del Codice civile, di procedura civile e di procedura penale, di commercio e della legge sull'ordinamento giudiziario, e solo si lasciò che fin d'allora avesse vigore il Codice penale.

Ora non è lontana l'epoca in cui, in forza dei decreti dittatoriali avanti citati e della successiva legge approvata da questo Parlamento, tutti i suddetti Codici ed il nuovo ordinamento giudiziario debbono anche all'Emilia applicarsi, e così, mentre viene a segnarsi un nuovo passo nella via dell'unificazione legislativa, si provvede a far cessare quei gravi inconvenienti che nelle Romagne specialmente, per difetto di Codici e di norme sicure, l'esperienza ebbe a porre in palese.

Se non che, per l'esecuzione della legge e dei Codici summentovati, è indispensabile che il Governo abbia facoltà di pubblicare quelle leggi transitorie e complementarie a cui già accennayano i decreti dittatoriali surriferiti.

Onde il Ministero presentò alla Camera elettiva apposito schema di legge in cui chiedeva di essere licenziato a dare con decreti reali i provvedimenti necessari ed opportuni ad attuare nell'Emilia i Codici e la legge giudiziaria già ivi pubblicati e che al 1° gennaio 1861, per disposizione legislativa, dovevano andarvi in vigore.

A modificare egualmente con decreti reali le stesse leggi in quelle parti nelle quali si fosse riconosciuta più conveniente ed utile nell'interesse di quelle provincie la legislazione ivi esistente;

A stabilire le circoscrizioni giudiziarie delle stesse provincie, e quelle all'uopo coordinare colle provincie finitime;

A pubblicare infine le varie leggi correlative e necessarie all'uniforme e compiuta esecuzione della legge e dei Codici sovra enunciati,

La Camera dei deputati, dopo lunga e matura discussione, venne nella sentenza, a cui ebbe pure ad assentire il Ministero: 1° di nuovamente prorogare, per le provincie parmensi e modenesi, l'osservanza del Codice civile Albertino, già avendo queste provincie leggi civili codificate ed in alcune parti commendevoli; 2° di lasciare che lo stesso Codice (eccettuata la sola parte relativa alle ipoteche) entri in vigore nelle provincie romagnole, le quali, tuttora regolate, per la legislazione civile, dal diritto romano e dal diritto canonico, lamentano il difetto di un Codice civile, difetto che è tanto più sentito in quanto che non è lontana la memoria delle provvide e sapienti disposizioni del Codice Napoleone, che era colà in vigore all'epoca della dominazione francese e da cui fu in gran parte desunto il Codice Albertino; 3° di autorizzare il Governo del Re a fare le disposizioni transitorie occorrenti per l'esecuzione del Codice civile nelle Romagne; 4° ed infine di dare le altre facoltà necessarie per l'attuazione degli altri Codici e della legge giudiziaria in tutta l'Emilia.

Non trattasi, o signori, di mandare a pubblicare la legge

ed i codici suindicati nell'Emilia; essi già furono pubblicati e l'epoca della loro osservanza fu già per disposizione legislativa fissata; trattasi ora di vedere se tali Codici e tal legge debbano entrare in vigore senza quelle limitazioni, senza quelle disposizioni transitorie, senza quelle leggi complementarie che riescono sempre necessarie o convenienti quando una legge, fatta per determinate provincie, vuolsi ad altre estendere, quando ha luogo il passaggio dall'una all'altra legislazione, quando debbono porsi in esecuzione leggi generali od organiche.

Ove la presente proposta non fosse dal Senato approvata, gravi difficoltà sorgerebbero, poichè, da un lato, avrebbonsi leggi che entrano in vigore e debbono essere osservate; da altro canto, mancherebbero i mezzi acconci per la piena loro esecuzione; confido quindi, o signori, che non sarà per mancare il vostro suffragio al progetto che ho l'onore di presentarvi.

#### PROGETTO DI LEGGE.

Art. 1. Col primo gennaio 1861 il Codice civile Albertino sarà attuato nelle Romagne ad eccezione delle leggi relative al sistema ipotecario, pel quale rimarranno per ora in osservanza le leggi colà vigenti.

È fatta facoltà al Governo del Re di dare con decreti reali i provvedimenti transitorii necessari all'attuazione del detto Codice nelle stesse provincie.

Art. 2. È prorogata nelle provincie modenesi e parmensi la attuazione del Codice civile.

Art. 3. Il Governo del Re è autorizzato a dare con reali decreti i provvedimenti necessari per attuare nelle provincie dell'Emilia il Codice di procedura penale ed il Codice di commercio, non che la legge relativa 14 aprile 1855, vigenti nelle antiche provincie del regno.

Art. 4. È pure autorizzato a provvedere nelle provincie dell'Emilia all'attuazione del Codice di procedura civile e della legge sull'ordinamento giudiziario, mantenendo però in vigore quelle parti della legislazione ivi in tali materie esistenti le quali riconoscerà opportune pel presente periodo di transizione.

Art. 5. È infine autorizzato a stabilire le circoscrizioni giudiziarie delle stesse provincie, e quelle all'uopo coordinare colle provincie finitime; a pubblicare ed attuare le varie leggi correlative e necessarie all'uniforme e compiuta esecuzione dei Codici e della legge sovra enunciata.

Attuazione nelle provincie dell'Emilia dei Codici e delle altre leggi correlative vigenti negli antichi Stati sardi.

*Relazione fatta al Senato il 21 ottobre 1860 dall'ufficio centrale, composto dei senatori DEFORESTA, CHIESI, SCLOPIS, NAZARI, e VIGLIANI, relatore.*

SIGNORI! — Quando il dittatore delle provincie dell'Emilia, coi decreti del 27 dicembre 1859 e del 12 marzo 1860, ordinava che fossero pubblicati in quelle provincie, per essere posti in vigore il 1° del maggio successivo, i Codici civile, penale, di procedura civile, di procedura penale e di commercio dei regii Stati, insieme colla legge sull'ordinamento giudiziario del 15 novembre 1859, faceva atto di saviezza politica e civile. Imperiose circostanze, che ben vi sono note, consigliavano di poi la legge del 20 maggio 1860, colla quale



fu prorogata sino al 1° gennaio 1861 l'attuazione nell'Emilia dei Codici e della legge predetti, eccettuato il Codice penale, che si lasciò andare in vigore all'epoca decretata dal ditatore.

Avvicinandosi il giorno in cui in virtù della detta legge si dovrebbero attuare nell'Emilia gli altri Codici coll'ordinamento giudiziario, dei quali fu sospesa l'esecuzione, il ministro della giustizia adempiva uno stretto suo dovere presentando al Parlamento un progetto di legge inteso ad ottenere la facoltà di fare tutte quelle disposizioni che occorrono per la loro più acconcia esecuzione; pel quale oggetto i decreti succitati del ditatore avevano dichiarato che si sarebbe con altri decreti provveduto.

Il progetto introdotto in Parlamento dal Governo abbracciava, secondo l'obbligo che la legge del 20 maggio gl'imponneva, l'attuazione di tutti i Codici in essa indicati e così anche quella del Codice civile per tutte le provincie dell'Emilia. Ma l'esecuzione di questo Codice, nel progetto che è ora sottoposto al Senato, viene limitata, secondo il voto della Camera elettiva, alle Romagne, dove la legislazione civile non è codificata, mentre i ducati di Modena e di Parma sono dotati di Codici civili cui si propone di conservare sino a che siasi potuto compiere la grande opera già intrapresa e condotta a buon segno di un solo Codice civile italiano.

Si eccettua però, anche per le Romagne, la parte riguardante le ipoteche, essendosi reputato conveniente di mantenere il sistema ipotecario colà vigente e contenuto nel regolamento legislativo approvato col *motu proprio* di papa Gregorio XVI del 10 novembre 1854, pel riflesso che in quel sistema il principio di pubblicità, che forma la base ed il pregio principale delle moderne leggi ipotecarie, è più rigorosamente osservato e trovasi inoltre sancito l'obbligo della trascrizione delle alienazioni dei beni immobili acciocchè esse producano effetto verso i terzi. Né il conservare questa parte della legislazione romagnola potrebbe ingenerare verun inconveniente o contrasto nell'applicazione del Codice civile Albertino, poichè essa vi s'innesta agevolmente, conciossiachè le disposizioni di questo Codice sulle ipoteche sono sostanzialmente simili a quelle che si tratta di mantenere nelle Romagne.

Il passaggio dall'una all'altra legislazione non si può compiere convenientemente senza la prescrizione di alcune norme che soglionsi appunto appellare transitorie, e delle quali è precipuo vantaggio l'appianare le difficoltà nell'applicazione delle leggi nuove e l'antivenire i litigi ai quali esse potrebbero aprire la via. L'articolo 1 investe il Governo della facoltà di prescrivere con decreti reali tali norme per l'attuazione del Codice civile nelle Romagne.

Quanto alle provincie modenesi e parmensi, si propone nell'articolo 2 la prorogazione indeterminata dell'attuazione del Codice civile Albertino.

Manterranno quelle provincie i loro Codici, i quali nelle parti non aventi attinenza coll'ordine politico o religioso, sono tenuti abbastanza pregevoli, sino a che venga il giorno, affrettato dai nostri voti, che una sola legge civile, degna della sapienza italiana e dell'odierno incivilimento, regga tutti i popoli d'Italia congiunti in una sola famiglia. La nuova procedura si applicherà di leggieri a quei Codici per la somma loro analogia estrinseca ed intrinseca col Codice civile Albertino.

Gli articoli 3 e 4 del progetto autorizzano il Governo a provvedere alla esecuzione della legge giudiziaria e dei Codici di procedura civile e penale e di commercio, coll'aggiunta di una legge del 14 aprile 1855 che ne modificò le

disposizioni relative alle lettere di cambio ed ai biglietti all'ordine.

Vuolsi a questo riguardo avvertire che, quanto alla procedura civile ed all'ordinamento giudiziario, il Governo viene anche autorizzato a mantenere in vigore quelle parti della legislazione vigente nell'Emilia, le quali siano ravvisate opportune nel presente periodo di transizione. Questa disposizione mira evidentemente a rendere più vantaggioso a quelle popolazioni il passaggio dalle antiche loro leggi alle nuove cui saranno assoggettate. Essa gioverà pure a spianare quelle difficoltà che s'incontrassero nell'applicare la nuova procedura civile ai Codici civili di Modena e Parma.

Infine l'articolo 5 autorizza il Governo: 1° a regolare nelle provincie dell'Emilia le circoscrizioni giudiziarie che sono una condizione essenziale dell'ordinamento dei nuovi tribunali ed anche a coordinarle con quelle delle provincie confinanti; 2° a pubblicare ed attuare colà le leggi già vigenti nei regii Stati e necessarie alla compiuta ed uniforme esecuzione dei Codici e della legge sulla magistratura.

L'esame di queste disposizioni ha persuaso il vostro ufficio centrale che esse sono meritevoli della vostra approvazione, comunque siasi riconosciuto che gli articoli del progetto lascino nella loro forma a desiderare maggiore precisione, senza che però siasi notata alcuna menda di tale natura che possa nuocere al concetto della legge nella sua applicazione, ed esigere quindi di essere emendata.

Si considerò dai membri dell'ufficio che, se evvi una plausibile ragione di sospendere l'attuazione del Codice civile nelle provincie dove un Codice civile già esiste, non ve ne avrebbe alcuna per ritardare ulteriormente il beneficio promesso alle provincie dell'Emilia della unificazione delle altre parti della legislazione, come niuna havvene per lasciare ancora le Romagne sotto l'impero di leggi confuse, incerte, non conformi alla civiltà dei nostri tempi e che in gran parte si risentono del predominio della podestà religiosa sulla civile, sorgente delle gravi e secolari sventure di quei paesi.

Non vi debbo tacere, o signori, che ad un membro dell'ufficio è sembrato che non sia ora nè necessario nè opportuno il mutare la legislazione delle provincie dell'Emilia surrogandovene un'altra provvisoria e mantenendo ancora in vigore una parte dell'attuale, lo che, a suo credere, non potrebbe andare esente da inconvenienti non lievi; che le riforme legislative vogliano essere più maturamente ponderate, massime quella delle leggi civili; che infine sia meno regolare il conferire al Governo la facoltà di fare disposizioni transitorie le quali vorrebbero per la loro natura ed importanza essere esaminate e discusse dal Parlamento.

A queste osservazioni, senza disconoscerne il peso, si rispondeva che i Codici e le leggi da attuarsi nell'Emilia, secondo il progetto, non hanno veramente carattere provvisorio, poichè, per quanto possano venire migliorati e perfezionati con successive riforme parziali, costituiranno pur sempre la base della futura legislazione italiana, essendo il Codice Albertino una progressiva imitazione del modello dei Codici moderni, il Codice Napoleone e gli altri Codici colla legge giudiziaria essendo il frutto di recenti ed accurati studi.

Quanto alle disposizioni transitorie, si osservava che opportunamente si conferisse la cura di farle al Governo incaricato di attuare i Codici e le leggi di cui si tratta, siccome quello che può maturamente istituire le indagini che si richiedono per provvedere nel miglior modo a tale oggetto di cui non vuolsi esagerare l'importanza.

Quindi il vostro ufficio centrale vi propone l'approvazione

pura e semplice del progetto. Accogliendo, o signori, questo voto, voi farete pago un giusto desiderio dei popoli della Emilia, impazienti di spogliarsi in tutto della veste antica per assumere la nuova della loro redenzione, e segnerete un passo notevole verso la bramata unificazione legislativa delle provincie italiane, le quali con mirabile concordia si vanno costituendo in una sola nazione chiamata ai più gloriosi destini.

## Cessazione di ogni effetto del concordato austriaco in Lombardia.

*Progetto di legge presentato alla Camera dal deputato SINEO, letto e preso in considerazione il 12 ottobre 1860.*

SIGNORI! — Dopo la dichiarazione che ho fatta nella tornata d'oggi di rinunciare allo sviluppo dello schema di legge che ho avuto l'onore di proporre, alcuni onorevoli colleghi si compiacquero di appalesarmi i dubbi che loro si affacciavano intorno al merito della proposta ed intorno alle questioni transitorie cui potrebbe dar luogo l'attuazione di essa. In quanto ai dubbi circa il merito della proposta, essi ebbero a riconoscere che tali dubbi erano risolti col discorso tenuto dall'onorevole guardasigilli nella tornata del 5 di questo mese (pag. 549 degli atti ufficiali), che prego gli uffizi d'aver presente.

Per ciò che concerne le quistioni transitorie, sarei d'avviso che convenga di abbandonarle alla saviezza dei tribunali, i quali le risolveranno a seconda dei principii generali del diritto.

La dichiarazione dell'assoluta abolizione del concordato è impazientemente aspettata in Lombardia. Le quistioni transitorie, se si volessero risolvere legislativamente, potrebbero dar luogo a lunghe discussioni e forse anche a qualche divergenza fra le due Camere. In questo modo il beneficio cui la Lombardia aspira potrebbe essere ritardato di molti mesi, sino alla convocazione del grande Parlamento italiano.

Limitiamoci dunque a fare ciò che ci è concesso dalla brevità del tempo. Togliamo senz'altro gl'incagli sorti dalla pernicioso opinione che il concordato possa tuttora essere in vigore. I tribunali, spinti anche dalla circolare del guardasigilli e dal favore col quale il suo voto fu accolto nel seno del Parlamento, non mancheranno di risolvere le questioni transitorie nel modo più liberale e più conforme alla giustizia.

Per questi motivi mi sembrerebbe potersi limitare le deliberazioni degli uffizi entro i termini della formulata proposta, con eccitamento alla Commissione che sarà nominata di procedere per urgenza, affinché la Camera sia in grado di provvedere prima ch'essa si scioglia.

### PROGETTO DI LEGGE.

Art. 1. Le patenti imperiali del 5 novembre 1855 e 8 ottobre 1856 si dichiarano revocate.

Art. 2. Le leggi ed i regolamenti che nelle provincie lombarde erano abrogate per effetto di quelle patenti sono rimesse in vigore.

## Cessazione di ogni effetto del concordato austriaco in Lombardia.

*Relazione fatta alla Camera il 16 ottobre 1860 dalla Commissione composta dei deputati FALQUI-PES, TIBALDI, TURATI, RUSCONI, MOSCA, STRIGELLI, RUBIERI, TECCHIO, e SINEO, relatore.*

SIGNORI! — Gli uffizi della Camera furono unanimi nel riconoscere la necessità di liberare la Lombardia da ogni traccia del concordato pubblicato colla patente imperiale del 5 novembre 1855, di quel concordato che segna l'ultimo grado della precipitosa decadenza della casa degli Absburgo.

Nel secolo scorso gli imperatori di quella famiglia rifiutavano di riconoscere i diritti dei popoli, ma si mostravano religiosi osservatori dei doveri dei principi. Erano nemici della libertà, ma amici della giustizia. Volevano avere sudditi fedeli ed obbedienti, ma li difendevano contro l'altrui prepotenza, contro le altrui usurpazioni.

Col concordato, il gabinetto di Vienna, ripudiando le tradizioni di Giuseppe II, pose la corona imperiale sotto la protezione della tiara. Piuttosto che dare la libertà al popolo, il principe si è fatto schiavo del prete.

Si è detto molto contro questo concordato, eppure non si è ancora messo in chiaro tutto ciò che esso contiene di iniquo e di assurdo.

L'istruzione pubblica data in mano al clero.

Sotto pretesto di delitti contro la religione, data ai vescovi la facoltà di inquirere contro i pacifici sudditi.

Sotto pretesto di tutelare la religione ed i buoni costumi, data ai vescovi la libertà di sopprimere persino quella poca stampa che poteva sfuggire alle cesoie della polizia governativa.

Se l'Italia non si fosse sollevata, se la paura della rivoluzione non avesse avvertito il Governo del pericolo minacciato dal progressivo discredito, vedreste a quest'ora i sudditi dell'impero d'Austria gemere sotto il peso di una santa inquisizione, pari a quella che desolò per secoli la Spagna ed il Portogallo.

Con lo scuotere il giogo austriaco, gl'Italiani non resero servizio soltanto a se stessi. Giovarono anche agli altri sudditi dell'Austria, a favore dei quali vedrete che tosto il concordato sarà revocato.

Ma quel beneficio che il pudore e l'interesse imporranno ben presto a Casa d'Austria nei rimanenti suoi domini, poteva forse essere menomamente differito a favore di quegli Italiani che avevano rivendicata la loro nazionalità?

Giustamente il Governo del Re riconobbe e dichiarò che il concordato era assolutamente incompatibile coll'unione agli Stati della Casa di Savoia.

Ai motivi che il signor guardasigilli addusse nella tornata del 5 di questo mese permettete che ne aggiunga alcuno.

Quando Amedeo VII, creato pontefice sotto il nome di Felice V, per procurare pace alla Chiesa rinunciò al pontificato, Nicolò V, suo successore, testimoniò alla Casa di Savoia la sua riconoscenza col farle ciò che, secondo il diritto pubblico di quel tempo, si qualificava di concessione.

Il così detto indulto di Nicolò V costituisce oggi ancora il fondamento del diritto pubblico della monarchia di Savoia, in ciò che concerne i rapporti della Chiesa collo Stato. A questo diritto pubblico si riferisce lo Statuto che gli ha data nuova e solenne consecrazione. Colla pubblicazione dello Statuto in Lombardia sarebbesi definitivamente abrogato il concordato e tutte le leggi che al concordato si riferivano, quando non si fossero abrogate prima.

Si potrebbe anche, non senza fondamento, sostenere che il concordato o non ebbe mai legittima radice in Lombardia, o cessò colla dichiarazione di guerra fatta dall'Austria al Piemonte.

Allorchè Carlo V acquistò il dominio di Milano, la Lombardia conservò sotto il di lui scettro la sua autonomia. Non era un'annessione od una fusione di qualsiasi specie della Lombardia con la Spagna o con l'Austria. Era una provincia italiana che costituivasi sotto lo scettro della famiglia imperiale.

Il Governo introdotto da Carlo V non era un Governo assoluto. Un Senato italiano sedeva in Milano e temperava gli arbitrii dei ministri del lontano principe.

Questo Stato italiano aveva un diritto pubblico in materia ecclesiastica, informato a massime che tutelavano la dignità del potere civile, e ponevano un freno insuperabile alle pretese della Corte di Roma.

Questa era ancora la condizione delle cose in Lombardia nel tempo della rivoluzione francese. A questa condizione di cose si sarebbe dovuto ritornare in virtù del trattato di Vienna, che, soppresso il regno d'Italia, restaurava in Lombardia il potere di Casa d'Austria.

Se queste ragioni furono trasandate, se la Lombardia dopo il 1814 fu trattata come un paese di conquista, se fu governata dagli arbitrii di Vienna come una provincia tedesca, questi erano fatti che non distruggevano il diritto, e che non autorizzavano il Governo ad introdurre neanche in materia ecclesiastica perniciose mutazioni all'antico diritto pubblico lombardo.

Ma un nuovo diritto delle genti, sconosciuto alcuni anni fa alla diplomazia, va introducendosi e sviluppandosi in Europa. È il vero diritto delle genti; il diritto dei popoli, che ha fondamento nella legge eterna, nella natura stessa delle cose, nella volontà di Dio.

I popoli sono i veri sovrani della terra, e i principi non sono legittimi salvochè governino nel loro interesse e per tacita od espressa loro volontà.

Il suffragio universale nel 1848, la volontà ferma ed invariabile dei Lombardi e dei Veneti univa quelle provincie agli stati della monarchia di Savoia.

Il trattato coll'Austria nel 1849 neutralizzava, agli occhi della diplomazia, il fatto della pronunciata unione.

Ma la guerra distruggeva il trattato. Rinascevano dunque i vincoli fra i popoli come erano stati stabiliti coi voti d'unione del 1848.

Tolta la dominazione austriaca, *iure postliminii*, gli Italiani di quelle provincie ritornavano nel grembo della nazione, sciolti dai legami della patita schiavitù, come accadeva agli antichi cittadini romani quando riponevano il piede sul sacro suolo della patria.

Questi corollari sono certi ed incontrastati in quanto concerne le parti del concordato che contengono le disposizioni poc'anzi accennate. Diedero luogo a contrasti ed a conflitti in ciò che riguarda la delicata materia del matrimonio.

La nota circolare del guardasigilli ed il notevole discorso da lui pronunciato nella tornata del 5 di questo mese contengono i gravi argomenti per cui quell'onorevole ministro ha creduto che anche in questa parte gli effetti del concordato abbiano dovuto cessare sin dal giorno della promulgazione dello Statuto in Lombardia.

All'opinione del signor guardasigilli è conforme il decreto del tribunale supremo di Milano del 27 dello scorso agosto, concepito nei seguenti termini:

« Osservato che la sovrana patente 8 giugno 1859 toglieva

ogni legge vigente in Lombardia, la quale si opponesse alla politica posizione del regno;

« Osservato che l'articolo 71 dello Statuto proibisce nel regno ogni foro eccezionale, e che tale senza dubbio deve ritenersi il foro stabilito dalla legge matrimoniale;

« Osservato pertanto che, colla pubblicazione in Lombardia della precitata patente, la legge matrimoniale austriaca dev'essere considerata abrogata;

« Osservato che la sentenza di cui ora si chiede l'esecuzione venne emanata dal tribunale ecclesiastico in tempo dopo la pubblicazione della patente 8 giugno 1859, per cui vuolsi ritenere nulla per difetto di giurisdizione in oggetto d'ordine pubblico e non suscettibile di esecuzione a mezzo dei tribunali ordinari;

« Osservato che la presente interpretazione viene ammicolata dalla dichiarazione di S. E. il ministro degli affari ecclesiastici, espressa nella circolare 24 aprile p. p., il regio tribunale d'appello per la Lombardia, accolto l'insinuato ricorso, leva il reclamato decreto (favorevole alla giurisdizione ecclesiastica), e dichiara non potersi dar corso alla sentenza 29 marzo p. p., n° 50, del tribunale ecclesiastico della diocesi milanese. »

Non ostante la grave autorità di questo tribunale, che concorda coll'opinione del signor ministro, nacque in questo punto divergenza fra i membri della vostra Commissione. Ma questa divergenza cessò di avere qualsiasi pratico effetto dal momento in cui ciascuno si accordò nel concludere che s'avesse da rispettare l'autorità delle sentenze passate in giudicato, che furono sin qui profferite o che potranno essere pronunciate prima della promulgazione della legge che è sottoposta alla vostra approvazione.

Questa conclusione essendo anche stata assentita dal signor guardasigilli, la Commissione è stata unanime nell'opinione che ogni altra quistione transitoria debba essere lasciata alla saviezza dell'ordine giudiziario, il quale, venendo esclusivamente chiamato a conoscere per l'avvenire in queste materie, non mancherà di fare sì che ogni dubbio che ancor rimanere potesse sia risolto nel modo più liberale e più conforme alla giustizia, giudicando a seconda dei principii generali del diritto.

La dichiarazione dell'assoluta abolizione del concordato è impazientemente aspettata in Lombardia. Evitiamo dunque ogni indugio.

È principio fondamentale del diritto pubblico del Piemonte, consecrato coll'ultimo alinea dell'articolo 16 del codice civile, che l'interpretazione delle leggi, ancorchè data legislativamente, non possa applicarsi alle cose anteriormente transatte o decise definitivamente.

Lo stesso spirito informa il § 8 del Codice civile tuttora vigente in Lombardia, col quale si dichiara che l'interpretazione, ancorchè data in forma legislativa, si applica solamente ai casi che sono ancora da decidersi.

Soggiungesi in quest'ultimo Codice civile una riserva pel caso in cui il legislatore, nel sancire una legge interpretativa, dichiara che la sua interpretazione debba riferirsi alla decisione di quelle cause che hanno per oggetto azioni intraprese e diritti domandati avanti l'interpretazione medesima.

In conformità di questa riserva si è disteso d'accordo l'articolo terzo del progetto che sto per sottoporvi.

Salvato in questo modo il rispetto alla cosa giudicata, la vostra Commissione fu concorde nel pensiero che convenisse di scansare quelle questioni transitorie, le quali, se si volessero risolvere legislativamente, potrebbero dar luogo a lunghe discussioni. Se le discussioni si protraessero, il beneficio cui

la Lombardia aspira potrebbe essere ritardato di molti mesi, sino alla convocazione del grande Parlamento italiano.

Limitiamoci dunque a fare ciò che ci è concesso dalla brevità del tempo. Togliamo senz'altro gl'incagli che possono sorgere da qualsiasi effetto che il concordato potesse ancor produrre in Lombardia.

Col vostro voto d'ieri avete dimostrata la vostra volontà che siano esonerate le provincie lombarde da un incomportabile aggravio imposto loro dall'austriaca tirannide.

Col voto che oggi vi propone la vostra Commissione farete un atto non meno importante sotto l'aspetto politico e morale facendo scomparire le ultime tracce di un deplorabile concordato.

Per queste considerazioni, che trovano la loro applicazione in ogni parte di tale progetto, il quale venne dal signor guardasigilli accettato, la vostra Commissione ve ne propone unanime l'approvazione.

PROGETTO DI LEGGE.

Art. 1. Cessa ogni effetto delle patenti imperiali del 5 novembre 1855 ed 8 ottobre 1856.

Art. 2. Le leggi ed i regolamenti concernenti la materia matrimoniale, che nelle provincie lombarde erano abrogate per effetto di quelle patenti, sono rimessi in vigore.

Art. 3. Tutte le cause non definite con sentenze passate in giudicato prima della promulgazione della presente legge saranno rimesse ai competenti tribunali civili.

Cessazione di ogni effetto del concordato austriaco in Lombardia.

*Secondo progetto di legge presentato dalla Commissione alla Camera il 18 ottobre 1860.*

Art. 1. Colla pubblicazione della presente legge cessa ogni rimanente effetto delle patenti imperiali 5 novembre 1855 e 8 ottobre 1856.

Art. 2. Le leggi e regolamenti abrogati nelle provincie lombarde per effetto di quelle patenti sono rimesse in vigore in quanto non sia stato altrimenti provveduto con leggi e regolamenti pubblicati dopo il 4 giugno 1859.

Art. 3. Tutte le cause in materia matrimoniale non definite con sentenze passate in giudicato prima della promulgazione della presente legge saranno rimesse ai competenti tribunali civili.

Cessazione di ogni effetto del concordato austriaco in Lombardia.

*Progetto di legge approvato dalla Camera il 18 ottobre 1860, trasmesso al Senato il 19 stesso mese.*

Art. 1. Colla pubblicazione della presente legge cessa nelle provincie lombarde ogni rimanente effetto delle patenti imperiali 5 novembre 1855 e 8 ottobre 1856.

Art. 2. Le leggi ed i regolamenti abrogati nelle dette provincie per effetto di quelle patenti sono rimessi in vigore in quanto non sia altrimenti provveduto con leggi e regolamenti pubblicati dopo il 4 giugno 1859.

Art. 3. Tutte le cause in materia matrimoniale non definite con sentenze passate in giudicato prima della pubblicazione della presente legge saranno rimesse ai competenti tribunali civili in quel grado d'istanza in cui si troveranno.

Cessazione di ogni effetto del concordato austriaco in Lombardia.

*Relazione fatta al Senato il 21 ottobre 1860 dall'ufficio centrale composto dei senatori MARTINENGO, LAUZI, GIULINI, NAZARI, e CAVERI, relatore.*

SIGNORI! — L'ufficio vostro centrale dopo maturo esame fu unanime nel riconoscere la necessità ed opportunità dello schema di legge approvato dalla Camera dei deputati, con cui si dichiara cessato ogni rimanente effetto delle patenti imperiali 5 novembre 1855 e 8 ottobre 1856, e per conseguenza ogni effetto del concordato del 18 agosto 1855 fra il Governo austriaco e la Santa Sede.

Larghissime furono le concessioni fatte dal Governo austriaco alla Corte di Roma, ma non tutte le disposizioni del concordato sortirono il loro effetto.

Colla sovrana patente del 5 novembre 1855 fu pubblicato il concordato nella monarchia austriaca, ma coll'articolo primo si prescriveva rimanessero in vigore le ordinanze relative alle scuole cattoliche, finchè non fossero dati i provvedimenti necessari per porle in armonia colle disposizioni del concordato, e coll'articolo secondo si stabiliva pure che rimanessero in vigore le leggi civili sul matrimonio sino all'epoca che si fossero fatte le opportune modificazioni e fossero attuati i giudizi matrimoniali vescovili.

All'esecuzione del concordato provvedeva la patente in quest'ultima parte dell'8 ottobre 1856, colla quale si promulgava una nuova legge sugli affari matrimoniali dei cattolici dell'impero austriaco, e si stabiliva che i giudizi ecclesiastici matrimoniali entrerebbero in attività il 1° gennaio 1857.

Riunita felicemente la Lombardia alle antiche provincie dello Stato e pubblicatovi lo Statuto fondamentale del regno, sorgeva tosto il dubbio se il concordato austriaco rimanesse in vigore, o se pel fatto della riunione e della pubblicazione dello Statuto si dovesse ritenere come abrogato. Argomenti gravissimi si facevano valere da coloro che opinavano avere cessato il concordato austriaco dall'essere in vigore nella Lombardia, ma molti rimanevano dubbii e perplessi.

L'onorevole ministro di grazia e giustizia e degli affari ecclesiastici con circolare del 24 aprile decorso opinava essere passata la Lombardia alla Corona libera da ogni vincolo del concordato; ma siffatta dichiarazione non toglieva i dubbii insorti, specialmente rispetto alle cause matrimoniali. Il tribunale ecclesiastico di Pavia dichiarava essere cessata la sua competenza, perchè incompatibile collo Statuto; il tribunale ecclesiastico di Milano andava invece nella contraria sentenza, e non minore era il dissidio fra i tribunali civili, avendo alcuni tribunali provinciali abbracciato le massime della curia di Milano, ed il tribunale di terza istanza con decreto del 27 dello scorso agosto pronunziato che a mente dell'articolo 71 dello Statuto era cessata la giurisdizione dei tribunali ecclesiastici.

Sarebbe ingiusto ed impolitico abbandonare una delle più nobili ed importanti provincie dello Stato all'incertezza nei rapporti giuridici che più interessano il cittadino, che toccano la base della famiglia, cioè il fondamento vero del civile consorzio.

Una legge è dunque necessaria che stabilisca quali siano le norme da seguirsi in Lombardia, che dichiarati in modo esplicito se il concordato austriaco sia ancora in vigore, ovvero sia abrogato e debbano invece essere applicate le leggi vigenti anteriormente alla patente del 5 novembre 1859. Se si considera la natura del concordato austriaco e le disposizioni col

medesimo stabilite, si scorge essere impossibile mantenerne l'osservanza nella Lombardia. Destinato a rafforzare un governo assoluto, a rendere il clero ministro ed instrumento dello Stato, non può in alcuna maniera conciliarsi con un libero reggimento, colle forme della monarchia costituzionale.

Non poche disposizioni del concordato sono in manifesta contraddizione collo Statuto. Basterà citare ad esempio l'articolo 9, col quale il Governo austriaco impegnavasi ad impedire con ogni mezzo che si diffondessero nell'impero i libri che gli arcivescovi, vescovi ed ordinari avessero dichiarati perniciosi alla religione; l'articolo 11, che permette ai vescovi di sequestrare gli ecclesiastici che in qualsiasi modo si rendessero degni di riprensione, e di procedere con pene ecclesiastiche contro tutti quei fedeli che trasgredissero le leggi ecclesiastiche ed i sacri canoni; l'articolo 16, in cui si promette l'aiuto della podestà civile affinché vengano poste in esecuzione le sentenze pronunciate dai vescovi contro gli ecclesiastici dimentichi dei loro doveri. Altri non pochi esempi si possono citare, ma basterà osservare che lo spirito che informa il concordato è in aperta contraddizione coi principii dell'uguaglianza civile e della libertà di coscienza, fondamenti principalissimi del nostro diritto pubblico interno.

Se non si abrogasse il concordato, la condizione della Lombardia sarebbe più aggravata in questa parte che sotto il Governo austriaco.

Si notò che nella patente del 5 novembre 1855 si stabilì che per la pubblica istruzione nulla si sarebbe innovato finchè nuovi provvedimenti non l'avessero posta in armonia colle disposizioni del concordato, e con dispaccio del 25 gennaio 1856 del ministro del culto al luogotenente di Lombardia si statui in regola generale che si dovessero ritenere abrogate quelle sole disposizioni circa le quali non fosse richiesta la sostituzione di nuovi regolamenti agli anteriori; mentre, nell'opposto caso, le stesse precedenti disposizioni, anziché il concordato, dovevano fino all'esecuzione degli ordinamenti nuovi prevalere.

In questa guisa si eludeva l'osservanza del concordato in quelle parti che non andavano a genio del Governo, e rimaneva in facoltà del medesimo di porre in esecuzione quelle parti soltanto che meglio gli piacevano.

In uno Stato retto a monarchia costituzionale questo sistema non potrebbe essere accolto e ne sarebbe anzi impossibile l'esecuzione.

Riconosciuto il concordato come legge vigente nella Lombardia sarebbe mestieri darvi piena, leale ed intera esecuzione. I magistrati, vigili custodi della legalità, l'applicherebbero senz'altro nei casi sottoposti alle loro decisioni.

Alla podestà ecclesiastica si dovrebbe abbandonare pressochè interamente l'istruzione nei ginnasi e nelle scuole tutte mezzane, ponendo la Lombardia in disaccordo ed in condizione peggiore delle altre provincie dello Stato; nella Lombardia si dovrebbe rispettare l'immunità delle chiese abolita nelle antiche provincie (articolo 13 del concordato); nella Lombardia infine si dovrebbero applicare nei criminali procedimenti contro gli ecclesiastici quelle norme che nelle antiche provincie furono abrogate (articolo 14).

La necessità dunque di dichiarare che cessano nelle provincie lombarde gli effetti delle patenti del 5 novembre 1855 e dell'8 ottobre 1856 non può essere posta in dubbio, e se un ostacolo insuperabile non si frappone all'esecuzione di questo disegno, non devesi tardare ad approvare il presente schema di legge.

Questo ostacolo, secondo alcuni fra i più caldi partigiani di qualunque pretesa anche esorbitante del clero, consiste nella

natura stessa di un concordato, che considerano come un trattato internazionale, cui non è lecito ad una parte di derogare senza il consenso dell'altra contraente.

Il vostro ufficio centrale crede inutile l'intrattarsi ad esaminare quale sia la sorte dei trattati internazionali allorchando un territorio è staccato da uno Stato, e diviene parte di un altro Stato, perchè a suo credere un concordato non può essere equiparato ad un trattato internazionale.

Nei concordati non può la podestà civile abdicare alcuna parte della sua autorità a favore della chiesa, e niuno oserebbe dire che la chiesa può rinunciare alla sua autorità spirituale a favore della podestà civile.

I concordati sono destinati a regolare il modo di usare dell'una e dell'altra autorità nei molteplici punti di contratto fra le due podestà. Un concordato è quindi necessariamente subordinato alla forma del reggimento politico, poichè variando, si modificano le attinenze fra le due podestà ed il modo con cui esercitano il rispettivo loro ufficio.

Pretendere che un concordato sia assolutamente immutabile è negare ad un popolo, che lo abbia consentito, la facoltà di svolgere le proprie istituzioni e di progredire nella civiltà.

Pongasi un concordato consentito da un governo assoluto e le di cui disposizioni siano incompatibili con un libero reggimento, se niuna variazione può farsi al concordato sarà perpetuamente impedito al medesimo di mutare i suoi ordini politici e di governarsi a monarchia costituzionale. Questa pretesa sarebbe assurda, e si farebbe gravissima ingiuria alla religione cattolica, perchè si verrebbe a dire che, nemica del civile progresso e delle libere istituzioni, non può convenire che ai governi assoluti.

Sarebbe però opera perduta lo spendere parole nel dimostrare che in diritto nulla vieta di abrogare un concordato per le variate contingenze e per i mutati ordini politici. Questo principio fu da noi riconosciuto allorchando malgrado i concordati approvate le leggi del 9 aprile, e 9 giugno 1850, e successivamente quella del 29 maggio 1855, e forma quindi parte del nostro diritto pubblico.

L'abrogazione del concordato nella Lombardia non può recare inconveniente, perchè non è mestieri sostituirvi nuove leggi, e basta richiamare in vigore quelle vigenti anteriormente alla patente del 5 novembre 1855. La tradizione forense per pochi anni interrotta riprenderà il suo corso, e non occorrono nuovi studi, e che una nuova giurisprudenza renda certo il senso che deve darsi alla legge.

Il progetto di legge rispetta i diritti acquisiti in forza del concordato, e l'autorità della cosa giudicata; nessun danno quindi può derivarne per i cittadini.

Per queste considerazioni il vostro ufficio centrale unanime vi propone di approvare la presente legge.

### Convalidazione del decreto 8 settembre p. p. relativo alla chiamata dei corpi distaccati della guardia nazionale.

*Progetto di legge presentato alla Camera il 15 ottobre 1860 dal ministro di grazia e giustizia (CASSINIS) reggente il Ministero dell'interno.*

SIGNORI! — La legge 4 marzo 1848 dispone all'articolo 124 che, venendo i corpi distaccati della guardia nazionale chiamati al servizio di guerra per regio decreto, vacando le Camere, debba questo convertirsi in legge alla prossima Ses-

sione del Parlamento. Le ragioni che hanno indotto nel settembre p. p. il Governo del Re a non indugiare la chiamata dei corpi distaccati tratti dalla milizia nazionale vi sono troppo note, o signori, perchè io reputi opportuno l'esporgere a giustificazione dell'atto medesimo.

Confido pertanto che vorrete approvare il presente progetto di legge, per cui sia data la sanzione legislativa al regio decreto suindicato.

PROGETTO DI LEGGE.

*Articolo unico.* È approvato il regio decreto 8 settembre p. p. relativo alla chiamata dei corpi distaccati della guardia nazionale pel servizio di guerra.

REGIO DECRETO

VITTORIO EMANUELE II, ECC., ECC.

Sentito il Consiglio dei ministri;  
Sulla proposizione del ministro dell'interno;  
Viste le leggi 4 marzo 1848 e 27 febbraio 1859;  
Abbiamo ordinato ed ordiniamo:

Art. 1.

La guardia nazionale è chiamata a somministrare immediatamente corpi distaccati pel servizio di guerra.

Il numero degli uomini richiesto successivamente a misura del bisogno ed il loro ordinamento saranno determinati per decreti del ministro dell'interno.

Art. 2.

La designazione dei militi sarà fatta, nelle città ove la guardia nazionale è costituita di più legioni, dal comando generale della medesima, e nelle altre dal governatore, intendente generale od intendente, assistito dal comandante la milizia e da tre ufficiali di grado relativamente superiore.

Il milite designato, qualunque sia la causa di esenzione, di dispensa o di riforma che possa invocare, dovrà partire per la sua destinazione, salvo a far valere i suoi dritti innanzi al Consiglio di leva del circondario nel quale sarà chiamato a prestare servizio.

Art. 5.

Le disposizioni del presente decreto saranno presentate al Parlamento nella prossima Sessione per essere convertite in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 8 settembre 1860.

*Firmato:* VITTORIO EMANUELE.

*Controfirmato:* FARINI.

Convalidazione del decreto 8 settembre p. p. relativo alla chiamata dei corpi distaccati della guardia nazionale.

*Relazione fatta alla Camera il 16 ottobre 1860 dalla Commissione composta dei deputati MONTEZEMOLO, SUSANI, FENZI, CHIAVES, PEPOLI C., MASSA P., AIRENTI, GORINI, e COTTA-RAMUSINO, relatore.*

SIGNORI! — Con regio decreto 8 settembre 1860 il Governo del Re chiamò la guardia nazionale a somministrare immediatamente corpi distaccati pel servizio di guerra.

In conformità del disposto dell'articolo 124 della legge

4 marzo 1848 deve questo decreto essere convertito in legge; si è quindi che ad un tal fine vi viene sottoposto il presente progetto.

La vostra Commissione crede di farvi presente che la designazione dei militi pei corpi distaccati dev'esser fatta, secondo l'articolo 2 del suindicato regio decreto, dal comando generale nelle città ove la guardia nazionale è costituita di più legioni, e nelle altre dal governatore, intendente generale od intendente, assistito dal comandante la milizia e da tre ufficiali di grado relativamente superiore, mentre l'articolo 128 della legge 4 marzo e l'articolo 6 della legge 27 febbraio 1859 affidano questa designazione al Consiglio di ricognizione di ciascun comune; di maniera che si sarebbe, forse non convenientemente, portata con un semplice decreto deroga a leggi organiche.

Ravvisa pure opportuno di far conoscere la convenienza che per le esenzioni, dispense o riforme, sia osservato in ogni sua parte l'articolo 7 della precitata legge 27 febbraio 1859, secondo il quale devono essere i militi ammessi a far valere i loro dritti innanzi al Consiglio di leva del rispettivo circondario.

Attesa tuttavia l'urgenza e la gravità delle cause per cui il Governo si determinò a fare la chiamata di corpi distaccati, essa vi propone l'approvazione di questo schema di legge.

Convalidazione del decreto 8 settembre p. p. relativo alla chiamata dei corpi distaccati della guardia nazionale.

*Relazione del ministro di grazia e giustizia, reggente il ministero dell'interno (CASSINIS), 19 ottobre 1860, con cui presenta al Senato il progetto di legge approvato dalla Camera il 18 stesso mese.*

SIGNORI! — Nella tornata di ieri la Camera dei deputati sanciva il progetto di legge tendente ad approvare il decreto reale 8 settembre prossimo passato relativo alla chiamata dei corpi distaccati della guardia nazionale pel servizio di guerra.

Il motivo che indusse il Ministero a presentare quel progetto si fu la necessità di eseguire la legge 4 marzo 1848 che prescrive sieno i decreti di tale natura convertiti in legge nella Sessione parlamentare successiva alla loro emanazione.

Confida pertanto che al presente schema di legge non sarà per mancare il favorevole voto di questa onorevole assemblea.

Convalidazione del decreto 8 settembre p. p. relativo alla chiamata dei corpi distaccati della guardia nazionale.

*Relazione fatta al Senato il 21 ottobre 1860 dall'ufficio centrale composto dei senatori RONCALLI FRANCESCO, GIOIA, BALBI-PIOVERA, SALVATICO, e DELLA-MARMORA, relatore.*

SIGNORI! — I motivi che nel settembre scorso indussero il Governo del Re a chiamare alcuni corpi distaccati della guardia nazionale al servizio di guerra vi sono talmente noti, che non mi farò ad esporveli, essendosene per lo stesso motivo anche dispensato il regio Ministero; vi dirò soltanto, o signori, che questa misura, presa con semplice decreto reale, doveva poi, a termine dell'art. 124 della legge del 4 marzo 1848, essere convertita in legge nella prossima Sessione parlamentare, ed è quello l'unico oggetto della legge che ora viene sottoposto alle vostre deliberazioni.

Tutti i singoli uffici accolsero favorevolmente questo progetto di legge, cosicchè l'ufficio centrale mi diede l'onorevole incarico d'invitarvi, signori, ad approvarlo: uno però degli uffici suddetti, per organo del suo commissario, espresse il suo desiderio che nel tempo stesso che si approvasse il progetto in questione, si facesse risaltare la gran facilità con la quale si formarono i nostri battaglioni di milizia nazionale attualmente chiamati e distaccati, e quale fiducia ispirino, avendo essi ora in consegna alcune delle principali e più importanti piazze dello Stato: esempio assai raro nella storia dei popoli, e che ridonda in loro onore.

L'ufficio centrale, o signori, accolse tale invito, ed il vostro relatore, adempiendo in ciò all'obbligo suo, si permette di soggiungervi che un consimile esempio non è forse nuovo nell'antico Piemonte, ove non è perduta la memoria delle forti parole di Vittorio Amedeo II da lui dette ad un inviato francese che lo minacciava delle armi del prepotente ed orgoglioso suo re: *Ebbene, io batterò la terra col piede, e farò uscire delle legioni dalle mie provincie fedeli e devote*; e così ebbe luogo; fu più tardi tolto l'assedio di Torino, ed i Francesi vennero cacciati dallo Stato.

Ma, senza andar a cercare un esempio nel principio dello scorso secolo, io vi dirò pure, o signori, che il vostro relatore fu nel 1813 testimonia sul luogo stesso, del grande moto germanico che sorse allora contro l'occupazione e l'oppressione straniera, il quale moto pare essere stato posto in obbligo da una parte della generazione attuale di quelle contrade e da suoi principi, ma che certamente non poté egli allora vedere con occhio indifferente, e che trovasi ancora oggidì ben impresso nella sua memoria; cosicchè, ben sapendo per esperienza quanto possa un popolo spinto dall'amor dell'indipendenza e dall'odio contro la prepotenza straniera, e vedendo suonata per gl'Italiani l'ora della loro liberazione, il vostro relatore crede fermamente che nelle circostanze presenti il Re Vittorio Emanuele II potrà, all'occorrenza, ripetere, con più fermezza ancora, il gran detto del prode ed illustre suo antecessore.

Del resto, se questa chiamata di milizie dovesse per ora limitarsi a mettere in contatto fra di loro e ad affratellare vicendevolmente le varie popolazioni dell'attuale nostro regno, sarà sempre un gran beneficio, prodotto da giusto e generoso pensiero.

### Attuazione in Toscana di alcune leggi speciali relative alle espropriazioni per causa di pubblica utilità.

*Progetto di legge presentato alla Camera il 15 ottobre 1860 dal ministro di grazia e giustizia (CASSINIS).*

SIGNORI! — Le espropriazioni per causa di pubblica utilità non sono state fin qui regolate in Toscana da veruna legge generale. Ogni qual volta una pubblica opera ne faceva nascere il bisogno, la espropriazione veniva regolata da una legge particolare, la quale soleva in gran parte o riassumere le norme stabilite per le espropriazioni anteriori, o sovente anche si limitava a riferirsi alle disposizioni in casi analoghi anteriormente emanate.

Queste leggi particolari però, è pur forza il confessarlo, formavano nel loro insieme un sistema legislativo intorno alle espropriazioni, desunto dalle fonti più pure, informato dai

principii più universalmente accettati, e modellato in gran parte sulla legislazione francese, che fin qui è forza riconoscere come la più completa in questa materia, e come quella che informò pur anco la legge generale sulle espropriazioni del 6 aprile 1839 tuttora vigente nelle antiche provincie del regno. È pur da aggiungersi che, mano a mano che queste leggi particolari si pubblicavano, venivano esse migliorate dietro gl'insegnamenti dell'esperienza, sicchè francamente può dirsi che quelle del 16 agosto 1856 e 18 aprile 1857, unitamente alle disposizioni di leggi anteriori da esse ritenute in vigore, contengono un quasi completo sistema di savia e ben ordinata legislazione. Nè vuolsi pretermettere che, a sviluppo e schiarimento di questo complesso di leggi, si formò nei tribunali toscani, nel lungo periodo di 25 anni, una giurisprudenza illuminata e costante, la quale mirabilmente coordinò le esigenze del ben pubblico col rispetto mai sempre dovuto alla proprietà privata.

Il difetto radicale che realmente in tal sistema si riscontrava quello si era che, queste leggi essendo essenzialmente e meramente particolari, ad ogni nuovo caso di espropriazione che si presentasse occorreva farne una che lo regolasse, sia col dettar norme nuove, sia coll'applicare le antiche.

Da ciò consegue che, entrata una volta la Toscana nella via del regime costituzionale, per ogni opera pubblica che volesse intraprendersi, per ogni nuovo caso d'espropriazione che si presentasse, farebbe d'uopo, per indicare le norme da seguirsi, d'una legge speciale discussa e votata dai due rami del Parlamento.

Ora non è chi non vegga come una tale necessità recherebbe un inciampo fatale alle molte opere pubbliche che stan presso ad intraprendersi in quella provincia, e che procurar debbono il doppio effetto di recar lustro ed utilità ai paesi in cui verranno eseguite, e al tempo stesso di porgere largo campo di lavoro alle classi più povere.

Un tale inconveniente avrebbe potuto forse riuscir tollerabile in tempi normali, quando cioè il Parlamento, adunato nelle epoche consuete, avrebbe avuto agio di votare per la Toscana mano a mano le leggi occorrenti. E esso diveniva però irrimediabile dal momento in cui lo Stato nostro andava incontro ad un interregno parlamentare; poichè, divenendo per questo fatto impossibile di continuare nel sistema delle leggi particolari, necessariamente tutte le grandiose opere pubbliche che vorrebbero intraprendere attualmente in Toscana rimarrebbero sospese fino alla riapertura del Parlamento con incalcolabile danno di quella provincia.

Non poteva il Ministero non portare su ciò la più seria considerazione, e dovè persuadersi allora che due modi soltanto gli si paravano dinanzi per impedire un tal danno, che era pur necessità l'ovviare.

Il primo modo era quello di estendere puramente e semplicemente alla Toscana la legge summentovata del 6 aprile 1839. Un riflesso però trattenne il Ministero dall'adottare questo sistema, e fu quello che la legge del 1839 era già da lui stata riconosciuta come meritevole di larghe modificazioni, per modo che fino dal maggio decorso esso aveva creata una Commissione incaricata di presentare un progetto di legge *ex integro* che regolasse questa materia. Ora non parve conveniente lo estendere ad una nuova provincia una legge riconosciuta viziosa ed insufficiente anche per le provincie antiche, ed alla cui sostanziale modificazione eransi già rivolti il pensiero e l'opera.

Più conveniente quindi apparve l'adozione di un secondo modo, che consisteva nel dare provvisoriamente forza di legge generale a quelle leggi particolari già emanate in Toscana,

che, come sopra fu detto, formavano un savio e completo sistema in materia di espropriazioni, e che avevano servito di base in quella provincia ad una sapiente giurisprudenza.

Questo metodo, che conduceva allo scopo di render possibile in Toscana l'esecuzione di nuove e grandiose opere durante l'interregno parlamentare, sembrò preferibile al Ministero, come quello che conciliava mirabilmente gli interessi di quella provincia fino al momento in cui, colla presentazione della nuova legge generale, non fosse dato di unificare in tutto lo Stato la legislazione concernente una così importante materia.

È in questo intendimento che io sottopongo alla vostra approvazione il seguente progetto di legge.

PROGETTO DI LEGGE.

*Articolo unico.* Le leggi speciali toscane del 16 agosto 1856 e del 18 aprile 1857, non che le precedenti nelle parti a cui esse si riferiscono, avranno, fino a nuova disposizione, vigore di leggi generali in Toscana in ogni caso di espropriazione per causa di pubblica utilità.

NOI LEOPOLDO SECONDO

per la grazia di Dio

PRINCIPE IMPERIALE D'AUSTRIA, PRINCIPE REALE D'UNGHERIA  
E DI BOEMIA, ARCIDUCA D'AUSTRIA, GRANDUCA DI TOSCANA

ECC., ECC., ECC.

Visto l'articolo 7 del nostro regio decreto del 16 agosto 1856, col quale fu dichiarato che la società concessionaria di una strada a rotaie di ferro da Firenze al confine pontificio per Arezzo dovesse godere dei diritti e sottostare alle obbligazioni verso i terzi, risultanti dall'articolo 7 del *motu proprio* del 5 aprile 1841 e dalla notificazione dell'I. R. Consulta de' 25 febbraio 1845, relativa all'impresa della strada ferrata *Leopolda* da Firenze a Livorno;

E volendo, per quanto sia possibile, render più facile e meno dispendiosa la liquidazione del prezzo dei fondi da espropriarsi per costruire la suddetta strada, dichiarata opera di pubblica utilità, senza che per ciò sia recato pregiudizio all'interesse dei singoli proprietari;

Visto il parere del nostro Consiglio di Stato, e sentito il Consiglio dei nostri ministri,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La parte finale dell'articolo 4 della sopracitata notificazione del 25 febbraio 1845 che incomincia: *Ma non ostante tale occupazione*, alle cui prescrizioni fu col nostro regio decreto del 16 agosto 1856 assoggettata la società costruttrice d'una strada a ruotaie di ferro da Firenze al confine pontificio per Arezzo, è, rispetto alla società medesima, abrogata, e sono ad essa sostituite le disposizioni seguenti:

« Sarà per altro in facoltà della società, eseguita che sia la perizia *ex officio*, di offrire all'espropriato per l'indennità dovutagli una somma maggiore, minore o eguale a quella indicata dal perito.

« L'espropriato nel termine di otto giorni dalla notificazione di detta offerta dovrà dichiarare se l'accetta o la rifiuta. Il silenzio si avrà per rifiuto. Nel caso di accettazione si avrà come concordata amichevolmente la indennità; nel caso di rifiuto espresso o di silenzio, si farà luogo alla giudiziale liquidazione.

« Le spese del giudizio staranno a carico della società se la sua offerta sarà riscontrata inferiore alla somma determinata dalla sentenza; nel caso contrario peseranno a carico dell'espropriato; bene inteso che quelle della perizia *ex officio* siano sempre a carico della società.

« Il perito nominato *ex officio* tre giorni almeno prima di intraprendere le commesse operazioni dovrà notificare ai proprietari dei fondi da occuparsi, o loro legittimi rappresentanti, il giorno e l'ora in cui si trasferirà sui luoghi rispettivi affinché possano, volendo, intervenire, e fare quelle osservazioni e somministrare quelle notizie che reputeranno opportune nel proprio interesse. »

Art. 2.

Le società intraprenditrici di altre strade ferrate tuttora in corso di esecuzione ed assoggettate esse pure dalle rispettive concessioni al disposto nel suddetto articolo 4 della notificazione del 1845 saranno in facoltà di profittare dei cambiamenti come sopra indotti nella parte finale del medesimo articolo, in tutti quei casi nei quali la nuova perizia *ex integro* da esso prescritta non sia stata per anche ammessa al pubblicarsi del presente decreto.

Art. 3.

I nostri ministri segretari di Stato pel dipartimento delle finanze, del commercio e dei lavori pubblici, e pel dipartimento di grazia e giustizia, sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.

Dato il 18 aprile 1857.

LEOPOLDO

V° Il presidente del Consiglio dei ministri  
Ministro segretario di Stato pel dipartimento delle finanze,  
del commercio e dei lavori pubblici  
G. BALDASSERONI.

V° Il ministro segretario di Stato  
pel dipartimento di grazia e giustizia  
N. LAMI.

(L. S.)

V° per l'apposizione del sigillo  
Il ministro segretario di Stato  
pel dipartimento di grazia e giustizia  
N. LAMI.

NOI LEOPOLDO SECONDO

per la grazia di Dio

PRINCIPE IMPERIALE D'AUSTRIA, PRINCIPE REALE D'UNGHERIA  
E DI BOEMIA, ARCIDUCA D'AUSTRIA, GRANDUCA DI TOSCANA

ECC., ECC., ECC.

Visto il precedente nostro decreto del 17 gennaio 1854, col quale veniva revocato l'altro decreto del 17 settembre 1853 di concessione d'una strada ferrata da Firenze al confine pontificio per Arezzo;

Viste le domande avanzate da Giacinto Giacomo Delamotte Ango marchese De Flers in proprio e nell'interesse d'una società anonima che si propone di costituire per condurre la detta impresa;

Visti i rapporti del direttore generale dei lavori d'acque e strade e delle fabbriche civili del granducato, e dell'avvocato regio;

Considerando che non solo perdurano le condizioni che avevano già consigliato al nostro real Governo di garantire



che la strada della quale si tratta non renderà meno di una somma da prestabilirsi, ma più accurati studi e lo sviluppo che sta per prendere il movimento sulle strade ferrate costruite e in costruzione in Toscana permettono altresì a maggior sicurezza d'un'opera riconosciuta di pubblica utilità, e senza sproporzionato aggravio della finanza pubblica d'estendere il limite di quella garanzia; conservato però sempre nei concessionari tutto il carico delle previsioni delle spese occorrenti a costruire ed esercitare la strada, con più tutte le eventualità connaturali alla speculazione alla quale venivano ad essere autorizzati;

Sentito il nostro Consiglio dei ministri,

Abbiamo decretato e decretiamo quanto appresso, cioè:

Art. 1.

Il marchese De Flers è autorizzato a costruire ed attivare nel proprio interesse, e a sue spese, rischio e pericolo, una strada a guide di ferro da Firenze al confine pontificio per Arezzo, alla quale vien permesso di dare il nome di *Strada Ferdinanda*, con dovere assumere sopra di sé il successo dell'impresa, e qualunque sia per esserne il risultato in conformità del disposto nell'articolo 3 della notificazione pubblicata dalla regia Consulta nel 15 aprile 1845, e con l'obbligo di soddisfare esattamente e in ogni rapporto alle condizioni, prescrizioni e dichiarazioni contenute nei capitoli concordati dal suddetto promotore, e dai noi stati approvati.

Art. 2.

Potrà il marchese De Flers per la esecuzione della detta opera, ai termini dell'articolo precedente, costituire nelle forme prescritte dalla legge una società anonima, i di cui statuti saranno dal medesimo sottoposti all'approvazione del nostro ministro delle regie finanze, del commercio e dei lavori pubblici dentro un mese da oggi.

Art. 3.

Un'immediata vigilanza dell'I. R. Governo sull'esecuzione dell'opera sarà esercitata per mezzo del commissario regio delle strade ferrate posto sotto la dipendenza della direzione generale delle acque, strade e fabbriche civili del granducato.

Art. 4.

I trasporti di viaggiatori e di merci sulla strada a guide di ferro non potranno esser fatti che dalla società, alla quale è conferito il diritto di percepire per anni novantanove dal giorno in cui la strada sarà messa in piena attività da Firenze fino al confine pontificio per Arezzo, il prezzo di detti trasporti a norma della tariffa approvata e soggetta a revisione di cinque in cinque anni, e con le altre prescrizioni di che nei capitoli stessi; e al termine di novantanove anni il regio Governo entrerà nel pieno possesso e godimento della strada e delle opere accessorie alla medesima nei modi e con le condizioni stabilite nei capitoli suddetti.

Art. 5.

Dopo venticinque anni da che sarà messa in attività la strada da Firenze al confine pontificio per Arezzo, avrà l'I. R. Governo il diritto di redimere in ogni tempo l'intera concessione della strada, a norma di quanto vien prescritto nei capitoli sopra indicati.

Art. 6.

Sarà in facoltà del regio Governo di eseguire ed autorizzare la costruzione di nuove strade, o nuovi bracci di strade, tanto ordinarie quanto ferrate, in prossimità, in comunicazione o in prolungamento della strada ferrata da Firenze al confine pontificio per Arezzo, esclusa soltanto la costruzione ed autorizzazione di costruire, per tutta la durata della concessione, altra strada ferrata che serva direttamente alle medesime comunicazioni tra Firenze e il confine pontificio, per

Arezzo, e dei punti intermedi compresi nella linea della strada predetta.

Art. 7.

L'opera di che si tratta è dichiarata di pubblica utilità a tutti gli effetti, e la società concessionaria godrà dei diritti e sottostarà alle obbligazioni verso i terzi risultanti dall'art. 7 del regio motuproprio del 5 aprile 1841, e dalla notificazione pubblicata dall'I. R. Consulta nel 25 febbraio 1845 per l'impresa della strada ferrata *Leopolda* da Firenze a Livorno.

Art. 8.

Dal momento in cui la linea della strada sarà tracciata sul terreno, resterà inibito il costruire alcuna nuova fabbrica sia nello spazio destinato alla strada e sue dipendenze, sia dentro le dieci braccia a destra ed a sinistra degli estremi limiti dello spazio medesimo, senza che ne vada d'accordo la società.

Art. 9.

Qualora insorgessero contestazioni tra la società ed il commissario del Governo, dipendentemente dalla interpretazione ed esecuzione delle condizioni contenute nei capitoli o nei regolamenti che, a forma di detti capitoli, verranno in seguito emanati, saranno risolte e decise dal Consiglio d'arte.

Art. 10.

Tutti gli atti che la società stipulerà per la costruzione della strada, e che fossero, per le leggi in vigore, soggetti a diritti proporzionali di registro, saranno registrati col diritto fisso di una lira. Rimarranno però soggetti al disposto delle leggi predette tutti quegli atti, che venissero stipulati dalla stessa società, o per di lei conto, dopo che la nuova strada sarà posta in attività, e che non riguardassero la primitiva sua costruzione e l'attivazione della strada medesima.

Art. 11.

È accordata alla società la esenzione dal pagamento dei dazi doganali per i ferri, macchine ed altri oggetti strettamente ed esclusivamente necessari alla costruzione e primo stabilimento della strada, che essa fosse in caso d'introdurre dall'estero nel territorio riunito, salvi però gli emolumenti relativi, e con obbligo di soddisfare alle formalità che le verranno prescritte, e specialmente di esibire un certificato del direttore dei lavori o di altra persona incaricata del ricevimento degli oggetti sopra indicati, che volta per volta fossero introdotti; il quale certificato dovrà essere munito del visto del commissario del Governo.

Art. 12.

Ritenute le limitazioni, prescrizioni e dichiarazioni di che nel precedente articolo, sarà pure esente la società dalla tassa di commercio sopra i ferri, macchine ed altri oggetti che dall'estero introdurrà direttamente per proprio conto in Livorno.

Art. 13.

Premesso che non si è inteso, nè s'intende di fare un acollo o cottimo della strada, ma solamente di concedere la necessaria licenza di costruirla, con lasciare alla società tutte le eventualità dell'impresa, e quindi a sua cura gli studi e calcoli di previsione, non che il rischio delle spese effettive per la costruzione ed esercizio della strada, pur tuttavia dal nostro regio Governo resta garantito che la strada stessa da Firenze al confine pontificio per Arezzo non renderà meno di lire toscane 1,200,000 per tutta la durata della concessione.

Art. 14.

La detta garanzia di lire 1,200,000 comincerà ad avere effetto e ad essere esigibile solamente dal giorno in cui tutta la strada da Firenze al confine pontificio per Arezzo sarà

compita col suo doppio binario nei tronchi che dovranno averlo, e con le sue stazioni, e più messa nella sua totalità in pieno e regolare esercizio pel transito delle persone e delle merci.

Quando nonostante resterà compito alcuno dei tronchi designati, col doppio binario, dove dovrà esservi, e con le sue stazioni, e conseguentemente sarà messo in pieno e regolare esercizio per transito delle persone e delle merci, anche prima dell'attivazione di tutta la linea, si farà luogo ad applicare la garanzia di lire 1,200,000 nel modo che appresso, osservati però sempre i termini e le condizioni di decadenza di che nei capitoli.

1° tronco. Da Firenze a Pontassieve . . .	L.	280,000
2° » Da Pontassieve a Figline . . . »	»	250,000
3° » Da Figline a Montevarchi . . . »	»	200,000
4° » Da Montevarchi ad Arezzo . . . »	»	270,000
5° » Da Arezzo al confine pontificio . . .	»	200,000

Totale L. 1,200,000

Art. 15.

Con la garanzia di che negli articoli 13 e 14, lo Stato non resterà esposto ad altro obbligo che a quello di pagare la sola differenza che si verifichi fra le somme come sopra garantite e la rendita netta dei tronchi attivati durante la costruzione, e di tutta la strada dopo che sia tutta attivata; le une e l'altra calcolate complessivamente e non già tronco per tronco.

Art. 16.

La rendita netta per gli effetti espressi negli articoli antecedenti sarà quella che risulterà dagli incassi annui, detratte le spese del mantenimento della strada e suo esercizio, esclusa ogni spesa dipendente da qualsivoglia straordinario restauro o ricostruzione delle opere d'arte costituenti la strada e sue dipendenze, dalla totale o parziale edificazione di nuove opere d'arte, che fossero dapprima state omesse e riconosciute poi necessarie; dalla rimozione delle frane, e da simili altri lavori, quale spesa dovrà sempre stare a carico del capitale della società, e non mai delle rendite della strada.

Art. 17.

Rimarrà del pari esclusa dalla spesa da detrarre da dette rendite della strada qualunque prelevazione di fondo di riserva, come d'ogni emolumento che la società avesse fin d'ora assegnato o fosse per assegnare ai promotori o ai componenti il di lei Consiglio amministrativo.

Art. 18.

All'oggetto che le spese sieno tenute nei giusti limiti, nè venga la rendita per detrazione delle medesime diminuita oltre la debita misura, dovrà il Consiglio d'amministrazione compilare anno per anno uno stato di previsione di esse spese, e presentarlo all'approvazione del dipartimento d'acque, strade e fabbriche civili del granducato; nè, oltre la cifra risultante da cotesto stato, potranno valutarsi le spese nello stabilire la differenza tra la rendita netta della strada e le somme garantite dal Governo.

Art. 19.

All'effetto di constatare se, e quanto, dipendentemente dalle cose stabilite nei precedenti articoli, debba il regio Governo pagare per raggiungere la rendita minima garantita, oltre ciò che è detto nell'articolo seguente, due mesi avanti la scadenza dei pagamenti semestrali degli interessi sulle azioni, dovrà la società chiudere i suoi conti d'entrata e d'uscita, e rimetterli, unitamente ai documenti di giustificazione, al regio Governo per il canale del regio commissario.

Spirati i due mesi dalla regolare esibizione del conto suddetto, il regio Governo pagherà alla cassa sociale la differenza che sia per verificarsi fra la rendita reale e quella garantita, onde resti così assicurato il puntuale pagamento degli interessi alle azioni dentro i limiti della prestata garanzia.

Art. 20.

Quando per qualunque siasi avvenimento, anche di forza maggiore, l'esercizio della strada rimanga interrotto, i concessionari dovranno dentro il più breve termine provvedere ai convenienti ripari, e qualora per dato e fatto, come per incuria degli stessi concessionari, la interruzione dell'esercizio di tutta o parte della strada durasse un tempo più lungo del necessario all'attuazione delle provvidenze occorrenti, rimarrà proporzionatamente sospesa del pari la prestazione della garanzia.

Art. 21.

Le somme che lo Stato dovesse pagare in conseguenza della prestata garanzia gli saranno rimborsate con le eccedenze che, al di là delle somme guarentite, si verificassero sui prodotti degli anni successivi.

Art. 22.

È riservato al Governo il diritto di ordinare un cambiamento di tariffa, quando la esperienza dimostrasse che con quelle in corso non si può raggiungere una rendita che valga a cuoprire, oltre le spese, le somme garantite, come è al medesimo riservato il diritto d'invigilare nel più lato modo l'amministrazione economica dell'impresa, di richiedere tutti gli schiarimenti e comunicazioni che crederà opportune, di farsi rappresentare nelle adunanze generali, e di prender parte nelle discussioni e deliberazioni delle medesime.

Art. 23.

Il presente decreto ed i capitoli contenenti le condizioni della concessione saranno affissi ed inseriti nel *Monitore*. Copia autentica dei suddetti capitoli e degli statuti della società anonima sarà depositata nella cancelleria del tribunale di prima istanza di Firenze, e la copia degli statuti sarà del pari resa pubblica nel *Monitore Toscano*.

Il nostro ministro segretario di Stato pel dipartimento delle finanze, del commercio e dei lavori pubblici, è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato ai bagni di Lucca il dì 16 agosto 1856.

LEOPOLDO

Vº il presidente del Consiglio dei ministri  
Ministro segretario di Stato pel dipartimento delle finanze,  
del commercio e dei lavori pubblici

G. BALDASSERONI.

Attuazione in Toscana di alcune leggi speciali relative alle espropriazioni per causa di pubblica utilità.

Relazione fatta alla Camera il 15 ottobre 1860 dalla Commissione composta dei deputati RICCI V., PERUZZI, TREZZI, CEMPINI, CAPRIOLO, BUSACCA, MACCIÒ, MENICCHETTI, e PANATTONI, relatore.

SIGNORI! — Da quanto esponeva l'onorevole ministro di giustizia ha già inteso la Camera che in Toscana si ha urgente bisogno d'imprendere una quantità di opere interessanti la utilità pubblica, e destinate a fornire agli operai la necessaria sussistenza.

Ma, per imprendere codeste opere di pubblica utilità, fa mestieri procedere alla espropriazione di varii fondi appartenenti a privati proprietari; e frattanto mancherebbe per tale uopo una legge che regolasse, con generali norme, la espropriazione per causa di pubblica utilità.

Esistono infatti in Toscana molte disposizioni sancite a più riprese dal 1855 in poi, ed applicate con progressive ampliamenti e miglioramenti a molte opere di *utilità pubblica*; ma il cessato Governo preferiva dettare volta per volta *motupropri* o *decreti*, piuttostochè stabilire una legge generale ed applicabile a qualsiasi occorrenza. Così non mancavano le norme legislative in Toscana; ed anzi formavasi anco una illuminata giurisprudenza, per supplire utilmente alle applicazioni. Ciò che solamente mancava era una legge generale e costante; e quindi urge riparare a codesto difetto, affinchè, quante volte si presenti il bisogno d'iniziare una nuova espropriazione, non s'incontri l'imbarazzo di dover richiamare in speciale osservanza le regole stabilite per i casi precedenti.

Pertanto, siccome la Toscana è venuta a far parte del nuovo regno italiano, così, uniformandosi a quanto si pratica nelle altre provincie, d'ora in poi dovrà ottenere per le opere sue la dichiarazione della pubblica utilità col mezzo di reali decreti; ma, in quanto al procedimento ed alle giuridiche sequenze della espropriazione, la Toscana dovrà d'ora in poi conservare come legge generale e costante quelle disposizioni, che suolevano riprodursi o richiamarsi fin qui come norma speciale di ciascun caso.

L'onorevole guardasigilli riconobbe nei motivi del suo progetto, che non sarebbe conveniente di estendere alla Toscana la legge sarda del 6 aprile 1859, inquantochè essa è ormai riscontrata meritevole di riforme, e sottoposta per tale uopo allo studio di una Commissione. Potrebbe anche aggiungersi che, qualora codesta legge volesse estendersi alla Toscana, s'incontrerebbero difficoltà nella di lei esecuzione, ed essa non corrisponderebbe ad altre leggi che sono tuttavia conservate in quella provincia.

Per altro lo stesso signor ministro ha potuto assicurarsi, ed è realtà, che le varie disposizioni statuite in Toscana in più tempi, e per diverse espropriazioni di pubblica utilità, costituiscono un complesso di norme plausibili, e trovate-soddisfacenti nella pratica; norme le quali possono equivalere ad una legge, qualora vengano consacrate dalla sanzione del Parlamento.

Bene è vero che nell'unico articolo del progetto ministeriale si specificano due soli tra i decreti del Governo toscano, e trovansi stampati col progetto medesimo; mentre per ogni di più si fa soltanto un implicito motto di altre disposizioni richiamate anco nei decreti suddetti. Questa cosa ha cagionato qualche perplessità in alcuni uffizi della Camera; ed in tutti poi ha provocato la deliberazione che il progetto ministeriale venga accolto in massima, ma che sia dalla Commissione schiarito ed integrato in quel modo che essa troverà più conforme alle norme ed alle pratiche da conservarsi in Toscana.

La vostra Commissione, soddisfacendo a codesto mandato, si è persuasa che la questione sia di forma e non di sostanza; talchè la soluzione rendesi facile e breve. Ed invero non trattasi di fare una legge nuova per regolare le espropriazioni a causa di pubblica utilità, anzi non occorre e non conviene minimamente alterare quel complesso di norme il quale ha fatto finora soddisfacenti prove in Toscana, appunto perchè codeste norme si perfezionarono colla esperienza, e sono ormai sussidiate anco dal corredo della giurisprudenza locale.

Peraltro era dovere della vostra Commissione di risalire dai più recenti decreti alle più remote notificazioni del Go-

verno toscano, onde riscontrare sommariamente quel complesso delle principali disposizioni, a cui il Parlamento deve accordare stabilità e valore di legge.

E così facendo, la Commissione ha trovato che le regole primarie da seguirsi nelle espropriazioni motivate da pubblica utilità vennero stabilite con la notificazione del 6 marzo 1855, relativa all'ampliamento della città e porto di Livorno; ed altre analoghe disposizioni furono soggiunte con la notificazione del 10 settembre 1842, per l'allargamento della *via dei Calzaioli* e del *corso degli Adimari* nel centro di Firenze.

La legge del 5 aprile 1841 per la concessione della *via ferrata da Firenze a Livorno*, e più poi la notificazione del 25 febbraio 1845, che ne regolava il compimento, contengono utili modificazioni ed aggiunte intorno al regolare procedimento delle espropriazioni. La notificazione del 9 giugno 1845 relativa alla costruzione della *strada ferrata centrale toscana*; la notificazione del 9 luglio successivo per la costruzione di una via ferrata da Lucca a Pisa, e la notificazione del 27 aprile 1852 riguardante la costruzione di una strada centrale italiana che, partendo da Pistoia e traversando l'Appennino, doveva raggiungere le vie ferrate dell'Italia superiore, e finalmente altre leggi e decreti anteriori o posteriori per strade e lavori eseguiti in più luoghi a causa di utilità pubblica, sono atti di concessione i quali non contengono se non rinvii o richiami delle disposizioni preaccennate.

Anche il decreto 16 agosto 1856, pubblicato col progetto dell'onorevole guardasigilli, non fa che riportarsi nell'articolo settimo al motuproprio del 5 aprile 1841, ed alla predetta notificazione del 25 febbraio 1845; imperocchè tutti gli altri articoli di quel decreto riguardano i patti speciali per la concessione di una *strada ferrata da Firenze al confine pontificio per Arezzo*. Bensì una importante innovazione venne introdotta nell'articolo primo del decreto del 18 aprile 1857, relativo alla strada anzidetta, e che pure trovasi pubblicato col progetto del guardasigilli.

Pertanto la vostra Commissione è stata unanime nel proporre che, mediante il vostro voto, diate forza di legge generale al complesso di quelle tra le accennate disposizioni che appariscono veramente normali; restrittivamente però a quanto riguarda il procedimento giuridico delle espropriazioni, la stima dei fondi, ed il pagamento o il deposito del prezzo a favore del proprietario e dei suoi creditori.

Questo è ciò che in Toscana unicamente richiedesi, e che può certamente bastare ai bisogni di quella provincia, finchè non sia stabilito nel regno d'Italia il desiderato sistema di leggi uniformi. Fondere tutte le preaccennate disposizioni in una legge sola sarebbe stato un pericoloso e superfluo lavoro, e dalla Toscana non domandato; nè questo Parlamento avrebbe agio bastante per trattenersi, senza bisogno, sulla più accurata riforma di leggi puramente locali.

#### PROGETTO DI LEGGE.

*Articolo unico.* Le leggi speciali toscane del 6 marzo 1855, 5 aprile 1841, 10 settembre 1842, 25 febbraio 1845, e 18 aprile 1857, avranno, fino a nuove disposizioni, vigore di leggi generali in Toscana nelle parti in cui regolano le espropriazioni per causa di pubblica utilità.

### Attuazione in Toscana di alcune leggi speciali relative alle espropriazioni per causa di pubblica utilità.

*Relazione del ministro di grazia e giustizia (CASSINIS), 16 ottobre 1860, con cui presenta al Senato il progetto di legge approvato dalla Camera nello stesso giorno.*

SIGNORI! — Ho l'onore di rassegnare alle vostre deliberazioni lo schema di legge approvato oggi stesso dalla Camera elettiva, diretto a mettere in vigore nella Toscana alcune sue leggi speciali concernenti alle espropriazioni per causa di pubblica utilità.

L'urgenza mi toglie di accompagnare la presentazione del progetto con apposita esposizione de' suoi motivi, per cui vi prego di permettermi che mi riferisca a quelli espressi nella relazione che ne faceva alla Camera de' deputati, i quali, sono certo, vi persuaderanno di tutta la sua convenienza ed utilità.

### Attuazione in Toscana di alcune leggi speciali relative alle espropriazioni per causa di pubblica utilità.

*Relazione fatta al Senato il 18 ottobre 1860 dall'ufficio centrale composto dei senatori COPPI, LAUZI, DE FERRARI DOMENICO, MALVEZZI, e MARZUCCHI, relatore.*

SIGNORI! — Non ha la Toscana una legge generale che regoli le espropriazioni per causa di pubblica utilità.

Ha invece la Toscana diverse leggi pubblicate in tempi diversi per regolare certe espropriazioni speciali. Ma in esse leggi, per quanto promulgate per casi particolari, sono accolte le regole generali meglio accettabili nella materia, sicchè nel loro insieme contengono un quasi completo sistema di savia ed ordinata legislazione, come ebbe a dire l'onorevole ministro guardasigilli nel presentare il progetto di legge alla Camera dei deputati.

È urgente per la Toscana avere una legge generale che regoli le espropriazioni per causa di pubblica utilità, ora specialmente che ivi si vuol metter mano ad una quantità di opere necessarie ed utili, e per le quali avranno mezzi di sussistenza molti operai.

Avrebbe potuto ripararsi al bisogno pubblicando in Toscana la legge generale sulle espropriazioni del 6 aprile 1859 tuttora vigente nelle antiche provincie del regno. Ma trattene il ministro dall'adoptare questo sistema il riflesso che questa legge era stata riconosciuta viziosa ed insufficiente anche per le provincie antiche, ed alla di lei sostanziale modificazione aveva il Ministero già rivolto il pensiero e l'opera, nominando una Commissione incaricata di presentare un progetto di legge che regolasse completamente questa materia.

Parve pertanto al ministro esser miglior partito il dare forza di legge generale a quelle leggi speciali toscane che pur contenevano regole generali convenienti a qualunque caso di espropriazione per causa di pubblica utilità.

La Camera dei deputati, modificando il progetto ministeriale soltanto nel numero delle leggi che da speciali dovranno diventare generali, adottò la legge proposta.

Presentata questa medesima legge all'approvazione del Senato, il vostro ufficio centrale ha reputato che meriti di essere accettata, perchè mentre si riconosce l'urgenza di provvedere la Toscana di una legge che regoli le espropriazioni

per causa di pubblica utilità, e non conviene applicare alla medesima la legge vigente negli antichi Stati del regno, quante volte è stata riconosciuta meritevole di sostanziale riforma, il partito più prudente quello si è di dar forza di legge generale alle diverse leggi speciali toscane riconosciute come conformi ad equità e giustizia, che hanno il pregio di aver fatto di sè buona prova, ed hanno ricevuto dalla giurisprudenza un'interpretazione che ne rende l'applicazione più agevole.

Il progetto di legge dichiara che le leggi speciali toscane in esso rammentate avranno, fino a nuove disposizioni, vigore di leggi generali in Toscana nelle parti in cui regolano le espropriazioni per causa di pubblica utilità; lo che significa ristrettivamente a quanto riguarda il procedimento giuridico delle espropriazioni, la stima dei fondi ed il pagamento o il deposito del prezzo a favore del proprietario espropriato e de' suoi creditori. Dovendo quelle leggi speciali aver forza di leggi generali, è razionale che questa forza abbiano solamente in quelle parti nelle quali contengono le regole generali per le espropriazioni.

Premesse queste avvertenze, l'ufficio centrale, al quale affidaste l'incarico di riferire sul progetto di legge in discorso, ve ne propone l'adozione.

### Cessione allo Stato della strada ferrata da Valenza a Vercelli per Casale.

*Progetto di legge presentato alla Camera il 15 ottobre 1860 dal ministro dei lavori pubblici (JACINI) e delle finanze (VEGEZZI).*

SIGNORI! — È una questione molto dibattuta quella che si riferisce alla maggiore o minore convenienza per uno Stato di possedere ed esercitare esso medesimo le sue strade ferrate; ma ciò che è incontestabile si è che uno Stato, al pari di qualunque proprietario, quando una volta possiede una rete di ferrovie, sia poi che abbia intenzione di continuare a possederle ed esercitarle per proprio conto, sia che abbia il progetto di venderle, esso non debba lasciarsi sfuggire l'occasione, allorchè gli si presenti, di accrescere il valore del proprio possesso e di renderne più comodo e più proficuo il godimento, quando ciò possa conseguire mediante l'acquisto di qualche tronco che perfezioni e completi tutta la rete.

Così noi abbiamo veduto che, dietro all'accennato principio, il Governo non tralasciò, quando ciò gli venne consentito ad eque condizioni, di rendersi cessionario per la massima parte della proprietà delle ferrovie da Torino a Cuneo e da Alessandria a Stradella con diramazione verso Novi; e quantunque da non lungo tempo sia avvenuta la cessione suddetta, pur tuttavia l'esperienza ha già potuto praticamente dimostrare quanto sia stato utile e saggio l'appigliarsi all'accennato partito.

Essendo quindi stata fatta al Ministero l'offerta di acquistare la strada ferrata da Vercelli a Valenza per Casale, esso non esitò ad entrare in negoziati, e addì 22 dell'ultimo scorso settembre stipulò coi rappresentanti della società una convenzione, colla quale il corrispettivo della cessione venne fissato in lire 269,500 di rendita annua da pagarsi alla società, e così in un capitale nominale di 5,590,000 lire.

Mediante l'acquisto della ferrovia Vercelli-Casale-Valenza il Governo intese di completare il sistema delle strade ferrate dello Stato, di liberar queste da gravose ed oltremodo inco-

mode servitù, le quali, nello scopo di agevolare la costruzione della ferrovia in discorso, in altro tempo erano state accordate; e ciò mentre che dall'acquisto medesimo lo Stato va a ricavare un reddito effettivo considerevolmente superiore all'interesse del capitale impiegato per procurarsi il possesso della strada. Al che si aggiunge che tale contratto permette in pari tempo allo Stato di raggiungere insieme al proprio tornaconto quello altresì di molti cittadini dello Stato, e più specialmente di corpi morali verso i quali aveva contratto, in certo qual modo, un obbligo morale, imperciocchè a suo tempo il Governo aveva concesso che quei corpi morali si sobbarcassero a carichi straordinari onde concorrere nell'impresa della costruzione della ferrovia. Di undici mila azioni, infatti, che costituiscono il capitale della società concessionaria, tre mila circa appartengono a corpi morali, in specie alle città ed alle cessate provincie di Vercelli e di Casale.

Nè l'esperienza dimostrò che il Governo mal si fosse apposto incoraggiando siffatta opera pubblica, perciocchè trattavasi di una impresa destinata a promuovere gl'interessi di un paese ricco e di popolazione addensata, e gl'introiti stessi ottenuti in questi primi anni di esercizio, suscettibili senza dubbio di maggiori incrementi nell'avvenire, dimostrano la ragionevolezza di favorirne l'attuazione sotto il rispetto commerciale ed economico. Nei riguardi strategici poi, senza ricercare le molte permanenti ragioni che vi hanno per dimostrare la convenienza della costruzione della ferrovia Valenza-Vercelli, ed in ispecie quella di mettere in pronta comunicazione le fortificazioni avanzate di Casale colla piazza di Alessandria e colla ferrovia che da Vercelli volge direttamente a Torino, basterà il ricordare il servizio segnalato che se ne potè ritrarre nell'ultima guerra, nella quale, come a tutti è noto, è dovuto alla strada di che si tratta la realizzazione del piano per cui fu vinta la battaglia di Magenta.

E siffattamente il Governo era penetrato e convinto della utilità di questa strada ferrata, che, oltre al permettere che le provincie ed altri corpi morali concorressero alla sua attuazione con non lieve aggravio di esse, esso medesimo accordava alla società larghi favori con grave suo discapito, quali sono quelli del transito gratuito sui due chilometri di ferrovia governativa, dal punto di congiunzione di questa colla ferrovia sociale alla stazione di Valenza, del percorso sulla detta linea dello Stato per la tratta da Valenza ad Alessandria, acconsentito alla società mediante un tenuissimo ed inadeguato canone; e la concessione di entrare coi di lei convogli nella stazione di Alessandria con facoltà di potervi stabilire fabbricati e binari esclusivamente pel servizio sociale.

Per ottenere lo scopo di dotare il paese di questa utile ferrovia, gli accennati sacrifici erano il minimo di ciò che il Governo aveva debito di fare. Ma una volta raggiunto l'intento, è fuor di dubbio che i privilegi e favori acconsentiti dallo Stato alla società concessionaria si sono verificati oltremodo onerosi, e che il Governo stesso si è trovato in condizione di desiderare ogni giorno più di esserne sciolto, qualora l'occasione gli si presentasse per farlo coi debiti riguardi agli interessi ed ai diritti di tutti.

D'altra parte, come sempre avviene quando trattasi di amministrare ed esercitare separatamente brevi tronchi ferroviarii, la società non poteva ritrarre dalla sua strada ferrata un lucro sufficiente e proporzionato al capitale da essa impiegato nella costruzione, perchè non potendo esercitarla e condurne la gestione se non con gravissimi e sproporzionati dispendi, dovette lasciarla esercitare da altri a patti onerosi, ma comparativamente preferibili, vincolando così quella libertà d'azione che è tanto necessaria onde potere, secondo

le circostanze, sviluppare le risorse di una strada ferrata, come d'ogni altra impresa industriale.

Ciò premesso, il Governo doveva trovarsi naturalmente inclinato all'acquisto di quella ferrovia, semprechè l'acquisto avesse potuto mostrarsi vantaggioso in se stesso, indipendentemente da qualunque altra considerazione. Che vi sia questo requisito secondo la convenzione che il referente ha l'onore di sottoporre alla vostra approvazione, non sarà cosa difficile il dimostrarlo.

La strada ferrata quale viene ceduta allo Stato col suo mobilio delle stazioni e con tutto il materiale accennato e descritto nella convenzione di cessione costò effettivamente alla società L. 5,964,528 54, rappresentanti al 5 p. 0/0 un interesse annuo di L. 298,216 41.

L'indicato capitale è composto del fondo sociale sottoscritto nella somma di lire 5,500,000 e di altri proventi che si ebbe la società per cessione gratuita di terreno e per doni o sussidi avuti dai corpi morali interessati nella intrapresa.

Lo Stato retribuendo solo una rendita annua di L. 269,500, oltrechè rimangono non contemplate le lire 464,528 54, spese in più del primitivo capitale sociale, riduce la rendita annua delle azioni di lire 500 caduna a lire 24 50.

Calcolando la rendita al corso medio attuale di piazza, a lire 80 cioè per lire 5, il corrispettivo in capitale non ascenderebbe che a 5,120,500 lire.

Ridotto il corrispettivo capitalizzato in tali limiti, lo Stato pagherebbe per la linea Vercelli-Valenza di 40 chilometri, che promette un reddito non inferiore a quello di altre linee costrutte ed acquistate a prezzi d'assai superiori, lire 154,750 circa per ciascun chilometro qualora si voglia considerare il valore della rendita al pari, e lire 128,000 qualora alla valutazione nominale della rendita si sostituisca l'effettiva tassa odierna determinata dalla quotizzazione di borsa.

Sia nel primo che nel secondo caso gli accennati prezzi sono assai moderati, se si riflette esistere su questa linea breve un grandioso manufatto, quale è quello del ponte sul Po a Casale.

Ma questi termini generali non bastano a provare la bontà del contratto nei rapporti del pubblico erario.

Convieni mettere di fronte l'onere effettivo assunto dallo Stato col reddito giustificato e presumibile della strada, perchè risulti la dimostrazione d'un impiego di fondi accettabile per le finanze dello Stato.

I resoconti delle ferrovie estere e nazionali provano che i primi anni di esercizio non sono mai i più lucrosi. Le invecchiate abitudini commerciali e personali, il tempo occorribile a che si moltiplichino quei rapporti di negozi e di scambi che la ferrovia facilita e feconda, ma non saprebbe improvvisare, sono circostanze che influiscono passivamente sui primi redditi. Ciò non ostante le condizioni locali di transito che esistono in favore della linea di che si tratta, per cui il prodotto lordo che si verificherà sulla stessa si può già computare pel presente anno superiore alle lire 510,000, danno luogo a ritenere moderato il calcolo presuntivo d'un reddito lordo di lire 12,000 annue per ogni chilometro.

In base a questa valutazione che, dietro l'esame delle passate e future contingenze in cui fu e sarà posta la strada, e dietro i dati di reddito presentati da altre ferrovie in pressochè identiche condizioni, rappresenta il *minimum* di una fondatissima valutazione economica, il reddito brutto della strada ammonterebbe ad annue lire 504,000.

Detraendo da questa cifra le spese di esercizio in lire 6,900 per chilometro, convenute colla società della *Vittorio Emanuele*, ma che pello Stato diverranno assai minori, il prodotto netto risulterà in lire 214,000, nè ciò rappresenta ancora

tutto il reddito che può ricavare il Governo dal presente contratto.

Mediante il medesimo devolverebbe intero allo Stato l'ammontare del prodotto dei 14 chilometri da Valenza ad Alessandria, che la società, come già si disse, a termini della sua concessione (vedi art. 4), ha dritto di percorrere col solo contributo del trenta per cento dei dritti esatti sulla tariffa da essa adottata.

Ora, valutando a L. 12,000 annue il prodotto lordo per ciascuno dei 14 chilometri che separano Valenza da Alessandria, si avrebbe un reddito di L. 168,000, sulle quali lo Stato, nel caso che la società esercitasse per proprio conto, o facesse esercitare da altri la propria linea, non avrebbe diritto che a L. 50,400.

Ma, dal citato reddito lordo in L. 168,000 prelevate le L. 50,400, che in ogni caso spetterebbero al Governo, e tenuto conto che la manutenzione della strada, rimanendo in qualsiasi ipotesi a di lui carico, non si avrebbero che a calcolare le semplici spese di locomozione e di logoranza del materiale, che si computano per abbondanza ad una spesa annua di L. 40,000 circa, si avrebbe così un altro reddito netto di L. 77,600, che, unito alle 214,200 suindicate, farebbe salire il ricavo della strada ad annue L. 291,800, e quindi un accertato guadagno sulla rendita da pagarsi per l'acquisto della strada in L. 269,500, di L. 22,500.

E ciò non basta. Ad un reddito determinato con tanta moderazione di previsioni si aggiunga poi la cifra difficilmente determinabile, ma di certo considerevole, prodotta dall'economia nelle spese di esercizio, quando l'esercizio stesso, invece di essere lasciato dalla società proprietaria della linea ad un'altra società, la quale deve procurare di ritrarre un guadagno suo proprio da codesto particolare contratto, sia invece assunto dallo Stato.

Allo Stato le spese d'esercizio pel tronco di 14 chilometri da Valenza ad Alessandria riesciranno pressochè nulle, attesa la possibilità di soddisfare per il detto tratto di via al servizio della linea Casale coi convogli stessi che fanno il servizio da Alessandria ad Arona; e per il tratto da Valenza a Vercelli, le spese d'un tronco di quaranta chilometri eserciti da una amministrazione che già ne conduce 575 altri, vanno a ridursi ad una cifra ben poco rilevante.

Arroge che, oltre ai vantaggi suaccennati, ve ne sono di futuri, ma certi, tra i quali il primo derivante dall'attuazione della ferrovia da Torreberretti a Pavia, già in corso di costruzione, per cui la ferrovia Vercelli-Casale-Valenza diverrà una sezione d'una linea che congiungerà la bassa Lombardia colle vallate dell'alto Piemonte, per cui il movimento su quella si accrescerà indubbiamente in modo considerevole; l'altro vantaggio è quello di togliere ogni concorrenza alla strada ferrata dello Stato.

Più sopra si è fatto cenno di parecchi vantaggi indiretti ottenuti con questo contratto, sui quali il Governo fa molto assegnamento. Ne diremo ora qualche parola.

Indipendentemente dal carico di lasciare alla società il percorso gratuito sui due chilometri di via compresi tra la stazione di Valenza ed il punto di diramazione della ferrovia sociale per quanto tempo le fosse piaciuto di giovarsene, e dell'altro carico di permettere alla stessa il passaggio coi suoi convogli sopra altri 14 chilometri di ferrovia governativa mediante un canone ristrettissimo ed inadeguato, si è principalmente la servitù dell'entrata dei convogli della società nello scalo di Alessandria, ed il diritto per parte di essa di erigervi le fabbriche al suo servizio occorrenti, che all'atto pratico poteva assumere un'importanza assai grave.

Il concorso di molte linee ferroviarie in questa stazione, il complicato servizio che vi si deve disimpegnare e la ristrettezza stessa della sua area, in relazione ai molteplici bisogni cui è destinata a soddisfare nell'interesse dello Stato, facevano toccar con mano, se non la impossibilità assoluta di mantenere i patti consentiti alla società col capitolato di concessione, certamente i gravissimi incagli ed inconvenienti che ne sarebbero derivati a danno del servizio delle strade ferrate governative qualora la società avesse continuato a lasciare l'esercizio della sua ferrovia in mano d'altra impresa. Nella detta stazione convengono i convogli delle linee del Lago Maggiore, di Stradella e di Acqui, che tutti si combinano con quelli di Genova e di Torino; e se a tutti questi servizi se ne aggiungesse un altro, retto da interessi diversi, se non opposti, il quale ben difficilmente potrà mai conciliarsi con quelli dell'amministrazione, il servizio in generale ne soffrirebbe grandemente, sia nelle perdite di tempo, sia per maggiore confusione di disposizioni ed anche di più gravi spese, inevitabili sempre quando la direzione del movimento generale non è retta dalla medesima mano.

E qui qualcuno potrebbe osservare che le passività assunte dal Governo non si limitano soltanto al pagamento della suaccennata rendita annuale di lire 269,500; ma che, oltre a questa (come appare dagli articoli 6 e 7 della convenzione), egli si è pure obbligato di tenere rilevata la società per riguardo alla vertenza esistente col Ministero della guerra in dipendenza della chiusura eseguita colla ferrovia del canale detto della *Castagna* in prossimità delle fortificazioni di Casale, e si è pure obbligato di corrispondere eventualmente una somma di L. 40,000 alla società della ferrovia *Vittorio Emanuele*.

Ma in quanto al primo punto è ancora controverso se debba spettare veramente al proprietario della strada di far ragione alle richieste del Ministero della guerra, ed in ogni caso non tratterebbesi che di poche migliaia di lire (5,000 circa), e, per ciò che riflette al secondo, il Governo non dovrebbe sottostare al pagamento delle lire 40,000, se non quando dalla società *Vittorio Emanuele* venga ampliata e resa comoda per la ferrovia di Valenza la propria stazione di Vercelli; il che avrà probabilmente luogo soltanto allorchè un maggior movimento di trasporti su quest'ultima ferrovia renda assolutamente indispensabili i lavori d'ampliamento del detto scalo, ed in allora questa passività riescirà di gran lunga compensata dalla più grande quantità degli introiti derivabili dall'accennato incremento.

Vedesi quindi che non è assolutamente il caso di dare alcun peso agli obblighi assunti dal Governo cogli indicati articoli 6 e 7 della convenzione, i quali in sostanza tendono piuttosto a togliere di mezzo qualunque ingerenza della società attuale, nelle cose della strada, di quello che apportino un qualunque aggravio meritevole di considerazione.

Buono adunque ed eccellente partito, ripetesi, appariva quello di cogliere la favorevole occasione per liberarsi da questi aggravii senza alcun pecuniario sacrificio, senza offendere il principio per cui il Governo se li era addossati, e ben lungi dallo arrecare danno, apportando invece un segnalato beneficio a coloro a pro dei quali erano stati concessi.

Dal fin qui detto, o signori, sembra al Ministero di aver potuto dimostrare la bontà e la convenienza sotto ogni rispetto della determinazione a cui si è appigliato: esso spera che le sue convinzioni al riguardo dell'acquisto per parte dello Stato della linea ferroviaria Valenza e Vercelli siano da voi divise, e che quindi vi piaccia di dare un voto favorevole all'operato del Ministero, adottando il qui unito schema di legge.

PROGETTO DI LEGGE.

Art. 1. È approvata la convenzione intesa addì 22 settembre 1860 tra i ministri dei lavori pubblici e delle finanze, e la società della ferrovia da Valenza a Vercelli per Casale, relativa alla cessione allo Stato della ferrovia suddetta.

Art. 2. Pel corrispettivo della cessione, convenuta in lire 269,300 d'annua rendita, è autorizzata l'emissione in aggiunta al debito di creazione 12 e 16 giugno 1849 degli occorrenti titoli al portatore.

È applicabile all'iscrizione di queste rendite la disposizione contenuta nell'alinea 2<sup>o</sup> dell'articolo 2<sup>o</sup> della legge 13 dicembre 1850, concernente la quotità di ciascuna rendita da iscriversi.

L'iscrizione di dette rendite sul registro generale del debito pubblico si effettuerà all'atto della loro liquidazione a favore degli aventi diritto, per mezzo di decreto reale, in cui verrà accertata la decorrenza delle rendite medesime; e saranno assegnati i fondi pel servizio degli interessi e della estinzione.

**Convenzione per la cessione allo Stato della strada ferrata da Vercelli a Valenza per Casale, di cui nell'atto di concessione approvato colla legge 11 maggio 1854, n° 1711.**

I sottoscritti ministri delle finanze e dei lavori pubblici, per conto e nell'interesse dello Stato, ed i signori avvocato Filippo Mellana ed avvocato cavaliere Carlo Mazza, quali rappresentanti la società anonima della strada ferrata da Vercelli a Valenza per Casale, come da delegazione avutane in virtù delle deliberazioni dell'assemblea generale 10 giugno e 13 luglio 1860, e del verbale d'adunanza del Consiglio d'amministrazione di detta società 30 agosto susseguente, convengono quanto segue:

Art. 1.

La società anonima concessionaria della strada ferrata da Vercelli a Valenza per Casale cede in proprietà allo Stato la strada ferrata suddetta, e rinuncia al diritto di percorrere coi suoi convogli la tratta di ferrovia di ragione dello Stato dal punto di congiunzione della linea sociale con quella governativa in prossimità di Valenza, sino allo scalo di Alessandria, di cui era investita a mente dell'articolo 5 del capitolato di concessione, approvato con legge 11 maggio 1854, non che il diritto dell'uso della stazione dello Stato ad Alessandria, accordato alla società coll'articolo 5 dell'accennato capitolato.

Art. 2.

Il suddetto acquisto comprende:

a) Tutte le ragioni, diritti e carichi dipendenti dal succitato capitolato di concessione, e dalle successive stipulazioni fatte collo Stato e colla società concessionaria della ferrovia di Novara, e colla compagnia *Vittorio Emanuele* subentrata alla prima, salvo quanto rimane stabilito negli articoli seguenti;

b) Il corpo stradale con ogni annesso e connesso ed ogni altro terreno appartenente alla società, argini di Morano e trasversale, opere d'arte, fabbricati per le stazioni e case cantoniere, compreso quello del caffè presso la stazione di Casale (casa Palmaro in Casale);

c) Il materiale fisso esistente in opera, come ferri e legnami d'armamento, piattaforme, gru idrauliche pel carico e scarico, serbatoi, pesi a bilico, sviatoi, nonchè l'altro di consi-

mile materiale che deve servire di dote ordinaria della strada nella quantità risultante dalla nota annessa alla presente;

d) I mobili delle stazioni pel servizio dei viaggiatori e delle merci, e pegli uffizi delle dette stazioni, attrezzi di manutenzione distribuiti nelle case cantoniere, ed utensili per le piccole riparazioni di dotazione della tettoia pelle locomotive in Casale;

e) Linea telegrafica con macchine di trasmissione tanto in opera che di scorta.

Sarà in facoltà del Governo di rilevare a prezzo d'estimo l'altro materiale posseduto dalla società, oltre a quello esistente in opera o che deve servire di dotazione al momento in cui verrà fatta la consegna della strada al Governo medesimo.

In questo caso il prezzo del detto materiale sarà determinato per mezzo di periti da eleggersi d'accordo dalle parti, i quali prenderanno per base del loro giudizio il prezzo d'acquisto degli oggetti e lo stato in cui si trovano.

Art. 3.

La cessione della strada per parte della società s'intenderà fatta sì e come compete alla medesima, e come trovasi da essa tenuta e posseduta.

Art. 4.

La strada sarà consegnata in buono stato di viabilità, tanto rispetto al corpo stradale, opere d'arte, materiale d'armamento, *ballast* ed ogni altra cosa formante il complesso della strada e sue dipendenze, previa visita di due periti eletti per ciascuna delle parti contraenti, i quali ne eleggeranno un terzo che deciderà come arbitro nel caso di disaccordo, e la società sarà obbligata di compiere immediatamente ed a proprie spese tutte le mancanze ed imperfezioni che fossero riconosciute in detta visita.

Art. 5.

La società concessionaria sarà tenuta del proprio al soddisfacimento ed estinzione di tutte le passività da essa incontrate nella costruzione della strada, che all'atto finale della cessione della medesima risultassero non ancora intieramente estinte.

Art. 6.

Ad eccezione della vertenza esistente tra la società ed il Ministero della guerra pella eseguita chiusura, col corpo stradale della ferrovia, del canale detto della *Castagna* presso Casale, per la quale la società rimane esonerata da qualsivoglia obbligazione verso il Ministero predetto, essa dovrà sottostare a tutte le eventualità delle altre liti pendenti coi terzi all'atto della stipulazione finale della cessione di che si tratta, in dipendenza della costruzione della strada, e sarà in obbligo di provvedervi a tutto suo carico, dimodochè il Governo sia esonerato da ogni possibile futura molestia per gli effetti delle sentenze che venissero emanate.

Art. 7.

La società rimane pure esonerata da qualunque carico per riguardo al pagamento delle L. 40,000, di cui è caso all'articolo 18 della convenzione per l'esercizio della strada, stipulata colla società della ferrovia di Novara addì 10 ottobre 1856, obbligandosi il Governo di tenerla rilevata da qualunque pretesa che al riguardo del detto pagamento potesse elevarsi dalla società della ferrovia *Vittorio Emanuele* ora subentrata a quella di Novara.

Art. 8.

In corrispettivo della cessione della strada e sue dipendenze come sopra, il Governo consegnerà cedole del debito pubblico assimilate all'emissione del 1849 fruttanti il 5 per cento con rendita ripartita a seconda che ne verrà fatta richiesta dal-

l'amministrazione della società della ferrovia Valenza-Vercelli, sino alla concorrenza di L. 262,500.

La consegna di questa rendita comincerà ad esser fatta entro il primo semestre 1861, a quella precisa epoca che sarà fatta di pubblica ragione dal Governo, e di mano in mano che dall'amministrazione suddetta sarà rimesso ai delegati delle finanze un corrispondente numero d'azioni in ragione di lire 24, cent. 50 di rendita per ciascuna delle undici mila azioni di cui si compone il fondo sociale, e così fino all'intera estinzione delle medesime.

Art. 9.

All'epoca della stipulazione della finale cessione della ferrovia Valenza-Vercelli saranno consegnate dall'amministrazione della stessa società tutti i disegni e piani della ferrovia, di tutte le opere d'arte, fabbricati e dipendenze, casellari, parcellari, documenti d'acquisto di terreni, contratti d'appalto, liquidazione finale di esse opere, istrumenti di saldo relativi, non che i registri della questione sociale, quitanze a prova di seguiti pagamenti; giusta i resoconti approvati dalle rispettive assemblee generali degli azionisti, il tutto dietro apposito elenco da formar parte dell'atto finale suddetto.

Art. 10.

Il Governo prenderà possesso della strada il primo giorno di gennaio 1861, e la decorrenza degl'interessi per la rendita che sarà data in cambio delle azioni sarà computata dal giorno della presa di possesso della ferrovia per parte del Governo, e cesserà dal detto giorno a favore degli azionisti la partecipazione agli utili della strada cui prima avevano diritto, in ragione delle azioni da essi possedute.

Art. 11.

L'amministrazione dello Stato s'intenderà subentrata alla società di Casale per gli effetti della più volte citata scrittura di convenzione 10 ottobre 1856, per l'esercizio della strada ferrata Valenza-Vercelli, passata colla società di Novara.

Art. 12.

La presente convenzione, da ridursi a suo tempo in pubblico istrumento a spese del Governo acquirente, non sarà valida se non dopo la sua approvazione per legge.

Fatta e sottoscritta in doppio originale, a Torino, addì 22 settembre 1860.

*Il ministro dei lavori pubblici*

Sott. STEFANO JACINI

*Il ministro delle finanze*

Sott. FRANCESCO SAVERIO VEGEZZI

*I delegati della società*

Sott. MELLANA FILIPPO

Sott. MAZZA CARLO

Per copia conforme all'originale

P. MARSI, segr.

*Nota del materiale d'armamento che deve servire di dote per la ferrovia Valenza a Vercelli, che rimane ceduta allo Stato.*

Ruotaie	N°	4 per chil.	e per 42 chil.	N°	168
Traversine	»	2	»	»	84
Cuscinetti esterni	»	4	»	»	168
Intermedii	»	12	»	»	504
Cunei	»	20	»	»	840
Caviglie	»	10	»	»	420

Cessione allo Stato della strada ferrata da Valenza a Vercelli per Casale.

*Relazione fatta alla Camera il 17 ottobre 1860 dalla Commissione composta dei deputati MONTICELLI, PESCIOTTO, MELLANA, SELLA GREGORIO, CABELLA, CHIAPUSSO, VALERIO, BERTI, e BOGGIO, relatore.*

SIGNORI! — Considerazioni economiche amministrative e strategiche persuasero gli uffici della Camera a rendere concordemente il partito favorevole al presente progetto di legge; epperò la vostra Commissione ve ne propone anch'essa l'approvazione.

I precedenti del Parlamento e del Governo dimostrano come prevalga nello universale il concetto dell'utilità di completare, anche collo acquisto di linee costruite da private società, la rete ferroviaria propria dello Stato.

Le speciali attinenze che ha la ferrovia di Valenza-Casale-Vercelli con questa rete, e la sua importanza militare, si aggiungono a quel generale riflesso per consigliarne l'acquisto.

Quando fu iniziato il progetto di costruzione del tronco da Valenza a Vercelli, il Governo, persuaso del vantaggio grande che essa doveva recare sia alla produzione agricola ed all'attività commerciale della zona che essa percorre, sia in genere allo Stato, fu largo di concessioni alla società promotrice dell'opera.

Tra queste, non tenuto conto della erronea allegazione della relazione governativa in ordine ad un supposto obbligo di lasciare alla società un percorso gratuito di due chilometri, obbligo che non è nel contratto, ricorderemo più specialmente la facoltà attribuita all'amministrazione della ferrovia Valenza-Casale-Vercelli di percorrere per un tratto di ben quattordici chilometri la ferrovia dello Stato, mediante un corrispettivo assai tenue; e l'altra vieppiù onerosa per la linea governativa, di potersi giovare dello scalo di Alessandria per il servizio di quel tronco, anche collocandovi binari e costruendovi fabbricati.

Il grande sviluppo dopo tale concessione avveratosi nella rete ferroviaria che da così diverse parti converge in Alessandria rese quest'ultima servitù oltremodo gravosa, e contribuì assai a persuadere la convenienza di liberarsene.

D'altro canto il tronco di cui si tratta sta per acquistare ancora maggiore importanza per l'attuazione della ferrovia tra Torreberetti e Pavia, la quale è intimamente connessa colla linea di Alessandria-Vercelli.

Considerazioni militari suffragano anch'esse molto efficacemente il proposto acquisto; e basterà a tale riguardo osservare che questo tronco collega i due maggiori baluardi della linea del Po, mentre per Vercelli mantiene le comunicazioni da un lato con Torino e dall'altro colla Lombardia; e taluno dei più gloriosi fatti d'armi dell'ultima campagna non avrebbe forse potuto compiersi con tanta sicurezza e pienezza di successo, se non fossero stati i servigi resi dal tronco di Alessandria-Vercelli, che tanto contribuì alla rapidità e precisione delle operazioni strategiche.

Le condizioni alle quali lo Stato acquisterebbe questo tronco sono abbastanza buone, qualora si tenga calcolo dei proventi che ragionevolmente si possono sperare da questa linea, e degli altri vantaggi che da essa deriveranno al Governo.

Senza entrare in minuta discussione di cifre, e rettificato anche l'errore della relazione ministeriale, che, supponendo il tronco di 42 chilometri, mentre non è che di 40, calcola un



maggior provento lordo di 24,000 lire all'anno, il prodotto di questa linea rappresenterà pur sempre un equo e sufficiente interesse del capitale impiegato per acquistarla. Massime che, la gestione passandone a mani dello Stato che già esercita il rimanente della rete colla quale coincide questo tronco, è palese che ne saranno singolarmente diminuite quelle spese di amministrazione e di esercizio, le quali, circoscritte ad un breve tronco, troppo ne diminuivano il profitto. Cosicché non sarebbe esatto criterio quello che, per giudicare della convenienza del contratto in quanto allo Stato, taluno desumesse dalle condizioni attuali della società proprietaria del tronco Valenza-Casale-Vercelli; le quali condizioni vogliono solo essere tenute a calcolo in quanto provano che, mentre lo Stato ha interesse e vantaggio a far questo acquisto, gli azionisti alla lor volta debbono chiamarsi soddisfatti che esso abbia luogo.

Ed a proposito di azionisti ricorderemo che meglio di 5,000 azioni sono presso corpi morali; il che può esser anche di spinta all'approvazione del contratto, senza però che creda la Commissione di poter accogliere la teoria, per verità alquanto singolare, degli autori della relazione ministeriale, ai quali piacque dire che lo Stato ha una specie d'obbligo morale verso quei corpi, avendoli autorizzati, quando ne fu richiesto, a sottoscrivere per le azioni destinate a creare il fondo sociale della ferrovia. Singolare teoria che dobbiamo respingere rischiosamente, come quella che ripugna troppo evidentemente ad ogni principio di ragione e di diritto.

Le considerazioni fin qui svolte persuasero la Commissione a proporvi unanimemente l'approvazione del progetto di legge, salve però alcune avvertenze relative od a rettificazioni di errori od alla più chiara e precisa intelligenza della convenzione annessa alla legge.

All'articolo 2 della convenzione, l'alinea 6 è concepito in modo che pare significhi concedersi allo Stato, cogli altri accessori della ferrovia, in Casale un caffè sito *in casa Palmaro*. Invece deve dire che si cede, unitamente al resto, anche la casa Palmaro; epperò la redazione di questo alinea vuole essere modificata così:

« . . . il corpo stradale con ogni annesso e connesso ed ogni altro terreno appartenente alla società, argini di Morano e trasversale, opere d'arte, fabbricati per le stazioni e case cantoniere, compresa quella del caffè presso la stazione di Casale, e la casa Palmaro in Casale. »

All'articolo 9, pure della convenzione, al vocabolo *questione* deve surrogarsi la voce *gestione*.

Un'altra avvertenza fu mossa dal commissario dell'ufficio III, il quale osservava che nel formare la nota del materiale di dote che la società deve contribuire al Governo per il tronco che gli cede, fu commesso un doppio errore, sia ragguagliando la dote alle linee a doppio binario, sia supponendola dovuta per 42 chilometri, mentre il tronco non ne ha che 40. Ma la Commissione non ha creduto di potervi proporre nessuna modificazione al contratto perchè sarebbe inopportuno e pericoloso il modificarne ora come che sia le clausole, sia perchè trattasi di cosa di minima entità, sia infine perchè neppur si avrebbe una base certa e sicura per riformare, in questa parte, la convenzione.

Dubbi più gravi sollevavano i commissari dell'ufficio IV e dell'ufficio V, relativi sia al determinare se l'assemblea generale degli azionisti, o i di lei delegati, potessero stipulare la cessione della ferrovia, sia specialmente in ordine alle guarentigie che lo Stato deve ottenere per tutte le possibili conseguenze di questo contratto.

Il primo dubbio fu prontamente chiarito, dacchè gli sta-

tuti della società hanno previsto il caso di cessione della strada, ne hanno prescritte le forme, e queste furono osservate.

Quanto all'altro dubbio avvertivasi che l'articolo 8 della convenzione obbliga il Governo a consegnare, entro il primo semestre 1861, all'amministrazione della ferrovia la rendita equivalente al prezzo dell'acquisto in cambio dei titoli originari degli azionisti; e l'articolo 6 allude alle liti vertenti fra la società e i terzi all'atto della stipulazione, le pone a carico di quella, dichiarando tenuta la società a provvedere allo esonero del Governo *da ogni possibile futura molestia per gli effetti delle sentenze che venissero emanate*. Dal raffronto di questi due articoli parve ad alcuni dei commissari emergere che lo Stato corra qualche pericolo per la eventualità di quelle liti, mentre, d'altro canto, dovendo nel primo semestre 1861 pagar tutto il prezzo, nessuna guarentigia più gli rimarrebbe verso una società che, essendo anonima, con titoli al portatore, può cessare di diritto e di fatto, compiuti che siano i pagamenti.

Fu perciò proposto, anche nell'interesse dei terzi creditori, che la società dovesse dare allo Stato una sufficiente cautela sino alla definizione ultima delle varie liti che ha pendenti; ma, sul riflesso che per una parte lo Stato non essendo successore a titolo universale, bensì invece a solo titolo particolare, non può essere tenuto per altri debiti, salvo per quelli che affettino la cosa cedutagli, cioè la strada; che non consta della esistenza di verun vincolo di privilegio o d'ipoteca; che al ministro delle finanze spetta, per obbligo di ufficio, di assicurare lo Stato contro ogni possibile conseguenza nociva di questo contratto, la Commissione deliberò di promuovere dal signor ministro quelle spiegazioni che meglio la ponessero in grado di compiere il debito suo.

Il signor ministro dichiarò essere sua opinione che niun pericolo sovrasti allo Stato per le liti alle quali accenna l'articolo 6; che inoltre nella stipulazione definitiva colla società sarà concordato il modo di cautelare efficacemente il Governo anche contro ogni più remota eventualità.

La Commissione, riflettendo che l'aggiungere ora, senza il contraddittorio dell'amministrazione della ferrovia Valenza-Casale-Vercelli, una nuova clausola alla convenzione potrebbe far pericolare un contratto che crede vantaggioso allo Stato; che d'altra parte l'interesse dei terzi è sufficientemente tutelato dalla pubblicità di questa deliberazione; che le esplicite e formali dichiarazioni del signor ministro delle finanze ci stanno garanti che il Governo procurerà tutte le necessarie cautele, rese anche più facili e sicure dall'esistenza presso la società di un cospicuo fondo, che potrebbe essere applicato a tale scopo; la vostra Commissione vi propone unanime l'approvazione del presente disegno di legge e della unita convenzione, salve le rettificazioni e le riserve sin qui tenorizzate.

#### Cessione allo Stato della strada ferrata da Valenza a Vercelli per Casale.

*Relazione del ministro dei lavori pubblici (JACINI), 19 ottobre 1860, con cui presenta al Senato il progetto di legge approvato dalla Camera il 18 stesso mese.*

SIGNORI! — La Camera elettiva, nella tornata del 18 ottobre corrente, adottava alla quasi unanimità il progetto di legge presentatogli dal Ministero e relativo all'acquisto per parte dello Stato della ferrovia da Valenza a Vercelli per Casale, mediante il pagamento alla società proprietaria di detta

linea di una rendita annua in cedole del debito pubblico di lire 269,500.

Ed ora il Ministero ha l'onore di sottoporre, o signori, alle vostre deliberazioni l'accennato progetto di legge insieme alla convenzione che, per l'acquisto della ferrovia di che si tratta, venne stipulata addì 22 settembre 1860 dai ministri delle finanze e dei lavori pubblici coi delegati della società.

L'acquisto della ferrovia Valenza-Casale-Vercelli apporta allo Stato un utile diretto, dappoichè è dimostrato che il prodotto di essa strada, anche calcolato nei più ristretti limiti, riuscirà d'alquanto superiore alla rendita accordata in corrispettivo della cessione.

Infatti lo Stato dà duecento sessantanove mila e cinquecento lire di rendita annua contro lire 291,800 di reddito netto proveniente dall'esercizio della ferrovia, calcolato al minimo di lire 12,000 per chilometro.

Che se si volesse prender per norma il prodotto ottenuto sulla ferrovia nei dodici mesi decorsi dal 1° settembre 1859 al 31 agosto 1860 il reddito netto sarebbe effettivamente di lire 20,000 superiore alla cifra complessiva suaccennata. E ciò senza fare assegnamento sovra molte probabili contingenze che in un prossimo avvenire tenderanno ad aumentare sensibilmente il movimento dei viaggiatori e delle merci sulla linea in questione, e senza tener conto dei risparmi che si otterranno nelle spese di esercizio, quando questo sia eseguito dallo Stato, il quale già conduce e dirige quello d'una estesissima rete ferroviaria.

Al che debbonsi aggiungere molti vantaggi indiretti, i quali, a dir vero, avrebbero bastato anche a patti finanziari assai meno vantaggiosi ad indurre il Governo ad accogliere favorevolmente la proposta dell'acquisto della ferrovia casalese.

Fra questi vantaggi indiretti, che vennero già enumerati dal Ministero nella sua relazione fatta all'altra Camera nella tornata del 15 ottobre corrente, figura in prima linea quello di liberarsi da alcune gravose e moleste servitù che l'amministrazione delle strade ferrate si era assunte all'epoca della concessione, onde favorire l'attuazione della ferrovia Valenza-Vercelli, e che nelle condizioni attuali delle cose e nella pratica si verificherebbero sconvenientissime e dannose.

Tali sono: il diritto di cui, a termini del capitolato di concessione, è investita la società di entrare coi suoi convogli nella stazione di Alessandria, quando la strada sia esercitata, o da essa direttamente, o da altri per di lei conto, e di potere nello scalo medesimo stabilire quei fabbricati e binari che occorressero per l'esclusivo servizio sociale, portando un inevitabile scompiglio, perdita di tempo ed irregolarità di servizio in uno dei più importanti nuclei delle linee dello Stato; e il diritto di percorrere con questi stessi convogli una tratta di ferrovia governativa di 14 chilometri, mediante il corrispettivo di un tenuissimo ed inadeguato canone, e di operare gratuitamente i trasporti sovra altro breve tratto (1).

Con questo acquisto lo Stato, mentre dà luogo ad un buon affare finanziario, mentre reca un sommo vantaggio all'economia ed all'esercizio delle proprie ferrovie ed accresce il

valore di queste assai più che non spende, ha modo di appor-  
tar sollievo ad una parte ragguardevole dei detentori di azioni di questa strada, i corpi morali del vercellese e del casalese, i quali dietro consenso del Governo si sono aggravati di passività nello scopo di concorrere all'attuazione di questa ferrovia medesima.

Per queste considerazioni il Ministero ha fiducia, o signori, che voi vorrete aggiungere il vostro favorevole voto a quello già emesso dall'altra Camera sul progetto di legge che vi è presentato.

### Cessione allo Stato della strada ferrata da Valenza a Vercelli per Casale.

Relazione fatta al Senato il 20 ottobre 1860 dall'ufficio centrale composto dei senatori SERRA ORSO, VESME, BORROMEO, PORRO, e REGIS, relatore.

SIGNORI! — Quando un atto di alta amministrazione economica presentasi al Parlamento onde sia rivestito dell'approvazione legislativa, è debito speciale di chi è chiamato a farne lo studio preparatorio, d'indagarne lo scopo, la sostanza e le conseguenze, quali elementi di criterio del conto che se ne debba fare, e così del preavviso che si abbia a rassegnare a chi ha da recarne giudizio.

A tale debito soddisfacendo, signori, il vostro ufficio centrale in riguardo al progetto di legge per l'approvazione della convenzione intesa il 22 del passato settembre tra gli onorevoli signori ministri delle finanze e dei lavori pubblici, e la società della ferrovia da Valenza a Vercelli per la cessione della medesima allo Stato, non tardò esso a riconoscere, come già avveniva presso la Camera elettiva, che ogni considerazione economica, amministrativa e strategica, concorre a generare un'opinione favorevole al progetto.

L'articolo 1 del medesimo segna l'approvazione in massima della convenzione; l'articolo 2 spiega il corrispettivo della divisata cessione consistente in rendita sul debito pubblico dello Stato di creazione 12 e 16 giugno 1849, le cui iscrizioni dovranno regolarsi colle norme stabilite nell'alinca 2 dell'articolo 2 della legge 15 dicembre 1859 che ne fissa il *minimum* in lire 10 di rendita, coll'avvertenza spiegata nello stesso articolo, lasciando poi che con decreto reale si provveda, come di ragione, per la decorrenza di quelle rendite, e l'assegnazione dei fondi pel servizio e l'estinzione loro a termini della legge di creazione avanti rammentata.

Sul merito delle riferite disposizioni non emersero eccezioni; in uno dei vostri uffici però, cioè nel terzo, fu creduto conveniente di far presente, specialmente agli onorevoli signori ministri delle finanze e dei lavori pubblici, un'avvertenza la quale potrà essere utile in altri casi consimili od analoghi che si presentino, mentre per quanto sia del caso attuale non si ravvisò che fosse da farsene oggetto di emendamento.

Nel suddetto ufficio pertanto si considerò che lo aggravare, come finora si fece in varie circostanze di leggi di prestito, di corrispettivi da darsi per acquisti fatti dallo Stato, o di liquidazione di debiti a suo carico, il ramo di debito pubblico, di creazione del 12-16 giugno 1849, che è già di mole assai considerevole, conduce all'inconveniente di richiedere poi ad ogni scadenza semestrale il cumulo di somme egregie, il cui simultaneo sborso può riescire assai più gravoso per l'e-

(1) Riguardo ad una delle servitù per lo Stato, cioè quella del trasporto gratuito sopra due chilometri circa di ferrovia governativa ed alle conseguenze che ne derivano, ed al modo di ciò valutare nel calcolo dei redditi della ferrovia, a scanso di malintesi, giovi notare che se venne appuntata di *erronea allegazione* tale circostanza nella relazione della Giunta della Camera dei deputati, si può leggere nel rendiconto della seconda seduta del 18 corrente come la Giunta stessa accortasi invece della sussistenza dei fatti esposti dal Ministero si sia affrettata di rettificare la cosa.

rario di quello che nol sarebbe il riparto dei pagamenti in scadenze diverse.

Nei vari altri rami del debito pubblico si trovano determinate le scadenze a periodi diversi, e taluna di esse, come per esempio la rendita creata nel 1848, sarebbe suscettibile, per la sua modicità, di ricevere all'occorrenza un maggior numero d'iscrizioni, senza dar luogo al rilevatosi inconveniente; ed in ciò si seguirebbe l'esempio che l'esperienza suggerì altrove in condizioni consimili.

Gli onorevoli signori ministri cui si rivolge più specialmente la spiegata osservazione, ne scruteranno all'uopo la rilevanza nel loro zelo per le emergenze del pubblico servizio.

Dopo ciò non rimane all'ufficio centrale se non se di ragguagliare il Senato che l'esame dei 12 articoli dei quali componesi la convenzione del 22 scorso settembre stipulata nelle debite forme coi delegati della società a ciò regolarmente autorizzati, presenta i caratteri di reciproca giustizia per le parti contraenti, di convenienza e di previdenza nell'interesse dello Stato, e di cautela per l'eseguimento delle sue clausole e stipulazioni, per cui non sorse motivo di opposizione a che tale convenzione sia mandata ad effetto.

Non rimane perciò all'ufficio centrale che sottoporre al Senato l'unanime conclusione cui addivenne nel senso dell'approvazione del progetto di legge del quale si è finora ragionato.

### Modificazioni agli articoli 70 e 73 della legge 13 novembre 1859 dell'istruzione pubblica.

*Progetto di legge presentato alla Camera l'8 maggio 1860 dal ministro dell'istruzione pubblica (MAMIANI).*

SIGNORI! — L'articolo 70 della legge 13 novembre 1859 determina il numero dei professori ordinari di ciascuna università delle provincie antiche del regno e delle lombarde.

Nell'applicare il disposto di questo articolo sorsero gravissime difficoltà, le quali non si possono risolvere senza restringere in qualche modo i confini che furono assegnati dalla legge medesima alle varie scienze professate nelle nostre università.

Confrontando infatti il numero dei professori attuali nelle due università di Torino e di Genova, risulta che, volendo designare i professori ordinari secondo le norme del citato articolo, nell'università di Torino si dovrebbe scemare il numero di essi in tutte le facoltà, ed in quella di Genova cadrebbe questa diminuzione nella facoltà di legge soltanto.

Inoltre ben più gravi ragioni si possono addurre contro il prescritto dell'articolo 70 ricavate dalla natura intrinseca degli insegnamenti universitari. Non si può intendere agevolmente come gl'insegnamenti universitari debbano mettersi in tali strettoie da forzarli ad acconciarvisi od a mutilarsi.

È vero che a questo inconveniente cercava la stessa legge di provvedere colla facoltà di nominare professori straordinari (capitolo IV, articoli 89, 90, 91 e 92); ma è vero altresì che non così facilmente si sarebbe trovato un uomo di qualche nome che avesse accettato le condizioni fatte a tale ufficio, e le quali riescono molto inferiori e nel diritto e nello emolumento a quelle assegnate ai professori ordinari.

Con questo intendimento il ministro propone il seguente disegno di legge, in cui all'articolo 1 si annullano le dispo-

zioni contenute all'articolo 70 più volte citato, e si determina che il numero dei professori ordinari sia fermo annualmente dalla legge del bilancio.

L'articolo 54 della stessa legge 13 novembre prescrive che nella facoltà di filosofia e di lettere in Torino, e nella accademia di Milano si possono, oltre gl'insegnamenti stabiliti, dare insegnamenti di lingue antiche e moderne come eziandio corsi speciali di letteratura e filosofia, non che corsi temporanei relativi a diversi rami di scienze, a complemento delle altre facoltà.

Prevedendo il caso che il Governo del Re debba per tali insegnamenti completivi valersi del disposto dell'articolo 69 della detta legge che lo autorizza a dispensarsi da ogni concorso quando si tratta di persone che per opere, che per scoperte e per insegnamenti dati sono venuti in meritata fama di singolare perizia nella materia cui dovrebbero professare, è necessario, a non rendere vana questa facoltà, che egli possa anche, ai professori di tali corsi di perfezionamento, applicare le disposizioni dell'articolo 73, da cui si concede di aumentare della metà lo stipendio fissato dalla legge.

Se vogliamo rialzare gli studi dobbiamo per ogni guisa curare di avere nelle nostre università gli uomini più chiari in ciascuna scienza, e massime quelli che in istudi speciali acquistarono fama, non che italiana, europea.

E questo non solo nei corsi ordinari, ma nei completivi, affinché i nostri giovani rinvengano nelle università dello Stato quei maggiori mezzi di studi che loro bastino, senza dover ricorrere alle università straniere.

Ora è evidente che, quando trattisi di si fatti uomini, il Governo ha da essere largo inverso loro per assicurarnè la elezione, ed è appunto questa larghezza che esso cerca di avere coll'articolo 2 del disegno di legge che sottopone alla discussione del Parlamento, a cui domanda di potere applicare il disposto dell'articolo 73 anche ai professori delle cattedre di perfezionamento sebbene nominati col mezzo di concorso e senza far uso della facoltà conceduta dall'art. 69 della legge 13 novembre 1859.

#### PROGETTO DI LEGGE.

Art. 1. La limitazione del numero dei professori ordinari stabilita nell'articolo 70 della legge 13 novembre 1859 è rinvocata.

Detto numero sarà ogni anno determinato dalla legge del bilancio.

Art. 2. Il prescritto dall'articolo 73 della legge suddetta potrà essere applicato alle cattedre di perfezionamento che venissero istituite secondo il voto dell'articolo 54 della legge medesima.

### Modificazioni agli articoli 70 e 73 della legge 13 novembre 1859 dell'istruzione pubblica.

*Relazione fatta alla Camera il 21 giugno 1860 dalla Commissione composta dei deputati SANNA G. A., MACCIÒ, PESCATORE, CAVALLINI G., CAPRIOLO, COLOMBANI, TENCA, ASPRONI, e COPPINO, relatore.*

SIGNORI! — Il progetto di legge presentato dall'onorevole ministro della pubblica istruzione trasse la Giunta a molto larghe dispute e ricerche, nelle quali, con molta diversità di giudizio, furono agitati quasi tutti i principii della

legge. Ma da quelle generali disputazioni ella si tolse, sembrandole e ravvisare ne' provvedimenti che le si domandavano un carattere specialissimo e un'urgenza, e non trovarcisi luogo conveniente per una disputa intorno ai principii.

L'articolo 2 di questo disegno di legge chiedeva facoltà di estendere alle cattedre di perfezionamento istituite secondo il voto dell'articolo 54 e conferite mediante concorso il beneficio dell'articolo 75.

La Commissione non rispose a questa domanda, assai potendo sull'animo suo la considerazione che, quando si manifesta con onor del paese e con vantaggio della scienza alcuno di questi uomini cui l'ingegno e la dottrina per grande intervallo separano dagli altri, non convenga chiamarlo ad un concorso, le cui incertezze male affrontano cotesti egregi. Dippiù, a tali insegnamenti e a tali uomini ben prevede l'articolo 69, il quale mal troverebbe altrove un'applicazione migliore. E parve inutile la concessione o meglio la dichiarazione e il commento che l'articolo nuovo farebbe al testo antico, poichè gli uomini chiamati ad alcuno degli insegnamenti accennati nell'articolo 64 apparterrebbero sempre ad una qualche facoltà; non convenevole poi nè il beneficio, e neppure la nomina, se a cattedre complete e di perfezionamento non fossero chiamati uomini di sicura e non contraddetta capacità.

Un simile giudizio non fu pronunziato nè dagli uffici, nè dalla Commissione, sul primo articolo che toglieva ogni limite alla creazione di professori ordinari, e poneva a sola guarentia la legge dell'annuale bilancio. Abrogando la limitazione sancita dalla legge, introduceva un principio nuovo e diverso, ne turbava l'economia e ne offendeva lo spirito, e nell'opinione di alcuni impediva alla lunga il buon ordinamento degli studi superiori.

Tanta licenza sarebbe stata pei ministri, pressati come avevano ad essere dai professori straordinari, un pericolo e una difficoltà, nè la sicurezza, che l'ingegno e il carattere del presente ministro ora ci dà, era saggio e provvido estendere all'avvenire. Non piacque infine correre il rischio che una questione di scienza e di scientifico ordinamento si presentasse e venisse discussa per fianco. Inoltre il distinguere i professori in ordinari e straordinari cessava quasi di avere una ragione.

Dura e difficile è senza dubbio la condizione degli ultimi; e questo, che persuaderebbe piuttosto una modificazione rispetto a loro, non poteva persuadere i vostri commissari ad accrescere le gravanze dello Stato e guastare l'economia della legge.

Su ciò molto si discusse e da molti: fu inteso il ministro e l'ispettore universitario, vacanze di cattedre importanti si videro e si prevedero, senza che i rimedi proposti piacessero ai più: ma questo fu chiaro a tutti, che, restando intatto il numero dei professori ordinari iscritti alla facoltà di scienze fisiche e matematiche, non si sarebbe potuto aprire quella scuola di applicazione, che è una prescrizione della legge e una necessità nostra. Un abbozzo di regolamento che ci fu sporto e schiarimenti ottenuti da uomini pratici hanno confermato quello che ciascuno sentiva, avervi di tali insegnamenti che ad ogni modo volevano un professore ordinario. Quindi il numero dei professori ordinari per questa facoltà da undici fu portato a sedici.

L'amministrazione lamentava ancora un altro inconveniente, del quale essa non avrebbe saputo come districarsi. La legge Casati avea rispettato, siccome dovea, i diritti acquisiti; e tutti i professori effettivi che tenevano una cattedra quando fu pubblicata la legge, parteciparono di tutti i van-

taggi come professori ordinari. Dal quale fatto deriva che, solo per successive vacanze, possano questi essere ridotti al numero legale. Ma l'ordine delle vacanze da troppo diverse cagioni dipende, sicchè può accadere quello che ora è accaduto, che insegnamenti d'importanza primaria non abbiano un professore titolare, nè si possa aprire il concorso, nè sperare che un degno e celebrato uomo si adatti al magro partito dei professori straordinari. Ed è da approvare il ministro che riguardoso e difficile ricorra all'articolo 69, chè l'arbitrio e l'abuso si aiutano di costa.

A guarire tale sconcio uno dei nostri colleghi propose alcune sue idee degne di molta meditazione, ma potenti da rendere necessaria una nuova legge. E noi avevamo a cercare un espediente temporaneo e provvisorio, affinchè l'insegnamento non ci patisse. La fortuna di quei concetti potea dipendere dalle deliberazioni nelle quali sarebbe convenuta la Camera, innanzi a cui troppi segni dicevano avesse a comparire la intera legge per essere o confermata o corretta dal suo sapiente giudizio. Perciò la maggioranza si accordò nel concedere al ministro la facoltà di nominare quattro professori ordinari, affinchè riparasse con prudenza i lamentati inconvenienti col provvedere in quei luoghi dove ne appariva ineluttabile la necessità agli insegnamenti vacanti.

Ultima venne questa proposta di un membro della Giunta. Egli faceva avvertire le condizioni particolari dell'isola di Sardegna, e dimandava che la facoltà di scienze fisiche e matematiche nell'università di Cagliari, rispetto la scienza e la professione, venisse posta in grado di soddisfare alle necessità dell'isola, e parendogli che l'effetto non sarebbe stato raggiunto se non si accresceva di uno il numero dei professori ordinari, instava perchè la Commissione raccomandasse, come fa, un tal voto.

Questa è la somma delle osservazioni che hanno determinato la Commissione a proporvi l'annesso disegno di legge.

#### PROGETTO DI LEGGE.

Art. 1. Il numero dei professori ordinari che potranno essere nominati nella facoltà di scienze fisiche e matematiche nell'università di Torino, compresa la scuola di applicazione, è fissato a 16.

Art. 2. È fatta facoltà al ministro di nominare quattro nuovi professori ordinari, distribuendoli fra quelle università e facoltà nelle quali sia urgente provvedere a qualche primaria cattedra vacante.

### Istituzione di premi da darsi agli studenti durante il corso degli studi universitari.

*Progetto di legge presentato alla Camera il 10 maggio 1860 dal ministro dell'istruzione pubblica (MAMIANI).*

SIGNORI! — Colla nuova legge sul pubblico insegnamento del 13 novembre 1859 introducendosi la libertà nelle scuole universitarie, si dovettero di molto accrescere le cautele e gli obblighi degli esami per verificare fondatamente la dottrina dei candidati che, usciti dalla scuola ufficiale o dalla libera, si presentano alle Giunte esaminatrici.

È pensiero del ministro proponente, studioso della maggiore libertà, di allargarne di più i confini che le impose quella legge, ma vuole ancora che prove chiare ed efficaci assicurino il paese che i vincitori d'una laurea abbiano

tanta dovizia di sapere scientifico, quanta per lo passato mancava ordinariamente ai giovani delle nostre università.

Però, mentre si obbligano gli scolari delle università a studi più gravi e a forme di esami più solenni, mentre a molti di loro è pure allungato il corso dello studiare, come avviene agli scolari di Pavia; mentre si richiede da ogni parte che i giovani attendano con maggiore costanza e fervore ad erudirsi, ci terremo noi a costringervi colle durezze degli esami, colla vergogna e coi pericoli d'esserne rimandati, e nulla faremo per destarne l'emulazione, nulla per sovvenirli dei mezzi acconci a fare nella scienza acquisti più grandi?

La natura umana si volge volentieri al premio e vi corre, forzatamente e male si muove col castighi. E quindi uomini insigni e benemeriti eziandio della università torinese presero di proporre ai giovani di quella incoraggiamenti generosi e di ogni maniera.

Il venerando padre di uno dei più eminenti uomini politici che abbia avuto l'Italia a' di nostri, il conte Prospero Balbo, che con tanto senno resse in tempi difficili la università di Torino, a lasciare memoria cara di sé infra i giovani, fondava due premii di L. 336 ciascuno, da darsi ai due studenti delle varie facoltà universitarie i quali alla condizione di povera fortuna avessero quella di eletto ingegno.

Esempio imitabile ed imitato!

Conciosiachè negli anni posteriori il teologo Bricco ed il professore di medicina Lorenzo Martini istituirono ciascuno cinque premii di L. 200 l'uno per lo stesso fine.

A questi dodici premii da quattro anni uno dei nostri più illustri professori dell'università, il commendatore Riberi, ne aggiunse un altro di L. 600 al giovane laureato che vantaggiasse i compagni nello studio per tutto il corso universitario.

Ora, se cotali uomini come privati diedero sì nobile esempio di amore verso la gioventù studiosa, incoraggiandola a perdurare nei forti propositi, non può ristarsi il Governo dallo imitarli il meglio che potrà, ora specialmente che, coll'aumentato regno essendo in maggior numero le università dello Stato, potrebbe levarsi magnanima ambizione tra' giovani delle varie provincie e vasto campo aprirsi di cimenti onorati ove convenissero i più spiritosi ad operare a prova.

Queste considerazioni e l'esempio mossero il ministro proponente a pensare il modo d'istituire alcuni premii che valessero di eccitamento ai giovani studiosi delle università del regno; e dopo maturo esame si determinò di presentare al Parlamento la seguente proposta di legge sui premii universitari.

Quattro specie d'incoraggiamento si propongono:

1° Gli uni si danno ai giovani durante il corso degli studi universitari prima della laurea;

2° Gli altri si danno agli studenti che ottennero la laurea di professione;

3° I terzi a quelli che ottennero la laurea di dottrina;

4° Gli ultimi infine ai laureati dottrinalmente nei primi cinque anni dopo la laurea.

Per tal guisa si cercò che i giovani fossero incoraggiati a studiare nei loro primi anni, dipendendo in grande parte da quei principii il fine dei loro studi. Onde si profferisce un numero certo di medaglie d'oro per quelli di loro che sosterranno con maggior splendore gli esami nei corsi corrispettivi.

A rendere più vivace la virtù del premio si congiunse colla solennità e pompa nel conferirlo, e colle agevolezze che ne procedono, come l'esenzione dalla tassa degli esami speciali, generali, e quella della descrizione alla matricola e della descrizione ai corsi secondo il numero delle medaglie riportate.

Ma è necessario oltreccò che i giovani i quali riportarono

la prima laurea, la professionale, abbiano allettamenti e mezzi da continuare negli studi loro ed a prepararsi alla laurea dottrinale.

Però si ordinarono assegnamenti e sussidi perchè i giovani laureati potessero dare opera agli studi di perfezionamento o nelle nostre o nelle straniere università; e si aggiunse che il vincitore fosse dispensato dalle tasse di esami così speciali come generali nei corsi preparatorii alla laurea dottrinale.

Ottenuta la laurea, il Governo deve somministrare agli ingegni privilegiati di che acquistare, viaggiando i paesi più civili d'Europa, tutta la somma delle conoscenze richieste ad uomo veramente addottrinato.

A ciò mira lo stanziamento de' sussidi per viaggi d'istruzione, dei quali, raddoppiando l'onore ai giovani e dando loro abilità ed occasione di manifestarsi, può il Governo giovarsi ottimamente, assegnando qualche particolare e dotta commissione ai giovani vincitori.

L'ultima maniera di premii tende a fare che i laureati dottrinalmente non ereditino colla laurea ormai compiuta la carriera scientifica, ma si risolvano a continuare ne' loro studi e darne saggio al pubblico con monografie, delle quali il Governo promette di pubblicare a sue spese le più pregevoli.

Questo genere d'incoraggiamento forse riuscirà il più conducevole a prosperi effetti. Poichè agli uomini del nostro paese manca piuttosto l'opportunità di mostrarsi quanto valgono, che non manchi il valore, e quindi l'inerzia domina i più. Date a loro questa opportunità, ed i più eletti l'abbracceranno a buon cuore ed il paese ci guadagnerà largamente.

Per altro era necessario che questo paragone si effettuasse fra giovani quasi della stessa età e non fosservi ammessi gli uomini che per opere pubblicate già si levarono in fama e coi quali i giovani non oserebbero provarsi. Quindi si fermò un quinquennio dopo la laurea dottrinale essere il tempo a concorrervi.

Tale è la serie dei premii contenuta nel disegno di legge che si propone all'esame ed al voto del Parlamento. Il ministro è persuaso che saranno cagione di grandi benefizi fra i giovani, ai quali, torna bene ripeterlo, come si aggiunse maggior peso di studio, così si doveva accrescere l'incoraggiamento morale e le agevolezze economiche per sopportarlo, nè dubita che il Parlamento, ove si accoglie il fiore della cittadinanza, vorrà onorare della sua approvazione il suo disegno di legge.

In questo solenne consenso di uomini, che rappresentano le varie provincie del reame, fra tanta diversità di studi e di abiti, tutti però conveniamo in ciò che gl'ingegni, siccome è più facile spegnere che richiamare, così vogliono curare nascenti, perchè vengano su e si mostrino e invigoriscano: tutti crediamo che le male signorie, non le buone, spaventino alla luce.

Approvando il presente disegno di legge, il quale (giò avvertirlo) si lega strettamente coll'altro intorno all'estensione del libero insegnamento, alla forma degli esami ed ai gradi e onori accademici, presentato in questa medesima tornata, il Parlamento porrà nuovo suggello a principii consacrati dall'esperienza e farà opera altamente civile.

#### PROGETTO DI LEGGE.

*Premii da darsi durante il corso degli studi universitari.*

Art. 1. Venti medaglie d'oro del valore di L. 200 ciascuna saranno distribuite annualmente ai venti studenti delle università dello Stato che sosterranno l'esame più splendido nella facoltà corrispettiva.

Art. 2. La medaglia verrà conferita all'apertura dell'anno scolastico in occasione della solenne inaugurazione degli studi dal ministro, od in sua vece dall'ispettore generale o dal rettore.

Art. 3. Lo studente che avrà conseguita la medaglia d'oro sarà per l'anno successivo dispensato dalla tassa degli esami speciali che vi sosterrà.

Art. 4. Lo studente che nel suo corso riportò due medaglie d'oro sarà dispensato dalla tassa degli esami generali.

Art. 5. Lo studente che riportò ogni anno la medaglia d'oro sarà dispensato dai diritti di iscrizione nella matricola e di iscrizione ai corsi ed agli esami e gli verranno restituite le somme già pagate.

*Premii da darsi dopo la laurea professionale.*

Art. 6. Ogni anno s'imposterà sul bilancio dell'istruzione pubblica la somma di L. 16,000 da farne otto assegnamenti di sussidio per istudi di perfezionamento da conferirsi agli otto studenti delle università dello Stato che, a giudizio della facoltà, vinceranno con più valore l'esame di laurea professionale.

E questo sussidio verrà dato per semestre sulla presentazione di un attestato di frequenza al corso di cui attende il vincitore.

Art. 7. Il laureato vincitore di questo premio, attendendo a corsi preparatorii alla laurea dottrinale, verrà dispensato dalla tassa degli esami speciali e generali.

*Premii da darsi dopo la laurea dottrinale.*

Art. 8. Sarà pure impostata nello stesso bilancio la partita di lire 8,000 divisibili in quattro assegnamenti di sussidio per viaggi d'istruzione, o per commissioni governative, da conferirsi ai quattro candidati che, presentandosi alla laurea dottrinale, ne sosterranno meglio l'esame.

Art. 9. Il dottore che intraprenderà il viaggio d'istruzione, od avrà una commissione governativa, dovrà, in quanto la natura di essa lo permetta, entro l'anno dopo la concessione del premio farne una relazione.

Art. 10. Della sua relazione verrà reso conto in una pubblica adunanza accademica della facoltà a cui appartiene il dottore, e sarà pubblicata a spese dell'università in cui avrà fatto il corso e distribuita ai professori e dottori aggregati di tutte le università del regno.

*Premio da darsi nel primo quinquennio dalla laurea dottrinale.*

Art. 11. Il Ministero dell'istruzione pubblica a spese del suo bilancio pubblicherà la più bella scrittura che versi in tema appartenente ad uno degli insegnamenti dati nelle facoltà universitarie, fra le varie scritture che presenteranno i giovani, i quali ottennero non più anticamente che da cinque anni la laurea dottrinale. Questa pubblicazione toccherà ad una facoltà per volta.

Art. 12. Ogni anno la *Gazzetta ufficiale del regno* pubblicherà i nomi dei vincitori dei varii premi universitari.

Art. 13. Con peculiare regolamento il Governo del Re fisserà il numero delle medaglie d'oro e dei sussidi per ciascuna università dello Stato; determinerà il modo di conseguirli ed il modo di conferire gli altri premi istituiti dalla presente legge.

*Nota.* — Questo progetto di legge non fu esaminato dagli uffici.

## Aggrandimento della Società italiana delle scienze.

*Progetto di legge presentato alla Camera il 12 giugno 1860 dal ministro dell'istruzione pubblica (MAMIANI).*

SIGNORI! — Stimo, fra voi ed il presente Ministero, essere comune questo concetto: che la vita civile e ministrativa sia con equa proporzione diffusa per tutte le parti del regno, non facendo per noi Italiani quella forma rigorosa di accentramento che di là dall'alpi ad alcuni popoli è convenientissima.

Ognun vede poi che la diffusione di quella vita debb'essere anzitutto operata dalla libertà; in secondo luogo, dalla vostra sapienza legislatrice, trovando ordini nuovi alla novità dei casi e cercando molto più l'autorità della ragione che quella degli esempi, i quali forse vi mancherebbero.

La proposta di legge che ho l'onore di sottoporre alle vostre deliberazioni cerca per appunto di unificare certa porzione di studi senza offendere la libertà, e mantenendo ed anzi afforzando per ogni dove la spontaneità ed il vigore della vita intellettuale e scientifica.

La proposta sembra al sottoscritto così nobile e così profittevole, che ha stimato bene farne in ispecial modo partecipe la Corona, statuendo che un principe della Casa regnante sia il presidente perpetuo dell'Istituto nazionale italiano di scienze e di lettere.

Per ciò medesimo ha rivolto a S. M. una relazione in cui si distende a spiegare parte per parte i motivi della legge e il perchè delle disposizioni sue principali. Quindi io vi prego, o signori, per non tediarmi con poco utili ripetizioni, a girar l'occhio su quello scritto che qui viene inserito siccome allegato. In esso vedrete che il disegno di questa legge, guardato nella sostanza, è antico di quasi un secolo; e la nuova forma che piglia al presente non è più di quello che portano le condizioni migliori d'Italia e i mezzi nuovi ond'è fornita ai di nostri la civiltà. Certo, con le strade ferrate, i battelli a vapore, la frequenza e l'uso del viaggiare, agevolandosi ogni giorno e moltiplicando le comunicazioni e gli abboccamenti fra gli uomini, sentesi meno la necessità di accentrare le cose in un luogo solo e con dimora ferma e immutabile. Oltrechè le istituzioni fondate principalmente nella unità del pensiero e dell'animo possono più che le altre passarsi dell'unità materiale, e però in esse, chi bene le intende, è mirabile la facoltà di perfettamente concordare la vita una e diversa così nelle parti come nel tutto.

Credo poi tornare evidente ad ognuno che, ridandosi agli istituti letterari e scientifici nostri l'attività, l'ardore, l'emulazione e l'importanza onde una volta erano provveduti, non si può non accrescere altrettanto di attività e di ardore a tutto il sistema scolastico e a tutti i metodi insegnativi del regno. E d'altro lato, se quel sistema grandemente e visibilmente si migliora, non si doveano lasciare le nostre accademie più insigni in un essere che forse non pareggia in tutto nè sempre la loro fama e l'aspettazione grandissima che debbe avere di loro l'Italia.

Per mio avviso, il Ministero dell'istruzione pubblica dee procedere sempre ed in ogni atto con questo fine principale di farsi in ogni specie d'istituzione modello a tutti imitabile. Onde i cittadini, usando largamente della libertà, entrino con lui in utile gara e scemino la necessità e l'importanza dell'opera sua. L'Istituto nazionale italiano che a voi si propone non è altro appunto che un grande esemplare di associazione letteraria e scientifica, il quale risveglierà, invece di spe-

gnere, l'operosità e l'energia delle private associazioni intorno agli studi.

Ma, in disparte da ciò, era ufficio degno dei consiglieri della Corona il pigliar cura particolare dei corpi scientifici più ragguardevoli di tutto il regno. E posciachè essi sono collocati sotto l'ingerimento governativo, e nel bilancio dello Stato si registrano alcune somme a loro favore, il sottoscritto ha riputato suo debito espresso di pensare un modo per cui quelle somme diventino largamente feconde del migliore dei frutti, quale è il sapere e la gloria. Quindi piglia speranza che l'aggravio nuovo di 56,000 franchi, aggiunto all'erario, venga stimato da voi leggerissimo, se vi piacerà di paragonarlo alla fondatissima speranza di vedere con esso rifiorire quella sapienza italiana che dette al mondo (a citare un solo esempio) l'*Accademia del Cimento*, innovatrice di tutte le scienze sperimentali, e a imitazione della quale sorsero gl'istituti celebratissimi di Parigi e di Londra.

Io non istarò a dimostrarvi cosa che sapete meglio di me, le fonti di ogni ricchezza venire schiuse non meno dalla scienza profonda e inventiva che dalla libertà e dai commerci. Laonde, se io non piglio errore massiccio, mai forse non avrete ritratto maggior interesse da minor capitale.

Oltrechè, le 56,000 lire che oggi vi chiedo, tengo per certo di rendere in fra poco tempo al tesoro pubblico mediante il risparmio ottenuto in alcune parti dell'amministrazione e (per allegarvene pure uno) negli stipendi degl'ispettori di circondario, il cui numero verrà di mano in mano scemato, e vi supplirà l'opera degli antichi provveditori di mandamento col nome di curatori.

#### RELAZIONE A S. M.

SIRE! — L'ordinamento del vostro novello reame, pigliando forma dall'indole speciale della nazione italiana, deve tendere ad accordare insieme, il più perfettamente possibile, la unità e la varietà. Non è da negare che della divisione così politica come morale delle provincie italiane ha grandemente patito eziandio la scienza, e non meno degli altri elementi del viver civile. Molte istituzioni ed associazioni letterarie e scientifiche sono sorte nella penisola in più tempi e sotto nomi diversi, ma strette e angustiate nei termini di un breve territorio, con poca o nessuna relazione dell'una inverso dell'altra, diedero frutti non rispondenti alla potenza del genio italiano e pericolarono di trasmutarsi in grette consorterie dispensatrici non eque di picciola gloria municipale.

A questa forzata separazione degl'ingegni, a questo difetto di emulazione e a tanto sperperamento di preziose forze intellettuali pensava di metter riparo un insigne uomo, benemerito sempre mai della patria comune, Anton Maria Lorgna, nella seconda metà del secolo andato.

Egli ed alcuni amici che ebbe compagni e soccorritori alla impresa fondarono la *Società italiana delle scienze*, nota altresì sotto il nome della *Società dei quaranta*.

Per farla comune a tutta l'Italia e vincere gl'impedimenti delle separazioni politiche, essi non le dettero nè sede ferma, nè obbligo di radunanze. Gli ordini e i regolamenti furono semplicissimi, e ogni cosa venne fondata sulla reciproca fede e l'unanimità delle deliberazioni.

Le sorti d'Italia, la Dio mercè, sono mutate; un regno vi è comparso di più che undici milioni di sudditi e nei confini di cui stanziano parecchi insigni Istituti di scienze e di lettere.

Egli è tempo di considerare se i più antichi e maggiori fra

essi debbano, o Sire, continuare a vivere sconnessi e disgiunti, o debbano cedere il posto a qualche nuovo e grande corpo accademico, uno di luogo, di ordinamenti e di uffici; ovvero se non torni miglior partito, ed assai più conforme alla natura degl'Italiani, l'aggrandire il concetto della *Società dei quaranta*, serbando a ciascuna delle più ragguardevoli Accademie nostre la vita e le leggi proprie, e nullameno studiando il modo di affratellarle ed unificarle in qualche cosa di veramente comune e che ponga in intima concordanza la unità del tutto e la varietà delle parti.

Certo non isfugge alla mente della M. V. il considerare che un Istituto fermo e stabile in un sol luogo, e composto quasi per intero di soci dimoranti in una sola città, o non potrebbe fiorire più che non facciano al presente le Accademie diverse e infra loro separate; o, per lo contrario, le oscurebbe tutte e loro torrebbe a poco per volta i nomi più belli e i rappresentanti migliori d'ogni specie di scienza. Il che torna opposto a quel desiderio giusto e benefico di V. M., che la vita intellettuale e civile sia ripartita e diffusa al possibile ad ogni parte e membro del vostro regno. Il perchè avete pure ordinato che quivi parecchie università di studi si mantengano uguali nell'altezza e vastità dell'insegnamento senz'altro primato infra esse fuor quello che può emergere dalla libera emulazione e dallo sforzo coordinato dei cattedranti.

D'altra parte, la fondazione dell'Istituto nazionale italiano, quale viene delineato in questo disegno di legge, non può non accendere in ciascuno dei corpi accademici suoi componenti un desiderio veemente di gareggiare infra loro in tutto il campo della dottrina e della gloria scientifica, e così impedire che a forza d'indulgenza e parzialità, e per effetto di corte vedute, il sapere e l'opera letteraria di essi corpi non decada e non si attenui ogni giorno più.

A niuna discreta persona comparirà, Sire, l'ordinamento della istituzione da noi proposta o eccessivamente implicato o malagevole a praticare. Poche e semplici sono le sue regole; e sebbene esso riesca in qualche parte nuovo, i metodi e le discipline sono tutte cognite ed usatissime.

Nell'Istituto di Francia si annoverano almeno duecento soci effettivi, tenuto conto di tutte le cinque accademie che lo compongono. Nell'Istituto nazionale italiano se ne annovererebbero circa cent'ottanta, dei quali per altro una sola parte, e la più cospicua, potrebbe assumere il titolo pubblicamente. Quindi essa sola rappresenterebbe nel fatto l'Istituto nazionale di cui tutto il rimanente formerebbe non più che il corpo elettorale.

Rispetto alle membra diverse, onde conveniva formare e organare la persona morale dell'Istituto, non è sorta in mente nessuna dubbiezza, perchè rimasero escluse naturalmente quelle società nelle quali mancava o l'antichità, o la fama europea, o la latitudine nell'oggetto degli studi, od il diritto d'ingerimento del Governo di V. M.

Certo non doveano preterirsi i quaranta della Società italiana, ampliata e non abolita, sebbene pochi fra essi non appartenessero ad altre accademie come soci residenti o come soci effettivi.

L'Accademia della Crusca vanta più secoli d'esistenza e di fama. Sa ognuno che dall'esempio suo fu più tardi generata l'*Académie française*; ed il luogo che questa tiene nell'Istituto di Francia sarà degnamente occupato fra noi dall'Accademia fiorentina, solo che insista ella in richiederle in ogni socio le condizioni registrate all'articolo 5 ed all'articolo 21 delle sue Costituzioni, e per le quali viene esclusa così l'eleganza ciarliera, come la dottrina ignara dell'arte e della eloquenza.

I privilegi adunque e gli onori che le concede il presente disegno di legge vogliono significare un atto di ossequio inverso il glorioso passato, un'arra pel presente ed una fede salda e legittima per l'avvenire.

L'Accademia delle scienze di Torino e l'Accademia delle scienze dell'Istituto di Bologna, dove non superassero altre società italiane pel sapere e la rinomanza de' soci, le vincono del sicuro per ragione di tempo e di celebrità, e per la copia ed importanza degli atti già pubblicati.

Meno antico è l'Istituto di scienze, lettere ed arti di Milano; ma la sua prima fondazione oltrepassa di già la data di mezzo secolo, ed ebbe ad autore immortale Napoleone Bonaparte.

Di tutte le quattro congregazioni summentovate nessuna, Sire, è governata da regolamenti le cui disposizioni si oppongono tanto o quanto alle disposizioni e all'indole della presente proposta.

Per mantenere all'Istituto nazionale italiano una maggiore dignità, e non iscemarla ai presidenti dei corpi accademici particolari, verrà pregata S. A. R. il principe di Carignano perchè si compiacca di assumere quell'ufficio, e così circondarlo di parte non piccola della maestà del trono sabauda.

La cortesia e benignità innata del principe m'incora la speranza che, chiarito dell'assentimento della M. V., egli per la graziosa accettazione dell'incarico leverà ogni ostacolo ed ogni ritardo all'attuazione della legge.

L'arbitrio poi che è attribuito all'A. S. di aggregare allo Istituto per una volta soltanto quindici soci nuovi, chiari nelle lettere o nella filosofia, proviene dalla necessità di mantenere in esso Istituto certa proporzione di numero fra i cultori di quelle discipline e i cultori di tutte le altre. Imperocchè i seguaci degli studi nazionali e delle pure lettere sono pochissimi nell'Istituto lombardo e nel torinese; da quello di Bologna vengono per legge esclusi; degli accademici della Crusca la più parte sono meri filologi.

Gli atti che l'Istituto nazionale verrà pubblicando non possono, Sire, rimanersi molto inferiori al genio e sapere della famiglia italiana, perchè è troppo improbabile che la scelta degli scrittori, come nella proposta di legge è ordinata, non riesca ottima e quasi sempre non debba cadere sul fiore dei nostri dotti e dei nostri letterati. Sembra esente da vanità e da presunzione il credere che le stampe triennali dell'Istituto nazionale italiano poco o nulla disgraderanno per novità e profondità da quelle mandate in luce dalle Accademie di Londra, di Parigi e di Berlino. Rimettiamo ad un più lontano avvenire speranze più alte e superbe. Limitandosi poi per ciascuna lista il numero delle elezioni che possono compiersi nelle persone di un particolare Corpo accademico, è impedito da una banda ogni spirito di consorteria, e conservata l'imparzialità della scelta; e dall'altra è dilatata la scelta medesima a tutte le provincie del regno, con aumento continuo di emulazione e allargamento fruttifero della vita intellettuale comune.

Assegnandosi all'Istituto nazionale il capitale che oggi è stanziato a favore della Società italiana delle scienze, il bilancio dell'istruzione pubblica viene gravato di non maggiore spesa che di 36,000 franchi, la quale ardisco chiamare assai tenue, se guardasi alla grandezza, dignità e utilità somma della cosa proposta.

Sire, è nei vostri popoli un presentimento profondo che la sapienza antica italiana debbe risorgere non punto inferiore a se stessa, e molto più munita e sicura che per l'addietro, perchè sarà una Minerva armata, e avrà per difesa la spada di V. M. e il valore dell'esercito.

Di tale risorgimento non sarà ultima cagione la proposta di legge che ho l'onore di sottoporre al giudizio della M. V. Il quale, dove mi si dimostri favorevole, Ella è pregata di apporre la sua firma all'annesso decreto, mediante cui il sottoscritto venga autorizzato a presentare al Parlamento la legge e sostenerne la discussione.

TERENZIO MAMIANI.

PROGETTO DI LEGGE.

CAPO I.

*Fondazione dell'Istituto nazionale italiano di scienze e di lettere.*

Art. 1. La Società italiana delle scienze, fondata da Anton Maria Lorgna, è trasformata e aggrandita nello Istituto nazionale italiano di scienze e di lettere, e ne conserva la natura, i principii ed il fine.

Art. 2. Ne fanno parte:

- a) L'Accademia delle scienze di Torino;
- b) L'Accademia delle scienze dell'Istituto di Bologna;
- c) L'Istituto di scienze, lettere ed arti di Milano;
- d) L'Accademia della Crusca;
- e) Gli ascritti alla Società italiana delle scienze che non entrano come soci residenti o effettivi in nessuno degli anzidetti Corpi accademici, nè sono annoverati fra i trenta soci corrispondenti dell'Accademia della Crusca.

Art. 3. Ciascheduno di essi Corpi serba i proprii diritti, le leggi e i regolamenti proprii.

Ma non può innovarli in modo da alterare sostanzialmente le sue relazioni ed i suoi legami con l'Istituto nazionale italiano.

Art. 4. I soci dell'Istituto nazionale sono divisi in due classi, e queste in sezioni.

La prima classe è divisa nella sezione di scienze matematiche e fisiche, e nella sezione di scienze mediche e naturali.

La seconda classe è divisa nella sezione di lettere, filologia ed erudizione, e nella sezione di scienze razionali e civili.

Art. 5. Un principe della Casa regnante ne è presidente perpetuo.

Art. 6. Egli, per una volta soltanto, nominerà quindici nuovi soci: cinque per le lettere, la filologia e l'erudizione, e dieci per le scienze razionali e civili, ripartendone la scelta per le diverse provincie in cui stanziano i prefati Corpi accademici.

Similmente designerà il Corpo accademico, al quale debbono appartenere, come residenti o come effettivi, gli ascritti all'antieriore Società italiana delle scienze.

Art. 7. Ognuno dei Corpi accademici summentovati si asterrà in seguito di nominare altrettanti soci nuovi, quanti sono stati gli ascritti ad esso dal Presidente, e che oltrepassano il numero decretato nel proprio statuto fondamentale.

Art. 8. Nell'elenco dei soci, al nome degli ascritti all'antieriore Società italiana delle scienze, saranno aggiunte le parole: *uno dei quaranta dell'antieriore Società italiana delle scienze*, e al nome del loro presidente, segretario e vice-segretario, saranno aggiunte le parole: *già presidente, ecc., dell'antieriore Società, ecc.*

Art. 9. Un mese dopo la sanzione e pubblicazione della presente legge ognuno dei quattro Istituti si aduna nella sua residenza, e cioè si adunano insieme:

- a) I soci residenti delle due classi dell'Accademia di Torino;



- b) I membri effettivi dell'Istituto di Milano ;
  - c) I soci residenti dell'Accademia di Bologna ;
  - d) I diciotto soci residenti dell'Accademia della Crusca.
- Quindi sulla lista di tutti i soci di essi quattro Istituti scelgono a pluralità di voti :

Due segretari, uno per classe ;

Sei curatori, tre per classe ;

Venti scrittori, cinque per ogni sezione, e perciò divisi in quattro liste.

Non più di uno dei segretari, nè più di due dei curatori, nè più di tre dei cinque scrittori di ciascuna sezione, debbono appartenere al proprio Istituto.

Art. 10. Ciascuno dei trenta soci corrispondenti dell'Accademia della Crusca, e il quale non appartenga a nessuno degli altri Istituti come socio residente od effettivo, manda per iscritto il suo voto.

Fanno il simile i soci residenti o effettivi degli altri Istituti che sono assenti.

Art. 11. Copia delle sei liste di elezione è mandata da ogni Corpo accademico a tutti gli altri, e in ognuno il proprio segretario, ricavando da ciascheduna lista la somma dei voti, proclama i due segretari, i sei curatori e i venti scrittori.

Nella parità di voti vince il più anziano.

Art. 12. I due segretari permangono in grado per sei anni ; i curatori e gli scrittori per tre ; ma tutti possono essere confermati.

#### CAPO II.

##### *Dei due segretari.*

Art. 13. Registrano gli atti dell'Istituto, ognuno per la sua classe, e ne procurano la compilazione e pubblicazione, stampando almeno ogni tre anni un volume per classe, rendendo conto delle opere dettate dai soci e compiendo tutti gli altri uffici di cui per ordinario sono incaricati i segretari di società scientifiche e letterarie.

Art. 14. Perciò mantengono fra loro, e coi presidenti e segretari di ciascun Istituto, un carteggio continuato.

Art. 15. Si abboccano insieme almeno una volta l'anno, e pigliano accordi più stretti e minuti per la direzione della stampa degli atti.

Art. 16. Tale stampa, qualora avvenga in luoghi diversi, la simiglianza è procurata dal sesto eguale, dal comune stemma dell'Istituto impressovi sopra e, possibilmente, da eguale forma di carta e di caratteri.

#### CAPO III.

##### *Dei curatori.*

Art. 17. Principale ufficio loro si è di scegliere :

a) Tra le migliori scritture inedite che loro saranno mandate in tempo utile dai soci delle quattro Accademie per essere pubblicate nei due volumi di atti triennali, oltre quelle mandate dai sunnominati venti scrittori ;

b) Tra le migliori memorie e composizioni pubblicate nel triennio negli atti particolari di ognuno dei quattro Istituti.

Art. 18. Perciò carteggiano continuamente infra loro e coi presidenti e segretari dei quattro Corpi accademici.

Art. 19. Se essi medesimi, i sei curatori, inserirono scritture loro in quegli atti particolari, s'intende che debbono ricomparire nell'uno dei due volumi, secondo la materia trattata.

Art. 20. Una volta all'anno si uniscono in luogo da essi determinato i tre di una classe, separatamente dai tre dell'al-

tra, per intendersi con più comodo sulle due cerne che debbon fare.

Per crescere lume al giudizio loro sugli scritti e le stampe, hanno arbitrio di aggregarsi due altri soci, scegliendo sulla lista di tutti i quattro Istituti.

Art. 21. Compiuta la doppia cerna, i curatori consegnano le scritture inedite prescelte, e la nota delle stampe altresì prescelte, ai due segretari incaricati della pubblicazione triennale dei volumi.

#### CAPO IV.

##### *Degli scrittori.*

Art. 22. Gli scrittori sono eletti a pluralità di voti per somministrare le loro composizioni alla stampa degli atti.

Però debbono spedire lo scritto o gli scritti nel termine di due anni (computandosi dal giorno della proclamazione) al segretario della classe corrispettiva.

Art. 23. Se nel triennio successivo vengono rieletti all'ufficio medesimo, possono ricusarlo ; non possono nel terzo triennio, e così di seguito.

Alle ricusazioni si supplirà con nuove elezioni fatte col medesimo ordine sopraccennato.

#### CAPO V.

##### *Degli scritti inediti mandati dagli altri soci.*

Art. 24. Oltre i soci residenti ed effettivi ed i trenta corrispondenti dell'Accademia della Crusca, ogni socio, onorario o di altra denominazione, purchè italiano, delle quattro Accademie ha diritto d'inviare ai corrispettivi tre curatori alcun suo scritto per venir pubblicato negli atti, quando si riconosca di meritargli.

Art. 25. Perciò avrà diligenza di far fare tre copie del suo dettato, e ne manderà una a ciascuno dei curatori di classe.

Art. 26. Il nome suo, come quello de' soci residenti ed effettivi, rimarrà occulto, mediante i mezzi e le cautele usate in simile sorta di concorsi.

#### CAPO VI.

##### *Pubbliche solenni radunanze dell'Istituto nazionale.*

Art. 27. Sono di due maniere: parziali di classe e generali.

Art. 28. Le parziali di classe avvengono una volta all'anno in alcuna città del regno scelta, di comune accordo, dai presidenti delle Accademie particolari, le quali vengono su ciò formalmente consultate.

Art. 29. L'Accademia della Crusca ha diritto di mandarvi uno dei suoi soci ad aprir l'adunanza con apposita prolusione.

Ella ha obbligo oltre ciò d'inviare cinque altri suoi membri nelle adunanze della classe di lettere, filologia ed erudizione.

Per ambedue tali oggetti ella ha facoltà di deputare persone scelte, così fra i diciotto soci residenti, come fra i trenta non residenti.

Nelle dette adunanze di classe i tre altri Istituti hanno obbligo d'inviarvi ognuno sei rappresentanti per le due sezioni.

Art. 30. Il segretario di classe ha diritto d'intervenirvi e di farvi lettura.

Il più anziano è presidente ; il più giovine sotto-segretario.

Art. 31. Oltre i rappresentanti eletti ha diritto di assistere all'adunanza ogni socio pertinente alla classe.

Art. 52. Le adunanze generali si fanno almeno una volta ogni due anni mediante deputati rappresentanti di tutte le sezioni, tre deputati per ognuna.

Art. 53. L'Accademia della Crusca e i Segretari di classe vi esercitano lo stesso diritto che nelle adunanze parziali.

La scelta del luogo si fa con la stessa norma usata per le adunanze di classe.

Art. 54. Nel terminare del secondo triennio, i segretari di classe, a nome del presidente perpetuo, fanno invito a tutti i soci dell'Istituto nazionale di radunarsi nella città e nel giorno da lui designato.

Art. 55. Il presidente perpetuo, quando non presieda egli medesimo all'assemblea, designa la persona che ha l'onore di essere suo luogotenente.

L'Accademia della Crusca sceglie il dicitore proemiale fra i diciotto soci residenti, ovvero fra i trenta non residenti.

I due segretari hanno diritto di leggere.

I due più giovani sono sotto-segretari *pro tempore*.

Art. 56. Le tornate dell'adunanza non sono più che tre e versano nell'interessi comuni dell'Istituto, provvedendo specialmente a ciò che concerne il prossimo sessennio.

Vi sarà facoltà di proporre modificazioni alla presente legge fondamentale ed ai regolamenti.

Ma non verrà mandata al Governo se non la proposta, o le proposte che ottengono pluralità di suffragi, e quando il numero dei votanti giunga almeno alla metà del numero totale dei soci.

#### CAPO VII.

##### *Disposizioni generali.*

Art. 37. Gli incarichi dei quali si parla nel capo *Dei segretari*, in quello *Dei curatori* e nell'altro *Degli scrittori*, non possono venir ricusati senza motivi estremamente gravi, salvo il disposto dall'articolo 23.

Spetterà all'Istituto, al quale appartengono i ricusanti, il far giudizio di essi motivi.

In caso di persistenza, l'atto di ricusa varrà come rinuncia alla qualità di socio.

Art. 58. Nessuno può intitolarsi nelle sue stampe e negli atti pubblici socio dell'Istituto nazionale italiano, quando non sia uno dei segretari, nè uno dei curatori, nè eletto almeno due volte all'ufficio di scrittore.

Art. 59. Ogni particolare necessario al più esatto e minuto andamento dell'Istituto verrà determinato per via di regolamento.

Art. 40. Qualora alcun altro Corpo accademico, insigne di scienza e di fama, venisse ad appartenere al Governo del regno, si potrà con legge speciale aggregarlo all'Istituto nazionale italiano.

#### Disegno del bilancio dell'Istituto nazionale italiano di scienze e di lettere.

1° I due segretari ricevono un onorario annuo di L. 5,000 ciascuno, pel tempo che durano nell'ufficio.

2° I sei curatori ricevono un onorario annuo di L. 2,000 ciascuno, pel tempo che tengono l'ufficio.

3° I venti scrittori una gratificazione di L. 1,000 ciascuno nel triennio.

L'Istituto a cui appartengono vi aggiunge altre L. 1,000.

È ripartito fra loro il ritratto dalla vendita dei volumi degli atti.

4° Se i tre curatori di una classe chiamano a sè due altri soci a consulta, avranno questi una indennità di L. 100 ciascuno, e il loro viaggio sulle strade ferrate sarà a spese dello Stato.

5° Similmente i curatori nei giorni dell'abbozzamento avranno pagata la spesa del viaggio e un'indennità di L. 150 ciascuno.

6° I rappresentanti che intervengono una volta all'anno alle adunanze parziali di classe avranno una indennità di L. 50 ciascuno, e il loro viaggio sulle strade ferrate sarà a spese dello Stato.

7° Similmente avranno la stessa indennità, oltre il viaggio a spese dello Stato, i deputati rappresentanti di tutte le sezioni, i quali intervengono una volta ogni due anni alle adunanze generali.

8° Tutti i soci dell'Istituto nazionale avranno la predetta indennità di L. 50 ciascuno, e il loro viaggio sulle strade ferrate sarà a spese dello Stato, quando converranno alla solenne adunanza dell'assemblea generale nel terminare del secondo triennio.

9° Ogni triennio saranno pubblicati due volumi di atti, e ciascuno si stenderà fra i settanta e gli ottanta fogli di stampa a L. 70 (circa) il foglio per un migliaio di copie.

10. I soci della trasformata Società italiana delle scienze continueranno a ricevere le pensioni e indennità già loro pagate cogli assegnamenti della Società stessa.

11. Per sopperire a tutte queste spese, gli assegnamenti sopraddetti della Società italiana vengono attribuiti d'ora innanzi all'Istituto nazionale italiano.

Viengli pure attribuito l'importare del legato Lorgna, da ricuperarsi dalla Congregazione di beneficenza di Verona.

E di più è impostata nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione la somma di L. 36,000.

**TABELLA DIMOSTRATIVA DEL DISEGNO DI BILANCIO**

<b>ATTIVO</b>			<b>PASSIVO</b>		
<b>QUALITÀ DELLE ENTRATE</b>	<b>ARTICOLI DEL DISEGNO</b>	<b>ENTRATE ANNUALI</b>	<b>CAGIONI DELLE SPESE</b>	<b>ARTICOLI DEL DISEGNO</b>	<b>SPESE ANNUALI</b>
Assegnamento di rendita annua pertinente alla trasformata <i>Società italiana delle scienze</i>	11	4,796 86	Onorario ai due segretari di classe, lire 5,000 ciascuno..	1	10,000 »
Importare della rendita del legato Lorgna da recuperarsi dalla congregazione di beneficenza di Verona .....	11	700 »	Onorario ai sei curatori, lire 2,000 per ciascuno.....	2	12,000 »
Assegnamento impostato alla relativa categoria nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione .....	11	36,000 »	Gratificazione triennale a venti scrittori, lire 1,000 per ciascuno.....	3	6,666 66
			Indennità a quattro soci che possono essere chiamati a consulta dai curatori, lire 100 per ciascuno .....	4	400 »
			Indennità a sei curatori, lire 150 per ciascuno .....	5	900 »
			Indennità a venti rappresentanti per le adunanze annuali, lire 50 per ciascuno.....	6	1,000 »
			Indennità a venti rappresentanti per le adunanze generali in ogni biennio, lire 50 per ciascuno .....	7	500 »
			Indennità a tutti i soci per l'adunanza solenne dell'assemblea generale in ogni sessennio, lire 50 per ciascuno	8	1,555 54
			Spese presuntive di stampa ...	9	5,350 »
			Pensioni e indennità temporarie ai soci della trasformata <i>Società italiana delle scienze</i> ..	10	5,912 88
			Spese imprevedute.....	11	1,485 68
Totale.....		41,496 86	Totale.....		41,496 86

*Nota.* — Commissione nominata dagli uffici; deputati: Bonghi, Martineili, Visconti-Venosta, Alvigini, Pasini, Demaria. — Gli uffici 1° e 8° non elessero il commissario.

## Modificazioni al Codice di procedura civile.

*Progetto di legge presentato alla Camera il 12 giugno 1860 dal ministro di grazia e giustizia (CASSINIS).*

SIGNORI! — Nella seduta del 25 scorso maggio la Camera, deliberando sopra una petizione, manifestava il suo voto perchè venisse al più presto presentato il progetto di legge inteso a modificare quei varii articoli del Codice di procedura civile vigente per le antiche provincie, i quali si fossero riconosciuti contenere disposizioni inesequibili, o almeno di difficile e gravosa esecuzione; ed in quella stessa seduta io dichiarava che avrei riunita una Commissione a cui avrei io stesso presieduto per esaminare quali veramente si fossero le difficoltà alle quali importasse di tosto provvedere.

Sciogliendo ora la fatta promessa, ho l'onore di sottoporvi il presente schema di legge contenente alcune modificazioni che l'attuazione del Codice di procedura già fece riconoscere opportune.

Discusse nella Commissione predetta le maggiori che si eran proposte, queste adottai; perchè, mentre per esse si risolvono molte pratiche difficoltà, non ne viene per nulla alterata l'economia e sconvolti i principii che informano il Codice, ed ai quali nell'odierno stato della legislazione sarebbe prematuro il voler apportare sostanziali modificazioni.

Una brevissima analisi dei modificati articoli del Codice di procedura farà tosto palese la ragionevolezza e convenienza delle proposte riforme.

All'art. 53 si fecero due aggiunte, delle quali la prima è diretta ad indicare quale sia la natura del procedimento cui intende attenersi l'attore, se in via ordinaria od in via sommaria, acciò il convenuto sappia come ed in qual termine debba dare le sue deliberazioni, ritenendosi che, a difetto di indicazione, s'intende adottato il procedimento formale; la seconda è diretta a facilitare, nel caso d'intrapresi atti di esecuzione personale o mobiliare, la legittima difesa a chi si trovi distante dal luogo in cui ha sede il tribunale che deve provvedere, e per non rendere quasi sempre inutile il beneficio disposto del terzo alinea dell'articolo 703 del Codice di procedura civile.

Si è trasferito nell'articolo 70 del Codice suddetto il disposto dall'articolo 6 del regolamento 15 aprile 1860, il quale assimila le isole marittime dello Stato alla Sardegna quanto ai termini per comparire in giudizio, dovendo cotal disposto aver sede nel Codice anzichè nel regolamento, abbreviandosi ad un tempo i termini, perchè a fronte delle facili comunicazioni pareva eccessivo il primo termine.

Coll'art. 91 venne estesa la facoltà già data al giudice di dichiarare esecutorie le sue sentenze nel caso d'appello, anche al caso di opposizione, acciò egualmente sia provvisto nei casi occorrenti di contumaciali giudizi, la qual disposizione venne pure estesa all'articolo 220 relativamente ai tribunali di circondario, sebbene per riguardo a questi già provvedesse indirettamente l'articolo 242.

L'articolo 118, del pari che l'articolo 533, venne modificato nel senso di togliere l'obbligo in chi vuole appellare di far notificare prima o contemporaneamente all'appello la sentenza appellata. Dovendo l'appellante produrre nel giudizio d'appello la sentenza appellata, già ha facile mezzo la parte contraria di conoscerne il tenore prima che debba emettere le sue deliberazioni, per cui non vi ha ragione di aggravare l'appellante di una spesa inutile.

Oltre di che riesce causa bene spesso di gravi ritardi, mas-

sime quando molte sono le persone da citarsi, e poichè non sempre l'usciera che eseguisce la citazione per comparire in appello può essere competente per intimare la sentenza appellata, sicchè convien ricorrere all'opera di due diversi uscieri, sebbene la citazione avvenga nello stesso luogo.

L'articolo 159, secondo il quale, entro il termine di dieci giorni dopo che l'iscrizione della causa a ruolo è rimasta ferma, debbono le parti comunicarsi il loro atto conclusionale, parve assai grave alle parti, senza che siavi la necessità od opportunità di cotale perentorio termine.

Egli è d'altronde pure ovvio l'avvertire che la pronunciata irricevibilità dell'atto conclusionale stabilita dall'articolo 159 non serve che a privare la parte contraria ed il tribunale del sussidio di questo atto, dovendo pur sempre pronunciarsi sulle istanze e conclusioni già prese in atti, e delle quali solo vi ha un riepilogo nell'atto conclusionale per maggior chiarezza e facilità di giudicare.

Però giustamente si preferisce un termine più breve entro cui debbasi dare questo atto conclusionale, qualora debbano distribuirsi gli atti al Pubblico Ministero.

La modificazione che si arrega all'articolo 170 non consiste in altro se non che nel portare da uno a tre giorni il termine per l'opposizione od il richiamo contro i provvedimenti del presidente o giudice commesso, e per essersi riconosciuto in pratica troppo breve il termine di un solo giorno.

L'inutilità di rivestire di tante forme un atto di citazione da procuratore a procuratore, che per lo addietro ebbe sempre luogo per semplice biglietto; l'incaglio che ne nascerebbe se per tutti gli atti d'istruttoria che succedono quasi sempre negli stessi giorni si debbono complicare gli atti di citazione, massime allorquando molte sono le parti; il risparmio infine di spesa persuasero la convenienza di prescrivere per tali atti di citazione le sole formalità indicate dall'articolo 52, e che la licenza per citare d'ora in ora si possa anche dare verbalmente, massimechè l'urgenza non sempre può permettere che se ne faccia risultare per iscritto. Quindi si è riformato l'articolo 174.

Si riformarono del pari gli articoli 177 e 178, richiamando sostanzialmente in vigore le disposizioni del Codice di procedura anteriore; imperocchè l'esperienza ebbe a dimostrare essere troppo difficile nel caso di più parti che possano nel solo termine ivi fissato prendere comunicazione dei documenti prodotti; nè la visione presso la segreteria può essere sufficiente, sia per mancanza bene spesso di convenienti locali, sia perchè i documenti possono essere numerosi ed esigere una lunga disamina, come quando trattisi di conti, liquidazioni e simili.

L'articolo 228 si dovette coordinare colle modificazioni fatte all'articolo 236. Questo articolo dell'attuale Codice riproduce la prima parte dell'articolo 236 del Codice antico, omessa nella seconda, ma ella è però cosa evidente che per completare la disposizione ivi contenuta, sono necessarie sì la prima che la seconda parte.

Infatti, negli atti in cui non è necessaria la citazione o notificazione alla parte personalmente, onde poter procedere nel caso di contumacia nello stesso modo che si procede *in contraddittorio*, è indispensabile il sostituire alla notificazione che si fa al procuratore della parte comparsa un altro modo di citazione, e questo non può essere che alla porta del tribunale, mentre il farlo alla parte stessa contumace importerebbe una spesa eccessiva ed un ritardo grandissimo. Quindi si riprodusse con lieve variante detta seconda parte dell'antico Codice di procedura.

Il primo lamento che si fece, in ordine al nuovo Codice di

procedura civile, fu la difficile esecuzione dell'articolo 473, il quale prescrive che non più tardi del giorno immediatamente successivo all'atto di citazione debba l'attore depositare alla segreteria i documenti che produce a corredo della sua domanda, essendo in molti casi impossibile alla parte di sapere in qual giorno ha luogo la citazione, ed avere il ritorno dell'atto che questa comprovi, allorchè segue in altro paese.

Si era pensato di fare il deposito alla segreteria dei documenti prima dell'atto di citazione; e questo credo sia stata la mente del legislatore, come lo comproverebbe l'articolo 473 che, accennando al deposito a farsi *non più tardi* del giorno successivo, ammette per conseguenza che si possa far prima, ciò che sarebbe ancora maggiormente confermato dal disposto dell'articolo 506; ma essendosi osservato che il deposito alla segreteria di documenti come produzioni di una causa che non esiste ancora è cosa anormale e di malagevole esecuzione, e d'altronde quest'immediato deposito poco giovando al convenuto, ed essendo troppo incomodo per l'attore, si adottò il sistema del deposito dei documenti nel termine della citazione, lasciando al convenuto un breve termine successivo per dare le sue risposte, mediante le variazioni apportate agli articoli 473, 474, 506, 507 ed all'articolo 511 per metterlo in armonia coi precedenti articoli 506, 507. L'articolo 475 fu pure modificato per metterlo in armonia coi precedenti articoli 473, 474.

L'articolo 476, ripetendo nelle cause sommarie la stessa disposizione di cui agli articoli 177 e 178, quanto alla comunicazione dei documenti, si adottò la riforma già sopra indicata per detti articoli, la quale necessitò pure la riforma dell'articolo 477, per coordinarlo coi precedenti articoli.

Affinchè non si trovi l'appellante nella dura condizione di veder deserto l'appello, per non aver potuto produrre la copia dell'appellata sentenza nel termine della citazione, si è stabilito che ciò possa anche far dopo il trascorso di tale termine, purchè prima che ne sia chiusa la causa, ed a tale scopo è ordinato il temperamento introdotto nell'art. 546.

La modificazione fatta all'articolo 787 era indispensabile, perchè, in caso diverso, sarebbe stato molte volte ineseguibile, come allorquando il debitore, essendo stabilito all'estero, ha diritto ad un termine oltre mesi sei per poter essere chiamato in giudizio.

Si tolsero le ultime parole dell'articolo 818, perchè, po-

tendo il debitore far opposizione agli atti di spropriazione 15 giorni dopo compiute le notificazioni prescritte dall'art. 799; e queste, potendo compiersi solo 20 giorni prima dell'udienza fissata per la subasta, riuscirebbe impossibile, e matematicamente dimostrata l'impossibilità di dar sempre le sentenze dieci giorni prima dell'udienza fissata per la subasta, quando le opposizioni possono proporsi soli cinque giorni prima della stessa udienza.

Si tolse nell'articolo 823 l'obbligo di notificare l'appello due giorni almeno prima di quello fissato per l'incanto, sia perchè fu variato il precedente articolo 818, sia perchè la sentenza, potendo essere pronunciata anche nello stesso giorno in cui ha luogo l'incanto, sarebbe stato impossibile la notificazione dell'appello due giorni prima, ed anche per metterlo in armonia col disposto dell'articolo 813.

All'articolo 859 si aggiunse la disposizione già contenuta nell'articolo 152 del regolamento 13 marzo, siccome quella che nel Codice anzichè nel regolamento trova la sua sede opportuna, e che pure era indispensabile a compimento della procedura sugli appelli in materia di graduazione.

E finalmente venne temperato il disposto dell'art. 1156, siccome quello che pareva eccessivamente rigoroso, e per non venir meno ai diritti della difesa, e per togliere un'apparente contraddizione coll'articolo 1158 e con altre disposizioni del Codice.

Ben dimostrano pertanto le sovra svolte considerazioni la opportunità delle proposte modificazioni, le quali, se non soddisfano a tutte le esigenze, arrecano però non contestabili miglioramenti, per cui solo rimane a desiderarsi che voglia il Parlamento intraprenderne l'esame in via d'urgenza, e sanzionarlo col suo voto, acciò venga per tal modo, e mercè quelle ulteriori disposizioni che possono formar oggetto di semplice regolamento, e che pur mi propongo di adottare, segnato un ulteriore progresso nella nostra legislazione, riguardante la procedura civile.

#### PROGETTO DI LEGGE.

*Articolo unico.* Gli articoli 53, 70, 91, 118, 159, 160, 170, 174, 177, 178, 220, 228, 256, 473, 474, 475, 476, 477, 506, 507, 511, 535, 546, 787, 818, 823, 859, 1156 del vigente Codice di procedura civile sono abrogati e surrogati dai seguenti articoli :

#### CODICE DI PROCEDURA CIVILE VIGENTE.

Art. 53. L'atto formale di citazione consta di due parti. La prima parte è opera dell'attore, e deve indicare :

1° Il nome, cognome, la residenza o il domicilio o la dimora dell'attore e del convenuto, e, quando ne sia il caso, il domicilio eletto ;

2° Il compendio dei fatti e degli elementi di diritto costituenti la ragione dell'azione, le conclusioni specifiche della domanda con offerta di comunicazione per originale o per copia dei documenti sui quali esse si fondano ;

3° La qualità della cosa che forma oggetto della domanda colle indicazioni che servono a bene determinarla ;

4° L'autorità giudiziaria avanti la quale il convenuto è chiamato a comparire ;

5° Il termine ossia il numero preciso di giorni entro cui dovrà il convenuto comparire, quando non si tratti di citazione ad udienza fissa.

#### PROGETTO DI MODIFICAZIONI.

Art. 53. L'atto formale di citazione consta di due parti.

La prima è opera dell'attore, e deve indicare :

1° Il nome, cognome, la residenza o il domicilio, o la dimora dell'attore e del convenuto, e, quando ne sia il caso, il domicilio eletto ;

2° Il compendio dei fatti e degli elementi di diritto costituenti la ragione dell'azione, le conclusioni specifiche della domanda, con offerta di comunicazione per originale o per copia dei documenti sui quali esse si fondano ;

3° La qualità della cosa che forma oggetto della domanda, colle indicazioni che servano a bene determinarla ;

4° L'autorità giudiziaria avanti la quale il convenuto è chiamato a comparire ;

5° Il termine, ossia il numero preciso di giorni entro cui dovrà il convenuto comparire, quando non si tratti di citazione ad udienza fissa ;

## CODICE VIGENTE

Questa prima parte deve essere sottoscritta dall'attore o da un suo mandatario, se la causa debbe trattarsi presso un giudice di mandamento o presso un tribunale di commercio, e in tutti gli altri casi, da un procuratore esercente presso l'autorità giudiziaria avanti a cui la causa è portata munito di mandato alle liti.

La seconda parte dell'atto di citazione deve far seguito alla prima. Essa è opera dell'usciera, il quale deve sottoscriverla e indicare nella medesima :

- 1° Il suo nome, cognome, l'autorità giudiziaria al cui servizio è addetto;
- 2° Il giorno, mese ed anno in cui procede all'atto;
- 3° La persona alla quale l'atto viene consegnato;
- 4° Il giorno e l'ora in cui il convenuto deve comparire quando si tratta di citazione ad udienza fissa;
- 5° Quelle altre circostanze che per determinate citazioni fossero prescritte dalla legge.

Art. 70. Chi è citato a comparire ne' regii Stati di terraferma dalle isole di Sardegna o di Capraia o viceversa, o dall'una all'altra di queste isole, ha per comparire 40 giorni.

Chi è citato a comparire da uno stato estero limitrofo ha il termine di 60 giorni.

Chi è citato a comparire da uno Stato estero non limitrofo ma in Europa ha il termine di 120 giorni.

Chi è citato a comparire da uno Stato fuori d'Europa ha il termine di sei mesi.

Nei casi previsti da quest'articolo non avrà luogo l'aumento in ragione delle distanze stabilito dall'articolo precedente.

Art. 91. Ove ne venga fatta istanza, potrà nelle sentenze definitive pronunciarsi l'esecuzione provvisoria non ostante appello, con o senza cauzione, quando trattisi o di titolo autentico, o di scrittura riconosciuta, o di condanna portata da precedente sentenza passata in giudicato, o di causa alimentare; ed in tutti gli altri casi non potrà ordinarsi che mediante cauzione.

Art. 118. Il termine per appellare dalle sentenze dei giudici di mandamento è di giorni trenta.

Esso decorre dal giorno della prolazione o della notificazione della sentenza, giusta la distinzione stabilita negli articoli 84 e 88.

Decorre anche contro la parte che fece seguire la notificazione.

Durante tal termine sarà sospesa l'esecuzione della sentenza, eccettochè ne sia stata ordinata l'esecuzione provvisoria, o si tratti di causa commerciale.

Non può proporsi l'appello se previamente o contemporaneamente non è notificata la sentenza.

Art. 159. Depochè l'iscrizione a ruolo rarà rimasta ferma

## PROGETTO DI MODIFICAZIONI

6° Se il procedimento sarà in forma ordinaria o sommaria, quando si tratti di causa avanti i tribunali di circondario e le Corti d'appello; in difetto di questa indicazione si intenderà istituito il giudizio in via ordinaria.

Questa prima parte dovrà essere sottoscritta dall'attore o da un suo mandatario se la causa debbe trattarsi presso un giudice di mandamento o presso un tribunale di commercio; e negli altri casi da un procuratore esercente presso l'autorità giudiziaria avanti a cui la causa è portata, munita di mandato alle liti, salvo che si tratti di opposizione ed atti di comando o di esecuzione mobiliare o personale; nei quali casi potrà bastare la sottoscrizione di un procuratore esercente presso il tribunale nel cui circondario si fa la notificazione.

La seconda parte dell'atto di citazione deve far seguito alla prima. Essa è opera dell'usciera, il quale dovrà sottoscriverla e indicare nella medesima :

- 1° Il suo nome, cognome, l'autorità giudiziaria al cui servizio è addetto;
- 2° Il giorno, mese ed anno in cui procede all'atto;
- 3° La persona alla quale l'atto vien consegnato;
- 4° Il giorno e l'ora in cui il convenuto deve comparire, quando si tratta di citazione ad udienza fissa;
- 5° Quelle altre circostanze che per determinate citazioni fossero prescritte dalla legge.

Art. 70. Chi è citato a comparire nei regii Stati di terraferma dalle isole di Sardegna o di Capraia o viceversa, o dalle altre isole marittime dello Stato, o dall'una all'altra di queste isole, ha per comparire 20 giorni.

Chi è citato a comparire da uno Stato estero limitrofo ha il termine di 60 giorni.

Chi è citato a comparire da uno Stato estero non limitrofo ma in Europa ha il termine di giorni 120.

Chi è citato a comparire da uno Stato fuori Europa ha il termine di sei mesi.

Nei casi preveduti da quest'articolo non avrà luogo l'aumento in ragione delle distanze stabilite dall'articolo precedente.

Art. 91. Ove ne venga fatta istanza, potrà nelle sentenze definitive pronunciarsi l'esecuzione provvisoria, non ostante opposizione od appello con o senza cauzione, quando trattisi o di titolo autentico, o di scrittura riconosciuta, o di condanna portata da precedente sentenza passata in giudicato, o di causa alimentare; ed in tutti gli altri casi non potrà ordinarsi che mediante cauzione.

Art. 118. Il termine per appellare dalle sentenze dei giudici di mandamento è di giorni trenta.

Esso decorre dal giorno della prolazione o della notificazione della sentenza, giusta la distinzione stabilita negli articoli 84 e 88.

Decorre anche contro la parte che fece seguire la notificazione.

Durante tal termine sarà sospesa l'esecuzione della sentenza, eccettochè ne sia stata ordinata l'esecuzione provvisoria, o si tratti di causa commerciale.

Art. 159. Cinque giorni prima dell'udienza fissata per la

## CODICE VIGENTE

a norma dell'articolo 157, dovranno le parti riassumere in una sola cedola le conclusioni prese definitivamente in atti, adducendo i principali motivi delle medesime.

Questa cedola dovrà essere intimata da un procuratore all'altro nel termine di giorni dieci a datare da quello in cui l'iscrizione a ruolo rimase ferma.

Tanto nel caso di diversità delle conclusioni dalle precedenti scritture, quanto nel caso in cui non si significasse in tempo la cedola conclusionale, la causa sarà decisa sulle conclusioni contenute negli atti, ed il procuratore sarà condannato ad un'ammenda di dieci lire, senza pregiudizio della responsabilità per danni verso il suo mandante.

Art. 160. Nelle cause in cui la legge prescrive che sia udito il Pubblico Ministero, non più tardi di giorni cinque successivi al termine stabilito nell'articolo precedente, ciascuna delle parti dovrà depositare i suoi atti e documenti presso la segreteria del tribunale.

Il segretario dovrà fra 24 ore rimettere questi atti e documenti al Pubblico Ministero, il quale darà le sue conclusioni scritte nel termine non maggiore di giorni 20.

Art. 170. Se una delle parti intende richiamarsi contro il provvedimento del presidente o del giudice commesso, deve farlo nel giorno immediatamente successivo. In questo caso il presidente, od il giudice commesso, deve tosto fissare l'udienza alla quale debbano le parti comparire davanti al tribunale per la decisione dell'incidente in via sommaria.

Non è ammessa l'opposizione della parte non comparsa, salvo nel giorno successivo alla notificazione del provvedimento.

Sia il richiamo che l'opposizione dovranno proporsi in via sommaria.

Art. 174. Qualunque citazione che in corso di causa occorra fare alla parte per comparire davanti al presidente o ad un giudice commesso, sarà eseguita mediante intimazione al procuratore costituito di un semplice atto di usciere addetto al tribunale, del quale atto dovrà l'usciera consegnare copia nell'ufficio dello stesso procuratore, senza che per simili citazioni possa mai aver luogo alcuna cedola.

L'atto d'usciera dovrà contenere:

1° Il nome e cognome della parte istante e del suo procuratore;

2° Il nome e cognome dell'usciera;

3° Il nome e cognome della parte citata e del suo procuratore;

4° Il nome e cognome del giudice davanti cui si deve comparire;

5° Il luogo, il giorno e l'ora della comparizione che saranno dal giudice verbalmente stabiliti;

6° La menzione della persona cui venne rilasciata la copia;

7° La data della citazione;

8° La sottoscrizione dell'usciera tanto sull'originale che sulla copia.

Il termine per comparire sarà almeno di un giorno, senza pregiudizio dei casi in ordine ai quali la legge ha altrimenti disposto.

Essendovi urgenza, il presidente, o il giudice commesso,

## PROGETTO DI MODIFICAZIONI

spedizione della causa dovranno le parti riassumere in una sola cedola e notificarsi le conclusioni prese definitivamente in atti, adducendo i principali motivi delle medesime.

Art. 160. Nelle cause però in cui la legge prescrive che sia sentito il Pubblico Ministero, non più tardi di giorni 15 successivi a quello in cui l'iscrizione a ruolo sarà rimasta ferma, a norma dell'articolo 157, ciascuna delle parti dovrà depositare i suoi atti e documenti, colla cedola conclusionale che dovrà aver fatta comunicare, presso la segreteria del tribunale.

Il segretario dovrà, fra 24 ore, rimettere questi atti e documenti al Pubblico Ministero, il quale darà le sue conclusioni scritte nel termine non maggiore di giorni venti.

Art. 170. Se una delle parti intende richiamarsi contro il provvedimento del presidente o del giudice commesso, deve farlo nel termine di tre giorni successivi. In questo caso il presidente od il giudice commesso deve tosto fissare l'udienza alla quale debbono le parti comparire davanti al tribunale per la decisione dell'incidente in via sommaria.

Non è ammessa l'opposizione della parte non comparsa, salvo nello stesso termine di tre giorni successivi alla notificazione del provvedimento.

L'opposizione si propone e si decide come il richiamo.

Art. 174. Qualunque citazione che in corso di causa occorra farsi tra procuratore e procuratore per comparire davanti al presidente o ad un giudice commesso per gli atti d'istruttoria, sarà eseguita per semplice biglietto in carta libera, secondo le norme prescritte dall'articolo 52.

Il termine per comparire sarà almeno di un giorno, senza pregiudizio dei casi in ordine ai quali la legge ha altrimenti disposto.

Essendovi urgenza, il presidente o il giudice commesso potrà permettere anche verbalmente la citazione ad un termine più breve, ed anche d'ora in ora.

CODICE VIGENTE

potrà permettere la citazione ad un termine più breve, ed anche d'ora in ora, con decreto in margine dell'atto d'uscire da trascriversi sulla copia.

Art. 177. Se più sono le parti contrarie a quella che fece la produzione dei documenti, e tutte sono rappresentate in causa dallo stesso procuratore, è dato congiuntamente e contemporaneamente a tutte un solo termine anche per prendere comunicazione o visione e copia dei documenti.

Art. 178. Se poi esse parti sono rappresentate da procuratori diversi, i documenti prodotti, tanto cioè gli originali che le copie, rimarranno in deposito nella segreteria a loro libera visione, esame e copia, e s'intenderà dato congiuntamente e contemporaneamente a tutte per prendere visione o copia dei documenti un solo e medesimo termine, il quale sarà di quindici giorni se i procuratori non saranno più di due, sarà di giorni venti se i procuratori saranno tre o quattro, e sarà di giorni trenta se i procuratori saranno più di quattro.

In tutti questi casi i diversi procuratori delle parti potranno accordarsi fra loro per avere successivamente ciascuno la effettiva comunicazione dei documenti, senza che però il termine stabilito possa essere accresciuto.

Art. 220. Se gl'interessati ne faranno istanza, potrà essere ordinata la provvisoria esecuzione della sentenza con o senza cauzione, semprechè si tratti:

1° Di domanda appoggiata ad un titolo autentico, o ad una scrittura riconosciuta, o ad una precedente sentenza passata in giudicato;

2° Di apposizione o di rimozione di sigilli o di compilazione d'inventario;

3° Di riparazioni urgenti;

4° Di espulsione da case o da altri fondi stabili tenuti a titolo d'affittamento o colonia parziaria, quando questo titolo non risulti per iscritto, o ne sia spirato il termine;

5° Di sequestratari, depositari e custodi;

6° Di ammissione di fideiussori e loro garanti;

7° Di nomina di tutori, curatori ed altri amministratori, e di rendimenti di conti;

8° Di pensioni o di assegnamenti provvisionali a titolo di alimenti;

9° Di pericolo nel ritardo.

Art. 228. Le sentenze ed i provvedimenti contumaciali, prima di essere eseguiti, saranno sempre notificati alla parte personalmente da un usciere a ciò specialmente delegato dal tribunale, a pena della nullità della notificazione.

L'uscire delegato dal tribunale in caso di legittimo impedimento potrà essere surrogato con provvedimento del presidente o del giudice commesso.

Art. 236. Se, dichiarata la contumacia, occorra qualche atto d'istruzione, si procederà come è prescritto pel giudizio in contraddittorio, salvo il disposto dell'art. 228.

PROGETTO DI MODIFICAZIONI

Art. 177. Se vi siano più parti, le quali avendo interessi opposti siano rappresentate da diversi procuratori, per prendere comunicazione vi saranno tanti termini quanti sono i procuratori, e questa sarà presa successivamente incominciando dal più diligente; se però uno dei termini stabiliti venga a spirare, senza che alcuno abbia presa la comunicazione, si avrà il termine per iscaduto quanto a tutti.

Art. 178. Nel caso di più parti aventi lo stesso interesse e procuratori diversi, non vi sarà quanto a tutti che un solo termine anche per prendere comunicazione. Sull'istanza però di uno di essi, i documenti prodotti saranno ritenuti nella segreteria a riguardo di tutti gl'interessati.

Art. 220. Se gl'interessati ne faranno istanza, potrà essere ordinata la provvisoria esecuzione della sentenza, non ostante opposizione od appello con o senza cauzione, semprechè si tratti:

1° Di domanda appoggiata ad un titolo autentico, o ad una scrittura riconosciuta, o ad una precedente sentenza passata in giudicato;

2° Di apposizione o rimozione di sigilli o di compilazione d'inventario;

3° Di riparazioni urgenti;

4° Di espulsione dalle case o da altri fondi, tenuti a titolo di affittamento o colonia parziaria, quando questo titolo non risulti per iscritto, o ne sia spirato il termine;

5° Di sequestratari, depositari e custodi;

6° Di ammissione di fideiussori e loro garanti;

7° Di nomina di tutori, curatori ed altri amministratori, e di rendimenti di conti;

8° Di pensioni o di assegnamenti provvisionali a titolo di alimenti;

9° Di pericolo nel ritardo.

Art. 228. Le sentenze contumaciali, prima di essere eseguite, saranno sempre notificate alla parte personalmente da un usciere a ciò specialmente delegato dal tribunale, a pena della nullità della notificazione.

L'uscire delegato dal tribunale in caso di legittimo impedimento potrà essere surrogato con provvedimento del presidente o del giudice commesso.

Art. 236. Se, dichiarata la contumacia, occorre qualche atto d'istruzione, si procederà come è prescritto pel giudizio in contraddittorio, salvo il disposto dall'art. 228. Però qualunque notificazione di provvedimenti od assegnazione, che a termini di legge non debbe farsi personalmente, sarà eseguita mediante sola affissione di copia dell'atto alla porta esterna



CODICE VIGENTE

Art. 473. Non più tardi del giorno successivo alla citazione il procuratore dell'attore dovrà depositare nella segreteria del tribunale la copia del suo mandato o dell'atto di nomina, gli originali o la copia di tutti i documenti prodotti a corredo della domanda per essere comunicati alla parte contraria.

Di quei documenti di cui abbia solo offerta visione dovrà depositare l'originale non che la copia da comunicarsi.

Art. 474. Prima che scada il termine per comparire, il procuratore del convenuto dovrà far intimare a quello dell'attore una cedola di risposta, nella quale si notificherà anche il deposito già eseguito della copia del suo mandato, dei documenti prodotti per essere comunicati, e degli originali e della copia di quelli di cui avrà solo offerta visione.

Art. 475. Quella delle parti che non avrà costituito procuratore, o non avrà eseguito il deposito o la notificazione prescritti dagli articoli precedenti, sarà considerata contumace.

Art. 476. Qualora vi siano più parti aventi eguale interesse o anche interesse opposto, e rappresentate da diversi procuratori, gli originali e le copie dei titoli prodotti rimarranno in deposito nella segreteria affinché tutte possano prenderne visione, a meno che si accordino fra loro per averne comunicazione ciascuna successivamente, senza però che i termini sovra stabiliti possano essere accresciuti.

Art. 477. Trascorsi giorni cinque dalla notificazione della risposta del convenuto, o scaduto il termine della citazione ove questi non sia comparso, sarà la causa, ad istanza della parte più diligente, iscritta a ruolo di spedizione.

Non sarà necessaria la notificazione di questa iscrizione a ruolo.

Art. 506. Prima della citazione, od al più tardi nel giorno successivo alla medesima, l'attore dovrà depositare nella segreteria del tribunale gli originali o la copia autentica dei documenti che intenda produrre a corredo della domanda, affinché il convenuto possa prenderne visione.

Art. 507. Non più tardi del giorno in cui scade la citazione il convenuto dovrà far intimare all'attore nel domicilio da esso eletto o dichiarato, in conformità dell'articolo 505, una cedola contenente le sue deliberazioni e conclusioni, e la notificazione del deposito che dovrà già essere eseguito de' suoi documenti per originale o per copia autentica, affinché l'attore possa prenderne visione.

In questa cedola il convenuto dovrà eleggere o dichiarare il suo domicilio o la sua residenza nel comune ove siede il tribunale, in conformità di quanto è prescritto all'attore dal detto articolo 505.

Art. 511. Non ostante la scadenza del termine per comparire, la causa non sarà chiamata all'udienza se non è stata iscritta a ruolo, a diligenza dell'attore o del convenuto, sulla

PROGETTO DI MODIFICAZIONI

del tribunale ove verte la causa; del che si farà constare per certificato d'uscire.

Art. 473. Prima che scada il termine portato dall'atto di citazione, il procuratore dell'attore dovrà depositare nella segreteria del tribunale la copia del suo mandato o dell'atto di nomina, gli originali o la copia di tutti i documenti prodotti a corredo della domanda per essere comunicati alla parte contraria.

Di quei documenti dei quali abbia solo offerta visione dovrà depositare l'originale, non che la copia da comunicarsi.

Art. 474. Entro cinque giorni successivi alla scadenza della citazione, il procuratore del convenuto dovrà far intimare a quello dell'attore una cedola di risposta, nella quale si notificherà anche il deposito già eseguito della copia del suo mandato, dei documenti prodotti per essere comunicati, e degli originali e della copia di quelli di cui avrà solo offerta visione.

Art. 475. Quella delle parti che non avrà costituito il suo procuratore nè nel termine della citazione, nè nel termine per rispondere, sarà considerata contumace.

Art. 476. Qualora vi siano più parti rappresentate da diversi procuratori, avrà luogo quanto è prescritto dagli articoli 177 e 178.

Art. 477. Trascorsi cinque giorni dalla risposta del convenuto o dalla scadenza del termine fissato per la medesima, sarà la causa, ad istanza della parte più diligente, iscritta a ruolo di spedizione.

Non sarà necessaria la notificazione di questa iscrizione a ruolo.

Art. 506. Prima che scada il termine portato dall'atto di citazione, dovrà l'attore depositare nella segreteria del tribunale gli originali o la copia autentica dei documenti che intenda produrre a corredo della domanda, affinché il convenuto possa prenderne visione.

Art. 507. Entro giorni cinque successivi alla scadenza del termine della citazione, il convenuto dovrà far intimare all'attore, nel domicilio da esso eletto o dichiarato in conformità dell'art. 505, una cedola contenente le sue deliberazioni e conclusioni e la notificazione del deposito, che dovrà già essere eseguito, de' suoi documenti per originale o per copia autentica, affinché l'attore possa prenderne visione nel termine di giorni cinque.

In questa cedola il convenuto dovrà eleggere o dichiarare il suo domicilio o la sua residenza nel comune ove siede il tribunale, in conformità di quanto è prescritto all'attore dal detto articolo 505.

Art. 511. Non ostante la scadenza dei termini per comparire e deliberare, la causa non sarà chiamata all'udienza se non è stata iscritta a ruolo, a diligenza dell'attore o del convenuto,

CODICE VIGENTE

presentazione che sarà fatta al segretario dell'originale o della copia dell'atto di citazione.

Sarà aperto a tale effetto nella segreteria di ogni tribunale un ruolo delle cause portate davanti al medesimo per ordine di data d'istanza per l'iscrizione.

Il segretario farà menzione della seguita iscrizione in margine dell'originale o della copia dell'atto di citazione, coll'indicazione del giorno in cui è stata fatta.

Art. 535. Il termine per appellare dalle sentenze dei tribunali di circondario e di commercio è di giorni trenta dalla notificazione della sentenza.

Non potrà proporsi l'appello se prima o contemporaneamente non è notificata la sentenza, tranne che sia espressamente disposto altrimenti.

Il termine per appellare decorre anche contro la parte che fece notificare la sentenza.

Il tutto salve sempre le speciali disposizioni della legge.

Art. 546. Se il procuratore dell'appellante non avrà fatto il deposito del mandato, della sentenza e degli atti del primo giudizio nel termine ed in conformità degli articoli 145 e 475, l'appellato che sia comparso nel termine della citazione potrà chiedere che l'appello sia dichiarato deserto.

Lo stesso avrà luogo nel caso che l'appellante non sia comparso all'udienza stabilita nella citazione, quando questa fosse ad udienza fissa, o comparendo, non abbia presentato i documenti sovra accennati.

Art. 787. Il comando di pagare sarà rinnovato, qualora entro cento ottanta giorni dalla sua data non sia seguita la notificazione del provvedimento di cui all'articolo 789, o non sia emanata la sentenza che autorizza la subasta.

In caso però di opposizione, questo termine non comincerà a decorrere che dalla notificazione della sentenza con cui si sarà irrevocabilmente posto fine al giudizio.

Art. 818. Tutte le eccezioni di nullità relative agli atti di spropriazione e di subasta dovranno essere proposte al più tardi quindici giorni dopo le notificazioni prescritte dall'articolo 799, per mezzo di un atto il quale conterrà citazione in via sommaria ad udienza fissa.

Se l'opponente sarà il debitore, il detto atto verrà significato al procuratore del creditore istante; e se l'opponente sarà alcun altro degli interessati, verrà significato al procuratore dell'istante e a quello del debitore, coll'intervallo in ogni caso di un giorno almeno prima dell'udienza. Se il debitore non avrà costituito un procuratore, l'atto sarà affisso alla porta del tribunale.

Le nullità dovranno essere giudicate o nell'udienza stessa od in quella immediatamente successiva, e non meno di dieci giorni prima di quella stabilita per l'incanto.

Le nullità non opposte nel modo e tempo sovra prefissi non potranno più opporsi neppure in appello.

Art. 825. L'appello da ogni altra sentenza dovrà essere proposto nei giorni quindici dalla fattane notificazione.

Sarà tale appello intimato al procuratore del debitore, o, in difetto di procuratore, affisso alla porta del tribunale, come è prescritto all'art. 818; e sarà pure intimato ai procuratori di coloro che avranno preso parte alle contestazioni. Queste

PROGETTO DI MODIFICAZIONI

sulla presentazione che sarà fatta al segretario dell'originale o della copia dell'atto di citazione.

Sarà aperto a tale effetto nella segreteria d'ogni tribunale, un ruolo delle cause portate davanti al medesimo per ordine di data d'istanza per l'iscrizione.

Il segretario farà menzione della seguita iscrizione in margine dell'originale o della copia dell'atto di citazione, coll'indicazione del giorno in cui è stata fatta.

Art. 535. Il termine per appellare dalle sentenze dei tribunali di circondario e di commercio è di giorni trenta dalla notificazione della sentenza.

Il termine per appellare decorre anche contro la parte che fece notificare la sentenza.

Il tutto salve sempre le speciali disposizioni della legge.

Art. 546. Nei giudizi d'appello, l'appellante dovrà presentare gli atti di primo giudizio e la copia dell'appellata sentenza, a pena di deserzione d'appello.

Art. 787. Il comando di pagare sarà rinnovato qualora entro cento ottanta giorni dalla sua data non sia seguita la notificazione del provvedimento, di cui all'art. 789, o non sia proposta la domanda per l'autorizzazione della subasta.

In caso però d'opposizioni, questo termine non incomincerà a decorrere che dalla notificazione della sentenza, con cui si sarà posto irrevocabilmente fine al giudizio.

Art. 818. Tutte le eccezioni di nullità relative agli atti di espropriazione e di subasta dovranno essere proposte al più tardi quindici giorni dopo le notificazioni prescritte dall'articolo 799, per mezzo di un atto il quale conterrà citazione in via sommaria ad udienza fissa.

Se l'opponente sarà il debitore, il detto atto verrà significato al procuratore del creditore istante; e se l'opponente sarà alcun altro degli interessati, verrà significato al procuratore dell'istante ed a quello del debitore, coll'intervallo, in ogni caso, di un giorno almeno prima dell'udienza. Se il debitore non avrà costituito un procuratore, l'atto sarà affisso alla porta del tribunale.

Le nullità dovranno essere giudicate o nell'udienza stessa, od in quella immediatamente successiva.

Le nullità, non opposte nel modo e tempo sovra prefissi, non potranno più opporsi neppure in appello.

Art. 825. L'appello da ogni altra sentenza dovrà essere proposto nei giorni quindici dalla fattane notificazione.

Sarà tale appello intimato al procuratore del debitore, o, in difetto di procuratore, affisso alla porta del tribunale, come è prescritto all'articolo 818; e sarà pure intimato ai procuratori di coloro che avranno preso parte alle contestazioni.

CODICE VIGENTE

intimazioni avranno luogo nella forma delle citazioni, e due giorni almeno prima di quello fissato per l'incanto, qualora si tratti di appello da sentenze che abbiano pronunciato su questioni in esso articolo 818 menzionate.

Trattandosi di cause di distrazione, l'appello sarà regolato dal disposto degli articoli 535, 537, 538 e 541; sarà intimato personalmente alle parti, e prima dell'udienza destinata all'incanto dovrà inoltre l'appellante notificare al procuratore del creditore instante la subasta la sua dichiarazione di aver appellato o di voler appellare dalla intervenuta sentenza.

Questa dichiarazione sospende per rispetto ai beni ai quali si riferisce il corso della subasta.

Art. 859. L'appello dalle sentenze proferite nei giudizi di graduazione si dovrà proporre nei quindici giorni dalla notificazione ai procuratori, e dalla pubblicazione quanto ai contumaci.

L'atto d'appello dovrà intimarsi nella forma delle citazioni ai procuratori delle parti, le cui collocazioni si contestano, non che al procuratore del debitore ove sia comparso, ed alla porta del tribunale se il debitore è contumace.

Qualora il giudizio d'appello non sia promosso dall'istante, questi dovrà sempre esservi evocato dall'appellante sotto pena di decadenza dall'appello, e dovrà tanto nell'uno quanto nell'altro caso riprodurre i documenti che nella sua qualità d'istante ha dovuto presentare in primo giudizio, a pena di essere condannato ai danni cui darà luogo l'ineseguitamento di tale produzione.

Art. 1156. Le nullità, le decadenze, le pene pecuniarie stabilite dal presente Codice sono indeclinabili; il giudice non ha autorità di modificarle e non può astenersi dal pronunciarle.

PROGETTO DI MODIFICAZIONI

Queste intimazioni avranno luogo nella forma delle citazioni.

Trattandosi di cause di distrazione, l'appello sarà regolato dal disposto degli articoli 535, 537, 538 e 541; sarà intimato personalmente alle parti, e prima dell'udienza destinata all'incanto; dovrà inoltre l'appellante notificare al procuratore instante la subasta la sua dichiarazione di aver appellato o di voler appellare dalla intervenuta sentenza.

Questa dichiarazione sospende, per rispetto ai beni ai quali si riferisce, il corso della subasta.

Art. 859. L'appello dalle sentenze profferite nei giudizi di graduazione si dovrà proporre nei quindici giorni dalla notificazione ai procuratori, e dalla pubblicazione quanto ai contumaci.

L'atto d'appello dovrà intimarsi nella forma delle citazioni ai procuratori delle parti, le cui collocazioni si contestano, non che al procuratore del debitore, ove sia comparso, ed alla porta del tribunale, se il debitore è contumace.

La citazione dovrà farsi, per comparire a giorno fisso, entro un termine non minore di giorni cinque, nè maggiore di quindici, conformemente al prescritto dell'articolo 824 del Codice di procedura civile.

Qualora il giudizio d'appello non sia promosso dall'istante, questi dovrà sempre esservi evocato dall'appellante, sotto pena di decadenza dall'appello; e dovrà, tanto nell'uno che nell'altro caso, riprodurre i documenti che nella sua qualità d'istante ha dovuto presentare in primo giudizio, a pena di essere condannato ai danni, a cui darà luogo l'ineseguitamento di tale produzione.

Art. 1156. Le pene pecuniarie stabilite dal presente Codice e dai regolamenti per la sua esecuzione, saranno applicate sulla richiesta del Pubblico Ministero, ed anche d'ufficio.

I segretari, procuratori, uscieri ed altri che saranno stati condannati ad alcune delle suddette pene, ove non sieno prima stati sentiti nelle loro discolpe, le potranno addurre fra dieci giorni successivi alla significazione della sentenza o del provvedimento, con ricorso diretto al tribunale, il quale, con semplice decreto, udito il Pubblico Ministero, ove sulla sua richiesta sia stata la pena applicata, e senz'altra formalità e senza costo di spesa, li esonererà dagli effetti della condanna ove riconosca legittimi gli addotti motivi.

In questo caso si farà annotazione di detto decreto in margine della sentenza o del provvedimento.

*Nota.* — Questo progetto di legge non fu esaminato dagli uffici.

Relazione della Commissione di vigilanza per l'amministrazione del debito pubblico, presentata dal ministro delle finanze (VEGEZZI) nella tornata del 12 giugno 1860, a termini dell'articolo 6 della legge 12 marzo 1859.

Giusta quanto è prescritto dall'articolo 6 della legge del 12 marzo 1859, ho l'onore di rassegnare alla Camera la relazione fatta dalla Commissione di vigilanza, creata colla legge medesima, al ministro delle finanze sulla direzione morale e sulla situazione materiale al 31 dicembre 1859 del debito pubblico dello Stato per le antiche provincie del regno.

RELAZIONE

La Commissione di vigilanza per l'amministrazione del debito pubblico dello Stato, istituita colla legge del 12 marzo 1859 in surrogazione dei Consigli generale ed ordinario stabiliti coll'articolo 31 del regio editto del 24 dicembre 1819, compie per la prima volta al prescritto dall'articolo 6 della stessa, rassegnando all'onorevole signor ministro delle finanze la sua relazione sulla direzione morale e sulla situazione materiale del debito pubblico.

Costituito col citato regio editto il debito pubblico negli Stati di terraferma, venne il medesimo diviso in *redimibile* e *perpetuo*.

E, stabilito quindi cogli articoli 5 e 70 di quali somme e passività dovesse occuparsi il primo, e quali essere comprese nel secondo, venne creata una rendita di cinque milioni di lire, assegnandone tre per il primo e due per l'ultimo da iscriversi distintamente su d'un apposito registro generale, di cui venne pure collo stesso editto ordinata la formazione ed apertura, e ciò a misura dell'effettuata liquidazione ed accertamento dei crediti proposti e legalmente riconosciuti a carico delle finanze dello Stato.

Riconosciutosi però, in dipendenza delle varie liquidazioni eseguitesi, che il fondo dei due milioni di rendita come sovra destinati al pagamento del debito perpetuo non fosse bastevole, e ciò malgrado uno storno già ordinato ed eseguito in dipendenza delle regie patenti del 28 luglio 1828, venne con altre successive regie patenti del 31 marzo 1852, e sulla considerazione che la ripartizione fatta col citato regio editto del 24 dicembre 1819 non poteva che essere dimostrativa dietro i dati e le previsioni di quell'epoca, e non riguardava punto la sostanza di detta legge fondamentale, stabilito che, fermo stante lo assegno di cinque milioni di rendita come sovra creata, i crediti liquidati e non ancora iscritti e quelli da liquidarsi fossero iscritti indistintamente sul debito redimibile o sul debito perpetuo secondo la diversa loro natura, così che la corrispondente somma eccedente il fondo assegnato per dotazione di quest'ultimo debito andasse in diminuzione di quello di tre milioni assegnato per dotazione al debito redimibile.

Le iscrizioni impertanto che inerentemente alle sovra riferite disposizioni di legge vennero per i detti due debiti eseguite, se per quello perpetuo eccedono i due milioni, ascendendo le medesime a lire 2,416,032 31, per quello redimibile non arrivarono che a sole lire 2,389,459 31, e così in complesso a sole lire 4,805,471 62; somma questa inferiore alla primitiva creazione di rendita dei cinque milioni. Venne pure con regio editto del 25 agosto 1825 istituito un debito

pubblico *redimibile* per la Sardegna, composto di alcuni debiti antichi non ancora estinti e di somme dovute alle finanze, sì e come sarebbero state verificate ed accertate; per far fronte a siffatte passività venne creata una rendita di lire 60,000 sarde, pari a lire 115,000 nuove di Piemonte.

Questa rendita fu col mezzo di annue estrazioni estinta con tutto il 1853. Dall'anno 1820 fino all'incominciare del 1831 nessun prestito fu contratto. Dal 1831 a tutto il 1847 vennero per gli Stati di terraferma create due nuove rendite del complessivo ammontare di lire 2,330,000 e tre per la Sardegna per lire 770,375 42.

Dal 1848 a tutto il 1858 le nuove rendite iscritte ascesero a lire 26,905,247 21, così che l'ammontare dell'annua rendita al 31 dicembre 1858 risultò di lire 54,811,094 25, compresa in questa somma la rendita pubblica della Sardegna, la di cui amministrazione venne colla legge del 10 marzo 1853 soppressa e le sue attribuzioni devolute all'amministrazione del debito pubblico di terraferma.

Contemporaneamente all'emissione di ciascuna rendita venne sempre con apposite leggi, conformemente alle prescrizioni sancite colla precitata fondamentale del 24 dicembre 1819, assegnato il relativo fondo di dotazione, non tanto per il servizio degli annui interessi, come altresì per la rateata restituzione, sia col mezzo di periodiche estrazioni che coll'acquisto di cedole al valore del corso; tuttavolta però, riguardo a queste ultime, che il loro prezzo non eccedesse il valore nominativo della rendita istessa.

E per viemaggiormente poi facilitare e favorire l'esdebitazione vennero a quel fondo altresì assegnati sia gli interessi delle rendite già estinte ed annullate in seguito alle fatte estrazioni od agli acquisti al corso, che le annuità delle rendite radunate per la ritardata presentazione dei recapiti di liquidazione, come pur anco le annuità prescritte per non essere state reclamate durante cinque anni, e così pure le rendite istesse parimenti prescritte per il lasso di venticinque anni, ad eccezione delle rendite iscritte a favore dei particolari sul debito perpetuo del 1819, delle obbligazioni dello Stato e della rendita Hambro, i cui interessi prescritti vanno, a termini delle leggi, a beneficio delle finanze dello Stato.

Osservandosi ancora che, per quanto concerne il debito al 3 per cento, le rendite riscattate accrescono per metà il fondo di estinzione e per l'altra metà rimangono annullate a beneficio delle stesse finanze.

E queste savie prescrizioni vennero religiosamente osservate dall'amministrazione del debito pubblico, sia per quanto concerne l'estinzione delle obbligazioni, che per quanto riflette ai debiti redimibili del 1858, 1844, del 1819 e 1831, e per questi due ultimi, per quella sola parte di assegnamento destinata all'estinzione per via d'estrazione.

L'ammontare delle somme impiegate dal 1819 a tutto il 1859, sia in estinzione di rendite che pel pagamento di premii, rileva in complesso alla somma di lire 73,498,109 18, ripartite come segue, cioè:

Per estinzione di rendite per estrazioni	L. 41,147,981 99
Per acquisto di rendite al valore del corso	» 25,582,274 39
<b>Totale</b>	<b>L. 64,730,256 38</b>
cui aggiunte per il pagamento di premii delle obbligazioni	» 8,767,852 80
<b>Si ha il totale come sovra di</b>	<b>L. 73,498,109 18</b>

Occorre però osservare che in questa somma non è compreso il fondo stato impiegato in estinzione della rendita

creata per la Sardegna in virtù del precitato regio editto 25 agosto 1823, e stata iscritta per l'effettiva capitale somma di L. 2,504,000 nuove, quale fondo rileva a L. 2,123,720 48, rimanendo tuttora lire 2,860 64 a pagare per tre cedole, i di cui titolari mai si curarono di esigerne l'ammontare.

Mercè l'estinzione operata colla prementovata capitale somma di lire 64,750,256 58, rimase la rendita ridotta di annue lire 2,954,254 54. Che se per quanto riflette le obbligazioni ed i debiti redimibili pei quali venne imposto l'obbligo dell'estinzione mediante estrazioni annuali, ed il pagamento delle rendite al valore integrale, venne osservato scrupolosamente il prescritto dalla legge, per quanto riguarda gli altri debiti, sebbene siasi continuata l'assegnazione annua del fondo destinato per l'acquisto di rendite al valore del corso, ne fu però, per le imperiose circostanze sopraggiunte, limitato e sospeso l'impiego, risultando dai relativi riscontri ottenutisi che l'ultimo acquisto di rendita sul debito del 1819 venne fatto nel luglio 1850; su quello del 12 giugno 1849, nel febbraio 1855 e nel marzo 1853. Sul 5 per cento il relativo fondo venne però sempre, nella somma che risultava disponibile, tenuto separato e distinto, e trasportato quindi annualmente dall'uno all'altro esercizio, cosicchè, al 1° gennaio del corrente anno, figura già per lire 53,020,940 50 <sup>3</sup>/<sub>4</sub> nella contabilità del debito pubblico fra i residui attivi.

L'intero fondo impertanto assegnato dal 1820 a tutto il 1859 per estinzione di rendite, e così in un periodo di quarant'anni, risulterebbe come segue:

Somme come sopra effettivamente impiegate in estinzione di rendite . . . . .	L. 64,750,256 58
Da impiegarsi . . . . .	" 53,020,940 50 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>
<b>Totale . . . . .</b>	<b>L. 119,751,196 68 <sup>3</sup>/<sub>4</sub></b>

La regolarità ed il costante e religioso impegno con cui mai sempre adoperossi l'amministrazione del debito pubblico nel soddisfare agli obblighi fattigli dalla legge, se per una parte torna a somma sua lode, valse poi altresì ad acquistarle, sia nell'interno che all'estero, quel grado di alta fiducia che meritamente gode e di cui ebbe una luminosa prova e poté sperimentarne i vantaggiosi effetti allorchè dovette il Governo, sul finire dello scorso anno, rivolgersi al pubblico credito per procurarsi i mezzi onde sopperire alle molte esigenze dello Stato.

Chiudevasi, come sopra si è accennato, l'anno 1858, con una rendita iscritta di lire 54,811,094 25, e gravido di straordinari avvenimenti si affacciava il 1859; in presenza alla minacciosa posizione presa dall'Austria, che si risolvette poscia in una parziale invasione del nostro Stato, era misura di tutta prudenza il provvedere in tempo ai mezzi di giusta difesa, e venne perciò, con molta opportunità di consiglio, decretato colla legge del 21 febbraio stesso anno un primo prestito di cinquanta milioni, il quale si eseguì mediante l'alienazione di una rendita di lire 5,224,280.

Combattutasi quindi la grossa guerra contro l'Austria, che per il nostro Stato e nell'interesse di tanta parte dell'italiana famiglia ebbe sì splendidi risultamenti, convenivasi nel trattato di Zurigo il pagamento di 100 milioni verso la Francia in rimborso di altrettanta somma che la medesima erasi obbligata a pagare all'Austria in iscarico della Lombardia per la quota-parte del debito pubblico a questa inerente, e di 60 milioni alla istessa generosa nostra alleata per attenuare i grandi sacrifici dalla medesima fatti per la guerra combattuta, e veniva perciò iscritta per questo duplice oggetto una nuova rendita di . . . . . L. 9,162,458 51

Un altro nuovo prestito di 100 milioni fu

Riparto . . . . . L. 9,162,458 51  
poscia decretato e pubblicato colla legge dell'11 ottobre 1859, che si eseguì coll'alienazione di una rendita di . . . . . " 6,401,790 »

Quattro altre rendite del complessivo ammontare di lire 1,451,686 24 vennero inoltre nel corso dello stesso anno 1859 iscritte, le quali, sebbene accrescano la passività dello Stato, costituiscono però un nuovo ramo di entrata a favore dell'erario pubblico; le medesime provengono dalle seguenti cause:

La prima dall'acquisto della strada ferrata di San Pier d'Arena, per . . . . .	" 33,750 »
La seconda dalla liquidazione delle piazze privilegiate di cui nella legge 5 maggio 1857, per . . . . .	" 166,752 24
La terza dalla conversione di azioni della ferrovia Stradella e Piacenza, per . . . . .	" 705,885 »
La quarta dalla conversione di azioni della ferrovia di Cuneo e dal prezzo di stabili e materiale mobile ceduto allo Stato, per »	" 547,519 »
Cosicchè il totale ammontare della rendita stata iscritta durante il 1859, compresa quella derivante come sopra dal primo prestito del 21 febbraio stesso anno, di . . . . .	" 3,224,280 »

Rileva a . . . . .	L. 19,940,214 53
Aggiungendo a questa la pubblica rendita già iscritta con tutto il 31 dicembre 1858 in . . . . .	" 54,811,094 25

Si avrebbe un totale di rendita iscritta al 1° gennaio 1860 di . . . . .	" 54,751,508 80
Se però si pon mente che venne già estinta ed annullata parte della stessa rendita per »	" 2,954,254 54

quella tuttora vigente e gravitante a carico dello Stato, e che deve perciò essere servita in ogni anno, si residua solo in . . . . . " 51,797,054 46

A questa somma dovendosi però aggiungere l'annua assegnazione del fondo necessario pel pagamento delle cedole e delle obbligazioni estratte e dei premii in L. 2,926,671 37 più il fondo di dotazione per l'estinzione del debito Hambro del 1831, che incomincia ad effettuarsi nel corrente anno, in . . . . . " 900,000 »

formante un totale di . . . . .	L. 5,826,671 37	3,826,671 37
ne consegue che la somma cui sono indispensabilmente tenute le finanze dello Stato di far fronte per il servizio riflettente il debito pubblico per il corrente anno 1860 ascende a »	" 55,625,725 85	
non compreso in questa somma il fondo assegnato sia per l'estinzione da operarsi con acquisti al corso, i quali da alcuni anni più non si eseguiscano, che pei proventi delle rendite già devolute all'estinzione, il di cui ammontare rileva a . . . . .	" 10,519,552 01	

Formante perciò l'annua complessiva somma da imporsi sul bilancio passivo dello Stato per un siffatto servizio di . . . . . L. 65,945,277 84

Tale si è la situazione generale della rendita del debito pubblico dello Stato al 1° gennaio 1860, e questo apparisce dallo stato n° 1, che va annesso alla presente relazione.

Lo stato n° 2 rappresenta la classificazione della rendita istessa.

Dal medesimo rilevasi che la rendita inserita nominativamente a favore di corpi morali ascende a L. 4,927,104 50  
 Quella a favore dei privati e vincolata a cauzione verso il Governo a . . . . » 944,671 66  
 Quella vincolata fra privati a . . . . » 1,166,817 05  
 Quella libera a . . . . . » 3,493,202 92

Totale delle rendite nominative L. 10,251,793 91

La rendita al portatore rileva a . . . L. 41,502,791 67

Lo stesso stato dimostra altresì come la rendita vincolata aumenti in complesso a L. 2,114,488 69, corrispondente ad un capitale di oltre 42 milioni di lire che, vincolato in siffatta guisa, concorre a render libero un ben più vistoso capitale sulla proprietà fondiaria, qualora sul medesimo avessero dovuto radicarsi le ipoteche per le malleverie e le convenzionali cauzioni annodate sui titoli di rendita.

Dal conto reso dall'amministrazione del debito pubblico per l'esercizio 1859, il quale si compone di sedici parziali conti, corrispondenti ad altrettanti distinti debiti, e che venne dalla Commissione di vigilanza riconosciuta regolare in ogni sua parte, risulta che l'ammontare delle riscossioni fatte durante il 1859, ivi compreso il fondo di cassa accertato al 31 dicembre 1858, ascende a . . . L. 56,212,186 92

I pagamenti eseguiti rilevando a . . » 31,659,071 61 <sup>2</sup>/<sub>4</sub>

ne risulta la differenza di . . . . L. 4,575,115 30 <sup>2</sup>/<sub>4</sub>  
 da cui dovendosi dedurre le somme ancora disponibili per le contabilità già straordinariamente affidate all'amministrazione e residuantesi a . . . . . » 17,364 41

Rimane il fondo di cassa, accertatosi al dicembre 1859, di . . . . . L. 4,855,750 89 <sup>2</sup>/<sub>4</sub>

Il modo e la distinta dei pagamenti eseguiti apparisce dallo stato n° 5; da questo risulta che sul totale dei pagamenti eseguiti durante l'anno 1859, rilevanti, come sovra, a lire 31,659,071 61 <sup>2</sup>/<sub>4</sub>, se ne effettuarono direttamente dalla cassa dell'amministrazione in Torino per . . L. 10,047,819 57 <sup>1</sup>/<sub>4</sub>

Col mezzo delle tesorerie provinciali di terraferma per . . . . . » 5,767,912 80

Per mezzo delle tesorerie provinciali della Sardegna per . . . . . » 407,855 42 <sup>5</sup>/<sub>4</sub>

Dalla banca dei fratelli De Rothschild di Parigi per rendite 12-16 giugno 1849 5 per cento, e per gl'interessi delle obbligazioni dello Stato . . . . . » 9,599,905 20 <sup>2</sup>/<sub>4</sub>

Dalla casa C. J. Hambro di Londra per rendite del prestito anglo-sardo 26 giugno e 22 luglio 1851 per . . . . . » 5,000,812 50

Dalla casa Adami e compagnia di Livorno per rendite 12-16 giugno 1849 » 15,140 »

I pagamenti per rimborso del capitale integrale della rendita e delle obbligazioni dello Stato sortito nelle periodiche

*A riportarsi* . . . . L. 28,859,445 50 <sup>2</sup>/<sub>4</sub>

*Riporto* . . . . L. 28,859,445 50 <sup>2</sup>/<sub>4</sub>  
 estrazioni, compresi i premi delle obbligazioni, ebbero luogo direttamente dalla cassa dell'amministrazione in Torino per . . 2,502,885 20  
 Per mezzo della tesoreria provinciale di Cagliari . . . . . » 206,611 06  
 Dalla banca dei fratelli De Rothschild di Parigi per capitale e premi di obbligazioni per . . . . . » 56,000 »  
 I pagamenti per gl'interessi e dividendo delle azioni della ferrovia di Susa si operarono direttamente dalla cassa dell'amministrazione in Torino . . . . . » 582 05  
 Quelli pel servizio delle cedole del comune di San Pier d'Arena dalla tesoreria provinciale di Genova in . . . . . » 55,750 »  
 Totale . . . L. 31,659,071 61 <sup>2</sup>/<sub>4</sub>

Nello stato n° 4 si hanno le risultanze del conto di cassa e di amministrazione.

Altri quattro stati si aggiungono pure a corredo della presente relazione:

Quello avente il n° 5 indica il quantitativo delle iscrizioni di rendita vigenti al 1° gennaio 1860, distinte per modo d'iscrizione;

Quello col n° 6 rappresenta lo specchio del movimento nella proprietà delle rendite per l'ultimo quinquennio;

Lo stato col n° 7 dà le risultanze generali al 1° gennaio 1860 per l'applicazione della caducazione e prescrizione di cui agli articoli 10 e 43 del regio editto 24 dicembre 1819;

E l'ultimo, col n° 8, lo stato dei titoli al portatore depositati presso l'amministrazione in virtù della legge 4 aprile e del regio decreto 5 maggio 1856 per cui si sono rilasciati appositi certificati di depositi.

Questi sono i cenni e queste le osservazioni che i commissari delegati dalla Commissione di vigilanza dell'amministrazione del debito pubblico a compimento del mandato loro fatto, ed inerentemente al disposto dall'art. 9 del regolamento approvato con reale decreto del 25 maggio 1859, hanno creduto di dovere, in un cogli annessi stati, rassegnare all'onorevole signor ministro delle finanze, lieti di poter in questa circostanza tributare i ben giusti e meritati encomii al cessato Consiglio generale ed ordinario per la prudente ed intelligente sorveglianza che mai sempre adoperarono sull'amministrazione del debito pubblico, e pella fermezza con cui seppero mantenere inconcussi i principii ed inviolate le savie prescrizioni fatte colla legge fondamentale d'istituzione dello stesso debito pubblico, per cui, non ostante le gravissime difficoltà insorte ed i fortunosi eventi cui fu soggetto lo Stato, mai venne meno la confidenza nel pubblico credito.

Torino, addì 28 maggio 1860.

*Il presidente della Commissione di vigilanza*  
 DI REVEL.

Sottoscritti:

Sen. G. A. COTTA — C. SANTI,  
*Membri e commissarii relatori.*

Per copia conforme all'originale:

*Il direttore capo della 1<sup>a</sup> divisione*  
*nel Ministero delle finanze (Tesoro)*  
 T. ALFURNO.

DESIGNAZIONE DEI DEBITI	AMMONTARE		TOTALE Col. 2 e 3	SITUAZIONE AL 1° GENNAIO 1860			TOTALE come alla colonna 2 Col. 5, 6 e 7
	Della rendita creata a tutto dicembre 1859	Del fondo di assegnazione per la relativa estinzione		Rendita devoluta all'estinzione	Rendita annullata a beneficio delle finanze dello Stato	RENDITA VIGENTE	
1	2	3	4	5	6	7	8
PERPETUO 5 p. % - 24 dicembre 1819	2,416,032 31	»	2,416,032 31	»	»	2,416,032 31	2,416,032 31
Id. - 13 febbraio 1841	25,514 56	»	25,514 56	»	»	25,514 56	25,514 56
REDIMIBILE 5 p. % - 24 dicembre 1819	2,389,439 31	477,887 86	2,867,327 17	1,330,291 52	»	1,059,147 79	2,389,439 31
Id. - 30 maggio 1831	1,250,000 »	250,000 »	1,500,000 »	387,457 55	»	862,542 45	1,250,000 »
Id. - 21 agosto 1838	514,860 86	108,972 17	623,833 03	465,675 27	»	379,185 59	514,860 86
Id. - 11 gennaio 1844	200,000 »	80,000 »	280,000 »	106,200 »	»	93,800 »	200,000 »
Id. - 7 settembre 1848	2,536,696 86	507,339 37	3,044,036 23	»	»	2,536,696 86	2,536,696 86
Id. - 12-16 giugno 1849	36,247,064 90	7,249,412 98	43,496,477 88	109,000 »	»	36,138,064 90	36,247,064 90
Id. - 26 giugno e 22 luglio 1851	4,500,000 »	900,000 »	5,400,000 »	»	»	4,500,000 »	4,500,000 »
REDIMIBILE 3 p. % - 13 febbraio e 6 marzo 1853	2,011,870 »	335,314 66	2,347,184 66	36,795 »	a) 36,795 »	1,938,280 »	2,011,870 »
OBBLIGAZIONI DELLO STATO 4 p. % - 27 maggio 1831	1,080,000 »	540,000 »	1,620,000 »	579,440 »	»	500,560 »	1,080,000 »
Id. - 26 marzo 1849	796,080 »	398,040 »	1,194,120 »	113,000 »	»	796,000 »	796,080 »
Id. - 9 luglio 1850	720,000 »	360,000 »	1,080,000 »	88,600 »	»	631,400 »	720,080 »
PRESTITI DEL COMUNE DI SAN PIER D'ARENA 5 p. % - 31 maggio 1859	33,750 »	22,800 »	56,550 »	»	1,000 »	32,750 »	33,750 »
TOTALI	54,751,308 80	11,229,764 04	65,981,072 84	2,916,439 34	37,795 »	51,797,054 46	54,751,308 80
				2,954,234 34			

DOTAZIONE AL 1° GENNAIO 1860 DELL'ESTINZIONE ACCRESCIUTA DEI PROVENTI DELLE RENDITE GIÀ AD ESSA DEVOLUTE					SOMME IMPIEGATE DAL 1820 A TUTTO IL 1859			SOMME ARRETRATE rimaste ad impiegarsi in acquisti al valore del corso al 1° gennaio 1860		
PER L'ESTINZIONE DA ESEGUIRSI col mezzo di estrazione a sorte ANNUA ASSEGNAZIONE		PER L'ESTINZIONE DA OPERARSI col mezzo di acquisti al corso			TOTALE del fondo d'estinzione per estrazioni e per acquisti al corso Col. 9, 10 e 13	TOTALE della rendita vigente col relativo fondo d'estinzione al 1° gennaio 1860 Col. 7 e 4.	Per estinzione di rendite per estrazione		Per pagamento di premi dalle obbligazioni	Per acquisto di rendite al valore del corso
Per rimborso capitale	Per pagamento premi	Annua assegna- zione	Proventi delle ren- dite già devolute all'estinzione	TOTALE Col. 11 e 12				16		
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
»	»	»	»	»	»	2,416,032 31	»	»	»	»
»	»	»	»	»	»	25,514 56	»	»	»	»
238,943 93	»	238,943 93	1,330,291 52	1,569,235 45	1,808,179 38	2,867,327 17	8,927,179 »	»	19,675,269 20	16,540,267 26 1/4
425,000 »	»	125,000 »	387,457 55	512,457 55	637,457 55	1,500,000 »	7,237,297 60	»	482,344 34	5,560,470 79
b) 274,647 44	»	»	»	»	274,647 44	653,833 03	3,313,505 39	»	»	»
b) 186,200 »	»	»	»	»	186,200 »	280,000 »	2,124,000 »	»	»	»
»	»	507,339 37	»	507,339 37	507,339 37	3,044,036 23	»	»	»	5,613,351 64 3/4
»	»	7,249,412 98	109,000 »	7,358,412 98	7,358,412 98	43,496,477 88	»	»	2,009,976 »	26,232,114 66 3/4
»	»	900,000 »	»	900,000 »	900,000 »	5,400,000 »	»	»	»	»
»	»	335,314 66	36,795 »	372,106 66	372,106 66	2,310,386 66	»	»	4,414,684 85	1,704,735 94
c) 951,480 »	c) 167,960 »	»	»	»	1,119,440 »	1,620,000 »	14,486,000 »	4,980,380 »	»	»
c) 388,120 »	c) 122,920 »	»	»	»	511,040 »	1,194,120 »	2,825,000 »	d) 1,954,312 80	»	»
e) 336,640 »	c) 111,960 »	»	»	»	448,600 »	1,080,000 »	2,215,000 »	e) 1,830,360 »	»	»
20,000 »	2,800 »	»	»	»	22,800 »	56,550 »	20,000 »	2,800 »	»	»
2,521,031 37	405,640	9,356,007 94	1,863,544 07	11,219,532 01	14,146,223 38	65,943,277 84	41,147,981 99	8,767,852 80	23,582,274 39	55,020,940 30 3/4
2,926,671 37							73,498,109 18			

Situazione della rendita col raffronto delle risultanze al 1° gennaio 1859.

	Annuità	Fondo d'estinzione	TOTALE
Rendita creata a tutto il 1859	54,751,308 80	11,229,764 04	65,981,072 84
Id. a tutto il 1858	34,811,094 25	6,325,671 13	41,136,765 38
Differenza in più per l'annata 1859	19,940,214 55	4,904,092 91	24,844,307 46
Dimostrazione della differenza in più per l'annata 1859.			
Assegnazione per le rendite liquidate per piazze privilegiate	166,732 24	33,346 43	200,078 69
Id. per le rendite create pel prestito autorizzato colla legge 21 febbraio 1859	3,224,280 »	644,856 »	3,869,136 »
Id. per le rendite emesse in concambio delle azioni sociali della ferrovia di Stradella e Piacenza	703,885 »	110,777 »	814,662 »
Id. per le rendite emesse in concambio delle azioni sociali della ferrovia di Cuneo	471,152 »	94,230 40	565,382 40
Id. per le rendite da iscriversi per prezzo d'acquisto stabili e materiali della stessa ferrovia di Cuneo	76,167 »	15,233 40	91,400 40
Id. per le rendite create pel prestito autorizzato colla legge 14 ottobre 1859	6,401,790 »	1,220,358 »	7,322,148 »
Id. per le rendite emesse in dipendenza del trattato di Zurigo 10 novembre 1859	9,162,458 31	1,832,491 66	10,994,949 97
Id. per l'estinzione del prestito Hambro	»	900,000 »	900,000 »
Id. pel servizio dei prestiti del comune di San Pier d'Arema	33,750 »	22,800 »	56,550 »
TOTALI	19,940,214 55	4,904,092 91	24,844,307 46

- a) Le rendite riscattate sul debito 3 per cento accrescono per metà al fondo d'estinzione, e per l'altra metà rimangono annulate a beneficio delle finanze dello Stato. (Art. 9 del regio decreto 6 marzo 1853.)
- b) Annua assegnazione accresciuta delle annualità delle rendite estratte fruttanti all'estinzione.
- c) Annua assegnazione accresciuta degl'interessi delle obbligazioni estratte fruttanti all'estinzione, e distinta per l'applicazione al rimborso del capitale, ed al pagamento dei premi, giusta i riparti contenuti nelle tabelle annesse alle relative leggi di creazione.
- d) In detta somma si comprendono L. 141,292 80, importare di 46 premi straordinari.
- e) In detta somma si comprendono L. 358,960 per pagamento di altri premi straordinari.

TITOLARI	DEBITO PERPETUO					DEBITO REDIMIBILE					OBBLIGAZIONI DELLO STATO			PRESTITI del comune di San Pier d'Arena 5 p. % 31 maggio 1859	TOTALE
	24 dicembre 1819	15 febbraio 1841	24 dicembre 1819	50 maggio 1851	21 agosto 1858	11 gennaio 1844	7 settembre 1848	12-16 giugno 1849	ANGLO-SARDO 26 giugno 1851	5 PER CENTO 15 febbraio 1853	27 maggio 1854	26 marzo 1849	9 luglio 1850		
Finanze dello Stato	425 52	"	500 "	500 "	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1,225 52
Ordine Mauriziano, suoi ospedali e commende	2,850 77	"	149,024 49	53,852 99	5,501 41	"	12,514 74	54,662 "	"	"	"	"	"	"	258,406 40
Ordine civile di Savoia	"	"	"	2,802 48	"	"	"	250 "	"	"	"	"	"	"	5,052 48
Cassa ecclesiastica	71,858 81	"	284 98	2,955 "	5,056 73	"	9,419 15	27,458 11	"	108,180 "	"	"	"	"	225,150 78
S. S. R. M. per dotazioni a favore delle Chiese cattoliche di regio patronato nelle valli di Pinerolo	5,401 "	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	5,401 "
Camera apostolica di Roma	9,000 "	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	9,000 "
Regio economato generale	114,564 56	"	17,501 57	26 57	"	"	12,769 74	5,630 "	"	"	"	"	"	"	148,292 44
Mense vescovili	153,520 62	2,688 "	700 08	1,825 54	5,685 10	"	15,754 99	6,920 "	"	555 "	"	"	"	"	187,405 55
Abazie	57,050 88	"	"	1,094 21	"	"	1,968 56	"	"	"	"	"	"	"	40,115 65
Basiliche, collegiate e capitoli	217,584 01	"	154 60	1,856 88	4,801 50	"	7,481 95	7,559 "	"	1,570 "	"	"	"	"	240,767 94
Seminari	112,552 69	"	4,716 81	5,656 75	268 59	"	20,251 92	11,080 "	"	"	"	"	"	"	154,506 56
Canonicati	15,596 81	"	"	591 20	176 88	"	1,182 57	1,520 "	"	"	"	"	"	"	18,667 26
Corporazioni religiose	95,088 47	"	2,914 95	4,089 80	4,168 80	"	4,509 50	6,498 "	"	"	"	"	"	"	112,269 50
Santuari	11,961 05	"	"	517 22	"	"	2,558 66	5,276 11	"	"	"	"	"	"	18,095 04
Capellanie, oratorii ed altari	99,897 48	"	4,021 66	4,556 46	1,054 75	"	12,510 99	12,415 50	"	"	"	"	"	"	154,454 82
Priorati e prebende	20,976 65	"	4,124 11	1,586 07	"	"	52,949 10	28,022 59	"	1,210 "	"	"	"	"	88,868 50
Congregazioni di canonici, curati, teologi e preti	56,470 76	"	"	6,504 50	5,242 44	"	"	"	"	"	"	"	"	"	48,217 50
Cattedrali, parrocchiali, fabbricerie e sacrestie	298,715 18	"	5,869 48	7,429 94	512 53	"	55,556 69	55,518 50	"	165 "	"	"	"	"	379,567 14
Compagnie e confraternite	199,777 37	"	5,607 18	"	206 "	"	9,087 74	11,894 "	"	450 "	"	"	"	"	225,052 49
Fondazioni per oggetti di culto	48,577 28	"	"	"	964 41	"	14,470 71	10,981 "	"	585 "	"	"	"	"	75,578 40
Istituti di carità	598,408 54	"	147,244 54	117,585 49	10,526 22	"	274,877 50	582,559 47	"	14,540 "	"	"	"	"	1,545,541 76
Comunità	157,764 85	"	5,465 57	54,688 05	"	"	67,610 22	102,035 85	"	2,470 "	"	"	"	"	570,054 50
Corpi morali isolati, e intitolazioni speciali diverse	86,950 58	"	27,604 44	24,089 16	8,202 77	"	56,764 17	418,901 77	"	17,165 "	"	"	"	"	659,677 89
TOTALI delle rendite iscritte a Corpi morali	2,572,584 06	2,688 "	571,514 24	291,964 09	47,125 75	"	591,998 48	1,102,959 68	"	146,470 "	"	"	"	"	4,927,104 50
PARTI COLARI	Con vincoli di cauzione in favore del Governo	2,662 97	550 "	145,080 17	125,725 25	9,260 04	244,549 64	405,905 61	"	11,140 "	"	"	"	"	944,671 66
	Con vincoli tra privati	8,085 04	17,891 02	125,805 16	77,511 49	164,578 47	202,156 11	557,250 74	"	15,780 "	"	"	"	"	1,166,817 05
	Libere nominative	18,905 91	4,385 54	410,509 96	186,777 26	158,421 55	"	486,545 55	1,806,069 59	"	121,590 "	"	"	"	5,195,202 92
TOTALE delle rendite nominative	2,402,055 98	25,514 56	1,050,910 55	681,978 07	379,185 59	"	1,523,229 76	5,872,165 42	"	294,780 "	"	"	"	"	10,251,795 91
Rendite al portatore	"	"	"	180,564 58	"	95,800 "	1,014,467 10	52,025,670 19	4,500,000 "	1,645,500 "	500,560 "	685,080 "	651,400 "	52,750 "	41,502,791 67
TOTALE delle rendite iscritte, vigenti al 1° gennaio 1860	2,402,055 98	25,514 56	1,050,910 55	862,542 45	379,185 59	95,800 "	2,536,696 86	55,897,855 61	4,500,000 "	1,958,280 "	500,560 "	685,080 "	651,400 "	52,750 "	51,554,587 58
Rendite create non però ancora iscritte a detta epoca	15,988 55	"	8,257 26	"	"	"	"	240,251 29	"	"	"	"	"	"	262,466 88
TOTALE delle rendite vigenti	2,416,052 51	25,514 56	1,059,147 79	862,542 45	379,185 59	95,800 "	2,536,696 86	56,158,064 90	4,500,000 "	1,958,280 "	500,560 "	685,080 "	651,400 "	52,750 "	51,797,054 46
RENDITE devolute in parte all'estinzione, ed in parte estinte in favore dello Stato	"	"	1,550,291 52	587,457 55	165,675 27	106,200 "	"	109,000 "	"	75,590 "	579,440 "	115,000 "	88,600 "	1,000 "	2,954,254 54
TOTALI corrispondenti alle creazioni dei diversi debiti (Stato n° 1, col. 2)	2,416,052 51	25,514 56	2,589,459 51	1,250,000 "	544,860 86	200,000 "	2,536,696 86	56,247,064 90	4,500,000 "	2,014,870 "	1,080,000 "	796,080 "	720,000 "	55,750 "	54,751,508 80



DESIGNAZIONE DEI DEBITI	NUMERO		TOTALE dei recapiti ammessi al PAGAMENTO	PAGAMENTI				FATTI						TOTALE DEI PAGAMENTI FATTI		TOTALE GENERALE			
	dei MANDATI	delle RICEVUTE e VAGLIA		DALLA CASSA DELL'AMMINISTRAZIONE		DALLE TESORERIE		PROVINCIALI		DALLA BANCA ROTHSCHILD DI PARIGI		dalla CASA HAMBRO di Londra	dalla CASA ADAMI di Livorno	per interessi dividendo sulle azioni della fer- rovia di Susa.	per interessi sui prestiti del comune di San Pier d'Arena.		per semestri DI RENDITE	per rimborso DI CAPITALI	
				per interessi e dividendo sulle azioni della FERROVIA DI SUSÀ	per semestri di RENDITE	per rimborso di CAPITALE	per semestri di rendite	per interessi sui prestiti del comune di San Pier d'Arena	DI SARDEGNA	per semestri di rendite	per rimborso di capitale								per semestri di RENDITE
Perpetuo....	24 dicembre 1819.....	5916	5916	»	811,579 45 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	»	835,537 84	»	»	»	»	»	»	»	»	1,646,917 29 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	»	1,646,917 29 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	
	15 febbraio 1841.....	»	98	»	3,560	»	»	»	21,962 57	»	»	»	»	»	»	25,322 57	»	25,322 57	
Redimibile..	24 dicembre 1819.....	64	12458	12522	»	855,065 85	245,585 80	224,720 21	»	811 84	»	»	»	»	»	1,060,597 90	245,585 80	1,304,185 70	
	25 agosto 1825.....	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
	50 maggio 1831.....	61	12636	12717	»	474,601 98	110,718 60	233,450 56	»	1,231 87	»	»	»	»	»	709,264 41	110,718 60	819,985 01	
	21 agosto 1838.....	20	1620	1640	»	57,076 98	75,025 80	10,587 70 <sup>2</sup> / <sub>4</sub>	»	332,216 96 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>	206,611 06	»	»	»	»	»	599,681 65 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	281,656 86	681,318 51 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>
	11 gennaio 1844.....	71	2492	2563	»	15,875	159,400	45,925	»	2,500	»	»	»	»	»	»	62,500	159,400	221,700
	7 settembre 1848.....	»	74046	74046	»	1,105,324 86 <sup>2</sup> / <sub>4</sub>	»	1,595,708 53	»	10,359 91	»	»	»	»	»	»	2,511,373 10 <sup>2</sup> / <sub>4</sub>	»	2,511,373 10 <sup>2</sup> / <sub>4</sub>
	12-16 giugno 1849.....	»	521651	521651	»	4,171,529 49 <sup>2</sup> / <sub>4</sub>	»	4,940,769 27 <sup>2</sup> / <sub>4</sub>	»	52,980	»	8,055,745 70 <sup>2</sup> / <sub>4</sub>	»	15,415	»	»	14,214,459 47 <sup>2</sup> / <sub>4</sub>	»	14,214,459 47 <sup>2</sup> / <sub>4</sub>
	26. giug. e 22 lug. 1851	2	75205	75205	»	935,315 25	»	601,758 88	»	2,557 27	»	»	3,000,812 50	»	»	»	4,538,421 90	»	4,538,421 90
	15 febb. e 6 marzo 1853.	»	45844	45844	»	290,472 50	»	61,795	»	815	»	1,497,557 50	»	1,605	»	»	1,852,045	»	1,852,045
	AZIONI DELLA FERROVIA DI SUSÀ..	»	15	15	582 05	»	»	»	»	»	»	»	»	582 05	»	»	»	»	582 05
Prestiti del comune di San Pier d'Arena	31 maggio 1859.....	»	2700	2700	»	»	»	55,750	»	»	»	»	»	»	»	»	»	55,750	
	27 maggio 1854.....	496	27551	28047	»	464,000	1,026,440	51,240	»	280	»	55,500	55,000	»	55,750	551,020	1,081,440	1,632,460	
Obbligazioni dello Stato	26 marzo 1849.....	268	54415	54685	»	476,980	466,365	208,260	»	1,540	»	1,700	»	20	»	688,500	466,365	1,154,665	
	9 luglio 1850.....	279	28988	29267	»	410,640	421,550	158,600	»	820	»	9,600	1,000	100	»	579,760	422,550	1,002,110	
Totali.....	7177	657717	644894	582 05	10,047,819 57 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	2,502,835 20	5,767,912 80	55,750	407,835 42 <sup>5</sup> / <sub>4</sub>	206,611 06	9,599,905 20 <sup>2</sup> / <sub>4</sub>	56,000	3,000,812 50	15,140	582 05	55,750	28,859,445 50 <sup>2</sup> / <sub>4</sub>	2,765,496 26	51,659,071 61 <sup>2</sup> / <sub>4</sub>

DESIGNAZIONE DEI DEBITI	ATTIVO			PASSIVO						OSSERVAZIONI	
	FONDO IN CASSA in fine d'anno	CREDITO verso le tesorerie per residuo semestri sulle assegnazioni	TOTALE colonne 2 e 3	RESIDUI DOVUTI		RESIDUO dei fondi d'estinzione che dovevano impiegarsi nel 1859 in acquisti al corso	DEBITO DERIVANTE DALLE RENDITE DA ISCRIVERSI		TOTALE colonne 5 a 10		
				per saldo dei semestri sulle rendite	per saldo rimborsi integrali		per saldo acquisti fatti al corso	per semestri arretrati sulle rendite			per fondo da impiegarsi nell'estinzione a valor integrale a misura che si operano le iscrizioni
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Perpetuo.</b>											
24 dicembre 1819.....	309,025 58 <sup>2</sup> / <sub>4</sub>	2,539,048 47 »	2,868,074 05 <sup>2</sup> / <sub>4</sub>	2,508,140 85 <sup>2</sup> / <sub>4</sub>	»	»	»	559,935 20 »	»	2,868,074 05 <sup>2</sup> / <sub>4</sub>	(1) La somma di L. 13,804,395 59 <sup>5</sup> / <sub>4</sub> accresce per la concorrente di L. 15,274,105 87 al fondo d'estinzione al corso per proventi di rendite riscattate e alla medesima devolute.
15 febbraio 1841.....	11,077 27 »	»	11,077 27 »	11,077 27 »	»	»	»	»	»	11,077 27 »	
<b>Redimibile.</b>											
24 dicembre 1819.....	Rendite..... 12,050 19 »	(1) 13,804,395 59 <sup>5</sup> / <sub>4</sub>	13,816,425 88 <sup>5</sup> / <sub>4</sub>	214,964 96 <sup>2</sup> / <sub>4</sub>	»	»	»	327,356 75 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	»	542,521 71 <sup>5</sup> / <sub>4</sub>	(2) La somma di lire 4,255,000 accresce, come sopra, per la concorrente di L. 5,707,544 47 al fondo d'estinzione al corso.
	Estinzione a valor integrale..... 14,510 46 »	119,471 97 »	155,982 45 »	»	103,014 20 »	»	»	»	30,968 25 »	155,982 45 »	
	Estinzione al corso..... 954,449 24 »	2,352,224 22 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	3,266,675 46 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	»	(3) 510 07 »	»	16,540,267 26 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	»	»	16,540,777 55 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	
25 agosto 1825.....	Rendite..... 277 56 <sup>5</sup> / <sub>4</sub>	»	277 56 <sup>5</sup> / <sub>4</sub>	277 56 <sup>5</sup> / <sub>4</sub>	»	»	»	»	»	277 56 <sup>5</sup> / <sub>4</sub>	(3) La somma di lire 510 07 deriva: 1° Da residuo sul prodotto dell'alienazione di una rendita di L. 75, iscritta al n° 51593, fatta il 10 maggio 1840 per conto delle finanze dello Stato e rimasto a disposizione del titolare o di chi per esso in..... L. 501 87 2° Da eccedenza sull'estrazione del 31 marzo 1848 risultante dall'iscrizione numero 19,700, per una rendita di L. 10 41 non iscrivibile perchè minore di L. 25, il cui capitale è rimborsabile al pari coi fondi dell'estinzione al corso e tuttora giacente per..... » 208 20 L. 510 07
	Estinzione a valor integrale..... 2,860 64 »	»	2,860 64 »	»	2,860 64 »	»	»	»	»	2,860 64 »	
30 maggio 1851.....	Rendite..... 156,659 95 »	(2) 4,255,000 » »	4,571,659 95 »	664,515 46 »	»	»	»	»	»	664,515 46 »	
	Estinzione a valor integrale..... 55,684 80 »	62,500 » »	118,184 80 »	»	118,184 80 »	»	»	»	»	118,184 80 »	
	Estinzione al corso..... 605,126 52 »	1,250,000 » »	1,855,126 52 »	»	»	»	5,560,470 79 »	»	»	5,560,470 79 »	
21 agosto 1858.....	Rendite..... 25,506 44 <sup>2</sup> / <sub>4</sub>	100,000 » »	125,506 44 <sup>2</sup> / <sub>4</sub>	125,506 44 <sup>2</sup> / <sub>4</sub>	»	»	»	»	»	125,506 44 <sup>2</sup> / <sub>4</sub>	
	Estinzione a valor integrale..... 218,790 92 »	108,972 17 »	327,763 09 »	»	327,763 09 »	»	»	»	»	327,763 09 »	
11 gennaio 1844.....	Rendite..... 47,950 » »	51,575 » »	99,525 » »	99,525 » »	»	»	»	»	»	99,525 » »	
	Estinzione a valor integrale..... 21,925 » »	176,850 » »	198,775 » »	»	198,775 » »	»	»	»	»	198,775 » »	
7 settembre 1848.....	Rendite..... 49,510 52 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	908,548 45 »	957,658 75 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	957,658 75 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	»	»	»	»	»	957,658 75 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	
	Estinzione al corso..... 52,618 57 <sup>5</sup> / <sub>4</sub>	5,580,753 07 »	5,615,351 64 <sup>5</sup> / <sub>4</sub>	»	»	»	5,615,351 64 <sup>5</sup> / <sub>4</sub>	»	»	5,615,351 64 <sup>5</sup> / <sub>4</sub>	
12-16 giugno 1849.....	Rendite..... 198,758 75 <sup>2</sup> / <sub>4</sub>	17,962,252 85 »	18,160,991 56 <sup>2</sup> / <sub>4</sub>	18,160,991 56 <sup>2</sup> / <sub>4</sub>	»	»	»	»	»	18,160,991 56 <sup>2</sup> / <sub>4</sub>	
	Estinzione al corso..... 829,277 08 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	25,402,857 58 <sup>2</sup> / <sub>4</sub>	26,252,114 66 <sup>5</sup> / <sub>4</sub>	»	»	»	26,252,114 66 <sup>5</sup> / <sub>4</sub>	»	»	26,252,114 66 <sup>5</sup> / <sub>4</sub>	
26 giugno e 22 luglio 1851 — Rendite.....	27,550 » »	1,900,000 » »	1,927,550 » »	1,927,550 » »	»	»	»	»	»	1,927,550 » »	
15 febb. e 6 marzo 1855	Rendite..... 20,065 50 »	1,825,242 50 »	1,845,308 » »	1,845,308 » »	»	»	»	»	»	1,845,308 » »	
	Estinzione al corso..... 118,800 96 »	955,954 98 »	1,074,755 94 »	»	»	»	1,074,755 94 »	»	»	1,074,755 94 »	
<b>Obbligazioni dello Stato.</b>											
27 maggio 1854.....	Interessi..... 52,860 » »	150,000 » »	202,860 » »	202,860 » »	»	»	»	»	»	202,860 » »	
	Estinzione e premii..... 459,180 » »	270,000 » »	709,180 » »	»	709,180 » »	»	»	»	»	709,180 » »	
26 marzo 1849.....	Interessi..... 25,240 » »	146,160 » »	169,400 » »	169,400 » »	»	»	»	»	»	169,400 » »	
	Estinzione e premii..... 99,515 » »	» »	99,515 » »	»	99,515 » »	»	»	»	»	99,515 » »	
9 luglio 1850.....	Interessi..... 145,920 » »	» »	145,920 » »	145,920 » »	»	»	»	»	»	145,920 » »	
	Estinzione e premii..... 70,500 » »	» »	70,500 » »	»	70,500 » »	»	»	»	»	70,500 » »	
<b>Azioni della ferrovia di Susa.</b>											
Interessi e dividendo.....	150 55 »	»	150 55 »	150 55 »	»	»	»	»	»	150 55 »	
<b>Prestiti del comune di San Pier d'Arena.</b>											
31 maggio 1859.....	Interessi..... 55,750 » »	» »	55,750 » »	55,750 » »	»	»	»	»	»	55,750 » »	
	Estinzione e premii..... 22,800 » »	» »	22,800 » »	»	22,800 » »	»	»	»	»	22,800 » »	
TOTALI.....	4,555,750 89 <sup>2</sup> / <sub>4</sub>	79,899,526 62 <sup>2</sup> / <sub>4</sub>	84,455,277 52 »	26,865,176 25 »	1,652,592 75	510 07	55,020,940 50 <sup>5</sup> / <sub>4</sub>	887,289 95 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	50,968 25	84,455,277 52 »	
					1,652,902 80			918,258 18 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>			

QUANTITATIVO delle iscrizioni di rendita vigenti al 1° gennaio 1860 distinte per modo d'iscrizione.

DESIGNAZIONE DEI DEBITI	ISCRIZIONI NOMINATIVE		ISCRIZIONI AL PORTATORE		TOTALE		OSSERVAZIONI	
	NUMERO	RENDITA	NUMERO	RENDITA	NUMERO	RENDITA		
Perpetuo 1819 . . . . .	8493	2,402,033 98	"	"	8493	2,402,033 98	Rimaneva ad iscriversi al 1° gennaio del 1860 la rendita di L. 262,466 88.	
Id. 1841 . . . . .	53	25,514 56	"	"	53	25,514 56		
Redimibile 1819 . . . . .	6144	1,050,910 53	"	"	6144	1,050,910 53		
Id. 1831 . . . . .	5365	681,978 07	2133	180,564 58	7496	862,542 45		
Id. 1838 . . . . .	826	379,185 59	"	"	826	379,185 59		Vedi stato n° 2, colonna ultima.
Id. 1844 . . . . .	"	"	1876	93,800 "	1876	93,800 "		
Id. 1848 . . . . .	14559	1,525,229 76	22853	1,011,467 10	37414	2,536,696 86		
Id. 1849 . . . . .	16732	3,872,163 42	280504	52,023,670 19	297236	53,897,853 61		
(Anglo-Sardo) 1851 . . . . .	"	"	37600	4,500,000 "	37600	4,500,000 "		
Redimibile 3 per cento 1853 . . . . .	541	294,780 "	22419	1,643,500 "	22760	1,938,280 "		
Obbligazioni 1854 . . . . .	"	"	12514	500,560 "	12514	500,560 "		
Id. 1849 . . . . .	"	"	17077	683,080 "	17077	683,080 "		
Id. 1850 . . . . .	"	"	15783	631,400 "	15783	631,400 "		
Prestiti del comune di San Pier d'Arena . . . . .	"	"	1310	52,750 "	1310	52,750 "		
<b>TOTALI</b> . . . . .	<b>52511</b>	<b>10,251,793 91</b>	<b>414075</b>	<b>41,502,791 67</b>	<b>466384</b>	<b>51,554,587 58</b>		

ANNI	TRAPASSI, CONVERSIONI, DEBITO												DIVISIONI, RIUNIONI, ECC., ECC. REDIMIBILE												TOTALE			
	24 DICEMBRE 1819				50 MAGGIO 1851				21 AGOSTO 1838				7 SETTEMBRE 1848				12-16 GIUGNO 1849				15 FEBBRAIO 1855				TOTALE			
	NUMERO			RENDITA	NUMERO			RENDITA	NUMERO			RENDITA	NUMERO			RENDITA	NUMERO			RENDITA	NUMERO			RENDITA				
	Delle domande	Delle iscrizioni annullate	Delle iscrizioni accese		Delle domande	Delle iscrizioni annullate	Delle iscrizioni accese		Delle domande	Delle iscrizioni annullate	Delle iscrizioni accese		Delle domande	Delle iscrizioni annullate	Delle iscrizioni accese		Delle domande	Delle iscrizioni annullate	Delle iscrizioni accese		Delle domande	Delle iscrizioni annullate	Delle iscrizioni accese		Delle domande	Delle iscrizioni annullate	Delle iscrizioni accese	
1855 .....	284	474	420	80,041 54	235	443	361	80,859 82	57	153	163	241,718 06	1029	2886	2178	188,130 29	1820	3754	4727	766,167 77	51	443	68	25,340 »	3456	10133	7917	1,352,257 28
1856 .....	266	488	302	75,784 05	244	442	474	63,718 85	53	156	141	178,666 92	1258	5299	2590	234,689 15	2048	5807	4787	848,776 75	50	243	57	17,670 »	3899	10437	8551	1,419,505 68
1857 .....	242	443	424	69,736 98	219	466	478	65,744 18	54	124	185	176,899 54	1095	2877	2534	228,612 34	2149	6787	6673	1,017,998 21	55	752	75	36,290 »	5810	14449	10391	1,613,278 43
1858 .....	187	428	328	63,905 99	179	476	340	61,244 12	53	113	154	177,750 99	1180	5343	2533	225,783 12	2237	7159	6847	1,237,530 87	153	5070	310	383,670 »	3969	14271	10314	2,171,887 09
1859 .....	162	341	288	52,859 90	166	323	305	40,428 56	35	123	133	223,615 23	957	2461	1963	212,830 63	3126	10337	11869	2,132,724 20	77	1948	1812	269,370 »	4503	15733	16372	2,933,828 32
TOTALE.....	1141	2174	1962	342,328 26	1043	1850	1938	281,992 53	252	671	736	1,000,650 74	3497	14868	11642	1,090,047 71	11380	36004	34903	6,023,197 78	324	6460	2322	734,340 »	19637	62027	53345	9,492,337 02

INDICAZIONE DEI DEBITI	SOMME GIÀ CADUCATE O PRESCRITTE			SOMME IN PENDENZA DI CADUCAZIONE O PRESCRIZIONE			TOTALE DELLE COLONNE 5 e 6	OSSERVAZIONI	
	PER CAPITALE	PER ANNUITÀ	TOTALE	PER CAPITALE	PER ANNUITÀ	TOTALE			
	1	2	3	4	5	6			
PERPETUO.....	24 dicembre 1819 .....	1,244 60	153 68 »	1,578 28 »	»	3,372 28	3,372 28	4,950 56 »	<p>Non sono comprese nel presente stato le annuità prescritte sulle partite tuttora da iscriversi (Stato n° 2, <i>Debiti perpetuo e redimibile</i> 1819), perchè l'applicazione della prescrizione non può aver luogo, rispetto a quelle partite, se non quando si opera l'iscrizione della rendita.</p> <p>Le rendite create col regio editto 25 agosto 1825 dovettero estinguersi in totalità entro l'anno 1853. (Articolo 4, legge 10 marzo 1853.)</p>
	15 febbraio 1841 .....	»	»	»	»	»	»	»	
REDIMIBILE .....	24 dicembre 1819 .....	29,465 »	229,867 55 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	259,530 55 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	5,425 »	15,417 40	18,840 40	278,170 73 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	
	25 agosto 1823 .....	2,748 »	2,721 64 »	5,469 64 »	»	»	»	5,469 64 »	
	30 maggio 1831 .....	»	15,869 89 <sup>2</sup> / <sub>4</sub>	15,869 89 <sup>2</sup> / <sub>4</sub>	»	»	»	15,869 89 <sup>2</sup> / <sub>4</sub>	
	21 agosto 1838 .....	»	»	»	»	»	»	»	
	11 gennaio 1844 .....	»	»	»	»	»	»	»	
	7 settembre 1848 .....	»	51,545 61 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	51,545 61 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	»	»	»	51,545 61 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	
	12-16 giugno 1849 .....	»	15,777 08 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	15,777 08 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	»	»	»	15,777 08 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	
	26 giugno 1851 .....	»	1,460 55 »	1,460 55 »	»	»	»	1,460 55 »	
OBBLIGAZIONI DELLO STATO.....	15 febbraio 1853 .....	»	150 » »	150 » »	»	»	»	150 » »	
	27 maggio 1854 .....	»	14,720 » »	14,720 » »	»	»	»	14,720 » »	
	26 marzo 1849 .....	»	2,160 » »	2,160 » »	»	»	»	2,160 » »	
	9 luglio 1850 .....	»	880 » »	880 » »	»	»	»	880 » »	
TOTALI .....	35,455 60	515,085 79 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	546,541 59 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	5,425 »	16,989 68	22,412 68	568,954 07 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>		

NATURA DEI TITOLI CHE SI SONO DEPOSITATI	TITOLI DEPOSITATI				TOTALE DEI TITOLI DEPOSITATI A TUTTO DICEMBRE 1859		TITOLI RESTITUITI				TOTALE DEI TITOLI RESTITUITI A TUTTO DICEMBRE 1859		TITOLI RIMANENTI IN DEPOSITO AL 1° DEL 1860				
	NEL 1859		NEGLI ANNI PRECEDENTI		Quantità	Rendita	NEL 1859		NEGLI ANNI PRECEDENTI		Numero	Rendita	Numero	Rendita	Certificati corrispondenti	Valore nominale	
	Quantità	Rendita	Quantità	Rendita			Quantità	Rendita	Quantità	Rendita							
OBBLIGAZIONI DELLO STATO . . . . .	27 maggio 1854 . . . . .	251	9,240	406	16,240	657	25,480	44	1,760	32	2,080	96	3,840	541	21,640	124	541,000
	26 marzo 1849 . . . . .	214	8,360	381	25,240	795	31,800	24	960	35	2,120	77	3,080	718	28,720	192	718,000
	9 luglio 1850 . . . . .	284	11,560	633	26,200	959	57,560	121	4,840	97	3,880	218	8,720	721	28,840	215	721,000
CEDOLE . . . . .	11 gennaio 1844 . . . . .	"	"	21	1,050	21	1,050	"	"	"	"	"	"	21	1,050	5	21,000
	26 giugno 1851 . . . . .	426	47,525	1481	159,800	1907	207,125	116	18,600	167	19,900	285	58,500	1624	168,625	206	5,372,500
Totale . . . . .	1155	76,485	3144	226,550	4299	505,015	505	26,160	369	27,980	674	54,140	5625	248,875	742	5,575,500	

CLASSIFICAZIONE della rendita rappresentata dai certificati di deposito.

DESIGNAZIONI DEI TITOLARI	INDICAZIONE DEL DEBITO						OSSERVAZIONI
	27 maggio 1854	11 gennaio 1844	26 marzo 1849	9 luglio 1850	26 giugno 1851	TOTALI	
Corpi morali . . . . .	200 »	"	560 »	520 »	1,150 »	2,450 »	I certificati di deposito sono equiparati alle cedole nominative tanto nella forma come negli effetti.
Particolari . . . . .	19,760 »	400 »	25,200 »	24,760 »	146,765 »	216,885 »	
Particolari con vincoli . . . . .	560 »	500 »	240 »	560 »	12,550 »	14,210 »	
Particolari con vincoli verso il Governo . . . . .	1,120 »	150 »	2,720 »	5,000 »	8,560 »	15,550 »	
Totali . . . . .	21,640 »	1,050 »	28,720 »	28,840 »	168,625 »	248,875 »	

## Approvazione di un nuovo regolamento per le dogane e le private.

*Progetto di legge presentato alla Camera il 15 giugno 1860 dal ministro delle finanze (VEGEZZI).*

SIGNORI! — La riforma radicale che venne operata nel 1851 e negli anni successivi a vantaggio del commercio, dell'industria e dell'agricoltura, nelle tariffe dei diritti di dogana all'importazione delle merci e dei vari generi, nonché all'esportazione dei prodotti d'ogni specie, ebbe per conseguenza naturale di abrogare in molte parti, o di rendere meno necessarie all'interesse delle finanze le disposizioni inserite nel regolamento del 1816, che, per tacere di altre disposizioni speciali di tempo in tempo emanate con vari manifesti camerali, forma tuttora la base della nostra legislazione doganale.

Questo regolamento, sebbene racchiuda in se stesso principii che meritano di essere conservati, per l'evidente scopo di utilità cui sono diretti, risente però non poco del sistema protettore e restrittivo che informava per molti anni la tariffa doganale.

Tolti i divieti di esportazione, quasi totalmente affrancati da ogni diritto i generi e prodotti del suolo e dell'industria, e ridotti i dazi d'entrata ad una misura tale che più non vi sia fondato motivo di temere la fraudolenta introduzione cui dà luogo la sproporzione fra il valore delle merci ed il diritto a cui sono assoggettate, egli era evidente da qualche tempo che più non aveva ragione di sussistere tutta quella parte dei regolamenti ormai inapplicabili o troppo discosti dai principii di libertà commerciale, felicemente inaugurata dal Parlamento e dal Governo.

Il rigore delle penali comminate, la complicazione delle cautele stabilite, e l'estensione del raggio entro il quale erano richieste formalità per la circolazione delle merci e degli oggetti di qualsiasi natura, più non si trovano in armonia coi principii adottati dal Governo, e, si dica pure, colle esigenze dei tempi, essendo oltremodo desiderabile che lo sviluppo del commercio non abbia a ricevere incaglio di sorta alcuna, fuori che nel limite strettamente necessario ad impedire gravi abusi a danno delle finanze dello Stato, e nocivi all'interesse stesso del commercio, il quale deve essere tutelato contro le introduzioni clandestine, onde le sue speculazioni, fondate sul pagamento dei diritti dovuti, non siano deluse dal contrabbando.

Havvi inoltre da osservare che il grande numero di disposizioni legislative e regolamentari, pubblicate da molti anni addietro, in ampliamento, modificazione o deroga di quelle stabilite nel 1816, trovasi sparso nella raccolta delle leggi, ed era quindi sentito più che mai il bisogno di avere quelle disposizioni riunite in un solo corpo, da cui fossero sceverate tutte quelle abrogate di diritto o di fatto per norma del commercio e degli stessi agenti chiamati a richiederne o sorvegliarne l'applicazione, onde evitare ogni meno esatta e regolare loro interpretazione.

Per questi precipui motivi, ancorchè in massima gli attuali regolamenti contengano molte disposizioni a cui difficilmente potrebbero sostituirsi altre migliori, in fatto non corrispondono talvolta allo scopo dal Governo propostosi, quello cioè di tutelare l'interesse dello Stato nella percezione dei dazi, col minore possibile aggravio dei contribuenti ed incaglio del commercio.

Ma, se prima d'ora importava di riordinare la legislazione

doganale, e di renderla più consentanea allo spirito più largo delle tariffe, dopo l'annessione delle nuove provincie divenne questa una necessità assoluta, giacchè nello Stato attuale si trovano in presenza sei regolamenti delle dogane e delle gabelle, fra di loro affatto diversi, e che tendono ad infirmare i giovevoli effetti dell'uniformità della tariffa, che pure è già introdotta nelle nuove provincie, ma difetta a compimento, di una sola e medesima legge che contempra la parte di condizioni richieste per guarentigia delle finanze, e per norma del commercio.

Sarebbe incomportabile la prolungazione di simili divergenze di legislazione, che si presentano come una vera anomalia, e che tendono a rendere illusoria o nociva la soppressione delle linee di separazione doganale, in quanto che diverse sono le formalità e le cautele da osservarsi nelle varie provincie di nuova annessione, si trovano i negozianti imbarazzati a discernere le avvertenze da usare per le spedizioni di merci dalle antiche alle nuove provincie, o viceversa, e dall'una all'altra di queste, e forse sono distolti per ciò dall'intraprendere lo scambio che deve così utilmente influire sulla prosperità del commercio e dell'industria del nuovo regno.

Quanto si disse riguardo al ramo doganale, può e deve applicarsi, con altrettanta ragione, alle private di sali, tabacchi e polveri. Oltre al coordinare fra loro le disposizioni vigenti nei suddetti rami di privata, le quali in molte parti si discostano da quelle stabilite in ciascuna delle nuove provincie, si manifesta urgente il bisogno di parificarle per tutto lo Stato; e specialmente si appalesa la somma convenienza di rendere uniformi le penali comminate, in caso d'infrazione alle leggi, col ridurle, per quanto lo consente l'interesse della finanza, ad una proporzione più approssimativa al danno che può risultare dai casi di contravvenzione.

La riunione delle disposizioni riflettenti i rami di privata con quelle che concernono le dogane era anche desiderabile, perchè, in parecchi casi, sono soggetti, tanto queste come gli altri suddetti rami, alle disposizioni generali; e così viene a conseguirsi lo scopo di maggiore semplificazione del regolamento.

Per combinazioni indipendenti dal fermo volere del Ministero, non fu possibile di ottenere, prima d'ora, il compimento di questo lavoro, in cui dalle varie Commissioni e dagli impiegati dotati di più speciali cognizioni che furono successivamente incaricati di farne l'estratto e la compilazione, venne procurato, compatibilmente colla difficoltà della materia, di combinare il dispositivo e l'ordinamento nel modo che sembrò migliore, per raggiungere il doppio scopo di fissare le norme da osservarsi e dal commercio e dai pubblici agenti, e di renderne più agevole l'applicazione in molti casi in cui è praticabile di farlo senza danno della finanza.

La confisca dei mezzi di trasporto, stabilita per la massima parte dei casi contravvenzionali, venne eliminata dal nuovo regolamento come eccedente la proporzione da osservarsi fra la penale incorsa ed il danno che la frode arreca alle finanze dello Stato, ogniquale volta l'entità delle merci cadenti in commercio trovasi di molto inferiore al valore dei mezzi adoperati a trasportarle.

Inoltre, mentre i diritti erano ragguagliati al 50, 60 per cento e più del valore delle merci, poteva, sino ad un dato punto, ravvisarsi non affatto eccessiva la penale comminata dalla legge tuttora vigente, cioè la multa uguale al valore delle merci introdotte in frode, oltre alla loro confisca; ma, dacchè per la generalità degli oggetti contemplati nell'attuale tariffa doganale il diritto non rappresenta più, tranne pochi

articoli, una proporzione eccedente il 10 o 12 per cento, ed in molti casi assai meno, si ritiene che la semplice confisca di queste merci, od una multa eguale al loro valore, sia più che sufficiente a garantire gl'interessi delle finanze.

Ogni volta poi si tratti di dichiarazione erronea, a vece di due diritti, si propone d'imporre, a titolo di multa, un semplice diritto d'entrata, oltre quello ordinario dovuto, e nelle infrazioni alle formalità prescritte verrebbe questa multa ridotta alla metà del diritto.

Quanto ai generi di privativa, sebbene sia necessario maggiormente di mantenere un freno contro le frodi, tuttavia si crede, pei motivi già spiegati, abbiasi anche per essi ad abbandonare il principio della confisca dei mezzi di trasporto, il cui sequestro potrà soltanto farsi per cautela delle pene incorse.

La multa fissa di L. 500 antiche, che era stabilita pel contrabbando del sale e dei tabacchi, e quella d'arbitrio per le polveri venne con più equa proporzione ridotta a L. 50, oltre la confisca del genere ed il pagamento di cinque volte il prezzo maggiore a cui smerciarsi dalla gabella il tabacco e la polvere, e del decuplo prezzo pel sale.

Per la fabbricazione clandestina della polvere s'incorreva sinora in una pena principale di arresto, oltre alla pena pecuniaria di lire 1,500.

Si è creduto tanto più opportuno di astenersi dal proporre l'arresto personale, in quanto che, cessati essendo i motivi d'ordine politico che probabilmente consigliarono in allora le rigorose misure di legge, pare debbasi considerare questo articolo di privativa nè più nè meno degli altri di cui è riservata la vendita al Governo.

A ciò aggiungasi che in alcuna delle nuove provincie, quali sono la Toscana e le Romagne, non esiste questo ramo di pubblica entrata, e rimane tuttora ad esaminare se, sotto l'aspetto meramente finanziario, convenga introdurvelo o piuttosto si possa abolire nelle altre provincie il monopolio delle polveri, siccome si propone di farlo riguardo ai piombi per caccia, il cui prodotto però è oramai insignificante in confronto a quello delle polveri.

Il Ministero adempie alquanto tardivamente all'assunto che si era prefisso di sottomettere questo progetto alla deliberazione del Parlamento; ma, convinto come è della stringente necessità di rimediare ai segnalati inconvenienti, e che un complesso di disposizioni, ancorchè lascino forse ancora molte cose a desiderare, sia ad ogni modo preferibile alla disparità di leggi e regolamenti oggi esistenti, ardisce ripromettersi che i signori deputati vorranno accogliere favorevolmente lo schema di legge con cui verrebbe approvato, in via di esperimento, il regolamento delle dogane e delle private, sotto

l'espressa riserva contemplata all'articolo 2, che, nel corso del 1862, verrebbe riprodotto al Parlamento colle modificazioni che verrebbero riconosciute utili o necessarie nell'interesse del commercio e delle finanze.

Siccome inoltre potrebbe accadere che nell'intervallo che dovrà trascorrere prima che sia integralmente riveduto ed approvato il regolamento, si producano emergenze tali da non ammettere dilazioni nell'emendare quelle parti che, per impreviste combinazioni di circostanze, richiedessero pronto ed urgente provvedimento, il Ministero propone, coll'articolo 5, che gli sia fatta facoltà di disporre, a norma delle urgenze del caso; essendo agevole di comprendere che, malgrado la maggiore attenzione usata, non sia gran fatto possibile di prevedere nel primordio della sua applicazione alle varie provincie avvezze a regolamenti diversi, tutti i casi in cui un qualche miglioramento potrebbe utilmente introdursi.

Se i signori deputati, penetrandosi delle difficoltà della posizione, vogliono, come giova sperarlo, concedere la specie di mandato di fiducia che da essi invoca il Ministero; utili conseguenze ne risulteranno pel complesso del sistema economico dello Stato in generale, e scompariranno i giusti motivi di lagnanze che nascono dalla incertezza e divergenza in cui è lasciata la parte regolamentaria delle dogane e private.

#### PROGETTO DI LEGGE.

Art. 1. A cominciare dal 1° luglio 1860 sarà posto in vigore in tutto lo Stato l'annesso regolamento delle dogane e private.

Art. 2. Nel corso dell'anno 1862 il regolamento medesimo sarà riprodotto al Parlamento colle modificazioni che l'esperienza suggerirà d'introdurvi a maggiore facilitazione del commercio.

Art. 3. Occorrendo frattanto, nell'intervallo di una Sessione all'altra del Parlamento, la dimostrata urgenza di variare alcuna delle disposizioni di detto regolamento, onde viemmaggiormente conciliare le cautele richieste dall'interesse delle finanze colle agevolezze che verranno riconosciute praticabili nelle varie provincie dello Stato, è fatta facoltà al Governo del Re di provvedervi con appositi decreti regii, salvo a riferirne al Parlamento nell'occasione ed all'epoca prevista all'articolo 2.

Art. 4. Viene derogato alle leggi ed ai regolamenti di dogana e privata preesistenti nelle antiche come nelle nuove provincie dello Stato.



## REGOLAMENTO DELLE DOGANE E DELLE PRIVATIVE

## TITOLO PRIMO.

## DELLA LINEA DOGANALE.

*Descrizione della linea doganale.*

Art. 1. La linea doganale è formata: sulla frontiera di terra, dallo estremo confine che separa dall'estero il territorio dello Stato; sulla frontiera di mare, dalla spiaggia di terraferma e delle isole appartenenti allo Stato, eccettuate l'isola di Capraia e quelle dell'Arcipelago Toscano, rette da regolamenti speciali.

*Dei trattati e regolamenti speciali.**Convenzioni internazionali.*

Art. 2. Col presente regolamento nulla viene innovato alle disposizioni contenute nelle vigenti convenzioni internazionali. Rimangono pure in vigore, in quanto non siavi derogato dal presente, i regolamenti relativi.

*Dei diritti di dogana, e disposizioni inerenti.**Diritti di dogana in genere.*

Art. 3. Le merci e gli altri oggetti d'ogni sorta, non proibiti all'entrata, od il cui transito è sottoposto a speciale autorizzazione, vanno, alla loro introduzione al di qua della linea doganale, ed alla loro esportazione al di là della medesima, come in caso di riesportazione, soggetti ai diritti fissati dalla tariffa doganale ed alle relative provvidenze in vigore, colle sole esenzioni che vi sono accennate, o risultanti dalle disposizioni citate nel precedente articolo.

*Le merci esportate perdono la nazionalità.*

Art. 4. Le merci ed oggetti esportati perdono la nazionalità, e sono da considerarsi come esteri al loro reingresso nel territorio doganale, salvo nei casi previsti dagli articoli 39 e 40 delle disposizioni preliminari della tariffa.

*Apertura dei colli in dogana.*

Art. 5. I colli di merci non potranno mai aprirsi negli uffici doganali dagli impiegati, od agenti qualunque degli uffici, che coll'intervento dei consegnatari o loro rappresentanti.

La violazione di tal divieto darà luogo ad una misura di censura, che potrà estendersi sino alla revocazione del posto.

*Epoca del pagamento dei dritti.*

Art. 6. I diritti dovuti, secondo che si tratterà d'importazione, di estrazione da deposito per la consumazione, di esportazione o di riesportazione e di transito, saranno dal contribuente pagati all'atto del rilascio della relativa bolla.

*Rilascio della bolla a pagamento.*

Art. 7. La bolla di pagamento dei diritti, staccata da registro a matrice della dogana, sarà consegnata al contribuente all'atto del pagamento.

*Id. — Indicazioni nella medesima bolla.*

Tale bolla specificherà, secondo i casi, per ciascun collo o recipiente, la marca, la qualità, il peso o il numero, e la misura, come pure il valore delle merci o degli oggetti cui è relativa, colla rispettiva denominazione della tariffa e l'ammontare dei diritti pagati. La bolla fisserà inoltre la strada da percorrere ed il tempo strettamente necessario per raggiungere la dichiarata destinazione, coll'indicazione dell'ora in cui fu rimessa al conducente, a meno che trattisi di merci importate, il di cui sdoganamento abbia luogo in un ufficio interno, o di tessuti che sieno muniti di lamina. In essa bolla sarà espresso il nome del contribuente, il quale sarà in obbligo di conservarla, onde comprovare detto pagamento, quando ne venga richiesto.

*Merci esenti da dazio.*

Art. 8. Per le merci esenti da dazio si rilascerà apposita bolla indicante la loro qualità, quantità e valore.

*Divieto di mescolare colle medesime merci imposte. — Penale.*

Art. 9. È vietato di frammischiare nei colli di merci esenti da diritto oggetti che vi siano sottoposti, sotto pena della confisca di questi.

*Trasporto delle merci a destino.*

Art. 10. I colli di merci in regolare movimento, ed accompagnati dalle debite bolle di dogana, non saranno soggetti a verificazioni interne, lungo il viaggio, sino alla loro destinazione. Sono però in obbligo i conducenti di presentare agli agenti di dogana, semprechè ne siano richiesti, tutti i ricapiti relativi alle merci di cui sono in condotta.

Art. 11. Nei casi in cui i colli o recipienti devono essere piombati dalle dogane, i proprietari o conducenti pagheranno per la spesa, la retribuzione che verrà stabilita dal Ministero delle finanze, in apposita tabella da tenersi affissa nelle dogane. *Piombamento de' colli.*

Art. 12. I corrieri ed appaltatori del trasporto dei pieghi delle poste sono anch'essi soggetti a tutte le prescrizioni del presente regolamento, per le merci ed oggetti che trasportano. *Corrieri della posta-lettere.*

Saranno soltanto esenti dalla visita doganale i plichi postali descritti nel foglio di via.

TITOLO SECONDO.

DELL'IMPORTAZIONE PER TERRA, FIUMI O LAGHI.

Art. 13. Chiunque introdurrà al di qua della linea doganale per terra, fiumi o laghi, qualsiasi specie e quantità di merci o di oggetti d'ogni sorta, dovrà ciò eseguire per una delle strade o luoghi di permesso approdo, da stabilirsi con apposito decreto reale. *Strade doganali e punti d'approdo.*

Tale introduzione dovrà aver luogo di giorno, ossia da mezz'ora prima del levare a mezz'ora dopo il tramonto del sole, salvo le eccezioni portate da trattati internazionali o da permessi speciali. *Id. — Orario.*

Non si potrà deviare dall'indicata strada o da detto punto d'approdo, nè scaricare le merci od oggetti in qualsiasi luogo, prima di giungere all'ufficio di dogana, e senza previa autorizzazione di questa, riguardo alle merci giunte sopra barca, sotto pena della confisca di quelle soggette a dazio, e per quelle esenti, di una multa di lire 2 per quintale, sempre quando il loro valore complessivo oltrepassi lire 100. *Id. — Penale in caso di deviameto.*

Art. 14. Gli oggetti in piccola quantità destinati ad uso particolare, gli olii di semi grassi, i generi di grassina e tutte le merci non sottoposte dalla tariffa ad un diritto maggiore di lire 6 il quintale, l'ettolitro, la misura, il centinaio, o migliaio, potranno essere daziati in qualunque ufficio di confine. *Facoltà delle dogane.*

Riguardo alle altre merci, l'introduzione pel daziato, per la spedizione su altra dogana, o pel transito, non potrà aver luogo che presso le dogane per decreto reale autorizzate a tali operazioni.

Art. 15. Occorrendo di sopprimere o di creare uffizi doganali, depositi reali, o di modificare le loro facoltà, ovvero di variare le strade doganali e punti d'approdo, ciò si farà con apposito decreto reale da pubblicarsi. *Variazioni nella pianta delle dogane, nelle loro facoltà, negli stradali o punti d'approdo.*

Art. 16. Contemporaneamente alla consegna, che si farà all'ufficio, delle merci, tosto giuntevi, dovranno presentarsi la relativa lettera di vettura ed una dichiarazione sottoscritta, nella quale saranno indicati il numero, marca, peso dei colli, e per ciascuno la qualità, la quantità, il numero, misura delle merci, secondo la denominazione della tariffa, il grado, quando si tratti di acquavite in fusti, il valore, la provenienza e la destinazione delle medesime. *Dichiarazione scritta. — Indicazioni volute nella medesima.*

Potrà però essere fatta verbalmente la dichiarazione dei minuti oggetti portati dalla persona stessa che li introduce, di quelli ad uso particolare contemplati dall'art. 14, inoltre di quelli in genere, il cui dritto principale non eccede in complesso lire 25, come pure delle merci esenti da dazio, qualunque ne sia la quantità. *Id. — Dichiarazione verbale; quando accettabile.*

Art. 17. Le dichiarazioni dovranno essere esatte; non si potranno mai variare in alcuna parte, tranne che, prima che s'incomini la visita dei colli, oppure delle merci alla rinfusa, il dichiarante chieda di riparare qualche sbaglio occorso, nel qual caso sarà ammesso a fare un'altra dichiarazione. *Invariabilità delle dichiarazioni; eccezione.*

Art. 18. Le dichiarazioni di sdoganamento, una volta prodotte, obbligano al pagamento dei dritti, a meno che si faccia per iscritto l'abbandono della merce. *Effetto delle dichiarazioni.*

È fatta eccezione nella sola dogana di Genova per le merci delle quali si opera la liquidazione dei dritti prima del loro sbarco o della loro estrazione dal portofranco. *Id. — Eccezione per Genova.*

Potrà però essere autorizzato dal direttore l'annullamento della dichiarazione di sdoganamento, quando abbia motivo di credere che questa sia stata fatta senza sufficiente conoscenza delle relative norme, o per qualche altro mero sbaglio. *Id. — Annullamento delle dichiarazioni.*

Art. 19. Le differenze che si riconosceranno nella verifica degli oggetti verbalmente dichiarati dietro all'autorizzazione contenuta all'articolo 16, saranno senz'altro riparate nell'atto dell'esazione del dazio. *Differenze riconosciute a fronte delle dichiarazioni verbali.*

Gli oggetti non dichiarati che si trovassero alla visita nelle vetture, sulle persone, od altrimenti nascosti, cadranno in confisca. *Id. — Oggetti non dichiarati. — Penale.*

DOCUMENTI PARLAMENTARI

- Erroneità riscontrate nella dichiarazione scritta.* Art. 20. La dichiarazione scritta, che non sarà esatta, si considererà semplicemente erronea, ogniquale volta la composizione dei colli, la disposizione in essi delle merci, o qualsiasi altra circostanza non facciano presumere che siasi cercato di celare o velare l'esistenza di qualche merce, la vera sua quantità e qualità, od i caratteri che potessero renderla suscettibile di maggior dazio.
- Id. — Penale.* Per tale dichiarazione inesatta s'incorrerà nella pena di metà della differenza risultante tra il dazio d'entrata della merce dichiarata e quello della merce riconosciuta, oltre, ben inteso, il pagamento dell'intero dritto ordinario, a meno che il dazio corrispondente alla merce rinvenuta sia minore od eguale a quello dovuto sulla merce dichiarata.
- Dichiarazioni infedeli. — Penale.* Art. 21. In ogni altro caso di differenza tra la merce e la dichiarazione, questa sarà tenuta per infedele, e darà luogo alla confisca della merce riconosciuta eccedente o di qualità diversa, salva sempre l'eccezione di cui nell'ultimo paragrafo del precedente articolo.
- Id. — Merci tassate a valore.* Quanto alle merci tassate a valore, le dichiarazioni che non ne conterranno l'esatta indicazione, in conformità dell'articolo 7 delle disposizioni preliminari alla tariffa, daranno luogo ad una multa uguale al valore eccedente quello dichiarato.
- Conseguenze delle dichiarazioni puramente erronee a riguardo delle merci.* Art. 22. Per le dichiarazioni semplicemente erronee, le merci non saranno ritenute sotto sequestro, e potranno continuare il viaggio alla loro destinazione, se viene effettuato l'immediato pagamento dell'importo dell'incorsa penalità, o data cauzione per esso, con formale ricognizione nell'atto medesimo, per parte del dichiarante, del fatto della non giusta dichiarazione, ed anche se viene pagato l'importo più favorevole convenuto colla dogana a titolo di transazione, la cui approvazione da conseguirsi non ha effetto sospensivo.
- In tal caso l'ufficio non darà corso che in via amministrativa al verbale accertante l'erronea dichiarazione.
- Sdoganamento delle merci.* Art. 23. Quando le merci o gli oggetti che s'introducono saranno giunti all'ufficio d'ingresso, a cui devono essere presentati, se questo si troverà autorizzato al loro sdoganamento, potranno esserne sdaziati.
- In tal caso, dopo la visita e la liquidazione dei dritti, si spedirà al conducente la bolla di pagamento.
- Id. — Merci presentate ad uffici non autorizzati allo sdaziamento o spedizione delle medesime.* Ove detto ufficio non sia autorizzato allo sdoganamento delle merci presentate, od alla spedizione delle medesime sopra una dogana interna, le merci saranno trattenuite per i provvedimenti da invocarsi.
- Approdo e dichiarazione delle merci provenienti dalla Svizzera sul lago Maggiore. — Omissione della presentazione delle merci. — Penale.* Art. 24. I padroni e conduttori di barche, che introdurranno dall'estero pel lago Maggiore merci od oggetti d'ogni sorta soggetti a dazio, qualunque ne sia la destinazione, dovranno approdare col carico, e presentarlo ad una delle dogane di Zenna o di Canobbio, farvi la dichiarazione scritta e firmata, in tutto conforme alle prescrizioni dell'art. 16, e produrvi le carte di bordo.
- L'omessa presentazione di dette merci o di parte delle medesime ad uno degli uffici sovra stabiliti è punita come contrabbando.
- Sdaziamento delle merci che continuano a percorrere il lago senza avere scontato i dritti di entrata a Canobbio o Zenna. — Vincolamento di esse.* Art. 25. Se le merci presentate a Zenna od a Canobbio devono proseguire il viaggio sul lago pel daziato ad altra dogana, che dovrà essere indicata nella dichiarazione, vi saranno spedite con bolla a cauzione. Tale daziato non potrà mai farsi ad un ufficio situato oltre Sesto-Calende.
- Id. — Estensione della cauzione.* La bolla a cauzione dovrà sempre accompagnare il carico fino al destino.
- Differenze risultanti nella verificaione. — Penali per le eccedenze.* Art. 26. Le differenze che in occasione di visita si riscontrassero a fronte della dichiarazione, o della bolla di cauzione, daranno luogo all'applicazione delle pene stabilite dagli articoli 20 e 21 a seconda dei casi.
- Id. — Penali per le deficienze.* Per le differenze in meno si riscuoterà il dritto d'entrata.
- Consegna delle merci esenti dal dazio d'entrata.* Art. 27. Anche le barche cariche di merci esenti da dazio di entrata dovranno approdare a Zenna o Canobbio per subirvi la visita. Per la spedizione di queste merci ad altro luogo di destinazione si dovrà levare una bolla di esenzione, che verrà emessa sopra dichiarazione verbale appoggiata alle carte di bordo presentate all'ufficio di dogana.
- Piroscafi. — Eccezioni a loro favore.* Art. 28. Sono eccettuati dagli obblighi accennati nei precedenti articoli 24, 25 e 27 i piroscafi che fanno la navigazione internazionale sul lago Maggiore, quando hanno a bordo un servizio di dogana, cui è affidato l'adempimento delle formalità stesse.

I bagagli dei viaggiatori, che col mezzo dei battelli a vapore aventi a bordo servizio doganale passano da un punto all'altro dello Stato, senza toccare la sponda estera, potranno andare esenti da visita doganale, mediante l'apposizione d'un contrassegno atto ad impedire manomissioni, che verrà stabilito dal Ministero delle finanze.

*Contrassegno d'esenzione di visita ai bagagli.*

Art. 29. Per i vini e per gli olii in fusti od in otri che da una dogana di frontiera verranno diretti ad un'altra dogana, si dovrà, quando non saranno dichiarati per l'immediato sdoganamento, prelevarne per ogni qualità un campione, che a spese del proprietario sarà posto in una scatola piombata o sigillata, e visata dagli impiegati, non che dal proprietario o spedizioniere, e rimesso al conducente, il quale dovrà presentarlo all'ufficio di destinazione, onde possa riconoscere l'identità d'ogni partita. Oltre alle altre indicazioni si farà menzione nella bolla a cauzione della suddetta cassetta e dell'obbligo che a suo riguardo incombe al conducente.

*Olii e vini in transito alle dogane di frontiera. — Formalità relative.*

Art. 30. Si potranno esimere dalla visita doganale, negli uffici di frontiera, le merci che si introdurranno a destinazione d'un altro ufficio, per lo sdoganamento o pel deposito, mediante speciale domanda nella dichiarazione, in cui sarà obbligo di esprimere e specificare esattamente la qualità e la quantità delle merci contenute in cadun collo, ed inoltre il peso lordo dei medesimi.

*Esenzione da visita delle merci all'ingresso nello Stato. — Formalità.*

Qualora però si abbia sospetto di frode, l'ufficio potrà sempre procedere alla visita.

*Id. — Eccezione.*

Art. 31. Qualunque sia la qualità delle merci contenute nei colli che si vorranno esentare dalla visita negli uffici di frontiera, dovranno gli introduttori guarentirne l'integrale consegna all'ufficio di destinazione, col depositare a titolo di semplice dritto lire 15 per ogni chilogramma del peso lordo, o col darne cauzione, tranne che trattisi d'oggetti d'oro, d'argento o d'argento dorato, di gioiellerie anche d'argento misto a qualsivoglia materia, oppure di orologi da tasca, pei quali tutti sarà invece da farsi il deposito dell'ammontare dei dritti di entrata speciali ed accessori, rispettivamente stabiliti dalla vigente tariffa, o darne cauzione.

*Guarentigia a darsi per i transiti in esenzione da visita.*

*Id. — Guarentigia speciale per gli oggetti d'oro o d'argento.*

Art. 32. I colli, che a termini dei precedenti articoli si esenteranno dalla visita, dovranno essere, nella dogana d'introduzione, coperti di una seconda invoglia, a spese dei proprietari della merce, e, oltre all'apposizione di piombi della dogana ad entrambi gli involti, a spese dei proprietari, saranno marcate le cuciture dell'invoglia esteriore d'ogni collo, con un'impronta determinata dall'amministrazione.

*Condizionamento dei colli esenti da visita.*

Art. 33. Allorchè i colli a doppia invoglia giungeranno alla dogana di destinazione espressa nella bolla d'accompagnamento, potranno esservi introdotti senz'altra visita, se verranno riconosciuti pienamente intatti.

*Ricevimento alle dogane di destinazione de' colli in esenzione di visita.*

Se all'arrivo dei detti colli nella dogana di destinazione si procede al loro sdoganamento, sarà facoltativo di presentare in iscritto una nuova dichiarazione della merce contenutavi, con applicazione delle disposizioni relative alle dichiarazioni pel daziato d'entrata all'ufficio di primo ingresso.

*Id. — Nuova dichiarazione del loro contenuto in caso di sdoganamento.*

Art. 34. Rilevandosi manomessi od in qualche parte alterati i colli giunti sotto duplice invoglia, gli impiegati dell'ufficio ne faranno constare con apposito verbale.

*Colli in esenzione di visita che si riconoscano manomessi. — Formalità ad osservarsi in proposito.*

Se l'alterazione dei colli non è riconosciuta accidentale, o causata da forza maggiore, si incorrerà in una multa di L. 200 per cadun collo, quand'anche non consti che ne sia seguito contrabbando.

*Id. — Penale della manomissione.*

Qualora dalla visita interna dei colli od in altro modo venisse accertata la sottrazione, oppure la sostituzione della merce in totalità od in parte, oltre alla suddetta multa di L. 200, si farà luogo alla perdita dell'importo depositato all'ufficio d'ingresso, proporzionalmente alla merce cambiata o mancante, od a uguale pagamento ove sia stata data cauzione, indipendentemente da quello del dazio che, secondo la tariffa, sarebbe dovuto sopra la merce sostituita.

*Id. — Sottrazioni e sostituzioni. — Penale.*

Art. 35. L'alterazione sarà sempre tenuta come fatta a disegno, e la sottrazione o la sostituzione come accertata, quando la merce esistente nei colli sarà in minor quantità di quella dichiarata all'ufficio d'ingresso, o di qualità diversa soggetta a dazio inferiore.

*Circostanze determinanti il dolo nella manomissione de' colli.*

Art. 36. I colli di tessuti e di altre merci formati alla macchina e cerchiati di lamina vanno di regola esenti dalla visita interna presso la dogana, che li spedisce ad un ufficio interno, o li assume in deposito. Qualora però si abbia sospetto di frode, si potrà sempre procedere alla verifica interna dei colli.

*Disposizioni speciali ai colli formati alla macchina.*

Art. 37. La bolla di cauzione relativa agli oggetti, di cui nel precedente articolo, dovrà indicare, oltre il peso lordo dei singoli colli, anche le loro forme esterne.

*Bollette a scorta dei colli formati alla macchina.*

DOCUMENTI PARLAMENTARI

- Omessa consegna alla dogana di destinazione dei colli formati alla macchina. — Penale.* Art. 38. L'omessa presentazione di detti oggetti alla dogana di destinazione è punita con una multa corrispondente al valore dichiarato dei medesimi.
- Esenzione da visita dei colli trasportati colle ferrovie. — Formalità.* Art. 39. Salvo disposizioni speciali risultanti da convenzioni internazionali, i colli di merci spediti colle ferrovie che si vorranno esentare dalla visita, e pei quali basterà una dichiarazione generica, dovranno essere piombati, ed esserlo pure i vagoni, in cui saranno esclusivamente riposti. Il piombamento dei vagoni terrà luogo di una seconda invoglia.
- Id. — Mancanza dei medesimi. — Penale.* La mancanza di colli in confronto alla dichiarazione darà luogo ad una multa di 200 lire per collo.
- Alterazione accidentale di piombi. — Formalità.* Art. 40. Qualora per qualche accidente venissero a distaccarsi i piombi, dovranno le merci essere presentate al primo ufficio che si incontrerà sulla strada indicata nella bolla, per esservi riconosciute, e quando non risulti di alcuna frode saranno nuovamente piombate e si farà menzione d'ogni cosa a tergo della bolla stessa.
- Arrivo de' colli alla dogana di destinazione. — Presentazione.* Art. 41. Quando le merci od altri oggetti introdotti saranno giunti alla dogana di destinazione, i proprietari o conducenti dovranno presentare ai ricevitori la lettera di vettura e la bolla di cauzione.
- Id. — Verificazione de' medesimi.* La dogana riconoscerà se i colli sono muniti dei piombi appostivi alla dogana d'ingresso, se le marche, il numero, il peso, come pure se la qualità e quantità delle merci concordino colle designazioni della lettera di vettura e della bolla di cauzione.
- Id. — Accettazione de' medesimi.* Se dalla verificazione risulta che ogni cosa sia regolare, e che i conducenti si siano uniformati alle prescritte disposizioni, si procederà allo sdoganamento.
- Id. — Alterazioni e manomissioni. — Misure a prendersi.* Ove si riconoscesse al contrario mancanza o rottura di piombi della cordicella o dell'involto, od in generale una manomissione dei colli, dovrà trattenersi il tutto nella dogana pei provvedimenti da invocarsi.
- Vendita delle merci considerate come abbandonate nelle dogane non aperte al deposito.* Art. 42. Le merci introdotte nelle dogane non aperte al deposito, che, a termini dell'articolo 50 delle disposizioni preliminari alla tariffa, saranno considerate come abbandonate per non essere state sdaziate o ritirate dai proprietari nel termine di due mesi, potranno dall'amministrazione vendersi all'incanto nel modo previsto dall'articolo 5 delle citate disposizioni preliminari.
- Id. — Distribuzione del prodotto di vendita.* In tal caso il prezzo che se ne ricaverà, dedotti i dritti dovuti e le spese degli incanti, verrà rimesso ai proprietari, o in difetto versato nella cassa depositi e prestiti in conformità dell'articolo 5 della legge 30 giugno 1857, alinea 1°; sarà però lecito ad essi, avanti la scadenza di detto termine, o prima della vendita, di far passare le merci ad una dogana di deposito, quando non saranno ancora state dichiarate per lo sdoganamento.
- Laminamento de' tessuti, pizzi, ecc.* Art. 43. Le stoffe di seta, filo, lana, cotone, le tele, drapperie, tanto semplici che lavorate con oro ed argento, come pure i pizzi, la bonetteria, passamanteria ed altri consimili lavori, compresi quelli di pelletterie, dovranno, al loro daziato d'entrata, munirsi di lamina, prima di essere rilasciati dalla dogana. Non sarà lecito ad alcun negoziante di ritenere, trasportare o vendere simili merci senza che siano in tal modo contrassegnate, sotto le pene comminate pel contrabbando, ecc. Tale lamina sarà apposta gratuitamente.
- Id. — Divieto ai negozianti di ritenere o vendere tali merci non laminate.* Non si potrà apporre lamina od altro contrassegno doganale ai tessuti, alle stoffe d'ogni specie, bonetteria, passamanteria, ed ai pizzi che i privati introdurranno ad uso proprio in proporzione adeguata alla loro condizione.

TITOLO TERZO.

DELL'ESPORTAZIONE PER VIA DI TERRA, FIUMI E LAGHI.

- Dichiarazione e presentazione delle merci all'esportazione.* Art. 44. Le merci ed altri oggetti destinati all'esportazione del territorio dello Stato dovranno presentarsi di giorno, colla relativa lettera di vettura, all'ufficio del luogo d'estrazione, e se ne farà la dichiarazione al ricevitore.
- Id. — Facoltà di dichiarazione verbale per le merci non godenti premio di esportazione.* Eccettuati i casi contemplati dall'articolo 46, la dichiarazione potrà essere verbale, ancorchè si trattasse di merci soggette a dazio d'uscita, e dopo verificazione e consegna al conducente della bolla di pagamento o di esenzione, in conformità degli articoli 7 ed 8, secondo il risultato della verificazione, potrà senz'altro venir effettuata l'esportazione per la strada che, a scelta del conducente, sarà stata indicata nel suddetto recapito, e nel termine ivi prefisso.
- Id. — Designazione, via e termine per effettuare l'esportazione.*

Art. 45. Ove non siavi ufficio di dogana al luogo di estrazione, il trasporto della merce verso la frontiera non potrà effettuarsi che per una strada in diretta comunicazione con un ufficio, al quale dovrà venir tosto presentata la merce stessa, onde adempiere agli obblighi di cui nel precedente articolo.

Non si potrà deviare da detta strada, nè oltrepassare detto ufficio, senza l'adempimento di siffatti obblighi, sotto pena della confisca delle merci soggette a dazio, e di una multa di lire 1 per quintale riguardo alle merci esenti, sempre quando il loro valore complessivo oltrepassi L. 100.

Art. 46. La dichiarazione delle merci godenti di un premio di esportazione, la cui uscita è eccezionalmente regolata dall'articolo 41 delle disposizioni preliminari alla tariffa, e dei legnami da costruzione, segati o tagliati per calci da fucile, dovrà sempre essere sottoscritta e contenere esattamente tutte le occorrenti indicazioni prescritte dall'articolo 16 della presente.

Art. 47. Le deficienze che saranno riconosciute sulla quantità dichiarata delle suddette merci godenti di un premio di esportazione daranno luogo ad una multa eguale al valore di quella mancante, e quando la differenza consisterà nella qualità delle merci dichiarate, oltre la confisca di quelle riconosciute diverse, s'incorrerà in una multa eguale al valore delle merci accennate dalla dichiarazione.

Riguardo ai legnami, si farà luogo all'applicazione della pena portata dall'ultimo paragrafo dell'articolo 21, ove la dichiarazione indicasse un valore inferiore al vero.

Art. 48. L'estrazione delle merci godenti premio di esportazione non può aver luogo che per dogane principali, od aperte al transito.

Nella bolla che gli uffici interni, cioè non collocati all'estrema frontiera, emettono per l'uscita di dette merci, dovrà essere stabilito lo stradale da percorrere, il tempo necessario per la sortita, e l'ufficio presso cui deve seguire.

Quest'ufficio, riconosciuta l'identità della merce, ed assicuratosi col concorso del servizio attivo dell'effettiva estrazione della medesima, ne farà l'occorrente attestazione sulla bolla d'uscita onde possa servire all'interessato per ottenere il premio che gli spetta.

In caso di rilevata deficienza o sostituzione di merci, saranno applicate le pene stabilite dal primo paragrafo del precedente articolo.

Art. 49. Non si fa luogo alla restituzione del dritto d'uscita quando anche l'esportazione della merce non sia stata effettuata.

Art. 50. Le disposizioni di questo titolo sono in tutto applicabili all'esportazione pel lago Maggiore, delle merci godenti un premio di esportazione.

La presentazione di queste merci, per constatarne l'uscita, dovrà farsi agli uffici di Zenna o di Canobbio, quando l'estrazione non segua con battelli a vapore.

*Formalità di esportazione delle merci quando non siavi ufficio di dogana nel punto di partenza.*

*Id. — Penale contro la violazione di dette formalità.*

*Dichiarazione delle merci ammesse a premio d'esportazione.*

*Deficienze di merci esportate a premio. — Penale generale.*

*Id. — Pena speciale alle deficienze di legnami.*

*Luoghi per effettuare l'esportazione a premio.*

*Id. — Bolle d'esportazione a premio rilasciate da dogane interne.*

*Id. — Verificazioni di tali esportazioni alla dogana di frontiera.*

*Id. — Deficienze o sostituzioni riconosciute. — Penale.*

*Restituzione de' dritti d'uscita.*

*Esportazioni a premio sul lago Maggiore.*

#### TITOLO QUARTO.

##### DELLE INTRODUZIONI ED ESPORTAZIONI TEMPORARIE.

Art. 51. Gli stranieri che introdurranno seco loro ad uso proprio, al di qua della linea doganale, cavalli od altri animali soggetti a dazio d'entrata, con intenzione di riesportarli, dovranno, onde esentarsi dal pagamento di tale dritto, provvedersi alla dogana d'ingresso, mediante dichiarazione verbale, di una bolla di cauzione semplice, indicandone il numero, la specie, l'età, il pelo, le marche particolari ed il valore.

I regnicoli che invece condurranno al di là della linea doganale simili animali, dovranno, per poterli reintrodurre senza pagamento del dazio, farsi rilasciare da detta dogana di confine una bolla di circolazione contenente tutte le indicazioni sovra espresse.

Tali bolle non saranno vevolevoli per più di sei mesi.

Art. 52. È permesso di percorrere di giorno strade laterali per traversare la linea doganale di terra col bestiame esente da dazio, condotto al pascolo, ai lavori agrari, alle fiere ed ai mercati, senz'obbligo di presentarlo all'ufficio di confine, come pure con i grani da macinare in luoghi vicini, e simili derrate, e di far ritorno coi relativi prodotti.

Art. 53. L'importazione esente da dazio, sotto riserva della riesportazione e mediante la bolla di cauzione prevista dalle disposizioni preliminari alla tariffa, si estende alle ancore, alle cubie ed agli altri attrezzi appartenenti ai bastimenti ancorati nei

*Bestiami. — Importazioni temporarie. Bolle a fornirsi.*

*Id. — Bestiami. — Esportazione temporaria e reintroduzione. — Bolle a rilasciarsi.*

*Id. — Validatura delle bolle.*

*Libera circolazione diurna attraverso la linea doganale del bestiame esente dal dazio.*

*Importazione temporaria di attrezzi navali per riattazione di bastimenti.*

- porti dello Stato, quando se ne fa l'introduzione pel bisogno di riattazione. La riesportazione dovrà effettuarsi nel termine fissato dalla bolla di cauzione.
- Id.* — *Importazione temporaria di recipienti destinati all'esportazione di olii, vini ed acquavite.* La stessa esenzione, mediante anche la bolla di cauzione, ha luogo per le botti vuote ed altri recipienti di estera fabbricazione, che il commercio introduce per l'esportazione degli olii, vini ed acquavite.
- Id.* — *Termine per effettuare la riesportazione di detti recipienti.* I detti recipienti devono tornare al di là della linea nel termine di due mesi al più.
- Dichiarazione delle merci ammesse ad introduzione temporaria.* Art. 54. La dichiarazione delle merci da ammettersi a temporaria introduzione, che non siano le tele crude, i formaggi, ed i legnami, la cui introduzione nelle terre del lago Maggiore è specialmente regolata, dovrà sempre aver luogo per iscritto, essere firmata e contenere le indicazioni prescritte dal primo paragrafo dell'articolo 16.
- Id.* — *Inesattezza di tale dichiarazione. — Penale.* Se la dichiarazione non è esatta, si incorrerà, secondo i casi, nella pena portata dagli articoli 20, 21, quando la merce sarà riconosciuta in maggior quantità di quella dichiarata, o di qualità diversa.
- Differenze riconosciute nella riesportazione.* Art. 55. Le differenze che si riconosceranno all'atto della presentazione per riesportazione di merci state importate temporariamente saranno punite:
- Id.* — *Sostituzioni. — Penale.* Le sostituzioni, colla confisca della merce sostituita a quella introdotta, oltre al pagamento del dritto d'entrata cui è questa sottoposta dalla tariffa;
- Id.* — *Deficienza. — Penale.* Le deficienze, col pagamento di una multa eguale al dritto di entrata, oltre il dovuto dritto per la quantità trovata in meno.

## TITOLO QUINTO.

### DEL TRANSITO.

- Punti aperti al transito.* Art. 56. Il passaggio diretto per il territorio dello Stato di merci od altri oggetti sottoposti a dazio è permesso soltanto per le strade e gli uffici aperti al transito e designati da appositi decreti reali.
- Id.* — *Discipline del transito.* Alle merci di transito sono applicabili, oltre le disposizioni degli articoli 3, 5, 6, 7, 11, 16, 23, tutte le discipline da osservarsi per il trasporto diretto dal punto d'ingresso nel territorio dello Stato sino all'ufficio di frontiera, non che riguardo alla dichiarazione per iscritto, alla verifica ed alla spedizione.
- Id.* — *Disciplina speciale al transito di olii, vini ed acquavite.* La disposizione dell'articolo 16, concernente il grado dell'acquavite, e quella dell'articolo 29, riguardo al campione dei vini ed olii, sono pure applicabili alle spedizioni in transito.
- Dispensa dal presentare alle dogane interne le merci in transito. — Eccezioni e discipline loro relative.* Art. 57. Il conducente non è tenuto di presentare le merci in transito ad alcuna delle dogane interne esistenti sullo stradale che gli è assegnato dalla bolla di cauzione, salvo nel caso previsto dall'articolo 40, od a meno che gli occorresse di domandare il cambiamento di tale stradale o dell'ufficio di confine per cui doveva consumarsi il transito, come pure il transito in deposito, ed anche di daziare d'entrata in tutto od in parte le merci suddette.
- In questo caso il cambiamento di destinazione non potrà autorizzarsi che da una dogana aperta allo sdoganamento illimitato, nè si potrà sdaziare soltanto una parte della merce contenuta in un collo.
- Transito di polvere da fuoco e cotone fulminante.* Art. 58. È proibito il transito della polvere da fuoco e del cotone fulminante.
- Transito di tabacco fabbricato, carte da giuoco e tarocchi.* Art. 59. Nessun transito di tabacco fabbricato, di tarocchi o di altre carte da giuoco potrà aver luogo senza speciale autorizzazione dei direttori delle dogane.
- Gli uffici di dogana hanno tuttavia facoltà di permettere il transito di semplici campioni.
- Deficienze e sostituzioni di tabacco in transito. — Penali.* Art. 60. Le deficienze o le sostituzioni che saranno constatate nelle dogane di consumazione del transito sulla spedizione dei tabacchi daranno luogo al pagamento di una multa eguale al prezzo a cui si vende dalle gabelle il tabacco in polvere di prima qualità quando trattasi di tabacchi in foglia, e del doppio di questo prezzo se si tratterà di tabacchi lavorati, e per i sigari di Avana o simili al pagamento di una multa di 20 lire per chilogramma, oltre alla confisca del tabacco o sigari trovati in sostituzione.
- Id.* — *Deficienze e sostituzioni di carte e tarocchi in transito. — Penali.* Quanto ai tarocchi od altre carte da giuoco, le deficienze o le sostituzioni saranno punite col pagamento di due diritti d'entrata, oltre la confisca dei tarocchi o carte trovati in sostituzione.
- Transito sali. — Formalità e cautele.* Art. 61. Nessuna spedizione in transito di sale può aver luogo senza l'autorizzazione preventiva del Ministero delle finanze, che prescriverà le formalità e cautele relative.

Tali formalità e cautele faranno oggetto speciale di un atto di sottomissione, che sarà passato da una casa di commercio di notoria responsabilità.

Art. 62. Le deficienze di sali che, oltre i consumi ordinari di strada nel limite fissato dal Ministero delle finanze in ragione della distanza, saranno constatate nella visita alla dogana d'uscita, daranno luogo ad una pena corrispondente al doppio del prezzo a cui dalle gabelle si vende il genere ai consumatori.

*Deficienze sali in transito. — Penali.*

Art. 63. L'autorizzazione di far transitare sale verrà ulteriormente ricusata a chi ne avesse abusato in qualunque modo.

*Rifuto d'autorizzazione al transito sali.*

Art. 64. Le disposizioni degli articoli 50 al 56 inclusivi, concernenti la spedizione in esenzione da visita delle merci contenute in colli sotto doppia invoglia, o formati alla macchina, sono in tutto applicabili a quelle destinate pel transito, che potrà effettuarsi senza visita interna dei colli, quando dalla dogana d'uscita verranno riconosciuti intatti.

*Esenzione da visita alle merci in transito.*

Art. 65. Il transito si compie anche coll'introduzione nel porto franco di Genova e nella città di Livorno delle merci entrate con tale destinazione nel territorio dello Stato.

*Consumazioni di transito speciali a Genova e Livorno.*

## TITOLO SESTO.

### DELLA CIRCOLAZIONE.

#### CAPO I. — Circolazione nei comuni confinanti coll'estero.

Art. 66. È vincolato ad una bolla di circolazione il trasporto nel territorio dei comuni confinanti coll'estero:

*Bolla d'accompagnamento a merci in circolazione nei comuni di frontiera.*

Delle acquavite in quantità eccedente un ettolitro;

Degli stracci in quantità maggiore di due quintali;

*Id. — Merci per le quali è obbligatoria la bolla.*

Dei tessuti d'ogni specie e di qualsiasi provenienza, quando non sono muniti di lamina;

Di ogni merce estera tassata dalla tariffa ad un diritto d'entrata di oltre le L. 13 per quintale, ettolitro, misura, od altra unità stabilita dalla tariffa stessa, ove la merce trasportata importi un diritto non minore di L. 25.

Art. 67. La bolla di circolazione dev'essere levata alla dogana del luogo di partenza, se ivi trovasi stabilita, e in difetto, da quella che prima s'incontra lungo la strada per cui è avviata la mercanzia, anche quando proviene dall'interno,

*Da quali uffizi debbasi ottenere la bolla di circolazione.*

Art. 68. Allorchè la merce sarà presentata come nazionale, l'ufficio potrà esigerne la prova, anche mediante certificato dell'autorità locale.

*Prove a fornirsi per le merci nazionali.*

Ogniquale volta si tratterà di merce d'estera provenienza, la giustificazione del pagamento dei diritti dovrà aver luogo colla bolla d'entrata, in cui sarà fatta analoga annotazione.

*Id. — Prove per le merci nazionalizzate.*

Art. 69. Le bolle a pagamento non saranno valide per ottenere quelle di circolazione, quando avranno una data più remota di mesi diciotto.

*Validità delle bolle di pagamento per ottenere quelle di circolazione.*

Art. 70. La bolla di circolazione deve esprimere la quantità e la qualità delle merci, secondo il risultato della fatta verifica, colle rispettive denominazioni ed unità daziarie portate dalla tariffa. Dovrà indicare altresì l'origine nazionale od estera della merce, citando, se la merce è estera, la bolla di pagamento prodotta a giustificazione.

*Indicazione che dee presentare la bolla di circolazione.*

La bolla di circolazione non vale a coprire la merce che nel viaggio sino a destinazione, o durante il tempo pel quale fu emessa.

*Id. — Validità della bolla di circolazione.*

Art. 71. Dovranno essere accompagnati da bolla di circolazione, colla validatura non maggiore di otto giorni, i merciaioli ambulanti, così detti *bigototti*, per tutti gli oggetti e merci, senza distinzione di quantità nè di provenienza, che trasporteranno nel territorio dei comuni finitimi onde venderli.

*Bolla di circolazione a' merciaioli ambulanti. — Durata e indicazione della medesima.*

Detta bolla dovrà esprimere la qualità, numero e peso delle merci ed effetti.

Art. 72. Saranno considerati di contrabbando gli oggetti e le merci in movimento nel territorio dei comuni di estrema frontiera, senza la bolla da cui dovrebbero essere accompagnati, in forza degli articoli 66 e 67.

*Merci in circolazione senza la bolla prescritta. — Penale.*

La bolla di cui è scaduta la validatura non avrà alcun effetto e non guarentirà quindi da contravvenzione le merci trovate in movimento nel suddetto territorio.

*Id. — Bolle scadute di validatura. — Conseguenze.*



*Id. — Esenzione delle bolle di circolazione da timbro.* Le spedizioni a rilasciarsi dalle dogane per circolazione nei comuni confinanti saranno esenti dal diritto di bollo ancorchè spiccate da una dogana interna, e da ogni altra spesa.

*Estensione ai territori di frontiera sui laghi e fiumi delle disposizioni concernenti la circolazione.* Art. 73. Le disposizioni contenute negli articoli di questo titolo sono applicabili ai territori dei comuni delle sponde dei laghi e fiumi confinanti coll'estero, anche per qualsiasi trasporto per acqua da un punto all'altro di detti territori.

CAPO II. — *Circolazione sui laghi e fiumi.*

*Luoghi di approdo sui laghi o fiumi con merci in circolazione.* Art. 74. Nessuna barca con carico di merci, senza distinzione di qualità, che navighi sui laghi o fiumi confinanti coll'estero, può approdare in altro luogo, fuorchè in quello ove trovasi stabilito un ufficio daziario, e nei limiti determinati da appositi segnali che vi sono collocati col mezzo dei pali indicatori, ossia stipiti.

*Id. — Permesso di sbarco.* In detti luoghi non si potrà intraprendere, nemmeno in parte, lo scarico, se prima non siasi ottenuta l'autorizzazione del ricevitore dell'ufficio.

*Divieto alle barche di bordeggiare e fermarsi fuori de' punti d'approdo.* Art. 75. È vietato espressamente a qualunque barca con carico di merci:  
1° Di bordeggiare, gettar l'ancora, o soffermarsi con qualsivoglia altro mezzo, fuori degli stabiliti luoghi d'approdo, senza averne prima ottenuta l'autorizzazione, la quale sarà concessa soltanto per quei punti che possono essere sorvegliati da un ufficio di dogana, e per quel tempo che si riputerà da esso necessario;

*Id. — Divieto alle barche ancorate di comunicare colla sponda per mezzo d'altri veicoli natanti.* 2° Di collocare od introdurre, fra la barca e la spiaggia o riva, piccoli battelli o qualunque altro mezzo natante che possa servire al trasporto del carico a terra, o viceversa da questa alla nave.

*Spedizione in circolazione sui laghi o fiume di confine di merci soggette a dazio d'uscita. — Formalità.* Art. 76. Nella spedizione di merci nazionalizzate o nazionali, soggette a dazio d'uscita, da un punto all'altro del territorio dello Stato, percorrendo un tratto di lago o fiume, parte delle cui sponde sia estera, si procederà giusta le norme prescritte dall'articolo 116.

La reintroduzione dovrà sempre effettuarsi per un punto dove esista una dogana, cui dovrà venire presentata la merce.

Si farà luogo alla punizione del conducente col pagamento di due diritti d'uscita, qualora si venisse a scoprire che una parte della merce soggetta a dazio d'esportazione non fosse reintrodotta.

Le merci esenti da dazio d'entrata e d'uscita, non che i piccoli oggetti ad uso particolare, non vanno soggetti alla bolla di circolazione.

*Diritto di visita alle barche percorrenti le acque dello Stato sui laghi o fiumi finitimi. — Eccezioni.* Art. 77. Gli agenti doganali hanno facoltà di praticar visite sulle barche percorrenti le acque di dominio dello Stato, salvo le eccezioni risultanti dai trattati, e procedere al fermo delle merci che si trovassero in contravvenzione sulle medesime.

*Denuncia delle barche e battelli destinati alla navigazione sui fiumi e laghi finitimi. — Omissione. — Penale.* Art. 78. Dove un fiume o lago separa dall'estero il territorio dello Stato, chiunque comprerà o fabbricherà battelli dovrà, nel termine di otto giorni da quello della compra o del varamento, farne denuncia per iscritto alla dogana, sotto pena di una multa di L. 25.

*Id. — Divieto d'imbarcare o sbarcare merci fuori de' punti d'approdo stabiliti. — Penale.* È vietato a chiunque tenga barche o battelli in detti fiumi o laghi, sotto pena d'una multa di L. 200, di far passare fuori dei punti stabiliti alcuna sorta di merce proveniente dal territorio stesso o direttavi.

*Dritto agli agenti di dogana di trattenerli sulle barche o porti dei laghi e fiumi per ragioni di servizio. — Rifiuto. — Penale.* Art. 79. I portonai poi ed i padroni di porti o barche non potranno, sotto pena di una multa di L. 100, frapporre alcun ostacolo agli invigilatori delle dogane di trattenerli sui porti e barche nei laghi e fiumi di confine, per riconoscere i ricapiti dei conducenti e viaggiatori.

TITOLO SETTIMO.

DEL COMMERCIO MARITTIMO.

CAPO I. — *Discipline per la navigazione.*

*Manifesto di bordo o di viaggio.* Art. 80. I bastimenti di qualunque bandiera e portata, aventi a bordo merci che dall'estero s'importano per via di mare nei regii Stati, devono nel viaggio essere accompagnati da un manifesto firmato dal capitano, e descrivente la natura del carico, il numero in esteso e la specie dei colli o recipienti, non che le loro marche.

*Estensione della sorveglianza doganale sul mare.* Art. 81. L'invigilamento delle dogane si estende alla distanza di dodicimila metri dalla costa marittima.

I bastimenti che navigano entro tale distanza non possono ricusarsi dal ricevere a bordo la visita degli agenti doganali, dall'esibir loro, essendone richiesti, il manifesto, le polizze di carico e le altre carte di bordo, sotto pena di una multa di lire 200.

Qualora vengano sommariamente riconosciute differenze fra le carte di bordo ed il carico, come pure in caso di fondati sospetti di contrabbando, i detti bastimenti dovranno essere scortati a terra al punto più vicino del litorale, e per quanto sarà possibile in luogo dove esista un ufficio di dogana, per ivi essere proceduto ad una più esatta verificaazione.

Art. 82. Per le differenze che risultassero effettivamente, i capitani e padroni incorreranno nella pena:

1° Della confisca dei colli di merci soggette a dazio, esistenti in più, o che saranno di qualità diversa; e trattandosi di merci alla rinfusa, nella confisca delle medesime, quando l'eccedenza supererà il 10 per 100;

2° Di L. 100 per ogni collo riconosciuto mancante, e di due dritti d'entrata, trattandosi di merci alla rinfusa, quando la deficienza superi il 2 per 100.

Art. 83. Agli agenti doganali incumbe di vidimare e firmare il manifesto, allorchè si recano a bordo, sia nel limite dei dodicimila metri dalla costa, sia nei porti e spiagge.

Nel caso di mancanza o di ricusata presentazione del manifesto, sulla fattane richiesta, il capitano incorrerà nella pena di L. 200.

Le differenze che si riconoscessero nella condizione del carico a fronte del manifesto, oppure fra le indicazioni di esso e quelle delle altre carte di bordo, saranno punite a termini dell'articolo 82.

Art. 84. Dall'obbligo di essere in viaggio muniti del manifesto suddetto sono eccettuati però, anche in provenienza dall'estero, i legni di piccolo cabotaggio non aventi a bordo che merci dalla tariffa doganale dichiarate esenti da dazio d'entrata.

Art. 85. Ad eccezione delle barche peschereccie, tutte le barche e bastimenti provenienti dall'estero non possono rasentar la costa, gettar l'ancora ed approdare fuori dei luoghi dove esiste una dogana.

E bensì permesso anche di notte il loro ingresso nei porti e punti d'approdo dove esiste un ufficio di dogana.

Speciali disposizioni regolano il movimento dei bastimenti carichi di generi di privativa.

I contravventori alle prescrizioni di cui sovra incorreranno in una multa di L. 200, oltre le pene stabilite in caso di comprovato contrabbando.

Inoltre le merci esistenti a bordo d'un bastimento che fosse approdato ad un punto diverso da quelli suddetti, o che vi avesse gettato l'ancora, non potranno più godere del beneficio del deposito o della riesportazione, e saranno tutte assoggettate senz'altro al pagamento dei dritti d'entrata.

Art. 86. I bastimenti, dopo essere ammessi a libera pratica in qualsiasi rada o porto dello Stato, devono ivi ancorarsi nei siti che sieno a tal uopo fissati secondo la qualità delle merci, sotto pena di una multa di L. 100 ai capitani e padroni che vi si rifiutassero.

Art. 87. I capitani e padroni dei bastimenti di qualunque bandiera e portata, tanto carichi che vacanti, dovranno, nel termine di ore 24 dal loro arrivo nel porto di Genova, e nel termine di ore 12 in qualunque punto di sbarco del litorale, rimettere un manifesto d'entrata all'ufficio della dogana, in cui descriveranno il luogo di partenza, gli scali che avranno fatti durante il viaggio, la portata ed il nome del bastimento, il numero dell'equipaggio, il quantitativo, marche e numeri dei colli esistenti a bordo, il loro contenuto secondo le polizze di carico, ed il nome dei proprietari e consegnatari.

Detto manifesto dovrà essere certificato veridico dai rispettivi capitani o padroni, o dai loro raccomandatari.

Art. 88. I capitani e padroni dovranno pure produrre a corredo del detto manifesto d'entrata, ogni qual volta ne vengano richiesti dagli impiegati delle dogane, i ruoli d'equipaggio, le polizze di carico, i recapiti daziari ed il manifesto del luogo di partenza.

Art. 89. Le merci con polizze all'ordine non potranno rimanere a bordo dei bastimenti oltre i giorni 8. Passato questo termine, dovranno essere trasportate alla do-

*Id. — Dritto di visita a bordo dei bastimenti in corso. — Rifiuto. — Penale.*

*Id. — Differenze riconosciute sul carico e sospetti di contrabbando. — Scorta dei bastimenti a terra.*

*Differenze accertate. — Penali.*

*Vidimazione del manifesto a bordo per parte degli agenti di dogana.*

*Id. — Mancanza o ricusata presentazione del manifesto. — Penale.*

*Id. — Differenze a fronte del manifesto o di altre carte di bordo. — Penale.*

*Dispensa dal manifesto per i carichi di merci esenti dal dazio d'entrata.*

*Navigazione ed approdi illeciti lungo la costa.*

*Id. — Appulsi notturni nei punti doganali.*

*Id. — Navigazione con carico di generi di privativa.*

*Id. — Contravvenzioni. — Penale.*

*Id. — Altre conseguenze delle contravvenzioni.*

*Ancoraggio de' bastimenti in libera pratica. — Discipline. — Penale.*

*Presentazione del manifesto d'arrivo — Termine, indicazioni.*

*Id. — Asseverazione del manifesto d'arrivo.*

*Documenti e corredo del manifesto d'arrivo.*

*Merci con polizze all'ordine. — Discipline relative.*

gana per restarvi depositate sino al momento in cui il vero proprietario siasi fatto conoscere.

*Sorveglianza ai bastimenti quando manchi la produzione del manifesto o dei documenti richiesti.*

Art. 90. Se nel termine prefisso non fosse rimesso alla dogana il regolare manifesto, o fosse ruscata la presentazione prescritta dei recapiti giustificativi, potrà essere mandato sul bastimento il numero occorrente di agenti doganali, che resteranno a bordo a spese del capitano per sorvegliarne le operazioni e per impedire che abbiano luogo carichi o scarichi non permessi.

*Avarie. — Formalità e discipline relative.*

Art. 91. I capitani e padroni dei bastimenti che hanno sofferto avaria durante il viaggio dall'ultimo porto estero di partenza a quello d'arrivo devono nel termine di 24 ore, dopo essere stati ammessi a libera pratica, farne constare mediante l'opportuno testimoniale avanti il tribunale di commercio, e nei luoghi ove questo non risiede davanti l'altra autorità giudiziaria più vicina, sempre in contraddittorio degl'impiegati di dogana.

Lo stesso si eseguirà allorquando a cagione di qualche burrasca avvenuta nel porto d'arrivo siavi motivo a temere qualche avaria nel carico; nel qual caso si potrà far sospendere la continuazione dello sbarco.

Ai capitani e padroni, nel rimettere alla dogana il manifesto, incomberà di unirvi un sunto autentico del detto testimoniale, e qualora essi non possano ancora presentarlo, dichiareranno nel manifesto la sofferta avaria, specificando il genere della medesima ed il giorno in cui è accaduta, e presenteranno poscia nel termine di tre giorni, al più tardi, il sunto sovraccennato. Così si procederà anche in caso d'avaria accaduta nel porto d'arrivo dopo la consegna del manifesto.

*Sbarco e trasbordi. — Discipline cui sono soggetti.*

Art. 92. I bastimenti provenienti dall'estero non possono sbarcare merci fuori dei punti stabiliti.

Lo sbarco deve farsi per turno, tranne il caso di urgente necessità relativa alla sicurezza del bastimento, e non è permesso di sbarcare o trasbordare alcuna quantità delle mercanzie esistenti a bordo senza l'opportuno permesso della dogana, oppure la relativa bolla; i quali permesso o bolla vengono emessi in seguito alle dichiarazioni da farsi dai proprietari di dette mercanzie. Lo sbarco o trasbordo deve seguire sempre di giorno.

Le mercanzie che verranno estratte dal bastimento per lo sbarco o trasbordo, senza il permesso o bolla, cadranno in confisca, egualmente che i battelli impiegati in tali operazioni.

I capitani e padroni dei bastimenti, dai quali sarà seguita simile estrazione, incorreranno nella pena di L. 200. Nel caso che risulti mancante qualche collo o merce enunciati nella dichiarazione di sbarco o di trasbordo, s'incorrerà nella pena prevista dall'articolo 95.

Inoltre ai capitani di bastimento, come pure ai navaroli e padroni delle barche e battelli, è, sotto pena di L. 100, vietato nei porti ed altri luoghi d'approdo di sbarcare o trasbordare, nè lasciar da chicchessia sbarcare o trasbordare merci dalle navi, barche e battelli, senza l'assistenza degli agenti doganali e prima che sieno stati visitati dagl'invigilatori delle dogane, ancorchè siasi adempito alle altre condizioni sovraccennate.

*Norme di sbarco speciali ai piroscafi.*

Art. 93. Dalle disposizioni contenute nel precedente articolo è fatta eccezione per i battelli a vapore, dai quali lo sbarco può aver luogo al loro approdo, mediante la produzione del manifesto di bordo in duplice esemplare, e, se vengono richieste, anche delle polizze di carico.

*Regole per la dichiarazione di merci soggette a colatura.*

Art. 94. Riguardo alle merci soggette a colatura non v'ha obbligo d'indicare sul manifesto, collo per collo, la quantità del genere effettivamente arrivata, ma solo il numero dei recipienti e le loro marche, non che la quantità descritta nelle polizze di carico ed altre carte di bordo, senza difalco della deficienza per calo o colatura durante il viaggio o posteriormente.

*Differenze sulla quantità di merci soggette a colatura.*

Sebbene la quantità risultante dalla verifica della dogana non corrisponda a quella indicata dalle polizze di carico, o altre carte di bordo, e riportata nel manifesto, non si fa luogo a punizione, con che sia giusto l'indicato numero di fusti o recipienti.

*Differenze nel quantitativo de' colli di merci a fronte del manifesto. — Penali.*

Art. 95. Le differenze che a fronte del manifesto d'entrata si rileveranno nel numero dei colli di merci soggette a dazio, saranno punite:

1° Colla confisca dei colli esistenti in più a bordo del bastimento;

2° Colla multa di L. 500 al capitano o padrone per ogni collo mancante a fronte del manifesto, oppure delle polizze di carico ed altre carte di bordo.

Riguardo alle merci alla rinfusa pure soggette a dazio, le eccedenze saranno punite colla confisca della quantità esistente in più, e le deficienze col pagamento di due dazi d'entrata sulla quantità mancante.

*Id. — Merci alla rinfusa. — Differenze. — Penali.*

Non saranno punite però le eccedenze che non oltrepasseranno il 10 per 100, e le deficienze del 2 per 100.

*Id. — Tolleranza per le differenze.*

Art. 96. Se nella ricognizione di merci sbarcate dai bastimenti provenienti dall'estero e sottoposte a dazio verranno accertate eccedenze, saranno queste semplicemente soggette al dritto di entrata quando non oltrepassino il decimo della quantità portata nella dichiarazione. In caso di eccedenza maggiore, ogni quantità che risulterà in più di quella dichiarata sarà soggetta, secondo il caso, alla pena inflitta dagli articoli 24 e 25.

*Eccedenze accertate sulle merci sbarcate. — Tolleranza. — Penali.*

Le deficienze saranno considerate come semplici irregolarità e tollerate allorchè non supereranno il 2 per 100. Quelle maggiori saranno punite col pagamento di due dazi d'entrata per tutta la quantità mancante, ossia trovata in meno di quella dichiarata.

*Deficienze. — Tolleranza. — Penali.*

Art. 97. Qualora venga sbarcata soltanto una parte del carico, devesi pel rimanente emettere bolla di cauzione nel caso di destinazione ad altro punto dello Stato, od una bolla di rilascio nel caso di avviamento all'estero.

*Rimanenze a bordo. — Discipline.*

Art. 98. I capitani e padroni dei bastimenti carichi di vini provenienti dall'estero che approderanno lungo il litorale nei punti aperti allo sdoganamento, anche per la sola consumazione locale, avranno facoltà di dichiararsi d'entrata o di rilascio: nel primo caso e nei punti non autorizzati al deposito, i generi dichiarati andranno, dopo verifica, soggetti all'immediato pagamento dei dritti d'entrata; nel secondo caso verranno in esenzione di qualunque dritto muniti di semplice bolla di rilascio in discarico del manifesto.

*Appulso di bastimenti con carico di vini in luoghi aperti allo sdoganamento. — Facoltà di dichiarazione. — Discipline.*

Art. 99. Nel porto di Genova e negli altri punti in cui risiedono dogane aperte al deposito, le operazioni di trasbordo saranno soggette a dritto di riesportazione, come le estrazioni da magazzini di deposito doganale.

*Tassa di trasbordo nei punti di approdo aperti al deposito e nel porto di Genova.*

Art. 100. I capitani o padroni dei bastimenti giunti dall'estero in un punto dello Stato non possono, sotto la pena di L. 100, ricevere a bordo merci di sorta alcuna, quantunque munite dei debiti ricapiti, finchè non abbiano compito lo sbarco delle merci ivi destinate.

*Bastimenti giunti dall'estero. Divieto di caricarvi merci prima d'aver compiuto lo sbarco. — Penali ai capitani o padroni.*

Incorrerà nella stessa pena di L. 100 chiunque imbarcasse su bastimenti diretti per l'estero merci di qualunque sorta che non siano accompagnate dalle opportune bolle.

*Id. — Bastimenti diretti all'estero. — Divieto d'imbarcare merci senza bolla. — Penale agli autori dell'imbarco.*

Egual pena di L. 100 incorreranno i capitani o padroni che riceveranno a bordo dei loro bastimenti merci senza gli opportuni ricapiti doganali.

*Id. — Penale ai comandanti dei bastimenti.*

Art. 101. I bastimenti che partono da un punto dello Stato con merci destinate per l'estero non possono approdare in alcun punto ove non esista ufficio doganale. Non possono neppure gettarvi l'ancora, o rasentare le coste, eccetto il caso di forza maggiore, che dovrà essere giustificata.

*Bastimenti diretti all'estero. — Regole di navigazione e d'approdo lungo le coste dello Stato.*

Art. 102. È però permesso ai detti bastimenti l'ingresso anche di notte in porti ed altri punti d'approdo, ove trovasi un ufficio di dogana, non che la partenza dai medesimi.

*Bastimenti diretti all'estero. — Approdi e partenze di notte.*

Art. 103. Per le contravvenzioni al suddetto articolo 101, i capitani o padroni incorreranno nelle pene stabilite pel contrabbando, nel caso che esistessero a bordo dei bastimenti mercanzie estere non daziate od articoli esportati col pagamento di premi d'esportazione.

*Penali per l'infrazione al disposto dell'articolo 101.*

Art. 104. In tutto il litorale dello Stato di terraferma, tranne l'eccezione prevista dall'articolo 112, è proibito l'approdo di bastimenti, navi o barche qualunque aventi a bordo sali, tabacchi e polveri da fuoco non appartenenti alle finanze dello Stato, sotto pena di essere considerati come di contrabbando, eccettuato il caso che fossero costretti d'approdare per forza maggiore.

*Divieto d'approdo ai bastimenti con carico di generi di privativa. — Eccezioni.*

È parimenti vietato sotto le stesse pene a detti legni di veleggiare con generi di privativa nella distanza di dodicimila metri dal litorale.

*Regola per la navigazione di tali bastimenti.*

Art. 105. I padroni e capitani dei bastimenti o barche di qualunque bandiera che entreranno nei porti del litorale di terraferma, avendo a bordo del sale destinato alle gabelle, dovranno nel termine d'ore 12 dal loro arrivo presentare all'ufficio della dogana il manifesto d'entrata, portando la quantità del genere che avranno a bordo,

*Appulso dei carichi di sale destinato alle gabelle. — Presentazione del manifesto e dei documenti. — Indicazioni. — Termine. — Penali.*

- colla presentazione di tutte le polizze di carico, carte e documenti che loro saranno richiesti, sotto pena del pagamento di L. 500.
- Id. — Appulsi con sale in transito autorizzato. — Discipline.* Tale disposizione è egualmente applicabile ai bastimenti aventi a bordo sale che con superiore autorizzazione fosse avviato in transito pel fuori Stato.
- Id. — Appulsi con sale per forza maggiore. — Discipline.* La presentazione del manifesto dovrà farsi fra il termine di ore 4 dai capitani o padroni dei bastimenti o barche aventi altri sali a bordo che approdassero per motivi di forza maggiore, e sotto la suddetta pena del pagamento di L. 500 e della confisca del sale.
- Appulsi con tabacco destinato alle gabelle. — Discipline. — Punti d'appulso.* Art. 106. I tabacchi di spettanza delle gabelle dello Stato, provenienti per via di mare, non potranno essere introdotti che per i porti di Genova e di Livorno, e i capitani e padroni dei bastimenti che li avranno caricati dovranno, in ordine al manifesto, attenersi alle disposizioni stabilite per le altre merci, quali disposizioni saranno eziandio da osservarsi nei casi di approdo per motivo di forza maggiore agli altri punti del litorale.
- Appulsi con tabacco destinato per deposito a Genova e Livorno.* Art. 107. Sarà permesso l'approdo nei porti di Genova e di Livorno ai bastimenti aventi a bordo tabacchi, qualora siano destinati per essere depositati nei magazzini di porto franco, sotto l'osservanza delle regole stabilite in proposito.
- Trasbordo di tabacchi ne' porti di dette città. — Discipline.* Sarà pure permesso, dietro autorizzazione del direttore delle dogane, e sotto l'osservanza delle cautele che crederà necessarie, il trasbordo dei tabacchi nei detti porti, la quale operazione sarà trattata come le estrazioni da deposito, ed assoggettata alle stesse discipline.
- Vincolamento de' tabacchi riesportati da detti porti.* Art. 108. I tabacchi che si riesportano dai porti di Genova e di Livorno, a seguito d'estrazione dai depositi, o di trasbordo, qualunque sia la bandiera con cui vengono trasportati, saranno vincolati ad una bolletta di cauzione, da scaricarsi dai regii consoli residenti nei porti esteri, ove i tabacchi sono destinati, ed in difetto di essi, dall'autorità locale.
- Norme relative allo scarico delle cauzioni per riesportazione.* Detto scarico non potrà concedersi se non dopo che l'ufficio consolare o l'autorità locale abbia riconosciuta l'esistenza della qualità e quantità del tabacco, e vidimato il manifesto d'arrivo del bastimento, che dovrà essergli in ogni caso esibito dal capitano per gli opportuni confronti.
- Scarico delle cauzioni per tabacchi destinati alla Capraia.* Se i tabacchi sono destinati per l'isola di Capraia, lo scarico della bolletta a cauzione verrà rilasciato dal ricevitore dei diritti marittimi, previe le stesse verificazioni e cautele.
- Vincolamento a cauzione dei tabacchi esportati dalla Capraia.* Sono pure assoggettati a bolla di cauzione i tabacchi che nell'isola di Capraia vengono imbarcati o trasbordati per qualunque destinazione; la qual bolla rilasciata dal predetto ricevitore sarà nei porti di Genova e di Livorno scaricata dagli uffici doganali; altrove, in conformità del primo alinea del presente articolo.
- Deficienze, sostituzioni e mancanze di scarico. — Penali.* Art. 109. Ove non si riporti l'attestato suddetto, o da esso risultino deficienze o sostituzioni, s'incorrerà in una pena eguale alla metà del prezzo cui si esita dalle gabelle il tabacco in polvere di prima qualità, e, trattandosi di sigari d'Avana e simili, al prezzo di vendita in ragione di L. 20 al chilogramma.
- Libero accesso e ricovero dovuto agli agenti doganali sui bastimenti con carico di generi di privativa.* Art. 110. I padroni e capitani di bastimenti carichi di sale o di tabacco dovranno ricevere e lasciare a bordo le guardie doganali e dar loro conveniente ricovero.
- Permesso d'approdo de' generi di privativa per provvista di bordo.* Art. 111. Dal divieto di cui all'articolo 104 sono eccettuati i bastimenti o navi che approdano nel litorale di terraferma, sui quali non fosse altro sale, tabacco o polvere da fuoco che per la semplice provvista di bordo.
- Dichiarazione, verificaione, suggellamento e custodia dei medesimi a bordo.* Questi generi per provvista di bordo dovranno pure essere compresi nel manifesto che a termini dell'articolo 87 della presente legge sono i capitani tenuti di presentare alla dogana, con indicazione della loro quantità e qualità, le quali, verificate dagli agenti delle dogane, saranno suggellate e chiuse in luogo sicuro del legno stesso, e quindi, alla partenza, dovranno essere dal capitano o padrone rappresentate ai detti agenti, che ne procederanno a nuova verificaione.
- Facoltà di depositarli a terra. Deficienze. — Penale.* Se ne potrà anche far deposito in quel luogo che sarà stabilito dalla dogana. Per le quantità mancanti s'incorrerà nelle pene del contrabbando.
- Estensione alla Sardegna quanto ai tabacchi ed alla polvere da fuoco del disposto dagli articoli 104, 105, 110 e 111.* Art. 112. Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 104, 105, 110 e 111 sono applicabili in tutto il litorale della Sardegna ai bastimenti aventi a bordo tabacchi o polvere da fuoco.

CAPO II. — *Esportazione e riesportazione (via di mare).*

Art. 113. I capitani o padroni dei bastimenti che hanno caricato nei porti o spiagge del litorale dello Stato, devono, prima della loro partenza, rimettere alla dogana un manifesto di tutte le merci che hanno ricevute a bordo, enunciandovi i numeri e la specie dei ricapiti doganali di cui esse sono munite.

*Manifesto delle merci imbarcate per l'estero. — Documenti prescritti in appoggio.*

Oltre tali recapiti, dovranno presentare le polizze di carico.

*Id. — Condizioni per la partenza dei bastimenti. — Infrazioni. — Penale.*

Non sarà permessa la sortita del bastimento che dopo averne ottenuto il permesso dalla dogana, sotto pena d'una multa di L. 100 da infliggersi ai capitani o padroni.

*Deficienze di merci destinate all'estero.*

Art. 114. Se dalla visita risultasse che non esista a bordo di un bastimento qualche merce estera non daziata o da esportarsi con premio, che doveva esservi imbarcata, il proprietario della medesima, o chi ne avrà ottenuto la spedizione, andrà soggetto alla pena per contrabbando d'importazione delle deficienti merci.

*Id. — Penali ai proprietari o speditori.*

Alle dette pene sarà pure solidariamente tenuto il capitano o padrone del bastimento, allorchè avrà dichiarato nel suo manifesto le merci mancanti.

*Id. — Penale ai capitani.*

Art. 115. Le merci imbarcate per riesportazione sopra bastimenti della portata minore di tonnellate trenta saranno sottoposte all'obbligo del certificato d'arrivo nel uogo di destinazione, da spedirsi dall'agente consolare sardo ivi residente.

*Riesportazione di merci su bastimenti inferiori alle trenta tonnellate. — Discipline.*

Nei luoghi ove non vi saranno agenti consolari, l'accennato certificato potrà essere spedito dall'autorità locale.

In conseguenza le suddette spedizioni di riesportazione saranno accompagnate da una bolla a cauzione, la quale, se non fosse scaricata nel termine prescritto, mediante il certificato suddetto, sarà dovuto dal sommissionario o dal cauzionario l'ammontare del diritto d'entrata delle merci caricate come sopra e destinate all'estero.

CAPO III. — *Circolazione (via di mare).*

Art. 116. Le merci nazionali o nazionalizzate col pagamento dei diritti d'entrata, imbarcate sui bastimenti che fanno la navigazione del litorale dello Stato, e destinate a passare da un punto all'altro del litorale stesso, devono venire accompagnate da una bolla di circolazione. Quelle però di esse merci che sono imposte all'esportazione dovranno venire accompagnate da bolla di cauzione ogniquivolta il diritto complessivo di uscita che cadrebbe sulle medesime ecceda le lire 10.

*Obbligo delle bolle d'accompagnamento alla merce trasportata fra un punto e l'altro del litorale dello Stato — Loro natura.*

Le merci estere saranno soggette a bolla di cauzione.

*Id. — Cautela speciale ai tessuti nazionali non laminati.*

I tessuti nazionali non laminati si riporranno in colli sotto doppia invoglia e doppio piombo.

*Id. — Bastimenti che possono trasportar merci in circolazione.*

Tali merci debbono imbarcarsi sopra bastimenti nazionali od esteri ammessi a pari trattamento.

*Id. — Norme relative alla bolla d'accompagnamento.*

Pel rilascio della bolla di cui debbono essere accompagnate le dette merci, si osserveranno le norme stabilite riguardo alla circolazione nei comuni della frontiera di terra.

Detta bolla dovrà inoltre essere rivestita non solo del visto *imbarcare* degli agenti doganali, ma, anche per parte loro, di attestato dell'esistenza delle merci a bordo al momento della partenza del bastimento, e di quegli altri contrassegni di cautela che il Ministero di finanze stimerà necessari a premunirsi contro le frodi.

Art. 117. I capitani o padroni dei bastimenti che fanno la navigazione del litorale dello Stato devono, nel luogo di partenza, rimettere alla dogana il manifesto di cui debbono essere muniti per le merci che hanno caricate, colla specificazione dei ricapiti doganali, di cui queste trovansi accompagnate; nè possono sortire dai porti o de- radare dalle spiagge senza presentare agli agenti doganali il manifesto medesimo vi- dimato dal ricevitore.

*Manifesto di partenza delle merci in circolazione. — Obbligo di presentazione del medesimo agli agenti doganali. — Penale.*

I contravventori incorrono nella pena di lire 100.

Art. 118. Il manifesto mentovato all'articolo precedente e sotto la pena ivi commi- nata dovrà essere rimesso all'ufficio della dogana del luogo di destinazione nel termine di ore due dopo presa pratica; nè potrà essere messa a terra parte alcuna del carico senz'essere stata preventivamente accordata l'opportuna autorizzazione per lo sbarco.

*Obbligo di presentare detto manifesto alla dogana del punto di destinazione. — Termine. — Norme per lo sbarco.*

Art. 119. Riguardo allo scambio tra la Sardegna e la terraferma dei prodotti esteri sdoganati in una delle due parti dello Stato, potrà esso effettuarsi soltanto per gli uf- fici doganali composti di due o più impiegati, mediante, ben inteso, le suddette cautele.

*Punti fissati per lo scambio colla Sar- degna di merci nazionalizzate.*

Art. 120. Gli effetti usati dei viaggiatori e degli artisti, o dei traslocanti che passano dalla terraferma alle isole dello Stato soggette al regime doganale, e viceversa, sono esonerati da ogni formalità, non che dalla verificaione interna, meno in casi di fon- dati sospetti, purchè risulti dal giornale di bordo non avere il bastimento approdato

*Esenzione di visita ai bagagli in circo- lazione fra il continente e le isole soggette al regime doganale. — Re- strizioni.*

- in alcun porto straniero od esente dal regime doganale. In caso diverso si applicherà ai detti effetti l'esenzione daziaria, solo in quanto concorreranno le condizioni per cui essi la godrebbero se provenissero dall'estero.
- Discipline speciali alle merci in circolazione per via di mare che attraversano la città di Livorno.* Art. 121. Per le merci nazionali e nazionalizzate che si spediscono in circolazione per via di mare, e che per giungere a destinazione debbono attraversare la città libera di Livorno, i proprietari delle medesime, oltre al seguire le norme stabilite coi precedenti articoli di questo capo, dovranno pur anche, previa verifica alla dogana di partenza o d'imbarco, farne piombare i colli o sottoporsi al prelevamento dei campioni se trattati dei liquidi menzionati nell'articolo 56.
- Id. — Laminamento o doppio piombamento pei tessuti.* I tessuti ed altre manifatture soggette a bollo dovranno essere laminate, a meno che lo speditore preferisca riporli in colli sotto doppia invoglia e doppio piombo.
- Id. — Verificazione alla barriera di terra a Livorno delle merci giunte per mare.* Art. 122. Le dogane della barriera di terra di detta città, cui dovranno essere presentate le merci per l'ulteriore corso, procederanno, previo accertamento dell'identità dei colli e integrità del piombo, alla visita interna dei medesimi a scioglimento d'ogni formalità.
- Id. — Osservanza delle formalità per le merci provenienti dall'interno della Toscana.* Art. 123. Quando simili spedizioni vengano fatte dall'interno della Toscana ad altri punti dello Stato, le formalità di partenza saranno fatte alle dogane del luogo di levata delle merci od alla barriera di terra della città di Livorno, che nel primo caso dovrà accertare l'identità dei colli e l'integrità dei piombi, e quelle d'arrivo alla dogana del luogo di sbarco.
- Id. — Differenze accertate su tali merci. — Penale.* Art. 124. Le differenze sulla qualità e quantità che venissero a risultare, sì nel primo che nel secondo caso, daranno luogo alla confisca delle merci che risulteranno eccedenti o sostituite.
- CAPO IV. — *Naufragi.*
- Accertamento de' naufragii. — Formalità.* Art. 125. Nei casi di naufragio o d'arenamento di bastimenti, gl'impiegati e preposti delle dogane si recheranno, senza dilazione, sul luogo ove sarà succeduto l'infortunio, e ne daranno nello stesso tempo avviso agli ufficiali della marineria od altre amministrazioni incaricate di provvedervi.
- Id. — Deposito e custodia degli oggetti recuperati.* Le merci salvate saranno messe in deposito, e gl'impiegati e preposti delle dogane le custodiranno di concerto cogli agenti a questo effetto destinati dai detti ufficiali di marineria.
- Id. — Verbalì di ricupero.* Gl'impiegati e preposti assisteranno ai verbalì di ricognizione e di descrizione degli effetti salvati, e sottoscriveranno gli atti che saranno estesi dagli ufficiali competenti, e dei quali sarà loro rimessa una copia.
- Notificazione della vendita d'oggetti recuperati.* Art. 126. Nel caso di vendita delle merci, chi sarà incaricato di procedere alla medesima dovrà significare alla dogana il giorno della vendita, sotto pena del pagamento in proprio dei diritti sulla totalità delle merci descritte nel verbale.
- Id. — Intervento degli impiegati di dogana a detta vendita.* Gl'impiegati della dogana saranno presenti alla vendita per curare la liquidazione ed incasso dei diritti.
- CAPO V. — *Disposizioni diverse.*
- Sequestro di bastimenti ed attrezzi a cautela delle multe.* Art. 127. Si potranno ritenere sotto sequestro i bastimenti ed attrezzi per il pagamento delle multe incorse dai capitani e padroni dei medesimi, se non viene per esse data cauzione, o se il loro pagamento non si trova altrimenti assicurato.
- Estensione delle formalità doganali ai legni da guerra. — Penali ai comandanti in caso di rifiuto.* Art. 128. I capitani e comandanti di ogni sorta di navigli della marineria da guerra nazionali od esteri, tanto all'entrata che alla sortita dai porti del litorale, non potranno ricusarsi dall'adempire le formalità prescritte pei capitani e padroni dei bastimenti mercantili, sotto le pene a questi comminate per tale rifiuto.
- Id. — Esenzione di tali legni dal sequestro.* I detti legni dello Stato non potranno però mai essere tratti per qualunque motivo.
- Concorso degl' impiegati della marina mercantile a tutelare l'osservanza delle leggi di dogana e di private.* Art. 129. I consoli, vice-consoli ed altri amministratori della marineria mercantile, quando ne siano richiesti dagli impiegati della dogana, devono adoperarsi con ogni cura ad impedire la clandestina introduzione od esportazione di merci e generi di privata e ad agevolarne il fermo.
- Licenza di detti impiegati alla partenza dei bastimenti.* Art. 130. I capitani dei porti e spiagge non rilasceranno il biglietto di sortita, od il permesso di partenza, ad alcun bastimento, se non saranno loro presentate le ricevute del pagamento dei diritti marittimi e il permesso di partenza delle dogane.
- Opposizione o ribellione agli agenti doganali.* Art. 131. In caso di opposizione o ribellione agli agenti doganali nell'esercizio delle loro funzioni per parte dei capitani o padroni di bastimenti mercantili, i capitani dei

porti o spiagge, consoli e vice-consoli, non che i comandanti dei regii legni che si trovassero ivi ancorati, dovranno, essendone richiesti, prestar braccio forte all'esecuzione della legge.

TITOLO OTTAVO.

DELLE FABBRICHE E DEI DEPOSITI NEI PAESI DI FRONTIERA.

Art. 132. Senza una speciale autorizzazione del Ministero delle finanze non si potrà stabilire nel territorio dei comuni di estrema frontiera, e neppure nelle terre del lago Maggiore, depositi di merci soggette a dazio di entrata e d'uscita, e fabbriche di tessuti, o di altri oggetti simili a quelli che sono soggetti a lamina doganale alla loro importazione dall'estero.

*Divieto di stabilire, senz'autorizzazione speciale, fabbriche o depositi d'oggetti vincolati al laminamento.*

Non si considera come fabbrica l'esercizio di non più di due telai, quando si lavora per proprio conto.

*Id. — Eccezioni per le fabbriche.*

Art. 133. Non sono considerati come depositi, e quindi non sono colpiti dalla disposizione del precedente articolo, le scorte di merci che tengono i mercanti al minuto in misura corrispondente al loro spaccio pei bisogni locali.

*Eccezione per i depositi.*

Art. 134. Sono tollerate nelle nuove provincie dello Stato le fabbriche esistenti nei comuni confinanti immediatamente coll'estero.

*Disposizione per le fabbriche nelle nuove provincie.*

Dentro il termine però di un mese dalla pubblicazione della presente, i fabbricanti o direttori degli stabilimenti dovranno uniformarsi alle prescrizioni contenute nell'articolo 139, e successivamente a tutte quelle contemplate negli altri articoli di questo titolo.

*Id. — Condizioni imposte alle medesime.*

Art. 135. L'autorizzazione di cui all'art. 132 potrà essere vincolata a discipline che assicurino la finanza contro le frodi.

*Vincoli dell'autorizzazione delle fabbriche o depositi.*

Art. 136. Qualunque di tali manifatture e depositi stabiliti, o no, dietro speciale autorizzazione, è posto nella dipendenza, e sotto particolare invigilanza della dogana più vicina.

*Dipendenza delle fabbriche e depositi.*

Art. 137. Il proprietario d'una delle dette manifatture o depositi, il quale possenga altro stabilimento dello stesso genere nel territorio estero verso la frontiera limitrofa, non potrà ottenere l'autorizzazione prescritta dall'art. 132, nè continuare la tenuta di quello esistente nello Stato, salvo che abbandoni l'altro a lui appartenente nello Stato estero. Ove egli avesse di già riportata l'autorizzazione, questa s'intenderà come non avvenuta, e conseguentemente di niun effetto.

*Divieto di stabilir fabbriche o depositi a chi ne tenga sulla frontiera limitrofa dell'estero. — Decadenza dell'autorizzazione ottenuta.*

Art. 138. Sempre quando il fabbricante o proprietario dello stabilimento sarà colto in contravvenzione, l'autorizzazione accordata o la tolleranza per la continuazione di quella preesistente, potrà essere invocata dal Ministero delle finanze in perpetuo o temporariamente, secondo la gravità della contravvenzione.

*Rivocazione della licenza quando il proprietario dello stabilimento sia colto in contravvenzione.*

Questa disposizione avrà parimente luogo allorchè la contravvenzione sarà commessa da un servitore, operaio od altra persona addetta allo stabilimento, qualora consti essere ciò avvenuto per tolleranza colpevole o connivenza del fabbricante o proprietario.

*Id. — Rivocazione estensibile in caso di contravvenzione per parte degli inservienti allo stabilimento.*

Art. 139. Il fabbricante o direttore dello stabilimento dovrà entro il termine di un mese dall'aprimiento, dopo l'ottenuta autorizzazione, o dall'attivazione della presente legge pei preesistenti tollerati, presentare al ricevitore della suddetta dogana una notifica da lui sottoscritta, nella quale sia espresso:

*Consegna delle fabbriche alla dogana. — Formalità.*

1° La qualità dello stabilimento;

2° Il luogo della sua ubicazione;

3° La precisa distanza di esso dal confine;

4° Il numero degli operai addettivi, compresi quelli che lavorano nelle loro private abitazioni per conto dello stabilimento;

5° La quantità e natura degli oggetti che si presumono potersi fabbricare nel corso di un mese.

In caso di variazioni circa il numero degli operai o nella natura degli oggetti che si producono, come pure d'aumento o diminuzione di più del quarto della presunta entità della mensile fabbricazione, si dovrà fare alla stessa dogana una nuova notifica della manifattura entro un mese dall'avvenuto cambiamento.

*Id. — Consegna delle variazioni occorse.*

La notifica pei depositi si limita ai dati necessari a farne conoscere la località, entità e natura.

*Id. — Notificazione dei depositi.*

L'omissione di tali notifiche o la loro infedeltà danno luogo ad una pena di L. 25, estensibile fino a L. 200, secondo i casi.

*Id. — Omissione delle consegne. — Penale.*



- Marca particolare di fabbrica da apporsi ai tessuti sul telaio.* Art. 140. I fabbricanti di tessuti ed oggetti mentovati nell'art. 132, indipendentemente dalle suaccennate formalità e notifiche, devono, prima di levare dai telai i detti tessuti od altri oggetti, apporvi una marca particolare, previamente fatta conoscere all'amministrazione delle dogane.
- Merci sprovviste di tale marca. — Penale.* Ogni merce non fabbricata nel luogo dove le sia stata apposta la marca indicata darà luogo contro il detentore alla pena stabilita pel contrabbando.
- Apposizione gratuita del bollo di dogana ai tessuti sul telaio.* Art. 141. I tessuti ed altri oggetti rivestiti della marca suddetta del fabbricante, prima di essere ultimati e tolti dal telaio, saranno sottoposti al bollo della dogana, senza spesa alcuna pel fabbricante. A tal effetto dovrà egli avvertire il ricevitore della dogana acciò si rechi alla fabbrica per apporvi il bollo determinato dall'amministrazione.
- Id. — Obbligo di avviso alla dogana.*
- Laminamento dopo l'ultimazione.* Art. 142. I tessuti ed altri oggetti tosto ultimati dovranno essere presentati alla dogana per esservi muniti di lamina.
- Mancanza dei preaccennati bolli. — Penale.* I medesimi, qualora sieno trovati nelle fabbriche o fuori non rivestiti della marca o bollo accennati dai due articoli precedenti, oppure della lamina, saranno considerati come di contrabbando.
- Dritto agl'impiegati doganali di visita diurna di depositi e fabbriche.* Art. 143. Agl'impiegati della dogana incaricata d'invigilare le manifatture ed i depositi ond'è menzione, è permesso del pari che all'ispettore del circondario di procedere, coll'assistenza della più vicina stazione di preposti, a visite nei locali e dipendenze degli stessi depositi e manifatture, senza il concorso d'alcuna autorità giudiziale o comunale, e senza bisogno di un'apposita abilitazione, purchè tali visite si effettuino di giorno, e nelle ore di lavoro o d'apertura dei depositi.
- Id. — Obbligo di concorso del proprietario. — Penale per il rifiuto.* Nelle suddette visite il proprietario o direttore dello stabilimento deve prestarsi per gli schiarimenti di cui venisse richiesto dagli agenti doganali sotto pena d'una multa di lire 50.
- Eccezione al diritto di visita.* Art. 144. Nessun'altra visita in locali estranei ai suddetti stabilimenti potrà dagli agenti doganali praticarsi nel territorio dei comuni di frontiera o nelle terre del lago Maggiore, se non sotto l'osservanza delle norme generali espresse nell'art. 251.

TITOLO NONO.

DEL DEPOSITO.

- Definizione del deposito doganale.* Art. 145. Il deposito doganale consiste nella facoltà d'introdurre le mercanzie provenienti dal fuori Stato in appositi locali, con obbligo di pagare i diritti di entrata a cui sono imposte, o di riesportarle nel termine fissato per la durata del deposito.
- Specificazione delle varie sorta di deposito.* Art. 146. Il deposito è:  
 Reale, speciale o fittizio;  
 Illimitato o limitato.  
 S'intende per deposito reale quello che è sotto l'immediata custodia di un ufficio doganale, cioè quando le merci si depositano in magazzini dipendenti dalla dogana, od in locali posti sotto la diretta ed esclusiva vigilanza degli agenti delle dogane.  
 Per depositi speciali, quello tenuto da una società o da un municipio a ciò autorizzati dal Governo, come viene spiegato dai successivi articoli.  
 Per deposito fittizio, quello che è in locali di un privato fuori della dogana e di sua immediata dipendenza, così che la custodia delle merci si fa dall'ufficio doganale insieme ai proprietari delle medesime.
- Merci giunte a dogane di deposito senza determinazione di trattamento. — Obbligo di dichiarazione in proposito.* Art. 147. Nel caso in cui giungessero ad una dogana aperta al deposito merci vincolate a bolla di cauzione, senza che trovisi in essa specificato se siano destinate per isdoganamento o per deposito, il proprietario o chi per esso dovrà dichiarare in quale delle due anzidette condizioni intenda farle passare, nè si potrà dichiararne parte per deposito e parte per isdoganamento.
- Id. — Difetto della dichiarazione. — Conseguenze.* Ove questa dichiarazione non si effettuasse all'arrivo delle merci, saranno esse considerate come dichiarate pel deposito, e ne subiranno il trattamento.

DEPOSITO REALE.

- Effetti della dichiarazione per deposito reale.* Art. 148. Colla dichiarazione pel deposito reale si assume l'obbligo di pagare i diritti d'entrata pel caso di passaggio in consumazione delle merci, non che quelli di magazzino.
- Durante il deposito è inerente alla merce la garanzia degli anzidetti diritti.
- Deficienze oltre la tolleranza di merci in deposito verificate all'introduzione.* Art. 149. Per le merci integralmente verificate all'atto dell'assunzione in deposito reale, secondo il disposto dell'art. 165, e rimaste sempre in custodia d'ufficio, la defi-

cienza che risultasse dopo il loro deposito non va soggetta se non al pagamento del dazio d'entrata per la quantità trovata deficiente al di là dei cali legali contemplati dall'articolo 179.

Art. 150. Le dogane aperte al deposito illimitato o limitato saranno, colla rispettiva durata, indicate in apposito decreto reale.

*Designazione delle dogane aperte al deposito.*

La durata del deposito reale potrà essere di un anno.

*Id. — Durata del deposito reale.*

Il soggiorno delle merci nei depositi reali potrà, su plausibili motivi, essere dai direttori prorogato di un altr'anno.

*Id. — Concessioni di proroga.*

Art. 151. Sarà permesso d'aprire i colli depositati per estrarne nuovi campioni, per mostrarne la merce ai compratori, o pel dimezzamento di cui si verificasse il bisogno, ed al quale nulla ostasse a termini del successivo paragrafo.

*Apertura e dimezzamento di colli in deposito.*

Sarà ammissibile anche lo sballaggio e reimballaggio dei colli, non che il dimezzamento delle merci contenutevi per la formazione di colli più piccoli, in ciascuno dei quali dovranno soltanto collocarsi sempre oggetti derivati da un solo collo originario.

*Id. — Sballaggio, reimballaggio, dimezzamento delle merci. — Condizioni.*

Art. 152. Dette operazioni non potranno eseguirsi che dietro permesso del capo di ufficio e coll'intervento di un impiegato, e dovranno essere annotati sul registro d'intavolazione del deposito il peso, marche e numeri dei nuovi colli che si formassero, non che la bolla di pagamento emessa per quella parte delle merci che venisse sdoganata.

*Discipline e formalità relative alle operazioni suddette.*

Art. 153. L'estrazione di merci dal deposito non potrà aver luogo che in seguito a dichiarazione del proprietario, o di un suo rappresentante legale, che dovrà essere presente alla verifica.

*Formalità relative all'estrazione delle merci dal deposito.*

Art. 154. Se alla spirazione del termine assegnato eziandio in via di proroga per la durata del beneficio di deposito, le merci introdottevi non sono ritirate, potranno essere vendute agl'incanti nelle stabilite forme.

*Vendita delle merci alla cessazione del beneficio di deposito.*

In tal caso, del prezzo che se ne ricaverà, dedotti i dovuti diritti di dogana, non che quelli di magazzino e le spese di vendita, si disporrà in conformità dell'art. 42.

*Id. — Distribuzione del prodotto di vendita.*

Art. 155. Non possono essere ammessi in deposito nello stesso magazzino merci di egual natura, ma soggette a dazi differenziali, e dovranno essere custodite in siti separati.

*Divieto di promiscuità di merci a dritto differenziale nel deposito.*

Art. 156. In nessun caso le merci esenti da dazio, nazionali o nazionalizzate col pagamento dei diritti d'entrata, possono essere ammesse in deposito.

*Esclusione dal deposito di merci non soggette a dazio.*

Art. 157. Se la merce rimane in deposito più di un anno, il diritto di magazzino è da esigersi subito dopo la scadenza di ciascun anno, a datare dall'assunzione in deposito.

*Riscossione annuale del dritto di magazzino.*

Il dritto di magazzino è dovuto per l'intera quantità della merce ammessa in deposito, senza riduzione di sorta, anche quando quella esistentevi fosse avariata od inservibile.

*Proporzioni in cui è dovuto tale dritto.*

DEPOSITO SPECIALE.

Art. 158. Le società o municipii che intendessero stabilire per conto proprio depositi doganali, potranno esservi dal Governo autorizzati, con che si sottomettano a rimborsarlo di tutte le spese di amministrazione e di sorveglianza che fossero dal medesimo giudicate necessarie.

*Facoltà e condizioni per lo stabilimento di depositi speciali.*

Art. 159. Le domande da presentarsi per tale oggetto al Ministero delle finanze dovranno essere corredate da un tipo regolare dei fabbricati destinati per il deposito speciale.

*Domande e documenti a loro corredo da presentarsi per tali stabilimenti.*

Art. 160. Dopo approvato il piano e definita la spesa a carico del municipio o società, il ministro promuoverà l'autorizzazione del deposito per mezzo di decreto reale, nel quale saranno espresse le condizioni speciali a cui lo stabilimento fosse da vincolarsi. Le merci ammissibili al deposito speciale verranno determinate dal ministro stesso.

*Autorizzazione di tali depositi e tenore di esse.*

Art. 161. I municipi e società che avranno ottenuta dal Governo la facoltà di stabilire depositi doganali, dovranno, prima di attivarli, passare atto di sottomissione davanti alla dogana per tutti i diritti che potessero competerle, dipendentemente dall'introduzione di merci nei medesimi.

*Sottomissioni per i dritti a favore della dogana.*

DOCUMENTI PARLAMENTARI

- Durata del beneficio di deposito speciale.* Art. 162. La durata del beneficio di deposito nei locali speciali tenuti dalle società o municipi potrà essere d'anni tre.
- Id. — Proroghe e condizioni di esse.* Nessuna proroga pel soggiorno delle merci in detti depositi speciali potrà essere accordata, fuorchè dal Ministero delle finanze, dietro proposta dei direttori, e sulla dimanda motivata dagli interessati.
- Cautele finanziarie per il trasporto delle merci ai depositi speciali.* Art. 163. Pel trasporto dai punti d'approdo o dalle stazioni delle ferrovie al deposito speciale di merci che non fossero vincolate a bolla di cauzione, o il fossero sommarientemente soltanto senza bastanti specificazioni, è riservato al Ministero delle finanze di prescrivere quelle cautele che, a seconda delle distanze e delle località, saranno giudicate necessarie.
- Obbligo della dichiarazione regolare per l'introduzione delle merci nei magazzini di deposito speciale.* Art. 164. Non possono ammettersi merci in deposito speciale se non in base di un'apposita dichiarazione, sottoscritta dai proprietari.
- Id. — Bolla d'introduzione relativa.* Tale dichiarazione sarà susseguita da una bolla d'introduzione in deposito, e verrà controaffissa alla matrice della medesima.
- Verificazione delle merci prima dell'introduzione in deposito.* Art. 165. Prima di operare l'introduzione in deposito, si dovrà procedere alla verificazione integrale delle merci in contraddittorio del proprietario o di chi lo rappresenta, non che degli impiegati delle dogane e degli agenti dell'amministrazione del deposito.
- Id. — Differenze risultanti dalla verificazione suddetta. — Penali.* Se da tale verificazione verranno a risultare delle differenze a fronte della dichiarazione, queste saranno trattate a termini degli articoli 20 e 21.
- Asseverazione del risultato di visita per parte dell'amministrazione del deposito, ed effetti di essa.* Art. 166. Il risultato di visita attergato dagli impiegati doganali alla bolla d'introduzione dovrà essere sottoscritto anche dai rappresentanti l'amministrazione del deposito, la quale, solidariamente coi proprietari, sarà da questo momento responsabile verso la dogana pei dritti d'entrata e per le multe, cui fossero questi tenuti di soddisfare, a mente dei successivi articoli.
- Registro di intavolazione delle merci entrate in deposito.* Art. 167. La merce che dal risultato di visita conterà effettivamente entrata nel deposito farà oggetto d'un conto d'intavolazione sopra un registro speciale che dovrà presentarne l'esatta quantità e qualità, non che tutti i contrassegni atti a stabilire l'identità dei colli o recipienti entro i quali è contenuta.
- Dichiarazione d'introduzione delle merci da rimettersi al loro proprietario.* Art. 168. Dall'amministrazione del deposito verrà rilasciata al proprietario delle merci che ne faccia domanda una dichiarazione constatante la quantità e qualità delle medesime, come risulterà dall'atto d'introduzione.
- Id. — Vidimazione di tale dichiarazione per parte della dogana.* Tale dichiarazione potrà anche essere firmata dal capo della dogana, o dagli impiegati specialmente addetti al deposito.
- Trapassi di proprietà delle merci per cessione di tali dichiarazioni.* Art. 169. La proprietà delle merci esistenti nel deposito potrà, per quanto riflette l'amministrazione del deposito e della dogana, essere negoziata e trasferita ad altri per mezzo di girata indicante il nome del cessionario.
- Id. — Variazioni conseguenti dal trapasso sul registro d'intavolazione.* In questi casi la merce trasferita sarà scaricata sul registro d'intavolazione dal conto del venditore, e portata in conto nuovo all'acquirente.
- Chiavi dei magazzini di deposito speciale.* Art. 170. I magazzini di deposito speciale saranno chiusi a doppia chiave, una delle quali deve rimanere presso la dogana, l'altra presso l'amministrazione del deposito.
- Inerenza alla merce della garanzia dei dritti d'entrata.* Art. 171. Durante il deposito è inerente alla merce la garanzia dei dritti d'entrata.
- Privilegio per la riscossione dei dritti di dogana.* Non può dalle società o municipi farsi valere sulla merce in deposito la garanzia dei dritti di sosta, se non subordinatamente al soddisfacimento dei dritti dovuti alla dogana.
- Approvazione delle tariffe per dritti di magazzinaggio. — Eccezione.* Art. 172. La tariffa dei municipi o delle società pei dritti di sosta, e per le operazioni in detti depositi, sarà sempre soggetta all'approvazione del Ministero di finanze, eccetto il caso di coesistenza nello stesso comune di due o più depositi speciali.
- Riattamento e miglioramenti dei locali. — Discipline relative.* Art. 173. In quanto non vi ostino le discipline di sicurezza, le società o i municipi potranno far eseguire nei locali del deposito la mano d'opera che occorresse per la loro conservazione, salvo facoltà al capo della dogana di farne allontanare gl'individui che dessero motivi a rimproveri.
- Estrazione delle merci. — Dichiarazione.* Art. 174. Nessuna merce potrà essere estratta dal deposito, sia essa destinata per isdoganamento, in transito o ad altro deposito, se non in base d'una apposita dichiarazione del proprietario, o chi per esso.

Tale dichiarazione sarà susseguita da una bolla d'estrazione, e verrà controaffissa alla matrice della medesima.

*Estrazione delle merci — Bolla d'estrazione.*

Art. 175. Le merci che si estraggono dal deposito devono essere verificate dagli impiegati di dogana, in contraddittorio dei proprietari e dei rappresentanti il municipio o la società, i quali apporranno la loro firma al risultato della verifica attergato dal veditore alla bolla d'estrazione.

*Norme circa la verifica delle merci estratte dal deposito.*

Art. 176. Le quantità successivamente estratte verranno portate in iscaricamento sul conto d'intavolazione, annotandovi il numero e la data delle relative bolle di entrata, di cauzione o di riesportazione.

*Diffalco nei conti d'intavolazione delle estrazioni parziali.*

Art. 177. Alla fine di ciascun anno, come pure in caso di straordinarie circostanze, sarà proceduto dagli impiegati doganali all'inventario generale delle merci esistenti nel deposito, in contraddittorio dei rappresentanti l'amministrazione del medesimo.

*Inventario annuale dei depositi speciali.*

Indipendentemente dall'inventario annuale sarà facoltativo al capo della dogana di procedere all'inventario dei magazzini di deposito una o più volte nel corso di ciascun anno.

*Id. — Inventario straordinario.*

Le merci di cui a seguito dell'inventario annuale si sarà riconosciuto l'esistenza nel deposito, saranno portate in conto nuovo a registro d'intavolazione.

*Id. — Effetti dell'inventario sul conto d'intavolazione.*

Gl'interessati potranno chiedere comunicazione dell'inventario ristrettivamente alla parte che li riguarda.

*Id. — Comunicazione dell'inventario agli interessati.*

Art. 178. Per le quantità di merci che in seguito dell'inventario od anche all'atto dell'estrazione si trovassero deficienti, e che, riguardo ai generi contemplati nel successivo articolo, oltrepassassero il rispettivo calo legale, si pagherà immediatamente, oltre il diritto d'entrata sulla deficienza ultralegale, un altro ugual diritto a titolo di multa.

*Deficienze risultanti dall'inventario. — Penali.*

Art. 179. Spirato il termine fissato pel deposito, le merci sono da assoggettarsi senz'altro al pagamento del diritto d'entrata, sotto deduzione, a titolo di calo naturale concesso dalla legge, del 2 per 0/0 per gli olii, del 3 per 0/0 per i vini e del 3 per 0/0 per gli altri liquidi spiritosi per ogni anno compito.

*Riscossione del dazio allo spirar del beneficio di deposito. — Norme per i cali legali.*

In caso di estrazione di questi generi nel corso di un anno di deposito, la detta deduzione è applicabile nelle seguenti proporzioni:

*Id. — Misura dei cali legali per le merci estratte lungo il corso dell'anno.*

Un quarto del calo annuale, dopo i primi tre mesi sino a sei; metà dopo i primi sei mesi sino a nove; tre quarti dopo i primi nove mesi sino all'anno compito.

La deduzione nella misura totale o parziale non si accorderà però se non in quanto colla verifica risulti tale o maggiore l'effettivo calo del genere, altrimenti si farà deduzione soltanto della quantità minore che realmente è mancante.

*Id. — Eccezione alla tolleranza dei cali legali.*

Art. 180. Le disposizioni degli articoli 151, 152, 154, 155 e 156, relative ai depositi reali, s'intenderanno applicabili anche ai depositi speciali.

*Discipline comuni coi depositi reali.*

Art. 181. L'amministrazione delle dogane avrà facoltà di escludere dal deposito reale o speciale quegli operai che non adempissero al proprio dovere.

*Esclusione di operai dai locali di deposito reale e speciale.*

DEPOSITI FITTIZI.

Art. 182. Qualora, a ragione d'ingombro, non possa ricettarsi nei depositi doganali qualche partita di merci, il direttore delle dogane potrà autorizzarne il deposito in locali di proprietà particolare, sotto l'osservanza delle seguenti cautele, di quelle altre che si ravviseranno opportune.

*Circostanze e cautele di concessione di depositi fittizi.*

Non sono ammesse a deposito fittizio le merci soggette a laminamento.

*Id. — Eccezione per le merci soggette a laminamento.*

Art. 183. Non saranno permessi depositi in locali di proprietà particolare, cioè fittizi, in un comune dove esistono depositi speciali, i cui magazzini siano atti a dar conveniente ricetto alle merci.

*Divieto di depositi fittizi.*

Art. 184. La durata del deposito fittizio potrà essere d'un anno. È fatta facoltà ai direttori, su plausibili motivi, di prorogarla di un altr'anno.

*Durata del beneficio di deposito fittizio. — Proroghe.*

Art. 185. Colla dichiarazione pel deposito fittizio si garantisce il dazio d'entrata, pel caso di passaggio in consumazione nello Stato, delle merci relative.

*Effetti della dichiarazione per deposito fittizio.*

Art. 186. Contemporaneamente alla dichiarazione, i negozianti o proprietari che volessero introdurre merci in tali depositi, devono passare nanti del ricevitore della dogana un atto di sottomissione con cauzione per garanzia dei dritti di entrata e delle multe che fossero tenuti di soddisfare per inosservanza delle stabilite discipline.

*Sottomissione con cauzione a cautela dei dritti e multe.*

DOCUMENTI PARLAMENTARI

- Formalità d'introduzione ed estrazione merci in tali depositi.* Art. 187. Qualunque introduzione, e così pure qualunque estrazione dai magazzini di deposito fittizio, dovrà operarsi in presenza degli impiegati della dogana, e dietro presentazione di un'apposita dichiarazione.
- Id. — Dichiarazione, bolla, e verifica- zione relative.* Tale dichiarazione sarà susseguita da relativa bolla della dogana e dalla verifica- zione delle merci per parte degli impiegati in contraddittorio dei proprietari.
- Differenze sulle merci dichiarate risul- tanti all'introduzione. — Penale.* Art. 188. Se dalla verificaione delle merci che si vorranno introdurre in deposito fittizio verranno a risultare delle differenze a fronte della dichiarazione, saranno queste trattate a termini degli articoli 20 e 21.
- Trapasso di magazzino e di proprietà delle merci a deposito fittizio.* Art. 189. È permesso il trapasso di tutte o parte delle merci esistenti in un ma- gazzino di deposito fittizio ad altro magazzino per fatto di trasferita proprietà.
- Id. — Obblighi del nuovo proprietario della merce.* In tal caso il cessionario della merce va soggetto a tutte le discipline di una prima introduzione.
- Id. — Cautele nel trapasso da uno ad altro magazzino.* Il trapasso delle merci da uno in altro magazzino dev'essere scortato dagli agenti di dogana, previa verificaione delle medesime.
- Discipline comuni coi depositi speciali.* Art. 190. Le disposizioni degli articoli 167, 170, 176, 177, 178, 179, 180, 181, relative al deposito speciale, sono egualmente applicabili al deposito fittizio.
- Discipline che regolano la riesportazione all'estero, per via di terra, di merci dai depositi reale, speciale o fittizio.* Art. 191. La riesportazione per terra delle merci estratte dai depositi reali, speciali o fittizi, è regolata come i transiti.

TITOLO DECIMO.

DELLA BOLLA A CAUZIONE.

- Estensione e forza della bolla di cau- zione.* Art. 192. Nei casi in cui è prescritto l'accompagnamento delle merci con bolla di cauzione, questa deve assicurarne l'intera presentazione all'ufficio della dichiarata destinazione, nel termine fissato nella bolla stessa in ragione della distanza.
- Id. — Indicazioni che deve contenere la bolla di cauzione.* La bolla di cauzione dovrà sempre contenere, riguardo alle merci, alla strada da percorrere, al tempo strettamente necessario per raggiungere la destinazione, tutte le specificazioni accennate nell'articolo 7, non meno che il termine in cui debbasi far risultare, presso l'ufficio di partenza, del conseguimento della bolla di scarico.
- Id. — Obblighi dei sommissionari della bolla verso la dogana di partenza.* I sommissionari delle bolle di cauzione debbono alla dogana di partenza guarentire l'arrivo e consegna delle merci a quella destinazione, col deposito dei dritti d'entrata cui le medesime sono imposte, o prestare cauzione valida e solidaria per detti dritti e per gli obblighi tutti enunciati nelle bolle stesse.
- Id. — Sottoscrizione del sommissionario e del fideiussore alla bolla.* Infine la matrice della bolla di cauzione dovrà sempre essere dal richiedente e dal sigurtà firmata in conferma degli obblighi rispettivamente assunti coll'ottenimento della bolla.
- Rifuto del certificato di scarico per le merci non presentate in tempo.* Art. 193. La bolla di scarico non potrà essere rilasciata per merci presentate agli uffici di destinazione dopo il termine fissato nella bolla di cauzione.
- Id. — Eccezione per i casi di forza maggiore, e prove a fornirsi.* Sarà per altro in ogni caso ammessa la prova della forza maggiore che abbia ritar- data tale presentazione, per mezzo di verbale da stendersi dall'autorità giudiziaria del luogo, ed in mancanza di questa dalla locale autorità comunale.
- Id. — Indicazioni a fornirsi col ver- bale di forza maggiore.* Nel verbale si farà constare il giorno e l'ora in cui lo si stende, il nome, cognome e domicilio del conducente, se questo sia ancor munito della bolla, il tempo preciso del seguito accidente, il motivo che vi ha dato luogo ed ogni relativa circostanza.
- Id. — Prefissione nel verbale d'un ter- mine per la consegna delle merci alla dogana di destinazione.* Inoltre vi sarà fissato il termine necessario per recarsi alla destinazione designata nella bolla di cauzione, od altrimenti indicata dal conducente delle merci.
- Id. — Presentazione del verbale alla dogana d'arrivo, e suoi effetti.* Il verbale dev'essere presentato nel termine in esso enunciato all'ufficio di destina- zione, ed in questo caso la bolla di cauzione continuerà ad avere la sua efficacia, se il ritardo risulta giustificato dal verbale stesso, al quale non può essere supplito con altra prova, a meno che trattisi di fatto notoriamente conosciuto.
- Id. — Prova suppletiva al verbale.*
- Formalità doganali che debbono prece- dere il rilascio del certificato di sca- rico.* Art. 194. La bolla di cauzione non potrà essere scaricata senza che dagli impiegati dell'ufficio di destinazione siasi riconosciuto intatto lo stato esterno dei colli, il loro numero, l'identità delle mercanzie nei medesimi contenute.
- Id. — Dispensa da tali formalità per le merci in esenzione di visita.* Le bolle di cauzione relative a merci spedite in esenzione da visita sono scaricate senza l'aprimiento dei colli, sia che si tratti d'introduzione in deposito, sia di ries- portazione o di transito.
- Id. — Eccezione della dispensa in caso di sospetto di frode.* Si potrà nullameno procedere alla verificaione interna dei colli ogniquivolta vi sia fondato motivo di sospettare frode.

Art. 195. In caso di deficienza di merci, accertata colla verifica di cui nell'articolo precedente, il discarico della corrispondente bolla di cauzione sarà rilasciato soltanto per la quantità ritrovata. *Certificati di scarico in caso di deficienza di merci.*

Art. 196. Le differenze che si rileveranno nella qualità delle merci estere arrivate con bolla di cauzione saranno accertate con verbale e punite come contrabbando di importazione della mancante merce indicata nella bolla stessa, ed a garanzia del relativo pagamento si sequestreranno le merci trovate in sostituzione. *Differenze riconosciute sulla qualità delle merci. — Penale.*

Verificandosi questo caso sopra una spedizione in transito, si applicherà inoltre la pena di tentato contrabbando di esportazione delle merci trovate in sostituzione che fossero soggette a dazio d'uscita. *Id. — Differenze di qualità delle merci in transito. — Penale accessoria.*

Se poi fossero proibite all'entrata le merci trovate in sostituzione prima che la spedizione sia giunta all'ultima dogana d'uscita, la pena sarà quella stabilita pel contrabbando di esse merci trovate in sostituzione. *Id. — Sostituzione di merci proibite all'entrata nei colli in transito. — Penale.*

Quanto alle deficienze riconosciute dall'ufficio di destinazione sulla quantità di merci spedite in transito ad una dogana interna, s'incorrerà nel pagamento del dazio d'entrata, cui le stesse merci sono tassate, ove non sia altrimenti prescritto. *Id. — Deficienze di merci in transito. — Penale.*

Art. 197. Non è punibile l'eccedenza che venga accertata all'ultima dogana d'uscita sulla quantità d'una merce estera in transito. *Eccedenze di merci in transito.*

Art. 198. Se la bolla di scarico è regolarmente presentata all'ufficio di spedizione, le somme depositate saranno restituite al sommissionario; per quelle guarentite si riterrà pienamente risolta la somministrata cauzione. *Restituzione delle somme depositate e risoluzione delle fideiussioni col certificato di scarico regolarmente presentato.*

Art. 199. Se la bolla di scarico non viene presentata all'ufficio di spedizione nel termine fissato nella bolla di cauzione, la somma depositata sarà portata in esazione d'entrata. Presentandosi la bolla di scarico, se ne risulta qualche deficienza, si preleverà da detta somma l'importo del dritto imposto sulla quantità mancante; il rimanente verrà restituito. *Ritardo alla presentazione del certificato di scarico. — Sue conseguenze.*

*Id. — Deficienze risultanti dai certificati di scarico. — Loro effetti.*

TITOLO UNDECIMO.

DEI GENERI DI PRIVATIVA DELLO STATO.

Art. 200. I sali comuni, i tabacchi e le polveri da fuoco sono generi di privativa, ossia riservati a disposizione esclusiva del Governo, salvo nell'isola di Sardegna quanto ai sali, riguardo ai quali vi è pienamente mantenuto in vigore il disposto dalla legge del 22 giugno 1857, e da ogni altra legge concernente la vendita, l'importazione, esportazione e fabbricazione di detto genere. *Il sale, i tabacchi e le polveri da fuoco sono private dello Stato.*

*Id. — Eccezione pel sale nell'isola di Sardegna.*

Art. 201. Il prezzo di vendita dei generi di cui nell'articolo precedente è fissato per legge. *Prezzi di vendita.*

Qualora nell'intervallo delle sessioni legislative occorra di fare variazioni, sia riguardo al suddetto prezzo, sia circa la qualità dei tabacchi di fabbricazione nazionale od estera, le medesime potranno aver luogo con decreti reali da convertirsi in legge alla prossima Sessione del Parlamento. *Id. — Variazioni.*

Art. 202. I fabbricatori di cloruro di calce e di altre sostanze a base di soda, coloro che impiegano sale nell'agricoltura, nelle arti e mestieri, come nelle industrie, da determinarsi dal Ministero delle finanze, potranno essere ammessi all'acquisto del sale ai prezzi di favore stabiliti dalla legge, mediante l'osservanza delle cautele e prescrizioni che saranno ordinate dal Ministero suddetto. *Diminuzione sul prezzo del sale da impiegarsi nell'agricoltura o industrie.*

Questi concessionari non potranno cedere ad altri il genere, e, contravvenendo a tale divieto, incorreranno nella multa di L. 100 a 200. *Id. — Penali in caso d'impiego diverso.*

Art. 203. Potrà il Ministero di finanze accordare la restituzione della metà del prezzo sul sale levato dai pescatori per la salagione dei pesci, mediante le seguenti cautele e quelle altre che saranno stabilite. *Agevolezza per la salagione dei pesci.*

Art. 204. I magazzinieri, nel rimettere il sale ai pescatori, ne esigeranno il prezzo integrale, e faranno sottoscrivere o segnare dal pescatore una dichiarazione in duplice originale, esprimente che egli intende di valersi del sale per la salagione dei pesci, uno dei quali, vidimato dal magazziniere, sarà rimesso al pescatore. *Formalità relative all'agevolezza suddetta.*

Art. 205. Onde ottenere la restituzione di cui nell'articolo 203, i pescatori dovranno presentare all'ufficio di dogana del luogo ove avranno comprato il sale, e coll'intervento del magazziniere che lo ha venduto, la dichiarazione di cui nell'articolo precedente, assieme ai pesci salati. *Restituzione di metà del prezzo del sale.*

- Id. — Ragguaglio del sale impiegato nella salagione.* Questa restituzione avrà luogo col ragguaglio di chilogr. 36 per 100 chilogr. di acciughe, ossia alici salate; di chilogr. 24 per 100 chilogr. di tonno accomodato, e di chilogr. 6 per chilogr. 100 di altri pesci di mare bolliti al sale.
- Id. — Doppia presentazione di una stessa partita di pesci salati. — Penale.* Qualora venisse riconosciuto che siano stati presentati una seconda volta gli stessi pesci onde conseguire il rimborso del maggior prezzo pagato pel sale, oltre la confisca dei pesci presentati, i pescatori incorreranno nella pena di lire dieci per ogni miriagramma di pesci. A prevenire la frode, sarà dal Ministero di finanze stabilito un contrassegno da apporsi ai barili dei pesci presentati alla dogana.
- Divieto di fabbricazione, importazione, ritenzione, compra, vendita e commercio qualunque di generi di privativa. — Penali.* Art. 206. Salvo l'eccezione contemplata per la Sardegna negli articoli 200, 207 e 208, è proibito a chiunque di fabbricare, introdurre, comperare, vendere od altrimenti commerciare alcuna sorta di sale, di polvere e di tabacco, eziandio in minima quantità; come pure di ritenere altro sale, tabacco o polvere da fuoco, fuori di quelli provvisti od autorizzati dalle finanze dello Stato, sotto le pene stabilite contro i contrabbandieri di questi generi.
- Id. — Penale accessoria per la fabbricazione.* Indipendentemente da dette pene, la fabbricazione di detti generi sarà punita colla multa da L. 100 a 500 oltre la confisca di tutti gli utensili inservienti e destinati per siffatta fabbricazione.
- Divieto d'introduzione di tabacchi fabbricati.* Art. 207. I tabacchi fabbricati d'ogni specie sono proibiti all'entrata quando non sono importati per conto del Governo.
- Id. — Eccezioni.* Vi ha però eccezione:
- Sdoganamento tabacco di Spagna in polvere.* 1° Per il tabacco di Spagna in polvere, il cui sdoganamento può aver luogo, al diritto stabilito dalla tariffa generale daziaria, in tutte le dogane ove risiedono i direttori;
- Sdoganamento sigari d'Avana.* 2° Nelle stesse dogane si potranno sdaziare i sigari di avana destinati ad un particolare, mediante permesso del direttore;
- Sdoganamento altri tabacchi ad uso personale.* 3° Mediante permesso del direttore, si potranno anche sdaziare in tutte le dogane composte tabacchi per uso personale di tutte le altre qualità.
- Sdoganamento tabacchi in genere fino a 5 ettogrammi.* 4° Finalmente in tutti gli uffici potranno sdoganarsi le piccole quantità di qualunque specie di tabacco fabbricato non eccedente 5 ettogrammi.
- Introduzione di polvere da fuoco.* Art. 208. L'introduzione della polvere da fuoco dall'estero è pure permessa in quantità non maggiore di chilogrammi 10, sotto l'osservanza delle stesse disposizioni che sono prescritte per l'introduzione del tabacco, cioè mediante autorizzazione del direttore e soltanto per uso particolare.
- Scambio dei tabacchi fra il continente e le isole dello Stato.* Art. 209. I tabacchi delle manifatture governative situate nelle isole dello Stato potranno essere introdotti liberamente, senza pagamento di diritto, per uso particolare, nel continente, e viceversa nelle isole quelli delle manifatture di terraferma, purchè contenuti in boette o pacchi intieri portanti il contrassegno delle manifatture stesse.
- Giustificazione del pagamento dei dritti per tabacchi in quantità non maggiore di cinque ettogrammi. — Validità delle bolle relative.* Art. 210. Il pagamento del diritto pei tabacchi che dietro alle eccezioni sovr'accennate possono introdursi in quantità non maggiore di cinque ettogrammi, dovrà giustificarsi colla produzione della bolla di dogana, la quale bolla non sarà valevole trascorso un mese dalla sua data.
- Id. — Giustificazione di tale pagamento per le quantità maggiori. — Validità delle bolle e condizioni di essa.* Quello pei tabacchi che possono introdursi in quantità maggiore, dovrà pure essere giustificata colla produzione della relativa bolla di dogana, la quale non sarà valevole se non è rilasciata in capo della persona che ritiene i tabacchi, e se oltrepassa i sei mesi di data pei tabacchi comuni, e un anno pei sigari di Avana in quantità maggiore di 4 chilogrammi.
- Id. — Giustificazione di pagamento del dazio per le polveri. — Validità delle bolle.* Quanto alle polveri, la bolla di dogana, che dovrà prodursi a giustificazione dell'eseguito pagamento del dritto, sarà valevole unicamente se spedita in capo del ritenitore della polvere e per la durata di due anni.
- Ritenzione non giustificata di generi di privativa di fabbricazione estera. — Penali* Art. 211. È soggetto alle pene stabilite contro i contrabbandieri di generi di privativa chiunque ritenga simili generi di estera provenienza, salvo giustifichi l'operato colla introduzione nel modo enunciato nell'articolo precedente.
- Divieto di coltivazione del tabacco.* Art. 212. A meno di speciali autorizzazioni del Governo, è proibito di coltivare tabacco, tranne nell'isola di Sardegna, dove è regolata da speciali disposizioni di legge la seminazione, coltivazione e manipolazione del tabacco.
- Id. — Contravvenzioni. — Penale per la seminazione.* In caso di contravvenzione s'incorrerà nella pena di lire 50 quando siasi fatto soltanto la seminazione; se poi ne sarà seguito il trapiantamento od altra coltivazione, si accrescerà la detta pena pecuniaria a proporzione del maggior o minor numero delle piante in ragione di L. 5 per ogni pianta.
- Penale per il trapiantamento e coltivazione ulteriore*

Art. 213. La vendita dei sali, tabacchi e polveri da fuoco al pubblico si fa esclusivamente dagli esercenti delle gabelle per ciò istituiti, salvo nei casi previsti dall'articolo 215.

Gli esercenti le gabelle avranno a provvedersi esclusivamente di detti generi al magazzino del loro distretto, e dovranno tenersene forniti per la vendita ai particolari sotto pena di L. 200 in caso di mancanza. Sarà considerato mancanza il rifiuto di venderne a chiunque si presenti per farne acquisto.

Art. 214. I gabellieri, o chi per essi, in condotta di generi di privativa, dovranno sempre essere muniti della relativa bolla di accompagnamento che verrà loro rimessa dai magazzinieri.

Detta bolla dovrà dai gabellieri essere conservata per un anno, onde rappresentarla venendone richiesti.

Il sale che si trovasse in condotta non accompagnato dalla relativa bolla sarà considerato di contrabbando.

Art. 215. È vietato ai magazzinieri di vendere sali, tabacchi e polveri in qualunque quantità al pubblico, eccettuati i casi previsti dagli articoli 202, 203 e 204 della presente legge.

È fatta anche eccezione per le polveri da mina di cui il pubblico potrà altresì provvedersi direttamente dai regii magazzini, purchè in quantità non minore di chilogrammi 25, e secondo le norme da stabilirsi dal Ministero.

Art. 216. Le gabelle che si rendono vacanti sono date in appalto per mezzo di pubblici incanti, sotto le condizioni ed al prezzo determinati dal Ministero delle finanze, se il loro reddito brutto è maggiore di L. 500.

Quelle il cui reddito brutto sia inferiore a L. 500 sono dal Ministero delle finanze concesse ai preposti doganali ed ai carabinieri che ne fossero meritevoli per distinzione di servizio, e per insufficienza dell'ottenuta pensione di riposo, non che alle loro vedove.

Quelle però di cui il reddito brutto non eccede le lire 250 sono concesse sulla proposizione del Consiglio comunale del luogo in cui sono stabilite.

Art. 217. Le gabelle dovranno esercirsi personalmente dai concessionari, salvo che ne vengano per legittima causa dispensati dai direttori delle dogane.

Non si farà luogo a dispensa per le gabelle concesse dietro proposta dei Consigli comunali.

L'esercizio delle gabelle non potrà essere trasportato da un locale ad un altro, senza espressa autorizzazione dei direttori suddetti, sotto pena di lire 100 ai contravventori, coll'obbligo inoltre ai medesimi di trasferire la rivendita nel sito che sarà loro designato.

Art. 218. Nel caso che i concessionari di gabelle ottengano la dispensa dall'esercizio personale, prevista dall'articolo precedente, dovranno farsi rappresentare in siffatto esercizio da commessi che saranno a ciò autorizzati dalle direzioni delle gabelle, mediante le cautele ravvisate opportune.

Questi commessi saranno considerati quali gabellieri e sottoposti agli stessi obblighi, e soggiaceranno perciò, in caso di contravvenzione, alle pene medesime dalle viglianti leggi stabilite contro i gabellieri concessionari, che saranno sempre civilmente tenuti pel fatto di detti commessi.

Art. 219. I suddetti gabellieri che comprassero, ritenessero o smaltissero sale, tabacco o polvere da fuoco non proveniente dalle gabelle dello Stato, soggiaceranno al doppio delle pene pecuniarie stabilite contro i frodatori, oltre la decadenza dal posto.

Art. 220. Si dovranno vendere i tabacchi come si ricevono dai magazzini. È proibito ai gabellieri di estrarre dalle boette il tabacco per riporlo in vasi, sotto pena di L. 50, di lavarlo con odori, od in qualunque altro modo acconciarlo, sotto pena di una multa da L. 100 a 200, oltre la confisca del tabacco lavato od acconciato.

Art. 221. È vietato ai gabellieri, sotto pena di lire 25, di tenere aperte più di due cassette per volta di ciascheduna specie dei sigari indicati nella vigente tariffa, di fabbricazione estera.

*Vendita al pubblico di generi di privativa.*

*Id. — Gabellieri di detti generi. — Norme per le loro provviste per lo smercio. — Mancanze e penali.*

*Id. — Rifiuto di vendita. — Penale.*

*Bolla d'accompagnamento dei generi di privativa.*

*Id. — Tempo per cui dee conservarsi la bolla.*

*Id. — Sale in condotta senza bolla. — Penale.*

*Divieto ai magazzinieri di generi di privativa del farne la vendita al pubblico. — Eccezioni.*

*Id. — Eccezioni per la polvere da mina. — Discipline.*

*Appalto delle gabelle eccedenti il reddito brutto di L. 500.*

*Id. — Concessione delle gabelle inferiori al reddito brutto di L. 500.*

*Id. — Concessione di quelle inferiori al reddito brutto di L. 250.*

*Obbligo ai concessionari d'esercire personalmente le gabelle. — Dispense.*

*Id. — Eccezione da dispensa per le gabelle concesse su proposta dei Consigli comunali.*

*Id. — Discipline sulla traslocazione delle gabelle. — Infrazioni. — Penale.*

*Commessi dei gabellieri dispensati dall'esercizio personale. — Loro approvazione.*

*Id. — Obblighi di tali commessi — Responsabilità dei gabellieri.*

*Maneggio di generi di privativa in contrabbando per parte dei gabellieri. — Penali.*

*Discipline sulla vendita dei tabacchi al pubblico.*

*Id. — Estrazione del tabacco dai pacchi. — Penale.*

*Id. — Manipolazione ed acconciamento dei tabacchi. — Penale.*

*Disciplina sulla vendita dei sigari esteri in cassette. — Penali.*



- Alterazione di prezzo o di peso di generi di privativa. — Penale.* Art. 222. Ove i gabellieri non facessero ai compratori dei generi il giusto peso, alterassero questi in qualunque modo, o ne aumentassero il prezzo, saranno destituiti dal posto, oltre alle pene portate dalle leggi generali.
- Obbligo di stemma e leggenda all'esterno delle gabelle.* Art. 223. I locali o botteghe ad uso di gabella porteranno all'esterno lo stemma reale, colla leggenda indicante al pubblico che in essi locali si esercita la vendita dei generi di privativa. Nell'interno dell'esercizio dovranno tenersi esposte al pubblico le tariffe dei generi stessi. Una multa di lire 25 sarà inflitta a coloro che non si uniformassero a queste prescrizioni.
- Id. — Obbligo di tener esposte le tariffe dei prezzi de' generi di privativa.*
- Id. — Infrazioni. — Penale.*
- Divieto ai privati di vendere generi di privativa o di comprarne da altri che dai gabellieri. — Penali.* Art. 224. A riserva dei gabellieri, non è permesso ad alcuno di vendere sale, tabacco o polvere da fuoco, sebbene provenienti dalle gabelle dello Stato; ed è pure proibito a chiunque di comprarne, od in qualsiasi modo contrattarne, salvo dai detti gabellieri, sotto pena di lire 25, oltre la perdita del sale, del tabacco o della polvere contrattati.
- Rimessione dei generi di privativa spettanti a gabellieri che cessano dall'esercizio.* Art. 225. Nel caso di morte di qualche gabelliere, o di sua cessazione dall'esercizio della gabella per qualunque circostanza, trovandosi ad avere sale, tabacco o polvere da fuoco d'avanzo, dovrà esserne fatta cessione al gabelliere che subentrerà, il quale sarà obbligato a ricevere detti generi ed a rimborsarne il costo.
- Concorso dei comuni nei trasporti urgenti dei generi di privativa.* Art. 226. Occorrendo di fare un pronto trasporto di sale, di tabacco o di polvere da fuoco ai magazzini, ciascun comune del distretto o dei dintorni del medesimo provvederà quella quantità d'uomini e di mezzi di trasporto che dall'intendente del circondario verrà ordinata mediante adeguata mercede.
- Bolla d'accompagnamento da un magazzino ad un altro dei generi a rilasciarsi dai magazzinieri, e indicazioni che deve presentare.* Art. 227. Verrà dai magazzinieri spedita l'opportuna bolla ai conducenti, nella quale sarà designato il loro nome, la quantità del sale, tabacco o polvere da fuoco rimessa in condotta, ed il magazzino per cui è diretta la spedizione; e trattandosi di trasporto per terra, verrà inoltre designata la strada che dovrà tenersi ed il tempo prefisso per giungere al magazzino suddetto.
- Id. — Obbligo ai conducenti di tener seco e presentare tale bolla. — Infrazioni. — Penale.* La detta bolla dovrà sempre accompagnare la condotta e ritenersi dal conducente per essere presentata ad ogni occorrenza, e rimessa quindi ai magazzinieri del sale, tabacco e polveri da fuoco, ai quali questi generi saranno stati diretti, sotto pena di lire 100.
- Ritardo e deviazione per parte dei conducenti. — Penale.* Art. 228. Qualora i conducenti non eseguissero la condotta entro il termine prefisso nella bolla d'accompagnamento, ovvero deviassero dalla strada indicata nella bolla, cadranno nella suddetta pena di lire 100.
- Id. — Deficienze e sostituzioni di tabacchi in condotta alle manifatture. — Penali.* Le disposizioni dell'articolo 60 saranno applicabili alle deficienze o sostituzioni che verranno constatate sopra i tabacchi spediti da una ad altra manifattura dello Stato.
- Vendita di generi di privativa per parte dei conducenti. — Penale.* Art. 229. Ove poi i suddetti conducenti vendessero in qualunque quantità il sale, tabacco o polvere da fuoco affidati alla loro condotta, soggiaceranno alle pene stabilite contro i contrabbandieri, oltre a quelle delle leggi generali, qualora, per coprire la mancanza del genere loro affidato o per qualsivoglia altro motivo, ne avessero alterata la qualità risultante dalle bolle d'accompagnamento.
- Id. — Alterazione dei generi per celarne la sottrazione. — Pene.*
- Casi in cui è vietato il trasporto dei generi di privativa dall'una all'altra terra dello Stato. — Penale.* Art. 250. Salva l'eccezione prevista dagli articoli 207 e 208, è vietato, sotto pena di contrabbando, d'introdurre sale, tabacco o polvere da fuoco nelle provincie dove ne esiste la privativa da quelle che non vi sono soggette, o in cui i suddetti generi siano venduti a prezzi inferiori.
- Introduzione clandestina di generi di privativa. — Penali.* Art. 251. Coloro che introdurranno, condurranno o riterranno sale, tabacco o polvere da fuoco di contrabbando, involto o nascosto, con altre cose consegnate alla loro condotta o custodia, saranno pure considerati come frodatori, se non proveranno nominatamente chi sia il padrone ossia quello da cui hanno ricevuto l'involto, e non vi concorrano ad un tempo circostanze per cui verosimilmente ignorar potessero il contenuto dell'involto.
- Id. — Generi di privativa rinvenuti nascosti. — Penali.* Art. 252. Saranno riputati di contrabbando il sale, tabacco o polvere da fuoco che verranno ritrovati nascosti in luoghi campestri, e case disabitate o di campagna: così pure quelli che nei casi di perquisizione saranno ritrovati nelle case ed abitazioni, qualora esistano in luoghi occulti e sospetti, oppure siano presi a persone che, insieme con detti generi, abbiano altri oggetti di contrabbando, se le medesime non giustificano di averli acquistati dai gabellieri.

La custodia del sale, tabacco o polvere da fuoco di contrabbando, depositati nei magazzini, come all'art. 250 della presente legge, non dovrà estendersi oltre i mesi tre dopo la perizia, e trascorso questo termine, non sarà più necessaria la presentazione del sale, del tabacco o della polvere da fuoco per la prova della contravvenzione.

*Durata della custodia dei generi di privata staggiti, e dispensa da ulteriore giudiziaria presentazione.*

Art. 253. I frodatori, oltre la confisca del sale, tabacco o polvere da fuoco, incorreranno nella pena di lire 50 ed in quella del decuplo prezzo di vendita al pubblico per il sale, del quintuplo per il tabacco e polvere da fuoco sulla base della tariffa per la prima qualità, venduta al minuto; pei sigari d'Avana e simili, il prezzo sarà ragguagliato a L. 20 per chilogramma.

*Contrabbando dei generi di privata. — Penali.*

Art. 254. Il sale, il tabacco e la polvere da fuoco di contrabbando, caduti in confisca, non potranno essere rilasciati, a meno che, in ordine al tabacco ed alla polvere, le quantità sequestrate non eccedano quella di cui è permessa l'introduzione col pagamento del dritto d'entrata, nel qual caso sarà facoltativa la restituzione agl'inquisiti, mediante tale pagamento, quando venga transatto il processo.

*Discipline relative al sequestro o rilascio dei generi di privata staggiti in contrabbando.*

Art. 255. Il valore del sale, del tabacco e della polvere da fuoco di contrabbando sarà corrisposto dall'amministrazione delle gabelle agli arrestanti, anche prima della declaratoria della confisca, ed immediatamente dopo l'operazione sequestro, quando non vi sia dubbio sulla legalità e legittimità del sequestro stesso.

*Pagamento agli arrestanti del valore dei generi staggiti.*

Tale valore è fissato come segue :

*Id. — Determinazione di tale valore.*

Sale. . . . .	per ogni miriagr.	L. 1 25
Tabacco d'Avana, e qualità simili	id.	» 52 50
Tabacco comune. . . . .	id.	» 13 »
Polvere da fuoco . . . . .	id.	» 13 »

Art. 256. Le disposizioni che precedono, relative al tabacco ed alla polvere da fuoco, sono applicabili all'isola di Sardegna.

*Estensione alla Sardegna delle disposizioni precedenti, tranne quelle riflettenti il sale.*

TITOLO DUODECIMO.

DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 257. Tutti quelli che contravverranno alle disposizioni della presente legge, incorreranno nella perdita delle merci che costituiscono la contravvenzione, salvo nei casi in cui è prescritta un'altra pena.

*Confisca delle merci. — Eccezioni.*

Art. 258. Indipendentemente dalle pene stabilite dal Codice penale contro le opposizioni al libero esercizio delle visite od ispezioni degli ufficiali o guardie delle dogane contro le falsificazioni od alterazioni delle bolle od altri casi ivi previsti, s'incorrerà in quelle pel contrabbando, allorchè ne verrà in pari tempo commesso.

*Opposizione ai funzionari di dogana, falsificazioni od alterazioni di bolle, ecc., concomitanti il contrabbando. — Penale.*

Art. 259. Quando venisse presentata qualche bolla, certificato anche d'origine d'una autorità comunale, od altro ricapito doganale, falsificati od alterati, gli agenti delle dogane dovranno vidimarli, *ne varietur*, e trattenerli, ponendo sotto sequestro le relative merci in condotta, e facendo risultare circostanzialmente di ogni cosa per mezzo di verbale, che esprimerà pure l'invito di sottoscriverlo fatto alla persona che presentava il documento e le sue risposte.

*Documenti falsificati. — Discipline relative.*

*Id. — Vidimazione ne varietur e ritenzione.*

*Id. — Sequestro delle merci scortate da tali documenti.*

*Id. — Verbale a compilarsi.*

*Id. — Corso ulteriore del verbale.*

Il verbale unitamente a tali documenti sarà quindi rimesso tosto all'autorità giudiziaria per l'opportuno procedimento.

Art. 240. Chiunque staccasse un piombo, marca, o sigillo, da una merce o da un collo o recipiente, e lo applicasse ad un altro, incorrerà nella perdita della merce contenuta in quest'ultimo collo, e inoltre in una multa di lire 200.

*Trasposizione di distintivi doganali. — Penali.*

Art. 241. I complici e motori in qualche contravvenzione, gli assicuratori del contrabbando, non che quelli che lo coadiuveranno, e coopereranno allo smercio degli oggetti frodati, incorreranno in una multa uguale a metà del valore della merce contrabbandata.

*Pene riflettenti i complici nel contrabbando.*

Se i complici fossero impiegati od agenti doganali, oppure se da questi venisse eseguito o tenuto mano al contrabbando, le suddette pene saranno sempre indipendenti da quelle portate dal Codice penale per fatto di prevaricazione.

*Id. — Pene speciali agl'impiegati od agenti doganali se complici.*

Art. 242. I proprietari delle merci ed i conducenti sono tenuti civilmente per tutte le pene pecuniarie in cui incorrono i loro agenti, commessi, servitori, e così pure i capitani e padroni di bastimenti per la gente del loro equipaggio.

*Risponsabilità in via civile dei proprietari, conducenti, capitani o padroni di bastimenti, e cessionari di vetture pubbliche per le pene pecuniarie incorse dai loro dipendenti.*

I concessionari delle vetture pubbliche sono pure civilmente tenuti pel fatto dei loro conduttori, ed altri dipendenti addetti al relativo esercizio, rispetto alle pene pecuniarie incorse da questi.

- Pene speciali per le contravvenzioni commesse dai corrieri, proprietari, impresari e conduttori di vetture pubbliche in corso postale o periodico.* Art. 243. Le contravvenzioni alla presente legge commesse dai corrieri durante le corse postali, dai proprietari, impresari, e conduttori delle vetture pubbliche in corso periodico, saranno punite col doppio delle pene comminate dalla stessa legge.
- Penale per la recidiva.* Art. 244. In caso di recidiva debitamente stabilita, la pena sarà sempre del doppio.
- Id. — Eccezione per le dichiarazioni erronee.* La recidiva in materia di differenza nelle merci dichiarate non darà però luogo ad aumento di pena allorchè la dichiarazione rivestirà soltanto il carattere di erroneità.
- Norme di applicazione della pena sussidiaria, e di sua durata.* Art. 245. La pena sussidiaria non eccederà mai il termine di un anno e sarà in ogni caso proporzionatamente ridotta nel corso della sua applicazione, qualora venga riscossa una parte della multa pronunziata.
- Id. — Norme speciali alle donne ed ai minorenni.* Potrà sempre detta pena sussidiaria essere sminuita riguardo alle persone di sesso femminile, ed ai minori secondo la loro età.
- Prestazione di locali per gli uffizi di dogana, e l'alloggio degl'impiegati ed agenti. — Regole relative.* Art. 246. Tutte le città e comunità e, ove occorra, i particolari sono obbligati a fornire il locale necessario per l'esercizio della dogana, per l'alloggio degli impiegati e per la caserma dei preposti, mediante il pagamento del fitto da convenirsi fra le parti od in difetto da stabilirsi dall'autorità governativa del circondario, giusta l'avviso di periti.
- Ripartizione del prodotto di multe, confische ed oblazioni di transazione. — Norme relative.* Art. 247. Sotto l'eccezione di cui nell'articolo 235 il prodotto delle pene pecuniarie, delle confische e delle transazioni, deduzione fatta dei dritti di dogana, d'ogni spesa di giustizia e di trasporto, apparterrà per la metà agl'individui che avranno constatata la contravvenzione per fermo od altrimenti. Il rimanente sarà diviso in ragione di quattro quinti al tesoro e l'altro quinto tra il commissario per le brigate ed il contabile depositario degli oggetti sequestrati nel modo di riparto che sarà adottato dal Ministero delle finanze.

*Indennità per trasferte.*

Art. 248. Occorrendo agl'impiegati ed agenti di dogana di trasferirsi, sulla richiesta del commercio o di particolari e dietro autorizzazione dei loro capi per operazioni relative al loro servizio, in sito distante più di due chilometri e mezzo dall'ufficio cui sono addetti, avranno dritto ad un'indennità di lire 6 a carico della persona nel cui interesse ha luogo la trasferta.

*Concessioni.*

Art. 249. Gl'impiegati ed agenti predetti che si facessero lecito di esigere dal commercio o da particolari qualsiasi benchè tenue somma o donativo per indennità di trasferta, salvo quella sola prevista dall'articolo precedente, per emolumento od a qualunque altro titolo, saranno rimossi dall'impiego, oltre le pene che, secondo la gravità delle circostanze, potranno essere loro applicate a tenore delle leggi in vigore.

## TITOLO TREDICESIMO.

### DELLE CONTRAVVENZIONI.

#### Accertamento delle contravvenzioni.

##### CAPO I.

- Sequestro delle merci di contrabbando e dei mezzi di trasporto.* Art. 250. Gl'impiegati ed i corpi di sorveglianza istituiti per assicurare l'esecuzione delle leggi e regolamenti finanziari che scoprono qualche contravvenzione alla presente legge devono immantinente sequestrare le merci ed oggetti cadenti in contravvenzione, non che i mezzi inservienti al loro trasporto, per assicurare, ove d'uopo, mediante questi ultimi, l'incasso delle multe incorse, e devono quindi tradurre e depositare il tutto all'ufficio di dogana o magazzino di gabella più vicino al luogo del fermo, estendendo processo verbale contenente una chiara esposizione del fatto.
- Id. — Consegna degli oggetti staggiti all'ufficio di dogana o di gabella vicinore.* Ove gli oggetti fermati non potessero condursi al suddetto ufficio senza grave pregiudizio, saranno consegnati al sindaco del comune più prossimo al luogo del fermo.
- Id. — Compilazione del verbale.*
- Id. — Consegna ai sindaci degli oggetti staggiti.* Art. 251. Gl'impiegati ed agenti suddetti potranno procedere a visite domiciliari coll'assistenza dell'autorità giudiziaria ordinaria o dei delegati di pubblica sicurezza, nel caso in cui siavi fondatamente luogo a credere che si trovino nei locali da visitarsi merci o generi di privativa, di contrabbando.
- Visite domiciliari in concorso del giudice o del delegato di sicurezza pubblica.* In mancanza od in caso d'impedimento dell'autorità giudiziaria sarà permesso di procedere alle visite coll'assistenza di uno degli amministratori comunali del luogo, i quali non potranno, per qualunque pretesto e sotto pena di una multa estensibile a lire 200, rifiutarsi sulla richiesta fatta in iscritto da uno dei mentovati agenti delle gabelle che abbia almeno il grado di commissario e che dovrà assistere alle visite.
- Id. — Visite domiciliari coll'intervento dell'autorità municipale richiesta.*
- Id. — Rifiuto d'intervento per parte d'uffiziali municipali. — Penale.*

In caso di assoluta urgenza, le visite suddette potranno anche aver luogo nell'indicato modo sulla richiesta ed in presenza di un agente che sia soltanto di grado superiore al preposto.

Qualora vi fosse rifiuto per parte dell'amministratore comunale, i detti agenti ne faranno menzione in un verbale, con invito al medesimo di sottoscriverlo.

Il disposto dal presente articolo e dal precedente è comune ai carabinieri reali.

Non si richiede l'assistenza di alcuna autorità per le visite nel locale di spaccio dei gabellieri.

Art. 252. Nel processo verbale si enuncieranno:

1° Il luogo, il giorno e l'ora in cui sarà steso;

2° I nomi, cognomi e la qualità di quelli che hanno scoperta la contravvenzione ed eseguito il sequestro;

3° Il giorno, l'ora ed il sito della scoperta contravvenzione con tutte le circostanze atte a provarla;

4° Possibilmente il nome, cognome, età, paternità, patria, domicilio e condizione delle persone, contro le quali il processo verbale è steso;

5° La qualità, quantità, peso o numero degli oggetti sequestrati, la marca, il peso e numero dei colli in cui fossero contenuti, non che le persone presso cui saranno depositati;

6° La mancanza dei recapiti d'ufficio, dai quali la merce doveva essere accompagnata, e l'unione al verbale di quelli di cui fosse munita, ed il motivo per cui si pretende giustificata la contravvenzione;

7° Le interrogazioni fatte ai contravventori sulle circostanze relative alla contravvenzione, e le loro dichiarazioni e risposte.

Art. 253. Il processo verbale sarà steso in presenza del contravventore, e qualora questo non fosse presente, perchè fuggito, o perchè non avesse voluto prestarsi ad assistervi, dovrà specialmente indicarsi nel verbale la circostanza della fuga nel primo caso, e nel secondo l'invito fattogli di assistere al processo verbale, ed il suo rifiuto.

Al contravventore che fosse presente dovrà essere letto il processo verbale, che sarà sottoscritto dai sequestranti, come pure dal contravventore nel caso suddetto.

Se il contravventore chiedesse che sia fatta qualche aggiunta al verbale, sarà questa inserita. — Ricusando egli di sottoscrivere il verbale, si enuncierà il motivo addotto per questo rifiuto.

Sarà offerta all'inquisito una copia del processo verbale, e verrà enunciato se fu rilasciata o rifiutata.

Art. 254. I verbali dovranno essere fra giorni due dalla loro data asseverati con giuramento da almeno due di coloro che li avranno firmati e sottoscritti.

L'asseverazione sarà fatta davanti l'autorità giudiziaria ordinaria del luogo o distretto in cui seguì l'arresto, e sarà ricevuta tosto presentato il verbale.

Si darà lettura agli asseveranti del verbale e dell'atto d'asseverazione, il quale sarà esteso appiè del verbale stesso e sottoscritto dai medesimi unitamente al giudice ed al di lui segretario.

Art. 255. Potrà procedersi all'arresto dei contrabbandieri nel solo caso che trattisi di fatto importante pena afflittiva in principale, e nell'atto del commesso reato, oppure se di fatto punibile unicamente con pena pecuniaria, quando essi non sono regnicoli, e non conosciuti per avere relazioni nello Stato.

Nei casi in cui siasi proceduto al loro arresto, il verbale sarà presentato ed asseverato nelle ore ventiquattro contemporaneamente alla traduzione degli arrestati avanti all'autorità giudiziaria locale, che dovrà immediatamente procedere al loro interrogatorio, dando loro lettura del verbale, e si avrà cura che l'autorità competente sia posta prontamente in grado di decidere sulla contravvenzione.

Art. 256. Sarà proceduto alla perizia ed estimo delle merci od oggetti sequestrati e dei mezzi di trasporto ritenuti in garanzia della multa, per mezzo di perito scelto dall'autorità giudiziaria ordinaria del luogo del deposito.

I mezzi di trasporto potranno essere rilasciati con ordinanza della stessa autorità giudiziaria mediante cauzione, della idoneità della quale saranno responsabili i ricevitori delle dogane.

*Id. — Richieste per parte d'agenti graduati in caso d'urgenza.*

*Id. — Rifiuto dell'ufficiale municipale alla richiesta degli agenti graduati. — Formalità relative.*

*Id. — Parificazione dei carabinieri reali ed agenti di dogana nei casi di sequestro e di visite domiciliari.*

*Id. — Esenzione della richiesta per le visite nelle gabelle.*

*Indicazioni a fornirsi nel verbale di contravvenzione.*

*Assistenza dell'imputato alla redazione del verbale.*

*Id. — Formalità in caso d'assenza del medesimo.*

*Id. — Lettura del verbale all'imputato e sottoscrizione di esso.*

*Id. — Aggiunte al verbale richieste dall'imputato.*

*Id. — Rifiuto dell'imputato alla sottoscrizione del verbale.*

*Id. — Offerta d'una copia del verbale all'imputato. — Menzione in proposito.*

*Asseverazione giurata dei verbali. — Termine utile. — Numero legale degli asseveranti.*

*Id. — Autorità giudiziaria che dee ricevere l'atto d'asseverazione.*

*Lettura agli asseveranti del verbale e dell'atto d'asseverazione, e sottoscrizione di quest'ultimo.*

*Arresto dei contrabbandieri. — Quando sia permesso.*

*Id. — Presentazione ed asseverazione del verbale in caso d'arresto, e contemporanea consegna degli arrestati.*

*Id. — Norme di procedura in questi casi.*

*Perizia degli oggetti staggiti. — Rilascio condizionato dei medesimi.*

*Vendita d'oggetti staggiti soggetti a deperimento, e dei mezzi di trasporto.*

*Id. — Modo d'esecuzione della vendita e basi di questa.*

*Id. — Eccezioni della vendita.*

*Id. — Custodia del prodotto di vendita.*

Art. 257. Se non è prestata idonea cauzione pel rilascio delle merci ed oggetti stati sequestrati, e suscettibili di deperimento, come pure dei mezzi di trasporto, sarà dai medesimi ordinata la vendita sull'istanza sia dagli agenti delle gabelle, sia dei contravventori, alla qual vendita sarà proceduto per via d'incanti sulla base dell'estimo prescritto dal precedente articolo, eccetto, quanto a dette merci ed oggetti, il caso che la prova della contravvenzione dipenda dalla ispezione o da altra perizia dei medesimi.

Il prodotto della vendita sarà versato nella cassa del ricevitore delle dogane o contabile delle gabelle, per essere tenuto in deposito nella sua cassa, sino a sentenza definitiva.

*Forza del verbale regolare quando vi concorra il corpo del reato.*

*Id. — Restrizioni.*

*Id. — Validità del verbale regolarmente compiuto da un solo sequestrante in alcuni casi speciali.*

Art. 258. Ove si abbia il corpo del reato, il verbale steso da due o più agenti nella forma prescritta, debitamente asseverato, farà fede sufficiente nelle contravvenzioni non importanti una pena afflittiva in principale, salvo sempre all'inquisito la prova contraria.

Basterà pure, perchè si faccia luogo alla condanna alle pene pecuniarie, la sottoscrizione ed asseverazione di un solo sequestrante, allorchando vi concorra la confessione dello stesso contravventore, oppure la di lui fuga, mendacio od inverosomiglianza nelle risposte, ovvero la qualità di vagabondo, od insomma qualche altra circostanza aggravante, salvo sempre la prova contraria.

*Insufficienza di prove nel verbale. — Istanza di prova contraria. — Informazioni sommarie.*

Art. 259. Nei casi in cui il verbale non formerà una prova sufficiente a norma delle preaccennate disposizioni, ovvero l'inquisito faccia istanza per la prova contraria, si assumeranno le opportune sommarie informazioni.

*Accertamento della contravvenzione in difetto di verbale.*

Art. 260. Qualora non si fosse formato verbale, si dovrà dall'autorità giudiziaria a cui sarà denunziata la contravvenzione procedere tosto alle necessarie informazioni ed agli atti opportuni per stabilirla, e conoscere qual sia il contravventore, avendo cura di ricevere le deposizioni necessarie.

*Facoltà di transigere sulle contravvenzioni che non importano pena corporale in via principale.*

Art. 261. Per tutte le contravvenzioni le quali non importeranno una pena corporale in via principale, sarà permesso, sia in prima istanza che in appello, sia prima che dopo la sentenza, di trattare e transigere su dette contravvenzioni, mediante quella somma che sarà offerta, accettata ed approvata nel modo indicato nei seguenti articoli.

## CAPO II. — *Transazioni.*

*Accettazione delle oblazioni.*

*Effetti dell'accettazione quando la penale incorsa non ecceda 100 lire.*

*Oblazione per penali da oltre 100 fino a 2,500 lire.*

*Oblazioni per penali eccedenti le 2,500 lire — Omologazione giudiziale delle medesime dai tribunali d'appello.*

Art. 262. Spetta ai direttori delle gabelle di accettare le oblazioni.

La loro accettazione renderà definitive le transazioni che si riferiranno a contravvenzioni, le cui pene non eccederanno le lire 100.

Quelle concernenti pene superiori sino a L. 2,500 dovranno essere inoltre approvate dal Ministero delle finanze.

Quando poi eccederanno le L. 2,500, le oblazioni accettate dai direttori ed approvate dal Ministero delle finanze saranno omologate dai tribunali che dovrebbero giudicare in via d'appello sulle relative cause, sentito il Pubblico Ministero.

*Vidimazione per parte del Pubblico Ministero delle oblazioni non soggette all'omologazione dei tribunali d'appello.*

Art. 263. Le oblazioni, la cui approvazione non è demandata ai giudici che devono pronunciare in appello, saranno sottoposte alla vidimazione del Ministero Pubblico presso i giudici di prima istanza, all'oggetto di riconoscere se la contravvenzione sia suscettibile di transazione.

*Esclusione dei dritti di dogana delle spese di procedimento e forzose dalle somme offerte per oblazione.*

Art. 264. Nelle somme offerte a titolo d'oblazione non s'intenderanno mai compresi i dritti di dogana, nè le spese di procedimento, trasporto, custodia e manutenzione degli oggetti staggiti.

*Id. — Liquidazione delle spese processuali e forzose.*

Siffatte spese saranno liquidate dal segretario dell'autorità giudiziaria competente a statuire in primo grado sulla contravvenzione, o che abbia omologata la transazione.

## TITOLO QUATTORDICESIMO.

### DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

*Provvedimenti regolari.*

Art. 265. Il Governo di S. M. provvederà con appositi decreti reali alle cautele e discipline regolamentari che ravviserà necessarie all'esecuzione della presente legge.

*Nota.* — Questo progetto non fu esaminato dagli uffici.

## Attuazione nella Lombardia della istituzione dei giurati sui reati di stampa.

*Progetto di legge presentato alla Camera dal deputato CASTELLI LUIGI, letto e preso in considerazione nella tornata del 19 giugno 1860.*

Art. 1. Fino all'attuazione nelle provincie lombarde del Codice di procedura penale del 20 novembre 1859 la cognizione dei reati preveduti negli articoli 14 al 24 inclusivo della legge sulla stampa del 26 marzo 1848, e nell'articolo 2 della legge 20 giugno 1858, spetterà nelle dette provincie ai tribunali provinciali che ne giudicheranno permanentemente coll'intervento dei giurati appartenenti al loro rispettivo circondario giurisdizionale.

Art. 2. Per la elezione dei giurati, per la formazione delle liste e per la composizione definitiva dei giurati si osserveranno le norme segnate nelle sezioni seconda e terza, capo 4, e nelle disposizioni finali e transitorie della legge 13 novembre 1859, sull'ordinamento giudiziario, riferite ai tribunali provinciali e ai presidi dei medesimi le attribuzioni ivi demandate alle Corti ed ai presidenti delle Corti d'assise.

Art. 3. Per l'indennità da corrispondersi ai giurati si osserverà l'articolo 231 della legge anzidetta.

Art. 4. L'istruzione del processo, le citazioni e le forme dei pubblici giudizi avranno luogo secondo il regolamento di procedura penale vigente in Lombardia, applicate però congruamente, quanto al dibattimento coll'intervento dei giurati, le disposizioni degli articoli 65 e seguenti della legge sulla stampa, ad eccezione delle due prime parti dell'articolo 73.

Art. 5. Allorquando l'accusato è stato dichiarato colpevole alla semplice maggioranza di sette voti, ed i giudici siano ad unanimità convinti che i giurati sonosi ingannati sul punto principale, il tribunale sospende la sentenza e rimanda la causa ad altra sezione per essere sottoposta ad altri giurati, esclusi tutti quelli che intervennero alla prima deliberazione.

Nessuno ha il diritto di provocare tale provvedimento; il tribunale non può ordinarlo che d'ufficio, immediatamente dopo che la dichiarazione dei giurati è stata pronunziata.

Dopo la dichiarazione dei secondi giurati, il tribunale è tenuto a pronunciare la sentenza quand'anche essa dichiarazione fosse conforme alla prima.

Art. 6. Pei ricorsi e gravami al tribunale d'appello e al tribunale di terza istanza nei giudizi relativi ai reati di stampa si continueranno ad osservare le norme stabilite dal regolamento di procedura penale vigente in Lombardia.

La decisione però dei giurati non va mai soggetta ad alcun ricorso.

Art. 7. In quanto non è diversamente ordinato colla presente legge, rimangono in vigore le disposizioni del regio decreto 31 luglio 1859, colle modificazioni portate dal successivo 20 novembre 1859.

Art. 8. La presente legge avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione.

## Attuazione nella Lombardia della istituzione dei giurati sui reati di stampa.

*Relazione fatta alla Camera il 27 giugno 1860 dalla Commissione composta dei deputati MARI, TREZZI, POERIO, TURATI, ALVIGINI, PASINI, MACCHI, CHIAVES, e TECCHIO, relatore.*

SIGNORI! — Col decreto 31 luglio 1849, emanato dal Re in virtù dei poteri straordinari a lui conferiti dalla legge 23 aprile dell'anno stesso, fu introdotta nelle provincie lombarde annesse al regno la libertà della stampa, della quale le antiche provincie erano entrate in possessione per lo Statuto del 4 marzo 1848; e furono parimenti introdotte nelle provincie lombarde le leggi che di quella libertà regolano l'esercizio; le quali sono il regio editto 26 marzo 1848, e le leggi 26 febbraio 1852 e 20 giugno 1858.

Fu nondimeno dichiarato che le dette leggi (insieme al decreto del 28 aprile 1859, del quale non è più da discorrere dopo la pace di Zurigo) venivano assoggettate alle spiegazioni e modificazioni che la diversità delle legislazioni vigenti nelle antiche e nelle nuove provincie rendevano necessarie.

Fra codeste modificazioni, gravissima è quella che leggesi nell'articolo 5 del decreto: « I reati contemplati nell'articolo 54 del regio editto 26 marzo 1848 saranno di cognizione dei tribunali provinciali, i quali dovranno giudicare in numero non minore di cinque giudici, compreso il presidente, ed osservare le ordinarie forme di procedura. »

E ciò venne a dire che nelle provincie lombarde manca del tutto alla libertà della stampa la essenzialissima delle sue guarentigie, qual è lo intervento dei giurati ne' giudizi sui reati che offendono le leggi a quelle libertà relative.

Potero le provincie lombarde comportare pazientemente l'art. 5 del decreto 31 luglio quando era comune la fiducia che ad esse sarebbero, in brevissimo volger di tempo, estese ed applicate le nostre leggi della procedura penale e della organizzazione giudiziaria; le quali avrebbero tratta con sé anche la istituzione dei giurati, e non solo per quanto concerne ai processi di stampa, ma eziandio per tutti gli altri giudizi che sono specificati nell'art. 9 del Codice di procedura penale.

Se non che l'attuazione delle ricordate leggi non pare che nella Lombardia abbia ad essere così prossima; giacchè fu stabilito di differirla fino a che, in un con esse, non venga colà promulgato il nuovo Codice civile, il quale dee tuttavia subire il cimento della discussione parlamentare.

Onde era bene che, almeno pei processi di stampa, si rompesse l'indugio, e, senza più, i giurati lombardi venissero chiamati a pronunciare il loro responso su que' reati, intorno ai quali da ben dodici anni, con provato senno, lo vennero pronunciando i giurati delle antiche provincie.

La nostra Camera, che, guardiana essendo e tutrice delle libertà costituzionali, non può non sentirsi gelosa d'ogni guarentigia che a quelle risguardi, fece buona accoglienza alla proposta dell'onorevole deputato Carlo Turati, intesa ad abolire nella Lombardia l'articolo 5 del decreto 31 luglio 1859 ed a surrogarvi una disposizione eguale o simile all'art. 54 dell'editto 26 marzo 1848. Il guardasigilli avrebbe egli medesimo incarnato il disegno dell'onorevole Turati, se non si fosse adombrato di certe difficoltà incidentali, che sulle prime apparivano, e che, dopo qualche studio, sembrano dileguate.

Indi lo schema di legge dell'onorevole deputato Luigi Castelli, al quale tutti gli uffici della Camera augurarono propi-

zia la sorte, non senza esprimere il desiderio ch'ei venisse emendato di maniera da imitare, quanto più sia possibile, le norme e le forme della legislazione delle antiche provincie.

Gli emendamenti, cui diede opera la Commissione d'accordo coll'onorevole proponente, sono designati negli articoli che qui vedete rimpetto allo schema primitivo.

O che il processo si apra, com'è il solito, per citazione diretta, o ch'ei venga appresso a qualche preliminare investigazione, la composizione delle Corti d'assisie, i dibattimenti innanzi a codeste Corti, la pronunziazione delle sentenze, i casi e i modi del ricorrere in cassazione, saranno quindi innanzi (se il progetto della Commissione riesce a buon porto) regolati nelle provincie lombarde con quelle leggi medesime che già sono in atto nelle antiche provincie del regno.

La differenza è questa, che nelle provincie lombarde la *preliminare istruzione*, quand'essa occorre, vuol essere condotta, sino al *concluso d'accusa*, a seconda del regolamento penale dell'anno 1853, che in quelle provincie fu provvisoriamente mantenuto per la legge transitoria del 20 novembre 1859, n° 3785. Ma contro il *concluso d'accusa* avrà luogo quello stesso rimedio di diritto che dal nostro Codice di procedura penale è ammesso contro le sentenze delle sezioni d'accusa.

Al postutto nei processi di stampa, se meno in alcuni punti accessori, rispetto alle parti sostanziali sarà perfetta l'uguaglianza nelle provincie antiche e nelle lombarde. E questo è il meglio che sperare si possa nel presente periodo di transizione.

#### PROGETTO DI LEGGE.

Art. 1. Saranno pubblicati nelle provincie lombarde dei nostri Stati, per la corrispondente osservanza ed applicazione nei giudizi relativi ai reati di stampa previsti negli articoli 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24 della legge 26 marzo 1848 e nell'articolo 2 della legge 20 giugno 1858:

1° I capi 4° e 5° del titolo II, e il titolo IX della legge 15 novembre 1859 sull'ordinamento giudiziario;

2° I capi 5° e 6°, titolo III, libro II; il capo 1°, titolo X, libro II; e gli articoli 200, 204 *usque* 217, 445, 446 e 448 del Codice di procedura penale 20 novembre 1859.

Art. 2. Nella giurisdizione del tribunale d'appello di Milano è stabilita una Corte di assisie pei giudizi relativi ai suddetti reati.

Art. 3. Le assisie saranno convocate di caso in caso con decreto del presidente della Corte d'appello, nella città di residenza del tribunale della provincia in cui, secondo le ordinarie regole di competenza, deve aver luogo il giudizio.

Art. 4. Le funzioni del Pubblico Ministero saranno esercitate dalle Procure di Stato dei tribunali provinciali; quelle di segretario della Corte d'assisie, da aggiunti giudiziari degli stessi tribunali.

Art. 5. Le Corti d'assisie conosceranno, di regola, in seguito a citazione fatta direttamente all'imputato a richiesta del Pubblico Ministero, a sensi dell'articolo 62 della legge sulla stampa.

La citazione si farà in virtù di un decreto del presidente della Corte d'assisie, disteso appiè della richiesta del Pubblico Ministero.

Questo decreto dovrà contenere, a pena di nullità:

1° La data del giorno, mese ed anno, ed il luogo;

2° L'indicazione della procura di Stato a richiesta della quale è emanato;

3° Il nome e cognome della persona citata, il soprannome, se ne ha, la sua professione, il suo domicilio o la sua dimora;

4° L'enuziazione sommaria del fatto imputato e l'indicazione dell'articolo di legge di cui si chiede l'applicazione;

5° L'indicazione del luogo, giorno ed ora in cui il citato dovrà comparire, e del termine entro cui deve presentarsi la lista dei testimoni o periti;

Il decreto sarà intimato personalmente al citato per mezzo di un cursore del tribunale o della pretura nel cui distretto egli dimora.

Art. 6. Occorrendo di far precedere una istruzione preparatoria, viene questa assunta da un giudice inquirente del tribunale provinciale nelle forme stabilite dal regolamento di procedura penale vigente in Lombardia, e in conformità al medesimo il tribunale delibera sugli atti di istruttoria ultimati.

Contro il *conchiuso* del tribunale non è aperto altro rimedio fuorchè il ricorso per cassazione, nei casi e per quei titoli per i quali è ammesso questo rimedio contro le sentenze della sezione d'accusa, a senso del titolo X, libro II, e degli articoli 445, 446 e 448 del Codice di procedura penale 20 novembre 1859.

Art. 7. Anche contro le sentenze della Corte d'assisie non avrà luogo altro rimedio fuorchè il ricorso per cassazione, a sensi del Codice di procedura penale succitato.

Art. 8. Sarà determinato con regii decreti il modo di provvedere per la formazione delle liste dei giurati pei circondari giurisdizionali dei tribunali provinciali di Pavia e di Lodi.

Art. 9. L'articolo 5 del regio decreto 31 luglio 1859 è abolito.

### Revisione del Codice Albertino.

(Progetto proposto dalla Commissione nominata con decreti ministeriali 24 dicembre 1859 e 25 febbraio 1860.)

*Relazione presentata alla Camera ed al senato li 19 e 21 giugno 1860 dal ministro di grazia e giustizia (CASSINIS).*

SIGNORI! — In mezzo alle più gravi preoccupazioni della politica, se ha potuto tacere momentaneamente ogni lavoro sulla legislazione amministrativa, non doveva rallentarsi l'opera della legislazione civile. Quando una nazione, raccolte le sparse membra, si ricompone a Stato uno e indipendente, primo suo bisogno si è estrinsecare la nuova sua esistenza, riducendola in atto, e confortare l'unità dello Stato coll'unità delle leggi. Tuttavia l'unificazione amministrativa, naturale corollario dell'unione politica, procede più lentamente, studiosa come è dei dovuti riguardi alle libertà ed agli interessi locali. Ma così non avviene in quell'ordine di leggi che hanno per ufficio diretto d'interpretare ai popoli la giustizia. Gli interessi non contrastano all'unificazione civile; la politica la reclama, un volere concorde la chiede, la vuole la giustizia stessa, la quale è una e sempre la medesima per tutti i paesi, e mal comporta che il legislatore, contraddicendo alla natura degli assoluti pronunciati di lei, la interpreti diversamente alle diverse provincie di un medesimo Stato.

E già, o signori, ispirandovi a questi sentimenti, voi consideraste ogni altro inconveniente minore dello sconcio di una giustizia che varia da provincia a provincia, e perciò decretaste l'esecuzione del Codice penale sardo nelle provincie lombarde, non ostante il difetto dei correlativi ordinamenti giudiziari e di processura, affrettando anche con voto espresso

l'unificazione civile e penale per tutto lo Stato; ed avendo di poi per le provincie dell'Emilia limitata al 1° gennaio venturo la proroga dell'osservanza di altri Codici, voi per tal modo segnaste l'epoca in cui la voluta unificazione debba essere a qualunque costo decretata ed in piena attività.

Nel corso dei secoli ogni riforma ha un tempo assegnato e, son per dire, il proprio suo momento. Ed ora per la codificazione civile si presenta a noi tale opportunità, quale forse ad altri Stati non si offerse giammai. Rivolgiamo uno sguardo ai tempi addietro e ad altri paesi. Là uno Stato, lontano ancora dalle condizioni dell'eguaglianza civile, registra miseramente in un Codice voluminoso gli istituti e i privilegi feudali, che meglio avrebbe celati negli avvolgimenti di una confusa legislazione; qua un impero dispotico con più accorta codificazione nasconde la deformità de' suoi discordanti istituti, riempiendo di astratte formole il suo Codice; altrove una moltitudine di liberi popoli sta travagliandosi colla vecchia aristocrazia e colle corporazioni dei loro piccoli territorii. Nè sorgono minori difficoltà anche dopo la conquista dei principii del 1789, perocchè la rivoluzione trasmoda, la reazione risospinge; tra l'una e l'altra vengono quindi a fraporsi le transazioni bene spesso infelici, di cui portano l'impronta la più parte dei moderni Codici, non escluso quello delle antiche provincie del regno. »

Ma qual è all'opposto, e quanto più felice la condizione civile in cui presentemente versiamo? Per sommo beneficio del Dio delle nazioni i nostri confini già sono di tanto allargati, da potervi spaziare la più ampia e doviziosa legislazione civile; il paese non è in rivoluzione, eppure raggiunge la cima degli ordini liberali più puri ed affinati: così nè il soffio rivoluzionario, nè il veleno della reazione verranno per ora a turbare l'opera della nostra codificazione; i lumi e le esperienze abbondano; ogni contrasto è rimosso; non mai si diede opportunità più sicura e propizia d'ogni civile progresso. Quale pertanto non sarebbe la colpa nostra se, ritardato l'eseguimento della grand'opera, fossimo per avventura ridotti a ritentare l'ardua prova in condizioni men liete!

Il Governo, o signori, ha sentito l'imperioso dovere che gli incumbava, e nel sottoporre al vostro esame un progetto di Codice civile del regno, sudato lavoro di quella insigne Commissione istituita già dall'onorevole mio predecessore, e da me di nuovi membri accresciuta dalle provincie ultimamente annesse, della quale vi sono noti i lumi e lo zelo, ripone ora la sua piena fiducia nel senno e nel patriottismo del Parlamento.

Dovendo dire le somme ragioni di questo Codice, vi recorderò innanzi tratto, o signori, come l'opera della legislazione civile involga una duplice questione generale: l'una di metodo, l'altra di principio.

Il metodo della codificazione si aggira dubbioso ed incerto tra la filosofia ed il senso comune, tra i canoni assoluti della giustizia e le esigenze degl'interessi e della pratica, tra la formola legislativa e la formola dottrinale.

La giustizia risiede nel senso comune mal compresa e mal definita, ravvolta nel turbine delle opinioni, cinta di errori e di pregiudizi. Per altra parte essa fu pure argomento perpetuo alle meditazioni dell'alta filosofia. Da quei remotissimi tempi, in cui la scuola socratica richiamolla dalle aeree fantasie alla realtà della vita, insino a quest'ultima nostra età, in cui ardite speculazioni la ricondussero dal mondo reale in un mondo ideale, la filosofia per una lunga serie di scuole e di sistemi rivolse continuamente una parte de' suoi studi a considerare l'origine e le regole della giustizia e i suoi diritti nel governo del mondo. Or dunque, tra la filosofia ed

il senso volgare, la legislazione che interpreta la giustizia civile qual metodo torrà a seguire? Dovrà ella abbandonarsi alle confuse e mal sicure opinioni, alle dubbie tradizioni, agli errori ed ai pregiudizi del senso comune? ovvero dovrà ricorrere alle scuole della filosofia? E a quale scuola? A quella dei sensisti o dei razionalisti, a quella di Bentham o di Kant, a quella che assorbe l'individuo nello Stato, o a quella che intrinseca lo Stato nell'individuo? O infine dovrà scegliere un punto di mezzo tra la filosofia ed il senso volgare? e qual sarà quel criterio che possa prendersi come sicura guida, e pur non sia nè sentimento nè scienza?

Le prime leggi della giustizia sono principii razionali ed assoluti; ma, scendendo al governo della vita civile, essa incontra i vizi e le passioni degli uomini, le malizie e le frodi, ed è quindi anch'essa costretta ad armarsi di argomenti artificiali di molte guise, a circondarsi di forme e di cautele. Dall'ideale scendendo alle applicazioni, dalla teoria passando alla pratica, la giustizia si sente avvolta negl'interessi che si contrastano, or puramente civili, ora sociali e politici, ed è pur costretta ad usar riguardi e piegarsi e ad ammettere quindi molte e numerose eccezioni accanto alle regole primitive. Ma qual misura ella dovrà tenere nella difficile opera di conciliazione e di difesa? Le forme proteggono la giustizia; eccessive, la uccidono; mutevoli troppo, le scemano reverenza; i riguardi e le eccezioni ne temprano onestamente i severi principii, ma trascendendo ogni misura, la corromperebbero ancora, sostituendo l'arbitrio umano alla ragione eterna ch'è raggio della divina luce. La misura adunque da non eccedersi chi la segna? L'ingegno di un individuo, o pochi individui, abbandonato a se medesimo, sarà esso da tanto?

Finalmente, preparati i materiali della codificazione civile, essa deve altresì trovare la formola, e questa dovrà pure essere una formola scientifica, ma non dottrinale; il che parrà ancora una contraddizione, ed è soltanto una delle più gravi difficoltà del metodo legislativo. Infatti se la formola della legislazione civile non fosse scientifica, la giurisprudenza dei tribunali e la dottrina degli scrittori, ampio e necessario complemento dei Codici, non ritroverebbero una logica certa nel testo legislativo; la dottrina lascierebbe deserto il campo o ne sarebbe inutile ingombro, e la giurisprudenza diventerebbe arbitraria, trasformandosi così, da adiutrice qual debb'essere, in nemica mortale della giustizia. E per altra parte se la formola della legislazione civile si facesse dottrinale e le teorie riceversero forza di legge, chi non vede i pericoli che dall'errore teorico di un individuo fatto legislatore sovrasterebbero alla pratica generale, e come nella consecrazione legislativa della prescelta dottrina rimarrebbero spenti i progressi della scienza, che vive di libere e continue discussioni? Qual sarà dunque, e in che guisa si trova la formola scientifica, ma non dottrinale, come la richiede un buon Codice di diritto civile?

In tanta dubbiezza e a fronte di tali conflitti tra contrarie esigenze, nella varietà immensa dei fenomeni civili, degli atti e degl'interessi da definirsi, da coordinarsi, da conciliarsi, se la formola codificata del diritto non fosse stata la vocazione del secolo, ma un fortuito capriccioso disegno di novatori o volontà di despota, senza base di precedenti, forse una buona codificazione sarebbe riuscita impossibile. Ma la forma codificata del diritto era una condizione dei civili progressi; l'ordine providenziale la preparò col lavoro dei secoli, e maturati i destini, suscitò i grandi uomini, come suole ad ogni grande epoca, esecutori inconsapevoli de' suoi alti decreti. Un Codice apparve, meraviglioso pel metodo come



per i principii della novella filosofia sociale: quel Codice, recante in fronte il più gran nome de' tempi moderni, fu portato ed accolto con plauso per tutto il mondo civile, e rimase in molte parti anche dopo che il prestigio di quel gran nome cedette all'urlo degli eventi; anzi pur là, d'onde la riazione lo aveva respinto, ritornò in breve in simil forma, e col medesimo metodo, se non coll'integrità dei principii che ne sono la base.

Era dunque, o signori, la questione del metodo di codificare già sciolta dal fatto e dal consenso universale. La Commissione, composta dei più eminenti magistrati e dei più insigni giureconsulti del nuovo regno, non poteva dubitare di questa verità, e non ne ha dubitato; quindi non sollevò discussione su questo punto, e accolse il metodo dominante con una spontaneità di convinzione, che solo poteva derivare dall'intuizione dell'evidenza.

Il Governo, che per bocca del ministro guardasigilli si era permesso di accennare alle medesime verità (1), lasciando alla Commissione piena balia di giudicare, ora è ben lieto di trovarsi in pieno accordo con lei sul metodo generale adottato nella compilazione del nuovo Codice.

Ora dirò brevemente de' suoi principii, ma soltanto dei più notevoli, e soprattutto di quelli che distinguono in particolar maniera il novello Codice; imperocchè l'accettazione del metodo che ho detto di sopra già importa l'adozione di molti principii generalmente noti e fuori di controversia, dei quali perciò non accade specialmente discorrere.

La prima questione che si presenta a chi impenda a scrivere le leggi civili, è questa: il beneficio delle leggi civili, che certo si scrivono principalmente per i cittadini, sarà dato ai soli cittadini, o esteso anche agli stranieri?

I diritti politici, per cui si concorre direttamente o indirettamente al governo della cosa pubblica, spettano senza dubbio, per inalterabile loro essenza, ai soli cittadini. Ma il beneficio di quelle leggi che spiegano la giustizia, che ne accertano i dettami, che ne proteggono l'osservanza nei privati rapporti degli uomini tra di loro, perchè non sarà largito anche a quelli che, pure appartenendo ad un altro Stato, vengano ad abitare, anco solo temporaneamente, ospiti bene accolti, in casa nostra, o per vantaggio reciproco si mettano in relazioni civili o commerciali coi nostri concittadini? Tempo già fu che gli abitanti di un comune chiamavano stranieri gli abitanti del comune vicino, ed erano per le continue guerre il più delle volte nemici, e si negavano allora reciprocamente il beneficio e la comunione dei poveri loro statuti. Riuniti in appresso questi piccoli popoli in quelle politiche società che sono gli Stati moderni, si richiamò e si volle per qualche tempo applicare tra Stati e Stati la rigida teoria; ma la civiltà e con essa la ragion civile progredite già discoprono un vincolo comune anche per tutti gli Stati, che prende origine e trae una forza irresistibile da un grande interesse morale ed economico; e, se non c'è dato di presagire che le nazionalità, sebbene così essenzialmente e perpetuamente distinte, abbiano nondimeno a confederarsi con una sanzione positiva del principio morale che le unisce, tuttavia già la più pura dottrina dei pubblicisti decide e proclama che, negli ordini almeno della giustizia civile, le nazioni abbiano ad accomunare e reciprocamente concedersi il beneficio e la protezione delle loro leggi.

La questione però assumeva una certa gravità, considerandola in relazione al più importante dei diritti civili, cioè al diritto di successione testamentaria o legittima. E se ci fosse

a temere che per tal via non venga in dominio degli stranieri una parte notevole del territorio a cagione dell'accumularsi di acquisti e di possedimenti immobiliari in loro mano, noi certo, per amor di patria e per sicurezza del nostro Stato, dovremmo per ora ritrarci da ogni altro sentimento più liberale. Ma il timore non ha fondamento reale; chè i possedimenti immobiliari, se si conservano, attraggono i domicili, e i domicili la cittadinanza, o in via di diritto nei figli, od anche nella persona degli stessi genitori in via di naturalizzazione facilmente chiesta e concessa. Chi poi non vede che, assicurando agli stranieri anche la trasmissione delle ricchezze con lunga e faticosa industria acquistate alle loro famiglie, si attirano nel nostro Stato i loro capitali, le industrie loro? Epperò, non opponendosi la ragione politica, e altamente richiedendolo la ragion civile ed economica e la prevalente dottrina dei pubblicisti, che già fu accolta da qualche legislazione, la nostra Commissione scrisse il principio con chiara formola, di cui le saprà grado anche la giurisprudenza, finora avvoltasi su questo proposito in dubbie e perpetue discussioni. Questo principio onora il Codice in fronte al quale sta scritto, e così nettamente, forse per la prima volta, formulato, ed è principio degno di una generosa nazione che risorgendo porge una mano fraterna alle altre, ed aspirando a riconquistare le antiche glorie, accenna di volerne a tutte accomunare il patrimonio.

Le associazioni civili sorgono dalla famiglia: la famiglia dal matrimonio: dunque, come le associazioni civili, così la famiglia, e così pure il matrimonio, da cui questa riconosce coll'esistenza anche le condizioni della sua legittimità, sono il primo indeclinabile oggetto della legge civile. La Commissione nel suo progetto rivendica sul matrimonio la civile giurisdizione, e per tal guisa raccoglie in uno gli anzidetti elementi, assicurando allo Stato que' diritti a cui esso non potrebbe rinunciare senza disconoscere l'origine sua propria, senza abdicare a se stesso.

Ma di rincontro a questo concetto stavano tre sistemi. Il primo vorrebbe che la legge civile, nel prescrivere le forme e le condizioni al contratto del matrimonio, eliminando ogni altra forma e condizione di validità che non sia la sua, comandasse però, o prima o dopo il contratto, anche l'adempimento del rito religioso, sottoponendo i trasgressori ad una pena estrinseca all'atto, quali sarebbero la multa od il carcere. Questo barbaro sistema ci richiama a tempi, a costumi, che fortunatamente sono scomparsi per sempre; questo sistema ripudia una delle più preziose conquiste del progresso moderno, la libertà di coscienza, consacrata presso di noi dalla legge fondamentale del regno; questo sistema reca violenza, e grave ingiuria e danno alla religione medesima, la quale, se fece una sì gloriosa e venerata apparizione nel mondo, se da tanti secoli conforta con sì dolce speranze l'umanità che dinanzi a lei riverente s'inchina, è perchè nasce dalla spontaneità del più profondo e misterioso dei sentimenti; è perchè ha suo proprio criterio nella fede e in persuasioni immedesimate colla libera attività dello spirito e colla natura intiera dell'uomo; è perchè non presume sostituirsi all'ordine civile, ma domanda di averne solo la libertà d'adempire alla sua missione tutta spirituale e celeste.

Un secondo sistema nascondeva la violenza, ma pur la usava. In esso la legge civile alle proprie forme aggiungerebbe anche l'adempimento del rito *qual condizione di validità* del contratto. Concetto peggiore del primo: la nullità del contratto è pur sempre una pena imposta al rifiuto di accostarsi ad un sacramento, e (che è peggio) la pena questa volta si fa ricadere non sul colpevole, ma principalmente sulla prole in-

(1) Gazzetta ufficiale del regno del 40 marzo 1860.

nocente dichiarata illegittima per difetto del sacramento, che i genitori ricusarono di ricevere.

Il terzo sistema, nel medesimo intento d'imporre colla forza l'adempimento del rito religioso, consiglia allo Stato di delegare alla chiesa stessa l'intero regolamento della materia. Il qual sistema racchiude i vizi dei primi due, appunto perchè racchiude la medesima violenza; e per triste e sciagurata aggiunta fa sì che lo Stato, delegando ad altri ciò che la propria sua ragione non gli permette di comandare, umilia se stesso, abdica alla sua potestà, al suo impero, e, violando il primo de'suoi doveri, abbandona la protezione de' più preziosi interessi della vita civile ad una legislazione di cui non può correggere gli errori e frenare gli abusi. Non giova dissimularlo. I canoni della chiesa non si attennero al solo elemento religioso del matrimonio, ma ne usurparono la parte civile e politica; strinsero in un tutto inscindibile il contratto ed il sacramento; ond'è che qualunque concessione sul rito riesce impossibile se nel medesimo tempo lo Stato non rinuncia alla totalità del suo diritto. Null'altro adunque rimane al potere civile che di rivendicare la pienezza della sua giurisdizione, lasciando alla coscienza religiosa ciò che è di suo esclusivo dominio. Or se questo concetto sarà tradotto in legge del regno, potremo finalmente dire compiuto anche in Italia un grande progresso civile, politico e filosofico, mentre ne sarà al tempo stesso avvalorata la reverenza del rito religioso pei persuasi e pei credenti.

La legge morale, ben più che la legge civile, governa la vita domestica. Nelle umane associazioni, il reggimento delle quali abbia il suo principio nella sola autorità, o nella convenzione degli associati, si sogliono instituire, per la tutela dei diritti e degl'interessi reciproci, ordinamenti artificiali di controllo, di limitazioni, di sorveglianza, di potere contro potere, di rendimento di conti. Nella vita domestica il governo ha il solo suo principio nell'affetto e nella fiducia; la diffidenza dunque l'annullerebbe: il controllo, la sorveglianza, il rendimento dei conti ripugnano all'indole della patria potestà. Nell'associazione famigliare la patria potestà è assoluta, o non è.

La patria potestà debbe necessariamente esistere, ed è conseguentemente assoluta, fintantochè la persona dei figli minori non vive, per così dire, che nella persona del padre. Il padre educa i figli e ne amministra i beni. I patrimoni ed i proventi si confondono in un patrimonio e provento comune. Certamente il padre ne disporrà secondo che gli detta il dovere; attribuirà a ciascuno dei membri della comunione domestica, ed a se stesso qual membro e capo di essa, quello che è dovuto, e provvederà agl'interessi generali, ai bisogni comuni della famiglia, e applicherà il sopravanzo proveniente dal patrimonio del figlio, in aumento del patrimonio medesimo, il quale dovrà più tardi al figlio restituirsi.

Ma, se tali sono le norme morali dell'amministrazione del padre, egli però non rende e non renderà verun conto; tutte le guarentigie di controllo, di sorveglianza, di rendimento dei conti sono compresi in questa grande e suprema guarentigia dell'affetto del padre. La legge non fa che esprimere con forma energica il carattere assoluto dell'amministrazione paterna, quando dichiara il padre proprietario dei frutti provenienti dai beni del figlio. Il padre veramente non ha l'usufrutto ordinario, cioè nell'interesse suo proprio e personale, esso non ha che l'amministrazione, ma è arbitro assoluto, amministratore sovrano; giuridicamente e rimpetto a chi sollevasse una pretensione di controllo, la domanda di un conto qualunque, egli esercita i diritti assoluti dell'amministratore usufruttuario.

Quando poi, raggiunta l'età maggiore, e un sufficiente sviluppo e la capacità di esercizio delle sue facoltà personali, il figlio riceve, per così dire, dalle mani della natura quella missione che gli è nell'ordine generale assegnata, una legge che ne annullasse l'individualità, imponendogli ancora un governo assoluto, benchè paterno, contraddirebbe manifestamente all'ordine di natura, e nissuno ci venga a dire che, rallentando i vincoli della patria potestà, potrebbe in certi e misurati limiti, e con certe e determinate cautele, prolungarsi ad età più avanzata del figlio la sua dipendenza legale e la benefica tutela del padre. Già l'abbiamo detto: la patria potestà o è assoluta o non è: essa non può spogliarsi della propria indole; la natura dei rapporti tra padre e figlio è inalterabile: dove pertanto non può continuare assoluta, la patria potestà debbe giuridicamente cessare.

A questi elevati principii d'ordine morale s'ispira il progetto della Commissione nella parte che concerne il governo della famiglia e la patria potestà.

Il progetto distingue il governo della famiglia in due periodi. Durante l'età minore dei figli, il padre è arbitro assoluto del governo e dell'amministrazione famigliare; esso rappresenta la persona del figlio minore, ne amministra i beni e ne ha l'usufrutto; e se per gli atti di alienazione ed altri di importanza egualmente straordinaria la legge reclama pel figlio la vigilanza del pubblico magistrato, questi casi eccezionali e rarissimi non alterano il principio: oltrechè nemmeno in questi si ammette l'intervento personale del figlio.

Ma pervenuto il figlio all'età maggiore, od anche prima se è divenuto capo di una nuova famiglia per effetto di matrimonio contratto col consenso del padre, la patria potestà si scioglie giuridicamente. Non presume la legge nè desidera che nel medesimo punto si scioglia l'associazione e il governo della famiglia; ma non dovendo nè potendo continuare oltre quel limite la patria potestà giuridica, essa ne permette lo scioglimento, o, se verrà liberamente continuata, ne affida il governo agli affetti domestici, alla fiducia reciproca, a quell'autorità che il padre nel primo periodo avrà saputo conciliarsi; in una parola, all'impero di quei principii morali a cui deve informarsi la vita dei popoli liberi, giacchè la loro osservanza costituisce la forza delle nazioni e ne protegge l'indipendenza e la libertà.

E nelle relazioni tra i coniugi la Commissione ha pur creduto che si dovesse intieramente raccomandare al solo impero del sentimento morale l'autorità dirigente del marito nell'amministrazione dei beni propri della moglie.

Gravi considerazioni di ragione e di pratica la mossero; l'autorità del diritto romano nell'ultimo suo stadio, l'esempio di parecchie legislazioni moderne, e in ispecie del Codice vigente nelle provincie lombarde, e l'esempio stesso del vecchio Piemonte la persuasero. Il Parlamento giudicherà sopra una questione che riguarda sì d'avvicino i costumi, egli che è il legittimo interprete dell'opinione e della coscienza pubblica, e dei bisogni materiali e morali della popolazione del regno.

Collo stato di famiglia si connette lo stato di tutela; intorno al quale la legislazione romana e la moderna ci presentano due specie di ordinamenti, commettendosi il reggimento della tutela dalle une al pubblico magistrato, dalle altre al Consiglio della famiglia superstite o dei parenti. Questi due sistemi di ordinamento delle tutele vivamente si combatterono nel seno della Commissione legislativa; ed il giudizio fu quale si doveva aspettare da una così assennata assemblea: essa seppe coordinare i due sistemi di tal maniera, che, senza contraddirsi nè impacciarsi, si aiutino l'un l'altro a vicenda,

conferendo ciascuno a vantaggio dell'amministrazione pupillare il proprio e migliore elemento. In questo nuovo ordinamento della tutela (che però in quanto al metodo ed allo sviluppo dei provvedimenti non si diparte dall'antico) il pubblico magistrato, prendendo parte più attiva, vi recherà l'imparzialità, l'energia, l'autorità; nel mentre il Consiglio di famiglia, che pur ritiene l'iniziativa e le prime deliberazioni, apporterà nella tutela dell'orfano la pia sollecitudine, il sentimento e l'affetto.

Tali sono i maggiori problemi che la Commissione ha risolto nel libro che tratta delle persone, che è il primo del nuovo Codice, e che racchiude le più numerose e importanti innovazioni al sistema vigente.

Gli argomenti che si svolgono nei libri seguenti, le cose ed i beni, la proprietà coll'ordinato corteggio dei diritti reali che ne derivano, le obbligazioni personali e le convenzioni col numero stuolo dei contratti particolari che danno movimento vario ed operoso al commercio della vita civile, sono il vastissimo campo in cui la giurisprudenza civile spiega il suo mirabile magistero; ma in queste parti la Commissione non avea che a seguire le note vie: essa tuttavolta raccolse anche qui una messe copiosa di modesti e minuti miglioramenti, di cui, ne siamo certi, si loderanno e l'utilità pratica e la dottrina.

Hannovi però due altre parti in cui la Commissione legislativa incontrò gravissime questioni, nella cui definizione portò quel savio criterio che spicca in tutto il suo lavoro.

Nel sistema ipotecario ella segue questa norma generale, di estendere e di applicare sino all'estremo limite del possibile il principio della pubblicità e della specialità; ed a complemento di questa utile e bella istituzione moderna vi aggiunge il sistema più recente ancora della trascrizione dei diritti reali ed altri simili interessanti i terzi.

In materia di testamenti e di successioni (che è l'altra delle parti sopraccennate), la Commissione accetta dalle provincie lombarde e parmensi il testamento olografo, e lo estende a tutte le provincie del regno. Essa accetta dal Codice parmense e generalizza a tutto lo Stato un aumento della porzione legittimaria; rende il debito onore alla santità del matrimonio, al sacro vincolo che congiunge in una vita comune e con sì intima unione il marito e la moglie, ed introduce un diritto di legittima a favore di quello dei coniugi che sopravvive, se non in proprietà, quando esistono figli, almeno in usufrutto (savio e nobile provvedimento che da sè basterebbe a porre in rilievo gli elevati pensieri che informano il progetto della novella legislazione); solleva dalla vergogna e dal disprezzo i figli, non partecipi al certo della colpa dei genitori, benchè nati fuori di matrimonio, e dopo avere introdotto a loro riguardo per più agevolezza e per più onore la legittimazione per decreto dell'autorità giudiziaria, sostituendo all'idea di grazia del principe quella del diritto dell'innocenza riconosciuto dal giudice, istituisce anche a riguardo di questi figli un diritto di legittima, invero assai tenue, e meglio ancora li avvantaggia nella successione *ab intestato*. Finalmente la Commissione, dopo aver in tutto il corso del suo lavoro tenuto sempre in gran predominio i dettami di giustizia e di ragion naturale sopra le incerte considerazioni di civile e politica convenienza, ha coronato l'opera sua coll'abolizione del diritto di subingresso dei maschi alle femmine nelle successioni *ab intestato*, agguagliando l'un sesso all'altro nei diritti di eredità che ricevono vita dagli affetti e dai vincoli naturali del sangue.

Al cospetto di sì alti problemi che compenetrano l'intera vita e la costituzione sociale della nazione, a petto a cui scema,

quasi direi, d'importanza la stessa costituzione politica, il Governo, o signori, non vi chiede una semplice omologazione, ma un profondo ed accurato esame di questo novello Codice. E perchè l'una e l'altra parte del Parlamento sia messa in grado di nominare sin d'ora una Commissione per questo esame, il Governo, astenendosi dalla presentazione ufficiale che potrebbe solo essere fatta all'una od all'altra delle due Camere, si è deliberato di pregarle entrambe di accettarne intanto la *comunicazione officiosa*, accompagnata però dalla più estesa pubblicità non solo rispetto ai membri del Parlamento, ma ancora rispetto al paese. Così le Commissioni parlamentari, col senno proprio e coi lumi di tutti i deputati della magistratura del regno, a cui verrà fatto speciale invito, ed infine dell'intera nazione per siffatta guisa interrogata, avranno agio di concordare il lavoro per la prossima riapertura del Parlamento. Pochi mesi al certo non basterebbero se si trattasse di rifare il Codice intiero; ma, come spero, non vi occorreranno tutto al più che complementi o emendamenti parziali, e il lavoro che vi comunico è tessuto in maniera e nel suo metodo generale così bene ordinato da poter ricevere complementi ed emendamenti senzachè l'ordito dell'opera si scomponga.

Non ignoro, o signori, l'opinione di certuni che rimanderebbero a tempo indefinito la desiderata unificazione, rigettando in massima qualunque Codice che riesca ancora nella sostanza e nella forma, come quello di cui ragiono, ad una imitazione della codificazione francese. Costoro pensano che un Codice affatto proprio per sostanza e per forma sia oramai il solo Codice degno d'Italia.

Ed io pure, o signori, ho fiducia nella potenza del genio italiano; ma credo che nell'ordine provvidenziale gli uffizi siano variamente distribuiti alle nazioni nel tempo e nello spazio, e che ogni popolo adempia alla missione assegnatagli, studiandosi di comprendere e di seguire il proprio speciale mandato. Già per due volte, o signori, i giureconsulti italiani (noverando sotto questo nome anche gli antichi Latini, che pur sono di patria e di sangue italiano) hanno creato in Italia la giurisprudenza civile. La crearono i romani giureconsulti, gli scritti dei quali furono ammirati in ogni età, e ancor si ammirano quei monumenti imperituri di alta ragione, di scienza e di pratica. La crearono di bel nuovo i giureconsulti italiani del secolo duodecimo e dei successivi coi restaurati studi giuridici, i quali ebbero tanta possanza da generare e propagare per tutta Europa il diritto comune o romano-consuetudinario.

Ma nel secolo decimosesto, intanto che i filologi italiani porgono nuovi sussidi allo studio e all'interpretazione dei testi del giure romano, sorgono fuori d'Italia due scuole destinate, col volger de' tempi, ad altissimo ufficio. L'una è quella per cui tant'alto saliva la fama della dotta ed instancabile Germania, scuola di profonde ricerche, di erudite indagini e di storici raffronti, più benemerita delle sottili teorie che delle pratiche applicazioni; l'altra è la scuola francese, d'indole più positiva, pratica, popolare, che, appropriandosi il vasto e lungo lavoro di tanti secoli, e rischiarandolo con la face della nuova filosofia, doveva riuscire alla creazione di un diritto moderno.

La grandezza e l'unità della nazione, il genio francese abile per sua natura ad assimilarsi prontamente tutte le idee, a renderle volgari, a tradurle in arte, a concretarle nel fatto, furono le grandi cause che produssero il grande effetto. Dovrò io soggiungere che le medesime condizioni, rivolte ad un altro ordine di fatti, condussero ad un risultamento ben più grandioso? Dovrò accennare che le medesime condizioni, ap-

plicatesi alla politica ed alla filosofia, condussero la nazione francese a quella memorabile rivoluzione che fu iniziatrice di un'era novella di civiltà? E la vorremo noi, quest'ultima, ripudiare perchè venuta di Francia?

Or tornando al diritto, qual è quel giureconsulto che consentirebbe di rinunciare a quei ricchi tesori di scienza, a quelle copiose fonti di giurisprudenza che si schiusero dal testo dei Codici civili di Francia, ed ai quali attingono, benchè con intendimenti diversi, tutti i giurisperiti d'Europa?

Nè con ciò io dirò che in questi Codici e in questa giurisprudenza sia l'ultima perfezione. Se mai avvenisse che l'Italia intiera fosse per obbedire ad una sola legislazione civile, e tutti gli elementi legislativi e giuridici si concentrassero in un potente lavoro comune, e tutti i giureconsulti del bel paese indirizzassero le loro meditazioni ad un medesimo scopo, e la giurisprudenza di tutti i tribunali della nazione si esercitasse solidamente sopra il vastissimo obbietto, io porto ferma fiducia che allora il genio italiano riconquisterebbe altresì l'antico primato giuridico, e questo gran popolo saprebbe meritarsi un'altra volta, dopo gli splendidi tempi di Roma antica, il nome e la gloria di popolo legislatore.

*Nota* — Commissione nominata dal presidente della Camera, proclamata nella tornata del 22 giugno: Rattazzi, *presidente*; Miglietti, *vice-presidente*; Regnoli e Giorgini *segretari*. — *Membri*: Andreucci, Bon-Compagni, Cabella, Cini, Fioruzzi, Falqui-Pes, Galeotti, Gastaldetti, Lissoni, Mancini, Mari, Melegari Luigi Amedeo, Minghetti, Pasini, Pescatore, Possenti, Restelli, Sineo, Tecchio, Tenca, Trezzi, Valerio, Zanolini.

### Divieto alla esportazione della paglia e della calce dalle provincie dell'Emilia e della Lombardia.

*Progetto di legge presentato alla Camera il 21 giugno 1860 dal ministro delle finanze (VEGEZZI).*

SIGNORI! — Motivi imperiosi ed urgenti hanno determinato a promuovere per sovrani decreti il provvisorio divieto all'esportazione dalle frontiere dell'Emilia verso le Romagne e la Venezia della paglia e della calce, che, a tenore della tariffa doganale, vanno esenti da dazio tanto nell'entrata, quanto all'uscita.

Al bisogno infatti di provvedere alle presenti emergenze del corpo d'armata comandato dal cavaliere Cialdini, luogotenente generale, deve attribuirsi la proibizione relativa a detto foraggio, di cui egli crede necessario sospendere l'esportazione, avendo avuto motivo di temere che le vistose spedizioni che ne facevano da Ravenna per Ancona, ad uso delle truppe pontificie, venissero a compromettere il servizio del suo approvvigionamento, che già andava incontrando inquietanti difficoltà.

Da un consimile importante scopo, quello cioè della sicurezza dello Stato, trae del pari origine la sovrana provvigione emanata per convalidare il divieto che l'autorità militare ha stimato egualmente imporre, onde mettere argine all'avvicinamento che aveva preso l'estrazione della calce dal territorio della Mirandola pel Mantovano, colà destinata alla costruzione di opere fortilizie.

Premendomi di regolarizzare siffatti provvedimenti, confidando che la Camera sarà per riconoscere l'opportunità delle adottate disposizioni, ho l'onore di sottoporre alle sue deliberazioni analogo progetto di legge.

### PROGETTO DI LEGGE.

*Articolo unico.* È proibita l'esportazione dalle provincie dell'Emilia e della Lombardia della paglia e della calce da costruzione, per lo Stato pontificio od austriaco.

Divieto alla esportazione della paglia e della calce dalle provincie dell'Emilia e della Lombardia.

*Relazione fatta alla Camera il 30 giugno 1860 dalla Commissione composta dei deputati BERTI-PICHAT, KRAMER, LANZA, FIORUZZI, PIRONDI, PEPOLI GIOACHINO, MENOTTI, GIOVANOLA, FUSCONI.*

SIGNORI! — La notevole esportazione di paglia dalle Romagne verso Ancona, minacciando di compromettere il servizio di suo approvvigionamento per le nostre truppe; e quella del pari considerevole della calce che, sortendo dal territorio del Modenese per servire a costruzione di opere fortilizie a noi ostili nel Mantovano, minacciava la sicurezza dello Stato, imposero al Governo del Re il dovere di vietare tali estrazioni con provvisori decreti del 19 aprile e 10 giugno 1860.

Questi divieti però richiedevano la speciale sanzione del Parlamento, e tutti gli uffizi, riconoscendone la giustizia e la necessità, furono unanimi nel divisamento di accordarla. Perciò la Commissione concordemente vi propone di adottare in massima il relativo schema di legge proposto dal Ministero delle finanze nella tornata del 21 giugno.

Senonchè avviso convenevole in primo luogo fare facoltà al Governo del Re di proibire in via temporanea tali esportazioni ed insieme accordargli pure quella di farle cessare senz'uopo di ricorrere a nuova speciale autorizzazione.

Inoltre, avendo contezza che in onta ai citati decreti si esportava nondimeno considerevole quantità di paglia di riso, perchè non specificata nel relativo divieto, la Commissione vi propone di escludere tale interpretazione, estendendo il divieto stesso alla paglia di ogni specie.

Tali modificazioni essendo unitamente dirette a viemmeglio conseguire lo scopo di sopprimere temporaneamente un commercio dannoso ai nostri militari approvvigionamenti, e per contro favorevole ai nostri nemici, la Commissione non dubita che vorrete sanzionare la legge nei termini che ha l'onore di proporvi.

### PROGETTO DI LEGGE.

Art. 1. Il Governo del Re ha facoltà di proibire contemporaneamente la esportazione dalle provincie dell'Emilia e della Lombardia della paglia di ogni specie e della calce da costruzione per lo Stato pontificio od austriaco, a norma dei decreti 19 aprile e 10 giugno 1860.

Art. 2. Gli effetti della presente legge potranno cessare per decreto reale.

## Maggiore spesa sul bilancio 1859 del Ministero dei lavori pubblici per riparazioni alla strada nazionale di Francia tra Modena e San Giovanni di Moriana.

*Progetto di legge presentato alla Camera il 25 giugno 1860 dal ministro delle finanze (VEGEZZI).*

SIGNORI! — In seguito alle straordinarie piogge avvenute negli ultimi giorni di ottobre e nei primi di novembre 1859, i torrenti Arc ed Isère, alimentati anche da improvvisa fondita di nevi, ingrossarono straordinariamente, e furono cagione di notevoli guasti alla strada nazionale di Francia fra Modena e San Giovanni di Moriana.

Il ministro che soprintendeva allora ai lavori pubblici, recatosi immediatamente a riconoscere gli avvenuti disastri in compagnia dell'ispettore cavaliere Mosca, dava sul luogo gli ordini più urgenti per la riapertura provvisoria dei vari passi intercettati, prescrivendo inoltre all'ingegnere di Moriana di allestire un quadro estimativo di tutte le opere necessarie, sia per la prima formazione dei passaggi provvisori, come per il definitivo ristabilimento della strada e de' suoi edifici.

L'articolo 20 della convenzione, approvata per legge 15 agosto 1857, avendo affidato alla società concessionaria della ferrovia *Vittorio Emanuele* la interinale manutenzione della strada nazionale di Francia fra Susa e San Giovanni di Moriana, si stimò opportuno di commettere alla medesima le occorrenti riparazioni senza alcun preventivo contratto; perocchè in tanta urgenza non si poteva sperare nè maggior prontezza, nè maggior interesse al pronto eseguitamento dei lavori se non dalla società stessa, la quale aveva sul sito i materiali ed il personale occorrente al bisogno, e doveva provvedere alla successiva conservazione della strada a proprio carico.

Però questi lavori straordinari e dipendenti dai casi di forza maggiore non essendo compresi nell'annuo canone fisso di L. 100,000, che la società percepisce per la manutenzione della strada, secondo l'articolo 2 del capitolato speciale 24 maggio 1857, lo Stato deve rimborsarle tutte le spese incontrate nell'eseguitamento loro.

Nel calcolo presuntivo, allestito dall'ingegnere di Moriana colla data dell'11 novembre 1859, le spese necessarie erano computate in L. 36,253 84, della quale spesa il Ministero si proponeva di domandare l'autorizzazione, allorchè, compiuta ogni riparazione, se ne fosse potuto avere il deconto finale preciso.

Siccome però si debbe in ora procedere alla liquidazione delle spese riflettenti la Savoia, che per ragione del tempo cadono a carico dell'erario dello Stato; e siccome, fatto l'accertamento, è necessario di provvedere al loro pagamento; perciò, comunque non siano ancora ultimati, ma prossimi ad ultimazione, i lavori, il Ministero debbe provocare l'occorrente autorizzazione di spesa, la quale vuole essere portata a L. 41,154 90, aggiungendo cioè al calcolo primitivo dell'11 novembre 1859 L. 5,906 25 per maggiori opere che si riconoscono necessarie a complemento delle progettate riparazioni, come appare da recente relazione dell'ingegnere di Moriana del 10 andante mese, e detraendone ad un tempo le L. 1,005 19 indicate all'art. 5 di detto calcolo primitivo per riparazioni al ponte sul Claret, state autorizzate con decreto a parte.

Questa spesa poi, siccome dipendente da guasti avvenuti nello scorso anno, vorrebbe essere iscritta in aggiunta alle spese di miglioramento del bilancio 1859 dei lavori pubblici sotto una nuova categoria, come dall'unito progetto di legge che si ha l'onore di sottoporre alle deliberazioni della Camera.

### PROGETTO DI LEGGE.

Art. 1. È autorizzata la spesa di L. 41,154 90 per riparazioni ai danni cagionati alla strada nazionale di Francia fra Modena e San Giovanni di Moriana dall'ingrossamento dei torrenti Arc ed Isère, avvenuto in ottobre 1859.

Art. 2. Per l'applicazione di tale spesa è istituita apposita categoria sul bilancio 1859 del Ministero dei lavori pubblici col n° 8bis e colla denominazione *Riparazioni alla strada nazionale di Francia*.

*Nota.* — Commissione nominata dagli uffici: deputati Tegas, Strigelli, Susani, Oytana, Alvingini, Negrotto, Pistone, De Herra, Gorini.

## Convenzione tra le Finanze dello Stato e la Lista civile per la cessione da quelle a questa del podere detto del Basso Parco presso la Venaria Reale.

*Progetto di legge presentato alla Camera il 25 giugno 1860 dal ministro delle finanze (VEGEZZI).*

SIGNORI! — Colla legge del 15 novembre 1859, n° 3760, il demanio nazionale fu autorizzato alla vendita col mezzo dell'asta pubblica di molte proprietà stabili, fra le quali si annovera il podere detto del *Basso Parco*, poco distante dall'abitato del comune di Venaria Reale.

Questo fondo, consistente in ettare 34 73 15, non ha fabbricati, ed è ripartitamente locato per l'annuo fitto di L. 4,590, somma che, capitalizzata in ragione del cento per cinque, servi di base per fissarne il valore approssimativo in lire 91,800.

Volgendo poco propizi i tempi per il distratto d'immobili, il demanio, onde non arrecare con una prematura disposizione irreparabile danno all'erario, s'astenne finora dallo esporre in vendita quello assai notevole di cui si tratta, fidando che tardi o tosto sarebbesi a tal fine presentata favorevole occasione.

Nè questa previsione ebbe a fallire, avvegnachè il patrimonio particolare di S. M., nell'intento di ampliare i domini dell'attigua tenuta della Mandria assegnata in dotazione alla Corona, si dispose a far acquisto del podere del *Basso Parco*, ivi compresi alcuni tratti di strada non contemplati nella succitata legge, e chiese testè che se gli facessero conoscere le condizioni della vendita.

Coltivando tale proposta, il Ministero, considerate le variazioni che era forza arrecare all'emanata legge, sia per la maggiore superficie di terreno chiesta dal patrimonio di S. M. che per l'omissione della prescritta formalità dell'asta pubblica, mandò prima di ogni cosa all'ingegnere del genio civile, signor Tonta, di procedere ad esatta misura ed all'estimo del podere, incarico cui questi soddisface coll'unita relazione che ne accerta la superficie in ettare 37 94 46, ed il valore intrinseco nella somma di L. 102,000, avuto riguardo alle perpetue servitù per transito d'acqua e per il tiro del cannone cui soggiace il fondo.

Nulla eccipiva il patrimonio particolare di S. M. sull'equità di tale corrispettivo, solo chiedeva la facoltà di soddisfarlo in tre eguali rate di L. 54,000 caduna, scadenti come segue, cioè la prima all'epoca della presa di possesso del podere, stabilita per il giorno 11 novembre prossimo venturo; la seconda e la terza a pari data degli anni 1861 e 1862, colla corrispondenza, rispetto a queste ultime, dell'interesse in ragione del cinque per cento.

Su queste norme di massima poggia la stipulatasi privata convenzione, che, come titolo preparatorio alla futura vendita, il referente si onora di presentare all'approvazione del Parlamento insieme al relativo progetto di legge.

PROGETTO DI LEGGE.

Art. 1. È approvata la convenzione in data 1° giugno 1860 con cui tra le finanze dello Stato ed il nostro patrimonio particolare furono stabilite le basi regolative dell'intesa cessione da quelle a questo del podere detto del *Basso Parco*, posto sul territorio del comune di Venaria Reale.

Art. 2. Tale convenzione dovrà ridursi in atto pubblico.

Convenzione tra le Finanze dello Stato e la Lista civile per la cessione da quelle a questa del podere del *Basso Parco* in territorio di Venaria Reale.

Addì primo del mese di giugno mille ottocento sessanta, in Torino, e nel Ministero delle finanze, coll'opera di me direttore capo-divisione ivi, ed assistenza dei testimoni infra-scritti.

Le finanze dello Stato possiedono in territorio di Venaria Reale un podere denominato del *Basso Parco*, della consistenza di ettare trentasette, are novantaquattro, centiare quarantasei, composto di prati, campi, ripe e strade d'accesso, con piante sparse e cedui, locato in sette distinti lotti a varii fittaiuoli per annue complessive lire quattromila cinquecento novanta, come appare da instromento in data sei novembre mille ottocento cinquantadue, rogato Giordano.

Il Ministero della casa del Re, nello intendimento d'ampliare la proprietà dipendente dal tenimento della Mandria, aprì poco fa trattative per lo acquisto del suddetto podere demaniale a nome e nell'interesse del patrimonio particolare di S. M., offrendosi disposto a corrisponderne quel prezzo che fosse equamente per fissarsi.

Nulla ostava all'accoglimento di tale domanda, che anzi conveniva alle finanze la proposta vendita per trattarsi d'un fondo rustico, il cui annuo prodotto, fatta deduzione de' tributi e delle spese d'amministrazione, non corrispondeva al suo valore intrinseco; il perchè, ond'essere in grado di coltivare le aperte trattative, il Ministero delle finanze mandò prima d'ogni cosa procedersi alla perizia descrittiva ed estimativa dello stabile medesimo, operazione cui procedette il signor Tonta, ingegnere del genio civile, precisando in apposito tipo del tredici scorso aprile la consistenza del fondo, e fissandone in contemporaneo estimo il valore nella somma di lire centoduemila, corrispettivo che il Ministero della casa di S. M. riconobbe equo ed ammissibile nello interesse di questa.

Regolate, ciò stante, di comune accordo le condizioni secondarie relative alla vendita che, quanto alle finanze, è subordinata alla approvazione dei poteri costituiti dello Stato, si convenne che delle seguite intelligenze constasse intanto per privato scritto, sia a scanso di ulteriori discussioni in av-

venire, sia per creare un elemento da unirsi in appoggio al relativo progetto di legge.

A quest'effetto tra gl'illustrissimi signori commendatore avvocato Francesco Saverio Vegezzi, ministro delle finanze, e conte Giovanni Nigra, ministro della casa del Re e procuratore generale rappresentante il patrimonio particolare di S. M., si è addivenuto ai seguenti capi di convenzione:

1° Le finanze dello Stato in persona del loro ministro, che legittimamente le rappresenta, vendono e cedono al patrimonio particolare di S. M., per esso chi sovra accettante, in piena ed assoluta proprietà, libera da qualunque peso od ipoteca, e con promessa, ove d'uopo, di evizione a termini di legge, il podere demaniale posto in attiguità del castello di Venaria Reale, denominato del *Basso Parco*, descritto sotto i numeri sessantanove, settanta, settantadue, cento ventuno, cento ventidue, cento ventitrè e cento ventisei di quella mappa, e posto sotto le precise coerenze indicate nel tipo annesso alla succitata perizia Tonta, che alla presente s'inserisce per farne parte integrante e sostanziale.

Questo podere è composto di prati, campi, ripe e strade di accesso con piante e cedui entrostanti; consta della superficie complessiva di ettare trentasette, are novantaquattro, centiare quarantasei, e viene dalle finanze alienato a corpo e non a misura, sì e come è da esse posseduto, e così con tutti i diritti, ragioni, oneri e servitù al medesimo inerenti.

Esso è dotato di quarantadue ore d'acqua per settimana, che si deriva dal canale di Druent al partitore superiormente al Follone;

2° Salva la riserva di cui infra, la vendita avrà il pieno suo effetto dal giorno undici novembre mille ottocento sessanta in poi, da quale epoca e non prima apparterrà al patrimonio particolare di S. M. di disporre dello stabile, di soddisfarne i pesi d'ogni natura, e di percevere i fitti a corrispondersi dai conduttori in senso del precitato contratto di locazione sei novembre mille ottocento cinquantadue, che avrà termine con tutto il dieci novembre mille ottocento sessantuno, e che dovrà mantenersi fino a naturale scadenza quando il patrimonio particolare di S. M. non ravvisi conveniente di trattarne lo scioglimento sopperendo in proprio alle occorrenti indennità;

3° Sino alla stessa data undici novembre mille ottocento sessanta apparterrà pure alle finanze venditrici la riscossione del fitto che, in virtù di privata convenzione undici novembre mille ottocento cinquantaquattro corrisponde il fittaiuolo delle ripe delle strade cadenti in cessione pel taglio del ceduo e dell'erba;

4° Il patrimonio particolare di S. M. supporterà in perpetuo la servitù imposta ai beni del podere che gli cede, di dar libero transito all'acqua che per quarantadue ore d'ogni settimana defluisce in adatto canale a vantaggio dei beni del già tenimento delle *Bussole*, alienato dalle finanze a varii particolari;

5° Il corrispettivo della vendita anzidetta resta inteso e convenuto nella somma di lire centoduemila, che il patrimonio particolare di S. M. si obbliga di pagare in tre distinte rate di lire trentaquattromila caduna, e nelle epoche seguenti, cioè la prima all'atto della presa di possesso del podere, o meglio alli undici novembre mille ottocento sessanta; la seconda con tutto l'undici novembre mille ottocento sessantuno, e la terza a pari epoca del mille ottocento sessantadue, colla corrispondenza, quanto alle ultime due rate, dell'interesse in ragione del cinque per cento a partire dal giorno undici novembre mille ottocento sessanta ed a semestri maturati;

6° La presente convenzione non sarà, quanto alle finanze, obbligatoria, se non se quando sia approvata per legge, e quindi ridotta in atto pubblico a spese del patrimonio particolare di S. M. acquirente.

Fatta la presente in doppio originale, l'anno, mese e giorno suddetti, in presenza di due testimoni, che in uno colle parti contraenti meco sottoscrivono.

F. SAVERIO VEGEZZI.  
GIOVANNI NIGRA.

GAETANO EUSTACHIO BERTA, testimonio.  
DARDANO EUGENIO, testimonio.

Il direttore capo di divisione  
TEODORO BARNATO.

*Perizia di stima dei prati e ripe del Basso Parco di Venaria Reale e delle strade d'accesso e loro ripe di proprietà del demanio dello Stato.*

Questo podere è sito in attiguità del castello ed a notte ponente del medesimo sotto i numeri di mappa 69, 70, 72, 121, 122, 125 e 126, e già faceva parte del parco del castello; i prati sono cinti di muraglia a tre lati, cioè verso la strada del rivetto, il viale detto d'Albere pine e la strada sulla sponda della Ceronda, e dagli altri lati sono delimitati dalla ripa imboschita pure compresa in questa proprietà che serve di separazione dalla piazza d'armi dell'artiglieria denominata *Alto Parco*.

Fuori del recinto sono annessi a questo podere:

1° La strada detta del *Rivetto* a levante dei prati ed a partire dalla piazza del castello sino alla sponda destra del torrente Ceronda;

2° La strada, argine e ripa a ponente notte del parco, a partire dall'angolo saliente della cinta del parco sino all'incontro del viale *Albere pine* detto anche della *Mandria*. Il tutto come meglio dalla figura annessa alla presente si distingue colle lettere: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, x, y, z, a' e a''.

La loro entità è come segue:

1° Are 5269 54 di prato stabile irrigatorio continuativo di superficie regolare colle adacquatrici disposte parallelamente coi relativi bocchetti per le diramazioni e i ponticelli sulle strade che le attraversano, compreso il terreno su cui è posto il muro di cinta e quello su cui cade lo stillicidio verso il viale della *Mandria*, detto anche delle *Albere pine*;

2° Are 127 22 di terreno coltivato a campo in due distinte parti, dotato come il prato di acque per l'innaffiamento:

5° Are 124 87 di ripa a bosco ceduo di legno dolce, cioè per la maggior parte in acacie ed il resto in ontani, il cui taglio, al terminare degli affittamenti in corso, appartiene agli affittavoli scadenti;

4° Are 22 88 di ripa inteppata a cotica vecchia non suscettibile d'irrigazione;

5° Strada argine e ripa con cespugli e piante fra la cinta del parco ed il torrente Ceronda della superficie di are 170 22;

6° Strada fiancheggiata di olmi con ripa e fosso in cui esistono brancaglie e pianticelle a levante della cinta, della superficie assieme di are 79 95.

Componenti in totale tra beni coltivati e strade la superficie di ettare 57 94 46.

Questo podere in generale ha un fondo ghiaioso, e i prati, per una metà circa della superficie, sono di buona qualità, e

per la rimanente metà sono di meno che mediocre produzione.

Per l'irrigazione di questi beni vi è una dotazione di 42 ore d'acqua per caduna settimana che si deriva dal canale di Druent al partitore superiormente al Follone.

Nei prati esistono le seguenti piante:

Salici a capitozze del diametro	
dal centimetri 5 a 10 N°	158
Id. 10 a 20 »	155
Id. 20 a 30 »	118
Id. 30 a 40 »	109
di centimetri 50 »	1
Totale salici . . . . .	N° 521

Roveri n° 2, uno di centimetri 16 e l'altro di centimetri 12 di diametro.

I prati e ripe di questo Basso Parco sono affittati in sette lotti ad individui diversi per annue lire 4,590, la cui locazione scade il 10 novembre 1861.

*Strada e ripa del Rivetto, e strada, argine e ripa verso la Ceronda.*

La strada detta del *Rivetto* consiste nel suolo stradale gravato di servitù pubblica non suscettibile di riduzione, nella ripa inclinata a levante per un tratto imboschita, con fosso scolatore inferiormente, e metà dell'argine dividente il fosso precipitato, dall'altro del prato attiguo, di proprietà del signor banchiere Musy, delle piante d'olmo che fiancheggiano la detta strada consistenti in n° 44 nella banchina di levante, n° 24 piantate al piede del muro di sostegno della strada ed oltre la cinta, cioè nell'interno del Basso Parco.

N° 15 nel tratto fra il viale della *Mandria* e la sponda sinistra del torrente Ceronda, e queste spoglie dei rami per essere state scalvate soltanto l'anno scorso.

Nella ripa ed argine del fosso precipitato esistono le seguenti piante:

Olmi . . . . .	15
Pioppi . . . . .	5
Salici . . . . .	2
Acacie . . . . .	18

La strada argine a notte del Parco, abbenchè sia praticata da individui diversi, è però destinata esclusivamente ad uso del demanio, ed il passaggio sulla medesima è impedito quando si fanno le esercitazioni al bersaglio sulla piazza d'armi; nella ripa verso la Ceronda esistono le seguenti piante d'alto fusto:

Pioppi . . . . .	57
Roveri . . . . .	6
Noci . . . . .	3
Salici . . . . .	7
Olmi . . . . .	2

La goldita del ceduo, brancaglie ed erba che producono le ripe di queste due strade, unitamente a quella che dalla strada del *Rivetto* si dirama alla ghiacciaia, sono concesse al signor Berra Francesco, con iscrizione di locazione a partire dall'11 novembre 1854, mediante l'annuo corrispettivo di L. 121.

I precipitati beni, dietro diligente esame dei terreni e circostanze di località, avuto riguardo all'importo delle riparazioni istantanee a farsi in isponda del torrente Ceronda per la sua conservazione, al peso cui la porzione di ponente è soggetta nelle epoche d'esercizio col tiro del cannone nell'attigua piazza d'artiglieria, come pure avuto riguardo al valore delle

piante entrostanti, ed alla possibilità di migliorarne la condizione, si giudicano del valore in comune commercio di lire 102,000.

*Condizione speciale.*

Nell'alienazione dei beni delle Bussole siti fra il viale della Mandria ed il torrente Ceronda venne loro accordata la dote di ore quarantadue d'acqua per settimana. La detta acqua si deriva come quella assegnata al Basso Parco dal canale di Druent, attraversa questo podere Basso Parco, e mediante il condotto in muratura AB attraverso il viale della Mandria, si immette nel cavo principale irrigatorio delle Bussole. Il podere Basso Parco ha perciò l'onere di lasciar decorrere l'acqua per ore quarantadue per settimana nell'apposito canale, si e come venne finora praticato.

Torino, 13 aprile 1860.

L. TONTA, *ingegnere.*

*Nota.* — Questo progetto non fu esaminato dagli uffici.

**Riordinamento del servizio postale.**

*Progetto di legge presentato alla Camera il 25 giugno 1860 dal ministro dei lavori pubblici (JACINI).*

(Questo progetto di legge non fu rimesso per la stampa.)

**Abrogazione di alcune disposizioni della legge 23 giugno 1854, relative alla traduzione in francese degli Atti del Governo.**

*Progetto di legge presentato al Senato il 26 giugno 1860 dal ministro di grazia e giustizia (CASSINIS).*

SIGNORI! — La legge del 23 giugno 1854, dopo avere determinata la formola di promulgazione delle leggi, il cui testo originale dev'essere italiano, e regolatane l'inserzione nella *Raccolta degli Atti del Governo*, negli alinea 1, 2 e 3 dell'articolo 4 stabiliva: « La *Raccolta degli Atti del Governo* conterrà pure in distinta serie la traduzione in lingua francese di ogni legge all'uso dei comuni in cui parlasi tale lingua, firmata essa traduzione dal ministro proponente col visto del guardasigilli.

« L'inserzione della detta traduzione sarà contemporanea a quella del testo.

« Il Governo provvederà tuttavia acciò si continui ad affiggere pubblicamente in tutti i capoluoghi di comune un esemplare della legge. Nei comuni ove parlasi la lingua francese sarà anche affisso un esemplare della detta traduzione. »

Nel successivo art. 8 poi è detto: « Gli originali delle leggi, non che dei decreti reali contemplati dall'art. 6 della presente legge, saranno, a diligenza del guardasigilli, consegnati agli archivi generali del regno unitamente alla traduzione francese. »

In seguito al trattato del 24 marzo 1860, dal Parlamento testè approvato, a soli 82 venne a ridursi il numero dei comuni di questo regno, nei quali dovebbonsi le leggi in versione francese pubblicare.

Questi comuni trovansi tutti al di qua delle Alpi; per la

frequenza dei commerci e per gli ognora crescenti progressi dell'istruzione pubblica, la conoscenza della lingua italiana va in tai paesi sempre più diffondendosi; la distribuzione gratuita ai pubblici ufficiali già ivi eseguiasi con esemplari di testo italiano: le spese per la traduzione dei Codici e delle altre leggi, e per la stampa d'una doppia serie della *Raccolta degli Atti del Governo* è considerevolissima, nè più sarebbe in ragionata proporzione col numero dei comuni a cui favore dovrebbe farsi (1). Infine lo Statuto all'art. 62 dichiara ufficiale la sola lingua italiana, ed è sommamente opportuno che, come i sentimenti di nazionalità, così la lingua nazionale si renda in tutte le parti dello Stato vieppiù popolare.

Per queste considerazioni vi propongo di abrogare gli alinea 1 e 2 dell'art. 4 della legge 23 giugno 1854, e di sopprimere il secondo periodo: *Nei comuni ove parlasi la lingua francese, ecc.*, del successivo alinea 3, non che le parole: *unitamente alla traduzione francese* che trovansi nell'art. 8.

Avrebbe potuto il Governo prescindere dal continuare a far eseguire la traduzione e la pubblicazione delle leggi in francese, senza che ne riescisse scemata la loro efficacia, poichè non è l'affissione, ma bensì l'avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale del regno* che rende la legge esecutoria; tuttavia, dacchè l'obbligo della traduzione trovavasi scritto in una legge, era debito del Governo l'ademperlo, salvo ne fosse da altra legge dispensato, ed a ciò appunto è diretto il qui unito progetto, il quale, dettato come è da motivi di generale interesse, otterrà, io spero, la vostra approvazione.

PROGETTO DI LEGGE.

*Articolo unico.* Sono abrogati gli alinea 1 e 2 dell'art. 4 della legge 23 giugno 1854 (n° 1751), e si avranno per sopresse le seguenti parole dell'alinea 3 dello stesso articolo. *Nei comuni ove parlasi la lingua francese sarà anche affisso un esemplare della detta traduzione, non che le parole unitamente alla traduzione francese, colle quali termina il successivo art. 8.*

*Nota.* — Ufficio centrale: senatore Corsi, Arrivabene, San Martino, Lauzi e Deforesta, relatore.

**Maggiore spesa sul bilancio 1860 del Ministero delle finanze per la sistemazione delle direzioni demaniali nelle antiche provincie.**

*Progetto di legge presentato alla Camera il 27 giugno 1860 dal ministro delle finanze (VEGEZZI).*

SIGNORI! — È indispensabile d'introdurre anche in Lombardia le direzioni demaniali, di sistemare in modo uniforme quelle che oggidì sussistono nelle antiche provincie e quelle che devono stabilirsi nella Lombardia, di attuare siffatto ordinamento almeno col 1° ottobre 1860.

Su tale argomento bastano poche considerazioni:

1° Pegli articoli 3 e 6 della legge 13 novembre 1859, numero 3746, devesi provvedere nel corso dell'anno 1860 per mezzo di direzioni ed altri uffici speciali nelle provincie ai principali rami di servizio dipendenti dall'amministrazione centrale. Pegli importantissimi rami demaniali esistono nelle

(1) Il numero degli esemplari francesi destinati alla pubblicazione e distribuzione ufficiale era di 1319; ora sarebbe di soli 82.



antiche provincie direzioni apposite, ma queste mancano affatto nella Lombardia. Gli affari demaniali vi sono trattati dalla prefettura e dalle intendenze di finanza, che figurano tuttora come reliquie del sistema austriaco, che disimpegnano con forme assai complicate le loro accumulate attribuzioni, e che devono scomparire per dar luogo ad istituti di forma e di vita italiana. Vogliansi dunque attuare in Lombardia entro il corrente anno le direzioni del demanio.

2° La pianta delle direzioni demaniali delle antiche provincie deve mettersi nella maggiore possibile corrispondenza colle nuove giurisdizioni politiche e giudiziarie fissate dalle leggi 23 ottobre 1850, n° 3702, e 13 novembre 1859, n° 3781.

Se le sfere giurisdizionali non coincidono, il meccanismo amministrativo non corre.

3° Oggetto degno di tutto il riguardo, perchè d'equità e di giustizia, è anche quello degli stipendi.

La legge 6 novembre 1859, n° 3714, elevava gli assegnamenti per i funzionari dell'amministrazione centrale, del Consiglio di Stato e della Corte dei conti.

Col decreto 30 dicembre 1859, n° 3950 bis, venivano pure elevati gli stipendi per i funzionari delle direzioni doganali. Sarebbe ingiusto, e praticamente dannoso alle finanze dello Stato, che pei funzionari demaniali obbligati a maggiori studi, ad applicazione più intellettuale, a non minore operosità, non si volesse ammettere la riconosciuta proporzione tra il merito e la ricompensa.

4° Per buona ventura l'elevazione di stipendi può operarsi sulle basi già attuate pei funzionari delle direzioni delle dogane senza grave aumento di spesa.

Rispetto alle provincie nuove vi è largo margine nel già approvato speciale bilancio.

Le attuali direzioni demaniali delle antiche provincie si ridussero da 14 a 12 per la separazione delle due direzioni di Chambéry ed Annecy; e le 12 direzioni devono ridursi ad 8, perchè 7 sono le attuali provincie regolarmente concretate, ed un'ottava direzione dovrà attuarsi o conservarsi per i circondari di San Remo e di Oneglia. Per ora, siccome in Savona esiste già in via di fatto una direzione demaniale, così si contempla di lasciar sussistere *in via interinale* come ottava di-

rezione quella di Savona, assegnandole i circondari di Savona e di Albenga, oggidì compresi nella provincia di Genova, non che quelli di Oneglia e di San Remo rimasti al nostro Stato.

Le direzioni demaniali costavano annue lire 285,120, giusta la pianta annessa dal decreto 18 maggio 1854, n° 1726, e qui allegata in **A**. Le due direzioni di Chambéry ed Annecy portavano la spesa di annue lire 56,020, giusta la dimostrazione **B**; quindi le altre 12 direzioni costano oggidì la spesa di annue lire 249,100, come risulta dal prospetto **C**.

La progettata pianta delle nuove direzioni demaniali sarde e lombarde viene allegata sotto **D**. Essa è conforme a quella delle direzioni doganali, riassunta in **E**.

Questa pianta complessiva deve poi considerarsi distinta in due parziali per il debito confronto coi due parziali bilanci per le antiche e per le nuove provincie.

Il quadro **F** rappresenta la spesa per le otto direzioni delle antiche provincie, non che per i circondari di Bobbio, di Lomellina e di Voghera, che dovranno assegnarsi alla direzione demaniale di Pavia, sempre in corrispondenza col nuovo compartimento provinciale.

Ora per le antiche provincie del regno la nuova pianta delle direzioni demaniali porterebbe l'annua spesa di . L. 291,600 e quindi in confronto della spesa attuale di . . . » 249,100

l'annuo aumento di . . . . . L. 42,500

Ciò posto, per il solo quarto trimestre del corrente anno l'aumento di spesa si limiterebbe a L. 10,625.

Salvo quindi di provvedere in modo consimile per le provincie dell'Emilia quando le proposte d'ordine finanziario potranno fondarsi sulle basi di un nuovo compartimento politico e giudiziario, si sottopone l'unito progetto di legge all'approvazione della Camera.

#### PROGETTO DI LEGGE.

*Articolo unico.* È autorizzata la maggiore spesa di L. 10,625 sulla categoria 56 del bilancio del Ministero delle finanze per le antiche provincie del regno, esercizio 1860.

PIANTA delle direzioni ed ispezioni demaniali attivata nell'anno 1854.

QUALITÀ	NUMERO DEI POSTI PER		ANNUE LIRE PER			OSSERVAZIONI
	QUALITÀ	CLASSE	INDIVIDUO	CLASSE	QUALITÀ	
Direttori del demanio e bollo. . . . .	1	1	4,500	4,500	53,500	
Direttori . . . . .	15	5	4,200	12,600		
		4	5,800	15,200		
		6	5,500	21,000		
Ispettori applicati di direzione . . . . .	4	2	5,200	6,400	12,400	
		2	5,000	6,000		
Insinuatori segretari di direzione . . .	16	1	2,400	2,400	27,800	
		1	2,500	2,500		
		7	1,800	12,600		
		7	1,500	10,500		
Insinuatori applicati di direzione . . .	18	6	1,200	7,200	17,600	
		4	1,000	4,000		
		8	800	6,400		
Ispettori . . . . .	22	5	3,000	15,000	57,900	
		7	2,700	18,900		
		10	2,400	24,000		
Sott'ispettori . . . . .	20	10	2,000	20,000	58,000	
		10	1,800	18,000		
Verificatori del tabellone . . . . .	11	5	2,000	10,000	20,800	
		6	1,800	10,800		
		105				
<i>Spese d'ufficio di 14 direzioni.</i>						
Torino . . . . .		1	1,200	1,200	11,100	
Genova, Alessandria, Chambéry e Cagliari . . .		4	900	3,600		
Le altre . . . . .		9	700	6,500		
<i>Indennità di giro.</i>						
Ispettori . . . . .		22	400	8,800	24,500	
Sott'ispettori . . . . .		20	500	10,000		
Verificatori del tabellone . . . . .		11	500	5,500		
<i>Servizio del bollo.</i>						
Custode magazzino della carta da bollo in Torino . . . . .		1	2,500	2,500	21,920	
Verificatore del bollo straordinario e control- lore dei magazzini a Torino . . . . .		1	1,500	1,500		
Verificatore del bollo straordinario a Genova . .		1	1,500	1,500		
		1	1,000	1,000		
		1	900	900		
Bollatori per tutte le divisioni . . . . .		2	840	1,680		
		2	720	1,440		
		19	600	11,400		
					285,120	

**B**

**PIANTA delle due direzioni demaniali di Chambéry ed Annecy.**

QUALITÀ	NUMERO DEI POSTI PER		ANNUE LIRE PER			OSSERVAZIONI
	QUALITÀ	CLASSE	INDIVIDUO	CLASSE	QUALITÀ	
Direttori .....	2	»	3,800	»	7,600	
Insinuatori segretari .....	2	»	1,800	»	3,600	
Insinuatori applicati .....	3	1	1,200	»	3,000	
		1	1,000			
		1	800			
Ispettori .....	3	1	3,000	»	8,100	
		1	2,700			
		1	2,400			
Sott'ispettori .....	2	1	2,000	»	3,800	
		1	1,800			
Verificatori del tabellone .....	2	1	2,000	»	3,800	
		1	1,800			
	14				29,900	
<i>Spese d'ufficio.</i>						
Per la direzione di Chambéry .....	»	»	»	900	1,600	
Id. di Annecy .....	»	»	»	700		
<i>Indennità di giro.</i>						
Ispettori .....	»	3	400	1,200	3,200	
Sott'ispettori .....	»	2	500	1,000		
Verificatori .....	»	2	500	1,000		
<i>Servizio del bollo.</i>						
Bollatori .....	2	1	720	»	1,520	
		1	600			
					36,020	

PIANTA delle direzioni demaniali delle antiche provincie, escluse quelle di Chambéry ed Annecy.

QUALITÀ	NUMERO DEI POSTI PER		ANNUE LIRE PER			OSSERVAZIONI
	QUALITÀ	CLASSE	INDIVIDUO	CLASSE	QUALITÀ	
Direttori . . . . .	12	1	4,500	4,500	45,700	Si calcola come conservata la direzione di Nizza, perchè i due circondari di S. Remo e di Oneglia portano la necessità di attuare o conservare, oltre le sette direzioni demaniali di Torino, Genova, Alessandria, Cuneo, Novara, Cagliari e Sassari, una apposita direzione, la quale si estenda a quei due circondari ed a qualche circondario di altra provincia.
		5	4,200	12,600		
		2	5,800	7,600		
		6	5,500	21,000		
Ispettori applicati . . . . .	4	2	5,200	6,400	12,400	
		2	5,000	6,000		
Insinuatori segretari . . . . .	14	1	2,400	2,400	24,200	
		1	2,500	2,500		
		5	1,800	9,000		
	13	7	1,500	10,500	44,600	
Insinuatori applicati . . . . .		5	1,200	6,000		
		3	1,000	5,000		
	19	7	800	5,600	49,800	
Ispettori . . . . .		4	5,000	12,000		
		6	2,700	16,200		
	18	9	2,400	21,600	54,200	
Sotto-ispettori . . . . .		9	1,800	16,200		
		9	1,800	16,200		
Verificatore del tabellone . . . . .	9	4	2,000	8,000	17,000	
		5	1,800	9,000		
	91				197,900	
<i>Spese d'ufficio di 12 direzioni.</i>						
Torino . . . . .		1	1,200	1,200	9,500	
Genova, Alessandria e Cagliari . . . . .		5	900	2,700		
Le altre otto . . . . .		8	700	5,600		
<i>Indennità di giro.</i>						
Ispettori . . . . .		19	400	7,600	21,100	
Sotto-ispettori . . . . .		18	500	9,000		
Verificatori del tabellone . . . . .		9	700	4,500		
<i>Servizio del bollo.</i>						
Custode magazzino della carta da bollo in Torino . . . . .		1	2,500	2,500	20,600	
Verificatore del bollo e controllore del magazzino di Torino . . . . .		1	1,500	1,500		
Verificatore del bollo straordinario a Genova . . . . .		1	1,500	1,500		
		1	1,000	1,000		
		1	900	900		
Bollatori per tutte le direzioni . . . . .		2	840	1,680		
		1	720	720	10,800	
		18	600	10,800		
					249,100	

**D**

**PROGETTO DI PIANTA per quindici direzioni demaniali sarde e lombarde.**

QUALITÀ	NUMERO DEI POSTI PER		ANNUE LIRE PER			OSSERVAZIONI
	QUALITÀ	CLASSE	INDIVIDUO	CLASSE	QUALITÀ	
Direttori.....	15	5	6,000	18,000	75,000	Per Torino, Milano e Genova.
		6	5,000	50,000		
		6	4,500	27,000		
Vice-direttori.....	5	»	4,000	»	12,000	
Primi segretari.....	11	5	5,500	17,500	55,500	
		6	5,000	18,000		
Segretari.....	15	5	2,800	14,000	57,500	
		5	2,500	12,500		
		5	2,200	11,000		
Sotto-segretari.....	15	5	1,800	9,000	22,500	
		5	1,500	7,500		
		5	1,200	6,000		
Ispettori.....	19	9	5,500	51,500	61,500	
		10	5,000	50,000		
Sotto-ispettori.....	21	7	2,800	19,600	52,500	
		7	2,500	17,500		
		7	2,200	15,400		
Ragionieri.....	7	5	2,800	8,400	18,400	
		4	2,500	10,000		
Computisti.....	10	5	2,000	10,000	17,500	
		5	1,500	7,500		
Registranti.....	9	5	2,200	6,600	18,000	
		5	2,000	6,000		
		5	1,800	5,400		
<i>A riportarsi.....</i>	125	.....	.....	.....	550,400	

*Segue PROGETTO DI PIANTA per quindici direzioni demaniali sarde e lombarde.*

QUALITÀ	NUMERO DEI POSTI PER		ANNUE LIRE PER			OSSERVAZIONI	
	QUALITÀ	CLASSE	INDIVIDUO	CLASSE	QUALITÀ		
<i>Riporto. ....</i>	125				550,400		
Commessi.....	17	5	1,600	8,000	25,600	Per Torino, Milano e Genova.	
		6	1,400	8,400			
	15	6	1,200	7,200	12,300		
Portieri.....		5	900	2,700			
	3	12	800	9,600	2,100		
Spazzini.....		»	700	700			
	160				588,400		
<i>Spese d'ufficio di 15 direzioni.</i>							
Torino, Milano e Genova.....	»	5	1,200	5,600	14,600		
Alessandria, Cuneo, Novara, Cagliari, Brescia, Como, Pavia.....	»	7	1,000	7,000			
Le altre.....	»	5	800	4,000			
<i>Indennità di giro.</i>							
Ispettori.....	»	19	500	9,500	20,000		
Sotto-ispettori.....	»	21	500	10,500			
<i>Servizio del bollo nelle antiche provincie.</i>							
Custode magazzino della carta bol- lata in Torino.....	»	1	5,000	5,000	26,700		
Verificatore del bollo straordinario e controllore del magazzino della carta bollata in Torino.....	»	1	2,000	2,000			
Verificatore del bollo straordinario a Genova.....	»	1	2,000	2,000			
Capi bollatori a Torino.....	2	1	1,500	1,500			
		1	1,200	1,200			
Bollatori.....	20	10	900	9,000			
		10	800	8,000			
					449,700		

E

PIANTA già approvata per dieci direzioni doganali sarde e lombarde.

QUALITÀ	NUMERO DEI POSTI PER		ANNUA LIRE			OSSERVAZIONI
	QUALITÀ	CLASSE	PER			
			INDIVIDUO	CLASSE	QUALITÀ	
Direttori .....	10	5	6,000	18,000	52,500	<i>NB.</i> Non si espongono le spese approvate coi titoli di <i>Spese d'ufficio e di attività</i> , perchè la pianta doganale porta cifre più elevate di quelle che si propongono per la pianta demaniale, e la differenza è giustificata dalla diversità dei bisogni.
		1	5,500	5,500		
		4	5,000	20,000		
		2	4,500	9,000		
Primi segretari .....	10	2	3,500	7,000	30,200	
		6	5,000	18,000		
		2	2,600	5,200		
Segretari .....	28	2	3,000	6,000	68,000	
		12	2,600	51,200		
		14	2,200	50,800		
Sotto-segretari .....	37	19	1,800	54,200	61,200	
		18	1,500	27,000		
Ispettori .....	50	9	3,500	31,500	81,100	
		10	3,000	21,000		
		11	2,600	28,600		
Vice-ispettori .....	14	»	2,200	2,200	30,800	
Scrivani .....	22	21	1,200	25,200	26,100	
		1	900	900		
Agenti sedentari .....	8	5	900	2,700	6,540	
		3	800	2,400		
		2	720	1,440		
Portieri .....	8	7	800	5,600	6,500	
		1	700	700		
	167				362,740	

**F**  
**PROGETTO PARZIALE** della pianta delle direzioni del demanio concernente il servizio delle antiche provincie.

QUALITÀ	NUMERO DEI POSTI PER		ANNUE LIRE			OSSERVAZIONI
	QUALITÀ	CLASSE	PER			
			INDIVIDUO	CLASSE	QUALITÀ	
Direttori .....	8	2	6,000	12,000	40,500	Per Torino e Genova.
		3	5,000	15,000		
Vice-direttori.....	2	»	4,000	»	8,000	
Primi segretari .....	6	3	5,500	10,500	19,500	
		3	5,000	9,000		
Segretari.....	8	2	2,800	5,600	19,700	
		3	2,500	7,500		
Sotto-segretari.....	7	3	2,200	6,600	10,200	
		2	1,800	3,600		
		2	1,500	3,000		
Ispettori .....	19	3	1,200	3,600	61,500	
		9	3,500	31,500		
Sotto-ispettori.....	21	10	3,000	30,000	52,500	
		7	2,800	19,600		
		7	2,500	17,500		
Registranti .....	3	7	2,200	15,400	6,000	
		1	2,200	»		
		1	2,000	»		
Commessi .....	8	1	1,800	»	11,000	
		2	1,600	3,200		
		3	1,400	4,200		
Portieri.....	8	3	1,200	3,600	6,600	
		2	900	1,800		
Spazzini.....	2	6	800	4,800	1,400	Per Torino e Genova.
		»	700	»		
	92			<i>A riportarsi</i>	236,900	



Segue **PROGETTO PARZIALE** della pianta delle direzioni del demanio concernente il servizio delle antiche provincie.

QUALITÀ	NUMERO DEI POSTI PER		ANNUE LIRE PER			OSSERVAZIONI
	QUALITÀ	CLASSE	INDIVIDUO	CLASSE	QUALITÀ	
				<i>Riporto</i>	236,900	
<i>Spese d'ufficio di otto direzioni.</i>						
Torino e Genova .....	»	2	1,200	2,400	}	align="right">8,000
Alessandria, Cuneo, Novara e Cagliari .....	»	4	1,000	4,000		
Le altre .....	»	2	800	1,600		
<i>Indennità di giro.</i>						
Ispettori .....	»	19	500	9,500	}	align="right">20,000
Sott'ispettori .....	»	21	500	10,500		
<i>Servizio del bollo.</i>						
Custode magazzino della carta bollata in Torino .....	»	1	3,000	3,000	}	align="right">26,700
Verificatore del bollo straordinario e controllore del magazzino della carta bollata in Torino .....	»	1	2,000	2,000		
Verificatori del bollo straordinario a Genova .....	»	1	2,000	2,000		
Capi bollatori in Torino .....	2	1	1,500	1,500		
		1	1,200	1,200		
		10	900	9,000		
Bollatori per le otto direzioni .....	20	10	800	8,000		
					291,600	

*Confronto colla pianta attuale.*

Annua spesa per la pianta che si propone .....	L. 291,600
Id. attuale in C. ....	» 249,100
Annua aumento di spesa che si propone .....	L. 42,500
Quindi per il quarto trimestre 1860, L. $\frac{42,500}{4}$ .....	L. 10,625

*Nota.* — Questo progetto non fu esaminato dagli uffici.

## Riordinamento della circoscrizione giudiziaria e amministrativa dell'isola di Sardegna.

*Progetto di legge presentato alla Camera il 29 giugno 1860 dal ministro di grazia e giustizia (CASSINIS).*

SIGNORI! — La circoscrizione amministrativa e giudiziaria dell'isola di Sardegna fu oggetto di varie censure e di richiami più o meno fondati. Quella circoscrizione fu basata sovra un progetto formato nel 1850 da una Commissione di distinti cittadini sardi, stato sottoposto ai Consigli provinciali e divisionali, per cui il Governo non può in alcun modo ammettere tutti i difetti che le si appongono. Certo però essendo che dal 1850 in poi i rapporti e le comunicazioni tra i vari comuni dell'isola hanno subito notevoli variazioni e miglioramenti, e che ogni circoscrizione territoriale, amministrativa o giudiziaria, è suscettibile di venir sempre meglio distribuita ed accomodata secondo gl'interessi ed i desiderii dei vari paesi, così il Governo del Re non incontra alcuna difficoltà di sottoporvi quel nuovo progetto che formularono e presentarono gli onorevoli membri che rappresentano la Sardegna nel Parlamento, emendato però in quelle parti che devono necessariamente accordarsi col sistema generale di amministrazione presso di noi vigente, colle convenienze ed esigenze del pubblico servizio e dell'erario.

In tale progetto in fatti si proponeva la creazione di due Corti d'appello autonome, l'una in Cagliari, l'altra in Sassari; la creazione d'una nuova provincia col capoluogo in Nuoro; la ricostituzione dei circondari, già provincie, d'Isili e di Cuglieri; la creazione di tre nuovi tribunali, e l'aumento di sei sopra i 91 mandamenti esistenti, recandoli così in tutto a 97.

Il Governo del Re ha creduto di non poter assolutamente accedere al progetto delle due Corti d'appello. Essendosi coi Circoli d'assise istituiti nell'isola largamente provveduto al servizio criminale, che forma colà la parte principale dei lavori devoluti alla giurisdizione superiore, il rimanente non era tale da poter dar vita ed alimento a due Corti d'appello. Superflua fu pure ravvisata, e non conforme al sistema tenuto nel circoscrivere le altre parti dello Stato, la creazione d'una terza provincia nel centro della Sardegna, mentre la divisione naturale e storica nell'isola nei due capi settentrionale e meridionale, e la scarsità relativa degli elementi per un più frazionato scompartimento rendevano ovvia la costituzione di due sole provincie negli antichi capoluoghi di Cagliari e Sassari. Eguali motivi militavano contro la proposta della costituzione di un circondario, anche semplicemente amministrativo, in Cuglieri, non essendone nè la popolazione, nè il territorio per ciò abbastanza considerevoli.

Ma se il Governo reputava meno consono agl'interessi generali dello Stato l'assentire alle accennate domande, d'altra parte, per attestare la sua sollecitudine alle popolazioni della Sardegna, ed il vivo suo desiderio di promuoverne il benessere e la coltura, credeva, quasi a compenso, di poter largheggiare quanto al rimanente delle proposte che si ravvisarono più utili, sebbene alcune di esse non rigorosamente dimostrate necessarie. Così si accolse il progetto dei tre nuovi tribunali in Ozieri, Isili ed Iglesias, e nulla s'immutò alla designata nuova circoscrizione mandamentale, benchè questa recasse il ragguardevole aumento di sei nuovi mandamenti in un riparto che molti consideravano già come assai minuto; si volle cioè nella costituzione di questo primo e più importante elemento della nostra organizzazione giudiziaria ed amministrativa, al quale dava recentemente anche maggior valore

l'accresciuta competenza giurisdizionale, procedere piuttosto colle ragioni dell'abbondanza che della parsimonia.

Quanto a Cuglieri, eliminata l'idea di formarne un circondario (il quale però, secondo la proposta, sarebbe stato semplicemente amministrativo, e dipendente quanto al giudiziario dal tribunale di Nuoro), restava il determinare a qual altro aggregato dovesse aggiungersi. Le ragioni di vicinanza l'avrebbero voluto unito ad Oristano; ma quest'unione che sarebbe stata ovvia e naturale, ove gli effetti ne fossero stati limitati all'amministrazione di circondario, recava seco un'innaturale conseguenza, di dover cioè il territorio cuglierese, aggiunto ch'ei fosse al circondario di Oristano, seguirne la sorte, e così venire a far parte della provincia di Cagliari, mentre la sua giacitura, le tendenze, gl'interessi e le distanze lo volgono ed attraggono al capo settentrionale. Se si vuol cessare tale sconcio, conviene unire Cuglieri al circondario di Nuoro; ma in questo caso se i Cuglieresi guadagnano dal canto amministrativo staccandosi da Cagliari, perdono dal lato giudiziario, dovendo dipendere da un tribunale qual è quello di Nuoro, per essi notevolmente più distante e scomodo che Oristano. In tale conflitto il Governo, dovendo pur fare una scelta, credette essere da tenersi in maggior conto gl'interessi amministrativi, ed unì perciò Cuglieri a Nuoro, e con esso alla provincia di Sassari. Ma non ricuserà certo di accostarsi a quell'altro partito che la discussione fosse per dimostrare preferibile.

Talisono le ragioni sommarie che guidarono il Governo nel formulare il presente schema di nuova circoscrizione.

Nella strettezza del tempo, essendo poi impossibile il presentare un'organizzazione compiuta di tutti gli uffizi, ed il dare tutti i provvedimenti che si rendono necessari in seguito ad una circoscrizione variata, il Governo del Re è costretto a domandarvi che la legge sia soltanto posta in vigore al 1° di settembre, e che nel frattempo sia esso autorizzato a dare per decreti reali tutte le disposizioni occorrenti per la di lei esecuzione e per compiere quel lavoro che è nella legge stessa segnato.

Essendo stato intanto rappresentato al Ministero il pericolo che in qualche Circolo di assise della Sardegna non possa nelle liste successive a formarsi aversi il numero di giurati ordinari e supplenti indicato dalla legge, io ho creduto colla opportunità di aggiungervi una disposizione che, senza menomamente toccare ai principii a cui s'informa l'istituzione del giuri, provvede al caso e rende all'uopo in ogni e qualunque luogo sicura ed estesa questa istituzione, la quale, da pochi giorni attivata, dà già ottimi risultati e si fa ammirare per l'assennatezza de' suoi giudizi.

### PROGETTO DI LEGGE.

Art. 1. La circoscrizione giudiziaria ed amministrativa dell'isola di Sardegna è riordinata in conformità delle tabelle annesse alla presente legge.

Art. 2. Il Governo del Re è autorizzato a dare per decreti reali i provvedimenti relativi alla circoscrizione militare e finanziaria dell'isola, al personale delle Corti, dei tribunali e delle giudicature mandamentali, alla costituzione ed organizzazione di tutti gli altri uffizi resi necessari dalla nuova circoscrizione anzidetta, con determinarne il numero, le residenze e gli stipendi, e a dare infine tutte le disposizioni transitorie od occorrenti per l'esecuzione della presente legge.

Art. 3. Ove le liste di qualche Circolo d'assise formate e ridotte in conformità degli articoli 66, 67 e 70 della legge sull'ordinamento giudiziario non raggiungano più il numero

d'individui indicati dalla legge stessa, tutti gl'individui compresi nelle liste saranno egualmente tenuti a prestare il servizio come giurati, con che però il numero non sia mai inferiore a 100, se si tratterà di giurati ordinari, ed a 20 se di supplenti.

In mancanza del numero necessario di giurati, il Circolo d'assise sarà, finchè la medesima si verifica, temporariamente

soppresso, e farà parte di quel Circolo più vicino che sia indicato per decreto reale.

Il disposto di quest'articolo è applicabile in ogni e qualunque luogo siano per verificarsi i casi in esso accennati.

Art. 4. La presente legge avrà effetto, quanto alle nuove circoscrizioni in essa stabilite, a partire dal 1° prossimo venturo settembre.

# CORTE D'APPELLO DI SARDEGNA SEDENTE IN CAGLIARI

## I — Provincia di CAGLIARI

TRIBUNALE	CIRCONDARIO	MANDAMENTI	N° PROGRESSIVO DEI COMUNI	COMUNI	POPOLAZIONE		
CAGLIARI	CAGLIARI	I Cagliari castello e Stampace	1	Cagliari, Castello e Stampace .	30958		
				II Cagliari marina e Villanova		Cagliari, Marina e Villanova .	
		III Pula	1	Capoterra .....	1011		
			2	Pula .....	1486		
			3	San Pietro Pula .....	389		
			4	Sarroc .....	1157		
						Totale.....	4045
		IV Decimomannu	1	Assemini .....	1868		
			2	Decimomannu .....	1308		
			3	Decimoputzu .....	1157		
			4	Elmas .....	673		
			5	Villaspeciosa .....	519		
			6	Uta .....	1618		
						Totale.....	7145
		V Serramanna	1	Samassi .....	2505		
			2	Serramanna .....	2998		
			3	Villasor .....	2214		
						Totale.....	7515
		VI Sangavino Monreale	1	Pabillonis .....	1277		
			2	Sardara .....	2337		
			3	San Gavino Monreale .....	2462		
						Totale.....	6076

TRIBUNALE	CIRCONDARIO	MANDAMENTI	N° PROGRESSIVO DEL COMUNI	COMUNI	POPOLAZIONE		
CAGLIARI	CAGLIARI	VII Sanluri	1	Furtei .....	1091		
			2	Sanluri .....	5928		
			3	Segario .....	685		
			4	Villamar .....	1785		
						Totale.....	7489
		VIII Senorbi	1	Arixi .....	540		
			2	San'Andrea Frius .....	975		
			3	San Basilio .....	1246		
			4	Selegas .....	899		
			5	Senorbi .....	1268		
			6	Seuni .....	144		
			7	Sisini .....	227		
			8	Suelli .....	944		
						Totale.....	6041
		IX Nuraminis	1	Nuraminis .....	1705		
			2	Samatzai .....	1215		
			3	Serrenti .....	2155		
			4	Villagreca .....	291		
						Totale.....	5540
		X Monastir	1	Monastir .....	1246		
2	San Sperato .....		1629				
3	Sestu .....		1575				
4	Ussana .....		1170				
				Totale.....	5620		
XI Guasila	1	Barali .....	299				
	2	Guamaggiore .....	709				
	3	Guasila .....	2059				
	4	Ortacesus .....	451				
	5	Pimentel .....	610				
				Totale.....	4128		

TRIBUNALE	CIRCONDARIO	MANDAMENTI	N° PROGRESSIVO DEI COMUNI	COMUNI	POPOLAZIONE		
CAGLIARI	CAGLIARI	XII Pauligerrei	1	Aramungia .....	954		
			2	Pauligerrei .....	973		
			3	Silius .....	792		
			4	Villasalto .....	1615		
						Totale.....	4534
		XIII Muravera	1	Muravera .....	2051		
			2	San Vito .....	2843		
			3	Villaputzu.....	2315		
						Totale.....	7409
		XIV San Pantaleo	1	Donori .....	752		
			2	San Pantaleo.....	1634		
			3	Serdiana .....	894		
			4	Sicci .....	856		
			5	Soleminis .....	429		
						Totale.....	4345
		XV Sinnai	1	Burcei .....	856		
			2	Maracalagonis.....	995		
			3	Settimo .....	1442		
			4	Sinnai .....	2824		
						Totale.....	6117
		XVI Selargius	1	Pauli-Pirri .....	2715		
			2	Pirri .....	1696		
			3	Selargius.....	5038		
						Totale.....	7449
		XVII Quarto	1	Carbonara .....	1145		
			2	Quarto.....	6209		
			3	Quartuccio .....	2054		
						Totale.....	9408

TRIBUNALE	CIRCONDARIO	MANDAMENTI	N° PROGRESSIVO DEL COMUNI	COMUNI	POPOLAZIONE		
IGLESIAS	IGLESIAS	I Iglesias	1	Gonnesa .....	894		
			2	Iglesias .....	5448		
			3	Portoscuso con Paringia e Flumentepido.....	517		
			4	Villamassargia.....	1789		
						Totale.....	8648
				II Carloforte	1	Carloforte .....	3405
				III Fluminimaggiore	1	Fluminimaggiore .....	2135
				IV Sant'Antioco	1	Calasetta .....	537
					2	Sant'Antioco .....	2856
						Totale.....	5595
				V Siliqua	1	Domusnovas coi salti d'Orrida e San Marco .....	1666
					2	Musei.....	641
					3	Siliqua .....	1945
					4	Vallermosa .....	1194
						Totale.....	5446
				VI Villacidro	1	Villacidro .....	5172
				VII Guspini	1	Arbus .....	3305
					2	Gonnos Fanadiga .....	5196
					3	Guspini .....	4358
						Totale.....	10859
				VIII Teulada	1	Domus de Maria.....	625
					2	Teulada col salto Malfatano e di Arresi.....	2784
						Totale.....	3409

TRIBUNALE	CIRCONDARIO	MANDAMENTI	N° PROGRESSIVO DEI COMUNI	COMUNI	POPOLAZIONE		
IGLESIAS	IGLESIAS	IX Santadi	1	Narcao coi salti .....	2316		
			2	Santadi .....	3187		
				Totale.....	5503		
		X Tratalias	1	Palmas .....	1401		
			2	Serbariu .....	1021		
			3	Tratalias .....	891		
			4	Villarios .....	2338		
				Totale.....	5651		
		ISILI	ISILI	I Isili	1	Escolca .....	590
					2	Gergei .....	1960
					3	Isili .....	2448
					4	Serri .....	554
	Totale.....			5552			
II Nurri	1			Nurri .....	2330		
	2			Orroli .....	1749		
	3			Villanovatulo .....	670		
	Totale.....			4749			
III Mandas	1			Donigala .....	733		
	2	Gesico .....	893				
	3	Goni .....	257				
	4	Mandas .....	2076				
	5	Siurgus .....	819				
		Totale.....	4778				
IV Villanovafranca	1	Barumini .....	1184				
	2	Lasplassas .....	452				
	3	Tuili .....	1205				
	4	Setzu .....	262				
	5	Villanovafranca .....	1208				
		Totale.....	4311				



TRIBUNALE	CIRCONDARIO	MANDAMENTI	N° PROGRESSIVO DEI COMUNI	COMUNI	POPOLAZIONE		
ISILI	ISILI	V Laconi	1	Azuni .....	592		
			2	Laconi .....	2077		
			3	Nurallao .....	1027		
			4	Nurecei .....	500		
			5	Senis .....	800		
						Totale. ....	4996
		VI Genoni	1	Genoni .....	1561		
			2	Gestori .....	1545		
			3	Nuragus .....	1157		
						Totale. ....	4043
		VII Ruinas	1	Mogorella .....	441		
			2	Assolo .....	691		
			3	Ruinas .....	822		
			4	Samugheo .....	1895		
			5	Sant'Antonio .....	532		
						Totale. ....	4581
		VIII Aritzo	1	Aritzo .....	1846		
			2	Belvi .....	755		
			3	Desulo .....	1703		
			4	Gadoni .....	702		
5	Meana .....		1448				
				Totale. ....	6454		
IX Baressa	1	Baradili .....	419				
	2	Baressa .....	652				
	3	Genuri .....	419				
	4	Gonnoscodina .....	546				
	5	Simala .....	606				
	6	Sini .....	593				
	7	Turri .....	429				
				Totale. ....	3364		

TRIBUNALE	CIRCONDARIO	MANDAMENTI	N° PROGRESSIVO DEI COMUNI	COMUNI	POPOLAZIONE		
ISILI	ISILI	X Lunamatrona	1	Forru .....	894		
			2	Lunamatrona .....	860		
			3	Pauli Arbarei .....	420		
			4	Siddi .....	560		
			5	Ussaramanna .....	621		
			6	Villanova-Forru .....	500		
						Totale. ....	5855
		I Oristano	1	Donigala .....	400		
			2	Nuraxinieddu .....	290		
			3	Oristano .....	6216		
			4	Palmas .....	409		
			5	Santa Giusta .....	1022		
			6	Sili .....	528		
						Totale. ....	8865
		II Siamana	1	Ollastra Simaxis .....	818		
			2	Santoverocongius .....	459		
			3	Siamanna .....	701		
			4	Sciapiccia .....	420		
5	Simaxis .....		579				
6	Villaurbana .....		1055				
7	Villanova Truscheddu .....		577				
				Totale. ....	4089		
III Solarussa	1	Massama .....	560				
	2	Siamaggiore .....	664				
	3	Solarussa .....	1886				
	4	Zeddiani .....	616				
	5	Zerfaliù .....	596				
				Totale. ....	5922		
IV Cabras	1	Baratilli .....	526				
	2	Cabras .....	5719				
	3	Nurachi .....	710				
	4	Riola .....	1090				
	5	Solanas .....	279				
				Totale. ....	6524		
ORISTANO	ORISTANO						

TRIBUNALE	CIRCONDARIO	MANDAMENTI	N° PROGRESSIVO DEI COMUNI	COMUNI	POPOLAZIONE		
ORISTANO	ORISTANO	V Milis	1	Bauladu .....	677		
			2	Milis .....	1723		
			3	Narbolia .....	1233		
			4	San Vero Milis .....	1960		
			5	Seneche .....	2184		
			6	Tramatza .....	824		
						Totale.....	8623
				VI Terralba	1	Arcidano .....	1064
					2	Marubbiu .....	1080
					3	Terralba .....	3601
					4	Uras .....	2033
						Totale.....	7798
				VII Mogoro	1	Gonnostramazza .....	903
					2	Vassulas .....	1008
					3	Mogoro .....	2112
					4	Pompu .....	190
					5	Siris .....	203
						Totale.....	4420
				VIII Ales	1	Ales .....	1128
					2	Bannari .....	340
					3	Escovedu .....	178
					4	Figus .....	162
					5	Gonnosno .....	334
					6	Morgongiori .....	913
					7	Ollastra Usellus .....	321
					8	Pau .....	437
					9	Usellus .....	699
					10	Zeppara .....	273
						Totale.....	5187
				IX Busachi	1	Allai .....	613
					2	Busachi .....	1938
					3	Fordengianus .....	1122
					4	Ula .....	766
						Totale.....	4441

TRIBUNALE	CIRCONDARIO	MANDAMENTI	N° PROGRESSIVO DEI COMUNI	COMUNI	POPOLAZIONE	
ORISTANO	ORISTANO	X Neoneli	1	Ardauli .....	1039	
			2	Bidoni .....	310	
			3	Neoneli .....	853	
			4	Nogheddu .....	473	
			5	Ortueri .....	1549	
			6	Sorradile .....	852	
					Totale. ....	5076
		XI Ghilarza	1	Abbassanta .....	1231	
			2	Domusnovas-Canales .....	142	
			3	Ghilarza .....	2253	
			4	Norghiddu .....	702	
			5	Paulilatino .....	2905	
			6	Soddi .....	233	
					Totale. ....	7488
		XII Sedilo	1	Aido maggiore .....	1127	
			2	Boroneddu .....	186	
			3	Dualchi .....	587	
			4	Noragugume .....	570	
5	Sedilo .....		2536			
6	Tadasune .....		337			
7	Zuri .....		159			
			Totale. ....	5302		
LANUSEI.	LANUSEI	I Lanusei	1	Arzana .....	1538	
			2	Elini .....	313	
			3	Ilbono .....	1341	
			4	Lanusei .....	2156	
			5	Loceri .....	854	
			6	Villagrande con Villanova Strisaili .....	1014	
			Totale. ....	7216		

TRIBUNALE	CIRCONDARIO	MANDAMENTI	N° PROGRESSIVO DEI COMUNI	COMUNI	POPOLAZIONE		
LANUSEI	LANUSEI	II Seui	1	Esterzili.....	664		
			2	Sadali .....	688		
			3	Seui.....	1801		
			4	Seulo.....	704		
			5	Ussassai.....	544		
						Totale.....	4401
		III Tortoli	1	Bari.....	1478		
			2	Girasol .....	508		
			3	Lozzorai .....	742		
			4	Tortoli .....	1694		
						Totale.....	4222
		IV Baunei	1	Baunei.....	1703		
			2	Talana.....	451		
			3	Triei.....	555		
			4	Ursulei .....	561		
						Totale.....	3050
		V Iersu	1	Gaivo.....	1225		
			2	Iersu.....	1880		
			3	Osimi .....	701		
			4	Tertenia .....	1248		
5	Ulassai.....		1516				
				Totale.....	6570		
VI Escalapanu	1	Ballao .....	956				
	2	Escalapanu.....	1422				
	3	Perdas de Fogu.....	585				
				Totale.....	2961		

**Riassunto della provincia di CAGLIARI.**

TRIBUNALE	CIRCONDARIO	MANDAMENTI	NUMERO DEI COMUNI		POPOLAZIONE	
			PARZIALE	TOTALE	PARZIALE	TOTALE
CAGLIARI	CAGLIARI	1. Cagliari castello e Stampace.....	1		30958	
		2. Cagliari marina e Villanova.....				
		3. Pula.....	4		4043	
		4. Decimomannu.....	6		7143	
		5. Serramanna.....	3		7315	
		6. San Gavino Monreale....	3		6076	
		7. Sanluri.....	4		7489	
		8. Senorbi.....	8		6041	
		9. Nuraminis.....	4		5340	
		10. Monastir.....	4		5620	
		11. Guasila.....	3		4128	
		12. Pauligerverei.....	4		4534	
		13. Muravera.....	3		7409	
		14. San Pantaleo.....	3		4545	
		15. Sinnai.....	4		6117	
		16. Selargius.....	3		7449	
		17. Quarto.....	3		9408	
				Totale.....	64	64
IGLESIAS	IGLESIAS	1. Iglesias.....	4		8648	
		2. Carloforte.....	1		5405	
		3. Fluminimaggiore.....	1		2133	
		4. Sant'Antioco.....	2		3393	
		5. Siliqua.....	4		3446	
		6. Villacidro.....	1		3172	
		7. Guspini.....	3		10839	
		8. Teulada.....	2		3409	
		9. Santadi.....	2		3503	
		10. Tratalias.....	4		3631	
				Totale.....	24	24
		<i>A riportarsi.....</i>		88		177216

TRIBUNALE	CIRCONDARIO	MANDAMENTI	NUMERO DEI COMUNI		POPOLAZIONE	
			PARZIALE	TOTALE	PARZIALE	TOTALE
ISILI	ISILI	<i>Riporto.</i> .....		88		177216
		1. Isili.....	4		5552	
		2. Nurri.....	3		4749	
		3. Mandas.....	5		4778	
		4. Villanovafranca.....	5		4311	
		5. Laconi.....	5		4996	
		6. Genoni.....	3		4043	
		7. Ruinas.....	5		4581	
		8. Aritzo.....	5		6454	
		9. Baressa.....	7		3364	
		10. Lunamatrona.....	6		3855	
		<b>Totale.....</b>	<b>48</b>	<b>48</b>	<b>46483</b>	<b>46483</b>
ORISTANO	ORISTANO	1. Oristano.....	6		8865	
		2. Siamanna.....	7		4089	
		3. Solarussa.....	5		3922	
		4. Cabras.....	5		6324	
		5. Milis.....	6		8623	
		6. Terralba.....	4		7798	
		7. Mogoro.....	3		4420	
		8. Ales.....	10		5187	
		9. Busachi.....	4		4441	
		10. Neoneli.....	6		5076	
		11. Ghilarza.....	6		7488	
		12. Sedilo.....	7		5302	
				<b>Totale.....</b>	<b>71</b>	<b>71</b>
LANUSEI	LANUSEI	1. Lanusei.....	6		7216	
		2. Seui.....	5		4401	
		3. Tortoli.....	4		4222	
		4. Baunei.....	4		5050	
		5. Iersu.....	5		6370	
		6. Escalaplano.....	3		2961	
				<b>Totale.....</b>	<b>27</b>	<b>27</b>
		<b>Totale generale.....</b>		<b>254</b>		<b>323654</b>

**II — Provincia di SASSARI.**

TRIBUNALE	CIRCONDARIO	MANDAMENTI	N° PROGRESSIVO DEI COMUNI	COMUNI	POPOLAZIONE				
SASSARI	SASSARI	I Sassari levante	1	Sassari levante . . . . .	25672				
				II Sassari ponente		Sassari ponente. . . . .			
					2	Portotorres coll'Asinara, Isola Piana e la Nurra . . . . .	2142		
						Totale. . . . .	25814		
				III Ossilo	1	Ossilo con Santa Vittoria . . . . .	4758		
						IV Ossi	1	Cargeghe . . . . .	478
		2	Muros . . . . .	526					
		3	Ossi . . . . .	2169					
		4	Tissi . . . . .	1125					
		5	Usini . . . . .	1668					
					Totale. . . . .	5766			
				V Ploaghe	1	Codrongianus . . . . .	1064		
						2	Florinas . . . . .	1765	
							3	Ploaghe . . . . .	2870
					Totale. . . . .	5697			
				VI Nulvi	1	Chiaramonti . . . . .	1695		
						2	Laerru . . . . .	721	
							3	Martis . . . . .	918
							4	Nulvi . . . . .	2804
							5	Perfugas . . . . .	1230
					Totale. . . . .	7368			
				VII Castelsardo	1	Bulzi . . . . .	550		
						2	Castelsardo . . . . .	1944	
3	Sedini . . . . .						1444		
			Totale. . . . .	3938					



TRIBUNALE	CIRCONDARIO	MANDAMENTI	N° PROGRESSIVO DEI COMUNI	COMUNI	POPOLAZIONE	
SASSARI	SASSARI	VIII Sorso	1	Senori .....	2062	
			2	Sorso .....	4218	
					Totale.....	6280
		I Alghero	1	Alghero con Valverde.....	7806	
			2	Olmedo .....	586	
						Totale.....
	II Thiesi		1	Banari .....	1182	
		2	Bessude.....	654		
		3	Cheremule.....	705		
		4	Siligo.....	880		
		5	Thiesi .....	2809		
				Totale.....	6208	
SASSARI	ALGHERO	III Villanova Monte- leone	1	Monteleone .....	585	
			2	Romana.....	686	
			3	Villanova Monteleone.....	3753	
					Totale.....	4826
		IV Pozzomaggiore	1	Cossoine.....	1529	
			2	Mara .....	640	
	3		Padria .....	1672		
	4		Pozzo-maggiore .....	2763		
				Totale.....	6404	
	V Ittiri	1	Ittiri Canneddu.....	4115		
		2	Putifigari.....	612		
		3	Uri.....	1096		
			Totale.....	5823		

TRIBUNALE	CIRCONDARIO	MANDAMENTI	N° PROGRESSIVO DEI COMUNI	COMUNI	POPOLAZIONE
OZIERI	OZIERI	I Ozieri	1	Ozieri.....	7183
			2	Nugheddu.....	1382
			Totale.....		
		II Mores	1	Ardara.....	277
			2	Ittireddu.....	643
			3	Mores.....	2219
			Totale.....		
		III Torralba	1	Borutta.....	483
			2	Buonannaro.....	1017
			3	Giave.....	1487
			4	Torralba.....	1120
		Totale.....			4107
		IV Bonorva	1	Bonorva.....	4883
			2	Rebeccu.....	127
			3	Semestene.....	663
		Totale.....			5673
		V Oschiri	1	Berghidda.....	1436
			2	Oschiri.....	2141
			3	Tula.....	1024
		Totale.....			4601
		VI Pattada	1	Alà.....	1048
			2	Bantine.....	283
3	Buddusò.....		2424		
4	Pattada.....		2949		
Totale.....			6706		

TRIBUNALE	CIRCONDARIO	MANDAMENTI	N° PROGRESSIVO DEI COMUNI	COMUNI	POPOLAZIONE		
OZIERI	OZIERI	VII Bono	1	Anela .....	534		
			2	Bono .....	2855		
			3	Bottida .....	714		
			4	Bullei .....	994		
			5	Burgos .....	658		
			6	Esporlatu .....	299		
			7	Illorai .....	950		
			Totale .....	6984			
		TEMPIO	TEMPIO	I Tempio	1	Tempio con San Giuseppe, San Sebastiano, San Nicolò e San Lorenzo .....	9547
				II La Maddalena	1	La Maddalena .....	1712
2	Santa Teresa con Santa Reparata e N. S. di Buon Cammino .....				1528		
	Totale .....			5040			
III Calangianus	1			Calangianus .....	2188		
	2			Luras .....	1852		
	3			Nuches .....	957		
	Totale .....			4957			
IV Aggius	1			Aggius .....	2500		
	2			Bortigadas colle rispettive Cusorgie .....	1720		
	Totale .....	4020					
V Terranova	1	Terranova con San Simplicio ..	2005				
	2	Monti .....					

TRIBUNALE	CIRCONDARIO	MANDAMENTI	N° PROGRESSIVO DEI COMUNI	COMUNI	POPOLAZIONE		
NUORO	NUORO	I Nuoro	1	Nuoro .....	5162		
			2	Lollove .....			
		II Oliena	1	Oliena .....	5155		
			2	Orgosolo .....	2156		
						Totale.....	5269
		III Fonni	1	Fonni.....	2921		
			2	Lodine.....	125		
			3	Mamoiada .....	1706		
						Totale.....	4750
		IV Gavoi	1	Gavoi .....	1444		
			2	Ollolai .....	969		
			3	Olzai .....	1177		
			4	Ovodda .....	1044		
						Totale.....	4654
		V Orani	1	Oniferi.....	650		
			2	Orani .....	2268		
			3	Orotelli.....	1367		
			4	Ottana .....	888		
			5	Sarule .....	1576		
						Totale.....	6549
		VI Dorgali	1	Dorgali .....	3792		
			1	Galtelli.....	755		
		VII Orosei	2	Irgoli.....	655		
			3	Oniferi .....	650		
4	Orotelli.....		1367				
5	Ottana .....		888				
6	Sarule .....	1576					
				Totale.....	5691		

TRIBUNALE	CIRCONDARIO	MANDAMENTI	N° PROGRESSIVO DEI COMUNI	COMUNI	POPOLAZIONE		
NUORO	NUORO	VIII Siniscola	1	Lodè.....	1011		
			2	Posada.....	1516		
			3	Siniscola.....	2570		
			4	Torpè.....	821		
						Totale.....	5918
		IX Bitti	1	Bitti.....	3003		
			2	Garofai.....	276		
			3	Lula.....	1006		
			4	Onani.....	206		
			5	Orune.....	1867		
						Totale.....	6338
		X Sorgono	1	Atzara.....	1502		
			2	Austis.....	610		
			3	Sorgono.....	1528		
			4	Teti.....	413		
			5	Tiana.....	533		
			6	Tonara.....	2073		
						Totale.....	6639
		XI Bolotana	1	Bolotana.....	2882		
			2	Lei.....	418		
3	Silamos.....		1698				
				Totale.....	4998		
XII Benetutti	1	Benetutti.....	1738				
	2	Nule.....	1158				
	3	Ossida.....	455				
				Totale.....	3371		
XIII Cuglieri	1	Cuglieri.....	4199				
	2	Scano.....	1856				
	3	Senriolo.....	408				
				Totale.....	6463		

TRIBUNALE	CIRCONDARIO	MANDAMENTI	N° PROGRESSIVO DEI COMUNI	COMUNI	POPOLAZIONE	
NUORO	NUORO	XIV Macomer	1	Birore .....	400	
			2	Borore .....	1979	
			3	Bortigali .....	2654	
			4	Macomer .....	2210	
			5	Mulargia .....	127	
					Totale.....	7350
		XV Tresnuraghes	1	Fluscio.....	492	
			2	Magumadas .....	608	
			3	Modulo.....	366	
			4	Sagama .....	401	
			5	Pindia .....	1476	
			6	Suni .....	967	
			7	Tennura.....	177	
			8	Tresnuraghes.....	1519	
					Totale.....	6006
		XVI Bosa	1	Bosa .....	6234	
			2	Montresta .....	598	
					Totale.....	6832
		XVII San Lussurgiu	1	Bonarcado.....	1521	
			2	San Lussurgiu.....	4566	
					Totale.....	5887

**Riassunto della provincia di SASSARI.**

TRIBUNALE	CIRCONDARIO	MANDAMENTI	NUMERO DEI COMUNI		POPOLAZIONE	
			PARZIALE	TOTALE	PARZIALE	TOTALE
SASSARI	SASSARI	1. Sassari levante.....	1	}	23814	
		2. Sassari ponente.....	2		4738	
		3. Osilo.....	1		5766	
		4. Ossi.....	5		5697	
		5. Ploaghe.....	3		7368	
		6. Nulvi.....	5		5958	
		7. Castelsardo.....	3		6280	
		8. Sorso.....	2			
		Totale.....	22	22	59601	59601
	ALGHERO	1. Alghero.....	2		8192	
		2. Thiesi.....	3		6208	
		3. Villanova Monteleone....	3		4826	
		4. Pozzomaggiore.....	4		5404	
		5. Ittiri.....	3		5823	
		Totale.....	17	17	51435	51435
	OZIERI	1. Ozieri.....	2		8565	
		2. Mores.....	3		5159	
		3. Torralba.....	4		4107	
		4. Bonorva.....	5		5673	
		5. Oschiri.....	3		4601	
6. Pattada.....		4		6706		
7. Bono.....		7		6984		
	Totale.....	26	26	59775	59775	
TEMPIO	1. Tempio.....	1		9547		
	2. La Maddalena.....	2		3040		
	3. Calangianus.....	3		4957		
	4. Aggius.....	2		4020		
	5. Terranova.....	2		2005		
	Totale.....	10	10	23569	23569	
	<i>A riportarsi.....</i>		75		154398	

TRIBUNALE	CIRCONDARIO	MANDAMENTI	NUMERO DEI COMUNI		POPOLAZIONE	
			PARZIALE	TOTALE	PARZIALE	TOTALE
SASSARI	NUORO	<i>Riporto.....</i>	.....	75	.....	154598
		1. Nuoro.....	2		5162	
		2. Oliena.....	2		5269	
		3. Fonni.....	3		4750	
		4. Gavoi.....	4		4634	
		5. Orani.....	5		6549	
		6. Dorgali.....	1		3792	
		7. Orosei.....	6		5691	
		8. Siniscola.....	4		5918	
		9. Bitti.....	5		6558	
		10. Sorgono.....	6		6659	
		11. Bolofana.....	3		4998	
		12. Benetutti.....	5		5371	
		13. Cuglieri.....	5		6463	
		14. Macomer.....	5		7350	
		15. Tresnuraghes.....	8		6006	
		16. Bosa.....	2		6832	
		17. San Lussurgiu.....	2		5887	
		Totale.....	64	64	95689	95689
		Totale generale.....	.....	159	.....	250087

*Nota.* — Questo progetto non fu esaminato dagli uffici.



**Convenzioni per la proprietà delle opere di scienze, lettere ed arti, concluse col Belgio e colla Spagna, in data 24 novembre 1859 e 9 febbraio 1860, presentate dal presidente del Consiglio dei ministri e ministro dell'estero (CAVOUR) nella tornata del 29 giugno 1860.**

SIGNORI! — In conformità a quanto dispone l'articolo 5 dello Statuto, ho l'onore di comunicare alla Camera dei deputati due convenzioni per la proprietà delle opere di scienze, lettere ed arti, concluse dalla Sardegna col Belgio e colla Spagna, la prima in data del 24 novembre 1859, e la seconda del 9 febbraio 1860.

REGIO DECRETO

VITTORIO EMANUELE II

ECC., ECC.

Sulla proposta del presidente del Consiglio, nostro ministro segretario di Stato degli affari esteri;

Udito il nostro Consiglio dei ministri;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

*Articolo unico.* Piena ed intiera esecuzione sarà data alla convenzione conclusa fra la Sardegna e la Spagna per la proprietà delle opere di scienze, lettere ed arti, sottoscritta a Torino addì 9 febbraio 1860, e le cui ratificazioni furono ivi scambiate il 3 maggio stesso anno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Torino, addì 9 maggio 1860.

VITTORIO EMANUELE.

C. CAVOUR.

VITTORIO EMANUELE II

ECC., ECC.

*A tutti coloro che le presenti vedranno, salute!*

Una convenzione essendo stata conclusa tra noi e S. M. la regina di Spagna, e sottoscritta dai rispettivi plenipotenziari in Torino, addì 9 del mese di febbraio dell'anno mille ottocento sessanta, per assicurare nei nostri Stati e in quelli di S. M. Cattolica il godimento dei diritti di autore per le opere di scienze, lettere e belle arti;

*Convenzione del tenore seguente:*

S. M. il Re di Sardegna e S. M. la regina di Spagna, mossi dal desiderio di assicurare ne' due paesi il godimento de' diritti di autore per le opere di scienze, lettere e belle arti, che saranno pubblicate per la prima volta nell'uno de' due Stati, hanno ravvisato conveniente di concludere a tal fine una speciale convenzione, ed hanno nominato per loro plenipotenziari, cioè:

S. M. il Re di Sardegna, il cavaliere Domenico Carutti di Cantogno, commendatore dell'ordine de' santi Maurizio e Lazzaro, cavaliere del merito civile di Savoia e dell'ordine di Leopoldo del Belgio, socio residente della regia Accademia

delle scienze, membro e segretario del Consiglio del contenzioso diplomatico, ecc., segretario generale del Ministero per gli affari esteri;

E S. M. la regina di Spagna, S. E. il signor don Diego Coello de Portugal y Quesada, cavaliere gran croce degli ordini d'Isabella la Cattolica e Costantiniano di S. Giorgio, commendatore dell'ordine di Carlo III, ufficiale della legion d'onore, cavaliere dell'ordine di San Giovanni di Gerusalemme, deputato alle Cortes spagnuole e suo inviato straordinario, e ministro plenipotenziario presso S. M. il Re di Sardegna;

I quali, dopo essersi comunicate reciprocamente le loro plenipotenze ed averle ritrovate in buona e debita forma, hanno convenuto degli articoli seguenti:

Art. 1.

Dal giorno in cui, conforme alle stipulazioni dell'articolo decimoquinto, la presente convenzione diventerà esecutoria, gli autori di opere scientifiche, letterarie ed artistiche, ai quali le leggi de' due paesi guarentiscono attualmente o guarentiranno per l'avvenire il diritto di proprietà o di autore, avranno facoltà di esercitare esso diritto nei domini dell'altro paese durante lo stesso spazio di tempo, e negli stessi limiti in cui si eserciterebbe in quest'altro paese il diritto conferito agli autori di opere della stessa natura, le quali vi fossero pubblicate.

Perciò la riproduzione e la contraffazione nell'uno dei due Stati di qualsivoglia opera scientifica, letteraria od artistica, pubblicata nell'altro, sarà trattata nella stessa maniera colla quale si tratterebbe la riproduzione o la contraffazione di opere della stessa natura pubblicate per la prima volta nell'altro Stato; e gli autori dell'uno de' due paesi avranno innanzi ai tribunali la stessa azione, e godranno, quanto alla contraffazione od alla riproduzione non autorizzata, di quelle guarentigie stesse che la legge concede o potrebbe concedere per l'avvenire agli autori dell'anzidetto paese.

Rimane fermo che le parole *opere scientifiche, artistiche o letterarie*, adoperate in principio di quest'articolo, comprendono le pubblicazioni di libri, di opere drammatiche, di componimenti musicali, di disegni, di pittura, di scultura, d'incisione, di litografia, e di qualunque altra produzione scientifica, letteraria od artistica di pari natura, eseguita con qualsivoglia mezzo.

I mandatari legittimi o aventi causa dagli autori, traduttori, compositori, pittori, scultori, incisori od artisti qualunque, ai quali si rapporta questa stipulazione, godranno, senza eccezione alcuna, dei medesimi diritti che la presente convenzione conferisce agli autori stessi, traduttori, compositori, pittori, scultori, incisori od artisti qualunque.

Art. 2.

La protezione concessa alle opere originali si estende pure alle traduzioni. Tuttavia rimane inteso che il presente articolo ha per oggetto di proteggere il traduttore solamente riguardo alla sua propria traduzione, e non già di conferire il diritto esclusivo di traduzione al primo traduttore di un'opera qualunque, fuorchè nel caso e nei limiti previsti dall'articolo seguente.

Art. 3.

L'autore di un'opera qualunque pubblicata nell'uno dei due paesi, il quale avrà voluto riserbare il suo diritto di traduzione, godrà (durante cinque anni a far tempo dalla prima pubblicazione della traduzione della propria opera da lui autorizzata) dei diritti e guarentigia di cui in questa convenzione, contro la pubblicazione nell'altro paese di ogni traduzione dell'opera stessa non autorizzata da lui, e ciò sotto le seguenti condizioni:

§ 1. L'opera originale sarà registrata e depositata nell'uno dei due paesi nel termine di tre mesi a far tempo dal giorno della prima sua pubblicazione nell'altro paese.

§ 2. L'autore dovrà indicare in capo dell'opera sua l'intenzione di riserbarsi il diritto di traduzione.

§ 3. La detta traduzione autorizzata dovrà essere pubblicata, almeno in parte, nel termine di un anno da computarsi dalla data della registrazione e del deposito dell'originale, e in totalità nel termine di tre anni dal giorno del fatto deposito.

§ 4. La traduzione dovrà essere pubblicata nell'uno dei due paesi, ed essere registrata e depositata in conformità delle disposizioni dell'articolo 8.

Quanto alle opere pubblicate per dispense, basterà che la dichiarazione dell'autore che intende riserbarsi il diritto di traduzione sia fatta nella prima dispensa. Nulladimeno, riguardo ai cinque anni stabiliti da quest'articolo per l'esercizio del diritto privilegiato di traduzione, ciascuna dispensa sarà considerata come un'opera separata e ciascuna di esse sarà registrata e depositata nell'uno dei due paesi nello spazio dei tre mesi a far tempo dalla sua prima pubblicazione nell'altro.

#### Art. 4.

Le stipulazioni degli articoli precedenti si applicheranno parimente alla rappresentazione delle opere drammatiche e all'esecuzione dei componimenti musicali, semprechè le leggi di ciascuno dei due paesi siano, o siano per essere applicabili sotto questo rapporto alle opere drammatiche e musicali rappresentate ed eseguite pubblicamente per la prima volta in questi paesi.

Tuttavia, per aver diritto alla protezione legale circa la traduzione di un'opera drammatica, l'autore dovrà pubblicare la sua traduzione tre mesi dopo la registrazione e il deposito dell'opera originale.

Rimane fermo che la protezione stipulata nel presente articolo non ha per fine di vietare le imitazioni fatte in buona fede o gli adattamenti di opere drammatiche alle scene della Sardegna e della Spagna rispettivamente, ma soltanto d'impedire le traduzioni in contraffazione.

La questione d'imitazione o di contraffazione sarà determinata in tutti i casi dai tribunali dei paesi rispettivi, secondo la legislazione vigente in ciascuno dei due Stati.

#### Art. 5.

Non ostante le stipulazioni degli articoli 1 e 2 della presente convenzione, gli estratti dei giornali o delle raccolte periodiche pubblicate, nell'uno dei due paesi, potranno essere riprodotti o tradotti nei giornali o nelle raccolte periodiche dell'altro paese, purchè vi s'indichi la fonte da cui saranno stati attinti.

Nulladimeno questo permesso non comprenderà la riproduzione, nell'uno dei due paesi, di quegli articoli di giornali o di raccolte periodiche pubblicate nell'altro, di cui gli autori avessero dichiarato esplicitamente nel giornale o nella raccolta stessa, nella quale gli avranno pubblicati, che ne interdicono la riproduzione.

Quest'ultima disposizione non è applicabile agli articoli di politica discussione.

#### Art. 6.

L'introduzione e la vendita in ciascuno dei due Stati di opere o di oggetti di riproduzione non autorizzata, contemplata negli articoli 1, 2, 3 e 4 di questa convenzione, sono vietate, sia che le riproduzioni non autorizzate provengano dall'uno dei due paesi ove l'opera venne pubblicata, sia che esse provengano da un paese straniero qualunque.

#### Art. 7.

In caso di contravvenzione alle disposizioni degli articoli precedenti, le opere e gli oggetti contraffatti saranno sequestrati e distrutti, e gli individui che si saranno resi colpevoli di queste contravvenzioni saranno passibili in ciascun paese delle pene e degli atti che sono o saranno prescritti dalle leggi di questo paese contro il medesimo delitto commesso a proposito di opere o riproduzioni di origine nazionale.

#### Art. 8.

Gli autori ed i traduttori, del pari che i loro rappresentanti od aventi causa legalmente nominati, non avranno diritto, nell'uno o nell'altro paese, alla protezione stipulata cogli articoli precedenti, e il diritto di autore non potrà essere invocato nell'uno dei due paesi, se non dopo che l'opera sarà stata registrata nel seguente modo, cioè:

1° Se l'opera è stata pubblicata per la prima volta in Sardegna, dovrà essere registrata al Ministero dell'interno a Madrid;

2° Se l'opera è stata pubblicata per la prima volta in Spagna, dovrà essere registrata al Ministero dell'interno a Torino.

Niuno avrà diritto alla protezione in discorso se non avrà fedelmente osservate le leggi ed i regolamenti in vigore nei paesi rispettivi, relativamente all'opera in di cui favore sarebbe invocata la protezione. I libri, le carte e le stampe, come pure le opere drammatiche e le pubblicazioni musicali (eccettochè le opere drammatiche e le composizioni musicali fossero ancora manoscritte) non godranno della protezione anzidetta, se non sarà stato consegnato gratuitamente nell'uno o nell'altro dei depositi prementovati, secondo i rispettivi casi, un esemplare della migliore edizione e nel migliore stato, per essere depositato nel luogo indicato a quest'oggetto in ciascuno dei due paesi, vale a dire in Sardegna, al Ministero dell'interno in Torino, ed in Spagna, alla biblioteca nazionale di Madrid.

In ogni caso le formalità del deposito e della registrazione dovranno essere adempiute nello spazio dei tre mesi che seguiranno la prima pubblicazione dell'opera nell'altro paese. Quanto alle opere pubblicate per dispense, ciascuna dispensa sarà considerata come un'opera separata.

Una copia autentica dell'iscrizione sul registro del Ministero dell'interno in Torino conferirà in Sardegna il diritto esclusivo di riproduzione insino a che qualche altra persona abbia fatto riconoscere innanzi ai tribunali un diritto più fondato.

Il certificato rilasciato in conformità delle leggi spagnuole, e comprovante la registrazione di un'opera in questo paese, avrà la stessa forza e valore in tutto il territorio del regno spagnuolo.

Nell'atto della registrazione di un'opera nell'uno dei due paesi, e sulla domanda che ne venisse fatta, ne sarà rilasciato un certificato o copia autentica, e questo certificato riferirà la data precisa in cui ebbe luogo la registrazione.

Il costo di registrazione d'una sola opera, conforme alle stipulazioni del presente articolo, non potrà oltrepassare nella Sardegna la somma di un franco e venticinque centesimi, e nella Spagna quella di cinque reali; e le spese addizionali pel certificato di registrazione non dovranno mai eccedere in Sardegna la somma di sei franchi e venticinque centesimi, e nella Spagna quella di venticinque reali.

Le presenti stipulazioni non si estenderanno agli articoli di giornali o raccolte periodiche, per cui il semplice avviso dell'autore, quale vien prescritto dall'art. 5, sarà bastevole per guarentire il suo diritto contro la riproduzione o la tradu-

zione. Ma se un articolo od un'opera che fosse stata pubblicata per la prima volta in un giornale o in una raccolta periodica venisse in seguito riprodotta a parte, dovrà, in questo caso, andar soggetta alle stipulazioni del presente articolo.

Art. 9.

Per ciò che riguarda altri oggetti di scienze, lettere od arti diversi dai libri, stampe, carte e pubblicazioni musicali, pei quali si potesse invocare la protezione in virtù dell'articolo 1 della presente convenzione, rimane inteso che qualunque altro modo di registrazione diverso da quello prescritto dall'articolo precedente, che sia o possa essere applicato dalla legge, nell'uno dei due paesi, collo scopo di garantire il diritto di proprietà a qualsivoglia opera o articolo pubblicato per la prima volta in questo paese, il predetto modo di registrazione sarà esteso, sotto condizioni eguali, ad ogni opera od oggetto similare pubblicato per la prima volta nell'altro paese.

Art. 10.

Rimane fermo che se in una convenzione qualunque, per garantire la proprietà letteraria e artistica, fossero concessi maggiori favori dall'una delle due alte parti contraenti a una terza potenza, l'altra parte contraente sarà ammessa al godimento degli stessi vantaggi ed alle stesse condizioni.

Art. 11.

Nell'intento di agevolare l'esecuzione della presente convenzione, per ciò che riguarda l'origine dei libri pubblicati in ciascuno dei due paesi, il titolo di questi libri dovrà indicare il luogo in cui saranno stati pubblicati.

Art. 12.

Nell'intento pure di agevolare l'esecuzione della presente convenzione, le due alte parti contraenti promettono di comunicarsi mutuamente le leggi e regolamenti che potessero essere ulteriormente stabiliti negli Stati rispettivi intorno ai diritti di autore per le opere e le produzioni protette in virtù delle stipulazioni della presente convenzione.

Art. 13.

Le stipulazioni della presente convenzione non potranno in alcuna guisa pregiudicare il diritto che ciascuna delle due alte parti contraenti si riserva espressamente di sorvegliare o di vietare per mezzo di provvedimenti legislativi o di polizia interna, la vendita, la circolazione, la rappresentazione e la esposizione di quelle opere o di quelle produzioni riguardo alle quali l'uno o l'altro paese giudicasse conveniente di esercitare questo diritto.

Art. 14.

Nessuna stipulazione della presente convenzione potrà interpretarsi in guisa da pregiudicare il diritto dell'una o dell'altra delle due alte parti contraenti di vietare l'importazione ne' suoi propri Stati dei libri che, a norma delle leggi interne o in virtù di stipulazioni esistenti con altre potenze, sono o saranno dichiarate contraffazioni o violazioni del diritto di autore.

Art. 15.

La presente convenzione entrerà in vigore nel giorno che dalle alte parti contraenti verrà rispettivamente fissato dopo lo scambio delle ratifiche. Le stipulazioni in essa contenute non saranno applicabili che alle opere ed agli articoli pubblicati dopochè la convenzione sarà posta in vigore.

La convenzione rimarrà in vigore sei anni a far tempo dal giorno in cui potrà essere posta in vigore, e nel caso in cui l'una delle due parti contraenti non avesse significato dodici mesi prima del termine del periodo anzidetto di sei anni la sua intenzione di farne cessare gli effetti, la convenzione

continuerà a rimanere in vigore un anno ancora, e così di anno in anno successivamente sino allo spirare di un anno a far tempo dal giorno in cui l'una o l'altra delle parti l'avrà denunciata.

Le alte parti contraenti si riserbano tuttavia la facoltà di introdurre nella presente convenzione, di comune accordo, tutte quelle modificazioni che non saranno incompatibili collo spirito e coi principii che ne sono la base e di cui l'esperienza avrà dimostrata l'utilità.

Art. 16.

La presente convenzione sarà ratificata, e le ratificazioni saranno scambiate a Torino nello spazio di tre mesi a far tempo dal giorno della segnatura, o più presto se sarà possibile.

In fede di che i suddetti plenipotenziari l'hanno firmata in doppio originale e vi hanno apposto il sigillo dei loro stemmi.

Torino, addì nove del mese di febbraio mille ottocento sessanta

(L. S.)

CARUTTI.

(L. S.)

DIEGO COELLO DE PORTUGAL Y QUESADA.

Noi, avendo veduto ed esaminato la qui sopra scritta convenzione, ed approvandola in ogni sua parte, l'abbiamo accettata, ratificata e confermata, come per le seguenti accettiamo, ratifichiamo e confermiamo, promettendo di osservarla e di farla inviolabilmente osservare.

In fede di che noi abbiamo firmato di nostra mano le presenti lettere di ratificazione e vi abbiamo fatto apporre il sigillo delle nostre armi.

Dato in Torino, addì ventidue del mese di marzo, l'anno del Signore mille ottocento sessanta.

VITTORIO EMANUELE.

Da parte del Re

Il presidente del Consiglio

Ministro segretario di Stato per gli affari esteri

C. CAVOUR.

Per copia conforme all'originale:

Il segretario generale

del Ministero degli affari esteri

CARUTTI.

REGIO DECRETO

VITTORIO EMANUELE II

ECC., ECC.

Sulla proposta del presidente del Consiglio, nostro ministro segretario di Stato per gli affari esteri;

Udito il nostro Consiglio dei ministri;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

*Articolo unico.* Piena ed intiera esecuzione sarà data alla convenzione conchiusa fra la Sardegna ed il Belgio per la proprietà delle opere di scienze, lettere ed arti, sottoscritta a Torino il 24 novembre 1859, le cui ratificazioni furono ivi scambiate l'8 marzo 1860.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta degli Atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato in Torino, addì 18 marzo 1860.

VITTORIO EMANUELE.

C. CAVOUR.

VICTOR-EMMANUEL II

ETC., ETC.

*A tous ceux qui les présentes lettres verront, salut!*

Une convention ayant été conclue entre nous et Sa Majesté le Roi des Belges pour la garantie réciproque de la propriété des œuvres littéraires et artistiques, et signée à Turin, le vingt-quatrième jour du mois de novembre de cette année mil huit cent cinquante-neuf, par les plénipotentiaires respectifs;

*Convention dont la teneur suit:*

Sa Majesté le Roi de Sardaigne et Sa Majesté le Roi des Belges également animés du désir d'étendre dans les deux pays la jouissance des droits d'auteur pour les ouvrages de littérature et de beaux arts qui pourront être publiés pour la première fois dans l'un des deux, ont jugé à propos de conclure dans ce but une convention spéciale et ont nommé à cet effet pour leurs plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté le Roi de Sardaigne

Le baron Joseph Jacquemoud, commandeur de l'ordre des saints Maurice et Lazare, grand officier de l'ordre royal de Léopold de Belgique, commandeur du nombre de l'ordre de Charles III d'Espagne, officier de l'ordre de la Légion d'Honneur, etc., etc., sénateur du royaume et conseiller d'Etat,

Et

Sa Majesté le Roi des Belges

Le sieur Joseph Lannoy, officier de l'ordre de Léopold, grand officier de l'ordre des saints Maurice et Lazare, chevalier de l'ordre de la Légion d'Honneur, de l'ordre de Charles III, de l'ordre de la branche Ernestine de Saxe, et de l'ordre du Saint-Sépulchre, etc., etc., son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi de Sardaigne;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, ont arrêtés les articles suivants.

Art. 1.

A partir de l'époque à laquelle, conformément aux stipulations de l'article quinziesme ci-après, la présente convention deviendra exécutoire, les auteurs d'œuvres de littérature ou d'art, auxquels les lois de l'un des deux pays garantissent actuellement ou garantiront à l'avenir le droit de propriété ou d'auteur, auront la faculté d'exercer le dit droit sur les territoires de l'autre pays pendant le même espace de temps et dans les mêmes limites que s'exercerait dans cet autre pays le droit attribué aux auteurs d'ouvrages de même nature qui y seraient publiés; de telle sorte que la reproduction ou la contrefaçon dans l'un des deux Etats de toute œuvre de littérature ou d'art publiée dans l'autre, sera traitée de la même manière que le serait la reproduction ou la contrefaçon d'ouvrages de même nature originairement publiés dans cet autre Etat; et que les auteurs de l'un des deux pays auront devant les tribunaux de l'autre la même action et jouiront des mêmes garanties contre la contrefaçon ou la reproduction non autorisée, que celle que la loi accorde ou pourrait accorder à l'avenir aux auteurs de ce dernier pays.

Il est entendu que ces mots « œuvre de littérature ou d'art » employés au commencement de cet article comprennent les publications de livres, d'ouvrages dramatiques, de composition musicale, de dessin, de peinture, de sculpture, de gravure, de lithographie, et de toute autre production quelconque de littérature et de beaux arts.

Les mandataires ou ayant-cause des auteurs, traducteurs, compositeurs, peintres, sculpteurs, ou graveurs, jouiront, à tous égards, des mêmes droits que ceux que la présente convention accorde aux auteurs, traducteurs, compositeurs, peintres, sculpteurs ou graveurs eux-mêmes.

Art. 2.

La protection accordée aux ouvrages originaux est étendue aux traductions. Il est bien entendu toutefois que l'objet du présent article est simplement de protéger le traducteur par rapport à sa propre traduction, et non pas de conférer le droit exclusif de traduction au premier traducteur d'un ouvrage quelconque hormis dans le cas et les limites prévus par l'article suivant.

Art. 3.

L'auteur de tout ouvrage publié dans l'un des deux pays, qui aura entendu réserver son droit de traduction, jouira pendant cinq années, à partir du jour de la première publication de la traduction de son ouvrage, autorisée par lui, du privilège de protection contre la publication dans l'autre pays de toute traduction du même ouvrage non autorisée par lui, et ce sous les conditions suivantes:

§ 1. L'ouvrage original sera enregistré et déposé dans l'un des deux pays dans un délai de trois mois à partir du jour de la première publication dans l'autre pays.

§ 2. Il faudra que l'auteur ait indiqué en tête de son ouvrage l'intention de se réserver le droit de traduction.

§ 3. La dite traduction autorisée devra avoir paru, au moins en partie, dans le délai d'un an à compter de la date de l'enregistrement et du dépôt de l'original, et en totalité dans le délai de trois ans à partir du dit dépôt.

§ 4. La traduction devra être publiée dans l'un des deux pays, et être enregistrée et déposée conformément aux dispositions de l'article 8.

Pour les ouvrages publiés par livraisons, il suffira que la déclaration de l'auteur, portant qu'il entend se réserver le droit de traduction, soit exprimée dans la première livraison. Toutefois, en ce qui concerne le terme de cinq ans assigné par cet article pour l'exercice du droit privilégié de traduction, chaque livraison sera considérée comme un ouvrage séparé et chacune d'elles sera enregistrée et déposée dans l'un des deux pays dans les trois mois à partir de sa première publication dans l'autre.

Art. 4.

Les stipulations des articles précédents s'appliqueront également à la représentation des ouvrages dramatiques et à l'exécution des compositions musicales, en tant que les lois de chacun des deux pays sont ou seront applicables, sous ce rapport, aux ouvrages dramatiques et de musique représentés ou exécutés publiquement dans ces pays pour la première fois.

Toutefois pour avoir droit à la protection légale, en ce qui concerne la traduction d'un ouvrage dramatique, l'auteur devra faire paraître sa traduction trois mois après l'enregistrement et le dépôt de l'ouvrage original. Il est bien entendu que la protection stipulée par le présent article n'a point pour objet de prohiber les imitations faites de bonne foi, ou les appropriations des ouvrages dramatiques aux scènes respectives de Sardaigne et de Belgique, mais seulement d'empêcher les traductions et contrefaçons.

La question d'imitation ou de contrefaçon sera déterminée dans tous les cas par les tribunaux des pays respectifs, d'après la législation en vigueur dans chacun des deux Etats.

Art. 5.

Nonobstant les stipulations des articles 1 et 2 de la pré-

sente convention, les articles extraits de journaux ou de recueils périodiques publiés dans l'un des deux pays, pourront être reproduits ou traduits dans les journaux ou recueils périodiques de l'autre pays, pourvu qu'on y indique la source à laquelle on les aura puisés.

Toutefois cette permission ne saurait être comprise comme s'étendant à la reproduction dans l'un des deux pays, des articles de journaux ou de recueils périodiques publiés dans l'autre, dont les auteurs auraient déclaré d'une manière évidente dans le journal ou le recueil même où ils les auront fait paraître qu'ils en interdisent la reproduction.

Cette dernière disposition ne sera pas applicable aux articles de discussion politique.

Art. 6.

L'introduction et la vente dans chacun des deux États d'ouvrages ou d'objets de reproduction non autorisée, définis par les articles 1, 2, 3 et 4 ci-dessus, sont prohibées, soit que les dites reproductions non autorisées proviennent de l'un des deux pays, soit qu'elles proviennent d'un pays étranger quelconque.

Art. 7.

En cas de contravention aux dispositions des articles précédents, les ouvrages ou objets contrefaits seront saisis et détruits, et les individus qui se seront rendus coupables de ces contraventions seront passibles, dans chaque pays, de la peine et des poursuites qui sont ou qui seraient prescrites par les lois de ce pays contre le même délit commis à l'égard de tout ouvrage ou reproduction d'origine nationale.

Art. 8.

Les auteurs ou traducteurs, de même que les représentants ou ayant-cause légalement désignés, n'auront droit, dans l'un ou l'autre pays, à la protection stipulée par les articles précédents, et le droit d'auteur ne pourra être réclamé dans l'un des deux pays qu'après que l'ouvrage aura été enregistré de la manière suivante, savoir :

1° Si l'ouvrage a paru pour la première fois en Sardaigne, il faudra qu'il ait été enregistré au Ministère de l'intérieur à Bruxelles ;

2° Si l'ouvrage a paru pour la première fois en Belgique, il faudra qu'il ait été enregistré au Ministère de l'intérieur à Turin.

La susdite protection ne sera acquise qu'à celui qui aura fidèlement observé les lois et règlements en vigueur dans les pays respectifs, par rapport à l'ouvrage pour lequel cette protection serait réclamée. Pour les livres, cartes et estampes, comme aussi pour les œuvres dramatiques et les publications musicales, à moins que ces œuvres dramatiques et ces publications musicales n'existent qu'en manuscrit, la susdite protection ne sera acquise qu'autant que l'on aura remis gratuitement, dans l'un ou l'autre des dépôts mentionnés ci-dessus suivant le cas respectifs, un exemplaire de la meilleure édition ou dans le meilleur état, destiné à être déposé au lieu indiqué à cet effet dans chacun des deux pays, c'est-à-dire en Sardaigne au Ministère de l'intérieur à Turin, et en Belgique à la bibliothèque royale de Bruxelles.

Dans tous les cas les formalités du dépôt et de l'enregistrement devront être remplies sous les trois mois qui suivront la première publication de l'ouvrage dans l'autre pays. A l'égard des ouvrages publiés par livraison, chaque livraison sera considérée comme un ouvrage séparé.

Une copie authentique de l'inscription sur le registre du Ministère de l'intérieur à Turin confèrera en Sardaigne le droit exclusif de reproduction jusqu'à ce que quelque autre personne ait fait admettre devant un tribunal un droit mieux établi.

Le certificat délivré conformément aux lois belges, et constatant l'enregistrement d'un ouvrage dans ce pays, aura la même force et valeur dans toute l'étendue du territoire du royaume de Belgique.

Au moment de l'enregistrement d'un ouvrage dans l'un des deux pays, il en sera délivré, si on le demande, un certificat ou copie certifiée, et ce certificat relatera la date précise à laquelle l'enregistrement aura eu lieu.

Le coût d'enregistrement d'un seul ouvrage, conformément aux stipulations du présent article, ne pourra pas dépasser, dans l'un ni dans l'autre pays, la somme d'un franc vingt-cinq centimes, et les frais additionnels pour le certificat d'enregistrement ne devront pas excéder la somme de six francs vingt-cinq centimes.

Les présentes stipulations ne s'étendront pas aux articles de journaux ou de recueils périodiques, pour lesquels le simple avertissement de l'auteur, ainsi qu'il est prescrit à l'article 5, suffira pour garantir son droit contre la reproduction ou la traduction. Mais si un article ou un ouvrage, qui aura paru pour la première fois dans un journal ou dans un recueil périodique, est ensuite reproduit à part, il sera alors soumis aux stipulations du présent article.

Art. 9.

Quant à ce qui concerne tout objet de littérature et d'art autre que les livres, estampes, cartes et publications musicales pour lesquels on pourrait réclamer la protection en vertu de l'article premier de la présente convention, il est entendu que tout mode d'enregistrement autre que le mode prescrit par l'article précédent, qui est ou qui pourrait être appliqué par la loi dans un des deux pays, à l'effet de garantir le droit de propriété à toute œuvre quelconque ou article mis pour la première fois au jour dans ce pays, le dit mode d'enregistrement sera étendu, sous des conditions égales, à toute œuvre ou objet similaire mis au jour pour la première fois dans l'autre pays.

Art. 10.

Il est entendu que si dans une convention quelconque, pour garantir la propriété littéraire et artistique, de plus grandes faveurs étaient accordées par l'une des deux hautes parties contractantes à une troisième puissance, l'autre partie serait aussi admise à jouir des mêmes avantages et aux mêmes conditions.

Art. 11.

Il est convenu que pour faciliter l'exécution de la présente convention, en ce qui regarde l'origine des livres publiés dans chacun des deux pays, le titre de ces livres devra indiquer la ville ou la localité dans laquelle ils auront été publiés.

Art. 12.

Pour faciliter l'exécution de la présente convention, les deux hautes parties contractantes s'engagent à se communiquer mutuellement les lois et règlements qui pourront être ultérieurement établis dans les États respectifs, à l'égard des droits d'auteur, pour les ouvrages et productions protégés par les stipulations de la présente convention.

Art. 13.

Les stipulations de la présente convention ne pourront en aucune manière porter atteinte au droit que chacune des deux hautes parties contractantes se réserve expressément de surveiller ou de défendre, au moyen de mesures législatives ou de police intérieure, la vente, la circulation, la représentation et l'exposition de tout ouvrage ou de toute production à l'égard desquels l'un ou l'autre pays jugerait convenable d'exercer ce droit.

**Art. 14.**

Rien, dans cette convention, ne sera considéré comme portant atteinte au droit de l'une ou de l'autre des deux hautes parties contractantes de prohiber l'importation dans ses propres Etats des livres qui d'après des lois intérieures ou des stipulations souscrites avec d'autres puissances sont ou seraient déclarés être des contrefaçons ou des violations du droit d'auteur.

**Art. 15.**

La présente convention sera mise à exécution le plus tôt possible après l'échange des ratifications. Dans chaque pays le Gouvernement fera dûment connaître d'avance le jour qui sera convenu à cet effet, et les stipulations de la convention ne seront applicables qu'aux œuvres et articles publiés après la mise en vigueur de la convention.

La convention restera en vigueur pendant six années à partir du jour où elle pourra être mise à exécution : et dans le cas où l'une des deux parties contractantes n'aurait pas signifié, douze mois avant l'expiration de la dite période de six années, son intention d'en faire cesser les effets, la convention continuera à rester en vigueur encore une année, et ainsi de suite, d'année en année, jusqu'à l'expiration d'une année à partir du jour où l'une ou l'autre des parties l'aura dénoncée.

Les hautes parties contractantes se réservent cependant la faculté d'apporter à la présente convention, d'un commun accord, toute modification qui ne serait pas incompatible avec l'esprit et les principes qui en sont la base et dont l'expérience aurait démontré l'opportunité.

**Art. 16.**

La présente convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées à Turin, dans le délai de trois mois à partir du jour de la signature, ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs l'ont signée en double original et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Turin, le 24 novembre 1859.

Signé: JACQUEMOUD.  
(L. S.)

Signé: LANNOY.  
(L. S.)

Nous, ayant vu et examiné la convention qui précède, l'avons approuvée et approuvons en toutes et chacune des dispositions qui y sont contenues. Déclarons qu'elle est acceptée, ratifiée et confirmée, et promettons qu'elle sera invariablement observée.

En foi de quoi nous avons signé de notre main les présentes lettres de ratification et y avons fait apposer notre sceau royal.

Donné au palais royal de Turin, le dixième jour du mois de décembre de l'an de grâce mil huit cent cinquante-neuf.

Signé: VICTOR-EMMANUEL.

Par le Roi

Le ministre secrétaire d'Etat  
pour les affaires étrangères  
Signé: C. CAVOUR.

Pour copie conforme à l'original  
déposé aux archives du Ministère  
des affaires étrangères  
Le secrétaire général  
CARUTTI.

## Sospensione della nuova circoscrizione della Corte d'appello di Casale.

*Progetto di legge presentato alla Camera dal deputato SINEO, letto nella tornata del 4 maggio 1860.*

Vista la legge 13 novembre 1859 sull'ordinamento giudiziario;

Viste le leggi transitorie relative in data 20 stesso mese, numeri 3787 e 3788;

Considerato che l'annessione dell'Italia centrale potrebbe rendere utile qualche modificazione alla circoscrizione giurisdizionale sancita colla legge 13 novembre 1859;

Che sarebbe quindi meno opportuno intanto ad eseguire quella circoscrizione, la quale è già stata prorogata, per quanto concerne il circondario di Pavia, coll'ultima delle leggi sovraccennate, sino all'unificazione della legislazione;

Che quest'unificazione è in oggi resa meno prossima pel fatto stesso dell'annessione posteriormente avvenuta;

Propongo il seguente schema di legge:

**Art. 1.** È mantenuta provvisoriamente quale trovavasi prima della legge 13 novembre 1859 la giurisdizione delle Corti d'appello di Torino, Genova e Casale, sino all'unificazione ed osservanza della legge civile per tutto lo Stato.

**Art. 2.** I circondari di Novara, Pallanza, Varallo, Domodossola e Vigevano apparterranno intanto per le assise al circolo di Casale, quello d'Asti al circolo di Torino, quello di Novi a Genova, e quello di Voghera ad Alessandria.

Deroghiamo alle leggi sovraccennate in quanto sono contrarie alla presente.

*Nota.* — Il deputato Sineo nella seduta dell'8 maggio 1860 dichiarò di ritirare questo suo progetto.

## Responsabilità ministeriale.

*Progetto di legge presentato alla Camera dal deputato SINEO, letto nella tornata del 4 maggio 1860.*

### CAPO I.

**Art. 1.** I ministri e gli altri agenti rappresentanti dell'autorità pubblica sono responsabili degli atti di governo o di amministrazione, ai quali hanno apposta la loro firma o prestato il loro concorso.

I ministri in particolare sono inoltre responsabili di tutti gli atti emanati dal Re nell'esercizio della sua autorità e prerogativa reale.

**Art. 2.** La Camera dei deputati può pronunziare l'accusa dei ministri per le seguenti cause:

1° Per tradimento, concussione o prevaricazione;

2° Per ogni crimine o delitto che s'imputi al ministro, come da lui commesso, anche fuori dell'esercizio delle sue funzioni.

**Art. 3.** Vi ha reato di tradimento imputabile al ministro:

1° Se in alcuno dei modi contemplati dall'articolo 1° egli si è reso colpevole di maneggi od attentati rivolti a sospendere od a sopprimere lo Statuto, o ad impedire l'azione di alcuno dei grandi poteri dello Stato;

2° Se egli si sarà reso autore o complice di uno dei reati di lesa maestà, preveduti dai capi 1 e 2 del tit. II, lib. II del Codice penale.

**Art. 4.** Vi ha reato di concussione a carico del ministro:

1° Se, in contravvenzione agli articoli 292 e 293 del Codice

penale, egli accetta doni od offerte per negoziare un trattato o controfirmarne la ratifica, per conferire o togliere una carica od impiego qualunque, per omettere o fare qualsivoglia atto spettante alle sue attribuzioni, o per facilitare il conseguimento di appalti o concessioni a darsi nell'interesse dello Stato, delle pubbliche amministrazioni o dei pubblici stabilimenti;

2° Se egli storna o lascia stornare scientemente dalla loro legale destinazione, a profitto suo od altrui, rendite, fondi, valori o titoli di credito spettanti allo Stato, alle provincie, ai comuni, alla banca nazionale o ad altri stabilimenti pubblici, o se in altro modo qualunque contravviene all'articolo 281 del Codice penale;

3° Se egli ordina, autorizza o tollera alcuna delle percezioni illegali definite dall'articolo 290 del Codice penale;

Art. 5. Vi ha reato di prevaricazione a carico del ministro:

1° Se con doni, favori, decorazioni, cariche, impieghi, promesse o minacce, col mezzo di proclami, ordini, circolari od istruzioni date a' suoi subalterni od a pubblici funzionari, ed eccedenti quanto si riferisce strettamente all'esecuzione della legge, egli interviene nelle elezioni politiche od amministrative o nella scelta dei giurati, o cerca di guadagnare voti nel Senato o nella Camera elettiva, o di esercitare influenza sui magistrati, sui giurati, sui testimoni;

2° Se si adopera o partecipa a maneggi aventi per iscopo di influire sul corso dei fondi pubblici o dei valori tassati alla borsa;

3° Se, indipendentemente dai casi fin qui espressi, egli compromette scientemente gl'interessi dello Stato colla violazione od inesecuzione delle leggi od abusa della sua autorità per sospenderne od impedirne l'osservanza nei modi previsti dall'articolo 504 del Codice penale;

4° Se trafuga o lascia trafugare documenti, carte o titoli appartenenti all'amministrazione pubblica od agli archivi, od altrimenti si renda colpevole dei fatti contemplati nell'articolo 284 del Codice penale;

5° Se promulga o fa eseguire un atto governativo non rivestito della firma di un ministro;

6° Se cambia destinazione od eccede la misura dei crediti acconsentitigli dalla Camera elettiva;

7° Se per abuso di potere egli reca offesa ai diritti guarentiti ai cittadini dalle leggi e dallo Statuto in violazione degli articoli 510, 511, 515 e 521 del Codice penale;

8° Se s'ingerisce in traffichi o negozi incompatibili colla sua qualità contro gli articoli 286, 287, 288 e 289 del Codice penale.

## CAPO II.

### *Modo di procedere della Camera dei deputati nei casi di accusa contro i ministri.*

Art. 6. La Camera dei deputati non può procedere contro un ministro che dietro ad una denuncia firmata da cinque dei suoi membri.

Art. 7. La denuncia è consegnata al presidente, che ne dà immediatamente avviso alla Camera e comunicazione al ministro. Dopo un intervallo non minore di tre giorni da quello della fatta consegna, la Camera sente l'esposizione dei motivi della denuncia ed apre la discussione, nella quale il ministro denunciato è udito, se ne fa domanda. In seguito la Camera pronuncia, sia col rigettare immediatamente la denuncia, sia col creare una Commissione per esaminarla.

Art. 8. La Commissione si compone di 9 membri nominati dalla Camera collo scrutinio di lista e alla maggioranza assoluta. I deputati, che hanno firmata la denuncia, non ne pos-

sono far parte, ma essi hanno il diritto di essere uditi dalla Commissione ogniquale volta ne fanno la domanda. Il ministro ha lo stesso diritto.

Art. 9. La Commissione riceve e verifica i documenti prodotti in appoggio dei fatti denunciati o presentati dal ministro per sua giustificazione. Può far citare testimoni, i quali sono tenuti a comparire sotto le pene comminate dal Codice d'istruzione criminale.

Non può far subire interrogatorii al ministro, nè spiccar mandato contro di esso, ma può chiedergli le informazioni ed i documenti che giudica opportuni.

Art. 10. La Commissione debbe presentare la sua relazione per iscritto entro il mese che seguirà il giorno della sua nomina, a meno che prima dello spirare di questo termine essa abbia ottenuta una proroga dalla Camera.

In mancanza della relazione nel termine stabilito, la Commissione sarà sciolta di diritto.

Se nel termine di una quindicina, che seguirà questo scioglimento, la Camera dei deputati non ha provveduto colla nomina di una nuova Commissione, la denuncia sarà considerata come abbandonata.

Art. 11. Dopo pubblica lettura della relazione, il ministro denunciato e ciascun membro della Camera potranno, senza portarli via, prendere visione alla Segreteria degli atti verbali della Commissione e di tutti i documenti annessi.

La discussione generale non sarà aperta che otto giorni almeno dopo la comunicazione della relazione data dal presidente della Camera al ministro inquisito.

Art. 12. Dopo la discussione generale, se la reiezione della denuncia vien proposta dalla Commissione o da un membro della Camera, questa proposizione è messa ai voti la prima.

Se è adottata, non si darà seguito alla denuncia.

Nel caso contrario, sarà votato separatamente e a scrutinio segreto su ciascuno dei proposti capi d'accusa.

Un ultimo scrutinio sarà aperto sul complesso della risoluzione.

Art. 13. Tostochè i capi d'accusa sono approvati, la Camera nomina immediatamente cinque commissari incaricati di preparare, sostenere e condurre a termine l'accusa.

Ciascun commissario sarà nominato separatamente a maggioranza assoluta: i commissari eleggeranno nel loro seno un presidente incaricato della direzione dei lavori.

Art. 14. La risoluzione che approva i capi d'accusa e quella che nomina i commissari sono firmate dal presidente e dai segretari della Camera, e trasmesse immediatamente al Re e al Senato.

Art. 15. I poteri dei commissari incaricati di sostenere l'accusa continuano di pien diritto durante tutto il corso del processo.

Art. 16. Se la sessione della Camera è chiusa prima che sia costituita l'alta Corte di giustizia, si sospende il procedimento sino alla nuova convocazione. Si continua il procedimento se la sessione è chiusa dopo la costituzione dell'alta Corte di giustizia.

Art. 17. La Camera dei deputati può sempre, fino all'apertura del dibattimento, e secondo le forme prescritte per le proposte di legge, dichiarare che abbandona l'accusa. Questa dichiarazione è trasmessa immediatamente al Senato, e l'accusa resta con ciò estinta.

Art. 18. I complici dei ministri saranno accusati congiuntamente con essi e giudicati nelle medesime forme.

Art. 19. L'accusa contro del ministro non potrà essere intentata dalla Camera dei deputati dopo trascorsi tre anni dal giorno in cui il ministro rassegnò le sue funzioni.

CAPO III.

*Procedimento davanti al Senato.*

Art. 20. Il presidente del Senato, appena ricevuti i capi d'accusa formulati contro di un ministro dalla Camera dei deputati, convoca il Senato.

I senatori tutti debbono presentarsi nel giorno indicato, eccettochè siano in caso di addurre legittime cause di scusa che saranno apprezzate sovranamente dal Senato.

Art. 21. Costituita l'alta Corte di giustizia, il presidente rilascia un mandato di comparizione o di cattura, e procede all'interrogatorio dell'accusato.

La Corte può ordinare la cattura qualora non sia stata ordinata dal presidente.

Può del pari ordinare che si proceda preventivamente ad una istruzione scritta, di cui sarà fatta relazione in Camera di consiglio.

Questa istruzione e questa relazione saranno comunicate prima dell'apertura del dibattimento, tanto all'accusato, quanto ai commissari della Camera.

Art. 22. Il giorno dell'apertura dei dibattimenti sarà fissato dalla Corte e notificato almeno otto giorni prima per cura del presidente della Corte all'accusato ed ai commissari della Camera.

Art. 23. Nell'udienza del giorno indicato e prima dell'apertura del dibattimento, dietro appello nominale dei membri della Corte, il presidente forma la lista dei senatori presenti, i quali soli possono in seguito prendere parte al giudizio.

Non possono essere compresi in questa lista i senatori nominati dopo la denuncia o dentro l'anno che la precede.

Art. 24. Dovrà astenersi ogni senatore che sia parente od affine di uno degli accusati fino al quarto grado inclusivamente, o se è stato sentito come testimone nell'istruzione.

Art. 25. Ogni senatore, che creda aver motivi di astenersi, deve dichiararli alla Corte, che pronunzierà al riguardo in Camera di consiglio. Se i motivi adottati non sono giudicati validi, il senatore è tenuto ad assistere al giudizio.

Art. 26. Le decisioni della Corte sull'accusa di un ministro non possono essere proferite che nel concorso del terzo almeno della totalità dei suoi membri aventi voto secondo le regole sovraespresse.

Art. 27. Seguito l'appello dei senatori, i commissari della Camera dei deputati presentano i capi d'accusa richiedendo che si proceda al dibattimento.

Il presidente dichiara che il dibattimento è aperto. L'accusato o il suo consulente presenta le sue eccezioni pregiudiziali, sulle quali la Corte delibera. Nel caso che le rigetti o le rimandi alla discussione del merito, si procede al dibattimento.

Art. 28. Dopo la decisione sulle eccezioni pregiudiziali, i commissari della Camera dei deputati espongono i motivi dell'accusa, e presentano i testimoni e i titoli a sostegno di essa. L'accusato presenta i testimoni ed i titoli a sua difesa, ed ha l'ultimo la parola.

Art. 29. Pronunciata dal presidente la chiusura del dibattimento, la Corte si ritira in Camera di consiglio per deliberare.

Art. 30. Per l'applicazione delle pene si osserverà il Codice penale.

Nei casi da questo non contemplati si applicherà la pena dell'interdizione dai pubblici uffizi.

Il colpevole può inoltre essere condannato dalla Corte al risarcimento dei danni verso lo Stato.

Art. 31. Il presidente dell'alta Corte pronuncia la decisione in seduta pubblica, senza la presenza dell'accusato.

La condanna è immediatamente letta all'accusato dal segretario e trasmessa dal Presidente della Corte al guardasigilli.

In tutti i casi, copia della sentenza è indirizzata, sotto forma di messaggio, alla Camera dei deputati.

Art. 32. Se il ministro condannato in contumacia si costituisce prigioniero od è arrestato prima che la pena sia estinta colla prescrizione, la sentenza è annullata e l'accusa ripiglia il suo effetto, senza pregiudizio del diritto di abbandono che spetta alla Camera dei deputati.

Dentro gli otto giorni dall'arresto, se ebbe luogo durante la sessione, o negli otto giorni dopo la costituzione della Camera dei deputati, il presidente del Senato ne informerà, con un messaggio, il presidente della Camera dei deputati.

Se, nel mese che segue quel messaggio, la Camera dei deputati non ha nominato i suoi commissari, l'accusa sarà estinta.

### Sospensione in Lombardia dell'attuazione del Codice penale.

*Progetto di legge presentato alla Camera dal dep. CAVALERI, letto nella tornata del 4 maggio 1860.*

*Articolo unico.* L'attivazione nelle provincie lombarde del Codice penale promulgato col regio decreto 20 novembre 1859 è prorogata fino al giorno in cui, a tenore dell'altro regio decreto di pari data, incominceranno ad avervi esecuzione i Codici di procedura penale e civile e la legge 15 novembre 1859 sull'ordinamento giudiziario e sullo stipendio degli impiegati giudiziari.

*Nota.* — Il deputato Cavaleri, dopo avere nelle sedute del 16 e 18 maggio svolti i motivi di questo progetto di legge, dichiarò di ritirarlo.

### Medaglia commemorativa ai militari che presero parte attiva nel 1859 alla guerra dell'indipendenza italiana.

*Progetto di legge presentato alla Camera dal dep. BERNARDI, nella tornata dell'8 maggio 1860.*

Dare ai prodi che combatterono per l'italiano riscatto una testimonianza d'affetto e di riconoscenza è dovere di questo Parlamento italiano, è desiderio della nazione.

Interprete di questo desiderio, e valendomi della iniziativa concessa ai deputati, mi permetto di sottoporvi la seguente proposta di legge, che spero vorrete prendere in considerazione, ed appoggiare col vostro voto.

#### PROGETTO DI LEGGE.

Art. 1. È accordata una medaglia commemorativa a tutti i militari sì italiani che francesi che presero parte attiva alla guerra dell'indipendenza italiana nel 1859.

Art. 2. La stessa porterà dall'un lato l'effigie del Re, e dall'altro l'iscrizione: « Guerra della indipendenza italiana, 1859. »



Vi si potrà incidere il nome del fregiato e delle battaglie alle quali prese parte.

Art. 5. La ulterior forma e dimensione ne verrà determinata con decreto reale, ed iscritta l'occorrente spesa sul bilancio passivo dello Stato, che viene perciò approvata.

*Nota.* — Nella seduta del 12 maggio 1860 il deputato Bernardi ha svolto i motivi del suo progetto; la Camera non lo prese in considerazione.

### Sospensione dell'attuazione del Codice di procedura civile nelle antiche provincie.

*Progetto di legge presentato alla Camera dal dep. BERNARDI, letto nella tornata dell'8 maggio 1860.*

Un nuovo Codice di procedura civile per le antiche provincie è posto in vigore col 1<sup>o</sup> maggio del corrente anno 1860.

Allorchè esso venne, in virtù dei pieni poteri accordati, sanzionato con legge 20 novembre 1859, era sperabile che potesse contemporaneamente essere posto in vigore il nuovo Codice civile, il quale dovesse prendere per base il Codice Albertino, emendato in pochissime parti.

Questa speranza non si è verificata.

Nuove provincie vennero aggiunte allo Stato, per cui si rese necessaria una più ampia riforma della legislazione civile, coordinata anche ai costumi, ai bisogni delle nuove provincie aggregate.

Il nuovo Codice di procedura non potrebbe quindi che essere temporario affatto per le antiche provincie. Se migliorò in alcune parti la procedura preesistente, non è men vero che presenta gravissime imperfezioni, che nell'interesse delle stesse antiche provincie ne reclamano la sospensione.

Un regolamento si è annunciato in data del 15 corrente aprile; ma, alla vigilia di sua esecuzione, non è ancora reso di pubblica ragione.

Una nuova tariffa doveva essere promulgata, perchè l'antica non provvede a molte nuove procedure, e questa manca tuttora.

Per queste e moltissime altre cause, che mi riservo di ampiamente sviluppare, se, come spero, me ne verrà data l'occasione, ho l'onore di proporvi il seguente progetto di legge, valendomi dell'iniziativa concessa ai deputati dallo Statuto.

#### PROGETTO DI LEGGE.

Art. 1. È sospesa l'esecuzione del nuovo Codice di procedura civile sanzionato per le antiche provincie colla legge 20 novembre 1859.

Art. 2. Continueranno quindi ad essere in vigore le leggi presistenti, ferma la validità degli atti compiuti dopo il primo maggio 1860.

Art. 3. Le cause che all'epoca della promulgazione di questa legge si troveranno pendenti nanti giudici o tribunali, che solo divennero competenti per effetto del nuovo Codice, si intenderanno rimesse, nello stato in cui si trovano, ai giudici o tribunali competenti secondo le leggi anteriori, mediante semplice notificazione da farsi alla parte contraria, o suo rappresentante, o al domicilio eletto, del giorno in cui verrà ripresa l'istanza nanti il giudice, o tribunale competente, la quale terrà luogo di citazione.

### Abolizione della pena di morte.

*Progetto di legge presentato alla Camera dal dep. MAZZOLDI, letto nella tornata dell'8 maggio 1860.*

Argomentando che si voglia porre in discussione la proposta:

« Se il nuovo Codice penale debba o non debba ora mettersi in esecuzione; »

Pel caso in cui la deliberazione risultasse affermativa,

Io propongo preventivamente la seguente legge:

*Articolo unico.* La pena di morte, siccome marchio di ferocia, senza diritto e senza bisogno, dal consorzio civile impresso nell'umanità, è abolita.

*Nota.* — Nella seduta del 10 maggio 1860 l'autore del progetto ne svolse i motivi; non fu dalla Camera preso in considerazione.

### Imposta prediale nelle nuove provincie.

*Progetto di legge presentato alla Camera dal dep. MAZZOLDI, letto nella tornata dell'8 maggio 1860.*

Ora che furono votate le proposte di leggi più urgenti che riguardano gli interessi generali di tutto lo Stato, e che è lecito discendere alle proposte richieste dai più urgenti bisogni delle provincie, in pendenza d'una proposta generale sopra un nuovo sistema d'imposta che mi riservo d'insinuare a termini degli articoli 10 e 55 dello Statuto, e dell'articolo 59 del regolamento della Camera dei deputati, propongo la votazione della seguente legge:

Art. 1. L'imposta prediale nelle provincie nuovamente aggregate (se nulla osta per la Toscana) sarà da qui innanzi percetta nell'egual misura di quella attualmente in corso nelle vecchie provincie.

Art. 2. Nelle provincie in cui per una serie continua di anni mancarono, per malattie misteriose, i principali prodotti del gelso e della vite attualmente censiti, dovrà farsi una interinale detrazione di quella parte d'imposta che corrisponde al censo dei prodotti mancati.

### Diritti di cittadinanza agli Italiani.

*Progetto di legge presentato alla Camera dai deputati REGNOLI, BERTI-PICHAT, PEPOLI CARLO, SFORZA-CESARINI, MARTINELLI, ARMELONGHI, BORGATTI, FIORUZZI, MACCIÒ, RUBIERI, MARENCHINI, letto nella tornata del 18 maggio 1860.*

Art. 1. Gli Italiani che nè per nascita, nè per origine, nè per ottenuto decreto di cittadinanza appartengono alle provincie dell'attuale regno italico, saranno per ogni effetto di ragione civile o politica paraggiati ai cittadini nati nelle medesime.

Art. 2. Dovranno però provare con estratto dei registri dello stato civile o con altro atto il luogo della loro nascita, giustificare di non essere stati condannati per crimini o delitti non politici, e dichiarare presso l'amministrazione comunale di una città dello Stato di fissare in esso il loro domicilio anche all'effetto di esserne cittadini.

*Nota.* — Nella seduta del 24 maggio 1860 questo progetto venne svolto dal deputato Regnoli; la Camera non lo prese in considerazione.

## Continuazione del corso di filosofia nelle città in cui attualmente esiste.

*Progetto di legge presentato alla Camera dai deputati MICHELINI G. B., GUSTAVO DI CAVOUR, PIRONDI, MAZZA, letto nella tornata del 21 giugno 1860.*

Molte e gravi ed in gran parte fondate sono le lagnanze contro la disposizione della legge 13 novembre 1859 sulla pubblica istruzione, che sopprime in molte città l'insegnamento della filosofia. Perciò non poche comunali amministrazioni allegando o antichi diritti provenienti da benefiche fondazioni, o impossibilità di mandare i giovani a studiare in città lontane, ebbero ricorso al Ministero ed a questa Camera, domandando o di essere sede de' licei istituiti dalla nuova legge o la conservazione del corso di filosofia. La prima domanda avrebbe l'inconveniente di moltiplicare di troppo i licei, ma sembra utile aderire alla seconda, dando al ministro della pubblica istruzione la facoltà di conservare il corso di filosofia in quei paesi, in cui per la bontà dell'insegnamento ed il numero degli studenti ne sia utile la conservazione.

Se la legge del 13 novembre contiene alcune parti buone, altre ne ha che non sono tali. Sarà perciò necessaria una generale riforma dell'insegnamento pubblico, ed allora prendendosi definitive deliberazioni circa i corsi di filosofia di cui si tratta. Ma non è necessario esprimere nella legge la provvisorietà della loro conservazione, perchè tutte le leggi sono provvisorie in quanto che durano finchè non siano abrogate.

Trattandosi di cosa provvisoria, non devono aver luogo l'aumento di stipendio, e gli altri cambiamenti sanciti dalla legge del 13 novembre, onde non aggravare di troppo il pubblico erario e dare diritti e speranze alle quali sarebbe poi malagevole di soddisfare.

Per questi motivi i sottoscritti propongono il seguente schema di legge:

Art. 1. Il Governo è autorizzato a conservare il corso di filosofia in quelle città in cui attualmente esiste.

Art. 2. Alle scuole ed ai professori dell'insegnamento conservato in forza della presente legge non si applicheranno le disposizioni di quella del 13 novembre 1859 sulla pubblica istruzione.

*Nota.* — Nella seduta del 21 giugno 1860 questo progetto fu ritirato dai loro autori.

## Provvedimenti relativi all'istruzione primaria e secondaria nelle provincie dell'Emilia.

*Progetto di legge presentato dal senatore del regno LINATI, letto e preso in considerazione nella tornata del 2 luglio 1860.*

SIGNORI! — Da tre gravissime considerazioni io fui mosso a proporre una legge pel riordinamento della pubblica istruzione nelle provincie dell'Emilia.

La prima si fu la confusione e spesso la opposizione che hanno i regolamenti e le leggi scolastiche di colà, non solo fra di loro, ma rispetto alle altre del regno, d'onde la continua incertezza nelle misure e nelle attribuzioni delle varie locali autorità.

La seconda si fu la originale insufficienza di tali leggi e di tali regolamenti onde provvedere alla pubblica istruzione nei

modi e nelle misure richieste dalle esigenze del civile progresso, dei bisogni e dei desiderii di quelle popolazioni.

La terza si è lo stato miserevole dello insegnamento, risultato delle male arti dei caduti governi, il quale non può essere abbastanza deplorato, nè potrebbe mai con abbastanza di sollecitudine essere tolto via.

Per ben valutare se sia urgente il bisogno di provvedere agli studi dell'Emilia con pronti ed efficaci rimedi, per conoscere se nella strettezza del tempo convenga piuttosto lasciar correre che dare al Ministero un mandato per promuovere gli opportuni provvedimenti, è necessario il far conoscere lo stato di quelle scuole e gli elementi tutti che concorsero a produrlo, e ciò mi valga di scusa, se per dare sviluppo alla mia proposta, sono costretto ad entrare in qualche dettaglio.

Dopo che il cavaliere Farini ebbe costituito nel dicembre del 1859 il Governo dell'Emilia, si è introdotta l'usanza di parlare delle provincie che la compongono come di una vera entità amministrativa; si è parlato dell'Emilia come si farebbe della Toscana o della Lombardia che avevano una certa autonomia, che possedevano leggi ed istituzioni proprie. Ma ognuno sa che diversissimo è il caso delle provincie componenti l'Emilia, poichè queste formaronsi di tre Stati distinti, dotati di leggi che non solo erano diverse, ma dettate da principii opposti.

Come diversa era in ciascuno la legislazione civile, criminale ed amministrativa, così parimenti erano diversi in caduno i mezzi ed i modi di provvedere alle istruzioni.

Siccome il Governo che ridusse ad un solo i tre Stati costituenti l'Emilia, durando tre soli mesi, non poté che dare un qualche principio al riordinamento delle scuole, ne segue che dovettero in gran parte durare gli ordini vecchi, e quindi durare altresì la dissimiglianza e talvolta la opposizione degli istituti scolastici.

Ora ognuno vede che questa sola circostanza basterebbe a rendere necessaria una misura per la quale le locali istituzioni si mettessero d'accordo per guisa da rendere possibile ad un solo Ministero centrale lo amministrarvi la pubblica istruzione.

Questa originaria disarmonia delle istituzioni scolastiche non fu tolta, ma piuttosto accresciuta dai governi prodotti dalla rivoluzione, imperocchè in ciascuno dei tre, finchè camminarono separati, si diedero provvedimenti riguardanti gli studi. Poi v'ebbero provvedimenti per Parma e Modena solamente, finalmente ve n'ebbero per tutta la Emilia.

Di questi gli uni erano fatti dalla legge Lanza, gli altri dalla legge Casati. Queste ultime disposizioni non ponno dare il loro frutto perchè rimaste incomplete; sono leggi che richiedono altre leggi ed appositi regolamenti per esplicarsi e divenire attuabili; dal che ne segue che fin qui giovarono soltanto a significare il buon volere dei governanti e l'intendimento di effettuare l'unificazione, ma contribuirono a rendere maggiore la confusione e la disarmonia delle istituzioni. In addietro le leggi scolastiche erano discordi solamente tra Stato e Stato; le nuove leggi, parzialmente introdotte, hanno fatto sì che discordino e pugnino tra loro quelle di ogni singola provincia.

Siccome dall'esame dei fatti risulterà dimostrata non solo la confusione che di tanti e si discordi elementi doveva nascere per rispetto alla istruzione, ma altresì diverranno manifeste le lacune che si osservano nelle istituzioni scolastiche, e la impossibilità di riempirle senza qualche nuova facoltà conferita al Governo, così io stimo necessario esporre quali fossero le istituzioni scolastiche dei tre Stati fusi nell'Emilia, le disposizioni date dai Governi provvisorii locali, quelle emanate dal governo del cavaliere Farini, per dar fondamento alle deduzioni che logicamente ne derivano.

Cominciamo da Parma, ove la pubblica istruzione era meglio ordinata.

Nel ducato parmense l'istruzione primaria maschile e la secondaria di latinità erano rette dalle leggi 15 novembre 1831; v'erano scuole secondarie italiane istituite con decreto 11 novembre 1856. Le scuole femminili erano regolate dalla legge 12 aprile 1856.

Tutte le scuole pubbliche istituite in virtù di queste tre leggi erano ad esclusivo carico dei comuni. Ogni comune era obbligato a dare l'istruzione elementare maschile, era obbligato a contribuire alla spesa delle scuole secondarie aperte nei capoluoghi di provincia: potevano aprire le scuole femminili, ma non ne avevano l'obbligo. Le scuole elementari maschili erano di tre classi annue, infima, media e suprema. Vi s'insegnava lettura, scrittura, aritmetica, grammatica italiana, catechismo, storia sacra, elementi di storia e geografia e precetti di civiltà.

Nelle scuole femminili l'istruzione era pure triennale: vi si dava un'istruzione presso che simile alla maschile, più i lavori donneschi.

Nelle scuole secondarie di latinità s'insegnava, in cinque anni, la lingua latina e gli elementi della greca, vi si mandava innanzi lo studio della lingua e letteratura italiana, della storia, della geografia e del catechismo.

Le scuole secondarie italiane insegnavano, in quattro anni, lingua italiana, geografia, storia, calligrafia, conteggio ed elementi di storia naturale.

La classe infima e media delle scuole elementari maschili esistevano pressochè in ogni comune. La classe suprema esisteva nella metà circa dei comuni dello Stato.

Le scuole femminili non erano istituite che in 10 comuni su 105.

Le scuole secondarie sì latine che italiane erano complete nelle sole città di Parma e Piacenza. Alcuni altri grossi comuni affidavano a soli 2 o 3 maestri l'insegnamento di tutto il corso.

Il governo delle scuole era di attribuzione del ministro di grazia e giustizia. Al disotto v'era il magistrato degli studi, composto di un preside, dei priori delle facoltà universitarie, di un segretario e dell'ispettore generale degli studi.

Questo corpo proponeva ed il Ministero nominava gli ispettori dei comuni.

Il magistrato col mezzo degli ispettori faceva osservare le leggi e faceva direttamente proposte al Governo, proponeva maestri, esaminatori, e ricompense al ministro.

I maestri tutti erano nominati dal ministro, o per nomina immediata o per concorso, e non si conoscevano patenti d'idoneità.

I nominati lo erano a vita: avevano diritto a pensione di riposo sullo scarso stipendio fissato loro per legge.

A Parma il corso filosofico non era considerato come parte dell'insegnamento secondario, ma faceva parte delle scuole universitarie.

Vi s'insegnavano: filosofia, matematica e fisica elementare, in tre anni e con 4 professori dipendenti dal magistrato degli studi, che era consiglio direttore dell'università.

Negli Stati Estensi non vi era obbligo alcuno pei comuni di tenere scuole elementari maschili o femminili. Alcune poche ve n'erano di maschili, nelle quali in un anno di corso s'insegnava poco più che lettura e scrittura.

I maestri nominati a capriccio, dipendenti direttamente dalle autorità municipali non percepivano più di lire 500 all'anno, e spesso ancora sole lire 150. Potevano da un momento all'altro essere licenziati e non avevano mai diritto a pensione.

Con un corso di sei anni si facevano gli studi di latinità preparatorii al corso filosofico.

In alcune parti era a carico dello Stato, in altre dei comuni, e in altre delle corporazioni religiose.

Nei primi i maestri riguardavansi come impiegati pubblici, negli altri come semplici salariati. Il corso filosofico era triennale; esisteva nell'università di Modena e presso i gesuiti.

Una legge del 20 ottobre 1849 stabilì quali doveano essere le autorità preposte agli studi, cioè un direttore presso il Ministero dell'interno, un prefetto generale degli studi in ogni provincia, ed un prefetto parziale nei comuni, supplito dai parroci e dai podestà; se non che le prescrizioni di quella legge, attesa la natura di quel Governo, non vennero mai in esecuzione reale.

Nelle Romagne la pubblica istruzione veniva regolata dalla bolla di Leone XII del 26 agosto 1824; per esse si stabilirono le norme dell'istruzione.

Le scuole elementari possibili non obbligatorie ai comuni insegnavano lettura, scrittura, qualche poco di conteggio e dottrina cristiana, e null'altro; poi subito dopo le scuole di latinità.

La congregazione degli studi, presieduta da un cardinale, dirigeva il tutto coll'opera dei vescovi; questi ultimi delegavano agli esami dei maestri, rifiutandoli od ammettendoli a talento. V'erano maestri per le fanciulle, all'unico scopo d'insegnare ad esse la dottrina cristiana e i lavori donneschi; non si poteva insegnare loro di più senza ottenere dal vescovo un formale consenso. Per gli alunni d'ambo i sessi vi erano permesse le battiture.

V'erano scuole di un grado superiore, ove, oltre al latino, insegnavansi in 2 anni alcune altre materie; poi venivano i ginnasi, ove in cinque anni si studiava latino e filosofia.

Allorchè le vittorie dei Franco-Sardi sul Ticino e sul Mincio ebbero rotto il giogo dei locali governi dei tre Stati di cui oggi si compone l'Emilia, le amministrazioni sorte da quei mutamenti posero mano, qual più qual meno, a riformare gli studi.

A Parma riformaronsi i programmi delle scuole elementari.

A Modena una Commissione, nominata il 4 agosto, compilò un regolamento per le scuole elementari e secondarie maschili e femminili. Alle prime fu dato un periodo di 4 anni e furono poste a carico dei comuni che volessero aprirle; le seconde furono poste a carico dello Stato. Le une e le altre furono fatte gratuite.

Il relativo impianto scolastico dovrebbe funzionare col novembre di quest'anno.

Il 21 ottobre 1859 uscì un decreto dittatoriale, che aboliva sia a Parma che a Modena le antiche autorità locali, ed altre ne sostituiva, cioè ispettori ministeriali per le scuole elementari e secondarie; provveditori e deputazioni provinciali per le provincie in allora esigue assai dei due Stati.

Le attribuzioni di queste autorità vennero fissate con regolamento in data dei 22, 24 e 25 ottobre, e furono dedotte dalle disposizioni della legge che allora vigeva in Piemonte. Non essendo però state abolite, in forza di queste leggi, le disposizioni ed i regolamenti anteriori, i quali riferivano alla giurisdizione delle autorità soppresse, ne seguì che le autorità nuovamente costituite, avendo attribuzioni diverse dalle già esistenti, non ebbero poteri sufficienti a spedire gli affari in corso. Questi pertanto o rimasero senza evasione, o furono arbitrariamente e senza norma di leggi decisi.

Nelle Romagne un decreto del 26 ottobre 1859 abolì parimenti le autorità scolastiche preesistenti. Nominò ispettori, provveditori e deputazioni provinciali agli studi in base alla

legge Lanza. Provvide agli studi superiori e dispose che sarebbe in seguito dato opera a riordinare gli studi elementari.

Venuto il Farini al Governo di tutti tre gli Stati componenti l'Emilia, pubblicò e pose subito in atto la legge sarda del riordinamento delle amministrazioni provinciali e comunali. Conseguentemente fece delle provincie a lui sottoposte un nuovo riparto. Furono allora ringraziati i provveditori di recente stabiliti, e dovettero cessare altresì le deputazioni provinciali alle scuole.

Un decreto del 19 gennaio 1860 ordinò nuovi provveditori con più ampi poteri e maggior dignità di grado per le allargate provincie. Ma le attribuzioni di essi non furono conformi nè a quelle date dalla legge Lanza, nè a quelle date dalla legge Casati.

I Consigli provinciali alle scuole furono prescritti all'articolo 4 di quel decreto, ma per funzionare e per eleggersi in virtù della legge 21 ottobre. Gli ispettori ministeriali assunti con variate attribuzioni nei tre Stati dell'Emilia vennero conservati, salvo il determinare per regolamento la definizione degli incarichi tra di essi ed i provveditori.

Il Farini procedette successivamente ad altre disposizioni, le quali erano dettate dal doppio intendimento di procurare la maggiore possibile assimilazione delle istituzioni dell'Emilia con quelle delle antiche provincie del regno sardo, e di procurare a diverse località il beneficio di peculiari istituzioni scolastiche.

Il 21 gennaio furono ordinate le scuole tecniche e stanziare lire 30 mila per poter sussidiare quei comuni che volessero istituirle. Il corso inferiore doveva essere regolato come quelli del Piemonte, il superiore doveva esserlo da apposito regolamento.

Il 25 dello stesso fu ordinata la istituzione di due scuole normali per le allieve maestre, da stabilirsi una a Parma e l'altra a Bologna, munendo ciascuna dell'annuo assegnamento di lire 8,000. Dovevano regolarsi in base alle leggi vigenti in Piemonte a tale riguardo.

Finalmente in base alle leggi sarde furono istituiti i licei con decreti del 12 febbraio successivo.

Da tutti i fatti sopra indicati risulta manifesto, a chi ben li considera, la confusione che nelle cose della pubblica istruzione io veniva fin dal principio indicando.

Per meglio dimostrarlo converrebbe scendere a minuti e gretti dettagli.

A Parma, per esempio, la nomina dei maestri facevasi per concorso. Gli esaminatori erano nominati dal magistrato degli studi.

Oggi nè il provveditore, nè gli ispettori, nè i Consigli provinciali per le scuole, nè il ministro stesso hanno in virtù di alcuna legge scritta la facoltà di fare tali nomine.

Così dicasi di tutto il resto. I licei e le scuole tecniche sono istituiti in base alle leggi sarde, ma non è detto però che cessino le scuole filosofiche esistenti. Ecco due istruzioni dissimiglianti a conflitto; l'antica insufficiente ma economica; l'altra egregiamente ordinata ma costosa.

Oltre ciò come condurre ai licei i giovani se a ciò non li apparecchiino le scuole elementari e le secondarie inferiori?

Vengo ora a dire del secondo oggetto delle mie proposte, ovvero dell'insufficienza delle leggi attualmente in vigore nell'Emilia, a ben raggiungere il fine dell'istruzione.

Per quanto una istruzione scolastica possa parere scarsa e debole, essa sarà sempre produttrice di buoni frutti, se sarà affidata a buoni insegnanti, se sarà debitamente sorvegliata, se verrà largamente impartita.

Ora le leggi attualmente in vigore nell'Emilia non danno alcun mezzo ad ottenere neppur uno di questi tre scopi.

I maestri, troppo spesso scelti a caso, ignoranti e mal pagati, dovrebbero o mutarsi o educarsi e meglio pagarsi; ma nell'Emilia non v'ha legge che autorizzi le istituzioni di scuole normali, magistrali trimestrate per educarne maestri.

Non v'ha legge che prescriba una patente d'idoneità da acquistarsi mediante studi ed esami: non v'ha, tranne a Parma, una tariffa pel minimo degli stipendi dei maestri o diritto a pensione pei medesimi.

L'ispezione delle scuole è affidata ai nove provveditori ed ai sei ispettori delle provincie dell'Emilia, di cui due in Romagna, due negli Stati Estensi e due nei Parmensi. Come immaginare che questi 15 individui possano ispezionare convenientemente le tante centinaia di comuni, le 900 scuole elementari esistenti nelle provincie stesse?

Un tempo esistevano gli ispettori comunali a Parma, i prefetti parziali o municipali a Modena; erano parecchie centinaia d'individui che o bene o male vigilavano sulle scuole; ma essi furono aboliti, e le scuole comunali restano in un totale abbandono, a cui non v'ha modo legale di provvedere.

Rispetto allo allargamento dell'istruzione non v'ha nelle leggi colà vigenti alcun mezzo per ottenerlo, poichè la sola legge parmense impone ai comuni d'avere una scuola elementare, ma nè a Modena nè in Romagna un tal obbligo è imposto ai municipi. L'istruzione femminile non è neppure negli Stati parmensi obbligatoria ai medesimi.

Si disse che la legge comunale e provinciale in vigore nell'Emilia impone al paragrafo 10 dell'articolo 111 ai comuni l'obbligo delle spese per la istruzione elementare maschile e femminile. Io posso affermare con rammarico sì, ma con verità, che nei ducati di Parma e di Modena parecchi comuni rurali usarono per la prima volta delle nuove libertà loro concesse per sopprimere o ridurre il numero delle loro scuole o scemmare gli stipendi per lo innanzi pagati ai maestri. Alcuni pochi fecero istanze non già per aprire nuove scuole, ma per ottenere sussidi per sorreggere le vecchie. E pochissimi addivennero spontanei a qualche provvedimento.

La stessa città di Bologna, pur benemerita cotanto degli studi italiani, non stanziava nel bilancio dell'anno corrente che sole lire 7,980 per le proprie scuole elementari.

Pertanto, sebbene la legge comunale e provinciale obblighi i municipi a fare spese relative all'istruzione, quest'obbligo produrrà pochissimi frutti, perchè esso non è che un obbligo generico, non scende a nessun dettaglio, non prescrive nè il numero delle scuole, nè quello dei maestri, nè la loro proporzione colla popolazione. Quest'obbligo riesce quindi pressochè illusorio, finchè una legge scolastica non intervenga a determinare tutti siffatti oggetti, e se questa non è promulgata, egli è certo che le cose rimarranno nello stato attuale. Nè è da sperare che i comuni vogliano mutare avviso, finchè per le nuove qualità dei maestri e degli studi, quindi pel mutamento degli attuali sistemi, non vengano nella persuasione di poter raccogliere dalle spese fatte ampi e nobili frutti.

Così, e per la natura degli istituti scolastici e per la condizione dei maestri e per la niuna ispezione delle scuole e per la impossibilità di moltiplicarle, a norma del bisogno, gli attuali ordinamenti dell'Emilia non sono atti a ben condurvi od a farvi progredire la istruzione elementare.

Per rispetto al terzo oggetto delle mie proposte, vale a dire la triste condizione fatta agli studi elementari, io ne addurrò per prova principalissima la statistica.

Ecco un quadro comparativo tra il numero degli scolari e quello degli abitanti in ciascuna delle 9 provincie dell'Emilia:

Bologna . . .	Allievi maschi	1 su	91 abitanti
—	» femmine	1 su	286 »
Ferrara . . .	» maschi	1 su	76 »
—	» femmine	1 su	429 »
Forlì . . . . .	» maschi	1 su	124 »
—	» femmine	1 su	285 »
Ravenna . . .	» maschi	1 su	199 »
—	» femmine	1 su	2146 »
Modena . . .	» maschi	1 su	85 »
—	» femmine	1 su	520 »
Reggio . . .	» maschi	1 su	160 »
—	» femmine	1 su	5250 »
Massa . . . . .	» maschi	1 su	155 »
—	» femmine	1 su	301 »
Parma . . . . .	» maschi	1 su	119 »
—	» femmine	1 su	337 »
Piacenza . . .	» maschi	1 su	165 »
—	» femmine	1 su	722 »

Aggiungo che le scuole maschili mancano totalmente in 57 comuni, aventi una popolazione complessiva di 223700 abitanti; che mancano totalmente le scuole femminili in 288 comuni, aventi una popolazione di 1439000 abitanti; che sono privi di ogni istruzione sia maschile che femminile 54 comuni, aventi una popolazione complessiva di 201331 abitanti.

Questi dati risultano da rapporti per due volte richiesti ufficialmente dai singoli comuni; sono quindi esatti nel loro complesso.

Giustificata per tal modo la necessità di provvedere al riordinamento degli istituti scolastici secondari e primari dell'Emilia, non mi resta che a giustificare la forma data al progetto di legge presentato al Senato.

Due vie si presentavano ad ottenere lo scopo: 1° autorizzare la promulgazione e l'attuazione dei titoli I, III e V della legge 15 novembre 1859; e questo modo sarebbe il più semplice, il più prudente, il più conveniente; 2° o provvedere con decreti reali.

Il primo partito non trovò favore nella Camera elettiva all'epoca in cui fu proposto. Ciò nulladimeno la Commissione incaricata di studiare il progetto ministeriale sentì la necessità di proporre che almeno il titolo V della legge 15 novembre 1859 fosse posto in vigore nell'Emilia.

Il secondo partito non instabilisce alcun precedente in favore della legge in discorso, e dà modo al Ministero di provvedere alle opportune riforme, senza tanta mole di mutamenti quanta sarebbe portata dalla legge 15 novembre 1859. Gran parte e le migliori tra le leggi locali potrebbero durare fino a che una novella legge fatta per tutto il nuovo Stato non promettesse durata e floridezza alle nuove istituzioni scolastiche. Così per molte parti si risparmierebbe alle popolazioni il disagio di mutare per due volte le norme dell'istruzione.

Noi non introdurremmo nell'Emilia la legge 15 novembre 1859, e per la stessa ragione che non abbiamo voluto introdurvi il Codice civile e quello di procedura penale.

Vero è che la mia proposta tende a dare al potere esecutivo anche alcune attribuzioni del legislativo; ma ciò è fatto dentro limiti assai angusti; giacchè, per rispetto al modo, è detto che lo farà in quelle misure che saranno necessarie ad armonizzare le leggi vecchie e le nuove e a riempire le lacune delle une e delle altre; e rispetto all'estensione è detto che ciò non avrà luogo che per le sole scuole primarie e secondarie e non avrà effetto che fino ad un riordinamento generale degli studi.

Signori, io credo di avere dimostrata la necessità di un provvedimento, pel quale alle autorità scolastiche locali sia possibile di ben adempiere l'importante e difficile loro compito; che è necessario poter provvedere alla scelta, all'istruzione, all'avvenire dei maestri, alla vigilanza delle scuole, alla obbligatoria apertura di quelle che mancano.

Vi ho proposto un mezzo per soddisfare al debito sacro di largire a milioni d'Italiani il beneficio di una sana e ben ordinata educazione.

Se io non ho saputo proporzionare il mezzo allo scopo, modificate, mutate ancora, se vi piace, il mezzo, ma non state addietro dal procacciare il fine. Io vi ho mostrato che in una decima parte della popolazione dell'Emilia non v'è alcun modo di educare i maschi; che in 7 decime parti di essa non vi è modo di educare le femmine.

Vorrete voi tardare di un sol giorno il rimedio, prolungare di un sol giorno il male? Vorrete aspettare le nuove leggi che sa Dio quando saranno fatte al piacere di tutti? Operate questo bene, operatelo, e se vi diranno che questo è tempo da reggimenti e non da scuole, rispondete che noi non vogliamo mandare a scuola i soldati, ma i fanciulli, perchè nell'amore della patria e della libertà imparino ad esserlo; vogliamo mandarci le donne, perchè dalle buone madri procedano i forti e generosi cittadini.

Se noi fossimo legislatori ove l'utile del principe è la misura della legge, potremmo dire: soprassediamo, e duri un anno o due anni ancora un male che è potuto durare fin qui; ma noi siamo i legislatori di un libero popolo, e non possiamo indugiare di un sol giorno il suo bene, senza offendere i suoi diritti, senza venir meno al nostro mandato.

#### PROGETTO DI LEGGE.

*Articolo unico.* Il Governo del Re è autorizzato a provvedere nelle provincie dell'Emilia, mediante decreti reali, alla istruzione secondaria e primaria, in quanto che sia necessaria a completare le leggi e gli istituti scolastici delle medesime, e a porle in accordo con quelli delle antiche provincie, per insino a che non v'abbia in tutto lo Stato una legislazione scolastica uniforme.

### Riordinamento del corpo dei Carabinieri Reali.

*Progetto di legge presentato al Senato il 25 giugno 1860 dal ministro della guerra (FANTI).*

SIGNORI! — Precipuo dovere del Governo verso i popoli novellamente annessi allo Stato è, senza dubbio, quello di provvedere alla sicurezza pubblica, ed a questo uopo fu una delle sue prime sollecitudini quella di applicare a quegli Stati l'istituzione dell'arma dei carabinieri reali, che ha reso nelle provincie subalpine per tanti anni servizi eminenti. Se non che l'azione di quest'arma dovendo essere avvalorata da provvedimenti legislativi che ne sanciscano le attribuzioni, i doveri ed i diritti, egli spetta al potere legislativo di provvedervi o col pubblicare anche nelle nuove provincie la legge costitutiva del corpo del 12 ottobre 1822, ovvero con altra legge equivalente. Ma sebbene la legge del 1822 abbia fatto ottima prova, siccome lo attesta l'esperienza di oramai trentott'anni, tuttavia non è men vero che, emanata in altri tempi, contiene parecchie disposizioni in dissonanza cogli ordini presenti, ed altre andate oramai in dissuetudine.

Non parendo pertanto conveniente di promuovere la pura e semplice promulgazione nelle provincie summentovate di una legge divenuta in alcune parti difettosa e contraddittoria all'indole del Governo, abbiamo pensato di proporre invece una legge nuova per tutto lo Stato, che, conservando dell'antica tutto ciò che i tempi consentono e l'esperienza ha dimostrato utile, ne rimuovesse le altre parti divenute meno appropriate e convenienti, e vi aggiungesse quelle modificazioni che le mutate condizioni dello Stato fossero per avventura per consigliare. A questo intento i ministri della guerra e dell'interno hanno nominato una Commissione, il cui lavoro, accuratamente esaminato da noi, ne parve potersi meritare il suffragio del potere legislativo.

In conformità pertanto degli ordini reali, abbiamo l'onore di presentare tale progetto al Senato, non senza rappresentargli ad un tempo la somma importanza del servizio che si tratta di riordinare o piuttosto di creare presso i popoli delle nuove provincie, e pregarlo perciò di volerla dichiarare d'urgenza.

### PROGETTO DI LEGGE.

#### CAPITOLO PRIMO.

##### *Istituzione e prerogative del corpo dei carabinieri reali.*

Art. 1. I carabinieri reali sono istituiti per invigilare alla sicurezza ed ordine pubblico ed all'osservanza delle leggi, secondo le norme infra espresse.

Essi sono considerati perciò in servizio permanente anche quando non sono comandati.

Art. 2. I carabinieri reali fanno parte integrante dell'armata attiva, di cui sono il primo corpo, ad eccezione delle guardie del corpo, e godono perciò in ogni occasione dei privilegi di tale preminenza.

I carabinieri reali facendo parte dell'esercito, le spese occorrenti pei medesimi saranno stanziare in apposita categoria del bilancio della guerra.

Art. 3. Sono loro applicabili le disposizioni generali delle leggi militari, salvo le modificazioni per essi espressamente stabilite.

Art. 4. I carabinieri reali compiono, in mancanza delle guardie del corpo, il servizio affidato alle medesime, ed eseguono le scorte d'onore del Re e della real famiglia, e quelle altre che fossero loro dal Governo comandate.

Art. 5. In tempo di guerra una parte del corpo dei carabinieri sarà destinata all'esercito, e vi presterà servizio, secondo il disposto dei regolamenti militari.

Art. 6. I carabinieri sono responsabili dell'eseguimento dei mandati che hanno ricevuto, anche quando ottengano un rinforzo di guardia nazionale o di truppe di linea.

I comandanti del rinforzo saranno in obbligo di prestar assistenza ai carabinieri, ma non potranno impartire loro ordini sul modo di eseguire il mandato.

Art. 7. Compete agli uffiziali e sotto-uffiziali comandanti dei carabinieri l'ingresso gratuito nei teatri e luoghi di spettacolo pubblico dei comuni sui quali s'estende il loro comando.

#### CAPITOLO SECONDO.

##### *Composizione del corpo dei carabinieri reali.*

Art. 8. Il corpo dei carabinieri reali consta di un comando generale e di legioni o divisioni dell'arma, suddivise in compagnie, luogotenenze, sezioni e stazioni, corrispondenti alla circoscrizione politico-amministrativa dello Stato.

Art. 9. L'ordinamento del corpo, la sua forza graduale numerica proporzionale ai fondi votati dal Parlamento nel bilancio, il suo scompartimento, le relazioni e regole interne di servizio, il modo di reclutarlo e mantenerlo a numero, le condizioni di ammissione e le norme di avanzamento in quanto non sieno già stabilite dalle leggi e regolamento pel reclutamento per l'esercito, e dalle leggi e regolamento per l'avanzamento nel medesimo, saranno determinate per decreto reale da inserire negli atti del Governo.

#### CAPITOLO TERZO.

##### *Relazione del corpo dei carabinieri colle autorità civili e militari.*

Art. 10. Il corpo dei carabinieri dipende dal ministro della guerra per tutto ciò che riguarda l'organizzazione, il personale, la disciplina, il materiale ed il suo riparto.

Per quest'ultimo oggetto e per la destinazione degli uffiziali, il Ministero di guerra opererà sempre previo concerto, ed in seguito a proposizione del ministro dell'interno.

Art. 11. Il detto corpo dipende dal ministro dell'interno e dai capi degli scompartimenti politico-amministrativi per tutto ciò che riguarda l'ordine pubblico ed il servizio di sicurezza.

Art. 12. Il ministro dell'interno ed i capi dei maggiori scompartimenti politico-amministrativi possono ordinare il radunamento delle stazioni nel caso di servizio straordinario.

Art. 13. Il corpo dei carabinieri deve render conto al Ministero dell'interno ed ai capi, di cui negli articoli precedenti, di tutti i servizi nel modo che sarà determinato da istruzioni del ministro medesimo.

Art. 14. Il corpo dei carabinieri riceve direttamente i mandati dall'autorità giudiziaria, e rassegna direttamente all'autorità medesima i verbali degli arresti e di ogni altro atto, fatti tanto in esecuzione di tali mandati, come in dipendenza della loro qualità di uffiziali della polizia giudiziaria.

Art. 15. Dipende dai Ministeri di guerra e di marina per ciò che concerne la vigilanza sui militari in congedo, sui renitenti alla leva, sui disertori e sui fuggitivi dalla reclusione militare.

Art. 16. L'azione delle autorità giudiziarie, politiche ed amministrative, sovra i carabinieri reali, per tutto ciò che concerne l'impiego di questa forza pubblica, per la esecuzione della legge e per la conservazione della pubblica tranquillità, non potrà esercitarsi altrimenti che per iscritto ed in forma di richiesta.

Nei casi però in cui vi fosse assoluta urgenza della forza armata, cosicchè non fosse possibile la immediata estensione di una richiesta scritta, il comandante della forza sarà pure tenuto di assecondare una richiesta verbale, ma l'uffiziale richiedente dovrà poi ridurla in iscritto entro le ventiquattro ore.

Art. 17. Tali richieste dovranno sempre essere dirette al comandante dei carabinieri del luogo ove debbono essere eseguite, ed in caso di rifiuto (di cui si darà immediatamente avviso al Ministero dell'interno), all'uffiziale sotto gli ordini immediati del quale trovasi colui che avrà ricusato di aderirvi.

Le medesime conterranno le qualità dell'autorità richiedente e l'oggetto della richiesta, nè vi si dovranno inserire termini imperativi, come, a cagion d'esempio, *mandiamo, ordiniamo*, e simili.

I carabinieri reali non dovranno dar corso alle richieste non fatte in conformità di questo articolo.

Art. 18. Quando le autorità suddette avranno date le loro richieste, non potranno più in alcun modo immischiarsi nelle operazioni militari, che per la esecuzione delle medesime fossero ordinate dai carabinieri reali, i quali sono incaricati, sotto la propria responsabilità, di dirigere tali operazioni, e di curarne il successo; le autorità potranno soltanto esigere la relazione di ciò che si sarà fatto in esequimento delle loro richieste.

Art. 19. Non possono i carabinieri reali essere impiegati dalle autorità per trasferire i detenuti ai rispettivi loro uffici, allorchè sono già depositati nelle carceri, salvo che si tratti di accompagnarli alla udienza dei tribunali e delle Corti, ma è dovere dei carabinieri, semprechè arrestano o traducono alcuno, di presentarlo alla autorità a cui deve essere consegnato, dalla quale ricevono richiesta per la ulteriore destinazione.

Art. 20. Le autorità civili non possono mai richiedere carabinieri reali fuori del distretto del loro territorio; possono bensì, in caso di urgenza, indirizzarsi al comandante di compagnia perchè ordini la riunione in un dato luogo di più stazioni, spiegandone il motivo.

Art. 21. In ogni occasione i carabinieri reali presteranno mano forte alle autorità legittime quando ne saranno richiesti, senza avere il diritto di esaminare la giustizia e la regolarità della operazione richiesta.

Art. 22. Le regole da osservarsi per le conferenze personali dei comandanti dei carabinieri colle autorità locali saranno determinate da istruzioni del Governo.

Art. 23. I carabinieri reali, appena terminata l'operazione richiesta dalle autorità, ne stenderanno processo verbale particolareggiato, e lo invieranno per originale alle medesime nello spazio di 24 ore al più tardi, mandandone contemporaneamente delle copie e degli estratti agli immediati loro superiori militari dopo averli scritti *ad extensum* nel registro che dovranno tenere a questo effetto. La stessa iscrizione e trasmissione a superiori militari ed autorità competenti dovrà aver luogo per ogni denuncia, verifica od altra operazione a cui essi avranno proceduto in esequimento delle loro incombenze.

Art. 24. I comandanti della guardia nazionale, delle truppe di linea e gli ufficiali di piazza non potranno in nessun modo immischiarsi nelle operazioni giornaliere e nell'esercizio abituale dei carabinieri, nè distogliere per qualsivoglia causa i medesimi dalle funzioni che sono loro attribuite.

#### CAPITOLO QUARTO.

##### *Attribuzioni del corpo.*

Art. 25. Gli ufficiali e sotto-ufficiali dei reali carabinieri sono ufficiali di polizia giudiziaria.

La polizia giudiziaria ha per oggetto di ricercare i reati di ogni genere; di raccogliere le prove e fornire all'autorità giudiziaria tutte le indicazioni che possono condurre allo scoprimento degli autori e dei complici.

Art. 26. Come ufficiali di polizia giudiziaria gli ufficiali e sotto-ufficiali dei carabinieri reali sono tenuti di prendere notizia di qualunque crimine, delitto e contravvenzione commessi nei luoghi ove esercitano le loro funzioni quando trattasi di reati di azione pubblica. Essi riceveranno anche le querele e denunce a detti reati relative, ed altresì le querele per reati di azione privata.

Dovranno porgere indilatamente all'autorità giudiziaria locale le notizie acquistate, non che le denunce e querele ricevute, e, se si tratterà di crimine o delitto, darne avviso all'autorità giudiziaria competente.

Art. 27. Allorchè un crimine o delitto avrà lasciate tracce apparenti, o vi sia pericolo che si disperdano, gli ufficiali suddetti dovranno senza ritardo accertarle per mezzo di periti se vi ha luogo. Essi provvederanno alla conservazione delle medesime e dei corpi di reato sino all'arrivo del giudice incaricato dell'istruzione dei processi penali o del rappresentante del Pubblico Ministero. Se non vi sarà pericolo nel ritardo, si limiteranno a prendere le cautele opportune, acciò le tracce del reato non si disperdano e lo stato delle cose non sia punto variato.

Art. 28. Nel caso di flagrante reato che importi pena pel carcere o maggiore, i suddetti ufficiali e sotto-ufficiali ordineranno l'arresto degli imputati, ed a tale effetto potranno farsi dare mano forte.

Essi raccoglieranno le prove che potranno essere sull'istante somministrate relativamente ai fatti più importanti, e, qualora vi sia pericolo nell'indugio, procederanno a perquisizione nel domicilio degli imputati o di ogni altra persona di connivenza.

Art. 29. I predetti ufficiali e sotto-ufficiali dovranno parimente ordinare e fare eseguire l'arresto degli oziosi, vagabondi, mendicanti e delle persone sospette, sempre che sovra esse cada qualche indizio che abbiano commesso il reato.

La persona arrestata sarà immediatamente condotta avanti all'uffiziale o sotto-uffiziale che ne avrà ordinato l'arresto, al quale si consegneranno nel tempo stesso il verbale e gli oggetti sequestrati.

Questo ufficiale o sotto-uffiziale lo farà tradurre indilatamente avanti l'autorità giudiziaria per il procedimento.

Se dopo la traduzione dell'arrestato avanti all'autorità giudiziaria venissero a notizia di detti ufficiali o sotto-ufficiali prove od indizi risguardanti le circostanze del reato o gli autori o i complici, essi ne daranno immediatamente avviso all'autorità giudiziaria sovraindicata, senza soprassedere però agli atti necessari per la conservazione delle prove.

Art. 30. In tutte le loro operazioni gli ufficiali e sotto-ufficiali suddetti agendo per oggetti della polizia giudiziaria faranno intervenire due testimoni, e qualora non possano procurarsi immediatamente i testimoni procederanno senza la loro assistenza.

Art. 31. Il verbale sarà da essi sottoscritto a piè di ciascuna pagina, e sarà pure in fine sottoscritto da essi e da tutti gli intervenuti nell'atto.

Art. 32. Sarà cura di detti ufficiali e sotto-ufficiali di descrivere distintamente gli oggetti da essi sequestrati, di sigillarli, ed indicare il numero dei sigilli ed il loro impronto.

Art. 33. Non potranno far prestare giuramento ai testimoni, ai periti, o ad altre persone intervenute negli atti a cui procederanno.

Art. 34. Le funzioni abituali ed ordinarie dei carabinieri reali consistono essenzialmente:

1° Nel far marcie, corse e pattuglie su tutte le pubbliche strade, ed in tutti i luoghi compresi nel distretto di ciascuna stazione, riportandone l'opportuna giustificazione sul foglio di servizio delle autorità locali, da ufficiali pubblici ed altre persone di notoria probità, che si troveranno sul luogo;

2° Nel procurarsi e raccogliere tutte le notizie possibili per prevenire i reati e sopra i reati che fossero commessi e sopra i loro autori e complici;

3° Nell'arrestare, fuggito dalle carceri o luoghi di pena, anche senza ordine, qualunque individuo colto in flagrante reato, od inseguito dalla parte offesa, o denunciato per clamore pubblico, e che sarà stato sorpreso con effetti, armi,

stromenti, carte od altri oggetti valevoli a farnelo presumere autore o complice del reato;

4° Nell'accertare le contravvenzioni di ogni genere d'azione pubblica, redigendone verbale da trasmettersi all'autorità competente;

5° Nel sorvegliare in ispecial modo i mendicanti, oziosi, vagabondi, le persone sospette, i devastatori dei boschi o di qualunque raccolto delle campagne, denunciandoli all'autorità competente, mantenuto il disposto del n° 3 del presente articolo;

6° Nell'assicurarsi nei loro giri se le guardie campestri compiscano ai loro doveri con la necessaria diligenza facendone la relazione ai sindaci;

7° Nel prestare mano forte alle persone incaricate dell'esecuzione delle leggi e degli ordini della giustizia;

8° Nello eseguire i mandati di arresto delle autorità competenti, tradurre gli imputati e condannati al luogo della loro destinazione, e nel proteggere, essendone richiesti, l'esecuzione delle sentenze penali;

9° Nel curare i trasporti dei corpi di reato;

10. Nel proteggere il commercio interno prestando assistenza ai negozianti, agli artieri ed a tutti i viaggiatori ed assicurare la libera circolazione interna;

11. Nell'arrestare i renitenti alla leva, i disertori e i militari non muniti di regolare permesso di assenza dal corpo;

12. Nel portarsi in coda e sui fianchi di tutti i corpi di truppa in marcia che transiterebbero pel loro circondario, arrestando coloro che stessero indietro o si allontanassero dalla strada rimettendoli al comandante del corpo, al quale dovranno egualmente consegnare coloro che commetteressero disordini sia lungo la marcia, sia nei luoghi di fermata o di soggiorno;

13. Nel vegliare attentamente alla esecuzione degli ordinamenti sovra i passaporti, sia per portarsi all'estero, sia per introdursi nello Stato, accompagnando coloro che ne fossero sprovvisti o li avessero irregolari, avanti all'autorità incaricata di esaminarli; perlocchè niun viaggiatore potrà rifiutare l'esibizione dei suoi passaporti ai carabinieri reali, quando questi si presentino a chiederli rivestiti della loro divisa, ed annunziandosi come tali;

14. Nel visitare gli alberghi, le locande, le osterie, i caffè, i ridotti ed altri luoghi pubblici anche di notte tempo sino all'ora che sono aperti, per mantenervi il buon ordine, per vegliare sopra i forestieri, o far ricerche delle persone sospette o colpevoli che fossero indicate trovarvisi. Gli albergatori o locandieri saranno perciò obbligati di comunicare ai carabinieri reali i registri tenuti in forza dei regolamenti;

15. Nell'assistere alle grandi riunioni di popolo, come nelle feste, nelle fiere, nei mercati, negli spettacoli ed altre occasioni di simil fatta, per mantenervi l'ordine pubblico e secondare le disposizioni che fosse per dare l'autorità di pubblica sicurezza.

16. Nell'aderire alle richieste delle autorità per la scorta del danaro pubblico e dei convogli di cose spettanti al demanio e dei corrieri del paese.

17. Nel recarsi prontamente sul luogo nei casi di incendi, d'inondazione e d'altri accidenti per prestare aiuto, come anche per dar regola ai soccorsi nel caso di mancanza di altre autorità sul luogo stesso.

Art. 35. Non è permesso ai carabinieri reali di ordinare ed eseguire l'arresto di una persona fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti, od in virtù di un mandato dell'autorità competente.

Art. 36. I carabinieri reali potranno eseguire di giorno gli ordini delle autorità competenti nelle case dei privati, ma non potranno farvi sotto alcun pretesto delle perquisizioni senza un ordine speciale in iscritto, salvo nei casi previsti dall'articolo 28, o che avessero fondato sospetto che in quelle si fosse rifugiato alcun colpevole che essi avessero ordine di arrestare, e fosse da loro inseguito, nel qual caso potranno farne la ricerca personale.

Art. 37. Non potranno entrare di nottetempo nelle case dei privati senza un ordine speciale per iscritto dell'autorità competente, ed esigeranno sempre l'intervento di un ufficiale di sicurezza pubblica o dell'autorità municipale, salvo il caso di fortuiti accidenti, o quando è chiesto il soccorso della pubblica forza.

Art. 38. I carabinieri reali non potranno impiegare la violenza contro le persone arrestate, meno nei casi di resistenza e di ribellione; nei quali casi possono respingere colla forza le vie di fatto che fossero commesse contro di loro nell'esercizio delle loro funzioni.

#### CAPITOLO QUINTO.

##### *Gratificazioni ed indennità.*

Art. 39. Nei casi nei quali le leggi accordano un premio per qualche operazione agli agenti specialmente incaricati della medesima, i carabinieri reali, i quali l'avranno eseguita in vece loro, o unitamente con essi, avranno diritto a conseguire il detto premio, o a dividerlo con quelli.

Art. 40. I comandanti dei carabinieri reali nelle regioni sono specialmente incaricati di far conoscere al comandante generale dell'arma i sottoufficiali e carabinieri che si saranno distinti per qualche azione importante, o per altri servizi, o che avranno sofferto delle perdite nell'esercizio delle loro funzioni. Saranno in questi casi accordate gratificazioni od indennità.

Art. 41. Nel caso che un sott'uffiziale o carabiniere fosse stato ucciso, o morisse in seguito a ferite riportate nell'esercizio delle sue funzioni, la gratificazione od indennità saranno pagate alla vedova od alla famiglia del defunto.

Art. 42. Sarà stanziato sul bilancio dell'interno e della guerra un fondo per le gratificazioni e le indennità da accordarsi ai carabinieri. La distribuzione loro sarà determinata da regolamenti speciali.

Art. 43. I sott'ufficiali e carabinieri, che per l'esercizio delle loro funzioni debbano pernottare fuori della loro residenza, o rimaner lontani dalla medesima in un modo da non poter approfittare di due ranci consecutivi, avranno diritto ad una indennità da stabilirsi con decreto reale.

Art. 44. I servizi che, in seguito a richiesta dell'autorità di pubblica sicurezza, fossero prestati dai carabinieri nell'interesse privato, daranno luogo ad una retribuzione che sarà determinata dai regolamenti, i quali fisseranno anche i casi in cui si potranno fare simili richieste.

Art. 45. Le infrazioni per parte dei carabinieri alle disposizioni della presente legge ed a quella dei regolamenti loro speciali, le quali non siano previste dalle leggi penali, saranno punite con pene disciplinari che saranno determinate dai regolamenti.

Art. 46. La violazione del segreto in casi riguardanti gli uffizi e le attribuzioni del corpo, commesse da carabinieri, sarà punita con pene disciplinari da stabilirsi nei regolamenti, quando sia soltanto l'effetto d'imprudenza o mancanza di circospezione. Sarà punita col carcere o colla reclusione militare, secondo le circostanze, quando tenda volontaria-



mente a paralizzare o ritardare l'effetto di qualche spedizione o di un'operazione di servizio qualunque.

Art. 47. Con regolamenti da approvarsi con decreti reali sarà provveduto all'esecuzione della presente.

I nostri ministri dell'interno e della guerra sono, per ciò che li concerne, incaricati della esecuzione della presente legge.

### Indirizzi delle due Camere a S. M. il Re.

*Indirizzo a S. M. del Senato del regno, approvato nella tornata del 22 ottobre 1860.*

SIRE! — Seguitata dall'esercito valoroso, incontrata dai generosi volontari, invocata ed acclamata da tanto popolo, la M. V. reca agli Italiani del mezzodi l'indipendenza, l'ordine e la libertà. L'indipendenza per la quale una nazione dee bastare a se stessa; l'ordine che riposa sulle grandi verità del cristianesimo; la libertà che, segnando colla legge i diritti di tutti e i doveri di ciascuno, nobilita a un tempo gli affetti dei popoli e la forza degli imperi.

In tanto solenne momento, il Senato del regno, dopo d'aver col suo voto concorso alla riunione delle genti italiane, e confortato nel suo cammino il Governo di V. M., vuole direttamente ricordarvisi, o Sire, ed offerirsi cooperatore ad estendere e consolidare nella patria comune lo Statuto che V. M. salvava a Novara e custodiva a Torino; onde in questo patto fondamentale di franchigie e di sicurtà gli Italiani trovino virtù, prosperità e grandezza, e senza oscitanze, senza discordie, senza improntitudini si compia la splendida opera che Carlo Alberto Magnanimo iniziava, e che Voi, o Sire, proseguite col patrio ardimento d'Italiano, di Soldato e di Re.

*Incaricato della redazione: il senatore DE GORI.*

*Deputazione per recare l'indirizzo a S. M.: senatori BORROMEO, NOTTA, JACQUEMOUD, PORRO, RIVA, SALMOUR, FENAROLI. — Supplenti MUSIO, LAUZI, GALLINA.*

*Indirizzo a S. M. della Camera dei deputati, approvato nella tornata del 19 ottobre 1860.*

SIRE! — Questa Camera, che deve la sua origine alle recenti annessioni dell'Emilia e della Toscana, sarà presto sciolta da un evento ugualmente fortunato, l'annessione di nuove e più estese provincie, per la quale potrà dirsi, se non in fatto, certo virtualmente compita la liberazione e l'unificazione dell'intera penisola.

Così nessun Parlamento avrà mai una storia più gloriosa di questo, perchè i termini tra i quali si trova compresa la sua breve esistenza sono veramente e resteranno i fatti più grandi del nostro nazionale risorgimento, perchè a lui fu dato di ratificare il primo di questi due fatti, e di apparecchiare il secondo, mediante il pieno e leale concorso che si gloria di aver prestato alla politica del vostro Governo.

Ma i deputati delle provincie che già si chiamano, o presto si chiameranno antiche, non potrebbero separarsi senza pensare che a Voi principalmente, o SIRE, si deve il merito dei maravigliosi successi ai quali ebbero l'onore di cooperare.

Nè essi crederebbero di essere stati interpreti fedeli della nazione che rappresentano, se il loro forse ultimo atto non fosse un'espressione solenne di quella profonda e devota riconoscenza che in tutti i modi e in tutte le occasioni vi ha manifestata l'Italia.

E nessun momento per far giungere sino a Voi l'omaggio della nazionale riconoscenza potrebbe essere più opportuno di quello nel quale la Maestà Vostra, alla testa del suo valoroso Esercito, affretta il compimento dell'alta impresa, che assicurando coll'unità del regno l'indipendenza della nazione italiana, e il libero e regolare svolgimento delle sue grandi facoltà, apre all'Europa una nuova era di prosperità, di progresso e di pace.

Possa, o SIRE, l'affetto e la fede che l'Italia ripone in Voi sostenere il vostro e il nostro coraggio tra le difficili prove, che forse ci dividono ancora dal giorno, in cui un nuovo e maggiore Parlamento, riunito intorno a Voi, acclami il Liberatore col titolo augusto che deve associare indissolubilmente i destini d'Italia a quelli della vostra nobile Stirpe.

*Incaricato della redazione: il deputato GIORGINI.*

*Deputazione per recare l'indirizzo a S. M.: deputati GIORGINI, MORETTI, CAVOUR CAMILLO, MASSARANI, CABELLA, RO-BECCHI GIUSEPPE, LORETA, SPERINO, CARBONIERI, RICASOLI VINCENZO. — Supplenti BERTEA, MORANDINI, TESTA.*

# APPENDICE

## Legge elettorale del 20 novembre 1859.

*Relazione intorno alla legge portante riforma del regio editto 17 marzo 1848 sulle elezioni politiche, fatta a Sua Maestà nell'udienza del 20 novembre dal ministro dell'interno (RATTAZZI).*

SIRE! — L'autore delle nostre libertà, l'augusto vostro genitore, non credè averne assicurato interamente il beneficio alla nazione, se non se quando, con una sapiente legge, l'ebbe dotata d'un sistema elettorale, per cui fosse, in ogni sua parte e nella verità di tutti i suoi grandi interessi, rappresentata nel Parlamento.

Egli è invero alla bontà di questo sistema che si deve in gran parte il forte e leale concorso che la nazione, senza mai smentire se stessa, ha potuto dare al vostro Governo, come vi si deve l'esempio dell'accordo dell'ordine colla libertà che, in mezzo alle più grandi difficoltà interne ed esterne, essa porgeva all'Italia ed all'Europa.

Agli occhi del paese perciò la legge elettorale è sacra, come è sacro lo Statuto, di cui essa è il complemento e la garanzia pratica più efficace. Nè voi, quindi, o Sire, nè la nazione avreste consentito mai vi si ponesse la mano se non in quanto o gli accrescimenti territoriali del regno o lo svolgimento dei principii contenuti nello Statuto l'avessero imperiosamente richiesto. Gli avvenimenti che sotto sì fausti auspicii si sono compiuti in quest'anno rendono necessaria la riforma di alcune disposizioni di cotesta legge per introdurre nel Parlamento i rappresentanti delle provincie novellamente annesse; alcune altre modificazioni sono richieste siccome opportune dai progressi che il paese ha fatto nelle vie della libertà.

La riforma più essenziale poteva effettuarsi in modi diversi, rispetto ai quali l'avviso degli uomini più competenti e più meritamente autorevoli delle varie parti dello Stato non era conforme. Si poteva, secondo gli uni, conservando il numero dei distretti elettorali stabiliti dalla legge, allargarne la cerchia per guisa che tutto il paese legale potesse esservi senz'altra mutazione accolto. Il numero dei deputati che seggono ora nella Camera elettiva sembrava sufficiente, come l'esempio dei grandi popoli liberi lo dimostra, a rappresentare l'aggrandita nazione. Si doveva, secondo gli altri, aumentare i distretti in proporzione degli annessi territori sì che accrescendo con ciò di oltre un terzo il numero dei deputati venisse quindi la Camera in condizioni di maggiore indipendenza ed autorità.

Il vostro Consiglio ha stimato più conforme all'indole del paese ed alle ragioni dell'ordine parlamentare il cercare in proposito un sistema nel quale s'accordino le due opinioni dissidenti, e propone quindi alla sanzione di V. M. il temperamento pel quale si estendono proporzionalmente in tutte le provincie i collegi elettorali ed in pari tempo se ne aumenta il numero per forma che, mentre cresce per l'ampliata serie dei suoi membri l'autorità della Camera, cresce parimenti pel maggior numero degli elettori di ciascun collegio l'importanza rappresentativa di ogni deputato.

Ma se il mandato parlamentare acquista pregio dal numero di coloro che lo conferiscono, il suo valore diventa tanto maggiore in quanto il voto dei costituenti è più illuminato; epperò, secondo le ragioni che governano le nostre libere istituzioni, si propone in primo luogo di chiamare nel corpo elettorale i cittadini che, per indizi legali più sicuri del censo, sono riputati possedere la capacità necessaria all'esercizio dei diritti politici e che indipendentemente da ogni condizione di contributo rappresentano effettivamente interessi morali e materiali di un ordine maggiore nella società. E correlativamente a questo liberale emendamento si propone in secondo luogo di escludere per l'avvenire da cotesto corpo, salvi i diritti di coloro che ora ne fanno legalmente parte, gli analfabeti, in favore dei quali il censo non fornisce evidentemente che una troppo fallace testimonianza di capacità. I progressi che la pubblica istruzione ha fatti in tutte le classi della popolazione dell'isola di Sardegna, dove gli analfabeti erano per eccezione ammessi all'elettorato, giustifica questa seconda proposta, la quale, mentre mira a sincerare i suffragi nazionali, tempera in pari tempo l'azione che per avventura si potrebbe illegittimamente esercitare sopra le masse incolte dalle fazioni politiche.

I provvedimenti fatti nello scorso decennio per pareggiare in ordine al regime delle imposte le condizioni delle diverse parti dello Stato sembravano richiedere l'eguaglianza di tutte le provincie rispetto al censo elettorale; ma l'opinione pubblica va per ragioni di opportunità politica discorde sul censo che avesse a servire di norma. Il vostro Consiglio non ha creduto dover proporre modificazione alcuna a questo riguardo, poichè, se non stima sia ancor venuto il tempo di far discendere il censo al livello in cui per eccezione della legge si trova in alcune provincie, non stima tampoco nè conveniente, nè giusto di privare queste di una più larga franchigia elettorale elevandovi il censo al livello maggiore in cui si trova nel resto dello Stato. Non sarà certamente sotto il vostro regno che alcuno dei cittadini, od alcuna delle classi della popolazione, od alcuna delle provincie abbia mai a lamentare di aver visto diminuire i diritti e le libertà di cui si trovano nelle condizioni dello Statuto legittimamente in possesso. Le provincie favorite saranno grate al vostro governo ed alla maggioranza nazionale del rispetto in cui tengono il privilegio che ad esse largiva il glorioso fondatore delle nostre libere istituzioni.

Un emendamento importante è proposto rispetto alle incompatibilità degli uffizi pubblici stipendiati colle funzioni di rappresentante della nazione. In esso si dividono francamente le categorie di funzionari ed impiegati dello Stato che per eccezione possono aspirare alla deputazione, escludendo con ciò tutti quelli che non sono compresi nelle medesime.

Nel formare le categorie si è avuto riguardo principalmente ora alle ragioni proprie dell'ordine costituzionale, che non consentono a certi funzionari, comechè dell'ordine il più elevato, l'ingresso nell'Assemblea nazionale; ora alle esigenze dei servizi pubblici, che vogliono la presenza continua degli

ufficiali che loro sono preposti; e non si sono iscritti in tale categoria se non se i funzionari che in ragione della loro posizione e del loro grado possono recare il più utile ed il più indipendente concorso al Parlamento.

Questa riforma si connette e si completa con un'altra proposta ordinata al fine di ridurre ad un solo quinto del numero totale dei deputati quello dei funzionari ed impiegati di qualunque categoria che possono essere ammessi nella Camera, e nel fare questa riduzione reclamata in tutti i paesi liberi, si è creduto ancora, al fine di ovviare ad inconvenienti già lamentati, dover limitare, nell'interesse dell'amministrazione della giustizia ed in quello del pubblico insegnamento, il numero di coloro che nelle categorie rispettive possono assumere contemporaneamente il mandato rappresentativo nel Parlamento.

La presenza dei pubblici ufficiali nell'Assemblea elettiva non ha mai, presso noi, scemato in modo alcuno l'indipendenza parlamentare. Il paese ha avuto in essi mai sempre un tributo di utili cognizioni pratiche e l'esempio di egregie virtù civili. Nella riduzione del loro numero si vuol quindi scorgere prima un omaggio reso ai principii dell'ordine costituzionale, che un provvedimento diretto a rimuovere un pericolo che fortunatamente presso noi non si è mai appalesato.

Alle incompatibilità che la legge stabiliva tra certi uffici ecclesiastici e le funzioni parlamentari, il vostro Consiglio propone di aggiungere quelle che la giurisprudenza della Camera in esplicazione della legge stessa ha già stabilite, e ciò al fine principale di far scomparire per sempre dall'arena politica i dibattimenti irritanti che con iscapito della religione scemano nelle coscienze il rispetto dovuto al carattere delle persone che ne sono comechè involontariamente la causa o l'oggetto.

In tutte le altre sue parti, se se ne tolgono una leggiera modificazione tendente a tutelare sempre più la libertà dei suffragi ed alcuni emendamenti di puro ordine esteriore, la legge proposta altro non è che la riproduzione testuale di quella che ha finora governato le nostre elezioni. Non sarebbe stato savio consiglio il cangiarne la forma, poichè, spogliandola del carattere che le imprime la lingua e lo stile in cui fu originariamente dettata, si sarebbe per avventura diminuita la riverenza onde, dalla sua origine, fu nello spirito dei vostri popoli circondata.

I cambiamenti che si recano a questa legge coi proposti emendamenti non faranno che renderla più sacra alla nazione, la quale sa di avere in voi il mallevadore più fermo ed il custode più vigile dei suoi diritti, e va convinta che voi, o Sire, non avreste mai permesso si toccasse al tesoro delle sue libertà se non per accrescerle e per sempre più assicurarne il regolare e progressivo svolgimento.

## VITTORIO EMANUELE II

ECC., ECC., ECC.

In virtù dei poteri straordinari a noi conferiti colla legge 23 aprile 1859;

Sulla proposizione del ministro dell'interno;

Sentito il Consiglio dei ministri,

Abbiamo decretato e decretiamo:

### TITOLO I.

DELLE CONDIZIONI PER ESSERE ELETTORE, E DEL DOMICILIO POLITICO.

Art. 1. Ad essere elettore è richiesto il concorso delle seguenti condizioni:

1° Di godere per nascita o per origine dei diritti civili e politici nei regii Stati. Quelli che nè per l'uno, nè per l'altro

degli accennati titoli appartengono ai regii Stati, se tuttavia Italiani, parteciperanno anch'essi alla qualità di elettori, sol che abbiano ottenuta la naturalità per decreto reale e prestatò giuramento di fedeltà al Re.

I non Italiani potranno solo entrare nel novero degli elettori ottenendo la naturalità per legge.

Nell'ammettere i cittadini all'esercizio dei diritti elettorali non si ha riguardo alle disposizioni speciali relative ai diritti civili o politici, di cui taluno possa essere colpito per causa del culto che professa.

2° Di essere giunto all'età di anni 25 compiuti nel giorno dell'elezione.

3° Di saper leggere e scrivere.

Nelle provincie dove questa condizione non è stata finora richiesta nulla sarà innovato ai diritti degli inalfabeti che alla promulgazione di questa legge si troveranno iscritti nelle liste elettorali.

4° Di pagare un annuo censo non minore di lire italiane quaranta.

Art. 2. Il censo elettorale si compone d'ogni specie d'imposta diretta, e così tanto dell'imposta prediale, quanto della personale e mobiliare, delle prestazioni fisse e proporzionali che si pagano per le miniere e fucine, dei diritti di finanza imposti per l'esercizio d'uffici e professioni, e di ogni altra imposta diretta di simil genere. Dove per l'esercizio degli uffici e professioni siasi pagato al regio Governo un capitale, gl'interessi del medesimo saranno computati come finanza.

Al regio tributo prediale si aggiunge il provinciale, non il comunale.

Art. 3. Sono ammessi all'elettorato, indipendentemente da ogni censo:

1° I membri effettivi, residenti e non residenti, delle accademie la cui elezione è approvata dal Re, e quelli delle Camere di agricoltura, di commercio ed arti, delle regie accademie di agricoltura e di medicina, e della direzione dell'associazione agraria, ed i direttori dei comizi agrari.

2° I professori tanto insegnanti che emeriti, ed i dottori di collegio delle diverse facoltà componenti le università degli studi.

3° I professori insegnanti ed emeriti nelle regie accademie di belle arti di Genova, Milano e Torino.

4° I professori insegnanti od emeriti degli istituti pubblici d'istruzione secondaria classica e tecnica, e delle scuole normali e magistrali.

5° I funzionari ed impiegati civili e militari in attività di servizio, o che godono di una pensione di riposo, nominati dal Governo di S. M. o addetti agli uffici del Parlamento.

6° I membri degli ordini equestri del regno.

7° Tutti coloro che hanno conseguito il supremo grado accademico di laurea od altro equivalente in alcuna delle facoltà componenti le università del regno.

8° I procuratori presso i tribunali e le Corti d'appello, i notai, ragionieri, liquidatori, geometri, farmacisti e veterinari approvati.

Gli agenti di cambio e sensali legalmente esercenti.

Art. 4. Gli esercenti commerci, arti ed industrie, godranno del diritto di essere elettori, con che il valore locativo dei locali da essi occupati nel comune, nelle cui liste vogliono essere iscritti, per la loro casa d'abitazione, e per gli opifici, magazzini o botteghe del loro commercio, arte ed industria, ascenda:

1° Nei comuni aventi una popolazione inferiore a 2500 abitanti a lire 200.

2° In quelli di 2500 a 10000 abitanti a lire 300.

3° In quelli superiori a 10000 abitanti a lire 400.

4° In Genova a lire 500.

5° In Torino e Milano a lire 600.

Art. 5. Per l'esercizio dei diritti elettorali saranno considerati come commercianti i capitani marittimi e i capi direttori di un opificio o stabilimento industriale qualunque, con che esso abbia a costante giornale servizio almeno trenta operai, senza distinzione di sesso.

Gl'individui contemplati in quest'articolo saranno elettori se pagheranno la metà del censo o la metà del fitto fissato pei commercianti del comune dalla presente legge.

Art. 6. Chiunque darà prova di possedere al punto della da lui chiesta iscrizione sulle liste elettorali, e d'aver posseduto per anni cinque anteriori, senza interruzione, un'annua rendita di lire 600 sul debito pubblico dello Stato, sarà elettore.

Art. 7. Chi non potrà o non vorrà giovarsi delle disposizioni sovraindicate per essere elettore avrà diritto ad essere iscritto sulle liste elettorali, purchè dimostri di pagare per la sola sua casa di abitazione abituale il fitto stabilito fra case, botteghe ed opifici pei commercianti dall'articolo 4.

Art. 8. Il tributo prediale regio, giuntovi il provinciale, si imputa nel censo elettorale a favore di chi abbia la piena proprietà dello stabile; dove la nuda proprietà trovisi separata dall'usufrutto, l'imputazione si fa a profitto dell'usufruttuario, qualunque sieno le condizioni sotto le quali siasi stabilito l'usufrutto.

Al fittaiuolo di poderi rurali che faccia valere personalmente ed a proprie spese l'affittamento s'imputa nel censo elettorale il quinto di tale imposta, purchè la locazione sia fatta per atto pubblico, e duri non meno di 9 anni, senza che il quinto medesimo debba detrarsi dal censo elettorale computabile al proprietario.

Art. 9. Le contribuzioni imposte per beni enfiteutici saranno, per la computatione del censo elettorale, attribuite per quattro quinte parti all'enfiteuta, e pel restante quinto al padrone diretto; quelle invece cadenti sui beni concessi in locazione perpetua o di 99 anni, saranno divise in eguali porzioni fra locatore e locatario, benchè in entrambi i casi esse fossero per patto pagate dal locatario, o dall'enfiteuta, o dal padrone diretto, o proprietario.

Art. 10. I proprietari di stabili, temporariamente per legge esenti dall'imposta prediale, potranno far istanza onde siano a loro spese apprezzati per l'effetto di accertare l'imposta che pagherebbero quando cessasse l'esenzione; di tale imposta loro si terrà conto immediatamente per farli godere del dritto elettorale.

Art. 11. Nel comporre la massa delle imposte necessarie per costituire il censo elettorale si computeranno tutte quelle che si pagano in qualsiasi parte dei regii Stati.

Al padre si terrà conto di quelle che si pagano pei beni della sua prole dei quali esso abbia il godimento. Al marito di quelle che paga la moglie, eccettochè siasi fra loro pronunziata la separazione di corpo.

Art. 12. Le contribuzioni pagate dai proprietari indivisi, o da una società commerciale, saranno pel censo elettorale ripartite per egual parte fra i soci.

L'esistenza della società di commercio s'avrà per sufficientemente comprovata mercè di un certificato del tribunale di commercio indicante il nome degli associati.

Dove l'uno dei compartecipi pretendesse ad una quota superiore alla virile nella cosa comune o sociale, sia perchè gli spetti una parte maggiore sulla proprietà degli stabili, sia

per qualsivoglia altro titolo, dovrà giustificare il suo assunto con esibire titoli che il comprovino.

Art. 13. I fitti pagati per beni inservienti a società in accomandita od anonima, e le contribuzioni sui beni spettanti a tali società, saranno imputati nel censo dei gestori o direttori fino a concorrenza della loro partecipazione nell'asse sociale, della quale dovrà constare nel modo sovra indicato.

Art. 14. Le imposte prediale, personale e mobiliare non sono computate nel censo elettorale se lo stabile non siasi posseduto, e fatta la locazione anteriormente alle prime operazioni dell'annuale revisione delle liste elettorali.

Questa disposizione non si applica al possessore a titolo di successione, o per anticipazione d'eredità.

Art. 15. Le imposte dirette pagate da una vedova o dalla moglie separata di corpo dal proprio marito saranno computate pel censo elettorale a favore di quello dei suoi figli e generi di primo e secondo grado da lei designato.

Parimenti il padre che paghi imposte dirette in diversi distretti elettorali, potrà in quello d'essi, ov' egli non eserciti il suo dritto elettorale, delegare ad uno de' suoi figliuoli, da lui nominato, per farlo godere dell'elettorato, le imposte cui soggiacciono gli stabili che dovrà specificamente indicare.

La delegazione non potrà farsi che per atto autentico.

Entrambe le suddette due delegazioni saranno revocabili.

Art. 16. Niuno può esercitare altrove il diritto di elettore che nel distretto elettorale del suo domicilio politico.

Ogni individuo s'intende avere il suo domicilio politico nello stesso luogo in cui è domiciliato per riguardo all'esercizio dei diritti civili.

Può tuttavia trasferirsi il domicilio politico in qualsivoglia altro distretto elettorale dove si paghi contribuzione diretta, o per riguardo ai commercianti ed industriali dove abbiano uno stabilimento commerciale od industriale, con che se ne faccia la dichiarazione espressa tanto davanti al sindaco del luogo di attuale domicilio politico, quanto innanzi al sindaco del luogo dove si vorrà trasferirlo. Questa dichiarazione dopo la prima convocazione dei collegi elettorali, non produrrà alcun effetto, se non sarà fatta sei mesi prima della revisione delle liste.

Art. 17. L'elettore il cui domicilio politico è distinto dal civile, cambiando questo non s'intenderà mutare il primo, e non sarà dispensato dalla doppia dichiarazione avanti prescritta per l'effetto di riunire l'un domicilio all'altro.

Art. 18. Gl'individui chiamati ad un impiego potranno usare il loro diritto elettorale, nel distretto dove adempiono il loro ufficio, senza che siano dispensati dall'obbligo della accennata doppia dichiarazione per trasferire il loro domicilio politico nel luogo dove debbono sostenere la carica.

## TITOLO SECONDO.

### CAPO I. — Della prima formazione delle liste elettorali.

Art. 19. Appena costituite le amministrazioni comunali a norma dell'art. 226 della legge 23 ottobre 1859, le Giunte municipali inviteranno per mezzo di pubblici avvisi tutti coloro che dalla presente legge sono chiamati all'esercizio dei diritti elettorali perchè si presentino a fare al Comune la dichiarazione che dovrà essere da essi sottoscritta:

1° Della loro età;

2° Del censo che pagano;

3° Di riunire le condizioni di cittadinanza e di domicilio fissate dagli articoli 1, 16 e seguenti;

4° Della professione che esercitano ;

5° Della pigione che pagano quando siano nel caso previsto dagli articoli 4 e 7. A questa dichiarazione egli uniranno i documenti dimostrativi, e daranno inoltre tutte le indicazioni dirette a provare quanto non risultasse da titoli. Richiedendolo essi, sarà loro data ricevuta della fatta dichiarazione e dei documenti che avranno presentati.

Art. 20. Non sarà più ricevuta alcuna dichiarazione quindici giorni dopo l'entrata in ufficio delle amministrazioni comunali.

Art. 21. Appena saranno pubblicati gli avvisi di cui all'articolo 19, le Giunte municipali dovranno riunirsi per esaminare le dichiarazioni e per intraprendere immediatamente la formazione per doppio originale delle liste degli elettori.

Art. 22. Le Giunte comprenderanno nelle liste anche coloro che non avranno fatta alcuna dichiarazione, nè presentato alcun titolo, quando sia notorio che riuniscono i requisiti voluti per essere elettori.

Art. 23. Le Giunte dovranno formare le liste entro giorni cinque dal termine di cui all'art. 20.

Esse potranno dividersi in sezioni non minori di tre membri, ciascuna delle quali avrà gli stessi poteri della Giunta intera.

Art. 24. Le Giunte e le sezioni decidono a maggioranza di voti, secondo il dettame della loro coscienza, se abbiano a farsi le iscrizioni nelle liste, e contemplanò nelle liste quei soli che la maggioranza avrà ammessi.

Art. 25. I Consigli possono scegliere quel numero di probi cittadini che credono necessario, ed incaricarli di esaminare nei casi dubbi e dare il loro sentimento sul vero valore locativo degli alloggi, botteghe, officine, di cui è cenno agli articoli 4 e 7.

Nelle città ove è stabilita una Camera di agricoltura e di commercio, od un tribunale di commercio, i membri delle Camere istesse ed i giudici appartenenti al commercio interverranno alle sedute della Giunta, e concorreranno colla medesima sia alla scelta dei probi uomini, sia alla decisione.

Art. 26. Uno degli originali della lista formata dalla Giunta municipale sarà immediatamente affisso all'albo pretorio per tre giorni consecutivi, durante i quali chiunque avrà dei richiami a proporre dovrà presentarli all'ufficio comunale.

Art. 27. I Consigli comunali pronunzieranno com'è stabilito all'art. 24 sui richiami, e staranno riuniti tutto il tempo necessario perchè la revisione sia terminata entro i cinque giorni successivi.

I Consigli potranno dividersi in sezioni non minori di cinque membri.

Art. 28. Le liste per tal modo formate dalle Giunte e rivedute dai Consigli passeranno in cosa giudicata per la prima elezione, nè potrà più farvisi alcuna variazione.

Art. 29. I sindaci, terminata la revisione di cui all'articolo 27, trasmetteranno immediatamente una delle due liste originali al presidente provvisorio del collegio elettorale del quale fa parte il rispettivo comune, e l'altro originale resterà affisso all'albo pretorio per due giorni consecutivi.

Art. 30. Le liste composte in questo modo saranno conservate per le future elezioni in conformità di quanto dispone il capo seguente.

I richiami cui esse potessero dar luogo dovranno deferirsi dopo le prime elezioni alle Corti d'appello, in conformità di ciò che prescrive il capo seguente, e le rettificazioni che fossero dalle dette Corti ordinate gioveranno per le future elezioni.

## CAPO II. — Della revisione annua delle liste elettorali.

Art. 31. Le liste degli elettori sono permanenti, salve le cancellazioni e le addizioni che possono seguire al tempo dell'annuale loro revisione.

La revisione seguirà in conformità delle seguenti disposizioni.

Art. 32. I Consigli comunali faranno ogni anno nella sessione ordinaria di primavera la revisione delle liste dei cittadini del loro comune, i quali, secondo il disposto della presente legge, riuniscono le condizioni richieste per essere elettori.

A quest'effetto un esemplare dei ruoli delle imposte dirette, certificato conforme all'originale dall'esattore, sarà spedito senza spesa agli uffici comunali.

Le liste rivedute dal Consiglio comunale saranno pubblicate nella domenica seguente.

Art. 33. Le liste rimarranno affisse durante dieci giorni e conterranno l'invito ad ognuno che credesse aver richiami a farvi, d'indirizzarsi a tal uopo agli uffici comunali entro giorni quindici a partire dalla data del manifesto di pubblicazione, nel quale dovrà esprimersi il giorno in cui spirerà il divisato termine.

Art. 34. Nelle liste si porranno a riscontro del nome di ciascun individuo :

1° Il luogo ed il giorno della sua nascita, e, se occorre, la data della concedutagli naturalità ;

2° L'indicazione dei circondarii di percezione in cui sono allagate le imposte o proprie o delegate, sino alla misura del censo elettorale ;

3° Il quanto e la specie di tali imposte per ciascuno dei circondarii suddetti.

Art. 35. Le liste conterranno egualmente a lato del nome di ciascun individuo la data e natura del titolo, od il genere di commercio o di professione che gli conferiscono il dritto elettorale, non meno che il luogo dove esercita il commercio, l'industria o la professione, o tiene la sua abitazione.

Art. 36. La pubblicazione prescritta dall'art. 32 terrà luogo di notificazione per rispetto agli individui, dei quali si sarà decretata l'iscrizione sulla lista elettorale.

Art. 37. Ogni volta che i Consigli comunali toglieranno dalla lista elettorale i nomi d'elettoriche vi erano iscritti nell'anno antecedente, saranno in obbligo di darne loro avviso per iscritto, ed al loro domicilio non più tardi di ore 48 a contare dal giorno in cui la lista venne pubblicata, con dar loro ragguaglio dei motivi della cancellazione od ommissione dei loro nomi nella lista pubblicata.

Art. 38. Lo stesso avviso sarà dato nell'eguale spazio di ore 48 dalla data della decretazione definitiva della lista alle persone che figuravano nella lista antecedentemente pubblicata, i cui nomi ne furono tolti al tempo della definitiva decretazione della lista anzidetta.

Queste notificazioni seguiranno senza costo per opera d'agenti comunali.

Art. 39. I nomi degli elettori ammessi dai Consigli comunali al tempo della decretazione definitiva delle liste che non erano portati in quella già stata pubblicata, saranno resi noti al pubblico con nuovo manifesto da affiggersi nello stesso termine di 48 ore dalla definitiva decretazione.

Il manifesto esprimerà che ogni occorrente richiamo sarà recato dinanzi al governatore della provincia a mente dell'art. 43 della presente legge.

Art. 40. Dopo spirato il termine prefisso per richiamarsi contro le liste, le liste ed un esemplare dei ruoli, non che

tutte le carte, titoli e documenti, mercè dei quali le persone iscritte avranno comprovati i loro diritti all'elettorato, o che avranno dato luogo ad operate cancellazioni, dovranno nello spazio di ore 24 trasmettersi all'intendente del circondario.

Un esemplare della lista sarà riserbato nella segreteria del comune.

Si farà constare della trasmissione mediante ricevuta spedita dall'intendente.

Questa ricevuta sarà inviata all'ufficio comunale nelle ventiquattro ore dall'arrivo della lista all'ufficio d'intendenza.

Se ne farà immediatamente apposita menzione in un registro speciale vidimato in ciascun foglio dall'intendente.

Art. 41. L'intendente fra giorni cinque al più tardi dal dì che avrà ricevuto le carte, dovrà trasmetterle in un colle sue osservazioni al governatore.

Art. 42. Ognuno potrà vedere ed esaminare le liste, così nella segreteria del comune, come nell'ufficio del governatore. Potrà pure ciascuno vedere ed esaminare l'esemplare dei ruoli e le altre carte summentovate.

Art. 43. Ogni individuo stato erroneamente iscritto, od indebitamente omissi, escluso ed altrimenti pregiudicato, le cui reclamazioni non saranno state accolte dal Consiglio comunale, potrà rivolgersi al governatore, unendo al ricorso le carte che danno appoggio al suo richiamo.

Art. 44. Il governatore, entro i dieci giorni successivi a quello in cui ricevette le carte e le osservazioni dell'intendente, procederà alla disamina generale delle liste.

Egli vi aggiungerà quei cittadini che riconoscerà aver acquistato le qualità dalla legge richieste, e quelli che fossero stati antecedentemente omissi.

Egli ne stralcierà:

1° Gli individui che si resero defunti;

2° Quelli la cui iscrizione nella lista sia stata annullata dalle autorità competenti.

Indicherà come doventi essere esclusi:

1° Coloro che avranno incorso la perdita delle volute qualità;

2° Quelli che gli appariranno esservi stati indebitamente iscritti, con tutto che la loro iscrizione non sia stata impugnata.

Art. 45. Le rimozioni e le aggiunte fatte dal governatore alle liste elettorali stabilite dai Consigli comunali a tenore dei precedenti articoli saranno nel più breve termine possibile pubblicate ed affisse nel capoluogo della provincia e nel comune.

E quando il governatore avesse riconosciuto esservi luogo a cassare dalla lista stabilita dai Consigli comunali persone che vi erano portate, la decisione provvisoria da lui data dovrà essere nei dieci giorni successivi notificata agli individui aventi interesse al loro domicilio effettivo od a quello per essi eletto nel circondario elettorale. In difetto di domicilio la notificazione verrà fatta alla casa comunale del domicilio politico.

Art. 46. Sarà aperto nell'ufficio del governatore un registro da lui vidimato in ciascun foglio, nel quale si noteranno per ordine di data della loro presentazione, e seguendo un ordine numerico progressivo, tutte le reclamazioni concernenti il tenore delle liste. Queste reclamazioni saranno sottoscritte dal reclamante o da un suo mandatario.

Sarà rilasciata ricevuta di ciascun richiamo e delle carte che gli stanno a corredo.

La ricevuta enunzia la data ed il numero della seguitane registrazione.

Art. 47. Gli individui che stimassero potersi lagnare di essere stati erroneamente iscritti, omissi, esclusi, od altrimenti pregiudicati nelle liste elettorali, potranno far richiamo al governatore che pronunzierà, sentito il Consiglio di Governo.

Ma non potrà più darsi ascolto ai richiami dove il ricorso e le carte che vi deggiono andar unite fossero presentate dopo trascorsi giorni dieci dalla data dell'ultima pubblicazione accennata nell'art. 45 della presente legge e dalla notificazione ivi menzionata.

Art. 48. La ragione di reclamare davanti ai Consigli comunali ed al governatore l'iscrizione di un cittadino omissi sulla lista elettorale, o la cancellazione del nome di chiunque siavi stato indebitamente compreso, non meno che la riparazione di qualunque altro errore incorso nello stendere le liste elettorali, apparterrà ad ogni cittadino godente del dritto elettorale nello stesso collegio, con che tale dritto non si eserciti dopo spirati i giorni dieci a partire dall'ultima pubblicazione accennata nell'art. 45 della presente legge.

Art. 49. Niuna delle domande accennate nell'antecedente articolo sarà ammessa, se proposta da un terzo, salvo il reclamante vi unisca la prova di averla fatta notificare alla parte che v'ha interesse, la quale avrà dieci giorni per rispondervi a contare da quello della notificazione.

Art. 50. Il governatore, sentito il Consiglio di Governo, pronunzierà sulle domande menzionate all'articolo 46 e seguenti nei cinque giorni che verranno dopo quello del loro ricevimento, qualora esse siano proposte dall'individuo stesso che v'ha interesse, o dal suo mandatario; e nei cinque giorni dopo spirato il termine prefisso dall'art. 49, dove siano formate da terzi; le decisioni saranno accompagnate dalle considerazioni che le dettarono.

Le carte rispettivamente prodotte sulle questioni e contestazioni da risolversi saranno, senza spostarle, comunicate alla parte che v'ha interesse, ed il richiede.

Art. 51. Le decisioni che portano rifiuto d'iscrizione, o pronunziano cancellazioni, saranno notificate nei giorni cinque dalla loro data agli individui, la cui iscrizione o cancellazione sarà stata richiesta o da loro stessi o da terzi.

Quelle che rigettano domande di cancellazione o di rettificazione saranno nello stesso termine notificate tanto al reclamante, quanto all'individuo la cui iscrizione avrà costituito il soggetto della controversia.

La pubblicazione della tabella delle rettificazioni adottate dal governatore, sentito il Consiglio di Governo, terrà luogo di notificazione agli individui, la cui iscrizione sarà stata ordinata o rettificata.

Art. 52. Immediatamente dopo che si sarà soddisfatto alle disposizioni dei precedenti articoli, il governatore procederà alla decretazione definitiva delle liste con far pubblicare ed affiggere il suo decreto e la tabella delle rettificazioni state approvate.

Art. 53. L'elezione dei deputati, in qualunque periodo dell'anno segua, si farà unicamente dalle persone comprese nelle liste elettorali, come avanti decretate.

Sino alla revisione dell'anno successivo non potranno farsi a tali liste altre variazioni, fuori quelle che fossero ordinate in virtù di decreti proferiti nelle forme stabilite negli articoli che seguono, od in conseguenza del decesso di elettori, o per causa di perdita per essi incorso dei diritti civili e politici, in virtù di sentenza passata in giudicato.

Art. 54. Chiunque si creda fondato a contraddire ad una decisione pronunziata dal governatore in Consiglio di Governo, od a lagnarsi di denegata giustizia, potrà promuovere

la sua azione avanti alla Corte di appello con produrre i titoli che danno appoggio al suo richiamo.

La domanda dovrà, a pena di nullità, notificarsi fra giorni 10, qualunque sia la distanza dei luoghi, così al governatore, come alle parti aventi interesse.

Dove la decisione avesse rigettata una domanda di iscrizione sulla lista elettorale proposta da un terzo, l'azione non potrà intentarsi che dall'individuo del quale si sarà promossa l'iscrizione nella lista.

Art. 55. La causa sarà decisa sommariamente, ed in via di urgenza, senza che sia d'uopo del ministero di causidico od avvocato, e sulla relazione che ne verrà fatta in udienza pubblica dall'uno dei consiglieri della Corte, sentita la parte od il suo difensore, non che il Pubblico Ministero nelle sue conclusioni orali.

Art. 56. Il governatore, sulla notificazione che gli verrà fatta della proferita sentenza, farà nella lista la prescritta rettificazione.

Art. 57. Se vi è ricorso in cassazione, la Corte provvederà sommariamente in via d'urgenza, come innanzi alla Corte di appello.

Art. 58. L'appello introdotto contro una decisione per cui un elettore sia stato cancellato sulla lista, ha un effetto sospensivo.

Art. 59. I ricevitori delle contribuzioni dirette saranno tenuti di spedire su carta libera ad ogni persona portata sul ruolo l'estratto relativo alle sue imposte, e ad ognuna delle persone indicate all'articolo 48 i certificati negativi, ed ogni estratto di ruolo dei contribuenti.

Non potranno a tale titolo riscuotersi dai ricevitori che 5 centesimi per ogni estratto di ruolo concernente il medesimo contribuente.

Art. 60. Dovrà darsi comunicazione delle liste annuali e delle tavole di rettificazione ad ogni stampatore che voglia prenderne copia.

Sarà loro facoltativo di metterle a stampa in quel sesto che meglio stimeranno ed esporle in vendita.

Art. 61. Gli elettori riceveranno dal sindaco, nei tre giorni che precedono quello fissato per la riunione dei collegi elettorali, un certificato comprovante l'iscrizione loro sulle liste dell'anno.

### TITOLO III.

#### DEI COLLEGI ELETTORALI.

Art. 62. Ogni collegio elegge un solo deputato. Il numero dei deputati per tutto il regno è di 260, distribuiti come segue:

Quella di Alessandria ne elegge .....	21
Annecy .....	8
Bergamo .....	12
Brescia .....	16
Cagliari .....	12
Chambéry .....	10
Como .....	15
Cremona .....	11
Cuneo .....	20
Genova .....	22
Milano .....	30
Nizza .....	8
Novara .....	19
Pavia .....	14
Sassari .....	7
Sondrio .....	4
Torino .....	31

La distribuzione dei collegi elettorali è regolata in ciascuna provincia per circondari nel modo apparente dalla tabella annessa alla presente legge e che fa parte di essa.

Art. 63. I collegi elettorali sono convocati dal Re. Gli elettori convengono nel luogo del distretto elettorale od amministrativo che il Re stabilisce; essi non potranno occuparsi d'altro oggetto che dell'elezione dei deputati; ogni discussione, ogni deliberazione loro è formalmente interdotta; non possono farsi rappresentare.

Art. 64. I collegi elettorali s'intendono divisi in altrettante sezioni quanti sono i mandamenti che li compongono, semprechè il numero degli elettori iscritti non sia al di sotto di quaranta. Ove gli elettori non giungano a questo numero, il mandamento verrà aggregato per decreto reale alla sezione la più vicina dello stesso collegio elettorale.

Art. 65. Nei collegi in cui una simile divisione non può aver luogo, e nei mandamenti più popolosi, gli elettori, ove il loro numero non oltrepassa i quattrocento, si riuniscono in una sola assemblea; se vi eccedono questo numero, si dividono pure in sezioni. Ogni sezione comprende duecento elettori almeno, e concorre direttamente alla nomina del deputato che il collegio ha da scegliere.

Art. 66. Ove il decreto di convocazione dei collegi non disponga altrimenti, gli elettori delle sezioni che comprendono tutto un mandamento si riuniscono al capoluogo del mandamento stesso.

Negli altri casi ogni sezione sarà formata di comuni o frazioni di comuni i più vicini fra loro; sarà assegnato un luogo distinto per l'adunanza degli elettori di ciascuna sezione. Sarà lecito, dove il numero delle sezioni lo esiga, di convocare gli elettori di due, non però mai di tre sezioni, in diverse sale facientisi parte di un medesimo fabbricato.

Art. 67. Avranno la presidenza provvisoria dei collegi e sezioni elettorali sino alla nomina elettiva dei loro presidenti, nei luoghi dove risiede una Corte d'appello, i presidenti e consiglieri della Corte per ordine d'anzianità.

Nei luoghi che non sono sede di una Corte d'appello, ma di un tribunale di circondario, il presidente, e dopo di lui i vice-presidenti, i giudici effettivi od aggiunti per ordine d'anzianità;

Negli altri luoghi i sindaci, gli assessori ed i consiglieri comunali anche per ordine d'anzianità.

Riunendosi nel luogo medesimo più collegi, o più sezioni di collegio, si terrà per la presidenza provvisoria la stessa regola; al collegio elettorale od alla sezione più numerosa presiederanno i superiori di grado o più anziani fra i pubblici ufficiali superiormente indicati.

I due elettori più avanzati in età ed i due più giovani faranno le parti di scrutatori provvisorii.

L'ufficio composto del presidente e dei quattro scrutatori provvisorii nominerà il segretario, che non avrà se non voce consultiva.

Art. 68. La lista degli elettori del distretto dovrà rimanere affissa nella sala dell'adunanza durante il corso delle operazioni del collegio o sezione di collegio elettorale.

Art. 69. Il collegio o la sezione elegge a semplice maggioranza di voti il presidente e gli scrutatori definitivi, e l'ufficio così definitivamente composto nomina il segretario pur definitivo, non avente anch'esso se non voce consultiva.

Art. 70. Se il presidente di un collegio ricusa od è assente, resta di pien diritto presidente lo scrutatore che ebbe maggior numero di voti; il secondo scrutatore diventa primo, e così successivamente; e l'ultimo scrutatore sarà colui che negli esclusi dal risultato dello scrutinio ebbe maggiori suf-

fragi. La stessa regola si osserverà in caso di rinuncia o di assenza d'alcuno fra gli scrutatori.

Art. 71. Il presidente del collegio o della sezione è incaricato egli solo della polizia dell'adunanza. Niuna specie di forza armata può senza la sua richiesta collocarsi nella sala della stessa adunanza o nelle vicinanze.

Le autorità civili ed i comandanti militari saranno tenuti di ottemperare alle sue richieste.

Tre membri almeno dell'ufficio dovranno sempre trovarsi presenti.

Art. 72. L'ufficio pronunzia in via provvisoria sopra tutte le difficoltà che si sollevano in riguardo alle operazioni del collegio o della sezione.

Si farà menzione nel verbale da stendersi di tutte le reclamazioni insorte e delle ragionate decisioni profferite dall'ufficio; le note o carte relative a tali reclamazioni saranno vidimate da ciascuno dei membri dell'ufficio ed annesse al verbale.

È riserbato alla Camera dei deputati il pronunziare sulle reclamazioni giudizio definitivo.

Art. 73. Chi con finto nome avrà dato il suo suffragio in un collegio elettorale in cui non dovesse intervenire, incorrerà nella pena di uno o due anni di carcere, e ciò senza pregiudizio delle pene speciali, che in conformità del Codice penale gli potessero essere inflitte, ov'egli si fosse giovato di falsi documenti; gli sarà inoltre vietato per sempre l'esercizio di ogni dritto politico.

Le stesse pene saranno inflitte a chi con simulate o false locazioni avrà ottenuto la sua definitiva iscrizione sulle liste elettorali.

Art. 74. Chiunque sia convinto di avere al tempo delle elezioni causato disordini, o provocati assembramenti tumultuosi accettando, portando, inalberando, od affiggendo segni di riunione, od in qualsiasi altra guisa, sarà punito con una multa da cinquantuna a duecento lire, e, se insolubile, col carcere da dieci giorni ad un mese.

Art. 75. Chiunque, non essendo nè elettore, nè membro dell'ufficio, s'introdurrà durante le operazioni elettorali nel luogo dell'adunanza, sarà punito con una multa dalle lire cinquantuna alle duecento.

Art. 76. Accadendo che nella sala dove si fa l'elezione uno o più degli assistenti diano in palese segno d'approvazione o di disapprovazione, od altrimenti eccitino tumulto, il presidente li chiamerà all'ordine, e, non cessando la perturbazione, inserirà menzione nel verbale del fatto richiamato, sulla cui esibizione i delinquenti saranno puniti d'una multa da lire cinquantuna alle duecento.

Art. 77. I presidenti dei collegi o sezioni elettorali sono incaricati di prendere le necessarie precauzioni onde assicurare l'ordine e la tranquillità nel luogo dove si fa l'elezione e nelle sue adiacenze.

Il presente articolo e gli articoli 75 e seguenti saranno affissi alla porta della sala delle elezioni in caratteri maggiori e ben leggibili.

Art. 78. Niun elettore può presentarsi armato all'adunanza elettorale.

Art. 79. Niuno è ammesso ad entrare nel locale delle elezioni se non presenta volta per volta il certificato di cui all'articolo 61.

Art. 80. Niuno è ammesso a votare sia per la formazione dell'ufficio definitivo, sia per l'elezione del deputato, se non trovasi iscritto nella lista degli elettori affissa nella sala e rimessa al presidente.

Il presidente e gli scrutatori dovranno tuttavia dare accesso nella sala ed ammettere a votare coloro che si presen-

teranno provvisti di una sentenza di Corte di appello, con cui si dichiara ch'essi fanno parte di quel collegio, e coloro che dimostreranno di essere nel caso previsto dall'articolo 58.

Art. 81. Ogni elettore dopo di aver risposto alla chiamata riceve dal presidente un bollettino spiegato sopra il quale scrive il suo voto; piegato poscia il bollettino, lo consegna a mani del presidente che lo pone nell'urna a tal uso destinata.

Se l'elettore per l'eccezione di cui al n° 3 dell'articolo 1 della presente legge, o per fisica indisposizione notoria, o regolarmente dimostrata all'ufficio, trovasi nell'impossibilità di scrivere il bollettino, sarà ammesso a farlo scrivere da un altro elettore di sua confidenza; il segretario ne farà risultare nel verbale.

La tavola a cui siede l'elettore scrivendo il voto, è separata da quella dell'ufficio; quest'ultima, cui siedono il presidente, gli scrutatori ed il segretario, è disposta in modo che gli elettori possano girarvi attorno durante lo squittinio dei suffragi.

Art. 82. A misura che gli elettori van deponendo i loro voti nell'urna, uno degli scrutatori ed il segretario ne farà constare, scrivendo il proprio nome a riscontro di quello di ciascun votante sopra un esemplare della lista a ciò destinata, che conterrà i nomi e le qualificazioni di tutti i membri del collegio o della sezione.

Art. 83. Ad un'ora dopo il mezzodi si procederà ad una seconda chiamata degli elettori che non risposero alla prima, onde diano il loro voto. Quest'operazione eseguita, la votazione dichiarasi dal presidente compiuta.

Art. 84. Aperta quindi l'urna, e riconosciuto il numero dei bollettini, uno degli scrutatori piglia successivamente ciascun bollettino, lo spiega, lo consegna al presidente, che ne dà lettura ad alta voce, e lo fa passare ad un altro scrutatore.

Il risultato di ciascun squittinio è immediatamente reso pubblico.

Art. 85. Tosto dopo lo squittinio dei suffragi i bollettini sono arsi in presenza del collegio, salvo quelli su cui nascesse contestazione, i quali saranno uniti al verbale, e vidimati almeno da tre dei componenti l'ufficio.

Art. 86. Nei collegi divisi in più sezioni lo squittinio dei suffragi si fa in ciascuna sezione. L'ufficio della sezione ne dichiara il risultato mediante verbale sottoscritto da' suoi membri. Il presidente di ciascuna sezione lo reca immediatamente all'ufficio della prima sezione, il quale in presenza di tutti i presidenti delle sezioni procede alla ricognizione generale dei voti dell'intero collegio.

Art. 87. I bollettini nei quali il votante sarebbe fatto conoscere sono nulli.

Art. 88. Sono altresì nulli i bollettini contenenti più di un nome, e quelli che non portino sufficiente indicazione della persona eletta.

Art. 89. L'ufficio pronunzia sopra la nullità, come sopra ogni altro incidente, salve le reclamazioni.

Art. 90. I bollettini dichiarati nulli non verranno computati nel determinare il numero dei votanti.

Art. 91. Alla prima votazione niuno s'intende eletto, se non riunisce in suo favore più del terzo dei voti del total numero dei membri componenti il collegio, e più della metà dei suffragi dati dai votanti presenti all'adunanza.

Art. 92. Dopo la prima votazione, dove niuna elezione sia seguita, l'ufficio, in persona del presidente, proclama il nome dei due candidati che ottennero il maggior numero de' suffragi, e si procede nel giorno, che in previsione di questo caso sarà fissato nel decreto di convocazione, ad una seconda votazione nel modo avanti espresso.



L'intervallo tra l'una e l'altra votazione non potrà mai essere maggiore di otto giorni.

Nell'ultima votazione i suffragi non potranno cadere se non sopra l'uno o l'altro dei due or detti candidati.

La nomina seguirà in capo a quello dei due candidati che avrà in suo favore il maggior numero dei voti validamente espressi.

Art. 93. A parità di voti il maggiore d'età fra i concorrenti otterrà la preferenza.

Art. 94. Non può esservi che una sola adunanza, ed un solo squittinio in ciascun giorno. Dopo lo squittinio l'adunanza verrà sciolta immediatamente, eccettochè siansi proposte reclamazioni intorno allo squittinio medesimo, sulle quali dovrà essere statuito dall'ufficio prima che sciolgasi l'adunanza in cui ebbe luogo.

Art. 95. I membri dell'ufficio principale stenderanno il verbale dell'elezione prima di sciogliere l'adunanza, e lo indirizzeranno al ministro dell'interno nei giorni otto dalla sua data.

Se ne deporrà un esemplare nella segreteria del tribunale del circondario sotto la cui giurisdizione si troverà il collegio elettorale.

Questo esemplare sarà certificato conforme all'originale dai membri dell'ufficio.

#### TITOLO IV.

##### DEI DEPUTATI.

Art. 96. Chiunque può essere eletto deputato purchè in esso concorrano i requisiti voluti dall'articolo 40 dello Statuto.

Art. 97. Non sono eleggibili i funzionari ed impiegati regii aventi uno stipendio sul bilancio dello Stato, ad eccezione:

1° Dei ministri segretari di Stato;

2° Del presidente e presidenti di Sezione del Consiglio di Stato;

3° Dei consiglieri di Stato;

4° Dei primi presidenti, presidenti e consiglieri delle Corti di cassazione, e d'appello;

5° Dei segretari generali dei Ministeri;

6° Degli ufficiali superiori di terra e di mare, i quali però non possono essere eletti nei distretti elettorali sui quali esercitano un comando;

7° Dei membri dei Consigli superiori della pubblica istruzione e di sanità, del Congresso permanente dei ponti e strade, e del Consiglio delle miniere;

8° Dei professori ordinari delle regie Università, o degli altri pubblici istituti nei quali si conferiscono i supremi gradi accademici.

Art. 98. Non sono parimente eleggibili gli ecclesiastici aventi cura d'anime, o giurisdizione con obbligo di residenza, e quelli che ne fanno le veci, i membri dei capitoli e delle collegiate.

Art. 99. Ogni funzionario e impiegato regio in aspettativa è assimilato a quello in attività.

Art. 100. Non si potrà ammettere nella Camera un numero di funzionari o d'impiegati regii stipendiati maggiore del quinto del numero totale dei deputati.

Gli impiegati però compresi nelle due categorie di cui ai numeri 4 e 8 dell'articolo 97, non eccederanno mai per ciascuna di esse l'ottavo di quelli che possono essere ammessi nella Camera. Quando il numero degli impiegati di queste due categorie sia superato, si estrarrà a sorte il nome di quelli la cui elezione debb'essere annullata.

Si estrarranno quindi, ove occorra, i nomi che eccedano il quinto anzi determinato, non assoggettando in questo caso al-

l'estrazione se non se gl'impiegati delle categorie che ancora non vi sono state sottoposte.

Quando il numero degli impiegati sia completo, le elezioni nuove d'impiegati saranno nulle.

I ministri segretari di Stato, salvo il disposto dell'art. 103, non saranno computati nel novero degl'impiegati.

Art. 101. Il deputato eletto da varii collegi elettorali sarà tenuto di dichiarare alla Camera, tra otto giorni dopo che essa avrà riconosciute valide le elezioni, quale sia il collegio di cui esso intenda di esercitare la rappresentanza.

In difetto di ozione in questo termine, la Camera procederà per estrazione a sorte alla designazione del collegio che dovrà eleggere un nuovo deputato.

Art. 102. La Camera dei deputati ha essa sola il diritto di ricevere le demissioni de' suoi membri.

Art. 103. Quando un deputato riceva un impiego regio stipendiato, od un avanzamento con aumento di stipendio, cesserà in sull'istante d'essere deputato; potrà nondimeno essere rieletto, salvo il disposto dell'articolo 100.

In questo caso e quando per qualsiasi causa resti vacante il posto di un deputato, il collegio sarà convocato nel termine di un mese.

#### TITOLO V.

##### DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 104. Non possono essere nè elettori, nè eleggibili, nè esercitarne i diritti, coloro che furono condannati a pene criminali; coloro che sono in istato di fallimento dichiarato, o d'interdizione giudiziaria; coloro che hanno fatto cessione dei beni, finchè non abbiano integralmente soddisfatto i loro creditori; coloro che furono condannati per furto, truffa, od attentato ai costumi.

#### TITOLO VI.

##### DISPOSIZIONI SPECIALI.

Art. 105. Il disposto del numero 4 dell'articolo 1° non si applica alle provincie di Cagliari, Sassari, Chambéry, Annecy, a quella di Genova meno i comuni del mandamento di Deigo, al circondario di Bobbio, nè a quello di Novi meno i comuni del mandamento di Ovada, dove continueranno ad essere ammessi all'elettorato i cittadini che paghino il censo di L. 20.

Art. 106. Nei circondari dell'Ossola e della Valsesia e nei mandamenti di Gozzano, Orta e Mentone, finchè non cessi, in ordine alle imposte, il regime eccezionale in cui si trovano, oltre le persone contemplate nell'articolo 4 della presente legge, saranno elettori tutti coloro che hanno un'abitazione, la cui annua pigione si possa valutare a L. 200.

Nell'abitazione sono compresi i magazzini, opifici, botteghe e rustici ad essa attinenti.

Art. 107. Il Consiglio comunale dell'isola di Capraia potrà a sua scelta mandare cinque elettori al 1° collegio elettorale di Genova.

Art. 108. Le disposizioni speciali dei precedenti articoli 106 e 107 escludono, non che l'applicazione del numero 4 dell'articolo 1° e correlativi, quella degli articoli 4 e 7 della presente legge, fermo rimanendo il disposto di tutti gli altri.

Ordiniamo che la presente legge, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta degli Atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Dat. in Torino, addì 20 novembre 1859.

VITTORIO EMANUELE.

U. RATAZZI.

# TABELLA DI RIPARTIZIONE DEI COLLEGI ELETTORALI

PROVINCIA DI ALESSANDRIA — 21 DEPUTATI.

CIRCONDARIO	NUMERO PROGRESSIVO DEI COLLEGI	SEDE DELL'UFFICIO PRINCIPALE	MANDAMENTI E COMUNI CHE COMPONGONO I COLLEGI	OSSERVAZIONI
Alessandria.....	1	Alessandria .....	Alessandria ( <i>intra muros</i> )	La città d'Alessandria ed il suo territorio saranno divisi in due collegi; il Consiglio comunale di concerto col Governatore determinerà la circoscrizione di ciascuno di essi.
	2		Alessandria ( <i>extra muros</i> ).	
	3	Valenza .....	Valenza, San Salvatore, Bassignana.	
	4	Felizzano .....	Felizzano, Oviglio, Castellazzo.	
	5	Bosco .....	Bosco, Sezzè, Cassine.	
Acqui .....	6	Acqui .....	Acqui, Rivalta, Bistagno, Carpeneto.	
	7	Nizza .....	Nizza, Incisa, Mombaruzzo.	
	8	Spigno .....	Spigno, Bubbio, Roccaverano, Mollare; Ponzone.	
Asti .....	9	Asti .....	Asti.	
	10	San Damiano .....	San Damiano, Costigliole.	
	11	Momberecelli .....	Momberecelli, Rocca d'Arazzo, Canelli.	
	12	Montechiaro .....	Montechiaro, Portacomaro, Baldichieri, Cocconato.	
Casale .....	13	Villanuova .....	Villanuova, Castelnuovo, Montafia.	
	14	Casale .....	Casale ( <i>intra muros</i> ), Casale ( <i>extra muros</i> ), Balzola.	
	15	Occimiano .....	Occimiano, Ticinetto, Rosignano, Vignale.	
	16	Moncalvo .....	Moncalvo, Tonco, Montemagno, Oltiglio.	
	17	Mombello .....	Mombello, Pontestura, Gabiano, Villadeati, Montiglio.	
Novi .....	18	Novi .....	Novi, Castelletto d'Orba, Ovada, Capriata.	
	19	Gavi .....	Gavi, Serravalle, Rocchetta ligure.	
Tortona .....	20	Tortona .....	Tortona, Villalvernia, San Sebastiano, Gargagna.	
	21	Castelnuovo .....	Castelnuovo Scrivia, Sale, Viguzzolo, Volpedo.	
PROVINCIA DI ANNECY — 8 DEPUTATI.				
Annecy .....	22	Annecy .....	Annecy, Thônes.	
	23	Rumilly .....	Rumilly, Seyssel, Duing.	
	24	St-Julien .....	St-Julien, Thôrens.	
Faucigny .....	25	Bonneville .....	Bonneville, Reignier, La Roche.	
	26	St-Jeoire .....	St-Jeoire, Taninges, Annemasse.	
Chiabrese .....	27	Cluses .....	Cluses, Sallanches, St-Gervais, Samoens.	
	28	Thônnon .....	Thônnon, Douvaine.	
	29	Evian .....	Evian, Le Biot, Abbondance.	

PROVINCIA DI BERGAMO — 12 DEPUTATI.

CIRCONDARIO	NUMERO PROGRESSIVO DEI COLLEGI	SEDE DELL'UFFICIO PRINCIPALE	MANDAMENTI E COMUNI CHE COMPONGONO I COLLEGI	OSSERVAZIONI
Bergamo.....	30	Bergamo.....	Bergamo città alta, e borghi, Bergamo città piana, e borghi.	
	31	Bergamo.....	Bergamo 5°.	
	32	Zogno.....	Zogno, Piazza.	
	33	Trescore.....	Trescore, meno i comuni attribuiti al collegio di Sarnico, Alzano maggiore.	
	34	Almenno San Salvatore	Almenno San Salvatore, Caprino.	
	35	Ponte San Pietro.....	Ponte San Pietro.	
Treviglio.....	36	Sarnico.....	Sarnico ed i comuni di Trescore, il cui capoluogo è sulla sinistra del Cherio.	
	37	Treviglio.....	Treviglio.	
	38	Romano.....	Romano, Martinengo.	
Clusone.....	39	Verdello.....	Verdello.	
	40	Clusone.....	Clusone.	
	41	Lovele.....	Lovele, Gandino.	

PROVINCIA DI BRESCIA — 16 DEPUTATI.

Brescia.....	42	Brescia.....	Brescia porta San Giovanni, e adiacenze, Brescia porta Torre lunga, e adiacenze.	
	43	Brescia.....	Brescia 3°.	
	44	Bagnolo.....	Bagnolo, Ospitaletto.	
	45	Lonato.....	Lonato, Rezzato.	
	46	Gardone.....	Gardone, Iseo, Bovegno.	
Chiari.....	47	Chiari.....	Chiari, meno i comuni attribuiti al collegio di Adro, Orzinuovi.	
	48	Adro.....	Adro coi comuni di Palazzolo, Cologne, Rovato, Coccaglio, e Pontoglio.	
Breno.....	49	Breno.....	Breno.	
	50	Edolo.....	Edolo.	
Salò.....	51	Salò.....	Salò, meno i comuni attribuiti al collegio di Preseglie, Gargnano.	
	52	Preseglie.....	Preseglie coi comuni del mandamento di Salò sulla destra del Chiese, Vestone.	
Castiglione.....	53	Castiglione delle Stiviere	Castiglione delle Stiviere, Volta.	
	54	Montechiaro.....	Montechiaro.	
	55	Asola.....	Asola, Canneto.	
Verolanuova.....	56	Verolanuova.....	Verolanuova.	
	57	Leno.....	Leno.	

PROVINCIA DI CAGLIARI — 12 DEPUTATI.

CIRCONDARIO	NUMERO PROGRESSIVO DEL COLLEGI	SEDE DELL'UFFICIO PRINCIPALE	MANDAMENTI E COMUNI CHE COMPONGONO I COLLEGI	OSSERVAZIONI
Cagliari.....	58	<i>Cagliari</i> .....	Cagliari castello, Cagliari marina.	
	59	<i>Quarto</i> .....	Quarto, Selargius, Sinnai, San Pantaleo.	
	60	<i>Decimomannu</i> .....	Decimomannu, Serramanna, Pula, Monastir.	
	61	<i>Senorbi</i> .....	Senorbi, Guasila, Nuraminis, Muravera, Pauli Gerrei.	
	62	<i>Sanluri</i> .....	Sanluri, San Gavino, Lunamatrona, Barumini, Mandas.	
Iglesias.....	63	<i>Iglesias</i> .....	Iglesias, Villacidro, Guspini, Fluminimaggiore.	
	64	<i>Santadi</i> .....	Santadi, Sant'Antioco, Teulada, Carloforte, Siliqua.	
Lanusei.....	65	<i>Lanusei</i> .....	Lanusei, Iersu, Tortolì, Seui.	
	66	<i>Isili</i> .....	Isili, Nurri, Sorgono, Tonara, Aritzo, Liconi.	
Oristano.....	67	<i>Oristano</i> .....	Oristano, Cabras, Milis, Simaxis, Solarussa, Fordongianus.	
	68	<i>Cuglieri</i> .....	Cuglieri, Bosa, Sedilo, Ghilarza, San Lussurgiu, Macomer, Tresnuraghes.	
	69	<i>Ales</i> .....	Ales, Senis, Mogoro Terralba, Baressa, Busachi.	

PROVINCIA DI CHAMBÉRY — 10 DEPUTATI.

Chambéry.....	70	<i>Chambéry</i> .....	Chambéry.
	71	<i>Yenne</i> .....	Yenne, La Motte Servolex, Ruffieux.
	72	<i>Aix</i> .....	Aix, Albens.
	73	<i>St-Pierre d'Albigny</i> ...	St-Pierre d'Albigny, Montmeillan, Le Châtelard, La Rochette.
Alta Savoia.....	74	<i>Pont-Beauvoisin</i> .....	Pont-Beauvoisin, Les Echelles, St-Génix.
	75	<i>Albertville</i> .....	Albertville, Grésy.
Moriane.....	76	<i>Ugine</i> .....	Ugine, Faverges, Beaufort.
	77	<i>St-Jean de Maurienne</i> .	St-Jean de Maurienne, Lanslebourg, Modane, St-Michel.
Tarantasia.....	78	<i>Aiguebelle</i> ..	Aiguebelle, La Chambre, Chamoux.
	79	<i>Moutiers</i> .....	Moutiers, Bourg-St-Maurice, Aime, Bozel.

PROVINCIA DI COMO — 15 DEPUTATI.

Como.....	80	<i>Como</i> .....	Como 1°.
	81	<i>Como</i> .....	Como 2° coi comuni di Brenno, Centemero, Fabbria, Lambrugo, Lurago, Merone, Monguzzo, Nibionno, Rogeno, Tregolo, Moiana, Alserio, Orsenigo, Anzano, Carcano, appartenenti al mandamento di Erba.
	82	<i>Como</i> .....	Como 3°.
	83	<i>Menaggio</i> .....	Menaggio, Castiglione, Porlezza, Bellagio.

Segue PROVINCIA DI COMO.

CIRCONDARIO	NUMERO PROGRESSIVO DEI COLLEGI	SEDE DELL'UFFICIO PRINCIPALE	MANDAMENTI E COMUNI CHE COMPONGONO I COLLEGI	OSSERVAZIONI
Como .....	84	Gravedona .....	Gravedona, Bellano, Dongo.	
	85	Cantù .....	Cantù, Erba, meno i comuni attribuiti al collegio di Como 2°.	
	86	Appiano .....	Appiano.	
Varese.....	87	Varese.....	Varese, meno i comuni attribuiti al collegio di Tradate, Cuvio.	
	88	Luvino .....	Luvino, Arcisate, Maccagno superiore.	
	89	Angera .....	Angera, Gavirate.	
	90	Tradate.....	Tradate coi comuni di Lomnago, Daverio, Crosio, Galliate, Azzate, Brunello, Gazzada, Schiano, Bizzozero, Malnate, Gurone, appartenenti al mandamento di Varese.	
Lecco.....	91	Lecco.....	Lecco, Introbio.	
	92	Missaglia .....	Missaglia coi comuni di Garbagnate, Sirone, Dolzago, appartenenti al mandamento di Oggionno.	
	93	Brivio .....	Brivio coi comuni di Dozio, Biglio, Capiate, Valgrehentino, Olginate, Consonno, appartenenti al mandamento di Oggionno.	
	94	Oggionno .....	Oggionno, meno i comuni attribuiti ai collegi di Missaglia e Brivio, Canzo.	
PROVINCIA DI CREMONA — 11 DEPUTATI.				
Cremona.....	95	Cremona .....	Cremona e Corpi Santi.	
	96	Cremona .....	Cremona 2°, Sospiro.	
	97	Pizzighettone .....	Pizzighettone coi comuni di Casalbuttano, Cavallara, San Martino in Belliseto, Marzalingo, Dosso-Baroardo appartenenti al mandamento di Robecco.	
	98	Soresina .....	Soresina.	
Crema .....	99	Robecco .....	Robecco, meno i comuni uniti al collegio di Pizzighettone, Pescarolo.	
	100	Crema.....	Crema 1°, meno i comuni uniti al collegio di Soncino.	
	101	Crema.....	Crema 2°, meno i comuni uniti al collegio di Soncino, Pandino.	
	102	Soncino.....	Soncino coi comuni dei mandamenti 1° e 2° di Crema posti sulla sinistra del Serio.	
Casalmaggiore...	103	Casalmaggiore.....	Casalmaggiore coi comuni di San Giovanni in Croce, e Casteldidone appartenenti al mandamento di Piadena.	
	104	Viadana.....	Viadana, Sabbioneta, ed il comune di Gazzuolo appartenente al mandamento di Bozzolo.	
	105	Bozzolo.....	Bozzolo, meno il comune unito al collegio di Viadana, Piadena, meno i comuni uniti al collegio di Casalmaggiore, Marcara.	

PROVINCIA DI CUNEO — 20 DEPUTATI.

CIRCONDARIO	NUMERO PROGRESSIVO DEI COLLEGI	SEDE DELL'UFFICIO PRINCIPALE	MANDAMENTI E COMUNI CHE COMPONGONO I COLLEGI	OSSERVAZIONI
Cuneo .....	106	Cuneo .....	Cuneo, Chiusa ed il comune di Beinette appartenente al mandamento di Peveragno.	
	107	Boves .....	Boves, Limone, Valdieri, Roccavione, Peveragno, meno il comune attribuito al collegio di Cuneo.	
	108	Borgo San Dalmazzo ..	Borgo San Dalmazzo, Demonte, Vinadio.	
	109	Fossano .....	Fossano, Centallo, Villafalletto.	
	110	Caraglio .....	Caraglio, Busca, Valgrana.	
	111	Dronero .....	Dronero, San Damiano, Prazzo.	
Alba .....	112	Alba .....	Alba, Cornegliano, Diano.	
	113	Bra .....	Bra, Morra, Monforte.	
	114	Canale .....	Canale, Govone, Sommariva del Bosco.	
	115	Cortemiglia .....	Cortemiglia, Bussolasco, Santo Stefano Belbo.	
Mondovì .....	116	Mondovì .....	Mondovì, Villanova, Frabosa.	
	117	Ceva .....	Ceva, Vico, Priero, Monesiglio.	
	118	Garessio .....	Garessio, Ormea, Bagnasco, Pamparato.	
	119	Dogliani .....	Dogliani, Carrù, Murazzano, Morozzo.	
	120	Cherasco .....	Cherasco, Bene, Trinità.	
Saluzzo .....	121	Saluzzo .....	Saluzzo, Revello.	
	122	Verzuolo .....	Verzuolo, Costigliole, Venasca, Sampeyre.	
	123	Savigliano .....	Savigliano, Cavallermaggiore.	
	124	Racconigi .....	Racconigi, Moretta, Villanuova-Solaro.	
	125	Barge .....	Barge, Paesana, Sanfront.	

PROVINCIA DI GENOVA — 22 DEPUTATI.

Genova .....	126	Genova .....	Genova quartiere del Molo.	La città di Genova coi comuni suburbani sarà divisa in sei collegi, nel primo dei quali voteranno gli elettori dell'isola di Capraia; il Consiglio comunale di Genova coll'intervento dei sindaci dei comuni e di concerto col governatore determinerà la circoscrizione di questi sei collegi.
	127		— della Maddalena.	
	128		— di Portoria.	
	129		— del Prè.	
	130		— di San Teodoro.	
	131		— di San Vincenzo, il comune suburbano di San Pierdarena, non che gli altri comuni suburbani dei mandamenti di Staglieno e San Martino d'Albaro.	
	132	Sestri Ponente .....	Sestri, Rivarolo, meno il comune di San Pierdarena.	
	133	Voltri .....	Voltri.	
	134	Pontedecimo .....	Pontedecimo, Campofreddo.	
	135	Torriglia .....	Torriglia, Savignone, Ronco.	
136	Recco .....	Recco, Nervi.		

Segue PROVINCIA DI GENOVA.

CIRCONDARIO	NUMERO PROGRESSIVO DEI COLLEGI	SEDE DELL'UFFICIO PRINCIPALE	MANDAMENTI E COMUNI CHE COMPONGONO I COLLEGI	OSSERVAZIONI
Albenga.....	137	Albenga .....	Albenga, Alassio, Andorna.	
	138	Finalborgo .....	Finalborgo, Pietra, Loano, Calizzano.	
Chiavari.....	139	Chiavari.....	Chiavari, Lavagna.	
	140	Rapallo .....	Rapallo.	
	141	Sestri Levante.....	Sestri Levante, Varese.	
	142	Cicagna .....	Cicagna, Santo Stefano d'Aveto, Borzonasca.	
Levante .....	143	Spezia .....	Spezia, Levanto.	
	144	Sarzana .....	Sarzana, Lerici, Vezzano, Godano.	
Savona.....	145	Savona .....	Savona, Noli.	
	146	Varazze .....	Varazze, Sassello.	
	147	Cairo.....	Cairo, Millesimo, Dego.	

PROVINCIA DI MILANO — 30 DEPUTATI.

Milano.....	148	Milano .....	Milano porta Comasina, Tanaglia ed Arco della Pacc.	La città di Milano sarà divisa in sei collegi; il Consiglio comunale di concerto col governatore determinerà la circoscrizione di questi sei collegi.
	149		— porta Nuova.	
	150		— porta Orientale e Tosa.	
	151		— porta Romana, Vigentina.	
	152		— porta Ticinese e Ludovica.	
	153		— porta Vercellina.	
	154	Corpi Santi di Porta Comasina, Nuova ed Orientale.....	Milano 7°, Milano 9°.	
	155	Corpi Santi di Porta Romana, Ticinese e Vercellina.....	Milano 8°, Milano 10°.	
	156	Gorgonzola.....	Gorgonzola.	
	157	Cassano.....	Cassano, Melzo.	
Lodi.....	158	Melegnano.....	Melegnano, Locate.	
	159	Bollate .....	Bollate.	
	160	Lodi .....	Lodi città.	
	161	Lodi.....	Lodi 2°, Paullo.	
	162	Sant'Angelo .....	Sant'Angelo, Borghetto, meno i comuni di Borghetto, San Colombano.	
	163	Borghetto.....	I comuni di Borghetto, San Colombano appartenenti al mandamento di Borghetto; i comuni di Livragna, Cà de' Mazzi, Ospedaletto, Orio, Cantonale appartenenti al mandamento di Casalpusterlengo, e di comuni di Corte-Sant'Andrea, Senna, Mirabello, Somaglia, Regina, Fittarezza, Guardamiglio, Mezzana, San Rocco appartenenti al mandamento di Codogno.	

Segue PROVINCIA DI MILANO.

CIRCONDARIO	NUMERO PROGRESSIVO DEI COLLEGI	SEDE DELL'UFFICIO PRINCIPALE	MANDAMENTI E COMUNI CHE COMPONGONO I COLLEGI	OSSERVAZIONI
Lodi.....	164	Casalpusterlengo.....	Casalpusterlengo, meno i comuni attribuiti al collegio di Borghetto.	
	165	Codogno.....	Codogno, meno i comuni attribuiti al collegio di Borghetto, Maleo.	
	166	Monza.....	Monza città, coi comuni di Vedano, Biasson, Maccherio del mandamento di Monza 2°, e cogli altri comuni dello stesso mandamento che sono sulla sinistra del Lambro.	
Monza.....	167	Monza.....	Monza 2°, meno i comuni attribuiti al collegio di Monza città, Desio.	
	168	Vimercate.....	Vimercate.	
	169	Carate.....	Carate.	
	170	Barlassina.....	Barlassina.	
	171	Gallarate.....	Gallarate, meno i comuni attribuiti al collegio di Busto Arsizio, Somma.	
Gallarate.....	172	Busto Arsizio.....	Busto Arsizio, meno i comuni attribuiti al collegio di Saronno, ed i comuni di Ferno, Samarate, Cassina Verghera, Cassano-Magnago, Boladello, Peveranza appartenenti al mandamento di Gallarate.	
	173	Saronno.....	Saronno, meno i comuni attribuiti al collegio di Rho, ed i comuni del mandamento di Busto Arsizio posti sulla sinistra dell'Olona.	
	174	Rho.....	Rho, ed i comuni di Canegrate, Lainate, San Vittore, Cerro appartenenti al mandamento di Saronno.	
	175	Abbiategrasso.....	Abbiategrasso, meno i comuni attribuiti al collegio di Binasco, Magenta.	
Abbiategrasso ...	176	Binasco.....	Binasco, ed i comuni di Albairate, Fagnano, San Vito, Bestazzo, San Pietro Bestazzo, Bareggio, Cisliano, Castelletto-Mandossio, Ozero appartenenti al mandamento di Abbiategrasso.	
	177	Cuggiono.....	Cuggiono.	
PROVINCIA DI NIZZA — 8 DEPUTATI.				
Nizza.....	178	Nizza.....	Nizza, <i>intra muros</i> .	La città di Nizza coi mandamenti ad essa aggregati sarà divisa in due collegi; il Consiglio comunale di Nizza coll'intervento dei sindaci dei comuni annessi e di concerto col governatore determinerà la circoscrizione dei due collegi.
	179		Nizza, <i>extra muros</i> , Mentone, Villafranca, Levens, Roccastrone.	
	180	Utelle.....	Utelle, San Martino Lantosca, San Stefano, Pogetto-Tenieri, Guillaume, Villars.	
Oneglia.....	181	Sospello.....	Sospello, Tenda, Scarena, Contes.	
	182	Oneglia.....	Oneglia, Pieve, Diano Castello.	
San Remo.....	183	Porto Maurizio.....	Porto Maurizio, Dolcedo, Borgomaro.	
	184	San Remo.....	San Remo, Taggia, Santo Stefano al mare, Triora.	
	185	Ventimiglia.....	Ventimiglia, Dolceacqua, Ceriana, Bordighera.	



PROVINCIA DI NOVARA — 19 DEPUTATI.

CIRCONDARIO	NUMERO PROGRESSIVO DEI COLLEGI	SEDE DELL'UFFICIO PRINCIPALE	MANDAMENTI E COMUNI CHE COMPONGONO I COLLEGI	OSSERVAZIONI
Novara .....	186	Novara .....	Novara.	
	187	Oleggio .....	Oleggio, Galliate, Momo.	
	188	Treccate .....	Treccate, Vespolate, Borgo Vercelli.	
	189	Romagnano .....	Romagnano, Biandrate, Gozzano, Carpi- gnano.	
	190	Borgomanero .....	Borgomanero, Orta.	
	191	Arona .....	Arona, Borgo Ticino.	
Biella .....	192	Biella .....	Biella, Andorno.	
	193	Cossato .....	Cossato, Masserano, Candelo.	
	194	Bioglio .....	Bioglio, Mosso Santa Maria, Crevacuore.	
Ossola .....	195	Mongrando .....	Mongrando, Saluzzola, Cavaglià, Graglia.	
	196	Domodossola .....	Domodossola, Bannio, Crodo, Santa Maria Maggiore e Crana.	
Pallanza .....	197	Pallanza .....	Pallanza, Lesa, Omegna.	
	198	Intra .....	Intra, Ornavasso, Canobbio.	
Valsesia .....	199	Varallo .....	Varallo, Borgosesia, Scopa.	
	200	Vercelli .....	Vercelli.	
Vercelli .....	201	Santhià .....	Santhià, Arborio, Gattinara.	
	202	Cigliano .....	Cigliano, San Germano, Livorno.	
	203	Crescentino .....	Crescentino, Desana.	
	204	Trino .....	Trino, Stroppiana.	

PROVINCIA DI PAVIA — 14 DEPUTATI.

Pavia .....	205	Pavia .....	Pavia città.	
	206	Pavia .....	Pavia 2°, meno i comuni sulla sinistra del- l'Olona attribuiti al collegio di Belgio- ioso, Bereguardo.	
	207	Belgioioso .....	Belgioioso coi comuni del 2° mandamento di Pavia posti sulla sinistra dell'Olona.	
	208	Corteolona .....	Corteolona.	
Bobbio .....	209	Sannazzaro .....	Sannazzaro, Cava.	
	210	Bobbio .....	Bobbio, Ottone, Varzi, Zavatterello.	
	211	Mortara .....	Mortara, Robbio, Candia.	
Lomellina .....	212	Vigevano .....	Vigevano, Gravellona.	
	213	Garlasco .....	Garlasco, Gambolò, San Giorgio.	
	214	Mede .....	Mede, Sartirana, Pieve del Cairo.	
Voghera .....	215	Voghera .....	Voghera, Godiasco.	
	216	Casteggio .....	Casteggio, Casatisma, Casei-Gerola.	
	217	Broni .....	Broni, Barbianello, Montalto, S. Giulietta.	
	218	Stradella .....	Stradella, Montù-Beccaria, Soriasco.	

PROVINCIA DI SASSARI — 7 DEPUTATI.

CIRCONDARIO	NUMERO PROGRESSIVO DEI COLLEGI	SEDE	MANDAMENTI E COMUNI	OSSERVAZIONI
		DELL'UFFICIO PRINCIPALE	CHE COMPONGONO I COLLEGI	
Sassari.....	219	Sassari.....	Sassari levante, Sassari ponente, Portotorres, Ittiri, Assi.	
	220	Osilo.....	Osilo, Nulvi, Ploaghe, Sorso, Castelsardo.	
Alghero.....	221	Alghero.....	Alghero, Bonorva, Pozzo maggiore, Thiesi, Villanuova-Montealeone.	
Nuoro.....	222	Nuoro.....	Nuoro, Orani, Fonni, Gavoi.	
	223	Bitti.....	Bitti, Bolotana, Siniscola, Dorgali.	
Ozieri.....	224	Ozieri.....	Ozieri, Mores, Oschiri, Bono, Patada, Benetutti.	
Tempio.....	225	Tempio.....	Tempio, Maddalena, Calangianus, Agius.	

PROVINCIA DI SONDRIO — 4 DEPUTATI.

Sondrio.....	226	Sondrio.....	Sondrio, meno i comuni attribuiti al collegio di Morbegno, Ponte, ed i comuni di Bianzone e Teglio appartenenti al mandamento di Tirano.
	227	Morbegno.....	Morbegno col comune di Berbenno appartenente al mandamento di Sondrio, e cogli altri comuni dello stesso mandamento posti sulla sinistra dell'Adda.
	228	Chiavenna.....	Chiavenna, Traona.
	229	Tirano.....	Tirano, meno i comuni attribuiti al collegio di Sondrio, Bormio.

PROVINCIA DI TORINO — 31 DEPUTATI.

Torino.....	230	Torino.....	Torino Dora.	La città di Torino sarà divisa in sei collegi; il Consiglio comunale di concerto col governatore determinerà la circoscrizione di ciascun collegio.
	231		— Moncenisio.	
	232		— Monviso.	
	233		— Po.	
	234		— Borgonuovo.	
	235		— Borgo Po.	
	235		— Borgo Dora.	
	236	Carmagnola.....	Carmagnola, Poirino.	
	237	Moncalieri.....	Moncalieri, Carignano.	
	238	Chieri.....	Chieri, Riva di Chieri.	
	239	Gassino.....	Gassino, Brusasco, Casalborgone, Sciolze.	
	240	Ciriè.....	Ciriè, Caselle, Fiano.	
	241	Chivasso.....	Chivasso, Montanaro, Volpiano.	
	242	Lanzo.....	Lanzo, Viù, Ceres, Corio.	
	243	Rivarolo.....	Rivarolo, Barbania, Rivara, San Benigno.	
	244	Rivoli.....	Rivoli, Orbassano, Pianezza, Venaria Reale.	

*Segue* PROVINCIA DI TORINO.

CIRCONDARIO	NUMERO PROGRESSIVO DEI COLLEGI	SEDE DELL'UFFICIO PRINCIPALE	MANDAMENTI E COMUNI CHE COMPONGONO I COLLEGI	OSSERVAZIONI
Aosta .....	245	Aosta .....	Aosta, Morgex.	
	246	Quart .....	Quart, Gignod, Châtillon.	
	247	Verrès .....	Verrès, Donnaz.	
Ivrea .....	248	Ivrea .....	Ivrea, Seltimo Vittone, Vico, Lessolo.	
	249	Strambino .....	Strambino, Vistrorio, Pavone.	
	250	Castellamonte .....	Castellamonte, Agliè, San Giorgio.	
	251	Cuornè .....	Cuornè, Pont, Locana.	
	252	Caluso .....	Caluso, Borgo Masino, Azeglio.	
Pinerolo .....	253	Pinerolo .....	Pinerolo, Cumiana.	
	254	Perosa .....	Perosa, Fenestrelle, Perrero, San Secondo.	
	255	Bricherasio .....	Bricherasio, Torre di Luserna, Luserna, Buriasco.	
	256	Cavour .....	Cavour, Vigone.	
	257	Pancalieri .....	Pancalieri, Villafranca, None.	
Susa .....	258	Susa .....	Susa, Oulx, Cesana.	
	259	Avigliana .....	Avigliana, Giaveno.	
	260	Condove .....	Condove, Almese, Bussoleno.	

V° d'ordine di S. M.  
*Il ministro dell'interno*  
 U. RATAZZI.

**Regio decreto portante rettificazioni all'art. 105 della legge elettorale.**

VITTORIO EMANUELE II, ecc.

Veduta la legge elettorale del 20 novembre 1859;  
Veduto come negli esemplari stampati della legge stessa siasi ommesso di designare all'art. 105 la provincia di Nizza che nell'originale trovasi compresa fra quelle per le quali è stato conservato il censo elettorale eccezionale di L. 20;

Importando che questa lacuna venga colmata;

Sulla proposta del ministro dell'interno,

Abbiamo ordinato ed ordiniamo:

*Articolo unico.* L'art. 105 della legge elettorale del 20 novembre 1859 è nella seguente forma:

« Art. 105. Il disposto del n° 4 dell'art. 1 non si applica alle provincie di Cagliari, Sassari, Chambéry, Annecy, Nizza, a quella di Genova, meno i comuni del mandamento di Deigo, al circondario di Bobbio, nè a quello di Novi, meno i comuni del mandamento di Ovada, dove continueranno ad essere ammessi all'elettorato i cittadini che paghino il censo di lire venti. »

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dat. a Torino, addì 6 febbraio 1860.

VITTORIO EMANUELE.

C. CAVOUR.

**Promulgazione dello Statuto e della legge elettorale nelle provincie dell'Emilia.**

Regnando S. M. Vittorio Emanuele II

IL DITTATORE

DELLE PROVINCIE MODENESI E PARMENSI

GOVERNATORE DELLE ROMAGNE

Visto l'art. 5 del decreto con cui l'Assemblea nazionale delle Romagne, nella tornata dell'8 novembre 1859, deliberò la proclamazione dello Statuto sardo, lasciando al Governo di determinare il momento di sua applicazione,

*Decreta:*

Art. 1. È pubblicato lo Statuto costituzionale del regno sardo del 4 marzo 1848, salvo di determinare il giorno di sua applicazione.

Art. 2. I ministri sono, nella parte che ciascuno riguarda, incaricati dell'esecuzione del presente decreto.

Datò in Bologna, oggi 14 novembre 1859.

IL GOVERNATORE  
FARINI.

*Il ministro dell'interno*  
A. MONTANARI.

*Il ministro delle finanze*  
G. N. PEPOLI.

*Il ministro di grazia e giustizia*  
O. REGNOLI.

*Il ministro dell'istruzione e pubblica beneficenza*  
C. ALBICINI.

*Il ministro dei lavori pubblici e del commercio*  
I. GAMBA.

Regnando S. M. Vittorio Emanuele II

IL GOVERNATORE

DELLE REGIE PROVINCIE DELL'EMILIA

Sentita la Commissione istituita con decreto del 29 novembre 1859;

Sulla proposta del Ministero dell'interno,

*Decreta:*

Art. 1. Si manda pubblicare la legge elettorale sarda del 20 novembre 1859, n° 5778.

Art. 2. Il numero dei deputati da eleggersi nelle regie provincie dell'Emilia è di settanta, distribuiti per provincie nel modo seguente:

Bologna ne elegge . . . . .	N° 12
Ferrara . . . . .	» 7
Forlì . . . . .	» 7
Massa e Carrara . . . . .	» 4
Modena . . . . .	» 10
Parma . . . . .	» 8
Piacenza . . . . .	» 7
Ravenna . . . . .	» 7
Reggio . . . . .	» 8

La distribuzione dei collegi elettorali è regolata in ciascuna provincia nel modo indicato da apposita tabella che verrà pubblicata con successivo decreto.

Art. 3. Il numero progressivo dei collegi elettorali facendo seguito alla tabella di ripartizione sarda, comincerà col numero 261 e finirà col numero 350.

Art. 4. Il ministro dell'interno è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nelle forme volute dalla legge.

Dato in Modena, dal Palazzo Nazionale, il 20 gennaio 1860.

FARINI.

*Il ministro dell'interno*  
MAYR.

*V° il ministro di grazia, giustizia e culti*  
CHIESI.

Regnando S. M. Vittorio Emanuele II

IL GOVERNATORE

DELLE REGIE PROVINCIE DELL'EMILIA

Visto il decreto del 20 gennaio corrente, che ordinò pubblicarsi la legge elettorale sarda del 20 novembre 1859;

Visto quanto è disposto nel capo 1°, titolo secondo della legge surriferita;

Sovra proposta del ministro dell'interno,

*Decreta:*

Art. 1. È approvata la qui unita tabella di ripartizione dei collegi elettorali delle regie provincie dell'Emilia.

Art. 2. Le amministrazioni comunali inviteranno entro il giorno 1° febbraio prossimo venturo, col mezzo di pubblico avviso, tutti coloro che dalla legge sono chiamati all'esercizio dei diritti elettorali a fare le dichiarazioni richieste dall'articolo 19 della legge medesima.

Art. 3. Non sarà più ricevuta alcuna dichiarazione quindici

DOCUMENTI PARLAMENTARI

giorni dopo il termine assegnato per la pubblicazione dell'invito agli elettori a norma dell'articolo precedente.

Art. 4. Entro ai cinque giorni successivi le amministrazioni comunali dovranno aver formate le liste elettorali di conformità agli articoli 22 e 23 da tenersi affisse per tre giorni consecutivi a norma dell'articolo 26, e per gli effetti degli articoli 27, 28 e 29.

Art. 5. Per Giunte municipali s'intendono gli attuali magistrati nelle Romagne e i Consigli delegati nelle provincie modenesi e parmensi; e per sindaco s'intende anche il capo dei suddetti magistrati, o chi ne faccia le veci.

Art. 6. I funzionari ed impiegati civili e militari in attività di servizio nelle regie provincie dell'Emilia equivalgono agli impiegati e funzionari nominati dal Re, contemplati nell'articolo 3, § 5.

Art. 7. Per le città che hanno più collegi, e pei collegi da dividersi in più sezioni, le amministrazioni comunali ne porranno il riparto all'intendente coll'indicazione del luogo per l'adunanza degli elettori. La proposta sarà trasmessa dall'intendente generale al ministro dell'interno.

Art. 8. Il ministro dell'interno è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, da pubblicarsi nelle forme di legge.

Dato a Modena, il 23 gennaio 1860.

FARINI.

*Il ministro dell'interno*

MAYR.

*V° il ministro di grazia, giustizia e culti*

CHIESI.

# TABELLA DI RIPARTIZIONE DEI COLLEGI ELETTORALI

## DELLE REGIE PROVINCE DELL'EMILIA

### PROVINCIA DI BOLOGNA — 12 DEPUTATI.

CIRCONDARIO	NUMERO PROGRESSIVO DEI COLLEGI	SEDE DELL'UFFICIO PRINCIPALE	MANDAMENTI E COMUNI CHE COMPONGONO I COLLEGI	OSSERVAZIONI
Bologna .....	261	Bologna .....	Bologna città e comuni <i>extra muros</i> , meno il comune di Calderara unito al collegio di San Giorgio, più il comune di Anzola appartenente al mandamento di San Giovanni in Persiceto, e mandamento di Loiano.	
	262			
	263			
	264			
	265			
	266	Budrio .....	Budrio.	
267	Castel maggiore .....	Castel maggiore e Minerbio.		
268	S. Giovanni in Persiceto.	San Giovanni in Persiceto, meno il comune di Sala unito al collegio di San Giorgio e quello di Anzola unito a Bologna, più il mandamento di Bazzano.		
269	San Giorgio in Piano ..	San Giorgio, più il comune di Calderara appartenente a Bologna, e quello di Sala appartenente al mandamento di San Giovanni in Persiceto.		
Imola .....	270	Imola .....	Imola.	
	271	Castel San Pietro .....	Castel San Pietro e Medicina.	
Vergato .....	272	Vergato .....	Vergato, Porretta e Castiglione.	

### PROVINCIA DI FERRARA — 7 DEPUTATI.

Ferrara .....	273	Ferrara .....	Ferrara città e comuni <i>extra muros</i> , coi mandamenti di Copparo e Bondeno.	
	274			
	275			
	276	Argenta .....	Argenta e Portomaggiore.	
Cento .....	277	Cento .....	Cento e Poggio Renatico.	
	278	Finale .....	Finale e Crevalcore.	
Comacchio .....	279	Comacchio .....	Comacchio e Codigoro.	

### PROVINCIA DI FORLÌ — 7 DEPUTATI.

Forlì .....	280	Forlì .....	Forlì.	
	281	Meldola .....	Meldola e Civitella.	
Cesena .....	282	Cesena .....	Cesena coi comuni di Gatteo, Gambettola e Longiano, appartenenti al mandamento di Savignano.	
	283			
	284			Savignano .....
Rimini .....	285	Rimini .....	Rimini.	
	286	Sant'Arcangelo .....	Sant'Arcangelo, Coriano e Saludeccio.	

PROVINCIA DI MASSA — 4 DEPUTATI.

CIRCONDARIO	NUMERO PROGRESSIVO DEI COLLEGI	SEDE	MANDAMENTI E COMUNI	OSSERVAZIONI
		DELL'UFFICIO PRINCIPALE	CHE COMPONGONO I COLLEGI	
Massa .....	287	Massa .....	Massa, Aulla.	
	288	Carrara .....	Carrara, Calice, Fosdinovo.	
	289	Fivizzano .....	Fivizzano, Tresana, Mulazzo.	
Pontremoli .....	290	Pontremoli .....	Pontremoli, Bagnone.	

PROVINCIA DI MODENA — 10 DEPUTATI.

Modena .....	291	Modena .....	Modena città.
	292		Modena <i>extra muros</i> .
	293	Sassuolo .....	Sassuolo, Vignola, meno il comune di Spilamberto unito al collegio di Castelfranco, più Formigine.
	294	Castelfranco .....	Castelfranco, più il comune di Spilamberto appartenente al mandamento di Vignola, Nonantola, meno i comuni di Bastiglia e Bomporto uniti al collegio di Carpi.
Mirandola .....	295	Carpi .....	Carpi coi comuni di Bastiglia e Bomporto appartenenti al mandamento di Nonantola.
	296	Mirandola .....	Mirandola, meno Cavezzo e San Prospero uniti al collegio di Concordia, più San Felice.
	297	Concordia .....	Concordia con Cavezzo e San Prospero appartenenti al mandamento di Mirandola.
Pavullo .....	298	Pavullo .....	Pavullo, meno il comune di Montefestino unito al collegio di Montefiorino, più Lama, Sestola, Fanano e Pievèpelago.
	299	Montefiorino .....	Montefiorino, Guiglia, Montese e Zocca col comune di Montefestino appartenente a Pavullo.
Castelnovo di Garfagnana	300	Castelnovo .....	Castelnovo, Camporgiano, Gallicano e Miucciano.

PROVINCIA DI PARMA — 8 DEPUTATI.

Parma .....	301	Parma meridionale ..	Parma meridionale.
	302	Parma settentrionale .	Parma settentrionale coi comuni di Colorno e Calestano.
	303	Corniglio .....	Corniglio, Fornovo, Langhirano.
	304	San Donato .....	San Donato, Traversetolo.
Borgo San Donnino	305	Borgo San Donnino ..	Borgo San Donnino, Busseto, Pellegrino.
	306	San Secondo .....	San Secondo, Zibello, Soragna.
	307	San Pancrazio .....	San Pancrazio, Noceto, Fontanellato.
Valditaro .....	308	Borgotaro .....	Borgotaro, Bedonia, Berceto.

PROVINCIA DI PIACENZA — 7 DEPUTATI.

CIRCONDARIO	NUMERO PROGRESSIVO DEI COLLEGI	SEDE	MANDAMENTI E COMUNI	OSSERVAZIONI
		DELL'UFFICIO PRINCIPALE	CHE COMPONGONO I COLLEGI	
Piacenza .....	509	Piacenza .....	Piacenza, meno il comune di Sant'Antonio unito a Castel San Giovanni, più i comuni di Mortizza e San Lazzaro appartenenti a Pontenura.	
	510	Castel San Giovanni...	Castel San Giovanni, Borgonovo col comune di Sant'Antonio appartenente a Piacenza.	
	511	Rivergaro .....	Rivergaro, Agazzano, Pianello e Pontenura, meno i comuni di Mortizza e San Lazzaro uniti a Piacenza.	
	512	Bettola .....	Bettola, Ferriere e Ponte dell'Olio.	
Firenzola .....	515	Firenzola .....	Firenzola e Bardi.	
	514	Carpaneto .....	Carpaneto, Castel Arquato e Lugagnano.	
	515	Monticelli .....	Monticelli e Cortemaggiore.	

PROVINCIA DI RAVENNA — 7 DEPUTATI.

Ravenna .....	516	Ravenna .....	Ravenna coi mandamenti di Russi, Alfonsine e Cervia.
	517		
	518		
Lugo .....	519	Lugo .....	Lugo, meno il comune di Fusignano unito a Bagnacavallo.
	520	Bagnacavallo .....	Bagnacavallo col comune di Fusignano appartenente al mandamento di Lugo, e Massa Lombarda.
Faenza .....	521	Faenza .....	Faenza.
	522	Castel Bolognese .....	Castel Bolognese, Casola Valsenio e Brisighella.

PROVINCIA DI REGGIO — 8 DEPUTATI.

Reggio .....	523	Reggio .....	Reggio città, più le frazioni di San Prospero di Strinati, Mancassale, Prato-Fontana, Sesso, Cella, Cavezzoli, Roncocesi, Cadè e Gaida appartenenti al mandamento di Reggio <i>extra muros</i> .
	524	Rubiera .....	Rubiera colle frazioni di Ospizio, Gavassa, San Maurizio, Masone, Marmirolo, Roncadella, Gavassetto, Foliano di Reggio, San Pellegrino, Canali, Rivalta, Coviolo, San Bartolommeo, Codemondo, Pieve Modolena, Massenzatico, Sabbione e Bagno appartenenti al mandamento di Reggio <i>extra muros</i> .
	525	Correggio .....	Correggio e Castelnovo di sotto.
	526	Montecchio .....	Montecchio e San Polo.
	527	Scandiano .....	Scandiano, Castellerano e Carpineti.
Guastalla .....	528	Castelnovo ne'Monti ..	Castelnovo ne'Monti, Villa Minozzo e Culgna.
	529	Guastalla .....	Guastalla, Luzzara e Reggiolo.
	530	Brescello .....	Brescello e Novellara.



## Promulgazione dello Statuto e della legge elettorale nella Toscana.

Regnando S. M. Vittorio Emanuele II

IL REGIO GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che il popolo toscano, recuperata per necessità e per ragione la sua indipendenza assoluta da qualsiasi sovrano di diritto o di fatto, abbia, per mezzo dell'Assemblea de' suoi legittimi rappresentanti, eletto per proprio Re la Maestà di Vittorio Emanuele, deliberando insieme di voler far parte del suo regno forte sotto il suo scettro costituzionale, e dichiarando che intendeva conseguentemente chiamare la dinastia di Savoia con lo Statuto sardo;

Considerando che i diritti e le deliberazioni del popolo toscano trovano oggi un nuovo appoggio in quei Governi che, astenendosi da qualunque ingerenza diplomatica o militare negli Stati altrui, considerano l'indipendenza nazionale d'Italia come necessaria al riposo d'Europa;

Considerando che il Governo della Toscana, cui venne dato il mandato di eseguire le deliberazioni dell'Assemblea, deve adempiere al suo ufficio ora che ogni ritardo a riunire le forze italiane sotto la mano di Sua Maestà il Re Vittorio Emanuele crescerebbe il pericolo della pace europea,

*Decreta :*

Art. 1. È proclamato in Toscana lo Statuto costituzionale del regno sardo per esser posto in atto con successivo decreto, e con la riserva di quelle istituzioni particolari che ne accresceranno i vantaggi, conservando i benefici di libere tradizioni.

Art. 2. Il ministro dell'interno ed il ministro di giustizia e grazia provvederanno all'esecuzione del presente decreto.

Dato in Firenze, il 20 gennaio 1860.

*Il presidente del Consiglio dei ministri e ministro dell'interno*

B. RICASOLI.

*Il ministro dell'istruzione pubblica  
e ministro interino degli affari esteri*

C. RIDOLFI.

*Il ministro di giustizia e grazia*

E. POGGI.

*Il ministro delle finanze, del commercio  
e dei lavori pubblici*

R. BUSACCA.

*Il ministro degli affari ecclesiastici*

V. SALVAGNOLI.

*Il ministro della guerra*

R. CADORNA.

*Il segretario generale del Governo della Toscana*

C. BIANCHI.

Regnando S. M. Vittorio Emanuele II

IL REGIO GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che con la proclamazione dello Statuto costituzionale del regno debba essere pubblicata la legge elettorale del 20 novembre 1859 che ne forma parte integrante, per essere applicata a suo luogo e tempo con quelle modificazioni rese necessarie dalle condizioni speciali della Toscana,

*Decreta :*

Art. 1. È proclamata la legge elettorale del regno sotto di 20 novembre 1859.

Art. 2. Un successivo decreto stabilirà le modificazioni che sono necessarie per la sua applicazione in Toscana.

Art. 3. Il ministro dell'interno è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato in Firenze, il 20 gennaio 1860.

*Il presidente del Consiglio dei ministri e ministro dell'interno*

B. RICASOLI.

*Il ministro dell'istruzione pubblica  
e ministro interino degli affari esteri*

C. RIDOLFI.

*Il ministro di giustizia e grazia*

E. POGGI.

*Il ministro delle finanze, del commercio  
e dei lavori pubblici*

R. BUSACCA.

*Il ministro degli affari ecclesiastici*

V. SALVAGNOLI.

*Il ministro della guerra*

R. CADORNA.

*Il segretario generale del Governo della Toscana*

C. BIANCHI.

Regnando S. M. Vittorio Emanuele II

IL REGIO GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che con la proclamazione dello Statuto costituzionale del regno sardo in Toscana debba essere pubblicata la legge elettorale del 20 novembre 1859 che ne forma parte integrante,

*Decreta :*

Art. 1. La legge elettorale del regno sotto di 20 novembre 1859, già proclamata con decreto del 20 corrente, è e deve intendersi pubblicata da questo giorno.

Art. 2. Le operazioni preparatorie per la formazione delle liste elettorali cominceranno immediatamente.

Art. 3. Gli uffizi che la legge elettorale del regno attribuisce ai sindaci, alle amministrazioni comunali, alle Giunte municipali ed ai Consigli, sono affidati in Toscana ai gonfalonieri, ai collegi dei priori ed ai Consigli comunali.

Art. 4. Gli uffizi che per la materia dei ricorsi la legge elettorale del regno affida agli intendenti e governatori delle

province e Consigli di governo, restano affidati in Toscana ai prefetti di compartimento, ai governatori civili e militari di Livorno e isola dell'Elba, ed ai Consigli di prefettura e di governo.

Art. 5. Gli uffici che la legge predetta affida ai ricevitori delle contribuzioni dirette, restano affidati in Toscana ai ministri del censo.

Art. 6. Il numero dei deputati per tutta la Toscana e isole annesse è di cinquantasette, distribuiti per compartimento nel modo seguente:

Il compartimento fiorentino ne elegge	22
» lucchese	8
» pisano	7
» senese	6
» aretino	7
» grossetano	5
Governo di Livorno	5
» dell'Elba	1

La distribuzione dei collegi elettorali è regolata nel modo che apparisce dalla tabella annessa alla presente legge, e che fa parte di essa.

Art. 7. I collegi elettorali posti fuori delle città s'intendono divisi in altrettante sezioni quante sono le comunità.

Art. 8. Il numero progressivo dei collegi elettorali facendo seguito alla tabella di ripartizione sarda ed a quella delle re-

gie province dell'Emilia, comincerà col n° 551, e finirà col n° 587.

Art. 9. Il ministro dell'interno è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato in Firenze, il 21 gennaio 1860.

*Il presidente del Consiglio dei ministri e ministro dell'interno*

B. RICASOLI.

*Il ministro dell'istruzione pubblica  
e ministro interino degli affari esteri*

C. RIDOLFI.

*Il ministro di giustizia e grazia*

E. POGGI.

*Il ministro delle finanze, del commercio  
e dei lavori pubblici*

R. BUSACCA.

*Il ministro degli affari ecclesiastici*

V. SALVAGNOLI.

*Il ministro della guerra*

R. CADORNA.

*Il segretario generale del Governo della Toscana*

C. BIANCHI.

# TABELLA DI RIPARTIZIONE DEI COLLEGI ELETTORALI DELLA TOSCANA

PROVINCIA E COMPARTIMENTO FIORENTINO — 22 DEPUTATI.

CIRCONDARIO	NUMERO PROGRESSIVO DEI COLLEGI	SEDE DEL COLLEGIO	COMUNITÀ	OSSERVAZIONI
Firenze .....	331	Bagno a Ripoli .....	Bagno a Ripoli, Galluzzo, Rovezzano.	La città di Firenze è divisa in quattro collegi come segue:  METROPOLITANA SS. Apostoli — Sant'Egidio — San Gaetano — San Giovanni di Dio — Da San Iacopo in Polverosa — Santa Lucia sul Prato — Santa Margherita de' Ricci — Santa Maria Maggiore — Metropolitana — San Michele in Orto — Santo Stefano — Santa Trinita — Ognissanti.  SAN LORENZO Bonifazio — RR. Carabinieri — Fortezza da Basso — Liceo militare — San Lorenzo — San Marco — Da San Marco Vecchio — Santa Maria Novella — San Michelino.  SANT'AMBROGIO Sant'Ambrogio — SS. Annunziata — Badia — Collegio militare — San Giuseppe — Santa Maria degli Innocenti — San Ferdinando — Reclusorio — San Remigio — Da San Salvi — San Simone.  SANTO SPIRITO Santa Maria in Belvedere — Cestello — San Felice in Piazza — Santa Felicità — San Giorgio — Santa Lucia de' Magnoli — San Niccolò — San Pier Gattolini — Da Arctetris.
	332	Borgo San Lorenzo....	Borgo San Lorenzo, San Piero a Sieve, Scarperia, Vaglia, Vicchio.	
	333	Campi .....	Brozzi, Calenzano, Campi, Signa.	
	334	San Casciano.....	Barberino di Val d'Elsa, San Casciano, Greve, Montespertoli.	
	335	} Firenze.....	} Firenze.	
	336			
	337			
	338			
	339	Firenzeuola .....	Barberino di Mugello, Firenzeuola, Marradi, Palazzuolo.	
	340	Incisa .....	Figline, Incisa, Reggello, Rignano.	
	341	Legnaia.....	Casellina, Lastra, Legnaia.	
	342	Pellegrino.....	Fiesole, Pellegrino, Sesto.	
	343	Pontassieve.....	Dicomano, San Godenzo, Londa, Pellegrino, Pontassieve.	
	344	Prato città.....	Cantagallo, Carmignano, Montemurlo, Prato città.	
	345	Prato campagna.....	Prato campagna, Vernio.	
Pistoia .....	346	Pistoia città.....	Montale, Pistoia, Porta Caratica, Porta San Marco.	
	347	Pistoia Potesterie.....	Cutigliano, San Marcello, Porta al Borgo, Porta Lucchese, Sambuca.	
	348	Serravalle .....	Lamporecchio, Marliana, Piteglio, Serravalle, Tizzana.	
San Miniato .....	349	Empoli .....	Capraia, Castelfiorentino, Certaldo, Empoli, Montelupo.	
	350	Fucecchio .....	Castel Franco di Sotto, Cerreto Guidi, Santa Croce, Fucecchio, Santa Maria in Monte, Montecalvoli, Vinci.	
Rocca San Casciano	351	San Miniato .....	San Miniato, Montaione, Montopoli.	
	352	Rocca San Casciano....	Bagno, Dovadola, Galeata, Modigliana, Portico, Premilcore, Rocca San Casciano, Santa Sofia, Sorbano, Terra del Sole, Tredozio, Verghereto.	

PROVINCIA E COMPARTIMENTO LUCCHESE — 8 DEPUTATI.

CIRCONDARIO	NUMERO PROGRESSIVO DEI COLLEGI	SEDE DEL COLLEGIO	COMUNITÀ	OSSERVAZIONI
Lucca.....	553	Borgo a Mozzano .....	Bagno a Corsena, Barga, Borgo a Mozzano, Coreglia.	I gonfalonieri di concerto col prefetto determineranno la circoscrizione dei due collegi assegnati a questa comunità.
	554	Capannori.....	Capannori.	
	555 556	Lucca .....	Lucca.	
	557	Montecatini.....	Buggiano, Massa e Cozzile, Monsummano, Montecatini.	
	558	Pescia .....	Montecarlo, Pescia, Uzzano, Vellano, Villa Basilica.	
	559	Pietrasanta .....	Pietrasanta, Seravezza, Stazzema.	
	560	Viareggio .....	Camajore, Pescaglia, Viareggio.	

PROVINCIA E COMPARTIMENTO PISANO — 7 DEPUTATI.

Pisa .....	561	Cascina.....	Bientina, Calcinaia, Cascina, Vicipisano.	I gonfalonieri di concerto col prefetto determineranno la circoscrizione dei due collegi assegnati a questi comuni.
	562	Lari.....	Chianni, Colle Salvetti, Fauglia, Laiatico, Lari, Lorenzana, Santa Luce, Orciano, Terricciola.	
	563 564	Pisa.....	Bagni San Giuliano, Pisa, Vecchiano.	
	565	Pontedera.....	Capannoli, Palaia, Peccioli, Ponsacco, Pontedera.	
Volterra .....	566	Rosignano.....	Bibbona, Campiglia, Casale, Castagneto, Castellina Marittima, Guardistallo, Montescudaio, Monteverdi, Piombino, Riparbella, Rosignano, Sassetta, Suvereto.	
	567	Volterra.....	Castelnuovo di Cecina, Monte Catini di Cecina, Pomarance, Volterra.	

PROVINCIA E COMPARTIMENTO SENESE — 6 DEPUTATI.

Siena .....	568	Colle .....	Castellina in Chianti, Colle, Gaiole, S. Gimignano, Poggibonsi, Radda.
	569	Montalcino .....	Asciano, Buonconvento, Castelnuovo Berardenga, San Giovanni d'Asso, Montalcino, Murlo, Rapolano.
	570	Radicondoli.....	Casole, Chiusdino, Monteriggioni, Monteroni, Monticiano, Radicondoli, Sovicille.
	571	Siena.....	Siena, Siena Masse di Città, Siena Masse di San Martino.
Montepulciano....	572	Montepulciano.....	Cetona, Chianciano, Chiusi, Montepulciano, Sarteano, Sinalunga, Torrita.
	573	Pienza.....	Abbadia San Salvatore, San Casciano de'Bagni, Castig. d'Orcia, Pian Castagnaio, Pienza, San Quirico, Radicofani, Trequanda.

PROVINCIA E COMPARTIMENTO ARETINO — 7 DEPUTATI.

CIRCONDARIO	NUMERO PROGRESSIVO DEI COLLEGI	SEDE DEL COLLEGIO	COMUNITÀ	OSSERVAZIONI
Arezzo .....	574 } 575 }	Arezzo .....	Arezzo, Capolona, Castelfocognano, Castig. Fibocchi, Laterana, Subbiano, Talla.	I gonfalonieri di concerto col prefetto determineranno la circoscrizione dei due collegi assegnati a questa comunità.
	376	Bibbiena .....	Bibbiena, Castel San Niccolò, Chitignano, Chiusi, Montemignaio, Ortignano, Poppi, Pratovecchio, Raggiolo, Stia.	
	377	Castiglion Fiorentino ..	Castiglion Fiorentino, Civitella, Luccignano, Marciano, Monte San Savino.	
	378	Cortona .....	Cortona, Foiano.	
	379	San Giovanni .....	Bucine, Castel Franco di sopra, Castiglion Ubertini, Cavriglia, San Giovanni, Loro, Montevarchi, Pergine, Pian di Scò, Terranuova.	
	380	San Sepolcro .....	Anghiari, Badia Tedalda, Caprese, Monte Santa Maria, Monterchi, Pieve Santo Stefano, San Sepolcro, Sestino.	

PROVINCIA E COMPARTIMENTO GROSSETANO — 3 DEPUTATI.

Grosseto .....	581	Arcidosso .....	Arcidosso, Castel del Piano, Cini- giano, Santa Fiora, Pitigliano, Roccalbegna, Soragno.
	582	Grosseto .....	Monte Argentario, Campagnatico, Castiglione della Pescaia, Giglio, Grosseto, Magliano, Manciano, Orbetello, Scansano.
	583	Massa Marittima .....	Gavorrano, Massa Marittima, Mon- tieri, Roccastrada.

GOVERNO DI LIVORNO — 3 DEPUTATI.

Livorno .....	584 } 585 } 586 }	Livorno .....	Livorno.	La città di Livorno è divisa in tre collegi: SANTI PIETRO E PAOLO San Iacopo — Antignano — Ardenza Gorgona — Montenero — Santi Pietro e Paolo — SS. Trinità — Santa Maria del Soccorso. CATTEDRALE Cattedrale — SS. Annunziata — Greci uniti — San Gregorio degli Armeni — Fortezza vecchia — San Ferdi- nando — San Giovanni — La Ma- donna — San Sebastiano — Santo Antonio — Spedali riuniti. SAN GIUSEPPE San Matteo — Salviano — Valle Be- nedetta — Sant'Andrea — San Be- nedetto — Santa Caterina — San Giuseppe.
---------------	-------------------------	---------------	----------	---

ISOLA DELL'ELBA — 1 DEPUTATO.

Isola dell'Elba...	587	Portoferraio .....	Lungone, Marciana, Portoferraio, Rio.
--------------------	-----	--------------------	--

# TAVOLA CRONOLOGICA

## DEI DOCUMENTI CONTENUTI NEL PRESENTE VOLUME

### Discorso della Corona

*Pronunziato da S. M. il Re VITTORIO EMANUELE II per l'apertura del Parlamento il 2 aprile 1860* . . . . . 1

### Risposta al discorso della Corona

*Approvata dal Senato del regno nella tornata del 14 aprile 1860* . . . . . 2  
— *dalla Camera dei deputati nella tornata del 14 aprile 1860.* . . . . . 3

### Annessione al Piemonte delle provincie dell'Emilia e della Toscana.

*Progetti di legge presentati alla Camera dal ministro dell'estero, presidente del Consiglio (CAVOUR) nella tornata del 12 aprile 1860* . . . . . 4  
*Relazione della Commissione alla Camera, 12 aprile 1860; SARACCO, relatore* . . . . . 5  
Discussione e votazione alla Camera, 13 aprile 1860. Annessione dell'Emilia, voti favorevoli 214, contrari 0, si astenne 1 — Annessione della Toscana, voti favorevoli 214, contrari 1, si astenne 1.  
*Relazione del presidente del Consiglio, ministro dell'estero (CAVOUR), 13 aprile 1860, con cui presenta al Senato i progetti di legge approvati dalla Camera lo stesso giorno* . . . . . *ivi*  
*Relazione dell'Ufficio centrale al Senato, 14 aprile 1860; DES AMBROIS, relatore* . . . . . *ivi*  
Discussione e votazione al Senato, 14 aprile 1860. Annessione dell'Emilia, voti favorevoli 62, contrari 10 — Annessione della Toscana, voti favorevoli 70, contrari 2. — Promulgazione delle presenti leggi, 13 aprile 1860; raccolta degli atti del Governo, n° 4059, 4060.

**Trattati sottoscritti a Zurigo il 10 novembre 1859, conchiusi tra la Sardegna, la Francia e l'Austria.**

<i>Progetto di legge presentato alla Camera dal presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'estero (CAVOUR), nella tornata del 12 aprile 1860.</i>	11
<i>Relazione della Commissione alla Camera, 16 maggio 1860; TONELLO, relatore</i>	20
<i>Discussione e votazione alla Camera, 19 e 21 maggio 1860. Voti favorevoli 215, contrari 16, si astennero 4.</i>	
<i>Relazione del presidente del Consiglio, ministro dell'estero (CAVOUR), 25 maggio 1860, con cui presenta al Senato il progetto di legge approvato dalla Camera il 21 stesso</i>	<i>ivi</i>
<i>Relazione dell'Ufficio centrale al Senato, 29 maggio 1860; GALVAGNO, relatore</i>	<i>ivi</i>
<i>Discussione e votazione al Senato 1° giugno 1860. Approvato all'unanimità. — Promulgazione della presente legge, 6 stesso; raccolta degli atti del Governo, n° 4106.</i>	

**Proroga dell'attuazione nelle provincie dell'Emilia dei Codici sardi civile, di procedura civile e criminale, di commercio, e dell'organamento giudiziario.**

<i>Progetto di legge presentato al Senato dal ministro di grazia e giustizia (CASSINIS) nella tornata del 18 aprile 1860</i>	6
<i>Relazione dell'Ufficio centrale al Senato, 23 aprile 1860; DE FORESTA, relatore</i>	7
<i>Discussione e votazione al Senato 26, 27 aprile 1860. Voti favorevoli 52, contrari 8, si astennero 3.</i>	
<i>Relazione del ministro di grazia e giustizia (CASSINIS), 8 maggio 1860, con cui presenta alla Camera il progetto di legge approvato dal Senato il 27 aprile 1860</i>	8
<i>Relazione della Commissione alla Camera, 16 maggio 1860; MANCINI, relatore</i>	9
<i>Discussione e votazione alla Camera, 19 maggio 1860. Voti favorevoli 181, contrari 29. — Promulgazione della presente legge, 20 maggio 1860; raccolta degli atti del Governo, n° 4097.</i>	

**Permuta del palazzo demaniale il Marino con quello municipale il Broletto nella città di Milano.**

<i>Progetto di legge presentato alla Camera dal ministro delle finanze (VEGEZZI) nella tornata del 1° maggio 1860</i>	22
<i>Relazione della Commissione alla Camera, 19 maggio 1860; ARMELONGHI, relatore</i>	23
<i>Discussione e votazione alla Camera, 22 maggio 1860. Voti favorevoli 199, contrari 5.</i>	
<i>Relazione del ministro delle finanze (VEGEZZI), 23 maggio 1860, con cui presenta al Senato il progetto di legge approvato dalla Camera il 22 stesso</i>	<i>ivi</i>
<i>Relazione dell'Ufficio centrale al Senato, 30 maggio 1860; GIULINI, relatore</i>	<i>ivi</i>
<i>Discussione e votazione al Senato il 2 giugno 1860. Voti favorevoli 68, contrari 3. — Promulgazione della legge, 14 giugno 1860; raccolta degli atti del Governo, n° 4127.</i>	

**Maggiore spesa sul bilancio 1859 del Ministero della marineria per noleggi, trasporti, indennità diverse.**

<i>Progetto di legge presentato alla Camera dal ministro delle finanze (VEGEZZI) nella tornata del 1° maggio 1860</i>	24
<i>Relazione della Commissione alla Camera, 16 maggio 1860; AIRENTI, relatore</i>	<i>ivi</i>
<i>Discussione e votazione alla Camera, 21 e 22 maggio 1860. Voti favorevoli 206, contrari 4.</i>	

<i>Relazione del ministro delle finanze (VEGEZZI), 23 maggio 1860, con cui presenta al Senato il progetto di legge approvato dalla Camera il 22 stesso . . . . .</i>	25
<i>Relazione dell'Ufficio centrale al Senato, 27 maggio 1860; DI SALMOUR, relatore . . . . .</i>	ivi
Discussione e votazione al Senato il 2 giugno 1860. Approvato all'unanimità. — Promulgazione della presente legge, 6 giugno 1860; raccolta degli atti del Governo, n° 4112.	

**Maggiore spesa sul bilancio 1859 del Ministero della guerra. (Operazioni della leva.)**

<i>Progetto di legge presentato alla Camera dal ministro delle finanze (VEGEZZI) nella tornata del 1° maggio 1860 . . . . .</i>	40
<i>Relazione della Commissione alla Camera, 25 maggio 1860; CAVALLINI G., relatore . . . . .</i>	ivi
Discussione e votazione alla Camera, 30 maggio 1860. Voti favorevoli 207, contrari 5.	
<i>Relazione del ministro delle finanze (VEGEZZI), 31 maggio 1860, con cui presenta al Senato il progetto di legge stato approvato dalla Camera il 30 stesso mese . . . . .</i>	42
<i>Relazione dell'Ufficio centrale al Senato, 6 giugno 1860; CHIESI, relatore . . . . .</i>	ivi
Discussione e votazione al Senato 15 giugno 1860. Voti favorevoli 72, contrari 5. — Promulgazione della presente legge, 5 luglio 1860; raccolta degli atti del Governo, n° 4166.	

**Spesa straordinaria sul bilancio del Ministero della Marina 1860 per la riforma di una parte del materiale da guerra.**

<i>Progetto di legge presentato alla Camera dal ministro delle finanze (VEGEZZI) nella tornata del 1° maggio 1860 . . . . .</i>	72
<i>Relazione della Commissione alla Camera, 2 giugno 1860; RICCI VINCENZO, relatore . . . . .</i>	73
Discussione e votazione alla Camera, 4 giugno 1860. Voti favorevoli 177, contrari 3.	
<i>Relazione del ministro delle finanze (VEGEZZI), 8 giugno 1860, con cui presenta al Senato il progetto di legge stato approvato dalla Camera il 4 stesso mese . . . . .</i>	ivi
<i>Relazione dell'Ufficio centrale al Senato, 20 giugno 1860; FARINA, relatore . . . . .</i>	ivi
Discussione e votazione al Senato, 21 giugno 1860. Voti favorevoli 67, contrari 5. — Promulgazione della presente legge, 5 luglio 1860; raccolta degli atti del Governo, n° 4165.	

**Maggiori spese e spese nuove sul bilancio 1859 ed anni precedenti.**

<i>Progetto di legge presentato alla Camera dal ministro delle finanze (VEGEZZI) nella tornata del 1° maggio 1860 . . . . .</i>	74
<i>Relazione della Commissione alla Camera, 1° giugno 1860; SANGUINETTI, relatore . . . . .</i>	81
Discussione e votazione alla Camera, 2 giugno 1860. Voti favorevoli 187, contrari 9.	
<i>Relazione del ministro delle finanze (VEGEZZI), 8 giugno 1860, con cui presenta al Senato il progetto di legge approvato dalla Camera il 2 stesso mese . . . . .</i>	ivi
<i>Relazione dell'Ufficio centrale al Senato, 20 giugno 1860; FARINA, relatore . . . . .</i>	ivi
Discussione e votazione al Senato, 21 giugno 1860. Voti favorevoli 66, contrari 4. — Promulgazione della presente legge, 5 luglio 1860; raccolta degli atti del Governo, n° 4166.	

**Spesa straordinaria sul bilancio 1860 del Ministero interni per il carcere centrale di Palianza.**

<i>Progetto di legge presentato alla Camera dal ministro delle finanze (VEGEZZI) nella tornata del 1° maggio 1860 . . . . .</i>	116
<i>Relazione della Commissione alla Camera, 31 maggio 1860; BRUNET, relatore . . . . .</i>	117
Discussione e votazione alla Camera, 2 giugno 1860. Voti favorevoli 197, contrari 4.	



*Relazione del ministro delle finanze (VEGEZZI), 8 giugno 1860, con cui presenta al Senato il progetto di legge approvato dalla Camera il 2 stesso mese . . . . .* 117

*Relazione dell'Ufficio centrale al Senato 22 giugno 1860; FARINA, relatore . . . . .* ivi

Discussione e votazione al Senato 26 giugno 1860. Voti favorevoli 65, contrari 2. — Promulgazione della presente legge, 5 luglio 1860; raccolta degli atti del Governo, n° 4170.

**Maggiori spese e spese nuove sul bilancio 1860.**

*Progetto di legge presentato alla Camera dal ministro delle finanze (VEGEZZI) nella tornata del 1° maggio 1860 . . . . .* 252

*Relazione del ministro delle finanze (VEGEZZI), 25 giugno 1860, con cui presenta alla Camera due articoli addizionali al progetto di legge del 1° maggio 1860 . . . . .* 258

*Relazione della Commissione alla Camera 30 giugno 1860; CAVOUR G., relatore . . . . .* 289

Discussione e votazione alla Camera, 4 ottobre 1860. Voti favorevoli 194, contrari 7.

*Relazione del ministro delle finanze (VEGEZZI), 10 ottobre 1860, con cui presenta al Senato il progetto di legge approvato dalla Camera il 4 stesso mese . . . . .* ivi

*Relazione dell'Ufficio centrale al Senato, 14 ottobre 1860; CACCIA, relatore . . . . .* 290

Discussione e votazione al Senato, 17 ottobre 1860. — Voti favorevoli 62, contrari 5. — Promulgazione della presente legge, 31 ottobre 1860; raccolta degli atti del Governo, n° 4599.

**Maggiore spesa sul bilancio 1859 del Ministero dell'estero. (Categorie 7, 11 e 18.)**

**Spesa straordinaria sul bilancio 1860 del Ministero dei lavori pubblici per il ponte di barche presso Buffalora.**

**Maggiori spese e spese nuove sul bilancio 1860 del Ministero dei lavori pubblici per il servizio postale.**

**Spesa straordinaria sul bilancio 1860 del Ministero delle finanze per miglioramenti ad uno dei molini demaniali di Carmagnola.**

*Progetti di legge presentati alla Camera dal ministro delle finanze (VEGEZZI) nelle tornate dei 10 e 26 maggio 1860 . . . . .* 116 al 123

*Relazioni della Commissione alla Camera, 8 e 6 giugno 1860; FINALI, BRUNET, CAPRIOLO, CAVALLINI CARLO, relatori . . . . .* 117 al 125

Discussione e votazione alla Camera, 9 giugno 1860. 1° progetto, voti favorevoli 178, contrari 4; 2° progetto, voti favorevoli 177, contrari 4; 3° progetto, voti favorevoli 183, contrari 5; 4° progetto, voti favorevoli 184, contrari 4.

*Relazione complessiva del ministro delle finanze (VEGEZZI), 12 giugno 1860, con cui presenta al Senato i quattro progetti di legge approvati dalla Camera il 9 stesso mese . . . . .* 124

*Relazione dell'Ufficio centrale al Senato, 22 giugno 1860; FARINA, relatore. . . . .* ivi

Discussione e votazione al Senato, 26 giugno 1860. Approvati all'unanimità. — Promulgazione delle presenti leggi, 5 luglio 1860; raccolta degli atti del Governo, numeri 4169, 4167, 4171, 4168.

**Sospensione della nuova circoscrizione della Corte d'appello di Casale.**

*Progetto di legge presentato alla Camera dal deputato SINEO, letto nella tornata del 4 maggio 1860 . . . . .* 555

**Risponsabilità ministeriale.**

*Progetto di legge presentato alla Camera dal deputato SINEO, letto nella tornata del 4 maggio 1860 . . . . .* 533

**Sospensione in Lombardia dell'attuazione del Codice penale.**

*Progetto di legge presentato alla Camera dal deputato CAVALERI, letto nella tornata del 4 maggio 1860 . . . . .* 535

**Medaglia commemorativa ai militari che presero parte nel 1859 alla guerra dell'indipendenza italiana.**

*Progetto di legge presentato alla Camera dal deputato BERNARDI, letto nella tornata dell'8 maggio 1860 . . . . .* *ivi*

**Sospensione dell'attuazione del Codice di procedura civile nelle antiche provincie.**

*Progetto di legge presentato alla Camera dal deputato BERNARDI, letto nella tornata dell'8 maggio 1860 . . . . .* 536

**Abolizione della pena di morte.**

*Progetto di legge presentato alla Camera dal deputato MAZZOLDI, letto nella tornata dell'8 maggio 1860 . . . . .* *ivi*

**Imposta prediale nelle nuove provincie.**

*Progetto di legge presentato alla Camera dal deputato MAZZOLDI, letto nella tornata dell'8 maggio 1860 . . . . .* *ivi*

**Modificazioni agli articoli 70 e 73 della legge 13 novembre 1859 dell'istruzione pubblica.**

*Progetto di legge presentato alla Camera dal ministro dell'istruzione pubblica (MAMIANI) nella tornata dell'8 maggio 1860 . . . . .* 418

*Relazione della Commissione alla Camera, 21 giugno 1860; COPPINO, relatore . . . . .* *ivi*

**Riunione della Savoia e del circondario di Nizza alla Francia. — Trattato sottoscritto in Torino il 24 marzo 1860.**

*Progetto di legge presentato alla Camera dal presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'estero (CAVOUR), nella tornata del 10 maggio 1860 . . . . .* 28

*Relazione della Commissione alla Camera il 21 maggio 1860; RORÀ, relatore . . . . .* 37

*Discussione e votazione alla Camera, 25, 26, 27, 28, 29 maggio 1860. Voti fav. 225, contr. 36, si astennero 25.*

<i>Relazione del presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'estero (CAVOUR), 31 maggio 1860, con cui presenta al Senato il progetto di legge approvato dalla Camera il 29 stesso mese . . . . .</i>	37
<i>Relazione dell'Ufficio centrale al Senato il 5 giugno 1860; CIBRARIO, relatore . . . . .</i>	38
<i>Discussione e votazione al Senato, 8, 9 e 10 giugno 1860. Voti favorevoli 92, contrari 10. — Promulgazione della presente legge, 11 giugno 1860; raccolta degli atti del Governo, n° 4108.</i>	

**Spesa straordinaria sul bilancio 1860 del Ministero dell'interno per la mobilitazione della Guardia nazionale.**

<i>Progetto di legge presentato alla Camera dal ministro delle finanze (VEGEZZI) nella tornata del 10 maggio 1860 . . . . .</i>	26
<i>Relazione della Commissione alla Camera, 18 maggio 1860; MAZZA PIETRO, relatore . . . . .</i>	27
<i>Discussione e votazione alla Camera, 22 maggio 1860. Voti favorevoli 202, contrari 5.</i>	
<i>Relazione del ministro delle finanze (VEGEZZI), 23 maggio 1860, con cui presenta al Senato il progetto di legge approvato dalla Camera il 22 stesso mese . . . . .</i>	28
<i>Relazione dell'Ufficio centrale al Senato, 1° giugno 1860; PRAT, relatore . . . . .</i>	ivi
<i>Discussione e votazione al Senato, 2 giugno 1860. Voti favorevoli 74, contrari 5. — Promulgazione della presente legge, 6 giugno 1860; raccolta degli atti del Governo, n° 4111.</i>	

**Maggior spesa sul bilancio 1860 del Ministero dell'istruzione pubblica per riparazioni al fabbricato dell'università di Cagliari.**

<i>Progetto di legge presentato alla Camera dal ministro delle finanze (VEGEZZI) nella tornata del 10 maggio 1860 . . . . .</i>	25
<i>Relazione della Commissione alla Camera, 16 maggio 1860; TEGAS, relatore . . . . .</i>	26
<i>Discussione e votazione alla Camera, 22 maggio 1860. Voti favorevoli 202, contrari 5.</i>	
<i>Relazione del ministro delle finanze (VEGEZZI), 23 maggio 1860, con cui presenta al Senato il progetto di legge approvato dalla Camera il 22 stesso mese . . . . .</i>	ivi
<i>Relazione dell'Ufficio centrale al Senato, 1° giugno 1860; CASTELLI, relatore . . . . .</i>	ivi
<i>Discussione e votazione al Senato, 2 giugno 1860. Approvato all'unanimità. — Promulgazione della presente legge, 6 giugno 1860; raccolta degli atti del Governo, n° 4113.</i>	

**Maggiore spesa sul bilancio 1860 del Ministero dell'interno (Guardie di pubblica sicurezza).**

<i>Progetto di legge presentato alla Camera dal ministro delle finanze (VEGEZZI) nella tornata del 10 maggio 1860 . . . . .</i>	42
<i>Relazione della Commissione alla Camera, 24 maggio 1860; TEGAS, relatore . . . . .</i>	43
<i>Discussione e votazione alla Camera, 30 maggio 1860. Voti favorevoli 204, contrari 6.</i>	
<i>Relazione del ministro delle finanze (VEGEZZI), 31 maggio 1860, con cui presenta al Senato il progetto di legge approvato dalla Camera il 30 stesso mese . . . . .</i>	50
<i>Relazione dell'Ufficio centrale al Senato, 9 giugno 1860; MARTINENGO, relatore . . . . .</i>	ivi
<i>Discussione e votazione al Senato, 15 giugno 1860. — Voti favorevoli 72, contrari 5. — Promulgazione della presente legge 5 luglio 1860; raccolta degli atti del Governo, n° 4139.</i>	

**Convenzione addizionale al trattato di commercio e di navigazione tra la Sardegna  
e lo Zollverein in data 23 giugno 1845, conclusa a Berlino il 28 ottobre 1859.**

<i>Progetto di legge presentato alla Camera dal presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'estero (CAVOUR), nella tornata del 10 maggio 1860 . . . . .</i>	50
<i>Relazione della Commissione alla Camera, 28 maggio 1860; BRUNET, relatore . . . . .</i>	52
<i>Discussione e votazione alla Camera, 30 maggio 1860. Voti favorevoli 212, contrari 4.</i>	
<i>Relazione del presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'estero (CAVOUR), con cui presenta al Senato il progetto di legge approvato dalla Camera il 30 stesso mese . . . . .</i>	53
<i>Relazione dell'Ufficio centrale al Senato, 8 giugno 1860; FARINA, relatore . . . . .</i>	ivi
<i>Discussione e votazione al Senato, 15 giugno 1860. Voti favorevoli 72, contrari 2. — Promulgazione della presente legge, 24 giugno 1860; raccolta degli atti del Governo, n° 4134.</i>	

**Promulgazione nelle provincie dell'Emilia della legge 13 novembre 1859 sulla pubblica istruzione.**

**Modificazioni alla legge 13 novembre 1859:**

- 1° Intorno ai collegi a convitto per le fanciulle ed alle scuole normali inferiori maschili e femminili;
- 2° Intorno all'estensione del libero insegnamento, alla forma degli esami, e ai gradi e corsi accademici;
- 3° Intorno ai presidi di licei, ai direttori dei ginnasii, e agli insegnanti nelle scuole mezzane o secondarie.

<i>Progetti di legge presentati alla Camera dal ministro dell'istruzione pubblica (MAMIANI) nella tornata del 10 maggio 1860 . . . . .</i>	82 al 86
<i>Relazione della Commissione alla Camera, 21 giugno 1860; GUALTERIO, relatore . . . . .</i>	87

**Istituzione di premi da darsi agli studenti durante il corso degli studi universitari.**

<i>Progetto di legge presentato alla Camera dal ministro dell'istruzione pubblica (MAMIANI) nella tornata del 10 maggio 1860 . . . . .</i>	419
--	-----

**Modificazioni alla legge 16 marzo 1850 intorno alla dotazione della Corona.**

<i>Progetto di legge presentato alla Camera dal ministro delle finanze (VEGEZZI) nella tornata del 12 maggio 1860 . . . . .</i>	54
<i>Relazione della Commissione alla Camera 5 giugno 1860; GALEOTTI, relatore . . . . .</i>	56
<i>Discussione e votazione alla Camera, 6 giugno 1860. Voti favorevoli 204, contrari 4.</i>	
<i>Relazione del ministro delle finanze (VEGEZZI), 8 giugno 1860, con cui presenta al Senato il progetto di legge approvato dalla Camera il 6 stesso mese . . . . .</i>	60
<i>Relazione dell'Ufficio centrale al Senato, 15 giugno 1860; CAMBRAY-DIGNY, relatore . . . . .</i>	61
<i>Discussione e votazione al Senato, 18 giugno 1860. Voti favorevoli 75, contrari 2. — Promulgazione della presente legge, 24 giugno 1860; raccolta degli atti del Governo, n° 4135.</i>	

**Promulgazione nelle nuove provincie dello Stato della legge organica intorno al reclutamento militare 20 marzo 1854.**

<i>Progetto di legge presentato alla Camera dal ministro della guerra (FANTI) nella tornata del 16 maggio 1860 . . . . .</i>	<i>99</i>
<i>Relazione della Commissione alla Camera, 8 giugno 1860; PESCIOTTO, relatore . . . . .</i>	<i>ivi</i>
<i>Discussione e votazione alla Camera, 12 giugno 1860. Voti favorevoli 217, contrari 5.</i>	
<i>Relazione del ministro della guerra (FANTI), 15 giugno 1860, con cui presenta al Senato il progetto di legge approvato dalla Camera il 12 stesso mese . . . . .</i>	<i>101</i>
<i>Relazione dell'Ufficio centrale al Senato, 23 giugno 1860; MAMELI, relatore . . . . .</i>	<i>ivi</i>
<i>Discussione e votazione al Senato, 25 giugno 1860. Voti favorevoli 69, contrari 1. — Promulgazione della presente legge, 30 giugno 1860; raccolta degli atti del Governo, n° 4140.</i>	

**Maggiore spesa sul bilancio 1860 del Ministero dell'interno per sussidi ad emigrati politici ricoverati nel regno.**

<i>Progetto di legge presentato alla Camera dal ministro dell'interno (FARINI) nella tornata del 16 maggio 1860 . . . . .</i>	<i>70</i>
<i>Relazione della Commissione alla Camera, 1° giugno 1860; GUALTERIO, relatore . . . . .</i>	<i>ivi</i>
<i>Discussione e votazione alla Camera, 2 e 4 giugno 1860. Voti favorevoli 176, contrari 2.</i>	
<i>Relazione del ministro dell'interno (FARINI), 8 giugno 1860, con cui presenta al Senato il progetto di legge approvato dalla Camera il 4 stesso mese . . . . .</i>	<i>71</i>
<i>Relazione dell'Ufficio centrale al Senato, 20 giugno 1860; FARINA, relatore . . . . .</i>	<i>ivi</i>
<i>Discussione e votazione al Senato, 21 giugno 1860. Voti favorevoli 64, contrari 5. — Promulgazione della presente legge, 5 luglio 1860; raccolta degli atti del Governo, n° 4165.</i>	

**Maggiori spese sul bilancio 1860 del Ministero dell'interno per il servizio vaccinico.**

<i>Progetto di legge presentato alla Camera dal ministro delle finanze (VEGEZZI) nella tornata del 16 maggio 1860 . . . . .</i>	<i>134</i>
<i>Relazione della Commissione alla Camera, 5 giugno 1860; GIUDICI, relatore . . . . .</i>	<i>141</i>
<i>Discussione e votazione alla Camera, 6 giugno 1860. Voti favorevoli 198, contrari 4.</i>	
<i>Relazione del ministro delle finanze (VEGEZZI), 10 giugno 1860, con cui presenta al Senato il progetto di legge approvato dalla Camera il 6 stesso mese . . . . .</i>	<i>ivi</i>
<i>Relazione dell'Ufficio centrale al Senato, 20 giugno 1860; FARINA, relatore . . . . .</i>	<i>ivi</i>
<i>Discussione e votazione al Senato, 21 giugno 1860. Approvato all'unanimità.</i>	
<i>Relazione del ministro delle finanze (VEGEZZI), 30 giugno 1860, con cui ripresenta alla Camera il progetto di legge modificato dal Senato il 21 stesso mese . . . . .</i>	<i>142</i>
<i>Relazione della Commissione alla Camera, 30 giugno 1860; GIUDICI, relatore . . . . .</i>	<i>ivi</i>
<i>Discussione e votazione alla Camera, 30 giugno 1860. Voti favorevoli 195, contrari 7. — Promulgazione della presente legge, 22 luglio 1860; raccolta degli atti del Governo, n° 4224.</i>	

**Atto di vendita a favore delle finanze di una casa del signor conte Antonio Luigi Maria Nomis di Pollone.**

<i>Progetto di legge presentato alla Camera dal ministro delle finanze (VEGEZZI) nella tornata del 16 maggio 1860 . . . . .</i>	<i>192</i>
<i>Relazione della Commissione alla Camera, 12 giugno 1860; CAPRIOLO, relatore . . . . .</i>	<i>193</i>
<i>Discussione e votazione alla Camera, 18 giugno 1860. Voti favorevoli 156, contrari 72.</i>	

- Relazione del ministro delle finanze (VEGEZZI), 25 giugno 1860, con cui presenta al Senato il progetto di legge approvato dalla Camera il 18 stesso mese . . . . .* 196
- Relazione dell'Ufficio centrale al Senato, 3 luglio 1860; QUARELLI, relatore . . . . .* 197
- Discussione e votazione al Senato 5 luglio 1860. Voti favorevoli 43, contrari 18. — Promulgazione della presente legge, 12 luglio 1860; raccolta degli atti del Governo, n° 4202.

**Leva militare sui giovani nati negli anni 1839 e 1840.**

- Progetto di legge presentato alla Camera dal ministro della guerra (FANTI) nella tornata del 16 maggio 1860 . . . . .* 62
- Relazione della Commissione alla Camera, 4 giugno 1860; PESCIOTTO, relatore . . . . .* 63
- Discussione e votazione alla Camera, 5 giugno 1860. Voti favorevoli 191, contrari 4.
- Relazione del ministro della guerra (FANTI), 8 giugno 1860, con cui presenta al Senato il progetto di legge approvato dalla Camera il 5 stesso mese . . . . .* 64
- Relazione dell'Ufficio centrale al Senato, 16 giugno 1860; DI SALMOUR, relatore . . . . .* 65
- Discussione e votazione al Senato il 18 giugno 1860. Voti favorevoli 75, contrari 1. — Promulgazione della presente legge, 30 giugno 1860; raccolta degli atti del Governo, n° 4141.

**Istituzione di una sezione straordinaria e temporanea presso il Consiglio di Stato per lo studio e la compilazione di progetti di legge.**

- Progetto di legge presentato alla Camera dal ministro dell'interno (FARINI) nella tornata del 16 maggio 1860 . . . . .* 66
- Relazione della Commissione alla Camera 5 giugno 1860; MINGHETTI, relatore . . . . .* 67
- Discussione e votazione alla Camera, 8 giugno 1860. Voti favorevoli 158, contrari 44.
- Relazione del ministro dell'interno (FARINI), 12 giugno 1860, con cui presenta al Senato il progetto di legge approvato dalla Camera l'8 stesso mese . . . . .* 68
- Relazione dell'Ufficio centrale al Senato, 18 giugno 1860; SCLOPIS, relatore . . . . .* ivi
- Discussione e votazione al Senato, 21 giugno 1860. Voti favorevoli 64, contrari 4. — Promulgazione della presente legge, 24 giugno 1860; raccolta degli atti del Governo, n° 4153.

**Dritti di cittadinanza agli Italiani.**

- Progetto di legge presentato alla Camera dal deputato REGNOLI ed altri, letto nella tornata del 18 maggio 1860 . . . . .* 556

**Promulgazione nelle provincie toscane delle leggi e dei regolamenti relativi alla Guardia nazionale.**

- Progetto di legge presentato alla Camera dal ministro dell'interno (FARINI) nella tornata del 21 maggio 1860 . . . . .* 250
- Relazione della Commissione alla Camera, 28 maggio 1860; PERUZZI, relatore . . . . .* ivi
- Discussione e votazione alla Camera, 30 maggio 1860. Voti favorevoli 194, contrari 5.
- Relazione del ministro di grazia e giustizia (CASSINIS), reggente il dicastero dell'interno, 2 ottobre 1860, con cui presenta al Senato il progetto di legge approvato dalla Camera il 26 scorso maggio . . . . .* 251
- Relazione dell'Ufficio centrale al Senato, 6 ottobre 1860; CAMBRAY-DIGNY, relatore . . . . .* 251
- Discussione e votazione al Senato, 10 ottobre 1860. Voti favorevoli 66, voti contrari 2. — Promulgazione della presente legge, 15 ottobre 1860; raccolta degli atti del Governo, n° 4337.

**Attuazione in Toscana della legge sulla stampa del 26 marzo 1848 ed altre leggi correlative.**

<i>Progetto di legge presentato alla Camera dal ministro di grazia e giustizia (CASSINIS) nella tornata del 21 maggio 1860 . . . . .</i>	<i>106</i>
<i>Relazione della Commissione alla Camera, 8 giugno 1860; CEMPINI, relatore . . . . .</i>	<i>108</i>
<i>Discussione e votazione alla Camera, 11 giugno 1860. Voti favorevoli 202, contrari 3.</i>	
<i>Relazione del ministro di grazia e giustizia (CASSINIS), 15 giugno 1860, con cui presenta al Senato il progetto di legge approvato dalla Camera l'11 stesso mese . . . . .</i>	<i>111</i>
<i>Relazione dell'Ufficio centrale al Senato, 25 giugno 1860; ARNULFO, relatore . . . . .</i>	<i>113</i>
<i>Discussione e votazione al Senato, 25 giugno 1860. Voti favorevoli 68, contrari 3. — Promulgazione della presente legge, 30 giugno 1860; raccolta degli atti del Governo, n° 4159.</i>	

**Spesa nuova sull'esercizio 1860 per l'attuazione del Ministero di agricoltura, industria e commercio.**

<i>Progetto di legge presentato alla Camera dal ministro delle finanze (VEGEZZI) nella tornata del 22 maggio 1860 . . . . .</i>	<i>168</i>
<i>Relazione della Commissione alla Camera, 11 giugno 1860; RICCI VINCENZO, relatore . . . . .</i>	<i>170</i>
<i>Discussione e votazione alla Camera, 15 giugno 1860. Voti favorevoli 144, contrari 63.</i>	
<i>Relazione del ministro delle finanze (VEGEZZI), 21 giugno 1860, con cui presenta al Senato il progetto di legge approvato dalla Camera il 15 stesso mese . . . . .</i>	<i>171</i>
<i>Relazione dell'Ufficio centrale al Senato, 30 giugno 1860; DI SALMOUR, relatore . . . . .</i>	<i>172</i>
<i>Discussione e votazione al Senato, 3 luglio 1860. Voti favorevoli 65, contrari 5. — Promulgazione della presente legge, 5 stesso mese; raccolta degli atti del Governo, n° 4150.</i>	

**Accertamento del numero dei deputati impiegati regii stipendiati.**

<i>Relazione della Commissione alla Camera, 25 maggio 1860; CAPRIOLO, relatore . . . . .</i>	<i>91</i>
<i>Relazione suppletiva della Commissione alla Camera, 21 giugno 1860; CAPRIOLO, relatore . . . . .</i>	<i>98</i>

**Promulgazione nelle provincie toscane di alcuni articoli del Codice penale sardo e di altri della legge sul Consiglio di Stato.**

<i>Progetto di legge presentato alla Camera dal ministro di grazia e giustizia (CASSINIS) nella tornata del 24 maggio 1860 . . . . .</i>	<i>162</i>
<i>Relazione della Commissione alla Camera, 15 giugno 1860; PANATTONI, relatore . . . . .</i>	<i>163</i>
<i>Discussione e votazione alla Camera, 16 giugno 1860. Voti favorevoli 164, contrari 20.</i>	
<i>Relazione del ministro di grazia e giustizia (CASSINIS), 21 giugno 1860, con cui presenta al Senato il progetto di legge approvato dalla Camera il 16 stesso mese . . . . .</i>	<i>166</i>
<i>Relazione dell'Ufficio centrale al Senato, 30 giugno 1860; MUSIO, relatore . . . . .</i>	<i>167</i>
<i>Discussione e votazione al Senato, 3 luglio 1860. Voti favorevoli 50, contrari 12. — Promulgazione della presente legge, 5 luglio 1860; raccolta degli atti del Governo, n° 4142.</i>	

**Stabilimento di nuove linee e stazioni telegrafiche.**

<i>Progetto di legge presentato alla Camera dal ministro dei lavori pubblici (JACINI) nella tornata del 26 maggio 1860 . . . . .</i>	<i>198</i>
<i>Relazione della Commissione alla Camera, 22 giugno 1860; DEPRETIS, relatore . . . . .</i>	<i>202</i>
<i>Discussione e votazione alla Camera, 26 giugno 1860. Voti favorevoli 190, contrari 4.</i>	

- Relazione del ministro dei lavori pubblici (JACINI), 28 giugno 1860, con cui presenta al Senato il progetto di legge approvato dalla Camera il 26 stesso mese . . . . .* 206
- Relazione dell'Ufficio centrale al Senato, 4 luglio 1860; PALEOCAPA, relatore . . . . .* *ivi*
- Discussione e votazione al Senato, 5 luglio 1860. Voti favorevoli 60, contrari 4. — Promulgazione della presente legge 8 luglio 1860; raccolta degli atti del Governo, n° 4200.

**Erezione di fari al Capo Sandalo nell'isola di San Pietro, ed al Capo Caccia nell'isola di Sardegna.**

- Progetto di legge presentato alla Camera dal ministro dei lavori pubblici (JACINI) nella tornata del 26 maggio 1860 . . . . .* 125
- Relazione della Commissione alla Camera, 12 giugno 1860; MANGANARO, relatore . . . . .* 126
- Discussione e votazione alla Camera, 16 giugno 1860. Voti favorevoli 186, contrari 5.
- Relazione del ministro dei lavori pubblici (JACINI), 21 giugno 1860, con cui presenta al Senato il progetto di legge approvato dalla Camera il 16 stesso mese . . . . .* 128
- Relazione dell'Ufficio centrale al Senato, 25 giugno 1860; DELLA MARMORA, relatore . . . . .* *ivi*
- Discussione e votazione al Senato, 26 giugno 1860. Voti favorevoli 64, contrari 4. — Promulgazione della presente legge, 5 luglio 1860; raccolta degli atti del Governo, n° 4197.

**Maggior spesa sul bilancio 1859 del Ministero dei lavori pubblici. (Servizio dei telegrafi.)  
Maggiori spese e spese straordinarie sul bilancio 1860 delle provincie toscane.**

- Progetti di legge presentati alla Camera dal ministro delle finanze (VEGEZZI) nelle tornate del 26 e 28 maggio 1860 . . . . .* 175 a 175
- Relazioni della Commissione alla Camera 19 e 20 giugno 1860; DEPRETIS e SELLA Q., rel. 175 a 180*
- Discussione e votazione alla Camera, 21 giugno 1860. 1° progetto, voti favorevoli 182, contrari 4; 2° progetto, voti favorevoli 184, contrari 4.
- Relazione complessiva del ministro delle finanze (VEGEZZI), 25 giugno 1860, con cui presenta al Senato i due progetti di legge approvati dalla Camera il 21 stesso mese . . . . .* 180
- Relazione dell'Ufficio centrale al Senato, 20 giugno 1860; SANVITALE, relatore . . . . .* 181
- Discussione e votazione al Senato, 3 luglio 1860. Voti favorevoli 69, contrari 4. — Promulgazione delle presenti leggi 12 luglio 1860; raccolta degli atti del Governo, n° 4185, 4187.

**Maggior spesa sul bilancio 1859 ed anni precedenti del Ministero delle finanze per il debito vitalizio da accertarsi.**

**Maggior spesa sul bilancio 1859 del Ministero dei lavori pubblici. (Personale strade ferrate.)**

**Spesa straordinaria sul bilancio 1860 del Ministero dei lavori pubblici per riparazioni alla sponda sinistra del Po presso Cizzolo.**

- Progetti di legge presentati alla Camera dal ministro delle finanze (VEGEZZI) nelle tornate del 26 e 28 maggio 1860 . . . . .* 158 a 160
- Relazioni delle Commissioni alla Camera, 11, 12 e 14 giugno 1860; VALVASSORI, MONTICELLI, FUSCONI, relatori . . . . .* 159 a 160
- Discussione e votazione alla Camera, 13, 16, 19 giugno 1860. 1° progetto, voti favorevoli 198, contrari 14; 2° progetto, voti favorevoli 183, contrari 4; 5° progetto, voti favorevoli 188, contrari 5.



- Relazione complessiva del ministro delle finanze (VEGEZZI), 21 giugno 1860, con cui presenta al Senato i progetti di legge approvati dalla Camera li 15, 16 e 19 stesso mese . . . 161*
- Relazione dell'Ufficio centrale al Senato, 30 giugno 1860; FARINA, relatore . . . . . ivi*  
Discussione e votazione al Senato, 2 luglio 1860. Approvati all'unanimità. — Promulgazione delle presenti leggi, 12 luglio 1860. — Raccolta degli atti del Governo, 4182, 4184, 4185.

**Sospensione delle disposizioni contenute negli articoli 177 al 181 della legge 13 novembre 1859 relative alla soppressione dell'Università di Sassari.**

- Progetto di legge presentato alla Camera dal deputato MANCINI e da altri deputati, letto il 31 maggio e preso in considerazione nella tornata del 2 giugno 1860 . . . . . 130*
- Relazione della Commissione alla Camera, 8 giugno 1860; MANCINI, relatore . . . . . ivi*  
Discussione e votazione alla Camera, 12, 13, 14 giugno 1860. Voti favorevoli 164, contrari 53.
- Progetto di legge trasmesso al Senato il 15 giugno 1860, approvato dalla Camera il 14 stesso mese . . . . . 131*
- Relazione dell'Ufficio centrale al Senato, 22 giugno 1860; MARZUCCHI, relatore . . . . . 132*  
Discussione e votazione al Senato, 26 giugno 1860. Voti favorevoli 47, contrari 17. — Promulgazione della presente legge, 5 luglio 1860; raccolta degli atti del Governo, 4160.

**Cessione della miniera demaniale di Monteponi presso Iglesias nell'isola di Sardegna.**

- Progetto di legge presentato alla Camera dal ministro delle finanze (VEGEZZI) nella tornata del 1° giugno 1860 . . . . . 88*

**Proroga dei termini per l'iscrizione e la trascrizione delle enfiteusi e di altre simili concessioni perpetue.**

- Progetto di legge presentato alla Camera dal ministro di grazia e giustizia (CASSINIS) nella tornata dell'8 giugno 1860 . . . . . 103*
- Relazione della Commissione alla Camera, 15 giugno 1860; MOSCA, relatore . . . . . 104*  
Discussione e votazione alla Camera, 16 giugno 1860. Voti favorevoli 188, contrari 4.
- Relazione del ministro di grazia e giustizia (CASSINIS), 21 giugno 1860, con cui presenta al Senato il progetto di legge approvato dalla Camera il 16 stesso mese . . . . . 105*
- Relazione dell'Ufficio centrale al Senato, 24 giugno 1860; FARINA, relatore . . . . . ivi*  
Discussione e votazione al Senato, 25 giugno 1860. Voti favorevoli 69, contrari 1. — Promulgazione della presente legge, 27 giugno 1860; raccolta degli atti del Governo, 4131.

**Maggior spesa sul bilancio 1860 del Ministero dei lavori pubblici — Studio di una ferrovia attraverso le alpi elvetiche.**

- Progetto di legge presentato alla Camera dal ministro delle finanze (VEGEZZI) di concerto con quello dei lavori pubblici (JACINI) nella tornata dell'8 giugno 1860 . . . . . 226*
- Relazione della Commissione alla Camera, 25 giugno 1860; VALERIO, relatore . . . . . 234*  
Discussione e votazione alla Camera 25 giugno 1860. Voti favorevoli 178, contrari 8.

- Relazione del ministro delle finanze (VEGEZZI), 2 luglio 1860, con cui presenta al Senato il progetto di legge approvato dalla Camera il 25 giugno 1860 . . . . .* 235
- Relazione dell'Ufficio centrale al Senato, 5 luglio 1860; CASATI, relatore . . . . .* *ivi*  
Discussione e votazione al Senato, 6 luglio 1860. Voti favorevoli 63, contrari 4. — Promulgazione della presente legge 12 luglio 1860: raccolta degli atti del Governo, 4186.

### **Ammissione nei corpi d'artiglieria e del genio militare d'ingegneri e di studenti di matematica.**

- Progetto di legge presentato al Senato dal ministro della guerra (FANTI) nella tornata dell'8 giugno 1860 . . . . .* 132
- Relazione dell'Ufficio centrale al Senato, 16 giugno 1860; DI SALMOUR, relatore . . . . .* 133  
Discussione e votazione al Senato, 18 giugno 1860. Voti favorevoli 75, contrari 1.
- Relazione del ministro della guerra (FANTI), 21 giugno 1860, con cui presenta alla Camera il progetto di legge approvato dal Senato il 18 stesso mese . . . . .* 133
- Relazione della Commissione alla Camera, 29 giugno 1860; GORINI, relatore . . . . .* 134  
Discussione e votazione alla Camera, 30 giugno 1860. Voti favorevoli 175, contrari 3. — Promulgazione della presente legge 5 luglio 1860; raccolta degli atti del Governo, 4161.

### **Proroga di termini ai procuratori per prestare la malleveria.**

- Progetto di legge presentato alla Camera dal ministro di grazia e giustizia (CASSINIS) nella tornata dell'11 giugno 1860 . . . . .* 414
- Relazione della Commissione alla Camera, 19 giugno 1860; CAPRIOLO, relatore . . . . .* 414  
Discussione e votazione alla Camera, 20 giugno 1860. Voti favorevoli 169, contrari 8.
- Relazione del ministro di grazia e giustizia (CASSINIS), 21 giugno 1860 con cui presenta al Senato il progetto di legge approvato dalla Camera il 20 stesso mese . . . . .* 415
- Relazione dell'Ufficio centrale al Senato 23 giugno 1860; ARNULFO, relatore . . . . .* 416  
Discussione e votazione al Senato 25 giugno 1860. Voti favorevoli 69, contrari 1. — Promulgazione della presente legge, 27 giugno 1860; raccolta degli atti del Governo, 4150.

### **Modificazioni alla legge 4 dicembre 1858 intorno all'avanzamento dell'armata di mare.**

- Progetto di legge presentato alla Camera dal ministro della marina (CAVOUR) nella tornata dell'11 giugno 1860 . . . . .* 154
- Relazione della Commissione alla Camera, 18 giugno 1860; MONTICELLI, relatore . . . . .* 156  
Discussione e votazione alla Camera, 20 giugno 1860. Voti favorevoli 188, contrari 1.
- Relazione del ministro della marina (CAVOUR), 21 giugno 1860, con cui presenta al Senato il progetto di legge approvato dalla Camera il 20 stesso mese . . . . .* 157
- Relazione dell'Ufficio centrale al Senato, 28 giugno 1860; DELLA MARMORA, relatore . . . . .* *ivi*  
Discussione e votazione al Senato, 2 luglio 1860. Voti favorevoli 61, contrari 8. — Promulgazione della presente legge, 8 luglio 1860; raccolta degli atti del Governo, 4137.

### **Concessione di una strada ferrata a cavalli dalla Cava d'Alzo presso il lago d'Orta a Novara.**

- Progetto di legge presentato alla Camera dal ministro dei lavori pubblici (JACINI) nella tornata del 12 giugno 1860 . . . . .* 146
- Relazione della Commissione alla Camera, 21 giugno 1860; VALERIO, relatore . . . . .* 150  
Discussione e votazione alla Camera, 22 giugno 1860. Voti favorevoli 186, contrari 1.

<i>Relazione del ministro dei lavori pubblici (JACINI), 25 giugno 1860, con cui presenta al Senato il progetto di legge approvato dalla Camera il 22 stesso mese . . . . .</i>	<i>151</i>
<i>Relazione dell'Ufficio centrale al Senato, 29 giugno 1860; CADORNA, relatore . . . . .</i>	<i>152</i>
<i>Discussione e votazione al Senato, 2 luglio 1860. Approvato all'unanimità. — Promulgazione della presente legge, 5 luglio 1860; raccolta degli atti del Governo, 4204.</i>	

**Opere di miglioramento alle calate e ponti da sbarco nel porto di Genova.  
Prolungamento del molo nuovo nel porto di Genova.**

<i>Progetti di legge presentati alla Camera dal ministro dei lavori pubblici (JACINI) nella tornata del 12 giugno 1860 . . . . .</i>	<i>183 e 184</i>
<i>Relazioni della Commissione alla Camera, 21 giugno 1860; PESCIOTTO, relatore . . . . .</i>	<i>186</i>
<i>Discussione e votazione alla Camera, 25 giugno 1860. Voti favorevoli 174, contrari 6.</i>	
<i>Relazione complessiva del ministro dei lavori pubblici (JACINI), 25 giugno 1860, con cui presenta al Senato i due progetti di legge approvati dalla Camera nella seduta del 25 stesso mese . . . . .</i>	<i>189</i>
<i>Relazione dell'Ufficio centrale al Senato, 2 luglio 1860; FARINA, relatore . . . . .</i>	<i>190</i>
<i>Discussione e votazione al Senato, 5 luglio 1860. Approvati all'unanimità. — Promulgazione della presente legge 8 luglio 1860; raccolta degli atti del Governo, 4198, 4199.</i>	

**Modificazioni alla legge vigente in Toscana intorno alle ipoteche.**

<i>Progetto di legge presentato dal ministro di grazia e giustizia (CASSINIS) nella tornata del 12 giugno 1860 . . . . .</i>	<i>215</i>
<i>Relazione della Commissione alla Camera, 25 giugno 1860; MARI, relatore . . . . .</i>	<i>214</i>
<i>Discussione e votazione alla Camera, 29 giugno 1860. Voti favorevoli 164, contrari 4.</i>	
<i>Relazione del ministro di grazia e giustizia (CASSINIS), 2 luglio 1860, con cui presenta al Senato il progetto di legge approvato dalla Camera il 29 giugno 1860 . . . . .</i>	<i>220</i>
<i>Relazione dell'Ufficio centrale al Senato, 6 luglio 1860; CHIESI, relatore . . . . .</i>	<i>222</i>
<i>Discussione e votazione al Senato, 6 luglio 1860. Voti favorevoli 63, contrari 1. — Promulgazione della presente legge 8 luglio 1860; raccolta degli atti del Governo, 4156.</i>	

**Amministrazione del debito pubblico.**

<i>Relazione della Commissione di vigilanza sull'amministrazione del debito pubblico presentata alla Camera il 12 giugno 1860 dal ministro delle finanze (VEGEZZI) . . . . .</i>	<i>455</i>
--	------------

**Aggrandimento della società italiana delle scienze.**

<i>Progetto di legge presentato alla Camera dal ministro dell'istruzione pubblica (MAMIANI) nella tornata del 12 giugno 1860 . . . . .</i>	<i>421</i>
--	------------

**Modificazione al Codice di procedura civile.**

<i>Progetto di legge presentato alla Camera dal ministro di grazia e giustizia (CASSINIS) nella tornata del 12 giugno 1860. . . . .</i>	<i>427</i>
---	------------

**Approvazione di un nuovo regolamento per le dogane e le private.**

*Progetto di legge presentato alla Camera dal ministro delle finanze (VEGEZZI) nella tornata del 13 giugno 1860 . . . . . 454*

**Cessione gratuita al collegio degli Artigianelli di un tratto di terreno sito sugli antichi spalti della cittadella in Torino.**

*Progetto di legge presentato alla Camera dal ministro delle finanze (VEGEZZI) nella tornata del 13 giugno 1860 . . . . . 223*

*Relazione della Commissione alla Camera, 25 giugno 1860; BERTI, relatore . . . . . 224*

*Discussione e votazione alla Camera, 26 giugno 1860. Voti favorevoli 188, contrari 5.*

*Relazione del ministro delle finanze (VEGEZZI), 2 luglio 1860, con cui presenta al Senato il progetto di legge approvato dalla Camera il 26 giugno 1860 . . . . . 225*

*Relazione dell'Ufficio centrale al Senato, 5 luglio 1860; DE CARDENAS, relatore . . . . . ivi*

*Discussione e votazione al Senato, 6 luglio 1860. Approvato all'unanimità. — Promulgazione della presente legge, 22 luglio 1860; raccolta degli atti del Governo, 4225.*

**Riordinamento provvisorio del pubblico servizio nelle parti di territorio già appartenenti ai circondari di Nizza e di Moriana.**

*Progetto di legge presentato alla Camera dal presidente del Consiglio, ministro dell'estero (CAVOUR), nella tornata del 13 giugno 1860 . . . . . 153*

*Relazione della Commissione alla Camera, 18 giugno 1860; TEGAS, relatore . . . . . ivi*

*Discussione e votazione alla Camera 20 giugno 1860. Voti favorevoli 163, contrari 17.*

*Relazione del presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'estero (CAVOUR), 25 giugno 1860, con cui presenta al Senato il progetto di legge approvato dalla Camera il 20 stesso mese . . . . . 154*

**Cessione alla Lista Civile di una foresta demaniale nei territorii di Venaria Reale e di Druent.**

*Progetto di legge presentato alla Camera dal ministro delle finanze (VEGEZZI) nella tornata del 18 giugno 1860 . . . . . 291*

*Relazione della Commissione alla Camera, 30 giugno 1860; CAPRIOLO, relatore . . . . . 293*

*Discussione e votazione alla Camera, 4 ottobre 1860. Voti favorevoli 197, contrari 4.*

*Relazione del ministro delle finanze (VEGEZZI), 10 ottobre 1860, con cui presenta al Senato il progetto di legge approvato dalla Camera il 4 stesso mese . . . . . 294*

*Relazione dell'Ufficio centrale al Senato, 12 ottobre 1860; MOSCA, relatore . . . . . 295*

*Discussione e votazione al Senato, 17 ottobre 1860. Voti favorevoli 64, contrari 2. Promulgazione della presente legge, 28 novembre 1860; raccolta degli atti del Governo, 4445.*

**Soppressione della privativa demaniale per la vendita del piombo in palle, pallini, e migliarola.**

*Progetto di legge presentato alla Camera dal ministro delle finanze (VEGEZZI) nella tornata del 18 giugno 1860 . . . . . 344*

*Relazione della Commissione alla Camera, 29 giugno 1860; MONTEZEMOLO, relatore . . . . . 348*

*Discussione e votazione alla Camera, 6 ottobre 1860. Voti favorevoli 187, contrari 5.*

- Relazione del ministro delle finanze (VEGEZZI), 10 ottobre 1860, con cui presenta al Senato il progetto di legge approvato dalla Camera il 6 stesso mese . . . . .* 548
- Relazione dell'Ufficio centrale al Senato; QUARELLI relatore . . . . .* *ivi*  
Discussione e votazione al Senato, 19 ottobre 1860. Approvato all'unanimità. — Promulgazione della presente legge, 31 ottobre 1860; raccolta degli atti del Governo, 4400.

### **Leva suppletiva di mille iscritti marittimi.**

- Progetto di legge presentato alla Camera dal ministro della marina (CAVOUR) nella tornata del 18 giugno 1860 . . . . .* 144
- Relazione della Commissione alla Camera, 18 giugno 1860; FUSCONI, relatore . . . . .* *ivi*  
Discussione e votazione alla Camera, 19 giugno 1860. Voti favorevoli 187, contrari 5.
- Relazione del ministro della marina (CAVOUR), 21 giugno 1860, con cui presenta al Senato il progetto di legge approvato dalla Camera il 19 stesso mese . . . . .* 145
- Relazione dell'Ufficio centrale al Senato, 26 giugno 1860; RICCI A relatore . . . . .* *ivi*  
Discussione e votazione al Senato, 2 luglio 1860. Voti favorevoli 67, contrari 4. — Promulgazione della presente legge, 8 luglio 1860; raccolta degli atti del Governo, 4172.
- Relazione dell'Ufficio centrale al Senato, 29 giugno 1860; DI SALMOUR, relatore . . . . .* *ivi*  
Discussione e votazione al Senato, 2 luglio 1860. Voti favorevoli 62, contrari 2. — Promulgazione della presente legge, 8 luglio 1860; raccolta degli atti del Governo, 4158.

### **Prestito di cento cinquanta milioni di lire.**

- Progetto di legge presentato alla Camera dal ministro delle finanze (VEGEZZI) nella tornata del 13 giugno 1860 . . . . .* 208
- Relazione della Commissione alla Camera, 25 giugno 1860; GALEOTTI, relatore . . . . .* 209  
Discussione e votazione alla Camera, 27, 28, 29 giugno 1860. Voti favorevoli 215, contrari 3.
- Relazione del ministro delle finanze (VEGEZZI), 2 luglio 1860, con cui presenta al Senato il progetto di legge approvato dalla Camera il 29 giugno 1860 . . . . .* 211
- Relazione dell'Ufficio centrale al Senato, 4 luglio 1860; DES AMBROIS, relatore . . . . .* 213  
Discussione e votazione al Senato, 6 luglio 1860. Voti favorevoli 64, contrari 3. — Promulgazione della presente legge, 12 luglio 1860; raccolta degli atti del Governo, 4175.

### **Esposizione agraria, industriale e di belle arti da tenersi in Firenze nell'anno 1861.**

- Progetto di legge presentato alla Camera dal deputato SELLA QUINTINO, e da altri deputati, letto il 14 e preso in considerazione nella tornata del 16 giugno 1860 . . . . .* 181
- Relazione della Commissione alla Camera, 22 giugno 1860; SELLA QUINTINO, relatore . . . . .* *ivi*  
Discussione e votazione alla Camera, 25 giugno 1860. Voti favorevoli 178, contrari 8.
- Progetto di legge trasmesso al Senato il 24 giugno 1860, approvato dalla Camera il 25 stesso mese . . . . .* 182
- Relazione dell'Ufficio centrale al Senato, 30 giugno 1860; MARTINENGO, relatore . . . . .* *ivi*  
Discussione e votazione al Senato, 3 luglio 1860. Voti favorevoli 63, contrari 7. — Promulgazione della presente legge 8 luglio 1860; raccolta degli atti del Governo, 4171.

**Spesa straordinaria sul bilancio 1860 del Ministero dei lavori pubblici per l'acquisto e restauri del fabbricato destinato a sede di quell'amministrazione centrale e alla amministrazione delle poste.**

**Spesa straordinaria sul bilancio 1860 del Ministero della guerra per i restauri al fabbricato assegnato a quell'amministrazione centrale.**

<i>Progetti di legge presentati alla Camera dal ministro delle finanze (VEGEZZI) nella tornata del 18 giugno 1860 . . . . .</i>	<i>349-351</i>
<i>Relazioni della Commissione alla Camera, 12 ottobre 1860; VALERIO, relatore . . . . .</i>	<i>351-352</i>
<i>Discussione e votazione alla Camera, 13 ottobre 1860. Voti favorevoli 182, contrari 10.</i>	
<i>Relazione del ministro delle finanze (VEGEZZI), 18 ottobre 1860, con cui presenta al Senato i progetti di legge approvati dalla Camera il 13 stesso mese . . . . .</i>	<i>352</i>
<i>Relazione dell'Ufficio centrale al Senato, 21 ottobre 1860; RONCALLI FRANCESCO, relatore . . . . .</i>	<i>ivi</i>
<i>Discussione e votazione al Senato, 23 ottobre 1860. Voti favorevoli 66, contrari 6. — Promulgazione delle presenti leggi, 31 ottobre 1860; atti del Governo, 4597, 4596.</i>	

**Maggiori spese sul bilancio 1859 del Ministero dell'interno. (Cat. 29, 41, 44.)**

**Maggiori spese sul bilancio 1859 ed anni precedenti del Ministero delle finanze.**

**Maggiore spesa sui bilanci 1860-1861 del Ministero dei lavori pubblici per le strade nazionali nell'isola di Sardegna.**

<i>Progetti di legge presentati alla Camera dal ministro delle finanze (VEGEZZI) nelle tornate del 18, 21 e 23 giugno 1860 . . . . .</i>	<i>295, 300, 305</i>
<i>Relazioni della Commissione alla Camera, 23, 28 e 30 giugno 1860; VALERIO, CAVOUR G., e MAZZA, relatori . . . . .</i>	<i>300, 305, 306</i>
<i>Discussione e votazione alla Camera, 6 ottobre 1860. 1° progetto, voti favorevoli 181, contrari 2; 2° progetto, voti favorevoli 178, contrari 4; 3° progetto, voti favorevoli 187, contrari 5.</i>	
<i>Relazione complessiva del ministro delle finanze (VEGEZZI), 10 ottobre 1860, con cui presenta al Senato i progetti di legge approvati dalla Camera il 6 stesso mese . . . . .</i>	<i>307</i>
<i>Relazione dell'Ufficio centrale al Senato, 13 ottobre 1860; DE GORI, relatore . . . . .</i>	<i>ivi</i>
<i>Discussione e votazione al Senato, 17 ottobre 1860. Voti favorevoli 72, contrari 8. — Promulgazione delle presenti leggi, 24 ottobre 1860; raccolta degli atti del Governo, 4597, 4595, 4582.</i>	

**Attuazione nella Lombardia dell'istituzione dei giurati sopra i reati di stampa.**

<i>Progetto di legge presentato alla Camera dal deputato CASTELLI LUIGI, letto e preso in considerazione nella tornata del 19 giugno 1860 . . . . .</i>	<i>485</i>
<i>Relazione della Commissione alla Camera, 27 giugno 1860; TECCHIO, relatore . . . . .</i>	<i>ivi</i>

**Revisione del Codice Albertino.**

<i>Relazione presentata alla Camera dal ministro di grazia e giustizia (CASSINIS) nella tornata del 19 giugno 1860, ed al Senato nella seduta del 21 stesso mese . . . . .</i>	<i>486</i>
--	------------

**Continuazione del corso di filosofia nelle città in cui attualmente esiste.**

*Progetto di legge presentato alla Camera dal deputato MICHELINI G. B., ed altri, letto nella tornata del 21 giugno 1860 . . . . .* 537

**Divieto d'esportazione della paglia e della calce dalle provincie dell'Emilia e della Lombardia.**

*Progetto di legge presentato alla Camera dal ministro delle finanze (VEGEZZI) nella tornata del 21 giugno 1860 . . . . .* 491

*Relazione della Commissione alla Camera, 30 giugno 1860; BERTI-PICHAT, relatore . . . . .* *ivi*

**Maggiore spesa sul bilancio 1859 del Ministero dell'interno per opere di adattamento nel palazzo Carignano ad uso della Camera dei Deputati.**

*Progetto di legge presentato alla Camera dal ministro delle finanze (VEGEZZI) nella tornata del 21 giugno 1860 . . . . .* 352

*Relazione della Commissione alla Camera, 11 ottobre 1860; BRUNET, relatore . . . . .* 354

*Discussione e votazione alla Camera, 12 ottobre 1860. Voti favorevoli, contrari 203, 10.*

*Relazione del ministro delle finanze (VEGEZZI), 16 ottobre 1860, con cui presenta al Senato il progetto di legge approvato dalla Camera il 12 stesso mese . . . . .* *ivi*

*Relazione dell'Ufficio centrale al Senato, 19 ottobre 1860; ARNULFO, relatore . . . . .* *ivi*

*Discussione e votazione al Senato, 22 ottobre 1860. Voti favorevoli 73, contrari 1. — Promulgazione della presente legge, 31 ottobre 1860; atti del Governo, 4394.*

**Instituzione delle guardie di pubblica sicurezza in Toscana.**

*Progetto di legge presentato al Senato dal ministro dell'interno (FARINI) nella tornata del 21 giugno 1860 . . . . .* 142

*Relazione dell'Ufficio centrale al Senato, 27 giugno 1860; CAMBRAY-DIGNY, relatore . . . . .* *ivi*

*Discussione e votazione al Senato, 28 giugno 1860. Voti favorevoli 57, contrari 5.*

*Relazione del ministro dell'interno (FARINI), 28 giugno 1860, con cui presenta alla Camera il progetto di legge approvato dal Senato lo stesso giorno . . . . .* 143

*Relazione della Commissione alla Camera, 28 giugno 1860; MACCIÒ, relatore . . . . .* *ivi*

*Discussione e votazione alla Camera 30 giugno 1860. Voti favorevoli 173, contrari 3. — Promulgazione della presente legge, 5 luglio 1860; raccolta degli atti del Governo, 4139.*

**Maggior spesa sul bilancio 1859 del Ministero dei lavori pubblici per riparare la strada nazionale di Francia tra Modena e San Giovanni di Moriana.**

*Progetto di legge presentato alla Camera dal ministro delle finanze (VEGEZZI) nella tornata del 23 giugno 1860 . . . . .* 492

**Classificazione fra le nazionali della strada a costruirsi da Sassari per Tempio a Terranova.**

<i>Progetto di legge presentato alla Camera dai ministri dei lavori pubblici (JACINI) e delle finanze (VEGEZZI) nella tornata del 23 giugno 1860 . . . . .</i>	<i>340</i>
<i>Relazione della Commissione alla Camera, 30 giugno 1860; VALERIO, relatore . . . . .</i>	<i>342</i>
<i>Discussione e votazione alla Camera, 5 ottobre 1860. Voti favorevoli 174, contrari 6.</i>	
<i>Relazione del ministro dei lavori pubblici (JACINI), 10 ottobre 1860, con cui presenta al Senato il progetto di legge approvato dalla Camera il 5 stesso mese . . . . .</i>	<i>343</i>
<i>Relazione dell'Ufficio centrale al Senato 13 ottobre 1860; DELLA MARMORA, relatore . . . . .</i>	<i>ivi</i>
<i>Discussione e votazione al Senato, 17 ottobre 1860. Voti favorevoli 76, contrari 3. — Promulgazione della presente legge 24 ottobre 1860; atti del Governo, 4382.</i>	

**Convenzione relativa alle ferrovie lombarde e centrale-italiana.**

<i>Progetto di legge presentato alla Camera dal ministro dei lavori pubblici (JACINI) nella tornata del 25 giugno 1860 . . . . .</i>	<i>235</i>
<i>Relazione della Commissione alla Camera, 29 giugno 1860; PERUZZI, relatore . . . . .</i>	<i>246</i>
<i>Discussione e votazione alla Camera, 30 giugno 1860. Voti favorevoli 199, contrari 3.</i>	
<i>Relazione del ministro dei lavori pubblici (JACINI), 2 luglio 1860, con cui presenta al Senato il progetto di legge approvato dalla Camera il 30 giugno 1860 . . . . .</i>	<i>249</i>
<i>Relazione dell'Ufficio centrale al Senato, 6 luglio 1860; MARTINENGO, relatore . . . . .</i>	<i>ivi</i>
<i>Discussione e votazione al Senato il 7 luglio 1860. Approvato all'unanimità. — Promulgazione della presente legge, 8 luglio 1860; raccolta degli atti del Governo, 4241.</i>	

**Riordinamento del servizio postale.**

<i>Progetto di legge presentato alla Camera dal ministro dei lavori pubblici (JACINI), nella tornata del 25 giugno 1860 . . . . .</i>	<i>495</i>
---	------------

**Riordinamento del corpo dei carabinieri reali.**

<i>Progetto di legge presentato al Senato dal ministro della guerra (FANTI), nella tornata del 25 giugno 1860 . . . . .</i>	<i>540</i>
---	------------

**Convenzione tra le Finanze e la Lista civile per la cessione del potere demaniale detto del *Basso Parco* presso la Venaria Reale.**

<i>Progetto di legge presentato alla Camera dal ministro delle finanze (VEGEZZI) nella tornata del 25 giugno 1860 . . . . .</i>	<i>492</i>
---	------------



**Abrogazione di alcune disposizioni della legge 23 giugno 1854 relative alla traduzione  
in francese degli atti del Governo.**

*Progetto di legge presentato al Senato dal ministro di grazia e giustizia (CASSINIS) nella  
tornata del 26 giugno 1860 . . . . .* 495

**Maggior spesa sul bilancio 1860 del Ministero delle finanze per la sistemazione  
delle direzioni demaniali nelle antiche provincie.**

*Progetto di legge presentato alla Camera dal ministro delle finanze (VEGEZZI) nella tornata  
del 27 giugno 1860 . . . . .* 495

**Riordinamento della circoscrizione giudiziaria ed amministrativa dell'isola di Sardegna.**

*Progetto di legge presentato alla Camera dal ministro di grazia e giustizia (CASSINIS) nella  
tornata del 29 giugno 1860 . . . . .* 503

**Convenzioni per la proprietà delle opere di scienza, lettere ed arti, concluse col Belgio  
e colla Spagna, in data 24 novembre 1859, e 9 febbraio 1860**

*Presentate alla Camera dal presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'estero (CAVOUR),  
nella tornata del 29 giugno 1860 . . . . .* 528

**Provvedimenti relativi all'istruzione primaria e secondaria nelle provincie dell'Emilia.**

*Progetto di legge presentato al Senato del regno dal senatore LINATI, letto e preso in consi-  
derazione nella tornata del 2 luglio 1860 . . . . .* 537

**Autorizzazione al Governo di accettare e stabilire per decreti reali l'annessione allo Stato  
di nuove provincie italiane.**

*Progetto di legge presentato alla Camera dal presidente del Consiglio dei ministri (CAVOUR)  
nella tornata del 2 ottobre 1860 . . . . .* 555

*Relazione della Commissione alla Camera, 6 ottobre 1860; ANDREUCCI, relatore . . . . .* 557  
Discussione e votazione alla Camera, 8, 9, 10 e 11 ottobre 1860. Voti favorevoli 290, contrari 6.

*Relazione del presidente del Consiglio dei ministri (CAVOUR), 12 ottobre 1860, con cui pre-  
senta al Senato il progetto di legge approvato dalla Camera l'11 stesso mese . . . . .* 560

*Relazione dell'Ufficio centrale al Senato, 15 ottobre 1860; MATTEUCCI, relatore . . . . .* 561  
Discussione e votazione al Senato, 16 ottobre 1860. Voti favorevoli 84, contrari 42. — Promulgazione  
della presente legge, 3 dicembre 1860; atti del Governo, 4497.

**Publicazione nelle provincie toscane della legge 23 giugno 1854  
relativa alla promulgazione delle leggi.**

<i>Progetto di legge presentato alla Camera dal ministro di grazia e giustizia (CASSINIS) nella tornata del 4 ottobre 1860 . . . . .</i>	<b>365</b>
<i>Relazione della Commissione alla Camera, 9 ottobre 1860; CAVALLINI GASPARE, relatore . . . . .</i>	<i>ivi</i>
<i>Discussione e votazione alla Camera, 12 ottobre 1860. Voti favorevoli 199, contrari 16.</i>	
<i>Relazione del ministro di grazia e giustizia (CASSINIS), 16 ottobre 1860, con cui presenta al Senato il progetto di legge approvato dalla Camera il 12 stesso mese . . . . .</i>	<b>364</b>
<i>Relazione dell'Ufficio centrale al Senato, 18 ottobre 1860; COPPI, relatore . . . . .</i>	<b>365</b>
<i>Discussione e votazione al Senato, 19 ottobre 1860. Approvato all'unanimità. — Promulgazione della presente legge, 24 ottobre 1860; atti del Governo, 4576.</i>	

**Convenzione per l'appalto della costruzione della strada ferrata  
del litorale del Mediterraneo.**

<i>Progetto di legge presentato alla Camera dal ministro dei lavori pubblici (JACINI) nella tornata del 6 ottobre 1860 . . . . .</i>	<b>369</b>
<i>Relazione della Commissione alla Camera, 13 ottobre 1860; SELLA Q., relatore . . . . .</i>	<b>381</b>
<i>Discussione e votazione alla Camera, 16 e 17 ottobre 1860. Voti favorevoli 179, contrari 52.</i>	
<i>Relazione del ministro dei lavori pubblici (JACINI), 18 ottobre 1860, con cui presenta al Senato il progetto di legge approvato dalla Camera il 17 stesso mese . . . . .</i>	<b>386</b>
<i>Relazione dell'Ufficio centrale al Senato, 20 ottobre 1860; FARINA, relatore . . . . .</i>	<b>387</b>
<i>Discussione e votazione al Senato, 22 ottobre 1860. Voti favorevoli 66, contrari 41. — Promulgazione della presente legge, 27 ottobre 1860. Atti del Governo, 4587.</i>	

**Autorizzazione al Governo di modificare con regii decreti le leggi elettorali politiche.**

<i>Progetto di legge presentato alla Camera dal presidente del Consiglio dei ministri (CAVOUR) nella tornata del 6 ottobre 1860 . . . . .</i>	<b>365</b>
<i>Relazione della Commissione alla Camera, 10 ottobre 1860; PASINI, relatore . . . . .</i>	<b>366</b>
<i>Discussione e votazione alla Camera, 12 ottobre 1860. Voti favorevoli 204, contrari 8.</i>	
<i>Relazione del presidente del Consiglio dei ministri (CAVOUR), 16 ottobre 1860; con cui presenta al Senato il progetto di legge approvato dalla Camera il 12 stesso mese . . . . .</i>	<b>368</b>
<i>Relazione dell'Ufficio centrale al Senato, 18 ottobre 1860; CADORNA, relatore . . . . .</i>	<i>ivi</i>
<i>Discussione e votazione al Senato, 22 ottobre 1860. Voti favorevoli 68, contrari 4. — Promulgazione della presente legge 31 ottobre 1860; raccolta degli atti del Governo, 4585.</i>	

**Esercizio provvisorio dei bilanci dello Stato per il primo trimestre 1861 e abolizione  
della sovrimposta prediale nelle provincie lombarde.**

<i>Progetto di legge presentato alla Camera dal ministro delle finanze (VEGEZZI) nella tornata dell'8 ottobre 1860 . . . . .</i>	<b>391</b>
<i>Relazione della Commissione alla Camera, 12 ottobre 1860; SARACCÒ, relatore . . . . .</i>	<i>ivi</i>
<i>Discussione e votazione alla Camera, 15 e 15 ottobre 1860. Voti favorevoli 194, contrari 17.</i>	

- Relazione del ministro delle finanze* (VEGEZZI), 16 ottobre 1860, con cui presenta al Senato il progetto di legge approvato dalla Camera il 13 stesso mese . . . . . 395
- Relazione dell'ufficio centrale al Senato*, 19 ottobre 1860; DI SAN MARTINO, relatore . . . . . *ivi*  
 Discussione e votazione al Senato, 22 ottobre 1860. Voti favorevoli 75, contrari 2. — Promulgazione della presente legge, 31 ottobre 1860; raccolta degli atti del Governo, 4386.

**Rapporti internazionali col Governo del Re delle società di commercio autorizzate dal Governo francese.**

- Progetto di legge presentato alla Camera dal ministro di agricoltura, industria e commercio* (CORSI), nella tornata dell'8 ottobre 1860 . . . . . 388
- Relazione della Commissione alla Camera*, 15 ottobre 1860; MANCINI, relatore . . . . . *ivi*  
 Discussione e votazione alla Camera, 16 ottobre 1860. Voti favorevoli 205, contrari 5.
- Relazione del ministro di agricoltura, industria e commercio* (CORSI), 16 ottobre 1860, con cui presenta al Senato il progetto di legge approvato dalla Camera lo stesso giorno . 390
- Relazione dell'ufficio centrale al Senato*, 20 ottobre 1860; CAVERI, relatore . . . . . *ivi*  
 Discussione e votazione al Senato, 22 ottobre 1860. Approvato all'unanimità. — Promulgazione della presente legge, 27 ottobre 1860; raccolta degli atti del Governo, 4387.

**Attuazione nelle provincie dell'Emilia dei Codici e delle altre leggi correlate vigenti negli antichi Stati sardi.**

- Progetto di legge presentato alla Camera dal ministro di grazia e giustizia* (CASSINIS), nella tornata del 9 ottobre 1860 . . . . . 394
- Relazione della Commissione alla Camera*, 16 ottobre 1860; TECCHIO, relatore . . . . . 395  
 Discussione e votazione alla Camera, 18 ottobre 1860. Voti favorevoli 145, contrari 47.
- Relazione del ministro di grazia e giustizia* (CASSINIS), 19 ottobre 1860, con cui presenta al Senato il progetto di legge approvato dalla Camera il 18 stesso mese . . . . . 398
- Relazione dell'ufficio centrale al Senato* 21 ottobre 1860; VIGLIANI relatore . . . . . 399  
 Discussione e votazione al Senato, 22 ottobre 1860. Voti favorevoli 63, contrari 6. — Promulgazione della presente legge, 27 ottobre 1860; raccolta degli atti del Governo, 4380.

**Cessazione di ogni effetto del Concordato austriaco in Lombardia 18 agosto 1855.**

- Progetto di legge presentato alla Camera dal deputato SINEO, letto e preso in considerazione nella tornata del 12 ottobre 1860 . . . . . 401*
- Relazione della Commissione alla Camera*, 16 ottobre 1860; SINEO, relatore . . . . . *ivi*
- Secondo progetto di legge presentato dalla Commissione nella tornata del 18 agosto 1860 . 403*  
 Discussione e votazione alla Camera, 18 ottobre 1860. Voti favorevoli 177, contrari 10.
- Progetto di legge approvato dalla Camera il 18 ottobre 1860; trasmesso al Senato il 19 stesso mese . . . . . *ivi**
- Relazione dell'ufficio centrale al Senato*, 21 ottobre 1860; CAVERI, relatore . . . . . *ivi*  
 Discussione e votazione al Senato, 25 ottobre 1860. Voti favorevoli 60, contrari 10. — Promulgazione della presente legge, 27 ottobre 1860; raccolta degli atti del Governo, 4381.

**Convalidazione del decreto 8 settembre 1860 intorno alla chiamata di corpi distaccati della Guardia Nazionale.**

- Progetto di legge presentato dal ministro di grazia e giustizia, reggente il Ministero dell'interno (CASSINIS), nella tornata del 13 ottobre 1860 . . . . .* 404  
*Relazione della Commissione alla Camera, 16 ottobre 1860; COTTA-RAMUSINO, relatore . . .* 405  
Discussione e votazione alla Camera, 18 ottobre 1860. Voti favorevoli 185, contrari 9.  
*Relazione del ministro reggente il dicastero dell'interno (CASSINIS), 19 ottobre 1860, con cui presenta al Senato il progetto di legge approvato dalla Camera il 18 stesso mese . . .* ivi  
*Relazione dell'ufficio centrale al Senato, 21 ottobre 1860; DELLA MARMORA, relatore . . .* ivi  
Discussione e votazione al Senato, 25 ottobre 1860. Voti favorevoli 69, contrari 5. — Promulgazione della presente legge, 31 ottobre 1860; raccolta degli atti del Governo, 4390.

**Attuazione in Toscana di alcune leggi speciali relative alle espropriazioni per causa di pubblica utilità.**

- Progetto di legge presentato alla Camera dal ministro di grazia e giustizia (CASSINIS) nella tornata del 13 ottobre 1860 . . . . .* 406  
*Relazione della Commissione alla Camera 15 ottobre 1860; PANATTONI, relatore . . . . .* 409  
Discussione e votazione alla Camera, 16 ottobre 1860. Voti favorevoli 207, contrari 4.  
*Relazione del ministro di grazia e giustizia (CASSINIS), 16 ottobre 1860, con cui presenta al Senato il progetto di legge approvato dalla Camera lo stesso giorno . . . . .* 411  
*Relazione dell'ufficio centrale al Senato, 18 ottobre 1860; MARZUCCHI, relatore . . . . .* ivi  
Discussione e votazione al Senato, 19 ottobre 1860. Approvato all'unanimità. — Promulgazione della presente legge, 24 ottobre 1860; raccolta degli atti del Governo, 4375.

**Cessione allo Stato della ferrovia da Valenza a Vercelli per Casale.**

- Progetto di legge presentato alla Camera dai ministri dei lavori pubblici (JACINI) e delle finanze (VEGEZZI), nella tornata del 15 ottobre 1860 . . . . .* 411  
*Relazione della Commissione alla Camera, 17 ottobre 1860; BOGGIO, relatore . . . . .* 415  
Discussione e votazione alla Camera, 18 ottobre 1860. Voti favorevoli 185, contrari 4.  
*Relazione del ministro dei lavori pubblici (JACINI), 19 ottobre 1860, con cui presenta al Senato il progetto di legge approvato dalla Camera il 18 stesso mese . . . . .* 416  
*Relazione dell'ufficio centrale al Senato, 20 ottobre 1860; REGIS, relatore . . . . .* 417  
Discussione e votazione al Senato 22 ottobre 1860. Voti favorevoli 69, contrari 5. — Promulgazione della presente legge, 27 ottobre 1860; raccolta degli atti del Governo, 4386.

**Indirizzi a S. M. il Re.**

- Indirizzo a S. M. del Senato del Regno, approvato nella tornata del 22 ottobre 1860 . . .* 544  
*Indirizzo a S. M. della Camera dei deputati, approvato nella tornata del 19 ottobre 1860 . . .* ivi

**APPENDICE**

<i>Legge elettorale del 20 novembre 1859</i> . . . . .	545
<i>Tabella di ripartizione dei collegi elettorali</i> . . . . .	553
<i>Regio decreto portante rettificazioni all'articolo 105 della legge elettorale</i> . . . . .	563
<i>Promulgazione dello Statuto e della legge elettorale nelle provincie dell'Emilia</i> . . . . .	<i>ivi</i>
<i>Tabella di ripartizione dei collegi elettorali delle regie provincie dell'Emilia</i> . . . . .	565
<i>Promulgazione dello Statuto e della legge elettorale nella Toscana</i> . . . . .	568
<i>Tabella di ripartizione dei collegi elettorali della Toscana</i> . . . . .	570

---

# INDICE ALFABETICO

DEI DOCUMENTI CONTENUTI NEL PRESENTE VOLUME

## A

AGRICOLTURA, industria e commercio. Spesa per l'attuazione del Ministero d'agricoltura, industria e commercio . . . . .	168
ALIENAZIONI di beni demaniali. V. <i>Beni demaniali</i> .	
AMMINISTRAZIONE centrale dello Stato. Acquisto e adattamento d'una casa del conte Nomis di Pollone per l'amministrazione centrale delle finanze . . . . .	193
Acquisto ed adattamento del fabbricato di San Filippo a sede dell'amministrazione centrale dei lavori pubblici . . . . .	349
Adattamento di un edificio ad uso del Ministero della guerra. . . . .	351
AMMINISTRAZIONE provinciale e comunale. Riordinamento del pubblico servizio nei circondari di San Remo e d'Oneglia, e nelle parti di territorio già appartenenti ai circondari di Nizza e di Moriana . . . . .	153
Riordinamento della circoscrizione giudiziaria ed amministrativa della Sardegna. . . . .	505
ANNESSIONE. Convalidazione dei regii decreti relativi all'annessione delle provincie dell'Emilia e della Toscana alle antiche provincie dello Stato . . . . .	4
Autorizzazione al Governo di accettare e stabilire per decreti reali l'annessione allo Stato di nuove provincie italiane . . . . .	355
ARMATA. Modificazioni alla legge intorno all'avanzamento nell'armata di mare . . . . .	154
Ammissione nei corpi d'artiglieria e del genio militare d'ingegneri laureati . . . . .	132
Riordinamento del corpo dei reali carabinieri . . . . .	540
ARTIGIANELLI di Torino. Cessione gratuita di un tratto di terreno sugli antichi spalti della cittadella al collegio degli Artigianelli . . . . .	228
ARTIGLIERIA (Corpo). Ammissione di ingegneri e studenti di matematica . . . . .	152
ATTI del Governo. Abrogazione di alcune disposizioni della legge 23 giugno 1854 relative alla traduzione in francese degli Atti del Governo . . . . .	495

**B**

BENI demaniali. Permuta del palazzo demaniale il <i>Marino</i> con quello municipale il <i>Broletto</i> nella città di Milano . . . . .	22
Convenzione tra le finanze dello Stato e la Società anonima per la coltivazione della miniera di Monteponi, presso Iglesias nell'isola di Sardegna, per la cessione da quelle a questa della miniera medesima . . . . .	88
Cessione gratuita al collegio degli Artigianelli di Torino di un tratto di terreno sugli antichi spalti della cittadella . . . . .	223
Convenzione tra le finanze e la lista civile per la cessione a questa d'una foresta demaniale posta nei territori di Venaria Reale e di Druent . . . . .	291
Convenzione tra le finanze e la lista civile per la cessione da quelle a questa del podere detto del <i>Basso Parco</i> presso la Venaria Reale . . . . .	492
BILANCI. Autorizzazione al Governo per l'esercizio provvisorio dei bilanci dello Stato per il primo trimestre 1861 . . . . .	391
Spese in aggiunta ai bilanci. V. <i>Spese</i> .	
BUONI del tesoro. Facoltà al Governo di emettere buoni del tesoro in anticipazione delle imposte per l'anno 1861 sino alla concorrente di cinquanta milioni di lire . . . . .	<i>ivi</i>

**C**

CAMERA dei Deputati. Maggiore spesa per opere di adattamento . . . . .	352
CAPO CACCIA nell'isola di Sardegna. } CAPO SANDALO nell'isola di S. Pietro. } Erezione di fari . . . . .	125
CARABINIERI reali. Riordinamento del corpo . . . . .	540
CARCERI. Ampliazione e miglioramento del carcere centrale di Pallanza . . . . .	116
CAUSIDICI. Proroga di termini per prestare la malleveria . . . . .	114
CAVA d'Alzo presso il Lago d'Orta. Concessione di ferrovia a cavalli . . . . .	146
CODICI. Proroga dell'attuazione nelle provincie dell'Emilia dei Codici sardi civile, di procedura civile, di procedura criminale, di commercio, e della legge di organizzazione giudiziaria . . . . .	6
Promulgazione nelle provincie toscane di alcuni articoli del Codice penale sardo, e di altri della legge intorno al Consiglio di Stato . . . . .	162
Sospensione dell'attuazione del Codice di procedura civile nelle antiche provincie	536
Riforma di alcuni articoli del Codice di procedura civile . . . . .	427
Relazione del ministro di grazia e giustizia sul progetto di revisione del Codice Albertino . . . . .	486
Attuazione nelle provincie dell'Emilia, per mezzo di decreti reali, de' Codici e delle altre leggi correlative vigenti negli antichi Stati sardi . . . . .	394
Abolizione del Concordato in Lombardia . . . . .	401

Disposizioni per l'applicazione in Toscana delle leggi speciali relative alle espropriazioni per causa di pubblica utilità . . . . .	406
Sospensione in Lombardia dell'attuazione del Codice penale . . . . .	533
Abolizione della pena di morte . . . . .	536
COLLEGI-CONVITTI. Modificazioni alla legge 13 novembre 1859 intorno ai collegi-convitti per le fanciulle . . . . .	82
COLLEGIO degli Artigianelli. V. <i>Artigianelli</i> .	
CONCESSIONI perpetue enfiteusi. Proroga dei termini prescritti dalla legge 13 luglio 1857 per la iscrizione e la trascrizione loro : . . . . .	103
CONCORDATO austriaco. Abolizione del Concordato in Lombardia . . . . .	401
CONSIGLIO di Stato. Istituzione nel Consiglio di Stato d'una sezione temporanea per lo studio e la compilazione di progetti di legge . . . . .	66
Promulgazione in Toscana di alcuni articoli della legge sul Consiglio di Stato .	162
CONVENZIONI colle potenze. V. <i>Trattati</i> .	
CONVENZIONI con corpi morali e privati. Convenzione per la permuta del palazzo demaniale il <i>Marino</i> con quello municipale il <i>Broletto</i> nella città di Milano .	22
Atto di vendita a favore delle finanze di una casa del signor conte Antonio Luigi Maria Nomis di Pollone, sottoscritto in Torino il 23 d'aprile 1860 .	192
Convenzione tra le finanze dello Stato e la Società anonima per la coltivazione della miniera di Monteponi, presso Iglesias nell'isola di Sardegna, per la cessione da quelle a questa della miniera medesima . . . . .	88
Convenzione tra le finanze e la lista civile per la cessione a questa di una foresta demaniale posta nei territorii di Venaria Reale e di Druent . . . . .	291
Convenzione tra il Governo e la Società lombarda e dell'Italia centrale per l'esercizio delle linee già aperte al pubblico e per la costruzione di nuovi tronchi di strade ferrate . . . . .	235
Convenzione tra le finanze e la lista civile per la cessione da quelle a questa del podere detto del <i>Basso Parco</i> presso la Venaria Reale . . . . .	492
Convenzione per la costruzione di una strada ferrata lungo il litorale del Mediterraneo . . . . .	369
Convenzione per l'acquisto per parte dello Stato della ferrovia da Valenza a Vercelli per Casale . . . . .	411
CORTE d'appello di Casale. Sospensione della nuova circoscrizione . . . . .	533

**D**

DEBITO pubblico. Maggiore spesa relativa al debito vitalizio . . . . .	159
Relazione della Commissione di vigilanza per l'amministrazione del debito pubblico	435
Autorizzazione di contrarre un prestito di cento cinquanta milioni di lire . .	208
Facoltà al Governo di emettere buoni del tesoro in anticipazione delle imposte per l'anno 1861 sino alla concorrente di cinquanta milioni di lire . . . .	391
DEMANIO. Maggiore spesa per la sistemazione delle direzioni demaniali nelle antiche provincie . . . . .	495
DEPUTATI impiegati regii con istipendio. Rapporto per l'accertamento del loro numero . . . . .	91-98



DISCORSO della Corona ed indirizzo in risposta della Camera dei deputati . . . . .	1
DOGANE. Nuovo regolamento per le dogane . . . . .	454
DOTAZIONE della Corona. Modificazioni alla legge 16 marzo 1850 intorno alla dotazione della Corona . . . . .	54
DIRITTI di cittadinanza agl'Italiani . . . . .	536

**E**

EMIGRAZIONE. Maggiore spesa per sussidi ad emigrati politici ricoverati nello Stato . .	70
EMILIA. Convalidazione dei decreti relativi all'annessione delle provincie dell'Emilia alle antiche provincie . . . . .	4
Proroga dell'attuazione nelle provincie dell'Emilia dei Codici sardi civile, di procedura criminale, di commercio, e della legge di organizzazione giudiziaria .	6
Promulgazione nelle provincie dell'Emilia della legge 13 novembre 1859 sulla pubblica istruzione . . . . .	82
Attuazione nelle provincie dell'Emilia de' Codici e delle altre leggi correlate vigenti negli antichi Stati sardi . . . . .	394
Disposizioni intorno all'istruzione primaria e secondaria nelle provincie dell'Emilia . . . . .	537
ENFITEUSI. Proroga de' termini prescritti per l'iscrizione e la trascrizione delle enfiteusi e di altre simili concessioni perpetue . . . . .	103
ESAMI. Modificazioni alla legge 13 novembre 1859 intorno alla forma degli esami . .	83
ESERCITO. V. <i>Armata</i> .	
ESPORTAZIONE. Convalidazione di decreti relativi al divieto d'esportazione della paglia e della calce dalle frontiere della Romagna e dal territorio austriaco .	491
ESPOSIZIONI. Esposizione agraria ed industriale da tenersi in Firenze nell'anno 1861 .	181
ESPROPRIAZIONE forzata. Applicazione in Toscana delle leggi speciali relative alle espropriazioni per causa di pubblica utilità . . . . .	406

**F**

FARI. Erezione di due nuovi fari al Capo Sandalo nell'isola di San Pietro, ed al Capo Caccia nell'isola di Sardegna . . . . .	125
FIUMI. Costruzione e manutenzione di un ponte in barche sul Ticino presso Bufalora . . . . .	119
Spesa straordinaria per riparazioni alla sponda sinistra del Po presso Viadana .	160

**G**

GENIO militare. Ammissione d'ingegneri e studenti di matematica . . . . .	132
GIUDIZIARIO. Proroga dell'attuazione nelle provincie dell'Emilia dei Codici sardi civile, di procedura civile e criminale, di commercio e della legge d'organizzazione giudiziaria . . . . .	6

Riordinamento della circoscrizione giudiziaria ed amministrativa dell'isola di Sardegna . . . . .	505
Attuazione per mezzo di decreti reali nelle provincie dell'Emilia de' Codici e delle altre leggi correlative vigenti negli antichi Stati . . . . .	394
GIURATI. Estensione alla Lombardia della istituzione dei giurati nei reati di stampa	485
GRADI ed onori accademici. Modificazioni alla legge 13 novembre 1859 intorno ai medesimi . . . . .	83
GUARDIA nazionale. Spesa per la mobilitazione della guardia nazionale . . . . .	26
Promulgazione nelle provincie toscane delle leggi e dei regolamenti relativi alla guardia nazionale . . . . .	250
Convalidazione del decreto 8 settembre 1860 relativo alla chiamata dei corpi distaccati della guardia nazionale . . . . .	404
GUARDIE di pubblica sicurezza. V. <i>Sicurezza pubblica</i> .	

■

IMPOSTE. V. *Tasse*.

INDIRIZZI in risposta al discorso della Corona del Senato del regno e della Camera dei deputati . . . . .	2-3
Indirizzi di devozione e di riconoscenza a S. M. in Napoli del Senato e della Camera . . . . .	540-541
INGEGNERI. Ammissione nei corpi d'artiglieria e del genio militare d'ingegneri laureati . . . . .	132
IPOTECHE. Modificazioni alla legge 17 marzo 1860 vigenti nella Toscana sulle ipoteche . . . . .	213
ISTRUZIONE. Modificazioni agli articoli 70 e 73 della legge organica sulla pubblica istruzione 13 novembre 1859 . . . . .	418
Promulgazione nelle provincie dell'Emilia della legge 13 novembre 1859 sulla pubblica istruzione . . . . .	82
Modificazioni alla legge 13 novembre 1859 intorno ai collegi a convitto per le fanciulle ed alle scuole normali inferiori maschili e femminili . . . . .	82
Modificazioni alla legge 13 novembre 1859 intorno all'estensione del libero insegnamento, alla forma degli esami, ai gradi ed agli onori accademici . . . . .	83
Modificazioni alla legge 13 novembre 1859 intorno ai presidi de' licei, ai direttori dei ginnasi ed agli insegnanti nelle scuole mezzane e secondarie . . . . .	86
Istituzione di premi a darsi agli studenti durante il corso degli studi universitari	459
Maggiore spesa sul bilancio 1860 per riparazioni al fabbricato dell'Università di Cagliari . . . . .	25
Sospensione delle disposizioni relative alla soppressione dell'Università di Sassari	130
Aggrandimento della Società italiana delle scienze . . . . .	421
Continuazione del corso di filosofia nelle città in cui attualmente esiste . . . . .	537
Disposizioni intorno all'istruzione primaria e secondaria nelle provincie dell'Emilia . . . . .	<i>ivi</i>

**L**

LEGGE elettorale. Autorizzazione al Governo di modificare con decreti reali le leggi elettorali politiche . . . . .	365
Legge elettorale del 20 novembre 1859 . . . . .	545
Tabella di ripartizione dei collegi elettorali . . . . .	553
Regio decreto portante rettificazioni all'articolo 105 della legge elettorale . . . . .	563
Promulgazione dello Statuto e della legge elettorale nelle provincie dell'Emilia . <i>ivi</i>	
Tabella di ripartizione dei collegi elettorali delle regie provincie dell'Emilia . . . . .	565
Promulgazione dello Statuto e della legge elettorale nella Toscana . . . . .	568
Tabella di ripartizione dei collegi elettorali della Toscana . . . . .	570
LEGGI. Pubblicazione in Toscana della legge 23 giugno 1854 intorno alla promulgazione delle leggi . . . . .	363
LISTA civile. Modificazioni alla legge 16 marzo 1860 intorno alla dotazione della Corona . . . . .	54
Cessione alla lista civile di una foresta demaniale nei territorii di Venaria Reale e di Druent . . . . .	291
Cessione alla lista civile del podere detto del <i>Basso Parco</i> presso la Venaria Reale . . . . .	492
LEVA. V. <i>Reclutamento militare.</i>	

**M**

MALLEVERIE. Proroga di termini ai procuratori per prestare la malleveria . . . . .	114
MARINERIA. Riforma del materiale da guerra della marina . . . . .	72
Noleggi, trasporti, indennità diverse . . . . .	24
Modificazioni alla legge intorno all'avanzamento dell'armata di mare . . . . .	154
Leva suppletiva di mille iscritti marittimi nelle antiche provincie dello Stato . . . . .	144
Lavori di miglioramento alle calate e ponti da sbarco nel porto di Genova . . . . .	183
Prolungamento di 300 metri del Molo nuovo nel porto di Genova . . . . .	183
Erezione di due nuovi fari al Capo Sandalo nell'isola di San Pietro, ed al Capo Caccia nell'isola di Sardegna . . . . .	125
MEDAGLIA commemorativa ai militari che presero parte alla guerra nel 1859 dell'indipendenza italiana . . . . .	535
MILANO. Permuta del palazzo municipale in Milano detto il <i>Broletto</i> col palazzo demaniale il <i>Marino</i> . . . . .	22
MILIZIA NAZIONALE. V. <i>Guardia nazionale.</i>	
MINIERE. Convenzione tra le finanze e la Società anonima per la coltivazione della miniera di Monteponi per la cessione della miniera suddetta . . . . .	88
MOLI. Prolungamento del Molo nuovo nel porto di Genova . . . . .	185
MORIANA. Riordinamento del pubblico servizio nel circondario di Moriana . . . . .	153

**N**

NIZZA. Trattato di cessione del circondario di Nizza alla Francia . . . . .	28
Riordinamento del pubblico servizio in seguito alla cessione . . . . .	153

**O**

ONEGLIA. Riordinamento del pubblico servizio nel circondario di Oneglia . . . . .	153
ORDINAMENTO giudiziario. V. <i>Giudiziario</i> .	

**P**

PAGLIA e calce. Divieto d'esportazione dalla frontiera delle Romagne e verso il territorio austriaco . . . . .	491
PARLAMENTO nazionale. Spesa per adattamento di locali nel palazzo Carignano ad uso della Camera dei deputati . . . . .	352
PENA di morte. Abolizione . . . . .	536
PIOMBI. Soppressione della privativa demaniale per la vendita del piombo in palle, pallini e migliaruola . . . . .	344
PO, fiume. Riparazioni alla sponda sinistra del Po presso Viadana . . . . .	160
PONTI. Costruzione e manutenzione del ponte in barche sul Ticino presso Buffalora . . . . .	119
PORTI. Lavori di miglioramento alle calate e ponti da sbarco nel porto di Genova . . . . .	183
Prolungamento di 300 metri del Molo nuovo nel porto di Genova . . . . .	183
POSTE. Maggiore spesa per il servizio postale . . . . .	120
Riordinamento del servizio postale . . . . .	495
PRESTITI. Autorizzazione di contrarre un prestito di cento cinquanta milioni di lire . . . . .	208
PRIVATIVE. Nuovo regolamento per le private . . . . .	454
Soppressione della privativa demaniale per la vendita del piombo in palle, pallini e migliaruola . . . . .	344
PROCURATORI. Proroga de' termini per prestare la malleveria . . . . .	114
PROFESSORI. V. <i>Istruzione pubblica</i> .	
PROPRIETÀ letteraria. Convenzioni col Belgio e colla Spagna . . . . .	528
PROVINCIE italiane. V. <i>Annessione</i> .	

**R**

RECLUTAMENTO. Promulgazione nelle nuove provincie dello Stato della legge organica intorno al reclutamento militare del 20 marzo 1854 . . . . .	99
Maggiori spese per le operazioni della leva . . . . .	40
Leva militare sui giovani nati negli anni 1839 e 1840 . . . . .	62
Leva suppletiva di mille iscritti marittimi . . . . .	144
RENDITE del debito pubblico. V. <i>Debito pubblico</i> :	
RISPONSABILITÀ ministeriale . . . . .	533

S

SAN REMO. Riordinamento del pubblico servizio nel circondario di San Remo . . .	153
SAVOIA. Trattato di cessione della Savoia alla Francia . . . . .	28
SCUOLE normali. Modificazioni alla legge 13 novembre 1859 intorno alle scuole nor- mali inferiori maschili e femminili . . . . .	82
SICUREZZA pubblica. Maggiore spesa per le guardie di pubblica sicurezza . . . . .	42
Istituzione delle guardie di pubblica sicurezza nelle provincie toscane . . . . .	142
SOCIETÀ. Aggrandimento della Società italiana delle scienze . . . . .	421
SOCIETÀ anonime. Relazioni tra il Governo e le Società anonime ed altre commerciali, industriali e finanziarie, autorizzate dal Governo francese . . . . .	388
SPESE straordinarie, maggiori spese e spese nuove da aggiungersi ai bilanci:	
1859 ed anni precedenti. Su parecchi bilanci dello Stato . . . . .	74
Id. delle finanze per debito vitalizio . . . . .	158
Id. delle finanze per riscossione delle contribuzioni dirette, per conservazione e manutenzione degli edifizii demaniali e per servizio dei tabacchi . . . . .	300
1859 della marina per noleggi, trasporti, indennità di via e vacanze . . . . .	24
Id. della guerra per le operazioni della leva . . . . .	40
Id. dell'estero per rimpatrio di nazionali, dragomanni, guardie e spese di cancelleria . . . . .	116
Id. dei lavori pubblici pel personale delle strade ferrate . . . . .	158
Id. id. pel servizio dei telegrafi . . . . .	173
Id. id. per riparazioni alla strada nazionale di Francia tra Modana e San Giovanni di Moriana . . . . .	492
Id. dell'interno per trasporto di detenuti, condannati, indennità di via e tras- porto degli indigenti . . . . .	295
Id. dell'interno per adattamento di locali nel palazzo Carignano ad uso della Camera dei deputati . . . . .	352
1859-60 dell'interno per la mobilitazione della guardia nazionale . . . . .	26
1860 id. per l'ampliamento ed il miglioramento del carcere centrale di Pallanza . . . . .	116
Id. dell'interno per le guardie di pubblica sicurezza . . . . .	42
Id. id. per il servizio vaccinico . . . . .	134
Id. id. per sussidi agli emigrati politici ricoverati nello Stato . . . . .	70
Id. id. per istituzione nel Consiglio di Stato di una sezione tempo- ranea per lo studio e la compilazione di progetti di legge . . . . .	66
Id. della Lombardia per maggior corrispettivo per la permuta del palazzo demaniale il <i>Marino</i> con quello municipale il <i>Broletto</i> . . . . .	22
Id. su parecchi bilanci . . . . .	252
Id. dei lavori pubblici per la costruzione e manutenzione del ponte in barche sul Ticino presso Buffalora . . . . .	119
Id. dei lavori pubblici per il servizio postale . . . . .	120
Id. id. per riparazioni alla sponda sinistra del Po presso Viadana . . . . .	160

1860 dei lavori pubblici per lo studio di una ferrovia attraverso le alpi elvetiche . . . . .	226
Id. della marina per riformare una parte del materiale da guerra . . . . .	72
Id. dell'istruzione pubblica per riparazioni al fabbricato dell'Università di Cagliari . . . . .	25
Id. delle finanze per miglioramenti ad uno dei molini demaniali di Carmagnola . . . . .	122
Id. delle finanze per acquisto di una casa del signor conte Antonio Luigi Maria Nomis di Pollone . . . . .	192
Id. delle finanze per sistemazione delle direzioni demaniali nelle antiche provincie . . . . .	495
Id. d'agricoltura, industria e commercio, per l'attuazione del Ministero medesimo . . . . .	168
Id. della guerra per adattamento di un edificio ad uso del Ministero stesso . . . . .	351
1860-61 dei lavori pubblici per lo stabilimento di nuove linee e stazioni telegrafiche . . . . .	198
Id. dei lavori pubblici per opere di miglioramento alle calate e ponti di sbarco nel porto di Genova . . . . .	183
Id. dei lavori pubblici per acquisto ed adattamento del fabbricato di San Filippo a sede dell'amministrazione centrale di detto Ministero . . . . .	349
Id. dei lavori pubblici per la costruzione di una strada da Sassari per Tempio a Terranova . . . . .	340
Id. dei lavori pubblici per la costruzione delle nuove strade nazionali di Sardegna . . . . .	305
1861 d'agricoltura, industria e commercio, per l'esposizione agraria ed industriale da tenersi in Firenze nell'anno 1861 . . . . .	181
1861-62 dei lavori pubblici per erezioni di fari al Capo Sandalo nell'isola di San Pietro ed al Capo Caccia nell'isola di Sardegna . . . . .	125
1860 al 1863 sui bilanci delle provincie toscane . . . . .	175
1860 al 1866 dei lavori pubblici per prolungamento del Molo nuovo nel porto di Genova . . . . .	183
<b>STAMPA.</b> Attuazione in Toscana della legge sarda sulla stampa del 26 marzo 1848 ed altre leggi correlative . . . . .	106
Estensione alla Lombardia della istituzione dei giurati nei reati di stampa . . . . .	485
<b>STRADE.</b> Classificazione fra le nazionali e costruzione di una strada da Sassari per Tempio a Terranova . . . . .	340
Maggiore spesa per la costruzione delle nuove strade nazionali in Sardegna . . . . .	305
Id. per riparazioni alla strada nazionale di Francia tra Modena e San Giovanni di Moriana . . . . .	492
<b>STRADE ferrate.</b> Maggiore spesa per il personale delle strade ferrate . . . . .	158
Spesa per lo studio di una ferrovia attraverso le alpi elvetiche . . . . .	226
Concessione di una strada ferrata a cavalli dalla Cava d'Alzo alla città di Novara . . . . .	146
Convenzione tra il Governo e la Società lombarda e dell'Italia centrale per l'esercizio delle linee già aperte al pubblico e per la costruzione di nuovi tronchi di strade ferrate . . . . .	235
Convenzione per la costruzione d'una strada ferrata lungo il litorale ligure dall'attuale confine francese sino alla città di Massa . . . . .	369
Acquisto per parte dello Stato della ferrovia da Valenza a Vercelli per Casale . . . . .	411

**T**

TASSE. Imposta prediale nelle nuove provincie . . . . .	536
Riduzione della sovrimposta prediale nelle provincie lombarde . . . . .	391
TELEGRAFI. Stabilimento di nuove linee e stazioni telegrafiche . . . . .	198
Maggiore spesa per il servizio dei telegrafi . . . . .	173
TOSCANA. Convalidazione dei reali decreti relativi all'annessione delle provincie della Toscana al Piemonte . . . . .	4
Promulgazione nelle provincie toscane delle leggi e dei regolamenti relativi alla guardia nazionale che sono in vigore nelle altre provincie dello Stato . . . . .	250
Attuazione nelle provincie toscane della legge sarda sulla stampa del 26 marzo 1848 ed altre leggi correlative . . . . .	106
Promulgazione nelle provincie toscane di alcuni articoli del Codice penale sardo e di altri della legge intorno al Consiglio di Stato . . . . .	162
Maggiori spese e spese straordinarie sui bilanci della Toscana . . . . .	175
Modificazioni alla legge 17 marzo 1860 vigente nella Toscana sulle ipoteche . . . . .	213
Esposizione agraria ed industriale da tenersi in Firenze nell'anno 1861 . . . . .	181
Istituzione delle guardie di pubblica sicurezza in Toscana . . . . .	142
Pubblicazione in Toscana della legge 23 giugno 1854 intorno alla promulga- zione delle leggi . . . . .	363
Disposizioni per l'applicazione in Toscana delle leggi speciali relative alle espro- priazioni per causa di pubblica utilità . . . . .	406
TRATTATI. Convalidazione dei trattati conchiusi tra la Sardegna e la Francia, e tra la Sardegna, la Francia ed Austria, sottoscritti a Zurigo . . . . .	11
Trattato conchiuso tra la Sardegna e la Francia per la cessione della Savoia e del circondario di Nizza alla Francia . . . . .	28
Convenzione addizionale al trattato di commercio e di navigazione tra la Sar- degna e lo Zollverein in data 23 giugno 1845, conchiusa a Berlino il 28 ot- tobre 1859 . . . . .	50
Convenzioni per la proprietà delle opere di scienze, lettere ed arti, conchiusse col Belgio e colla Spagna il 24 novembre 1859 e 9 febbraio 1860 . . . . .	528

**U**

UNIONE. Unione delle provincie dell'Emilia e della Toscana alle antiche provincie dello Stato . . . . .	4
UNIVERSITÀ. Riparazioni al fabbricato dell'Università di Cagliari . . . . .	25
Sospensione della soppressione dell'Università di Sassari . . . . .	130
UTILITÀ pubblica. Applicazione in Toscana delle leggi speciali relative alle espropria- zioni per causa di pubblica utilità . . . . .	406

**V**

VACCINO. Maggiori spese per il servizio vaccinico . . . . .	134
VIADANA, comune, provincia di Cremona. Riparazioni alla sponda del Po . . . . .	160

**Z**

ZOLLVEREIN. Convenzione addizionale al trattato di commercio e di navigazione tra la Sardegna e lo Zollverein . . . . .	50
--	----





